ANNO VENTESIMOSETTIMO — 1910

ATTI E MEMORIE

DELLA

SOCIETÀ ISTRIANA DI ARCHEOLOGIA

E

STORIA PATRIA

Volume XXVI

PARENZO
PRESSO LA SOCIETÀ ISTRIANA DI ARCHEOLOGIA E STORIA PATRIA
Tip. Gaetano Coana

Avvertenza

La Società accoglie nella collezione de' suoi **Atti e Memorie**, *come volume XXVI pro 1910, la pubblicazione storico-archeologica fatta dal Municipio di Parenzo, inaugurandosi il nuovo Palazzo del Comune.*

L'indice si trova in fondo al volume.

LA DIREZIONE.

PARENZO

▫ ▫ ▫

PER L'INAUGURAZIONE DEL NUOVO PALAZZO DEL COMUNE

GIUSEPPE PICCIOLA

Prefazione

Agli amici parentini.

Voi volete che vi parli della nostra piccola terra gentile; che vi rimandi moltiplicate le parole d' amore che mi vengono dai vostri cuori fraterni. Conoscete il gioco delle *grazie?* Ebbene: scambiamoci d'oltre i monti e d'oltre il mare il volo delle nostre ghirlande! Di tutte le rose onde fiorisce questa divina Firenze io copro i ruderi romani del Foro di Marte, perchè nessuna mano straniera li tocchi, e ne riempio la nostra basilica, che esulti delle fresche fragranze; e voi mandate in offerta a questo bel San Giovanni le corone del lauro, colto sulla verde isoletta, dalle cui grotte arridono ancora le sirene e rispondono con echi misteriosi gli antichi numi marini, suscitatori delle nostre energie.

Che cosa volete che vi dica di Parenzo? . . . . Parenzo, fiore di bellezza e nido di giovinezza, Parenzo, gemma del mare! E fu a me, nei miei più giovini

anni, segno di libertà, luogo di serena letizia, premio lungamente invocato alla paziente fatica degli studi. Ci tornavo tutti gli anni nell'estate e passavo i miei giorni non so se più nell'incantesimo della contemplazione o nel fervore della vita: ora indugiandomi nei misteriosi silenzi della basilica d'oro e nella luce profonda e quasi ultramondana dei suoi grandi musaici, ora abbandonandomi alla libera gioia dei remi, delle vele, delle onde. Presso la chiesa ero nato; le campane del suo campanile liberavano a mattutino dal mio cuore i sogni alati, e ve li richiamavano, rondini stanche, nei melanconici vespri; nell'ombra sua, e inondata dei suoi cantici e dei suoi incensi, presso i solenni silenzi del suo Battistero, era la dolce casa materna, chiusa oggi al mio desiderio di pace, fatta straniera, ahimè, alla mia vita! Dove trovare più secreto asilo alle mie fantasie, più mirabile oggetto ai miei stupori di adolescente?

E al mare mi richiamava una inesausta aspirazione di libertà e d'infinito, un bisogno di salsedine e di luce, di movimento e di vittoria. E me ne cavavo la voglia, notando, remando, bordeggiando al vento, spruzzato dalla maretta, accecato dal riverbero, abbronzato dal sole. Nè men soavi erano sul mare i riposi, quando il sole, tramontando dietro gli scogli, lasciava nelle onde immobili le sue luci paonazze, e i pescatori chioggiotti sui bragozzi ancorati nel piccolo porto cantavano in coro il rosario a Maria. Cantavano con nenia monotona e con fervore di fede; e quando spuntavano le prime stelle e s'alzava da terra il primo alito di vento, essi issavano le vele, e le barche partivano a due a due per la pesca, accompagnate dalla buona fortuna, dileguando per la lontananza dell'Adriatico, tutto fragrante nella notte luminosa.

Oh dolci sere, passate sul ponte del *San Marco*, in vigili colloqui coi semplici marinai, che mi raccontavano le varie vicende delle loro traversate, e, parlandomi di Venezia, mi mettevano inconsciamente nell'animo il germe d'una curiosità e d'un desiderio, che dovevano diventare con gli anni ammirazione e adorazione infinite. Dal ponte del *San Marco* (oh nome di occulti presagi!) imparai, fanciullo, ad amare con tutto il cuore Venezia e a mandare i miei primi voti alla magica città della grandezza e della gloria.

Amore di terra lontana!
Per voi tutto il cuore mi duol!

Ditemi, amici: che è avvenuto del *San Marco*, del lindo trabaccolo, che aveva bianche le vele come ali di cigno, e dritti gli alberi e il bompresso, e passava sui flutti con la baldanza e la grazia d'un volante alcione? S'è forse spezzato, in un naufragio, tra le nostre scogliere, o compie, con senile umiltà, il servizio di piccolo cabotaggio lungo le rive dell'Istria?...

Vedete, amici, come sono indocile al vostro invito: voi volete che vi parli delle vostre memorie, ed io vi parlo delle mie antiche fantasie; voi mi chiedete una pagina di storia, ed io vi racconto le remote leggende della mia giovinezza!

*
* *

Le glorie romane, bizantine, veneziane della nostra terra, sopra ogni altra diletta, e le sue più recenti vicende, ce le raccontano con sicura dottrina gli egregi che hanno composto amorosamente questo volume. Io non posso nè devo aggiunger parola. E nessun più devoto

tributo potevate offrirle nel giorno in cui si inaugura il nuovo palagio del Comune, costruito con le belle linee del Rinascimento italico da un geniale artefice di Trieste, [1]), e consacrato dai nostri propositi, dalla nostra volontà, del nostro culto reverente, a custodire immacolate le tradizioni, i costumi, le leggi, la lingua, ed ogni altro ricordo e documento della nostra stirpe. Stirpe, ripeto, di Roma e di Venezia, non di Traci e di barbari. E prima, forse, che Roma stabilisse il suo dominio sull'Istria e la riducesse a provincia, la nostra riviera, da Trieste a Pola e al *Sinus flanaticus*, era già popolata da numerose colonie, ed era ricca di ville e lieta della dolce favella latina.

Antichissima, dimostrò il Gregorutti [2]), è la tessera ospitale di Parenzo, che univa indissolubilmente Publio Mario, liberto di Publio, con Artemidoro di Sicilia, stringendo così fra le due estreme sponde latine il primo vincolo di fraterna ospitalità che possa registrare la nostra storia. E romani ruderi ostenta, come tante altre città dell'Istria, anche la nostra Parenzo; e lapidi e memorie e suppellettili romane tornano tutti i giorni dalle viscere della terra alla luce del sole, a dimostrare come intera e schietta e diffusa fosse la civiltà latina nei nostri paesi.

Ma dalle procelle barbariche, pur non così tenebrose e violenti, che la nostra penisoletta non si illuminasse degli aurei fulgori dell' arte bizantina, e Parenzo non vedesse sorgere, pura iride di pace, la sua stupenda basilica Eufrasiana, l' Istria usci detersa nella vivida luce

---

[1]) L'egregio e valentissimo architetto Ruggero Berlam, assistito dalla intelligente operosità e dallo squisito buon gusto del figlio Arduino.

[2]) *Atti della Soc. istriana di Archeologia e Storia patria*, 1884.

di Venezia. E da Venezia ebbe tutto: sicurtà contro i predoni; saggia unità di amministrazione e di leggi; dignità di ordinamenti e di istituzioni civili; forza militare e navale; da Venezia ricevè i vescovi, i podestà, i procuratori, scelti tra il patriziato più alto, tra i Morosini, i Dandolo, i Dolfin, i Bragadin, i Venier, gli Emo, i Querini e cento altri, molti dei quali furono capostipiti nell' Istria di nuovi rami delle loro famiglie; da Venezia ricevè l' arguto e squillante dialetto, le trine e le bifore della bella architettura, le liete costumanze domestiche e pubbliche; ricevè infine, supremo dono, l' insegna dell' alato leone, che ella impresse su tutte le torri, su tutte le case, su tutte le pietre, simbolo di nobiltà insuperabile, di ammonimento terribile ai futuri.

Ma a Venezia dette anche tutta se stessa: le pietre dei suoi monti, per la fabbrica dei palagi, dei templi, delle rive, degli altari, delle tombe; le quercie dei suoi boschi per la costruzione delle solide fondamenta e delle trionfali galee; le frutta ed il vino dei suoi colli per allietarne le mense patrizie; l' olio dei suoi oliveti per dar luce a tutte le chiese e tener viva in tutti i cuori la devozione a Maria e ai Santi Patroni.

Se l' Istria è tutta veneziana, Venezia è tutta istriana. E a Venezia abbiam dato anche di più: le abbiam dato la vita dei nostri marinai, che combatterono, sempre pronti e fedeli, per l' onore e la gloria di San Marco in tutti i mari di Levante; le abbiam dato l' ingegno e il gusto dei nostri artefici, che contribuirono ad adornarla di ogni bellezza.

Nè a Venezia soltanto, ma a tutta l' Italia; segnatamente lungo la costa adriatica, giù giù per la Romagna, le Marche, l' Abruzzo, le Puglie, e fino alla lontana Sicilia. Ed è naturale. I *taiapiere* e i marmorari e i maestri,

gli scultori, insomma, e gli architetti, sorgono più frequenti dove più abbonda la materia prima dell' opera d'arte: il marmo e la pietra. E l' Istria ha fornito sempre, non pur Venezia, ma mezza Italia, della sua bianca pietra adamantina.

Mi sia lecito ricordare ciò che scrivevo alcuni anni sono a questo proposito, accennando a Luciano di Laurana, architetto del palazzo ducale di Urbino [1]). « Egli fu uno di quei molti artisti, i quali, salpando per Venezia o per Ancona, recavano sulla opposta sponda, non pure un vivo desiderio di perfezione e di gloria, ma tutte le vergini forze del loro ingegno e la luce della loro immaginazione feconda. Già nel Trecento un Jacopo da Pola era tra gli architetti della chiesa di S. Antonio di Padova; ma nel Quattrocento, sopra tutto, e nel Cinquecento fu frequente, e, si può dire, ininterrotto lo stuolo degli artefici dalmati e istriani che immigrarono di qua dal mare. Un Filippo, pure di Pola, come risulta da un libro della Confraternita di Santa Croce, lavorava ad Urbino nel 1428; mastro Giorgio di Matteo da Sebenico adornava, intorno alla metà del secolo, con ricchezza di gusto la *Loggia de' Mercanti*, i magnifici portali di San Francesco e di Sant'Agostino, e la semplice e bella facciata del palazzo Benincasa di Ancona; contemporaneamente Domenico da Capodistria erigeva, e Giovanni Dalmata decorava, la bellissima cappella ottagona di Vicovaro, dedicata a San Giacomo; Lorenzo del Vescovo da Rovigno e Donato da Parenzo fiorivano di squisite decorazioni e sculture la chiesa di San Michele di Murano; nelle opere meravigliose del Palazzo Ducale, della Ca' d' Oro, dei palazzi dei Foscari e dei

[1]) *Urbino e la sua gloria*. In: *Rivista d'Italia*, Anno VII, fasc. IX.

Giovanelli di Venezia avea parte Taddeo da Rovigno; e fra Sebastiano Schiavone, pure da Rovigno, intarsiava di santi, di figure allegoriche, di belle prospettive il coro che è nella sacrestia di San Marco; Bernardo parentino usciva dallo studio del Mantegna per dipingere le dieci storie di San Benedetto sui muri del vecchio convento di Santa Giustina di Padova; Paolo di Ragusa incideva in medaglie il ritratto di Alfonso il Magnanimo; Francesco di Laurana era nel 1474 al servizio di Ferdinando di Napoli, onde poi, passato in Francia, diveniva, per affermazione del Muntz, uno dei principali promotori del Rinascimento d' oltralpe; Giovanni da Traù era nel 1509 ad Ancona e lavorava nella cappella del Sacramento intorno a un monumento marmoreo in onore del patrizio Girolamo Gianelli; Giulio Clovio creava le ridenti miniature della *Commedia* di Dante, che sono, miracolo d'arte, nella Vaticana; Andrea di Sebenico, pittore della Libreria di San Marco, avea nome a Venezia d' essere tra i migliori allievi di Tiziano Vecellio. ».

Pensate, o amici, quanta gloria e quanta bellezza abbiamo sparso, senza ricambio di gratitudine e d'amore, per tutte le terre d' Italia! E pensate ancora quanti ignoti nostri *taiapiere* avran contribuito alle opere insigni di architettura e di scultura che ammiriamo, anonime, in tante città di questa sponda adriatica! Ecco un degno lavoro per un giovane che voglia dedicare l' ingegno e gli studi al decoro della Patria: frugare gli archivi delle città italiane; ritrovare e render noti i contratti, e gli allogamenti di opere, e i conti, e ogni altro atto pubblico e privato, che giovi a costruire, quanto più è possibile compiuta, la storia, e a determinare l' importanza di questa nostra collaborazione all' incremento dell' arte italiana e alla decorazione delle città d' oltre mare.

Molta strada già percorse col suo fulgido intelletto d'artista e con le sue diligenti indagini di studioso Giuseppe Caprin: nome che l' Istria non ha ancora inciso e dovrebbe incidere gloriosamente nel marmo; ma molta altra strada è ancora da percorrere, e molto materiale da raccogliere e da ordinare. Avanti, o giovani istriani: la Madre vuole che le narriate tutta la sua domestica storia.

E con questo incitamento vorrei chiudere la mia prefazione e ceder la parola agli illustri collaboratori, tanto di me più competenti e più dotti, se non dovessi ancora scusarmi con voi, o amici, delle mie divagazioni. Ma come separare l' una dall' altra le sorelle istriane, che sembrano rincorrersi giocondamente lungo la verde costiera e accennarsi coi loro campanili, e chiamarsi coi festosi rintocchi delle loro campane? A tutta l' Istria, combattente e sperante, vada l' amor nostro; ma con più soave intimità si raccolga sul dolce nido materno.

Cara Parenzo! Non so pensare a lei, incoronata di verdi colline e benedetta d' ubertà e di letizia, che non ricordi i versi onde il Foscolo salutava Firenze:

Lieta dell' aer tuo veste la luna
Di luce limpidissima i tuoi colli
Per vendemmia festanti, e le convalli
Popolate di case e d' oliveti
Mille di fiori al ciel mandano incensi.

Ma se è piccola la terra nostra e non ha da gloriarsi di grandezze nè di signorie, nè da ostentare opulenza di musei e di monumenti, di templi e di palagi, pure essa arride gentile all'ospite coi suoi musaici bizantini e coi capitelli romanici, coi puri fregi del Rinascimento e con le eleganti smerlettature veneziane. E più arride coi doni che le ha conceduti la Natura benigna.

Dalla riviera ligure e dal golfo di Napoli io son sempre tornato alla sua tranquilla bellezza senza rimpianti; ho ammirato i suoi fiammei tramonti che si rinfrangono tra gli scogli corallini in mille lampeggiamenti di topazi e di viole, di porpora e d'oro; ho risalutato con esultanza di gioia la divina isola di San Nicolò, cespo di verdura, ricinto dalle melodie e dagli aromi dell'Adriatico; ho chiesto asilo ai suoi piccoli golfi che riflettono nelle profondità di smeraldo le chiome degli alberi e la profusione dei fiori; ho piegato il capo in atto di riverenza dinanzi al campanile paterno, segnacolo di salvezza ai naufraghi del mare e ai naufraghi della vita.

Oh, custodite, o amici, tanta bellezza: concedetela soltanto a coloro che son degni di sentirla e di adorarla.

Sia Parenzo, sempre, nei secoli, come nei secoli fu, veneziana e romana; e sia, ora e sempre, benedetta nella virtù dei suoi figli e nella santità del suo nome!

ANTONIO POGATSCHNIG

Dalle origini sino all'imperatore Giustiniano

I.

Voler stabilire quale sia stata la prima popolazione che abbia abitato l'odierno agro di Parenzo è un'impresa ardua e fors'anco inutile: del pari impossibile è lo stabilire se nell'epoca preromana la costa abbia avuto un tal quale predominio sull'interno, o se forse per avventura l'intera vita economica della penisola non siasi concentrata nei molteplici castellieri seminati sulle cime delle colline istriane. Forse in quell'epoca remota, quando i ladroni di mare infestavano il Quarnero e l'Adriatico e sbucando dai loro covi situati verisimilmente su pendii rocciosi ed inaccessibili rendevano inospitali le ridenti spiaggie della penisola, la massima importanza nell'attuale circondario parentino l'avevano i popolosi castellieri dei Pizzughi, che in posizione riparata, sufficentemente discosti dal mare, in mezzo ad ubertose campagne potevano godere una vita agricola discretamente agiata e pacifica.

Per lo meno, le ricerche sinora intraprese nelle prossimità di Parenzo non hanno rivelato l'esistenza di una necropoli

preistorica che attestasse l'esistenza di una popolata fattoria nel sito dell'odierna città.

Certo però il nome esisteva ancor quando l'Istria entrava nella storia; esisteva ancor quando gli scrittori greci e romani nel parlare delle coste orientali dell'Adriatico distinguevano tra Istri, Liburni ed Illiri. Allora, l'insenatura tra la penisoletta di Parenzo e gl'isolotti circostanti avrà offerto un sicuro rifugio ai navigli, e sul porto si sarà gradualmente formato un nucleo di abituri non difesi nè dalla parte del mare, nè dalla parte di terra e che per questo motivo doveva cercare di non inimicarsi nè i corsari, nè i castellani; un misto di quelle genti che nelle grandi peregrinazioni dall'est, dal nord e dall'ovest verso l'Italia, s'erano sbandate dalla massa principale della carovana e, per via, avevano piegato verso la nostra penisola.

Gli storici sono discordi nel designare le popolazioni primitive che abitarono il nostro paese; la stirpe originaria sarebbe stata affine ai Liguri-Euganei; poi sopravennero dall'Asia minore attraverso la Tracia gli Éneti-Traci che diedero il nome al paese [1]; da ultimo la trasmigrazione celtica occupò l'Istria verso il secolo V avanti Cristo e la colonizzò fondando le principali fattorie (castellieri, borgate, città); queste varie sovrapposizioni diedero origine alla popolazione degli Istri che all'epoca della conquista romana aveva già da qualche secolo un proprio carattere etnico; era dedita per la massima parte all'agricoltura ed alla pastorizia, abitava spesse borgate rotonde sulle cime dei colli (castellieri) ed aveva una

[1]) Le monete d'Istros antica colonia alle foci del Danubio portano per iscrizione ΙΣΤΡΙΗ(ΝΩΝ); non è escluso che anche ΠΑΡΕΝΤΙΟΝ sia denominazione greco-tracica piuttosto che celtica e trovi riscontro nelle forme analoghe di ΤΑΡΕΝΤΙΟΝ, ΒΥΣΑΝΤΙΟΝ e massime di ΠΕΡΙΝΘΟΣ nella Propontide.

È verosimile che gli Éneti abbiano portato in Istria anche non indubbi elementi di coltura greca (resti architettonici micenei a Nesazio; un frammento analogo si trovò anche a Parenzo). Come 'Istros si cambiò in Vistro (località sul mare a sud di Rovigno) così la denominazione 'Eneti si mutò in quella di Veneti, che rimase alla regione anche quando la stirpe degli abitatori si cangiò del tutto.

certa qual unità linguistica che in seguito — sotto l'influenza del latino — si cangiò in alcune località nel dialetto istriota e nella massima parte della provincia nel dialetto veneto.

Usavano, quasi senza eccezione, la cremazione dei cadaveri e deponevano le urne cinerarie in cimiteri speciali vicino all'abitato [1]. Ogni abitato costituiva una comunità, e tutte — sul volgere del II secolo a. C. — riconoscevano la supremazia di Nesazio, il cui capo, in caso di guerra, era il condottiero dell'armata comune. Fieri della loro indipendenza, gl'Istri, benchè tenessero commercio coll'opposta riva, non mancavano di unirsi talora alle piraterie degli Illirici e dei Liburni, ciò che attirò su di loro l'ira di Roma.

È indubbio che anche la campagna di Parenzo abbia mandato i suoi uomini a rinforzare le milizie di Epulo; è probabile però che dopo debellata Nesazio (177 a. C.) e dopo che nell'Istria fu consolidato il dominio romano e frenata la pirateria, abbia principiato per Parenzo un'era di nuovo sviluppo non turbato neppure dalle guerre successive, e che, riconosciuto il vantaggio che all'incipiente comunità derivava dalla pace sui mari, gli abitatori di Parenzo si sieno facilmente adattati al nuovo stato di cose, che assicurava loro una discreta prosperità.

Delle abitazioni primitive non si trovò sinora a Parenzo residuo alcuno; e se i legionari romani poterono in seguito, quando fu dedotta la colonia, tracciare le strade secondo la usanza romana, vuol dire che non vi trovarono edifici d'una qualche importanza che avessero potuto inceppare i loro piani.

L'unica costruzione importante dell'epoca preromana era il santuario, sito verso il mare, coll'entrata dalla parte della terra ferma [2], di forma quadrata, di rozza muratura con

[1] L'esplorazione di questi sepolcreti attesta che gl'Istri appartenevano allo stesso ceppo delle popolazioni che occuparono la pianura del Po; veggansi *Benussi* L'Istria sino ad Augusto (1883), *Amoroso* Le necropoli preistoriche dei Pizzughi; *D.r Gutscher* Vor-und frühgeschichtliche Beziehungen Istriens und Dalmatiens zu Italien und Griechenland (Graz 1903) e *Puschi* La necropoli preromana di Nesazio (1905).

[2] Gli aborigeni istriani della costa occidentale partono tutti dallo stesso concetto nell'impianto del loro santuario, concetto che si ripete

quattro pilastri nel mezzo, a simiglianza di un atrio romano o meglio di un „ megaron “, scoperto negli scavi del 1897 sotto il pavimento della cella del tempio romano.

Forse Parenzo cominciò allora a cingersi di mura, di cui si conserverebbe un resto a nord nella cinta dell' orto dei conti Becich (ora sparito sotto l'imbonimento della riva verso la Giunta provinciale), a massi poligonali posti in giacitura.

Istituite dai Romani (verso il 130 a. C.) le colonie militari di Tergeste e di Pola, l'importanza di Parenzo crebbe di certo ed è anche verisimile che già allora i romani vi abbiano lasciato una guarnigione e che di spesso le „ liburne “ romane abbiano riparato nel golfo di Parenzo: anche il tracciato della via consolare [1]), che da Trieste conduceva a Pola, toccando *Parenzo* deve aver contribuito non poco allo sviluppo della nostra città.

Verso il 27 a. C. il confine d'Italia fu protratto dal Risano all'Arsa e l'Istria tutta incorporata da Ottaviano Augusto nella X regione che fu poi denominata „ Venetia et Histria “ [2]). In quel torno di tempo, certo dopo la battaglia di Azio (31 a. C.) e probabilmente contemporaneamente alla ristaurazione delle colonie di Tergeste e di Pola, fu dedotta a Parenzo, per tener dovutamente in freno la popolazione indigena, una colonia militare, cui fu dato il nome di „ colonia julia [3]) Parentium “ [4]); ai coloni, tolti dalle file dei legionari che ave-

---

a Rovigno, a Cittanova, a Pirano, ad Isola e a Capodistria ove si ammetta che in questi luoghi le cattedrali furono erette sui muri dei praeesistiti templi pagani. Il santuario di Parenzo di cui furono trovati nel 1897 tre dei muri perimetrali (ad ovest a nord e ad est) e tre delle 4 (o 6) basi di pilastro aveva un'ampiezza interna di m. 14·50 in lunghezza e per m. 10·50 in larghezza: la navata di mezzo (se così la si può chiamare) tra le due file di pilastrini, era larga m. 2·40 circa e le due laterali ciascuna m. 3·10 circa.

[1]) In seguito denominata *via Flavia* in onore dell' imperatore *Vespasiano* che la riattò (colonna stradale a Pola C. I. L. V. 7987).

[2]) Con ciò implicitamente l' Istria veniva ad acquistare il pieno diritto di cittadinanza romana, che nel 49 a. C. era stato conferito da Cesare alla Gallia transpadana.

[3]) Dal nome del deduttore Ottaviano Augusto che chiamavasi Caio Giulio Cesare Ottaviano.

[4]) C. I. L. V, 335, sulla base della statua dedicata a C. Canzio.

vano militato sotto le insegne di Ottaviano o negli eserciti di Antonio o di Lepido, fu assegnato una parte del territorio; ed è certo che tali assegnamenti non si sieno limitati al solo suburbio di Parenzo, ma siensi estesi a tutto il territorio **tra il Quieto ed il Leme.**

La colonia militare principiò col delimitare la pianta della sua nuova sede, tracciandone il piano che ancor oggi, dopo 20 secoli, sussiste pressochè immutato.

Seguendo il sistema in vigore per delimitare l'agro assegnato alle colonie, si segnarono due vie principali, il *decumanus maximus* da oriente ad occidente (cioè dalla porta di terra ferma sino alla piazza dinanzi al santuario), ed il *cardo maximus* perpendicolare a questo, da nord a sud, con corrispondenti vie parallele che dividevano la città in altrettante isole quadrate. Le due vie principali — larghe 15 piedi romani (m. 4·40) furono canalizzate e selciate con poderosi quadrilateri di calcare duro tolto dalla vicina cava delle Mordelle; di egual materiale fu selciato il foro, attorno al quale correva da tre lati una poderosa cunetta scavata pure in massi della stessa pietra [1]. Il quarto lato, l'occidentale, terminava in un suggesto sul quale s'ergeva il vecchio tempio, dai Romani verisimilmente riconsacrato a Giove Ottimo Massimo [2].

---

[1] Questa cunetta fu scoperta sul lato orientale e settentrionale negli scavi eseguiti nel maggio 1910. Non ci si imbattè in altri solchi lungo l'area del foro come indicati dal *Kandler*. In seguito alle recenti scoperte risulta essenzialmente modificata la pianta del foro da quella pubblicata a pag. 206 del Tomo II (1908) della serie archeologica pubblicata dalla Società istriana di archeologia e storia patria.

Il foro era presso a poco quadrato (largo metri 46·25 e lungo m. 45, ciò che corrisponde all'incirca ad un lato di 150 piedi romani).

[2] Presso il tempio fu trovato un tronco di statua marmorea, che si adatta benissimo ad un Giove sedente: la parte posteriore è rozza ciò che denota che il simulacro si addossava ad un muro. *Kandler* opina che il tempio sia stato dedicato a *Marte* (V. anche *Amoroso* nel tomo II della serie archeologica pag. 191 e segg.) dal fatto che la piazza porta tuttora il nome di *Marafor*. Se non che i Romani avranno detto forum Martis e non Martis forum, venendo il genitivo locativo sempre posposto al nominativo (così dicesi « aedes Vestae, aedes concordiae, templum Jovis» ecc.). Il *Gregororius* fa derivare il « Marforio » di Roma dal

Il primo governo attivato dai Romani nella nostra città fu certo prettamente militare; un po' alla volta s'andò però accentuando l'importanza della comunità civile, tanto che il naturalista Plinio, verso il 50 dopo Cristo annovera Parenzo tra gli „*oppida civium romanorum*“ cioè tra i municipi regolarmente organizzati.

Noi non sappiamo quando Parenzo da colonia militare si sia trasformata in Municipio, e non sappiamo se forse la colonia come tale abbia continuato a sussistere anche dopo che la comunità parentina ebbe ottenuta la costituzione municipale: è però verisimile che in seguito Colonia e Municipio sien diventati sinonimi e che il nome di Colonia Julia Parentium sia stato usato non per indicare uno speciale ente giuridico diverso dal Municipio, ma per adoperare la denominazione ufficiale della comunità [1]; ond'è che noi, tenendo conto delle due date anzidette (deduzione della colonia militare circa 30 a. C. e narrazione di Plinio circa 50 dopo C.), possiamo asserire, senza tema di andar troppo lungi dal vero, che la costituzione municipale romana [2]) abbia avuto principio a Parenzo verso l'inizio dell'era volgare.

Della costituzione municipale di Parenzo non ci è rimasto alcuno speciale documento, se si eccettuino le dizioni di respublica, ordo, plebs, decreto decuriorum che sono scolpite in alcune lapidi.

---

nome della famiglia dei Marfoli. È più probabile che entrambe queste denominazioni derivino da *Marsia-in-foro*, essendo verisimile che anche a Parenzo come in altri Municipi sia stato eretto sulla piazza il simulacro di Marsia quale simbolo dell'autonomia municipale.

[1]) In questi sensi è da intendersi l'iscrizione a C. Canzio, la quale fu decretata dalle autorità autonome (plebs e ordo decuriorum) ad un personaggio che aveva percorso tutta la gerarchia delle cariche municipali ed era stato insignito del titolo onorifico di « patrono della colonia Giulia Parenzo ».

[2]) Seguendo l'uso generalmente adottato, anche i cittadini di Parenzo furono inscritti in una tribù di Roma, cioè, a dedurre da due iscrizioni, nella Tribù *Læmonia*. Questa formalità, che forse in origine poteva essere intesa anche come una partecipazione all'amministrazione della città stessa di Roma, in seguito perdette per la nostra regione ogni importanza pratica e storica; infatti pochissime sono le iscrizioni che portano il nome della tribù.

Siamo però in grado di ricostruire facilmente l'organizzazione municipale desumendola dalle notizie generali che abbiamo sulle leggi che regolavano altri municipi [1].

L'esercizio dei diritti autonomi municipali era di triplice natura: 1. elezione delle cariche annuali; 2. deliberazione (amministrazione propriamente detta); e 3. esecuzione dei deliberati [2].

ad 1. Il potere *elettivo* era affidato al popolo („plebs") cioè a quei cittadini che venivano inscritti nelle apposite liste municipali: queste liste saranno state verisimilmente compilate la prima volta dall'autorità militare della colonia; indi esse venivano riviste, completate e rettificate ogni cinque anni dai *duumviri* che nell'anno rispettivo trovavansi in carica e che per questo motivo chiamavasi *duumviri quinquennales*. La convocazione delle assemblee popolari spettava al duoviro anziano che teneva la presidenza del rispettivo atto elettorale (*comitium*), il quale, si effettuava di regola sul foro, od in un locale attiguo allo stesso [3], facendo passare gli aventi diritto al voto per una serpentina (consaeptum); i voti venivano dati in iscritto (tabellae) e deposti nell'urna (cista). In tal guisa seguivano ogni anno le elezioni di due *duoviri* iure dicundo (analoghi ai due consoli di Roma), di due *edili* (per gli affari edilizi, strade, acque, teatri) e di due *questori* (per la gestione delle imposte e della cassa comunale). Anche i sacerdoti (*flamines, pontifices, augures, sacerdotes*) venivano eletti dal popolo nella stessa guisa. Oltre al diritto di elezione, al popolo spettava anche il diritto di aderire alla nomina di un *patrono*, e di votare speciali onoranze a persone benemerite, come lapidi, statue onorarie [4] e simili; al popolo

---

[1] Marquardt Rom. Staatsverw. I vol. 1 cap.

[2] I nostri municipi istituiti quando a Roma s'andava consolidando l'imperialismo non avranno certo avuto il diritto di votare leggi, diritto che veniva esercitato dai comizi municipali durante la repubblica. Del resto i decreti dei decurioni supplivano esuberantemente a questa lacuna.

[3] A Parenzo non s'è trovata traccia di un *comitium* speciale.

[4] Dal materiale epigrafico esistente risulta che il popolo di Parenzo ha votato statue di bronzo al patrono *C. Precellio* (C. I. L. V. 331 plebs aere conlato) al patrono *C. Canzio* (N. 335) e nel 287 all'impe-

non ispettava il diritto di discutere, ma soltanto di votare: ed in taluni casi tale votazione si riduceva ad una semplice acclamazione in un locale pubblico (foro, teatro, basilica).

ad 2. Il potere *deliberativo* spettava all'*ordo decuriorum*, che era una specie di consiglio di città, costituito da membri eletti a vita (decurioni) [1]. Il numero dei decurioni era fissato nello statuto municipale; di regola erano in cento, ma potevano essere in anche meno. Il consiglio dei decurioni aveva diritto di cooptare membri nuovi in luogo degli usciti (per morte o per subentrata indegnità). I duoviri quinquennali ripassavano anche la lista dei decurioni; se vi riscontravano un indegno lo escludevano, e se il numero non era completo, nominavano i nuovi titolari tra quei municipali che apparivano qualificati [2]. La legge municipale stabiliva quanti decurioni dovessero presenziare le sedute per la validità dei deliberati, specificando gli eventuali casi di maggioranza qualificata. La convocazione seguiva da parte del *duovir* che ne teneva la presidenza e dirigeva le deliberazioni. Alla competenza dei decurioni spettava la deliberazione in tutti gli oggetti che toccavano gl'interessi del comune, le finanze comunali, il possesso fondiario del comune, il bene pubblico, le strade, le acque, le festività pubbliche, la proposta al popolo di nominare un *patrono* [3], la decisione su ricorsi contro multe com-

---

ratore *Massimiano* (C. I. L. 330; secondo il Mommsen l'iscrizione si riferirebbe invece all'imperatore *Licinio* 309 d. C. Veggasi nel proposito la nota a pag. 24).

[1]) La carica di decurione poteva essere anche conferita a personaggi specialmente benemeriti col diritto di trasferirla ai loro discendenti; un tal caso lo abbiamo in C. Canzio (C. I. L. V. 335) il quale per aver ereditato dai suoi predecessori la carica di decurione è detto *curialis vetus*.

[2]) Dovevano essere «ingenui» (nati liberi), non condannati per crimine, non esercenti un mestiere indecoroso, possedere una congrua sostanza ed avere almeno 25 anni od aver preso parte ad un dato numero di campagne militari. I posti vacanti dei decurioni venivano anzitutto conferiti alle persone che avevano occupato la carica di duoviri, di edili o di questori; ed i rispettivi decurioni si chiamavano anche *decuriones quinquennalicii*, *duoviralicii*, *aedilicii* e *quaestoricii*.

[3]) I patroni avevano l'incarico di rappresentare il comune presso le autorità centrali a Roma o, come diremmo noi, di sollecitare le pratiche

minate dai duoviri o dagli edili, e simili. Essi si radunavano di regola in un locale apposito (*curia*) che doveva essere consacrato dall'augure (locus effatus) ed al caso anche in un *templum*.

ad 3. Infine il potere *esecutivo* veniva esercitato, entro il margine dello statuto municipale e delle deliberazioni dei decurioni, dai *duoviri* (o *duumviri*) iure dicundo, dagli *edili* e dai *questori*, cariche queste che, rinnovandosi ogni anno, non lasciarono alcuna traccia nelle lapidi parentine [1].

I *duoviri iure dicundo* oltre ai diritti superiormente accennati avevano l'amministrazione della giustizia e fungevano quali giudici di I istanza in cause civili e penali.

Questa triplice ripartizione dei diritti municipali (popolo, consiglio dei decurioni e cariche esecutive) ed il nesso statuito tra l'uno e l'altro elemento fecero sì che i municipi potessero avere vita lunga e prospera: le tendenze del popolo si rispecchiavano annualmente nella nomina delle cariche e l'esperienza dei decurioni dava la necessaria autorità alle loro deliberazioni; sì che il vecchio ed il nuovo trovavansi sempre commisti in armonico accordo senza che l'uno potesse sovverchiare od ignorare l'altro.

---

presso i ministeri. Si sceglievano personaggi cospicui ed influenti, possibilmente residenti a Roma; le lapidi parentine ricordano i due patroni già nominati, C. Precellio e C. Canzio; C. Precellio, oltrechè di Parenzo, era Patrono anche di Aquileja, di Lubiana (colonia Hemonensium) e di Oderzo (colonia Opiterginorum). Ecco alcuni deliberati presi dai decurioni di Parenzo conservatici dalle lapidi: concessione di un pezzo di fondo pubblico a T. Abudio Vero per istituirvi un sacellum privatum (C. I. L. V. 328), fissazione del sito in cui collocare le statue dei patroni C. Precellio (N. 331) e C. Canzio (N. 335), decisione di fare a spese pubbliche il funerale di Sesto Fulcinio loro collega e di erogarvi tre libre d'incenso (N. 337).

[1] Di regola, sin che l'organizzazione municipale si mantenne nelle sue forme originarie, si esigeva che il candidato (petitor candidatus) coprisse le cariche municipali nel turno prescritto, dunque prima la questura, indi l'edilità e da ultimo il duovirato; la stessa persona non poteva essere rieletto *duovir* per l'anno seguente, ma tra un duovirato e l'altro dovevano intercedere almeno 5 anni. I candidati alle cariche municipali dovevano avere le qualifiche previste pei decurioni: la sostanza doveva servire quale cauzione per ogni irregolarità ufficiosa che potesse esser posta a loro carico.

Le libertà municipali non durarono però intatte nella forma descritta sino alla caduta dell'impero romano: l'imperialismo influì anche sui municipi, e già in sul finire del II secolo d. C. l'ingerenza del popolo viene sempre più limitata, sì che da ultimo tutto il potere municipale si concentra nelle mani dei decurioni. In pari tempo il governo imperiale di Roma limita il potere giudiziario dei municipi subordinandoli da prima ai *consulares* (istituiti da Adriano 117-138, d. C. quattro per tutta l' Italia) ed indi (sotto Marco Aurelio 161-169) agli *iuridici*, uno dei quali fungeva anche per la Transpadana ed implicitamente quindi per l'Istria. [1]).

Di pari passo alla limitazione dell'autonomia nel ramo della giudicatura, il governo imperiale attivò man mano un controllo sull'amministrazione municipale, massime in materia finanziaria; controllo questo che principiò colla ingerenza in singoli casi in seguito a reclamo dei comunisti, colla missione di speciali legati e finì addirittura coll'istituzione dei *curatori* per singole città e dei *correttori* per le varie regioni. Così anche la regione X (Venetia ed Histria) colla capitale Aquileia ebbe il suo *correttore* [2]), il quale alla sua volta dipendeva dal *vicarius Italiae* residente a Milano.

Sul finire dei IV secolo dopo Cristo i correttori si cangiano

---

[1]) Ecco i nomi di alcuni *juridici* della nostra regione (specie di presidenti del tribunale d'appello):

C. Arrius Antoninus iuridicus per Italiam regionis Transpadanae primus (tra il 161 e 169 d. C.);

M. Nonius Arrius Paulinus Aper (prima del 207);

L. Fulvius Gavius Numisius Petronius Aemilianus (dal 223-235, sotto Alessandro Severo);

C. Luxilius Sabinus Egnatius Proculus (dopo il 237);

(Si)monius Proculus Iulianus (stessa epoca);

L. Gabonius Arunculeius Pacilius Severus (epoca incerta);

Axilius Honoratus (dal Marquardt. Röm. Staatsverwaltung. I p. 226).

[2]) Conosciamo i seguenti nomi di correctores Venetiae et Histriae (i quali corrisponderebbero all'odierna idea di luogotenenti o prefetti):

Cor. Gaudentius, Isteius Tertullus (sotto Massimiano 286-305), *C. Vettius Cossinius Rufinus* verso il 312, *M. Moecius Balburius* prima del 343, *L. Nonius Verus* sotto Costantino, *Vetulenius Praenestius*. (Marquardt l. c. p. 234).

in *consulares* [1]) e quest'è — nel cielo storico — l'ultima carica che rappresenta nelle nostre provincie la sovranità dell'impero romano; carica che va a cessare colla caduta di Aquileia nel 452.

Ad ogni municipio era aggregato un agro giurisdizionale e quello di Parenzo si estendeva verisimilmente dal Quieto al Leme [2]). Su questo agro il Municipio ed i suoi organi esercitavano gli stessi diritti che sul territorio del Municipio propriamente detto, tanto in linea amministrativa, che in linea giudiziaria e tributaria.

Come negli altri Municipi così anche a Parenzo, andò a formarsi l'ordine dei *seviri augustali*, eletti dai decurioni tra i liberti più facoltosi per dar loro agio di rendersi benemeriti della comunità, se non coll'esercizio di cariche cittadine — loro precluse — almeno colla concessione, a loro spese, di pubbliche festività [3]). Dal fatto che questo titolo noi lo troviamo ricordato nelle iscrizioni funebri, dobbiamo ritenere che a Parenzo il sevirato augustale fosse un'onorificenza concessa a vita, e non soltanto per un determinato tempo: le lapidi parentine non pongono il sevirato in verun nesso col culto degli imperatori.

Pel servizio del tempio e per le festività religiose Parenzo avrà provvisto come gli altri municipi, nominando speciali sacerdoti (augures, pontifice, sacerdotes) che, essendo impiegati del comune, tenevano la carica a vita. Istituitosi

---

[1]) Ci sono conservati i nomi di 3 *consulares* della nostra regione: *Floranus* (verso il 365) *Parecorius Apollinaris*, e *Vol. Palladius*. (Marquardt l. c. p. 234).

[2]) Ecco nomi di località dell'agro giurisdizionale di Parenzo, desunti da analoga annotazione del *Kandler* nel fascicolo della sua raccolta epigrafica: Altura, Areae, Arecium (Montreo), Astinian, Barbian, Caldarium (Calder), Cervaria, Flavian, Laureanum (Loron), Marinian, Morinian (Morgani), Mons Archarum, Monticelli, Nigrinian (Castellier), Paternum (Mompaderno), Pontian, Quadruvium (Caroiba), Sulcian, Turris vetus, Vacian, Vicinian.

[3]) Troviamo annoverati nelle lapidi parentine i sexviri Cneus Flavius Secundus (C. I. L. V. 336) C. Servilius Tychius liberto di Pansa (340) i sexviri augustales Calpurnius Priscus (334) e Gavillius Adelphus (338), ed un «VI vir magister augustalis» Cneus Flavius Eros (336).

il culto degli imperatori vivi e defunti, anche a Parenzo si nominarono a questo scopo tra le persone più cospicue, un *flamen* che in gerarchia precedeva tutti gli altri sacerdoti; il titolo era onorifico, e lo vediamo, tra altri, conferito anche al cavaliere C. Canzio patrono della colonia.

La bellezza dei dintorni e delle spiagge, l'ubertosità delle campagne e la mitezza del clima fecero di Parenzo una delle città più fiorenti della costa istriana, e nei primi secoli dell' impero nelle più ridenti posizioni al mare tanto verso Cervera che verso Orsera sorsero cospicue e vaste ville, come ne fan fede i ricchi pavimenti musivi scoperti.

I Crassi (Tacito hist. 2.72) ed i Cesari avevano estesi possedimenti in Istria e con tutta probabilità anche nell'agro parentino; infatti da iscrizioni rinvenute ad Abrega emerge che la famiglia dei Cesari teneva colà uno speciale economato per l'ammistrazione fondiaria [1]. Il *Kandler* opina che i latifondi di Cervaria (Cervera) siano passati nella famiglia di Antonio e quindi nella Giulia quale eredità del console Pansa.

II.

La posizione ed il clima di Parenzo piacquero singolarmente ad un vice ammiraglio della flotta di Ravenna, il quale nella sua lunga carriera marinara avrà avuto spesse occasioni d'ammirare il nostro porto. È questi *Tito Abudio* [2]

---

[1] Troviamo indicati due *dispensatores* e tre *adiutores tabularum* (C. I. L. V. 368-370).

[2] La famiglia degli *Abudi* appare nel Friuli (M. Abudius Vitalis — sepolcro C. I. L. V. 8322); P. Abudiis Rusiculenus vi aveva una fabbrica di tegole — ibidem 8110-34; forse una corruzione del nome la abbiamo anche in *Abutius* su due *patere* di cotto in Aquileia — Pais I 1080, 51 e 52). Una *Abudia Publia* comparisce a Pola (Corpus 216); recentemente lo stesso nome fu trovato sur un'urna infantile (Sticotti, epigrafi romane d'Istria, Atti e Memorie 1908, tomo II S. A. pag. 323); infine un'*Abudia* ebbe tomba a Zara (Corpus III 2938).

Nell'Italia superiore abbiamo gli *Abidii*, così a Desenzano un P. *Abidius* P. f. Tilicius Atilianus (C. I. L. V. 4931), a Brescia un P. Abidius viator (N. 4249), a Verona una Abidia maxima (N. 3403) e ad Altino di Venezia una Abidia Crescentilla (N. 2187). È probabile che il

Vero (capostipite della famiglia parentina degli Abudi) il quale, dedicatosi al servizio della marina da guerra, pervenne nella flotta di Ravenna, sino al penultimo gradino della gerarchia, conseguendo il posto di viceammiraglio. Ottenuto il congedo [1], prese dimora a Parenzo ed incominciò ad impiegare una parte delle ricchezze accumulate in opere edilizie d' altissimo valore per l' abbellimento e pel benessere economico della città.

Cominciò col rifare il tempio, vecchia e modesta costruzione, che chiudeva il foro dal lato del mare.

T. Abudio, demolita la costruzione vecchia sino alle fondamenta, ordinò anzitutto la piattaforma sul lato occidentale del foro facendola uniformemente alta 11 piedi (m. 1.79); una gradinata nel mezzo conduceva dal foro alla piattaforma e da questa al tempio.

Il tempio stesso, di dimensioni piuttosto rilevanti (largo m. 15.30 lungo m. 28.60) in istile composito posava sur un robusto stibolate alto 2 m.; aveva 6 colonne nella facciata principale (esastilo) e con tutta probabilità due colonne su ogni fianco del pronao. Essendo la parte posteriore del tempio visibile anche per lungo tratto nel mare, Abudio la ornò pure come l'anteriore, colla sola differenza che agli angoli anzichè colonne vi mise [2]) due pilastri, d'uno dei quali è tuttora al posto la

---

nostro *Abudio* non sia stato oriundo da Parenzo, ma vi si sia stabilito dopo entrato in quiescenza. Non sarebbe fuor di luogo la supposizione che egli abbia sposato una parentina e che per questo motivo abbia fissato la sua dimora a Parenzo. La casa da lui abbellita potrebbe essergli stata portata in dote dalla moglie. Se T. Abudio fosse stato da Parenzo, accanto al suo nome si vedrebbe di certo indicata la Tribù Lemonia. La lapide parentina C. I. L. V. 329 ricorda due discendenti di Tito Abudio cioè Publio Abudio Vero padre e figlio.

[1]) Nell' ara eretta da Abudio a Nettuno sta scritto, tra altro, (veggasi più oltre) *post subpraefect classis ravenn;* che questo *post* indichi veramente *dopo* (e non sia forse l'abbreviazione di *postumus* o simili) lo desumo (ad onta del contrario avviso del Mommsen) tra altro dalla frase «post praefecturam» adoperata da Tacito (hist. 2-100) in un caso analogo riferibile a Lucilio Basso.

[2]) Per non indebolire la costruzione data la ristrettezza dell' opistodomo.

base di regolari modanature attiche. La facciata posteriore aveva dunque due pilastri e 4 colonne; lo spazio tra le colonne della facciata postica ed il muro posteriore della cella (opistodomo) era largo appena 2.10 m., dal che emerge che tutta l'architettura posteriore aveva esclusivamente scopo decorativo. I muri perimetrali hanno lo spessore di m. 1.50; la cella era larga internamente m. 13.30 e profonda m. 10.50; era quindi più larga che lunga.

La trabeazione aveva l'architrave insolitamente ricco, colla parte inferiore ornata a bei fogliami intrecciati. Il fregio risente invece l'influenza orientale e le foglie hanno delle punte insolitamente acute, quasi preconizzanti l'avvento dell'arte bizantina. La cornice, costituita da poderosi monoliti lunghi in media m. 1.50, rivela nelle sue modanature non indubbi sintomi di decadenza dalla purezza delle linee classiche.

Come lo stibolate correva colle stesse modanature tutt'intorno alla base del tempio, così anche la trabeazione continuava anche sui due muri laterali costruiti in bei quadri di calcare.

Nè dell'iscrizione scolpita sul fregio anteriore, nè dell'ornamentazione del timpano della facciata principale s'è trovata traccia alcuna.

Bensì rimangono rocchi di colonna di marmo rosso veronese con bei capitelli di puro stile corinzio; a giudicare dall'ampiezza della cella si può arguire che queste colonne — disposte internamente in due file — servivano per dividerla in tre navate, e sostenere la travatura del soffitto e del tetto.

Dai resti dei marmi trovati negli scavi praticati nel 1897 si deve dedurre che l'interno del tempio era riccamente ornato; la pavimentazione della cella era di porfido e di serpentino e le pareti erano rivestite di marmi e smalti, di vaghissime tinte disposte a bei disegni geometrici finissimamente lavorati [1]). Nel fondo s'ergeva l' altare colla statua

[1]) Il vescovo Eufrasio nell' ornare l'abside della sua basilica si servì del materiale di questo tempio; anzi sotto la cornice in stucco che corona la parte inferiore applicò un intera fascia ornamentale in

della divinità in marmo (Giove seduto) di cui rimane un pezzo del tronco ed un dito.

Mentre il tempio più antico non era esattamente orientato colla pianta romana, la ricostruzione di Abudio corrisponde perfettamente alle direzioni del foro e del decumanus maximus: la continuazione dell'asse mediano del decumanus maximus andava a cadere sul muro meridionale del nuovo tempio.

Il tempio, alto oltre quindici metri, troneggiava sul foro, e visto dal mare tra il verde dei circostanti giardini e l'azzurro del cielo dava alla città un aspetto singolarmente bello.

La costruzione non rimase isolata e per racchiuderla in un degno ambito di edifizi si eressero in seguito ai lati due portici, di cui rimangono visibili vestigie sul lato settentrionale (un pilastro, un rocchio di colonna ed una base), erroneamente designati quali resti di un preteso tempio di Nettuno [1]).

---

alabastro in marmi ed in smalti tolta da questo tempio; ciò lo deduco, oltrechè delle listelle di marmo identico trovate sull'area del tempio romano, dalla maggior finezza di lavoro che contrasta colla grossolana fattura del secolo VI e dalla diversità del modulo, posto a base di questa fascia ornamentale confrontato con quello applicato alle campate dell'abside.

Altri pezzi dell'incrostazione abudiana li troviamo nella campata quinta tanto di destra che di sinistra; in queste si ammirano anche due finissimi ornamenti candelabriformi di *opus alexandrinum* incastonati nel durissimo serpentino ed erroneamente posti in senso orizzontale anzichè verticale.

Nella quarta campata di sinistra si vede come l'artefice del sesto secolo abbia ingrandito con ischegge il disco di porfido tolto dalla costruzione abudiana per portarlo alla grandezza voluta dal suo disegno. Nella terza campata tanto a destra che a sinistra si può confrontare la rozza imitazione eufrasiana del magnifico motivo ornamentale romano ricorrente nella fascia suaccennata (due quadri che si incrociano racchiudenti una margherita).

[1] L'esistenza di un tempio di Nettuno fu dal *Kandler* supposta in seguito ad una svista nell'interpretazione dell'iscrizione sull'ara eretta da T. Abudio Vero. Questa iscrizione (C. I. L. V. 328. Atti della Società istriana di archeologia e storia patria, Tomo II della serie archeologica p. 201) è del tenore seguente:

Oltre alla ricostruzione del tempio, Abudio, da buon marinaro, pensò a costruire un solido molo d'approdo. Dove questo molo sia stato costruito, se nella valle settentrionale o nel porto meridionale di Parenzo, non consta. Ma da certi indizi, e dal fatto che le costruzioni dell'epoca romana si

NEPTVNO DEISQ AVG
T · ABVDIVS · VERVS
POST SVBPRAEFECT
CLASSIS · RAVENN
TEMPLO RESTITVTO
MOLIBVS EXTRVCT
DOMO · EXCVLTA
INAREA D D
CONCESSA SIBI ·
DICAVIT

Ora evidentemente quest'ara fu posta su un terreno privato, sur un fondo regalato dal comune ad Abudio (in area decreto decuriorum *concessa sibi*). L'ara non può quindi riferirsi ad un tempio, perchè il fondo di un tempio non era cosa privata, ma colla dedicazione diventava *res extra commercium*; l'ara non poteva perciò essere eretta che in un *sacellum privatum*. Gli ablativi assoluti (templo restituto, molibus extructis, domo exculta) si riferiscono tutti ad opere eseguite prima della dedicazione dell'ara a Nettuno. Dal fatto che Abudio dice semplicemente « templo restituto » emerge che allora a Parenzo c'era un tempio solo; e quindi i resti architettonici del tempio romano a Marafor sono indubbiamente opera di Abudio. Di più mancando la designazione della divinità alla quale tale tempio era dedicato, noi dobbiamo supporre che il medesimo sia stato dedicato alla divinità romana per eccellenza, a Giove ottimo massimo.

Giove è ricordato pure in un'ara trovata nelle rovine della cappella di San Pietro in Sorna a Molindrio presso Parenzo, portante l'iscrizione seguente, pubblicata da *P. Sticotti*, Atti e Memorie 1908. Tomo II della serie archeologica p. 229:

(*I*) OVI · OPT (*i*)
(*m*) O · MAXI
(*m*) O · AETE (*r*)
(*n*) O · AVGV (*sto*)
(*L*) VCRETIV (*s*)
(*Via*) TOR · EX (*vo*)
(*t*) O · POSV (*it*).

Le completazioni sono del *Kandler* (manoscritto epigrafico su Parenzo), il quale circa i titoli di *eterno* e di *augusto* dati a *Giove* si richiama ai marmi Orelliani 1789, 3080, e 3146.

protendevano a settentrione molto addentro il mare, noi supponiamo che il molo di Abudio fosse appunto presso il foro, sul versante settentrionale della città, forse non lungi dell'attuale edificio provinciale; a questa deduzione siamo anche indotti dalla considerazione che a Parenzo infuriano più specialmente i venti sciroccali e che dalle relative ondate è molto più difesa la valle del nord che quella del sud [1].

La terza delle opere costose compiute da Abudio fu l'abbellimento della sua casa, con pietre scolpite „domo exculta". Dove sorgesse questo palazzo noi non sappiamo. Da alcuni resti venuti in luce nel 1896 si potrebbe supporre che essa ornasse la parte settentrionale del foro, estendendosi sin verso il mare.

Compiute queste opere, a sua richiesta, il consiglio dei decurioni, grato a tanto benefattore, gli regalò, in prossimità della sua magione, un pezzo di fondo, probabilmente attiguo al foro; T. Abudio Vero convertì quest'area in *sacellum privatum*, e, memore del suo nume tutelare, tra i lari domestici vi eresse nel bel mezzo un altare a Nettuno ed alle altre divinità auguste [2]. Sulle pareti del sacellum, tra le varie ornamentazioni, ricorreva fra cornocupie il tridente nettuniano, alcuni secoli più tardi malamente copiato dagli artefici che decorarono l' abside eufrasiana.

III.

Senonchè il tempio ricostruito da Abudio non si inaugurava sotto prosperi auspici.

---

[1] Il molo nel porto di Parenzo, tra l' isola di S. Nicolò e la città è di fattura veneziana: «fu començado li 18 maggio 1402 (MCCCC II...) in tempo dell'egregio e savio homo misier Iacopo Dandolo honorando podestate de Parenzo»; come diceva l'iscrizione posta sur una colonna che nel secolo scorso sorgeva «verso la Beccheria vecchia». Se la scritta del secolo XV dice «fu cominciato» vuol dire che prima d'allora ivi non esisteva molo d'approdo.

[2] Quest'ara, alta m. 1.10, larga di fronte cm. 68 e di fianco cm. 56, conservata attualmente nel lapidario porta l'iscrizione di cui la nota a pag. 15 e 16.

Dall'oriente si avanzava già vittoriosa una nuova fede, la religione dei poveri e dei diseredati. Il Cristianesimo aveva preso salde radici a Roma e ad Aquileia e da quest'ultimo centro veniva diffondendosi verso la nostra penisola.

Certo Parenzo fu una delle prime città istriane nelle quali la nuova religione abbia trovato modo di organizzarsi; ciò lo deduciamo dal fatto che a Parenzo la chiesa primitiva non occupa, come altrove, il sito del tempio romano, ma bensì fu costruita e rifatta in varie riprese in uno stabile speciale che in origine apparteneva a casa privata; quindi la comunità cristiana di Parenzo era già organizzata quando il culto pagano era ancora in fiore e non si poteva pensare all'occupazione del relativo tempio.

La nuova religione trovò facilmente proseliti, sia tra le classi basse della popolazione, sia tra gl' indigeni che del regime romano non avevano gran fatto da lodarsi; infatti tra i donatori indicati nei pavimenti musivi delle chiese Parentine noi non troviamo alcun nome gentilizio romano. Passati i primi anni d'incertezza, coll'aiuto di chi sa quali circostanze e durante un'epoca di tolleranza, al primitivo nucleo della chiesa parentina riuscì di guadagnare alla causa cristiana una famiglia benestante, che in città aveva i suoi possedimenti nell'ambito dell'attuale basilica; forse un vasto giardino nel cui mezzo sorgeva la casa, nella quale appunto allora era stato ultimato il magnifico pavimento a mosaico di un salotto (triclinium) [1]. Noi riteniamo che il proprietario

---

Non ci consta quando sia vissuto T. Abudio, però a giudicare dalla forma delle lettere dell' ara in questione si può porlo nella prima metà del II secolo, e forse all' epoca dell' imperatore Adriano (117-138 d. C.).

Non sono propenso ad ammettere un' epoca anteriore (il *Kandler* assegna addirittura all'ara di Nettuno l' anno 56 d. C.) perchè le scolture del tempio, massime quelle del fregio, e le vivaci tinte degli smalti usati nelle incrostazioni interne risentono già una spiccata influenza orientale, ignota nei primi decenni dell'impero. Una buona riproduzione a colori di un tratto della fascia ad incrostazioni di marmi e smalti, salvata da Eufrasio nella costruzione dell'abside, fu pubblicata (quale tavola prima) nell'opera del generale L. d. *Beylié-L'habitation byzantine* (1902) su aquarello della signora Millet.

[1]) Quest' è il famoso mosaico sotto la capella di S. Mauro (pubblicato dal *Marucchi, Le recenti scoperte nel duomo di Parenzo* 1896 nel

di questo edificio sia stato *Mauro*, e che egli abbia destinato al culto cristiano la più bella sala della sua casa inserendovi nel pavimento i simbolici pesci ed indi sia stato consacrato vescovo di Parenzo appunto in questo primitivo oratorio [1]. Se ci si chiedesse un epoca, noi accetteremmo come plausibile la prima metà del III secolo: dal che seguirebbe che S. Mauro abbia subito il martirio sotto l'imperatore *Valeriano* (253-260). Percosso il pastore, pare che il gregge si sia per qualche tempo sbandato; almeno la storia ecclesiastica di Parenzo non parla di un immediato successore di S. Mauro. La chiesa non fu però confiscata, dalla qual cosa si potrebbe arguire che essa sia rimasta proprietà della famiglia dei Mauri, e che appena in seguito essa sia stata ceduta alla comunità cristiana.

bullettino d'archeologia cristiana. Che questo mosaico sia stato ultimato poco prima dell'inserzione dei due pesci lo si deduce dall'esame delle tessere e dalla fattura; si vede che i pesci sono stati incastonati *dopo* ma *subito* dopo, perchè sono dello stesso materiale e di una correttezza di forma che non si riscontra più nei mosaici posteriori. I due pesci (in greco ΙΧΘΥΣ le cui iniziali voglion significare «Gesù Cristo figlio di dio salvatore») costituiscono il noto simbolo segreto adottato dai cristiani nei primi tre secoli. Le quattro rotture circolari nel mosaico tra i pesci ed il muro denoterebbero il sito delle 4 colonnine che sostenevano la mensa dell'altare.

[1] Nel 1846 fu trovata sotto l'odierno altare maggiore della basilica eufrasiana, la seguente iscrizione che ora si conserva nel battistero:

HOC CUBILE SANCTVM CONFESSORIS MAVR I)
NIBEVM CONTENET CORPVS
(H)AEC PRIMITIVA EIVS ORATIBUS
REPARATA EST ECCLESIA
H(I)C CONDIGNE TRANSLATVS EST
VBI EPISCOPVS ET CONFESSOR EST FACTVS
IDEO IN HONORE DVPLICATVS EST LOCVS
. . . . CTVS
. . . . S

Dal Deperis, dall'Amoroso e dal Marucchi fu supposto che questa iscrizione si sia riferita ad una pretesa tomba ad arcosolio che si sarebbe trovata in fondo dell'abside della basilica preeufrasiana. Negli scavi del 1901 si verificò che questa tomba non esisteva ma che il muro trovato dal Deperis altro non era se non il muro perimetrale della basilica stessa. Quindi il *cubile* dell'iscrizione non si riferisce alla basilica preeufrasiana, ma allla *ecclesia primitiva*, cioè, secondo noi, alla chiesa

Dopo che Costantino nel 313 ebbe promulgato l' editto di tolleranza, la nostra comunità cristiana riprese vigore; ristaurò l'antico oratorio ed un po' alla volta lo allungò verso occidente, occupando i locali anteriori della casa, tra cui certo l'atrio, le ale e le stanzette attigue. L'edificio era già passato in proprietà della comunità ed i fedeli vi contri-

---

originariamente installatasi proprio nella casa di S. Mauro. È chiaro che se il primitivo oratorio non si estendeva a *tutta* una casa, il capo della relativa comunità non poteva essere se non padrone della casa; ovvero invertendo il ragionamento, è chiaro che il capo dell'associazione religiosa abbia cercato di far in modo di avere in casa la sede di questa associazione ed i locali pel culto anche per evitare fastidi in tempi d'intolleranza; la comunità stessa avrà scelto a suo primo capo appunto una persona, la quale, oltre che possedere tutte le qualifiche personali richieste, sia stata in grado di offrire i necessari locali di riunione. Non condivido perciò l'opinione del *Deperis* (Parenzo Cristiana. Atti e Memorie 1898 pag. 520) che il vescovo Mauro sia stato mandato da Aquileia; la frase «et eius adventu pontificatum sanctum obtinuit Ecclesia Parentina» contenuta nella relativa lezione rituale è connessa all' errata leggenda di un S. Mauro oriundo dall'Africa e cade con essa. I propagandisti della nuova fede avran cercato di interessare alle nuove idee persone influenti nelle varie località ed il modo più efficace per interessarli era quello di conferire loro le cariche più onorifiche nella nuova istituzione.

Il senso chiaro della suddetta iscrizione mi apparve quando dagli scavi del 1901 si vide che la chiesa primitiva constava di *due* navate pressochè eguali; di un *locus duplicatus;* dunque l'iscrizione ed il *cubile* non si trovavano nella basilica preeufrasiana, ma nella chiesa primitiva e probabilmente in fondo alla navata seconda (presso al sito ora occupato dalla tomba del vescovo Peteani), la quale si estendeva sin sotto la navata orientale della basilica preeufrasiana. Questa interpretazione (pubblicata negli atti e memorie della società istriana di archeologia e storia patria, 1901 pag. 413) fu accolta anche da *F. Hamilton Iackson* (The Shores of the Adriatic – The Austrian Side London 1908 pag. 110).

L'iscrizione suddetta tradotta ha il significato seguente: «*Quest'arca santa contiene l' almo corpo del martire Mauro.*

Questa chiesa primitiva fu riparata per le orazioni di lui.

Egli fu degnamente qua trasportato dov' era stato fatto vescovo ed aveva subìto il martirio.

Ed in onore di ciò (di questa traslazione) fu raddoppiato il luogo».

(Veggasi *Amoroso* – Le basiliche Cristiane di Parenzo — 1891 pag. 13 e segg.).

buirono, massime per la fattura del pavimento musivo. Così vediamo ricordate tre famiglie di donatori nelle iscrizioni della navata più antica, cioè (*Lu*)*picinus et Pascasia*, *p*(*edes*) CCCC *f*(*ecerunt*); poi *Clamosus mag*(*ister*) *puer*(*orum*) *et Successa pedes centum*, *Felicissimus cum suis pedes centum*. Un' ultima iscrizione racchiusa in una magnifica ghirlanda è del tenore seguente:

INFAN *tia*
ET INNOC *entia*
EX SVO P*eculio*
BAS *ilicae*
TES *sellatum*
P(*edes*) .... *f*(*ecerunt*)

Se la completazione è giusta (ed è difficile pensare ad altre soluzioni) noi vediamo che già allora alla nostra chiesa si dava il nome di *basilica*, benchè l'edificio non avesse il tipo basilicale; almeno è probabile che la sala chiesastica abbia avuto una sola navata e mancasse quindi della caratteristica principale della basilica, che è quella di avere la navata centrale più alta delle laterali. Forse il nome di basilica per la nostra chiesa fu adottato sia desumendolo dalle chiese delle città maggiori (massime a Roma) le quali avevano assunto il tipo basilicale, sia perchè costituendo la comunità cristiana un organismo retto dalla legge evangelica e sottostante in prima linea alla giurisdizione episcopale, si volle quasi creare coll'identità del nome — a favore dell'episcopato — un diritto di giudicatura parallelo a quello dei gentili (i quali trattavano i loro processi nelle *basiliche*).

Coll'andare del tempo però questa primitiva navata divenne troppo piccola per comprendere tutti i fedeli, e senza abbandonare l'aula primitiva si pensò di raddoppiarla aggiungendovi una navata parallela a mezzogiorno di eguale ampiezza e larghezza. In pari tempo fu riparato anche il locale antico [1]) e forse rifatto del tutto il tetto, ricostruendolo a

[1]) Tutto ciò è detto nell' iscrizione citata alla nota precedente, colle parole «*haec primitiva eius oratibus reparata est ecclesia... ideo in honore duplicatus est locus*».

due falde in modo che il muro divisorio tra le navate venisse a sostenerne il culmine. È probabile che l'ingresso principale sia rimasto al posto primitivo e siasi aperta una seconda porta sul muro laterale di mezzogiorno [1]).

La seconda navata fu ultimata quando erano ancora in vita due donatori che avevano contribuito alla pavimentazione della navata più antica, *Lupicino e Pascasia*; infatti anche in questa seconda navata troviamo i loro nomi nell'iscrizione seguente:

(Lu) PICINVS
(et Pa) SCASIA
(cum R) EVERENTIA FA. FE. C.

(Lupicinus et Pascasia cum Reverentia famula fecerunt (pedes) centum).

Più verso l'altare trovasi nella II navata l'iscrizione che segue, nella quale del nome maschile non rimane che la *S* finale:

. . S ET SPECTATA FAMVLI F. C.

(fecerunt pedes centum)

Più al basso in cinque righe l'iscrizione seguente, senza l'indicazione dei piedi quadrati:

(Ia) NVARI
(us) ET MELA
(ni) A [2]) VOT
(os) VO FE
(ce) RVNT

---

[1]) Deduco un tanto dall'iscrizione *Castus et Ursa* la quale è scritta parallelamente al detto muro quasi per esser letta entrando, da quella parte, in chiesa.

[2]) Il nome di *Melania* apparente in quest'iscrizione ci è un'ulteriore conferma della data da noi ammessa. Infatti il nome divenne caro ai Cristiani dopo il 400, dalle due sante Melanie (seniore e giuniore della famiglia dei milionari Valeri Massimi del Celio. Melania seniore morì nel 405 nel monastero da lei fondato a Gerusalemme e Melania giuniore, erede dell'immensa fortuna, mortole nel 404 il padre Valerio Publicola, cominciò, d'accordo col marito Piniano e destando enorme sensazione, a liquidare gl'innumerevoli suoi possedimenti per applicare la massima evangelica: «se volete essere perfetti, vendete tutto quello che possedete e datelo ai poveri» (*Duchesne* Historie ancienne de l'eglise

Ed infine più verso l'entrata disposta in modo da essere letta da sud;

CAS
TVS ET VR
SA PEDIS
CENTVM
FECERV
NT

Contemporaneamente all' ingrandimento della I chiesa seguì anche la traslazione del corpo di S. Mauro, che era stato sepolto fuori della città nel campo tra Cimarè e S. Eleuterio [1] [2].

Certo ad indurre i cittadini di Parenzo a questa traslazione deve essere intervenuto qualche avvenimento di eccezionale importanza; e noi supponiamo che ciò possa essere seguito, quando il timore delle depredazioni dei Visigoti, che sotto *Alarico* nel 403 e nel 408 d. C. infestavano l'Italia settentrionale, il Friuli ed il territorio di Trieste, spinse le città circonvicine a porre in salvo entro le mura quanto avevano di sacro e di prezioso.

Noi non sappiamo dove sia stato posto il corpo di S.

1910 v. III p. 188. La nostra donatrice avrà probabilmente — col battesimo — assunto il nome di Melania tra il 405 ed il 410; a quest'ultima epoca si potrebbe quindi ascrivere il suo contributo al pavimento musivo.

[1]) *Amoroso, Deperis*; vedi per questa traslazione l' iscrizione alla nota 1 pag. 19 e *Marucchi* opera citata.

[2]) Nel cimitero al posto del primitivo sepolcro di S. Mauro (segnalato forse da una delle basilichette scopertesi nel 1893 fu posta allora l'iscrizione, rimasta lungo tempo inosservata in un muro dell' episcopio ed ora custodita nel battistero:

. . . .
. . . CVIVS VICT
RICIA MEMBR
A NVNC RE
QVIESCENT
INTRA MVROS
HVIVS CIVITA
TIS PARENT

Mauro; se però esaminiamo il tenore della relativa iscrizione (veggasi nota a pag. 19) e massime le ultime 3 righe, vediamo che la traslazione è messa in certo qual nesso colla seconda navata; *ideo in honore(m eius, oppure huius translationis) duplicatus est locus,* dal che si può supporre che in fondo alla navata nuova sia stato posto il sepolcro (cubile) di S. Mauro.

Gli scavi futuri — possibili solo quando sarà rimossa dalla capella di S. Mauro la salma del vescovo Ant. Peteani — diranno su questo punto l'ultima parola.

IV.

La storia frattanto incalzava. Rovine sopra rovine. L'immane impero di Roma andava sfasciandosi con crollo immenso. Estinte le cospicue famiglie dei regnanti, diviso l'impero tra avventurieri prepotenti, perduto ogni senso di arte e di coltura, senza eserciti, senza flotte, coi nemici che sbucavano da tutti i confini, agognanti vendetta, sognanti preda e dominio, i nostri municipî trovaronsi staccati dal grande ceppo che per 4 secoli li aveva alimentati, difesi e condotti ad una floridezza prima ignorata.

In tutto questo inenarrabile imbarbarimento una sola istituzione fioriva, la chiesa di Cristo; quell' istituzione che involontariamente, col creare principî nuovi, aveva accelerato tanto sfacelo.

A che cosa era frattanto ridotta a Parenzo quella parte della cittadinanza che non aveva voluto abbracciare la nuova religione? Ancora sul finire del terzo secolo nel Municipio nostro i gentili erano abbastanza forti se poterono erigere a Massimiano [1]) una statua sul foro a nome della *R(es) P(ublica) Parentinor(um).*

---

[1]) C. I. L. V. 330; Mommsen completa l' iscrizione col nome di *Licinio* (309 d. C) è però più probabile l'opinione del *Kandler* che lesse, sotto le scalpellature che resero il nome illegibile la dedica: D. N. M. AVR · VALERIO MAXIMIANO HERCVLIO PIO F elici`. Massimiano era d' origine pannonica e si rese specialmente benemerito col restauro di molte strade tra la regione decima ed i paesi settentrionali; veggansi specialmente le colonne miliarie C. I. L. V. III 4615, 7994, 8010, 8016, 8022,

Ma dopo l'editto di tolleranza del 313 la loro importanza va rapidamente scemando. Già Costantino aveva ordinato, forse per motivi di moralità, la chiusura di alcuni templi in oriente; *Costanzio* e *Costante* nel 341 decretano la soppressione di ogni sacrificio pagano; e qualche anno dopo ordinano la chiusura di tutti i templi cominando — per le provincie orientali — la pena di morte per chi avesse osato

---

8038, 8047, 8057, 8068 e 8042, nella maggior parte delle quali il suo nome è accoppiato a quello di *Diocleziano*. Diocleziano e Massimiano eressero in Aquileja are ad Apollo Beleno (N. 732) ed al *dio sole* (N. 803). Nella regione decima abbiamo altre tre iscrizioni dedicate a Massimiano, l'una a Pola (N. 30), l'altra a Padova (N. 2818) eretta dal correttore Isteio Tertullo e la terza a Susa (N. 7249) eretta dalla città.

Sulla scorta delle traccie visibili ed in considerazione che per Massimiano e non per Licinio il terzo anno di tribunato coincide col I di consolato (287 d. C., Licinio fu console la I volta nel 311 cioè nel V anno del suo impero e tribunato) si propone pel nostro titolo la dizione seguente:

D. N. M. AVR · VALERIO
MAXIMIANO
HERCVLIO PIO F.
INVICTO · AVG. P.
M · TRIB · P · III · CON
P.P. PROCO · R. P.
PARENTINOR
D·V · NV · MAI
Q · AEIVS

Cioè:

D(omino) n(ostro) M(arco) Aur(elio) Valerio Maximiano Herculio Pio F(elici) Invicto Aug(usto) P(ontifici) M(aximo) Trib(unicia) P(otestate) tertium Co(n)sul(i) P(atri) P(atriae) Proco(n)sul(i) R(es) P(ublica) Parentinor(um) d(e)v(ota) nu(mini) mai(estati) q(ue) eius.

La sigla D. N. M. E. è usuale nel III secolo e varie volte ricorre scritta per intiero (C. I. L. V. 858, 5260, Pais XI 743).

Dal tatto che la citta si dichiara *devota al nume dell' imperatore* deduco che per l'erezione di quest'ara abbiano votato soltanto i pagani, giacchè in verun caso i Cristiani avrebbero potuto aderire a questa espressione. Nella nostra lapide sta scritto *aeius* per *eius*, sbaglio di ortografia che ricorre anche in altre epigrafi (veggasi l'indice del Corpus in fine della regione X); nella base della statua eretta dal municipio di Parenzo al Patrono Precellio (C. I. L. X. 331) ricorre un errore analogo essendo scolpito GAEM(ina) per GEM(ina). Il lapicida abbreviò poi Devota in D · V · quasichè si trattasse di due e non di una parola.

sacrificare agli dei. (*Cod. Theod. 16, 10, 4*). *Firmino Materno* nel 343 incitava alla distruzione di ogni resto pagano: „Levate“ scriveva. „Levate senza esitanza o sacratissimi imperatori, gli ornamenti dei templi: il fuoco della zecca o la fiamma dell'officina fonda queste divinità, e voi incamerate tutti questi doni a vantaggio e dominio vostro; dopo la distruzione dei templi sarete in maggior merito presso Dio... „

Il governo dell'imperatore *Giuliano* (361-363) che cercò di riabilitare l'antica religione, arrestò la rapida decadenza del culto antico: gl' imperatori che seguirono, *Gioviano, Valentiniano I* e *Valente* furono più tolleranti. *Graziano* nel 375 rinunciò al titolo di *pontefice massimo* sino allora portato dagli imperatori e nel 382 incamerò i beni dei templi pagani. Sotto l'imperatore *Eugenio* (392-394) il culto antico ebbe un ultimo sprazzo di vita, ma il suo successore *Teodosio il grande* continuò la sistematica soppressione del culto pagano, la chiusura dei templi e la distruzione delle statue. Nel 395 vengono ancor una volta severamente proibite le preghiere nei templi ed i sacrifici; nel 396 si aboliscono tutti i privilegi dei sacerdoti pagani; nel 397 si permette d'impiegare il materiale dei templi distrutti in oriente per la costruzione di strade, mura ed acquedotti; nel 408 segue la secolarizzazione di tutti i templi ed il loro impiego ad altri scopi. Nel 417 i pagani vengono esclusi da ogni carica onorifica e nel 423, pentito delle eccessive misure di repressione, il governo stesso è costretto di prender le difese dei pagani perseguitati.

Dopo poco più di un secolo i persecutori d'una volta erano divenuti i perseguitati d'oggi [1].

Come in parecchi altri titoli dedicati a Massimiano, così anche nel nostro appariscono deliberatamente abrase le righe portanti il nome dell' imperatore: ciò avranno fatto i decurioni di Parenzo per ingraziarsi l' imperatore Costantino, che nel 310 sotto accusa di cospirazione aveva mandato a morte Massimiano suo suocero, ritiratosi dal governo nel 305.

Il titolo nostro è la base di una statua; la faccia posteriore è lasciata greggia, ciò che denota che essa stava addossata ad un muro, probabilmente sul foro. Tale base è alta, compreso lo zoccolo e la cimasa, m. 1·36, larga sul dado di fronte cm. 64 e di fianco cm. 53. I caratteri sono brutti e le modanature ineleganti.

[1] *Marquardt*, Römische Staatsverwaltug. III v. p. 114 e segg.

Ed il corteo religioso che sul principio del V secolo trasportava dal campo Cimarè in città le ossa del protovescovo Mauro era, per Parenzo, l'ultima pagina dell'epopea romana; era la solenne sconfessione di tutto un passato. Infatti era ancora in vigore il divieto delle dodici tavole „hominem mortuum in urbe ne sepelito neve urito"; era ancora in vigore il relativo divieto dello statuto municipale romano [1]) e del codice teodosiano [2]): ma la cittadinanza aveva più gravi apprensioni che non i paragrafi delle leggi, rimaste senza paladini; ed in mezzo al gran crollo delle forze umane, il popolo sospinto da mille pericoli e da mille ansietà non vedeva altra salvezza che nell'aiuto del cielo.

E quando si diffuse la novella, che l'avanzata di quell'Attila, che con un'invincibile orda di assassini aveva annientato in un bagno di sangue la forte Aquileia (452 d. C.), era stata arrestata non da eserciti, non da soldati, non da baluardi, ma da un inerme sacerdote dietro il cui capo fiammeggiava nel cielo la spada del nuovo dio, come non gridare al miracolo? come non abbandonare definitivamente ogni fiducia nelle vecchie divinità che non eran state in grado di difendere i propri templi, nelle vecchie leggi, che non avean saputo tutelare i cittadini romani, nel vecchio regime che, dopo tante vittorie, non avean saputo frenare la baldanza dei nuovi nemici?

E così gradualmente un po' per la pressione degli eventi, un po' per l'accondiscendenza dei decurioni, un po' per l'abilità dei reggitori della chiesa, andò a formarsi tutto un nuovo ordine di fatto e di diritto; ed accanto alle autorità municipali vediamo sorgere e consolidarsi quella del vescovo, che organizza definitivamente la sua chiesa, detta leggi, decreta e giudica [3]) non in nome del popolo romano, ma in nome di Dio, ed'alla generosità dei donatori sostituisce un po' alla volta l'obbligo delle decime.

---

[1] *Lex coloniae Genetivae* c. LXXIII.

[2] Cod. Theod. 9 17.6; vedi anche Cod. Iust. 3, 44, 12.

[3] Il *Codice teodosiano* (I, 27, 1 ediz. Hänel) riconosce carattere legale al giudizio dei vescovi, se richiesto dai contendenti, senza appello ai tribunali ordinari.

V.

A giudicare dalla eccellente conservazione dei mosaici della "basilica duplicata„ e dal fatto che non vi si riscontrano restauri, devesi arguire che la stessa sia rimasta in uso solo pochi anni e che in breve siasi sentito il bisogno di un'edificio più appropriato, più uniforme, più organico; laonde certo ancor in sul principio del secolo V, poco dopo la traslazione delle ceneri di S. Mauro, si maturò l'idea di fabbricare ex novo una vera e propria chiesa, che fosse in grado di corrispondere alle esigenze del culto e di accogliere l'aumentata comunità cristiana.

La nuova costruzione doveva occupare un'area maggiore e trovarsi ad un livello più alto. La vecchia casa romana, eretta nel punto più basso della città non poteva svilupparsi verso il mare; e quando la si era prolungata verso occidente s'era dovuto levigare la roccia che in quel sito sporgeva; sì che presso alla porta della navata più antica un tratto del pavimento della chiesa era costituito dalla roccia naturale, al cui irregolare contorno andava adattandosi il mosaico.

Il pavimento della nuova costruzione lo si tenne quindi ad un livello più alto del primitivo, di circa 50-60 cm.

Rispetto al sito, si scelse il fondo attiguo a mezzogiorno occupando anche, forse per ristrettezza del terreno a disposizione, la metà meridionale della navata seconda della chiesa primitiva. Quindi durante la costruzione della nuova chiesa, gli uffici divini saranno stati celebrati nella navata più antica la quale non veniva occupata dall'area del nuovo edificio.

Alla nuova chiesa si mantenne la stessa orientazione (ingresso ad ovest ed altare ad est) e si diede la forma basilicale cioè con una navata centrale più alta, terminante in abside, e due navate laterali più basse che continuavano però anche dietro l'abside della navata centrale formando ivi dei locali secondari in servizio della chiesa [1]). In fondo

[1]) Il Deperis (le cui indicazioni furono seguite dall'Amoroso e dal Marucchi) credette che l'abside della basilica eufrasiana fosse una specie di *schola cantorum* davanti l'altare; nel 1901, constatato che non esisteva

delle due navate laterali non si fecero absidi: ma esse erano divise, mediante cancello e tende, da due stanze quadrate, che comunicavano coi locali posti dietro all'abside; di queste due stanze quella a sud era con tutta probabilità la *prothesis*, cioè la stanza delle offerte (pel sacrificio della messa) e l'altra il *diaconicon*, cioè la sacristia, od il luogo dove si preparavano e vestivano le persone ministranti durante le funzioni. Tra la navata centrale e le navate laterali sorgevano due file di colonne di pietra greggia, sormontate da rozzi capitelli pure in pietra [1].

Si entrava in chiesa da tre porte sulla facciata principale, una per ogni navata.

La facciata della basilica veniva a cadere sulla seconda via parallela al cardine massimo che partendo a mezzogiorno della spiaggia del mare tagliava perpendicolarmente il decumanus maximus. Fu agevol cosa conseguire dalla comunità la cessione di quel tratto di strada che fiancheggiava la facciata della chiesa; incorporatolo nel fondo della basilica, esso fu ridotto a *nartex* (portico d'ingresso) ornandone il pavimento con un greggio mosaico a spinapesce bianco e rosso [2].

Il pavimento della basilica — ornato di mosaico per la massima parte a spese del clero e dei fedeli — presenta una

---

il preteso «*cubile*» ad arcosolio sotto la cattedra vescovile eufrasiana si riconobbe la vera forma della basilica preeufrasiana (v. *Pogatschnig*, Relazione al Congresso della S. I. di arch. e storia patr. tenutosi li 7 settembre 1901. Atti e memorie 1901 pag. 404).

[1] Alcuni pezzi di queste colonne furono adoperati da Eufrasio nella costruzione del muro di sostegno per le sue colonne; altri furono trovati sotto il pavimento eufrasiano quando si pose l'odierno lastricato in marmo (1882); in quell'occasione furono trovati anche i due capitelli che si conservano nel battistero.

[2] *Deperis* suppose che l'attuale atrio risalga alla basilica preeufrasiana il che risulta escluso dal risultato dei suoi stessi scavi, giacchè se nel mezzo dell'atrio la roccia è ad un livello più alto del pavimento delle costruzioni preeufrasiane, è chiaro che questo fondo non apparteneva allora al complesso chiesastico: altrimenti in tempi di pioggia l'acqua dell'atrio avrebbe inondato la basilica. Anche a Nesazio fu trovata una basilica con semplice nartex.

Il nartex di Parenzo fu in seguito ingombrato da tombe; un sarcofago di pietra fu visto dal Deperis presso la soglia della navata destra.

grandissima ricchezza e varietà di bei motivi ornamentali. Vi si osservano spesse racconciature e ristauri ciò che denota che la basilica nel suo breve tempo di vita (poco più di un secolo) ebbe a subire insoliti guasti e replicati ristauri.

Dai nomi dei donatori, vediamo che la chiesa parentina era perfettamente organizzata; vi troviamo indicati quattro diaconi ed un lettore; nè ci manca il maestro dei ragazzi, appartenente alla stessa famiglia dei Clamosi.

Il presbiterio e l'abside si elevavano di circa 70 cm. dal piano della chiesa; il pavimento dell'abside, i sedili dei sacerdoti, il posto d'onore del vescovo in fondo all'abside ed il muro circolare dell'abside sono tuttora visibili sotto il presbiterio dell'attuale basilica eufrasiana.

Trascriviamo le iscrizioni musive sinora scoperte nel pavimento della basilica preeufrasiana:

Nella navata centrale: presso la soglia della porta maggiore:

(de donis) DI ET (sanctae ecclesiae)
. . . . LECT (or)
(fecit) PD X[(nonaginta)

scoperta nel 1891; un po' innanzi in due grandi dischi — l'uno a destra l'altro a sinistra — leggonsi le seguenti iscrizioni scoperte nel 1901:

DE DONI
S DI ET SCE EC
LISIE BASSIN
VS DIACONVS
PRO VOTV SV
O FC PD X[

DE DV
NIS DI SCE E
CLISIE INNO
CENIVS DIACON
NVS PRO VOTV
SVO FECET
PD X[

Esse dicono che ognuno dei due diaconi Bassino ed Innocenzo ha fatto 90 piedi di mosaico col ricavato delle elemosine date alla chiesa; nella stessa guisa è da completarsi l'iscrizione precedente che si riferice pure a 90 piedi di mosaico. All'altezza della terza colonna correva una doppia fascia di iscrizioni; la parte mediana fu distrutta da una tomba

medioevale: si possono ancora leggere le seguenti (scoperte nel 1901):

a)

MVCIANVS
IT DECIANA
CVM SVIS
FE PP CXXXX

b)

...LVPO
(et) MAXIMI
NA CVM
SVIS FEPL

c)

L
M
SC
N
IN ..

d)

p
SVIS
CXL
✠

e)

(c) LAMOSUS
MAGISTER
PVERORVM
ET VICTORI
NA FE PP ex I

f)

..ATRON.
SEN
ET
IVNIOR
FE PPC

g)

*ru*FINIA
nus ETHO
*nest*A CV
*mse*IS ✠
fe pD CCLXXX

Cioè:

a) Muciano, Deciana e famiglia fecero piedi 140;

b) (O)lupone, Massimina e famiglia fecero piedi 50;

e) Clamoso maestro dei ragazzi e Vittorina fecero piedi 111;

f) (M)atrono senior e M(atrono) junior fecero piedi 110 (?)[1].

g) Rufiniano, Onesta e famiglia fecero piedi 280;

c) e d) indecifrabili.

Nella navata sinistra, a poca distanza dalla porta d'ingresso furono trovate nel 1880 (ora nel battistero) le seguenti iscrizioni:

IOHANNIS
ROMEVS CVM
SVIS PRO VO
TO SVO FECIT
PEDES XX

[1] L'iscrizione f) presenta nella IV riga chiaramente un IVNIOR: il SE della II riga dovrebbe perciò completarsi in un *senior*; quindi, se l'iscrizione distingue tra un *senior* ad un *junior*, i nomi della I e della III riga devono essere eguali; dopo l'*et* della III riga si vede il principio di un'asta obliqua, che si attaglia più ad un M che ad un P, quindi l'iscrizione si completerebbe così:

(*M*) *atronus se*(*nior*) *et M* (*atronus*) *junior fe*(*cerunt*) *pp* (*pedes*) C .

Anche lo spazio della I riga davanti al... « *atronus* » è troppo grande per una P.

Cioè: Giovanni Romeo e famiglia fece in adempimento di voto piedi venti.

—

CVIVS NVM
EN DS NVVET
PRO VOTO S
VO FC PD XIII

Cioè: *Cuius nomen Deus novit pro voto suo fecit pedes tredecim*; ossia: Colui il cui nome lo conosce il signore fece in esecuzione del suo voto piedi tredici.

Nel mezzo del *diaconicon*:

THEOFRASTVS
(et) IANVARIVS DIAC
FEC · P CCC

Cioè: Teofrasto e Gennaro diaconi fecero piedi trecento.

Il pavimento veniva lavato coll'acqua per l'uscita della quale si trovarono in alcuni angoli degli sbocchi di pietra perforata a grata che mettevano in sottostanti canali: uno di questi sbocchi è ancora al sito nel locale dietro alla *prothesis*. L'acqua veniva immessa da una cisterna costruita a ridosso del muro orientale, presso a poco dietro l'odierno battistero. Un tubo in cotto la conduceva in chiesa, e terminava in una specie di lavabo, scoperto nel 1902 sull'interno del muro della navata sinistra [1]).

È incerto dove sia stato costruito il battistero della basilica preeufrasiana; forse nei pressi dell' anzidetta cisterna; forse là dove dal Deperis fu scoperto un mosaico — tuttora visibile — ad un livello più alto di quello della chiesa primitiva.

Fu già accennato che il mosaico della basilica preeufrasiana presenta in vari punti forti rifacimenti; i ristauratori non si curarono mai di continuare il disegno primitivo, o di completare le iscrizioni monche ma appiccicarono a casaccio

---

[1]) W. A. *Neumann* nella sua accuratissima descrizione del Duomo di Parenzo (der Dom von Parenzo Vienna 1902 con 53 fotografie di G. Wlha) ritiene che questa bacinella abbia servito ai fedeli per lavarsi i piedi, come si usava nelle chiese della Gallia, dell'Italia settentrionale e dell'Africa.

motivi ornamentali differenti, d'altro modulo, quasi preoccupati di far risaltare la diversità del lavoro.

Ad onta di tutti questi ristauri, che non si saranno limitati al solo pavimento, il vescovo Eufrasio nel 540 circa, trovava la basilica in piena rovina, cadente, quasi inservibile Da ciò noi dobbiamo quindi arguire che Parenzo nel nefasto V secolo sia stata esposta a non poche calamità.

Forse gli Unni durante l'assedio di Aquileia avran trovato agio di spingersi sino a Parenzo e di saccheggiarla; forse gli Eruli ed i Rugi che accompagnarono Odoacre nella sua calata in Italia, avran messo a dura prova anche le città istriane; forse, caduto nel 476 l'impero romano occidentale ed aumentata l'anarchia, tiranelli locali, alla testa di bande armate avean tentato di sfruttare a loro pro il generale disordine; forse infine il re degli Ostrogoti *Teodorico*, prima di muover guerra ad Odoacre ed insediarsi a Ravenna, avrà voluto assicurarsi le spalle, e con opportune operazioni militari, crearsi — sulle nostre coste — una sicura base d'approvigionamento ed al caso di ritirata.

Per l'una o l'altra di queste vicende e pel fatto che da ultimo verso il 539 la provincia nostra divenne la base delle operazioni militari nella guerra dei Bizantini contro i Goti, diretta prima da Belisario e poi da Narsete, è certo che Parenzo ne ebbe a soffrire non poco; ed a dedurre dalle traccie di materie carbonizzate trovate sul mosaico del pavimento, si presenta plausibile l'ipotesi che in uno di questi frangenti la basilica nostra sia stata incendiata.

VI.

Ed eccoci al principio del sesto secolo, eccoci giunti all'epoca del vescovo Eufrasio. col quale, prima degli studî dell'Amoroso, del Benussi e del Deperis, si faceva principiare l'episcopato parentino.

I monumenti a noi pervenuti non ci dicono se Eufrasio sia da Parenzo o oriundo dalla Grecia; il suo ritratto a mosaico nell'abside della basilica — rappresentante un uomo sulla cinquantina — non basta per attribuirgli una patria anzichè l'altra; nè dal nome poco si può concludere, apparendo anche tra i donatori locali dei precedenti pavimenti musivi nomi grecizzanti, come Teofrasto, Melania, Pascasia. Circa le date, noi sappiamo che il 24 marzo 543 egli promulgò, in virtù delle facoltà concesse dall' imperatore Giustiniano ai legati Costanzo e Lorenzo, un decreto importantissimo per la regolazione finanziaria della chiesa di Parenzo, il così detto *privilegio eufrasiano* [1]; sappiamo che fu uno dei più attivi soste-

[1] Sull' importanza di questo documento, sulla data della sua erezione e sulle interpolazioni successive si consultino *Benussi*, Il privilegio eufrasiano, Atti e memorie della società istr. di archeologia e storia patria. Vol. VIII anno 1892 e *Benussi*, Nel medio evo, pag. 191 e segg. Veggansi anche W. A. *Neumann* o. c. pag. 16 e 17 e *Babudri*, I vescovi di

nitori dello scisma istriano dei 3 capitoli, scoppiato nel 554: che dopo il sinodo tenuto dagli sismatici ad Aquileia nel 557 il papa Pelagio si rivolse all'esarca Narsete, incitandolo a prendere misure energiche contro i dissidenti, ad imprigionare ed a mandare a Costantinopoli i capi dello scisma, tra cui sono descritti a foschi colori il vescovo di Parenzo Eufrasio ed altro vescovo istriano Massimiliano (forse di Capodistria); sappiamo infine che egli impiegò undici anni per la costruzione della basilica, e che prima del 579 era già morto [1].

Combinando queste date e considerando che appena verso il 539 i Bizantini, nel corso delle guerre cogli ostrogoti, divennero signori dell'Istria [2], tenuto altresì conto della circostanza che difficilmente sarebbesi potuto condurre indisturbato a termine un lavoro di tanta mole nel periodo delle operazioni militari sulle nostre coste, e che in verun caso l'imperatore bizantino avrebbe dato appoggio ad un vescovo eletto durante il regime e l'influenza degli ariani ostrogoti, io sono d'avviso che la data della promulgazione del privilegio coincida con quella della installazione di Eufrasio sulla cattedra vescovile di Parenzo, e che quindi il periodo di costruzione della nostra basilica corra dal 543 al 554 [3]. Infatti prima di costruire il

Parenzo e la loro cronologia, Atti e memorie della Società istr. di arch. e storia patria 1909 pag. 187 e segg. Noi ritorniamo più oltre su questo argomento.

[1] Al sinodo provinciale convocato a Grado li 3 novembre 579 dal patriarca Elia, Parenzo era rappresentata dal vescovo *Giovanni* secondo successore di Eufrasio.

[2]) Veggasi *Benussi*, Nel medio Evo, pag. 3.

[3]) Che la costruzione della basilica eufrasiana abbia durato 11 anni lo si rileva dal cippo dell'altare di cui si tratterrà più oltre. L'epoca di costruzione da noi ammessa si avvicinerebbe di molto a quella proposta da Mons. *Gior. Pesante* nella sua dissertazione «*De Euphrasio Episcopo Parentino*» nel Folium dioecesanum Par. Pol. ann. I. 1879) che calcola costruita la basilica tra il 540 ed il 550. Invece il *Neumann* (l. c. p. 17) parte dalla premessa che Eufrasio, quando promulgò il privilegio nel 543, avesse già compita la basilica; ora supponendo, che egli avesse avuto circa 40 anni quando fu ordinato vescovo e cominciata la fabbrica, viene alla conseguenza che nel 557, epoca acuta dello scisma abbia avuto 65 anni. Secondo le nostre deduzioni, supposto pure che a 40 anni Eufrasio sia stato fatto vescovo, all'ultimazione della chiesa ne

poderoso magazzino pel vino e per le derrate, Eufrasio da buon economista, avrà cercato di assicurarsi con nero su bianco la percezione dei relativi proventi ed è quindi da supporsi che la promulgazione del privilegio eufrasiano abbia preceduto la costruzione della chiesa. Se le ricche costruzioni fossero state allora già ultimate, nel documento se ne avrebbe fatto certamente cenno, giacchè Eufrasio, che su ogni pulvino mise la sua sigla, non avrebbe permesso che in un atto di tanta importanza si passi sotto silenzio un merito di lui sì insigne.

Alle costruzioni di Eufrasio è certo che avrà contribuito parecchio lui stesso e molto il popolo: ma il più fu tolto dai beni della chiesa. Se Eufrasio avesse edificato impiegando esclusivamente proprie sostanze, non avrebbe mancato di farne menzione; egli loda nell'iscrizione musiva dell'abside la sua providenza, la sua fede, il suo zelo, ma il suo contributo finanziario lo accenna solo alla sfuggita trattando della ornamentazione e delle opere di finimento („perficiens coeptum decoravit *munere magno*"). Che se nella lettera del pontefice Pelagio a Narsete vediamo che vien fatto carico anche ad Eufrasio di avere sperperato a suo privato vantaggio i beni ecclesiastici („ et omnes ecclesiasticas res suis usibus applicare "...), possiamo in questa frase intravvedere il rimbrotto che egli abbia venduto possessioni della chiesa per impiegarne il ricavato nelle nuove costruzioni a lustro del suo nome. E non è improbabile che il secolo V, che precedette l'operosità Eufrasiana abbia portato, con tutte le sue calamità, col cresciuto misticismo, cogli esempi dei doni fatti da personalità cospicue e coll'incameramento dei beni appartenuti al tempio ed ai sacerdoti pagani, un notevolissimo aumento della ricchezza della mano morta, ricchezza la quale oltre che consolidare la posi-

---

avrà avuto 51 e nel 557, ne aveva 54, età questa che meglio si adatta colla posizione battagliera da lui assunta nello scisma dei 3 capitoli.

Il *Deperis* è pure dell'opinione che il *privilegio eufrasiano* sia posteriore alla costruzione della basilica, « perchè prima va fatta la chiesa e poi assicurata la dotazione» : contro quest'argomentazione devesi però osservare che la chiesa già esisteva, cioè la II basilica, la quale appunto, perchè guasta, aveva bisogno di vistosi capitali pel suo restauro.

zione della chiesa, creò le basi per l'importanza dei vescovi nelle funzioni della vita pubblica.

Eufrasio trovò adunque vistose ricchezze accumulate dai suoi predecessori ed una chiesa in rovina, un'episcopio indecente; con slancio giovanile egli prese l'ardito disegno di abbattere tutto e rifabbricare tutto di pianta, allargando il complesso delle costruzioni verso occidente, forse su fondi nel frattempo ceduti da qualche fedele alla chiesa per la salute dell'anima sua.

Detto fatto: un architetto conoscitore delle contemporanee costruzioni italiche — venuto forse da Ravenna [1] — gli ideò un bel complesso colla basilica all'istesso posto della precedente, solo ingrandita verso oriente: dinanzi alla basilica un portico quadrato, e davanti al portico, verso occidente, il battistero ottagonale. Ad oriente dell'atrio pubblico, un altro atrio privato pel vescovo, sul quale prospettasse l'episcopio, altra costruzione basilicale colla facciata verso mezzogiorno. Il pianoterra dell'episcopio destinato a magazzino ed a cantina per le decime in natura e pei proventi dei beni della chiesa: al primo piano, al quale doveva condurre una gradinata dall'atrio privato, la suntuosa capella del vescovo (consignatorium) a tre navate suddivise da colonne e terminante in abside [2]).

Eufrasio pensò certo, seguendo l'indirizzo del tempo, anche ad un mausoleo pel proprio sepolcro e questa è forse la più plausibile destinazione che si possa assegnare alla capella

---

[1]) A Ravenna s'era in quel torno di tempo chiuso il periodo delle grandi costruzioni ideate da Teodorico, la cui fama s'era diffusa nella provincia nostra, tanto più che dalle cave di Brioni era partito l'immane masso che servì di cupola al mausoleo del gran re degli ostrogoti. È probabile che Eufrasio si sia rivolto alla capitale ed abbia approfittato dell'esperienza d'uno di quegli valenti architetti.

[2]) Il Deperis ritiene che il *consignatorium* si trovasse a pianterreno. Invece, nell'occasione di un restauro dell'episcopio eseguito 3 anni fa, fu scoperta in sito, immurata, colla base all'altezza dell'attuale primo piano, la colonna sinistra dell'arco trionfale, col relativo capitello e colla massima parte dell'arco soprastante: il materiale e la fattura sono perfettamente identici a quelli della basilica.

triabsidata di S. Andrea, costruita da Eufrasio a nord est della basilica, in continuazione della sacristia [1]).

Concepito questo vasto piano, Eufrasio si mise alacremente all'opera. Anzitutto ordinò il materiale in marmo, circa tre dozzine di colonne, altrettanti capitelli e basi, e marmo in quantità per colonne più piccole, pei plutei, per le soglie, per le cornici, per i fianchi e per gli architravi delle porte, per gli altari, per la cattedra, pei gradini e simili.

In Italia durava ancora la lotta tra i Bizantini ed il dominio ostrogoto, dunque era esclusa l' importazione da quella parte. Eufrasio, per ingraziarsi anche il nuovo governo e forse spinto da questo, si rivolse ad una fabbrica greca [2]) ; mandò un suo incaricato e questi scelse tra il materiale che trovò pronto; non potendo avere tutti i capitelli dello stesso stile, cercò di averne almeno due eguali, per porli l' uno a destra l'altro a sinistra della navata principale. Unitamente al materiale, il messo di Eufrasio portò a Parenzo per tutte le lavorazioni necessarie sopra luogo anche alcuni esperti operai avvezzi a trattare il marmo greco. Quest'è l'unico nesso che unisce la basilica eufrasiana all'oriente : il marmo, le colonne, i capitelli ed i marmorarî ; null'altro si riscontra nella nostra costruzione di specificatamente greco o bizantino.

---

[1]) Essa ricorda, in proporzioni ridotte, la tomba di Galla Placidia di Ravenna ; giova ammettere che l'artista, imitando la decorazione interna di questo classico modello, abbia ornato le absidi e la volta del mausoleo eufrasiano del medesimo motivo, cioè di mosaico blu con stelle d'oro. Questo disegno fu poi copiato nel secolo XIII dall' artefice che mosaicò il cielo della tribuna dell' altar maggiore eretta dal vescovo *Ottone* nel 1277. Forse queste congetture sembreranno un po' artificiose, ma sono naturali. Infatti nel sec. XIII Parenzo non manteneva veruno speciale contatto artistico o commerciale con Ravenna, e quest'ultima città da lungo tempo aveva cessato dall'esercitare sulla nostra costa l'antico fascino. È quindi più logico il supporre che il motivo specifico del cielo stellato l'artista del XIII secolo lo abbia tolto da qualche opera locale ; forse il vescovo Ottone per l'ornamentazione del cielo della sua tribuna impiegò anche le ultime tessere delle volte del mausoleo eufrasiano.

[2]) Circa la provenienza del marmo veggasi W. A. *Neumann* o. c. pag. 18-19 che con fondate argomentazioni esclude possa trattarsi di cave del Proconneso.

Nel frattempo Eufrasio aveva fatto demolire le antiche costruzioni, radendone i muri sino ad un metro circa dal suolo, poichè il pavimento del nuovo complesso doveva tenersi appunto un metro più alto del precedente. Questa cautela fu necessaria anche per non dover spianare la roccia sui fondi che venivano incorporati a formare l'atrio e il battistero della nuova basilica. I mosaici delle costruzioni anteriori furono lasciati intatti e coperti di materiale.

Per Parenzo devono essere state giornate di festa quelle dell'arrivo dalla Grecia del ricco materiale marmoreo. Mai s'era visto uno sfarzo simile e nessuna città della provincia aveva avuto un tale ardimento.

Le colonne non combinavano esattamente coi capitelli; non s'aveva potuto attendere la scoltura di materiale speciale e si adattarono alla meglio i vari membri architettonici, non senza alcune stridenti ineleganze (così varie colonne portano un capitello troppo piccolo rispetto al loro sommoscapo). Sopra ai capitelli furon posti pulvini di marmo, lavorati sopra luogo e portanti in uno scudetto sulla parte anteriore la sigla del vescovo Eufrasio [1]).

Sulle colonne furono piantati gli archi in mattoni; nella loro centinatura con piedritti alla bizantina, si nota l'influenza dei marmorari greci, i quali avran desiderato che il loro materiale spiccasse dovutamente sotto archi slanciati.

Come si vede dal modello della basilica, che nel mosaico dell'abside il vescovo Eufrasio tiene in mano, sopra ogni arco della navata principale c'era una finestra arcuata, simile alle tre conservateci sul frontone pricipale; la navata principale aveva quindi 23 finestre, 3 sotto il timpano e 10 su cadauna delle pareti sopra le colonne; altre 10 finestre aveva colla stessa disposizione la navata di mezzogiorno ed eguali finestre si aprivano anche nella navata settentrionale, nei

[1]) Su questi e su altri dettagli della Basilica Eufrasiana veggansi specialmente: *Giacomo Boni*, «Il duomo di Parenzo ed i suoi mosaici», Roma 1894 (Archivio storico dell'arte, Anno VII) e *Deperis*, «Il duomo di Parenzo ed i suoi mosaici», e «Ancora del duomo di Parenzo e dei suoi mosaici», Atti e memorie della Società istriana di Archeologia e storia patria, Vol. X 1894 pg. 191 e 479.

siti nei quali il muro dava su fondi scoperti (forse 5 finestre): nell'abside poi si aprivano le 4 finestre attualmente esistenti. La chiesa era quindi illuminata da non meno di 42 grandi finestre arcuate le quali non potevano però dare una luce troppo abbagliante giacchè, seguendo il sistema edilizio allora in uso, il loro vano era occupato da cosidette transenne, cioè da pietre o marmi lavorati a traforo, oltre i quali passava la luce e l'aria [1]). Le quattro finestre dell'abside saran state trattate con maggior accuratezza ed anzichè transenne avranno avuto, per impedir il passaggio della pioggia sugli stalli del clero officiante, specchi di marmo o di alabastro sottilmente tagliati sì da riuscire trasparenti.

Oltre a questi lavori, ai sedili del coro ed ai cippi di altare di cui si parlerà più sotto, i marmorari scolpirono colonne minori e plutei in quantità, massime pei cancelli del presbiterio, pei due amboni (per l'epistola e pel vangelo) e per il recinto della vasca battesimale. Con parte di questo materiale il vescovo Peteani costruì l'attuale pulpito; molti plutei e varie colonne e frammenti trovansi nel battistero: mancano invece del tutto frammenti delle cornici portate da queste colonne a coronamento dei cancelli. Le colonne di questi cancelli sono alte m. 1.20 e formano tutto un pezzo colle sottoposte basi quadrilatere, alte m. 1.10, nei cui fianchi si innestavano i plutei a formare la cancellata. Una di queste colonne porta sul collarino sotto il capitello l'iscrizione seguente: „De donis dei et sanctae Mari(ae) Stefan(us) c(urator) ec(clesiae) (fecit)."

La stabilitura delle pareti interne era in gran parte opera dei „gypsoplastae" cioè dei modellatori in gesso, o stuccatori [2]). Il gesso, dovutamente mescolato con calce, sabbia e polvere di marmo ed armato con pezzi di paglia serviva

---

[1]) Una di queste transenne era al posto ancora nel 1842 sopra la porta dell'ingresso al battistero e fu copiata da *Selb* e *Tischbein* nella loro opera «Memorie di un viaggio pittoresco nel litorale austriaco»; la relativa tavola vedesi riprodotta negli *Atti e memorie della Società istriana di Archeologia e storia patria*. 1908 Tomo II della serie archeologica p. 176. Di altre transenne si hanno alcuni frammenti nel battistero.

[2]) *G. Boni*, Il Duomo di Parenzo ed i suoi mosaici, 1894. p. 5.

come oggigiorno, per le decorazioni interne; gli stuccatori di Eufrasio ornarono in simil guisa i sottarchi delle volte e vi tirarono le cornici a fogliame; pure di gesso è la ricca cornice che corre all'ingiro dell'abside tra i mosaici e le incrostazioni. Se nelle foglie di queste cornici possiamo intravvedere una decisa influenza dell' arte bizantina, dovuta forse a disegni ed a consigli dei marmorari greci, nel disegno a cassettoni dei sottarchi, tuttora conservati nelle areate di sinistra [1], noi scorgiamo il più puro stile italico, ricco nella varietà dei 10 motivi che non si ripetono, e romano ancora nella sua decadenza. Gli archi del consignatorium non furono trattati con eguale ricchezza: ivi i mattoni furono lasciati a vista ed i *gypsoplastae* si limitarono a trattare con gesso le commettiture levigando le fugature sporgenti in due faccie a spigolo.

Poi venne la volta dei decoratori propriamente detti, dei pittori a mosaico e dei mosaicisti da pavimento.

I decoratori trovarono un materiale ricchissimo nel tempio di Giove, in Marafor, che non era stato ancora privato delle sue decorazioni interne e che, soppresso il culto pagano, era passato con tutte le sue pertinenze in proprietà della chiesa. Eufrasio fu ancora in tempo di salvare un bel tratto di una splendida fascia decorativa d' incrostazioni a marmi e smalti colorati, a disegni geometrici, che fu posta nell'abside subito sotto la cornice in gesso e che costituisce uno dei più bei cimeli che ci abbia tramandato l'antichità Altri pezzi di fattura romana furono innestati più al basso sugli schienali degli stalli, nel compartimento quinto tanto di destra che di sinistra, ove si ammirano anche due ornati di opus alexandrinum posti giacenti anzichè in piedi. Tutto il resto dell' incrostazione dell'abside eufrasiana è di fattura e di disegno, scorretto

---

[1]) Nel secolo XV in seguito a guasti causati da terremoto, furono ridossati gli archi sopra le colonne a destra, con che sparirono le antiche stuccature (v. *Deperis* il Duomo di Parenzo ed i suoi mosaici. Atti e memorie 1894 p. 199; egli anzi aggiunge che in seguito furono demoliti gli archi vecchi e furono rifatte le cornici della navata centrale; le cornici originali degli archi sono conservate ancora nella navata di sinistra.

sì, ma originale. Predominano il porfido ed il serpentino tolti dal pavimento del tempio d'Abudio, del qual materiale, commisto a marmo, fu anche selciato il pavimento dell'abside e del presbiterio. Un intonazione brillante ed originale è data a queste incrostazioni dal largo impiego di madreperla, che conserva inalterata la sua lucentezza argentea ed opalescente. Qua e là si vede copiato qualche motivo romano; così nei campi terzi vediamo imitato il motivo predominante della fascia romana; e nei quinti compartimenti fa bella mostra di sè tra cornucopie il profano tridente nettuniano.

Il quadrilatero centrale corrisponde allo schienale della cattedra vescovile; sopra uno sfondo finemente damascato ad incroci di madreperla vi campeggia una croce posante sur un mezzo globo; la croce porta all'estremità delle braccia i cornetti caratteristici dell'epoca di Giustiniano. A destra ed a sinistra spiccano, su inquadrature speciali, due candelabri lavorati a madreperla; le candele portano una fiamma ben imitata in smalto aranciato, quasi mossa da un' aura che spiri verso la cattedra.

La cattedra vescovile ed il sedile circolare pel clero, i fianchi terminali ornati da due delfini sono scolpiti in marmo greco e trovansi ininterrottamente in uso da 15 secoli: dello stesso materiale sono i gradini che salgono alla cattedra e girano intorno al sedile.

Ma più vasto era il compito demandato ai pittori in mosaico; essi dovevano decorare oltrechè le tre absidi e l'arco trionfale, anche il frontone principale col timpano, e la parete posteriore sopra l' abside [1]; a queste decorazioni musive a noi conservate altre verisimilmente se ne aggiunsero oggigiorno sparite; così nella capella tricora [2] (da noi designata come mausoleo di Eufrasio), nell'abside nel consignatorium e forse anche su qualche altra parete interna della basilica e sul soffitto del battistero.

---

[1]) In tutto 73 figure a mosaico senza le decorazioni. *Deperis* il duomo di Parenzo ed i suoi mosaici, Atti e memorie 1894 pg. 196.

[2]) O *pentachora* se, come fa il W. A. *Neumann* (o. c. p. 20), vi aggiungiamo anche lo spazio ellittico che vi precede e che termina pure in due absidiole.

Tra tutti questi mosaici emerge per vastità ed importanza quello dell'abside, nel quale ad onta di maggiore o minor perfezione nell'esecuzione di singoli dettagli, di maggiore o minore originalità del disegno, si accentua dovunque lo stesso stile e si delinea nettamente la stessa mente direttiva.

Dando un esame generale alle figure vediamo che predominano i vestiti bianchi; ai polsi sporgono le maniche strette della subucula; sopra questa scende sino ai piedi la tunica, e sopra la tunica, il pallio (specie di toga d'importazione greca adottata dai romani all'epoca dell'impero), il quale lascia quasi sempre libera la mano destra. In luogo di pallio Eufrasio è coperto da una *penula* purpurea, largo manto con un taglio nel mezzo per farvi passare il capo. La madonna e S. Elisabetta portano manti, in sul davanti aderenti alla vita ed allargantisi in larghe falde sulle braccia; il manto della madonna è purpureo, quello di S. Elisabetta giallo; le tuniche (stole) della madonna e di S. Elisabetta sono purpuree. Hanno manti d'oro Eufrasio figlio, il secondo santo a destra della grande composizione, e Gesù in grembo alla madonna. Tutte le figure — meno S. Zaccaria e l'ancella di S. Elisabetta — presentano sul davanti della tunica le striscie più o meno larghe del clavo [1]. Il clavo più largo lo hanno le tuniche della Madonna; quelle degli angeli lo hanno anche abbastanza lato; più stretto le tuniche di S. Elisabetta, del vescovo Eufrasio e dell'arcidiacono Claudio; perfino la tunichetta del bambino Gesù è guernita di clavo (Eufrasio figlio è tutto coperto dal manto e la sua tunica non è visibile). I clavi della madonna e di S. Elisabetta sono d'oro, gli altri sono di color bruno scuro (la stessa tinta che serve per ombreggiare la stoffa di porpora).

Tutte le figure hanno le aureole, meno quelle dei tre viventi (Eufrasio vescovo, Eufrasio figlio e Claudio arcidiacono) e dell'ancella di S. Elisabetta. Nelle composizioni all'al-

[1]) Il *lato claro* era un distintivo dei senatori romani e consisteva in una larga striscia perpendicolare di pura porpora, nel davanti della tunica; i cavalieri romani portavano due striscie purpuree simili, ma meno larghe *(claro stretto)*. Il clavo si trova in tutte le figure dei mosaici ravennati.

tezza delle finestre è rimarchevole che sono bianche soltanto le aureole dei due angeli mentre quelle delle sante e dei santi sono d'oro.

Tutti gli angeli (i due ai lati della madonna della composizione centrale, l'angelo dell'annunciazione e quello del pilone centrale) portano i capelli stretti da un diadema ingemmato che termina ai lati in due nastri svolazzanti, particolarità che non si riscontra in verun mosaico di Ravenna, dove gli angeli presentano sul capo la sola striscia del diadema: come a Ravenna anche i nostri angeli (meno quello del pilone centrale che ha le mani occupate dal disco) tengono nella sinistra una verga o tirso.

Su tutti i pallii noi vediamo due lettere molto spesso terminanti in punti o lineette (A, Γ, H, I, L, N,): sul mantello della madonna nella vitazione spicca ripetuto il segno III; sul pallio di S. Mauro ci sono invece due gemme terminanti in quattro crocette, i quattro angeli hanno tutti i segni *lambda* L [1]). Finora non si è trovata una spiegazione adeguata per questi contrassegni; forse essendo destinata la toga (*il pallio*) a venir deposta nei locali di convegno, ed avendo avuto essa un aspetto uniforme, queste marche avran servito ai proprietari per riconoscere facilmente il proprio mantello.

Esaminiamo più da vicino i calzari. I santi e gli angeli portano sandali, che lascian vedere i piedi nudi: essi sono tenuti stretti mediante tre cintolini: l'uno sale tra il pollice e l'indice ed altri due ai lati, terminanti tutti ad una cinghia che gira il collo del piede e vien legata in sul davanti. Le figure femminili (compresa l'ancella nel quadro della visitazione) hanno scarpe chiuse e precisamente la madonna e l'ancella nel quadro della visitazione hanno scarpe rosse, S. Elisabetta scarpe nere. S. Zaccaria porta calze bianche e sandali speciali rossi col tallone e con tre cordoncini trasversali. Il piccolo Eufrasio ha alti stivaletti neri. Rimarchevoli sono invece le calzature del vescovo Eufrasio e dell'arcidiacono

[1]) A Ravenna (S. Vitale e S. Apollinare nuovo) gli angeli hanno invece indistintamente il segno *gamma* Γ.

Claudio. Questi due personaggi portano calze bianche e pianelle di cuoio con puntale e tallone: una doppia cinghia gira attorno al collo del piede e vi tien ferma la scarpa mediante altri doppi cordoncini ai lati che diramano in 4 cinghiette verso la suola alla quale si uniscono da ciascun lato, in tre punti. Dal puntale della scarpa parte verso il collo del piede una crocetta. Simili calzari li vediamo a Ravenna soltanto nelle quattro figure di *S. Orso* e *S. Severo* e degli arcivescovi *Ursicino* (535-538) ed *Ecclesio* (541-546) nei 4 piloni dell'abside della chiesa di S. Apollinare in classe. (Nell'abside di S. Vitale *Ecclesio* porta calzatura diversa).

Un altro elemento di confronto coi mosaici contemporanei di Ravenna lo abbiamo nei caratteri delle iscrizioni che sono identici a quelli apparenti tanto nei quattro piloni di S. Apollinare in classe quanto nell'abside di S. Vitale [1]).

Se esaminiamo poi la teoria degli apostoli sull'arco trionfale, rimarchiamo subito la testa di S. Andrea, la quale, giusta un uso invalso nei mosaicisti del V e VI secolo — a differenza di tutti gli altri apostoli — porta i capelli irti ed arruffati; esempi analoghi a *Ravenna*: cappella arcivescovile di S. Pier Crisologo ed intradosso dell'arco trionfale di S. Vitale, a *Roma*: disegni del mosaico di S. Agata in Suburra [2])

Per ciò che concerne lo stato di conservazione dei mosaici dell'abside, va rilevato che, nel complesso, eccettuati gli apostoli dell'arco trionfale, essi sono pervenuti a noi intatti, come eseguiti nel VI secolo. Dal 1890 al 1897 furono puliti e restaurati col massimo scrupolo, rinforzando le parti che minacciavano staccarsi, rinnovando le tessere d'oro che avevano perduto la lucentezza (mantenendo però la loro pendenza primitiva) e rifacendo alcuni dettagli che erano stati coperti da intonaco. Il mosaico ornamentale dei fianchi delle

---

[1]) Si noti la forma dell'A coll'asta traversale adunca verso il basso; il B, il P, l'R hanno la rotondità superiore piccola; l'N ha lineette sulle due estremità delle aste; l'asta dell'F termina al basso appuntita. Il T ha ai termini dell'asta orizzontale lineette oblique, e l'asta verticale si assottiglia verso l'alto (da 3 tessere ad 1); il X ha le prime tre lineette perpendicolari alle aste e l'ultima parallela alla riga della scrittura ecc.

[2]) Veggasi *Garrucci*. Storia dell'arte cristiana IV p. 33.

finestre è quasi tutto nuovo, sulla scorta delle traccie conservate.

Del tutto nuovo è anche l' agnello al centro dell' intradosso dell'arco trionfale ornato dei 12 medaglioni delle sante. Sino al 1891 stava in questo clipeo il monogramma di Cristo (X e P in sigla) dipinto su intonaco. Allontanato nel 1891 l'intonaco, si credette di intravvedere in alcuni resti un'aureola crucigera un po' discentrata che avesse circondato non un volto umano ma la testa di un agnello [1]), come nel centro della crociera sopra il presbiterio di S. Vitale; e sulla base di queste deduzioni si compose e mise a posto sullo scudo di mezzo l'agnello; agnello che nel 1894 diede origine ad una polemica tra *Giacomo Boni* ed il defunto benemerito scopritore delle basiliche parentine *Paolo Deperis* [2]). Il Boni si lagnava massimamente che di questi resti non fosse stata assunta una fotografia per lasciare libero il giudizio anche agli altri.

Ora un manoscritto della seconda metà del secolo XVIII trovato tra le carte del Kandler [3]) viene a dare ragione ai dubbi del *Boni*.

Questo manoscritto, che contiene il materiale per una raccolta di tutte le iscrizioni parentine, anche di quelle della Basilica, descrive colle parole seguenti il tratto in questione:

„ Nella volta della stessa capella (cioè dell' abside della Basilica) vi sono tredeci Medaglioni. Nel mezzo vi è l' Imagine del Salvatore. Alle parti quelle di dodici sante sei per parte.

---

[1]) Da testimonianza del musaicista *Lorenzo Sferco*, che cooperò al lavoro relativo, tali resti erano assai esigui; nessuna traccia di figura, e nessun certo indizio se l'aureola circondava una testa posta nel mezzo od in fianco.

[2]) Veggansi gli scritti citati nella nota a pag. 39.

[3]) Questo manoscritto legato alla rustica porta scritto sul cartoncino «Iscrizioni» e più sotto di mano del *Kandler* «Epigrafi parentine, avuto in Vienna». Dà l'indicazione del sito in cui allora trovavansi epigrafi romane; contiene anche alcune iscrizioni venete e 9 iscrizioni di sepolcri nella basilica, la più recente delle quali è quella del vescovo Mazzoleno 1742. Esso viene citato più volte dal Kandler.

Dalla parte dell'evangelio	Dalla parte dell'epistola
SCA AGATHE	SCA EVFEMIA
SCA AGNES	SCA TECLA
SCA CICILIA	SCA VALERIA
SCA EVGENIA	SCA PERPETVA
SCA BASILISCA	SCA SVSSANA
SCA FILICITAS	SCA IVSTINA [1]"

Adunque 160 anni fa il medaglione centrale portava il busto del Salvatore, e non il monogramma di Cristo e meno che meno un agnello. L'arco trionfale fu chiuso in origine alla chiave con grossi cunei di legno. In seguito all'umidità il legno si dilatò e smosse il mosaico che sarà caduto nella seconda metà del secolo XVIII. Per non incontrare una forte spesa, in allora (con tutta probabilità nel 1764 sotto il vescovo Negri) si sostituì al mosaico la pittura, ed all'imagine il monogramma di Cristo, che rimase al posto sino al 1891, quando, per operare un restauro radicale, si allontanò l'intonaco e si scopersero alcuni tesselli di un'aureola crucigera che in origine circondava non il capo di un agnello, ma il volto del salvatore, come nei medaglioni nella cappella di S. Pier Crisologo nel palazzo arcivescovile di Ravenna.

Maggiori restauri subirono i mosaici dell'arco trionfale (il redentore coi dodici apostoli) scoperti nell'estate del 1890 [2]) sotto un secolare strato di intonaco dipinto [3]). Furono fotografati, rimossi e restaurati; mancava loro tutta la parte inferiore; la linea rossa che corre tra figura e figura denota che tutta la parte al di sotto di quella linea è completamente

[1]) Queste scritte combinano perfettamente ad eccezione di tre; vale a dire attualmente si legge BASILISSA e non BASILISCA; EVFYMIA e non EVFEMIA e SVSANNA in luogo di SVSSANA. Circa l'identità di queste 12 sante veggasi W. A. *Neumann* (o. c. pag. 14).

[2]) V. A. *Amoroso*. Le basiliche Cristiane di Parenzo. Atti e memorie 1890 pag. 511.

[3]) Essi furono probabilmente coperti nel 1764 quando il vescovo Negri fece i soffitti della basilica ed il cornicione che gira all'intorno dalla nave maggiore (A. *Amoroso*, atti e memorie 1898, pag. 155).

nuova; la parte superiore è fortemente restaurata. Così è nuovo il redentore del quale erano conservati solo il nimbo, il libro e le spalle; sono nuovi i volti di san Bartolomeo e di S. Matteo, in gran parte rifatte la faccia di S. Tomaso, la spalla e l'orecchia destra di S. Pietro, e la spalla e l'orecchia sinistra di S. Paolo. Vi esistevano anche alcuni tesselli delle chiavi di S. Pietro [1]).

Esaminiamo ora più da vicino il soggetto dei quadri.

Il quadro maggiore nella conca dell' abside rappresenta la dedicazione della chiesa. Nel privilegio eufrasiano la nostra chiesa è chiamata: „ecclesia Beatae Mariae Virginis (santae Mariae) et sancti Mauri"; e di conformità nel centro del quadro vediamo la madonna seduta in trono sur un cuscino rosso col bimbo in grembo.

Dalle nubi scende una mano con una corona gemmata protesa verso il nimbo della vergine. La madonna ha un velo bianco sui capelli e sopra questo il cappuccio del manto. Tra il manto e la tunica le sporge al basso, tra i clavi, l'estremità di una fascia bianca, come di un pallio arcivescovile [2]) ornata di croce nera e frangia bianca. Eguale lembo di stola vediamo sulle figure della vergine e di S. Elisabetta nella Visitazione.

Il bambino Gesù ha un nimbo crucigero; colla destra benedice e posa la sinistra sullo schienale di un libro (o su due rotoli).

A destra ed à sinistra due angeli.

La parte destra della composizione consta di tre santi: il più vicino con corona di martire ha la toga contrassegnata con H; il secondo porta un libro ed ha la toga d'oro contrassegnata con N, il più distante tiene pure una corona e la sua toga bianca è marcata con L. Forse queste tre imagini rappresentano tre santi protettori della città, (Eleuterio, Projetto

---

[1]) Ciò che secondo il *Neumann* (o. c. p. 17) sarebbe un' ulteriore prova della verità della data da noi proposta.

[2]) L' estremità del pallio degli arcivescovi Urso, Severo, Ursicino ed Ecclesio di Ravenna nell'abside di S. Apollinare in classe presenta l'identica fattura.

ed il suo accolito); forse Eufrasio vi ha voluto raffigurare tre santi di cui si conservavano le reliquie, ignorandone anche allora i nomi [1].

Più preciso è invece il fianco sinistro della composizione i cui personaggi sono designati da analoghe iscrizioni. Il primo è il patrono *S. Mauro* (SCS MAVRVS) colla corona di Martire sulla bianca toga.

Segue il vescovo *Eufrasio* (EVFRASIVS EPS) col modello della basilica, nel quale è notevole il tendone pendente da anelli ed adombrante la facciata principale: sono marcate le finestre della navata centrale, della navata meridionale e dell'abside.

L'ultima figura porta la scritta CLAVDIVS ARC, arcidiacono Claudio, in dalmatica bianca con larghe maniche ornate di due striscie scure e di frangia; tiene un libro rosso eguale a quello del penultimo santo di destra (il libro degli evangeli) ornato da 5 borchie verdi e da 4 gemme. Quest'è quel *Claudio arcidiacono* ricordato nel Privilegio eufrasiano tra i personaggi presenti alla promulgazione.

Se noi osserviamo attentamente le faccie di *Eufrasio* e di *Claudio* ci convinciamo tosto, che esse sono trattate con singolare abilità; sono formate di tesselli di smalto molto più piccoli delle pietruzze adoperate pel restante del mosaico; è evidente che l'artefice ha fatto del suo meglio per darci due ritratti e noi dobbiamo supporre che egli vi sia riescito. Ma un'altra cosa ci colpisce subito in queste due faccie, cioè la loro perfetta rassomiglianza, sì che siamo senz'altro spinti a credere che il vescovo Eufrasio ed il suo arcidiacono Claudio sien stati fratelli. Ed invero questa rassomiglianza non puossi forse ascrivere ad imperizia dell'artefice; nel mosaico di S. Vitale rappresentante l'imperatore Giustiniano noi abbiamo la prova della perfezione alla quale giungevano i mosaicisti nei ritratti; ivi abbiamo tre faccie marcatissime, di persone che paiono viventi, e di fisonomie del tutto diverse, quelle cioè dell'argentario Giuliano, dell'arcivescovo

---

[1] Altri due protettori *Demetrio e Giuliano* erano effigiati nell'abside del consignatorium. (v. *Amoroso*. Atti e memorie 1898 p. 89-129.

Massimiano e del personaggio che sta tra Massimiano e l'imperatore. Il mosaico di S. Vitale non è per nulla più fine e più evoluto di quello di Parenzo; anzi per certi dettagli gli artefici di Parenzo si mostrano più pratici della buona scuola, così nel trattare le pieghe delle vesti, i volti e la capigliatura degli angeli, la gesticolazione ecc. Noi dobbiamo dunque ammettere — ciò che abbiamo ammesso — che anche l' artefice di Parenzo sia stato in grado di fare un buon ritratto: dobbiamo quindi concludere che i due personaggi rappresentati si rassomigliavano in realtà come nei loro ritratti e possiamo quindi da questa loro rassomiglianza trarre la conseguenza più naturale. S' aggiunge ancora che senza un'altro speciale motivo il semplice fatto di essere arcidiacono non avrebbe certo indotto Eufrasio ad insignirlo di tanto onore; in „gerarchia jurisdictionis" l' *archipresbyter* stava più in alto dell' *archidiaconus*, e pure *Eufrasio* non collocò nel quadro della dedicazione anche il suo *archipresbyter Maximus* ricordato nella stipulazione del privilegio.

Tra queste due figure, al basso, più dinanzi a Claudio che ad Eufrasio, sta un fanciullo in borzacchini neri, con mantellina d'oro, affibbiata sul davanti; tiene una cosa che pare un libro o due rotoli, e porta la scritta (*sotto* quella del vescovo Eufrasio) EVFRASIVS FIL ARC, che viene comunemente interpretata: Eufrasio figlio dell' arcidiacono. Di regola però i genitivi sono resi più evidenti; o sono scritti per intero (S̄C̄S IACO ALFEI), od almeno c' è l' ultima vocale (p. e. de dunis DI, S̄C̄E ecclesiae, signavit nomine X̄P̄I e così via); ci sembra anche curioso che ARC in un caso si debba leggere *archidiaconus* e nell' altro *archidiaconi*. Sarebbe stato forse più corretto e più chiaro dire „filius Claudii".

Per questi motivi è probabile che la scritta debba leggersi: *Eufrasius filius, archidiaconus* [1]). Egli porta appunto il libro (o due rotoli?) come l' altro arcidiacono.

---

[1]) Un' altra soluzione possibile sarebbe quella di dare al secondo *arch* il valore di *archipresbiter*; infatti nel privilegio Eufrasiano troviamo nominato anche un *Maximus archipresbiter*. Ma mi sembra per lo meno inelegante il dare allo stesso segno grafico due significati tanto diversi.

Nè ci deve arrecar meraviglia che ci sieno stati nella stessa chiesa due arcidiaconi in una volta; allora erano possibili irregolarità anche maggiori, e noi possiamo ammettere che Eufrasio abbia conferito al figlio soltanto il titolo di arcidiacono e non anche l' ufficio; una specie di designazione alla carica futura.

In ogni modo è più verisimile che Eufrasio abbia avuto piuttosto per un figlio[1] che per un nipote tanto attaccamento da farlo in simil guisa partecipe della sua gloria. La carica di arcidiacono giustificava poi l' onore del ritratto. Se questa nostra supposizione è vera, se Eufrasio assicurò ai

S'aggiunga che per l'ordinazione al *presbiterato* si esigeva sempre l'aetas legitima. Veggansi su questo punto anche *Mons. Gasparo Negri* «Della chiesa di Parenzo» Atti e memorie 1892 pag. 211 e Mons. *Gior. Pesante* Fol. dioc. Par. Pol. 1879 pag. 127 e 176.

[1]) Il celibato del clero fu votato già per tempo dai concili, principiando da quello di Nicea a. 325 che lo statuì per gli ordini maggiori. Non essendosi però potuto impedire con questi deliberati i matrimoni dei sacerdoti, il primo concilio lateranese del 1123 dichiarò nulli i matrimoni dei *clerici maiores*. Nel VI secolo il matrimonio non costituiva un impedimento all'ordinazione, ma — nella chiesa occidentale — si esigeva un voto di castità c. 10 D. XXXI Leone I anno 446: «Lex continentiae eadem est altaris ministris, quum episcopis atque presbyteris; qui cum essent laici sive lectores, licite et uxores ducere et filios procreare potuerunt, sed cum ad praedictos pervenerunt gradus, coepit eis non licere quod licuit»: veggasi anche c. 33 Conc. Eliberit. dell'anno 305: Placuit in totum prohibere episcopis, presbyteris et diaconibus vel omnibus clericis positis in ministerio abstinere se a coniugibus suis et non generare filios; quicumque vero fecerit, ab honore clericatus exterminetur. Per la chiesa orientale la legislazione di Giustiniano dichiarava nulli i matrimoni dei chierici contratti dopo l'ordinazione; non escludeva uomini sposati dall'ordinazione, ma esigeva che all'episcopato venisse promosso solo chi non avesse moglie e figli. (c. 42 § 1 C. de episc. et cler. I 3 Nov. CXXIII cap. 1 anno 536).

Eufrasio quindi poteva aver preso moglie prima dell'ordinazione ad un ordine maggiore. Del resto la sua tenacia nello scisma dei 3 capitoli ci denota come forse nel secolo VI la provincia nostra abbia creduto di poter fare scuola a sè in questioni religiose; palleggiata tra le influenze orientali e le occidentali e governata per mezzo secolo dal governo scismatico degli ariani ostrogoti, è spiegabile se troviamo nei presuli istriani di questo tempo delle velleità d'indipendenza e se nella loro vita non vediamo applicate tutte le norme della chiesa di Roma.

membri della sua famiglia le più laute prebende della chiesa. avrebbero un certo qual lontano barlume di fondamento le accuse del papa Pelagio, il quale esagerando le voci di nepotismo a lui giunte, lo descrisse a Narsete come il peggior soggetto [1]).

---

[1]) Ecco le parole che Pelagio I scriveva a Narsete Esarca di Ravenna verso il 558: (*Rubeis* Mon. eccl. Aquil. pag. 203 epist. I, *Kandler* Cod. dipl. istr. anno 555, *Benussi* medio evo pag. 75): Euphrasius nel testo sta veramente scritto «Thracius», veggasi pag. 59) siquidem atque Maximilianus nomina tantum episcoporum habentes et ecclesiasticam ibi unitatem perturbare dicuntur et omnes ecclesiasticas res suis usibus applicare.... E nell'epist. II: Exercete igitur in talibus debitam auctoritatem, et ne eis amplius talia comittendi spiritus crescat, vestris coercitationibus reprimantur... Quales autem sint, qui Ecclesiam fugiunt, Euphrasii vos scelera (quae amplius occulta deus esse noluit) evidenter informant; *qui in homicidio quidem nec hominis necessitatem, nec fratris caritatem, nec sacerdotii reverentiam cogitavit. Incestuoso autem adulterio etiam ipsius vindictae abstulit modum; quia si adulterium punias, non remanet in quo vindicetur incestus; si incestuoso ingeras poenas, inultum crimen adulterii remanet.* **Auferte tales ab ista provincia.**

Da questa lettera (la quale conferma che Eufrasio aveva un fratello sacerdote e viene quindi a corroborare la nostra supposizione desunta dalla somiglianza dei ritratti) emerge che si accusava il vescovo Eufrasio di non *aver rispettato nell' omicidio nè l' amor del prossimo, nè l' affetto verso il fratello, nè la riverenza dovuta al sacerdozio e di aver indi eliminato con un incestuoso adulterio persino la misura del castigo*: con altre parole lo si accusava di aver ucciso un suo fratello sacerdote e di essersi poi macchiato d'adulterio colla di lui vedova vivente la moglie di esso Eufrasio. Io non esito un istante a ritenere tutto ciò un'obbrobriosa calunnia, alla quale il papa Pelagio — se gli scritti sono veramente suoi — nel zelo per la sua causa e nella fiducia verso gl'informatori, troppo facilmente avrà dato ascolto. Certo Eufrasio colla sua attività, colla sua inframmettenza, coi suoi enormi bisogni, colla sua fiscalità nell'esazione delle decime, e col suo nepotismo (forse unico suo peccato reale ma perdonabile) si sarà creato non pochi nemici persino nel clero. Io spiego questa calunnia supponendo che l'arcidiacono Claudio, fratello di Eufrasio, sia morto di male improvviso, nel tempo che corre tra la completazione della basilica (554) e le lettere del papa Pelagio (558). Ecco i nemici di Eufrasio malignare su questa morte un avvelenamento, il quale secondo loro avrebbe avuto lo scopo di installare il figlio, arcidiacono di nome, nell' ufficio reale del fratello: e l'affettuoso trattamento che Eufrasio non avrà mancato di usare verso la cognata ecco da questi botoli ringhiosi essere marchiato d'incesto.

Passiamo ora alla zona inferiore, e precisamente da prima alle tre figure rappresentate nei piloni tra le quattro finestre.

Nel mezzo c'è un angelo il quale tiene tra le mani, appoggiato sulla sinistra, un disco azzurro, nel cui mezzo spicca una croce d'oro — a braccia eguali — dalla quale si dipartono raggi bianchi.

Sul pilone alla sinistra (dalla parte dell'evangelo) è raffigurato un sacerdote dell'antico testamento con nimbo; veste una tunica bianca, ornata al basso da ricca fascia ornamentale a porpora e oro; altra fascia verticale con greca d'oro orna il davanti della tunica; sulle spalle gli scende un manto (*una specie di piviale*) aperto sul davanti, portante un orlatura più chiara e stretto sul petto da un ricco fermaglio rotondo a 9 gemme;

Se Eufrasio avesse realmente commesso questi delitti, come supporre, che i suoi coetanei, i suoi successori, il clero, il popolo abbiano tollerato che la di lui effigie, l'effigie del figlio ed i loro nomi rimangano perennemente intatti là nell'alto dell'abside, dove quotidianamente saliano da un popolo intiero le preci, gl'inni, gl'incensi? che il suo nome rimanga scolpito nel punto più insigne della basilica, sul cippo dell'altare? che le sue sigle ricordino dovunque la sua munificenza, ed ai lati della cattedra vescovile e sui pulvini delle colonne? Certo per motivi meno forti, ignote mani avevano abraso il nome dell' imperatore Massimiano dalla base onoraria; certo ragioni meno plausibili avevano fatto sparire alcune righe d'iscrizione dalla pietra che copriva la santa arca del protovescovo Mauro.

Che se di tali pretesi crimini fosse rimasto a Parenzo il più lieve sospetto, il vescovo Adalpero nel 1222, quando rinnovò lo scritto del privilegio eufrasiano, non avrebbe lodata la pietà del fondatore «privilegium *pie recordationis Eufrasii predecessoris nostri*»; ed il vescovo *Ottone* nel 1258, nell'intimare al comune di Parenzo di rispettare i suoi diritti sul territorio secondo il detto documento, non avrebbe usata la frase: «in privilegio quondam *bonae memoriae domini Eufrasii episcopi parentini*.»

Infine, per dimostrare con quanta facilità in quei secoli tenebrosi si scagliavano simili calunnie, giova rilevare come sullo stesso Papa *Pelagio*, creatura di Giustiniano, correvano voci poco lusinghiere, tanto che a Roma lo si accusava persino di aver cooperato alla morte del suo predecessore, papa Vigilio. Persone che tenevano alla loro riputazione non volevan trattare con lui, gravato da tale sospetto: ond' egli per tagliar corto a simili dicerie, dovette adattarsi di prestare nella basilica di San Pietro, dinanzi al popolo, con Narsete a fianco, un giuramento di purificazione sulla croce e sugli evangeli (L. M. *Hartmann* Geschichte Italiens im Mittelalter. I. v. pag. 391 e *Gregororius* Storia di Roma, L. II c. 7 § 2)

colla destra tiene un turibolo acceso, e colla sinistra, sotto al manto, sostiene un cofanetto col coperchio a due falde [1]. La faccia è di uomo vecchio, coi capelli canuti cadenti ad anelli sulle spalle e colla barba bianca.

Il *Deperis* suppone che questa figura rappresenti *S. Zaccaria* in vesti pontificali: e questa opinione ci sembra accettabile; il cofanetto rappresenta l'arca dell'alleanza. Con ciò però non si spiega perchè nel mezzo dei capelli, nel centro del nimbo, sporga dalla testa come una cosa quadrata, scura; se fossero due raggi di luce si potrebbe forse pensare a Mosè.

Sull'altro pilone di destra è raffigurato S. Giovanni Battista a barba appuntita coi capelli cadenti sulle spalle; colla sinistra tiene una croce e colla destra fa il gesto di benedire. La subucola gli sporge sui polsi e sul collo; la tunica ha il lato clavo; sopra la tunica indossa una coperta di pelle d'agnello; per ottenere l'effetto dei riccioli del pelo il mosaicista si è servito della stessa tecnica a cerchietti scuri che apparisce nel battesimo di Gesù, nel centro del battistero ariano di S. Maria in Cosmedin a Ravenna. Al disopra di questi indumenti non manca il pallio segnato colla lettera ⊏.

Ma veniamo ai due quadri più importanti; alle due composizioni dei fianchi che costituiscono forse le più interessanti pitture musive che ci abbia lasciato l'arte cristiana del VI secolo.

Il quadro a sinistra (con 2 figure) rappresenta l'annunciazione; quello a destra, cioè dalla parte dell'epistola (con 3 figure) la visitazione.

Nell'annunciazione la Vergine sta seduta in un trono rosso dinanzi ad un edificio di tipo basilicale, colla differenza

---

[1] Anche in questo riguardo noi dobbiamo dare ragione al *Boni*. Che si tratti veramente di un cofanetto e non di un tempio come voleva il *Deperis*, Il duomo di Parenzo ed i suoi mosaici 1894 p. 200 emerge chiaramente dalle rappresentazioni che appariscono sulle pareti di questo cofanetto, quasichè il mosaicista avesse voluto imitare i disegni che si usavano incidere sulle scatole di avorio. La parete quadrata sul davanti ha una figura che somiglia ad un orante; sulla parete oblunga di fianco si vedono due uomini che corrono nella stessa direzione.

che le navate laterali si aprono per di fuori in portici a colonne. La vergine viene sorpresa dall'angelo in atto di lavorare; colla mano sinistra, abbandonata in grembo, essa tiene una lunga treccia o maglia rossa, che termina ai suoi piedi raccolta in un paniere. In gesto cogitabondo essa inclina leggermente il capo verso la destra un pò alzata. Le linee del latoclavo modellano il suo corpo; una cintura le stringe la tunica sul petto; una mantellina di bianco velo trasparente le copre le spalle ed il seno e lascia intravvedere la porpora della tunica, l'oro del clavo e le gemme della cintura.

L'arcangelo Gabriele ha una gesticolazione ardita, quasi d'un antico oratore; il pallio gli svolazza all'indietro.

Il fondo di questo quadro e della Visitazione rappresenta un cielo a tre tinte, al basso rosa, in mezzo bianco e nella parte superiore azzurro: tinte che si ripetono con queste disposizioni anche sopra le figure del frontone della chiesa nella zona tra le finestre.

La *Visitazione* è rimarchevole pel carattere eminentemente verista con cui l' artefice ha voluto far risaltare lo stato di gestazione delle due donne. Anche le movenze dell' incontro sono naturali; entrambe hanno la testa coperta dal cappuccio, o da un lembo del mantello, che a mo' di sciarpa avvolge loro anche il collo. Dei clavi d' oro e del pallio s'è già parlato.

A destra si vede l'entrata della casa di santa Elisabetta. Sull'ingresso sta una giovane ancella, vestita di verde che in attesa dell'ospite tiene aperta la tenda. [1])

---

[1]) Così giustamente W. A. *Neumann*. *Deperis* vede anche in questa figura S. Zaccaria; sarebbe più piccola delle altre perchè piu distante ed il gesto della mano destra sulle labbra servirebbe ad indicare la mutolezza da cui fu colpito in pena della sua incredulità alla nascita del figlio annunciatagli dall'angelo. Certo quest' ultima particolarità è significativa, ma è impossibile ammettere l'ipotesi del Deperis. Il mosaicista ha fatto un'ancella giovane, e per questo piccola (presso a poco come il figlio di Eufrasio), niente affatto distante. Il suo volto non è certo quello di un vecchio sacerdote. Ha capelli biondi, non ha aureola ed i suoi calzari sono quelli che il mosaicista dà soltanto alle donne. Anche l'assenza del clavo ci avverte che non abbiamo da fare con un personaggio d'importanza. Il gesto del dito sul labbro vorrà forse richiamare l'infermità del padrone.

Si confronti ora il volto della vergine nell'annunciazione con quello della madonna nella visitazione e si osservi come l'artista, pur nella decadenza dell'arte e cogli scarsi mezzi di cui disponeva, ha saputo dar vivace espressione alla diversità dei momenti; nel primo, dalle gote piene e rotonde traspare la virginea freschezza della salute e nei grandi occhi si legge la meraviglia e la sorpresa; nel secondo, le molestie della gestazione ed il pensiero dell'imminente maternità hanno già lasciato solchi profondi. Anche l'impostazione delle figure rivela l'attento studio della natura, insolito in questo secolo. Nessuna delle cinque figure fu disegnata nella comoda posizione di profilo o di faccia, ma tutte sono un po' voltate; e si deve convenire che l'artista ha saputo superare la difficoltà in tal guisa createsi. Così è esatta la modellazione della gamba destra dell'angelo nell' annunciazione e della madonna nella visitazione; bene impostate, con due varianti argutamente scelte, le movenze di S. Elisabetta e della sua ancella, entrambe posanti sul piede destro; del pari è giusto l'accorciamento della gamba sinistra della vergine nell' annunciazione, accorciamento quasi inverosimile in un artista del secolo VI. Si confrontino p. e. le composizioni bibliche di S. Vitale, le storie di Mosè, il sacrificio di Abramo e quello di Melchisedech; si confrontino le modellazioni dei quattro evangelisti seduti e di Cristo nella conca dell'abside, pure in S. Vitale; si confrontino le teorie dei santi e delle sante sovrapposte dall'arcivescovo Agnello alle composizioni ariane di Teodorico in S. Martino in coelo aureo, e si converrà che l'artista di Parenzo ha saputo portar l'arte sua ad un maggior grado di perfezione. Il mosaicista parentino è certo uscito da una officina ravennate, e se vogliamo trovare la scuola dov' egli s' è formato, dobbiamo risalire alle scene della vita di Cristo ed alle figure dei profeti fatte mosaicare dal re Teodorico († 526) nella nave maggiore della sua basilica aulica di S. Martino in coelo aureo (poi S. Apollinare nuovo): ivi potremo trovare anche qualche elemento che servì di lontano substrato al nostro artista; così nel quadro „Gesù rinnegato da Pietro“ vediamo un edificio che ci fa pensare a quelli dei nostri due quadri; nella tomba di Lazzaro c'è un timpano

come sull'entrata della casa di S. Elisabetta; nel quadro di Pilato c'è un sacerdote che porta un manto come il nostro S. Zaccaria; la vedova al gazofilacio, la donna dal flusso e le due Marie al sepolcro ricordano le vesti delle nostre due gestanti; infine l'angelo seduto presso al vuoto sepolcro di Cristo può ben dirsi il rude prototipo del nostro arcangelo Gabriele.

Nè solo nelle composizioni figurali il nostro maestro è stato, per l'epoca sua, insigne, ma eguale abilità lo addimostra anche negli ornamenti decorativi. Così il doppio nastro, che s'intreccia sulla fascia tra la conca ed i medaglioni delle sante, racchiudente croci florite a due tipi diversi, rivela, nelle sue tinte, nelle luci e nelle ombre efficacemente disposte, nella classica sua sobrietà, una non comune concezione artistica.

Meno accurati ci sembrano invece i busti delle dodici vergini composte tutte sullo stesso cartone; portano tutte indistintamente una tunica d'oro con collare ornato; hanno una collana e dalla spalla sinistra scende una sciarpa bianca.

Del pari dura ed uniforme è la teoria degli apostoli sull'arco trionfale, benchè poco si possa giudicare dato il forte restauro che essi hanno subito. [1])

Del mosaico dell'abside non ci resta ancora ad esaminare che la grande iscrizione musiva, bianca in campo azzurro, tra il mosaico della conca e le finestre. Essa consta dei seguenti tredici esametri disposti in quattro righe:

---

[1]) L'unica chiesa che abbia sull'arco trionfale una composizione analoga a quella della basilica eufrasiana si è *S. Maria in domnica* (della navicella) sul Celio a Roma. I mosaici di questa chiesa furono fatti eseguire nel IX secolo dal papa Pasquale I. Tanti sono i punti di contatto col nostro mosaico che si è indotti a credere che l'artefice abbia conosciuto e studiato le nostre composizioni. Nella conca la stessa madonna col bimbo in grembo e con angeli alle parti; solo nella rappresentazione del pontefice dedicatore l'artista ha seguito l'indole del tempo: lo ha fatto di dimensioni molto più piccole, inginocchiato ai piedi della vergine e portante il nimbo quadrato, a denotare la persona vivente. Sull'arco trionfale ai lati del redentore ci sono due angeli ed indi seguono gli apostoli: anche qui san Pietro porta le chiavi e S. Paolo i rotoli delle scritture. Importante per noi sono, a S. Maria in domnica, le figure (due profeti) che riempiono i triangoli circolari a de-

✠ HOC FVIT IN PRIMIS · TEMPLVM · QVASSANTE RVINA ·
TERRIBILIS · LABSV · NEC CERTO ROBORE · FIRMVM ·
EXIGVVM · MAGNOQVE · CARENS · TVNC FVRMA METALLO ※ =
SED MERITIS TANTVM · PENDEBANT · PVTRIA · TECTA ·
✠ VT VIDIT SVBITO LAPSVRAM · PONDERE · SEDEM ·
PROVIDVS ET FIDEI FERVENS · ARDORE · SACERDVS
EVFRASIVS SCA PRECESSIT = MENTE RVINAM ·
LABENTES · MELIVS SEDITVRAS · DERVIT AEDES ·
FVNDAMENTA · LOCANS · EREXIT · CVLMINA · TEMPLI
✠ QVAS · CERNIS · NVPER · VARIO · FVLGERE · METALLO ·
PERFICIENS · COEPTVMDECORAVIT = MVNERE · MAGNO
AECCLESIAM · VOCITANS · SIGNAVIT · NOMINE · XPI ·
CONGAVDENS · OPERI · SIC · FELIX · VOTA · PEREGIT ※

I segni = denotano il passaggio da una riga all' altra.

Tradotta essa significa:

„ Questo tempio fu da prima una rovina pericolosa per la crollante caduta, non fermo di una certa robustezza, pie-

---

stra ed a sinistra sotto la fila degli apostoli; con una mano protesa verso il centro dell'arco, esse servono egregiamente a riempire lo spazio loro assegnato. È probabile che anche questo particolare sia stato tolto dalla nostra basilica; noi avemmo quindi così la scorta per una eventuale completazione dei nostri triangoli, non certo estetici nella loro attuale uniforme superficie dorata.

È curioso poi, come persino l'iscrizione dedicatoria di Pasquale I a S. Maria in domnica, ricordi voci e frasi degli esametri eufrasiani; essa infatti suona:

ISTA DOMVS PRIDEM FVERAT CONFRACTA RVINIS
NVNC RVTILAT IVGITER VARIIS DECORATA METALLIS
ET DECUS ECCE SVVS SPLENDET CEV PHOEBVS IN ORBE
QVI POST FVRVA FVGANS TETRAE VELAMINA NOCTIS
VIRGO MARIA TIBI PASCHALIS PRAESVL HONESTVS
CONDIDIT HANC AVLAM LAETVS PER SAECLA MANENDAM.

Pasquale I ha ornato di mosaici anche altre due basiliche, S. Cecilia in Transtevere e S.ta Prassede. In s. Cecilia l'iscrizione comincia:

HAEC DOMVS AMPLA MICAT VARIIS DECORATA METALLIS
OLIM QVAE FVERAT CONFRACTA SVB TEMPORE PRISCO....;

ed in S. Prassede:

EMICAT AVLA PIA VARIIS DECORATA METALLIS.

Si direbbe che anche in questi versi vi siano reminiscenze eufrasiane.

colo, e la forma sua era allora priva di grande ornamento musivo, ma i fracidi tetti pendevano soltanto per le reliquie [1]) (cioè per virtù delle sante reliquie conservatevi, quasi fosse detto „meritorum meritis"). Subito chè il sacerdote Eufrasio provido e fervente nel suo ardore per la fede vide che la sede (la chiesa) sarebbe caduta sotto il suo peso, prevenne con un santo deliberato la rovina, e demolì la chiesa cadente affinchè (rifatta) posasse più solidamente. E poste le fondazioni eresse i culmini del tempio, conducendo a termine la chiesa, che (quas aedes) tu ora vedi risplendere di vario mosaico (onde fu) recentemente (ornata). Egli decorò il lavor suo con grande munificenza e consacrò la chiesa chiamandola nel nome di Cristo. Così lieto dell' opera sciolse felicemente il voto".

Questi esametri furono con tutta probabilità composti da Eufrasio, e se alla sua minuta fossero da ascriversi i due errori ortografici di *furma* per *forma* e *sacerdus* per *sacerdos*, avremmo un argomento di più per ritenerlo oriundo da Parenzo [2]), perchè appunto nelle iscrizioni parentine *cristiane*

---

[1]) « Meritis » : *merita* nel dialetto medioevale equivale a *reliquie di santi*. Il dott. Amoroso traduce questa parola con « catene » non so sulla base di quale testo.

[2]) Se suo fratello si chiama *Claudio*, Eufrasio non discendeva certo da famiglia greca. La latinità di Eufrasio sarebbe anche confermata dal suo privilegio, inquantochè se egli fosse stato di origine ellenica, l' imperatore avrebbe mandato preti greci a trattare con lui; invece gli inviò due missi da Roma, *Costanzo* e *Lorenzo* ed il relativo atteggio lo vediamo redatto in latino e non in greco. Eufrasio si scrive costantemente *Eufrasius* e non *Euphrasius* (quest'ultima grafia la si riscontra soltanto nelle lettere del papa Pelagio) e neppure nella sua sigla c' entra un H. L'unico ellenismo nell'iscrizione absidale è data dall' abbreviazione XPI per *Christi*; senonchè tale forma era già consacrata dall'uso chiesastico.

La credenza che *Eufrasio* sia d'origine greca si basa sulla circostanza che nella I delle lettere di Pelagio riportata dal *Rubeis* in luogo di *Euphrasius siquidem et Maximilianus* sta scritto *Thracius siquidem et Maximilianus*, e da questa parola «Thracius» si dedusse che egli fosse oriundo dalla Tracia. Senonchè è facile rilevare come *Thracius* sia una corruzione dovuta all' amanuense: *Euphrasius* fu mutilato in *Phrasius*, e *Phrasius* per eguaglianza dei segni si cangiò *Thracius*. Se Pelagio avesse voluto designarlo, in via dispregiativa, col suo paese d' origine, avrebbe detto *Thrax ille et Maximilianus*. Un' ulteriore corruzione sarebbe il nome di *Pethius* o *Tercius* che dà al nostro vescovo (accoppiato sempre a Maximilianus) il doc. N, 1024 in *Iaffè* Reg. pont. a 558–60.

(cioè in quelle nelle quali si rivelò il dialetto del *popolo*) abbiamo frequenti mutazioni dell'*o* in *u*: così abbiam visto scritto *numen* in luogo di *nomen*, *nuvet* in luogo di *novit*, *dunum* in luogo di *donum*.

Ma anche il mosaicista era senza dubbio italico; se egli fosse venuto da Bisanzio è certo che in una iscrizione di 74 parole avrebbe con qualche ellenismo tradito la sua origine.

***

Nel centro del semicerchio descritto dall'abside s'ergeva l'altare al posto e nella direzione dell'attuale; il sacerdote nel celebrare era rivolto come oggi, verso il popolo.

Sopra l'altare c'era un non grande baldacchino sostenuto, credesi, dalle stesse colonne che sorreggono l'attuale tribuna eretta nel 1277 dal vescovo Ottone [1]).

L'altare era costituito dal cippo quadrilatero ora conservato nel battistero; il cippo posava sul pavimento e portava al di sopra una tavola di marmo — mensa — sorretta agli angoli da quattro colonnine.

Il cippo è scolpito in marmo greco; esso presenta internamente al basso uno spazio vuoto con una porticina „fenestrella confessionis". Nel vano si custodivano le reliquie del martire titolare (quindi con tutta probabilità alcune reliquie di S. Mauro); la porticina era chiusa da un battente metallico sul quale vi sarà stato il nome del santo; essa era volta verso la chiesa. Essendo il cippo troppo alto, avrà avuto nella parte posteriore due o tre gradini per permettere al sacerdote di celebrare gli uffici divini sulla mensa.

È interessante la decorazione della facciata anteriore del cippo. La finestrella è sormontata da un timpano nel quale campeggia una croce tra due colombe: sopra il timpano ai fianchi, due delfini colla testa all'ingiù; più in alto ancora

[1]) La tribuna del vescovo Ottone è sproporzionatamente grande, perchè non permette di ammirare i mosaici dell'abside. Certo Eufrasio dopo aver decorato in tal guisa le pareti, non avrà tirato un sipario che ne chiudesse la vista.

una grande conchiglia: il tutto poi racchiuso da un arco sostenuto da due colonne con pulvini. Sui pulvini e sull'arco corre quest' iscrizione:

✠ FAMVL · DI · EVFRASIVS ANTIS · TE · MPORIB · SVIS · AG · AN · XI HVNC · LOC A FONDAMEN · DO · IOBANT · SCE · AECL · CATHOLEC · COND ·

cioè: „Famulus dei Eufrasius antistes temporibus suis agens annum XI hunc locum a fundamentis domino iuvante sanctae ecclesiae catholicae condidit [1]" che tradotto suona: „Il servo di dio Eufrasio, vescovo, nell' undecimo anno del suo episcopato, eresse dalle fondamenta coll' aiuto del signore questo luogo alla santa chiesa cattolica [2]".

[1] La disposizione esatta delle parole la riportò Mons. G. B. *Pesante*, Fol. dioec. par. pol. 1879 pag. 73; per le interpretazioni date anteriormente a questa lapide veggasi *Amoroso*, «Le basiliche cristiane di Parenzo» pag. 22. — Nel battistero trovansi frammenti di un secondo cippo d' altare della stessa forma, soltanto alcunchè più piccolo e senza iscrizione. Con tutta probabilità esso avrà servito per l'altare del ***consignatorium***.

[2] *Eufrasio* nell'iscrizione di questo cippo, scolpita in rozzi caratteri rileva la «cattolicità» della sua chiesa; in condizioni normali forse questo accenno sarebbe stato superfluo. Io sono d'avviso che quando fu posto questo altare, Eufrasio aveva già preso posizione a favore dei tre capitoli, e che appunto per questo motivo vantava la sua **cattolicità** di fronte a quanti abbracciavano credenze diverse. Ciò è confermato massimamente dalla II lettera del papa Pelagio I a Narsete, riportata dal *Rubeis* Mon. eccl. aq. p. 205. Da questa lettera emerge che Narsete in seguito alle sollecitazioni del papa (*Rubeis* ibidem. ep. I pag. 204 s'era mosso contro i vescovi dissidenti, ma venne da questi espulso dal grembo «della chiesa cattolica» da loro rappresentata, fu in altre parole scomunicato. (Veggasi anche *Benussi*. Nel medio evo. Intr. 44 basandosi su *Dandolo*, Chron. V. II). Ecco il principio della lettera in questione:

Relegentes litteras excellentiae vestrae, de iniuria quidem, quam vobis iniquorum hominum praesumptio ingessit, valde doluimus. Sed quia scimus, occulto dei judicio animan vestram, etsi per aliorum iniquitatem et superbiam . . . a contaminatione schimatis custoditam, egimus omnipotenti deo gratias, qui etiam de malis hominum actibus bona operari consuevit. Nec enim sine illius providentia factum esse credendendum est, ut insensati et perversi homines ad hoc usque prosilirent.

Qui ci risaltano subito — in sole 19 parole — due ellenismi che tradiscono l' origine greca del marmorario, cioè *iobante* in luogo di *iuvante* e *catholceae* invece di *catholicae*. È rimarchevole anche come qui anzichè gli *o* cangiarsi in *u*, gli *u* diventino *o*; così abbiamo *fondamenta* in luogo di *fundamenta* (parola quest' ultima che trovasi pure nella grande iscrizione musiva) e *iobante* invece di *iuvante*.

***

Le due absidi laterali erano pure trattate a mosaico, del quale ci rimangono solo i fregi delle facciate piane verso le navate e le parti superiori delle composizioni delle nicchie: le parti centrali andarono distrutte essendosi aperta nel secolo XV una finestra arcuata nel mezzo di cadauna di queste due absidi [1].

Il fregio che orla sul davanti gli archi, a fogliami che si intrecciano in giri più o meno grandi a seconda dello spazio da riempirsi, trova analogo riscontro nel fregio che sale sulle lesene laterali del frontone esterno della chiesa.

Le composizioni delle due absidi sono corrispondenti. Nel centro, in alto, il redentore; un po' più a basso ai lati due santi. Nella navata sinistra il redentore porge due corone di martiri verso le teste dei santi. Dei nomi di questi santi, dal volto giovane e senza alcun particolare distintivo, il mosaico conserva alcune parole, e precisamente quello a destra ha la scritta SCS C... e quello a sinistra ...IANVS. Se non avessimo un documento dal quale ci consta che il mosaico di S. Giuliano era nel consignatorium [2], potremmo

---

ut suam divisionem catholicam esse credentes ecclesiam a sua vos pollutione prohiberent ». E continua col passo sopra citato (nota a pagina 52) riferibile ai pretesi delitti di Eufrasio.

[1] *Amoroso*, Atti e memorie 1898, pg. 114; queste finestre avevano lo scopo di illuminare le navate laterali rimaste quasi cieche, pel fatto che il coro era stato portato davanti l'altare, e che per collocare gli stalli, erano stati murati i 3 primi archi. Il vescovo A. Peteani ripristinò negli anni 1842-1847 la forma antica, aprendo gli archi, chiudendo le finestre e trasportando il coro nella cappella di S. Mauro da lui costruita.

[2] v. *Amoroso*, Atti e memorie, 1898 pg. 102.

pensare a questo santo locale. Ma dovendolo escludere e trattandosi di due santi martiri, la completazione più naturale è la seguente:

SCS *Cosmas* — *Scs Dam*IANVS.

Difatti il culto di questi due fratelli che subirono il martirio sotto Diocleziano in Egea di Cilicia, e che la tradizione designò come medici, era diffusissimo in Italia; a Roma essi ebbero tre chiese, la più antica ed importante quella sulla via sacra, nel „templum sacrae urbis".

Nella navata di destra (altare del Sacramento) il redentore non tiene corone, ma poggia la mano sul capo di due santi, vecchi, dalla barba bianca, ornati del pallio arcivescovile (fascia bianca scendente sulle spalle). Quello a destra ha la scritta SCS e quello sinistra SEVERVS. Sappiamo quindi che l'uno era *S. Severo* arcivescovo di Ravenna; e se ricordiamo i confronti fatti coi mosaici dell'abside di S. Apollinare in classe e le analogie esistenti tra i nostri e quelli, dobbiamo venire necessariamente alla conclusione che l'altro portava la scritta SCS VRSVS, altro arcivescovo di Ravenna [1]; le figure di S. Apollinare e le nostre (per quanto si può dedurre dai resti conservati) paiono lavorate sullo stesso cartone.

Non ci consta se nell'interno della basilica sien stati eseguiti altri mosaici parietali; forse ulteriori indagini sveleranno se l'intonaco nasconda ancora qualche segreto.

All'esterno erano riccamente ornati il frontone verso l'atrio, e la parete esterna del muro dell'arco trionfale, sopra la cupola dell'abside.

---

[1] Mons. *Gior. Pesante* nella descrizione della basilica pubblicata nel *Folium dioecesanum Par. Pol.* 1879 pag. 125 e 167 (confondendo anche nella descrizione le due absidi) in luogo di S. Orso pone (non so su qual congettura) S. Ermagora, quasicchè in quest'abside Eufrasio avesse voluto onorare le due sedi metropolitane di Aquileia e di Ravenna. Ma in primo luogo a S. Ermagora non avrebbe mancato la corona

Nel 1896 furono restaurati i mosaici della facciata d'ingresso nella zona all'altezza delle finestre. Sui piloni a fianco della finestra centrale si veggono ardenti i sette candelabri dell'apocalisse, quattro a destra e tre a sinistra: sui piloni laterali tra le finestre e le lesene, due santi per parte che nel restauro hanno del tutto alterato le loro primitive sembianze. Gli orli portano la solita bordura a quadrilateri ed a gemme.

Sui fianchi della facciata corrono due lesene leggermente sporgenti ornate di un bel motivo a grandi rame che s'incurvano in altrettanti cerchi; gli spigoli esterni hanno una bordura di foglie salienti.

Il timpano superiore era pure tutto ornato da una grande composizione musiva col redentore nel mezzo, seduto sul globo; si vedono le traccie del disco e dei due piedi. Che cosa sia stato ai lati è arduo l'indovinare [1]).

La facciata posteriore, sopra l'abside, era pure ornata di una grande composizione musiva, che, a detta del Deperis [2]) potrebbe rappresentare la trasfigurazione del Salvatore: „vi si scorgono anche al dì d'oggi resti di figure, tre delle quali col nome *Moises*, *Elias* ed *Andreas*",

Che l'abside del consignatorium nell'episcopio sia stata pure ornata di mosaico colle imagini dei santi martiri Demetrio e Giuliano lo sappiamo dal testo delle antiche lezioni sulla „Rivelazione, Invenzione e traslazione dei loro corpi" [3]).

---

di martire; in secondo luogo anche S. Ermagora è il termine di un binomio che la consuetudine ecclesiastica non disgiunge, e come vanno uniti Cosma e Damiano, Gervasio e Protasio, Giovanni e Paolo, così S. Ermagora non sarebbe stato lasciato senza S. Fortunato, entrambi martiri della chiesa aquileiese.

[1]) Il *Lohde* (der Dom von Parenzo, 1850) avrebbe visto i segni della «mandola» che racchiudeva il redentore, ciò che è molto problematico; anche il suo progetto di ristauro di tutta la composizione del timpano non pare troppo fondato.

[2]) Atti e memorie, 1894 pg. 196.

[3]) Publicate in italiano dal *Manzuoli* nelle *Vite dei santi dell'Istria* 1611, e nel testo originale latino — tratto da antico codice esistente nella biblioteca civica di Trieste — da Mons. Giov. *Pesante* nel 1890 (nell'opuscolo d'occasione «celebrando il m. R. pre' Tommaso Franca la sua prima messa»); v. *Amoroso*, Atti e memorie 1898 p. 102.

Un' altra importantissima decorazione delle costruzioni eufrasiane consisteva nei pavimenti a mosaico. Per questo lavoro Eufrasio non aveva bisogno di ricorrere ad artefici di fuori, disponendo Parenzo di esperte maestranze di mosaicisti, che ininterrottamente, sin dalle prime costruzioni romane, avevan trovato lavoro in città, nelle ville suburbane e nelle borgate vicine.

Il pavimento della basilica fu suddiviso, con larghe fascie terminali, in vari campi quadrilateri, alternantisi in differenti disegni, che davano una gaia nota di varietà al vasto ambiente. Come i suoi predecessori così anche Eufrasio approfittò, pel mosaico del pavimento, delle offerte di privati donatori ed anche nella basilica eufrasiana non avran mancato analoghe iscrizioni ricordanti i nomi degli oblatori. Di questo pavimento musivo che superava in superficie trecento metri quadrati non ci rimangono che dodici piccoli frammenti, ora raccolti nel battistero. Replicatamente ristaurato, esso andò incontro a rapida rovina quando, nel medio evo, il clero e le famiglie più cospicue vollero avere il loro sepolcro in chiesa. Il pavimento fu un po' alla volta seminato di lapidi e veruno ebbe più interesse a restaurare le frammentarie zone che rimasero tra tomba e tomba.

Nella prima metà del secolo XV si leggevano ancora alcune iscrizioni dedicatorie riferibili a posteriori ristauri del pavimento [1]: nella seconda metà del secolo XVIII non si leggeva se non il nome di CLAUDIA nella navata sinistra (dell'evangelo) e quello di JOHANNES V. C. (vir clarissimus) nella navata destra.

[1] *Ciriaco* d'Ancona che molto probabilmente visitò Parenzo nel 1432 lasciò trascritte nel codice Parmense le seguenti tre iscrizioni riportate dal *Mommsen* nel C. I. L. vol. V ai N. 365, 366 e 367:

FAVSTA · INLVSTRIS · FEM · CVM · SVIS · FECERUNT · PEDES · LX ·
CLAUDIA · RELIGIOSA · FEM · CVM · NEPTE · SVA · HONORIA
PRO · VOTO · SVO · FECERUNT · PD · CX
BASILIA · RELIGIOSA · FEMENA · CVM · SVIS · FEC · PD · XC

(Vedi *Amoroso*, Atti e Memorie, 1890, nota a pag. 495.)

Nel 1859 il Lohde vide ancora alcuni frammenti del pavimento musivo, che egli riprodusse in dodici disegni schematici nella tavola VI della sua pubblicazione „ der Dom von Parenzo “; allora non v' esisteva più traccia delle iscrizioni precedentemente osservate: bensì egli potè leggere ancora dinanzi l'altare del sacramento altro nome, cioè DOMINICVS ARCHIDIACONVS il cui frammento è ora conservato nel battistero.

Nel 1877 e 1878 il francese *Carlo Errard* copiò a colori tutti i mosaici della chiesa e tra altro anche gli ultimi resti del pavimento (veggasi la relativa pubblicazione *C. Errard*, „ L'art byzantin “, vol. II Parenzo, Parigi, 1904): nel 1880 fu inconsultamente deliberato di levare le lapidi ed i residui del mosaico per sostituirvi l'attuale selciato a quadri di marmo: il sig. Giulio *de Franceschi* per conservare almeno un disegno di quanto era sino a noi pervenuto fece un rilievo dei mosaici e dei loro scompartimenti, rilievo da lui donato alla Società istriana di archeologia e storia patria.

Certo anche il pavimento del battistero era trattato a mosaico; ma dello stesso non si rinvenne traccia alcuna.

Il manoscritto Kandleriano della seconda metà del sec. XVIII (veggasi nota 3 a pag. 46) contiene rispetto al pavimento i seguenti accenni:

« Il pavimento era tutto a mosaico con varie figure e fiorami e con « alcune iscrizioni delle quali se ne vede ancora qualche vestigio.

« A piedi della cappella del Sacramento che è dalla parte dell' Epi- « stola si legge in lettere romane

IOHANNES V · C ·

« Nell' altra Nave opposta vicino al nuovo Altare de SS. Mauro et « Eleuterio si legevano sino a questi ultimi tempi queste parole

CLAVDIA RELGIOSA FEMINA CVM SVA NEPOTE
HONORIA PRO VOTO SVO FECERVNT · · ·
BASILIA RELIGIOSA FEMINA CVM SVA · · ·

« Ora non si vedono se non = CLAVDIA ».

Il Kandler ha comunicato questa notizia al prof. de *Eitelberger* che la pubblicò nel 4° e 5° fascicolo delle « Mittelalterliche Kunstdenkmale des österr. Kaiserstaates » 1858: il *Lohde* riporta le suddette iscrizioni a pag. 11 del suo opuscolo sul duomo di Parenzo, però inesattamente, cioè nella 1ª riga scrive *Religiosa* in luogo di *Relgiosa*, e *nepta* in luogo di *Nepote* e nella 3ª riga *Basileia* in luogo di *Basilia*.

Del primitivo mosaico pavimentale eufrasiano sono rimasti a posto alcuni tratti soltanto nella cappella tricora di S. Andrea (nei semicerchi delle due absidi laterali, disegno a conchiglia) e nel portichetto absidato che precede la detta cappella.

Il pavimento del coro e del presbitero fu trattato con speciale ricchezza, a marmo, porfido e serpentino, materiali questi che per la massima parte si levarono dal tempio pagano.

Il livello del coro era di un gradino più basso del piano attuale, alzato nel 1233 da Adalpero; il presbiterio Eufrasiano giungeva sino alla seconda colonna ed era circondato da una balaustra a plutei e colonnette con sovrastante cornice (v. pag. 40) con due amboni sporgenti a destra ed sinistra [1].

Nel mezzo del battistero ottagonale Eufrasio fece fare la vasca pel battesimo ad immersione, di forma esagonale, profonda circa 70 cm. e larga, nel diametro, circa m. 1·60; tutt' all' intorno corre internamente un gradino; la discesa nella vasca trovavasi dirimpetto alla porta d' ingresso del battistero. Era tutta murata in cemento impermeabile e rivestita di lastre di marmo. All'ingiro si ergeva una balaustra di plutei verisimilmente con colonnine analoghe a quelle che chiudevano il presbiterio. La massa della vasca è tuttora visibile colle impronte lasciatevi dalle asportate lastre di rivestimento.

[1] Fu supposto (*Amoroso e Deperis*. Atti e memorie 1898 pag. 112) che nel mezzo della navata centrale fosse stata una « confessione » con altarino (e cella sotterranea) come a S. Apollinare in classe; però gli scavi del 1901 non hanno confermato questa versione, nè è dato eruire da qual fonte sia stata tolta la notizia che il vescovo Pagano abbia nel 1247 costruito l' arca dei SS. Mauro ed Eleuterio col marmo tolto a questa pretesa cella.

***

La travatura del tetto era visibile; le travi orizzontali sobriamente ornate posavano su mensole; nel soffitto della navata destra (dell'epistola) esiste ancora qualche trave cogli intagli originali, veduta nel 1880 dall'architetto Pulgher [1]) e rilevata nel 1901 dal prof. G. Millet.

***

Se dagli elementi così descritti, vogliamo formarci un concetto sintetico delle costruzioni eufrasiane, ci convinciamo tosto che esse non appartengono all'arte bizantina propriamente detta; ci sono bensì alcuni dettagli, massime nella decorazione marmorea e nell'impostazione degli archi, di stile prettamente bizantino, ma tanto la pianta degli edifici, quanto la loro de-

---

[1]) L'architetto D. cav. *Pulgher* (che eseguì nella nostra basilica alcuni lavori di conservazione) nella sua lettura sul *duomo di Parenzo* tenuta li 21 luglio 1881 alla società d'ingegneri ed architetti di Trieste così parla del soffitto (pag. 9 del relativo opuscolo):

« Osserverò qui che nella ricostruzione dei coperti riscontrai alla « nave laterale, a destra di chi entra in chiesa, delle catene policrome e « dorate, locchè prova che in origine la struttura del coperto era visi- « bile dallo interno della chiesa ..... Sembra ancora che il soffitto delle « due navate laterali sia stato costruito in modo che ogni catena fosse « sorretta ad ogni sua estremità da una mensola pure in legno policroma « ed intagliat.. ; ogni mensola era lunga circa un quarto della catena; « dalla estremità del punto esterno delle due mensole partiva una soffitta « a volta, di maniera che fra le due imposte della volta le catene rima- « nevano del tutto isolate e vuoti quindi i campi fra catena e catena. « Gli spazi fra le mensole fino all' incominciar della curva erano chiusi « e formavano un soffitto piano, il tutto precisamente come si osserva « nella basilica di S. Giusto a Trieste nella navata principale. — Questa « struttura me la comprovano le mensole che trovai usate come pezzi « ausiliarii nella costruzione del coperto, i segni della pittura in alcune « catene e sopra tutto poi le due lunette che formavano le estremità « della volta sui muri che la chiudevano, le quali si scorgono tutt'ora « nell'interno del coperto intonacate e dipinte a fresco ». Questa constatazione del *Pulgher* ha grande importanza per un eventuale ristauro del soffitto; dall'esame dell'intonaco delle lunette si potrà facilmente rilevare se la descritta struttura sia originaria o posteufrasiana.

corazione e sopratutto il tipo, il disegno e la tecnica dei mosaici sono del più puro stile italico; se noi sentiamo annoverare la nostra basilica tra gli edifici di stile italico-bizantino, ricordiamo che ciò null' altro significa se non che la costruzione della stessa cadde nel periodo nel quale s' iniziò nelle costruzioni italiche l' influenza dell' arte bizantina [1].

VII.

Ci resta ancora a considerare quali cambiamenti abbia portato il regime bizantino nella vita politica della città.

Il genere di governo formatosi nel terzo secolo dell' impero degenerò in breve in un regime burocratico, nel quale lentezze, angherie e soprusi erano all'ordine del giorno. Allo scopo di offrire ai municipali una qualche difesa contro simili ingiustizie, vista la decadenza dell' ordine dei decurioni, gli imperatori Valentiniano e Valente istituirono nel 364 i *difensori* — *defensores plebis* o *civitatum* — i quali occuparono il primo posto fra i magistrati municipali ed avevano il diritto di ricorrere sino alle supreme autorità dell' impero. Venivano eletti delle persone più ragguardevoli del municipio, ed è curioso che già in una ordinanza dell' imperatore Onorio del 409 (c. 8, c. I, De defens.) riguardante l'elezione dei difensori sono nominati in prima linea tra gli elettori i vescovi ed i sacerdoti, indi gli onorati (persone che coprono cariche pubbliche) e da ultimo appena i possidenti ed i curiali [2]. Come si vede l' ordine dei decurioni aveva perduto ogni importanza.

Nel 476 colla deposizione di Romolo Augustolo ebbe termine, più di nome che di fatto, l' impero romano occidentale, da lungo tempo agonizzante; vi succedette per breve tempo il governo di *Odoacre*, sinchè nel 492, col restante dell'Italia, anchè l' Istria passò sotto il dominio degli Ostrogoti.

---

[1] Anche W. A. *Neumann* (nell' opuscolo citato pag. 15) annovera la nostra basilica tra le opere *paleo-cristiane* non tra le bizantine; invece *G. Millet*, nel suo capitolo l'*art byzantin* nel vol. I dell'opera *A. Michel*, Histoire de l'Art (Paris 1905) considera la nostra basilica (tanto nel lato strutturale, che in quello decorativo) quale un monumento bizantino.

[2] *Benussi*. Nel medio evo, pag. 539.

Teodorico cercò di organizzare alla meglio il suo regno e sotto di lui, primo rappresentante in Italia di un dominio straniero, si possono intravvedere due governi, l' uno cesareo in mano dei goti e di pochi fidati romani, l' altro autonomo lasciato in potere degli indigeni. Tra i due poteri non potè mai stabilirsi una sincera alleanza, checchè andasse predicando colla sua melliflua ed intempestiva rettorica il primo ministro di Teodorico, Aurelio *Cassiodoro* senatore e prefetto al pretorio. Dal canto suo il potere cesareo non mancava di rilevare ogni minima occasione che valesse a screditare le autorità autonome ed era contento se poteva contare sulle imperfezioni di quelle per diffondere tra il popolo l' ammirazione verso il governo dei goti.

La forza, l' esercito, era totalmente in mano dei goti, a cui favore i latifondisti dovettero cedere una parte delle loro possessioni.

L'onere esoso di incassare le imposte fu lasciato invece agli autonomi decurioni, che costituivano la casta ereditaria della curia ed erano obbligati a garantire il versamento delle imposte dell' intiero territorio municipale. Era naturale che questa garanzia venisse da essi gradualmente sfruttata a loro vantaggio, come una volta legalmente facevano, coll'appalto delle imposte, le società dei publicani. Non tutti gl' importi pagati dai contribuenti passavano nelle casse dello stato: ed i curiali potevano in tal guisa mantenere ed ingrassare le loro sostanze. Che se qualche lagno si elevava contro tale procedere, ecco Cassiodoro sanare ogni male con un decreto condito di tutti i lenocini letterari [1]).

Teodorico diede grande peso all' amministrazione della giustizia ed all' annona; ed in questo riguardo il governo suo mise un po' di regola nel generale disordine. Ma la forma divenne sempre più complessa. Il meccanismo del governo dovendo aver riguardo a due schiatte diverse — agl'indigeni dominati ed ai goti dominatori — assunse forme sempre più complicate; e per la smania di aumentare i controlli si finì per confondere le sfere di competenza.

[1]) Veggasi specialmente in *Cassiodori Variarum* l'*edictum Athalarici regis* (L. IX, 2).

La curia, il curatore, il difensore ed il vescovo erano le supreme autorità cittadine. Il *difensore* oltrechè tutelare i cittadini contro l'applicazione oppressiva delle leggi, doveva regolare i prezzi dei viveri ed impedire abusi da parte dei venditori. Il *curatore* aveva il diritto di sindacare l'operato della curia, affinchè le sue decisioni fossero conformi alle leggi ed all'equità. Il *difensore* od il *curatore*, a meglio intorbidare l'importanza delle autorità autonome, venivano confermati od a dirittura nominati dal governo centrale. A capo della provincia, e più precisamente per l'amministrazione civile, stava un preside, *judex ordinarius* o *cognitor* che aveva il controllo in seconda istanza su tutta l'amministrazione provinciale; alla testa del potere militare della provincia stava invece il *conte goto* (comes Gothorum o tribunus provinciae).

Del dominio Goto la nostra provincia serba un documento importantissimo dovuto a Cassiodoro.

E precisamente verso il 536, in seguito alla carestia altrove dominante ed ai grandi bisogni di rifornimento nell'incipiente guerra coi bizantini, il governo del re Vitige impose all'Istria — favorita da una buona annata — una straordinaria contribuzione in natura, obbligando gli abitanti a vendere le loro derrate al messo del governo ad un prezzo prestabilito. La disposizione era grave e Cassiodoro ebbe l'incarico di indorare l'amara pillola.

L'abile statista, coll'istessa penna che aveva decantato le lodi della Calabria (Variarum L. XII, Ep. XV) vergò un decreto, nel quale l'esosa contribuzione orpellata da considerazioni d'indole economica diventava quasi una cosa secondaria in mezzo al brillante quadro che il ministro stendeva della nostra provincia [1]. Certo gl'istriani non avranno

[1] Quest'è l'epistola XXII «Provincialibus Istriae Senator praef. praet.» del libro XII delle Variarum. Notinsi specialmente i passi seguenti: «Commeantium igitur attestatione didicimus Istriam provinciam matribus egregiis fructibus sub laude nominatam, divino munere gravidam, vini, olei, vel tritici praesenti anno foecunditate gratulari. Et ideo memoratae species in tot solidos date (non *datae* come erroneamente nel testo) pro tributaria functione, qui vobis de praesenti prima Indictione reputentur... Sed quoniam nobis in maiore summa sunt quaerenda, quae

saputo ammirare lo stile del gran senatore, ma avranno malinconicamente constatato come il governo dei Goti sapesse da ogni evenienza trarre profitto; se la carestia visitava una provincia, si riducevano le imposte per dar agio a Cassiodoro di magnificare la clemenza del principe [1]; se l' abbondanza riempiva i granai, venivano i messi cesarei a vuotarli parte a titolo d'imposta e parte quale contribuzione bellica a prezzi vili previamente fissati.

Questa fu certo l' ultima cavata di sangue dei goti alla nostra provincia; nel 539 i bizantini erano padroni dell'Istria e prima loro cura si fu quella di organizzarla anche in via amministrativa, affinchè la provincia nostra fosse in grado di concorrere alle ingenti spese dello stato.

E Giustiniano, da uomo d'ordine qual era, non tardò ad inviare anche in Istria speciali legati i quali, valutate le condizioni dei singoli luoghi, confermassero le istituzioni esistenti ed assicurassero il pagamento di annui contributi fissi alla cassa centrale dello stato. Il governo bizantino, che aveva già inaugurato il cesaropapismo, decise di far capo — a tale scopo — di preferenza ai vescovi, come alle persone che rappresentavano la massima autorità e possedevano le più vistose sostanze; e tenuto conto della loro dipendenza dalla sede di S. Pietro, deliberò di far venire i legati bizantini non da Costantinopoli ma da Roma, dove il regime bi-

---

diximus, tot solidos etiam de arca nostra transmisimus ut res necessariae sine vestro dispendio uberrime debeant congregari. Frequenter enim dum extraneis urgemini vendere, soletis damna sentire, eo praesertim tempore, cum vobis peregrinus emptor ereptus, et rarum est aurum capere, quando mercatores cognoscitis non adesse. (Dal che si vede che anche allora la nostra provincia negli anni di abbondanza soffriva come nelle moderne crisi vinicole.) Quanto vero melius est parare dominis, quam praestare longinquis? et debita fructibus solvere quam ementium fastidia sustinere?...» Segue il panegirico dell' Istria, avverte che per la raccolta e la tassazione dei generi manda un ufficiale «Laurentium virum experientissimum» (al quale è diretta la seguente epistola XXIII) ed indi continua: «Nunc procurate quae iussa sunt. Vos enim facitis devotum militem, cum libentes suscipitis jussionem. Praetia vero vobis moderata sequenti iussione declaramus...»

[1]) Variarum L. XII, Ep. XXIIX.

zantino s'era già insediato nel 537 mercè le vittorie di Belisario [1]).

E nel 543 ecco giungere a Parenzo, in nome dell'imperatore Giustiniano, i legati Costanzo e Lorenzo per porre la amministrazione e la finanza in armonia col nuovo stato di cose.

Trovarono un abile coadiutore nel vescovo Eufrasio, il quale avrà avuto agio di osservare come il fare da mediatore nell'esazione delle imposte fosse una buona speculazione. Egli cercò quindi di trar vantaggio della presenza dei legati bizantini e fu concretato che l'imposta dovuta dal distretto di Parenzo alla cassa dello stato (palatium) stesse per una metà a carico del vescovo (quale rappresentante della cattedrale) e per l'altra metà a carico dei censiti [2]). In cambio dell'onere assunto dalla chiesa veniva alla stessa confermato il diritto alla percezione delle decime.

Delle pattuizioni precorse tra i messi imperiali e la nostra comunità, la storia ci ha conservato soltanto il documento riferibile ai rapporti tra popolo e chiesa, documento che pervenne sino a noi grazie al grande interesse che avevano e vescovi e capitolo di non perdere la „magna charta“ dei loro diritti. Quest'è il così detto *privilegio eufrasiano* a noi noto nella redazione che ne fece nel 1222 il vescovo parentino *Adalpero* [3]).

Da esso risulta che addì 24 marzo dell'anno 543 fu tenuta a Parenzo una solenne adunanza, presenti il vescovo Eufrasio, i legati di Giustiniano Costanzo e Lorenzo, l'arcidiacono Claudio, l'arciprete Massimo, l'abate Andrea, il capi-

[1]) L'influenza bizantina perdurò decisiva a Roma anche negli intervalli in cui la città si trovò in dominio del re goto Totila.

[2]) Questa pattuizione la si deduce da un passo del *placito del Risano* 804: «... In capitulo ad missos Imperii, sive in quacumque datione aut collecta medietatem dabat Ecclesia et medietatem populus... »

[3]) Veggasi la nota a pag. 34. Di questo privilegio ci sono conservate tre copie manoscritte, due nel I ed una nel III volume libro rosso della raccolta *Jurium episcopalium* dell'archivio vescovile di Parenzo. Il volume I è di carta di filo legato alla rustica, il III è di pergamena, legato in pelle rossa. La prima copia a carattere molto nitido trovasi nella

tano militare e curatore della chiesa Giovanni, il clero ed il popolo di Parenzo. In questa adunanza fu tra altro trattato sui beni della chiesa e sulle decime e stabilito che i Parentini che coltivassero terre della chiesa, pagassero a questa a ti-

---

prima pagina del primo volume (dopo l'antipagina contenente la serie dei vescovi compilata dal Pavaro): essa era scritta in origine sur un foglio volante, che dopo essere stata molto frustato ai margini fu completato con striscie di carta in modo da esser portato alla grandezza del libro, ed incollato ad una sporgenza di pagina tagliata. Questa copia manca dell'intestazione di Adalpero al cui posto c'è uno spazio bianco, e porta in testa la data — 24 marzo 891. — Essa ha la variante « Imperante *Costantino* Romanorum imp. »; e da questo foglio fu verisimilmente tratta la copia pubblicata da *Mons. Tommasini* vescovo di Cittanova nei suoi *commentari* V, pag. 377.

La seconda copia trovasi a carte 42 e 43 dello stesso libro, tra altri documenti del vescovo Adalpero; è preceduta dall'intestazione sulla rinnovazione e seguita da un decreto di conferma del vescovo stesso: essa fu trascritta dal *Deperis* e pubblicata dal *Benussi* in testa al suo studio (*Atti e memorie*, 1892, pag. 49-51).

La terza copia trovasi nel III libro a carte 52; è preceduta, oltrechè dall'intestazione, di Adalpero, da un accenno che si tratta di copia del documento originale di quest'ultimo; ha conferma da parte di chi collazionò la copia, ha varie emende, così *Fllabiano* apparisce corretto in *Fllaviano*: differisce dalle due prime perchè l'anno del regno è indicato col XVII anzichè col XVI e presenta qualche altro lieve divario p. e. anzichè *ab urbe Roma* sta scritta *ab orbe romana*; la seconda volta il nome dell'imperatore si avvicina più a *Mamano* che a *Flaviano*; dopo la sottoscrizione di *Fulgerio* (o Fulcherio) segue quella di *Adalpero* ecc.

Circa l'epoca, viene ora, massime dopo lo studio del *Benussi* (*Privilegio Eufrasiano*, 1892), generalmente ammesso che la dizione *Costantino* sia del tutto erronea, e che *Flaviano* sia una storpiatura dovuta ad un copista che accorciò in una le due parole Flav.io J(ustini)ano. Il documento sarebbe stato quindi redatto nel 16° anno del regno di Giustiniano cioè nel 543. La sequela dei vescovi sottoscrittori conferma questa data: infatti i primi cinque che lo sottoscrivono sono *Elias*, *Joannes*, *Raschivus*, *Agnellus* (*Angelus*) e *Stauratius*. Di Giovanni si sa che nel 579 prese parte al sinodo di Grado; Agnello fu nel 588 tratto da Smaragdo a Grado per consacrare il patriarca *Candidiano*, e *Staurazio* intervenne nell'804 al placito del Risano. Ci mancano le sottoscrizioni dei vescovi dei secoli VII ed VIII (vedi *Babudri*, *I vescovi di Parenzo e la loro cronologia*, Atti e memorie, 1909, pag. 170 e seg.)

Il *Benussi* nel suo studio sul *Privilegio Eufrasiano* viene alle conclusioni (Atti e memorie, 1892, pag. 74) che il documento originale non

tolo di quota padronale soltanto una quarta parte dei prodotti della terra e, che tutti indistintamente pagassero alla chiesa la decima dei frutti e degli animali, comminando reciproche multe ai trasgressori. L'atto fu redatto dal diacono Pietro, notaio del comune di Parenzo.

---

abbia fatto cenno del *quartese ecclesiastico* rispettivamente della *quarta laica* passo questo che sarebbe stato interpolato solo posteriormente quando si volle creare un titolo che sanzionasse la signoria territoriale dei vescovi ma che esso si sia limitato solo a statuire l'obbligo alla decima e forse anche la donazione fatta dai primi vescovi ai canonici della cattedrale delle saline sui Brioni, del terzo delle peschiere di Leme e dei molini in Gradole. A noi sembra però che il documento, con queste riduzioni riesca troppo monco e seppur crediamo che tutta la parte riferibile ai canonici ed ai pranzi del clero sia interpolata, siamo indotti a supporre che la disposizione circa « la quarta parte » del reddito sia — almeno nei suoi rudimenti — originaria. Però nè quale quartese ecclesiastico, nè quale quarta laica, bensì quale *quarta colonica*. Ed invero le parole « super terram *nostre ecclesie* ecc. » si riferirebbero ai possessi fondiari della chiesa, ed Eufrasio per tagliar corto, e per stimolare i detentori a coltivar meglio le terre avrebbe ridotto la quota padronale ad una quarta parte del reddito lordo della terra (quartas tam de vineis quam de agris) obbligandosi per sè e successori di non elevare questa quota (cioè di non imporre veruna addizionale « superposita » come avrà fatto qualche predecessore). Naturalmente il privilegio enunciava solo la massima, da applicarsi di volta in volta in ogni singolo contratto di colonia, di affittanza e simili.

Dal calcolo di questo quarto sono esclusi gli animali, perchè l'allevamento del bestiame costituisce un'industria personale del colono o coltivatore, e non poteva essere computato a favore del padrone, il quale avrà avuto tutt'al più diritto ad un quarto del fieno. Viceversa espressamente si fa cenno dell'uva forse perchè anche allora sarà stato generalmente uso di dare le viti a condizioni diverse, forse a mezzadria.

Queste disposizioni sarebbero però state prese soltanto a favore dei coloni di Parenzo (*parentini*) e non a favore di detentori oriundi da altre regioni, pei quali non valeva questa posizione privilegiata. In questo riguardo è ovvio che fu in seguito interpolato l'inciso *populus parentinus maiores et minores insimul etiam et*, dinanzi all'originario *parentini*.

Quando poi per creare un titolo alla signoria territoriale, dalla quarta colonica si volle fare la quarta laica, nel mentre si inserirono analoghe nuove frasi, si omisero con tutta probabilità anche tutte quelle parole che contrastavano col nuovo significato che si voleva dare al quartese. Se non si ammette che il documento abbia contenuto anche qualche disposizione a favore del popolo di Parenzo, è un controsenso chiamarlo pri-

In pari tempo fu certo statuito (il documento relativo non ci fu conservato) che il tributo da pagarsi al fisco venisse versato per una metà dal vescovo, quale rappresentante della chiesa, e per l'altra metà dai possidenti in proporzione delle loro rendite.

---

vilegio, e non hanno alcun significato le multe reciprocamente comminate pei contravventori, giacchè rispetto alle decime, il vescovo mai sarebbe incorso nella penale, laddove è possibile prevedere che un futuro amministratore dei beni della chiesa abbia potuto pretendere più del quarto della rendita lorda.

Si noti anche che il privilegio sancisce con termini diversi l'obbligo alle decime; quest' ultimo è generale; colpisce tutti gli abitanti del territorio di Parenzo e va calcolato su tutta la rendita lorda, tanto sulle derrate che sugli animali; esso è anche un obbligo assoluto che non va considerato come il correspettivo di qualche titolo speciale spettante al percipiente (*sine aliqua conditione*).

La nostra interpretazione sulla *quarta de vineis et de agris* troverebbe una tal quale conferma anche nel placito del Risano là dove gli istriani si lagnano che i vescovi falsifichino i contratti di enfiteusi e di affittanza e soggiungono « *De vineis nunquam in tertio ordine tulerunt sicut nunc faciunt, nisi tantum quarto* » che dovrebbe tradursi: « dalle vigne non ebbero mai, come ora fanno, il terzo, ma solo il quarto della rendita » L'esempio di Eufrasio si sarebbe quindi generalizzato; e solo in seguito i vescovi quanto parve loro di aver chiesto troppo poco, elevarono la pretesa dal 25 % al 33 % della rendita lorda.

Partendo dai criteri qui esposti, il compilatore ha tentato la ripristinazione del documento originario; il tentativo si limita soltanto alla eliminazione delle probabili interpolazioni posteufrasiane, rinunciando naturalmente a restaurare le parti verisimilmente cancellate.

Segue la trascrizione del Privilegio sulla scorta della dizione del dott. *Benussi* colla sola differenza che qui sono poste fra parentesi e scritte in corsivo le supposte interpolazioni: sono solo scritte in corsivo le frasi che nell' originale avranno probabilmente avuto un altro tenore:

«In nomine Patris et filij et spiritus sancti amen. Imperante Flav·Iàno (cioè *Flavio Iustiniano*) Romanorum imperatore triumpathore Augusto Anno Imperij eius XVI die vero XX°IIII mensis martij Indictione VI feliciter Nos quidem dei gratia Eufrasius parentine ecclesie presul cunctorum pupillorum Viduarum et orphanorum pastor in ecclesia Beate Marie Virginis et sancti Mauri martiris qui pro Christi nomine martirij palmam non recusavit accipere Residentibus nobiscum Constantio et Laurentio directis ab urbe Roma a Flav.Iàno Imperatore insimul nobis iubentibus et volentibus Presente Clero et populo parentino et Claudio Archidiacono et Maximo Archipresbitero et Andrea sancti Ioannis abbate

Dal *Placito del Risano* sappiamo che nel secolo VIII l'Istria pagava un tributo complessivo di 344 solidi mancosi, di cui 66 (pari circa a franchi 5940) a carico di Parenzo, che in questo riguardo era pareggiata a Pola. È probabile che

---

atque Ioanne magistro militum *Advocato* ecclesie sancte marie et sancti mauri et aliorum quamplurium. Volumus precipimus statuimus ut (*populus parentinus maiores et minores insimul etiam et*) parentini pro eo quod super terram nostre ecclesie resident aut *mansiones habent vel* terras laboratoreas excolunt tam de vineis quam de agris quartas persolvant sicut antea antiqui predecessorum suorum fecerunt sic faciant ipsi et nullus Episcopus successorum nostrorum aliam superpositam eis imponat Sed omnis parentinus (*tam Clerus quam populus* et heredes eorum in hunc modum quiete secure libere habeat et possideat sine contradictione hominum *Et etiam supradictus clerus et populus parentinus predictas terras mansiones vineas et eorum heredes habeant potestatem vendendi donandi comutandi alienandi seu pro anima iudicandi vel quicquid eis placuerit faciendi ad censum predictum reddendum ecclesie sancte Marie et sancti Mauri*) Et insuper tam per nos quam per sucessores nostros statuimus ordinamus ut (*parentini canonici precipue*) in cathedrali ecclesia Deo et sancte marie, et sancto mauro martiri servientes decimam omnium habitantium in parentina Civitate sine aliqua conditione habeant tam de omnibus frugibus terre quam de animalibus et quiete ac pacifice possideant (*Volumus etiam ut ipsi Canonici habeant terciam partem de salinis quas habemus in insula que vocatur Brivona, et habeant tercium partem de piscatione que provenit ad ecclesiam sancti mauri de ripa lemi. Insuper habeant terciam partem de molendinis que habemus in aquis que vocantur Gradule. Iterato volumus et disponimus quod clerus parentinus tam maiores quam minores habeant XII convivia annuatim cum episcopo parentino primum in festivitate omnium sanctorum. Secundum in sollemnitate sancti Mauri tertium in nativitate domini. Quartum In epiphania Quintum in Carnis levamine Sextum in dominica de palma Septimum in Cena domini. Octavum in resurrectione domini nonum in ascensione domini Decimum in pentecosten. Undecimum in festivitate sancti Petri apostoli. Duodecimum in assumptione sancte Marie virginis*). Volumus etiam quod nullus episcopus ex successoribus nostris *vel aliquis tirannus* presumat *gravare vel moléstare* aliquem clericum parentinum ex confratribus nostris videlicet de ipsis qui in ecclesia sancte marie virginis et sancti mauri martiris serviunt. Nec ipsi clerici parentini (*quartas vel* decimas alicui persone aliquo intempore dare teneantur. Nos quidem supranominatus Eufrasius episcopus si in vita nostra vel post obitum nostrum successores nostri aut aliqua submissa persona hominum per aliquod ius vel ingenium aut temporis spacium contra hanc constitutionis nostre paginam ire corrumpere aut infringere temptare voluerit maledictionem dej

un tributo eguale sia stato fissato ancor all'epoca di Giustiniano, e che questo sia stato appunto il risultato delle pratiche dei legati Costanzo e Lorenzo.

Per Eufrasio il loro intervento fu certo benefico, perchè egli mise su basi sicure la finanziazione delle sue costruzioni, ed assicurò perennemente alla chiesa ed alla mensa vescovile rendite certe.

***

Dopo compita la basilica, di Eufrasio non parla se non il papa Pelagio, e dopo le lettere di questo pontefice nessuno più nomina il nostro audace presule.

L'attività sua indefessa e svariata nel campo amministrativo, edilizio e teologico aveva fatto di lui un uomo più temuto che amato, giacchè la riuscita suole destare più invidia per la fortuna che consentimento di ammirazione per le opere.

E quando scoppiò il dissidio religioso ed Eufrasio sentì che un abisso lo separava da papa Vigilio, cui egli nella erronea valutazione dei fatti aveva certo considerato suo consenziente; quand'egli vide che il pontefice, dopo lunga riluttanza aveva sottoscritto quello stesso credo che prima con grande apparato era stato bandito dall'autocrata di Bisanzio, non poco sconforto lo colse, nella persuasione di essersi sempre trovato e di trovarsi tuttavia sul retto sentiero dell'antica fede degli avi.

Ed a lui che con uno sforzo incredibile aveva inalzato una reggia alla madre di Dio, fu allora scagliata l'imputazione di scismatico; a lui che aveva seminato d'oro le pareti della basilica fu gettato, come ad un volgare delinquente, il fango

---

omnipotentis et beate marie virginis et beatorum apostolorum petri et pauli et sancti mauri martiris et aliorum sanctorum se noverit incursurum Et post hec omnia componat auri libras XX clero et populo parentino Et Hoc privilegium nostre ordinationis in perpetuum firmum et inviolatum permaneat.

Ego petrus diaconus parentine civitatis tabellio scripsi complevi et roboravi».

delle più basse calunnie. Ed egli era solo; non una voce sincera od amica che si levasse a difenderlo; perciocchè il guiderdone egli lo aveva avuto eternando il suo nome nelle ornamentazioni della basilica ed esaltando la sua effigie al consorzio dei santi.

E così nella isolata contemplazione delle opere sue e nella sfiducia di tutte le cose umane, si spense; forse anche lo colse il dubbio che un dì la basilica, con amorosa cura eretta a quella fede che egli giudicava essere sola la vera, venisse considerata come cosa profanata e riconsacrata alla credenza da lui sì fieramente combattuta; forse anche sospettò un futuro zelatore della causa di Roma, che dalla pace dell'avello togliesse le ossa sue, quasi contaminanti il sacro luogo da lui con lunga preparazione composto, e le sperdesse miseramente e senza contraddizione al vento.

FRANCESCO BABUDRI

Parenzo nella storia ecclesiastica

1.*) La tradizione che riporta l'evangelizzazione dell'Istria tutta, e perciò anche di Parenzo, a S. Ermagora, vescovo d'Aquileia del secolo primo, non è già un parto della fantasia di Parenzo medievale, che per darsi origini illustri, assillata dall'ambizione, abbia voluto per forza incastonare la propria chiesa nel gran mosaico dell'età apostolica; ma è l'esponente d'un fatto storico, d'altronde suffragato dagli scavi archeologici, che in questi ultimi tempi diedero su Parenzo cristiana risultati stupefacenti. E se ogni tradizione a questo mondo va rispettata, siccome la idealizzazione di persone indubbiamente esistite e di istituti sicuramente eretti, la tradizione ermagoriana non solo va circondata di rispetto — che d'altro canto potrebb' essere inutile e sterile — ma va con rispetto accet-

*) Avverto tosto il lettore, che non farò nessuna citazione d'autori e di fonti, perchè farei un inutile sfoggio di erudizione e intralcerei il lavoro tipografico con un numero infinito di note. Questa pertanto è l'unica mia nota. Ciò non ostante stia certo lo studioso che le fonti furono da me cribrate perbene.

tata. E per quanto si studi la cosidetta leggenda ermagoriana al lume della critica più severa, si potrà depurarla dai fronzoli aggiunti poi dagli ammanuensi, ma non si potrà ragionevolmente spostare s. Ermagora dal secolo primo, nè si potrà negargli il merito di avere *ufficialmente* propagato la fede anche a Parenzo, o da solo o per mezzo di uomini pii a noi ignoti, e di averlo fatto precisamente da quell'Aquileia che fu detta e fu di fatto la seconda Roma. Onde ben a ragione Parenzo può vantare d'avere una chiesa d'origine (almeno indirettamente) *apostolica*.

Ma se l'opera di S. Ermagora e dei suoi ignoti successori fu l'opera di propaganda dirò così *ufficiale*, è certo che Parenzo ebbe contezza del cristianesimo anche prima, già ne' primordi della fede cristiana.

È un fatto che nei municipi romani, specialmente al mare, dove il movimento militare s'accoppiava al movimento commerciale, nel gran viavai di soldati, di mercanti, di schiavi e di patrizi, si parlasse animatamente di Gesù. Sappiamo da Svetonio e da Tacito, che ognuno voleva dir la sua sul conto di Cristo, la cui morte parve follia ai pagani e scandalo agli Ebrei; cosicchè la vita, la morte e la dottrina di Gesù eran divenute tosto nel mondo romano argomenti — come si direbbero oggi — di palpitante attualità. E chi ne parlava a rovescio, chi ne rideva e chi ne discorreva con rispetto e convinzione. Questi ultimi appunto furono gl'ignoti banditori della cui umile parola si valse Iddio per gittare nei municipi romani le basi delle ammirande comunità cristiane, alle quali la stessa romanità, spesso feroce per la mania delle persecuzioni e avida di sangue cristiano, doveva servire di sgabello magnifico, contrariamente alla volontà degli uomini.

Avvenne pertanto che le grandi strade romane, che allacciavano fra loro i tre municipi di Trieste, Parenzo e Pola, fornissero una guida naturale di propaganda alla fede cristiana primieramente per mezzo di banditori avventizi. La strada romana, che da Aquileia metteva in Istria, conduceva all'importante colonia di Trieste, da Trieste a Parenzo, e da Parenzo, con la direzione ad est fino a Leme, passando presso *Castrum Vallis* arrivava per Fasana a Pola. Sulla traccia di

questa strada, nel gran movimento di mercanti e soldati, nacque anche a Parenzo *la prima notizia* del cristianesimo; indi per la parola di ignoti banditori emersero i primi aderenti alla dottrina cristiana; in breve questi cristiani, impressionati dalla purezza della nuova dottrina e prevenuti dalla grazia, si trovarono d'accordo, nell'accordo delle idee si sentirono fratelli, si ricercarono a vicenda, a vicenda s'informarono, s'istruirono, si corressero e si amarono. Sulla comunanza di dottrina, d'ideali e di carità piovve l'indispensabile elemento dei carismi divini, che furono la maggiore forza di coesione delle anime; e così il nucleo cristiano sorse giovane e gagliardo. Percui, quando si aggiunse la parola autorevole d'un messo o banditore ufficiale per opera di S. Ermagora da prima, di S. Giacinto e di S. Elio di poi e di S. Ilario più tardi ancora, sull'esempio dell'opera di S. Paolo e di S. Tito estrinsecatasi nelle *civitates* romane, la comunità cristiana di Parenzo divenne un fatto compiuto. Ecco l'origine della chiesa parentina, suffragata dalla scoperta del primo cimitero cristiano di Parenzo, che data già dal secolo primo.

Dove si radunassero per le pie letture e per le loro devozioni questi primi cristiani di Parenzo, non consta. Ma non è difficile arguire che si radunassero nella casa privata dell'uno o dell'altro, e più spesso, di notte, nel cimitero *extra muros*, accanto ai morti, il cui culto fu tanta parte nel cuore dei primi cristiani.

2. Perchè la comunità cristiana di Parenzo prosperasse non solo, ma divenisse il focolare di evangelizzazione dell' intero raggio colonico romano-parentino, le era necessario un vescovo, il quale ne perpetuasse non solo l'esistenza, ma anche il beneficio dell'attività. Ed il vescovo non tardò a presiedere la comunità cristiana parentina. Nel secolo terzo si ha contezza del vescovo parentino Mauro, il quale anzi in una sala della sua abitazione, ridotta ad oratorio o chiesa domestica, raccoglieva i cristiani per la liturgia nell'epica età delle persecuzioni.

Il boccaporto, che nella odierna cappella di S. Mauro ci mostra oggi parte del ricco musaico dell'oratorio primitivo di Parenzo, deve suscitare un tumulto di delicati sentimenti

nell'animo del critico più severo. Quel musaico splendente d'eleganza ne' suoi motivi di decorazione a figure geometriche, a intrecci e a meandri svariati, eseguiti con grande finezza, dove l'ornato originale è interrotto da due quadretti recanti il pesce, sacro simbolo di Cristo, e dove ancora si scorgono nette e precise le orme, su cui si levavano le quattro colonnine sorreggenti la mensa dell'altare, quel musaico — dico — è testimonio eloquentissimo d'uno dei periodi più simpatici e gloriosi della storia ecclesiastica di Parenzo. Quell' oratorio privato ridice tutte le trepidanze e tutti gli entusiasmi dei primi cristiani di Parenzo, ai quali il vescovo Mauro dispensava il mistero della sinassi eucaristica, facendoli d'altronde partecipi di tutti gli altri tesori della primitiva soavissima liturgia. Nè siffatto oratorio deve sembrare il pascolo delle pie fantasie, ma piuttosto, pure trasportandoci entro l' aura poetica del cristianesimo nascente, deve essere l'indice di una storia reale, anzi atrocemente reale, perchè non disgiunta dall'orrore del sangue.

E veramente abbondante fu il battesimo di sangue, che irrorò con l'aspergine del martirio la comunità parentina.

Sebbene non si possano stabilire con sicurezza matematica le singole persecuzioni, in cui caddero i singoli martiri di Parenzo, con certezza si può determinare che la bufera dioclezianea fu la più terribile per Parenzo. Vittima più insigne si presenta lo stesso vescovo Mauro, cui fanno pietoso contorno le salme insanguinate dei martiri Eleuterio, Giuliano, Demetrio, Projetto, del suo Accolito e d'altri ignoti, le cui esuvie, miste a terra cruenta e a sangue rappreso, si conservano entro la mensa dell'altare maggiore dell' attuale Duomo.

In conclusione, di Parenzo cristiana fino a Costantino non si conosce una storia circonstanziata. Tuttavia il nome d'un suo primo vescovo S. Mauro, i nomi d'altri suoi martiri e i resti preziosi dell'antico *oratorium*, di cui si poterono precisare sin le dimensioni, sono fasci di luce che su quell'epico tempo si riverberano e inalzano i primordi di Parenzo cristiana all'altezza dei nuclei cristiani più conosciuti.

3. Se l'incredibile efferatezza della persecuzione diocle-

zianea fu una bufera che versò ondate di sangue sulle basi della chiesa di Gesù, la pace religiosa di Costantino (313) fu l'insperata aurora di novella efflorescenza cristiana. Se ne risentì la chiesa di Parenzo; ed i cristiani parentini che finalmente potevano portare in pubblico il nome e il carattere della loro fede, estrinsecarono la loro gioia per siffatto avvenimento col fabbricarsi una basilica più grande, che pubblicamente potesse capire la comunità parentina. E come a Roma si eresse la basilica di S. Clemente sull'area del *Dominicum*, ove quel successore degli Apostoli adunava i fedeli nella casa forse degli Acilii Glabrioni, così i Parentini eressero la loro prima basilica sulla chiesa *domestica*, che vide l'opera e il martirio di S. Mauro. Tanta fu anzi la pressa dei fabbricatori, che la basilica come vedremo, durò poco. Nobile apparisce la gara dei fedeli parentini che sciolgono voti col decorare il pavimento musivo della basilica. Lupicino, Pascasia, Clamoso, Successa, Felicissima, Infanzia, Innocenzia, con altri ancora, sono i nomi degli oblatori parentini, consegnati alla perenne memoria dai tesselli, onde s'abbelliscono i meandri e le anse dei mosaici.

Ma se l'oratorio di S. Mauro riuscì ad attrarre potentemente l'attenzione dei Parentini dopo la pace costantiniana, non poteva sfuggire alla delicatezza degli stessi quel complesso di tombe di martiri che nell'antico cimitero, fuori le mura, rappresentavano agli occhi dei Parentini un tesoro inestimabile. Ed è così che vi sorsero le cinque basilichette cimiteriali, che si scopersero nel 1892. E come a Roma e altrove un sacro ardore aveva preso gli animi, accendendoli dal desio di avere la tomba presso il sepolcro dei martiri, così anche i Parentini s'accesero del medesimo entusiasmo. Infatti, e accosto alle basilichette cimiteriali, e di sotto ai muri, e persino per entro l'area e il musaico delle stesse, si trovarono le tombe terragne dei fedeli. Tutto questo santo ardore cristiano fa della chiesa parentina un campo di speciale interesse storico e archeologico, che, continuando i fasti sanguinosi preconstantiniani in un' era non più di sangue ma di pace, suggella il periodo più eroico della storia ecclesiastica di Parenzo.

E sale al culmine del suo fervore quest'ansia di fabbriche cristiane nel sec. V, quando neppur la basilica I sembra corrispondere alle brame di Parenzo ma la si demolisce e un pò più verso levante, più discosta dal mare si leva la basilica II più spaziosa, più ricca e più corrispondente alle regole architettoniche dell'epoca.

Tale gentile furia di costruzioni cristiane dalla pace di Costantino sino alla fine del secolo V, acuitasi nel secolo V per la gioia del pieno trionfo del cristianesimo, dichiarato da Teodosio legale in faccia al mondo, tanto più benevolmente impressiona, inquantochè dimostra che i cristiani Parentini di quel tempo rimasero impassibili affatto dinanzi all'incalzar degli avvenimenti che avevano precipitato la caduta del gran colosso romano e che sullo sfasciato Impero Romano avevano aperto il varco ai Barbari. E quest'impassibilità era ben naturale dato che avessero rivolto tutta l'anima alle cose della loro chiesa. Solo quando i Barbari del secolo V si avvicinano di più all'Istria, al solo pensiero d'una eventuale possibile incursione e conseguente profanazione delle salme dei martiri — al solo pensiero, dico — Parenzo si atterrisce, e vigile vestale di quelle sacre esuvie, le trasporta entro le mura della città. Cosi le basilichette cimiteriali un pò per volta si abbandonano e i corpi dei martiri parentini passano nella basilica eufrasiana o nelle sue parti liturgiche *(martirium, consignatorium)*. È questo un episodio parentino di quell'epopea mondiale delle reliquie, che nel secolo V di preferenza si delinea. E con ciò si chiude la prima epoca della storia ecclesiastica di Parenzo, fatta di paure, di titubanze e di sangue da prima, fatta di sacro antagonismo contro le istituzioni e gli edifici del paganesimo morente, di poi.

4. Ad onta di tanto fervore cristiano, i nomi dei vescovi parentini s'ignorano. Nè siffatta circostanza deve farci credere che il vescovato parentino non esistesse più. Le basiliche I e II con la loro struttura e con gli edifici annessi, adatti solo a chiese vescovili, sono le prove più evidenti che il vescovato parentino continuò anche nei secoli IV e V. D'altronde una delle iscrizioni musive dell'epoca ci fa fede, che a Parenzo già nel secolo IV esisteva una *schola cantorum*,

cui era addetto il *magister puerorum Clamosus*, il quale doveva quindi istruire nelle discipline sacre e profane e nella musica gli adolescenti destinati a formare il giovine clero di Parenzo. Siffatte *scholae* non esistevano che nelle città vescovili. Inoltre la grande potenza che i vescovi di Parenzo ebbero nei secoli posteriori, è chiaro indizio, che tale potenza vescovile avesse il suo principio già dall'epoca costantiniana, quando l'imperatore Costantino nel capo XVII delle sue *Constitutiones* stabiliva, che i tribunali vescovili avessero forza legale e le loro decisioni fossero equiparate alle sentenze degli altri pubblici funzionari, ponendo così le basi di quel potere dei vescovi, che in alcune città — come a Parenzo — divenne poi eccessivo. Tutto ciò presuppone la continuità del vescovato parentino.

Se poi ricerchiamo quale sia stata la giurisdizione episcopale di Parenzo, ci serve di indice luminoso la giurisdizione del municipio romano. Infatti anche a Parenzo non dirò prima di Costantino, quando le condizioni di vita precaria e minacciata non potevano dar tempo alla comunità parentina di regolare la sua giurisdizione territoriale, ma dopo di Costantino, si regolò la circoscrizione del territorio di giurisdizione vescovile in corrispondenza alla circoscrizione del municipio romano di Parenzo. Quindi già dopo Costantino la giurisdizione del vescovo di Parenzo si estese sull'agro proprio della colonia parentina e sul suo agro attribuito, cioè sull'agro di quei comuni, che sebbene esistenti da sè, stavano sotto la giurisdizione del *municipium* parentino.

Entro questo territorio vedremo estendersi le grandi ricchezze dei vescovi di Parenzo.

A sua volta poi, il vescovo di Parenzo fino alla prima metà del sec. V era suffraganeo del vescovo di Milano, divenuta dal tempo di Massimiano sede dell'imperatore e del suo vicario per l'Italia, e per giunta resa celebre da S. Ambrogio. Ma dopochè Onorio ebbe trasportato nel 404 la sede imperiale a Ravenna, con la prevalenza politica diminuì anche la prevalenza ecclesiastica di Milano, per modo che ad Aquileia riuscì già nella prima metà del sec. V di costituirsi sede metropolitica dell'Istria, epperò anche di Parenzo.

5. Il succedersi di basiliche, ricche di marmi e di musaici, è un dettaglio che illumina un complesso di fatti della storia ecclesiastica parentina, è cioè il frutto di quell'istituzione, che già nei secoli IV e V si andò maturando a Parenzo e si dice *la decima ecclesiastica*, la quale fu la base dei beni ecclesiastici parentini, specialmente dopochè Costantino ebbe esteso alla chiesa cristiana il privilegio di possedere e di ereditare beni immobili. Nei primi tempi della fede, prima della pace religiosa del 313, sopperiva ai bisogni della comunità religiosa la liberalità dei fedeli. Vedesi infatti nella sala privata di S. Mauro vescovo annidata la chiesa domestica parentina.

In seguito, non tanto per lo scemato fervore religioso, quanto piuttosto per il dispendio cresciuto col crescere della comunità e de' suoi bisogni, la liberalità dei fedeli non bastò. Fu allora che la chiesa stessa con la voce de' suoi Padri S. Girolamo, S. Ambrogio e S. Giovanni Crisostomo *consigliò* i fedeli di contribuire le decime, già in uso in molti luoghi, ad esempio dell'Antico Testamento, ove Mosè in nome di Jehovah aveva imposto ad ogni Ebreo di corrispondere ai Leviti la decima parte dei frutti del campo e il decimo capo degli animali in ricognizione del supremo dominio divino. Nel tempo stesso alle chiese vennero donate le decime provenienti dalla costituzione romana, e invalse la consuetudine nelle chiese di dare in affitto i loro beni verso la corrisponsione della decima, giusta le istituzioni romane allora in vigore. Aggiungasi la donazione di parte dei beni del fisco e di quelli dei soppressi templi pagani; onde il cumulo dei possedimenti ecclesiastici si vedrà ingrossato di un tratto già nei secoli IV e V.

Il vescovo amministrava le decime secondo le consuetudini locali dei paesi e i bisogni della comunità. Nel secolo V poi si dividevano in quattro parti, devolvendosi la prima per la fabbrica delle chiese, la seconda per i chierici, la terza per il resto dei presbiteri, la quarta (detta *quartese*) al vescovo, ai forestieri e ai peregrini.

Nel cumulo di queste oblazioni troviamo la chiave a spiegarci la possibilità di sì spesse fabbriche costose che brillano nei sec. IV e V nella storia ecclesiastica di Parenzo.

6. Siamo così giunti al secolo VI ne' cui eventi emerge la figura del vescovo Eufrasio, non solo come fabbricatore della splendida sua basilica, ma anche quale ordinatore dei beni della chiesa parentina. Eufrasio può ben dirsi il simbolo reale della grandissima potenza materiale e morale che la chiesa parentina ebbe nella storia del secolo sesto.

L'opera grande e immortale per la quale il nome di Eufrasio rimane fermo nella storia di Parenzo come un sole, è la sua basilica, compiuta dopo il 543. Egli trovò cadente la basilica II, per la cui fabbrica s'era in gran parte adoperato il materiale vecchio della basilica I; Eufrasio, tracio di origine, uomo di spirito bollente e di idee artistiche, tutte pervase dalla dolce mania di decorazione bizantina, non si accontentò d'un tempio votato ormai alla decadenza, ma seguendo lo spirito delle sue idee nobili e ardenti, demolì la basilica II e su un'area più vasta costruì la sua basilica, profondendovi musaici preziosi ed insinuando le vaghezze dei tesselli colorati e dorati nel battistero, nel consignatorio, nel diaconico, nella protesi e nel martirio. L'abside eufrasiana di Parenzo, sfolgorante come una gloria di sole nei quadri a musaico, negli intarsi di madreperla e di marmi preziosi, dinanzi alla fuga delle colonne dai capitelli, dai pulvini e dagli archi superbi, e sotto la magniloquenza degli esametri scalpitanti, è lavoro davvero sublime ed è la teste luminosissima di un'opera rara, che Eufrasio volle gittare nel cuore dell'Istria, quale sfida alle costruzioni tozze di Teodorico e quale augurio del Dominio greco, che incominciato nel 539 doveva nel 555 rassodarsi siccome un fatto compiuto. Ma anche in altri punti di Parenzo sorsero chiese nel sec. VI. In Cimarè se ne eresse una a pavimento musivo in onor del protomartire S. Stefano e a Rivetta in faccia al mare, con musaico d'eccellente fattura, ne sorse un'altra dedicata all'apostolo S. Tomaso.

Ma oltre d'aver eretta la sua basilica meravigliosa, Eufrasio compì altro fatto, ch'è di capitale importanza per la storia ecclesiastica di Parenzo. Del quale fatto ci è memoria preziosissima il diploma conosciuto sotto il nome di *privilegio eufrasiano*. La copia che oggi si possiede di questo

privilegio non è l'originale, ma è deturpata e falsata dalle interpolazioni, onde nei secoli XII e XIII la irretirono i presuli parentini per legittimare alcuni loro acquisti e alcuni loro usurpi. Ma non è difficil cosa il depurarla e il tracciare le vere linee storiche del documento. Con tale critica depurazione si eruisce, che effettivamente il 24 marzo 543, il vescovo Eufrasio „curatore dei pupilli, delle vedove e degli orfani, pastore nella chiesa della B. V. M. e di S. Mauro martire“ alla presenza di Costanzo e di Lorenzo, legati imperiali di Giustiniano, del clero, dei dignitari ecclesiastici e secolari e del popolo parentino, per comando dell'imperatore e de' suoi legati stabiliva, che gli abitanti di Parenzo dovessero corrispondere la decima dei frutti della terra e degli animali ai canonici, ai quali poi Eufrasio donava la terza parte delle saline che la chiesa parentina possedeva nell'isola Brioni, la terza parte de' proventi delle peschiere di Leme e la terza parte dei molini al Quieto nelle acque di Gradole.

Con tale atto Eufrasio mutava l'uso delle decime in uno stretto dovere gravante il popolo di Parenzo, prevenendo l'opera dei concili e dei sinodi che appunto nel secolo VI fissarono tale dovere, persino sotto la minacia di pene canoniche, ed entrando così pienamente nelle vedute di Giustiniano imperatore.

Tale diploma e la suntuosa basilica eufrasiana sono le prove della grande ricchezza dell' episcopato parentino. La chiesa di Parenzo anzi, come le altre cattedrali istriane, doveva concorrere da sola con una metà alle imposte e alle spese straordinarie per le onoranze ai legati imperiali, mentre appena l'altra metà stava a carico della popolazione di Parenzo. Il vescovo poi doveva ospitarli e di più fornire loro l'occorrente per il viaggio di ritorno alla capitale.

Ed Eufrasio, che ci appare come uno fra i più grandi possessori fondiarii, fu il primo che sottostò a siffatto dispendio, con i legati di Giustiniano.

7. Riesce però non poco doloroso il constatare, che Eufrasio, uomo tanto benemerito della grandezza della chiesa parentina e della gloria dell'arte, sia stato un fanatico oppositore del papa, e riesce non meno doloroso il dover con-

statare che la luce sfolgorante dell'arte, onde la basilica eufrasiana si abbellì, deve forzatamente testimoniare le gazzare scismatiche istriane. Infatti con Eufrasio la chiesa parentina prese posizione decisiva in quello che fu il malaugurato **scisma dei Tre Capitoli.**

Teodoro Ascida, vescovo di Cesarea, per vendicarsi, che da Roma e da Giustiniano, per opera del diacono Pelagio, nunzio a Costantinopoli, eran state condannate le dottrine origenistiche, di cui era fautore, sotto pretesto che con il suo espediente si sarebbero riconciliati con la Chiesa gli Acefali d'Africa, cui apparteneva, ma con il celato intento di sobbillare nuove liti e nuovi scismi, persuase Giustiniano a condannare i *tre capitoli*, cioè gli opuscoli nestoriani di Teodoro vescovo di Mopsuesta, gli scritti di Teodoreto, vescovo di Ciro, contro i dodici anatematismi di S. Cirillo alessandrino, e la lettera d'Iba, vescovo di Odessa a Maris Persiano. Siffatti opuscoli non erano stati esplicitamente condannati dal concilio di Calcedonia del 451, perchè i loro autori, prima di partecipare al concilio, s'erano indotti a condannare le dottrine di Nestorio, e quindi implicitamente e necessariamente anche i propri opuscoli. Era pertanto paruto superfluo ai Padri Calcedonesi di condannare specificatamente tali opuscoli, noti poi col nome di *tre capitoli.*

L'imperatore Giustiniano, che gongolava quando poteva farla da teologo, nel 544, commettendo un abuso di potere, seguì il consiglio di Teodoro Ascida ed emanò l'inutile condanna dei tre capitoli. Il Papa Vigilio, insieme ai vescovi della chiesa latina, si oppose a tal condanna di Giustiniano, siccome ad un atto, che eccedeva la sfera d'azione dell'imperatore; ma nel 548, con legittimo atto, sorto dalla sollecitudine di non dare ansa a querele ed a scismi novelli nella chiesa d'Oriente e di togliere gli equivoci in quella di Occidente, condannò pur egli i tre capitoli. Volle anche opporre così un atto di sua giurisdizione all'ingerenza indebita di Giustiniano. Ma aggiunse contro gl'intriganti le significantissime parole «*salva sempre l'autorità del concilio calcedonese.*» Siffatta condanna fu interpretata a torto quale un'accondiscendenza del pontefice alla corte di Bisanzio e una violazione dell'autorità

del Concilio calcedonese. Le chiese d'Occidente, che poco conoscevano di greco nè avevano letto gli scritti di Teodoro, Teodoreto e d'Iba, credevano che questi tre vescovi fossero stati dichiarati ortodossi dai Padri di Calcedonia. Perchè dunque condannarli? — chiesero essi. Da ciò malcontenti e recriminazioni senza fine. Vigilio ritirò allora nel 550 il suo giudicato di condanna per eccesso di prudenza ed eccitò l'imperatore a convocare un concilio, che dirimesse la questione. Dopo nuove liti fra papa e imperatore, che costarono a Vigilio atroci ingiurie, fino ad essere trascinato con una corda al collo per le vie di Costantinopoli, il concilio si tenne nel 553 a Costantinopoli stessa, e fu l'ecumenico V, confermato dal papa il 22 febbraio 554, in cui nelle sessioni V e VI si ricondannarono i tre capitoli.

Nel ritorno da Costantinopoli Vigilio morì a Siracusa il 7 giugno 555 e gli successe Pelagio I, romano, più per volontà di Giustiniano imperatore, che per libera scelta del clero e del popolo. Pelagio zelò tosto la pace della chiesa. Ma i vescovi dell'Illirio, dell'Istria, della Venezia, della Rezia, del Norico, della Liguria e della Lombardia, gridarono contro l'autorità del papa e contro la supposta violazione del concilio calcedonese, e con a capo il metropolita aquileiese Macedonio inscenarono uno scisma che durò sino alla fine del secolo VIII.

8. Capi della ribellione contro Roma furono i vescovi dell'Istria, tanto che lo scisma fu detto *istriano*; e capo fra gl'istriani fu Eufrasio. Aiutato dal governo bizantino, che in apparenza dava ragione al papa, e in realtà favoriva la ribellione dei vescovi istriani a danno del crescente potere pontificio, Eufrasio prese parte al sinodo aquileiese, convocato dal patriarca Pelagio, successore di Macedonio, nel 557, ove venne senz'altro ripudiato il concilio costantinopolitano. Nè di ciò contento, Eufrasio tonò terribilmente dagli amboni della dorata sua basilica, contro il papa, sì da far levare il popolo di Parenzo tutta contro Roma papale. Fra il 558 e il 560 il papa Pelagio scrisse più lettere al generale Narsete a Ravenna contro di Eufrasio, descrivendolo — in senso morale in parte e in parte in senso reale — come adultero, omicida,

incestuoso, dilapidatore dei beni ecclesiastici. Nel tempo stesso mandava anche a Parenzo il presbitero Pietro e il notaio Proietto ad avviare un' inchiesta, punire Eufrasio e condurlo a Roma. La qual misura riuscì vana, perchè Eufrasio contava sull' accordo di Parenzo. Infatti perchè i legati pontifici potessero eseguire tali incombenze severe, Pelagio aveva invocato il braccio secolare di Narsete, di Carello maestro dei militi in Istria e del conte Anilano. Narsete non aveva potuto più oltre rifiutarsi al volere del papa; ma s'era visto a Parenzo stessa, dinanzi al popolo intero, lanciar da Eufrasio l'interdetto di entrare nella cattedrale, sotto minaccia di essere dichiarato eretico.

E' facile quindi imaginarsi di quali agitazioni fosser fatte teatro Parenzo e la sua aurea basilica.

9. Poco dopo il 560 Eufrasio moriva; e i suoi successori dovevano continuare nello scisma per volere o meglio costrizione dello stesso popolo parentino, cui da principio s' era posto a capo Eufrasio. O continuare nello scisma, o vedersi ribellare la folla dei fedeli! A dir vero l' aura di popolarità, di che i vescovi parentini s'erano inghirlandati il capo ribelle, fu da essi pagata poi a caro prezzo, al prezzo inestimabile della loro libertà pastorale. Intanto dopo il tradimento di Narsete e la calata dei Longobardi in Italia nel 568, lo scisma dei tre capitoli aveva mutato faccia e da dissidio religioso era divenuto in gran parte dissidio politico, epperò tanto più odioso. Per un secolo buono la chiesa di Parenzo fu teatro di fatti luttuosissimi.

Nel 568 il vescovo scismatico Paolino di Aquileia, temendo la barbarie longobarda, aveva trasferito la sua sede da Aquileia a Grado, ponendosi così sotto la protezione dei Greci, signori di Grado, dell' estuario veneto e dell' Istria. Tanto l'imperatore Giustino II quanto il papa Giovanni III, *pro bóno pacis*, riconobbero tale trasferimento, sperando anzi che con la sudditanza greca, i vescovi aquileiesi avrebbero accoppiato la soggezione a Roma. Nel sinodo aquileiese del 3 nov. 579 il patriarca Elia con il concorso dei vescovi d'Istria, fra cui Giovanni di Parenzo, dichiarava Grado metropoli perpetua della Venezia e dell'Istria. Ma la pace reli-

giosa non venne. Anzi i vescovi istriani alle buone parole del papa S. Gregorio Magno e alle minaccie dell'esarca Smaragdo opposero una rimostranza energica presentata all'imperatore perchè non venissero importunati. Trovato terreno molle nell'Imperatore Giustino II e nel suo successore Maurizio, che vollero loro cedere per viste meramente politiche, i vescovi istriani si fecero più audaci. E un dì dagli amboni della basilica d'Eufrasio i diaconi del vescovo parentino Giovanni annunziavano al popolo festante che contro S. Gregorio Magno era stata non solo mandata l'apologia dei Tre Capitoli, ma che da Grado gli era stata persino lanciata la scomunica! Fu allora che l'esarca Smaragdo si vide esaurita la pazienza, tanto più che i rapporti dei vescovi Istriani si facevano troppo intimi con i vescovi friulani soggetti ai Longobardi, nemici dei Greci. Nel 588 egli sbarcò a Parenzo, a mano armata invase la basilica, catturò il vescovo Giovanni e insieme ai vescovi di Grado e di Trieste lo trasse prigione a Ravenna, ove tutti e tre furono costretti ad abiurare lo scisma. Dopo un anno di prigionia e di sofferenze, Giovanni rimpatriò. Ma visto il popolo parentino sollevarglisi contro, si disdisse, e aderì al sinodo di Marano del 590, in cui l'abiura dello scisma venne pubblicamente revocata. Così lo scisma continuò.

Caduto in disgrazia Smaragdo, a nulla valsero le buone pratiche di S. Gregorio Magno. Che anzi i vescovi istriani protestarono all'imperatore Foca, che se fossero ancora violentati, si darebbero in mano ai vescovi di Francia. Ma nel 603 all'esarcato di Ravenna era ritornato Smaragdo. Ora non è difficile, anche senza ricorrere a mezzucci atti a riscaldare la fantasia, non è difficile — dico — imaginarsi il turbine di lotte che intorno alla chiesa parentina dovè scatenarsi in questo infelice lasso di tempo. E quando nel 603 il vescovo Firmino di Trieste abiurò lo scisma, gli anatemati che gli si lanciarono contro anche sotto le volte dorate della basilica eufrasiana non si contano.

Nel 606 moriva il patriarca scismatico di Grado, Severo. Fu allora che Smaragdo, protetto dal pontefice Sabiniano, riuscì a far eleggere Candidiano, che giurò fedeltà all'unione

con Roma. Lo scisma pareva finito. Ma allora invece scoppiò la crisi politica. Il re longobardo Agilulfo e il duca del Friuli Gisulfo si schierarono apertamente dalla parte dello scisma allo scopo di pigliarsi l'Istria e l'estuario veneto, e diedero mano forte ai vescovi scismatici, che in opposizione a Candidiano elessero altro patriarca, l' abate Giovanni, il quale si insediò ad Aquileia. Da qui due patriarcati: uno cattolico a Grado ed uno scismatico ad Aquileia. Intanto Candidiano rimaneva vescovo eletto; nè vi fu alcun vescovo istriano che si adattasse a consacrarlo, per quante minaccie venissero loro fatte. Smaragdo però vide in questo diniego non solo un pertinace attaccamento allo scisma, ma anche il prodromo d'un'aperta ribellione allo Stato, percui sbarcò di nuovo nel 610 a Parenzo, di nuovo invase la basilica parentina, e dinanzi al popolo fremente d'ira, ma muto di faccia a tanto ardire, pose le mani addosso al vescovo Angnello, che nella chiesa stessa fu malmenato e vituperato. Indi imbarcatolo sulle navi greche, insieme ai vescovi Pietro e Provvidenzio, lo trasportò a Grado ed ivi lo costrinse a consacrare Candidiano.

Dal 610 si può dire cessato lo scisma a Grado.

Ciononondimeno i vescovi istriani tennero per la sede scismatica di Aquileia. Ma venne anche per essi la doccia fredda. Nel 625 ai Longobardi era riuscito di far eleggere patriarca di Grado lo scismatico Fortunato. Ne godettero gli Istriani. Ma costui, venuto in Istria, senza tanti preamboli, derubò le chiese e le congregazioni religiose istriane delle loro vesti e dei loro tesori e si ritirò a spassarsela a Cormons protetto dal duca longobardo. Fra le derubate fu la basilica di Parenzo. E allora accadde un caso strano. I vescovi dell'Istria si rivolsero per aiuto al papa Onorio I, al papa di quella Roma ch'essi pochi anni prima avevano.... scomunicata. L' essere stati derubati da uno scismatico loro consenziente, dovette riuscire cosa molto amara per i vescovi d'Istria, che un pò per volta ritornarono all'unità con Roma. La chiesa parentina vi ritornò prima del 679, perchè in quest'anno il vescovo di Parenzo Aureliano intervenne a Roma al Sinodo di papa Agatone contro i Monoteleti. Nel 698 anche Aquileia ritornava all'unità Romana.

Così ebbe fine quest'agitato periodo storico della chiesa di Parenzo.

Nel 751 il re Astolfo riusciva ad assoggettare ai Longobardi anche l'Istria, dopo gl'immani sforzi di Evino nel 588, di Agilulfo alleato degli Avari nel 602 e di re Luitprando dal 712 in poi.

10. Se si considerino le condizioni morali della chiesa d Parenzo nel periodo dello scisma istriano, devesi trarre la conclusione che Parenzo ecclesiastica ne scapitò di molto. Sul principio dello scisma fu Eufrasio stesso che si pose a capo del movimento contrario al papa. Ma l'essere egli il padrone quasi della città tutta, influì sul popolo per modo, che tale opposizione al pontefice, la quale da principio fu solo opposizione dei vescovi, in seguito divenne opposizione popolare o meglio astio della stessa città di Parenzo contro il Pontefice di Roma. Se mai fuvvi tempo in cui Parenzo fu decisamente anticlericale, fu certo fra il 555 e il 698, e — cosa incredibile! — per eccitazione dei vescovi stessi.

Quindi i successori di Eufrasio, come dissi, si trovarono costretti dal popolo stesso di Parenzo a continuare nel malaugurato scisma, facendo il comodo delle passioni politiche sorvenute a turbare la serenità di giudizio nelle coscienze. Può ben dirsi che i nobili tentativi di pace di S. Gregorio Magno naufragarono non tanto per l'opposizione dei vescovi, quanto per gli ostacoli incontrati dai vescovi nel malvolere dei fedeli, malvolere che determinò la revoca dell'abiura al sinodo di Marano e la poco edificante scomunica contro il pontefice S. Gregorio. Quando poi la chiesa di Parenzo prima del 679, ritornò all'unità con Roma, l'autorità sua naufragò del tutto, perchè la sua doverosa sottomissione parve un tradimento dell'idea *politica* dei Parentini. Da questo ginepraio emerse il fatto, che la chiesa parentina potè regolare la questione della sua coscienza col suo rappacificamento con Roma, ma fino al 751, anno definitivo della signoria longobarda in Istria, moralmente scapitò di fronte al popolo di Parenzo.

Ma se moralmente in autorità la chiesa parentina scapitò, materialmente se ne avvantaggiò. La chiesa di Parenzo, ba-

sandosi sul suo potere finanziario, potè esercitare una grande influenza sullo sviluppo storico della città, e anche sull'elezione delle magistrature. Infatti la caduta di Smaragdo fu dovuta in gran parte all'influenza contro lui esercitata dalla chiesa di Parenzo. Nè ciò bastando, devesi riconoscere che le ricchezze della chiesa parentina nel tempo del dominio greco crebbero notevolmente.

Infatti nel tempo del più o meno esoso dispotismo imperiale, avvenne, che non pochi possidenti privati, che si videro aggravati da tasse, preferirono cedere i loro beni alla chiesa parentina, quasi immune dalle prestazioni straordinarie del fisco, tenendo per sè il semplice possesso, a titolo di „precario“ cioè di „beneficio privato“, tanto più che la chiesa parentina non esigeva troppe prestazioni dai suoi coloni, ed anzi, se le imposte dello stato aumentavano, essa diminuiva le sue.

Ne venne quindi che la chiesa di Parenzo nel 751, alla conquista dei Longobardi, si trovasse ricca.

Della coltura di Parenzo ecclesiastica in questo periodo non abbiamo grandi documenti, se pur non si voglia far entrare nel campo della coltura quella rete di cavilli, sillogismi e raziocini, onde — more graeco – i vescovi di Parenzo puntellarono le basi della loro ostinatezza scismatica. Nel 668 ci si presenta eletto patriarca di Grado il parenzano Stefano, morto nel 671. E' questi l'unico personaggio, che, dopo Eufrasio, emerga nel clero parentino fra il secolo VI e il secolo VIII.

L'ascendente della chiesa parentina sul popolo di Parenzo s'accrebbe in parte durante la lotta per le imagini. Quando nel 725 Leone Isaurico promulgò anche nell' Istria l' ordine di allontanare dalle chiese le imagini sacre e gl'Istriani udirono il papa stesso minacciato di deposizione, ove avesse contrariato tale improvvido e inconsulto decreto, i Parentini si dichiararono per il pontefice S. Gregorio II, che aveva imposto a tutte le chiese di non ottemperare ai voleri dell' Imperatore. E Parenzo vide il popolo tutto unirsi al suo vescovo contro l'imperatore iconoclasta, e gioire quando fu cacciato il Duca fedele all'Isaurico e ne venne eletto un nuovo, devoto al culto delle imagini.

Fu allora che approfittò il re longobardo Astolfo per fissare nel 751 il suo dominio sull'Istria.

Vedremo che la ripresa della popolarità dei vescovi di Parenzo durante la lotta contro gl' Iconoclasti fu di breve durata.

11. La dominazione longobarda durata dal 751 al 774 segnò il principio di altre lotte terribili, delle lotte per la giurisdizione metropolitica, in cui fu involta la chiesa di Parenzo. Lasciai la questione metropolitica al punto in cui i vescovi istriani restarono soggetti alla metropolia di Grado. I Longobardi non videro di buon occhio siffatta dipendenza ecclesiastica, ravvisandovi un pericolo, quasicchè essa potesse ridestare più facilmente oltre che la simpatia verso i Bizantini l'aperta ribellione contro il governo longobardo. Perciò brigarono di staccarli da Grado. Pola infatti se ne staccò e aderì al patriarcato d'Aquileia; gli altri vescovi, fra cui quello di Parenzo, per evitare soprusi presero a consacrarsi a vicenda, tentando così di formare una provincia ecclesiastica indipendente da ambidue i patriarcati. I Longobardi si vendicarono con l'impedire che i vescovi e il clero mandati da Grado esercitassero il loro munere. Ma giacchè il governo longobardo, feudale per eccellenza, favoriva l'ambizione dei vescovi e angariava il basso clero e il popolo, e lasciava che i vescovi imponessero gabelle straordinarie sul popolo, per rifarsi di quelle che il fisco imponeva loro, il vescovo di Parenzo tenne per i Longobardi, mentre il popolo stette per i Bizantini spodestati. Fu questa la prima origine del nuovo profondo dissidio tra vescovo e popolo di Parenzo.

Sono gravissime le parole con cui il patriarca di Grado Giovanni perorò la causa del popolo presso Stefano III (768-772) contro i vescovi, ed è magnanimo il modo con cui il doge veneto Maurizio Galbaio I (764-787) cercò il trionfo del popolo stesso. Il papa confortò il patriarca e interdisse ai vescovi d' Istria di consacrarsi mutuamente, ordinando loro di assoggettarsi alla metropolia Gradese. Ma le chiese dell' Istria, fra cui Parenzo, fecero le sorde, anzi, forti dell' appoggio del re longobardo, si ribellarono al papa. Stefano III morì il 3 febbraio 772 e fu così impedito di punire i ribelli.

Ma tale ribellione della chiesa di Parenzo rimane un fatto gravissimo, se si consideri che proprio contro Stefano III il 31 luglio 768 era stato eletto l' antipapa Filippo.

Ma mentre il vescovo di Parenzo insieme agli altri dell' Istria più si faceva forte della protezione di re Desiderio, Carlomagno ripudiava Ermengarda. Desiderio, addolorato e sconfitto, andava a finire i suoi giorni nel convento di Corbeia, e Carlomagno cingeva nel 774 la corona di re longobardo; ma l' Istria — anguilla irrequieta — gli sfuggiva di mano per ritornare (per cause a noi ignote) in potere dei Bizantini, i quali sollevavano il popolo dall' oppressione del fisco e dei vescovi e riunivano le sedi istriane alla metropolia di Grado.

Il nuovo dominio bizantino durò soltanto dal 774 al 788, ma segnò lo scoppio violentissimo dell' odio fra vescovi e popolo d' Istria. I vescovi, avvezzi alle larghezze feudali dei Longobardi, vedendo altrove la nuova era di potenza del clero, inaugurata ovunque ne' suoi domini da Carlomagno, favorirono apertamente il governo franco, creandovi un partito franco-clericale. Il popolo, che nel mite governo bizantino vedeva sollevarsi le sue sorti e svilupparsi la sua municipale libertà, creò in opposizione un forte partito greco-popolare. L'ira del popolo si acuì tanto, da cavare gli occhi, per solo sospetto di favorire Carlomagno, al vescovo di Cittanova Maurizio. Dopo pochi ma eterni anni di trepidanze e di lotte sanguinose, nel 788 Carlomagno s' impadroniva dell' Istria, che gli veniva riconosciuta da Bisanzio nel trattato di Königshofen dell' 803 e ancor meglio nella pace d'Aquisgrana dell' 812.

Con Carlomagno la storia ecclesiastica di Parenzo entra in un periodo di grande potenza secolare.

12. Infatti la chiesa parentina, divenuta anch'essa alleata fedele di Carlomagno, e da lui posta sul candelabro di quelle fastose dignità clerico-temporali, onde abbarbagliò il mondo il dominio franco, seppe ben farsi partecipe delle munificenze sovrane. E in primo luogo seppe approfittare largamente delle ordinanze degli anni 779, 794, 801 e 803, per ribadire la legge delle decime. Crebbe poi il suo prestigio quando i

suoi vescovi ottennero la giudicatura nelle cause civili del clero.

Ma da principio anche i vescovi di Parenzo abusarono di questa loro posizione privilegiata per mostrarsi duri col popolo. Non può dirsi che volessero fare uno sfogo di vendetta contro il popolo, che s' era loro opposto al tempo del dominio longobardo e bizantino. Ciò sarebbe avviliente e forse ingiusto. Ma certo si è che chiusero occhi e cuore dinanzi alle angherie del famigerato duca Giovanni che aveva loro usato speciale accondiscendenza e aveva lasciata impune ogni sorta di soperchierie; ed è certo che si mostrarono duri.

La presenza del vescovo di Parenzo (Staurazio) all'epico placito del Risano nell'804 dimostra chiaramente, che di tutti i torti lamentati dal popolo si rese rea anche la chiesa di Parenzo. Quale differenza fra i vescovi d'Istria e il patriarca di Grado Fortunato! Dagli Atti del Placito, donde s' alzano anche le dolorose lamentele dei Parenzani, libere ed alte, alla presenza del loro stesso vescovo Staurazio, si rileva che anche la chiesa vescovile di Parenzo s' era rifiutata di contribuire alla metà del dispendio per i messi imperiali e alle dazioni e collette per l' imperatore; aveva usurpato selve e pascoli pubblici; aveva preteso la decima del terzo sulle vigne anzichè quella del quartese; aveva discacciato da' suoi fondi coloro che li avevano tenuti per tre periodi di locazione, contro l'ordinanza dell'imperatore Anastasio e contro la consuetudine romano-bizantina, che lor dava un diritto a ciò dopo tre generazioni; aveva falsificato gl' istrumenti d' enfiteusi e di livello; contro ogni consuetudine aveva commesso angherie per l'erbatico e per il ghiandatico; aveva infine ristretto il diritto di pesca sul mare, prima libero a tutti. E al solenne placito del Risano, Staurazio dovette giurare sull'Evangelo, insieme agli altri vescovi d' Istria, di limitare le sue pretese solo a quanto gli perveniva di diritto, giusta i libri censuari proposti all'assemblea, pena una multa di libre nove di mancosi d' oro al fisco imperiale.

13. Chi bene studia la storia ecclesiastica di Parenzo da Carlo Magno in poi fino al 1000, ravvisa tosto, che special-

mente al tempo dei sovrani carolingi la chiesa di Parenzo si mette in quella via che la scosta sempre più dai puri fini religiosi, per avvicinarla ogni dì più alla meta di riuscire una contea secolare. Un solo scopo pare assorba tutta l'attività della chiesa di Parenzo: il potere temporale!

Infatti l'eccelsa posizione civile creata da Carlomagno anche all'alto clero parentino, cui fu stabilito il diritto di percepire le decime, di tenere propri giudizi con propria giudicatura e fu concessa la più ampia *immunità*, in virtù della quale esso fu non solo esonerato dalle pubbliche gravezze e prestazioni, ma gli fu dato il diritto di esigerle direttamente da tutti gli abitanti del territorio immune, non poteva non suscitare nei vescovi di Parenzo l'ambizione e la brama del potere.

Certamente l'idea del potere temporale, secondo le idee di quell'epoca, sembrava loro un mezzo di fare del bene al popolo, e pareva un espediente che loro agevolasse il ministero sacro di salvare le anime. Ma giacchè gli alti diritti temporali non potevano essere esercitati direttamente dal vescovo, ma dal suo rappresentante *laico*, detto *avvocato*, il quale perciò stesso era il più importante funzionario nell'organizzazione ecclesiastica immunitaria, non è chi non veda, come le odiosità e le angherie degli avvocati cadessero di necessità sui vescovi e sulla chiesa di Parenzo quasi sempre innocenti. Il che ridondava a tutto scapito dell'autorità e dell'idealità religiosa.

D'altro canto, come sotto i Bizantini, così sotto i Franchi, e precisamente sotto i successori di Carlomagno, i piccoli possidenti si trovarono oppressi dal fisco, onde, per salvare la libertà personale, rinunziarono alla libertà di possesso, offrendo i loro beni alla chiesa ch'era immune dalle fiscalità. Questo fatto riesce in gran parte ad onore della chiesa di Parenzo, perchè vuol dire che gli oppressi, ciò facendo, riconoscevano anche nella chiesa parentina maggiore indulgenza e maggiore spirito di giustizia, che nei signori laici. Tale ingrandimento gigantesco dei beni ecclesiastici parentini fece sì che il conte franco dovesse restringere sempre più la sua giurisdizione, e chinarsi alle chiese. Crescendo i beni, creb-

bero le immunità. E Lodovico il Pio concedeva difatti ai vescovi piena giurisdizione civile non solo sugli immuni, ma anche sui cittadini liberi. Più tardi i vescovi ebbero la giudicatura criminale, poi il diritto di edificar torri, mura, castelli e di .... munirsi militarmente. Può ben dirsi che la chiesa nel corso del secolo X poco per volta riuscì ad essere la padrona di Parenzo.

Ma nel secolo X la chiesa parentina ottiene il possesso di terre, città e borgate anche fuori di Parenzo. Negli anni in cui vennero eletti due re d'Italia, onde ciascuno di essi cercava di soverchiare il rivale guadagnandosi specialmente il riconoscimento e l'appoggio dell'alto clero, influentissimo sulle massi popolari, piovvero le donazioni. Così Ugo di Provenza re d'Italia (926-945) per consolidare le basi del malsicuro suo potere, circa il 929 donava al vescovo di Parenzo. Montona, Rosario presso Visinada, Nigrignano presso Castellier, Torre al Quieto, Torre Cervaria presso Moncastel, il castello di Pisino e il castello di Medelano (s. Vitale). Per di più gli concedeva piena giurisdizione civile sui propri dipendenti. La leggenda che attribuisce a Ottone I la fondazione della chiesa di Parenzo nel 961 è un chiaro indizio, che anche da parte di Ottone I la chiesa parentina ebbe favori e larghezze. Nel 965 circa ebbe dal patriarca d'Aquileia Rodoaldo le decime di Rovigno, Duecastelli e Valle. Nel tempo stesso, sia che i re italici gliene facessero dono, sia che il dono venisse dai sovrani germanici, o sia piuttosto che le nuove borgate sorgessero sui fondi vescovili, la chiesa di Parenzo ebbe Gimino, Antignana, Terviso, Vastignano, Padoa, Mondellebotte, Visignano, Visinada, S. Lorenzo, S. Vincenti e Orsera. Nel 983 finalmente, Ottone II riconosce le donazioni e i privilegi dei suoi predecessori e in modo speciale di re Ugo.

In conchiusione, nella storia ecclesiastica di Parenzo fino al 1000 circa vediamo levarsi gigante l'infula vescovile accoppiata allo scettro temporale. Non può dirsi che dalla ricognizione di Ottone II risulti chiaro e netto il diritto della chiesa parentina alla signoria temporale su Parenzo e sulla diocesi; ma poco ci manca. Fatto sta che subito dopo il 1000

i vescovi parentini mutarono da soli il loro potere spirituale in piena sovranità temporale, forti del mundio imperiale, che assicurava loro il tranquillo possesso dei beni e li faceva dipendenti dal solo tribunale imperiale.

Questo mutamento causò ai vescovi di Parenzo odiosità, lotte contro gli immancabili usurpatori e contro il Comune nascente, diminuzione del prestigio religioso, e dispendi tali, che sotto un manto di orpello rese la chiesa parentina in realtà povera, mentre grassi si facevano i funzionari laici della chiesa stessa. Infatti nella donazione delle decime di Rovigno, fatta a Parenzo dal patriarca Rodoaldo circa il 965, si dice sintomaticamente che la chiesa parentina era „*oppressa da grande miseria e calamità*“. Queste parole sono esagerate senz'altro; tuttavia, dimostrano che c'era nella chiesa di Parenzo uno sbilancio, ad onta di tante decime, di tanti beni e di tante donazioni.

14. Nel tempo stesso si erano avute anche delle contese di natura puramente ecclesiastica, le quali contribuirono a gettare il disordine anche nella chiesa di Parenzo. Furono le lotte causate dal fatto che Parenzo, come le altre sedi istriane, dovette obbedire in riguardo ecclesiastico al metropolita bizantino di Grado e in riguardo politico ad un governatore Franco: due termini di potere affatto opposti e nemici. Da ciò la tendenza delle chiese istriane di sottomettersi alla metropolia di Aquileia, tendenza fieramente contrastata dai patriarchi di Grado, reclamanti ognora in base ai loro diritti storici.

Finchè rimase patriarca di Grado il grande Fortunato, l'eroe del placito del Risano, unito a Carlomagno con vincolo di amicizia o meglio di consanguineità religiosa, l'obbedire ad una chiesa, che per tradizione era bizantina, ma per simpatia si mostrava franca, fu cosa facile. Ma quando a Fortunato successe Venerio, partitante per i Veneti, nemici dei Franchi, la chiesa parentina si trovò nell'imbarazzo di non saper a chi obbedire, se al patriarca, che giustamente reclamava obbedienza, o se ai Franchi, che tale obbedienza volevano non esistesse, e che anzi impedivano gli atti di ecclesiastica giurisdizione esercitati da Grado sull'Istria. Perciò

anche la chiesa di Parenzo mandò propri rappresentanti al sinodo di Mantova dell' 827, perchè fosse tolto questo dualismo. E il sinodo mantovano stabilì che l'Istria fosse di fatto unita alla metropolia d' Aquileia. Questo decreto deve aver incontrato imprevedute difficoltà, perchè l' unione non avvenne; fatto sta che il patriarca Massenzio d'Aquileia, vedendo che Gregorio IV (morto nel gennaio dell' 844) non sanzionava il decreto mantovano, appoggiato da Lotario I. volle unire a sè l' Istria con la forza. Sergio II. successo a Gregorio IV invitò a Roma i due patriarchi, di Grado e di Aquileia, per comporre la lite; ma poi non volendo contrariare l' imperatore, rimise la cosa a Lotario I che evidentemente propendeva per Aquileia. Morto il 27 gennaio 847 Sergio II, Teutmaro patriarca d' Aquileia, si rivolse direttamente al nuovo imperatore Lodovico II, il quale l'1 novembre 855 a Pavia confermò Aquileia quale metropolia dell' Istria. Fra continue liti tra Aquileia e Grado, la cosa si trascinò fino al 951, quando nel sinodo provinciale aquileiese di Verona fu confermata la disposizione d' un secolo prima. Ma lo contraddisse il concilio romano del 967, senza che i patriarchi d'Aquileia si dessero per vinti. Nel 1008 il patriarca Giovanni d'Aquileia ricuperò con la forza le decime di Rovigno che nel 965 eran state date da Rodoaldo alla chiesa di Parenzo. E Parenzo per ripicco favorì — vedi congruenza d' idee! — la metropolia di Grado, contro cui prima aveva avuto tanta avversione.

Più tardi il patriarca Popone (1014-1042), uomo di guerra, invase con l' armi l' Istria e la stessa Grado. Erano argomenti *ad hominam* questi di Popone, tanto, che Giovanni XIX nel concilio romano del 1028, in contumacia del patriarca di Grado, assegnò l' Istria ad Aquileia. Ma nel 1044 in altro concilio romano Benedetto IX revocò tale decreto, e anche Leone IX in un terzo concilio romano del 1053 assegnò l'Istria a Grado. I potentissimi patriarchi di Aquileia non cedettero, ma la controversia si acuì; finchè nel 1180 i due patriarchi addivennero ad una transazione, in virtù della quale l' Istria restò per sempre alla metropolia di Aquileia.

Siffatte liti per il diritto metropolitico, allora quando la

parola metropolia non era un titolo quasi inutile, com'è oggi, ma implicava veri diritti e reali doveri, non potevano che scompaginare l'autorità ecclesiastica e gettare pertanto anche nella chiesa di Parenzo gran disordine. Questo disobbedire al papa e ai suoi decreti, quest'altalena di sinodi, questo arrovellarsi per sapere a chi veramente si dovesse obbedire e perchè, e infine l'immancabile e maledetto spunto politico, che s'infiltrava in una questione di natura puramente religiosa, non potevano che originare un certo indifferentismo religioso nel popolo, indifferentismo, che non fu tanto grande e generale, perchè le menti allora non ragionavano troppo sottilmente e perchè vi furono altre ragioni che l'impedirono, ma che ad ogni modo non potè non manifestarsi in qualche guisa.

Tuttavia i vescovi parentini non si scaldarono troppo, almeno fino al 1000, per siffatte quistioni. E veramente di nessuno dei vescovi si sa che personalmente abbia fatto alcunchè nè pro nè contro i diritti metropolitici di Grado o di Aquileia. Fu piuttosto il resto del clero che se ne riscaldò, a seconda delle personali opinioni dell'uno o dell'altro.

Ad ogni modo le condizioni generali della storia ecclesiastica parentina dall'804 al 1000 si possono dire moralmente disgraziate e materialmente buone.

15. Nel secolo IX però a Parenzo e nel suo *comitatus* si introdusse un nuovo elemento ecclesiastico, che a dir vero fu elemento di pace, di preghiera e di lavoro e contribuì a bilanciare quella certa mondanità dei vescovi per modo d'impedire l'indifferentismo religioso di cui accennai. Quest'elemento è formato dai monasteri di Benedettini. Anche nella storia ecclesiastica di Parenzo si fece sentire l'opera nella quale s. Benedetto, saggissimo legislatore, volle fissare come regola la nobilitazione del lavoro manuale, santificato per modo da non poterlo comprendere come cosa estranea alle altre virtù monastiche. Nel contado di Parenzo l'opera benedettina si estrinsecò in regioni incolte e malsane, che furono dai monaci ridotte a superbe colonie agricole, fra le quali spiccò in modo speciale la badia di s. Michele Sottoterra. Nella città di Parenzo sorsero le abbazie di s. Cassiano in

Predol, di s. Giovanni di Prato e di s. Anastasio sull' isola detta poi di s. Nicolò.

Come corpi morali, le badie benedettine, in gran parte per la tendenza naturale della vita cenobitica, si vedranno appartarsi e per non sottostare alla signoria temporale dei vescovi, si vedranno costituire altrettante piccole immunità sotto l' immediata dipendenza e protezione del sovrano. Il principio fondamentale e caratteristico della feudalità, che frazionava le possessioni territoriali, trovò nella badia benedettina un incremento grandissimo. E giacchè alle badie riuscì di conseguire l' immunità e *il mundio* imperiale, sì da avere persino propri avvocati, i vescovi parentini, padroni dei fondi ove le badie sorsero, vollero distruggere tali immunità. Da ciò quelle lotte sorde e continue, specialmente con le badie di s. Michele Sottoterra, di s. Michele di Leme e di s. Pietro in Selve, dove i frati combatterono per i propri diritti con tutta ragione, ed i vescovi, sebbene i loro moventi principali fossero l' interesse e l'amor proprio, non ebbero tutti i torti, data la loro autorità di veri conti di Parenzo. Che tempi stranissimi!

Come società religiose, le badie benedettine fecero un gran bene. Se altro non fosse, diedero il grande esempio del lavoro dei campi unito alla preghiera, per modo che il sentimento religioso non potè che avvantaggiarsene, mentre d'altronde il loro lavoro contribuiva potentemente ad accrescere la ricchezza territoriale dei comuni e a dare nuovo incremento all' agricoltura in Istria. Certamente, in seguito, parecchie di queste colonie religiose mutarono forma, e parecchie, intiepidendosi lo zelo economico-religioso con lo scemar delle cause che le avevano istituite, degenerarono. Ma devesi riconoscere che l' elemento benedettino nella storia ecclesiastica di Parenzo fu un beneficio morale e religioso, onde la pietà popolare se ne avvantaggiò.

Infatti fra il secolo VIII e il X si estrinsecò a Parenzo quel senso di antagonismo, che ai monumenti pagani opponeva le chiese cristiane, fatte sorgere anche fuori della città, specialmente nei luoghi più ameni. Nel secolo X Parenzo aveva dodici chiese. La basilica eufrasiana restava testimonio

della grande epopea d'Eufrasio; la chiesa di s. Andrea di faccia al mare verso Cittanova sorgeva sul *martyrium* eufrasiano, e insieme a s. Nicolò della Porta sorto sul *consignatorium* eufrasiano, era la scolta vigile sulle peschiere parentine; s. Tomaso a Rivetta, ricca sì da avere proprio avvocato al pari del vescovo, e s. Stefano in Cimarè con i loro lucidi musaici erano i resti dell'epoca eufrasiana, che in due diversi punti della città in quel periodo di decadenza ricordavano ancora l'arte greca; venivan quindi le badie benedettine di s. Giovanni di Prato, di s. Anastasio e di s. Cassiano; al sito dell'odierno portale della basilica, stava campata in aria su quattro archi la chiesa di s. Margherita, e in Strada Grande sorgeva la ricchissima chiesa di s. Pietro dei nobili parentini Sigifredo ed Elisa.

Purtroppo dell'arte sacra di quest'epoca non possediamo che rare e poche vestigia. La cattedra abbaziale di s. Giovanni di Prato, due basi di plutei come due davanzali della chiesa di s. Pietro e i due santi stecchiti di S. Cassiano . . . ecco tutto. Ad ogni modo sono anche queste vestigia importantissime dell'arte italo-bizantina, rude e grossa, dalla decorazione zoomorfica, ove i migliori motivi ornamentali stanno nelle bestie e nei mostri dalle forme stranamente infernali e nelle piante barbaramente degenerate. Purtroppo Parenzo non conservò tutto quel prezioso materiale che invece ebbe la ventura di conservare Cittanova.

E la cultura del clero? Nessun segno ci rimane che ci attesti essere stata una cultura grande; anzi le condizioni malaugurate della chiesa parentina sino al 1000, la cui attività fu assorbita o da infeconde lotte religiose o da un eccessivo zelo di potenza secolare, dovrebbero farci credere che l'ignoranza del clero parentino non doveva essere troppo minore dell'ignoranza dei laici. Anzi nel sec. XI abbiamo un diploma prezioso, di cui dirò a suo luogo, il quale ci fa intendere che le cose stavan perfettamente così.

E mentre nel secolo IX dalle scuole friulane aperte dai carolingi uscivano dotti anche gl'Istriani e in modo speciale il clero, alla fine del sec. X vedremo che a Parenzo i sacerdoti ignoravano persino il simbolo degli Apostoli e il simbolo Atanasiano.

16. Dopo il 1000 fino al 1306, anno in cui morì il vescovo Bonifacio, entra in azione un nuovo periodo di storia religiosa di Parenzo, periodo, in cui la cultura ecclesiastica si evolve, mentre si delinea la lotta terribile fra Vescovo e Comune, rappresentando il primo l'autorità feudale, il secondo la libertà municipale. Non seguirò tutti i passi della lotta, perchè ciò mi porterebbe a invadere il campo della storia civile; tuttavia ne darò le linee generali per quel che giustamente ne reclama la storia ecclesiastica.

Sembra che i Parenzani avessero ben poca paura della fine del mondo profetizzata scioccamente per l'anno 1000, secondo il detto sciocchissimo „*mille non più mille*“, perchè appunto nel maggio del 1000 uno spettacolo grandioso d'armi e galere si presentava nel loro porto. Il doge di Venezia Pietro Orseolo II, colui che si dirigeva a trionfare sui Croati e Narentani in Dalmazia, con le sue forti e mirabili galere s'era fermato dinanzi al porto di Parenzo; pregato dal vescovo era sceso a terra e circondato da' suoi soldati s' era maestosamente portato nella basilica, ad assistere alle funzioni sacre e a venerare la tomba di s. Mauro. Il solo vescovo Andrea l'ossequia, il che fa credere essere lui il solo padrone di Parenzo. Ad ogni modo è con Andrea che i vescovi di Parenzo si dimostrano veri *conti ecclesiastici* e la fanno da padroni di Parenzo, essi tutelatori di tutto il territorio parentino, riscuotitori di ampie decime, giudici civili e criminali di tutti gli abitanti di Parenzo e della contea. Con Sigimbaldo i vescovi parentini si vedono avere a propria disposizione gli *arimanni*, cioè i liberi cui era affidata la difesa di singoli castelli e di singole possessioni. Indi i vescovi parentini hanno un proprio *avvocato* e un proprio *visconte*. Più tardi ancora incominciano ad infeudare a potenti e a badie i propri terreni. Infine ottengono il diritto di riscuotere decime dagli stessi monasteri benedettini immuni, che per sottrarsi a siffatte gravezze avevano ingaggiato con la chiesa parentina una lotta a tutt'oltranza.

Ma l'investire feudi, se appagava l'ambizione dei vescovi di Parenzo, come conti secolari che per tal guisa si circondavano d'uno stuolo potente di vassalli, era però un

cimento grande che metteva i loro beni e la loro potenza in balìa dei feudatari e dei vassalli stessi. Ricorderò soltanto le aspre e lunghe lotte dei vescovi Uberto e Pietro con i conti Mainardi di Gorizia, loro avvocati e feudatari, fra il 1158 e il 1194, spinte al segno che presso s. Eleuterio il conte si accampò minaccioso con i suoi soldati; le lotte del vescovo Adalpero con Monfiorito di Castropola del 1224, che entra a forza in Parenzo viola l'episcopio e gitta a mare le carte dell'archivio che avrebbero chiarito la quistione delle decime di Docastelli.

In realtà il pomposo cumulo di feudatari e vassalli possenti e pittoreschi, circondanti il seggio comitale della chiesa di Parenzo, fu la prima causa del depauperamento e del decadimento della potenza vescovile parentina. Tuttavia l'intima ragione di tale decadenza va cercata nel soverchio brigarsi degli ecclesiastici nelle cose politiche e nel soverchio preoccuparsi dei laici nelle religiose.

Ma mentre la chiesa parentina, in possesso di vaste estensioni di terrèni, signora di molti e ricchi feudi, di arimanni e di coloni, munita d'un'autorità spirituale resa onnipotente dal fervor religioso dei fedeli, cresciuto e divenuto più sincero dopo il 1000, si poteva considerare la padrona di Parenzo, i suoi vescovi non s'erano accorti di due altri fattori che si levavano insieme ai feudatari e agli avvocati a' suoi danni. Questi due fattori erano *il patriarca d'Aquileja* e *il libero Comune italico.*

Premetto che durante la lotta per l'investitura, cominciata contro Enrico IV dal grande pontefice Gregorio VII, i vescovi di Parenzo non brillarono per energia. Sarebbe bello il poter vederli prendere le parti del diritto e porsi dalla parte di papa Ildebrando, ma non si può. E mentre il patriarca Sicardo d'Aquileia, ad onta che il 3 aprile 1077 Enrico IV gli avesse confermata la dignità di principe immediato dell'impero, l'avesse investito dei diritti feudali su tutto il Friuli e l'11 giugno 1077 l'avesse infeudato della Carniola e dell'Istria nella dieta di Norimberga, fu fedelissimo al papa Gregorio VII finchè morì (il 12 agosto 1077), i vescovi di Parenzo nulla fecero per alienarsi l'animo dell'in-

considerato Enrico IV. Ma quando il successore di Sicardo, tradì il papa e si schierò fra i partigiani dell'imperatore, il patriarca nel 1081 ricevette in ricompensa il possesso di tutte le regalie, cioè di tutti i diritti sino allora esercitati dalla corona sui vescovati di Trieste e di Parenzo. Questo fu quasi il colpo di grazia per l'Autorità secolare della chiesa parentina. Non mi dilungo troppo a narrare tutte le vicende della ingerenza patriarchina sul governo interno della chiesa e contea di Parenzo attraverso i secoli XII e XIII. Ricorderò soltanto che il 7 settembre 1213 il patriarca Volchero tenne un regal placito propriamente a Parenzo nel coro della basilica, a dimostrare che la chiesa parentina era cosa sua. Dal 1081 in poi in cento occasioni il vescovo di Parenzo, giudice supremo, deve chinarsi al giudizio del patriarca d'Aquileia.

Ma un altro elemento, contrario allo spirito feudale, s'era sviluppato accanto alla contea vescovile di Parenzo. Lo spirito della libertà comunale, ereditato dal popolo dalla costituzione del *municipium* romano, non erasi potuto spegnere dall'orpello del feudalismo. E il popolo sceglie sempre quali suoi rappresentanti giuridici gli *scabini*; indi i *consoli*, e infine, ad evitare le possibili disparità di consiglio e di opera fra i due consoli, elegge un *podestà*. A rafforzare la coscienza del popolo, contribuirono validamente le confraternite, le quali pur essendo istituite a scopo religioso sotto la protezione dei santi, servivano ad avvicinare gli strati sociali del comune, a stringerli fra loro e a infonder loro quel sentimento di associazione, ad esempio dei collegi romani, che doveva rendere sempre più grande il comune italiano.

Si capisce che alle aspirazioni comunali si opponesse di sua natura la signoria della chiesa; ed è perciò, che quando la chiesa parentina pareva più salda nel suo potere e il 5 aprile 1177 otteneva da Alessandro III a Venezia la conferma delle vastissime sue possessioni e con essa la protezione pontificia, rinnovata nel luglio 1180 a Tuscolo, nel 1194 fiero si levava il Comune parentino a contrastare alla chiesa e al vescovo Pietro di Parenzo non solo il diritto di decima, ma anche il diritto di possesso su terreni e pascoli allodiali, che fino allora erano stati della mensa vescovile. Ciò fu tanto

fiero colpo per la chiesa parentina, che il vescovo ebbe bisogno della protezione del conte Mainardo .... suo nemico. Nel 1225 il vescovo Adalpero doveva permettere che il Comune di Parenzo facesse la ricognizione delle sue terre. Nel 1252 infine cominciarono le usurpazioni dirette dei fondi vescovili fatte dal Comune sotto i vescovi Giovanni e Ottone. Ma si noti bene che finora gli usurpatori furono gli stessi podestà patriarchini. Tanto più sintomatico è quindi il caso, che un comune retto da un podestà semi-ecclesiastico combatta contro una chiesa, nè ciò bastando invada la cattedrale e rubi — come dirò ancora — nel 1258 tutto l'ingente tesoro della basilica. È un colmo! E se vediamo insorgere il vescovo Ottone e insorgere fierissimamente, contro siffatto sacrilegio, davvero dobbiamo dargli ragione. E i patriarchi? I patriarchi ridevano, se pure non facevan peggio, come vedremo.

Però un gran passo falso era stato quello del vescovo Adalpero, sebbene fosse fatto in buona fede. Dacchè il Comune per quasi un secolo e mezzo s'era sempre incaponito, e non a torto, che il vescovo e la chiesa parentina presentassero un documento — uno solo — che provasse perentoriamente il diritto vescovile sul dominio secolare di Parenzo, Adalpero aveva manipolato nel 1222 il privilegio eufrasiano, e pur presentando diritti reali e veri, acquistati dai vescovi nei secoli posteriori ad Eufrasio, aveva attribuito, nel documento così manipolato, ad Eufrasio stesso tutti i diritti di possesso e di potere secolare della chiesa parentina. I diritti (almeno quelli di possesso) erano originari, ma il documento era spurio. Ciò bastò ad esasperare il Comune e a farlo commettere delle vere angherie contro la chiesa parentina sotto i vescovi Ottone e Bonifacio, che palmo a palmo dovettero contendere al Comune il loro potere temporale su Parenzo, ma senza effetto, perchè il Comune rimase libero padrone di sè ed oltreciò carpì ai vescovi molte possessioni.

La lotta si fece veramente atroce dopo il 1267, cioè dopochè Parenzo s'era data a Venezia e a Podestà di Parenzo vennero per legge designati dal Doge nobili veneziani, i quali, seguendo l'idea di Venezia, che esaltava e amava la

religione, ma voleva a sè soggetti gli ecclesiastici, vollero ad ogni costo il pieno trionfo del Comune. Invano Ottone di sotto il superbo suo ciborio lanciò la scomunica nel 1270 e e nel 1278 contro il Podestà di Parenzo e contro i Parenzani; invano nel 1280 fra Comune e Chiesa si venne ad una transazione. Invano l'Imperatore Rodolfo I d'Absburgo confermò a Bonifacio nel 1291 le donazioni e i privilegi imperiali. La lotta degenerò sino al punto di dare in terribili escandescenze contro il vescovo. Nel 1283 al Comune si unirono persino i Canonici a danno del vescovo Bonifacio, al quale, reduce da Orsera e da Pisino, fu vietato clamorosamente l'ingresso in città se non ne chiedeva licenza al Podestà veneto. E nel 1297, come protesta al rinnovato proclama del dominio vescovile di Parenzo, il popolo, condotto dal Podestà, assaltò il palazzo vescovile, cercò a morte Bonifacio e lo inseguì fino a Orsera, dove gli incendiò il castello. Nel 1303 può segnarsi la piena vittoria del Comune sulla Signoria del vescovo, che rimase semplice, seppure ricco vescovo di Parenzo.

17. L'unica signoria laica che la chiesa di Parenzo riuscì a salvare fu la contea d'Orsera. Ma non si creda che il vescovo di Parenzo fosse rimasto povero. Da un catalogo del 1540, ove si descrivono tutte le rendite della mensa parentina, apparisce che ancor allora, nel secolo XVI, la sede di Parenzo rendeva assai. Fu solo il potere temporale che rimase irremissibilmente perduto. Ma fu un bene, perchè la chiesa parentina, senza le pastoie noiosissime della temporalità, potè più facilmente estrinsecare la sua attività pastorale e guadagnare meglio gli animi dei fedeli. Ma anche materialmente guadagnò la chiesa parentina, perchè la signoria temporale implicava per lei una spesa rilevante, diretta a sostenere il fasto necessario d'un conte ecclesiastico, sì che fra il secolo XI e il sec. XIII non poche volte aveva dovuto contrarre mutui abbastanza forti, talora a condizioni svantaggiose. Così le rendite della chiesa rimanevano nette d'ogni temporale dispendio; e meglio poteva contare su di esse la chiesa stessa.

Non è però che si dica avere il Comune agito sempre bene. O meglio fa d'uopo distinguere. Se il Comune avocò

a sè la signoria di sè stesso, fece bene; in quanto però usurpò beni del vescovo, l'usurpazione resta sempre usurpazione.

Ma non sarebbe leale che lo studioso chiudesse questo periodo di storia, fomentando in sè un certo astio contro i vescovi parentini e contro il loro agire. Ineccepibilmente provate sono le angherie circa l'804. Ma dopo il mille, eccettuato il periodo che va dal 1045 al 1158 in cui a vescovi di Parenzo si ebbero delle „quantità trascurabili“, sul faldistorio di Eufrasio sedettero prelati dotti e pii, quali un Adalpero, un Ottone, un Fulcherio, un Uberto, un Bonifacio. Quindi la loro tenacia a non lasciarsi potar via il potere temporale non deve attribuirsi sempre a bassa libidine di potere, ma piuttosto al concetto fondamentale del Medio Evo, concetto tutt'altro che errato, siccome quello che „aspirava ad ottenere la potenza secolare per governare più facilmente le anime degli individui nella giustizia“. E giacchè i vescovi di Parenzo s'eran veduti costretti a ribadire la sicurezza propria sulla base dei possedimenti, perchè dai terreni derivava allora ogni podestà, talora furono portati a intendere in senso materiale il morale arbitrio che loro aveva attribuito la coscienza di Parenzo. Quando però il Comune s'introdusse quale terzo libero stato fra il principe e la chiesa, a lui parve lecito ogni mezzo per ottenere l'emancipazione. Fra i concetti diversi dei due contendenti è quindi difficile assegnare fin dove giungesse la ragione e dove cominciasse il torto di ciascuno. Fiera pertanto devesi dire la lotta del Comune per la libertà municipale del popolo; ma come epica devesi riconoscere anche la lotta della chiesa parentina per la conservazione del suo diritto consuetudinario.

18. Se osserviamo il carattere del governo ecclesiastico della diocesi parentina in questo periodo, vediamo, che a Parenzo vigeva fino al 1081 l'investitura da parte dell'imperatore, mentre l'elezione rimase quasi sempre al clero parentino. Nel 1081, come dissi, l'imperatore Enrico IV in lotta con Gregorio VII cedeva al patriarca d'Aquileia, in compenso del favore prestatogli nella lotta per l'investitura, tutti i diritti imperiali sul vescovato di Parenzo. Nel diploma di ces-

sione è detto che il patriarca, secondo il diritto, il costume e la legge imperiale, doveva investire ogni vescovo di Parenzo col pastorale e con l'anello, investitolo intronizzarlo, ed intronizzatolo ordinarlo! Avvenne poi che il patriarca, seguendo l'esempio degli imperatori, tentasse talvolta d'arrogare a sè il diritto di nomina dei vescovi di Parenzo, escludendovi il clero della cattedrale, o cercasse d'imporvi qualche suo candidato. Ma il vezzo non durò, perchè il clero parentino s'ebbe assicurato il diritto d'elezione del proprio vescovo, restandone al patriarca la sola conferma. Con ciò si spiega come a vescovi di Parenzo riuscissero eletti dei Parenzani (Andrea, Pietro (?), Ottone e Bonifacio).

Anche dopo il 1267, cioè anche dopo la dedizione di Parenzo a Venezia, i vescovi di Parenzo per quasi un secolo vennero eletti ancora dal clero parentino e confermati dal patriarca d'Aquileia; ma poi, regolate da Venezia stessa siffatte quistioni direttamente col Papa, rimase alla Serenissima la proposta e al Papa la provisione dei vescovi di Parenzo.

Nel 1309 Clemente V ordinava al Card. diacono Arnaldo di s. Maria in Portico, legato apostolico della S. Sede, di provvedere la sede parentina d'un vescovo idoneo. È il primo esempio di ingerenza papale diretta in siffatta materia. Nel 1328 il papa Giovanni XXII aveva tolto ai capitoli istriani la facoltà di eleggersi i vescovi, riservando a sè la nomina dei benefizi in tutto il patriarcato aquileiese. Nel 1335 Benedetto XII rinnovava il divieto di Giovanni XXII. Ad ogni modo dal 1328 in poi rimase fisso l'accordo fra Venezia e Roma, come dissi più su. I vescovi però dovevano ogni anno fare la visita *ad limina S.cti Hermagorae* ad Aquileia, giusta il canone del sinodo provinciale aquileiese del 1283.

Per quel che riguarda le relazioni della chiesa parentina col Pontefice Romano, è curioso il fatto, che la chiesa di Parenzo per lunghi secoli fu ribelle al Papa. Durante lo Scisma dei Tre Capitoli la chiesa parentina fu tanto ostile al Papa da scomunicare s. Gregorio Magno. Durante le liti per la giurisdizione metropolitica fra Grado e Aquileia, la chiesa di Parenzo disobbedì apertamente ai papi Stefano III e Sergio IV. Durante le lotte per l'investitura la chiesa di

Parenzo favorì l'imperatore contro i Pontefici. Si fu durante la lotta fra l'imperatore Federico Barbarossa e il papa Alessandro III, che la chiesa parentina si accorse .... del Papa, favorì le sue ragioni e nella celeberrima pace di Venezia del 1177 intervenne solennemente a Rialto. È dal 1177 in poi che le relazioni della chiesa parentina col Papa diventano cordiali e rispettose. Fu detto che l'intervento del Papa limitasse l'autorità del vescovo parentino. Ciò non è vero; chè anzi la subordinazione della chiesa di Parenzo al Pontefice non potè che nobilitare il vescovato di Parenzo ed accrescerne il prestigio spirituale sui fedeli. Ed anche nella lotta col Comune il ricorso del vescovo Bonifacio al Papa non fu che un segno di doverosa e nient'affatto degradante soggezione.

Certo si è che se la chiesa parentina già prima si fosse mostrata meno refrattaria all'Autorità pontificia, più decoro gliene sarebbe ridondato.

19. Dopo il 1000 il sentimento religioso di Parenzo si fa grande davvero. Ma ci furono delle circostanze speciali che determinarono quest' aumento di religiosità.

Il grande spettacolo offerto dal Doge guerriero Pietro Orseolo II che nel 1000 si reca a venerare il sepolcro di s. Mauro, circondato dall' aureola potente di Doge di Venezia e dallo stuolo dei soldati vestiti di ferro, dovette impressionare profondamente il popolo di Parenzo non soltanto come uno spettacolo di forza, ma molto più come un omaggio di fede.

Nel 1002 sbarca a Parenzo il celebre s. Romualdo, colui che era stato l' angelo buono del Doge s. Pietro Orseolo I (12 ag. 976-abd. 1 sett. 978, † 12 apr. 987). Era il gran santo, che la Francia aveva voluto avere tutto per sè, tanto che volle ucciderlo, quand' ei deliberò di partire, credendo, come dice il suo biografo s. Pier Damiani „con empia pietà“, di averlo protettore quale cadavere, visto che egli non aveva voluto esserne protettore da vivo. S. Romualdo fonda la badia di s. Michele di Leme, indi si ritira nella grotta che al Leme porta ancora il suo nome. Ma il vescovo Andrea, secondando il desiderio dei Parenzani, lo vuole a Parenzo, per accrescere lustro alle sue funzioni. Il santo si rifiuta e Andrea ingiuria

i monaci di Bifurco venuti a interrogarlo e proibisce sotto pene severissime ai barcaiuoli di condur S. Romualdo via dalla contea di Parenzo.

Questo fanatismo di avere un santo e di averlo magari per forza, violentandone la volontà, ha pure in sè un che di sommamente amoroso e gentile, sia pure rudemente gentile.

Grande entusiasmo religioso suscitò più tardi il passaggio dei Crociati nel 1096 per Parenzo. Bisogna infatti sapere, che mentre l'esercito principale capitanato da Goffredo di Buglione si avanzava verso Costantinopoli attraverso l'Ungheria e la Bulgaria e l' esercito dei Normanni passava per mare dall'Apulia nella Grecia, le schiere dei conti di Tolosa, e quelle del legato pontificio Ademaro di Puy, per l'Alta Italia giungevano ad Aquileia, e da Aquileia attraverso le città marinare dell' Istria e della Dalmazia si dirigevano alla meta santa.

Quel rimescolìo di soldati variopinti, baldi, gagliardi, e infocati da un'idea di generosa e cristiana purezza, simboleggiata nella croce che li segna, non potè non rinvigorire la fede dei Parenzani.

Dopo il 1180 nel convento di s. Nicolò dello scoglio per poco tempo fu priore il beato Nicolò Giustiniani. Se la satira veneta aveva per poco riso di lui, siccome di colui che, frate benedettino, aveva ottenuto da papa Alessandro III il permesso di sposare Anna Michiel figlia del Doge per suscitare il seme di sua famiglia, e per ritornare in convento aveva aspettato di averne nove figliuoli, il fatto stesso che il santo uomo aveva abbandonato ancor giovane la sposa, il talamo e il fasto per ritornare in convento, non poteva che doverosamente toccare il cuore e la fede dei Parenzani. A tutto ciò si aggiunga quel fiorito sentimento religioso che Parenzo apprese nel secolo XII da Venezia, con la quale già allora ebbe intimi rapporti. Le piraterie esercitate dagli Istriani nell'Adriatico, avevano offerto a Venezia nel 1150 il destro di farsi valere. Dopo lotte che a me non interessa di narrare, Parenzo al solo presentarsi della flotta veneta nelle sue acque, dovette giurare soggezione alla Serenissima e obbligarsi di dare ogni anno 20 montoni al Doge e 15 libbre d' olio a San Marco.

Pare impossibile, ma questo secondo tributo, raggentilito dalla fede, non potè che accomunare la cortesia dei Parenzani con la cortese e maschia religiosità dei Veneziani.

Si aggiungano fatti specialissimi che si estrinsecarono a Parenzo stessa.

Mentre s'arrovellavano le lotte guerresche e sanguinose fra Patriarchi, conti, margravi e Venezia intorno alla povera Istria, e il vescovo stesso di Parenzo doveva porsi in lotta per i suoi diritti specialmente col Comune, con zelo grandissimo si curava il culto delle reliquie dei santi parentini. Il vescovo Fulcherio tosto dopo il 1200 scopriva il musaico e le reliquie dei santi Giuliano e Demetrio nel consignatorio eufrasiano e le deponeva nel Duomo con somma pompa.

Fra il 1228 e il 1229 s'aggiungeva il fascino indistruttibile di s. Antonio di Padova, grande taumaturgo, flagellatore d'ogni vizio, venisse anche dal Santuario. S. Antonio a Parenzo ideava il convento di s. Francesco che nel 1280 già esisteva legalmente. Nel 1233 il vescovo Adalpero consacrava il nuovo altar maggiore, stipato di clero e di popolo. Nel 1247 il vescovo Pagano riponeva con solennissima pompa i corpi di s. Mauro e di s. Eleuterio in area gotica nuova, deposta in S. Andrea.

Nel 1277 il vescovo Ottone inalzava, come dirò ancora, il suo superbo ciborio e riponeva solennemente nell'altar di s. Anastasia i corpi di s. Proietto e del suo Accolito.

Tutti questi fatti, circondati dal fasto pomposo della liturgia patriarchina, non potevano che suscitare un benefico fervore religioso nei fedeli di Parenzo. E difatti alla fine del secolo XIII sorgevano a Parenzo *venti* chiese. Era sparita la chiesa di s. Tomaso ed erano sorte fuori le mura quelle di s. Marco, di s. Maria di Coltivo e di s. Gervasio, e in città la chiesa di s. Francesco col convento di Francescani, la cappella veneta nel palazzo pretorio di quel podestà Soranzo, che nel 1267 aveva diretto l'assalto dei Parenzani all'episcopio di Bonifacio, e le chiesole di s. Michele di Predol, di s. Giorgio e di s. Biagio.

Focolare d'immensa devozione fra il ceto marinaresco era la bella chiesa di s. Nicolò dello Scoglio. A s. Giovanni

di Prato era sorto l'ospedale omonimo, affidato da prima nel 1240 ai Cavalieri Gerosolimitani, indi nel 1305 per pochi anni ai Templari. Esso serviva ad albergare i pellegrini diretti in Palestina, meta ardentemente sognata dai penitenti e miniera inesauribile di reliquie. Anche la presenza dei Cavalieri di Rodi e dei Templari dal pittoresco mantello svolazzante sugli arnesi ferrigni, non poteva che attanagliare gli animi con il vincolo puro della pietà.

Quando poi sotto la reggenza del fiero Bonifacio, il popolo stesso secondò le furie del suo Podestà veneto, attentando persino alla vita del vescovo, non si creda che ciò si facesse per ispirito di irreligiosità, ma piuttosto per impulso d' un certo ghibellinismo politico, che non credeva con ciò di commettere una violenza sacrilega ma unicamente una violenza politica. Si noti che allora un atto di odio fraterno fra città e città o fra caste diverse d'una città medesima si faceva spesso precedere da una divota processione. Ad ogni modo le scomuniche, solennemente pronunciate da Ottone nel 1278, e da Bonifacio nel 1285, quando vietò ai sacerdoti di assolvere i consiglieri di Parenzo, nel 1286, nel 1296 e nel 1299, non si creda non facessero il loro effetto. O meglio distinguiamo: se vogliamo dire che abbian fatto ristare il Comune dal pieno ottenimento di sua libertà municipale contro il potere temporale vescovile, devesi concedere che le scomuniche non fecer nè caldo nè fresco ai cittadini; se invece diciamo che come pene ecclesiastiche fecero profonda impressione negli animi, ottennero invece effetto pieno. Infatti l'esasperazione del Consiglio Comunale parentino, che trascende a terribili violenze dopo le subìte scomuniche, ne sono prova lampante.

20. Accennai già che alla fine del secolo X l'ignoranza del basso clero era grande. Poco o nulla esso conosceva della Sacra Scrittura, nè aveva troppa famigliarità neppure col simbolo della fede. Al principio del secolo XI un vescovo emerge precipuamente nella storia di Parenzo, quale fautore della cultura sacerdotale. Dal diploma del 10 nov. 1015, con cui Sigimbaldo dona ai suoi canonici la peschiera di s. Andrea, si rileva che al clero parentino, perchè gli mancava il nutrimento della cultura, mancava anche il fondamento della

moralità. Laonde „ affinchè i sacerdoti parentini avessero il necessario nutrimento di dottrina e di verità, a viemmeglio combattere *le tentazioni e gli errori* “, Sigimbaldo chiamò nel 1015 i suoi sacerdoti, i diaconi e il clero tutto a frequenti *conferenze*. In esse esponeva con esempi del vecchio e del nuovo Testamento „ come la pietà divina venga in soccorso a coloro che a lei fiduciosi si rivolgono “ ; e dopo di avere così benevolmente istruiti i suoi sacerdoti, stabilì anche, che nella chiesa parentina vi fossero dei *cantori* e dei *lettori*, i quali „ durante il divino sacrifizio cantassero i salmi quotidiani con melodia e inalzassero quindi non solo con la sublimità della parola ma anche con la soavità dei suoni l'animo del popolo ad onorare i celesti “. Siffatta *schola cantorum* di Parenzo è segno di grande evoluzione culturale del clero parentino subito dopo il 1000 e si accomuna alle *scholae* famose di Roma, Lucca, Verona, Bergamo (973), Arezzo (996), Pisa (1000), Canossa, Firenze (circa 1025) e Milano. Era questa la base delle solennità liturgiche, che in seguito dovevano fortemente toccare con la pompa del culto esteriore gli animi caldi dei Parentini.

Più tardi anche i canonici di Parenzo, secondo le norme di s. Crodegango, fecero vita comune semicenobitica, anche dopochè il vescovo Adalpero, con il consenso del patriarca d'Aquileia Bertoldo di Meran e di Papa Onorio III aveva stabilito nel 1224 che i canonici di Parenzo non dovessero essere nè più nè meno di dieci. Anzi nel 1251 al tempo di Innocenzo IV veniva costruita la Canonica con la severa facciata in pietra viva quadra, a bifore eleganti con due nicchiette accanto la porta e il distico, che si legge anche su altre porte dei secoli XII o XIII:

Porta · Patens · Esto · Nulli · Claudaris · Honesto
Sitis · Securi · Quod · Non · Patet · Haec · Via · Furi

Tutti questi sono indizi di buoni costumi e di serietà del clero parentino fra il 1000 e il 1300.

Il fatto poi che nel 1303 il vescovo Bonifacio e il suo clero si appellano all'arbitrato dei professori giuristi dell'Università di Padova per decidere sulle decime di Torre Nuova,

è segno di grande omaggio alla scienza. Una sola breve rottura fra vescovo e canonici si ebbe fra il 1300 e il 1305, in causa del temperamento troppo impetuoso del vescovo Bonifacio, quando i canonici presero le parti del Comune contro la signoria temporale dei vescovi parentini e stettero per i patriarchi Pietro Gerra e Ottobono de' Razzi che avevano richiamato a più miti consigli il vescovo stesso. Bonifacio aveva allegramente scomunicato i canonici che d' altra parte trovarono aiuto nel patriarca. Questo screzio interno della chiesa parentina fu il maggiore e quasi l' unico di tutta la storia di Parenzo.

21. Anche l'arte ha lasciato buonissime traccie a Parenzo in questo periodo di morale elevamento.

Lasciando da parte l'arca marmorea dei santi Mauro ed Eleuterio del 1247, buon lavoro gotico, resta a Parenzo il superbo ciborio del vescovo Ottone del 1277. Egli vi adoperò le colonne e i capitelli del ciborio eufrasiano, ma superiormente vi aggiunse il baldacchino splendido. Nelle lettere onde si intessono gli esametri della cornice, tra le forme tondeggianti latine spiccano anche le angolosità della nuova scrittura gotico-monacale, quali nunzie della nuova architettura ogivale. Il quadro dell'Annunziazione e i medaglioni dei santi parentini negli archivolti, arieggiano allo stile bizantino, ma l' angolo acuto al termine dell' arco e il doppio dentello testimoniano lo stile .gotico-veneziano.

E difatti nel secolo XIII anche nell'Istria Venezia aveva mandato i mirabili musaicisti di quella sua scuola, che istoriava di tesselli d' oro la facciata della basilica di s. Marco. E il fatto che questi musaicisti veneziani del secolo XIII si trovarono a Parenzo a comporre il ciborio d' Ottone, come avevano composto nell'epoca stessa a Trieste i musaici delle basiliche Mariana e di San Giusto, e a Roma quelli di s. Paolo fuori le Mura e della basilica Ostiense, è segno che nel secolo XIII, pure al rombo delle guerre e delle animosità, si apriva dolce il nido all' arte gloriosa del musaico.

Ricco ci si presenta infine il tesoro della basilica fra il secolo XI e il XIII. Nella lista degli oggetti preziosi, rubati

dal Podestà e dal Consiglio di Parenzo nel 1258, si legge che la basilica possedeva:

tre croci d'oro con gemme
una croce d'oro senza gemme
un' idria di argento
un calice di *onichilo*
una stola a filigrane d'oro puro
un subarigulum
due croci d'argento (di XI marche) che si ponevano a piedi e a capo dei morti
un altaretto (*altariollum*) ornato d'oro, che si portava sopra un lettuccio (*grabatum*) nella festa della B. V. M.
una piccola croce d'oro
un ornamento d'oro detto dal popolo *nuscalatum*
un'ancona d'argento che si portava *ad pacem* nelle feste
un orciolo (*lebetum*) d'argento
due libri evangeliarii ornati d'argento, che si portavano sur un lettuccio (argento di sei marche)
due corone d'oro con pietre preziose.
due corone d'argento con pietre preziose
una testa vangelo d'argento (60 marche) con pietre preziose
un altarino d'oro e avorio del valore di lire 111
una mitra ornata d'oro e pietre preziose del valore di lire venete 40.

Nel 1298 questo materiale prezioso non era stato restituito. Più tardi in parte si restituì, dopo liti acerrime; ma in massima parte andò perduto.

Oggi formerebbe un ottimo cumulo di sacri cimeli, testimonianti lo splendore della chiesa parentina fra il 1000 e il principio del sec. XIV.

Anche lo studio dei codici agiografici apparisce nei secoli XII e XIII molto inanzi. Infatti data da questo periodo l'adattamento della leggenda di s. Mauro Africano al s. Mauro, vescovo e martire parentino, quale si trova nel Passionario del sec. XIII, edito nel Codice diplomatico istriano del Kandler. Ma questa pia e innocente adulterazione, che ben si spiega con la smania allora in voga di andare in traccia di santi

stranieri, obliando i santi propri, implica necessariamente uno studio degli Spicilegi sacri e dei Martirologi di Floro, Usuardo e Beda. Il quale studio ridonda naturalmente di decoro alla cultura sacra del clero parentino di quei secoli.

22. Dopo il 1300 la chiesa parentina si pone sulla via di un pieno assetto d'ordine interno. Alla morte di Bonifacio (1306) la chiesa di Parenzo attraversa ancora un punto scabroso. Infatti è necessario che a mettervi ordine venga mandato il Cardinal Napoleone degli Orsini, al quale però si rifiuta di pagare le *procurationes*, percui viene . . . scomunicata. Dopo l'insignificante vescovato di fra Giuliano Natale (1306-1309), vien dato al Card. Arnaldo di s. Maria in Portico l'incarico di provvedere Parenzo d'un vescovo degno, che fu Graziadio.

Fra il 10 e il 20 novembre 1310 il vescovo Graziadio tiene un primo sinodo diocesano in S. Andrea, ove l'arca marmorea con le salme di s. Mauro e di s. Eleuterio dànno ai sinodali un che di ieraticamente solenne. Il 17 marzo 1318 se ne tiene un secondo, ove ad evitare quistioni si determinano parecchi punti controversi circa le decime di Montona. Continuano le infeudazioni, e qua e là scoppiano delle liti di natura ecclesiastica, come quella tra Graziadio e la contessa d'Istria Beatrice di Gorizia per il minore Enrico circa il patronato della chiesa prepositoriale di s. Nicolò di Pisino; ma non sono più le liti pericolose ed aspre d'un tempo. C'è un nume dorato, che a tempo e luogo sa tramutarsi in spettro ferale, perchè non si dia luogo a lotte religiose. C'è Venezia!

D'altro canto i vescovi, che ormai si prendono dal novero dei prelati d'Italia, entrano in maggior contatto con la Serenissima a tutto vantaggio della cortesia d'animo e della pace religiosa.

Per quel che riguarda il raggio giurisdizionale di Parenzo, omai le cose eran pienamente chiarite. Oltre all'ambito odierno il vescovato di Parenzo comprendeva già nel sec. XIV parte del distretto di Pisino, di Pisinvecchio, Antignana, Corridìco, S. Pietro in Selve, Gimino, Vermo, Treviso, Zumesco, Gherdosela e Caschierga.

La buona scelta poi dei vescovi parentini, che dal secolo XIV si può dire comincino ad essere uno dei migliori

ornamenti di Parenzo, siccome uomini d'alto sentire e di gran sapere, fece sì, che Parenzo si vide lusingata con le missioni delicate onde di' preferenza s'incaricarono i suoi prelati. Così, nel 1326 circa, il patriarca Pagano della Torre dà a Graziadio incombenze speciali ad Aquileia; e nel 1346 il patriarca Bertrando di S. Genesio affida al vescovo Giovanni Sordello l'incarico di visitare in suo nome la diocesi di Trieste.

23. Ma due grandi sciagure che furono la iettatura terribile di Parenzo, dovevano sconvolgere la chiesa parentina.

Le rivalità fra Genova e Venezia avevan fatto scoppiare una guerra spaventosa, di cui fu capro espiatorio l'Istria. Nel 1354 al rombo delle bombarde guerresche e al truce luccichio dell'armi insanguinate, i Genovesi, al comando dell'ammiraglio Paganino Doria, il 4 novembre irrompevano su Parenzo, gittando il dolore la morte la strage sulla città. E com'era costume d'allora, il vincitore, prima ancora di staccare l'insegna dalla porta principale della città e prima di cominciare il sacco col bruciarne lo statuto municipale, invase la basilica, e violato il santuario di S. Andrea, ne rubò i corpi di S. Mauro e di S. Eleuterio – *di S Moro e di S. Lizier*, dice la Cronaca Dolfina. Così Paganino Doria poneva sui trofei militari i sacri resti, che erano stati fino allora il tesoro delle anime parentine. Mai, dai giorni in cui Smaragdo aveva posto le mani sul vescovo Angnello, la basilica di Parenzo aveva veduto scena più atroce. Il popolo ne rimase abbattuto e scosso per modo, che nell'eccitata fantasia, dinanzi alle orme di sangue lasciate sul mosaico del pavimento dai guerrieri genovesi, gli parve di vedere segni d'ira celeste. Ancor nel secolo XVI, come narra Fra Noè Bianco nel suo " Viaggio da Venetia al Santo Sepolcro „ intrapreso nel 1527, il popolo ripeteva, che i Genovesi, vuotata l'arca di S. Mauro, avean voluto " rompere un altro altare, con animo di volere altri corpi portarne „; ma " subito miracolosamente da quelli scaturì sangue, de i quali al presente si discerne le vestigia, onde quelli impauriti lasciorno l'impresa „.

Nel 1360 incominciò anche a Parenzo la peste bubbonica, detta allora " lo mal de la Giandussa „ ed incominciò quando

il popolo non s'era ancora riavuto dallo spavento del 1354. Doveva rosseggiare più terribilmente allegra la vendemmia della morte per opera della peste, che in 320 anni doveva qua o là ricomparire nell'Istria... ogni sei anni !!! Se nel 1354 i Parenzani s'erano radunati nella basilica ad essere spettatori forzatamente impotenti del sacrilego trionfo di Paganino Doria, nel 1360 e 1361 vi si radunarono per implorare pietà. Al ritrovamento delle reliquie di S. Proietto e del suo Accolito, riposte nell'altare di S. Anastasia già nel 1277 dal vescovo Ottone, fu attribuita la cessazione della peste. Del che esiste documento in Cattedrale nella iscrizione scolpita presso l'altare degli stessi Santi.

La decadenza di Parenzo fu la causa che già nel sec. XIV i vescovi parentini optassero per altre sedi. Gilberto Zorzi nel 1368 optava per Creta ; Giovanni Lombardo nel 1350 optava per Castello, e nel 1409 per Padova ; e via dicendo degli altri.

Ciò non pertanto il governo della diocesi non fu trascurato, specialmente dopo il 1380, quando fu merito dei Parenzani, se i Genovesi, ripresentatisi a Parenzo, ne furono rigettati. Si continuarono le infeudazioni vantaggiose dei beni vescovili, e nel 1391 Giovanni Lombardo teneva altro sinodo a Parenzo stessa.

Le badie invece si fecero sempre più deserte, precipuamente in causa delle pesti.

24. Nel secolo XV un rifiorimento di buone condizioni religiose, civili e sanitarie ci fu, ed invero abbastanza duraturo.

Un breve spunto controverso che fa onore al clero di Parenzo perchè lo dimostra obbediente alla parte del diritto, si ha durante lo Scisma d'Occidente che si proiettò, debolmente sì, sull'elezione del vescovo Fantino Vallaresso. Egli venne eletto vescovo di Parenzo da Giovanni XXIII ad istanza del Senato Veneto il 28 aprile 1415, quando era appena fatto prete. Ma il 29 maggio 1415 Giovanni XXIII veniva deposto, ed a Roma si lasciava una lunga deplorevole e tristissima vacanza di sede. Il Capitolo di Parenzo, per non prendere le parti di nessuno, finchè il triste stato di cose aggravante la Chiesa non fosse definito e tolto, non riconobbe o meglio

ignorò il Vallaresso. Quando invece Martino V, eletto l'11 novembre 1417, riconobbe l'1 febbraio 1418 Fantino e lo dispensò dal *defectus aetatis* (poichè aveva soli 26 anni), il Capitolo parentino lo riconobbe pur esso quale suo legittimo pastore. Se questo fatto fosse accaduto nel secolo VI oppure nel secolo VIII, si sarebbe avuto un nuovo scisma istriano.

Il 10 maggio 1434 papa Eugenio IV univa alla chiesa parentina la sede di Cittanova; ma senza effetto, tanto che Nicolò V nel 1451 dovette revocare il decreto e unire la sede cittanovese al patriarcato di Venezia, allorchè furono soppressi il vescovato di Castello e il patriarcato di Grado.

Nel governo interno della diocesi parentina va notato che nel corso del secolo XV crebbero gli usurpi dei beni vescovili. Nel 1444 scoppiarono liti fra la mensa vescovile di Parenzo e gli abitanti di Cittanova per la peschiera di Valditorre. Nel 1467 ad istanza del vescovo Francesco Morosini interviene il papa Paolo II contro gli usurpatori, nel 1472 ad istanza del vescovo Bartolomeo Barbarigo interviene il papa Sisto IV.

Questi nuovi usurpi furono determinati più che da malvolere dal bisogno degli affittuali, date le misere condizioni economiche cui volgeva precipitosa la città, e dal fatto, che già dopo le prime pesti il Senato Veneto aveva mandato gente forestiera a rimpiazzare i morti anche a Parenzo. Non sempre costoro eran gente onesta, nè sempre cattolica, ma piuttosto nella massima parte erano scismatici di Dalmazia e d'Albania. Da ciò gli usurpi sì spessi. Nel secolo XVI gli usurpi divengono più spessi ancora, anche per il fatto che la moria aveva resi sfiduciati i possessori di beni, inducendoli a lasciarli incolti e quindi più facilmente in balia degli usurpatori. Ma vedremo le condizioni di Parenzo nel secolo XVI.

Altro breve incaglio che avrebbe potuto degenerare in pericoloso incidente si ebbe nel 1485. Il papa Innocenzo VIII d'accordo col doge Giovanni Mocenigo aveva trasferito nel 1485 Nicolò Franco dal vescovato di Parenzo a quello di Treviso ed aveva destinato Tomaso Colleoni Cattanei a Parenzo. Ma prima che il Franco si portasse a Treviso, il Colleoni-Cattanei si dichiarò malcontento della sua destinazione e chiese

al Doge il trasferimento al vescovato di Cervia. Il Doge ne scrisse al papa; ma prima che le cose avessero il loro corso, Giovanni Mocenigo moriva il 4 novembre 1485 e gli succedeva nel dogato Marco Barbarigo il 19 novembre 1485. Allora il Papa espose al Barbarigo il desiderio del Doge defunto e il Barbarigo acconsentì che lo si effettuasse. Così il Colleoni-Cattanei fu trasferito a Cervia ed a Parenzo fu destinato l'Auditore papale Francesco de Brevio. Ma il de Brevio preferì restarsene a Roma e non volle sapere della sede parentina.

Frattanto Nicolò Franco, il quale era stato nominato nunzio apostolico a Venezia, non aveva potuto prender possesso della sede trevigiana, perchè il Senato gliel' aveva impedito. Bisogna sapere che alla sede di Treviso aveva optato nel 1485 anche il conte veneziano Guido de Rossi con esito sfavorevole. Il Doge aveva approvato la nomina del Franco; ma il Senato, che parteggiava per il de Rossi, gli s' era opposto. Venuto a saperne il Papa, ne scrisse al Doge Barbarigo, promettendo al de Rossi benefizi pari al vescovato di Treviso, più 400 ducati sulla Mensa vescovile di Parenzo. Ma il 14 agosto 1486 il doge Marco Barbarigo moriva e gli succedeva Agostino Barbarigo, che fece il sordo. Per salvare le apparenze, il Papa dovette lasciare al Franco la nunziatura di Venezia, il nome ma non il possesso della sede di Treviso e la commenda della sede di Parenzo, che in tal modo dal 12 dicembre 1485 al 14 marzo 1487, quando fu provvista col segretario della nunziatura Giovanni Antonio Pavaro, rimase vacante. La cosa pareva non aver seguito. Ma quando il 20 febbraio 1500 morì a Roma il vescovo parentino Pavaro, il papa Alessandro VI introdusse in tutta l' Istria le riserve papali ed avocò a sè non più la conferma ma la nomina dei vescovi istriani. Si noti che dal 1479 Parenzo aveva perduto anche il diritto d' elezione de' suoi capitolari.

Tosto dopo il 1500 ci avviciniamo alla Riforma luterana ed entriamo in un nuovo periodo storico.

25. Nel corso del secolo XV Parenzo, come già accennai, ebbe molto a soffrire per la peste onde fu colpita con furia spaventosa nel 1456 e nel 1467. Tuttavia le opere architettoniche

compiute dagli ecclesiastici parentini in questo secolo si contano in gran numero. I ristauri del palazzo vescovile furono parecchi e durarono molti anni Giovanni da Parenzo (1440-1457) fu il primo vescovo che vi pose mano. Lo seguirono Placido Pavanello (1457-1464), Francesco Morosini (1464-1471), Giovanni Antonio Pavaro (1487-1500) e Alvise Tasso (1500-1516).

Nel 1440 per le scosse d' un terremoto crollò la navata destra della basilica fino alle colonne; ma in breve fu rifatta, e l'8 maggio 1461 la cattedrale veniva solennemente riconsacrata.

Tosto dopo il 1440 " essendo rovinati gli antichi fabbricati che erano uniti alla basilica ", cioè i fabbricati eufrasiani accessori alla basilica, il Duomo era senza sagrestia. E nel 1449 il consiglio cittadino fabbricava la sagrestia, che è l'attuale vecchia, ad arcate a croce.

Per opera di Placido Pavanello e di Francesco Morosini fra il 1461 e il 1471 si incastonò nell'arte del secolo XV la bella porta dell'episcopio, che già allora era quasi un richiamo o meglio un annunzio alle dolci eleganze del Rinascimento.

Del tesoro insigne della basilica eufrasiana non eran rimasti che alcuni calici *inutiles*, ed altre cianfrusaglie *(inutilia)* d' argento e di frammenti preziosi. Nel 1451 il vescovo Giovanni da Parenzo pensò di sostituire la brutta pala che stava appesa al tirante dell'arco posteriore del ciborio con un' altra che facesse da antipendio all'altare. A tal fine, aiutato dai cittadini, egli pose insieme 300 ducati. Il Comune nel 1452, essendo podestà Andrea Quirini, ne aggiunse altri 300. E così si ordinò la splendida pala attuale di metri 2.80 per 1.25 a cinque scompartimenti scannellati con la Vergine, s. Pietro, s. Mauro, s. Marco e s. Eleuterio, con gemme false, che in origine erano genuine, ed altri lavori a sbalzo, tutti in argento dorato, nel qual lavoro si adoperarono anche le *inutilia*, di cui sopra. Opera insigne davvero, che nel secolo XVII dopo un furto avvenuto il 6 febbraio 1669, venne restaurata. Questa pala ad ogni modo si aggruppa con gli altri insigni lavori veneti di oreficeria del secolo XV.

Nel 1452 per opera del ricchissimo vescovo Giovanni da Parenzo, furono intagliati da ignoto autore i bellissimi stalli

del coro, che si vedono ora nella cappella del Crocefisso, in stile romano.

La pietra tombale del vescovo Giovanni è anche un buon lavoro di scultura del secolo XV.

Chissà poi che tesoro di denari desse la chiesa parentina, o meglio forse il vescovo Giovanni, per quella croce bizantina del secolo XV, scolpita in legno, rinchiusa in altra d'argento dorato, con rappresentazioni in minutissime scene della vita di Cristo e con i quattro Evangelisti, in mezzo a smalti e filigrane a colori verde e *blù*, e pietre rosse e *blù* incastonate nelle rosette. Il bellissimo lavoro, dovuto ad *Ezechiel monaco della Lanza orefice,* del Monte Athos, dovette servire per una delle tante reliquie onde furono vaghissimi gli Istriani nel secolo XV. A quest'epoca credo vada ascritta la Sacra Spugna, scoperta a Parenzo nel 1765. Infine nel 1443 per una delle tante chiesole confraternali di Parenzo Antonio Vivarini da Murano dipingeva il prezioso polittico la Madonna con Santi, onde l'arte a Parenzo s' inflora e sorride.

Volli dire tutto ciò per dimostrare che ad onta delle pesti il secolo XV segnò per Parenzo un periodo fastoso d' arte e di lavori architettonici, e che tale fasto, nel cui sfondo purtroppo ghigna lo spettro della moria bubbonica, le venne dalla sua chiesa, la quale al tempo stesso, con le molte opere da' suoi vescovi ideate e compiute, fornì ad una nobile corona di artisti e d'operai il lavoro, il sostentamento e l' onore. Sono convinto insomma che la Chiesa è quella che più che mai forma il decoro di Parenzo nel secolo XV.

26. Anche la cultura del clero parentino apparisce buona, nel secolo XIV specialmente. Nè poteva essere altrimenti, date le qualità personali dei vescovi che Venezia, la Grande, ebbe cura fossero provvisti o solo destinati per Parenzo, non soltanto fino a che al Senato Veneto rimase il diritto di nomina dei vescovi, ma anche quando gliene fu lasciata la sola conferma. Infatti si scorra la serie dei prelati parentini di questo secolo e si vedrà, dirò così, una vera aristocrazia prelatizia, chiara per nome, per indole e per alti offici goduti. Giovanni Lombardo (1388-1415) della famiglia celebre degli omonimi artisti veneziani; Fantino Vallaresso (1415-1425), erudito lati-

nista e grecista; Daniele Scotto de' Rampi (1426-1443), che nel 1431 nella veste di vescovo di Parenzo fu nientemeno che vicario di Roma; Angelo Cavazza (1433-1440); il famoso Giovanni parenzano (1440-1457), parroco di Padova, esaminatore nel collegio dei Teologi di quell' Università, bibliofilo e profusore di sue ricchezze in pro' dell' arte; Placido Pavanello (1457-1464), l'amico del famoso papa veneziano Eugenio IV; Francesco Morosini (1464-1471), amministratore della sede di Recanati dal 1469 al 1471; e per lasciare il Barbarigo, il Quirini, Nicolò Franco, nunzio pontificio a Venezia, il Colleoni e Francesco de Brevio, auditore pontificio, veniamo al veramente benemerito ed intraprendente Giovanni Antonio Pavaro (1487-1500), cui si aggiunsero i tre bolognesi Campegi. Così si ha tutta una serie di prelati illustri. Ora è ben logico, che siffatti prelati non permettessero che il clero ond' erano circondati fosse un' accozzaglia d' ignoranti. La più bella prova del contrario la si ha con l'opera spiegata dai vescovi Pavaro e Girolamo Campegio nel far unire, collazionare e disporre cronologicamente tutti gli atti antichi e interessantissimi, onde si composero i cosidetti *Libri Jurium Episcopalium*, i quali costituiscono un vero e prezioso Codice diplomatico parentino. In quest' opera vennero impiegati molti nodari tolti appunto dal clero di Parenzo.

E anche la disciplina del clero fu curata a dovere. Il Pavaro già al principio della sua reggenza il 10 giugno 1487 frenò la mancata residenza, cui i canonici s' erano abituati nella vacanza di sede fra il 1485 e il 1487, facendo loro ordinare da papa Innocenzo VIII, che in loro assenza venissero nominati dei vicari a loro spese, sì che il residuo delle rendite servisse al ristauro della Canonica. Da ciò si arguisce, che vigeva ancora nel secolo XVI la vita comune dei capitolari parentini.

27. Ed anche il popolo parentino dopo le infeconde lotte feudali si presenta buono. Il milanese Pietro Casola nella descrizione del suo viaggio a Gerusalemme nel 1494, narra che visitò anche Parenzo e precisamente mentre il vescovo Pavaro era a Roma in qualità di maggiordomo del Cardinal Cesarini. Anzi perciò "per l' absentia de li pastori", la basilica gli

parve “ giesia maltractata “. E dice : “ Inter alia, vidi una cosa che me dete signali in quella cità siano persone da bene, e più che a casa nostra; nam in el choro de dicta giesia non gli era stadio (vero che erano pochi) che non havesse apozato suxo una cotta da prete. Domandai de chi erano : me fu dicto erano de li canonici. Io son certo se lassasse una delle mie al Domo o vero a santo Ambrosio, o che ne trovaria due. o nulla “.

Una volta sola, nell'aprile 1518 alcuni capiscarichi avevano posto sulle „ Colone de la piaza di Parenzo scritture „ vituperose contro l'honor de Sua Signoria (*il vescovo Girolamo Campegio*) et del Vicario et de altri sacerdoti “, come era pessimo vezzo in tutte le città marinare, ove in tal guisa si offendeva persino il capitano di Capodistria. E il Senato aveva tosto riparata l' offesa, ponendo un compenso di 500 lire di piccoli a chi avesse denunziato i delinquenti.

Al sentimento religioso avevan pensato due fattori del tutto opposti : le confraterne e .... la peste. Le confraterne s'erano grandemente sviluppate nel secolo XV, accomunando uno scopo religioso di culto al fine solennemente civile e altamente umanitario di sviluppare la cortesia de' modi e la moralità degli atti nei confratelli e al tempo istesso di aiutarli con prestiti ed erogazioni nei frangenti della vita. Queste fraglie s' erano fabbricate proprie chiesole, dove i gastaldi e i priori radunavano i capitoli confraternali, dove si esponevano i morti e dove si largivano le beneficenze ai confratelli.

Al comparire della peste, dietro cui „spigolando allegra ride la morte “, col terrore si accentua nel popolo parentino il bisogno d' un aiuto possente, che possa più che gli umani. E il grido che da Dio implora mercè, fu quello che fece sciogliere voti e sorgere chiese votive in città e fuori le mura.

Così alla fine del secolo XIV Parenzo aveva *ventuna* chiesa; e alla fine del secolo XV ne aveva *ventotto*. S. Nicolò della Porta aveva mutato il suo titolo in quello di s. Maria Maddalena, e s. Biagio in quella di s. Michele cui si era abbinato un' ospedale civico; eran sparite s. Maria di Coltivo per dar posto alla Madonna degli Angeli, la basili-

chetta cimiteriale II e s. Maria Maddalena; ed eran sorte invece s. Michele sullo scoglio di Safarel, s. Eleuterio, s. Daniele accanto Marafor, la Madonnina accanto alla torre dei piloti, s. Antonio, s. Lucia, s. Spirito, s. Sebastiano, s. Caterina accanto all'antico Battistero e s. Lorenzo *dei* Sbalzi presso l'area dell'attuale cimitero. Così si legavan le case a Dio, e le facciate delle chiesole, a pietre quadre al par di scacchiere, rompevan la monotomia delle strade campestri.

28. Il grande, o meglio il *grosso* avvenimento religioso, che si presenta nella storia al principio quasi del secolo XVI, è la cosidetta Riforma di Martin Lutero. Ma nell' Istria veneta i principi luterani, se occasionarono alcune rare sporadiche defezioni fra i dotti, non toccarono per niente il cuore del popolo. In ciò — bisogna dirlo — ebbe un gran merito Venezia; chè mentre nella contea d' Istria il governo arciducale volle soffocare i germi della nuova dottrina con arresti, multe, repulsioni e sequestri di beni . . . e fece peggio, perchè eccitò clero e nobili a incaponirsi nell'idea luterana; Venezia, all' incontro, previde che nella idea religiosa si sarebbe o prima o dopo infiltrato l'*affare politico*, onde come Stato volle ignorare il luteranismo, per quante pressioni, sia pure in latino classico, ostentatamente facesse Mattia Flacio nel 1563 e nel 1570 presso i Dogi Girolamo Priuli e Alvise I Mocenigo e presso il Senato Veneto. Venezia preferì lasciare che la cosa si spegnesse da sè e sulle menti prevalesse il ragionamento lucido e sereno. Solo tardi la Serenissima si indusse ad accettare il *Santo Officio*, imponendo come condizione, che nei processi intervenissero sempre dei rappresentanti secolari e che le sentenze, prima d' essere pubblicate, fossero rivedute e confermate dal Consiglio dei Dieci.

Tuttavia ad onor del vero, devesi riconoscere che Parenzo non si scaldò troppo il fegato per Lutero. Infatti fra 161 processi, che contro Istriani si trovano nell'Archivio del s. Officio, si trova un solo che riguardi Parenzo all' anno 1665 con 39 pezze d'appoggio contro Don Giacomo Morosini per „bestemmie ereticali", ma . . . nel 1665! Quindi il S. Officio ebbe poche brighe con Parenzo, e ancor meno ne ebbe l' Inquisizione. Ciò ridonda ad onore di Parenzo stessa.

29. Un punto controverso che turbò in parte le buone relazioni fra il vescovato parentino e la Serenissima fu la contea d' Orsera, su cui Venezia voleva avere pieno potere. Già dopo il 1542 il Senato Veneto aveva fatto un primo tentativo in parola, tanto che ad istanza del vescovo Giovanni Campegio, Paolo III aveva dichiarato con bolla speciale, che i castelli d'Orsera e di Sanvincenti secolarmente dipendevano unicamente dal vescovo di Parenzo e dalla Santa Sede. Anzi il vescovo Leonardo Tritonio, che visse quasi sempre ad Orsera, pubblicò per le stampe, tosto dopo la sua elevazione alla sede parentina avvenuta nel 1609, un codice civile e penale per la sua contea Orserese.

Nel 1613 il vescovo contestava alla Repubblica il diritto d' ingerirsi nelle cose del porto d' Orsera. Da allora fino al 1778 in cui la contea d' Orsera fu tolta al vescovo, non solo le liti cessarono, ma non venne a nessuno in mente neppure, che di siffatte controversie si potesse leticare.

Chè d' altro canto eran sorvenute altre malore a smorzare in Parenzo ogni albagia. Era ricomparsa la peste, che ammorbando l' aria e uccidendo, dovunque la vita avesse un alito solo, aveva ridotto Parenzo nel 1580 a 698 abitanti. Si aggiungan le nuove pesti e l'ultima straziantemente terribile del 1630-1631, e poi si vedrà che nel 1669 Parenzo era ridotta a 500 abitanti, come scriveva il vescovo Petronio Caldana il 16 giugno 1669 al Senato. Niuna meraviglia quindi, se il celebre medico piranese Goineo, noto per le sue idee luteranofile, verso la metà del secolo XVI trovasse la città semideserta, se tale la dicesse il Manzuoli nel 1611, e un Anonimo, citato dal Negri, nel 1646 e il vescovo Tommasini nell' epoca stessa, la descrivessero, come decriver si sarebbe potuto una città deserta affatto, cumulo di lezzo, di sepolcri e di rovine! Eppure in mezzo a questa desolazione, purtroppo reale, dove non occorre la fantasia di un pessimista per descrivere la mortale decadenza di Parenzo nei secoli XVI e XVII, sul faldistorio parentino compariscono prelati insigni, degni di sedi cardinalizie, quali un conte Noris (1573-1597), intraprendente quanto mai, un Lippomano (1598-1608) dottissimo, i fratelli Leonardo e Ruggero Tritonio (1609-1631;

1632-1644), un Del Giudice (1644-1666), un conte Petronio Caldana (1667-1670), rettore e sindico dell' Università di Padova e ambasciatore pontificio, un conte Adelasio (1671-1711) uomo d' azione e giurista di polso e infine un Vaira (1712-1717) professore dell' Università di Padova.

Può ben dirsi che sotto questi vescovi si perfezionò tutto l' ampio ingranaggio della reggenza diocesana. I grossi volumi manoscritti che contengono i *Diversa*, i *Criminalia*, i *Matrimonialia*, gli *Extraordinaria*, e in modo speciale gli atti delle visite canoniche, dal vescovo conte Noris al Vaira, continuando poi fino al vescovo Negri, sono una miniera di notizie peregrine e ancora inedite, che fino ad oggi furono consultate qua e là solo da Mons. Giovanni Pesante. Ma è certo che chi volesse scrivere dettagliatamente delle vicende diocesane di Parenzo dal 1570 al 1778, non potrebbe senza lasciar lacune obliare quei volumi preziosi, che sono il coronamento dei famosi „*Libri Iurium Episcopalium*“. Quindi un gran frutto delle condizioni storiche di Parenzo nei secoli XVII e XVIII è la creazione dell' archivio vescovile, che se pure non è completo nè tanto antico, rimane sempre di valore grande.

Peccato soltanto che siffatti vescovi, insigni per dottrina e virtù, sieno stati circondati da un clero, ignorante quanto mai fuori di Parenzo, e meno che mediocre a Parenzo stessa. Nel secolo XVI, eccelle soltanto il cittanovese Giovanni Antonio Pántèra, canonico e arciprete di Parenzo, che pubblica nel 1548 „Della Monarchia Celeste“ e nel 1563 „La Monarchia del nostro Signore Giesù Christo“, dedicata ai re di Francia Francesco I, l'amico di Rabelais, ed Enrico II. Di altri membri del clero parentino, che nei secoli XVI e XVII e nella prima metà del XVIII acquistassero speciali meriti nel capo delle scienze e delle lettere, non ci consta.

Ci consta invece dello squallor d' ignoranza in cui viveva il clero non indigeno, e più precisamente lo slavo. Poichè il maggiore dei mali causati dalle pesti fu, dopo la strage dei morti, la ripopolazione di Parenzo e del suo circondario fatta dalla Serenissima con elementi slavi, che i funzionari della Serenissima descrivono siccome popolo bar-

baro, ignorante, duro e dedito ai vizi e in primo luogo alla lussuria, alla crapula e al vino. Bene li descriveva il capitano di Raspo, Giacomo Renier, nella sua relazione al Senato, del 30 giugno 1594! Insieme con questa massa di popolo straniero, molto inclinato ad un cattolicismo foggiato a scisma greco-ortodosso, fu necessario che s' introducessero anche preti slavi, o che si acconciassero a far loro da preti, ordinandi presi dagli Slavi già esistenti in Istria.

Già il vescovo Cesare de Noris nella seconda metà del sec. XVI lamentava la penuria di preti indigeni e il dover ricorrere altrove per aver sacerdoti sì per la popolazione istriana che per la popolazione slava sorvenuta. Dai libri delle visite canoniche fra il 1601 e il 1710 (dunque per il lasso di ben più che un secolo) si rileva dalla bocca degli stessi vescovi Lippomano, Tritonio, Del Giudice, Adelasio e Vaira, che siffatti preti erano ignorantissimi, senza libri, disonesti, dissoluti, e tanto ignoranti, che fuori di quel po' di scrittura cirilliana, non avevano neppure „cognizione di ciò che nel s. Altare si sacrifica" come scrive il Vaira, dotto canonista. Siffatto stato di cose gittava il disonore su Parenzo e il cruccio più tormentoso nel cuore di vescovi sì dotti e illustri, venuti dall'Italia, dove il clero nei secoli XVI, XVII e XVIII era in testa al grande risorgimento degli studi seri.

Da ciò il grande opprimente lavoro di riforma tentato e operato dai vescovi parentini.

Si ordinarono le conferenze sul tipo di quelle di s. Carlo Borromeo. Il Lippomano nel 1605 le stabiliva *ogni mese* per discutere a Parenzo casi di coscienza, di filosofia, di teologia e di apologetica, cui furono costretti anche i preti slavi, restii alla cultura. L' Adelasio il 29 giugno 1688 decretava che ogni giovedì il clero si radunasse nella basilica e al riflesso dorato dei musaici discutesse di filosofia, morale e dogmatica.

Il Vaira al principio del secolo XVIII teneva lezioni di diritto canonico *ogni settimana* nella cattedrale al clero. Per tal modo venne mitigata quella certa rilassatezza che anche nel clero parentino italiano s' era infiltrata al tempo dei vescovi Tritonii, che troppo poco abitavano a Parenzo.

Speciale cura ebbero i vescovi Adelasio, Vaira e Mazzoleni nel 1675, nel 1713 e nel 1733 per gli esaminatori prosinodali, costituendone in minime proporzioni anche per gli Illirici: due verso sette italiani, sette verso ventuno, tre verso undici e uno verso sei.

Le visite canoniche poi, fatte con serietà e cura specialissima, furono il sale di questa radicale riforma. Si aggiungano i solenni sinodi: nel 1650 quello di Giambattista del Giudice; nel 1675 di Alessandro Adelasio, e nel 1733 di Vincenzo Mazzoleni.

Cure grandi ebbero i vescovi anche per il seminario vescovile.

Il Concilio di Trento, chiuso nel 1565, al quale aveva preso parte anche il vescovo di Parenzo Pietro Gritti, aveva saggiamente ordinato che ogni diocesi avesse il proprio seminario, anzi ne aveva tracciato le regole della organizzazione e il modo di sopperirne al dispendio, con la soppressione dei benefici semplici e con la devoluzione dei loro redditi a tale scopo. Il vescovo Noris, vedendo che la sua diocesi era la più minacciata dall'orda ripopolatrice slava, per avere sacerdoti indigeni, si mise risolutamente all'opera. Ottenne da Gregorio XIII nel 1579, che l'abbazia degli Eremitani di s. Elisabetta sotto Montona venisse soppressa e le sue rendite venissero devolute al seminario, dove vennero accettati ed istruiti dodici alunni. Ma prima del 1597, prima dunque che morisse il vescovo Noris, il seminario cessò. Il vescovo Lippomano volle ripristinarlo nel 1600; ma da Parenzo ognuno fuggiva siccome da una città di malaria e di morte. Propose quindi di trasferirlo a Rovigno, dove per lo più abitava; ma senza effetto. Il vescovo Del Giudice nel 1650 pensò di erigerlo, e lo eresse infatti, a Sanvincenti. Nel 1658 invece il seminario è di nuovo a Parenzo. Quando poi Alessandro VII nel 1660 soppresse *per modum poenae* l'ospizio e il convento francescano dei Minori Osservanti dell'Annunziata in Orsera, i cui frati avevano cacciato il vescovo Del Giudice e l'avevan voluto bastonare, vi fu trasferito il seminario e là, sotto gli occhi del vescovo che abitava nel castello d'Orsera, venivano istruiti i giovani. Ciò non garbava ai Parentini. Il Podestà

veneto di Parenzo infatti accusò il vescovo conte Nicolò Petronio Caldana, che per causa del Seminario esistente a Orsera. molti Parenzani vi erano andati ad abitare, per cui in tal guisa veniva aumentato lo spopolamento della città. E il vescovo dovette difendersi presso il Senato. Ma anche ad Orsera i poveri seminaristi dovevan farla magra assai. P. e. il 13 maggio 1716 il vescovo Vaira doveva mandarli tutti ai loro paesi fino al 3 novembre, perchè non aveva cosa dar loro da mangiare.

Quando dopo il 1730 le condizioni sanitarie ed economiche di Parenzo migliorarono il vescovo Mazzoleni trasportò definitivamente il seminario a Parenzo nel 1732, e ottenne dal doge Carlo Ruzzini una casa non discosta dalla Canonica, ove gli alunni andavano a scuola, dovendo però mantenersi da sè. Queste condizioni duravano ancor sotto i vescovi Negri e Polesini fino al 1818. L' 8 dicembre 1818 veniva stabilito che il seminario centrale di Gorizia dovesse servire anche per i Parentini, sebbene Parenzo non fosse ancora unita a Gorizia, siccome a metropolia.

Talora il seminario parentino fu completo, talora no. Ad ogni modo i maestri dovettero essere bravi, se ottennero non solo le lodi di vescovi sì insigni, ma, quel ch' è più, ottennero lo scopo di dare alla diocesi dei preti abbastanza colti. Si noti però che i più ricchi fra i Parenzani andavano a studiare nel Seminario di Capodistria aperto dalla Serenissima nel 1607 per la istanza del patriarca Barbaro. o a Fiume nella Scuola dei Gesuiti apertavi nel 1627, oppure a Venezia o a Padova. Ancor dopo il 1800 molti sacerdoti parentini avevan studiato con gran profitto nei seminari di Venezia e di Chioggia e alla facoltà teologica dell' Università di Padova.

31. Un punto saliente nella storia ecclesiastica istriana è costituito dal sinodo provinciale aquileiese aperto nell'ottobre del 1596. Il vescovo di Parenzo de Noris vi partecipò in persona.

Come base furono presi i canoni del Concilio Tridentino sì in fatto di dogmatica che in fatto di morale e di disciplina. Si trattò e si stabilì di abbandonare onninamente il rito aquileiese, detto patriarchino e di adottare il rito romano, che da qualche

singolo individuo era seguito, prescrivendo l'uso del breviario, del messale e del rituale di Pio V.

L'unico che brigò a tutt'uomo la continuazione del rito patriarchino fu il vescovo di Parenzo. Del resto il vescovo de Noris aveva procurato il consolidamento di tutti i riti particolari, anche del glagolito che qua e là per opera dei preti forestieri faceva capolino, e ciò ad onta che il sinodo aquileiese del 1596 avesse inculcato, che anche fra gli Illirici si cercasse di introdurre blandamente nel rito la lingua latina. Ma il de Noris faceva così per due cause: primo, affinchè gli scismatici, mischiati in buon numero fra i cattolici Slavi immigrati, per il mezzo del glagolito tornassero o meglio senza quasi avvedersene divenissero cattolici; secondo, affinchè i preti indigeni trovantisi fra quei *barbari* — è questa l'espressione dei tempi! — non morissero di fame, ove si rifiutassero di funzionare in glagolito e così venissero boicottati e affamati dal popolo slavo, immigrato in questa povera diocesi parentina decimata dalle pesti.

Tuttavia dal contesto del celebre sinodo di Adelasio del 1675 si comprende, che il glagolito nella diocesi parentina era già allora *del tutto cessato*; soltanto continuava qua e là, per espresso consenso della Serenissima, l'uso di cantare l'epistola e il vangelo in vernacolo slavo, detto *schiaretto*.

Quelli che avevano voluto turbare la pace della diocesi, facendo, come gli odierni mestatori politici del glagolitismo dipendere la salvezza delle anime dalle loro mene nazionali, furono i frati Terziarii, che con una vita "poco castigata" (diceva il vescovo Del Giudice nel 1655) profanavano il sacro luogo della Madonna dei Campi presso Visinada e scandolezzavano il clero vicino. Essi avevano persino chiuso le porte in faccia al vescovo Del Giudice, che li visitava canonicamente. Ma contro l'inflessibile condotta dei vescovi parentini le loro mene si spuntarono, privando quei frati di ogni possibile aureola di martirio nazionale.

32. Un momento critico, anzi scabroso, fu per Parenzo la rottura delle relazioni fra Venezia e la S. Sede, al principio del secolo XVII, rottura che determinò papa Paolo V a scagliare l'Interdetto il 16 aprile 1606 su tutte le terre del

Dominio Veneto. Non è luogo, nè mi par necessario, di ricordare le fasi tutte dell' incresciosa vertenza, nella quale Venezia credendo di dar prova di ferrea volontà. fece il giuoco dei Protestanti e degli Anglicani, che sperarono di vedere in tal guisa in Italia la riproduzione della Riforma e in Fra Paolo Sarpi vollero ravvisare un Lutero italiano. In quella vece la cosa si chetò in breve e il 21 aprile 1607 l' Interdetto si poteva dire levato.

Durante l' Interdetto il Senato Veneto usò grandi rigori contro coloro, che avessero voluto obbedire al Papa, onde n' ebbe congratulazioni dai Protestanti. Scrisse a tutti gli arcivescovi, vescovi, prelati e pievani del Dominio, proibendo che la Bolla di scomunica venisse neppure pubblicata e comminando gravi pene a quei preti, che si fossero astenuti dalle solite funzioni religiose.

Infatti a Parenzo la Bolla non fu pubblicata e si continuò ad agire in chiesa, come se l' Interdetto non fosse stato scagliato. Anzi essendosi falsamente insinuato al Senato, che il vescovo di Parenzo Giovanni Lippomano non avrebbe obbedito al Governo, il vescovo tosto scriveva al Doge il 27 dicembre 1606 da Orsera protestandosi obbedientissimo figlio di Venezia. " Dico dunque — egli scriveva — con ogni candidezza che molte volte da diversi miei pretti son stato ricercato che cosa dovemo fare improposito degli ordeni datti dalla Serenità Vostra circa l' officiar delle sue chiese, a quali ho sempre risposto ché stante li comandamenti della Serenità Vostra debba ciascuno seguitare, et continuare conforme al debbito et officio suo, et quanto a quelle cose che non sono tenuti regolassero le attioni sue in maniera tale, che non ne potesse seguire scandalo, nè alcun disgusto alla Serenità Vostra et suoi Rappresentanti ". E del Papa non ci si curava? Si capisce chiaramente che il vescovo e la chiesa di Parenzo, per paura del Senato Veneto più che per convinzione, dell' Interdetto di Paolo V fecero quel conto che di san-buco si fa in paradiso.

33. Nel periodo di storia da noi veduto, dalla Riforma al vescovo Mazzoleni, chiare appariscono due cose: la deiezione morale e materiale di Parenzo e il lavoro continuo tenace ed

efficace dei vescovi per il riordinamento morale della diocesi. Di lavori artistici nulla troviamo di notevole. Nel 1522 si costruisce il campanile della basilica tozzo e rude. E mentre si lascia decadere in balia del crudo destino l'episcopio e la chiesa, si restaura invece nel 1585 la residenza di Rovigno. È il vescovo Adelasio (1671-1711) che si cura un po' del palazzo vescovile e costruisce la bella gradinata esterna. Della basilica basti dire, che se Eufrasio fosse allora risorto, avrebbe pianto amaramente. Ad onta di un ristauro, che dovette essere gran poca cosa, compiuto nel 1677, nell'anno 1711 alla morte di Alessandro Adelasio, la basilica fu dichiarata *sospesa*, nè vi si funzionava più.

Eppure si continuò a crear vescovi di Parenzo, come oggi si direbbe, dei pezzi grossi, quali un fra Vincenzo Maria Mazzoleni (1731-1741), arcivescovo di Corfù, lettore di filosofia e Inquisitore generale del S. Ufficio, e Gaspare Negri (1742-1778), uomo degno della porpora cardinalizia.

Delle altre chiese dirò, che già nel secolo XVI cominciarono a sparire, e più ancora nei secoli XVII e XVIII, riducendosi da ventotto a diciannove. In ciò era da vedersi anche il frutto della restrizione fatta dal Governo Veneto, il quale il 10 gennaio 1603 aveva richiamato in vigore le leggi degli anni 1515, 1537 e 1561, con le quali si vietava di costruir chiese, ospedali e conventi senza l'autorizzazione del Senato. Nel 1786 poi il Senato aveva fatto chiudere molte chiesole rurali.

34. Nella seconda metà del secolo XVIII Parenzo effettivamente si può dire risorta, tanto che nel 1796 conta duemila abitanti. Ed anche la chiesa parentina si mette per una via che indica vero e reale progresso, auspice però il gran vescovo Gaspare Negri. Io sono persuaso, che se invece del Negri, fosse stato vescovo altra persona, cui avessero fatto difetto la intraprendenza e la dottrina di quell'uomo insigne, le condizioni ecclesiastiche di Parenzo si sarebbero peggiorate. Il Negri volle anche esternamente elevare il prestigio del suo capitolo, dandogli nel 1744 la facoltà di indossare la mozzetta violacea in luogo della nera. E il Senato, che al vescovo Negri dimostrò somma deferenza, nel 1771 confermava tale disposi-

zione e accordava ai canonici l'uso della cappa magna violacea e della croce pettorale.

Con i restauri della basilica compiuti nel 1764 e con la rifabbrica dell'elegante chiesa della Madonna degli Angeli, fra il 1747 ed il 1770, il Negri dimostrò quanto si possa fare quando si voglia. Nel 1759 fece comperare un nuovo organo.

Tutto ciò non potè che scuotere gli animi intorpiditi ed avviarli a migliori cose.

Nel 1752 eran venuti a Parenzo i Domenicani in luogo degli Oratoriani nel Convento annesso alla Madonna degli Angeli, i quali cooperarono alla cultura del popolo e del clero. E il vescovo stesso con i suoi lavori di storia, d'archeologia e di critica, diede l'esempio dello studio e fornì la prova come la cultura fosse l'ornamento più bello del clero. E fu così che il capitolo parentino brillò per uomini davvero colti e dotti, quali un Antonio Vergottin, autore nel 1749 delle apprezzatissime „Memorie storiche delle reliquie dei Ss. Martiri Mauro ed Eleuterio", un Filippo Gregis insigne oratore e forbito panegirista, e un Giovanni Artusi, predicatore dei più facondi. Ed anche un po' d'arte era apparsa nei quattro quadri di Teresa Recchini rappresentanti in Duomo quattro miracoli di s. Nicolò e negli stucchi e nei dipinti eseguiti dal Venturini nella chiesa di S. Francesco. E quando dopo la morte del Negri ascese il seggio vescovile parentino il marchese Francesco Polesini (1778-1819), col quale venne a Parenzo anche il fratel Gian Paolo Sereno, il dotto uomo ammirato a Roma dallo stesso Benedetto XIV, la cultura del clero continuò a tenersi alta, avvivata specialmente fra il 1806 e il 1810 dalla presenza del celebre P. Giorgio Maria Albertini, poligrafo dei primi.

35. La Serenissima negli ultimi anni di sua vita, mentre la sua nobiltà si smidollava e le preparava inconsciamente la fine, non aveva cessato di entrare con la sua opera in ogni canto della vita civile ed ecclesiastica del suo Dominio. Anzi, a dir vero s'era preoccupata un po' troppo delle cose chiesastiche. Ma era il tempo, quando, ad esempio di Giuseppe II, a tutti i capi di governo era saltato il ticchio di fare i sagrestani. E dire che siffatto mestiere rende poco alla politica . . . .

Ad ogni modo nel 1768 adottava dei severi provvedimenti restrittivi per il clero regolare, rinnovando il divieto di acquistare, restringendo la questua di parecchi ordini, vietando la nomina a superiore monastico di chi non fosse suddito veneto, ordinando che i conventi privi di rendite venissero soppressi, interdicendo la vestizione a chi non contasse vent' un anno, e la professione a chi non ne avesse venticinque. Volle di più che il clero regolare riconoscesse la diretta giurisdizione dei vescovi. Che siffatte leggi, specialmente per quel che toccavano Parenzo, fossero improvvide, non si può dire.

Nel 1769 venivano abolite le riserve papali, onde i capitoli eleggevano i propri capitolari per otto mesi dell' anno e i vescovi negli altri quattro. Si badi ch'eravamo nel tempo quando si favorivano i vescovi per iscopi febbronianistici.

Nel 1778 finalmente Venezia sopprimeva la contea d'Orsera, ultima baronia temporale di possessione e potere dei vescovi parentini e ultimo vestigio del feudalismo d'un tempo che fu. Vivente il vescovo Negri, verso il quale il Senato Veneto ebbe grande stima, non si volle venire a questo passo, sebbene Venezia l' avesse pensato — come vedemmo — già al principio del secolo XVII. Ma — si noti! — morto il Negri il 18 gennaio 1778, l' 11 marzo 1778, prima che a Parenzo giungesse il nuovo vescovo Polesini, il Senato sopprimeva e secolarizzava la contea d' Orsera, assegnando in compenso 2000 ducati alla mensa vescovile di Parenzo. Fatti però i conti, si vide che la rendita della contea non era sì grande, come di primo acchito era sembrato. Per cui il 20 nov. 1782 il Senato stabiliva di „ minorare l' onere (*cioè l' assegno alla mensa vescovile parentina*), sempre però incominciando dal successore del Vescovo attuale “. Ora, il vescovo Polesini morì appena nel 1819, la Repubblica cadde già nel 1797 . . . quindi la mensa vescovile di Parenzo non ebbe neppure un bagattino, nonchè un ducato.

Il 16 gennaio 1792 (*more veneto*) il Senato stabiliva di dare ad Orsera uno Statuto, basato in gran parte sulle leggi edite dal vescovo Tritonio nel 1609, le quali norme statutarie venivano meglio determinate il 13 aprile e il 23 maggio 1793

e nel 1794 (25 gennaio 1793, *more veneto*). Al vescovo di Parenzo veniva attribuita, ad ogni vacanza, l'elezione del parroco d' Orsera.

Nel maggio 1797 Venezia, il grande glorioso colosso, cadeva! Sotto i governi che seguirono Venezia, la chiesa di Parenzo fu travolta nel gran mare burrascoso degli avvenimenti, che formano la storia ecclesiastica di quel tempo. Tra i fatti di cronaca di quel tempo ricorderò la sosta fatta la sera del 12 e tutto il 13 e 14 giugno 1800 in Porto Quieto della fregata *Bellona*, che conduceva Pio VII da Venezia a Pesaro. Nel 1806 veniva soppresso il convento dei Francescani minori conventuali e i frati venivano uniti al Convento di Pirano. Già prima per le novazioni napoleoniche le condizioni chiesastiche di Parenzo venivano equiparate a quelle degli altri luoghi. Onde anche a Parenzo venivano abolite le feste e le preci, e il matrimonio religioso era dichiarato nullo. Indi si sopprimevano le decime ecclesiastiche. E il vescovo? Il vescovo era costretto a benedire pubblicamente le armi del Bonaparte e in ogni funzione dovea limitarsi ed implorargli la vittoria dal Dio di Sabbaoth. Intanto le chiese si spazzavan via e di diciannove non ne rimanevan che quattro. Nel 1814 si restituivano le condizioni primiere, e soltanto le decime tutte venivano di nuovo soppresse nel 1825.

36. Ognuno sa che i due fatti, i quali spiccano nella storia ecclesiastica del secolo XIX, furono la proclamazione dogmatica dell' Immacolata fatta da Pio IX l' 8 dicembre 1854 e la convocazione del concilio vaticano. In ambidue i fatti la chiesa parentina non fu estranea.

Il santo vescovo Peteani nella lettera del 26 ottobre 1854, con la quale partecipava al clero e ai fedeli il giubileo straordinario elargito dal Papa con l' enciclica dell' 1 agosto dello stesso anno, faceva eco alla voce del Papa, implorante lume circa la questione dell'Immacolata, con tali parole, che ci testimoniano aver egli dato il suo parere favorevole nei termini usati dal clero di Francia, il quale nel 1854, quasi ad espiazione delle antiche reticenze e opposizioni gallicane, non volle neppur discutere sul punto dogmatico dell' Immacolata Concezione di Maria, deferendo ogni cosa al supremo giudizio del

Pontefice. Eguale opinione dunque fu quella del vescovo Peteani.

Ma giova notare che il vescovo Peteani con ciò non fece che interpretare una persuasione storica parentina — mi si passi la frase. Infatti molti secoli prima che il dogma dell'Immacolata fosse proclamato, Parenzo credette nella Concezione della Vergine senza peccato. E veramente già nel basso Medio Evo l'8 dicembre il capitolo parentino si recava processionalmente a festeggiare l'Immacolata nella chiesola primitiva di s. Maria di Coltivo, che sorse nel posto dell'attuale Madonna degli Angeli. Nel Duomo poi esisteva nel secolo XVII un altare in onor dell'Immacolata, di proprietà dei marchesi Polesini, altare che nel 1846 fu rimosso e trasportato alla Madonna degli Angeli, dove i Polesini vi fecero apporre una pala nuova del pittore Cipolla, rappresentante la Concezione di Maria.

Così nel 1845, dunque prima della proclamazione del dogma, i Parentini onorarono il Peteani, che per amor di Parenzo rifiutò gli arcivescovati di Gorizia e di Zara, con l'erigere agli Angeli la statua dell'Immacolata, opera pregevolissima del Cameroni.

Voglio dire che a Parenzo questo dell'Immacolata era una persuasione storica anteriore di secoli e secoli alla proclamazione del dogma del 1854.

Quando poi nel 1869 Pio IX indisse il famoso Concilio Vaticano, dichiarato poi sospeso il 20 ottobre 1870, fra i 783 vescovi, che oltre ai cardinali si portarono a Roma, vi fu anche il vescovo di Parenzo Giorgio Dobrila. È certo che nel Concilio vaticano trovò contrasto la sola definizione dell'infallibilità pontificia. I vescovi, pur essendo persuasi dell'infallibilità di magistero della Chiesa e del suo capo, dottrina questa che soddisfa la ragione assai più che i teoremi filosofici del caso, dell'antieresi e dell'evoluzione, ammessi dalle religioni orientali, temevano d'attribuire al papa un diritto nuovo, quello cioè di definire da sè le verità di fede e le norme della morale, riducendo la Chiesa e i vescovi a meri suoi stromenti. Altri vescovi poi propugnavano la giustezza di tale dogma,

ma accampavano l'inopportunità di proclamarlo allora, quando gli avvenimenti politici sembravano renderlo sospetto.

Nella seduta del 13 luglio 1870 fra quei pochi vescovi che diedero voto contrario fu pure il vescovo di Parenzo Dobrila, il quale rispose *non placet*. Visto però che i dissensi in breve sparirono e che il canone dell' infallibilità pontificia ottenne l' assentimento può dirsi universale dei vescovi, il Dobrila non prese parte alla seduta generale del 18 luglio 1870, nella quale fu definito il dogma dell' infallibilità pontificia, ma seguì l'esempio del cardinale Hohenlohe, partendo da Roma.

Positivamente non si può giudicare se il contegno del vescovo Dobrila fosse determinato da ostilità al dogma in sè stesso, il che potrebbesi argomentare dalla sua assenza quasi dimostrativa alla seduta generale del 18 luglio, oppure dal giudizio che per il dogma non fossero ancora maturi e opportuni i tempi, il che dovrebbesi arguire dal fatto che le Costituzioni dogmatiche del Concilio vaticano furono pur pubblicate dal Dobrila in opuscolo separato — sebbene un po' tardi — nel maggio 1871.

E così attraverso le vicende or fortunose or placide del secolo XIX la chiesa parentina giungeva fino ad oggi e si affacciava al gran giudizio della storia avvenire.

37. Resta a dirsi delle vicende metropolitiche.

Dissi già che nel 1180 il vescovato parentino, insieme con gli altri dell' Istria, era stato subordinato al patriarca di Aquileia. Dopo il 1500, divise queste terre fra la Serenissima e gli Absburgo, i principi di casa d' Austria mal vedevano che quella parte dell' Istria che era loro soggetta, fosse sotto la giurisdizione ecclesiastica del patriarca d'Aquileia, residente allora in Udine, città veneta; onde cercarono che siffatta circoscrizione giurisdizionale fosse mutata. Ma non vi riuscirono sì presto. Appena nel secolo XVIII, dopo lunghe e laboriose trattative, morto nel 1751 il cardinale Daniele Dolfin, che fu l' ultimo patriarca aquileiese, Benedetto XIV soppresse in perpetuo il patriarcato d' Aquileia, e in sostituzione eresse nel 1752 gli arcivescovati di Udine e di Gorizia, al primo dei quali furono aggiudicate le sedi dell' Istria veneta, al secondo quelle dell' Istria austriaca. Così Benedetto XIV potè accon-

tentare la sua *comare* Maria Teresa (com' ei la chiamava) e Parenzo nel 1752 fu sottoposta alla giurisdizione metropolitica di Udine.

Nel 1784 e nel 1790 vennero regolati i confini delle diocesi istriane, giusta i confini politici veneti ed austriaci. Ed allora la parte austriaca della chiesa parentina, cioè la prepositura di Pisino e il capitolo di Gimino, fu tolta a Parenzo e data a Trieste, e Parenzo ebbe, ma solo fino al 1830, Pinguente. Caduta la Repubblica e passato il turbine napoleonico, nel 1819 il vescovato di Parenzo, insieme a Capodistria, Cittanova e Pola, venne staccato da Udine ed unito al patriarcato di Venezia fino al 1830. Va però notata la troppo lunga vacanza della sede parentina dal 9 genn. 1819 al 9 apr. 1827, durante la quale fu ventilata l' idea di sopprimerla. Frattanto Leone XII con la bolla *Locum Beati Petri* del 30 giugno 1828 univa a Parenzo la sede di Pola e il 9 maggio 1830 il vescovo di Parenzo diveniva pur vescovo di Pola. Con la bolla poi *In supereminenti Apostolicae dignitatis specula* del 27 agosto 1830 la sede di Gorizia veniva innalzata ad arcivescovato e veniva costituita metropoli dell' Istria e di Lubiana. Così Parenzo nel 1830 diveniva suffraganea di Gorizia, com'è oggi ancora.

38. Son queste le linee generali storiche, or tristi or liete, di Parenzo cristiana attraverso venti secoli. Sarebbe però una grave mancanza ov' io non ricordassi le tre grandi figure, che nel secolo XIX spiccano, a decoro di Parenzo e della Patria tutta, nella compagine ecclesiastica parentina, sì che l' Istria non solo deve andarne superba, ma deve lor professare eterna riconoscenza e perenne estimazione. E queste figure eccelse han nome:

Antonio Peteani (1827-1857), il cui lungo vescovato vuol dire rigenerazione morale del clero, carità che dà tutto alla plebe di Cristo e nulla per sè riserba, e amore sviscerato a Parenzo, siccome alla madre propria;

Paolo Deperis (1831-1896), l' archeologo eminente, divinatore, che nel mondo dei dotti creò a Parenzo una gloria imperitura, studiandone i cimelii, estraendone la scintilla vivificatrice delle prische età cristiane e tutto rettificando un

cumulo d'erronee notizie, passate a noi col nome menzognero di storia;

Giovanni Pesante (1842-1906), il tipo ieratico di reggitore diocesano, serenamente calcolatore, critico storico e pensatore, cui l'idea fu pane e fu tutto la grandezza di Parenzo cristiana e latina.

Questi son nomi che la chiesa parentina deve incidere nell'oro de' suoi mosaici, accanto alla gloria di Eufrasio e accanto al fasto di Ottone!

Del resto, chi abbia seguito queste pagine, non potrà non conchiudere che anche la storia ecclesiastica di Parenzo desta vivissimo interesse al par d'ogni altra sua gloria civile.

B. dott. BENUSSI

Parenzo nell'evo medio e moderno

I.

La rovina di Aquileia per mano degli Unni nel 452, e la perdita di tutto il commercio colle regioni alpine per l'avanzarsi delle stirpi germaniche ancora barbare e selvagge dovettero esercitare un doloroso contraccolpo sulle città marittime istriane le quali in Aquileia, la florente capitale della „Venetia et Histria", avevano il loro più importante centro commerciale, sia vendendovi i propri prodotti, sia procurandosi quelli che o colà si producevano, o che vi arrivavano da altri paesi. Tuttavia le conseguenze non furono così tristi come da bel principio temettero i nostri proavi; essendochè quando le disordinate condizioni della penisola italica resero più difficile il suo approvvigionamento per le vie terrestri, Ravenna ove allora risiedeva la corte, dovette ricorrere a tale uopo alle vie marittime. Laonde ne derivò un vivo scambio commerciale fra la nostra provincia e la nuova residenza imperiale, commercio che continuò vivo e proficuo anche quando, caduto l'impero romano occidentale (a. 476), vi seguì la dominazione di Odoacre (a. 476-479), e poscia il regno degli Ostrogoti.

Come Odoacre, così anche Teodorico il re dei Goti risiedette a Ravenna; anzi a lui si devono numerosi ed utili provvedimenti a vantaggio del commercio marittimo. Gl' Istriani largamente ne approfittarono. Nè altrimenti avvenne sotto i primi successori di Teodorico.

Se Cassiadoro, prefetto al pretorio del re Vitige, in una sua lettera del 536/37 diretta agli Istriani descrive la nostra provincia „coperta d'olivi, ricca di biade, copiosa di viti", se la chiama „Campania di Ravenna, dispensa della città reale", queste sue parole sono prova evidente della ricchezza e quantità de' suoi prodotti agricoli, e del commercio continuo tra le due rive dell'Adriatico. E se nella surricordata lettera Cassiodoro continua dicendo „crederesti i palazzi da lontano ed ampiamente splendenti essere disposti a guisa di perle, per i quali è manifesto quanto bene giudicassero questa provincia i maggiori nostri se la ornarono di tanti fabbricati", in queste parole non si può fare a meno di non leggere un'allusione anche alla nostra Parenzo, la quale, colonia e municipio romano (Julia Parentium), si vide ornata di templi e palazzi — il Campidoglio, la Basilica, il Teatro, i due Templi gemelli dedicati a Nettuno ed a Marte —, i quali al tempo di Cassiodoro esistevano ancora in tutta la loro bellezza, oggetto di nobile orgoglio ai cittadini, di ammirazione agli stranieri.

In quell'anno 536-37 l'Istria aveva avuto un prodotto di frumento, di vino, di olio, superiore al bisogno della provincia; il superfluo doveva essere venduto alla camera reale di Ravenna.

Coll'intera provincia, Parenzo nel 539 passò sotto il dominio degli imperatori greci di Bisanzio, e vi rimase sino al 751, in cui fu occupata dai Longobardi. Da questi ritornò nel 774 ai Greci ai quali nel 789 la tolsero i Franchi di Carlo Magno.

Della ricchezza di Parenzo nel primo secolo della signoria bizantina e della floridezza del suo ampio territorio giurisdizionale, che dal Quieto si estendeva sino al Leme, ne fa fede la splendida basilica, ricca d'oro, di mosaici e di marmi preziosi, innalzata col contributo dei fedeli, sulle ro-

vine della basilica precedente, dal suo vescovo Eufrasio „fidei fervens ardore sacerdos".

E quegli furono anche anni di grave scompiglio ed agitazione per le coscienze a cagione dello scisma dei Tre capitoli: essendochè Eufrasio fosse tra i più acerrimi dissidenti, di modo che il pontefice Pelagio ricorse contro di lui all'intervento del braccio secolare, eccitando l'esarca imperiale di Ravenna Narsete a procedere colla forza.

E certamente in Parenzo tale dissidio si sarà propagato fra il clero e i fedeli, parteggiando chi a favore del vescovo, chi per il pontefice, ed occasionando così discordie e contrasti di cui tace la storia.

Delle irruzioni degli Avari e degli Sloveni nel 599, nel 602 e 611 andarono immuni le nostre città marittime, e così anche Parenzo: cooperarono però queste colle loro milizie urbane, congiunte con quelle spedite dall'esarca di Ravenna, a respingere siffatte incursioni nemiche ed a ricacciare gl'invasori al di là dei loro monti.

Tranquilli scorsero gli anni seguenti, e colla tranquillità e pace Parenzo continuò a mantenersi mediante il suo commercio terrestre e marittimo in ricco e florido stato. Al fisco (palatium) imperiale pagava un' imposta fondiaria fissa (tributum) di 66 solidi mancosi, corrispondente a 5940 franchi in oro, imposta eguale a quella che pagava allora Pola, la città principale e più ricca della provincia.

Le città unitamente al circostante territorio, durante l'epoca bizantina, erano rette da un tribuno, cui era affidato il comando delle milizie urbane e territoriali (numerus parentinus): essendochè allora i cittadini erano obbligati a portare le armi. Il tribuno aveva inoltre il potere giudiziario e la cura delle imposte: dipendeva dal maestro dei militi (magister militum), suprema autorità provinciale, risiedente in Pola. Quest'ultimo a sua volta era subordinato all' esarca di Ravenna luogotenente in Italia dell'imperatore di Bisanzio. Continuava la città ad avere proprio consiglio comunale (o curia-congressus) composto da tutti coloro che avevano occupata una carica onorifica e dai maggiori censiti (ordo decuriorum), mentre il popolo era diviso in corporazioni di arti

e mestieri (scholae). La giurisdizione della sopra ricordata magistratura si estendeva, oltre che sulla città, anche sulle borgate (vicoria) del territorio e sulle aggregazioni minori; essendochè allora città e territorio (distretto) formavano un solo tutto amministrativo.

II.

Ma quest'ampia autonomia goduta dai nostri concittadini per otto secoli venne loro tolta quando l'Istria passò in dominio dei Franchi, ed il nuovo governatore, il duca Giovanni, v' introdusse il sistema feudale. Quelli furono anni di scompiglio e di terrore per le nostre città. Abolite d'un colpo tutte le magistrature bizantine, soppresso il consiglio comunale, fu negata al popolo ogni partecipazione alle cariche publiche ed all' elezione di qualsiasi magistrato, fu tolta alla città ogni giurisdizione sull' antico suo territorio. I beni comunali vennero incamerati a vantaggio del duca e della sua gente, fu soppressa persino la libertà di pesca. Le città furono sottoposte ad un centarco nominato dal duca e munito di potere arbitrario senza altra limitazione che il volere del duca, unica fonte di legge e di autorità per tutti.

Alle imposizioni precedenti vennero aggiunte decime sul bestiame e sul raccolto secondo il sistema feudale franco; i comunisti furono aggravati da una serie di servitù e prestazioni personali onerose, senza tener conto dei soprusi, delle prepotenze e delle iniquità che il vincitore si credeva autorizzato di esercitare in un paese considerato da lui paese di conquista e costretto per ciò a subire la dura legge del vinto.

Ed il clero, che aveva caldeggiata in tutti i modi l'occupazione franca, sapendosi favorito e protetto dal nuovo governo, si credette permessi a sua volta e soprusi ed ingiustizie. Tenne il sacco agli stranieri: usurpò quanto più potè di selve e pascoli publici, aggravò le decime dovute dai fedeli alle chiese, e non rifuggì da mezzi illeciti pur di aumentare in quei giorni di dissoluzione sociale i suoi possedimenti territoriali.

Ed anche Parenzo, nella grande assemblea provinciale tenuta sui campi del Risano nell' 804, alzò la sua voce, assieme a quella delle consorelle città istriane, per protestare dinanzi ai messi imperiali, mandati appunto per ciò da Carlo Magno nell' Istria, contro tale cumulo di sopraffazioni e d'iniquità di cui erano le vittime.

Non ottennero con ciò tutto quanto richiedevano, essendo chè altre idee informavano il governo d'allora. Poterono tuttavia riavere i loro tribuni e le altre publiche magistrature, il diritto di scegliersi liberamente il vescovo ed i magistrati secondo l' antica consuetudine; riebbero parte dei beni publici; videro limitate e le collette arbitrarie e le altre angherie ed illecite gravezze: perdettero però o già allora, o poco di poi, in conseguenza delle mutate condizioni politiche, la giurisdizione sugli antichi territori. La campagna, sciolta per tal modo dal nesso di subordinazione al municipio, venne frazionata in una quantità di piccole signorie e possedimenti feudali, e così facilmente avvolta nelle spire del feudalismo, il quale, affermandosi e dilatandosi, terminò coll' invadere da ultimo le stesse città.

E di fatti verso la fine del secolo IX od al principiare del X i tribuni e le altre magistrature romane vanno a poco a poco cedendo il posto nelle nostre città alle nuove autorità feudali. Al tribuno si sostituisce il locoposito come prima carica cittadina rappresentante il conte provinciale e da lui nominato; ai giudici succedono gli scabini. A capo della provincia, al posto del magister militum, sta un conte, e dopo il 1040 un marchese (margravio) nominato dall' imperatore.

Gli scabini intervenivano nella pertrattazione degli affari ordinari imposti dalla legge, e degli straordinari proposti dal conte o dal locoposito, e servivano d'appoggio e di difesa ai cittadini contro l'arbitraria giurisdizione dei publici magistrati.

Erano eletti dal popolo in numero di 12, dei quali almeno 7 dovevano essere presenti in ogni giudizio.

Troviamo ricordato in Parenzo un locoposito nelle carte del 991, del 1030 e del 1194; scabini negli atti del 991 e del 1017.

III.

In questo frattempo, mentre la campagna si sottraeva, come abbiamo veduto, alla giurisdizione della città e veniva retta a sistema feudale, e nella città, seppure il popolo non era totalmente escluso dal governo, pure doveva sottostare a magistrature in gran parte straniere ed a forme giurisdizionali contrarie alla sua secolare tradizione, un'altra potenza andava sorgendo col feudalismo e ben presto doveva invadere tanto il territorio quanto la città. Questa nuova potenza era il vescovo; o meglio la signoria territoriale del vescovo.

Seguendo la politica dei Carolingi, tanto i sovrani d'Italia, quanto poscia quelli di Germania, furono larghi di concessioni, d'immunità e di feudi ai vescovi ed agli altri influenti principi della chiesa per averli devoti alla loro causa, sia quando lottavano per sostenersi contro sovrani rivali, sia quando tendevano diminuire la potenza dei grandi vassalli troppo spesso o riottosi ai voleri del sovrano o addirittura ribelli. I vescovi di Parenzo, per le largizioni dei re d'Italia Berengario del Friuli ed Ugo di Provenza, vennero in possesso di Montona, di Rosario (presso Visinada), di Nigrignano (presso Castellier), di Torre sopra la pesca nuova (Torre al Quieto), di Torre cervaria (presso Moncastel), del castello di Pisino, e di quello di Meddelano (Montelino o S. Vitale), predî e castella che circondavano l'agro parentino. Inoltre, unitamente all'immunità dalla giurisdizione del conte provinciale, ebbero il diritto di propria giurisdizione su tutti i loro dipendenti.

E largo di benefici alla chiesa di Parenzo si mostrò anche l'imperatore Ottone I.

Come poi i vescovi di Parenzo sieno venuti in possesso di Gimino, Antignana, Terviso, Vastignano, Padoa, Mondellebotte, Visignano, Visinada, S. Lorenzo, S. Vincenti ed Orsera, ci è ignoto. Probabilmente molte di queste ville si formarono e sorsero in tempi posteriori alle originarie donazioni su terreni appartenenti a territori in precedenza infeudati ai vescovi di Parenzo.

Ad accrescere e ad arrotondare i possessi vescovili s'aggiunsero le donazioni fatte alla chiesa da ricche famiglie, in principal modo le donazioni della contessa Azzica vissuta attorno il 1040, e quelle della nobildonna Elisa consorte di Sigilfredo nobile parentino, vissuta verso il 1120.

Si fu così che i vescovi di Parenzo, — o se si vuole la chiesa episcopale parentina — s'acquistarono in progresso di tempo la signoria territoriale e la completa giurisdizione laica su tutto il territorio che dal Quieto si estendeva al Leme — a Layme usque ad Lemum —, e misurava 10 miglia in lunghezza ed 8 in larghezza. Lo chiamavano „Territorio di S. Mauro“, dal santo patrono, oppure anche „Territorio della contessa Elisa“ in memoria delle due generose benefattrici. Si aggiunsero più tardi le decime di Rovigno, di due Castelli e Valle, il Castel Parentino, ed altri territori nella Polesana dovuti alla generosità dei patriarchi d'Aquileia

Questo potente principe ecclesiastico, ricco di tanti feudi situati tutto all'intorno della città di Parenzo, godente per sè, per la sua chiesa e per tutti i suoi dipendenti pieno diritto d'immunità dirimpetto ai conti ed ai marchesi provinciali, e d'altro canto investito su tutti quelli della piena giurisdizione laica, esercitò questa giurisdizione, oltre che sul circostante territorio, anche sulla stessa città di Parenzo, come lo sosteneva il suo vescovo Bonifacio nel 1286? — Parentinos episcopos esse dominos naturales Parentinae civitatis?

IV.

La divisione, anzi il contrasto fra la città ed il territorio, ed inoltre il sorgere ed il consolidarsi di baronie laiche dovettero influire sfavorevolmente sui rapporti commerciali fra le singole regioni dell'Istria. S'aggiunse durante il secolo seguente la completa rovina del commercio colla Dalmazia e colle coste italiche a cagione delle continue piraterie degli Slavi Narentani e Croati; alle quali, quasi queste non ba-

stassero, s'aggiunsero anche quelle dei Saraceni. Ne divenne con ciò malsicura non solo la navigazione al di là del Quarnero, ma anche quella entro lo stesso Golfo, essendochè molto spesso le navi nemiche colle loro scorrerie si spingevano sino alle lagune di Grado.

Cessato così ogni commercio terrestre e marittimo, anche Parenzo vide scemare le fonti della sua ricchezza e del benessere della sua popolazione.

Venezia, la città marittima e mercantile per eccellenza, s'era intanto armata per difendersi ed assalire; e le sue navi si spinsero a snidare i predoni sino entro i loro porti.. Per le sconfitte non si perdette d'animo: ritornò alla riscossa, e vinse, vinse ripetutamente.

La storia ricorda che nell'865 alcune città istriane furono saccheggiate da quei pirati; che una squadra veneta li sorprese al ritorno, li vinse; e che il doge restituì alle chiese istriane quanto quei predoni avevano loro rubato.

Era troppo naturale che il succedersi di questi fatti rendesse sempre più intimi i rapporti di buon vicinato già esistenti fra Venezia e le città istriane, legate a quella da tradizionali vincoli di fratellanza e di amicizia. Ne derivò l'onoranza di Capodistria al doge veneto Pietro nel 932, e dopo le ostilità contro Venezia volute dal marchese d'Istria Variento, la pace di Rialto nel 933.

A questa pace giurata mediante appositi fiduciari da Muggia, Capodistria, Pirano e Pola non intervengono i Parenzani. Per qual ragione? O perchè essi non si erano resi colpevoli di nessun atto ostile a danno dei Veneziani, oppure perchè l'atto di pace che possediamo è mancante in quella parte che riguarda il giuramento delle altre città oltre le sunnominate. Certo si è che questo trattato obbligava senza eccezione alcuna tutti gl'Istriani rappresentati all'atto solenne del giuramento dal capo della provincia, il marchese Vintero. E difatti sta scritto: „Io marchese Vintero, assieme a Giovanni vescovo di Pola e cogli altri vescovi dell'Istria e con tutto il popolo istriano promettente promettiamo" — di osservare e rispettare le leggi dei Veneziani, di non danneggiare le loro navi, di non aumentare a loro danno i dazi, di vive-

re con essi in buona armonia, e di avvisarli a tempo utile se dal re venisse l'ordine di guerreggiarli.

Nuove piraterie sono ricordate, e non furono le sole, nell'anno 948, poi nell'anno 964 in cui dai corsari fu quasi distrutta la città di Rovigno, nè fu risparmiato il territorio di Parenzo. E questi furono anni di miseria estrema per la nostra popolazione marittima, che fu ridotta al punto da non poter pagare i soliti tributi alla chiesa. Il patriarca di Aquileia si vide indotto a donare le decime di Rovigno alla chiesa parentina perchè oppressa da grande miseria e calamità — magna inopia et calamitate oppressa.

Seguirono degli anni pacifici e tranquilli, dei quali appunto, perchè pacifici e tranquilli, tace la storia. Ma sul finire del secolo si rinnovarono le piraterie; ed allora Venezia decise di troncare con un colpo risoluto il male alla radice.

Il 9 maggio 998 (o 1000?), festa dell'Ascensione, celebrata la messa solenne e ricevuto dalle mani del vescovo il vessillo della vittoria „triumphale vexillum", il doge Pietro II Orseolo prese il comando delle navi pronte a salpare contro i pirati. Pernottò a Iesolo presso le foci della Piave, e nel giorno seguente, per Grado procedette diritto lungo la costa dell'Istria, e sul far della sera giunse fuori Parenzo presso l'isola di S. Nicolò. Ammainate le vele, gettate le ancore si dispose a passarvi la notte. Il vescovo di Parenzo Andrea si portò allora a bordo del doge ed ossequiatolo, lo pregò di voler visitare la tomba di S. Mauro. Il doge accettò l'invito, ed alla mattina seguente accompagnato da grande stuolo d'armati, sbarcò alla riva, ed attraversata la città, si portò nella basilica Eufrasiana ove assistette alle sacre funzioni. Finite queste, s'imbarcò nuovamente, e, levate le ancore, si diresse verso Pola.

Chi potrà descrivere l'entusiasmo del popolo parentino acclamante al doge ed ai suoi soldati all'ingresso nella città? Chi ricorderà il fervido voto popolare che accompagnò il principe di Venezia e le sue prodi milizie quando, salpate le ancore, le navi si mossero per compiere quella bene augurata spedizione destinata a schiacciare per sempre quei pirati che tanti danni e tante rovine avevano arrecato alle nostre

città marittime ed ai loro commerci? Certo di quel giorno solenne, di quel fervido entusiasmo, sarà rimasta per lunghi anni viva e sacra la memoria nel popolo di Parenzo, come si sarà ricordata anche ai tardi nepoti l'ora di giubilo quando, alcuni mesi dopo, i Parenzani rividero passare non lungi dal loro porto quella stessa armata, quello stesso doge, incoronati dallo splendore della vittoria. Sono fatti e momenti che lasciano un solco profondo nella vita del popolo.

Le vittorie di Venezia avevano nuovamente aperto ed assicurato agl'Istriani la navigazione sull'Adriatico ed il commercio colla Dalmazia e coll' Italia meridionale: e colla ripresa degli scambi commerciali migliorarono sensibilmente anche le condizioni economiche delle nostre città.

V.

Pochi anni dopo, un fatto di grande importanza per quei tempi produsse viva agitazione nel popolo parentino; cioè la venuta di S. Romualdo, il fondatore dell'ordine dei Camaldolesi. Questi, cacciato dal convento di Bagno dai suoi stessi frati inaspriti dalla rigidezza della disciplina da lui introdotta, da Ravenna si portò nell'Istria e sbarcò a Parenzo (a. 1002). Nel primo anno che quivi rimase fondò il Monastero di San Michiele Arcangelo al Leme, ordinò l' abate e regolò la vita claustrale dei nuovi monaci; poscia si ritirò in un eremo, che porta ancora oggidì il suo nome, ed è noto come „ grotta di S. Romualdo“, e quivi il nostro santo rimase chiuso per due anni separato totalmente dal mondo, e visse di quella vita tutta contemplativa alla quale sentivasi così fortemente inclinato.

Al vescovo di Parenzo non sodisfaceva questa stretta clausura in cui viveva il celebre santo: avrebbe desiderato che si fosse mostrato più di frequente al popolo, e fosse intervenuto anche alle solennità religiose nella cattedrale, dal che ne sarebbe derivata grande celebrità alla chiesa parentina e numeroso concorso di fedeli.

Ma S. Romualdo non si sentiva disposto a prestarsi alle

ambizioni altrui, ancorchè coperte dal manto della religione, e continuava a starsene ritirato nella sua cella, ove si aveva fatto costruire un piccolo altare, beato nella sua solitudine. Neppure gli sforzi del vescovo di Pola per indurlo a portarsi presso di lui, ove avrebbe potuto essere di maggiore edificazione ai fedeli di quello che rimanendo chiuso nel suo eremitaggio, valsero a smuovere il santo dal suo proposito.

Se non che, dopo qualche tempo, alcuni monaci del convento di Bifurco vennero a lui, mandati dai confratelli, per chiedergli come, vivendo in un eremo, si potesse resistere alle tentazioni del demonio. Ed il Santo rispose loro: Ora appunto sto scrivendo sulla pugna dei demoni; vi darò lo scritto, o forse verrò io stesso con voi. All'udire queste ultime parole, i monaci di Bifurco gli si gettarono ginocchioni pregandolo che non indugiasse di venire, e con tanta insistenza lo supplicarono, ch'egli, già nel giorno seguente, cedendo alle loro istanze, mandò a cercare una barca per partire.

Quando il vescovo di Parenzo conobbe il divisamento del santo, n'ebbe grande rammarico, ed incontratosi nei monaci che andavano in cerca della barca, li apostrofò con ogni sorta di contumelie, e mandò in pari tempo a tutte le barche che si trovavano nel porto l'ordine che interdiceva irremissibilmente il ritorno a chiunque si fosse permesso di trasportare altrove S. Romualdo. Ma alla mattina seguente all'albeggiare due legni giunti allora allora in porto, accettarono di trasportare a Caorle il santo ed i suoi compagni, e così questi poterono abbandonare indisturbati la nostra città e la nostra provincia.

VI.

I decenni seguenti scorsero tranquilli per le nostre città marittime intente ai loro commerci su ambedue le rive dell'Adriatico, e resi sempre più sicuri dalla crescente potenza di Venezia.

Nè certo senza commozione, i nostri nel 1096 videro attraversare l'Istria le schiere dei conti di Tolosa e del legato pontificio il vescovo Ademaro di Puy diretti in Terra santa;

e forse taluni dei più arditi e più religiosi s'unirono a questa prima crociata.

Cessate le piraterie, assicurata la libertà di navigazione, si affievolì coll'andare del tempo nelle nostre città marittime il sentimento del bisogno d'una costante protezione e d'una quasi permanente tutela su di esse da parte della Republica veneta. S'aggiunse l'aspirazione alla completa autonomia municipale, caratteristica di quel tempo, e la tendenza d'affrancarsi da ogni dipendenza dal predominio straniero. Sieno queste ragioni, sia il timore da parte di Venezia che sottraendosi le città istriane alla sua influenza potessero divenire facilmente strumento contro di lei in mano de' suoi nemici, sia che la situazione fosse aggravata da antagonismi d'indole commerciale o marittima, certo si è che nel 1145 scoppiarono delle ostilità fra Venezia e la città di Pola che venne costretta a firmare una pace a tutto vantaggio di Venezia.

Ma questo non fu che il prodromo di fatti ben più gravi.

Mentre Pola, insofferente della pace subìta nel 1145, attendeva il momento propizio per la riscossa, anche nella rimanente provincia il partito antiveneziano ebbe il sopravvento, appoggiato dai conti di Gorizia e dai loro vescovi.

I conti di Gorizia, i quali si erano acquistati una posizione predominante nel Friuli sia per i loro possessi, ma più ancora come avvocati dei patriarchi di Aquileia, e che un eguale predominio s'erano procacciato nell'Istria interna come avvocati dei vescovi di Parenzo e di altre chiese istriane, venendo così in possesso di Pisino e di numerosi feudi parentini e polesi, avidi com'erano di dominio, cercarono di estendere e consolidare la loro potenza ed autorità anche sull'Istria meridionale. Vennero con ciò a mettersi in contrasto diretto cogli intendimenti di Venezia, la quale da due secoli mirava a trarre nella sua sfera politica tutte le città marittime istriane. L'assenza della flotta veneta occupata allora nella guerra contro i Normanni e nell'impresa di Corfù, infuse coraggio anche ai più timidi, e nel 1150 si ebbe una vera levata di scudi dell'Istria meridionale contro il predominio di Venezia. Vi prese parte anche la nostra Parenzo. Ma un'armata di 50 legni, capitanata da Domenico

Morosini figlio del doge e dal Gradonico, mosse su Pola e la strinse d'assedio. Inutile fu la difesa abbenchè ostinata e valorosa. I polesani dovettero implorare perdono e pace.

Sottomessa Pola, la flotta veneta si portò a Rovigno, ove una speciale deputazione giurò i patti della pace: quindi fece vela per Parenzo. Quivi tutti i Parenzani, vale a dire l'arciprete, il gastaldione Rocio, Martino di Natale, I. di Papo, Giacomo e Giovanni di Melenda e D. di Anto per comune consenso dei loro concittadini, pregato ed ottenuto il perdono, giurarono sui santi evangeli, in presenza dei capitani dell'armata, perpetua fedeltà al doge di Venezia ed a tutti i suoi successori; giurarono di corrispondere ogni anno 15 libbre d'olio alla chiesa di S. Marco per l'illuminazione, di concedere franchigia, sicurtà ed esenzione da ogni dazio ai Veneziani come la godevano gli stessi abitanti, e di mandare ogni anno in dono al doge ed ai suoi successori 20 arieti. Inoltre i Parenzani si obbligarono a concorrere con una galera per ogni 15 galere venete a tutte le spedizioni marittime di Venezia, entro il Golfo sino ad Ancona e Zara, a meno che non ne venissero dispensati.

A questo tempo all'incirca appartiene il cosidetto „Libro del re Ruggero" compilato dal dotto sceriffo Edriso, nel quale troviamo ricordata la nostra città colle seguenti parole: „Parenzo è città popolata, molto florente, ed ha legni da guerra e navi numerose".

Se nel 1176 si combattè la battaglia di Salvore fra le armate imperiali e veneziane, anche le galere di Parenzo vi presero parte in forza del precedente patto conchiuso col Morosini.

Il 21 maggio 1205 la città di Parenzo rinnovava il giuramento di fedeltà prestato il 1150. Non si conoscono le ragioni di questa rinnovazione del giuramento. Forse questa più stretta unione con Venezia doveva servire di arma al comune parentino per meglio combattere le pretese signorili del suo vescovo, il quale a sua volta era sostenuto e dai patriarchi d'Aquileia e dai marchesi d'Istria.

VII.

Mentre così si erano andati dall'un canto sempre più allentando i vincoli di dipendenza politica anche fra Parenzo ed il marchese che in nome dell'imperatore reggeva le sorti della provincia, e dall'altro si erano andati sempre più stringendo quelli che l'avvincevano alla potente regina dell'Adriatico, non sarà fuori di proposito esaminare quali mutamenti venissero fatti nella costituzione interna della nostra città in questo periodo di tempo.

Durante il secolo X, e nella prima metà del XI, anche in Parenzo le istituzioni cittadine hanno carattere strettamente feudale. Ma la reazione municipale romana non tarda a prevalere sulla feudalità germanica, pianta esotica qui innestata dai potenti stranieri, e la sua prima manifestazione si è la cessazione dello scabinato e l'elezione di giudici in luogo di scabini. Questi giudici, eletti dal popolo, partecipavano al potere giudiziario tuttochè con giurisdizione ristretta nel civile e nel penale, ed avevano pure parte notevole nell'amministrazione ed in altre publiche faccende della città. Se i primi giudici sono documentati a Parenzo appena nel 1114, ciò non vuol significare che fossero stati eletti per la prima volta appena in quell'anno. I giudici sono ricordati a Pola già nel 1065, e se, come dobbiamo ritenere, in tutte le città istriane si manifestò contemporaneamente un movimento autonomo pressochè comune a tutte, dovremo conchiudere che l'istituzione dei giudici a Parenzo non possa essere posteriore alla metà del sec. XI.

E se vi fu realmente un ritardo, quale la causa? Forse il predominio della potenza vescovile nella città, e l'opposizione continua e sistematica che il vescovo faceva a tutte le innovazioni liberali cittadine.

La corrente delle nuove idee che dava vita ai comuni dell'alta Italia, e li spingeva ad affermarsi autonomi contro le pretese degl'imperatori di Germania, non poteva non influire anche sull'animo dei nostri concittadini e dare eguale indirizzo politico alle cose delle loro città, tanto più che si

trovavano sempre in istretto contatto con Venezia, tipo perfetto di autonomia municipale. Se Parenzo nel 1150 fa guerra a Venezia, e vinta, conchiude pace mediante propri rappresentanti, promette tributo di derrate, di danaro, contingente di navi, e facilitazioni commerciali, senza curarsi nè di vescovi, nè di marchesi, nè d'imperatori, ciò è segno evidente che il processo di autonomia non s'era allentato, ma si trovava per l'opposto in continuo accrescimento.

Nel 1194 abbiamo la prima prova scritta che Parenzo si era costituita a comune. Nella lite fra il vescovo e la città, terminata dal marchese d'Istria Bertoldo degli Andechs colla sentenza 15 novembre 1194, troviamo menzionati Americum gastaldionem, Ioannem de Bertoldo, Tolomesium et Ioannem Maleosse rectores civitatis Parentinae et procuratores *communis dictae civitatis* nomine ipsius comunis . . . . . i quali rectores nelle firme s'intitolano „rectores et gubernatores".

Quando poi all'autonomia a poco a poco acquistata si aggiunse la chiara coscienza e la decisa volontà di libero reggimento, allora seguendo l'indirizzo del tempo, si sentì anche il bisogno di riorganizzare la magistratura comunale colla creazione dei consoli. Questo nome compare come segnale di libertà e di unione di tutti i partiti sotto un solo e comune reggimento; e si può dire che il comune, appena coll'istituzione dei consoli, si compone a vero e vitale ordinamento municipale.

I consoli esercitavano quella parte del potere publico che in generale era compresa nei diritti di sovranità avocati a sè dai comuni ; vale a dire la giurisdizione, il comando delle milizie, e l'esercizio d'una serie di regalìe già di spettanza del principe.

È naturale che l'emancipazione del comune di Parenzo non potesse effettuarsi senza che si venisse ad un violento cozzo coll'autorità vescovile, sia in quanto si riferiva ai diritti feudali posseduti dalla chiesa parentina sull' agro circostante in buona parte tenuto dagli stessi abitanti della città, sia riguardo all'ingerenza personale del vescovo nell'amministrazione delle faccende cittadine, ingerenza o dipendente da diritto scritto, o, meglio, presunta per diritto derivato da lunga consuetudine.

I vescovi di Parenzo, signori del territorio di S. Mauro che si estendeva dal Quieto al Leme, dal mare al castello di Pisino, ricchi di privilegi e d'immunità, esercitarono la giurisdizione temporale soltanto sul detto territorio da essi dipendente, oppure anche sulla città di Parenzo? Coi documenti che possediamo è difficile tanto l'affermarlo, quanto il negarlo.

Certo si è che per la suprema dignità ecclesiastica di cui era investito, per i privilegi che godeva, e per la potenza che gli derivava dagli ampi possessi territoriali e dai diritti che a questi possedimenti andavano congiunti, il vescovo di Parenzo per lungo volgere d'anni deve essere stato il personaggio più potente ed influente della città, al cui tribunale ed alla cui protezione poteva ricorrere, ed a preferenza ricorrevano i cittadini in quei periodi di semianarchia quando trionfava il diritto del più forte. E quale legittima conseguenza da questo stato di cose ne derivò che quando il sentimento d'autonomia venne a ridestarsi nell'animo della popolazione, quando i cittadini vollero avere i propri magistrati, e questi si considerarono gli unici rappresentanti del popolo e s'adoperarono ad allargare la propria autorità municipale si dovettero trovare di fronte a quella del vescovo. Ne derivò quindi una violenta lotta che vedremo raggingere il suo culmine negli ultimi decenni del secolo XIII.

Si cominciò coll'impugnare e limitare la giurisdizione del vescovo sul territorio, a contrastargli il pagamento delle decime laiche, ed il diritto di disporre a suo beneplacito dei terreni ch'erano stati in enfiteusi per una determinata serie di anni. Il vescovo ricorse o al marchese d'Istria, o all'imperatore, e si fece da questi confermare gli antichi privilegi; cercò appoggio e nei patriarchi di Aquileia e nel conte d'Istria suo avvocato. I comunisti di Parenzo alla loro volta si strinsero sempre più alla Republica veneta come alla naturale tutrice delle loro libertà e franchigie. Nel 1205 rinnovarono a Venezia ed al suo doge il giuramento di fedeltà e le promesse fatte nel 1150.

In questo periodo di tempo, quando più viva ferveva la lotta fra il comune ed il vescovo per i diritti giurisdizionali e territoriali, comparisce per la prima volta il famoso pri-

vilegio eufrasiano che sarebbe stato elargito alla chiesa parentina ed al suo vescovo Eufrasio dall'imperatore greco Giustiniano nel 543, privilegio dal quale sembra derivare ai vescovi di Parenzo il potere giurisdizionale anche sulla stessa città.

Naturale conseguenza di questa lotta si fu la diminuizione delle rendite ecclesiastiche per le mancate contribuzioni enfiteutiche feudali da parte di molti cittadini che possedevano beni nel territorio. Nel 1222 il vescovo Adalberto ridusse a 10 il numero dei canonici della cattedrale.

Nel febbraio del 1231 il patriarca d'Aquileia protestò nella dieta imperiale di Ravenna contro le limitazioni dei diritti dell'impero e la nomina delle magistrature comunali.

VIII.

Non è mio intendimento seguire nelle sue singole fasi questa lotta sostenuta dal comune di Parenzo contro il suo vescovo per la completa autonomia. Dirò soltanto che anche nella nostra città, seguendo l'indirizzo del tempo si venne a completare l'ordinamento del comune colla nomina del podestà, nelle cui mani stava il potere militare (esecutivo) e parte del giudiziario. Il podestà giudicava assistito dal consiglio dei consoli, detti ora perciò di preferenza giudici, era eletto o dall'imperatore o dal principe del paese (il patriarca di Aquileia), oppure spettava a questi ultimi soltanto la conferma, mentre l'elezione era lasciata alla comunità sia di volta in volta, sia una volta tanto.

Il podestà non veniva eletto fra i cittadini o fra i pertinenti al comune, ma era d'ordinario uno straniero. Volevasi così evitare che le fazioni facessero prevalere gl'interessi privati o di classe nel governo della cosa publica o nei giudizi. Però i consoli (o i giudici) del tribunale podestarile, — eletti sempre dai comunisti fra i loro concittadini — continuavano a formare quasi l'anima ed il centro delle istituzioni cittadine, erano il palladio della libertà e della osser

vanza dello statuto comunale, sorvegliando e controllando il podestà mentre erano suoi consiglieri.

Quando l'Istria nel 1208 passò dagli Andechs ai patriarchi di Aquileia, anche in Parenzo risiedette il gastaldione che in nome del patriarca giudicava i reati di sangue.

Nel 1225 troviamo publiche autorità in Parenzo il gastaldione (del patriarca), il marico (capo-rione) ed i tre consoli del comune.

Il primo podestà di Parenzo ricordato dai documenti si fu Varniero de Gillago, il quale nei due anni che coprì questa carica (a. 1249-1250) ristaurò le mura e le torri della città verso il borgo, e quelle sul mare verso l'isola di S. Nicolò, costruì la porta di terra ed il borgo fuori delle mura.

Già nel 1245 le questioni per i possessi, e per la giurisdizione sul clero, sui loro famigliari, e sulle loro donne — quod mulieres sive familiae clericorum a publicis oneribus reddantur immunes — giunsero a tal punto di acerbità, che in una lite sorta fra il comune ed il vescovo Giovanni per il possesso d'un certo bosco, i comunisti non si limitarono alle ingiurie, ma contro gli operai e contro il vescovo istesso passarono alle vie di fatto — nec non de verberibus tam operariis quam episcopo illatis —; laonde il vescovo pronunciò la scomunica contro il comune di Parenzo.

E così comincia la sequela di scomuniche dalle quali fu tempestato il comune di Parenzo per oltre mezzo secolo.

S'intromise il patriarca Bertoldo, allora marchese d'Istria; ed il comune di Parenzo, mediante un suo rappresentante, fece atto di sottomissione il 12 marzo 1246 a Pola nella chiesa della B. V. di Caneto.

Ma troppi e giornalieri erano i motivi di litigi e di controversie fra i due poteri, la chiesa e lo stato, il comune ed il vescovo, perchè la pace e l'accordo potesse durare a lungo; gli animi d'ambedue le parti contendenti erano troppo eccitati perchè queste liti non degenerassero facilmente in aperte ostilità coll' uso ed abuso delle armi spirituali da un lato, della forza materiale dall' altro.

Al vescovo Ottone, successo a Giovanni, nel 1256, gli abitanti di Parenzo non solo contesero ogni diritto sul terri-

torio,[1]) non solo gli rifiutarono ogni contribuzione laica, non solo il podestà gli impugnò il diritto di giudicatura su ogni questione riguardo ai feudi arrogandolo al proprio tribunale, ma si arrivò persino a strappare dalla casa ove abitava il diacono Stefano ed a gettarlo in prigione. E quando il vescovo, per essere meno esposto agli oltraggi dei comunisti si portò ad abitare nel suo castello di Orsera, i Parenzani con tutte le loro forze di mare e di terra, con vessilli, stendardi e ballestre, si portarono contro di lui, lo cacciarono a viva forza da Orsera, e ne saccheggiarono tutte le vigne circostanti.

Nel 1264-65 (cioè dall' aprile 1264 all' aprile 1256) troviamo podestà di Parenzo Filippo Gradonico; dall'aprile 1265 all' aprile 1266 Marco Cornaro da Venezia.

La loro presenza nella suprema carica cittadina ci dimostra come il partito antivescovile avesse identificato la sua causa con quella del partito veneziano, e come quest' ultimo avesse nella città la decisiva preponderanza. E le conseguenze non si fecero attendere a lungo.

I Capodistriani, che avevano avuto dai patriarchi il governo di Pinguente, Portole, Buie, Due Castelli e di altre baronie, vennero nella primavera del 1267 in lite e poi a guerra aperta con Parenzo, non sappiamo per quali ragioni. I Parenzani, messi alle strette da que' di Capodistria, e d'altro canto stanchi per le continue lotte interne fra guelfi (vescovo) e ghibellini (autonomi), e per le interminabili questioni di con-

[1]) Convien avvertire che il terreno delle questioni non era già tutto il territorio episcopale di Parenzo, nè i territori di quelle castella compresi nell'episcopato che furono donati ai vescovi dalli imperatori e re, il territorio in contesa era soltanto l'agro proprio comunale di Parenzo, del quale si ha carta della confinazione fatta nel 1203, territorio che comprendeva gli odierni comuni catastali di Abrega, Fratta, S. Domenica, Visignano, Mondellebotte, Sbandati, Villanova, Dracevaz, Foscolino, Fontane, Monghebbo, Monsalice, Varvari, Parenzo; territorio che senz'altro è l'agro proprio dell' antico municipio di Parenzo, smembrato poi dai vescovi medesimi che ne staccarono alcune parti, incorporate poi per gius di proprietà con altro comune; agro che mai più ritornò a formare un corpo solo suburbano di Parenzo. — Kandler. Cod. dipl. istr. 1296.

fine con quei di S. Lorenzo e di Montona, offersero la signoria sulla loro città a Venezia, alle stesse condizioni di Grado e di Murano. Il governo veneto potrebbe porre nella città quel presidio di soldati che riterrebbe opportuno; nominerebbe il podestà al quale il comune di Parenzo darebbe un salario corrispondente ai desideri del doge e del suo consiglio.

La proposta fu presentata al consiglio maggiore di Venezia il 6 luglio, ed accettata con 197 voti su 353 volanti; — salvi i diritti del patriarca.

Così Parenzo fu la prima città dell'Istria che venne stabilmente per propria dedizione in dominio di Venezia. Le fu dato a podestà Giovanni Campolo, ed a premio della sua fedeltà fu stabilito che essa venisse annoverata fra i 12 governi (regimina) della Republica.

Che l'esempio di Parenzo dovesse trovare facili imitatori non è da meravigliarsi. Durante la sede vacante nel patriarcato d'Aquileia, che durò dal 1269-1273, si diedero a Venezia Umago nel 1269, Cittanova nel 1270, e S. Lorenzo nel 1271.

IX.

Colla dedizione a Venezia non cessarono però le lotte fra il comune ed il vescovo, che anzi i comunisti, sicuri dell'appoggio della Republica, divennero più arditi contro l'autorità ecclesiastica.

Al Campolo, seguì il podestà Micheli, il quale nel 1270 fece costruire il palazzo comunale (curiam et palatium) sede di tutti gli ufficî civili e criminali.

L'erezione del palazzo del comune veniva ad essere quasi il suggello dell'autonomia municipale, il vivo emblema della vittoria della comunità sul feudalismo. Aveva per il comune la stessa importanza che l'erezione della chiesa aveva avuto nei primi secoli del cristianesimo ad esprimere la vittoria ed il consolidamento della religione cristiana.

Se il palazzo comunale era dall'un canto il palladio delle franchigie e delle libertà conquistate dai cittadini, dall'altro

era un eccitamento perenne a perseverare nella lotta sino a raggiungere la completa vittoria.

Il podestà proibì publicamente ai comunisti di pagare le decime (laiche) al vescovo ed al capitolo; ed alienò possessioni e proprietà sulle quali la chiesa parentina vantava dei diritti. Il vescovo Ottone scomunicò per tale ragione il 24 agosto 1270 il podesta, i giudici, gli officiali, il consiglio e tutto il comune di Parenzo: alla scomunica aggiunse l'interdetto sulle città.

Si venne ad un accordo nel 1273 sotto il podestà Nicolò Morosini, e furono restituiti alla chiesa varî oggetti preziosi sequestrati dai precedenti podestà.

Ma le questioni risorsero ben presto, insistendo il vescovo spettare all'episcopato parentino la completa signoria su tutto il territorio e distretto di Parenzo, col diritto di percepirne le decime e di esigere altre prestazioni feudali. In tale questione gli animi si accesero siffattamente che alcuni cittadini di Parenzo, appoggiati dal loro podestà Giacomo Delfin, invasero il palazzo episcopale, e tolte colla forza all'arciprete le chiavi degli armadi, li manomisero e gettarono in mare tutte le scritture ed i privilegi che ivi trovarono.

Naturalmente il vescovo scomunicò (il 30 gennaio 1278) tutti coloro che, favorendo il podestà, s'erano resi colpevoli di tali danneggiamenti verso la chiesa parentina. E fu peggio, essendochè i Parenzani, perduto ogni ritegno, cacciarono dalla città e il vescovo ed i canonici, e ne sequestrarono le rendite; così che questi, costretti dalle privazioni e dai travagli dovettero cedere alla volontà dei cittadini.

E per certo non valse a rialzare il prestigio del vescovo Ottone il seguente fatto occorso in questo periodo di tempo. Fra Monfiorito di Pola, vicario in Istria del patriarca Raimondo, ed il vescovo di Parenzo era sorto un conflitto per certi feudi sui quali quegli accampava delle pretensioni, abbenchè ne fossero investiti legalmente alcuni cittadini di Parenzo. Non essendosi voluto il vescovo piegare alle di lui minacciose pressioni, Monfiorito entrò una notte, durante una temporanea assenza del prelato, con una mano dei suoi in Parenzo, invase a forza il palazzo vescovile, ed impadronitosi

dei documenti riguardanti la sua questione e di altri atti dell'archivio, distrusse i primi, e gli altri li gettò da una finestra in mare.

E come a Parenzo, così anche nelle altre terre, dell'Istria il prestigio dell'autorità feudale, fosse essa rappresentata dal vescovo o dai patriarchi marchesi d'Istria, andava giornalmente scemando. Laonde il patriarca Raimondo della Torre, assicuratosi l'appoggio del conte Alberto II di Gorizia venne con grandi forze nella nostra provincia. Molte città si tolsero allora dalla dipendenza di Venezia. Fra queste Capodistria. I Capodistriani, dimentichi dei giuramenti prestati, sapendo la Republica occupata in guerre lontane, s'adoperarono per riacquistare al patriarca le città a lui defezionate. Preparato molto naviglio, penetrarono nei porti dell'Istria marittima facendone prigioni i difensori.

Intanto il conte di Pisino loro alleato aveva assalito Montona valorosamente difesa dal suo podestà M. Michiel. Respinto da Montona, si portò su S. Lorenzo, la prese e vi mise entro la sua gente; nel mentre Egidio dei Turchi con 210 cavalli andava contro Parenzo, e ne saccheggiava il territorio facendo ricco bottino di animali.

L'anno seguente (a. 1279) Venezia mandò nell'Istria capitano generale di terra Iacopo Tiepolo con nuove milizie; ed in pari tempo una squadra veneta assaliva Capodistria, ne rompeva le mura e la costringeva alla resa.

Il conte di Pisino chiese allora la pace, e la ottenne verso restituzione di San Lorenzo.

Intanto Isola riconosce il dominio veneto (a. 1280), poscia Montona (a. 1283), e nello stesso anno anche Rovigno.

Altra guerra scoppiò fra Venezia da un lato il patriarca ed il conte d'Istria dall'altro. Si combattè aspramente d'ogni parte, e si venne a patti nel 1285.

Nel 1287 si combattè per il possesso di Trieste e di Capodistria, e la guerra durò sino al 1291, sino alla pace di Treviso conchiusa nel novembre di quell'anno.

Durante queste guerre, le questioni fra i cittadini di Parenzo ed il loro vescovo per i diritti e le prestazioni territoriali si riaccendono con maggiore violenza quando il vescovo

Bonifacio, successo sul finire nel 1282 ad Ottone, di natura battagliera ed ostinata, rinnovò la dichiarazione spettare alla sua chiesa la proprietà diretta di tutti i terreni del territorio parentino, in guisa che, nè il comune, nè i cittadini potevano possedervi terreni in libera proprietà.

Era allora podestà di Parenzo Giovanni Soranzo (Superantius). Non solo il consiglio della città e la grande maggioranza dei cittadini, ma anche parte dei canonici si dichiararono contro le rinnovate pretese del vescovo. E dalle proteste si passò ben presto alle vie di fatto. Approfittando dell'assenza del vescovo Bonifacio alcuni sacerdoti a lui devoti furono imprigionati e messi alla tortura, i comunisti s'impadronirono delle chiavi della sacristia, bruciarono la barca del vescovo, s' impadronirono del suo orto, e mandarono il loro bestiame a pascolare ne' suoi prati. Inoltre il podestà, per impedire ogni comunicaziono od accordo fra il vescovo ed i suoi partigiani, bandì la pena di morte contro ogni uomo che portasse in città lettere del vescovo senza prima consegnarle a lui : se fosse stata una donna, le verrebbe tagliato il naso. Per di più nominò sacrista un notaio laico.

Il vescovo Bonifacio trovavasi allora a Rovigno, ed il podestà Soranzo seppe fare tanto presso il rettore di questa città da indurlo a cacciarvi il vescovo come nemico del doge e del governo. Da Rovigno Bonifacio si portò a Venezia per protestare colà contro il comportamento del Soranzo e le sopraffazioni di cui egli era stato vittima.

Nel frattempo (a. 1283) era scoppiata nell'Istria, come fu detto la guerra fra i Veneziani ed il patriarca, e parte della cavalleria veneta mandata a combattere nell'Istria s' era acquartierata in Parenzo nel palazzo e nelle case del vescovo, aveva manomesso e quello e queste, riducendone una parte a stallaggio per i cavalli, o addirittura a un lupanare.

Il vescovo Bonifacio, dinanzi a questi fatti, impotente a ritornare nella sua sede, nè volendo parere di tollerarli col serbare il silenzio, da Venezia, ove allora dimorava, il 20 gennaio 1284 pronunciò la scomunica sul podestà Soranzo, sul notaio sacrista, sui consiglieri ed ufficiali del podestà e su tutti coloro che lo avevano aiutato e favorito : pronunciò inoltre l'interdetto sulla città di Parenzo e suburbio.

Conchiusa a Venezia la pace fra la Republica ed il patriarca l'8 marzo 1285, neppure allora il vescovo Bonifacio potè fare ritorno alla sua sede, ma dovette attendere sino al susseguente mese di settembre; essendochè non solo erano i Parenzani quelli che non lo volevano, ma anche il patriarca di Aquileia Raimondo gli aveva interdetto di restituirsi alla sua diocesi. Lo sapeva a lui ostile per i diritti di supremazia su Parenzo e sugli altri possessi della chiesa parentina. E di fatti, essendosi stabilito nella surricordata pace conchiusa fra Venezia ed il patriarca di sottoporre ad un giudizio di arbitri la questione di possesso su Parenzo. Rovigno, Montona ecc., il vescovo Bonifacio contestò al patriarca-marchese d'Istria il diritto di disporre di Parenzo e delle altre terre, poichè queste erano della chiesa parentina ben prima che qualsiasi patriarca di Aquileia avesse avuto nulla a fare coll'Istria. Da ciò violenti contese fra i due prelati: da ciò ripetuti atti ostili del patriarca contro il vescovo Bonifacio, dei quali questi si lagnò in publica adunanza del clero e del popolo di Parenzo convocata nella cattedrale il 14 marzo 1286 per dare lettura delle costituzioni del patriarca contro i detentori dei beni delle chiese. Perchè fossero comprese dal popolo, la protesta e le costituzioni furono dette e lette in lingua volgare — dixit suprascripta verba in vulgari et legi fecit.

Le lotte intestine, la guerra combattuta sullo stesso territorio della chiesa parentina, l'avevano immiserita in modo — adeo destructa dice il documento — che Bonifacio si vide costretto il 16 dicembre 1285 a dare in pegno parte dei suoi possessi per avere ad imprestito il denaro necessario alle spese più urgenti.

Nel gennaio 1291 ottenne — multis laboribus et expensis — dall'imperatore Rodolfo la conferma del giudicato del marchese d'Istria Bertoldo del 1194 — quod totum territorium quod comune Parentinum possidet et tenet, habet ab Ecclesia Parentina — che tutto il territorio che il Comune di Parenzo possiede e tiene lo ha dalla chiesa parentina.

Al privilegio imperiale il podestà veneto rispose con uno statuto per il quale a chi per sette anni possedette delle terre appartenenti alla chiesa, non poteva essergliene richie-

sta la restituzione, nè potevano queste terre essergli tolte in nessuno modo e sotto nessun pretesto.

E così gli attriti fra il vescovo e il podestà crescono e s'acuiscono di giorno in giorno.

Il podestà Iacopo Querini il 5 agosto 1293 sentenzia contro il vescovo in una questione per il possesso della tenuta Cervera. In una controversia relativa alla giurisdizione temporale sopra Torre nuova al Quieto, si venne sotto il palazzo del comune nei pressi della porta della città, il 28 settembre, ad un vivacissimo diverbio fra il vescovo ed il podestà, il quale ultimo protestò publicamente contro le continue molestie che il vescovo arrecava ai cittadini. In un altra questione sorta il 2 ottobre dello stesso anno per il trasporto di biade ordinato dal podestà, avendo, pure presso il palazzo del comune, il vescovo protestato contro la spogliazione di cui era vittima, il podestà, al colmo dell' irritazione, rivolto al vescovo proruppe in queste parole: „Vi prometto che quando sarò uscito dal reggimento di questa città vi farò e procurerò di fare in privato ed in publico ogni male possibile; e prego Iddio ed i suoi santi di farmi vivere tanto da vedere coi miei occhi avverate le profezie che furono dette della distruzione della chiesa romana che ben si vede esserne vicino il tempo“.

Le controversie continuano negli anni appresso, e si fanno sempre più aspre e violenti, specialmente quando Bonifacio non si limitò a pretendere la signoria sul territorio parentino, ma in forza del presunto privilegio eufrasiano accampò diritti di dominio sulla stessa città di Parenzo — Parentinos episcopos esse dominos naturales Parentinae civitatis —. Che più? Giunse al punto di negare al podestà veneto ogni diritto di giurisdizione non solo sul territorio ma sulla città istessa — qui se gerit per potestatem Parentii cum nullam habeat de iure iurisdictionem. E le conseguenze di questa tensione non si fecero attendere a lungo.

Avendo rifiutato il vescovo Bonifacio di portarsi a Venezia come per ordine avuto dal doge gli aveva intimato il podestà Soranzo, questi il 14 settembre 1296, alla testa del popolo armato dà l'assalto al palazzo vescovile. Il vescovo

a stento si salva nel vicino convento dei Francescani, donde, senza avere neppur tempo di mangiare, sopra una barca fugge precipitosamente a Pirano.

Portatosi quindi a Venezia, da qui scaglia il 19 ottobre la scomunica contro il podestà, gli ufficiali ed i consiglieri comunali; pronuncia inoltre l'interdetto sull'intera città.

Siccome però il podestà aveva minacciato del taglio della mano e del piede chiunque difondesse la scrittura della scomunica e dell'interdetto o la seguisse, il vescovo ne incaricò il preposito di Pisino, il quale la diramò ai parroci della diocesi appena nell'anno seguente e con molta circospezione.

L'interdetto non produsse effetto alcuno in Parenzo: e continuando i sacerdoti a celebrare gli uffici divini, ad amministrare i sacramenti ed a seppellire i morti, il suddetto preposito di Pisino, per ordine del vescovo, ripublicò nella chiesa di S. Michiele presso Pisino il 7 gennaio 1299, l'interdetto, estendendolo anche ai canonici del capitolo di Parenzo. Di rimando il podestà d'allora Marino Villono ordinò che le decime non venissero portate come di solito in Parenzo ai canipari del capitolo, ma a persone a ciò stabilite da lui e dai suoi consiglieri. Ed allora un'altra scomunica il 25 luglio 1299 mandata da Orsera, ove Bonifacio era costretto a dimorare, non volendolo i Parenzani nella loro città.

Il turbolento ed ostinato vescovo, abbenchè avesse allora 77 anni, non solo continuò con energia giovanile la lotta contro il podestà veneto mandato a reggere il comune di Parenzo, ma s'inimicò vieppiù colle sue smodate pretese i suoi stessi sacerdoti, come pure il patriarca d'Aquileia suo capo spirituale e temporale.

Il patriarca aveva rivolto degli acerbi rimproveri al nostro vescovo perchè troppo spesso e troppo a lungo rimaneva assente dalla sua sede; ed in quei giorni era più che mai irritato contro Bonifacio perchè questi non solo non cessava dal contrastargli la suprema giurisdizione temporale e su Parenzo, e su Montona, e su Rovigno, ma per di più, rifiutatagli obbedienza, aveva presentato contro di lui reclami. e contro i suoi ordini appellazione al sommo pontefice. Il patriarca per castigare il riottoso vescovo, ripetute volte me-

diante il suo vicario generale in Istria fece saccheggiare e devastare i terreni e predare tutto il bestiame attorno il castello vescovile di Orsera dove Bonifacio si teneva rinchiuso; e non essendo riuscito neppure in questo modo a piegarlo, da ultimo vi mandò con una mano d'armati un suo nipote, il quale assalì il castello d'Orsera, lo prese a viva forza, lo mise a ferro ed a fuoco dopo d'avervi esportato quanto di meglio il vescovo colà possedeva.

In tanta desolazione, il vescovo Bonifacio si rivolse nuovamente al pontefice, lamentando lo stato miserevole della sua chiesa; ed il pontefice, ch'era allora Bonifacio VIII, gli rispose nell'aprile del 1302, autorizzandolo a ricuperare i beni della sua chiesa e ad adoperare contro i renitenti anche le censure ecclesiastiche.

Ma se poco o nulla in quegli anni valevano e la scomunica pronunciata dallo stesso papa contro il re Filippo IV il bello, e l'interdetto da lui pronunciato sulla Francia, quanto potevano servire le stesse armi in mano del vescovo Bonifacio contro il podestà ed il popolo di Parenzo? Queste armi erano ormai spuntate. Da troppi decenni i Parenzani erano abituati a dormirsene tranquillamente sul doppio guanciale della scomunica e dell'interdetto per preoccuparsi delle nuove censure ecclesiastiche. L'abuso aveva tolto loro ogni forza.

E sino a tutto il 1305 troviamo il vescovo Bonifacio in lotta persino col suo stesso clero, parte del quale, scomunicato da lui, si appella al patriarca ed accusa a sua volta il vescovo d'essere lui pure caduto nella scomunica — ex causis legitimis excomunicationis vinculo irretitus..

Il vescovo Bonifacio deve essere morto o sul finire del 1305 o sul principiare del 1306. Il suo episcopato fu l'ultimo sforzo fatto dai vescovi di Parenzo per salvare i diritti feudali ch'essi avevano per lungo ordine di tempo esercitati sul circostante territorio. Questi diritti col feudalismo erano sorti, e colla rovina del feudalismo dovevano cadere.

X.

Il vescovo Graziadio successo a Bonifacio, facendo di necessità virtù, si rassegnò al nuovo ordine di cose; per lo che Parenzo potè godere varî decenni di vita tranquilla.

E di questi ne approfittò per riparare ai danneggiamenti causati all'episcopato, alle chiese e ad altre publiche località dalla lotta fra il vescovo ed il comune. Lo rileviamo dalla straordinaria quantità di mattoni e di coppi che nel 1308 Parenzo ritirò da Venezia con esenzione di dazio.

Nel 1323 si volle condurre in città per distribuirla nei varî rioni, dell' acqua eccellente che scaturiva da una ricca fontana situata in una valle vicina; ed il senato venne in soccorso dell' opera progettata con una somma di danaro.

Concorse in questo periodo di tempo ad aumentare il benessere degli abitanti il frequente arrivo e passaggio di pellegrini tedeschi, ungheresi e slavi che qui giungevano per condursi alla Marca, d' onde passavano a Roma od ai santuari dell' Umbria.

Pur troppo però questo periodo di rifiorimento della città non durò a lungo, essendochè verso la metà del secolo piombò su Parenzo un gravissimo quanto inaspettato disastro conseguenza dell'antagonismo commerciale fra Genova e Venezia.

In quegli anni la rivalità fra queste due republiche, derivata da ragioni di commercio, era degenerata in guerra aperta. Le ostilità ebbero principio nelle acque del Levante: poscia si allargarono nel Tirreno e nell'Adriatico per convergere da ultimo nel Golfo a danno anche delle nostre città marittime.

I Veneziani, saputo che una squadra genovese entrata improvvisamente nell'Adriatico aveva saccheggiate Lesina e Curzola, mandarono il Pisani con 14 galere ad inseguirla. Non avendola raggiunta, il Pisani veleggiò verso la Sardegna, ove più aspra la guerra era. Ma il generalissimo dell'armata genovese, Pagano Doria, ch' era riescito a deludere la vigilanza dell'ammiraglio veneto, colto il destro che il Golfo era sguernito della solita custodia, vi penetrò con 20 galere bene

armate, ed il 16 agosto 1354 piombò su Parenzo. Inutile fu la strenua difesa degli abitanti sorpresi dall' improvviso attacco: la città dopo un violento combattimento fu presa e posta a ferro ed fuoco. Rovinato il palazzo del comune, abbrucciati gli archivi, saccheggiate le abitazioni, come trofeo di vittoria furono tolti dalla loro tomba i corpi dei martiri S. Mauro e S. Eleuterio contutelari protettori della chiesa e della diocesi parentina, e portati a Genova ove vennero collocati nella chiesa abbaziale della famiglia Doria.

Grande fu lo sgomento prodotto a Venezia da questo fatto, e fu detto che il doge ne morisse per cordoglio.

Ma non fu il solo disastro che colpì la nostra Parenzo in questo torno di tempo. La peste -- o come dicevano allora „il mal della giandussa" — questo terribile morbo che in due o tre giorni conduceva i colpiti alla tomba, dopo d'essere serpeggiato per il Friuli e le altre terre dell' Istria, nel 1361 infierì anche in Parenzo sino a tutto l' ottobre di quell'anno. Si disse che cessasse quando vennero ritrovati i corpi dei SS. Progetto ed Elpidio che da gran tempo giacevano ignorati sotto un vecchio altare di S. Anastasia.

Cessato appena il contagio, i cittadini si diedero con tutto il fervore e costanza a riparare ai danni sofferti, rialzando o rifabbricando gli edifici incendiati, ristaurando le mura là ove erano abbattute.

Per sopperire a queste spese, fu chiesto a Venezia dal comune di Parenzo un' antecipazione di 1000 lire allo scopo di ristaurare il palazzo del podestà, e di lire 6000 per riattare le case private: inoltre l' esenzione dell' annuo tributo verso il paisenatico.

In pari tempo fu riordinato il governo della città che per le passate vicende era tuttora disorganizzato. Essendo rimasto abbrucciato nell' incendio del 1354 il primitivo statuto del comune, se ne compilò un nuovo colla cooperazione di que' cittadini che ben ricordavano le disposizioni contenute nel precedente codice. E così pure i rapporti di servitù ed i censi e gli oneri feudali dovuti alla chiesa parentina ed alla mensa vescovile furono in questo tempo regolati e meglio determinati con nuovi istrumenti enfiteutici dal vescovo Gilberto Zorzi patrizio veneto.

XI.

Ma frattanto la guerra fra le due potenti republiche di Genova e di Venezia era pur troppo divenuta un duello per la vita e la morte. In questo tentativo di distruggere la sua rivale, Genova aveva trovato facili alleati nel re d'Ungheria, nei duchi d'Austria, nei patriarchi di Aquileia e nei signori di Carrara, tutti rivali di Venezia e gelosi della sua potenza e ricchezza.

All'aprirsi della primavera del 1379, l'ammiraglio veneto Vettor Pisani, dopo d'avere scortato un convoglio di navigli mercantili diretto alla Puglia, e sostenuto felicemente uno scontro coi Genovesi, era ritornato alla sua stazione di Pola. Mentre egli se ne stava colà intento a riparare ai guasti delle sue navi, comparve improvvisamente il 7 maggio dinanzi al porto un'armata genovese sotto il comando di Luciano Doria, composta di 25 galere, delle quali una parte, non veduta dai Veneziani, si pose in agguato fra gli scogli e nel vicino porto di Veruda, mentre le altre si avanzarono a sfidare a battaglia il nemico. Il Pisani, stante le condizioni della sua squadra, voleva si attendesse il ritorno di Carlo Zeno mandato in Levante; ma i comandanti delle navi vollero la pugna. Furioso fu l'attacco d'ambo le parti, e lungamente dubbioso l'esito del combattimento. Già le navi genovesi, vivamente incalzate dai Veneziani, cominciavano a cedere, quando le altre navi nemiche, uscendo dall'agguato, piombarono compatte addosso ai legni veneziani, i cui comandanti sbalorditi dall'inaspettato attacco non seppero riordinarsi, e furono interamente sconfitti.

Grande fu il cordoglio dei Parenzani quando verso sera videro entrare nel loro porto le poche navi salvatesi dalla distruzione, e poco dopo sopraggiungere l'ammiraglia col Pisani; grande lo spavento nei giorni seguenti quando seppero che Pola era stata saccheggiata ed arsa in gran parte, ed udirono che la stessa sorte era toccata a Rovigno, a Grado, a Caorle, e che Umago s'era arresa ai Genovesi. Tutti però

erano corsi alle armi, e si era provvisto nel miglior modo alle difese, ricordando il saccheggio del 1354.

Intanto Pietro Doria, succeduto nel comando al fratello Luciano, aveva attaccata e presa Chioggia il 16 agosto, portando così la guerra sino entro le lagune, e minacciando la esistenza di Venezia.

Ma l'eroismo degli abitanti, i loro sacrifici di uomini e di danaro salvarono lo stato in questo momento supremo. I Genovesi, ripetute volte sconfitti e poi chiusi a Chiozza, dovettero arrendersi il 24 giugno del seguente anno 1380.

In questo frattempo il Maruffo, che con 30 galere era venuto in soccorso del Doria, non potendo penetrare nella laguna e mettersi in comunicazione con lui, nè volendo il Pisani uscire ed accettare battaglia, scorreva l'Adriatico danneggiando le terre dei Veneziani; e poscia rinforzato da nuove galere assalì il 1 luglio 1380 Capodistria e la diede alle fiamme. Respinto il 10 luglio da Pirano colla perdita di varie galere, si diresse due giorni dopo su Parenzo, e l'attaccò: ma inutilmente, poichè i Parenzani, uniti agli uomini d'una galera poco tempo prima arrivata in porto, riuscirono dopo fiera battaglia a costringere il nemico a ritirarsi. Ma dopo d'essersi rifornito a Marano, il Maruffo ritornò alle coste dell'Istria, e piombato su Pola, la prese e la saccheggiò.

Allora il senato ordinò a Vettor Pisani di uscire colla flotta a riacquistare l'Istria. Sortito il 30 luglio da Venezia con un'armata di 47 grosse galere, e rinforzato dalle barche armate in gran numero da Parenzo, Pirano e da altri luoghi fedeli alla Republica, ai 31 rioccupò Capodistria, ai 2 agosto Trieste, ai 4 fu a Parenzo, ai 5 a Pola, ovunque festosamente acclamato. Il Maruffo abbandonò allora colla sua armata l'Istria riparando in Dalmazia.

Il Pisani, dopo d'avere inseguito il nemico sino nelle Puglie, fu ferito in un combattimento coi Genovesi, e morì il 13 agosto di quest'anno 1380.

Il provveditore Alvise Loredan, dopo d'aver prese a viva forza alcune città nemiche della Dalmazia e del Quarnero, ricondusse l'armata a Parenzo ad attendere Carlo Zeno

il nuovo ammiraglio, che vi arrivò l' 11 settembre, accolto dal Loredan, dalle ciurme e dai cittadini con grandi manifestazioni di giubilo. Fatta nelle acque di Orsera la rassegna delle sue galere e degli altri legni armati, il 14 fece vela per Pirano.

Così ebbe termine la guerra sul mare. Nell' interno dell' Istria però continuarono le ostilità anche per buona parte dell'anno seguente, sino a che fu conchiusa a Torino la pace fra le varie potenze belligeranti il 24 agosto 1381.

XII.

Negli anni di pace che seguirono, i Parenzani cercarono di provvedere allo sviluppo del commercio marittimo. Nel 1404 si fecero notevoli lavori di riparazione al molo da quasi interamente ricostruirlo; si rinforzarono le opere di fortificazione dei ballatoi e delle bertesche.

Inoltre con uomini e barche Parenzo prese parte nel 1409 colla squadra veneta alla guerra di Zara, la quale ebbe per conseguenza che il re d' Ungheria Sigismondo, alleatosi col patriarca di Aquileia, sul finire del 1411 mandò un poderoso esercito nel Friuli, d' onde la guerra si estese nei due anni seguenti anche nell' Istria.

Parenzo non fu risparmiata, essendochè nel febbraio 1413 le truppe del re d' Ungheria, dopo la presa di Muggia, rinforzate da numerosi cavalli, si mossero contro la nostra città, ne devastarono il territorio, abbruciarono i molini, tagliarono gli olivari e poscia la bloccarono. Ma i cittadini si difesero valorosamente, rispondendo colle bombarde e colle balestre ai ripetuti attacchi del nemico, il quale fatta grande preda di bestiame si ritirò dall' assediata città.

I danni recati da questa guerra dovettero essere ben presto riparati se vediamo il comune fabbricare nel 1419 l' ampia cisterna nella piazza Marafor, opera di non lieve spesa: se pochi anni dopo si ordina una palla d' argento e gemme per l' altare maggiore, se si costruisce la sagrestia per i canonici, se si comincia la fabbrica del campanile. Di

non piccolo utile per la città erano allora le rendite che ritraeva dalle ricche saline di S. Eleuterio e di Molin del Rio.

Mons. Negri scrive che, tanto dalle memorie delle riscossioni delle decime spettanti al capitolo, quanto dalle radunanze del consiglio dei cittadini e da tutte le scritture, chiaramente risulta che Parenzo, in riguardo alla piccolezza del suo recinto, era provveduta di assai abbondante popolazione, essendochè i suoi abitanti, sino oltre la metà del secolo, oltrepassavano il numero di tre mila.

XIII.

Il lungo periodo di pace che Parenzo avrebbe potuto godere dopo la guerra dell'imperatore Sigismondo e la devastazione del suo territorio, venne funestato dall'infuriare della peste che portò la nostra città all'estrema rovina.

Dopo d'essersi sparsa per quasi tutta la provincia, attaccò nel 1456 anche il territorio parentino. A nulla valsero le precauzioni quivi prese dal podestà col far abbruciare i mobili e gli utensili delle case colpite dalla pestilenza, che questa, lentamente avanzando, penetrò anche in città.

Ma più disastrosa fu l'altra peste che colpì Parenzo dieci anni dopo, cioè nel 1467. Sappiamo da un volume del podestà Querini che il male infuriava già nel mese di marzo con tale violenza che i testamenti venivano fatti dalle finestre stando i notai nella publica strada e senza alcuna delle altre formalità prescritte dallo statuto.

E furono anni di peste il 1478, ed il 1483 ed il 1487 nel quale ultimo il male fu sì violento, ed il panico prodotto così grave da non trovarsi neppure un sacerdote che si arrischiasse di assistere gli appestati. Il vicario vescovile fu costretto a comandare a tutti i canonici che, venendo chiamati, non ricusassero di portarsi ad udire la confessione dei moribondi quantunque infetti.

XIV.

Ritornando alla storia politica, dirò che nel 1420 aveva avuto fine la signoria temporale dei patriarchi di Aquileia, ed allora anche i loro ultimi possessi nell'Istria erano passati in mano dei Veneziani; nel mentre in questo periodo di tempo la città di Trieste (nel 1382) e la contea d'Istria col suo centro a Pisino (nel 1374) erano venuti in possesso della casa d'Austria.

E qui giova notare che i conti d'Istria della casa di Gorizia tenevano in feudo dai vescovi di Parenzo oltre il castello di Pisino, anche Gimino, Antignana, Terviso, Cosliaco, Padova, Mondellebotte, Visignano, Rosario, Visinada colla villa di S. Maria, le decime di Montona, il molino di Corte e di Palu, la metà della villa di Torre e le decime di S. Lorenzo. Quando questi possedimenti per la morte di Alberto IV passarono, come fu detto, nel 1374 ai duchi d'Austria, il duca Leopoldo III desideroso di legittimare tale eredità, mandò a Parenzo il suo luogotenente nella contea Ugo di Duino, il quale chiese e ricevette dal vescovo di Parenzo Gilberto Zorzi l'8 ottobre 1381 l'infeudazione di tutti i beni che il defunto Alberto IV teneva dalla chiesa parentina.

Le surricordate infeudazioni dapprima ai conti di Gorizia loro avvocati, poscia ai duchi d'Austria, avevano fatto perdere ai vescovi di Parenzo tutti i ricchi feudi posseduti nell'Istria interna (contea). A questa perdita s'era aggiunta l'altra causata dalle ricordate lotte coi Veneziani e col comune di Parenzo, le quali contribuirono a depauperare notevolmente la chiesa di S. Mauro. I vescovi di Parenzo si rivolsero perciò ai sovrani d'Austria pregandoli di sovvenire alle strettezze della chiesa parentina col restituirle almeno una parte dei tanti beni dei quali essa si era per l'addietro con tanta larghezza spogliata a loro vantaggio. A questa domanda o non si rispose, o si rispose negativamente.

Nel 1470 l'Istria sofferse la prima irruzione devastatrice d'una mano di Turchi che, per l'altipiano del Carso, si spinsero saccheggiando sino a Duino e Monfalcone, irruzione

foriera di altre e più rovinose che si ripeterono con frequenza negli ultimi decenni del secolo XV.

E verso la fine di questo secolo la fatalissima battaglia dello Zonchio aperse libero passo anche lungo la costa istriana alle piraterie dei Turchi. Questo combattimento navale ebbe il suo epilogo a Parenzo, dove l'ammiraglio Grimani, deposta la dignità della carica, si costituì prigioniero.

Il Grimani, fosse vittima dell'inimicizia altrui o della inettitudine, abbenchè comandasse a quasi un centinaio di galere, nel settembre 1499 si lasciò sfuggire la flotta turca chiusa nel porto di Lungo, e non seppe impedire che s'impadronisse del più importante possedimento della Repubblica. Fu mandato il Trevisan ad arrestarlo a Corfù; ma il Grimani non volle consegnare la sua galera generalizia, e fatto vela per l'Istria, sbarcò a Parenzo. Quivi conosciuta la determinazione presa contro di lui nel caso che fosse giunto colla sua galera a Venezia, domandò al podestà di Parenzo se avesse qualche ordine a suo riguardo: e sulla risposta negativa, chiese i ferri, se li pose ai piedi egli stesso, ed imbarcatosi nella barca di un piloto tragittò a Venezia.

Al principio del secolo che seguì, quasi non fossero state abbastanza le sciagure toccate alla nostra provincia nel precedente secolo, scoppiò nel 1507 la guerra fra i Veneziani e l'imperatore Massimiliano I.

Dapprima la sorte delle armi nell'Istria si mostrò favorevole ai Veneziani che vi occuparono tutti i possedimenti austriaci; ma, conchiusa la lega di Cambrai, e trasportato perciò il centro della guerra ad occidente verso la Lombardia, dopo sofferta la sconfitta ad Agnadello, i Veneziani dovettero abbandonare nel 1509 le terre istriane occupate nei due anni precedenti, e concentrare i loro eserciti presso Mestre a coprire la capitale.

Il Frangipani corse allora con buon numero di cavalli tutta l'Istria devastandone la campagna; e questa forma di guerra guerreggiata, fatta a devastazioni ed incendi di ville e casolari, condotta piuttosto contro gl'infelici abitanti che contro i soldati, continuò aspra e rovinosa sino al 1514; poi vi fu una breve tregua, poi di nuovo guerra interrotta da

altre tregue, e con questa alternativa di tregue e di guerre si arrivò sino al 1523, in cui finalmente fu conchiusa la pace.

La provincia n'era rimasta desolata; la popolazione, in ispecie quella delle campagne, notevolmente scemata di numero.

La città di Parenzo non ebbe a soffrire direttamente in questa guerra perchè andò esente da assalti, saccheggi ed altri consimili malanni: ma sofferse grandemente il suo territorio corso da ogni parte dalle truppe nemiche, e fu rovinato il suo commercio coll'interno.

Nel marzo del 1518 furono poste „sopra le colonne della piazza di Parenzo delle scritture vituperose contro l'onore del vescovo, del suo vicario e di altri sacerdoti" laonde il podestà promise un compenso di 500 lire a chi accusasse i delinquenti in modo che fosse scoperta la verità.

In questo fatto vediamo uno dei tanti esempi della reazione del sentimento moralmente cristiano della nostra popolazione contro la vita scostumata del clero d'allora.

Ma era destinato che il secolo XVI, come era incominciato, così dovesse finire con rovine e stragi per la nostra infelice provincia. E questa volta per opera degli Uscocchi.

Questi predoni, per vendicarsi delle energiche misure prese dalla Republica contro di loro, si diedero ad assalirne le navi; e ben presto nessun naviglio potè veleggiare sicuro fra l'Istria e la Narenta. Peggio si fu quando sul finire del secolo essi si spinsero colle loro fuste sino entro il Golfo e nel 1597 sorpresero di nottetempo Rovigno e saccheggiarono in quel porto una galera e dieci navi cariche di ricche mercanzie, gettando così lo spavento in tutti gli altri porti dell'Istria.

Ed intanto schiere di Uscocchi entravano nell'Istria per la via di terra, saccheggiando villaggi e castelli, facendo prigioni, e commettendo ogni sorta di atrocità. D'allora in poi si visse per ben 20 anni come in istato di continua guerra, abbenchè una vera guerra non fosse da nessuna parte dichiarata.

Nel 1607 fu saccheggiata Pola, ove il nemico fece ricco bottino di robe e di denaro.

Nel 1615 scoppiò come era da prevedersi, guerra aperta — la così detta guerra di Gradisca — fra Venezia e l'Austria, guerra rovinosa per la sua durata, ma specialmente per il modo barbaro con cui fu condotta. Dopo la sconfitta dei Veneziani a Zaule, gli Arciducali corsero tutta l'Istria mettendo a ferro ed a fuoco il paese. Mentre attorno a Gradisca si combatteva la grande guerra fra le due potenze belligeranti, nell'Istria la guerra era frazionata in una quantità di piccole guerricciuole; si formarono in ogni dove bande di contadini armati all'offesa ed alla difesa, gareggiando fra loro negl'incendi e nelle stragi.

Finalmente il 26 settembre 1617 fu segnata la pace a Madrid.

Non è privo d'interesse ricordare il seguente fatto accaduto in questo periodo di tempo. I padri di S. Nicolò del Lido affittarono a dei mercanti il monastero esistente sopra lo scoglio di S. Nicolò di Parenzo, permettendo così che si riducesse ad uso profano quel luogo sacro anticamente ad essi concesso dal vescovo, dal capitolo e dai cittadini di Parenzo col patto di non poterne fare alcun altro uso, ma solo di abitarlo e di officiarne la chiesa: e per sopra più ne portarono via anche la campana maggiore. Tanto abuso dei monaci destò viva irritazione nell'animo degli abitanti; il podestà ne scrisse al senato, e questo il 1 aprile 1628 incaricò il provveditore Bondumier di prendere in proposito i più energici provvedimenti.

Non ci è narrato come finisse tale questione: certo colla peggio dei padri di S. Nicolò e col ritorno del convento alla sua destinazione primiera. Di fatti il vescovo Tommasini riferisce nei suoi Commentarì all'anno 1646: „Sullo scoglio di S. Nicolò vi è un monastero di monaci Cassinesi; al presente vi sta un solo monaco e paga un picciol censo al vescovo".

XV.

Uno scrittore chiamò felici i popoli che non hanno storia. Anche di Parenzo si può dire che non abbia avuto storia durante i secoli XVI e XVII; ma in quale stato di rovina

fu essa condotta in questo periodo di tempo! Lo dicono con terribile eloquenza nella loro aridità le seguenti cifre: Popolazione di Parenzo nella prima metà del secolo XV, oltre 3000 ab.; censimento 7 aprile 1580, ab. 698; censimento a. 1601, ab. 300; censimento a. 1646, ab. 100.

Nel 1593, dovendosi dal consiglio dare la muta alle cariche che avevano già terminato il loro ufficio, nè potendosi unire sufficiente numero di consiglieri, si stabilisce di farle con quel numero che si può; e per più e più anni il consiglio si raduna con soli 8 consiglieri.

Nel 1596 le condizioni della podestaria di Parenzo erano ridotte a tale che non si trovava nessuno che volesse accettare la carica di podestà: laonde il senato veneto stabilì che in avvenire, invece di ducati 10 al mese, il podestà di Parenzo ne ricevesse 22, e che fosse messa in vigore la regalia di 4 carra di legna per ogni paio di animali grossi posseduti dai vecchi abitanti. La triste fama dell' insalubrità della sua aria era sì diffusa che, durante la stagione calda, non più poggiavano nel suo porto i legni diretti per Venezia, ma si fermavano a Rovigno ove stavano quei piloti che d'inverno erano di stazione a Parenzo.

E difatti Parenzo, dopo la terribile peste che aveva infierito sulla città nel 1487 facendo tanta strage di popolo, non aveva potuto più risorgere; che anzi le lunghe guerre del secolo seguente, le calamità che le accompagnarono, ed infine le tristi condizioni sanitarie della città e del territorio concorsero a scemare di anno in anno il numero dei suoi abitanti.

La malaria, triste eredità derivata dalla rovina di tanti fabbricati, dall'accumularsi in ogni dove di mucchi di macerie in decomposizione, dal sorgere d'una vegetazione malsana, dalla mancanza di buona acqua potabile, continuò lenta ma inesorabile l'opera della peste; — e della peste più funesta perchè la sua opera distruggitrice perdurò attraverso una lunga serie di generazioni, e fece la guerra non solo ai vecchi abitanti, ma anche alle genti nuove importate dalla Republica. La peste era un male acuto: appena cessato, la gente si rinfranca e si rinnova; la malaria in quella vece

era una malattia cronica, continua, che sfibrava gli abitanti, e li riduceva allo sfinimento e da ultimo al sepolcro.

L'escavo fatto nel 1504 dal podestà Bernardo Marcello d'un grande lago, o, come dicevasi allora d'una „conserva di acqua“ nei pressi della città, provvedimento voluto dalla Republica la quale nella Commissione per il podestà di Parenzo emanata nel 1382-1400 gl'ingiungeva di far riparare i laghi esistenti nel paese e di costruirne di nuovi di mano in mano che si accresceva il numero degli abitanti e degli animali, era un male od un bene giudicandolo colle teorie moderne sull'origine delle febbri miasmatiche dovute alla presenza delle anofele?

Fortunato Olmo, nella sua Descrittione dell'Histria scriveva della nostra città verso il 1600 quanto segue:

„Parenzo è città antica episcopale; circondata dal mare, fortificata di muro e torri all' antica, et ha tante publiche e private fabbriche, case, palazzi e templi di santi, quanti che altra città litorale dell'Istria possa havere. Il porto è frequentatissimo particolarmente nel verno dove stanno molti peoti (piloti), li quali conducono a Venetia per le vie a loro specialmente note le navi più cariche di merci, acciò che per l' ignoranza di quel mare non vi sia chi vada ad urtare nei luoghi aspri et negli scogli“.

„Nell'estate stanno questi uomini a Rovigno, dove le navi per l'aere più salubre sogliono andare e schiffar Parenzo“.

„A riscontro di Parenzo vi è l'isola di S. Nicolò et sua chiesa sottoposta al monastero di S. Nicolò del Lido di Venetia, dove vi è una gran torre col lume di notte che perciò chiamasi il Faro, et è di un miglio e mezzo di circuito“.

„Tutto il mare dal Timavo infino al Quarner abbonda di molto pesce. Quindi è che nel verno ci vanno a pescare gli huomini delle Isole di Venetia per tutto questo lido. Di dove portano a Venetia grandissima quantità di pesce, che riposto da loro nei vivieri lo vendono a tempo con loro non picciolo guadagno“.

Ed il vescovo di Cittanova Mons. Tommasini, nei suoi Commentari storico-geografici della provincia dell' Istria:

„ Parenzo ha territorio coltivato ed abbonda di vini grossi — e di olivi “.

„ Questa infelice e desolata città di Parenzo è quella che cotanto vien celebrata dagli antichi scrittori... È posta la città sopra una penisola quasi tutta bagnata intorno dal mare e fortificata di grosse mura con ordinati torrioni. Ha una nobilissima chiesa cattedrale, vi è un convento di frati conventuali di S. Francesco, e vi sono altre chiesiole. Il palazzo del rettore è sopra il molo ed è assai rovinato. Questo rettore, o podestà, come si legge nello statuto, soleva condur seco un vicario per giudicare le cause civili e criminali per la copia del popolo che vi era. Ha delle belle contrade con fabbriche spesse di case alte fabbricate di pietra viva, ed intagliate eccellentemente, il che dà indizio della ricchezza dei suoi antichi abitatori. Ora giacciono queste cadute o cadenti e affatto prive di gente con orrore a chi entra in essa città. le cui pompe sono chiuse entro le numerose sepolture che si veggono davanti la cattedrale, in S. Francesco ed altre chiese, ammonizione al nostro secolo del flagello dell'ira divina caduta sopra questo popolo, dopo che contumace del suo vescovo, a lui ed alla sua chiesa negando il suo diritto. l'obbligò ad escomunicarlo, ed indi poi come da Dio maledetto per esempio ad altri se ne andò a poco a poco distruggendo, così che al dì d'oggi di tre mille e più abitatori che erano, non ne sono appena cento; tale è la tradizione dei presenti abitatori, e vien comprobata dalle scritture che si leggono nell' archivio episcopale “.

„ Il giorno terzo di marzo 1646 fui a vedere questa città, la quale fa spavento a chi vi entra. Si vedono le belle fabbriche di canonica che maggiormente non poteva essere standovi in essa dodici canonici ed altri chierici, ed or anco questa è rovinata, e con due soli canonici poveri che appena hanno entrate per vivere, negando li nuovi abitanti di pagare le dovute decime, se ben ne hanno riportato i canonici le sentenze a loro favore, ostinati quelli in appellazioni tirano la causa a Venezia, dove non potendo i canonici sostener la lite per la loro povertà, hanno abbandonata la chiesa, e lasciano la loro causa a Dio..... Il suo porto è capace d'ogni

naviglio.... Ha fertile ed abbondante territorio con ricche ville accresciute da nuovi abitanti da un secolo fa...... Nella città vi sono molte cisterne di acque vive e di conserva ".

Il vescovo di Parenzo Mons. Gasparo Negri morto nel 1778 vi aggiunge: ...... „ Cose tutte pur troppo vere, mentre vivono ancora alcuni vecchioni i quali si rammentano di aver vedute tutte queste miserie, e le strade e la piazza stessa ricoperte di folta erba, e di sterpi, ed i casali tutti ripieni di immondezze, di absinzij, sambuchi, di edere, di cicute, e di altre piante pregiudiziali all'umana conservazione e salute ".

XVI.

Il senato veneto s'adoperò anche qui, come altrove, a ripopolare la città e la campagna di preferenza con genti nuove e più resistenti, seppure, per il loro basso grado di civiltà, meno atte al vivere civile e sociale.

Incominciò coll'incamerare tutti i beni incolti e tutte le case disabitate, formando di quelli il catasto, segnando queste con un numero progressivo. Che il modo talvolta troppo spiccio e precipitoso di dichiarare proprietà del fisco e case e campi a danno molto spesso di legittimi diritti privati, e vivendo tutt'ora i loro legittimi proprietari, che il contatto colle genti nuove qui giunte da paesi semibarbari, poco rispettose delle leggi divine e molto meno delle umane, desse origine ad una serie di liti, recriminazioni, proteste, violenze, è facile l'immaginare. Alle questioni d'indole privata, derivanti dal diritto di proprietà, s'aggiunsero collisioni continue colla comunità e col vescovo: colla prima perchè i Parenzani non volevano riconoscere i nuovi abitanti come concittadini; col secondo perchè i nuovi abitanti rifiutavano di pagargli le decime.

Si cominciò colla colonizzazione della campagna disertata, oltre che dalle pesti e dalla malaria, dalla rovinosa guerra combattuta nei primi decenni del secolo XVI.

Varie famiglie morlacche passano su quel di Parenzo nel

1525, obbligate però a formare un villaggio unito, a cui fu dato il nome di Villanova. Vi si aggiunsero nel 1539 altre famiglie, così chè il loro numero ascendeva a 60. La comunità di Parenzo concesse nel 1557 terreni incolti alla punta d'Abrega. Quaranta famiglie morlacche venute dal territorio di Zara si stabilirono nel 1570 a Sbandati.

Nel 1576 la valle di Torre fu ripopolata con genti slave venute da Zaravecchia; mentre fra il 1573-77 sei famiglie slave si stabilirono fra le famiglie italiane di Monspinoso. Nel 1584 alcune famiglie fuggite dal territorio di Zara ebbero stanza nel territorio di Abrega. Larghi terreni di Fratta furono assegnati a scopo di coltura nel 1589.

A cinque famiglie venute da' paesi turcheschi si assegnarono terreni nella contrada di Maggio, nel 1593. Due anni dopo, altre famiglie fondarono il villaggio di Varvari. Dalla Zeta in Albania varie famiglie, formanti un complesso di 47 persone, si collocarono nel 1595 presso Fontane.

Nel marzo 1611 vengono investite di terreni incolti nella contrada di Monghebbo diciotto famiglie albanesi da Scutari, coll'obbligo di formare una villa; nel settembre dello stesso anno altre dieci famiglie albanesi trovarono terreni nel territorio di Parenzo, ed altre famiglie slave si stabilirono nel mese seguente nella contrada sopra Molinderio.

Nell' ottobre 1612 dodici famiglie da Scutari ricevettero campi in contrada di Monsalice, coll' obbligo di fabbricare un villaggio. Altre famiglie vengono a Monsalice nel 1621; l'anno dopo si assegnano nel territorio di Parenzo dei terreni a famiglie albanesi.

Per ripopolare la villa di Dracevaz, già abitata da Morlacchi, e periti quasi tutti per la peste, vengono mandate nel 1623 diciotto famiglie albanesi; e poco dopo si stanziano in quei territori altre famiglie albanesi e morlacche. Da Castelnuovo delle Bocche di Cattaro vennero a stabilirsi nel 1633 ventidue persone nella contrada Monrosso.

Il governo, per quanto era possibile, venne incontro ai bisogni della nuova popolazione. Nel 1635 il capitano di Raspo Venier fece scavare una conserva d' acqua vicino alla città non solo per uso dei cittadini e territoriali, ma anche delle

galere e vascelli che capitassero in quel porto; e per uso specialmente dei territoriali si aperse in Parenzo nel 1638 un fondaco di mistura. In pari tempo, per migliorare le condizioni agrarie, il senato s' adoperò a riattivare la piantagione degli oliveti, un dì così proficua, ma poi andata perduta nei tempi di mezzo.

Ma non soltanto alla campagna si limitarono i provvedimenti del governo di Venezia; essendochè, non appena la necessità delle cose lo richiese, non mancò di prendere ampi provvedimenti anche per la città, e con fortuna migliore di quella che aveva accompagnato i suoi sforzi per ripopolare Pola e Cittanova.

Abbiamo memoria di Greci venuti da Candia a stabilirsi a Parenzo nel 1580. Quando nel 1612 Monsalice fu abitato da famiglie scutarine, al loro capo Simone Chiurco fu assegnata una casa a Parenzo. Sappiamo inoltre che sino al 1676 Venezia aveva fatto riattare venti case disabitate, buona parte delle quali erano state assegnate nel 1663 alle famiglie scutarine che avevano un assegnamento di campi boschivi ed incolti nelle prossime vicinanze di Parenzo, coll' obbligo di abitare la città.

Si fu per lo stabilirsi in Parenzo di queste genti estere e di altre dalle regioni contermini, che il podestà Badoer potè scrivere nel gennaio 1669 al serenissimo principe: „La città è d' anni dieci in qua molto bene rinforzata di abitanti in numero di 200 circa venuti a patriare con le proprie famiglie da paesi lontani et etiam esteri, ritrovandosi anco molte sparse che potrebbero redursi in essa."

Da un documento ufficiale esteso dal vescovo Nicolò nel giugno 1669, rileviamo esservi stati allora in „Parenzo e suburbi huomini e donne tra grandi e piccioli numero 500, e nelle ville del suo territorio n. 1800".

Dall' un canto il miglioramento delle condizioni edilizie della loro città, dall' altro l'aumento della popolazione avvenuto in volger di tempo relativamente breve, fecero sperare ai Parenzani che anche per essi si aprisse la via ad un miglior avvenire. Assieme si ridestò in loro il sentimento della propria autonomia non mai spento nelle nostre città, perchè

tramandato da generazione a generazione, e quasi formante parte del loro organismo vitale.

Sembra che sul finire del secolo XV, forse per mancanza di persone che accettassero questo incarico, forse per il completo abbandono della cosa publica durante gli anni di epidemia, o per altre ragioni a noi sconosciute, ai giudizi tenuti dal podestà non partecipavano i giudici che, eletti dal consiglio fra i suoi membri, avrebbero dovuto assieme al podestà giudicare a norma dello statuto e degli usi della terra: nè si eleggeva il cancelliere (del comune) che doveva scrivere e registrare tutti gli atti civili. Laonde il potere giudiziario era venuto a concentrarsi interamente nelle mani del podestà veneto, e mancava chi tenesse registrati gli atti più importanti della vita sociale ed economica della città.

Migliorate le condizioni del paese, e con queste risollevati gli animi degli abitanti, questi „parendo adesso che la città riceputa di nuovo nella divina gratia, non più serve di tomba ma di salutifero aloggio agl' abitanti, quali pervenuti da più parti con l' intiere famiglie, nell' istessa Città si sono cresciuti", presentarono nel 1668 domanda al serenissimo doge che venissero ripristinate le forme giudiziarie volute dai precedenti statuti „conoscendo che l' unico fondamento della propria preservatione et accrescimento d' habitatori consiste nella manutentione del di loro statuto municipale."

Nè la loro preghiera fu invano. Colla ducale del doge Contarini 6 luglio 1669, venne concessa la chiesta nomina dei due giudici „per consolar que' sudditi che si sono ricoverati in quel nido riabilitandolo, rinascendo per essi la città medesima dalla sua desolazione, il che sarà d' eccitamento per moltiplicarvi ancora il concorso." Ai due giudici furono aggiunti due sostituti dal podestà-capitano di Capodistria nel marzo 1685.

Ed anche il podestà-capitano Barbarigo, nella sua relazione dell' aprile 1669, si esprime favorevolmente sulle migliorate condizioni della città. „Parenzo, egli scrive, par che vada più tosto migliorando, essendo in sito ove per il porto capita spesso gente forastiera, et per l' obligatione che hanno li vascelli ne' mesi dell' inverno di andar ivi per levar il

peota (piloto) per esser poi guidati in questa Dominante, alletta qualch' uno ad andarvi stanziare e fermarvisi le loro famiglie, facendosi con tal occasione qualche esito de' vini e d' anemali de' quali abbonda quel paese. Il presente Mons. vescovo Caldana vi fa anco la residenza molti mesi dell'anno, il che oltre il decoro porta pure qualche conseguenza di meglioramento alla città."

Quando l' isola di Candia (o Creta) cadde nel 1669 in mano dei Turchi, numerose famiglie greche preferirono esulare piuttosto che rimanere sotto il dominio ottomano. Accolte ospitalmente dalla Republica, alcune di esse vennero trasportate a Parenzo, ove, dopo quell' anno, troviamo stabilite sessantaquattro famiglie candiote. Di mano in mano ch'era avvisato il loro arrivo, il senato faceva preparare le case abitabili, incaricando il magistrato alle fortezze di spedire il materiale necessario per i tetti ed i pavimenti. Distribuiva inoltre nella maggior possibile vicinanza della città i terreni da coltivarsi, antecipando ed assegnando ai nuovi venuti non piccole somme di danaro per l' acquisto degli attrezzi rurali e degli animali occorrenti alla coltivazione dei campi.

Sappiamo dalla relazione del capitano di Raspo che nel maggio 1671 erano disponibili sessanta case „ sufficienti per ricoverare le famiglie Candiotte che si trovavano allora a Zante ed a Corfù". Inoltre nel 1673 fu loro permesso di erigersi una chiesa del loro rito, però in luogo remoto ove non vi fossero vestigia di chiese cattoliche. Il loro primo prete fu Michiel Chiozza da Retimo.

Nel 1673 il senato mandò a Parenzo una quantità di materiale per la ricostruzione del publico palazzo in parte ruinato; nel 1674 si costruì una fornace per le terre cotte, e nel 1675 il podestà fece scavare un pozzo nel publico palazzo per utilità degli abitanti. Nel 1679, non essendovi in Parenzo alcun sito dove ricoverare le barche piccole e pescherecce, si ordinò al podestà-capitano di Capodistria di far scavare metà del fosso della città vicino al ponte di pietra.

Nel 1676 fu dato l' ordine dal senato di riattare a spese del governo altre venti case di proprietà del fisco, le quali, come pure tutte le altre di publica ragione, per essere distinte

dalle case private, vennero segnate colla sigla S. M. (San Marco). Inoltre, per impedire abusi, ed affinchè il trasporto di genti nuove raggiungesse il suo vero scopo, la ducale del senato 27 agosto 1676, mentre provvedeva al ristauramento delle mura ed alla copertura delle case più atte ad essere accomodate, stabiliva: „Altrettanto pregiudiciale alla popolazione bene incaminata della città medesima riconoscendosi l' abuso di ridurre le case diroccate in orti o siano casali, vogliamo che tali investiture rimangano del tutto interamente proibite, e sarà parte Vostra ordinar quelle note che valessero anche a successori vostri per vietare tali concessioni contrarie alla pubblica mente".

Abbenchè le condizioni della città si fossero sensibilmente migliorate dalla metà del secolo in poi, ciò nullameno l' aspetto esterno della città, dei suoi fabbricati, delle sue piazze era pur sempre desolante; serbava ancora troppe traccie delle tristi condizioni primiere. Difatti Mons. Negri racconta (come fu ricordato più sopra), riferendosi all'ultimo decennio del secolo XVII, che „le strade e la piazza stessa erano ricoperte di folta erba e di sterpi, che i casali erano tutti ripieni d' immondezze, di absinzî, sambuci, edere, cicute e di altre piante pregiudiziali all' umana conservazione e salute".

XVII.

Col nuovo secolo le condizioni della città di Parenzo continuarono ad avviarsi verso un costante benchè lento progresso e miglioramento. Quando incominciata la guerra per la successione spagnola, Venezia si dichiarò neutrale, ed alcune navi da guerra francesi nell'agosto 1702 entrarono nel Golfo e bombardarono Trieste (città austriaca), e si temette che volessero sbarcare nell'uno o nell'altro porto dell'Istria per rifornirsi di vettovaglie, allora si rinforzò i presidî anche a Parenzo, e si mise in pieno assetto di guerra la squadra del Golfo capitanata dapprima dal Donà, poscia dal Loredan.

Stazione principale di questa squadra era appunto il porto di Parenzo, e qui vi furono anche collocati i depositi di provvigioni per le ciurme.

La presenza delle nuove milizie nella città, e della squadra navale nel suo porto portarono nuova vita alla rinascente città.

Nel maggio del 1713 si radunarono a Parenzo le due compagnie di cavalleria che dovevano essere distribuite nei più importanti siti della provincia, e quivi ai primi di giugno furono passate in rassegna dal provveditore Grimani.

Misure più vaste di difesa vennero prese nel 1713 quando alcune fuste dulcignotte (armate in servizio della Turchia) minacciarono un colpo di mano su l'una o sull'altra delle città marittime istriane, ed a stento fu sventato uno sbarco nemico a Promontore. Allora vennero ristaurate anche le mura di Parenzo, e più fortemente presidiato il torrione che dava sul mare con truppe di linea spedite da Venezia; nel mentre altri punti meno pericolosi erano custoditi dalle cernide paesane. Ai cittadini si fece larga distribuzione di armi e di munizioni. In pari tempo furono prese le necessarie misure per „disponere da per tutto così di giorno come di notte l'uso delle guardie e dei segnali, così che sia tolto il pericolo di sbarchi e di altra sorpresa,“ come ordinava in quei giorni apposita ducale.

In quel tempo il senato, anche per favorire l'industria paesana, aveva commesso la costruzione di due galeotte grosse nel cantiere di Parenzo (e due in quel di Rovigno), ordinando che venissero adoperati operai istriani. In tale momento però la costruzione di queste due galeotte rappresentava un vero pericolo per il porto di Parenzo, essendochè si doveva sempre temere d'un colpo di mano delle fuste dulcignotte per incendiarle. Si sapeva che ai 18 agosto, avevano abbordato, due miglia fuori di Rovigno, alcune marcigliane in vela per Venezia: respinte, si erano gettate su tre trabaccoli rovignesi e ne avevano fatto schiava la gente, ma non avevano osato sbarcare quando ebbero veduta la città pronta a difendersi.

Nell'ottobre di quell'anno si era realmente sparsa in Parenzo la voce che i Dulcignotti mirassero ad un sbarco per

incendiarvi le due galeotte; laonde il senato ordinò che, appena messe in mare, venissero condotte in luogo più sicuro.

E questo stato di cose, ora più ora meno minaccioso, durò sino a tutto il 1718. D'allora in poi, sino alla fine del secolo, anche Parenzo godette una lunga serie di anni tranquilli.

XVIII.

Che lo stabilirsi di genti nuove, in ispecie delle famiglie oriunde dai paesi occupati dai Turchi, dovesse essere cagione di controversie, di antagonismi e di liti coi vecchi abitanti per i diritti di possesso, e colla comunità per i diritti politici e sociali, era cosa troppo naturale. Tuttavia per l'energico intervento delle autorità dello stato, e per forza stessa delle circostanze, questi antagonismi, queste opposizioni andarono col progresso del tempo lentamente scemando; e vediamo già nel 1658 il consiglio dei cittadini aggregare alla propria nobiltà M. dell'Occa da Arbe; e poscia fra il 1658 ed il 1699 iscrivere nel novero dei cittadini (cioè fra gli aventi diritto di sedere nel consiglio e occupare tutte le publiche cariche) ben 50 persone.

Nel 1674, perchè tutte le cariche potessero venire occupate con quell'alternazione ch'era stabilita dalla legge, il senato ridusse dai 25 ai 23 anni l'età prescritta ai cittadini per la loro elezione alle cariche; ed in pari tempo il consiglio di Parenzo comminava l' esclusione da esso consiglio a quelli che, godendo il diritto di parteciparvi, non abitassero di continuo nella città.

In questo anno 1674 Parenzo ebbe un medico salariato dal comune.

Nel periodo fra il 1700 ed il 1754 altre 29 persone furono iscritte nella lista dei cittadini.

Questa numerosa aggregazione di nuovi abitanti al consiglio della città ci mostra come il contatto fra i vecchi

parenzani ed i nuovi si facesse sempre più amichevole ed intimo, e come la popolazione andasse giornalmente afforzandosi con elementi di ordine e di progresso.

Nè si creda che tutti i Candiotti quivi accasati vi fossero rimasti; che anzi molti passarono ad abitare in altre terre dell'Istria, molti addirittura rimpatriarono. Già nel 1705 udiamo i lagni del senato „per il disordine che corre nella città di Parenzo nell'usurpo delle case che furono già dalla pietà publica d'stribuite a benemeriti Cretensi, ma che abbandonate per esser molti passati all'altra vita, e per haver altri trasportato altrove il soggiorno, sono state disposte e vendute da chi non teneva alcun immaginabile titolo e fondamento."

Le case rimaste libere o per la morte o per la partenza dei Candiotti furono occupate da famiglie venute da altre parti dell'Istria, o dal Friuli, o dalla Venezia, o da altre regioni italiche ad esercitarvi l'industria ed il commercio sempre lucrosi in una rinascente città. E questo sostituirsi ai Cretesi di gente più affine agl'indigeni per origine, per lingua e per costumi, rese più facile la fusione dei nuovi elementi coll'elemento primiero, e quindi l'accettazione fra i cittadini, e l'aggregazione al consiglio della città. Inoltre questo succedersi della popolazione in lungo periodo di tempo, a piccoli gruppi, a singole famiglie, permettendo la completa fusione degli elementi nuovi coi vecchi, fece sì che anche Parenzo, come le altre cittadette istriane, potesse mantenere inalterato e nella lingua e nel vivere civile il suo originario carattere derivato dall'innesto del veneto nel romanico.

Scriveva nel 1749 al senato veneto il podestà-capitano di Capodistria Michiel: „Hanno molti dei (vostri) sudditi portato il loro domicilio in Parenzo, e dove già 15 anni soli 500 erano gli abitanti, ora passano il numero di 3000 ed hanno coltivato e vanno coltivando quelli terreni che hanno resa questa città e colta e fertile con l'uso d'una ben regolata marinarezza e cercano per tutto modo di vivere." Ed anche il podestà-capitano P. Condulmer, sulla base di note avute dai rispettivi parrochi, scrivendo al senato nel 1741

dava a Parenzo [1]) 3216 ab. ed al territorio [2]) 1801; complessivamente 5017 anime.

Questi dati non sono affatto attendibili. Non è possibile, tenendo conto dello sviluppo storico di Parenzo quale lo abbiamo veduto nelle pagine precedenti, non è possibile dico ammettere che la popolazione della nostra città fosse rimasta stazionaria attorno le 500 anime in tutto il periodo che va dal 1669 al 1734, per poi salire d'un tratto in soli 15 anni da 500 a 3000 e più abitanti. Ne è possibile inoltre che le cifre date dai surricordati podestà-capitani sieno esatte, essendochè l'anagrafe ufficiale compilata colla massima esattezza che allora si poteva dallo stesso governo veneto, e publicata col titolo „Anagrafi di tutto lo Stato della Serenissima Republica di Venezia," dà a Parenzo, come media del quinquennio 1771-75, anime 1829 (e 2137 al territorio); ed il Vergottin, nella Storia ch' egli scrisse di Parenzo sua città natale nel 1796, non le assegnò in quest' ultimo anno più di 2000 abitanti.

I 1829 abitanti dati dalla suddetta statistica ufficiale, media del 1771-75, vanno così divisi: maschi 981, femmine 848; dei maschi, 285 erano inferiori ai 14 anni, 556 stavano fra i 14 ed i 60 anni, e 140 avevano un' età superiore. Le famiglie erano 353, cioè 18 famiglie nobili, 28 famiglie cittadine, e 307 famiglie popolari. I religiosi erano 49, cioè 12 preti provvisti di benefizi, 14 preti non provvisti, 5 chierici, 17 religiosi regolari, 1 addetto all' ospitale. Sotto il titolo di persone industriose, erano comprese nella detta statistica: 18 professori di arti liberali, 22 negozianti e bottegari, 6 armaiuoli d' armi da fuoco, 82 artigiani ed altri manifattori, e

[1]) Secondo il Condulmer la popolazione delle altre città dell' Istria nel 1741 sarebbe stata la seguente: Rovigno 8513 ab., Capodistria 4808, Pirano 3747, Albona 2871, Dignano 1981, Isola 1895, Pola 661, Umago 280, Cittanova 220.

[2]) Così divisa: villa di Fratta 170, di Abriga 160, di Fuscolin 61, di Giasenovizza 49, di Draccevaz 204, di Valcarin 294, di Monsalice 404, di Villanova 164, di Sbandati 675, di Maggio 225, di Monghebbo 109, Chinensella 26, Dolich 36, Ligovich 28, Brobenich 52, S. Michiel di Leme 18, e Vabbenesi 204.

120 lavoratori di campagna; più 19 persone senza entrata e senza mestiere. La città aveva 4 filatoi a mano, 74 ruote di mulini da grascie, 2 macine da olio e 18 telari da tela; possedeva 61 bovini da giogo, 4 bovini da strozzo, 39 cavalli, 2 muli, 22 somarelli, 6335 pecorini.

Le 2137 persone del territorio [1]) erano così divise: 1163 uomini e 974 donne, compresi in 421 famiglie. Possedevano 99 ruote di molini da grascie, 2 macine da olio e 15 telari da tela; inoltre 858 bovini da giogo, 106 da strozzo, 203 cavalli, 86 somarelli, e 6335 pecorini.

In varie epoche si era tentato di ristaurare il palazzo del podestà: ma da ultimo, rovinando da ogni parte, era stato abbandonato; e già dalla metà del secolo il podestà abitava in una casa privata, per il fitto della quale riceveva annualmente l'assegno di 80 ducati.

Nel 1746 era stata concessa al proto Bori l'investitura di un terreno ad uso di squero dietro la chiesa di S. Giuseppe, a beneficio dei legni che approdavano. Nel 1754 fu concesso a Giuseppe Riosa il permesso di erigere una fabbrica di bigoli, permettendogli di estrarre il frumento e le farine occorrenti anche fuori del territorio, purchè entro lo stato; ma non gli fu accordata, come egli chiedeva, la vendita di semolini ridotti a pane.

L'aumento della popolazione aveva esercitata una benefica influenza anche sulle condizioni materiali della città. Un pò alla volta erano sparite dalle vie e dalle piazze le cicute, gli absinzi, le ortiche e le altre piante che avevano trovato si largo sviluppo su quel suolo malsano fra i muri crollati di case disabitate. Le case furono riattate, i casali ridotti ad abitazioni, crebbero le famiglie, aumentarono i focolari, si fece più vivo il movimento della popolazione s'intensificò la

---

[1]) Comune di Villanova: famiglie 100, abitanti 524 (273 m. 251 fem.); di Villa Dracevaz, Monsalice e Valcarini: famiglie 87, ab. 415 (218 m. 197 fem.); di Villa Fratta: famiglie 32, ab. 176 (126 m. 50 fem.): di Villa Abrega: famiglie 29, ab. 130 (64 m. 66 fem.); — di Villa Sbandati: famiglie 110 ab. 592 (309 m. 273 fem.); — di Villa Monghebo: famiglie 13, ab. 64 (35 m. 29 fem.); — e di Villa Foscolin, Giasenovizza, Cossinovich e Chirugnach; famiglie 50, ab. 236 (128 m. 108 fem.)

coltura de' campi, s'allargò l'industria ed il commercio, e si accentuò in tutte le classi della popolazione la volontà di approfittare delle migliorate condizioni della città per accrescere il proprio ed il comune benessere.

Che le vicende storiche della nostra città nei secoli XVII e XVIII, e che le condizioni speciali de' suoi abitanti non fossero le più propizie all' incremento della coltura intellettuale, che questa dovesse essere piuttosto povera e ristretta, non fa duopo dimostrarlo.

Scriveva il vescovo Negri nel marzo del 1756 all'amico pesarese Annibale degli Abbati Olivieri: „Qual mai consolazione sarebbe la mia di avere una qualche immagine di Accademia, e un qualche principio di letteratura. Ma la mala mia sorte mi ha confinato in un luogo in cui tutti i discorsi versar devono o sopra le prerogative immaginarie della Comunità, o sopra l'abbondanza o scarsezza de' raccolti. Vi vuol pazienza, e se non si può discorrere coi vivi, bisogna contentarsi di parlare co' morti."

Che in questo sfogo amichevole del vescovo Negri, fatto da letterato a letterato, vi sia alquanto di esagerazione lo dimostra il ricordare che nell' università di Padova troviamo iscritti dal 1700-1750 14 studenti parenzani, e dal 1750-1797 ben 22. La surricordata statistica ufficiale del 1771-75 registrava in Parenzo „ 18 professori d'arti liberali ".

E qui ricordo, non avendolo potuto fare altrove, come Parenzo diede la luce nel 1437 al pittore Bernardo Parentino che morì a Vicenza nel 1531. Di lui si ammirano nella sala XVII dell'Accademia di Belle Arti in Venezia al n. 606 l'Arcangelo Gabriele, ed al n. 608 l'Annunciazione, già attribuiti ad Antonio Vivarini.

Alla morte del vescovo Negri avvenuta nel 1778, la chiesa parentina perdette l'ultimo dei numerosi feudi che aveva posseduto nei precedenti tempi; cioè il feudo di Orsera, che formava quasi un piccolo stato a sè entro i possedimenti istriani della Republica. Fu secolarizzato per ordine del senato veneto. „Gl' inducenti motivi, scrive il Vergottin, furono la scorrettezza di quella popolazione dedita al libertinaggio, alla indipendenza, al contrabbandare specialmente

negli ultimi tempi dell' età più cadente di sì benemerito Mitrato, ne' quali abusandone della di esso naturale bontà, e prevalendosene della sua necessaria lontananza, vieppiù s' erano resi baldanzosi e pericolosi anche alla universale salute della provincia.“ E già nel 1740 il podestà-capitano di Capodistria A. Magno chiamava il castello di Orsera „ricovero di banditi, perfetto nido di contrabbandieri.“

XIX.

Una delle conseguenze della rivoluzione francese si fu la guerra fra la Francia e l'Austria. In questa guerra la Repubblica veneta, seguendo il peggiore partito, si dichiarò neutrale disarmata; e perchè inerme non fu rispettata nè dall'una nè dall' altra delle potenze belligeranti, e finì coll'essere sacrificata all' interesse egoistico di ambedue. Negli articoli secreti dei preliminari di Leoben stipulati il 17 aprile 1797 i Francesi promisero all'Austria, in compenso del Belgio e della Lombardia, la maggior parte delle provincie venete di terra ferma, più quelle dell' Istria e della Dalmazia. Per preparare questa combinazione e giustificare tale mercato, il generale Bonaparte, d' accordo col suo governo, cogliendo a pretesto le Pasque veronesi ed il bombardamento del Liberatore, dichiarò il 1 maggio guerra a Venezia. Il senato atterrito, impreparato, ed impotente a resistere, sperò di salvare lo stato pericolante a forza di concessioni, e perciò ai 12 maggio abdicava il consiglio maggiore, consiglio che per tanti secoli aveva retta la Repubblica. Il governo passò nelle mani d'una „municipalità provvisoria“ scelta fra tutte le classi della popolazione. Questa spedì manifesti anche alle città istriane affinchè si costituissero a municipalità democratiche e si stringessero in fratellanza colla municipalità della capitale.

Parenzo pure accettò questo invito, e licenziato il podestà veneto, e sciolto il consiglio (dei cittadini), elesse l'11 giugno una „municipalità“ composta dai rappresentanti dell' intera popolazione, cioè tanto del corpo dei cittadini, quanto di quello dei popolani. Nelle mani della municipalità doveva es-

sere concentrato tutto il governo della città e del circondario.

Pochi giorni dopo le truppe austriache occuparono anche Parenzo.

La pace di Campoformio, firmata il 17 ottobre 1797, sanciva, per quanto riguarda la nostra provincia, i fatti già compiuti nel precedente giugno.

Dal 1797 Parenzo, seguendo le sorti dell' Istria, rimase sotto gli Austriaci sino alla pace di Presburgo 26 dic. 1805; quindi fece parte del regno d'Italia, e dopo la pace di Schönbrunn del 1809, delle province illiriche dell' impero francese. Ritornò all'Austria colla pace di Vienna del 1815.

Allora Parenzo contava 328 case con una popolazione di 2090 anime. Il suo territorio ci è descritto come uno dei meglio coltivati della provincia.

Quando, in seguito alla riorganizzazione politica dell'impero Austriaco nel 1861 l'Istria divenne provincia autonoma col titolo di „ marchesato (margraviato) “, Parenzo fu scelta a sede della dieta provinciale; e divenuta così il centro amministrativo dell' Istria, vide aumentarsi, seppure lentamente, la sua popolazione, e migliorarsi sensibilmente le sue condizioni edilizie ed economiche. Alla fine del secolo aveva 388 case con 2685 abitanti (1313 maschi e 1372 femmine). Più rapido e notevole si fu lo sviluppo nel primo decennio del presente secolo: oggi conta 4207 abitanti distribuiti in 582 case.

UGO INCHIOSTRI

Il diritto statutario di Parenzo

I.

Il primo documento che ci ricordi in maniera esplicita gli statuti parentini è quello in cui ci è anche, fatalmente, tramandata memoria della loro distruzione.

Fu nel 1354, durante le lotte, sanguinose e diuturne, fra Genova e Venezia, che la flotta genovese di Pagano Doria, eludendo la vigilanza di Nicolò Pisani, entrò nel golfo; ed, inoltratasi verso l' Istria, assalì e incendiò Parenzo. E fu in quel doloroso episodio, del quale, nelle memorie cittadine di molti secoli dopo, non è ancora spenta l' eco pietosa, che gli statuti del comune perirono tra le fiamme [1]).

Il ricordo di tale distruzione è dovuto ad una testimonianza sicura, di soli nove anni posteriore all' avvenimento. Nel 1363, i quattro statutarii, eletti dal consiglio di Parenzo a rifar gli statuti perduti, confermano categoricamente l' accaduta distruzione dell'originale; onde è che va scartata, senza altro, la versione, che si risolve in leggenda formatasi più

[1]) Cfr. Cappelletti, *Storia di Venezia*, IV, p. 253. Altri, errando, attribuisce al Doria l'assalto e l' incendio di Pola. Vedi Tentori, II, § 2. Cfr. anche Negri, *Memorie stor. di Parenzo*, in *Atti e memorie della società istr. di archeologia e storia patria*, a. III, fasc. 1°-2°, pp. 137 e ss.

tardi, e rammentata anche dal Fontana, che lo statuto originale sia stato predato, nel 1354, dai genovesi, e che ora si trovi nell' archivio de' Doria, a Genova o a Roma [1]).

Dunque, gli statuti che possediamo oggidì non sono gli originali; ma derivano, più o meno direttamente, dal volume che nel 1354 esisteva ed avea, certo, vigore da molto tempo prima: e ne rispecchiano, più o meno fedelmente, il contenuto e la divisione della materia, in una ricostruzione, eseguita, forse, con l' aiuto di qualche documento rimasto; ma, assai più, su la scorta della fedele memoria de' quattro statutarii, destinati al delicato lavoro di rifare il perduto volume delle leggi cittadine.

Quanto tempo prima del 1354 questi statuti sieno stati ridotti in volume, non ci è dato sapere con sicurezza. I documenti più antichi, fino alla metà del secolo XIV, non ci ricordano esplicitamente una raccolta di leggi parentine; e solo una testimonianza assai tarda, per quanto officiale, ci fa sapere che *l'antico statuto municipale della città di Parenzo fu stabilito l' anno 1267*, e che, *dopo smarrito, fu per tradizione di periti cittadini ricompilato con l' approvazione della Signoria* di Venezia. Così una ducale di Domenico Contarini, del 1669 [2]). Ma ci par dubbio, dal contesto del documento, se l'espressione *stabilito* si debba intendere approvato per patti reciproci, o non piuttosto compilato e pubblicato per la prima volta. Poichè l' anno 1267, di cui la ducale, è quello della definitiva dedizione di Parenzo alla signoria di Venezia; ma nel mutilo documento di dedizione non si parla di conferme di statuti, o di statuti esistenti [3]).

Sicchè, in gran parte per via di congetture, e con riguardo allo sviluppo del diritto statutario delle altre città istriane, in generale, e con riflesso al formarsi del comune parentino in

---

[1]) L. FONTANA, *Bibliografia degli statuti it. dei comuni dell' Italia sup.*, Torino, 1907, v. II, p. 340.

[2]) VERGOTTIN, *Breve saggio d' istoria ant. e mod. della città di Parenzo*, Venezia, 1796, p. 45 e ss.

[3]) KANDLER, *Codice diplomatico istr.*, II, sub anno 1267; VERGOTTIN, op. cit., p. 45.

ispecie, noi potremo giungere ad una conclusione, se non sicura, probabile almeno, su l' epoca della compilazione del nostro statuto.

E, se dai documenti che, assai scarsi, dal secolo XI vanno fino alla prima metà del XIV, nulla possiamo ricavare per istabilir con certezza l' epoca che cerchiamo; in ogni caso, vi si può trovare, qua e là, qualche indizio prezioso. La stessa storia parentina, dall'alto medio evo all'epoca in cui la città, già da lunga pezza costituita a comune, si dedica definitivamente a Venezia, è ricca di ammaestramenti e notizie, che, indirettamente, possono giovare alle nostre ricerche.

E convien tenere, anzi, presente più che mai codesta interessante pagina di storia parentina; perchè essa è la chiave per penetrare il secreto del modo, onde avvennero la costituzione del comune e la formazione delle sue leggi. Poichè, come dal perpetuo dissidio fra il potere de' patriarchi d'Aquileia e dei vescovi, che pretendono rivendicare i loro diritti di signori feudali, spesso in base ad apocrifi privilegi, e la popolazione indigena, che resiste con ogni mezzo, escono, a poco a poco, rinvigoriti gli elementi che formeranno il comune; così questo stesso elemento indigeno e popolare, dopo strappati uno ad uno i privilegi a' vescovi ed a' patriarchi, trova appunto in queste lotte tenaci l'energia per conservare integro il suo patrimonio di diritto privato, senza che la feudalità arrivi a sopprimerlo, o infiltrarlo gran fatta d'elementi barbarici.

Dell'esistenza de' quali, a Parenzo, prima dell'epoca statutaria, non ci è restata che qualche vaga memoria; e anche questa nel diritto penale, dove le influenze esterne sono sempre più facili. Se, come par certo, il patto, giurato nel 1060 tra il marchese Wodalrico, il conte Engelberto, i vescovi e i vassalli maggiori [1], tocca anche Parenzo; noi possiamo gittare uno sguardo retrospettivo su gli elementi, onde si era nutrito il diritto penale nell'epoca più antica del feudalismo. E se per l'omicidio non troviamo stabilita la composizione barbarica, ma fissata, invece, la pena di morte con la distra-

[1]) Kandler, *Cod. dipl.*, I, sub 1060.

zione de' beni del reo, di questi una parte, in base al principio barbarico, affluisce ai *propinqui* dell'ucciso, e l'omicida stesso, che ha violato la pubblica pace, è dichiarato nemico del paese, fin che non trovi perdono da' parenti del morto: chiaro ricordo del concetto, onde s'informa la faida delle leggi barbariche. Con la parola delle quali è ricordata anche l'esclusione di dolo nell'omicidio, commesso *se defendendo* [1]), nel qual caso colui che accampa la difesa deve provarla *per pugnam et per campionem*, la caratteristica prova formale del giudizio di Dio.

Ma non giova ora soffermarci su codeste reliquie, delle quali all'epoca statutaria non rimase, nè poteva rimanere, traccia di sorta. Meglio c' interessano le carte che ci tramandarono memoria delle lotte del popolo parentino contro i vescovi per la conquista dell'autonomia, e per la liberazione dal dominio feudale. Questa lotta, iniziatasi assai per tempo, giunge al suo culmine verso la metà del secolo XIII, ed ha per conseguenza la completa vittoria del comune sui vescovi.

Infatti, nel 1114 troviamo intestati nei documenti il vescovo e due giudici; nel 1158 la città è retta dal gastaldione; nel 1191 si ricordano di nuovo il vescovo *cum advocatore et vicedomino Odorico*; mentre nel 1194 il *communis* di Parenzo apparisce per la prima volta governato, oltre che dal gastaldo, da tre *rectores civitatis Parentinae*, i quali validamente sostengono i diritti della comunità contro le pretese vescovili. Pochi anni più tardi, nel 1205, quattro consoli parentini giurano *de consensu populi* fedeltà alla signoria di Venezia; e con la costituzione consolare la città ha assunto le forme del primo governo comunale. Del podestà, perno del secondo governo dei comuni italiani, è cenno per la prima volta in una carta dell'anno 1252, e col podestà troviamo il *consilium et comune Parentii* [2]).

[1]) *Liutpr.*, 20.

[2]) *Cod. dipl.*, I, agli anni indicati; e Benussi, *Nel medio evo*, p. 680 e ss. Veramente, il Vergottin, op. cit., p. 22, ricorda un' iscrizione dalla quale emerge che ancora nel 1250 Parenzo avea un podestà: *Dominus Warnerius de Gilago potestas Parentii in suo regimine duorum annorum*. Dal nome il podestà apparisce straniero, come erano quasi dovunque i podestà, durante il secondo governo comunale.

Questo sviluppo degli ordinamenti comunali di Parenzo va di pari passo con quello delle rimanenti più importanti città istriane: delle quali tutte sono ricordati i comuni nei primi decenni del secolo XII [1].

Quanto alla lotta del comune di Parenzo coi vescovi, i documenti ci danno le prove che continuò ancora per lungo tempo: salvo che essa, a volte, assunse altre forme, ed ebbe altre vicende.

Dopo le scomuniche, lanciate dai vescovi contro i podestà e il comune nel 1270, 1278, 1284; dopo le liti del 1194, 1246 e 1252 [2], finite con la soccombenza del comune; altri documenti, fra i quali una interessante sentenza del 1293, ci ricordano i vescovi battuti dal potere laico anche nei giudizii civili.

Oramai, il comune [3], con a capo il podestà, non ha più bisogno di rimaner su le difese, ma inizia le offensive contro il potere ecclesiastico in una serie di disposizioni, che a noi riescon preziose per fissare l'epoca della compilazione degli statuti, ne' quali le vediamo poi riprodotte.

Nel 1194, il marchese Bertoldo d'Istria vuole sottratti i chierici con le loro famiglie alla giurisdizione secolare ed esonerati dai tributi verso il comune, senza dubbio contro le pretese di questo di assoggettarli alla giurisdizione della propria curia. Ed ha tutto l'aspetto di una rappresaglia contro tale disposizione il cap 22 libro II dello statuto che, alla sua volta, nega ai chierici di Parenzo qualsiasi ragione davanti al foro civile. Ma con maggiore certezza possiamo ricavare dalla protesta di Ottone, vescovo di Parenzo, fatta nel 1258, che le parti dello statuto riferentisi al diritto successorio e ai testamenti, libro II, cap. 63, 75, 76 e 79, erano già compilate, se il vescovo protesta che il decidere su tale materia apparteneva *pleno iure* a lui solo.

Così pure, la protesta contro il podestà, che si arrogava,

---

[1] Benussi, op. e loc. cit.

[2] I docum. in *Cod. dipl.*, I e II.

[3] Del resto a Parenzo, fin dal 1232, abbiamo notizia indiretta di rettori, o, forse, podestà, eletti dal popolo. Cfr. Joppi, *Aggiunte al codice diplomatico istro-terg.*, doc. VI, p. 19 e 33

secondo lo stesso documento, il diritto di conoscere in materia *de feudis*, dovrebbe alludere, secondo ne pensiamo, alle svariate disposizioni statutarie sul modo di tenere il suolo a titolo di enfiteusi o livello, o per altro rapporto similare, da parte della popolazione laica; se sotto l'espressione *feudum* si possono, come riteniamo, intendere le terre assegnate alla comunità, per le quali in antecedenza venivano pagate le decime al vescovo, signore eminente, e che ora, invece, divenuto il feudo un istituto economico, venivano trattate in base alle leggi civili, che le avevano persino dichiarate capaci d'usucapione da parte di privati, o venivano locate dal comune ai privati stessi, verso il pagamento del canone o del censo, o d'altra corresponsione, a seconda della natura del rapporto giuridico. In quest'epoca, quindi, sarebbe stata già compiuta la compilazione di alcuni capitoli del libro II degli statuti, in ispecie dei cap. 28, 31, 32, 35.

Ma ancor più sicuro richiamo è in questo documento del 1258 ad una peculiare disposizione dello statuto. *Item*, dice il vescovo, *quod preceptum, quod fecerunt, scilicet quod aliquis laicus non recipiat aliquem clericum commissarium, scilicet sub poena vigintiquinque librarum, debeant revocari*. Ora, meno la pena pecuniaria, questa disposizione è riportata testualmente al cap. 80 libro II dello statuto, che proibisce ai chierici di funger da esecutori testamentarii nelle disposizioni d'ultima volontà de' laici.

Tralasciando altre testimonianze sul processo penale, e su l'uso della tortura, che non trovano riscontro esatto negli statuti [1]; pare che dall'esposto si possa concludere che una parte almeno delle disposizioni statutarie del secondo libro attuale sia stata già compilata nella seconda metà del secolo XIII. E nuovamente possiamo osservare che intorno a questa epoca anche per le altre città principali dell'Istria abbiamo ricordi di statuti municipali. Di quelli di Capodistria, ad esempio, è ricordo non dubbio nel 1239: nel 1264 si parla di sta-

---

[1] Cfr., per qualche disposizione di diritto penale, *Cod. diplom.*, II, a. 1283.

tuti di Pola, ed il frammento rimastoci de' primi statuti di Pirano risale al 1274 [1]).

Ma anche tutti i capitoli che trattano del processo civile, al libro II, c. 1-16, 18-21, dovevano esser già ridotti in iscritto intorno a quest' epoca, e forse prima, tanto in una sentenza del 1293 [2]) è mirabilmente messo in atto il procedimento civile, in conformità agli statuti stessi, e tanto all' evidenza dimostra quel documento come la coltura giuridica nella curia laica della fine del secolo XIII fosse relativamente estesa e profonda. E vi si può desumere assai bene il grado d' influenza che avevano esercitato su la vita giuridica del comune i risorti studii del diritto giustinianeo, e come vi fossero già praticate le forme del processo romano-canonico, anche in seguito alla conoscenza delle trattazioni sistematiche de' legisti e canonisti, destinate alla pratica e alla scuola.

Gioverà esaminare, sotto brevità, qualche punto del documento.

La lite verte fra Bonifacio, vescovo, e *Orthelippus et Mengosius fratres q. D. Candaleonis*, rei, essendo podestà di Parenzo Jacopo Quirini. Si tratta di azione di rivendicazione di certe terre di Cerveria, che il vescovo sostiene appartenergli *de iure et de facto*, mentre i convenuti le detengono abusivamente: *detinent occupata*. Il petito dell' attore suona romanamente breve e conciso: *demittant et restituant*.

Ci si presenta notevole, anzi tutto, il fatto che il vescovo adisce la curia secolare, volendo seguire, come dice il documento, *generalem regulam iuris, quod actor sequitur forum rei*. È la norma del diritto romano, che i trattatisti non mancano di ricordare, appoggiandosi, oltre che ai testi canonici, anche alle fonti di Giustiniano [3]), ma qui, senza dubbio, il documento allude, come lo dimostra l' identità d' espressioni, alle decretali gregoriane, una delle quali incomincia appunto con le

[1]) *Codice diplom. istr.*, II; BENUSSI, op. cit., p. 715; MINOTTO, *Documenta ecc.* in *Atti e memorie*, a. VIII, fasc. 1-2, p. 11-45.

[2]) *C. D. istr.*, II.

[3]) Cfr., ad es., TANCREDI, *ord. iudic.*, p. II, tit. 1, § 1, in *Pillii. Tancredi. Gratiae libri de iudiciorum ordine*, ed. Bergmann, Gotting. 1842,

parole: *Cum sit generale, quod actor forum rei sequatur* [1]. Del resto, la sentenza è piena di reminiscenze romano-canoniche; e il procedimento, come apparisce dalla stessa applicato nella pratica, vi si uniforma mirabilmente, ed è, in fondo, quello degli statuti. In luogo della spiccia procedura orale, propria dei giudizii barbarici, nella lite, che si inizia con la citazione mediante messo, assume massima importanza la scrittura. L'attore, cui incombe, come per diritto romano, l'onere della prova, e che designa i terreni controversi, descrivendone i confini, come le *summae* de' trattatisti dei secoli XIII e XIV non mancano d'insegnare [2], presenta il libello scritto. Di questo viene estesa una copia, destinata agli avversarii, che vengono diffidati a rispondere in un termine fissato.

Si noti qui che la fissazione del termine avviene — sono espressioni del documento — *secundum legem et consuetudinem civitatis Parentii*; e qui non possono intendersi, secondo ne pensiamo, che gli statuti stessi, i quali al libro II, c. 2, 3, 4 parlano appunto de' termini giudiziarii.

Ottenuto un secondo termine, dopo esaminato sopra luogo il territorio contestato, proroga che gli statuti, in consonanza con le fonti e i trattati, chiamano *deliberatoria* e *ad querendum advocatum* [3]; i convenuti negano il petito, accampando il loro legittimo possesso. L'attore chiede il termine di otto giorni per produrre le prove, consistenti nel documento 4 novembre 1203, con cui il marchese d'Istria, patriarca Volchero, avea riconosciuto i confini della terra di s. Mauro quale proprietà vescovile. Della carta si dà copia ai rei, che ricevono un nuovo termine — questo vien concesso *de iure* — per opporre le loro eccezioni. E poichè, per norma generale, *reus excipiendo fit actor*, i due rei si assoggettano a provare il loro titolo giuridico. Questa parte della sentenza è interessante anche sotto altri riguardi, non ultimo quello delle relazioni politiche fra il potere feudale de' vescovi, già sul tramonto, e la potestà laica del comune, su la via della definitiva vittoria. Anzi tutto, i rei negano qualsiasi valore al privilegio

---

[1]) *Decret. Greg.*, l. II, t. 2, c. 8 (Lucio III pp.).

[2]) Tancredi, *ord. iudicior.*, II, t. 13, § 1.

[3]) *Stat. Par.*, l. II, c. 2-4; Gratiae, *de iudic. ord.*, II, t. 2.

del patriarca, non riconoscendone nè la forma nè il contenuto di una sentenza definitiva, da cui possano scaturire diritti all'attore. Poichè, sostengono, la questione doveva prima esser discussa, alla presenza delle parti, davanti al giudice avente *iurisdictionem cognoscendi*

Si scorge anche qui l' influenza delle norme romane e delle teorie dei legisti, come lo si rileva ancor meglio dalla definizione data del *iudicium*: il quale, secondo i rei, *opportet esse trium personarum, scilicet judicis, actoris et rei, ex quo iuditio postea oritur sententia.*

Ora, non altrimenti Bulgaro, il più celebre de' quattro dottori di Bologna, avea definito il *iudicium*, qualificandolo un *actus ad minus trium personarum, scilicet actoris intendentis, rei intentionem evitantis, iudicis in medio cognoscentis* [1]; e la definizione, a' tempi del nostro processo, dovea essere assai divulgata, perchè la si può leggere, con lievi mutamenti di parole, in molti altri compendii, assai conosciuti e destinati alla pratica. Certo, essa era divenuta una *doctrina communis* [2].

Nella seconda parte dell'*exceptio*, i rei sostengono di possedere pacificamente, senza interruzione e con giusto titolo i terreni litigiosi, perchè il loro avo, Dom. Orthelippus, li possedette per tutta la vita, e li lasciò per testamento a Candaleone, loro padre, il quale, alla sua volta, ne istituì eredi essi, i convenuti, che li possiedono indisturbati tuttora. *Unde* — dicono — *longissima praescriptione possunt et debent merito se tueri .. nam per talem praescriptionem omnis tollitur actio, etiam jus Romanae ecclesiae tolleretur.*

Ora, siamo ancora nel campo del diritto romano quanto alla prescrizione e ai suoi requisiti: come pure è romano il principio che si possa respinger l' attore, che intenta azione reale per rivendicare un fondo, con l'eccezione, o prescrizione *longissimi temporis*, purchè il possesso sia giusto, cioè senza violenza di precarietà o clandestinità nell'atto di apprensione. E il computare che fanno i rei nel loro possesso anche quello de' proprii autori non è altro che l' *accessio possessionis* delle

[1] Ediz. Wunderlich, in *Anecdota* ecc. Götting. 1841. p. 13-26.

[2] Cfr., ad es., *Parvus ordinarius*, ed. Wahrmund, Mainz, 1906, p. 14; *Summa decretalium* di BERN. PAPIENSIS, ed. Laspeyeres, II, 1, p. 32.

fonti giustinianee [1]). Quanto alla forma però con cui l' eccezione è espressa, più che le costituzioni del Codice, l. VII, t. 39, i rei ebbero, forse, presente, anche qui, una delle Decretali [2]).

Scorso, finalmente, il secondo termine, accordato a' rei pér allegare *quidquid vellent pro subsidio iuris*, è concesso il terzo termine, questa volta perentorio, come per gli statuti; e passato anche questo, le parti comparse rinunciano ad opporre più oltre, e l' attore chiede la sentenza.

La quale viene pronunciata dal podestà, premessa la deliberazione solenne, *habito consilio sapientum*, che sono i quattro giudici, pari in ciò agli *assessores* del diritto romano. La sentenza non è ragionata. La dispositiva è breve e precisa, e suona che i rei sono assoluti e il libello del vescovo è licenziato [3]).

Va osservato ancora che la sentenza è pronunciata a voce dal giudice, in presenza delle parti, e vien poi redatta in iscritto: precise disposizioni del diritto imperiale [4]), e largamente applicate, durante il medio evo, nel processo romano-canonico [5]).

Infine, non inutile fonte per gli statuti, si ricordano in calce gli *advocatoris comunis* e il *cancellarius*, le disposizioni intorno a' quali si leggono al libro I, c. 4 e 7.

Questo è lo scarso materiale giuridico che potemmo raccogliere da' documenti rimastici: non inutile per dimostrar lo stato della coltura giuridica nel comune di Parenzo fino al secolo XIV; e, se non sufficente a fissare la data precisa della compilazione de' nostri statuti, almeno tale da lasciarci concludere che, verso la metà del secolo XIII, una gran parte

[1]) fr. 5 princ., e fr. 15 *de dir. temp.* pr. XLIV, 3.

[2]) *Decret. Gregor.*, II, t. XXVI, 6 Aless. III pp.).

[3]) Per le fonti romane, cfr. Cod. I, tit. 51 *de assessoribus*; Dig. tit. 22, *de officio assess.*, II; nov. 60, c. 2; fr. 27, *familiae ercisc.*, X, 2; c. 1, 2, 3, 4, *de sententia quae sine certa* ecc. VII, 46.

[4]) Nov. 60, c. 2; nov. 82, c. 5; c. 3, *de sententiis ex peric. recit.*, VII, 44.

[5]) PILLII, *de ord. iudicior.*, III, § 16; GRATIAE, *de iud. ord.*, III, t. 1; *Parvus ordin.*, p. 53.

delle disposizioni, che riscontreremo nello statuto del sec. XIV, era già ridotta in iscritto; mentre, almeno dal 1293, le *leges et consuetudines* civili di Parenzo, come il documento le chiama, erano già compilate e raccolte in volume.

II.

Gli statuti di Parenzo ci vennero conservati in un codice latino del secolo XV, dal quale derivano i manoscritti italiani del secolo XVIII, e su uno di questi ne fu curata, da Pietro Kandler, la stampa.

A) Codice membranaceo della biblioteca municipale di Parenzo, segnato col N. 123.

Misura, chiuso, mill. 290 in altezza e 215 in larghezza; aperto, mill. 288 in altezza e 210 in larghezza; ed è di carattere nitido, eguale della fine del secolo XV.

Consta di dieci quaderni, ognuno de' quali ha, in fine all' ultima carta, i segni di richiamo; ed ogni quaderno ha 10 carte, meno il secondo che ne ha 8, e il decimo che ne ha 6, soltanto; sì che il codice consiste di 94 carte, di numerazione recente, forse del secolo XVIII. Ogni facciata ha, se scritta per esteso, in media 29 righe.

Mancano le carte 19 e 23, e la numerazione va, in ogni caso, dall' 1 al 96.

Principia: *Incipit liber statutor. communis Parentii...* e la prima carta ha due iniziali miniate, l' una in oro, rosso e violetto, l'altra in rosso ed oro, entrambe sbiadite dal tempo. I capitoli non sono numerati, e le capitali sono miniate, l'una di rosso, l'altra d'azzurro, e così di seguito, alternativamente.

Dopo il proemio, che occupa le carte 1 *r.* e *v.*, e 2 *r.* e quattro righe del *v.*, e porta la data *sub anno dominice natiuitatis MCCCLXiij°, die primo mensis junij*, seguono le rubriche del primo libro, fino a carta 3 *r.* Il primo libro va fino a c. 14 *r.*, e consta di 18 capitoli. Seguono, interpolate, tre terminazioni, emanate sotto i podestà Francesco Sorian (1459), Nicolò Bolani (1462), e Lunardo Loredan (1469); indi una

ducale di Francesco Marcello, del 1470; più una terminazione di Marco Contarini del 1498 e altre quattro *parti* del 1468, con una terminazione dello stesso anno. Il tutto fino a c. 15 *r.*

E poichè il codice subì un errore di paginatura, seguono a c. 16 *r. r.*, 17 *r. r.* e 18 *r.* le rubriche del terzo libro, che comprende i cap. 66-98, le quali dovrebbero trovare il loro posto, dopo la c. 65, chè, infatti, con la c. 66 principia il terzo libro.

Seguono alle rubriche del terzo quelle del libro secondo, fino a c. 22, in tutto 66. La c. 23 manca. Il secondo libro va sino a c. 65 *r.* e *r.*, e contiene cap. 106. Il terzo libro occupa le c. 66-94 (96).

La materia di questo terzo libro è confusa, e poco omogenea; chè, infatti, gli statutarii, nel proemio, dichiarano di voler ricostruire gli statuti nella forma del perduto originale, dividendolo in tre libri, de' quali il primo doveva occupare il diritto pubblico (*officialium sacramenta*), l' altro il processo civile e il diritto privato (*beneficia, siue actus ciuiles*) e il terzo il diritto penale (*maleficia siue actus criminales*). Invece, l'ordine è conservato per i primi due libri, mentre il terzo contiene materiale, che dovrebbe trovar posto ne' primi due, ed è compilazione posteriore al 1363, e contiene, nella maggior parte, riformazioni che vanno dal 1364 al 1433.

Su la guardia del codice, dopo l' ultima carta, è fatta la seguente annotazione: *Adì 24 marzo 1683. Fu consegnato il presente statuto a me Nicolò Chierico Coad. Ordinario e Custode dell' archivio Pubblico dal S.r Zorzi Salamon V. Canc. di Comun, e numerate le carte che sono 96, mancando le carte n.° 19 e 23, l' hò posto nel Armiere Pub.co oue sono li Volumi Civilli, e ciò alla presenza del Sr Luca Lussin.*

B) Codice cartaceo del Museo civico e Correr di Venezia. Mss. III, n. 419. — Cicogna n. 1202 e nuovo 1356.

È alto cm. 24, largo 17, di carte n. numerate. Il Cicogna ne diede la descrizione nel suo Catalogo ms.

„ Codice cartaceo in 4°, del secolo XVIII', contenente lo „ Statuto della città di Parenzo “. Comincia: Il Serenissimo Lorenzo Celsi fu creato dose l' anno 1361, visse nel Dogado anni quattro, giorni due. — Ad onore... Incomincia il Proemio.

Essendo che la città di Parenzo... Finisce: Fu stridato il presente decreto in forma... (Questo decreto — l'ultimo — ha la data 12 aprile 1709. Capodistria).

Sono libri tre, e dopo la tavola vi sono suppliche e decreti relativi alla città di Parenzo dal 1687 al 1709 [1]".

(°) *Statuto | della città di Parenzo | trascritto | l'anno di nostra salute 1780. Ms. cartaceo dell'archivio diplomatico di Trieste, di provenienza Bartolomeo Vergottin, segnato 199 (vecchio), nuovo 47 ms.*

È del secolo XVIII, in 4° gr., italiano, di pagine num. 192, oltre il frontisp. n. num. e, in fine, 8 carte n. num. dell'indice.

Comincia: *Ad honorem, laudem et reverentiam dell'Omnipotente Dio ecc.* Segue il proemio: *Essendo che la città di Parenzo ecc.* Indi, i tre libri dello statuto: l. I, c. 18 da p. 5 a p. 28; l. II, c. 106 da p. 30 a p. 122; l. III, c. 101 da p. 123 a p. 190.

Dopo il terzo libro, a p. 191 si legge la firma del traduttore: *Corsini tradusse*, con le due seguenti annotazioni, che danno ragione dell'epoca di detta versione e dell'età precisa del codice.

Ego Nicolaus Chiessari quondam Domini Demetrii Civis Cretensis ac Parentinus veneta auctoritate notarius publicus fideliter exemplari ab alio exemplo existente in manibus Domini Marci Antonii Corsini, anno Domini nostri jesu Christi MDCLXXIX. Ind. secunda, die jovis XVII mensis augusti.

Indi: *Io Carlo Agostino Ricci fu fisico Giuseppe Maria di Tortona ho estratto il presente da altro simile auttentico esistente nelle mani del sign. Antonio Mainenti Notaro Publico di questa città, in fede. — Parenzo li 27 maggio 1780.*

Segue l'autenticazione della firma notarile da parte del podestà Giovanni Contarini, con la stessa data. L'indice ed un'annotazione di Bortolo Vergottin, già possessore del codice, chiudono il volume.

[1]) Devo questa notizia alla cortesia del ch. prof. Angelo Scrinzi, direttore del civico Museo Correr di Venezia, che qui pubblicamente ringrazio. I mss. sono citati, ma non descritti, dal Fontana, *Bibliogr.*, cit., p. 340-41. Il Manzoni, *Bibliogr. stat.*, v. I, p. II, p. 350, non ricorda che la stampa del Kandler. Vedi anche *Bibliografia istriana*.

D) Statuti municipali della città di Parenzo nell'Istria, editi per cura della Direzione del Museo Tergestino di antichità. — Tergeste, I. Papsch e comp. tipogr. del Lloyd austr., 1846. 1 vol. in-8°, pp. VII-151.

È la stampa dello statuto, curata dal Kandler sul manoscritto citato ad C. Il K. vi premesse una breve prefazione, e vi aggiunse, in fine, le rubriche de' tre libri e l'indice de' nomi. La distribuzione della materia è come ne' mss.; e, confrontati i due mss. italiani col codice latino, quelli risultano una traduzione materiale di questo.

Qui si affaccia, però, spontanea una osservazione, che non può venir sorvolata.

Come vedemmo, gli statutari dichiararono, nel proemio, di aver diviso gli statuti in tre libri, assegnando al primo le norme di diritto pubblico, al secondo quelle di diritto privato e al terzo il diritto penale. Se non che, lo statuto che possediamo non si attiene che in parte a quest'ordine; vale a dire ne' due primi libri, sebbene anche nel secondo si contenga del materiale che non appartiene proprio tutto al diritto privato, o al processo civile. Ma il terzo libro non ha traccia di diritto penale propriamente detto, se si tolga qualche disposizione sui danni d'animali, o di polizia campestre; ed, in ogni caso, contiene materiale nella sua gran parte posteriore al lavoro de' quattro statutarii. Ora, o gli statutarii dedicarono in realtà il terzo libro al diritto penale; ed allora, mancando nel manoscritto più antico e negli altri, si deve concludere che l'opera loro sia andata perduta; o non ridussero in iscritto il diritto penale, sia perchè la memoria e la lena vennero loro meno, sia perchè, come lo sappiamo dai documenti, il lavoro si rendeva superfluo, poichè il giudicare de' crimini maggiori era prima di esclusiva competenza del gastaldo, poi del podestà; e allora il terzo libro attuale non deriva dal lavoro di ricostruzione del 1363, ma è d'altra provenienza. In ogni caso, è posteriore a quell'anno.

In entrambe le ipotesi, il codice del secolo XV non deriva direttamente dalla compilazione de' quattro correttori, fatta nel 1363, ma è, per lo meno, una seconda compilazione, elaborata, forse per i primi due libri soltanto, su l'archetipo, dovuto agli statutarii.

Se di questa seconda redazione, poi, il codice che possediamo sia l'originale o un apografo, non ci è dato saperlo. Se pensiamo però che il manoscritto contiene, nel terzo libro, dei capitoli, che derivano da terminazioni o ducali della fine del secolo XV, ed è pure scritto tutto di una mano, meno alcune evidenti aggiunte assai tarde su gli spazii bianchi, dobbiamo concludere che abbiamo da fare più tosto con una semplice copia.

III.

Quanto al contenuto degli statuti, gioverà esporre brevemente quale risulti, dal primo libro degli stessi, e da qualche altra notizia il diritto pubblico del comune di Parenzo; e delineare, poi, su la scorta degli altri due libri, i tratti fondamentali del diritto privato e del processo civile, in vigore alla epoca statutaria.

Il podestà, nome che, se per una parte ci ricorda il *potestas*, capo di città o provincia, del diritto romano; per l'altra si riannoda più direttamente al secondo governo comunale; in quest'epoca, cioè dalla seconda metà del secolo XIII, è imposto dalla sovranità di Venezia, e governa in suo nome. Egli è il perno, intorno al quale s'aggira il vasto e complesso meccanismo dell'organamento comunale, e sta a capo del consiglio generale, dal cui seno sono elette tutte le cariche cittadine, e dal quale emanano anche tutte le disposizioni riflettenti la vita giuridica, politica ed economica del comune.

Del podestà, stando all'iscrizione citata dal Vergottin [1], avremmo notizia fin dal 1250, nella persona di un *dominus Warnerius de Gilago*, eletto per due anni; da' documenti, il primo podestà è rammentato nel 1252. Certo, l'elezione del podestà avveniva, prima del dominio veneto, per comune consenso di popolo — *de communi consensu populi* — ed erano compresi, in codesta espressione, e i *maiores* e i *minores*; e,

[1]) Vergottin, op. cit., p. 22.

tra i primi, s' intendono i *concives nobiles*, ricordati assai per tempo ne' documenti [1]) ; e la conferma dell' elezione spettava di diritto al patriarca d' Aquileia, se non quanto, più volte, le città, e Parenzo non ultima non ne volevano saper di conferme. Tanto, che, ancor nel 1232, Federico II deve intervenire in difesa del patriarca Bertoldo contro Capodistria, Pola e Parenzo, che *in iniuriam imperii* creavano *de novo* podestà e rettori, senza chieder la dovuta conferma [2])

Dal 1267, il podestà è mandato da Venezia, ed ha una sfera d'attribuzione vastissima, poichè, stando a capo del consiglio generale, non vi è ramo dell' amministrazione pubblica che gli sfugga. A lui giurano obbedienza i consiglieri ed i giudici, e tutti gli altri officiali (I, 2, 3) [3]); egli convoca il consiglio ; raduna i giudici ; tutela i confini del comune ; fa ricostruire le mura cittadine ; amministra la giustizia. Porta seco un vicario, *socius*, che funge per lui, se assente, o impedito (I, 3), eletto anch' esso, col beneplacito del doge, consiglio e capi de' quaranta; e, oltre al numeroso seguito, *familia*, ha a' suoi ordini anche un notaio [4]).

Delle attribuzioni del consiglio generale parlano poco gli statuti ; sappiamo, però, che tutte le cariche cittadine vengono elette dallo stesso. I consiglieri, carica anch'essa, come tutte le altre, giurata (I, 2), hanno l' obbligo di aiutare il podestà nelle sue varie mansioni ; di consigliarlo, accorrendo alle sue chiamate. Non devono accettar doni, e sono obbligati a denunziare chi li ricevesse.

Quanto al loro numero, esso variava a seconda delle epoche : nel 1365 (III, 3) ne abbiamo ricordati vent'otto ; nel 1366 lo statuto stesso (III, 6) stabilisce, con una riformazione, che bastino venti membri per congregare il consiglio ; in epoche posteriori, nel 1488, abbiamo ricordo di trenta consiglieri, compreso il podestà ; nel 1665 scesero ad undici, il podestà

[1]) *Cod. dipl. istr.*, I, a. 1118, 1180.

[2]) Joppi, *Agg. al cod. dipl.*, doc. VI, p. 19 e ss.

[3]) Il numero romano indica, qui, come in seguito, il libro ; la cifra arabica il capitolo degli statuti.

[4]) Minotto, *Documenta*, in *Atti e mem.*, XIII, p. 244 ; XII, p. 3 e 15 ; XI, p. 13.

compreso [1]. Ed è naturale, dato il processo di trasformazione, subìto dall'istituto. Al quale, non v'è dubbio, ne' tempi anteriori apparteneva tutto il popolo, con le due classi, *maiores et minores*; ma, poco a poco, i *maiores*, la cui caratteristica di *nobiles*, *concives nobiles*, è sempre più messa in evidenza, finiscono con l'imporsi e arrogarsi l'esclusivo diritto dell'amministrazione e di coprire le cariche cittadine. Già, fino al 1364, queste ultime erano tutte emanazione diretta del consiglio generale, ad eccezione dello stimatore (I, 17); dopo quell'epoca anche questa concessione all'elemento popolare vien tolta (III, 61). Poichè, a Parenzo, accadde, senza dubbio, in epoca che non possiamo meglio precisare, ciò che è avvenuto a Venezia, dopo quella che fu impropriamente detta la serrata del gran consiglio del 1297, sotto la ducèa di Piero Gradenigo. E, come a Venezia, in base ad una consuetudinaria interpretazione della *parte* del Gradenigo, non erano ammissibili al maggior consiglio che coloro il cui padre od avo era stato del consiglio stesso: principio che ridusse le cariche ereditarie, e che con *parte*, presa nel 1314, fu implicitamente fissato, finchè non lo fu anche esplicitamente nel 1323; così a Parenzo, già per lo statuto, elaborato nel 1363 su le leggi anteriori, troviamo stabilito che nessuno possa essere del consiglio *nisi pater aut avus fuerit de dicto consilio*: un principio, adunque, che categoricamente stabilisce l'ereditarietà delle cariche cittadine. Non sappiamo, quando ciò sia avvenuto: ma, data la gran simiglianza della nostra disposizione statutaria con la consuetudine veneta; noi incliniamo a credere che la serrata parentina si fissasse, ad imitazione di quanto si era svolto a Venezia, subito tra il cadere del secolo XIII e i primi anni del XIV.

Dopo il consiglio, ed accanto al podestà, hanno grande importanza i giudici, quattro di numero (I, 3), che assistono il podestà nell'amministrare la giustizia, civile e criminale. Possono, sia ogni singolo, sia tutti insieme, in nome del podestà, infligger pene pecuniarie, a tutela dell'ordine. Li convoca, *ad sonum campanae*, il podestà, o il suo vicario. Sorvegliano, inoltre, i cattaveri e i giustizieri; assistono il podestà nel rendimento de' conti de' camerlenghi e fonticari; ed, ogni

[1] Vergottini, op. cit. p. 37, 42.

anno, provvedono, sotto la sorveglianza del podestà, alla perambulazione de' confini del territorio comunale per mantenerne rispettata l'integrità. Per disposizione posteriore (III, 5, 34), ogni giudice deve tener un cavallo per accompagnare il podestà, e due di loro quattro sono incaricati di essergli a fianco costantemente, sia ne' giorni giuridici, che negli ordinarii.

I giudici, quando si rende ragione, sono assistiti dal cancelliere (I, 4), il quale prende anche parte al consiglio, e tiene il libro delle spese de' camerlenghi (I, 5). Annota, poi, le citazioni nelle cause; autentica i documenti della curia, e così via. In seguito, il cancelliere divenne anche massaro del comune (I, 15), e gli spettò l'obbligo di tener nota delle guardie, che venivano fatte a custodia della città; di curare il buon governo de' beni del comune; di sorvegliare i lavori, eseguiti per conto della comunità, e altro ancora. Più tardi (III, 42), al cancelliere fu vietato di esser avvocato per conto di terzi, fin che durava in carica, e nel secolo XV gli fu impedito di esercitar la cancelleria per conto del vescovo, limitando l'opera sua alla sola curia laica, civile e criminale (III, 81).

Altre norme speciali regolano, poi, le funzioni degli avvocati (I, 7; III, 10) e de' pubblici notari, che hanno, per le loro prestazioni, tariffe speciali (I, 8, 18; III, 85); altre ancora, le cariche d'indole più strettamente amministrativa, quali i camerlenghi (I, 3, 5), deputati, fra altro, alla custodia de' beni e denari del comune, e destinati alla riscossione delle pene pecuniarie; i giustizieri (I, 3, 6), delegati alla sorveglianza de' beccari e tavernari e alla revisione de' pesi e misure; i fonticari (I, 11), conservatori e amministratori delle biade e frumenti di ragion pubblica; gli estimatori (I, 16), eletti fuor del consiglio, ma più tardi anch'essi dal seno del consiglio (III, 61), che eseguiscono la stima de' danni campestri, fanno la divisione de' possessi, e così via.

Svariate ed estese funzioni esercitavano pure i cattaveri (I, 9), deputati ad inquirire su lo stato de' beni de' cittadini, rilevandone il possesso e il valore, nelle case, nelle ville e ne' campi; vegliando che i beni comunali non venissero occupati da terzi; incamerando le eredità vacanti, destinate al

fisco. Su appositi libri, tenevano evidenti gli affitti, i terratici, i censi, le locazioni fatte a nome e per conto del comune; e per disposizione posteriore (III, 72) incombeva loro di far ridurre in iscritto dal cancelliere le *parti*, prese dal consiglio, e di designare *in facie loci* agli acquirenti i terreni, che il comune poneva in vendita (III, 83).

Completavano il quadro delle cariche cittadine l'ufficiale secreto, cui incombeva di ricever le accuse di danni campestri da parte degli accusatori giurati (III, 35); un capo de' cursori, che riceveva le accuse fatte dai cursori, pari in autorità ai camerlenghi (III, 79); e, tra le cariche minori, il cavaliere (I, 15), che fungeva da nunzio del comune, notificava le citazioni, curava la vendita de' beni staggiti ai debitori, assisteva a' pubblici incanti, ed altro ancora.

In genere, le magistrature e cariche tutte, erano salariate; le maggiori duravano per quattro mesi, e i titolari potevano venir rieletti, dopo una carenza di ulteriori quattro mesi. Un anno duravano i cattaveri e i fonticari. Tutti gli officiali erano soggetti al rendimento de' conti, dopo cessato l'ufficio, principio romano del sindacato, salvo che l'originario termine di cinquanta giorni, stabilito da Giustiniano, negli statuti di Parenzo apparisce abbreviato, secondo le circostanze e i bisogni locali; mentre per altri, quali i camerlenghi, i fonticari ed i cattaveri, vigeva il principio, adottato già dalla legislazione imperiale, che dichiarava garante della condotta del magistrato quello che lo aveva eletto: salvo che l'espressione tecnica dello statuto, a indicare tale mallevaria, è lo *stet plezius* della legislazione veneziana.

La costituzione municipale di Parenzo, quale l'abbiamo rapidamente delineata, ci è conservata, come fu detto, per la sua massima parte nel primo libro degli statuti, mediante i giuramenti de' singoli ufficiali, divenuti, conservando la loro forma diretta, altrettanti capitoli di esso il primo libro.

Va da sè che il diritto pubblico, determinato dallo statuto, non rispecchia la prima costituzione del comune, che s'impernia nel consolato; ma nemmeno è proprio quella del secondo governo comunale, che porta il podestà a capo de' municipii italiani.

Dell'antico podestà non ci è rimasto che il nome, lasciato integro da Venezia; del regime comunale noi abbiamo qui le forme già determinatesi in un assetto definitivo, che è bensì, per una parte, il risultato di un lungo processo storico, maturatosi e svoltosi nel corso di più secoli, ma che fu anche determinato a fissarsi nella sua ultima fase evolutiva in seguito alla diretta e innegabile influenza politico-amministrativa di Venezia.

Certo, in una forma un po' differente dall' attuale, tutto il materiale del primo libro fu il primo a ridursi in iscritto, siccome quello che, prima d'ogni altra cosa, il comune avea codificato per dare assetto e stabilità a' suoi interni ordinamenti: arma, anche questa, rivolta contro i nemici delle libertà comunali. Lo prova il fatto che i varii capitoli, ove son delineati i diritti e stabiliti i doveri de' singoli magistrati, conservano, e lo abbiamo notato, la forma diretta e personale del giuramento.

Ora, ne' comuni, il giuramento degli officiali, che per certi aspetti si può addentellare al giuramento del magistrato romano, conservatoci nella novella 8ª di Giustiniano, è la forma prima, il primigenio nucleo dello statuto comunale.

Così accadde a Genova, il cui saggio più remoto è del 1143; a Pisa col *breve* del 1162; a Siena col *iuramentum* del 1179. Così avvenne a Venezia con le *promissiones* del doge e i *capitularia* de' magistrati. Nè altrimenti, riteniamo, avvenne a Parenzo.

IV.

Solo un lungo e paziente studio de' documenti ci potrebbe condurre ad un'esatta conoscenza di tutti gli istituti di diritto privato, vigenti a Parenzo nell' epoca di cui trattiamo. Gli statuti non bastano a fissare esaurientemente gli elementi costitutivi di codesto diritto privato, parte del quale, vivo nelle carte dell' epoca, si regolava su le basi del diritto comune, ed è perciò sfuggito alla redazione scritta degli statutarii;

mentre, rispetto a molti rapporti fra coniugi, perdurava, al di fuori della legge scritta, la tenace consuetudine popolare; e del diritto matrimoniale, divenuto in gran parte di competenza del foro ecclesiastico, gli statuti non aveano bisogno di occuparsi. E ciò tutto a Parenzo; come, di consueto, anche altrove.

Comunque, attraverso il materiale, nè organico nè sistematico, del secondo e del terzo libro, possiamo rintracciare notizie assai utili per il nostro assunto, e dare un quadro generale, se non completo, di quanto più ci interessa.

E, venendo, anzitutto, a discorrere delle persone; convien rilevare che negli statuti di Parenzo è sconosciuta del tutto la schiavitù. Nè, d'altra parte, vi riscontriamo tutte quelle limitazioni alla capacità giuridica degli stranieri, degli eretici, degli ebrei, e così via, proprie del diritto intermedio, e largamente accolte in molti statuti italiani. Anche il diritto di albinaggio v'è ignoto. Nè, quanto alla capacità giuridica, il sesso importa differenze: la donna, libera dal mundio, può esser tutrice, esecutrice testamentaria; può, di regola, obbligarsi; ha il pieno diritto di testare e di comparire da sola in giudizio.

Gli statuti conoscono cittadini, vicini o abitatori, e forestieri. Certo che *cives optimo iure* sono i primi soltanto, capaci di elezione attiva e passiva quanto a tutte le cariche cittadine; ma fra i diritti de' cittadini e quelli de' vicini o abitatori non v'è gran differenza. I forestieri soltanto non possono acquistar beni stabili in città e nel territorio, *sub poena dupli*; nè possono ricever terreni in affittanza, nè assumerli *ad laborandum* (II, 37). Però l'acquisto della cittadinanza non è punto difficile: basta che lo straniero si porti ad abitare stabilmente a Parenzo; anzi, in seguito, per favorire l'incremento della città, agli stranieri che vi fissano domicilio (III, 14) è garantita, per cinque anni, l'esenzione da angarie personali e da guardie.

Limitazioni quasi tutte di indole procedurale hanno i chierici, che non possono, anche se notari, redigere istrumenti per laici (II, 60); e non vengono ammessi, davanti alla curia, nè quali procuratori, nè quali avvocati degli stessi (II, 23). Egualmente, gli statuti (II, 22) negano che si renda ragione

ai regolari ed ai chierici davanti alla curia laica, certo per rappresaglia contro i vescovi, che negavano di render giustizia ai cittadini di Parenzo davanti al foro ecclesiastico. Ma queste e le restrizioni del l. II, 23, per cui un chierico, che adisce la curia cittadina, convenendovi un laico, è astretto a dàr la *cautio*, o pieggieria secolare, come dicono gli statuti, (delle altre limitazioni parleremo più avanti) non possono derivare da influenze bizantine, come giustamente osservò il prof. Leicht [1]; e, forse, nemmeno in via diretta da' canoni ecclesiastici; ma ripetono piuttosto la loro origine dalle lotte del comune contro il potere de' vescovi. Un' origine, dunque, tutta storica e locale, non altrimenti che quella delle analoghe disposizioni contro i chierici, contenute negli altri statuti istriani.

Sui rapporti fra genitori e prole, e sui diritti di famiglia, gli statuti ci danno anche ragguagli e disposizioni peculiari, di non poco interesse.

Ci imbattiamo subito, per entro alla salda compagine familiare, nell' istituto prettamente romano della *patria potestas* (II, 64); dalla quale dipendendo, i figli non possono contrarre, nè alienare i beni di provenienza paterna, nè disporre, in altra maniera, degli stessi.

Dalla potestà paterna tanto i figli che le figlie escono per emancipazione espressa, e gli emancipati non sono tenuti alle obbligazioni paterne. Vi rispondono, invece, con la sostanza del padre, fino che gli sono soggetti; liberi, invece, da simili obbligazioni sono i beni della madre (II, 66); e le due disposizioni trovano un addentellato nell' istituto della *fraterna compagnia* e del matrimonio a comunione di beni, di cui vedremo in appresso.

A concetti volgari, persistenti nella consuetudine, ci richiamano forse l' emancipazione tacita delle figlie, dotate *con*

[1]) P. S. Leicht, *Note ai doc. istriani di diritto privato dei secoli IX-XII*, in *Miscellanea di studi in onore di Attilio Hortis*, 1910, I, p. 196-7. Quando noi scrivevamo il nostro studio *Sul matrimonio a comunione di beni in Istria* (1908) ci era ignoto l' interessante studio del ch. prof. Leicht; e fu per noi una grande soddisfazione il vedere che le nostre ipotesi trovarono una nuova conferma ne' suoi validi argomenti.

certa porzione, e quella de' figli, cui è dal padre, o dalla madre, assegnato un peculio (II, 73). Poichè, giova notarlo, morto il padre, subentra la potestà materna. Inoltre, i figli così emancipati, e divenuti capi di separata economia, e le figlie, dotate e passate a matrimonio, nulla possono più ricevere, se non per legato, da' genitori; nè, morti questi, dagli altri fratelli, viventi *in fraterna compagnia*. Nella quale emancipazione per separata economia, più che una influenza dell'*emancipatio saxonica*, noi possiamo riscontrare un ricordo di consimili disposizioni, contenute in una costituzione (25[1]) dell'imperatore Leone; mentre il concetto che la dote, costituita dal padre, sta in luogo e compenso di successione, lo ritroviamo svolto, forse per influenze elleniche, nella legislazione posteriore a Giustiniano [1]).

Se della legittimazione (II, 70) lo statuto non ci ricorda che quella *per subsequens matrimonium*, tra i cui effetti è la piena equiparazione del figlio legittimato a' figli legittimi, specie quanto al diritto di successione; su la tutela (II, 65, 69, 77) troviamo, invece, più diffuse notizie. E anche qui, la tradizione romana perdura tenace, salve poche e lievi deviazioni. Come il diritto giustinianeo libera dalla tutela i minori, *quum puberes esse coeperint*, cioè i maschi dopo i quattordici anni, e dopo i dodici le femmine; così dispongono anche gli statuti (II, 69), salvo che l'epoca della pubertà per le femmine è portata a tredici anni compiuti.

In genere, il concetto della tutela quale *munus publicum*, già accentuato all'epoca dell'impero, [2]) domina anche nel nostro statuto. Nella tutela, la madre è assimilata al padre (II, 77), e ogni tutore, sia testamentario o legittimo o dativo, è obbligato, entro trenta giorni dalla *tutoris datio*, di compilare l'inventario de' beni di spettanza del minore. L'*excusatio* è ammessa; salvo che non si specificano le cause per le quali si poteva rifiutar l'assunzione della tutela: segno che, in proposito, vigevano le norme del diritto comune. Nel resto, la tutela testamentaria precede la legittima; e, in mancanza

[1]) Ferrini, *Pandette*, § 740, p. 913.
[2]) Inst. I, *de excus.*, 25.

di parenti prossimi, subentra la dativa, per mezzo della curia. Le attribuzioni del tutore sono pur sempre le romane: l'*auctoritatis interpositio* e la *negotiorum gestio* (II, 77). Il tutore agisce validamente, si si tratta di aumentare il patrimonio del minore; e corrisponde pure al concetto romano il suo obbligo d'amministrare e conservare i beni del minore, e migliorarli anche, sotto certe circostanze. Se il tutore si rendeva reo di malversazioni, o amministrava male i beni del pupillo, questi, o chi per lui, avea diritto di chiederne la rimozione: chiaro ricordo dell'*accusatio suspecti tutoris*; e con apposita azione, che, anche per lo statuto, come per le fonti romane l' *actio tutelae*, si promoveva a tutela finita, si mirava ad ottenere il rendimento de' conti, come pure la restituzione del patrimonio intero e il risarcimento eventuale de' danni. I tutori, infine, giuravano, davanti alla curia, prima di assumere l'ufficio.

Prima di passare all'esame di altri instituti, giova osservare che, in genere, male si arriva a formarsi un chiaro concetto della struttura della famiglia e della posizione privilegiata della moglie, in seno a questa, nonchè del destino, che subisce il patrimonio domestico, rispetto a' figli, dopo morti entrambi i genitori (II, 67, 68, 71, 72); se non si tiene sempre presente il concetto fondamentale, che informa il matrimonio istriano nel medio evo, e quello di Parenzo in particolare, che è a perfetta comunione di beni tra coniugi: regime, di convenzionale, divenuto assai per tempo legale [1])

Su la dibattuta questione dell'origine di codesto regime, che, altrove, abbiamo già sostenuto di natura prettamente volgare e consuetudinaria per l'Istria, anche di recente eminenti scrittori si sono occupati, con opposte tendenze [2]). Non riassumeremo qui la questione che, oramai grossa, tiene diviso il campo degli storici del diritto. Ci basti ricordare che il matrimonio *tra fratello e sorella* è il matrimonio legale anche negli statuti di Parenzo.

---

1) Leicht, op. cit., p. 200.

2) Vaccari dott. P. *Il regime della comunione dei beni nel matrimonio rispetto all' Italia*, Pavia, 1908, p. 83 e ss. Il ch. prof. Vaccari propende per l' origine franca del nostro istituto.

Soltanto, nell'interesse della nostra trattazione, dobbiamo rilevare che vorremmo vedere più largamente svolta, e meglio fiancheggiata di prove, la ingegnosa ipotesi del prof. Leicht circa l'origine del regime a comunione di beni del matrimonio istriane dalla *fraterna compagnia*, instituto peculiare anche a Parenzo, e in base al quale i figli non separati dalla famiglia avevano il godimento in comune de' beni paterni e materni, dopo morti i genitori, fino all'epoca legale della loro divisione. Poichè, se appena il matrimonio fonda e fa sorgere la comunione de' beni; se esso ne è, anzi, il presupposto, tanto in Istria che altrove: la *fraterna compagnia* non dovrebbe piuttosto esserne una conseguenza legittima, in cambio dell'origine?

A noi, in genere, una serie di disposizioni del nostro statuto, in argomento, sembra che si svolga da questo principio delle comunione matrimoniale. Così, quella che vieta alla moglie, sposata secondo l'uso istriano, di obbligarsi senza l'assenso del marito; e così il divieto al marito, costante il matrimonio, di vincolare i beni della moglie, ove essa non vi si sia espressamente obbligata con instrumento. Il patrimonio comune va qui salvaguardato anche con riguardo a' figli e alle figlie, che, morti entrambi i genitori, restano indivisi e succedono egualmente ne' beni paterni e materni.

Ritorna poi, anche qui, il concetto che i figli emancipati, cui fu assegnata una *certa parte*, e le figlie dotate ricevono tanto di meno quanto hanno avuto per i titoli predetti, viventi i genitori. Nè gli emancipati e le dotate s'intendono in *fraterna compagnia*. Degli altri, rimasti insieme, il maggiore regge e amministra i beni comuni per sè e i fratelli minori, finchè raggiungano l'età legittima, dopo la quale è tenuto al rendimento dei conti.

Anzi, prima dell'età legittima, non è ammessa la divisione, la quale, in ogni caso, ad esser valida, deve venir poi fatta con istrumento notarile, e confermata dalla curia.

Della *fraterna compagnia*, abbiamo traccie anche nella legislazione veneta e in Sardegna, come pure in qualche statuto della Dalmazia. Non ne affronteremo noi certo il problema dell'origine: ricordiamo però che l'Ecloga isaurica

sembra riguardare come consueta una continuazione della comunione familiare e patrimoniale tra fratelli, dopo morti il padre e la madre [1]). E sappiamo quante consuetudini volgari abbia codificato Leone Isaurico nell' Ecloga, della quale però nemmeno noi vogliamo ammettere influenza di sorta su la vita giuridica istriana.

Restano da esaminare poche più altre disposizioni su la posizione giuridica della donna ricordate da' nostri statuti. Vogliamo dire il divieto fatto alla moglie (III, 8) di passare a seconde nozze entro l'anno di lutto, la cui inosservanza portava con sè svantaggi patrimoniali; e la perdita de' beni (III, 17) della moglie, convinta d'adulterio, che si lucravano dal marito, disposizione calcata su la Novella 117, c. 8, e accolta, con lievi mutamenti, dal diritto canonico [2]). Nè va dimenticato il cangiamento che subì in seguito l' antica consuetudine, secondo la quale i debiti contratti dal marito, costante il matrimonio, non dovevano aggravare la porzione della moglie. Poichè tali debiti, morto il marito, venivano soddisfatti a carico della quota spettante a' figli, lasciandosi libera quella della vedova; fu stabilito invece, certo dopo il 1364, (III, 88) che la moglie dovesse concorrere *pro rata* al pagamento di tali debiti, se voleva aver parte ne' beni maritali. Era una disposizione che principiava a intaccare la posizione privilegiata, fatta alle donne dall'antico sistema della comunione.

V.

De' diritti reali e delle obbligazioni, e specie de' primi, abbiamo scarse e frammentarie notizie ne' nostri statuti. Ma da quanto ci è dato rilevare, apprendiamo come, in argomento, molti principii romani vi venissero accolti, mercè i risorti studii del diritto giustinianeo.

---

[1]) Ecloga is. XVI, 2. Cfr. SICILIANO-VILLANEUVA, *Diritto bizantino*, p. 30.

[2]) C. 4, X, *de donat. inter virum et uxorem* (4.20).

E veniamo a' diritti reali.

Il concetto della proprietà è quello del diritto romano, quale fu interpretato dalla scuola e dalla glossa: è il dominio assoluto; il diritto di pieno godimento e di disposizione della cosa, definita nello statuto come un diritto *di disporre ad ogni volontà del proprietario, come di cosa propria liberamente e senza contraddizione d' alcuno* (II, 31); e la definizione ha, senza dubbio, reminiscenze dell'antico formulario diplomatico. Vi ebbero, inoltre, largo sviluppo gli altri diritti reali, che avevano per contenuto un godimento esteso della cosa: i *iura in re aliena* delle fonti romane; e tra questi, nello statuto, hanno posto importante l' enfiteusi e la sua filiazione diretta del livello. L' usufrutto (II, 78) conserva anch' esso il contenuto romano di *ius utendi, fruendi, salva rerum substantia*. È ricordato, fra gli obblighi dell' usufruttuario, quello di usar della cosa come un *bonus pater familias*, senza eseguirne cangiamenti, che ne possano alterare la forma; anzi, gli è fatto obbligo di migliorare, piuttosto, la cosa. Tra i modi di costituire l' usufrutto, gli statuti ricordano il contratto e il testamento.

L' usucapione, come mezzo acquisitivo di proprietà, assume anche forme romane (II, 31): salvo che il termine generale di prescrizione non è quello romano di trent'anni, nè quello di venti, introdotto dal diritto longobardo; ma, seguendo una via di mezzo, lo statuto dispone che, per usucapire, ci vogliono quindici anni di possesso pacifico e quieto, senza lite, o controversia, che ne interrompa la decorrenza del termine. Il quale, incliniamo a credere sia stato introdotto per influenza aquileiese, riscontrandosi appunto quello di quindici anni per usucapire, più specialmente nelle terre del Patriarcato d' Aquileia [1].

Inoltre, lo statuto conosce (ibid.) una prescrizione estintiva di sette anni per i terreni soggetti a pagamento di un canone, o tenuti per enfiteusi, o livello. Ma la prescrizione di quarant' anni, e quella *ab immemorabili*, quest' ultima spe-

---

[1] Così anche a Capodistria. Cfr. anche *Parlam. friul.*, 1277, JULIANI, *Chron.*; *Stat. Cadubr.*, II, 51; *St. Trieste*, 1550, II, 10, ap. *Pertile*, IV, p. 183.

cialmente per influenza canonica, v'erano pur conosciute, come lo dimostra la sentenza del 1293, esaminata più sopra.

Quale limitazione al diritto di proprietà è fatto ricordo della protimesi, che si riannoda ad antiche consuetudini, attestate e dal Codice teodosiano (III, 1, 6) e da quello di Giustiniano (IV, 38, 14), senza parlar di altre fonti romane. Poichè noi escludiamo anche qui, per lo statuto nostro, un' influenza bizantina, mercè la celebre novella di Romano Lacapeno del 922, che, per ragioni storiche, non potè penetrare in Istria, e nella quale, del resto, è data forma di legge ad un uso, imperante fin dal secondo secolo. La protimesi, nella legislazione di Parenzo, è svolta sotto la doppia forma di retratto gentilizio e di vicinato; e viene ammessa nelle alienazioni degli immobili in generale (II, 27, 29) e più precisamente nella compravendita, nella permuta, nella donazione, come pure nelle aste volontarie.

Lo statuto ricorda tre classi di persone, cui spettava il diritto di prelazione: i parenti, e certo intende i più stretti congiunti di sangue: i collaterali; e i vicini, che sono però preferiti a' collaterali. Tutti questi possono far valere il diritto di riscatto entro trenta giorni dall'alienazione, mentre il termine di riscatto, nelle aste pubbliche volontarie di immobili, è ristretto (II, 29) a tre giorni per i vicini; ed entro il secondo giorno devono farlo valere i parenti e collaterali.

Passando ad altro, si nota che tra pegno e ipoteca non è fatta distinzione di sorta. Il termine generico ad indicare, ora il diritto reale, ora il contratto, è il *pignus* (II, 26). Si seguono anche qui, in complesso, i principii romani, salvo che vi emergono varie modificazioni, proprie del diritto intermedio. È escluso in via assoluta l'arbitrio della pignorazione privata. Il pegno si costituisce, di regola, con chirografo, con documento notarile, o atto guarentigiato; ma è attestato che sorgesse anche per sentenza di giudice.

È ricordo, inoltre (II, 30), di pegno convenzionale, sorto per patto espresso fra le parti, senza bisogno di scrittura. Oggetto di pegno sono, per lo statuto, tanto i mobili, quanto gli immobili; e può anche costituirsi pegno sul diritto d'enfiteusi, sul livello, e così via. La vendita del pegno segue

soltanto pubblicamente, mediante la curia, notevole passo in avanti sul diritto romano; e, scaduta l'obbligazione, viene dato al debitore un termine di riscatto, entro il quale gli è concesso di estinguerla. Altrimenti la vendita del pegno segue mediante il podestà ed i suoi giudici, pubblicamente, vale a dire *ad cridas*, premesso l'invito a' creditori pignoratizii di comparire, entro quindici giorni, se in Istria, entro trenta, se fuori di provincia, davanti alla curia, a insinuare il loro diritto di pegno e comprovarlo con giuramento, o in altro modo.

La vendita segue *al plus offerente*; indi ha luogo la ripartizione fra i creditori del prezzo ricavato, secondo la regola: *prior tempore, potior iure*, o in base a privilegio speciale, a seconda della natura del credito.

Gli statuti distinguono: *crediti anziani* e *crediti legittimi*. Fra i *legittimi* sono da annoverarsi: le pigioni dei fondi urbani, già scadute, indi quelle dell'anno in corso; gli affitti de' fondi rustici. Fra gli *anziani*, a seconda della poziorità di tempo di ciascuna categoria, si ricordano: quelli derivanti da precetti (atti guarentigiati) e sentenze; da chirografi; da obbligazioni senza documento, ma comprovate in altra guisa (testimonii o giuramento).

Mentre i principii che regolano i crediti *anziani* possono discendere da una nota costituzione di Leone, riprodotta nel Codice di Giustiniano [1]: ed è pur romana la regola che il di più (*hyperocha*) ricavato dalla vendita del pegno deva restituirsi al debitore; a concetti prevalentemente germanici ci richiama l'altra disposizione statutaria, in forza della quale, estinto per vendita il pegno, e non soddisfatto pienamente il credito, resta l'obbligazione di tutti i beni del debitore per il residuo. Naturalmente, qui non si può parlar più di un diritto reale, e rimane la mera obbligazione personale del debitore, il quale risponde con tutti gli altri beni e con la persona, e può venir carcerato fino all'estinzione totale del debito e alla tacitazione di tutti i creditori.

Quant'è alle obbligazioni, se anche qui troviamo riversati nello statuto molti principii di diritto romano; va da sè

[1]) Cod. c. 11 *qui potiores*, VIII, 18.

che vi sieno anche accolte non poche modificazioni, proprie del diritto intermedio e dovute in gran parte all' influenza de' nuovi rapporti economico-sociali, creati dalle circostanze di luogo e di tempo.

Anzi tutto, non è meraviglia che sia disparita la quadruplice distinzione, di valore, oramai, puramente dottrinale, de' contratti reali, verbali, letterali e consensuali. Tutti i contratti tendono a fondarsi su la base dell' accordo delle parti contraenti [1]).

Ma anche qui, abbiamo poche norme generali soltanto. Più in particolare, gli statuti si occupano della compravendita, della locazione e conduzione, della donazione e della permuta. Singole norme si hanno sui contratti agrarii, regolati, in gran parte, dalla consuetudine.

Fu uso assai antico di rivestire i contratti di forme scritte (III, 38); solo più tardi, per alcuni, in ispecie, fu sostituita la forma orale, alla presenza di due, tre o più testimonii. Gli statuti ricordano in proposito (III, 39) la compravendita d' animali. Ma in tempi posteriori (ibid.) si perfezionavano in tal guisa anche i contratti di locazione e conduzione e d' enfiteusi.

La forma scritta si richiede espressamente soltanto per la compravendita, la permuta e la donazione (II, 27); ed anche qui si riproduce un tenace uso romano volgare, ricordato assai spesso dall' antico formulario notarile [2]).

Inoltre, si richiedono per tutte e tre le specie di contratti molte altre cautele, e prima quella della pubblicità e delle *cridae*, tanto diffuse nella legislazione del medio evo. Specie chi vuol vendere, donare, permutare un immobile (II, 27) deve provare, davanti alla curia, di esserne proprietario, sia con testimonii giurati, sia con documenti, sia per conseguita usucapione. La vendita segue sempre per prezzo determinato, e in *numerata pecunia* (III, 37). I contraenti devono, inoltre, giurare davanti alla curia che il negozio giuridico non è fit-

[1]) Cfr. Solmi, *Diritto ital.*, 803.

[2]) Cfr. Fantuzzi, *Monum. ravennati*, I, 194, e Ficker, *Forschungen z. Reichs. u. Rechtsgesch. Italiens*, III, 111.

tizio, nè conchiuso in danno di terzi, e che il prezzo convenuto è il reale, precauzione tendente, a quanto pare, ad impedire le doppie vendite, le occultazioni e l'usura. Tutto ciò va riportato nell' istrumento, redatto per man di notaro, il cui tenore vien letto e gridato in pubblico, su le scale del palazzo comunale; ed è forse perchè l'alienazione degl'immobili segue con una pubblicità tanto estesa, che il venditore è esonerato dall' obbligo di prestare evizione: almeno lo statuto non ne fa cenno. Ma, chi non ha il possesso corporale, dicono gli statuti, non ha diritto di vender l'immobile, perchè non può trasferire la *possessio* nel compratore.

Ne' contratti di permuta e nelle donazioni si procede egualmente, salvo che, di più, l' istrumento ha da contenere i confini reali dell' immobile e gli eventuali aggravii di debiti, servitù o censi. Nella permuta s' usava inoltre indicare nell'istrumento, se una delle parti dava *una prerogativa all'altra per equivalenza delli possessi*: uso antichissimo nelle carte, e, in Dalmazia, ad esempio, assai diffuso nell' alto medio evo. Se terzi aventi diritto, o creditori, non facevano opposizione entro trenta giorni (della pelazione abbiamo visto: e quanto a' debiti, in questo caso, andavano estinti secondo la priorità): allora la compravendita, con l' esborso del prezzo, era perfetta, mentre la permuta si perfezionava pure con l'avverarsi delle reciproche prestazioni. La donazione, che pare fosse irrevocabile, è senza controprestazione, che possa ricordare il launechildo delle donazioni barbariche.

Anche nel contratto di locazione e conduzione prevalgono le norme romane: quello di fondi urbani, contemplato in ispecie dallo statuto (II, 34), si fa a voce o in iscritto, per un termine stabilito e per certo prezzo (fitto), che s' intende per un anno, e va pagato in due volte, ogni sei mesi. Il negozio giuridico è perfetto col consenso delle due parti contraenti.

La disdetta va notiziata al conduttore (II 34) quindici giorni prima che spiri il termine di locazione; e nel medesimo termine può venir data la disdetta al locatore, altrimenti, si sottintende, v' ha la tacita riconduzione. Inoltre, (ibid.) vi sono accolte integralmente le norme romane, per le quali il locatore può dar la disdetta prima del termine; e

sono l'abuso o la malversazione della cosa locata; la necessità di farvi restauri; e, infine, il bisogno sopraggiunto al locatore di abitarvi lui stesso. In questi casi, il fitto va pagato in proporzione dell' uso effettivamente fatto dell' abitazione da parte del conduttore. Se però questi rinuncia spontaneo di abitarvi più oltre, è tenuto al pagamento del fitto per tutto il termine di locazione; ma gli è accordato anche il diritto di subaffittare. Infine, per il fitto arretrato, e a garanzia delle obbligazioni del conduttore, il locatore ha l'ipoteca legale su gli *invecta et illata*.

Fra le locazioni di cose, nello statuto s' intravedono distinte le figure della colonia parziaria, sviluppata con la mezzadria, e dell' affitto (III, 54, 67). Ma qui vigono, in gran parte, le consuetudini locali. Sono solamente ridotte in iscritto singole norme della mezzadria, quanto agli obblighi del colono, cui incombe di lavorare i terreni, potando le viti il primo anno. all' epoca consueta, e zappando due volte, in aprile e in giugno; e così di seguito a tutto il quinto anno, poichè tanto durava il rapporto di lavoro; mentre le locazioni perpetue, che ci ricordano quelle in uso durante il basso impero, dovevano rinnovarsi. con istrumento notarile, ogni dieci anni, previo il procedimento *ad cridas*, che già conosciamo: e la clausola di rinnovazione, propria all'istituto, la si trova assai diffusa fin dall'alto medio evo [1]). Da ultimo, mancando a' patti, il colono perdeva il frutto per l' anno in corso, ed era tenuto a risarcire il danno al locatore, cui restava libero di rescindere il contratto.

Ben distinte sono, poi, nello statuto, le locazioni di persone. Il contratto, ne' tempi più recenti (sec. XIV) si stipulava a voce, con clausola penale, per un tempo determinato e mercede fissa, oltre a prestazioni in natura, che gli statuti non specificano, richiamandosi, anche qui, agli *usi di Parenzo* (III, 2).

Egualmente, secondo la consuetudine si regolava il contratto di soccida (II, 43), che, come in altre città istriane [2]), si rinnovava anch' esso di cinque in cinque anni.

---

[1]) SCHUPFER, *Diritto privato germ. rispetto all' Italia*, 1907, II, 306 ss.

[2]) Cfr. *Stat. Rovigno*, II, 35, 36; Pola, III, 40, 41, 42, dove ci sono norme molto minute.

VI.

In sei capitoli del secondo libro, e in uno del terzo è raccolto tutto quanto ci è dato sapere intorno a' testamenti e alle successioni. Più diffuse norme abbiamo, invece, sul procedimento civile. Ma di questo diremo da ultimo.

Il testamento è generalmente ammesso; e gli statuti ricordano (III, 98) il testamento olografo, tra i privati; e, tra i pubblici, quello dettato al notaio davanti a un giudice e a testimoni (non è detto quanti), molto simile al *testamentum apud acta conditum* del diritto romano. E, come per diritto romano, l'atto deve avere unità di contesto; e, durante la sua redazione, non devono esser presenti che il notaio, un giudice e i testimonii, tutti espressamente chiamati, affinchè il testatore possa manifestare liberamente la sua volontà. Compiuto il testamento, il notaio lo consegna alla cancelleria del comune, registrandolo in apposito libro, dopo averlo ridotto in pubblica forma. Fra due testamenti (II, 63), il più recente deroga al più vecchio, che è annullato: il *testamentum ruptum* delle fonti romane. In consonanza al diritto canonico e a quello delle Novelle, ai monaci (II, 75) non è concesso di testare dopo pronunciati i voti solenni; mentre frati e monaci, dopo entrati in convento, non possono succedere, nè per testamento, nè *ab intestato*, ne' beni paterni e materni [1].

Diffusa apparisce la pratica di nominare esecutori testamentarii, che gli statuti di Parenzo (II, 79) chiamano anche commissarii, con espressione identica a quella di molti statuti dalmati e de' veneziani; e nella quale è, forse, un interessante accenno all'origine dell'istituto, che si presenterebbe, quindi, quale un incarico di dispensare i legati pii, ricordato anche da qualche passo del Codice e delle Novelle [2]; e quest'origine si intravede anche dal nostro statuto. Salvo, che per

[1] Cfr. FRIEDBERG-RUFFINI, *Diritto ecclesiastico*, 1893, pp. 363, 364. Eguali norme, *Stat. Rovigno*, II, 74; *Stat. Cittanova*, V, 22.

[2] Cod. c. 28 *de episcopis*, I, 3; Nov. 131, c. 11.

diritto romano, l' incarico veniva affidato all' erede istituito; nel medio evo, invece, caduta la formalità dell' istituzione d'erede, prevalse l'uso, attestato vivo ancor dal periodo bizantino, di eleggere persone di fiducia, con l'incarico di provvedere e sorvegliare l'adempimento della volontà del *de cuius*[1]. Così anche negli statuti di Parenzo. I quali, quanto all'indole giuridica dell'istituto, lo raffigurano come un *mandatum*. Anche le donne, poi, possono funger da esecutrici testamentarie, il che è negato a' chierici (II, 80), come più sopra fu visto. Gli esecutori testamentarii devono, infine, eseguire fedelmente il loro mandato, entro un anno e un giorno dalla morte del testatore, pena la perdita della commissaria.

Le altre disposizioni di diritto ereditario (II, 63, 81), come già gli obblighi tra i genitori e la prole, li vediamo in nesso strettissimo con la struttura particolare della famiglia: vale a dire, con la comunione patrimoniale tra coniugi per una parte, e per l'altra con la *fraterna compagnia*. Anche la successione intestata, che, in generale, si delinea entro l'orbita delle due celebri novelle 118 e 127 di Giustiniano, parte, se non erriamo, dal presupposto dell' esistenza di codesti principii giuridici. Così lo statuto ammette che il padre o la madre possano, nel testamento, beneficare un figlio o una figlia di *un mozzo di formento et uno di orzo per contento e benedizione*, senza che abbiano a pretender altro *per istituzione d'erede, o falcidia, o legittima, eccetto che per legato*. È chiaro che qui si tratta solo di figli viventi *in fraterna compagnia*, e nati da matrimonio a comunione di beni, in base al quale sia pervenuta agli stessi, al di fuori di siffatte disposizioni, in parti eguali l'eredità paterna e materna.

Quant'è all'eredità *ab intestato*, a succedere sono chiamati in prima linea i discendenti, cioè i figli, legittimi o naturali, postumi o nati, senza distinzione di sesso, che succedono tutti egualmente, salvo che anche qui ritroviamo il noto principio che i figli emancipati e divisi devono conferire nell'eredità quant'hanno avuto, viventi i genitori; per le figlie dotate è obbligo, in questo caso, della collazione della dote.

---

[1]) SOLMI, op. cit., 357, 358.

Ammesso il principio della rappresentanza, se esistono solo nipoti *ex filio* o *ex filia*, succedono in parti eguali e per capi; se esistono più nipoti, figli di più figlioli del *de cuius*, succedono per stirpi, sempre salvo l'obbligo della collazione. Vengono poi alla successione gli ascendenti paterni, e i materni, in modo che il più vicino di grado esclude quello più lontano; indi i collaterali, cioè fratelli e sorelle unilaterali e i loro discendenti in primo grado in luogo del padre. Delazione e divisione, come sopra. Seguono gli altri collaterali, con le regole stesse. Come si vede, abbiamo qui la *successio ordinum*, che s'intende, come è espressamente detto, ne' matrimonii a comunione di beni: motivo per cui non è ricordata la successione della moglie, la cui posizione e i cui diritti patrimoniali sono garantiti in base alla consuetudine, con riflesso alla natura stessa del matrimonio. Da ultimo, i beni vacanti si devolvono al comune.

Chi vuol essere immesso nel possesso dell' eredità *ab intestato* (II, 82) deve presentarsi alla curia e provare il proprio diritto. Segue il solito procedimento *ad cridas* per dar tempo ad eventuali aventi diritto d' insorgere. Scorsi trenta giorni senza opposizione, l'eredità può venir adita, eventualmente col beneficio dell'inventario, e l'immissione nel possesso segue con atto giudiziario.

Resta, in ultimo, a dir brevi cose intorno al procedimento civile, sempre ne' limiti di quanto risulta dallo statuto. Già lo vedemmo funzionar nella pratica, esaminando la sentenza del 1293; e vi abbiamo notata l' influenza del risorto diritto romano e della pratica, dovuta alla chiesa e ai tribunali ecclesiastici. L'esame di quella parte dello statuto, in cui è più largamente svolto codesto processo, di stampo prettamente romano-canonico, ci condurrà agli identici risultati.

E, in prima linea, riguardo alle azioni, sono riprodotte, anche qui, le teorie romane; salvo che il diritto canonico modificò, slargandoli, i principi romani, col far accettare la norma che ogni diritto produce azione, senza bisogno di ricorrere alle complicate distinzioni del processo romano. La caratteristica del nostro procedimento è l' abbandono della forma orale, che cede davanti alla sempre maggiore impor-

tanza assunta dalla forma scritta; mentre una serie precisa di norme crea la separazione del processo in tanti stadii distinti [1]).

Inoltre, come già ne' giudizii laici del tempo, non v'è ricordo delle due cauzioni, dell'attore e del reo; nè v'è traccia sicura del giuramento di calunnia; e solo in un capitolo di origine seriore è nominata la contestazione della lite (III, 10), che ha perduto la sua primitiva importanza, ma che resta pur sempre quale momento processuale, in cui s'entra nel merito della questione.

I procuratori nelle liti (II, 17) non solo sono generalmente conosciuti; ma è ben delineata la differenza fra questi, che rappresentano le parti, e gli avvocati, che prestano consiglio su singoli punti di diritto. Le donne possono stare da sè in giudizio, senza bisogno del mundualdo, ignoto agli statuti, o de' *propinqui*.

Le procure (I, 18) distinguonsi in semplici e generali. Ignota ogni traccia di arbitramento forzoso, le parti possono ricorrere spontanee al giudizio degli arbitri (II, 13); e, quanto alla conciliazione (II, ib.), questa può avvenire in qualunque stadio del procedimento. Garantivasi agli stranieri (II, 20, 21) completa reciprocità, formale e materiale.

Il processo s'inizia con la citazione, atto giudiziale, che si notifica mediante il cavaliere (II, 1), e che contiene soltanto il giorno giuridico (lunedì o venerdì) per il quale è fissata la causa. La citazione agli assenti (II, 5) si notifica, per tre volte, nell'abitazione della parte, ed il terzo termine è perentorio; oppure con messo o lettera, od anche per stride su le scale del palazzo comunale (II, 19). Ai non comparenti è inflitta una penale, e al terzo termine perentorio, oltre alla penale, se il reo si rende contumace, si procede alla sentenza, secondo il petito dell'attore, che giura, prima, la giustezza della sua pretesa; e, trattandosi di crediti di denaro, di non aver nulla, nel frattempo, ricevuto in acconto del credito. Per liti su importi fino a cinque libre de' piccoli è perentorio il secondo termine (II, 1). Il reo può chieder tre termini, il primo *ad de-*

[1]) SOLMI, 615.

liberandum, l' altro *ad quaerendum advocatum* e il terzo, che è perentorio, *ad respondendum*. Per crediti fino a venti libre de' piccoli, il reo deve rispondere nel primo termine. Egualmente si procede nelle controversie riflettenti gli immobili (II, 4), salvo che il reo riceve cinque termini, l' ultimo de' quali è perentorio.

Sono ricordati pure negli statuti alcuni istrumenti, che, dato anche il carattere pubblico rivestito dal notaio, sono capaci di immediata esecuzione: sono detti mandati, o scritture con pegno mobile, o atti volontarii, in opposizione agl' istrumenti semplici (II, 3). In questi casi, trattandosi, in fondo, di atti guarentigiati, o confessionati, essi bastano a far terminare la lite (II, 3), e il giudice ammette, senza più, il procedimento esecutivo, se non sono eccepiti con querela di falso. Questi strumenti (II, 62) hanno vigore esecutivo per cinque anni, scorsi i quali non sono ammessi in giudizio, se non risulta mediante pubblica scrittura che vi furono già prodotti in antecedenza, o se non vengono rinnovati, prima che scada il termine, dal cancelliere del comune.

Fu già notato che in certi casi ha luogo, nel processo, un'abbreviazione de' termini; ora, col medesimo rito, si trattano anche le cause (II, 42) per questioni di mercedi d'operai, che vanno discusse in qualunque giorno, anche festivo, e su le quali si fa *ragione summaria senza alcuna contraddizione*. Così pure, *sommariamente* (II, 21) si trattano le cause de' forestieri. Ora, si scorge anche ne' nostri statuti, come in genere nel processo civile dell' epoca, la tendenza a semplificare le formalità ed abbreviare i termini della cognizione ordinaria, ed introdurre il processo sommario, che, se per una parte si addentella al *summatim cognoscere* delle fonti romane, per l'altra subisce l' influenza del processo abbreviato, in uso sin dalla fine del secolo XII nei giudizii ecclesiastici. E sebbene di codesto processo non ritroviamo in Istria sviluppato un intero sistema, pure ne abbiamo tracce anche in altri statuti della provincia [1]; ma la rispettiva formola completa *simpliciter, de plano, sine strepitu et figura iudicii*, di provenienza canonica,

[1]) Rovigno, II. 12, 18; Pola, II, 1, 9.

in uso fin dal cadere del secolo XIII, non la trovammo nè negli statuti di Parenzo, nè negli altri della regione.

Ma, venendo alla teoria delle prove, si osserva che l'onere della prova incombe all'attore; e le uniche ammesse dallo statuto sono le prove scritte, quelle per testimonii, e da ultimo quelle per giuramento. Anzi, in complesso, è evidente la tendenza a preferire la prova scritta a qualunque altra, e del giuramento è fatta appena parola (III, 70). Così, per crediti di denaro da cinquanta soldi piccoli in sopra (II, 8) è ammessa la prova, mediante almeno due testimonii (III, 70); ma il primo posto viene assunto dalla prova mediante mandato, atto notarile, chirografo. Per crediti da quaranta libre de' piccoli in su (II, 9), non è ammissibile che prova scritta, nè è ammessa testimonianza contro persone morte, in qualunque causa pecuniaria (II, 10).

I testimonii, che dovevano esser persone degne di fede, giuravano *de veritate dicenda* (II, 14), prima di venir esaminati. Il giudice, poi, era, a volte, guidato da varie presunzioni legali; e, mancando altre prove, in certi casi, si ricorreva alla pubblica fama (II, 7).

Allo scopo di agevolare la formazione della sentenza, si dovevano dare in iscritto (II, 6) le *positiones*, che intendeansi provare e i nomi de' testimonii, che si volevano introdurre su singole questioni; all'avversario si notificava copia delle posizioni, senza però dar notizia de' nomi dei testi, che restavano secreti fin che la controversia non veniva portata *in iudicio*.

Quant'è alla sentenza, che redigevasi dal cancelliere in iscritto, e veniva pronunciata dal podestà, dopo sentiti i giudici; se la stessa (II, 3) avea luogo in base ad atti guarentigiati, si lasciava al debitore uno spazio di otto giorni per pagare, altrimenti procedevasi all'esecuzione; se era pronunciata in base a istrumenti semplici, o a *confessio in iure*, lo spazio era di quindici giorni, mentre lo si abbreviava a tre giorni soltanto, se trattavasi di controversie per mercedi, o nascenti da contratti di lavoro. Scorsi questi termini, ed essendo esclusa la pignorazione privata, il giudice metteva in atto l'esecuzione forzata, dopo intimato precetto esecutivo

al debitore, mediante il cavaliere. Su la sentenza stessa (III, 87) il cancelliere, o il notaio del podestà, annotava le *spese legitime*, che doveva pagare la parte soccombente.

La sentenza avevasi per *res iudicata* (II, 16), e il suo disposto creava tra le parti una verità formale e giuridica, che diventava definitiva, non essendovi, negli statuti, alcun cenno dell' appello.

VII.

L' esame de' nostri statuti, rapido e sommario, quale lo può comportare uno scritto d'occasione, ci permette, in ogni caso, di arrivare a conclusioni abbastanza precise. La base, che informa gli statuti di Parenzo, è largamente, e quasi esclusivamente, romana. Scarse, o quasi nulle, le influenze de' diritti barbarici: e, se qualche norma, qua e là, accenna a deviare dalle disposizioni del diritto romano, o si tratta di un' influenza del diritto canonico; o di adattamenti del diritto romano alle esigenze de' tempi; o di germogli di concetti del diritto volgare Quanto al diritto bizantino, non ci pare che ne' nostri statuti ne sieno visibili le tracce; e, in ogni caso, un' influenza dell' Ecloga isaurica, o del diritto bizantino posteriore, sembra da escludersi affatto [1]).

Ond' è che, tanto per questo substrato di romanità, quanto per l' interno ordinamento della materia, se il nostro statuto può avvicinarsi ad uno de' due tipi fondamentali, onde vengono distinti, di solito, gli statuti italiani, è certo al tipo romano, che mette il diritto penale in fine, a somiglianza de' libri giustinianei, ove non lo trascuri affatto: con spiccata differenza, in ciò, da altri statuti della regione che, come quelli di Trieste e di Pirano, subito dopo gli ordinamenti di diritto pubblico, codificano largamente il diritto penale, e che, anche per la presenza di non poche infiltrazioni barbariche, appartengono piuttosto al tipo lombardo-tosco [2]).

---

[1]) In ciò vedasi il Leicht, op. cit.

[2]) Cfr. Zdekauer, *Archivio murator.*, I, 1906, p. 44 ss.; e Solmi, op. cit., 494.

Quanto alla posizione speciali degli statuti di Parenzo di confronto a quelli delle altre città istriane; noi li potremmo avvicinare a quelli di Umago, Rovigno e Pola, tutti e tre, nel loro complesso, di tipo romano. Certo, come notammo, si distinguono i nostri, da quelli di Pirano e Trieste; e, ancor più, da alcuni dell' Istria interna, rimasti allo stato embrionale.

Con gli statuti di Venezia quelli di Parenzo hanno comuni alcune disposizioni speciali: fra altre, la *fraterna compagnia*, la protimesi, lo stesso procedimento pubblico nelle alienazioni degli immobili. Ma con ciò non si deve affermare che essi derivino, o mediatamente, o immediatamente, dagli statuti veneziani, come, date le relazioni politiche con Venezia, potrebbe a prima vista sembrare. Senza negare certe identità che sono, senza dubbio, fortuite, i nostri statuti non hanno con quelli di Venezia alcuna attinenza che sia tale da ritenerli una loro totale, o parziale, filiazione. Qualche identità di disposizioni materiali, s' intende: chè la materia giuridica è comune spesso a estesi gruppi di statuti: rare e non perfette identità estrinseche, che nulla provano, perchè anche le forme, nella legislazione statutaria, sono spesso già fissate ed elaborate in modo uniforme, nell' uso. Altra è, però, la disposizione della materia, altro, e differente, fino ad un certo punto, il contenuto, altro il numero de' libri, onde gli statuti di Venezia e quelli di Parenzo si compongono.

Nè oseremo affermare che derivino da altri statuti della provincia, malgrado, anche qui, delle molte parti comuni: poichè, oltre che differire sostanzialmente da alcuni, non hanno rapporti di vera somiglianza o di probabile derivazione nemmeno con quelli di Umago, Rovigno e Pola, coi quali possono, per molti aspetti, aggrupparsi; chè ognuno ha le sue caratteristiche speciali, in ognuno è differente la ripartizione della materia, e quelli di Umago e Pola hanno differente anche il numero de' libri.

Come fu accennato ancora in principio, la massima parte del diritto privato e del processo civile, nonchè tutto il diritto pubblico, si contengono nei primi due libri, gli unici, che interessavano al nostro assunto. Il terzo libro, e qualche

capitolo del secondo, contengono, per la massima parte, materiale importante sotto altri aspetti. È la parte nuova degli statuti; quella che si dovette creare e codificare dalle fondamenta, e che si fermò in iscritto di mano in mano che il comune progrediva, dopo che il giuramento de' magistrati era già stato ridotto e sistemato, e dopo che il diritto civile consuetudinario era stato già fissato con la scrittura.

Decaduto il feudalismo; tenuto il suolo per altri titoli; divenuta più importante, e libera, la proprietà fondiaria; allargatasi la cerchia territoriale del municipio; divenuti proprietà privata o comunale i beni su cui i vescovi vantavano un dominio eminente; rese libere le peschiere; accresciute le industrie, e così via: fu allora, che, di pari passo col progredire del comune, si fissarono tutte quelle norme, che dovean regolare tanti nuovi rapporti, e fu elaborato tutto codesto materiale, che sfugge alla nostra trattazione, ma che è un interessante campo per istudiare lo sviluppo sociale ed economico del comune, attraverso il medio evo.

Trieste, 1 luglio 1910.

BOCCA DELLE DENUNCIE

FRANCESCO SALATA

L'ultimo secolo

Da San Marco a Napoleone.

Nei primi mesi del 1797 Parenzo eternava nel bronzo di una medaglia d'onore le benemerenze di Girolamo Badoer che doveva essere il suo ultimo podestà veneto. [1])

Il 24 giugno 1797 potevasi da Vienna annunziare „eseguita con ordine e tranquillità" la occupazione di Parenzo,

[1]) Il *Kandler* «Medagliere istriano» nelle «Indicazioni per riconoscere le cose storiche del Litorale» pag. 193 descrive la medaglia così: «Medaglia della grandezza di un tallero veduta in piombo nel Museo Correr di Venezia fatta coniare dal Comune di Parenzo in onore del podestà G. Badoer. Da un lato in mezzo a corona ha scritto: HIERON · BADUARIO · PRAET · OPT · MER · — dall'altra: CIVITAS PARENTII · 1797.»

Sebbene non se ne abbia alcuna notizia sicura, si può presumere che il Badoer siasi trovato a Parenzo alla caduta della Repubblica. E' quello stesso che il 16 febbraio del 1797 informa da Parenzo il Senato di tre legni francesi che s'erano presentati a Rovigno e vuole istruzioni per il caso che chiedessero un pilota per Venezia. Il Senato si rimette alla «desterità» del suo rappresentante perchè si sottragga «dall'accordare qualunque figura di piloto». Il tenore della deliberazione del

come delle altre città istriane, da parte delle „cesaree regie truppe sotto il comando del generale conte di Klenau" [1]).

Il dramma storico che è contenuto entro il breve limite di questi due fatti, ha lasciato nella nostra città tracce scritte molto scarse.

A Parenzo le notizie sulle condizioni, sempre più gravi, della Dominante che erano seguite con trepida sollecitudine, e gli incidenti navali degli ultimi mesi avevano, se non preparato gli animi alla fine sorvenuta con tragica celerità, sicuramente scosso la fede nella invincibile forza di Venezia — di quello che i Sindici di Parenzo ancor poco tempo prima avevano proclamato „dolcissimo governo". [2])

Avevano veduto i cittadini il 3 maggio approdare fuggiasco nel loro porto Francesco Pesaro, procuratore di San Marco, e andarsene a Pisino chiedendo al Governo imperiale protezione contro il Bonaparte [3]).

Li aveva confortati alquanto la notizia della costituzione del Governo provvisorio a Venezia. Avevano portato la notizia a Parenzo due padroni di barca, Andrea Gregoretti e Matteo Calegari, cui i „rivoluzionari" di Venezia avevano fornito di manifesti con l' incarico di andar a „democratizzare" la loro città.

Le esortazioni a continuare la unione con quella che chiamavasi ancor sempre la Madre Patria, e a prepararsi ad inviare propri deputati alla Municipalità trovarono concordi i parentini, nel cui mezzo non s' erano ancora infiltrate le di-

---

Senato è pubblicato in *Romanin*, Storia documentata di Venezia, tomo X pag. 110.

[1]) Nota da Vienna nell'*Osservatore Triestino* del 3 luglio 1797, n. 53, pag. 544.

Nel congedarsi dalla Superiorità locale di Parenzo il conte di Klenau esprimeva ai parentini la sua «somma stima del carattere nazionale» (Lettera 9 agosto 1797 nell'archivio Polesini).

[2]) Lettera dei Sindici di Parenzo a quelli di Capodistria in *Provincia d'Istria*, anno XVIII, pag. 79.

[3]) Croniche di Rovigno di P. Biancini, pubblicate da *B. Benussi* in «Atti e Memorie della Soc. istr. di arch. e storia patria», volume. XXV, pag. 121.

scordie tra i fedeli al Leon di San Marco e i sùbiti amici di un nuovo ordine di cose. [1])

Ed „ infatti' — narra con eloquente semplicità un testimone oculare — con bandiera spiegata tricolore comparvero i due delegati della Municipalità popolare alla loro patria riveriti da alcuni del popolo e salutati. Giunti appena a questa parte vollero col mezzo di Giampaolo Polesini a cui s' appoggiarono, interpellare il vescovo per fare una solenne funzione in chiesa, onde dovesse succedere la fraternizzazione. Fu convenuto il cerimoniale : li deputati democratici dovevano essere ricevuti alla porta da un canonico che doveva offrir loro l' acqua benedetta, e poscia condotti alla Panca dell'Autorità. Il Vescovo doveva dire qualche parola e poscia uno dei Deputati doveva fare il discorso relativo. La funzione dovevasi fare la prossima domenica.

„ Ma l' austriaco Imperatore che non dormiva, vedendo abbandonata la nostra provincia, ed in balìa di tanti *matti* (sic), attesi li disordini già avvenuti a Capodistria dove si commisero degli eccessi veramente scandalosi, e ad Isola dove gettarono giù dal Pergolo il povero Podestà, fu destinato il Generale Klenau con molta truppa e dodici Cannoniere di partire da Trieste per occupare tutte le città marittime e così impedire la prosecuzione delli disordini.

„ A Parenzo s' erano attaccati per tutti gli angoli delle Case li Manifesti a stampa e si preparava alla indicata funzione, quando giunsero notizie della marcia delle truppe Imperiali. Sbigottiti li Democratici Deputati accorsero dal Polesini a domandargli consiglio, e non seppe altro che suggerir lui di far distaccare alla sera tutti gli avvisi, e di star quieti “ [2]).

Ed ecco perchè, quando la mattina del 13 giugno [3]) comparve nel porto la flottiglia austriaca, Parenzo, a cui erano

[1]) Scrive il *Romanin*, l. c. pag. 246 : « Le esortazioni della Municipalità in Pirano, Parenzo e Montona e qualche altro luogo conseguivano il loro effetto, ma non altrove, mentre formavansi anzi due partiti » ecc.

[2]) Ms. dell'epoca nell'Archivio Provinciale.

[3]) Questa data ricavasi indirettamente dalla citata cronaca del Biancini pag. 128. Le truppe imperiali erano partite da Trieste il 12 giugno (*Osservatore Triestino* n. 47, pag. 641-642).

giunte coi proclami e le promesse del plenipotenziario conte Raimondo de Thurn le notizie dei fatti sanguinosi di Capodistria e d'Isola, assistette impassibile alla occupazione della città.

Il generale Klenau invitò a bordo i capi della città. Non vollero i due giudici della Comunità corrispondere all' invito se non dopo che, raccolto tutto il Consiglio nobile, ottennero d' essere accompagnati dall'intero consesso „ onde non essere compromessi verso la popolazione ".

„ In fatti tutti li nostri Signori — riferisce il nostro cronista — in abito di galla e con spada al fianco si incaminarono alla dipendenza del Generale il quale comunicò loro l' intenzione di S. M. di occupare questi paesi. Furono tosto spediti a terra seicento uomini di Infanteria e dopo occupate tutte le strade e crociere, smontò S. E. seguitato da tutti li suddetti nobili ".

Il giorno appresso una barca, messagli a disposizione dal generale austriaco, portava a Venezia l' ultimo rappresentante di San Marco.

***

Si preoccuparono tosto i cittadini di assicurare al proprio Consiglio le prerogative e i privilegi sanciti nel patrio statuto. Già il 14 giugno, il giorno successivo alla occupazione austriaca, i giudici conte Vincenzo Maria Papadopoli e nobile Giorgio Sincich convocarono a seduta straordinaria i cittadini per raccomandare il Consiglio ai nuovi dominatori, cui si fece incondizionato omaggio [1]). Due membri del Consiglio, Felice Lanzi e Giorgio Filippini, vennero deputati a recare al commissario plenipotenziario conte Thurn la domanda del riconoscimento e della conservazione dei diritti civici.

---

[1]) Le notizie su questa radunanza sono tratte da annotazioni trovate nell'archivio della famiglia Polesini — che dopo l'incendio dell'archivio comunale avvenuto nel 1809 (v. *Porta Orientale* del Combi, II. ediz. pag. 204) è fonte, fortunatamente molto ricca, per la storia di Parenzo tanto nell'epoca veneta quanto della posteriore.

L'argomento fu più ampiamente discusso a Parenzo stessa durante la visita fatta alla città dal conte il 29 giugno [1]) coi due rappresentanti speciali della Comunità, marchese Giampaolo Sereno de Polesini [2]) e Lorenzo de Sincich.

Frutto di queste trattative si è il „Regolamento di sistemazione giustiziale provisionale" emanato il 2 luglio [3]). Le funzioni del Podestà veneto venivano assunte da una „Direzione politica ed economica per l'amministrazione pubblico-politico-economica": chiamati a formarla il marchese Polesini in qualità di direttore e il nob. Lorenzo Sincich quale aggiunto: la loro gestione doveva sottoporsi ogni otto giorni alla Commissione aulica per la revisione ed approvazione. Confermato in via provvisoria il Consiglio civico „con tutte le sue prerogative ed attività giustamente godute rispetto all'amministrazione pubblico-politico-economica della città e suo territorio". — ammessi all'esercizio di alcune funzioni di ordine economico anche rappresentanti del popolo, — s'istituiva per l'amministrazione della giustizia un „Tribunale pretorio provvisorio di prima istanza per giudicare *bono iuris ordine* e secondo le leggi, consuetudini ed i regolamenti finora osservati in questo paese" tanto in cause civili quanto criminali, salva l'approvazione delle sentenze penali prima dell'esecuzione da parte del Tribunale di seconda istanza di Capodistria, competente in caso d'appellazione anche per le cause civili [4]).

Sodisfatti per questo ordinamento che manteneva intatta nella essenza l'amministrazione veneta [5]), ripartito più equa-

---

[1]) Sulle accoglienze avute a Parenzo riferisce l'*Osservatore Triestino* nel n. 59, pag. 909.

[2]) È fratello del vescovo Francesco: illustre accademico e letterato il cui nome ricorrerà di frequente in queste pagine: morto nonagenario nel 1829 a Parenzo.

[3]) Organizzazione dell'amministrazione politica ed economica di Parenzo e Montona in *Osservatore Triestino* n. 63 pag. 1006.

[4]) Decreto del Plenipotenziario del 18 giugno 1797. L'Imperatore vi è chiamato « protettore di questa provincia ».

[5]) Il tribunale parentino riuscì composto del march. G. P. Polesini o del suo aggiunto quale giudice, di Rinaldo conte Gregis e Felice Lanzi quali assessori, del dott. Pietro Salamon quale cancelliere. (Decreto

mente fra nobili e popolani il peso non lieve dello straordinario acquartieramento militare, nessuna meraviglia se a Parenzo, come dovunque nelle province venete, fu accolta tranquillamente la proclamazione della pace di Campoformio (17 ottobre 1797) che ratificava gli accordi segreti di Leoben cui le truppe imperiali avevano dato, in onta alle proteste di Venezia, antecipata attuazione [1].

***

Sistemato frattanto per la sola Istria già veneta un governo provvisorio a Capodistria, l'Austria ebbe la mano felice nella scelta del governatore, Francesco Filippo de Roth, che il Kandler chiama „prudente assai e savio e popolare“. I limiti imposti a questi cenni non consentono una raccolta e una indagine degli ordinamenti emanati dal governatore de Roth, — raccolta e indagine che anche limitate alla sola Parenzo, quali sarebbero possibili a traverso i documenti conservati, mostrerebbero — come intravvedeva Pietro Kandler — quanta fosse la saggezza di quel reggimento, e svelerebbero le cause per le quali il popolo lo ebbe gradito [2].

Quando col primo febbraio 1800 fu attivata una novella ripartizione della provincia e si formarono sette dipartimenti,

---

2 luglio 1797 in *Osservatore Triestino* n. 63 pag. 1005). Con la designazione del conte Gregis sembrò lesa la prerogativa del Consiglio di nominare a tale ufficio solo suoi membri. Il march. Polesini che — com'egli stesso annota — «vedeva questo il primo colpo nella generale rivoluzione e per mostrare un temperamento alla cosa» propose l'aggregazione del Gregis al Consiglio. Il che avvenne il 9 luglio per acclamazione.

[1]) Sulle proteste di Venezia veggansi, oltre alle notizie generiche del *Romanin*, l. c. pag. 252 e segg., gli opuscoli contemporanei: «Osservazioni sopra la Dalmazia e l'Istria di un cittadino ingenuo», in italiano e francese, Venezia, 1797, e la Memoria sulla importanza dell'Istria per la Terraferma ex veneta, nel vol. III degli Annali della Libertà padovana, 1797. V. anche l'opuscolo «I più illustri istriani ai tempi della veneta repubblica», Padova 1866, pag. 35.

[2]) *Kandler*, Legislazione provinciale vecchia, nell'*Istria*, a. IV pag. 134. Vedi anche a pag. 98 e 134 della stessa annata.

quello di Parenzo comprese i Comuni di Parenzo, Montona, Orsera, Cittanova, S. Lorenzo e le signorie di Visinada e Fontane [1].

Tra le memorie che della vita pubblica parentina di questo periodo ci sono conservate, giova ricordare l'allargamento del Consiglio nobile.

Il barone de Carnea Stefaneo che era subentrato al Thurn quale commissario plenipotenziario per l'Istria, la Dalmazia e l'Albania, prese l'iniziativa per questo completamento del Consiglio nel 1801 dopo aver accertato che mal potevansi trovare nobili in numero sufficente ai pubblici uffici. L'adunanza del Consiglio in cui dovevasi procedere all'aggregazione, fu presieduta dallo stesso commissario plenipotenziario l'8 dicembre 1801 [2]. Vennero aggregate al Consiglio, col conferimento della dignità nobiliare, le famiglie Vergottini, Baldini, Volpi, Zanovich, Candussio, Chiurco, Zotti, Vidali, Oplanich, Zanetti, Citelli, Besenghi degli Ughi, Colletti, Colombani nonchè il conte Pietro Goëss consigliere della Commissione aulica plenipotenziaria.

Doveva annettere grande importanza a questa assunzione di nuovi nobili nel Consiglio il barone de Stefaneo se punì, con procedimento sommario inusitato, all'internamento in alcuni conventi di Capodistria e Rovigno cinque membri della vecchia nobiltà che avevano osato protestare contro la deliberazione [3].

[1]) Indicazioni per riconoscere ecc. pag. 184. Anche gli spogli dal Protocollo del Governo provvisorio dell'Istria dell'a. 1799 pubblicati da G. V. ne *La provincia dell'Istria*, anno XXII n. 4 e segg.

[2]) Un registro del marchese Giampaolo Polesini, ancora sempre direttore politico, ci indica tutti i partecipanti a questa adunanza che sono i nobili: Anastasio Salamon, Gio. Antonio Sincich, conte Rin. Gregis, Nicolò Papadopoli, Lorenzo Sincich, Giorgio Salamon, Girolamo Lanzi, Vincenzo Maria conte Zorzi Papadoli, Marco Ant. Sincich iun., Antonio Artusi, Lugrezio Raguzzi, Pietro Filippini, Giuseppe Filippini, Nicolò conte Rigo, Francesco conte Becich, Giorgio conte Becich, Pietro Zuccato, Pietro Salamon, Girolamo conte Agapito, Domenico Nicolò conte Gregorina, Benedetto Salamon, Marco Salamon, Zorzi Albertini, Ginseppe Artusi.

[3]) Gli atti ufficiali risguardanti questo strano procedimento sono conservati nell'archivio Polesini.

Il barone de Stefaneo fu acclamato poco dopo (16 gennaio 1802) dal Consiglio di Parenzo patrono o protettore della città, onoranza ch' egli ricambiò col porre a disposizione del marchese Giampaolo Sereno de Polesini due premi (di 500 e 700 lire venete) per la soluzione di due quesiti di indole agraria da vincersi in pubblica dissertazione accademica da cittadini di Parenzo [1]).

***

Nel 1804, poco prima della morte del conte Roth (2 aprile),[2]) è fatto cessare con decreto 6 marzo il governo provvisorio dell'Istria veneta che viene unita al Governo di Trieste. Il successore del Roth ha titolo di capitano circolare della provincia dell'Istria austro-veneta, ed è il conte Giuseppe Castiglioni [3]).

Fattesi molto pericolose le condizioni della pubblica sicurezza nella provincia, fu primo pensiero della nuova amministrazione di riformare il potere giudiziario. Aboliti per la parte penale gli statuti veneti, introdotto un nuovo codice e un nuovo regolamento di procedura, Parenzo fu prescelta a sede di un Tribunale criminale provvisorio che estendeva la sua giurisdizione alla massima parte della provincia, sicuramente dal Quieto a Pola. È questo nell'amministrazione non militare il primo ufficio di carattere provinciale che abbia avuto sede a Parenzo [4]).

Durò pochi mesi a Parenzo questo onore: il 27 settembre

---

[1]) Fra le carte dell'archivio Polesini sono conservate le lettere del conte Goëss, consigliere del plenipotenziario, e il bando accademico dei premi; nessuna notizia invece dell'esito del concorso; dei due quesiti uno riguardava l'estensione dell'olivicoltura, l'altro la conciliazione del bosco col pascolo.

[2]) Negli ultimi tempi di suo governo s'erano elevate contro il Roth gravi accuse, da cui non erano alieni senili amori del governatore con una dama di Capodistria. Alcuni atti su queste accuse sono posseduti dalla Società istriana di arch. e storia patria.

[3]) Decreto dell'I. R. Governo di Trieste del 9 aprile 1804.

[4]) Decreto 22 febbraio 1804 con entrata in vigore dal primo marzo.

dell'anno stesso 1804 si ordinava il trasporto del Tribunale a Capodistria per tre mesi nei quali avrebbe dovuto dar esaurimento a molti processi vecchi pendenti. Ma — nota melanconicamente un cronista parentino — „il nostro tribunale fece viaggio, e mai più ritornò a Parenzo! "

La competenza di questo Tribunale provinciale equivaleva a lesione delle prerogative dei giudici locali provenienti dagli statuti veneti. Scrive il Capitano circolare nel decreto 31 luglio 1804 con cui si die' regola al novello foro parentino: „che nessuna Comunità, di Possidenti, di Privati od altre Corporazioni dell'Istria possino esser eccettuate dal coadiuvare (al Tribunale) con mezzi che saranno trovati opportuni per il fermo e la persecuzione di qualche orda di malviventi da di cui attrapamento ed esterminio dipende la sicurezza pubblica e la manutenzione delle facoltà e vite dei sudditi. E perciò tutti indistintamente dovranno per qualunque provvida disposizione del rispettabile Giudizio Criminale accorrere col rispettivo aiuto, senza che da chi si sia possano richiamarsi quelle eccezioni o privileggi che sotto il passato governo veneto furono tolerati, e che si riguardano per il presente come ineficaci se non abbiano prima ottenuta l'unica altissima conferma della sovrana volontà ".

Era, in effetto, il primo colpo dato alle istituzioni venete. Ma troppo evidente ne appariva a tutti la necessità perchè si pensasse a elevar obiezioni. Il rigore del Tribunale di Parenzo cui presiedette sempre la mente larga e apprezzata di Giampaolo Polesini, portò benefici effetti. In breve la quiete e la sicurezza nella provincia furono riassicurate. La pena di morte che, più generoso dei veneti statuti, il nuovo Codice aveva esteso a più larga cerchia di reati, aveva portato i suoi frutti!

Dalle carte dell'epoca che ci sono conservate, dobbiamo ritenere che non cessassero così presto le conseguenze delle discordie suscitate fra i cittadini dalle aggregazioni al Consiglio nobile del 1801.

Secondo una lettera scritta durante il carnovale del 1804 le famiglie a Parenzo dovevano divertirsi in cerchia ristretta, perchè „le scissure di questo maledetto paese non accordano presentemente feste di ballo“.

Eppure non era il desiderio delle riunioni che mancava, specialmente fra le dame. „Tutte le signore di Parenzo — così un manoscritto del 1805 riferendosi al tempo immediatamente passato [1]) — erano attaccatissime al gioco, così in casa ogni sera vi accorrevano molte e qualche vecchio del paese tenendosi una specie di conversazione che pur teneva viva la face della civiltà. Queste conversazioni pur si tenevano in tutti li giorni meno nelle domeniche che era ricevimento generale nel Vescovato [2]) e nelle sere dei mercordì nella Bottega di Caffè o nel Casino“.

---

[1]) Ms. dell' archivio Polesini.

[2]) Era vescovo mons. Francesco dei marchesi Polesini.

Nel Regno d'Italia.

Capo d'anno del 1806 salutarono in Istria entusiastiche festività.

Incalzanti si susseguivano nelle varie città coi corrieri militari i proclami napoleonici:

« Popoli del Regno d'Italia, e degli Stati Veneti.

« Il giorno 27 Decembre alle ore 5 della mattina la Pace è stata segnata a Presburgo dal signor di Talleyrand Ministro di S. M. l'Imperatore de' Francesi e Re d'Italia, e dai signori il Principe di Lichtenstein, ed il Barone di Giulay, muniti dei pieni poteri di S. M. l'Imperatore di Germania.

« Il Trattato firmato a Presburgo riunisce al Regno d'Italia la Città di Venezia, e tutti gli Stati Veneti.

« Popoli del Regno d'Italia! Il vostro Re à egli ora riempito tutti i vostri voti, tutte le vostre speranze?

« Popoli degli Stati Veneti! Sarete felici; il vostro paese non sarà più il Teatro della Guerra; non invidierete più ai vostri vicini l'onore di essere governati da Napoleone

Rinasce adunque il gran Secolo dell' Italia. Tali sono i voleri del Genio, e del Valore.

« Italiani! Andate superbi dello strepitoso avvenimento che proclamo. La vostra Patria ritroverà l'antica sua gloria aumentata da tutto lo splendore, che si sparge all'istante del suo risorgimento, e che accompagnerà sino negli ultimi secoli il nome del suo nuovo Fondatore. »

Dal nostro Quartiere Generale di Padova, il dì 31 Dicembre 1805.

IL PRINCIPE EUGENIO. »

Angelo Calafatti, appena nominato presidente del Governo provvisorio dell' Istria [1]), così rispondeva da Capodistria il 10 gennaio 1806 al generale Jeras al quartier generale di Trieste:

---

[1] Fu la prima nomina pubblicata per il nuovo Regno (*Giornale italiano*, 1806, 21 febbraio, n. 52).

« ECCELLENZA !

« O' ubbidito V. E. annunciando agl' Istriani la Pace, e la unione al Regno d' Italia. Trovai preparati i loro animi al grande avvenimento, attonite le loro menti nell' udirne la rapidità, e nessuna lingua inaridita sul palato. Di guerre, e di paci sono innumerevoli a giorni nostri, e nella storia gli esempi, ma unico al Mondo è l'esempio di marcie, di battaglie, di guerra senza intervallo con le vittorie, con la pace, con l' unione de' Regni. L' Istria, e gl' Istriani tenevano, ardisco dire, un diritto alla sorte odierna. Il suolo, e la ripa presentano ciò ch' esiste, e tutto quello che manca alla spiaggia opposta dell'Adriatico ; e gli uomini non degenerano nè dalle inclinazioni, nè dall'attitudine de' loro fratelli. Oggi sono poveri e negletti in conseguenza degli errori politici ; ma la saggia politica può nell' indomani renderli ricchi, e celebri. Tutti li mezzi sono pronti, basta muoverli, adoperarli, valersene.

« Eccellenza, Voi che riguardaste questa Provincia con paterno affetto ; Voi che rifiutaste di ricevere doni da essa, elargindo invece dell' elemosine in favore delle Chiese, de' Monasteri, de' Collegi di educazione, e de' Poveri ; Voi che alli talenti militari accoppiate i politici, e che siete egualmente caro a' Vostri soldati, ed a questi abitanti, accelerate presso il MONARCA più grande dell' universo, e presso il PRINCIPE che le di Lui virtù possiede, li giorni prosperi di questa Provincia, assicurandolo che il suolo, e le spiagge sono degni di far parte dell' Italico di Lui Regno, e che nessun Istriano è immeritevole della beneficenza del magnanimo di lui cuore. O' l' onore di essere con profondo rispetto. »

Napoleone aveva proclamato la conquista dell' Istria impresa gloriosa. Fe' coniare una medaglia [1]) nella quale la facciata del tempio d'Augusto a Pola doveva celebrare il trionfo de' suoi eserciti e della sua politica.

Un accademico parentino, al primo annunzio delle vittoriose armi francesi, rese attonite le gelose consorelle città istriane con una scoperta : Bonaparte era nobile di Parenzo!

In realtà un „ Nicolettus Bonaparte " apparisce tra i membri del Consiglio nobile di Parenzo nel 1396.

La scoperta non ebbe altro effetto che di destare qualche invidia. Su Parenzo non valse certo ad attrarre l' attenzione dell' Eroe.

---

[1]) *Kandler*, Medagliere istriano in *Indicazioni* ecc. pag. 194.

Un proclama di Napoleone del 30 marzo 1806, aggregando definitivamente al Regno d'Italia con gli stati veneti anche l'Istria veneta (art. I), erigeva la nostra provincia in Ducato - gran Feudo dell'Impero (art. III) di cui veniva investito il maresciallo Bessieres col titolo di Duca d'Istria e con l'appanaggio della quindicesima parte delle rendite pubbliche. Formato dell'Istria uno dei sette dipartimenti del Regno ne veniva stabilito il capoluogo in Capodistria [1].

A questa prima delusione per i cittadini di Parenzo se ne doveva aggiungere un'altra. Non solo la prefettura, anche la sottoprefettura dell'Istria doveva essere negata alla città che aveva onorato del suo alloro nobiliare un oscuro antenato dell'Imperatore.

Non avevano saputo i parentini ingraziarsi il consigliere di Stato Bargnani che per incarico del Vicerè Eugenio Napoleone, Principe di Venezia, aveva percorso la provincia per proporne il migliore riordinamento. „Non già a Parenzo, comune non commerciante, e la cui popolazione giunge appena a 2000 abitanti" — vuole il Bargnani la viceprefettura, ma in Rovigno: „i riguardi del miglior pubblico servizio — soggiunge il relatore — l'opportunità per tutti gli abitanti del distretto e l'utilità di affezionare al nuovo governo un popolo numeroso, attivo e vivace, reclamano questa preferenza" [2]. La proposta del Bargnani fu accolta.

La sistemazione della provincia seguì in effetto col 31 maggio 1807, formalmente col decreto imperiale del 22 decembre 1807 [3]. Il Dipartimento fu diviso in distretti e questi in cantoni. I distretti furono due: uno con capoluogo Capodistria, l'altro con capoluogo Rovigno: il primo con quattro cantoni (Capodistria, Pirano, Pinguente e Parenzo), il secondo con tre cantoni (Rovigno, Dignano, Albona) — confine marittimo fra i due distretti il canal di Leme.

---

[1] Per questo periodo è preziosa fonte la raccolta del Bollettino delle leggi del Regno d'Italia, Milano, Stamperia reale.

[2] *Rapporto sull'Istria* presentato il 17 ottobre 1806 al Vicerè d'Italia dal consigliere di Stato Bargnani in *Porta orientale* di C. A. Combi, seconda edizione 1890, pag. 255.

[3] Bollettino del Regno d'Italia n. 38.

Il cantone di Parenzo comprendeva i Comuni di Parenzo, Montona, Visinada e Orsera. Il Comune di Parenzo a sua volta era costituito dalle località seguenti: Majo, Varvari, Villanova, Sbandati, Drassevaz, Monsalise, Valcarino, Foscolino, Giasenovizza, Chirmignaco, Monghebo, S. Servolo, Torre, Abrega, Fratta [1].

Un' unica distinzione ebbe Parenzo: affidate provvisoriamente nel 1806 ai magistrati civili delle provincie costituite in dipartimenti le funzioni dei prefetti e costituiti dei consigli di prefettura, per l' Istria con tre membri, uno di questi fu Benedetto Polesini con incarico speciale per le materie d'acque e strade [2].

E quando fu costituito il Consiglio generale del Dipartimento d' Istria [3], cioè quella che Pietro Kandler chiamerà la prima rappresentanza della provincia [4], fra i trenta membri dell' assemblea a cui il 6 marzo 1808 il prefetto Calafati pronunciò l'altisonante discorso inaugurale [5], sedevano di Parenzo Giampaolo Sereno Polesini, Nicolò Papadopoli e Giuseppe Vergottini. E Giuseppe Vergottini delegato per il Dipartimento di Parenzo e più tardi viceprefetto, tenne in ripetute adunanze del Consiglio generale la presidenza.

[1]) I nomi sono fedelmente trascritti dal manifesto pubblicato allora dalla stamperia della Prefettura a Capodistria. Il cantone di Parenzo aveva, secondo la stessa tabella, una popolazione di 13349 ab. su 60641 del I distretto e 89256 dell'intero dipartimento istriano. Al Comune di Parenzo sono assegnati 3565 ab.

[2]) Decreto del Vicerè 22 gennaio 1807.

[3]) Decreto reale 22 decembre 1807 Boll. del Regno d' Italia n. 39, pag. 1453-4.

[4]) Annali del Litorale, pag. 98.

[5]) Discorso pronunziato dal prefetto dell' Istria all' apertura del Consiglio generale del Dipartimento il dì 6 marzo 1808. Dalla Stamp. pref. di Capodistria 1808; altra edizione del Bettoni di Brescia, 1809, e ristampato poi varie volte. A proposito di questo discorso il Kandler (*Istria*, 1850, pag. 230) scrive: « Avvocato di professione che esercitò con lode durante il Governo veneto e durante il primo austriaco mentre usavasi l'oralità nelle procedure, il Calafati dava agli atti di governo un po' di tinta oratoria che i tempi d' allora, abituati al pubblico e pronto parlare ed allo stile enfatico, non solo amavano, ma esigevano anche a costo del rigore di verità ».

***

Innovata sul tipo francese l'amministrazione comunale, la elezione dei Consigli, che per il Comune del capoluogo, Capodistria, fu fatta dall'Imperatore-Re, venne per gli altri Comuni della provincia attribuita col decreto-legge 22 decembre 1807 [1] al Consiglio generale del Dipartimento. La elezione avveniva per Parenzo nella seduta dell'8 marzo 1808. La nuova rappresentanza del Comune fu composta di 30 consiglieri [2]. „Viste le liste triple proposte dai rispettivi Consigli comunali", il Viceré nominò quindi i podestà: per Parenzo nella persona di Giuseppe Artusi [3], che assistito dai quattro *savij* eletti mediante scrutinio segreto fra i cento maggiori possidenti di stabili, formava l'Esecutivo comunale.

Molte pagine potrebbero riempire le notizie tratte per ogni ramo dell'amministrazione locale dall'innumerevole serie delle leggi introdotte nel Regno e delle ordinanze esecutive emanate dal Prefetto dell'Istria. Certi segni indicano però che il distacco così violento dalla secolare legislazione, la soppressione di tante prerogative locali, le imposizioni di tanto maggiori pesi tributari e militari affievolirono ben presto l'entusiasmo che le aquile napoleoniche associate al nome del Regno d'Italia avevano suscitato al loro primo apparire nella provincia.

Il periodo francese in Istria ha bisogno ancora di molte

[1] Boll. leggi Regno d'Italia n. 38 pag. 1402.

[2] *Foglio periodico istriano* del 1808, n. 27, pag. 115. Ecco i nomi dei membri del primo Consiglio parentino del Regno d'Italia: Polesini Gio. Paolo, Artusi Giuseppe, Becich Francesco, Niccolò Vergottini, Giuseppe Manzolini, Giorgio Salamon, Nicolò Papadopoli, Giuseppe Vidali, Giuseppe Filipin, Bortolo Bassich, Andrea Zanetti, Steffano Radoicovich, Giorgio Gulich, Simeon Strusia, Steffano Piccoli, Vesnaver Gherso, Milos Marco, Micatovich Michiele, Martin Radmar, dott. Rocco Colomban, dott. Gio. Batt. Zotti, Giuseppe Vidali, Pietro Zuliani, Giovanni Mezoli, Andrea Gregoretti, Pietro Calegari di Dom., Bortolo Borri, Castello Odorico di Giov., Dom. Benussi, Vincenzo Pontini. Parenzo ebbe 30 consiglieri perchè fu considerato comune di II classe, cioè con più di 3000 abitanti.

[3] Decreto 30 agosto 1808 n. 268 Boll. Leggi Regno Italia pag. 724.

ricerche perchè possa pronunciarsi con sicura coscienza un giudizio definitivo che alcuni scrittori nostri credettero di poter antecipare e dinanzi al quale invece s'arrestò dubbioso l' acume stesso di Pietro Kandler [1]).

***

Appartiene a quest'epoca un provvedimento militare che mise in luce speciale la città di Parenzo.

Con decreto imperiale 31 maggio 1806 [2]) Napoleone, ammantando di onoranza un onere di sangue, ordinava che si formasse in Istria un proprio battaglione che doveva portare il nome di „Battaglione Reale d' Istria". L' articolo XIII del decreto imperiale diceva: „Il Battaglione d' Istria si riunirà a Parenzo".

Il decreto del Vicerè che da Monza il 30 giugno 1806 [3]) dettava le norme speciali sulla formazione di questo corpo militare, ribadiva che „gli individui pel Battaglione reale di Istria si concentreranno a Parenzo" (art. VIII).

Nel designare Parenzo a punto di concentramento del nuovo battaglione, Napoleone seguiva l' esempio di provvedimenti militari di Venezia che avevano avuto in Parenzo la base delle operazioni. Ed anche la prima amministrazione austriaca aveva stabilito a Parenzo l' ufficio delle proviande militari con forni e magazzini e alloggi e depositi di biancherie e coperte [4]).

„Seicento settanta nazionali" dai 18 ai 30 anni dovette somministrar l'Istria per il suo battaglione, ripartiti in ragion di popolazione fra i Comuni. La durata del servizio veniva

[1]) «Ripartizione territoriale dell' Istria italica» in *Istria* 1846 pagina 163.

[2]) Boll. leggi Regno d'Italia n. 96.

[3]) Ibidem, n. 114.

[4]) Con breve interruzione il magazzino militare durò a Parenzo dal 1804 al 1831, anno in cui fu traslocato a Pola. Per l' alloggio del commissario alle proviande era stata adattata parte del Palazzo pubblico; i forni erano collocati nella casa della estinta famiglia Minotto.

fissata in cinque anni in tempo di pace e „ fino a che il bisogno lo esiga, in tempo di guerra “.

Nell' autunno del 1806 Parenzo vide tra le sue mura i militi istriani di Napoleone con gli abiti verdi e i pantaloni grigi, coi risvolti turchino-celesti e il cappello tondo cilindrico rilevato al lato sinistro da un' asola bianca. La storia di questo Battaglione Reale d'Istria dev'essere ancora scritta: esso fece belle prove di sè nel 1809 nella Carinzia e nel Tirolo e fu incorporato poi nel primo e secondo reggimento leggiero italiano combattenti allora in Ispagna.

***

Al tentativo d'insurrezione istriana fomentato dall'Austria e dall'Inghilterra contro i francesi durante la guerra del 1809 **Parenzo non volle partecipare.**

Nuova luce su questo episodio e non solo per ciò che si riferisce a Parenzo, viene da una relazione fattane dal **marchese Francesco Polesini** [1]).

È noto che parallela al movimento d' insurrezione scoppiato ai primi d'aprile a Rovigno doveva svolgersi la impresa d' invasione armata a capo della quale s' era posto un emigrato francese a Fiume, Le Terrier de Manetot (o Manteau — come scrive il Polesini), che facevasi chiamare generale Montechiaro — nome che aveva (diceva lui) una specie di analogia con quello del pontefice Chiaramonti, Pio VII, la cui

[1] Fascicolo nell'archivio Polesini intitolato « Memorie della famiglia de Salomon ». Gli scritti di questo pazientissimo ricercatore e acuto espositore meriterebbero d'essere studiati e pubblicati: ne verrebbe illustrazione a molti periodi della storia di Parenzo prima della caduta della Repubblica.

La relazione molto vivace del Polesini che qui si pubblica, mentre per Parenzo narra cose completamente inedite, completa e ricostruisce quanto sugli episodi di Cittanova e Umago e sulla repressione francese pubblicarono *Carlo De Franceschi*, L' Istria — Note storiche — pagine 457-69, e *B. Benussi*, Storia di Rovigno, pag. 228-230 e La Regione Giulia, pag. 239-41.

sosta involontaria nel Porto Quieto nel giugno del 1800 era ancora nella memoria di tutti gli istriani.

« Le peggiori feccie di Fiume — così la relazione del Polesini — colli nostri istriani (certi Benedetto Salamon e Francesco Mazzalorso già commessi al Tribunale di Capodistria e che fuggiti a Malta, in Ispagna, in Francia, a Vienna, dopo una vita non certo inappuntabile, erano capitati nel 1809 a Fiume) partirono verso l' Istria. Percorsero la Contea di Pisino, ma trovarono pochi comilitoni; ma da Dignano e luoghi circonvicini, e da Rovigno radunarono circa 700 uomini e con un tal numero comparsero a Parenzo. Dopo l'avuto avviso dell'arrivo di questa truppa dalla parte di mare era già a vista una flotta Inglese, che doveva proteggere la impresa.

« Giunto in questa città il Comandante (Montechiaro) chiese l' alloggio nel Vescovato. Li primi ladri di Canfanaro, S. Lorenzo etc. etc. portavano gloriosi le Bandiere delle loro Chiese e qualche stendardo di S. Marco. Pretendevano di portare queste insegne nella nostra Cattedrale, ma Monsignore (il vescovo Francesco) per non vedere uno scandalo fece dire a quei scelerati che sarebbero stati meglio nel Vescovato dove pure aveva preso stanza il Comandante. Si adattarono a questo desiderio del Vescovo e parmi di vedere il povero vecchio Vescovo a ricevere queste Insegne nella sua sala con parole di tanta edificazione che avevano commosso pure quei ladroni di strada, che baldanzosi con tutti gli altri inanzi ad un venerando Prelato avevano dato luogo alla sommessione. Allora era ancora viva nel cuore degli uomini la religione ed esercitava il suo impero nelle varie contingenze, ma ora la troppo ricercata coltura nel clero avendo abbandonata quella materiale del popolo portò la conseguenza dell' indifferentismo, causa reale delle conseguenze, che tuttodì si ravvisano.

« Dopo l'arrivo di questa truppa il Comandante andò a Bordo della Flotta, e ritornò tutto contento perchè l'Ammiraglio in nome dell' Imperatore dell' Austria lo aveva nominato Generale. Ha ricevuto anche un importo in moneta. Il giorno addietro cominciò subito a porsi in ardire. Nominò varj ufficiali come per esempio Mazzalorso venne eletto primo Capitano, e Salamon Tenente. Si andò in tutti li Negozj e si presero le pezze di pano di color bleù essendo quello stabilito pegli uniformi. Furono requisiti tutti li capelli grandi così detti a tre venti, ed in quell' incontro mi venne preso anche il mio che era nuovissimo ed acquistato giorni prima. Si trovarono due canoni, e si fece loro il carro, insomma si facevano con grande fretta tutti li possibili apprestamenti militari.

« Il quarto giorno dell' arrivo la flotta chiamò a bordo il Generale ed il Commodoro lo avvisò che era stata fatta la pace, che l' Imperatore dell'Austria Francesco aveva formalmente ceduta l' Istria all' Imperatore Napoleone, e che quindi cessava lo scopo dell' insorgenza, e che doveva all' istante licenziare tutta la truppa. Diede un piccolo assegno al nuovo Generale, e dopo averlo congedato alzò le vele la flotta e sparì...

« Venne tosto a terra il Generale e quasi disperato si rivolse per consiglio al povero mio Padre (il dott. Giampaolo Sereno). Gli espose la cosa, e gli comunicò il suo imbarazzo. Diceva egli : « Se io licenzio tutti questi birbanti pretenderanno di essere pagati del tempo perduto, — se a ciò mi rifiutassi, come sarei costretto mancandomene li mezzi, si abbandonarebbero alli più grandi eccessi e verso di me e verso il paese, e sarei sicuro che darebbero il sacco per fare un bottino che li redintegrasse del perduto. Io mi trovo per conseguenza nei maggiori affanni.

« Allora mio padre non seppe altro dire, che pazientasse qualche giorno, accordando intanto con facilità dei permessi e dei congedi, procrastinando così stando a Parenzo per stancarli viemmaggiormente : se numerosi saranno li congedati, minore resterà la forza della truppa, e quindi il paese, così dimezzata, potrebbe raccogliere le sue forze, e basteranno per garantirsi della possibile vessazione. In quel momento non sapeva altro dirgli perchè li momenti erano molto imbarazzati e pericolosi.

« Dopo questo colloquio insorse un nuovo aneddoto. Un certo Almerigogna, uomo di circa sessanta anni, assunse l' incarico dal Prefetto Calafatti di portare in Istria le Circolari dirette alle Municipalità, colle quali annunziava la Pace seguita coll' indicazione della cessione dell' Istria, come l' aveva partecipato il Commodoro Inglese. Considerato il Merigogna come una spia del Governo Francese, e come spargitore di una notizia che si voleva mettere in dubbio e negare, venne tradotto inanzi una Commissione di tutti gli Officiali del Corpo degli *Austro-Istriaci*. Il Generale che non aveva tutta l' Autorità, e che si vedeva esposto se non mostrava in questa circostanza tutto il rigore, aveva fissata la riunione di detta commissione pel giorno seguente. Alla sera però della vigilia di questo giorno che era un Sabbato, venne in tutta segretezza a parlare col Vescovo il benemerito sunnominato mio Zio e con Lui combinò ciò che si doveva fare il dì seguente. Quest'officio venne a farlo, forse obbligato da un nùto della sua coscienza sapendo com' erano le cose, o perchè, a dire il vero aveva un buon cuore, e incapace di un'azione crudele.

« Venuta la Domenica verso le ore dieci nel mentre era raddunata tutta la Officialità nella camera maggiore del pubblico palazzo, colla piazza piena di armati e di popolo, rompendo la calca e la folla il Maestro delle Cerimonie colla sua vesta violacea e bastone preceduto dal nonzolo in vesta, e seguitato da due Chierici in cotta si portò al cospetto di tutta la commissione ed annunziò ad Essa l' imminente arrivo del Prelato. Infatti il doppio suono delle campane manifestava a tutti la sua sortita dal suo palazzo, e poco dopo si vide attraversare la piazza seguito da tutti li dieci Canonici in fascia e croce, e da oltre una dozzina di preti. Il Vescovo camminava scalzo — era di una imponente presenza. Due Officiali furono mandati a riceverlo a piedi della scala, ed alla porta dell'edificio era il Generale. Fu fatto entrare nella camera della Commissione e stando tutti in piedi, si volse a quei Signori con un discorso così eloquente dettato da una occasione così critica, che nel terminarlo pronunziò

la parola *grazia* pel Merigogna che venne ripetuta come un'eco da tutti li componenti il tremendo tribunale a cui avevan fatto colpo le parole dell' imponente e rispettabile Apostolo. Questa parola veniva ripetuta da tutto il popolo della piazza, e così fu salvo quel pover' uomo che già si sapeva condannato a morte. Nel congedarsi il Vescovo fu accompagnato dal Generale fino a piedi della gran scala del palazzo publico. Il Merigogna fu tenuto ancora qualche giorno in carcere e fu poscia licenziato.

« Seguiterò ancora poche parole sull' esito delle cose relative a questi briganti. Finito l' affare del Merigogna il Generale sempre più trovavasi imbarazzato. Era duopo di danari per mantenere la truppa e per appagare li vizzi della Ufficialità. La Città somministrava la Carne ed il Pane, ma ci voleva moneta. Allora venne in mente a questi Signori di prender di mira le famiglie li di cui capi erano assenti, e che venivano designati come nemici del Governo Austriaco e che si consideravano quali *Giacobini*. Venne imposta una tassa su questi e fra li quali chi la pagò, fu la famiglia Vergottini, Artusi, Baldini etc. Ma con tutti questi ajuti non erano contenti, e mormoravano lagnandosi che il Generale non voleva muoversi, mentre intendevano di andare almeno a Capodistria dove non vi erano francesi. Il malcontento si faceva sempre maggiore, e cominciavasi a sospettare, tanto più che vedevano diminuita la truppa e ridotta a circa trecento per li molti e facili congedi che accordava il Generale.

« Una sera verso la mezzanotte capitarono nel Vescovato tutti gli officiali e chiesero del Primo Capitano Mazzalorso, che era in mia compagnia in Cucina al fuoco, e tosto sortito si trovò circondato da loro. Quasi nello stesso tempo cominciarono a parlare:

— Siamo stanchi di stare tanto tempo fermi in questo paese.

— La massima parte del nostro corpo manca perchè il Generale diede ad ognuno lo domandava il permesso.

— Egli, questa razza di cane, dev' essere inteso colli Francesi, e chi sa che a quest' ora non ci abbia venduti.

— Bisogna venir fuori da questo stato d' incertezza e bisogna scannarlo.

— Fatto questo colpo passaremo a scannare questi vecchi di casa, e s' impadroniremo dei loro tesori e poscia andremo in tutte le prime Case, e faremo lo stesso.

« Il Mazzalorso ch' era uomo di buon cuore inorridì a queste proposizioni e disse che bisognava aspettare. Ma questi prorompevano in mille inaudite bestemie ed imprecazioni. Non posso dire quanto orrore mi abbiano fatto questi discorsi, e quanto spavento per li poveri miei, e Zii, che tranquillamente riposavano nelle loro Camare. Io ero appiattato in quel piccolo corridoio prossimo alla cucina e che corrispondeva alla sala dove tenevasi il conciliabolo. Non so con quale pretesto però il Mazzalorso si sia allontanato da loro, e mi trovò in cucina tutto tremante. Allora mi disse se sapevo indicargli dove fosse una qualche scala a mano. Mi ricordai che prima di notte ne aveva lasciata una posta

sopra un antico albero di Giugiole. Mi incamminai adunque con Lui, e la prendemmo portandola nella corte del Vescovato, e fu posta a quella finestra nell'angolo del fabbricato in vicinanza al muro, dove corrispondeva la camera da letto del Generale — ora cancelleria Concistoriale. Posta questa scala in vicinanza allo scuro il Mazzalorso battè colla mano, ed il Generale, fa d'uopo credere sveglio, sentì subito e venne alla finestra — domandò prima di aprire chi fosse, ed il Mazzalorso ch'eravi asceso rispose subito assicurandolo che era andato colà per prevenirlo di un affare di molta importanza. Il Generale titubava assai ed avvertendo che aveva le pistolle pronte a far fuoco, alla fine aprì.

« Informato della facenda disse tosto che ritornasse pure dagli Officiali — e li tenesse abbada, che avrebbe subito rimediato al pericolo. In fatti posta a' piedi del muro la scala ritornò in sala. Ma di lì a pochi istanti si sentì aprire con impeto la porta della camera dove dormiva l'ajutante e disse: « Appunto ho il piacere di trovarvi qui. Veniva in traccia di voi per avvertirvi che dietro una Staffetta arrivata a sera, Sua Eccellenza ha disposto l'opportuno per partir tosto in altro luogo, dove si troveremo con altra truppa per unirci, e poscia passaremo a **Trieste a monturarci** ».

Quest'ordine così inaspettato, e lusinghiero che combacciava colle idee di costoro portò un effetto meraviglioso. Alle succedute nuove idee cambiarono, anzi cessò ogni loro progetto ed avendo udito che bisognava partire, ed anche per mare, si allontanarono tosto per fissare tre Barche una delle quali era di un certo Festi di Capodistria già officiale di questo Corpo . . . . . Le Barche furono prestamente preparate, e verso le tre della mattina partì il convoglio da Parenzo avendo lasciata qui una squadra di quei di S. Lorenzo, come officiale di stazione e comandante **un certo Marco Boghessich allora notaio** . . . .

« Il Generale spogliò tutta la sua Camera, ed io non trovai che alcune carte e suppliche di qualche Parenzano che portai meco, mentre se quelle carte fossero state trovate, alcuni bifolchi che lo supplicavano per impieghi qui ed altrove, e perfino di essere nominati Tenenti, li avrebbero compromessi verso il governo Francese a segno da perdere **anche la vita.**

« Partite le Barche approdarono come primo porto a Cittanova. Scesi a terra visitarono la Cassa Comunale dove trovarono venticinque franchi che si appropriarono. Dopo essersi fermato colà qualche ora il Generale voleva lasciare una guarniggione di trenta uomini e due officiali: questi non vollero fermarsi e dichiararono che volevano restare tutti uniti per andare inanzi. La risoluzione della partenza era infatti presa per sciogliersi lasciando di luogo in luogo tante porzioni di truppe e potersi poscia allontanare per non trovarsi imbarazzato con tanti, ritornando a Fiume dove il rifuggio poteva essere più sicuro, perchè quella Città continuava ad essere in possesso Austriaco.

« Ma l'uomo propone e Iddio dispone. Si lasciò adunque Cittanuova e si si diresse a Umago. Ma le Autorità Militari Francesi che conside-

ravano tutti li rapporti dei Municipj che protestavano contro l'abbandono dell' Istria e chiedevano la difesa, si mossero alla fine. Fu allora ordinato alli due Capi di Battaglione Martel e Petel di partire colli proprj corpi uno prendendo la via di Buje e Visinada, e l' altro quella marittima di Umago, Cittanova, Val di Torre per riunirsi a Parenzo. Nel mentre lo Stato maggiore dei Briganti trovavasi nell'Ufficio Comunale questionando perchè in Cassa non si trovava moneta, che dal registro Cassa doveva essere, dalla finestra si osservò il luccicare dei fucili delli Francesi, che marciavano verso quel luogo. Al primo annunzio quelli che erano in vicinanza al mare s' imbarcarono tosto, ma dodici o quindici rimasero indietro compreso il Generale, e vedendo che le proprie barche già si allontanavano dal porto, per raggiungerle non avendo altro scampo si gettarono in acqua. Sopra giunta la truppa cominciò a far fuoco contro quelli ch' erano già in acqua, e alcuni rimasero morti, altri tornarono in terra, ed in allora il Capitano della Guardia Nazionale (di Capodistria) Giuseppe Almerigotti del sig. Giacomo montò sopra una barca e si mise a girare il porto, quando osservò attaccato al faro un'uomo. Si avvicinò al medesimo, e lo ricuperò seminudo nella propria barca. Quando furono a terra fu riconosciuto, che quello era il Generale Montechiaro. Fatta quest'azione il Comandante Militare marciò alla volta di Parenzo conducendo seco tutti li prigionieri (12 circa) e fra questi un certo Basilisco di Rovigno.....

«Intanto che succedevano tutte queste cose, era già arrivato (a Parenzo) il primo Battaglione comandato da Petel e con questa truppa era pur giunto il Generale di Brigata Quetard col suo Ajutante un certo Scheman. Dove alloggiava quello dei Briganti volle alloggiare il Francese, e nella Camera interna del Vescovato il Quetard si affrettò di occuparla, e nella prima si pose lo Scheman. Il primo aveva occupato col suo mantello, colli suoi uniformi ed altri vestiti tutta la Camera, e così l'Ajutante l' altra — e siccome era un uomo costui tutto galante, vero francese, così sopra un tavolino coperto da un tapeto molto elegante aveva regolarmente collocate tutte quelle galanterie adattate ad una feminina toelette — saponi odorosi, bocettine, specchi, spazzetti, bicchieri e vasi di cristallo etc.

«Giunto poi il Comandante Martel col suo Battaglione ritenendosi il primo arrivato domandò subito dove sia l'alloggio del Generale sempre credendo di quello dei Briganti, e quindi fu condotto al Vescovato. Appena arrivato colà, entrò con un altro Officiale ed il proprio servo nelle due camere, ed avendole trovate già piene si affaccendò di riunire tutti li vestiti e tutte le galanterie dell'Ajutante. Ma in quel mentre ritornò il generale Quetard e l'Ajutante Scheman vedendo che si faceva man bassa di ciò ch'era suo, ambedue si misero le mani addosso per ricuperare tutti quegli oggetti, che però il Capo di Battaglione si rifiutava affatto di dare sostenendo che erano oggetti suoi perchè conquistati da lui e perchè di proprietà del Generale da Lui condotto Prigioniero. Io fui presente a quella ridicola scena, che mi fruttò una specie di *scopel-*

lotto perchè voleva io pure sostenere che tutto quello era del sig. Scheman e non del Montechiaro.

« L'aneddoto fu graziosissimo, ma bisognava trovarsi presenti per vedere la ingordigia del Martel che credeva di aver fatto un grosso bottino, e gli affanni provati dall'Ajutante che vedevasi rovinate le sue galanterie verso le quali si vedeva attaccato coll'anima ».....

*
* *

Quasi a involontaria punizione per le sommosse e le violenze durante la guerra, l'Istria perdette nell'assetto dato alle provincie meridionali dopo le nuove conquiste francesi della pace di Schönbrunn (14 ottobre 1809) l'appartenenza al Regno d'Italia, i cui confini furono portati all'Isonzo.

L'Istria veneta si vide aggregata alle Province Illiriche dell'Impero francese, in onta alle rimostranze del Governo italico e dello stesso Vicerè intese a convincere Napoleone della necessità di mantenere unita al Regno almeno l'Istria, se non per altro, per ragioni economiche.

La Intendenza o Provincia d'Istria che il governatore conte Bertrand componeva con decreto 3 novembre 1811, si estendeva da Ampezzo a Pola. Restò quasi intatta la distrettuazione interna della provincia, mentre l'ordinamento amministrativo subì nuovi adattamenti alla foggia francese pura: convertite le italiche municipalità in *mairies* col primo ufficiale non più podestà ma *maire*.

La cronaca di Parenzo quale si desume dalle carte raccolte, è per questo periodo una grigia vicenda di imposizioni tributarie e militari, di preoccupazioni quotidiane per „corsari" che turbano la navigazione, di apprensione contro il contagio della peste...

Solo sprazzo di luce la proposta all'Imperatore d'istituire a Parenzo, „punto centrale della provincia e patria di molti uomini illuminati", un'Accademia, non letteraria ma agraria, unita alla Biblioteca legata da Stefano Carli — unico mezzo — scriveva nel 1817 ripetendo la domanda Giampaolo Pole-

sini — per trarre dalla presente miseria il popolo istriano che „ pur ha per sua proprietà e patrimonio una Provincia dotata dalla natura di qualità che possono renderlo ricco e felice “.

Pur troppo non venne nè Accademia nè biblioteca ed i libri del Carli sono ancor oggi, come lamentava nel 1817 il Polesini, „ instrumenti inutili se non vi siano studiosi che gli adoperino “.

Il dominio austriaco.

Il Congresso di Vienna dell' 8 giugno 1815 assegnando definitivamente all'Austria con la Lombardia e la Venezia le così dette Provinco illiriche sanzionava una condizione di cose subentrata, per le sconfitte napoleoniche, fin dall'estate del 1813.

Il 22 settembre di quest' anno il generale comandante austriaco conte di Nugent ordinava che dovesse interamente cessare ogni traccia di governo francese. Ristabiliva quindi astutamente l'amministrazione locale del 1805 con le direzioni politiche o superiorità locali, con le leggi stesse e possibilmente con le stesse persone. A Capodistria istituivasi una Commissione provinciale composta di tre Commissari civili e di un segretario, „dagli ordini della quale dovranno dipendere tutte le direzioni politiche locali ed ogni altro impiegato subalterno in tutto ciò che riguarda gli oggetti premessi".

I tre commissari provinciali furono il conte Giovanni Totto di Capodistria, il conte Niccolò Battiala di Albona e il marchese Benetto Polesini di Parenzo. Accintisi all' opera, riformarono la giustizia civile e criminale „prima base della società ed il primo garante delle persone e delle proprietà de' sudditi". Ritorna così a Capodistria il Tribunale d' appello; non ritorna però a Parenzo il Tribunale penale per la intera provincia che resta a Capodistria. Parenzo come Pirano, Rovigno, Pola, Albona, Pinguente, ebbe un Tribunale civile di prima istanza con la stessa giurisdizione del 1805.

Il 17 ottobre 1813 dopo lungo silenzio si riconvoca a Parenzo il Consiglio e procede alla nomina delle solite cariche [1]).

---

[1]) Ecco l' elenco delle cariche rinate: 2 deputati della comunità, 2 contradditori alle parti e conservatori alle leggi, 2 provveditori alla Sanità, un cancelliere alla stessa, un cancelliere della Comunità, un

Riapparso quasi restauratore dell'antico regime veneto il dominio austriaco ebbe in Istria le più liete accoglienze. „ Per la pace celebrata in Capodistria e nella provincia dell' Istria ex-veneta il dì 17 luglio 1814 " furono composti versi da ogni parte del paese [1]). E Giampaolo Polesini dedicava al conte di Saurau, commissario aulico plenipotenziario organizzatore dell' Istria e dell' Illiria, un discorso nel quale dopo le pagine di calda esaltazione della grandezza di Venezia gli elogi al novo governo suscitano come un'eco di non inutili mòniti [2]).

***

Non tardarono i mutamenti.

Il 13 settembre 1814, trovando „ essenziale di porre l'organismo della pubblica amministrazione sopra base conforme ai principii dell'austriaco reggimento ", un'ordinanza del Governo generale dell' Illirio, conosciuta sotto il nome di legge Lattermann [3]), sostituiva alle esistenti Autorità locali Autorità distrettuali e introduceva, con definitiva abolizione di statuti e consuetudini, le leggi austriache.

Parenzo, aggregata al Circolo di Trieste, fu capoluogo di distretto (di terza classe, penultimo, prima di Pola, per popolazione) per i Capocomuni di Parenzo, Cittanova e Orsera. Il Capocomune di Parenzo comprendeva dodici sottocomuni [4]).

---

camerlengo, un procuratore al pio ospitale, un procuratore della Cattedrale, 2 tansadori, un deputato agli alloggi militari ed alle stime, un esattore della carratada, 2 cattaveri (nettezza pubblica), 2 giustizieri dell'ordine civico e 2 dell'ordine popolare, un deputato dell'ordine popolare sopra gli alloggi militari, 2 stimatori di campagna dell' ordine del popolo, un sensale.

[1]) Raccolta di versi e prose. Trieste. I. R. priv. Tip. gov. 1814. Vi appariscono autori di Parenzo Benedetto Albertini e l' arciprete parroco Predonzani.

[2]) Della Riunione dell' Istria all' Impero dell' Austria. Trieste, tip. gov. 1814.

[3]) Veggasi per la critica di questa legge l' articolo del KANDLER nell'*Istria* a. IV, 1849, n. 5.

[4]) Dal « Haupt-Ausweis über die Eintheilung des Gouvernements des Küstenlandes in Kreise, Districte, Bezirke, Haupt - Gemeinden und

I podestà furono organi del Governo, da questo nominati. Primo podestà di Parenzo del nuovo periodo austriaco fu Canziano de Manzolini.

***

Più degno di menzione che non tutti gli innumerevoli e interminabili atteggi svoltisi per conseguire la conferma delle nobiltà venete o il permesso per i nobili di portare l' uniforme com' era stato concesso ai nobili del Lombardo-Veneto e ai patrizi triestini [1], — più chiaro segno della vigile cura degli uomini migliori d' allora di procurare con ogni mezzo, onore e vantaggio alla città, è il tentativo fatto già nel 1822 di portare a Parenzo la residenza del Capitanato Circolare dell' Istria.

Tramontato il progetto di unire la nostra regione al Lombardo-Veneto, veniva istituito nel 1822 un provvisorio Ufficio circolare per i nove distretti istriani, comprese le isole del Quarnero già attribuite al circolo di Fiume. Prima che fosse dato assetto definitivo a questa autorità circolare, Parenzo fece pratiche per essere prescelta a definitiva sede del Capitanato. Ne dà testimonianza il memoriale che il 17 agosto 1822 Giampaolo Polesini inviava per la sua città al Governo di Trieste [2].

Untergemeinden, dann deren Häuser und Seelen » si ricava che il Capocomune intero di Parenzo aveva nel 1814 776 case e 4011 abitanti; il solo sottocomune 329 case e 2090 abitanti.

[1] Con disp. 27 maggio 1834 veniva respinta la domanda. Il capitano circolare barone de Grimschitz rilevando nel 1842 come la nobiltà istriana meni una vita tranquilla, semplice e ritirata, fa un' eccezione per le famiglie nobili di Capodistria e Parenzo che, egli dice, almeno sino ad un certo punto dedite al lusso. (*Notizen in historisch-statistisch-topographisch-administrativen Beziehung über den Istrianer Kreis.* Ms. della Biblioteca provinciale in Parenzo.)

Con dispaccio dell' i. r. Governo di Trieste 20 gennaio 1836 n. 1318 fu pubblicato un elenco delle nobiltà istriane confermate dal 1816 al 1834.

[2] « Della Residenza del Capitaniato circolare dell'Istria nella città di Parenzo ». Ms. dell'archivio Polesini.

La scelta cadde su Pisino che rimase sede del Circolo anche dopo che con risoluzione sovrana del 15 aprile 1825 fu esteso all' intera provincia, sino alla cessazione delle Autorità circolari. Le insistenze per avere tale sede a Parenzo furono rinnovate negli anni 1837, '38 e '39, essendo corsa voce che si stesse studiandone il trasferimento in città al mare [1]). Altre uguali domande si ripeterono nel 1842 e 1844 [2]).

La questione del trasferimento della sede circolare rimase aperta molto tempo ancora. In fatti dalla relazione del ministro degli interni Bach all' Imperatore del primo ottobre 1849 sull' organizzazione politica del Litorale si avvertono le preoccupazioni e i disaccordi circa il luogo nel quale porre la sede centrale dell' amministrazione autonoma in quello che ancor allora chiamavasi ufficialmente „ marchesato d' Istria “. Senza dubbio ebbe parte notevole questa difficoltà nella proposta [3]) „ di unire l' attuale circolo di Gorizia e quello dell' Istria in un solo paese della Corona, il quale abbracci il marchesato d' Istria e le contee di Gorizia e Gradisca con una Dieta provinciale comune da essere convocata a Gorizia “. Il provvedimento deluse i patriotti istriani che avevano insistito per la Dieta propria e, ad evitare dissensi per la sede, avevano ideato persino la Dieta randagia di città in città ! [4])

---

[1]) Memoriale 28 maggio 1837 del podestà conte Becich al Governatore de Weingarten e supplica 29 maggio 1838 all' imperatore Ferdinando I firmata dal pódestà conte Becich e da Benedetto march. de Polesini, Francesco Corner, Gio. Batt. dott. de Zotti, Gio. Ant. de Artusi, Giuseppe Calegari, Andrea Resar, Sebastiano Sbisà, Tommaso Zudenigo e Nicolò Gioseffi. Fu sollecitata una risposta nel 1839 senza ottenerla.

[2]) Suppliche 22 gennaio 1842 e 13 settembre 1844 al min. Kolowrath col mezzo del march. Benedetto de Polesini.

[3]) Promulgata con la Patente Imp. 25 gennaio 1850 B. L. I. n. 26.

[4]) Il dott. Giuseppe Costantini di Rovigno scriveva, ad esempio : « Onde togliere le gare municipali sarebbe bene di stabilire la riunione della Dieta per turno nelle principali città della provincia di più comodo accesso per i deputati » (in *Istria* del Kandler, 1848, pag. 239).

E in un articolo intitolato « Cosa fu ! Cosa è ! Cosa diverrà di Capodistria ? » G. P. stampava sull' *Osservatore Triestino* del 9 marzo 1849 : « Chi ama l' Istria di santo affetto non può che darle ragione vedendola afflitta e speranzosa di godere propria autonomia ; Dieta provinciale pro–

Fortunatamente, questa Dieta, com'è noto, non si convocò mai per la intervenuta soppressione della Costituzione di marzo. Restò la difficoltà per la sede del Capitanato circolare che avrebbe dovuto restar formato dal marchesato d'Istria ed avere una propria rappresentanza circolare per quegli interessi speciali „non acconci — come scriveva il Bach — di appartenere alle attribuzioni della Dieta", in condizione analoga a quella in cui erasi collocato il Vorarlberg di fronte al Tirolo. In quanto alla sede del Governo e della rappresentanza del circolo istriano la decisione si presenta al ministro „soggetta ad essenziali difficoltà". „Già da qualche tempo — riferisce il ministro — è in corso una pertrattazione sulla conservazione dell'ufficio circolare a Pisino o sul suo trasferimento in altro luogo. Per riguardo a tale argomento ed alla necessità di avere dei nuovi dati onde giungere alla soluzione del quesito, s'affaccia qual misura la più espediente per ora di non decidere nulla in proposito, ma d'incaricare la commissione provinciale da istituirsi per l'attivazione del piano d'organizzazione dell'esatto rilievo e dell'accurata ponderazione di tutte le più rilevanti circostanze e di rassegnare quindi un ben fondato parere" [1]).

Nelle elezioni per questa Dieta comune di Gorizia, Parenzo avrebbe dovuto eleggere nella classe delle „città, borghi e luoghi d'industria" un deputato insieme con Umago e Cittanova.

Frattanto nè a Vienna nè a Trieste mostravasi alcuna disposizione favorevole alle premure di Parenzo.

Non solo l'anno stesso 1849 poneva stabilmente a Ro-

---

pria da tenersi alternativamente in uno dei seguenti luoghi: Capodistria, Pirano, Parenzo, Rovigno, Pisino ed Albona».

[1] La traduzione di questa relazione si può leggere nella «Raccolta delle leggi, ordinanze e regolamenti specialmente per Trieste, pubblicate per ordine della Presidenza del Consiglio di Trieste dal Procuratore civico». Trieste 1861, Capitolo: La Provincialità di Trieste, p. 9-10.

vigno il Tribunale e quella città era dichiarata, nella relazione ministeriale sull' ordinanza sovrana del primo agosto, punto centrale per la costa istriana meridionale [1]). Ma istituiti con la risoluzione sovrana del 26 giugno 1849 i Capitanati distrettuali (pur lasciando in vita i Circoli quale sede intermedia fra i Capitanati e la Luogotenenza in Trieste), Parenzo e l' adiacente territorio vedevasi sottoposto al Capitanato distrettuale di Rovigno nella organizzazione politica approvata con risoluzione sovrana del 26 settembre 1849 che pur dava un Capitanato distrettuale a Montona.

Riordinati nel frattempo i Comuni sulla base della legge Stadion del 17 marzo 1849, ottenevano amministrazione propria come Comuni locali accanto a Parenzo, anche Villanova, Torre e S. Lorenzo [2]) tutti sottoposti al Capitanato distrettuale di Rovigno.

Quando, riunita l'amministrazione giudiziaria con la politica e soppressi i Capitanati distrettuali, si crearono gli uffici distrettuali misti — le Preture —, Parenzo fu sede di Pretura per i Comuni locali di Parenzo, S. Lorenzo, Torre, Orsera e Villanova [3]).

---

[1]) « Allerunterthänigster Vortrag » del ministro della Giustizia nel « Reichs-Gesetz-und Regierungsblatt » 1849 n. 343 pag. 584.

[2]) In appendice al Bollettino delle leggi e degli atti del Governo per Trieste e pel Litorale, anno I, veniva publicata il 30 decembre 1851 la « divisione del Litorale in Circoli, Capitanati distrettuali, Giudizi distrettuali, Uffici delle imposte, Comuni locali e catastali ». Ne risulta che il Comune locale di *Parenzo* era composto dei Comuni catastali di Parenzo, Varvari, Monsalice, Foscolino, Monghebbo e Dracevaz con 3206 abitanti di cui 2744 nel Com. cens. di Parenzo; che il Com. loc. di *Villanova* comprendeva i Com. cat. di Villanova, Abrega e Fratta con 897 ab.; — che *Torre* formava Comune per sè con 493 ab. e che infine *S. Lorenzo* era Comune locale per S. Lorenzo, Sbandati e Mompaderno con ab. 2263. Lo stesso Prospetto fu pubblicato nel Boll. del 1854, Parte II, punt. II pag. 21 in appendice alla notif. della Commissione prov. d'organizzazione pel Litorale istituita nel '53 e dichiarata sciolta il 9 ottobre 1854.

[3]) Ris. sov. 14 settembre 1852 e ord. min. 6 dec. 1853. Le preture iniziarono la loro attività mista il 30 settembre 1854 (Ord. 12 sett. 1854 Boll. leggi Prov. della Reggenza n. 230). Veggasi il « Prospetto dello scompartimento politico e giudiziario del Litorale » nel Boll. suddetto, a. 1853, pag. 765.

Fu questa la base della definitiva circoscrizione giudiziaria, quando nel 1868, separata in tutte le istanze l'amministrazione della giustizia dall' amministrazione politica, subentrarono col 31 agosto 1868 alle Preture miste gli attuali Giudizi distrettuali in ogni luogo nel quale sino allora risiedeva una pretura, e mantenendosene intatto il circondario [1]).

E nel nuovo ordinamento contemporaneamente emanato per l' amministrazione politica sulla base dei Capitanati distrettuali, Parenzo ebbe uno de' sei Capitanati della provincia sol perchè nel frattempo aveva avuto la sede della Dieta e della Giunta provinciale [2]).

In quanto ai Comuni, la legge provinciale del 10 luglio 1863 lasciò immutati i Comuni composti nel '49, illudendosi che fossero tutti capaci di adempiere ai loro obblighi [3]). La legge 23 novembre 1868 accentrando l' amministrazione comunale in Comuni locali più vasti, sopprimeva quelli di Torre, Villanova e San Lorenzo, dando al Comune locale di Parenzo la configurazione che ancor oggi conserva [4]).

---

[1] Legge 11 giugno 1868 B. L. I. n. 61 e ordinanza del Ministero della giustizia 11 agosto 1868 B. L. I. n. 105.

[2] V. dichiarazione del Commissario governativo nella seduta della Dieta prov. 23. I. 1866 V. legge 19 maggio 1868 B. L. I. n. 41, Risoluzione sovrana 8 luglio 1868, ord. min. int. 10 luglio 1868 B. L. I. n. 84 (Estratti) e ord. Luog. 16 luglio 1868 B. L. O. P. n. 2. Il Capitanato di Parenzo venne formato dei distretti giudiziari dl Parenzo, Montona e Buie. Il dott. Vidulich voleva aggregarvi anche il distr. giud. di Pisino. (Leggasi la relazione sul riparto territoriale politico dell'Istria in Atti dietali 1865 p. 373 e 387.

[3]) V. l' «Indice tabellare di tutte le Comuni locali e cens. componenti gli attuali distretti pol. dell'Istria» come appendice agli atti dietali del 1865.

[4]) Lo compongono i Comuni censuari di Monghebbo, Foscolino, Dracevaz, Varvari, Monsalice, Mompaderno, Sbandati, Villanova, Torre Abrega e Fratta.

Sede della Dieta provinciale.

Sabato 6 aprile 1861 Parenzo vedeva compiuto un suo voto ardente: s' inaugurava entro le sue mura la Dieta istriana.

Al giubilo della intera provincia che vedevasi, con le libertà costituzionali, confermate le autonomie amministrative e la indipendenza legislativa, Parenzo si associava lieta nell' orgoglio d' essere stata prescelta a sede della Dieta Provinciale.

La città coglieva il frutto di una lunga opera perseverante. Come e perchè l' Istria ottenesse la sua Dieta, come dalle opposizioni irreducibili contro il proposito di unirla — appendice innaturale ed ingrata — ad altre terre e dalle vacillanti discordie pro e contro la Dieta unica con Trieste e con la intera Regione si fosse concretata, faticosamente, la sanzione della individualità provinciale istriana, non potrebbe essere esposto qui.: se ne offrirà l' occasione propizia quando nella primavera ventura si compirà mezzo secolo dalla prima riunione del Parlamento dell' Istria.

Allorchè il 15 febbraio del 1861 un giornale ufficioso di Trieste recò la prima notizia che l'Istria avrebbe avuto propria Dieta e che la sede ne sarebbe stata a Parenzo, molti furono i sorpresi e gli increduli nella provincia. Non a Parenzo dov' era nota l' opera intensa data specialmente negli ultimi tempi a questo scopo, con potenti appoggi, da Giampaolo Polesini, rinnovatore di benemerenze acquistatesi per la sua città dall' omonimo suo avo.

Era partita per Vienna fin dal decembre 1860 la proposta luogotenenziale che, eccepite per l' una o l' altra ragione

Capodistria, Pirano e Rovigno, designava a sede della Dieta Parenzo.

La Patente imperiale del 26 febbraio, promulgata a Vienna il 28 del mese stesso, risolse in provincia ogni incertezza, confermò a Parenzo le sicure promesse: il Margraviato d'Istria[1]) aveva la sua Dieta provinciale di trenta deputati, che si sarebbe riunita a Parenzo, dove sarebbe stata la sede della Giunta provinciale.

***

Le argomentazioni a cui Parenzo affidava la sua domanda di essere preferita alle altre città istriane, si riconnettevano ai memoriali della prima metà del secolo ai quali fu accennato, per il trasferimento della sede del Circolo da Pisino al mare.

Dall' incartamento dell'archivio Polesini che conserva le tracce della tacita lotta combattutasi per la sede della Dieta, ci piace togliere un „promemoria“ che servì per la composizione dell' indirizzo di ringraziamento della città all' Imperatore.

„Non indegnamente — scrive di proprio pugno il 6 marzo Giampaolo Polesini — Parenzo venne prescelta a sede centrale della Dieta, in quanto male consiglierebbe chi cercasse un centro di commerci e di civiltà nell' Istria: e lo a-

---

[1]) Marchesato d' Istria e non Margraviato si legge in molti atti ufficiali fino al 1851 (v. B. leggi ed atti del Governo 1851 pag. 559 e 674). Margraviato si legge però nello Statuto politico del 25 gennaio 1850. Ma marchesato disse senza ambagi il consigliere aulico conte Coronini salutando per il Governo la prima Dieta il 6 aprile 1861: « Dietro convocazione Sovrana si riuniscono in quest'oggi a Dieta provinciale gli eletti del Marchesato d' Istria ». Nella sessione dietale del 1870 l'on. Boccalari fe' proposta che fosse mantenuto all' Istria il titolo di *marchesato* anzichè *margraviato*; ma per evidente malinteso fra il proponente e l' on. Amoroso la proposta non fu accolta. Cfr. *Kandler*, Stemma e titolo dell' Istria nell' Impero austriaco (*Istria*, 1849, n. 29, pag. 114-16). *Pietro Ceruti*, Del Marchesato e della Contea in *Osservatore Triestino* 1843 n. 72 appendice.

vrebbero provato a sufficenza le popolazioni stesse della provincia le quali da tutti li tempi storici si raccolsero a centro civile unicamente sulla costa occidentale della provincia, e tutto giorno tal fatto sussiste. Che se Parenzo attualmente trovasi in condizioni depresse a confronto di Capodistria, di Pirano, di Rovigno, ciò devesi ascrivere a vicende antiche guerresche e più di tutto a crudeli pestilenze quali ridussero a 70 li suoi abitanti, or appena 200 anni addietro. Parenzo ai tempi romani e posteriormente ancora figurava con Pola e Capodistria fra le più cospicue città della provincia, e li suoi avvanzi romani e la veneranda basilica lo attestano ancora. Ciò che fu, può ritornare. Anco Pola, celebre anticamente, era decaduta a miserrima condizione ed ora risorge a novella vita: gli elementi naturali che diedero impulso e vita ad una città non dispariscono: giacciono o languono depressi; ma ravvivati, riproducono gli effetti medesimi. Imperocchè, sebbene il distretto amministrativo sia piccolo ed ascenda appena la sua popolazione ad ottomila o circa abitanti e scarsa di abitanti sia la città, il suo agro economico e commerciale è relativamente esteso. Tutti li territori istriani interni cercano da terra al mare lo spaccio dei loro prodotti: e cercano nei porti che circondano la provincia, la via unica naturale e *provinciale:* il mare. Di questi vari piccoli centri Parenzo possede forse il maggiore, poichè unico è il porto di Parenzo per tutta quella Istria mediana, che, confinata dal Leme e dal Quieto, si estende sino al territorio di Pisino: e dopo ultimate alcune strade in direzione trasversale, tale territorio economico commerciale potrebbe essere di molto ampliato. Di facile accesso per la via di terra, a metà precisa della costa Parenzo offre più d'ogni altro luogo della provincia le qualifiche di città centrale. E che come tale sia stata a tempi relativamente recenti riconosciuta, lo proverebbero varie disposizioni governative ed in via di esempio:

„ Nei tempi veneti ad ogni occasione di pestilenza, nel quale oggetto il detto governo era gelosissimo, spediva a Parenzo un provveditore di sanità quale plenipotenziario: e così in occasione di guerra ordinava che il generale di Palma si recasse colla flotta a Parenzo come luogo centrale.

„ Nel tempo del Governo napoleonico, sebbene la prefettura risiedesse a Capodistria, con decreto 30 giugno 1806 veniva organizzato il battaglione d' Istria ed ordinato che il suo concentramento avesse ad aver luogo in Parenzo.

„ Dall' attuale Governo veniva parimenti organizzato un gremio farmaceutico con orto botanico, laboratorio chimico per l'istruzione dei candidati e destinato per sede come luogo centrico Parenzo.

„ Ai tempi veneti non c' era propriamente una capitale. Il podestà capitanio di Capodistria era appunto capitanio per ragioni di guerra essendo prossimo al confine: appena posteriormente venne incaricato il podestà di Capodistria d' invigilare sulle comuni, sulle chiese, sulle fondazioni pie, e doveva passare alla visita „ [1]).

Se Parenzo volesse manifestare riconoscenza a coloro cui principalmente deve la sede provinciale, dovrebbe seguire il cenno sapiente di Pietro Kandler che a Giampaolo Polesini scriveva: „ Parenzo e Polesini — mi pare sieno coniugati e per lungo tempo ".

* * *

Nella seconda metà del marzo 1861 si svolsero le elezioni dei deputati alla Dieta che era convocata per il 6 aprile. Soli tre giorni prima la „Wiener Zeitung" pubblicò la nomina

[1]) Un membro della prima Dieta, estraneo a Parenzo, metteva allora in bocca al consigliere aulico de Pascottini, che aveva avuto parte nella proposta di Parenzo, il seguente ragionamento: « Parenzo è città gentile e pulita, ben fabbricata, con comodi alloggi, con una popolazione preponderantemente di persone civili, con molte famiglie nobili ed agiate, col Vescovato dove potevano essere ospitati comodamente i vescovi membri della Dieta; con una grande sala per la Dieta e vicino il Palazzo Polesini pegli offici, e dippiù sita al centro della costa dove s'addensa la popolazione e la vita economica e civile, e dove sono più facili le comunicazioni. Parenzo, pur non riuscendo ad appagare il desiderio generale, offre il vantaggio della pace e tranquillità, facendo sì che i deputati vivranno quasi in famiglia, non distratti e s'occuperanno degli affari provinciali non solo in dieta e nelle commissioni, ma anco nei loro ritrovi necessariamente comuni e continui ».

della presidenza: capitano provinciale era nominato il marchese Giampaolo Polesini e suo sostituto il dottor Francesco Vidulich, allora podestà di Lussinpiccolo.

Per Parenzo la prova della giornata inaugurale fu il 26 marzo, elezione del grande possesso. I migliori cittadini si diedero ogni premura per ospitare gli elettori tra i quali erano le persone più note e influenti delle varie parti della provincia. Un amico di Parenzo scrivendo da Capodistria qualche giorno prima al preconizzato capitano provinciale, intravvedendo l' imbarazzo dei parentini, raccomandava che avvisassero a qualche partito per evitare che altri non ne facessero loro un appunto. „ Se c' è un albergatore o trattore — scriveva l' amico — si dia le mani d' attorno ed imbandisca se non lautamente almeno discretamente. Per poco, vi si fermeran gli elettori almeno tre giorni, tra quello dell'arrivo e l'altro della partenza. E convien pure che s' abbian una cuccia [1]) ed un desco. Or se pel 6 sarà tutto pronto, perchè nol potrebbe qualche dì innanzi? Aggiugni che anco dopo le elezioni e prima dell' apertura della Dieta ci sarà moto e concorrenza. Dunque bisogna pensarci, e sopratutto ci pensi il Municipio ".

La prova generale dev' essere riuscita ottimamente se lo stesso amico preoccupato alla vigilia, scrive, appena ritornato a casa, parergli „ giustissimo un cenno pubblico della giornata dei 26 e delle cordiali accoglienze avute. Se m'avanzerà un briciolo di tempo lo detterò; altrimenti verrà dettato ".

Venne la grande giornata. E fu piena di letizia, di fraternità, di speranze.

[1]) Il vecchio deputato prov. G. V. Vidulich, zio di Francesco Vidulich, scriveva il 30 marzo da Lussinpiccolo al march. Polesini: «L'importanza però che mi preoccupa si è che io sono vecchio e che non vorrei, arrivato che sarò a Parenzo, che mi toccasse andar abitare in qualche sottoscala, e che le mie ossa che han bisogno di riposare su di un letto morbido, fossero obbligate a riposare su dura pietra. Per conseguenza io vengo pregarla colla presente a volermi procurare una buona stanza per me ed una per il mio nipote dott. Fran.co e se fosse possibile nella casa stessa, che possiamo riposare sotto un medesimo tetto come riposiamo qui a Lussin».

Rievochiamone l' eco a traverso la cronaca del tempo.

Sull' *Osservatore Triestino* dell' 8 aprile così ne scriveva Antonio Antonaz che poco dopo doveva uscire dal giornale ufficiale per pubblicare *Il Tempo:*

„ Partito da Trieste stamane (6 aprile) alle ore 6 coll'eccellente piroscafo del Lloyd il *Trieste*, comandato dal bravo Novacovich, giunsi a Parenzo alle ore 10 ½. dopo un viaggio amenissimo lungo la costa pittoresca della nostra penisola. Trovavasi a bordo il bastimento mons. vescovo di Trieste, il vicepresidente della Dieta dott. Francesco Vidulich, il deputato Giov. Venceslao Vidulich, e parecchi cospicui signori Triestini ed Istriani. All' arrivo del vapore a Parenzo trovammo il nuovo molo gremito di gente festosa come per istraordinaria solennità patria. E festoso era pur anco l' aspetto di tutta la piccola ma gentile città, trascelta tra le consorelle a dar ricetto alla prima Dieta provinciale.

„ Finito l' uffizio divino e precisamente ad un' ora pom. radunavansi tutti i deputati nella sala destinata alle tornate della Dieta. Molto acconciamente era stata ridotta a tal uso l' antica chiesa di San Francesco, la quale addobbata con bella eleganza, fregiata dallo stemma istriano [1], ornata nel soffitto

[1] Pietro Kandler scriveva il 26 marzo 1861 al march. Giampaolo Polesini:

« Marchese mio prestantissimo, Le dirò ciò che dal letto ho fatto. Prima di tutto le mando una iscrizione che potrebbero porre sulla porta d'ingresso, scritta sulla tela, da lasciarsi sino a che dura la dieta, contornata da bosso, od alloro — tanto che ci sia il frasco. — Attendo da minuto in minuto l'incisore pei suggelli — la *capra classica*, che meglio non può scegliersi, a forma di medaglia per suggello — L' Istria tutta deve essere classica ». — Questa lettera è l'unica del Kandler pubblicata da Attilio Gentille (Miscellanea di studi in onore di Attilio Hortis, pagina 691); il quale sta preparando la pubblicazione dell'epistolario fra Pietro Kandler e i marchesi Francesco e Giampaolo Polesini, di contenuto quasi esclusivamente storico e letterario.

Alla iscrizione mandata dal Kandler accennano due lettere di Giampaolo Polesini a Pietro Kandler del 29 marzo e del 3 aprile 1861. È detto nella prima: «Ho comunicato subito l'epigrafe al Pretore (certo Cossovel) il quale mi mosse difficoltà sul luogo in cui collocarla. La sala non ha un corrispondente ingresso. Si deve entrare dalla porta del portico dell'ex-convento per l'uditorio, e li rappresentanti entreranno dall'umilissima

di superbi stucchi antichi, appariva ottimamente disposta, e ben degna di accogliere in provinciale consesso il fiore dell' intelligenza e dell' amor patrio istriano ".

Riprodotti integralmente i discorsi inaugurali del consigliere aulico Carlo conte Coronini, commissario governativo, e del capitano provinciale marchese Giampaolo de Polesini — „ belle e franche parole " chiama a ragione il relatore ufficiale il discorso del capitano provinciale che fu accolto con applausi così dall' assemblea come dal numeroso pubblico intervenuto alla solenne adunanza — il corrispondente dell' *Osservatore* conchiude :

„ Aggiungerò a questo breve resoconto della prima adunanza provinciale la notizia che la popolazione di Parenzo si mostrò in questo incontro ben degna dell' alto onore impar-

---

porticina della Podestaria. Nacque perciò l' idea al pretore di costruire un arco, il quale poi costerebbe alla Podestaria denari che non ha ; e farlo meschino sarebbe disdicevole ».

E poichè il Kandler insisteva, il Polesini gli dava nella seconda delle lettere citate questa notizia :

« L'iscrizione verrà collocata fra la porta della Podestaria e quella per la quale entrerà l'uditorio alla Dieta ».

Le lettere dei Polesini, Francesco e Giampaolo, al Kandler si conservano alla Biblioteca civica di Trieste. Me ne ha trascritto, gentile come sempre, i brani che si riferiscono alla prima Dieta, l'amico Camillo De Franceschi.

Era nella sala della Dieta — ammirata per la prima volta — la nota Carta plastica dell'Istria di Pietro Kandler. L'aveva offerta lo storico a Giampaolo Polesini così : « Farebbe piacere se mandassi *per ispezione* la Carta plastica dell'Istria ? In caso che sì, io la affiderei alla di lei persona perché è unico esemplare, e guastato che fosse, dubito che mi rimangano tanti anni di vita da rifarlo. E non concederei che ne facciano copie ». (Lettera da Trieste 27 marzo 1861).

Il Capitano provinciale accettò con entusiasmo :

« Mille e mille grazie — scriveva al Kandler il giorno dopo — in primo luogo per la plastica, pei suggelli, per l' epigrafe e per tutto il contenuto delle due lettere pervenutemi ieri assieme.

«Accettiamo con animo gratissimo l'offerta dell'Istria. La ringrazio poi anco personalmente della fiducia in me riposta. Io, in persona, la porterò nella sala di seduta e la farò sempre vedere *alla mia presenza*, e sono sicuro che sarà custodita e restituita tale quale arriverà ; non se ne parli di copie, che d'altronde nessuno saprebbe fare ».

titole, di albergare la Dieta della provincia, facendo la più simpatica accoglienza ai signori deputati ed offrendo loro testimonianza d'affetto e di onoranza con una splendida illuminazione alla sera, con allegri concenti musicali della sua ottima e numerosa banda cittadina composta di distinti giovani del paese, con fuochi d'artificio e con geniali conversazioni nel Casino di società.

„ Questo giorno ch'è di faustissimo augurio per l'intera provincia, sarà giustamente notato tra i fasti della cortese ed ospitale Parenzo ".

Con maggiore vivacità parla del 6 aprile una corrispondenza parentina de *L'Istriano* di Rovigno [1]:

„ Parenzo aveva aspetto festivo — un insolito movimento rallegrava le sue contrade per la gente ch'era accorsa a godere di questo nuovo avvenimento. La solennità ebbe incominciamento in questa quanto antica altrettanto maestosa Cattedrale, addobbata a festa e accalcata di popolo. Radunatisi quindi tutti i deputati presenti nella sala destinata alle sedute e alle discussioni della Dieta, il Commissario imperiale aperse la Dieta, salutando i Deputati, presentando loro il Capitano provinciale e il Sostituto di questo e consegnando il Diploma imperiale nelle mani del Capitano, il quale alla sua volta pronunciò un breve, ma patriottico ed applaudito discorso. Dopo ciò si passò a discutere il modo, onde procedere alla verificazione dei poteri dei deputati e nominate le tre giunte, alle quali incomberà quest'ufficio, la seduta fu levata alle ore 2 $^1/_2$ pomeridiane circa, la quale era stata onorata da molti uditori di ogni condizione e da molte gentili Signore, attrattivi dalla novità e splendore dello spettacolo.

„ La sala, in cui si terranno le sedute della Dietà provinciale, è bella assai ed ampia, e si è tratto profitto degli stucchi del soffitto che si erano molto ben conservati e che furono resi ancor più spiccanti da un appropriato ombreggiamento. L'addobbo della sala è conveniente e decoroso, e non vi manca, come puoi ben immaginare, lo stemma della nostra provincia, la capra. Solo si desidererebbe una miglior

---

[1]) Anno II, n. 10 del 10 aprile 1861, pag. 78.

distribuzione delle sedie dei Deputati, che forse sarebbe stato meglio disporle a semicerchio e con profitto dello spazio destinato agli uditori, anzichè collocarle tutte lungo le pareti longitudinali della sala.

„ La sera v' ebbe illuminazione, fuochi d'artifizio e banda musicale in piazza con contemporanea conversazione nei locali del Casino, abbellita da varie Signore.

„ Non posso chiudere la presente senza sinceramente lodarti questa banda musicale cittadina, che è realmente brava, ben istruita e della quale si può pronosticare molto bene, che tanto in chiesa, ove naturalmente vi prendono parte anche buone e ben modulate voci di canto, quanto nelle pubbliche comparse sa attirare a sè l' attenzione degli intelligenti e sa nello stesso tempo eccitare gradite e convenienti emozioni in chi l' ascolta.

„ Per ultimo permettimi di farti un cenno della delicata e gentile cortesia, dalla quale e per parte della Deputazione comunale e per parte dei cittadini tutti sono stati oggetto i Deputati provinciali. A tutto fu provveduto con intelligenza e con cuore, a segno che questi riunitisi confidenzialmente la sera del 5 corrente hanno creduto di loro dovere di spiccare dal proprio seno una Deputazione, onde porgere a nome di tutti al Signor Podestà le sincere attestazioni della sentita loro gratitudine. "

Ma il miglior elogio al discorso del Capitano provinciale e alla solennità dignitosa dell' inaugurazione viene dai seguenti brani sintomatici di una lettera di Pietro Kandler a Giampaolo Polesini del 9 aprile 1861:

„Ho letto sul foglio del Governo la relazione dell'apertura della Dieta, ed il bel discorso che V. S. tenne, e che mi aveva annunciato. I *Tetanisti* di qui (vi sono tre gradi — *Rabbia — Idrofobia — Tetano)* volevano qualcosa da bettola, un *Evviva*, ... qualcosa di piazza, il che a mio giudizio fe' spargere voce che si fossero usate villanie ai Vescovi, ed al

Commissario Imperiale, e ad un Deputato che si dice anti... anti... istriano [1]).

„E chi legge imparzialmente e faccia confronto colla Dieta Goriziana, vede tosto la diversità, dacchè (là) nè il Commissario Imperiale nè il Capitano credettero di parlare del paese medesimo. A quei due discorsi non manca che il N.° *ex officio* ed il *praesentatum*. E credo che le Diete di altre provincie non abbiano fatto meglio — quella di Lubiana certamente no. E mi pare che ridondi a bell' onore dell' Istria che anche *in ceremonialibus*, nella Dieta, siasi detto qualcosa più che il „me ne consolo — *Evviva!* Siamo qui, noi giusteremo tutto, anche la siccità e la grandine — *Evviva!* Imposte mai più — *Triplicati Evviva!* e prolungati".

*
* *

La città doveva aver fatto miracoli di ospitalità. Non era — lo confermano tutti i carteggi privati dell' epoca — preparata ad accogliere degnamente un Parlamento, per quanto ristretto e modesto.

Mancava persino il telegrafo: onde la "Gazzetta di Vienna" deve chiedere scusa ai lettori se la cronaca delle inaugurazioni delle Diete provinciali ha una lacuna: con Parenzo manca ogni comunicazione telegrafica [2]).

Per Parenzo il 6 aprile segna veramente un' era nuova. Forse non tutti apprezzarono subito la importanza che per la

[1]) Reagisce contro questa voce Giampaolo Polesini nella lettera 11 aprile 1861: « E bugia troppo grossa che si siano fatte villanie ai Vescovi, al Commissario etc. Anzi, Parenzo tutto fu in festa spontanea e lieta, ed accolse tutti ed ognuno, persone ed istituzioni, con animo grato ».

[2]) Il giornale ufficiale di Trieste portava il 10 aprile la seguente nota: « La città di Parenzo sede della Dieta provinciale istriana, non essendo compresa nella rete delle comunicazioni telegrafiche, venne dall'imp. Governo disposto l'opportuno affinchè la linea telegrafica che percorre l'Istria si estenda fino a quella città. Sarebbe desiderabile che tale linea fosse posta in esercizio colla massima celerità e potesse essere utilizzata prima che si chiuda la presente sessione della Dieta provinciale ».

città racchiudeva la sede della Dieta provinciale, della Giunta e degli uffici provinciali. La coscienza del beneficio, e non solo morale, s' impose generalmente appena quando Parenzo fu minacciata di perdere ciò che nel 1861 tante consorelle le invidiarono.

Oggi può sorridere chi legga gli imbarazzi del 1861 quando il capitano provinciale doveva affannarsi a procacciare cibo ed alloggio ai deputati e la città era disgiunta dal mondo. Ma non si può negare che lo sviluppo di Parenzo ebbe lo stimolo e, almeno in parte, anche i mezzi dalla residenza dietale.

Comunque, se potesse risorgere dalla sua tomba di Venezia Angelo Grillo e rivedere Parenzo ch' egli visitò or sono tre secoli, come si allieterebbe di trovar mutata in campo di vita promettente questa che a lui nel 1611 era apparsa „ una sepoltura di cadaveri spiranti ".

Ma non minore è la compiacenza di tutti noi che negli ultimi anni seguimmo Parenzo lanciata ad un accelerato sviluppo di opere e instituzioni. Onde ben più a ragione potrebbe dirsi oggi ciò che il vecchio storico di Parenzo, Bartolomeo Vergottin, scriveva della sua città nel 1796: „ Si ridusse a guisa di lampo la Città in pochi anni a quell' apice d' auge felice che si ritrova in presente, riformata nel materiale e nel formale ".

Le città sorelle ammirano e sono ammirate per lo slancio nuovo che tutte sospinge al progresso, per vie diverse, verso la stessa meta: l' onore e il vantaggio della Provincia.

Così come i loro stemmi, tutti sfiorati dall'ala della gloria, s' inseguono nella nuova sala del Consiglio parentino, attorno al vecchio stemma dell' Istria: da mezzo secolo risorto simbolo di rinnovellata concordia.

INDICE

Le illustrazioni in testa ed in chiusa dei capitoli furono disegnate dalla signorina **RINA CANCIANI** e rappresentano

Il *frontispizio* è ornato da 3 disegni rappresentanti 3 epoche diverse; la base è costituita

10. dalla riproduzione dell' incrostazione marmorea romana conservata nell' abside eufrasiana (vedi pag. 14); su questa posa
11. un fregio del IX secolo tratto da pietra scolpita ora custodita nell' atrio della basilica; apparteneva verisimilmente alla soppressa chiesa di S. Pietro;

nell' alto campeggia un leone di S. Marco come al N. 7.

ANNO VENTESIMOTTAVO — 1911

ATTI E MEMORIE

DELLA

SOCIETÀ ISTRIANA DI ARCHEOLOGIA

E

STORIA PATRIA

VOLUME XXVII

SOMMARIO

PARENZO
PRESSO LA SOCIETÀ ISTRIANA DI ARCHEOLOGIA E STORIA PATRIA
Tip. Gaetano Coana

Il 19 febbraio 1910 questa *Società Istriana di Archeologia e Storia Patria* veniva provata da grande dolore: le moriva il Presidente e Fondatore Dr. ANDREA AMOROSO! Come fu rilevato nel Congresso sociale di Capodistria il 13 ottobre 1910, il miglior modo di onorare la memoria dell' Uomo veramente benemerito e illustre, è e sarà quello di far non solo continuare ma anche di far prosperare l' esistenza e l' attività scientifica della Società. Ma anche la vita dell' Uomo, nel cui nome la Società sorse, visse e progredisce, dev' essere scolpita non solo nella memoria degli istriani, ma anche nelle pagine di questi „Atti e Memorie," che della Società sono l' emanazione più alta e più bella. Ond' è che alla sottoscritta Direzione preme di avvertire, che del Dr. Andrea Amoroso, non s' è dimenticata ma che di Lui pubblicherà una esauriente necrologia con ritratto e i dovuti dati bibliografici nel 1912, e precisamente nel volume terzo di quella *Serie Archeologica* degli „Atti e Memorie„, ch' Egli con tanto amore ideò ed effettuò, e che pertanto parve a questa Direzione il luogo più opportuno e adatto per dire di Lui e delle Sue benemerenze.

Parenzo, il 24 dicembre 1911.

LA DIREZIONE.

SILVIO MITIS

DOCUMENTI PER LA STORIA DI POLA.

Due anni or sono il costruttore edile sig. Paolo Turina in un cortile interno della casa Grammaticopulo, tra macerie e spazzature, ritrovava un manoscritto piuttosto grosso, ch'egli cortesemente faceva pervenire al Curatorio della civica biblioteca di Pola. Avutolo tra mani, m' avvidi tosto ch' esso era una raccolta di documenti, parte originali parte in copie autenticate, aventi però, specie un paio, importanza non lieve per la storia civile ed ecclesiastica di questa città. Il fascicolo non è ben rilegato e sofferse parecchio per l'incuria degli uomini e per gli effetti delle intemperie: il margine superiore n' è sfrangiato, corroso e bucherellato dalle tignole: nell' inferiore v' hanno lasciato le traccie i topi e l' umidità. In compenso le varie scritture si leggono senza difficoltà, anche da chi non ha che un po' di infarinatura paleografica.

Dei molti documenti che il fascicolo contiene, io qui agli studiosi di cose patrie accennerò alcuni soltanto, sia perchè essi furono sconosciuti e agli storici nostri ed ai forestieri, sia perchè e per il contenuto e per il tempo remoto in cui vennero scritti, reputo opportuno sieno noti almeno sommariamente.

Il più antico ed il più lungo documento compreso nel fascicolo rimonta all'anno 1252: non è originale, ma la sua autenticità viene attestata in modo inoppugnabile dalle seguenti parole che si leggono in fondo ad esso: „Tiziano Vareton Pubblico Nodaro ho fatto estrarre la presente dall' Originale in bergamena esistente nell' Archivio di questo Reverendissimo Capitolo dei r.r. Canonici, da altra mano a me fida e da me incontratta e sigillata col solito mio Notaril sigilo, — in fede...". Il quale suggello si vede accanto ed è molto bene conservato. Più sotto ci sono ancora queste parole: „Noi Anzolo Maria Orio per la Serenissima Repubblica di Venezia Conte e Provveditore di Pola e

sua Giurisdizione. A qualunque attestiamo esser la sopradetta sottoscrizione di proprio pugno e carattere del nobile Sig. Tizian Vareton, essendo lo stesso tale quale si dichiarò, onde qui e in ogni luogo si fa degno di una intiera credenza, in quorum . . . Pola 15 aprile 1789". Segue la firma originale dell'Orio, accanto al suggello col leone di S. Marco.

Della pergamena, che già ai tempi del Vareton era logorata abbastanza, non c'è qui traccia veruna; probabilmente avrà avuto la fine degli altri documenti dell'archivio vescovile, i quali arsero con la casa Razzo già ai tempi del Kandler. Ed è quindi da ringraziare che non sia andata sperduta anche questa copia, perch' essa ci rende consapevoli che verso la metà del secolo decimoterzo, imperando sul marchesato d' Istria i patriarchi aquileiesi, Pola non solo veniva travagliata da sconvolgimenti politici provocati dalle fazioni dei Sergi e dei Gionatasi, ma anche da gravi disordini chiesastici. Agli astii, alle lotte cruente tra i partigiani della libertà e quelli della tirannide, alla palese e fiera avversione contro la signoria patriarchina, alla naturale e spavalda inframmettenza de' Veneziani, facevano riscontro, in quei tristi tempi, e liti e controversie e discordie d' ogni specie tra vescovo ed ecclesiastici. — Sappiamo dal documento che Guglielmo [1]) prelato polese avea presentato querela al suo superiore Gregorio di Montelongo patriarca d'Aquileia contro il capitolo che l'avea spogliato ingiustamente dei beni vescovili e de' frutti di due anni dati dalle prebende della chiesa. Chiedeva quindi Guglielmo che gli ecclesiastici Ambrogio, Basilio, Ugo, Giacomo, Giovanni Crispo, Giovanni de' Mesojo, Alessio, Udarico, Bertrando, Andrea, Giovanni Capo, Enrico Nepote fu Macario venissero condannati a restituire mille ed ottocento lire venete de' piccoli ed altre seicento quale indennità per gli interessi maturati, ed ancora altre cento in compenso delle rendite riscosse dalle prebende

---

[1]) Questo documento è una novella prova di quanto Francesco Babudri (Elenchus episcoporum Polensium, Parentii 1909, p. 38-39) giustamente sostenne: Pola non aver avuto un vescovo anonimo, successore di Enrico (1220—), come per errore supposero il Tommasini ed il Kandler; tale vescovo anonimo non è altri che il nostro Guglielmo.

per due anni di seguito. Ma dall'altro canto i canonici pretendevano che il prelato si attenesse al lodo altre volte pronunciato dal patriarca Bertoldo, e corrispondesse le mille lire veronesi, e le decime di Bracigliano [2]) usurpate da dieci anni, e le rendite delle chiese di S. Maria del Monte [3]), di Santa Maria di Canedo [4]), di S. Maria di Cereto [5]), di S. Giovanni di Gaiano [6]) ecc. ecc.: esigevano la restituzione della cappella e dei libri lasciati dal vescovo Enrico in eredità alla chiesa di Pola, e il pagamento delle spese sostenute per far valere le loro ragioni dopo la sentenza arbitrale data dal patriarca Bertoldo: insomma vantavano un credito di 2460 lire.

Il patriarca aquileiese Gregorio sentenziava in modo definitivo che i canonici erano obbligati a restituire al vescovo trecento e sei lire venete de' piccoli, consegnargli quattrocento e vent'uno moggia di frumento, quattrocento di orzo, cinquanta staia di olio, dodici barili di vino, quale indennità per le rendite sottratte al vescovato. Dall'altro canto al vescovo Guglielmo si ingiungeva di osservare quanto per consuetudine spettava al capitolo polese: l'invito a pranzo a tutti i canonici a Pasqua, a Natale e nel giorno di San Tomaso; la consegna di pane, carne, pesce e vino, nella consueta quantità, nelle feste di San Marco, di San Grisogono e di Sant'Andrea; le sei staia di frumento per la confezione delle

---

[2]) Non consta dove si trovasse questo villaggio: il dott. Schiavuzzi (attraverso l'agro colonico di Pola, pag. 146) suppone debba rintracciarsi nella contrada di Rubian.

[3]) È la chiesa della Madonna del Monte a levante di Sissano, detta così appunto perchè costruita su di una collina. Schiavuzzi, op. cit. p. 143.

[4]) Santa Maria del Canneto o Santa Maria Formosa è la nota insigne chiesa abbaziale edificata a Pola nel 547 da Massimiliano da Vistro, divenuto poi arcivescovo di Ravenna. Confr. Notizie storiche di Pola edite per cura del Municipio, Parenzo 1876, p. 171.

[5]) Il dott. Schiavuzzi gentilmente mi comunica che qui si tratta del Monastero *Sanctae Mariae et Sancti Andreae in insula Serra* presso Rovigno, ricco di beni in quel di Ravenna e, sembra, anche nella Polesana: esisteva già nell' 858; nel 1154 comincia a chiamarsi *Monast. S. Mariae de Cerito.*

Cfr. le Pergamene risguardanti quest' insigne abbazia in Atti e Memorie X, 25-49, 273-288; XI, 21-36, 255-283; XII, 21-36.

[6]) Esiste ancora nel sito detto Turnina presso Gajano.

ostie, il vino necessario al servizio della chiesa, il sale per benedire l'acqua, la cenere da imporsi sulla testa ai fedeli al primo di quaresima, le palme d'olivo e le sette braccia di pannolino per riporle, e l'agnello arrostito per benedirlo a Pasqua ecc. ecc.: cose tutte che, a quanto pare, il vescovo o non avea somministrate o le avea somministrate a miccino. E ancora vino dovea Guglielmo ai canonici nel dì delle Palme, nel giovedì, nel venerdì e nel sabato santo e nel giorno di Pasqua e alla vigilia di Natale e nella festa dell' Epifania ecc. Da ultimo ordinava il patriarca Gregorio che vescovo e canonici, smesso ogni rancore, vivessero d'allora in poi in pace e concordia: che il capitolo dovesse reverenza e sommissione al prelato e questi trattasse i canonici in modo paterno e benigno: a tutti poi imponeva di osservare inviolabilmente la sentenza arbitrale da lui data. Alla cui proclamazione fu presente il notaro Giovanni de' Lupico [7]), che il lodo mise in iscritto e diedegli validità facendovi appendere il suggello del patriarca aquileiese Gregorio di Montelongo.

***

Parecchi altri documenti attestano che negli anni 1786-1787 si conservavano ancora a Pola gli antichi libri del catasto e tra questi si fa menzione di quello del 1387. — Ai 26 di ottobre del 1786 il procuratore del vescovo Giovanni Domenico Juras, in lite con il capitolo per le decime da riscuotersi dalle contrade di Bagnole ed Olmi in quel di Promontore e di Pomer, presentava nella cancelleria quattro libri catastici della mensa vescovile. Ma i canonici sostenevano che l'esazioni di tali decime indebitamente s' erano appropriate i vescovi *come lo comprova l' antico catastatico 1387 et alcuni scodaroli da remoti tempi fortunatamente rinvenuti.* Il quale libro doveva pure testimoniare che il capitolo godeva il diritto di esigere le decime anche a Bagnole, a Zuran e a Midiglian [8]) in quel di Dignano. Dei quali libri del catasto, s'intende, oggidì non c' è più traccia.

---

[7]) È lo stesso notaro che nel 1264 stende il documento con il quale i polesi promettono fedeltà al patriarca Gregorio di Montelongo. Notizie storiche di Pola, pag. 292.

[8]) Oggi chiamasi Midian.

***

Voglio accennare ancora un altro documento che fa parte della raccolta, perchè parmi abbia almeno l'importanza di farci conoscere il cerimoniale usato a Pola nelle investiture ecclesiastiche, e qualche data sul governo di due vescovi. È steso in lingua latina con scrittura abbastanza facilmente leggibile : non è originale, ma la copia venne fatta da Giovanni Muazzo, nodaro dell'uffizio civile di Pola, e la di lui firma fu autenticata dal conte e provveditore Angelo Maria Orio, che accanto vi pose il suggello col leone di S. Marco.

Da esso documento veniamo a sapere che ai 22 di febbraio del 1427, previo invito, s'erano raccolti nella sala maggiore del vescovado di Pola dinanzi al presule Domenico de' Luschi varii sacerdoti per assistere in qualità di testimoni ad una investitura impetrata dal nobiluomo polese *Jacobus Sclavus de Gociis* [9]) figlio del defunto Francesco. Supplicava che il prelato si degnasse di investire lui ed i legittimi suoi discendenti maschi di tutti i feudi e diritti feudali che gli avi suoi e lui stesso possedevano da parte della chiesa e del vescovato polese : ossia la terza parte delle decime sul pane, sul vino e sulle carni in Turcigliano [10]) ed in Stignano ; la metà delle decime di Coldiviso e di Palcionelo [11]). Il de Gociis si dichiarava pronto di prestare il debito giuramento di fedeltà e di osservare ed adempire tutte quelle cose a cui in simili casi per dovere era tenuto. Ed il vescovo Domenico, udite le istanze ed esaminati con diligenza i documenti presentati, decise di concedere la chiesta investitura, non esistendovi in proposito alcun impedimento giuridico. E se l'immediato antecessore suo, il vescovo Francesco Novello, avea omesso di dare la detta infeudazione al de Gociis, ciò non era dipeso da costui. Esso prelato, prima che si trasferisse a Pola, avea espressamente proibito al suo vicario di conferire i benefici ed i feudi ecclesiastici, come all'evidenza si poteva leggere negli atti con-

[9]) Si potrebbe leggere anche Gaciis.

[10]) Ritengo che qui si tratti della regione *Turtilianum*, ora detta Turcian.

[11]) Non mi consta dove si trovino questi due luoghi, ammesso che siano stati copiati bene.

servati in curia. Giunto il vescovo Francesco Novello nella sua sede, avea tenuto a bada con giornaliere promesse il de Gociis, ma circa sei mesi dopo il suo arrivo a Pola, il prelato era morto[12]) senza aver data la investitura tante volte chiesta e tante volte fatta sperare. Desiderando quindi il vescovo Domenico mantenere e giuridicamente conservare i diritti della chiesa e dei suoi vassalli nobili, investiva con l' anello d' oro che portava in dito dei menzionati feudi e diritti feudali il nobile polese Giacopo de' Gociis, che genuflesso gli stava dinanzi, aggiungendo ch'ei perderebbe e diritti e feudi qualora si rendesse colpevole di fellonia o di qualsiasi altro delitto. Quindi il de Gociis, toccando la sacra scrittura, giurò fedeltà al vescovo e promise di fare, osservare ed adempire quanto per legge e per antica consuetudine un fedele vassallo era obbligato verso il suo signore a fare osservare ed adempire. Da ultimo tra il vescovo ed il de Gociis, in segno di fede e di dilezione perpetua, venne scambiato il bacio della pace. L'analogo documento di investitura fu rogato e letto ai presenti dal figlio del defunto Gennaro di Pola, Diacono Antonio canonico, notaro e scriba del vescovo de' Luschi.

***

Ricorderò ora due carte del fascicolo le quali, sebbene non autenticate, vogliono attestare, se mai ancora ci fosse di bisogno, che imperversando in Germania la rivoluzione protestante anche da noi il sentimento religioso s'era illanguidito parecchio, tanto che il clero e alto e basso poteva comodamente condurre una vita del tutto mondana. La decadenza morale anche qui andò

---

[12]) Notizia del tutto nuova che corregge quanto fino ad ora fu scritto intorno alla reale durata dell'episcopato di Francesco Novello ovvero de' Franceschi, il quale dunque resse la diocesi polese soltanto sei mesi o giù di lì.

Francesco Novello fu *provisto* per Pola da Martino V il 24 sett. 1423, come risulta dall'archivio vaticano (Arm. XII, 121, p. 168, cfr. BABUDRI, Elenchus 53 e 75); venne a Pola con tutta la comodità di quei tempi appena alla metà del 1424 e morì al principio del 1425. Gli successe appena il 10 apr. 1426 Domenico de Luschi (cfr. BABUDRI, El. 75, dove sono le fonti vaticane dal 1220 al 1497). Quindi di fatto il Novello resse la diocesi pochi mesi.

Tali comunicazioni le devo alla gentilezza del Babudri stesso.

di pari passo con quello splendido risveglio della cultura classica che appunto vien chiamato Rinascimento.

Nel 1537 due monache del convento di San Teodoro di Pola molestate dal vescovo Giovanni Battista Vergerio, capodistriano, violano la clausura e si portano, non già a Roma, ma a Venezia a fare le loro lagnanze al doge Andrea Gritti. Gli narrano che il vescovo „con'Animo o di mudar in comenda quel povero Monastero o con qualche altro mal Spirito" avea fatto molte insolenze alle monache: tolti i beni, sequestrate le rendite, licenziato il fattore, proibito ai preti di dire la messa nella chiesa del convento. Il Gritti con ducale dei 22 luglio 1537 annunzia al conte di Pola Benedetto Balbi di aver imposto alle due monache di rientrare subito nel loro convento non essendo in alcun modo disposto di tollerare simili abusi: gli ordina che il vescovo debba restituire al monastero il mal tolto, e che se da lui o da qualsiasi persona è stata introdotta in esso chiostro altra monaca o donna, questa venga immediatamente allontanata. Infine il doge raccomandava al Balbi „di far intendere a quello Reverendo Episcopo, che di queste sue operazioni la Signoria Nostra s'è molto risentita". Ma non ostante tale risentimento, le cose dopo alcuni mesi prendono una piega peggiore. „Crescendo l'insolenza di questo Episcopo, sariano ritornate esse infelici donne ai piedi di *sua* Celsitudine" ma lo vietavano l'estrema miseria, l'onestà ed il decoro dell'ordine. Mandano quindi a Venezia il loro procuratore Andrea leo a narrare al doge „che il detto Reverendo Episcopo ha deliberato d'introdur in esso monastero per Abbadessa e Capo certa sua Giovine Monaca pure per farlo se, e Lei, ch'è sua creatura in esso Monastero Padroni. Il qual Monastero è contiguo al suo vescovato et po*i* (!) servir alla sua comodità...". Le monache non vollero a nessun patto a ciò consentire ed allora il Vergerio riprese ad inquietarle, perseguitarle e minacciarle tanto che, cve il capo della repubblica non avesse provveduto a far cessare i disordini „esse povere Donne saranno necessitate a qualche inconvenienza". E quindi „umilmente per Viscera Christi" tornavano a supplicare, anche con lettera, che venisse messo riparo alla loro calamità e massime „che il detto Reverendo Episcopo non si ingerisca a mettere in esso Monastero persona che non sii di con-

senso d'esse povere Donne, alle quali spetta di allogarsi compagnia di vita esemplare e di costumi onesti". — Quale risultato abbiano avuto e le lettere e l'ambasceria, quali giustificazioni abbia eventualmente addotte il vescovo, non m'è dato di conoscere, mancando i documenti.

***

Altre carte stese in lingua latina ci espongono che in sullo scorcio dell'anno 1596 gravi contese imperversavano tra le famiglie degli Elio-Condulmier, capodistriani, ed i Sozomeno, feudatari di Cipro. Aveano dato motivo ai litigi ed alle controversie le decime di parecchie terre della Polesana, appartenenti alla mensa vescovile, e date in feudo, tempo addietro, a Giuseppe Elio-Condulmier, e da poco a Giulio e Vitto Sozomeno, figlio del cavaliere Giovanni, feudatario di Cipro. I dissidi si erano inacerbiti quando, morto Giuseppe Elio-Condulmier, i beni patrimoniali con gli annessi diritti erano passati in eredità ai figli suoi, Domenico ed Antonio. Le due parti contendenti s'erano da ultimo accordate a rimettere le questioni al giudizio del collegio dei consultori legali di Padova, i quali, studiati i documenti, disputata la causa, essendovi discrepanza di opinioni, assieme col vescovo padovano Marco Cornelio, si brigarono affinchè, sedate le discordie, tra le parti si venisse a questa transazione, approvata pure dal vescovo di Pola Claudio Sozomeno, presente all'accordo e padrone dei feudi. Domenico Elio-Condulmier, agendo per sè e successori ed in nome dell'assente fratello Antonio da una parte, e Pietro Antonio de' Fabris causidico padovano e procuratore dei fratelli Giulio e Vitto Sozomeno e successori dall'altra, acconsentono che i feudi contestati appartengano in perpetuo, *pro indiviso* ed in giusta metà alle due parti ed ai loro discendenti maschi legittimi; le investiture degli anni 1567 e 1595 sono dichiarate prive di valore; estinguendosi la linea d'un fratello di casa Elio-Condulmier ovvero Sozomeno, succeda nei diritti feudali quella dell'altro, e qualora una delle due famiglie si spegnesse del tutto nella linea maschile, quella metà de' feudi sarebbe ritornata alla mensa vescovile.

Per effetto di tale accomodamento, nello stesso giorno e luogo (Padova 24 gennaio 1597) il vescovo di Pola Claudio Sozomeno investiva, con l' anello d' oro che teneva nell' indice della mano destra, delle decime e terre più sotto indicate Domenico Elio - Condulmier e il fratello suo assente, e Pietro de' Fabris procuratore di Giulio e Vitto Sozomeno, i quali, toccando il vangelo, giuravano fedeltà al prelato, che dal canto suo prometteva loro protezione e difesa. L' instrumento di infeudazione venne redatto nelle stanze superiori del palazzo vescovile, dove si tenevano le solite udienze, ed il notaro e cancelliere Antonio Crescenzio da Pesaro lo sottoscrisse e lo munì del suo suggello.— Le investiture erano queste: la terza parte delle decime sul pane, su la carne e sul vino del castello di Momorano [13]); la metà delle decime sugli stessi generi nel Feudo grande in contrada di Sissano: della quale decima si dovea prima togliere l' ottava parte essendone investiti i nobili di Castropola; la metà di dette decime nel villaggio di Pomer, nella regione di Promontore, di Casale Surizzo [14]), di Bagnole verso Dignano; l' ottava parte delle decime nella contrada di Faibano [15]); le terre situate intorno alla chiesa di S. Nicolò [16]) e le decime sugli animali che lì si trovano; le decime *de quibusdam zapputuris vineae circa viginti-quinque positis in contrata Pra di Orlando* (altrove Pradorlando), ed altrettante a Bagnole; le decime della falciatura di quattro prati vicini alle vigne del feudo giacente nella regione di Pradorlando; le decime *de septem vicinantiis* [17]) nella contrada di Bagnole, una in Vincural ed una a Vintian; le decime di una terra attigua ai beni dei Condulmier nella contrada di Vincural; le decime *de duobus casonetis* presso la chiesa di S. Tomaso in Vintian;

[13]) Era a cavaliere alla valle di Badò; dell' antico maniero non rimangono oggidì che rovine.

[14]) Probabilmente Surida tra Valbandon e Pola.

[15]) Ora Foiban.

[16]) Ritengo che qui si tratti della chiesa che un giorno sorgeva nella regione detta oggidì Canali. Confr. Schiavuzzi, op. cit. pag. 158.

[17]) „Urbis seu burgi regio": così nel Du-Cange, Glossarium mediae et infimae latinitatis, t. 8, p. 320.

infine le decime d'un orticello con tre olivi situato presso la chiesa di S. Pietro [18]).

***

Parecchi altri documenti del fascicolo ci rendono consapevoli che l'or accennata investitura venne dai vescovi polesi riconfermata a varie persone appartenenti al casato degli Elio. Ai 24 d'agosto 1606 Cornelio Sozomeno, trovandosi a Gallesano luogo della sua episcopale residenza, infeuda Antonio d'Elio nobile capodistriano, tanto della parte de' beni che gli spetta, quanto di quella di suo fratello Domenico, morto senza lasciare legittima discendenza maschile. Allo stesso Antonio d'Elio vengono riconfermate tali investiture dai vescovi Uberto Testa (27 febbraio 1619) e Rodolfo Rodolfi-Sforza (12 febbraio 1626), entrambi residenti a Pola; all'opposto Domenico d'Elio ne riceve la conferma ai 3 di novembre 1664 dal vescovo Bernardino Corniani; Giovanni Paolo d'Elio, ai 22 aprile 1692, da Leonoro Pajello, ed infine Domenico d'Elio, ai 29 di maggio 1720, da Giuseppe Maria Bottari. Il Corniani teneva in qualità di cancelliere Giacopo Ferricioli.

***

Da ultimo parlerò ancora di due documenti contenuti nel fascicolo, perchè essi ci dànno notizie del tutto nuove concernenti la storia civile di Pola. Essi ci provano dunque che verso la fine del 1628 si estingueva la famiglia dei Sozomeno con la morte di Guido, nobile polese e figlio del defunto Giovanni cavaliere e feudatario del regno di Cipro. — Per mancanza di eredi maschi erano quindi ritornati in possesso della chiesa e del vescovado di Pola i beni onde i Sozomeno erano stati investiti nel 1597, come più sopra è stato narrato. Allora i canonici della cattedrale Giovanni Battista Nalino e Giuliano Filoto, recatisi nella stanza maggiore dell'episcopio, presentarono al vescovo Giulio

[18]) In un altro documento sta scritto „apud Ecclesiam S. praedicti", quindi l'orticello si sarebbe trovato presso la chiesa di S. Tomaso in Vintian. Riguardo alle varie chiese della Polesana dedicate a S. Pietro vedi Schiavuzzi, op. cit. p. 107, 126, 131, 153.

Saraceno una legale procura stesa in loro favore addì 23 dicembre 1628, in primo luogo da Ambrogio Saraceno fratello del detto prelato e figlio di Paolo nobile vicentino, e poi da Giovanni Pelicia nobile di Pola e marito di Lucietta Saraceno sorella del vescovo. I quali procuratori ginocchioni da lui impetrarono l'infeudazione de' beni rimasti vacanti per essersi spenta la famiglia dei Sozomeno; e Giulio Saraceno, non riscontrandovi impedimento giuridico, agli 8 di gennaio del 1629 investiva in perpetuo delle terre e rendite menzionate Ambrogio Saraceno e i coniugi Pelicia e loro discendenti maschi, con la condizione che estinguendosi la famiglia del primo, i feudi avrebbero dovuto passare ai figli, nipoti e pronipoti che *usque in infinitum* sarebbero nati dal matrimonio dei secondi. L'investitura avvenne *per impositionem sive immissionem* dell'aureo anello che il vescovo portava nell'indice della destra e l'atto fu suggellato col bacio della pace. Il prelato inoltre, ponendo la mano sul petto, giurava protezione e difesa ai vassalli, i quali col mezzo de' loro procuratori prestavano sui santi vangeli il giuramento di fedeltà al vescovo Saraceno ed ai suoi legittimi successori.

Luigi Quarengo, figlio del defunto Girolamo cittadino albonese, notaro e cancelliere vescovile, rogava e sottoscriveva nella camera maggiore dell'episcopio, l'istrumento di investitura, presenti, in qualità di testimoni, Giacopo de' Vaso famigliare di Giulio Saraceno e i reverendissimi canonici della cattedrale di Pola Giacopo Bonarello, Antonio Januario, Benedetto Benuccio e Pietro Miculiano. Il vescovo convalidava il documento imprimendovi il suo suggello.

DIREZIONE

DISPACCI DEL PODESTÀ E CAPITANO DI CAPODISTRIA AL SERENISSIMO PRINCIPE

(Vedi ATTI E MEMORIE. XXIII pag. 65-101)

Archivio provinciale, Copie tolte dal R. Archivio di Stato in Venezia.

Serenissimo Principe

Il Sergente Marco Doni, che ultimamente fu dalla Ser.tà V.ra espedito per seruir sopra le ordinanze di questa Prouincia sotto la carica del mag.co Annibal Baglioni Governatore di esse ordinanze, si attroua assente dalla Prouincia e dai ultimi giorni di luglio passato in poi, al qual tempo mi espose un gran bisogno delle cose oue di poter uacar dal carico per otto o dieci giorni, il che gli fu permesso, rispetto che allora per dispositione delle leggi non si faceuano mostre et hauendolo sin hora aspettato con molte instanze fatte à detto sergente gouernatore per il suo ritorno, ne uedendolo à comparire et pur instando il tempo di far le ordinarie esercitationi delle compagnie unite, che sono cinque, alle quali secondo la mente della S.rtà V.ra douerebbe interuenire per la loro buona disciplina, Vengo à riuerentemente di notarle questa longa assencia di d.o Sergente acciò possi la Sub.à V.ra dar quell' ordine che la giudicarà espediente per il buon seruitio delle cose sue & con questa occasione non tralascio di aggiungerle, che hauendomi ella imposto, che con questo gouernatore, e con uno di sergenti maggiori dell' Ill.o S.r Capit.o alle fanterie, che sarà fatto uenir de qui, debba trasferirmi per riueder tutte queste militie à compagnia per compagnia per cassar gli inutili, e riempirle di buona gente: dissi con mie lettere di 24 del passo che per tal effetto deuendosi conuocar tutti li contadini della Prouincia dalli 18 alli 23 anni così per raffinarle, come per una buona elettione di soldati da rispetto, et trouandosi la prouincia molto sbattuta per la tempesta uniuersale, e per altre male condicioni, che per non deuiarli dalle opere delle reliquie di tanti danni, e dalle nuoue semine, giudicano di maggior suo seruicio il diferir questa general reuisione ad altra stagione, rimettendomi però, come sempre deuo al beneplacito della Ser.tà V.ra per seruirla con quel più che può uenir dalla debolezza mia, et hora aggiungo riuerentemente, che son caduto in una febre, la quale seben mi ha tenuto

pocchi giorni al letto, tuttavia per essermi sopra uenuta una Resepila causata dalla febbre in quest' aria, che si dimostra sempre più nociua alla mia complezione, che mi ha fin quì continuamente trauagliato, per opinione de medici non posso espormi al caualcare, il che ho preso a dirle con la solita riuerenza, perchè sicome arde in me un uiuo desiderio d' incontrar con la prontezza ogni suo uolere, così hora mi tormenta l' animo il trouarmi in questo noioso accidente, douendo anteponer si come farò sempre gl' interessi della S.tà V.ra à quelli della mia sanità. Gratie etc.

Di Capodistria X. Settembre 1603.

Antonio Basadonna
Pod.à et Cap.o

Sereniss.o Principe

Per riuerente essecutione dell' ordine della Sertà V.ra datomi coll' eccl.mo Senato à 13 sett. passato ho sotto li 4 del presente fatto sapere ad Andrea Longo fu cancelliero col quale Giov. Batta Sgaldeo Podestà di due Castelli che debba quanto prima trasferirsi in cotesta Città, e presentarsi all' Ecc.mo Collegio per quelle informationi che la Sertà Vostra intende hauer da lui, e quanto a Gio. Batt.ta Sgaldeo pred.o, egli al riceuer delle lettere della Ser.tà V.ra s' attrouaua moribundo, che poi ha finita la uita, et subito espedii per il carico di quella Podestaria persona sufficente per sostenerlo. Grat. Etc.

Di Capo d' Istria 7 ottobre 1603.

Antonio Basadonna
Pod.tà et Cap.o

Serenissimo Prencipe

Questa seruirà per accusar la riceuuta di quelle della Ser.tà V.ra di 18 · 19 · e 23 Nouembre passato capitatemi in questi giorni nel proposito di quattrini falsi, e conforme al comandamento suo attendero col spirito maggiore concessomi dal Signor Dio, che resti ben seruita, si ne tener l' occhio che quì non entri moneta tanto abbomineuole, come per hauer lume di scelerati ope-

ratori hauendo di cio fatti consapeuoli li Cl.^{mi} Rettori e Giusdicenti della Prouincia, e della uigilanza, che non siano estratti per terre aliene li da otto e monete minute. Che certo (principe sereniss.^{o}) in questa Prouincia, oue è corsa poca altra ualuta si troua gran quantità di quattrini, com' ho dinotato alli R.^{i} Proueditori in Cecca insieme, col bisogno, che hanno questi popoli miserabili d' esser solleuati non sapendosi distinguer, e separar i buoni della sua Cecca dai falsi, onde ogni uno se ne astiene, si che oltre l' afflittione, che sentono nella loro pouertà naturale accresciuta la perdita delli Oliui secchi dal freddo del uerno passato, e dalle triplicate tempeste di questo anno, che gli ha leuato l' auanzo di ogli, e uini, unico sostegno loro, prouano anche questa di non potersi ualer della moneta corsa fino al presente colla qual occasione debbo riuerentemente dirle, che questa Camera alla quale uien hora leuato il riceuer in pagamento li da otto e monete minute d' argento, siccome per la condizione del paese gira poco dinaro, e tutto oltre certa limitatione, destinata per Venetia uien dispensato de qui à prouisionati a spese occorenti, così le ha conuenuto per lo passato riceuer ogni sorta di ualuta d' oro, e d' argento, et anco quatrini; al che nel principio di questo carico uoltai il pensiero per rimetterla nei ordini regolati delle altre camere, ma restando informato che in tal modo è stata per l' addietro gouernata e solleuata sotto gli occhi e censura de chi ne ha hauuto il carico, la ho passata per dinotar un giorno questo, et altre introducioni pregiudiciali alla S.^{tà} V.^{ra}. Gratie.

Di Capodistria 15 Decembre 1603.

Antonio Basadonna
Pod.^{a} et Cap.^{o}

Serenissimo Principe

A soddisfacione di quel debito, che pesa sopra di me per riordinar alcuni disordini di questa sua camera fiscale, uengo hora per reuerentemente dir alla Sr.^{tà} V.^{ra} che se ben dalla sua commissione sino à questi ultimi anni osseruata, non può hauer il Rettore di questo Reggimento più che ducato trentadui per il nolo delle barche tanto per il uenir quanto per il ritorno a Venezia;

ho però ritrouato esser stato già due Reggimenti introdotto di leuar bolletta e far pagar dalla Camera duc. sessanta quatro così per quello del Podestà, come di ciascaduno dei Clar.[mi] Consiglieri onde ho terminato, che sia seruata la limitatione predetta della Serentà Vostra, con pena alli ministri di non menar scrittura di maggior somma, come la si compiacerà d' intender dalla aggiunta copia; perche restando seruita di quell' unico affetto, che conseruo nella riuerenza di suoi comandamenti, possi ella colla suprema sua autorita darle spirito e uigore per farla essequire come intendo di far io col mio interesse, et tanto più aggiungendosi la pouertà della camera, che hora si attroua molto esausta, perche il datio dell' oglio e quello del vino, che passa in terre aliene, affittasi per li due ultimi anni hora finiti lire sei mille, al presente corrono in nome della Serenità uostra non hauendosi potuti affittar nè molto nè poco rispetto agli accidenti del freddo, che il uerno passato secò gran parte degli oliui e le triplicate tempeste di questo anno, che ha leuato si puo dire, l' auanzo di frutti; ne ho mancato di dar gli ordini stimati più gioueuoli per riscuoter quel più sarà possibile, che poi secondo le speranze del uenturo raccolto deuera il Cl.[o] Successore far esperienza di quello che potrà esser di maggior seruitio della Ser.[tà] V.[ra] come ho fatto del datio della beccaria, il qual trouai al tutto abbondante, e fattolo, con buoni ordini riscoter in camera dalli Cl.[i] Consiglieri alla cassa che non hanno mancato di diligenza, si sono cauati Duc. cinquecento in cinque mesi, che resiedo à questo carico. Grat.

Di Capo d' Istria 16 Decembre 1603.

Antonio Basadonna
Pod.[à] et Cap.[o]

Serenissimo Prencipe

La barca del uino, che con mia licentia et assentimento per bisogno di questa citta ueniua condotto da Me. Ascanio Trinchieri; in questi giorni partì per costì da me licentiata a sua richiesta poi che de qui non puote hauer porto per il difetto de fondi et perche standosene doue si fermò correua pericolo di rompersi, o

d' incorrer in altro sinistro ; e se fin hora non è gionta, non può esser, che con la prima quiete de' tempi non capiti, il che è quanto mi occore dirle per risposto della sua de XII instante. Grat.

Capodistria li 17 Genaio 1604.

Antonio Basadonna P.[tà] et Cap.[o]

Serenissimo Principe

Pretendendo hora D. Hieronimo del Bello esser udito dalla S.[tà] V.[ra] sopra le lettere à 3. ottobre 1602 da lei concesse alli contadini del Comune di Topolouaz di questo territorio, per le quali vien commesso, che detti contadini non siano aggrauati a pagarli certa grauezza, che essi dicono esserli stata aggiunta dal detto del Bello patron di fondi propria authoritate, et quando egli si sentì grauato tenendo in sospeso la esatione di detta grauezza, comparì auanti la sub. V.[ra] per riceuer giustitia, in conformità delle quali coll' ecc.[o] Senato à 10 Genaro passato la replicò il medesimo, hora uengo a farle riuerentemente fede, che così le prime, come le seconde lettere furono per la sua intiera essecutione intimate alla parte e conforme al comandamento suo ho fatto desister esso del Bello dalla detta esatione facendo il tutto tener in sospeso finche sara udito dalla S.[rtà] V.[ra] per eseguir poi quanto a lei piacera di comandare intese che hauerà i fondamenti delle sue ragioni. Gratie. Etc.

Di Capodistria 19 Marzo 1604.

Antonio Basadonna
Podestà e Cap.[o]

Sereniss.[o] Principe

Mentre il Clariss.[o] Giov. Francesco Loredano del Cl.[o] Sig.[re] Girolamo, che era al governo della Galea del Cl.[o] Antonio suo fratello, che è rimasa nelle acque di Pirano, fosse andato hieri con una barca a Trieste per la recuperatione di quattro galleoti à di passati fuggiti, fu da Triestini con barche armate fatto prigione con tutti i suoi al numero di sette. Il che hauendo io risaputo di notte dopo ritornato dalla mostra della compagnia unita

del territorio, ho questa mattina espedito a Trieste il S.r Nicolò Grauise il Caualiero de' principali di questa citta, che di lì ha molto dependenze, insieme col mio cancelliero per iscoprir con maggior fondamento, e con ogni altro particolare questa dispiacevol accione et insieme tentar con gli ufficcii di liberarlo, et hora mi riferiscono essergli stato per la prima ricusato il poter parlar al Cl.o Loredano, nè ad alcuno di suoi, escusandosi quei Giudici, che questo appartengli al luogotenente del loro capitanio deputato al carico della rocca, continuando la formatione del processo et dopò molta perdita di tempo, hauendo pur ottenuto di poter abboccarsi col luogotenente che gli è cognato, mostrando egli in parole buona dispositione, se ne ha escusato di rilasciarlo, per hauerne dato conto alla corte del principe ferdinando, anci che questa sera lo farà leuar dalla stanza della Communità e condur in rocca promettendo di ben trattare la sua persona, gli altri fra quali è un Piranese saranno trattenuti in una pregione. Raccontando li Triestini il modo tenuto in questa accione esser tale, che il Cl.o Loredano trattasse prima con li galeotti in Trieste acciò ritornassero in Gallea, et hauendo essi reuisato retirandosi con una barca a lauorar in certe uigne poco discoste dalla Citta, li seguitasse con la sua barchetta, et sopragiuntane una nella quale era un huomo gia fà l' anno fuggito dalle Galee della S.rtà V.ra in quella citta ha tolta habitatione, se lo prendesse in barca per condursello via, et alcuni de' suoi smontati in terra habbino fatto alcune insolencie correndo dietro ad alcuni lauoratori delle uigne a' quali spezzassero una barila di beuanda, e dalla città osseruando li Triestini questi progressi tumultuariamente per ordine di uno di quei giudici, armate due barche con una schiera di ben cinquanta di quella giouentù tutti con li archibusi lo sopraggiunsero, facendolo pregione. Questa è la narratione che essi fanno mostrando il luogo della captura poco discosto dalla città e riferiscono che il Cl.o Loredano dicesse nell' andare del fatto, hauer preso quel galleotto pretendendo poterlo far, per esser il mare della Ser.tà V.ra e che essi uoleuano liberarlo, ma che egli uolse esser condotto in Trieste, che qual faccia habbia questo di uerità rimane sotto la prudenza della Sub.tà V.ra Dirò questo solo, che sendo accompagnato il Cancelliero da mie lettere di credenza a

quelli Giudici, et al capitanio, egli secondo la sua commissione hauuta da me ueduto il negotio in termine disperato, le ha trattenuto, et il carico di trattar col luogotenente, essendo il superiore assente rimase al S.r Caualiero, il quale si è andato seruendo della liberta della buona uicinanza, e tratarsi l'interese di un nobile Veneto, che questa maniera non può esser sentita senon con dispiacere dall'amore e buona intelligenza di Principi e che si prouedi con tal pertinaccia nel trattenerlo pregione non essendo seguito alcun disconcio, nè io per altra uia posso riceuer maggior lume della uerita del fatto, riferendomi ancor questi miei, che alcuni di Triestini e sono ò mercanti, ò di quelli che hanno beni nel dominio della S.tà V.ra dimostrano dispiacere et altri apertamente hanno protestato al luogo tenente di non risoluersi sopra questa liberatione senza espresso ordine del loro principe, e se ciò per la uia da terra ne hanno fatto consapeuole il segretario Cesareo costì residente come faccio io hora con barca a posta alla Sub.tà V.ra, attendendo che mi sia accennato, quanto deuerò operare in suo seruitio. Gratie. Etcce.

Di Capod.stria 4 Maggio 1604.

Antonio Basadonna
Pod.à et Cap.o

Serenissimo Principe

Fui auuisato l'ultimo del passato dal Il.o Sg.r Podestà di Muggia, che à quei confini nel territorio arciducale erano stati ueduti sette ouer otto uestiti da Vscocchi, che facevano alcune insolentie alli arciducali con hauerli ferito un somaro, e da un'osto habitante à quei confini si era sparsa voce che aspettassero da segna 500 Vscocchi del che subito auuisai l'Ill.e Signor Capita.o di Raspo et il Podestà di Albona, con quel più che ricercaua il buon seruitio della Sr.tà Vostra stimando però di non darle tedio, se non riceueuo maggior fondamento, come feci, che sotto diuersi pretesti espedij a Trieste ed in altri luoghi di questi confini huomini confidenti, et aueduti per penetrar con maggior sicurezza la radice di questa uoce, da quale non ho auuto altro se non che questi delle insolenze fatte ai Arciducali siano di una Compagnia

de capelletti fuggitti dal servitio della S.$^{\text{rtà}}$ V.$^{\text{ra}}$ di terra ferma i quali siano anche stati presi à Barbana Giurisditione de' Cl.$^{\text{i}}$ S.$^{\text{ri}}$ Loredani. Così hora dall' Ill.$^{\text{o}}$ Sg.$^{\text{r}}$ Cap.$^{\text{o}}$ di Raspo riceuo l'accluso foglio di auuisi nel proposito di Vscocchi che se ben mi promette la uirtù e singolar diligenza di quel Signore, che ne hauerà fatta consapeuole la S.$^{\text{rtà}}$ V.$^{\text{ra}}$ Io però per conuenienza del mio debito ho stimato inviargliene copia, la quale quando non sia per altro seruirà per dupplicato auuiso. Gratie etc.

Di Capo d' Istria 6 Maggio 1604.

Antonio Basadonna Pod.$^{\text{à}}$ et Cap.$^{\text{o}}$

Sereniss.$^{\text{o}}$ Prencipe

Hauendo fatto l'ingresso à questo Regimento come per altre mie ne haurà hauuto la S.$^{\text{rtà}}$ V.$^{\text{ra}}$ riuerente conto, ho inuiato a Trieste per intendere il stato di Giouan Francesco mio figliuolo rettento in quelle forze come è ben noto à la Sub.$^{\text{tà}}$ V.$^{\text{ra}}$, et quando douea seguire la liberation sua, onde per risposta ho hauuto esser egli tenuto con ristrettissima custodia in quel castello assistendo all' habitatione sua quattro, ò sei di quella terra, senza che da quai si sia, gli possi esser parlato et dicono anco, non esser uenuto alcun ordine da Gratz in tal proposito senza il quale non ueniranno ad alcuna risolutione, correndo uoce in quel luoco, che tale speditione tardarà qualche giorno, onde che conoscendo io quanto indebitamente uenghi trattenuto detto mio figliuolo con strauaganti rigori retento nella Giurisditione di V.$^{\text{ra}}$ Ser.$^{\text{à}}$ senza operarsi per qualche tempo la di lui relassatione, ho stimato esser debito mio il darne riuerente conto (come faccio) à la S.$^{\text{rtà}}$ V.$^{\text{ra}}$ perchè possi deuinire à quegl' ordini et deliberationi, che in così fatto negotio stimerà col sapientiss.$^{\text{o}}$ suo giudicio più conuenienti, uenendomi in oltre da diuerse et sicure uie (et in ciò tralascio l' intentione mia) accettata l' innocenza d'esso mio figlio. Grat. Etc.

Di Capo d' Istria 17 Maggio 1604.

Girolamo Loredano
Podestà et Cap.$^{\text{o}}$

Serenissimo Prencipe

Nel medesmo tempo, che mi furno datte il dì 24 del corrente le lettere della S.[tà] V.[ra] di 18 d.[tti] con le commissioni circa li confini della Villa di Grimalda nel Marchesato di Pietra Pelosa di questa Giurisditione con Arciducali, uenne anche il zuppano cioè Meriga di detta Villa a denontiarmi essere stati pascolati ultimamente in esso territorio da buona quantità d'animali minuti, guidati da pastori sudditi del contado di Pisino dei campi di biade, hauendogli quelle totalmente distrutte, onde immediate ordinai ad esso zuppano che per la medesma uia douesse risarcirsi del danno, et preiudicio riceuuto col far pascolar da altri tanti animali altrettanto terreno seminato di biade di quei sudditi di Pisino procedendo però con ogni auuertenza et circonspetta maniera acciò che conseruate restassero le ragioni della Serenita V.[ra] à quei confini, col minor danno et trauaglio de loro habitanti, gli fosse possibile et egli rittornato m'ha rifferto d'hauer dalla compita essecutione al primo ordine senza che sia successo alcun motto, et nel medesmo modo proseguirò di far sempre in altre occorenze, mantenir fermi e stabili le sud.[e] giustissime ationi della Subl.[tà] V.[ra].

È stato anche da me costituito detto zuppano per hauer lume di quelli, che guastarno et rupero parte del termine, che già fu posto sopra il colle di S. Andrea d'ordine del Cla[mo] Basadonna mio Precessore, ma egli ha affermato non essersi mai potuto uenir in alcuna cognitione non ostante che da molti del loro comune sia stata usata ogni diligenza, ed essatissima inquisitione, ne io cessaro d'inuestigare per hauerne noticia, et proclamar li delinquenti, come la Serenità V.[ra] mi commette, per dargli poi quel castigo che richiederà la Giustitia. Ho però fatto di subito leuar uia il ditto termine rotto, et nel medesimo foro riporre quel primo et antico, che li mesi passati da Arciducali era stato leuato, et asportato entro il loro territorio et fu da quelli di Grimalda ritrouato come del tutto ne haurà hauuto la S.[tà] V.[ra] particolar conto da Sig.[r] Clar.[o] precessor mio, il quale effetto è riuscito con ogni quietezza et senza disturbo alcuno, hauendo io impiegato in tal seruitio D. Pietro del Tacco Sergente di queste ordinanze molto esperto di quei luochi, et aueduto in tali manegi, che sempre an-

cora è stato adoperato da' Clar.[i] miei precessori. Ho anco uedute et con diligenza considerate le scritture lasciatemi dal Signor Clarissimo Basadonna et rittrouo esserui diuersi successi seguiti tra quelli et questi sudditi d'usurpatione di confini, con gl' atti et modi tenuti nel ricuperar le publiche ragioni, et la descrittione fatta delli ueri confini tra quelli territorij, col testificato di diuersi più uecchi di quella uilla prattici d'essi confini et termini et anco dì uno delli consorti del marchesato predetto. Essequirò inoltre diligentemente quanto dalla S.[rtà] V.[ra] mi uien commesso in occasione che il Capt.[o] di Pisino m' inuitasse a caualcare sopra quelli luochi, del che, e di quanto giornalmente succedesse gli ne darò sempre reuerente conto et farò appresso capo coll' illustris.[o] Sg.[r] Capitanio di Raspo sempre che conoscerò ricercarsi il bisogno. Gratie etc.

Di Capodistria il dì 30 maggio 1604.

Girolamo Loredano Pod.[à] et Capt.[o]

Serenissimo Prencipe

Haueuo deliberato per compitamente essequire l'ordine della Ser.[tà] V.[ra] per sue di 4 del mese pross.[o] pass.[o] d'andarmene per questa Prouincia col S.[r] capit.[o] Giulio Pellegrini Sergente maggiore à riuedere et raffinar le compagnie dell'ordinanze conforme ad essa commissione, sperando pur che certa mia infermità di qualche mese, terminasse, come ne daua segno anche per tal effetto ho fatto trattener qualche giorno di più esso S.[r] Cap.[o] ma non essendomisi giammai rimesso il male, che tuttauia ua facendo progresso con grandissimo mio patimento, ho conuenuto rimetter l'andata al uent.[o] mese di settembre al qual tempo spero con l'ajuto di Nostro Sg.[r] esser del tutto libero. È però stato questi giorni d[to] S.[r] Sergente da per se a riueder le compagnie di tutta l'Istria hauendogli fatto fare le solite rassegne et essercitij militari, et le ha ritrouate non molto bene disciplinate nel maneggiar l'armi, et bisognosi di noua descrittione, il che (come ho sopradetto) essequirò con ogni accurata et debita diligenza al tempo sud.[to] hauendomi anche esso sgr Sergente affirmato, che rittornerà per tale effetto, et ordinarà fin tanto alli Capitani che con ogni studio et sollecitudine debbano essercitar et ammaestrar li soldati,

ne tralascierò di ponere in ciò quel spirito maggiore, che mi si conviene acciò ne risulti quel buon seruigio, che in materia tanto importante, ricerca il publico interesse hauendo uoluto con il ritorno d' esso S.^{r} Pellegrini di questo tanto dar riuerente conto alla Sub.^{tà} V.^{ra} Gratie.

Di Capodistria il dì 6 Giugno 1604.

Girol. Loredano Pod.^{à} et Cap.^{o}

Serenissimo Prencipe

Hoggi mi è capitato l' ordine che mi da la Sertà V.^{ra} per sue di ultimo Maggio pross.^{o} pass.^{o} di far andar in luoco mio alla reuisione et regolatione delle ordinanze di questa Prouincia uno de' Clar.^{i} consiglieri et di trattener de qui il S.^{r} Cap.^{o} Giulio Pellegrini Sergente Maggiore, in caso che alcuno di essi non hauesse potuto transferiruisi, ma heri mattina fece partenza detto Sgre Pellegrini andato a Grado per la reuitione di quella compagnia, che se qui si fosse ritrouato haurei con la solita riuerenza mia esseguita la commissione predetta: come farò io stesso questo settembre, che (piacendo a Dio) me ne anderò infallibilmente a far la sud.^{a} descrittione hauendo hora esso Cap.^{o} Giulio fatto solamente fare le solite rassegne et essercitij a soldati, come per altre mie consegnate ad esso ho dato particolar conto alla Sub.^{tà} V.^{ra} e della causa ancora, che m' ha impedito d' andarui al presente, al qual tempo osseruerò con ogni debita dilligenza il stato di tutte le compagnie, quali raffinerò et regolerò in quel modo migliore, che conoscendo ricercar il publico seruitio, et il tutto poi rappresentarò riuerentemente alla Ser.^{tà} V.^{ra} insieme col mancamento, che ui fosse dell' armi, et con quelli particolari che stimerà degni di sua noticia. Gratie. Etc.

Di Capo d' Istria il dì 7 Giugno 1604.

Girolamo Loredano
Pod. et Capitano.

Serenissimo Prencipe

Il dì, 14, del presente mi sono state date le lettere della Ser.^{tà} V.^{ra} di VIII Maggio pross. passato di quelli che godono be-

nefficcii Ecclesiastici senza il beneplacito di V.[ra] Sub.[tà] per debita et riuerente essecutione del quale ho fatto per publico proclama intendere a chi sia, che in qualunque modo posseda alcuno d'essi beneffici debba uenir a presentare in questa cancell.[a] il loro possesso temporale nel termine de giorni otto, altrimenti farò sequestrar tutte le loro entrate et così osseruerò contro quelli che non l'hauranno conforme al loro obligo et in ciò userò quella diligenza maggiore che mi si conuiene per ben obbedire a comandamenti della Sub.[tà] Vr.[ta] e per far sortire in così fatto negotio l'effetto, che ricerca il pubb.[co] interesse. Grat. Etc.

Di Capod' Istria il dì 20 Giugno 1604.

Girolamo Loredano Pod.[à] et Capitano.

Serenissimo Prencipe

Heri mi furono datte le lettere della Ser.[tà] Vo.[tra] con la parte in quelle inclusa dell' Ill.[o] maggior Consiglio in materia dell'autorità conferita a' Clar.[i] Cap.[i] di Raspo sopra li noui habitanti, et coltiuatione come in quella, quali [per riuerente essecutione dell' ordine della Sub.[à] V.[ra]] è stata da me fatta registrare in sieme con le presenti lett[ere] in questa Cancelle.[a] et mi conformarò insieme sempre in ogni occorrenza con l' intentione della d.[ta] parte. Gratie. Etc.

Di Capodistria il dì 22 Giugno 1604.

Girolamo Loredano Pod.[à] et Cap.[o]

Serenissimo Prencipe

La deliberatione fatta dalla Sertà V.[ra] con l' Ecc. Senato d'aggiongere li soldati del Marchesato, giurisditione di questo Regimento alle cernidi di Pinguente sarà da me in tutte le sue parti esseguita conforme a quanto mi commette per sue dì 7 del corr. capitatemi il dì 15 tutto che se sopra tal unione di militie io hauessi hauuto carico di dar alcuna informatione, haurei con la solita riuerenza mia, rappresentato alla Ser.[tà] V.[ra] non rittrouarsi le uille del detto Marchesato tanto distanti da questa Città, ne tanto incommode che li soldati non hauessero potuto continuare

[come per sempre hanno osseruato] di uenir qui a far le ordinarie rassegne anci che li Consorti del detto Marchesato intendono licentiar il loro Cancell.° et far conto lui proueder per hauer senza loro consenso, ne saputa presentata certa supplica et istanza al-l' Ill.° Capit. di Raspo sud.° a nome di quelli contadini per procurar [come ò seguito] la unione predetta. Ho anco riceuuto il 18 del presente l' ordine della Subl.tà Vostra col medesimo Ecc.° Senato dattomi per lettere delli x nel proposito delli confini di Grimalda con Arciducali et quanto anche distintam.te et in particolare com-mette d' intorno tal negotio al sol Cap.° di Raspo per il che non conosco di potere altro circa ciò operare, se non in quanto da Sua Sig. Illustr.a che tiene la specificata Comm.ne ne fossi ricercato et conoscesse poter esser da me in alcuna parte coaggiuuato il publico interesse del che mi essercitarò con quell' ardore di spirito, et diligente uigillanza che deue esser propria di cadaun buon seruidore, et Rappresentante la Subl.tà Vostra et come confido hauer anco fin hora osseruato con le passate accioni. Grat.

Di Capodistria il dì 20 Luglio 1604.

Girol. Loredano Pod.à et Cap.°

Serenissimo Prencipe

La commissione della Ser.tà V.ra dattami con l' Ecc. Senato per sue dì 26 Giugno pross.° pass.° in materia dell' ordinanze mi è capitata il dì 18 del corr. quale è stata da me con la debita riuerenza ueduta et considerata, et sarà anco in ogni particolare mandata all' essecutione et registrata a memoria dei successori hauendo fatto intendere al V. Coll. quanto se gl' aspetta, così del cassar de soldati, come del mandar ogni doi anni li libri con li soldati descritti alli Rasonati Duc. qual dice hauergli già sei mesi in circa inuiati, ma che però quanto prima li mandarà nuouamente per debita essecutione del predetto ordine. Li capitani delle compagnie risiedono tutti alle loro destinate habitationi, fuori che il capitanio Bernardo Borisi della compagnia di Montona, che fu gratiato già dalla Serità V.ra d'andarsene a Costantinopoli aspettandosi in breve il successor suo. Mi fu anco rifferto li passati giorni, che doi delli sergenti di queste ordinanze non habitauano oue

sono tenuti per il che con miei mandati penali li ho fatti rittornare et da Cl.[rmi] Rettori di quei luochi, intendo, che continuano alla loro debita residenza. Circa l' armi, non ui sono nella Prouincia corsaletti, ma solamente murioni, buona parte anco de quali mancano, La onde darò espresso ordine alle communita obligate, che così d' essi murioni, come d'ogni altra sorte d'armi debbano prouedersi nella città di Brescia da quelli mercanti che hanno il fontico. Sarà anco osseruato il far delle cinque mostre all'anno, come intendo, che si faceua per il passato in essecutione della parte dì 25 Giugno 1593, la quale come la subl.[tà] V.[ra] commette, sarà da me fatta diligentemente esseguire insieme con li ordini presenti, accioche in tale importante materia si possi riceuere ogni fruttuoso seruitio. Etc.

Di Capodistria il dì 20 Luglio 1604.

Girol. Loredano Pod. et Cap.

Serenissimo Prencipe

Ho datto ordine d' andarmene alli 20, del prossimo ueniente mese à far l' ordinaria uisita per tutta questa prouincia, et anco le consuete rassegne delle cernide, essendo stagione appropriata a tal negotio perchè saranno cessati li caldi si come in ogni altro tempo uengo informato esser di eccedente pericolo l' andarsi, rispetto al cattiuissimo aere, douendosi nelli luochi bassi trattenersi molti giorni, et con tale opportuna occasione stimerei esser bene il far ancora la descrittione et regolatione di tutta la predetta milittia conforme a quanto mi ordinò la Ser.[tà] V.[ra] per sue dì 4 Maggio pross.[o] pass.[o] senza dar altro aggrauio di spesa, à questa camera, Laonde ho uoluto dargliene riuerente conto, perche si compiaccia far ammetter al Sig. Capitanio Giulio Pellegrini sergente maggiore, che quanto prima ce ne uenga per tale effetto, da lei statoui destinato, accio che si possino raffinar le compagnie, cassar et rimetter e regolarli a quel numero, et con quei modi che la Ser.[tà] V.[ra] commette per dette lettere, et anco per altre dì 26 Giugno susseguente, nel quale importante publico seruigio prouerò l' essercitarmi con quel uigilante spirito, che mi si conuiene, et che conoscerò ricercar il beneffìcio et interesse della Sub.[tà] V.[ra]

et in successo che d.[to] Sgr Pellegrini non ui si potesse rittrouare si degnerà commettermi quanto hauerò ad operare in così fatto proposito per non tralasciar così opportuna commodità. Grat. Etc.

Di Capodistria il dì ultimo Agosto 1604.

Girolamo Loredano Pod. et Cap.[o]

Serenissimo Prencipe.

Ho riceuuto con la debita reuerenza mia l' ordine, che mi da la S.[tà] V.[ra] per lettera de dì 28 del prossimo pass.[o] mese, insieme con le deliberationi dell' Ecc.[o] Senato in proposito di non destribuire, o riceuere porcione de danari, ò altro de condanatione, et confiscatione, se prima non sarà data idonea pieggiaria di . . . . . in caso che la sentenza fosse tagliata, et come in esse parti et lettere, per debita essecutione delle quali farò capitare a tutti li Rettori di questa giurisditione, una copia d' essa parte, acciò da cadauno de essi sia nel tutto et per tutto essequita, come farò ancor io à quanto m' aspettarà conforme alla mente della Ser.[tà] V.[ra], alla quale seruirà questa per riuerente conto dell'obbedienza della sudetta ammissione. Gratie, Etc.

Di Capodistria li XII Settembre 1604.

Gieronimo Loredano
Pod.[à] et Cap.[o]

Serenissimo Prencipe

L' altr' hieri fui di rittorno dalla reuisione et regolatione di tutte le militie di questa Prouincia da me fatta col Sgr Gouernatore et Signor Capitanio Fabio Gallo sergente maggiore per essecutione dell' ordine della Ser.[tà] V.[ra], alla quale uengo con la solita reuerenza mia a dar particolar conto del stato di quelle, dicendogli hauer rittrouata la compagnia di Buje che era di soldati 493 di conueniente sufficienza, rispetto à la Prouintia, comandata dal Capitanio Annibale Angelini d'Augubio di qualche ualore, come anco il sergente potendosene sperar assai buon seruitio, nella quale entrano li soldati di Pirano, che si come sono persone co-

mode, et atte a riceuer facile disciplina, così si dimostrano, et malissimo inclinati al seruigio, et inobedientissimi, restandone per ordinario molto più di loro assenti dalle mostre, che di tutte l'altre compagnie insieme, contro quali ho proceduto con le pene pecuniarie [conforme agli ordini, et procederò ancora alle corporali, hauendone proclamati tre] di quel modo che conoscerò ricercar il termine di giustitia et l'interesse della Ser.[ta] V.[ra]. Quella di Montona di [562] è in malissimo stato, non già di gente ma d'essercitio, non intendendo manco le battute del tamburone per hora si può argomentare il beneficio che ui possi apportar il Capitanio Baldassar tronco Ciprioto che al presente ui si rittroua, essendoui di poco uenuto, et hauendo fatta una mostra sola, tutto che però, per esser uecchio potrà durar poca fatica, ma haurà buono et sufficente sergente, et essendosi conosciuto quel tamburo del tutto inesperto l'ho cassato, et in luoco suo prouerò di rimetter altro migliore, et che possi prestar migliore seruigio. In Albona poi, si è rittrouata la compagnia che è di, 391, soldati assai bene ammaestrata, meglio però negli arcobugi, che nelli moschetti, come sono le doi precedenti ancora, et perchè ui è il capitano Sebastian Boni da feltre, et sergente di qualche sufficenza si deue sperare assai buon frutto. A Dignano ho ueduto una bellissima compagnia di 631 soldati molto ubbidienti, stati ultimamente disciplinati dal Cap.[o] Giacomo Manzanti Bolognese, che per hauer lui preso moglie fu leuato, anci per quanto afferma il sud.[o] sig.[n] Gouernatore è piu tosto al presente declinata nella disciplina, che auanciatasi, il che mi confermò l'hauer ueduto far la mostra con la disciplina del capitanio Ruggier Marignano da Rimini che già per doi anni la commanda ne per hora ui è sergente per esser mancato di uita quello che ui era, et gli ho commesso che se ne prouegga di un buono. Questa di Capodistria sotto la cura del capitanio Giacomo Cressi Cipriotto et del sergente Pietro del Tacco di - 447 - è la peggior di tutte, di gente uillissima [così nel uero comportando il territorio] et male essercitata, hauendoli però conosciuti contadini incapacissimi et molto miserabili, della quale per esser in tal stato ne ho cassati settantadoi senza rimetterne alcuno, dicendo alla Ser.[tà] Vr.[a] che nelli luochi, oue habbiamo rittrouata la gente atta al publico seruitio, se ne sono leuati pochi

et oue all'opposito ci siamo incontrati habbiamo purgate le compagnie di tutti gl'insufficienti, et supplito al numero di quelli con altrettanti d'altre terre della medesma compagnia, oue ne sono stati rittrouati di poterlo fare, et per tal causa habbiamo lasciata tutta la compagnia della Prouincia, che era per inanti di 2440 [eccettuata quella di Raspo], al numero di 2252 hauendo così stimato esser di maggior seruigio delle cose della Sr.[tà] V.[ra] rendendole indubitato testimonio, che non ne sono stati cassi altri, che li inhabili, et poco atti non hauendosi riguardato a qualsisia rispetto ne interesse, nel che, et nel rimanente di tale occorrenza si è dimostrato il S.[r] Sergente maggiore di tanta prontezza et diligenza, et così zelante del benefficio della Ser.[tà] V.[ra], quanto appunto conuiene ad ogni suo buon ministro. Si sono rittrouati in tutta la prouincia, huomini dalli 18 fino alli anni [40] n.[o] 4125 de quali ne sono stati descritti 231 ordinari et di rispetto [581] et gli altri tralasciati parte per hauer fratelli soldati, parte per non esser atti, et anco alcuni per esser capi di casa. Stimo poi per benefficio di tutte esse militie molto necessario un armarolo mandato dalla Ser.[tà] V.[ra] che facendo ressidenza in loco più commodo alle compagnie habbi carica d'andarsene rauedendo, et racomodando l'armi doi uolte l'anno essendoui in tutte le compagnie molti arcobusi et moschetti rotti et malissimo ad ordine per non esserui maestro il quale armarolo potrebbe farsi pagare dalle medesime communità, che al presente salariano altri, che uanno ad accomodar quell'armi, che tengono per munitioni dattigli al tempo delli Vscocchi, essendo in oltre molto bisogno il mandar di qui quattrocento archibugi, per leuar quelle canne ragusee che sono nella compagnia di Montona, et altre canne uecchie, et darne a quell'ancora, che hanno l'armi inutili sì come anco . . . . necessari li murioni per esseruene pochissimi et quelli anco . . . . stato, il che se sarà nel tempo mio deliberato prouerò a porlo in effetto, quando mi uerrà commesso con quella diligenza et uigilanza magiore che comporta il debito che tengo, di ben seruire la Ser.[tà] V.[ra], et di sourastare accuratamente alle cose sue. Grat. Etc.

Di Capodistria il dì 5 Novembre 1604.

Girolamo Loredano Pod.[à] et Cap.[o]

Serenissimo Prencipe

Da quanto mi scrive la Serenità Vostra per le sue del 21 del prossimo passato mese con l' Eccl.^{o} Coll.^{o} circa il far restituir alla Communità di Buje le L. 47/10 fattegli esborsare per l' occasione della uisita da me fatta, mi uiene addossato che fuori dell'ordine statuito dall' Ecc.^{o} Senato l' anno 1578, 12 xmbre d' andarui ogni tre Reggimenti io habbi uoluto al presente trasferirmi ad essa uisita, la onde conuengo, et per soleuamento di questa camera fiscale, et per uera giustificatione mia dirgli [come faccio con ogni douuta reuerenza] ch' io mi sono conferito nel Sindacato legitimamente et in tempo, che mi si aspettaua per ogni ragione, et appunto per la essecutione di detta deliberatione si come anco a pieno scrissi alla Ser.^{tà} V.^{ra} per altre mie dì cinque del passato poichè douendosi andare ogni tre Regimenti, et essendoui andato l' anno 1601 il Clarissimo signor Gieronimo Contarini, che gl' aspettaua, hora, che sono tre Regimenti del suo fino al presente a me aspettaua l' andata [et tralascio l' ordine particolare della descrittione delle militie commessami a parte] se mo' il Clarissmo Signor Nicolò Grimani, che successe immediatamente ad esso clarissimo Contarini ui si conferì anco lui, et che la communità fece la spesa, che non era obligata non deue perciò prejudicar alla mia andata in tempo leggittimo, et limitato dal d.^{o} Ecc.^{mo} Senato ne il danaro della Ser.^{tà} deue [a parer mio] esser sottoposto a soddisfar quello, che hora è tenuta la detta Comunità et tanto meno, quanto che tutte l' altre dell' Istria prontamente senza alcuna difficoltà hano fatto il loro debito, et perchè più fondatamente la Ser.^{tà} V.^{ra} conoschi questa uerità, et che io non ui sono andato fuori dell'ordine uengo a dirgli, che dappoi la regolatione predetta ui fu il Clarissimo Signor Nicolò Donado l' anno [1580] il clarissimo S.^{r} Giovanni Malipiero [1584] il Clarissmo Sign. Pietro Loredano [1590] il Clarissmo Sgn. Francesco Capello [1595] il Clarissmo Sign. Giovanni Francesco Sagredo 1598, et finalmente il Clarissimo Contarini l'anno 1601, doppo' il quale tempo non poteua far essa uisita, altri che io, come terzo Regimento essendoui stato in mezzo il Clars.^{o} Grimani et Clarss.^{o} Sg. Ant. Basadonna raccontando però riuerentemente alla S.^{tà} V.^{ra} che in così fatta uisita

non riceue il Rettore alcuna immaginabile utilità, ma solo incommodo, il che però si osserua per solleuar tutti li sudditi, et suffragarli di quanto per diuerse cause non puono riceuer in quella Città dalla Giustitia del Magistrato, se mi uenirà mò commesso, non ostante tali ragioni che pur facci esborsar tale danaro dalla mag.^{ca} Camera, lo farò prontamente, come detto hauendo solo uoluto nottificar la Uerità del fatta alla Subl.^{tà} V.^{ri} et che io non ho interrotto l' ordine in alcuno modo. Gratie. Etc.

Di Capodistria il dì 6 Novembre 1604.

Girolamo Loredano
Pod.^{à} et Cap.^{o}

(CONTINUA)

FRANCESCO BABUDRI

ROMA O GENOVA?

Siffatta domanda ch'io pongo a titolo di questa dissertazione, potrà sembrare sibillina a chi non sia addentro nelle quistioni d'agiografia istriana. Ma un Parenzano intravvederà tosto, ch'essa riflette la persona di san Mauro, patrono di Parenzo, e completerà la domanda così: «*il corpo di s. Mauro, vescovo e martire parentino, dove si trova? a Roma o a Genova?*».

Tuttavia qualcuno potrebbe legittimamente chiedere: — E che ragione c'è di dubitare, se è cosa nota, che il corpo di s. Mauro parentino trovasi a Genova, dove lo trafugò nel 1354 Paganino Doria, quale bottino di guerra? —.

E a dir vero la cosa dovrebb'essere in questi termini. Parenzo infatti credette sempre d'aver posseduto il corpo di s. Mauro fino al 1354. Continuò bensì dal secolo XII in poi l'erronea credenza, che il corpo da Parenzo posseduto fosse quello di s. Mauro africano, mentre oggi è trionfalmente dimostrato che fu il corpo del vescovo martire parentino Mauro [1]; ma la credenza erronea sulla persona del santo non tolse mai, che la fosse una vera convinzione storica quella di possedere siffatto corpo.

Dal 1354 poi sino al 1899 si ebbe la persuasione che il corpo di s. Mauro fosse a Genova. Si fu appena nel 1899, che subentrò il dubbio. Dall'esame del musaico, che adorna la cappella di s. Venanzio in Laterano, messo in relazione con un passo del Liber Pontificalis, ebbe origine la nuova tesi: „il corpo di s. Mauro parentino non è a Genova, ma a Roma".

Autore di questa tesi nuova, la quale costituisce un fatto d'una gravità eccezionale, fu il celebre Bollandista P. Ippolito

[1]) Per non dilungarmi in troppe citazioni bibliografiche riguardo a questo punto, mi permetto di citare il mio studio „I Vescovi di Parenzo e la loro cronologia" (Parenzo, 1910) pg. 8 e ss.

Delehaye, S. I., che l'esponeva non in forma d'ipotesi, ma di fatto omai accertato, nel suo studio „Saints d'Istrie et de Dalmatie", pubblicato nel tomo XIII, fasc. IV, degli „Analecta Bollandiana" (Bruxelles, Société des Bollandistes), anno 1899 [2]).

Ivi il P. Delehaye appare il grande critico, il quale, vagliate tutte le ragioni che militano pro e contro l'identità di s. Mauro parentino, trae a fil di logica la conseguenza essere s. Mauro patrono di Parenzo un vescovo e martire parentino, non già uno sdoppiamento di s. Mauro monaco e martire africano [3]). Anzi fu il P. Delehaye colui che fornì un nuovo gravissimo argomento in pro dell' episcopalità di s. Mauro martire parentino (pag. 16-18), togliendolo appunto dal musaico della cappella di s. Venanzio.

Ed è questo argomento, che qui dev' essere svolto, perchè intimamente connesso con l'assunto di questa dissertazione.

***

È un fatto storico ben conosciuto che il papa Giovanni IV (640-642), dalmata, sentì compassione de' suoi compatrioti, vessati dalle incursioni barbariche. La distruzione di Salona, avvenuta circa l'anno 639, fu quella che gli toccò specialmente il core di patriota e di padre. Onde, a lenire la miseria di quei popoli disgraziati, mandò in Dalmazia il prete Martino con buona scorta a recar denari e conforti e a redimere quelli, che dai barbari fossero stati fatti schiavi. Nel tempo stesso il papa ebbe in mente di sottrarre alla profanazione i corpi dei santi martiri della distrutta Salona, facendone raccogliere e conservare le reliquie, e al caso facendole portare a Roma.

E infatti ne furon portate parecchie a Roma, tanto che il

---

[2]) Vedi l'articolo tradotto in *Atti e Memorie, XVI* (1900), pg. 372-403, edito poi in fascicolo di 32 pagine (Parenzo, Coana, 1901). È questo estratto ch' io citerò.

[3]) Delehaye, pg. 1-15. — Credo inutile ricordare la vivace e seria polemica fra mons. Deperis e il dott. Amoroso, per il s. Mauro parentino, e mons. Pesante, per il s. Mauro africanó, terminata con la vittoria del Deperis e dell' Amoroso.

papa Giovanni IV in onore di esse ebbe ad erigere una cappella suntuosa, ornata di splendidi musaici.

Il *Liber Pontificalis*[4]) narra: „Eodem tempore fecit Ecclesiam beatis martyribus Venantio, Anastasio, Mauro et aliorum multorum martyrum, quorum reliquias de Dalmatias (sic) et Histrias (sic) adduci praeceperat."

Da questo passo ineccepibile si rileva, che il prete Martino, legato di papa Giovanni IV, o andando o tornando dalla Dalmazia, visitò l'Istria, dov'ebbe accoglienze e ricevette reliquie.

Ma considerato il passo, non solo preso a sè, ma in relazione al già ricordato musaico lateranese, ond'è ornata l'abside della cappella di s. Venanzio presso il Battistero Lateranese, si riuscirà a determinare quale città istriana sia stata visitata dall'abate Martino e quali reliquie istriane sieno state da lui portate a Roma.

E per vero tutti, o quasi, i santi di cui si hanno in s. Venanzio l'esuvie, si possono vedere effigiati nel celebre musaico[5]). Nel centro si vedono s. Venanzio e s. Doimo; a diritta s. Anastasio, s. Asterio, s. Telio e s. Pauliniano; a sinistra *s. Mauro*, s. Settimio, s. Antiochiano e s. Gaiano. Tutti questi santi sono notoriamente dalmati, *meno s. Mauro*; nè alcuno fra i valenti storici e archeologi moderni di Dalmazia (nè il Bulić, nè il Jelić, nè il Dević, nè il Kaer, nè il Marković, nè l'Alačević) pretese mai che il s. Mauro lateranense fosse dalmata.

Ma esaminiamo a parte la figura di s. Mauro.

Egli è vestito da vescovo; ha la pianeta bruna sollevata sulle braccia ed ornata di un lungo pallio vescovile con una sola croce all'estremità inferiore. La testa ha tonsurata e i piedi calzati di scarpe nere con tomai sviluppati. Egli appoggia la mano destra sopra un libro coperto d'oro e di gemme, da lui tenuto nella sinistra.

Ora il De Rossi dice, che in s. Mauro „sono notabilissime le insegne episcopali, perchè senza di esse nulla ne sapremmo"; e contro l'opinione del Giorgi, che lo diceva „indutus veste sacer-

[4]) *Lib. Pont.* „*in Ioan. IV*" § 1, edizione *Duchesne*, I, pg. 330.

[5]) GIORGI, „Martyrologium Adonis", p. 153.

dotali " a differenza della veste episcopale di s. Domnione [6]), afferma recisamente: „ma non è così: identici sono i sacri indumenti di Mauro e di Domnione" [7]). E il P. Grisar trova nella figura del musaico di Giovanni IV ben distinte le vesti sacerdo-

---

[6]) De Rossi, „Musaici crist. nelle chiese di Roma", fasc. XV; vedi il *Supplemento* al n. 12 (a. 1901) del „Bullettino di archeologia e storia dalmata" (Spalato, 1901) pg. 18.

[7]) La bibliografia sul celebre musaico è ricchissima: vedi infatti

Rasponi, „De basilica lateranensi", pg. 230 e ss.

Ciampini, „Vetera Monimenta", t. II, cap. 16.

Farlati, „Illyricum sacrum", I, 570 ss.

Georgius, „Martyrologium Adonis", pg. 153, 428.

Rohault de Fleury, „Le Latran au moyen-âge", 320 ss.; 515 ss.; planches 38, 40, 41.

Garrucci, „Storia dell' arte cristiana", t. IV, 86-87, tav. 272-273.

G. B. De Rossi, „Musaici cristiani e saggi dei pavimenti delle chiese di Roma" (Roma, 1885), fasc. XIII-XIV.

Mons. X. Barbier de Montault, in „Revue de l'art chrétien", 1886, fasc. III, tom. IV.

Beissel, „Die römischen Mosaiken vom VII. Iahrhundert bis zum ersten Viertel des IX. Iahrhunderts" (in „Zeitschrift für christliche Kunst", 1897, pg. 111 ss.).

H. Grisar, „Analecta Romana" (Roma, Desclée, Lefebvre e C.o, 1899), I, 509-512.

Panvinii Onofrii, „De septem Urbis ecclesiis" (Roma, 1570), pg. 166 e ss.

Panvinio, „Le sette chiese principali di Roma", tradotte da *Marco Lanfranchi*, (Roma, 1570), pg. 210 ss.

Forcella, „Iscrizioni delle chiese di Roma", VIII.

Barbet de Iouy, „De la decadence de l'art", Peinture, pl. XVIII, 1 ss.

Cavalcaselle e Crowe, „Storia della pittura in Italia" (Firenze, 1875), I, p. 68.

Hemans, „Ancient Christianity", pg. 382.

Mabillon, „Musaic. Ital.", II, pg. 570 ss.

Tabula Magna Lateranensis, del sec. XII, citata dal *De Rossi.*

Kaer, „San Doimo vesc. e mart. di Salona nell' archeologia e nell' agiografia", pg. 216-225.

Bulić, „Bull. Dalm." 1877, pg. 180; 1898, pg. 74; 1900, nn. 10-11.

H. Delehaye, „L'agiographie de Salone d'après le dernières découvertes archéologiques" (in „Analecta Bollandiana", Bruxelles, 1904, an. XXIII, fasc. I).

Questi tre ultimi autori parlano del musaico lateranese in relazione alle recenti scoperte di Salona.

tali dei diversi gradi gerarchici fra cui quello del vescovo „col pallio sopra la pianeta“ [8]).

Si domanda quindi: di dov' è dunque questo s. Mauro vescovo ?

Dissi testè che tutti gli storici e tutti gli archeologi dalmati escludono ch' egli sia stato vescovo di Dalmazia. Il Farlati volle, che egli fosse il vescovo segnato nella serie episcopale di Salona col nome di Marino e Martino [9]). Ma il de Rossi classifica questa opinione col nome di „congettura arbitraria“ [10]).

Non rimane che dire esser questo s. Mauro un vescovo dell' Istria. Il Liber Pontificalis dice bene, che nella cappella di s. Venanzio furon riposte reliquie di martiri dalmati *e istriani*. Se pertanto tutti gli altri santi sono dalmati, resta il solo s. Mauro, vescovo martire, a giustificare la frase del Liber Pontificalis e a dimostrare d' essere santo istriano.

Ma l' Istria è pure estesa. Di che città o borgata dell' Istria fu vescovo il s. Mauro dell' abside lateranese ? Dice il P. Delehaye: „non si conosce altro Mauro vescovo e martire dell' Istria, che colui del quale ci occupiamo“ (cioè il parentino, che non è nient' affatto africano); „noi siamo dunque — egli conchiude — in diritto, di identificare il SCS MAVRVS del musaico lateranense col patrono di Parenzo“ [11]).

Quest'argomento in pro dell' esistenza e dell' episcopalità del martire parentino s. Mauro, ch' era sfuggito al dott. Amoroso e al Deperis nell' eroica loro polemica, è d' un valore eccezionale.

La matematica giustezza della sua conclusione, oltre che brillare di intrinseca lucidezza, è tale da essere comprovata anche dal mirabile accordo degli archeologi, i quali fanno il ragionamento medesimo del P. Delehaye e convengono che il s. Mauro del musaico lateranense è vescovo martire di Parenzo.

Ne convengono i già citati dotti di Dalmazia, con a capo il

---

[8]) Vedi GRISAR, „Analecta Romana“ (Roma, 1899) in *Atti e Memorie*, XVI, pg. 361.

[9]) FARLATI, „Illyr. Sacr.“, pg. 580.

[10]) DE ROSSI, op. cit. in „Supplemento“, pg. 18.

[11]) DELEHAYE, op. cit., pg. 16.

Bulić [12]) e il Marković [13]). Anzi il Kaer dice molto bene, che la figura di s. Mauro parentino entra „nel musaico quale personificazione ideale della cristianità nell' Istria, quale antesignano dei martiri istriani, dei quali, come di quelli della Dalmazia, papa Giovanni IV aveva desiderato di possedere le reliquie" [14]). Il P. Grisar poi in quattro bellissime pagine dimostra essere difatti s. Mauro vescovo di Parenzo [15]). E d' opinione eguale a quella del P. Delehaye è il prof. H. Achelis di Göttingen, nella recensione fatta al lavoro del Delehaye stesso [16]).

***

Ma ora viene il più.

Dall' esistenza dell' effigie di s. Mauro parentino nel musaico lateranense e dal passo del *Liber Pontificalis* risulta ben chiaro che a Roma esistono reliquie di s. Mauro parentino, riposte nell' urna di s. Venanzio.

Ora sta bene avvertire, sebbene di ciò io abbia il dovere d' intrattenermi più a lungo di poi, che gli autori ritennero doversi trovare a Roma l' intero corpo di s. Mauro, donde, se mai, sarebbesi riportato a Parenzo.

Il P. Grisar aveva ritenuto che il corpo di s. Mauro fosse stato riportato a Parenzo da Roma ; ed anzi aveva creduto, che la famosa lapide *Hoc Cubile* fosse quella che testimoniava tale traslazione da Roma a Parenzo [17]).

Il P. Delehaye combatte tale opinione [18]).

E diffatti della traslazione voluta dal P. Grisar non si ha

---

12) Bulić, „Bullettino Dalm.", Spalato, 1898, pg. 107.

13) Marković, „Il buon senso comune nella questione di s. Doimo, vescovo e martire" (Quaracchi, 1910), pg. 11, nota 7.

14) Kaer, „S. Doimo", pg. 222-223.

15) Grisar, in „Civiltà Cattolica", an. 1898, t. I, pg. 218 e segg. ; vedi l' articolo degli „Analecta Romana" in *Atti e Memorie*, XVI, 370.

16) Achelis, in „Theologische Litteraturzeitung", a. 1900, n. 20, pg. 562-563 ; vedi *Atti e Memorie*, XVI, 404-405.

17) Grisar, op. cit. in *Atti e Memorie*, XVI, pg. 370, 372,

18) Delehaye, op. cit., pag. 17.

contezza alcuna. Essa d' altronde, se avvenne, dovrebb' essere avvenuta dopo il 640. Ma la lapide *Hoc Cubile* è invincibilmente anteriore.

Certo si è che nel 1898, quando il P. Grisar scriveva, gli studi sulla basilica di Parenzo trovavansi ancora in uno stadio differente assai da quello in cui trovansi oggi. E oggi appunto, in modo speciale dopo le ricerche e le conclusioni del dott. Antonio Pogatschnig [19]), si può stabilire con sicurezza matematica, che la lapide *Hoc Cubile* si riferisce alla traslazione della salma di s. Mauro dal cimitero extra-urbano di Parenzo nella basilica *duplicata* del sec. V, quando dunque s' era molto lontani dall' epoca di Giovanni IV (640-642), dal viaggio dell' abate Martino, dalla distruzione di Salona (639) e dall' erezione dell' oratorio di s. Venanzio a Roma.

Ciò premesso, e ricordato come il P. Delehaye sia contrario all' opinione del P. Grisar — e a ragione — vediamo a quale conclusione egli giunga. „Dalla identificazione — egli dice — „del s. Mauro della cappella del Laterano col s. Mauro di Pa„renzo, noi tireremo un' altra conclusione: ed è quella, che, „nulla inducendoci a credere che il santo sia stato trasferito „altrove, conviene ammettere, che esso si trova tuttora a Roma".

Ciò è grave assai! In tal caso dovrebbesi ritenere, che i Parentini, i quali credettero sempre d'aver posseduto il vero corpo del loro patrono s. Mauro fino al 1354 (sia pur che ingenuamente lo facessero africano), furono in buona fede nell' errore più grossolano, perchè il vero corpo di s. Mauro si trovava a Roma già dal 640. Quindi i Parenzani erano nell' erronea convinzione di possedere ciò che non possedevano; quindi gli atti di culto, che si leggono prestati al corpo di s. Mauro a Parenzo fino al 1354, erano rivolti chissà a quale corpo; quindi infine i Genovesi, che nel 1354 credettero d'aver involato a Parenzo il corpo di s. Mauro, vi presero quale trofeo di guerra il corpo di chissà quale semplice mortale !....

Che le cose stien proprio in questi termini ?

---

[19]) Pogatschnig, „Parenzo dalle origini sino a Giustiniano", in *Atti e Memorie*, XXVI, pag. 19-20.

Il P. Delehaye si fa da sè parecchie delle obbiezioni, che io pure svolgerò tosto, prendendole dalla storia parentina [20]), e risponde:

„Cosa prova questa serie di testimonianze? Provano che „all' epoche indicate gli abitanti di Parenzo erano nella persua- „sione di possedere ancora le reliquie del loro patrono. Io non „chiederei di meglio che di poter ammettere la fondatezza di „questa pia credenza."

„Ma la storia delle traslazioni di reliquie presenta un sì „gran numero di casi, nei quali, qualche tempo dopo il toglimento „debitamente constatato dei corpi santi, si continua a parlare e „ad agire come se li si avessero ancòra, che noi non possiamo „riportarci all'opinione degl' interessati in questa materia. Conviene „ammettere, che in molti casi si sia agito con la massima buona „fede. Si comprende molto bene, che dopo un' epoca di turbo- „lenze, durante i lunghi anni, nei quali si si occupa sopratutto „a rialzare le rovine ammonticchiate, molti ricordi si sieno oscu- „rati e spenti. Confusioni possono essersi prodotte facilmente; e „in questa materia, la più delicata di tutte, in cui si tratta di „stabilire l'identità d' un pugno di ossa, il rispetto stesso del „sacro deposito, che interdiceva le troppo minuziose analisi, con- „giunto alla critica rudimentale di età mezzo barbare, ha condotto „le centinaia di volte a risultati deplorevoli, che nulla ci obbliga „di ratificare" [21]).

Queste parole, scritte da chi consuma la vita in siffatti difficilissimi studi, dànno a pensare. Ciò non pertanto, sebbene l' opinione del P. Delehaye sia seguita da uomini dottissimi del valore d' un Mons. Bulić, archeologo eminente, io mi prendo l'assunto di provare, *che il corpo di s. Mauro, vescovo e martire di Parenzo, non è a Roma, bensì a Genova, come sempre si credette e ancora legittimamente si crede.*

---

[20]) Delehaye, op. cit., pg. 18.
[21]) Delehaye, op. cit., pg. 19.

∴

Fa d'uopo che si delinei prima l'elenco dei fatti storici onde si compone la convinzione di Parenzo circa il possesso del corpo di s. Mauro. E giacchè, come vedremo, dal secolo X in poi siffatta convinzione si rassoda più che mai, sarà giocoforza conchiudere, che il corpo di s. Mauro, se mai prima uscì di Parenzo, dovrebbe esservi almeno rientrato dopo il secolo X. E dal momento che affatto non consta se sia avvenuta una tale traslazione, sulla base di questi fatti riescirà chiaro, che il corpo di s. Mauro mai lasciò Parenzo fino al 1354.

Ma vediamo i fatti:

a) Nel privilegio dell'imperatore Ottone II del 7 giugno 983, in cui si fanno alla chiesa parentina diverse donazioni è ricordato, che nella basilica di Parenzo *sancti Beatum corpus Maurj requiescit* [22]).

b) È un fatto ammesso da tutti gli storici, che il Doge Pietro Orseolo II nel 1000 si fermò a Parenzo a venerare il corpo di s. Mauro. Il Doge era diretto in Dalmazia. Giunto a Parenzo il vescovo Andrea lo pregò umilmente *ut Sancti Mauri Oraculum adire non recusaret*: ciò che il Doge anche fece [23]).

c) Del pari nel privilegio di Enrico IV del 4 marzo 1077 si legge: *qua in Basilica Sanctum Beatum Corpus Mauri requiescit* [24]).

d) Nel 1247 il vescovo Pagano faceva riporre in un'arca medesima i corpi di s. Mauro e di s. Eleuterio. L'iscrizione dice chiaro: *Anno Domini MCCXLVII Ind. V | Ressidente | Domino Pagano Episcopo Et Johanne Archipresbytero | Nec Non | Thoma Diacono Et Otonello Subdiacono Thesaurariis | Qui Ad Honorem Dei Et Sanctorum Martyrum Mauri Et Eleuterj | Fecerunt Fieri*

[22]) KANDLER, „Cod. dipl. istr.", a. 983; M. G. Diplom., t. II, 1, pg. 356; vedilo con qualche variante in *Atti e Memorie*, VIII, 191.

[23]) JOH. DIAC., „Chron. ven.", c. 31; MONTICOLO, „Cronache veneziane antichissime (Fonti per la storia d'Italia, t. IX), pg. 156; BENUSSI, „Nel Medio Evo, pg. 632 ss.; BABUDRI, „I Vescovi di Parenzo ecc." pg. 42-43.

[24]) Lib. Iur. Ep., Par. I; KANDLER, „Cod. dipl. distr.", I, a. 1060.

Hoc Opus | Maure Parentinos Conserva Incolumes. Amen [25]). Quest' arca, restaurata nel 1508 dal vescovo Luigi Tasso, si può vedere, vuota dal 1354, nel museo vetero cristiano di Parenzo.

e) Tutti gli storici poi sono concordi nel ricordare il trasporto del corpo di s. Mauro, insieme a quello di s. Eleuterio, a Genova nel 1354 [26]). Si sa che fu questo un sanguinoso episodio di quella guerra, che, sorta fra Venezia e Genova per collisioni di interessi nei contratti che le due formidabili potenze avevano in Levante, durava già dal 1350. L' ammiraglio genovese Pagano Doria, che aveva già sconfitto i Veneziani nel Bosforo il 13 febbraio 1353, eluse la vigilanza di Nicolò Pisani, che con 14 galere era andato nelle acque di Sardegna ad attaccare i Genovesi, ove uscissero dal porto, entrò nell'Adriatico, si gettò sull' Istria, assaltò il 14 agosto 1354 con venti galere Parenzo, ed espugnatala, ne trafugò qual bottino di guerra, il corpo di s. Mauro che nel trambusto andò confuso con quello di s. Eleuterio, e il 4 novembre 1354, giunto trionfalmente a Genova, ripose le sacre ossa nella sua cappella gentilizia con gran pompa e solennità.

f) Ma non solo gli storici provano la verità di questi avvenimenti, ma in modo speciale l' attestano le iscrizioni della chiesa gentilizia dei Doria a Genova [27]), ricca ed elegante, dedicata a s. Matteo.

Essa è chiesa abbaziale con giurisdizione esente, e conserva fra gli altri monumenti, la spada dell' invitto capitano Andrea Doria e in una cripta la sua tomba. Il corpo di s. Mauro è conservato nella cappella del Sacramento in fondo alla navata sinistra. Nel pianetto superiore della cimasa dell'altare un' iscrizione dice : *Hic sita sunt SS. Mauri et Eleutherii corpora.*

---

[25]) Deperis-Amoroso, „ S. Mauro e S. Eleuterio ", pg. 84.

[26]) Dandolo, „ Cronache ", Lib. I, c. 56 ; Sabellico, „ Hist. ven. ", Dec. II, lib. III ; Giorgio Stella, „ Annales Genuens.", in „ Rerum Ital. Script.", t. XIV ; Matteo Villani, lib. IV, cap. XXII ; Antonio Vergottini, „ Memorie ", pg. 16 ; Bartolomeo Vergottini, „ Saggio ecc.", pg. 30-31; Carlo De Franceschi, „ L' Istria ", pg. 189.

[27]) Cfr. Jacopo D' Oria, „ La chiesa di s. Matteo a Genova ", Genova, 1868, pg. 30 e 83-84.

Sul muro della cappella altra iscrizione dice: *Paganus Auria anno MCCLIIII prid. non. novemb. profligatis Venetis capta eorum classe Parentioque Istriae urbe expugnata, orans in patriam rediit; plurimis autem neglectis opimis spoliis, quae illinc secum asportare licuisset, unum hoc elegit, corpora scilicet S. S. Mauri et Eleutherii, hoc in loco ab eo constructo veneranda pie constituit; quos vero illi honores senatus decreverit, notiores sunt quam ut hic referre sit necesse. Gentile sacellum Nicolaus Auria Jacobi F. instaurandum curavit anno M.D.LXXXVII.*

Sulla facciata della chiesa poi altra iscrizione ricorda la campagna guerresca che valse ai Genovesi sì prezioso bottino.

g) Con la realtà dei fatti si accordano anche le croniche: Così la Cronica Dolfina, che anzi invece di s. Mauro e S. Eleuterio dice *san Moro e san Lizier* [28]). L' impressione poi rimasta nel popolo parentino per tale trafugamento fu terribile. Ancor nel secolo XVI, come narra Fra Noè Bianco nel suo „Viaggio da Venetia al Santo Sepolcro" intrapreso nel 1527, il popolo ripeteva che i Genovesi, vuotata l'arca di s. Mauro, avean voluto rompere un altro altare, ma ne eran stati impediti da uno sprizzo di sangue scaturitone [29]).

h) I Parenzani non dimenticarono mai d' essere stati i possessori del corpo di s. Mauro, ma desiderarono sempre di ricuperarlo, almeno in parte. Così nel 1737 il vescovo parentino Vincenzo Maria Mazzoleni per mezzo del suo amico Nicolò Maria Franchi, arcivescovo di Genova, ottenne dai principi Doria due femori dei due diversi corpi trafugati [30]).

Nel 1749 nei giorni 25, 26 e 27 maggio il vescovo parentino Gasparo Negri consacrava solennemente l' altare di s. Mauro a Parenzo, dove le due ossa venivano riposte [31]).

[28]) BABUDRI, „Parenzo nella storia ecclesiastica", in *Atti e Memorie*, XXVI, 125.

[29]) Vedi CAPRIN, „Istria Nob.", II, 27; BABUDRI, „Parenzo nella storia eccl.", pg. 125.

[30]) Cfr. la lettera d. d. 24 gennaio 1854 del vescovo parentino Antonio Peteani, con cui accompagnava una modica particella delle reliquie di s. Mauro al vescovo di Chioggia Jacopo Fioretti, che ne l' aveva richiesto, in „Archivio Episcop. Par." — La ricorda il PESANTE, „S. Mauro", pg. 7-8 e 79.

[31]) Vedi ANTONIO VERGOTTINI, „Notizie storiche delle Reliquie dei ss. Martiri Mauro ed Eleuterio", Venezia, 1749.

Il 2 febbraio 1890 finalmente, dopo pratiche durate dall' autunno 1888, Parenzo ottenneva dalla famiglia Doria il dono dei corpi di s. Mauro e di s. Eleuterio [32]), che — purtroppo — per ragioni diverse non si è effettuato ancora.

Questi i fatti.

***

Da essi ben si comprende, che la tradizione parentina, o meglio la persuasione storica di Parenzo d' aver posseduto il vero corpo di s. Mauro, sì prima che dopo il 1354, è materiata di avvenimenti e testimonianze, in cui brillano serietà e veridicità.

Vi concorre infatti la convinzione dei dotti e della plebe, del clero e del laicato, di Parenzani, di Veneziani e di Genovesi.

Non è possibile pertanto, che tutti si sieno messi ad onorare costantemente e solennemente attraverso tanti secoli *un corpo non santo* nella credenza d' onorare *un corpo santo:* chè in tal caso dovrebbesi ammettere, che s' accordarono fra loro nella difesa di errore sì grossolano, oppure che furon tutti un'accozzaglia di melensi e di sciocchi, o almeno di autosuggestionati.

E per vero fu cosa facile, che nel secolo XII, quando dovunque i martiri locali venivano dimenticati per sostituirvi i santi confessori o i martiri di paesi lontani [33]), si radicasse a Parenzo la confusione, la quale tramutò s. Mauro parentino in s. Mauro africano [34]). Nella storia siffatti esempi abbondano. *Ma si trattò sempre d' un Santo.* Il nome fu mutato, furon mutati i particolari biografici, ma la santità rimase e si onorò pur sempre un Santo, sia pure uno per l'altro. E in questo caso l' errore, consistente nello scambio dei nomi e dei particolari biografici, non menomò

[32]) Vedi il bellissimo libretto di pg. 12 „ Sui corpi santi dei martiri Mauro ed Eleuterio protettori di Parenzo ", Gorizia, 1890; cfr. DEPERIS-AMOROSO, „ S. Mauro ", (Parenzo, 1898), pag. 40, nota 1.

[33]) Vedi MIONI, „ Il Culto delle Reliquie ", (Torino, 1908), pg. 275 e sgg. dove molto bene ne espone le cause.

[34]) Tuttavia nella mistificata devozione di s. Mauro a Parenzo si conservò l' *oremus* proprio dei martiri vescovi e si mantenne un barlume del vero, attribuendo a s. Mauro africano l' erezione del vescovato parentino: cfr. DEPERIS-AMOROSO, „S. Mauro", pg. 18-19; BABUDRI, „I Vescovi di Parenzo", pg. 9-10.

punto l' intenzione dei Parenzani, che ad ogni modo venerarono in fin dei conti *un corpo santo.*

Ma non è cosa egualmente facile, che si onori per secoli e secoli un corpo non santo per un corpo santo. L' errore in ciò ch' è toponomastica può accadere di leggeri; non accade invece sì facilmente in ciò ch' è anatomia, dirò così; perchè qui, mutato il corpo, *la santità non rimane.* E dato pure, che ciò avvenisse, l' errore non dura, ma poco dopo lo si scopre, e si eruisce tosto se esso ebbe a dipendere da un tranello o da ignoranza [35]).

Nella storia esempi analoghi se ne dànno, ma rarissimi, anzi classicamente unici, e non duraturi. Lasciamo da banda le centinaia di denti di s. Apollonia e i cuori di s. Agostino e di S. Teresa che sono in fondo semplici reliquie di contatto [36]); prendiamo invece uno fra questi esempi classicamente unici, ch' è costituito dal preteso corpo di s. Dionigi Areopagita nel monastero di s. Emmeramo [37]), il quale corpo tutt' altro che santo ebbe anche culto per qualche tempo. Ma qui — intendiamoci bene! — nel caso di s. Dionigi si sa con certezza che nel secolo XI venne inventata di sana pianta la *translatio sancti Dionysii Areopagitae in monasterium s. Emmerami* [38]); si sa che tale scambio fu fatto fraudolentamente, perchè l' abbazia di s. Emmeramo godette una trista rinomanza nella storia per le numerose abilissime falsificazioni,

[35]) Mi spiego con un esempio. Io prendo da una raccolta di gemme un'ametista, la guardo e dico: „quest' è uno zaffiro". Sì dicendo avrò sbagliato nel nome della gemma; ma essa, ciò non ostante, rimarrà sempre una gemma, come appunto sbagliando i particolari biografici e il nome del santo, di cui si onorano le reliquie, non si torrà, che queste reliquie sieno pur sempre i resti d' un corpo santo. — Prendo invece un pezzo di quarzo e dico: „quest' è un diamante". Qui non solo io sbaglio nel nome, ma anche nell' essenza del corpo che esamino, cui dò il carattere di gemma, mentre gemma non è; come appunto avrebbero fatto i Parenzani, dicendo corpo di s. Mauro quello che corpo di un santo non era. E ciò è quanto a me riesce già *a priori* cosa impossibile, specialmente ove si consideri, che tale errore sostanziale sia durato per quasi diciotto secoli fino a noi.

[36]) Mioni, op. cit., pg. 174-175, il quale descrive queste reliquie molto bene.

[37]) Mioni, op. cit., pg. 147-151.

[38]) Grisar, „Der Areopagite von St. Emmeram als Eindringling im römischen Sancta Sanctorum", in „Zeitschrift für Kath. Theologie", gennaio 1907.

che vi si commisero in tutto il secolo XI di diplomi imperiali e papali, per opera specialmente di Otlog, il quale sotto l' abate Reginvardo era a capo della scuola monastica. Costui, uomo accorto e pratico di maneggi, e gran nemico dei vescovi di Ratisbona, agì così, per un eccesso di poco lodevole zelo, allo scopo di elevare il credito del suo monastero e così offuscare il nome della sede vescovile ratisbonense [39]).

Vediamo un po' il caso di Parenzo al lume di quanto vuole siavi accaduto il P. Delehaye e in riflesso al caso di s. Emmeramo.

A Parenzo nei secoli, durante i quali — anche dopo il 640 — si credette fermamente d' onorare il corpo di s. Mauro, non consta di veruna falsificazione nè d' alcuna frodolenta invenzione, benchè arbitrariamente s. Mauro parentino fosse stato, dopo il secolo XII, mutato in africano. Anzi al contrario vi emerge una tradizione quanto mai sincera, chiara, scevra d'ogni dubbio sulla santità del corpo venerato dai Parenzani come corpo di s. Mauro, sicchè essa reclama per sè ogni miglior diritto di rimanere ferma contro ogni possibile dubbio.

Da queste sole premesse trovo logico di dedurre che il corpo, ricordato da Ottone II e da Enrico IV, venerato dal doge Pietro Orseolo II, onorato sempre da Parenzo, ed infine trafugato dai Genovesi, è il vero corpo di s. Mauro. Dalla quale deduzione esce la conseguenza, che il corpo di s. Mauro non si trova a Roma, ma a Genova come sempre si credette.

Mi preme poi di dichiarare, che se contraddico l' illustre P. Delehaye, le cui benemerenze per l' identità di s. Mauro parentino sono superiori ad ogni encomio, non lo faccio per il timore, che forse il popolo o i profani potrebbero scandolezzarsi nel constatare, che, se s. Mauro fosse realmente a Roma dal 640-641 in poi, a Parenzo e a Genova si sarebbe tributato culto speciale per secoli e secoli a un corpo qualunque. No. Questo timore non sarebbe cosa scientifica, nè sarebbe cosa consentanea al mio temperamento, che volle snudata sempre la verità, anche se a taluno riuscì spiacevole.

---

[39]) Lechner, „Zu den falschen Exemptionsprivilegien für St. Emmeram", in „Neuer Archiv.", 1900, pg. 627; Grisar, in „Civiltà Cattolica", an. LVII, vol. IV, pg. 66 e sgg.

Non mi preoccupo di questo che potrebb'essere scandalo dei pusilli, ma voglio rendere omaggio unicamente alla verità, che addita Genova e non Roma siccome l'attuale riposo delle spoglie di s. Mauro.

Ma non mi baso soltanto sui fatti, veramente degni di considerazione, che ho tratti dalla storia di Parenzo, cui però vedemmo come risponda il P. Delehaye. Bensì accamperò tosto dei fatti ancora più gravi, che dimostrano sino all' evidenza la verità del mio assunto. Parecchi ne adombrò il ch. Kaer, quando (op. cit. pg. 222) così oppugna l' opinione del P. Delahaye: „ Da chi avrebbe infatti l'abate Martino nel 640-641 ricuperato il corpo di S. Mauro vescovo e martire di Parenzo ?... Dai barbari ?... Ma se i barbari, Avari o Slavi che fossero, mai non vennero a Parenzo, nè la distrussero nè la incendiarono, nè violaronvi le chiese, nè da quelle rapirono i corpi dei Santi, che vi si conservavano, come fecero a Salona e forse in altre città, fin dove giunsero, della Dalmazia e dell' Istria ? Forse l' abate Martino ebbe il corpo di s. Mauro dal vescovo, dal clero e dai cittadini di Parenzo, perchè se lo portasse a Roma ?... In tale caso i Parentini sarebbero stati più barbari dei barbari stessi !... E non sa il R. P. Bollandista, che a Parenzo è ancora in piedi, monumento insigne d' arte e di pietà, la stupenda cattedrale, ricostruita dal vescovo Eufrasio (521-543) nella quale lo stesso Eufrasio trasportò il corpo di s. Mauro dal *Cubile* addossato all' abside, collocandolo sotto l' altare ? E non sa il dotto P. Delehaye dello scisma istriano, che, incominciato nel 557, terminava appena nel 698, ed in séguito al quale erano rotte le relazioni fra Roma e l' Istria ? „ Veramente su quest' ultima circostanza invocata dal Kaer, bisogna ch' io faccia notare, come a quel tempo fra Parenzo e Roma il dissidio si fosse calmato, sì che già dopo il 625 Parenzo si riavvicinò a Roma. Vedi quello che dirò poi a pag. 67. Tuttavia questa lieve menda che va rilevata nelle parole del Kaer, nulla toglie alla sostanziale forza del suo ragionamento.

⁂

Ma allora, se il corpo di s. Mauro parentino è a Genova e non a Roma, il *Liber Pontificalis* e il Musaico lateranense mentiscono ?

No: non mentiscono. Dall' esistenza dell' effigie di s. Mauro vescovo nel musaico lateranese e dal noto passo del *Liber Pontificalis* si eruisce con certezza matematica, che il prete Martino toccò pure l' Istria. Dal fatto poi, che non v' è altro s. Mauro vescovo e martire istriano all' infuori dell' omonimo vescovo martire parentino, si deduce, che il prete Martino toccò precisamente anche la città di Parenzo, dove ebbe delle reliquie di s. Mauro.

Ma è qui il pernio della quistione: egli portò seco a Roma *alcune reliquie* non già *il corpo intero* di s. Mauro.

Il P. Delehaye vuole che il prete Martino abbia ricevuto *tutto* il corpo. Ma un tanto nessuno storico lo dice. Non si può quindi formulare il dilemma *o a Roma o a Genova* per conchiudere „il corpo di s. Mauro è tutto a Roma, e a Genova di lui non c' è nulla„; perchè ci sono ragioni più che sufficienti per ammettere, che qualche cosa del corpo di s. Mauro sia a Roma, ma il più sia a Genova.

E che le cose stieno propriamente così, si hanno gli argomenti che verrò ora sviluppando.

⁂

E invero:

I). In primo luogo bisogna considerare lo scopo vero e preciso del viaggio dell' abate Martino. Esso era ben determinato dall' intenzione del pontefice Giovanni IV. A Salona, un dì metropoli della Dalmazia e città imperiale, le barbarie degli Avari e Slavi nel 602, 611 e 639 avevano recato la rovina e la miseria più desolanti [40]). Per anni ed anni i Salonitani languirono nella schiavitù. Onde, quando il 24 dicembre 640 veniva consacrato papa il dalmata Giovanni IV [41]), v' erano a Salona di Dalmazia mille miserie, reclamanti lenimento e soccorso.

---

[40]) Cfr. S. Gregorii M., „Epist. X“, 36, circa gli orrori del 602. Vedi anche Gfrörer, „Byzantinische Geschichten“, II, 12; Rački, „Monumenta“, pg. 251; Benussi, „Nel Medio Evo“, pg. 17-18, il quale cita nella nota 39 (pg. 18) E. Dümmler, „Ueber die älteste Geschichte der Slaven in Dalmatien (549-928), Vienna, 1856, pg. 387.

[41]) Cappelli, „Cronologia“, (Milano, 1906), pg. 46.

Spinto da tante calamità Giovanni IV, unendo al sentimento della pietà quello d'un sacro amor di patria, mandò a Salona e in altri siti della Dalmazia l'abate Martino con gran copia di denari. Subordinatamente poi intese di salvare dalla profanazione o meglio dall' oblio le reliquie dei tanti martiri salonitani.

Il *Liber Pontificalis* fa comprendere ciò molto chiaramente: „Hic (Giovanni IV) temporibus suis, misit per omnem Dalmatiam, seu Istriam multas pecunias per sanctissimum et fidelissimum Martinum Abbatem, propter redemptionem captivorum, qui depredati erant a gentibus. Eodem tempore fecit ecclesiam etc.".

Ora, denari di Giovanni IV l'abate Martino ne portò anche in Istria. Ma bisogna ben definire quale parte dell' Istria fosse stata devastata dagli Avari e Slavi. Nell' incursione del 599 ricacciata dalle milizie istriane e greche al comando di Callinico [42]), ebbe a patire soltanto la parte carsica superiore dell' Istria, tanto che può dirsi esserne rimasta illesa l' Istria [43]). Nella seconda incursione del 602, presagita nel 600 da s. Gregorio Magno [44]), sofferse parte maggiore dell' Istria superiore, ma non una delle città di mare, nè una dell' interno (nè Pedena, nè Pinguente, nè Montona, nè Albona) ebbero a soffrire [45]). Nella terza incursione del 611 per opera degli Sloveni, le stragi nell' Istria furono spaventevoli [46]), sempre però nell' Istria interna settentrionale [47]). Infatti regna ancora nel popolo il ricordo di una gran battaglia sanguinosissima, combattuta fra le colline di Letai e il Monte Maggiore [48]). Ma

---

[42]) S. Gregorio Magno, „Ep. IX", 9, s' era congratulato con Callinico. Vedi Mansi, „Conciliorum collect.", X, 117; Jaffè, „Regesta Pontific.", (Lipsia, 1883), n. 1680.

[43]) Benussi, „Nel Medio Evo", pg. 16, n. 12.

[44]) S. Greg. M., „Ep. X", 36; Jaffè, n. 1784. — In quest' incursione gli Avari s' unirono ai Longobardi; cfr. P. Diacono, „De gestis Lang.", IV, 25-26; Dandolo, „Chron.", VI, 2, 17.

[45]) Benussi, „Nel Medio Evo", pg. 17, n. 13. Vedi come nella nota 34 bellamente combatte il Gfrörer, „Byz. Gesch.", II, 11, il quale vuole che nel 600 gli Avari abbiano passato in Dalmazia *attraverso l' Istria.*

[46]) Paolo Diacono, „De gestis Langobardorum", IV, 42 dice: „Hoc nihilominus anno Sclavi Histriam, interfectis militibus, lacrimabiliter depraedati sunt".

[47]) Benussi, „Nel Medio Evo", pg. 18-19, n. 15.

[47]) Benussi, l. c. pg. 18; Carlo De Franceschi, „L' Istria", pg. 76,

l' Istria dal Monte Maggiore in giù, e tanto meno le città al mare, non ebbero a risentire verun nocumento.

Dunque l' abate Martino doveva dispensare i soccorsi di Giovanni IV nella parte dell' Istria che aveva avuto la sventura d'essere depredata dai barbari, e ch' era tanto lontana dalla costa marittima. Per conseguenza nelle vedute che formavano lo scopo altissimo e principale della missione di Martino, non entrava di proposito la fermativa di costui a Parenzo. Infatti nè allora, nè prima Parenzo aveva sofferto per opera dei barbari, onde il corpo di s. Mauro era ben al sicuro da ogni pericolo di profanazione e di derubamento. Anzi Parenzo era allora città fiorente [49]) ben lontana dallo stato miserevole di Salona e dell' Istria interna fino quasi al Monte Maggiore. Non c' era dunque bisogno di sottrarre il corpo di s. Mauro da veruna profanazione, nè la sua consegna entrava minimamente nel programma di viaggio e di azione del prete Martino, legato di papa Giovanni IV.

II). Perciò non è soltanto improbabile, ma anche impossibile, che la chiesa parentina in tempi normali abbia consentito di spogliarsi d' un tesoro sì prezioso, qual era, è e sarà sempre il corpo del santo protettore. Questo fatto costituirebbe l'autospogliazione d' un tesoro più unico che raro per una città. Ed è possibile che i Parenzani, sin dal secolo IV sempre gelosissimi delle reliquie de' propri santi [50]), abbiano smentito sè stessi nel 640? Davvero sarebbero stati più barbari di qualunque barbaro, per dar via, come si dà un cencio, il corpo del proprio patrono. Chi può dunque credere, che i Parenzani abbiano permesso al prete Martino di portar via il corpo del principale fra i loro santi? e tanto meno gliel' abbiano posto quasi in mano?

Come disse il P. Marković per s. Doimo [51]), dovremmo supporre anche nei Parenzani come nei Salonitani una tale indiffe-

---

[49]) BENUSSI, „Parenzo nell' evo medio e moderno", in *Atti e Memorie*, XXVI, pg. 153.

[50]) Cfr. BABUDRI, „Parenzo nella storia ecclesiastica", pg. 88, dove si vedrà che al solo infondato timore delle incursioni barbariche, i Parentini nel secolo V trasportarono i loro martiri dal cimitero suburbano in città. Vedi anche POGATSCHNIG, op. e loc. cit.

[51]) MARKOVIĆ, op. cit., pg. 10.

renza per le loro cose sacre, per le sacre glorie del loro passato, per l'onore della loro chiesa, quale non si trova in veruno degli annali ecclesiastici del mondo civile. Giacchè il prete Martino senza il loro aiuto non avrebbe saputo donde trarlo per riporlo in una cassa e portarselo a Roma. Piuttosto giova credere, che al solo tentativo da parte sua di mettere ad effetto siffatto intendimento, sarebbero sorti a Parenzo grandi tumulti e sordi mormorii. C'insegni la storia di che furono capaci i popoli per difendere le reliquie dei propri santi patroni.

III). Va poi ricordato, che se anche non perdurava più la rottura delle chiese istriane con Roma in seguito al malaugurato scisma dei Tre Capitoli, come vuole il Kaer, tuttavia non si era ancora addivenuti ad una vera e propria pace religiosa.

È vero che già prima del 679 a Parenzo lo Scisma si poteva dir finito [52]; ma nel 640 un certo riserbo di Parenzo verso Roma durava ancora.

L'acredine era cessata; ma la piena intesa appena andava maturandosi. Tanto più inverisimile riesce pertanto il credere, che la chiesa di Parenzo dimostrasse sì grande anzi soverchio e quasi improvviso trasporto verso il papa, da privarsi dell'intero corpo del suo patrono; mentre è più facile il credere che gli abbia concesso *una* reliquia del detto corpo, quasi sacra caparra del riavvicinamento di Parenzo verso Roma, accentuatosi dopo il 625.

IV). Ma giacchè al passo del *Liber Pontificalis* si dà quel gran peso che si merita, fa d'uopo vagliarlo per bene. Il passo dunque dice chiaro: *fecit ecclesiam beatis martyribus Venantio, Anastasio, Mauro et aliis multis martyribus, quorum reliquias de Dalmatias et Histrias adduci praeceperat, et recondidit eas in ecclesia supra scripta.* Dunque dice *quorum reliquias* non *quorum corpora*, nel qual caso dovremmo veramente credere che a Roma fossero stati trasportati interi corpi. Per cui la voce *reliquiae* va presa nel senso ovvio della parola, senza ricorrere all'*intero corpo*. È ben vero che in senso largo per reliquie si intendono gli avanzi mortali dell'uomo, e per conseguenza *si può* intendere anche *tutto* il

[52]) Babudri, „Parenzo nella storia eccl.", pg. 97.

corpo: *si può*, dico. Ma è pur vero, che per lo meno dal tempo di s. Gregorio Magno († 604), nel parlare dei cristiani la differenza fra le voci *corpora* e *reliquiae* è netta e precisa [53]). Il Du Cange scrive nel suo *Glossarium*: „Apud christianos vero alia sunt corpora, aliae reliquiae Sanctorum: corpora enim integrae sunt Sanctorum exuviae: reliquiae corporum pars tantum; quod quidem discrimen agnoscit prae caeteris Gregorius M. (L. II, Dial. c. 38)". Quindi non si può dedurre dal nostro passo, che a Roma fosse stato portato l'intero corpo di s. Mauro, almeno a rigore scientifico del suo contesto [54]).

V). Ma c'è di più, perchè si capisce, come l'autore del *Liber Pontificalis* nel passo delle reliquie salonitane e istriane, abbia usato la voce *reliquiae* appositamente per indicare, che l'abate Martino recò seco particelle dei corpi santi e non già interi corpi.

Infatti, quando il *Liber Pontificalis* intende corpi intieri, usa la voce *corpus* e *corpora*. Vedasi il vol. I (edizione *Duchesne*) ai passi seguenti:

pg. 129: *qui* (Telesphorus) *sepultus est iuxta corpus beati Petri in Vaticanum;*

pg. 131, 132, 136, 137, eguale proposizione a riguardo la sepoltura dei papi Igino, Pio, Eleuterio e Vittore;

pg. 150: *Hic* (Cornelius) *temporibus suis, rogatus a quadam matrona Lucina corpora Apostolorum Petri et Pauli ad Catacumbas levavit noctu; primum quidem corpus beati Pauli accepto beata Lucina posuit in praedio suo, via Ostiense, iuxta locum ubi decollatus est; beati Petri aecepit corpus beatus Cornelius episcopus et posuit iuxta locum, ubi crucifixus est, inter corpora sanctorum episcoporum, in templum Apollinis, in monte Aureum, in Vaticanum palatii Neroniani, III Kal. iul.;*

pg. 151: *cuius corpus noctu collegit beata Lucina cum clericis, et sepelivit in crypta;*

pg. 164: *cuius* (Marcelli) *corpus collegit beata Lucina et sepelivit in cymiterio Priscillae, via Salaria;*

---

[53]) Cfr. MARKOVIC, op. cit., pg. 19.

[54]) Va notato, che, quand'anche vi si dicesse *corpora*, potrebbesi osservare, come spesse volte per sineddoche dicasi *corpo*, intendendone solo una

pg. 212: (Damasus) *et in Catacumbas, ubi iacuerunt corpora sanctorum apostolorum Petri et Pauli, in quo loco platomam ipsam ubi iacuerunt corpora sancta, versibus exornavit Hic multa corpora requisivit et invenit, quorum etiam versibus declaravit;*

pg. 225: *Qui* (Zosimus) *etiam sepultus est via Tiburtina, iuxta corpus beati Laurentii martyris;*

pg. 227: *Hic* (Bonifatius) *fecit oratorium in cymiterio Sanctae Felicitatis, iuxta corpus eius;*

pg. 228: *Qui* (Bonifatius) *etiam sepultus est via Salaria, iuxta corpus sanctae Felicitatis m.;*

pg. 245: *Qui* (Hilarius) *etiam sepultus est ad sanctum Laurentium, in crypta, iuxta corpus beati episcopi Xysti;*

pg. 249: *Dedicavit* (Simplicius) *basilicam... iuxta palatium Licinianum beatae martyris Bibianae, ubi corpus eius requiescit;*

pg. 291: *Nam et ecclesias et corpora martyrum Sanctorum exterminatae sunt a Gothis*, al tempo di papa Silverio;

pg. 332: *Eodem tempore levata sunt corpora sanctorum martyrum Primi et Feliciani, qui erant in arenaria sepulta, via Nomentana*, al tempo di papa Teodoro.

A pag. 330 invece, dov' è il passo nostro dei martiri salonitani e istriani, c' è la parola *reliquiae*: *quorum reliquiae*. Vuol dire dunque che l' autore non le volle dare il significato di *corpora* Epperò anche siffatto rilievo è tale da farci intendere, che l' abate Martino portò seco reliquie e non corpi interi [55]).

VI). Bisogna poi considerare la supposta traslazione del corpo di s. Mauro da Parenzo a Roma al lume della disciplina ecclesiastica del tempo. Dopo il secolo V, che segna l' epoca delle

---

parte, e per avventura piccola. Nel linguaggio agiologico dicevasi spesso, e ancor si dice „ il corpo del Santo N. " nel senso che in una data teca, in un dato altare, in un dato reliquiario v' è *materialmente* „ una " reliquia, e *moralmente* tutto il corpo del Santo N.

Cfr. Mioni, „ Il Culto delle Reliquie ", pg. 167-168. Vedasi però quanto egregiamente scrive sulla voce „ reliquiae " il P. Marković, op. cit. pg. 35-36 e 39, nota 6.

[55]) Questo fatto veniva riconosciuto dallo stesso Mons. *Bulić* nella lettera d. d. 12 dicembre 1908, con cui ringraziava il dott. Amoroso per le copie rimes-

grandi traslazioni delle reliquie, fin quasi al secolo IX, nell'Occidente si ebbe gran riguardo di por le mani sulle reliquie, mentre gli Orientali subito dopo la pace religiosa s'erano dati ad aprire i sepolcri dei martiri e a trasportarne dividerne e distribuirne le reliquie. Nel corso dei secoli VI e VII fece scuola la risposta di s. Gregorio Magno all'imperatrice Costantina, che l'aveva supplicato d'inviarle la testa di s. Paolo o altra reliquia di quel Santo per la chiesa a lui dedicata entro il palazzo imperiale. In essa il papa, sebbene bramasse per moltissime ragioni di vivere in pace coi sovrani di Bisanzio, le oppose un rifiuto reciso, dicendo: „A Roma e in tutto l'occidente si considererebbe quale un'azione intollerabile e gravemente peccaminosa, se qualcuno osasse toccare i corpi dei Santi. Chi osasse farlo, non rimarrebbe certo impunito per tale delitto". E si meravigliava che i Greci la pensassero altrimenti. E continuava: „Sappi, tranquillissima signora, che i Romani, quando diano reliquie dei Santi, non usano toccare arditamente qualche cosa del corpo stesso, ma soltanto vi si manda chiuso in uno stipetto un tessuto prezioso, il quale viene posto dapprima presso i sacri corpi, poi viene tolto di là e deposto con la debita riverenza nella chiesa che deve essere consacrata". In cambio le offriva delle limature delle catene di s. Pietro, o della graticola di s. Lorenzo, o pannilini *(brandea)* avvicinati tn una scatola ai corpi dei Santi [56]), come fece con altri illustri personaggi [57]). Eguale rifiuto aveva dato il papa Ormisda nel 519 al conte Giustiniano, più tardi imperatore, il quale gli aveva chiesto reliquie dei Santi Apostoli e di s. Lorenzo. Anche il *Liber Diurnus* (Vienna, 1889) del secolo settimo espone in più luoghi la medesima disciplina. Così lo stesso s. Gregorio Magno aveva mandato a s. Agostino, apostolo dell'Inghilterra, alcune reliquie di s. Sisto papa e martire, ma reliquie di contatto.

---

segli del mio *memoriale* (del quale dirò poi). Anzi con quella ilare serenità, ch'è propria degli uomini dotti, si meravigliava che fino allora (fino al 1908) nessuno dei suoi numerosi contradditori avessero rilevato la sintomatica circostanza a suo sfavore, che risulta dai passi da me citati del *Lib. Pontif.*, vol. I.

[56]) „Epist.", lib. IV, 30; MIGNE, „Patr. Lat.", LXXVII, 700.

[57]) „Ep." lib. I, 30 *ad Andream illustrem*; „Ep.", lib. VI, 6, a Childerico re dei Franchi.

Da questi fatti, che si potrebbero moltiplicare ancora, scaturisce la disciplina delle chiese d'Occidente circa le reliquie dei Santi, secondo la quale non già era proibito di parcellare i corpi santi, come ritennero mons. Bulić e il prof. Gatti, ma era creduta una grande sconvenienza il farlo. Cosicchè gli esempi di manomissione (diciamola così) dei corpi santi nel secolo VI, e molto più nei secoli VII e VIII, sono rari e non fanno scuola [58]).

Ma se il parcellare un corpo santo riusciva, voglia o non voglia, una dissonanza nella pratica disciplina che reggeva il culto delle reliquie nel secolo VII, tanto più dissonante doveva riuscire allora lo spreco, dirò così, del corpo di s. Mauro. Direi quasi che il Pontefice stesso avrebbe dovuto adontarsi d'un dono fattogli sì sconvenientemente dai Parenzani, e rimandare il sacro corpo di s. Mauro, che a lui non interessava di avere tanto, quanto gli interessava di possedere le reliquie dei martiri dalmati suoi compatriotti, nè avrebbe per lo contrario eternata siffatta sconveniente manomissione del beato corpo in uno splendido musaico, come fece.

VIII). Esaminiamo ora il musaico lateranese. Esso per sè può essere una prova, che nell'arca lateranese ci sono le reliquie di s. Mauro; ma non è di per sè una prova che là vi sia tutto il suo corpo.

D'altronde non è che la figura di s. Mauro nel gran musaico incominciato da Giovanni IV e compiuto da Teodoro I (642-650), debba corrispondere alla presenza del corpo nella sottostante arca. Come splendidamente spiegano il P. Grisar [59]) e il Kaer [60]), la figura di s. Mauro nel musaico lateranese devesi in primo luogo considerare come una solenne raffigurazione ideale della cristianità dell'Istria, e quale personificazione del sangue istriano versato *pro Christo*.

---

[58]) Vedi alcuni di questi esempi trattati nell'eruditissimo studio già citato del *P. Marković*, pg. 48-56 e pg. 39, nota 6.

[59]) Grisar, op. cit. in *Atti e Memorie*, XVI, pg. 369 dove s. Mauro è detto il *rappresentante* dell'Istria cristiana nel musaico lateranese.

[60]) Kaer, op. cit., pg. 222-223.

IX). Un argomento gravissimo contro la presenza del corpo di s. Mauro a Roma è costituito dall' arca stessa delle reliquie. Si può ben ritenere che il prete Martino non abbia mescolato insieme, sin da principio, le ossa dei martiri istriani e dalmati, ma le abbia portate ognuna separatamente in piccoli scrigni o in piccole scatole, con targhe entro gli scrigni o di fuori degli stessi, per indicare a che santo appartenessero. Quando poi Giovanni IV cominciò la cappella suntuosa in loro onore e Teodoro I la condusse a termine, *qualche pezzo di osso* sarà stato lasciato da parte per iscopi definiti, ma tutto il resto delle reliquie venne di certo riposto nell' arca, che giace sotto l' altare vuoto ed è visibile attraverso una fenestrella di metallo del pettorale marmoreo [61]). Mons. Bulić che il 28 aprile 1900 visitò e misurò l' arca, narra che, introdotto un lumicino attraverso la fenestrella, potè constatare che l' arca è di marmo rosso, coperta da un coperchio anche esso di marmo rosso, a callotta di forma sferica alquanto ondulata. Ha la forma d' una grande zuppiera coperta, terminante in una piccola pigna. È alta m. 0.50, larga m. 0.60 nel fondo, ma va allargandosi verso la cima fino a m. 1.25. Egli non potè naturalmente constatare lo spessore del marmo, perchè a tal fine dovrebbesi aprire l' arca, e conseguentemente rimuovere l' altare.

Ognuno vede, e l' ammette lo stesso mons. Bulić, che le dimensioni dell' arca sono troppo piccole, perchè vi possano capire tutti interi i corpi dei martiri rappresentati e nominati nel soprastante musaico. Infatti il P. Marković, sulla base delle cifre date dal Bulić, fece determinare da un ingegnere la capacità dell' arca, ottenendo il volume di m.^{3} 0.375 [62]).

Certamente il risultato dei m.^{3} 0.375 non può dirsi esatto, ma solo approssimativo. Infatti la formula citata dal Marković

$$\frac{\left(\frac{D}{2}\right)^2 \pi + \left(\frac{d}{2}\right)^2 \pi}{2} A = m^3$$

[61]) L' altare è descritto dagli autori antichi fra cui ricorderò il FARLATI, „Illyr. Sacr.", I, pg. 575 e segg., e ONOFRIO PANVINIO, ms. cap. XII, pg. 127 (*retro*); e da MONS. BULIĆ, „Bull. Dalm.", an. XXIII, 1900, n. 10-11 pg. 221 e ss.

[62]) MARKOVIĆ, op. cit., pg. 20.

non è la più appropriata [63]); perchè, data la forma dell'arca, dovrebbesi calcolare il volume in sezioni, ad ognuna delle quali andrebbe applicata la formula sua propria. Il che non riesce del tutto difficile a computarsi, purchè si abbiano le diverse larghezze e i diversi spessori delle singole sezioni.

Tuttavia, anche come approssimativo, il calcolo è buono, sebbene non esatto e dia forse una capacità *maggiore* del vero. Stando però al calcolo, il volume di m.^{3} 0.375 è abbastanza grande, perchè equivale alla capacità di 375 litri.

Ma devesi calcolare anche lo spessore del marmo, il quale molto probabilmente sarà grosso assai, forse di cm. 10. Nel qual caso la capacità dell' arca si riduce sensibilmente.

Ora, ammesso pure il volume di m.^{3} 0.375, è affatto impossibile che Giovanni IV e rispettivamente Teodoro I abbiano riposto le casse o gli scrigni con gli interi corpi dei dieci martiri ricordati dal musaico e di chissà quanti altri martiri dalmati e istriani a noi ignoti, compresi in quelle parole del *Liber Pontificalis: fecit ecclesiam beatis martyribus... quorum reliquias de Dalmatias et Histrias adduci praeceperat et recondidit eas in ecclesia suprascripta*, e nelle altre di Tomaso Arcidiacono Salonitano: *Iste Martinus ex apostolica iussione multorum sanctorum reliquias accepit in partibus Dalmatiae et Istriae, et detulit eas Romam, ad praedictum papam Ioannem.*

Nè si creda che nell' arca attuale lateranese, la quale fu da alcuni autori giudicata, non so perchè, opera del secolo XII, fossero state riposte le reliquie dei Santi dalmati e istriani, tolte da altra arca preesistente dove in realtà fossero state riposte le casse con gli interi corpi. Non consta da nessuna fonte storica l' esistenza di sì fatta arca primitiva, che avrebbe dovuta essere non dirò *colossale* [64]), ma certamente così grande da non trovar quasi posto nella cappella di s. Venanzio.

Anzi c' è la testimonianza dello stesso P. Delehaye, il quale scrive che l' arca dei martiri dalmati e istriani non fu mai aperta

[63]) Per queste indicazioni ringrazio il chiar. consigliere edile provinciale sig. Ing. Poscher.

[64]) Così la dice il P. MARKOVIĆ, op. cit., pg. 37.

dal secolo VII in poi. Egli dice testualmente: „ Non vi ha il minimo indizio che permetta la supposizione che i Santi del Laterano siano stati mai turbati nella loro novella sepultura. Risulta, al contrario, dalla storia delle grandi traslazioni, che la cappella di s. Venanzio è uno dei santuari rari di Roma, che non è stato spogliato per soddisfare all' avidità dei cercatori di reliquie " [65]). E altrove dice: „ Tutto concorre a provare, che i corpi santi della cappella di s. Venanzio non furono turbati nel loro riposo dopo il VII secolo " — *et en effet tout concourt à prouver, que les corps saints de la chapelle de Saint-Venant n' ont pas été troublés dans leur repos depuis le VII^e^ siècle* [66]). Sono quindi fantastiche le manomissioni di quest' arca che si pretendono avvenute per opera dei Saraceni e dei soldati di Carlo V durante il sacco di Roma [67]).

Dunque realmente il corpo di s. Mauro dovrebbe essere stato posto insieme ai corpi degli altri martiri nella piccola arca della capacità di $m.^3$ 0.375. Ma lo capisce anche un profano che non v' era spazio sufficiente per l' intero corpo di s. Mauro, con tutte le sue ossa, cioè con un cranio, una mascella, due omeri, quattro ossa dell' avambraccio, 2 clavicole, ventiquattro coste fra vere e false, due ilii, due ischii, due femori, due tibie coi rispettivi peroni, due rotule, più le vertebre, le osse del metacarpo, del tarso e metatarso e le altre ossa minori..... [68]) *e tutte queste ossa di s. Mauro in un vano di m^3 0.375 frammezzo alle ossa di forse una ventina d' altri corpi*, ben disposte e divise . . . . . Non c' è neppur da pensare che ciò sia stato possibile. Tanto più che riporre decentemente delle ossa umane in un' arca non vuol dire riempir l'arca di terra o d'acqua, spezzando e quasi triturando le ossa, come si fa in un ossario dai guardiani di un cimitero. Chè altra cosa è buttare un cumulo d' ossa pestate in un recipiente,

---

65) DELEHAYE, „ Saints etc. ", pg. 17.

66) DELEHAYE, „ Analecta Bollandiana ", 1904, pg. 11.

67) Vedi quel che ne dice il P. MARKOVIĆ, op. cit. pg. 47.

68) Sono ragioni magnifiche quelle del P. MARKOVIĆ, op. cit., pg. 46, ove polemizza col suo *critico*, il quale sulla parola del custode del cimitero di S. Stefano a Spalato (ch' è tutto dire) vuole che in un metro cubo trovino posto le ossa di venti fino a trenta corpi umani ! ! !

ed altra cosa è riporre un cumulo d' ossa di santi martiri in una arca, dove esse han da essere onorate, nel qual caso non si bada a riempire ermeticamente tutti i vani del volume cubico dell'arca, ma si pone attenzione viva alla qualità d' ossa che si han fra mani. Epperò anche da questo lato emerge l' impossibilità che a Roma trovisi tutto il corpo di s. Mauro parentino.

X). A questi argomenti devesi aggiungere il silenzio di tutti gli storici sì istriani che non istriani sulla traslazione dell' intero corpo di s. Mauro da Parenzo a Roma. Si doveva pur estrarre questo benedetto corpo dal luogo dove l' aveva riposto Eufrasio. E questo sarebbe stato un fatto di cronaca davvero significante; eppure nessun autore ne parla. Ed anche gli autori, che ricordano la traslazione delle reliquie dei santi dalmati e istriani, nulla dicono di più del *Liber Pontificalis*, che parla in fin dei conti di *reliquiae* e non di *corpora* dei santi fatti riprodurre nel musaico lateranese da Giovanni IV. Il *Liber Pontificalis*, sta bene ribadirlo, dà su questo punto una notizia *generale* e nulla più.

Così: il card. Cesare Rasponio nella nota al Martirologio Romano dell' 11 aprile non dice altro che Giovanni IV fece riporre le reliquie di s. Venanzio *et sociorum* in Laterano e adornò il luogo del loro riposo; e nulla più. — Egual notizia generale dànno pure il Bollandista Godefrido Henschen, Costantino Porfirogenito, Tomaso Arcidiacono e il doge Andrea Dandolo (1343-1354). — Il codice antichissimo dell' archivio superiore del Laterano, segnato A, e intitolato *Passionale Sanctorum Christi Martyrum* a pg. 124 dice semplicemente: *eodem tempore fecit ecclesiam B. Martyribus Venantio, Anastasio, Mauro, et aliorum multorum martyrum, quorum reliquias de Dalmatia et de Histria adduci praeceperat.* Anche qui si ha una notizia generale, e nulla più. — Del pari valore generale ha quello che riferisce Giovanni Severano, *Memoria sacra septem ecclesiarum Romanarum*, Roma 1630.

Infine Giovanni Maria Crescimbeni nella sua *Historia ecclesiae S. Ioannis ante Portam latinam*, lib. II, cap. VII, pg. 145 e seg., narra che il papa Alessandro VII fece la ricognizione delle reliquie dei santi dalmati e istriani riposti in Laterano. Ma non si creda che il papa abbia fatto rimuovere l'altare, levare la mensa, aprire l'arca ed estrarre le reliquie, per esaminarle lui stesso in persona

dinanzi a periti e testimoni, redigendo poi un pubblico istrumento, sì che ne potesse risultare chiaramente provata l'esistenza a Roma del corpo di s. Mauro insieme ai corpi degli altri santi dalmati e istriani. Il papa non fece che una visita pastorale all' oratorio di s. Venanzio, nell'occasione che ebbe a visitare quale vescovo di Roma la sua chiesa patriarcale del Laterano. A questa visita andò congiunto un atto di pubblico culto alle ossa dei martiri racchiusivi, e quindi anche alle reliquie di s. Mauro parentino [69]).

Dunque anche il silenzio degli autori, che in questo caso non è un semplice argomento negativo, è una prova novella che a Roma non si trova l' intero corpo di s. Mauro.

***

Penso che gli argomenti qui svolti si debban dire più che sufficenti a dimostrare che a Roma non si trova il corpo di s. Mauro parentino, bensì vi si trova qualche reliquia. Epperò la affermazione del P. Delehaye, per quanto recisa, non ci può assolutamente convincere. Il P. Delehaye è tanto persuaso che a Parenzo si sia onorato dal secolo VII in poi un corpo qualunque credendo di onorare s. Mauro, che ne applica il caso al corpo di s. Doimo vescovo salonitano; e vuole che quando Giovanni di Ravenna, membro del clero romano, si portò a Spalato, nove anni dopo la spedizione dell'abate Martino, per cercare le reliquie di s. Doimo vescovo, *credette* che là vi fossero, mentre erano a Roma già da nove anni Egli dice: „ L' arcivescovo Giovanni, ignorando forse la spedizione dell' abate Martino, o non conoscendo i dettagli delle sacre reliquie che questi aveva portate al papa, ha potuto mettersi alla ricerca dei corpi dei due patroni, ed immaginarsi perfino d' averli trovati. *Avvenne allora a Spalato un fatto analogo a quello da noi riscontrato a proposito di s. Mauro a Parenzo*... Alcuni anni dopo che le reliquie furono già levate, s'era persuasi che le si possedessero sempre, e davanti un sepolcro vuoto, almeno del tesoro che si credeva rinchiuso, salirono gli omaggi dei fedeli verso i martiri " [70]).

---

[69]) Farlati, „ Illyr. Sacr.", I, pg. 476-480 e 589; Marković, op. cit., pg. 31.

[70]) Vedi „ Bull. Dalm.," 1900, pg. 97; vedi però anche Marković, op. cit., pg. 26.

Ma davvero mi rincresce dire, che, per quanto fu sopra esposto, queste parole non mi appagano, e meno ancora mi convincono.

Per chi conosca la storia ecclesiastica di Parenzo nel secolo VII, riesce facile il ricostruire l'esito della innegabile fermata dell'abate Martino a Parenzo. Bisogna premettere, che quando nel 625 i vescovi istriani erano stati truffati dallo scismatico Fortunato, cui i Longobardi erano riusciti a far eleggere patriarca di Grado, i bollori scismatici dei vescovi d' Istria fra cui anche del vescovo Parentino, si calmarono appunto per opera della turlupinatura, onde per causa d' un loro consenziente erano rimasti vittime [71]. Fu questo il primo passo decisivo verso la fine dello scisma dei Tre Capitoli e verso il riavvicinamento delle chiese istriane con Roma.

Nelle chiese parentine tosto dopo il 625 subentra una calma sì grande, che persino spariscono le vicende della sua storia fino al 679, anno in cui con la presenza del vescovo parentino Aureliano al Sinodo romano di papa Agatone contro i Monoteleti la pace di Parenzo con Roma appare cementata [72].

Quando dunque nel 640-641 il prete Martino, legato speciale e straordinario di papa Giovanni IV, si fermò a Parenzo trovò gli animi ben disposti verso Roma. Anzi, esposti i motivi della felice sua missione in Dalmazia e nell' Istria pedemontana, non potè che suscitare il plauso dei Parentini verso un papa sì patriotta. Quindi, e come omaggio al papa, e come atto di deferenza verso un sì grande amatore di reliquie, e come segno delle nuove intenzioni pacifiche dei Parentini, gli presentarono un loro sacro ricordo, dandogli una reliquia di s. Mauro, insieme a qualche reliquia degli altri martiri parentini. Di questo fatto rimase prova lampante il *Liber Pontificalis*, e documento radioso dell'aggradimento di papa Giovanni IV durò attraverso i secoli l' effigie di s. Mauro nello splendido musaico incominciato da papa Giovanni stesso e compiuto poi da Teodoro I.

Così a Roma nell' arca della cappella di s. Venanzio furono riposte anche le modiche reliquie di s. Mauro elargite da Parenzo;

---

[71]) Cfr. Babudri, „Parenzo nella storia ecclesiastica, pg. 97.

[72]) Babudri, „I Vescovi di Parenzo ecc.", pg. 35-36.

e a Parenzo rimase quello che si dice il corpo di s. Mauro, finchè nel 1247 il vescovo Pagano l' estrasse dal luogo dove l' aveva riposto Eufrasio per collocarlo nell' arca marmorea da lui fatta costruire, e nel 1354 i Genovesi se lo portarono a Genova, dov'è ancora.

***

Sta bene però ch' io dia ora relazione d' un tentativo fatto allo scopo di rispondere categoricamente alla domanda: Roma o Genova?

Nella primavera del 1908, quando non avevo ancora studiato a fondo la quistione, nè avevo ancor letto le pubblicazioni uscite ulteriormente sulla questione di s. Doimo, in modo speciale il libro del Kaer „ San Doimo vescovo e martire di Salona nell' archeologia e nell' agiografia " (Sebenico 1908) e l'opuscolo del P. Marković „ Il buon senso comune nella questione di s. Doimo vescovo e martire " (Quaracchi, 1910), ero rimasto sì perplesso dinanzi alle gravi parole del P. Delehaye, che non mi parve di trovare altra via a sciogliere la questione, se non quella di ottenere l'aprimento dell'arca nella cappella di s. Venanzio in Laterano. Aperta l'arca, si sarebbe potuto finalmente fare la ricognizione delle singole reliquie. E tanto maggior importanza davo — e dò ancora — a siffatto aprimento dell' arca e conseguente rivista delle reliquie, inquantochè non si ha notizia che l'arca sia stata mai aperta, com' ebbi a rilevare a suo luogo.

Sapevo che già il 27 maggio 1906 mons. Bulić aveva chiesto l' apertura dell' arca medesima alla Direzione dell'archivio lateranese, e che il Museo archeologico di Spalato aveva dato le necessarie istruzioni al prof. cav. Enrico Celani e aveva nominato suo delegato all' apertura il prof. comm. Orazio Marucchi. E sapevo che la domanda non aveva ottenuto lo scopo, perchè era stata bensì permessa l' apertura dell' altare che copre l' arca, non già l' apertura dell' arca stessa.

Ma due fatti insigni e recenti mi davano animo. Con l' appoggio dei Sommi Pontefici Leone XIII e Pio X il P. Floriano Jubaru S. I. aveva ottenuto il permesso di poter meglio studiare la vita di s. Agnese, dopochè nel 1903 gli erano state aperte la

inferriata dagli enormi lucchetti e la porta di bronzo d'Innocenzo III, onde nell'arca di Leone III della Cappella *Sancta Sanctorum*, entro il cofanetto prezioso di Onorio III aveva persin trovato la testa di s. Agnese [73]). All'alta protezione poi dell'attuale S. Pontefice Pio X doveva il P. Hartmann Grisar la grazia d'aver illustrato i cimeli della famosa cappella *Sancta Sanctorum* finora inaccessibili [74]).

Affidato da tali propizi esempi, esposi a S. Ecc. Mons. vescovo di Parenzo Giambattista dr. Flapp e al compianto dr. Andrea Amoroso, presidente della Società istriana d'archeologia e storia patria, l'idea di compilare un memoriale diretto al S. Pontefice per ottenere l'apertura dell'arca. Così avvenne ch'io compilassi il memoriale, che dalla Società istriana d'archeologia e storia patria fu fatto stampare. Sua Eccellenza Mons. Vescovo poi non solo lo sottoscrisse, ma lo presentò in persona al Pontefice nel settembre 1908, in occasione della sua visita ai sacri limini.

∴

Nelle otto lunghe facciate del memoriale si premettevano alcuni cenni sul dibattito circa l'identità del patrono di Parenzo, il quale, come venne magnificamente assodato dagli studi del Deperis e, dell'Amoroso e dagli scritti critici del P. Delehaye, del P. Grisar e del prof. Orazio Marucchi [75]), non è s. Mauro monaco africano, come dal sec. XII al 1890 a Parenzo ingenuamente si credette, ma è s. Mauro vescovo e martire parentino. Vi si diceva come fossero numerosissime le prove storiche e archeologiche che dimostrano un tanto [76]), non ultima lo stesso musaico della

[73]) JUBARU, „Saint Agnès Vierge et Martyre de la Voie Nomentane, d'après de nouvelles recherches", Paris, Dumoulin, 1907.

[74]) GRISAR, „Die römische Kapelle Sancta Sanctorum und ihr Schatz, mit einer Abhandlung von M. Dreger über die figurierten Seidenstoffe des Schatzes", Freiburg i Br., Herder, 1908.

[75]) DELEHAYE, op. cit., pg. 1-16; GRISAR, „Analecta Romana," I, 675-680; MARUCCHI, „Le recenti scoperte nel Duomo di Parenzo", in „Nuovo Bullettino di Archeologia cristiana", Roma, 1896, an. II, n. 1-3.

[76]) Vedi BABUDRI, „I vescovi di Parenzo e la loro cronologia", pg. 8-15,

cappella di s. Venanzio in Laterano. Si esponeva quindi la nuova constatazione del P. Delehaye, secondo il quale il corpo di s. Mauro parentino sarebbe a Roma e non a Genova, non nascondendo nè gli argomenti prò nè gli argomenti contro siffatta nuova opinione. Si conchiudeva dicendo di propendere per Genova anzichè per Roma; ma fra la tradizione e l' opinione del P. Delehaye candidamente ci si diceva dubbiosi, perchè se la tradizione sembrava aver ragione, si levava pur sempre grave la parola del dotto Bollandista.

Noto qui, che oggi, dopo gli studi nel trattempo compiuti, non ho più dubbio alcuno per dirmi convinto essere il corpo di s. Mauro a Genova e non a Roma; e lo faccio basandomi sugli altri molti argomenti, che non avevo esposto nel memoriale e che invece ho dilucidati in questa dissertazione.

Il memoriale nella conchiusione diceva fra altro: „ Ebbene, „ affidato da tali propizi esempi, il sottoscritto implora dalla San- „ tità Vostra la grazia specialissima, che, previe quelle pratiche „ che son necessarie, venga aperta l' arca dei corpi santi nella „ cappella lateranese di s. Venanzio e vengano riviste le sante „ reliquie, fra cui trovansi pur quelle di s. Mauro parentino. Cer- „ tamente le reliquie diverse avranno delle targhette metalliche „ per la loro ricognizione, e forse avranno qualche altra preziosa „ indicazione ancòra, a noi ignota. E s' implora di più, o Beatis- „ simo Padre, che all' apertura dell' urna possa essere presente „ un sacerdote di questa diocesi, il quale possa prender note, far „ assumere fotografie e studiar sopraluogo, affine di pubblicare „ poi uno studio archeologico. "

***

Il 6 novembre 1908 la S. Congregazione dei Riti trattava la questione e prendeva il seguente deliberato:

Ex congressu die 6 Novembris 1908 = ad Commissionem liturgicam et ad R.mum Consultorem = Praeterea non constare Maurum Sanctum nuncupatum sive Episcopum et Martyrem Parentinum sive Martyrem Africanum esse adnotatum in Martyrologio Romano — ad diem 21 Novembris in Marty ologio Romano adno-

tatur s. Maurus Episcopus et Confess. Veronen. — Praesens quaestio uniatur cum altera de S. Domnione (Spalaten.) — Si Curia alias — interim — habuerit notitias circa hanc causam mittat ad praefatam S. Congregationem.

Come si vede, la S. Congregazione dei Riti s' era preoccupata del solo ostacolo che per avventura si possa opporre alla esistenza di s. Mauro vescovo e martire parentino. Ciò era più che logico, perchè è ben naturale che non si possa determinare cosa alcuna sulle reliquie d'un santo, se prima non si è intimamente persuasi che questo Santo esistette. Veramente nel capitolo V del libro *S. Mauro e S. Eleuterio* del Deperis, allegato al memoriale, la S. Congregazione avrebbe trovato ogni possibile spiegazione per superare l' ostacolo del tutto apparente, costituito dal fatto, che il martirologio romano non fa cenno di s. Mauro vescovo e martire parentino e che anzi nel martirologio romano ai 21 novembre giorno in cui Parenzo celebra s. Mauro, viene annotato s. Mauro vescovo confessore di Verona.

Invitato a fornire nuovi dati (decr. vesc. d. d. 30 nov. 1908, n. 3631-08), lo facevo con un lungo rapporto, in cui mi valevo appunto del cap. V della citata opera del Deperis. I punti svisceratívi eran questi:

a) anche il P. Sollier [77]) voleva nel secolo XVIII inferire che s. Mauro parentino non esistette, perchè il Baronio non lo riportava nel Martirologio romano; ma l'omissione del Baronio era, ed è tuttora, un argomento affatto negativo, che s' infrange su tanti argomenti positivi dimostranti rigorosamente l'esistenza di s. Mauro parentino;

b) è noto che il Baronio nel suo martirologio si limitò di riportare quei santi per la cui identità potè studiare le ragioni, onde dovette omettere non solo s. Mauro parentino, ma tanti e tanti altri santi realmente esistiti; il che dovette fare o perchè non li conobbe o perchè non potè studiare le questioni biografiche sul conto loro;

c) ma il tema (dirò così) scientifico su s. Mauro parentino

---

[77]) Edizione del martirologio di Usuardo, Anversa, 1714, pg. 690,

il Baronio non potè studiarlo, fosse stato egli dotato della miglior volontà al mondo per riuscirvi, perchè la lapide *Hoc Cubile* fu scoperta nel 1847, le altre scoperte archeologiche di Parenzo furono fatte dal Deperis nel 1889-91, e gli studi ulteriori su s. Mauro datano appena fra il 1899-1901, mentre il card. Baronio morì nel 1607; e se oggi il Baronio vivesse, da quel grande critico ch'ei fu, accetterebbe s. Mauro parentino senza dubbio;

d) ma s. Mauro martire istriano si trova anche lui nei martirologi cristiani, sebbene non apparisca nel martirologio romano. — Usuardo nel suo martirologio (Lovanio, 1573) ricorda: *XI Kal. Decembris. In provincia Histria, passio Sancti Mauri martyris.* — Nell'edizione dell' Usuardo fatta ad Anversa nel 1714 dal P. Sollier a pg. 690 l' esistenza del Mauro istriano viene negata; ma subito a pg. 691 si legge l'aggiunta importantissima: *Auctaria. — Altemps. — In provincia Histriae passio Sancti Mauri martyris.* — Anche nell'edizione dell'Usuardo di Parigi (Giffart, 1718) a pg. 188 si ha: *XI Kal. Dec... In provincia Histriae passio Sancti Mauri Martyris.* — Nell' edizione di Adone, fatta nel 1745 a Roma dal dotto bibliografo Domenico Giorgi, ai 21 novembre (pg. 702) segue in appendice il *IV Kalendarium Vaticanum, praefixum Sacramentario Gregoriano, edito ab Angelo Roccha, ex Cod. Vat. 3806, initio saeculi XI = II. XIIII C. XI Kal.*: *In Hystria civitate sancti Mauri martyris.* — Nell' edizione delle opere storiche del ven. Beda, fatta a Cambrigde nel 1722 da Giovanni Smith, da pg. 325 a pg. 460 c' è il martirologio di Beda con le aggiunte di Floro. A pg. 447 del detto martirologio si legge: *In Hystria civitate natale s Mauri Martyris.* — Dunque se s. Mauro istriano non c'è nel Martirologio Romano, trovasi però nelle aggiunte di Floro al martirologio di Beda (sec. VIII), nell' Usuardo del sec. IX e nel Calendario romano del sec. XI;

e) il Deperis nel capitolo VI (pg. 66-77) del citato suo studio dimostra che questo martire istriano Mauro è precisamente l'omonimo vescovo parentino, e fa ciò sulla base della lapide *Hoc Cubile* e delle ulteriori scoperte archeologiche di Parenzo;

f) in quanto alla data „ 21 novembre " bisogna dire ch' è un dettaglio affatto inconcludente e trascurabile. Si capisce che è una data accomodatizia come tante altre, presa a prestito dal marti-

rologio romano e precisamente dalla festa di s. Mauro di Verona, mentre si voleva prendere la data 22 novembre dell' omonimo Santo africano, che ingiustificatamente si intendeva d'onorare [78]). Nel memoriale anzi si accennava la confusione liturgica ond' è vittima la festa di s. Mauro a Parenzo.

.*.

Queste ragioni venivano da me comunicate all' Ordinariato vescovile di Parenzo al principio del febbraio 1909, e da Parenzo venivano inoltrate a Roma il 5 febbraio 1909.

Noto che frattanto il 12 gennaio mons. Bulić aveva pregato il vescovo di Parenzo di poter mandare anch' egli un delegato all' eventuale apertura dell' arca.

Nell' aprile 1909 l' agenzia ecclesiastica austriaca di Roma restituiva per ordine della S. Congregazione dei Riti (sub n. 164-09) i quattro libri allegati al memoriale. La fascetta che li univa portava questa eloquente scritta: *Super identitate et recognitione Sacrarum Exuviarum S. Mauri Ep. Parentini.*

Non vedendo alcuna risposta decisiva il 17 giugno 1909 pregai l' Ordinariato vescovile parentino di sollecitarla; e l' Ordinariato mi rispondeva d' averlo fatto il 12 giugno.

Finalmente il 30 giugno 1909 (decr. vesc. n. 2347-09) da Parenzo mi si partecipava che *la S. Congregazione dei Riti aveva respinto il memoriale.*

Sua Ecc. il Segretario della S. Congregazione dei Riti mons. Diomede Panici con lettera d. d. 28 giugno 1909 aveva reso consapevole il vescovo di Parenzo, che „ il Sacro Consesso dopo „ avere accuratamente tutto ponderato nell' adunanza del 19 feb„ braio, rescrisse **non expedire** *iuxta alias similes resolutiones „ praesertim in una Spalatensi* ".

Così, benchè nel settembre 1908 la questione si fosse presentata sotto buoni auspici, con l' interesse preso dal Papa e dai Cardinali, naufragarono le speranze mie e quelle di mons. Bulić.

[78]) Il P. Delehaye, op. cit., pg. 24, nota 1, faceva anzi notare che in Istria era frequente il caso delle date accomodatizie in seguito all' adattamento delle leggende straniere a santi istriani.

***

Ragionando un po', devo far osservare, che la risposta della Sacra Congregazione *non expedit* è tale da dare ancor adito alla speranza, che quando parrà venuto il momento opportuno l'apertura dell'arca sia per essere concessa. Se poi la questione delle reliquie di s. Mauro venne abbinata alla causa di s. Doimo salonitano, devesi riconoscere che la fu per la S. Congregazione una necessità, visto che si collega con la domanda della stessa apertura dell' arca lateranese, fatta nel 1906 in merito alla causa di s. Doimo. Ma devesi anche stabilire che le due cause, quella di s. Mauro parentino e quella di s. Doimo salonitano, sono essenzialmente differenti.

Nella causa di s. Mauro parentino, oramai, ricondotto sul retto sentiero della verità il culto che per un' aberrazione medievale dal secolo XII in poi s'era staccato dal proprio santo vescovo e martire per aderire all' omonimo martire africano, le polemiche sono cessate [79]).

La diffidenza — dirò così — non dura che nella liturgia, nè so perchè, davvero. Qui dunque abbiamo una sola persona: s. Mauro vescovo martire parentino!

Nella causa di s. Doimo invece si dibatte l' aspra polemica se vi siano stati uno o due martiri vescovi salonitani di nome Doimo; e conseguentemente, volendosi da mons. Bulić e dal P. Delehaye che in base alle scoperte recenti di Salona sia esistito un solo Doimo vescovo e martire dioclezianeo di cui vuolsi il corpo a Roma nella cappella di s. Venanzio, si fa più acre il dibattito per voler gli uni distruggere, gli altri sostenere l'esistenza del vescovo s. Doimo martire sotto Traiano, il cui corpo vuolsi a Spalato. Si vede da ciò quanto la questione sia complessa, tanto complessa che la S. Congregazione dei Riti nella seduta dell' 8 febbraio 1901 l' avocò a sè dichiarando di voler decidere „ come e quando meglio le piacerà ". Di primo acchito quindi dovrebbe destar apprensione, in senso liturgico, l' aprimento del-

---

[79]) È da ricordarsi che anche la Curia parentina ha accolto — finalmente! — il vescovo s. Mauro nella sua lista officiale; cfr. *Fol. dioec. par. pol.*, a. 1910, pg. 64 in riguardo al mio studio „ I Vescovi di Parenzo e la loro Cronologia ".

l' arca lateranese in quel che concerne la causa di s. Doimo. Taluno potrebbe preoccuparsene seriamente con dire: E se dalla ricognizione delle reliquie che stan nell' arca lateranese risulta che realmente gli Spalatini venerarono un corpo non santo e credettero in un s. Doimo del tempo di Traiano, che al contrario mai esistette?

Senonchè, questo, se mai così lo si vuol chiamare, *pericolo,* ora apparisce senz' altro scongiurato: infatti chi non si è fermato agli scritti eminenti invero di mons. Bulić e del Delehaye, ma ha altresì serenamente compulsato quelli del Milić, del Dević, del Kaer e del Marković, deve senz' altro convenire col Kaer [80]), che vi furono due santi martiri salonitani di nome Doimo: uno, vescovo di Salona, discepolo di s. Pietro e martire sotto Traiano, il cui corpo è a Spalato; l' altro, martire dioclezianeo nel 303, forse vescovo dal 299, di cui si hanno reliquie a Roma in Laterano [81]).

Onde la S. Congregazione dei Riti, che ancora il 22 aprile 1902 rispose: *Scribatur R.mo Episcopo ad mentem: mens est ex hactenus deductis non infirmari sententiam, quae tenet S. Domnionem seu Domnium Episcopum Salonitanum passum fuisse sub Trajano, eiusque reliquias in Cathedrali Spalatensi asservari,* non poteva rispondere meglio.

Chiaro apparisce pertanto, che anche per la causa di s. Doimo non emergerebbe il minimo pregiudizio dall' apertura dell' arca lateranese. Vi si potranno trovare reliquie di s. Doimo vescovo del

---

[80]) Kaer. „S. Doimo vescovo e martire di Salona nell'archeologia e nell' agiografia", (Sebenico, 1908), pg. 280. Cfr. quel che sull'opera del Kaer dicono il prof. Schultze in „Theologisches Literaturblatt", Leipzig, 15 gennaio 1909, pg. 31 e il periodico *Bessarione,* fasc. luglio-dicembre 1908, pg. 181-182. Vedi Marković, op. cit., pg. 62, nota 6.

[81]) Anche il De Rossi. („Bull. Dalm.", 1902, pg. 90) e il P. Grisar, („Civiltà Cattolica", 1898, I, pg. 211-213 e „Analecta Romana", 1899, I, pg. 507-521) ammettono due santi Doimi salonitani, uno vescovo del tempo di Traiano, l'altro non vescovo del tempo di Diocleziano. (Cfr. „Supplemento del Bull. Dalm.", 1901, pg. 16.) Così la pensò anche l' eminente archeologo dalmata *Marun* (vedi Dević, „Apologia", pg. 11). Del pari due Doimi, tutti e due vescovi però, ammette il prof. Jelić („Bull. Dalm.", 1898, pg. 93). — Vedi Marković, op. cit., pg. 27-28.

sec. II e reliquie di s. Doimo martire dioclezianeo; ma non verrà pregiudicata l' esistenza nè dell' uno nè dell' altro martire salonitano.

Gli argomenti qui dilucidati contro l'esistenza a Roma degli interi corpi dei santi dalmati e istriani, sono tali da non temere d' essere confutati da nessun fatto e da nessuna emergenza possibile.

Non si deduca però, che, stando così le cose, sia inutile chiedere che si apra l' arca e si faccia la ricognizione delle reliquie contenutevi. No: il servizio che l' implorata ispezione renderebbe alle nostre questioni agiografiche e storiche sarebbe inestimabile; esso potrebbe verisimilmente porre il suggello definitivo alle polemiche sinora con tanto calore, anzi con troppo calore sostenute nella causa di s. Doimo; e nella causa di s. Mauro, fornirebbe quell' ultimo argomento decisivo che i più restii ancora desiderano. D' altronde è probabile che il prete Martino abbia recato seco a Roma non soltanto le reliquie del martire parentino Mauro, ma anche quelle d'altri martiri istriani. Concesso logicamente che ogni reliquia abbia il suo segno di ricognizione, chissà di quanti martiri istriani si potrebbe avere così notizia!

È quindi da sperarsi che non piccolo giovamento possa ritrarre l' agiografia istriana dall' apertura dell'arca di s. Venanzio.

⁂

E così, giunto alla fine di questa dissertazione, alla domanda laconica *Roma o Genova?*, che oramai il lettore sa che cosa voglia intendere, rispondo: *Genova!*

FRANCESCO BABUDRI

UN DIPLOMA DI CARLO QUINTO.

(Archivio della Mensa vescovile di Parenzo)

1\. Carolus quintus, divina favente clementia, electus Romanorum Imperator, Augustus, ac Rex Germaniae, Ca-
2\. stellae, Aragoniae, utriusque Siciliae, Hierusalem, Hungariae, Dalmatiae, Croatiae, Novarrae, Granatae, Legionis, Toleti, Valentiae, Galiciae, Maioricarum, Hispalis, Sardiniae, Cordubae, Cor-
3\. sicae, Murtiae, Giennis, Algarbiae, Algezirae, Gibraltaris, Insularum Canariae, et Indiarum, ac Terrae firmae maris Oceani, etc. Archidux Austriae, Dux Burgundiae, Lotharingiae, Brabantiae,
4\. Lymburgi, Luxemburgi, Geldriae, Calabriae, Athenarum, Neopatriae, Vinertenbergae, etc. Comes Habspurgi, Flandriae, Tyrolis; Barchinonae, Arthois, et Burgundiae, Palatinus Hannoniae, Hol-
5\. landiae, Seelandiae, Ferreti, Kiburgi, Namurci, Rossilionis, Ceritaniae, et Zutphaniae, Landtgravius Alsatiae, Marchio Burgoviae, Oristani, Gociani, et sacri Romani Imperii. Princeps Sveviae, Ca-
6\. thaloniae, etc. Dominus Frysiae, Biscaiae, Molinae, Salinarum, Tripolis, et Mechliniae, etc. Recognoscimus, et notum facimus tenore praesentium universis. Quòd quum nobis pro parte Venerabilis
7\. Hieronymi Campegij Episcopi Parentini, Ursarij, et sancti Vincentij Comitis, Consiliarij nostri devoti di-

lecti humiliter supplicatum fuerit, ut omnia, et singula privilegia, gratias, concessiones, iurisdictio-
8. nes temporales, donationes, facultates, iura, libertates, et indulta eidem ac praedecessoribus suis, et Parentinae ecclesiae a Divis Romanorum Imperatoribus, et Regibus Praedecessoribus nostris concessa, et con-
9. cessas; ac praesertim privilegia Ottonis secundi dat. Veronae septimo Nonas Iunij, Anno dominicae incarnationis Nongentesimo octuagesimo tertio, indictione undecima. Henrici tertij dat. Veronae quar-
10. to Nonas Martij, anno Dominicae incarnationis Millesimo Sexagesimo: ac Rodulfi dat. Constantiae quarto Kalendas Februarij, Indictione quarta, Anno Domini Millesimo Ducentesimo No-
11. nagesimo primo, confirmare, ratificare, et approbare: ac ea omnia, et, singula ipsi Episcopo, ac Ecclesiae Parentinae de novo concedere; ipsumque de praefatis omnibus iurisdictionibus, iuribus; necnon
12. castris, terris, locis, atque alijs ipsi Ecclesiae quoquo modo pertinentibus, investire dignaremur. Nos igitur huiusmodi supplicatione benigne suscepta, attendentes praeterea gratae, ac syncaerae devotionis
13. et fidei officia, quibus idem Hieronymus Episcopus Parentinus nos et sacrum Romanum Imperium prosequitur, cupientesque eius meritis gratia, et liberalitate nostra correspondere: Ex certa
14. nostra scientia, animo deliberato, et sano ad se accedente consilio, et de nostrae Caesareae potestatis plenitudine, praefata omnia, et singula privilegia, gratias, concessiones, iurisdictiones, temporalitates, do-
15. nationes, facultates, iura, libertates, et indulta eidem, aut suis Praedecessoribus, à praefatis Ro-

manorum Imperatoribus, et Regibus Praedecessoribus nostris, et praesertim privilegia praenominatorum Ot-
16. tonis secundi, Henrici, et Rodulfi concessa, et concessas, in omnibus suis punctis, clausulis, articulis, et tenoribus, acsi de verbo ad verbum hic inserta forent, confirmamus, ratificamus, approbamus, innovamus et
17. à novo clementer concedimus: eundemque Hieronymum Episcopum Parentinum, recepto prius ab eodem in in *(sic!)* manus Illustris syncaere nobis dilecti Mercurini Marchionis Gatinariae, et R. . . . ., su-
18. premi Cancellarij nostri, debito fidelitatis, subiectionis, et obedientiae iuramento, de praedictis omnibus, necnon terris, castris, et iuribus ipsi Ecclesiae quoquo modo pertinentibus, à novo investimus; ac eidem
19. ea omnia concedimus, et elargimur. Decernentes praeterea autoritate nostra Romana Caesarea, quidquid de bonis, rebus, aut iurisdictionibus in praefatis privilegijs et, donationibus contentis, alienatum est,
20. hàctenus, sive distractum illicite, absque nostra, vel Praedecessorum nostrorum Romanorum Imperatorum, et Regum, facultate, nullam habere, seu obtinere roboris firmitatem: sed ad ius, et proprietatem ipsi
21. us Ecclesiae Parentinae ea omnia revocamus, omni praescriptione sine iusto titulo non obstante. Nostris tamen et Imperij Sacri, et cuiuscumque alterius iuribus semper salvis. Nulli ergo omnino homi-
22. num liceat hanc nostrae confirmationis, ratificationis, approbationis, innovationis, novae concessionis, Investiturae, decreti, privilegij, et gratiae paginam infringere, aut ei quovis temerario ausu contraire. Si-
23. quis autem id attentare praesumpserit, nostram et Imperij sacri indignationem gravissimam, ac poe-

nam quinquaginta Marcharum auri puri toties quoties contrafactum fuerit, se noverit irremissibili-
24. ter incursurum; quarum dimidium Caesareo Fisco, sive Aerario nostro, reliquam vero partem, praenominato Hieronymo Episcopo Parentino, decernimus applicandam. Harum testimonio Litera-
25. rum manu nostra subscriptarum, et Sygilli nostri Caesarei appensione munitarum. Dat. in Civitate nostra Imperiali Genua, die vigesimoquinto Mensis Augusti, Anno Domini Millesimo quin-
26. gentesimo Vigesimo Nono, Regnorum nostrorum, Romani Undecimo, aliorum vero omnium decimoquarto.

CAROLUS.

Confirmatio privilegiorum cum investitura pro Episcopo Parentino.

A tergo:

Ad mandatum Caes.ae Cath.ae Ma.tis

Alf.s VALDESIUS

***

Questo diploma interessantissimo di Carlo V, del 25 agosto 1529, conservato nell' archivio vescovile di Parenzo [1]), è in pergamena, esteso con bella scrittura, un po' arrotondata, distribuita su 26 linee, ed è piegato in quattro, a guisa di corporale. Esso misura m. 0·415 d' altezza per m. 0·605 di larghezza. Nella piega a destra ha una macchia d' umidità, che ne annerisce una parte del testo e ne rende un po' difficile la lettura. Anzi con altro inchiostro, più nero, sono state marcate da altra mano le parole sbiadite. Ed anche in altri punti vi sono parole semicancellate, leggibili però sempre, eccettuata una, che rimase illeggibile al correttore, come illeggibile resta a noi.

Il diploma, che reca la firma autentica dell'imperatore Carlo V, ebbe delle vicende, che ne minacciarono l' esistenza. Quando nel 1778, alla morte del vescovo Gaspare Negri, il Senato Veneto secolarizzò la contea d' Orsera [2]), il Podestà Veneto per ordine del Consiglio dei Dieci tentò di averlo per distruggerlo e col diploma distruggere la più solenne e più recente ricognizione dei diritti vescovili sul feudo orserese.

Ma il canonico Valentini, vicario capitolare in sede vacante, lo nascose e fingendolo smarrito, lasciò insoddisfatto il desiderio della Serenissima. Giunto a Parenzo nel giugno del 1778 il nuovo vescovo marchese Francesco Polesini, il Valentini glielo consegnò in tutta segretezza. Morto il 9 gennaio 1819 il vescovo Polesini, il diploma rimase in casa Polesini, durante la lunga vacanza di sede dal 9 gennaio 1819 al 9 aprile 1827. Al vescovo Peteani poi nel 1827 lo consegnava il marchese Giampaolo Polesini [3]).

---

[1]) Rendo grazie a Sua Ecc. Mons. Flapp, vescovo di Parenzo, che mi segnalò il diploma e mi permise di copiarlo, collazionarlo e pubblicarlo.

[2]) Vedi le vicende di questa secolarizzazione in BABUDRI, „Parenzo nella storia ecclesiastica" (Parenzo, 1910), pg. 63-64.

[3]) Si ricavano queste notizie inedite dalle *Memorie storico sacre profane della Chiesa e diocesi di Parenzo* (manoscritte) di FRANCESCO POLESINI, fasc. III, pg. 19-20.

Dopo la morte del Peteani, avvenuta il 26 giugno 1857, il diploma passò — non si sa come — in casa Salamon, dove fu adoperato per distendervi i bachi da seta [4]) ! Ricuperato, esso rimase poscia sempre nell' archivio vescovile.

***

Sembra che questo magniloquente diploma non solo incontrasse nel genio degli autori, che ne discorrono siccome d' un beneficio elargito da Carlo V a Parenzo [5]), ma anche fosse caro ai Parentini colti, che se ne vantarono siccome d' una onorificenza venuta a Parenzo nel nome del Sacro Romano Impero.

Infatti nella supplica, presentata dal celebre marchese Giampaolo Sereno Polesini alla Commissione Araldica di Vienna, per ottenere dall' Austria la conferma della nobiltà ai membri del cessato Consiglio Civico di Parenzo, si accennava anche il rango elevato della chiesa parentina con le parole: „ Non diversa fu la nobile sua condizione nella Ecclesiastica Gierarchia, che qualificava la Città e nobilitava li suoi Cittadini, poichè fin dal sesto secolo [6]) ebbe la prerogativa di essere sede Episcopale non solo, ma che anche il suo Vescovato dal Pio Imperatore Rodolfo fosse esaltato con amplissime donazioni, e dal glorioso Imperatore Carlo V insignito etc. " [7]).

Si capisce che in questa supplica si vollero con una certa dose di piacenteria ricordare due imperatori di casa d'Absburgo, per ottenere più facilmente quanto si chiedeva; ma si capisce anche come volentieri si ponesse in mostra questo specioso diploma di Carlo V.

---

[4]) A pg. 20 del fasc. ms. III del POLESINI testè citato si rileva ciò da una nota a lapis del dott. Andrea Amoroso.

[5]) VERGOTTINI, „ Breve saggio d' istoria antica e moderna della città di Parenzo " (Venezia, 1796), pg. 79.

[6]) È naturale che nel 1822, quando gli studi archeologici su Parenzo e sull' Istria tutta eran di là da venire, erroneamente si credesse che la sede vescovile di Parenzo datasse dal secolo VI.

[7]) *Archivio Polesini.*

E specioso esso è infatti.

Chi lo legga, vedrà tosto come il gergo suo stesso partecipi di quella magniloquenza, che ricorda in Italia il Cinquecento paganamente solenne. E per vero è curioso il constatare che la forma del privilegio riesce tutta un ricalco di quel simbolo appariscente, ch'era omai divenuto il Sacro Romano Impero, siccome quello che nel Cinquecento aveva perduto il significato grandioso e civile, di cui lo voleva capace il pensiero sovrano di Dante Alighieri. Può dirsi che oramai la sostanza è sparita, e v'è rimasta la pompa; onde anche in questo diploma, come in tant'altri ad esso coevi, le voci *auctoritas romana caesarea* e *imperium sacrum* riescono due echi imperiosi e magnifici, sebbene vuoti di senso. Ed è tanta la compiacenza, che Carlo V vi trova, che in un richiamo perfettamente pagano, il quale dovrebbe stonare in un diploma ecclesiastico, gli imperatori Ottone II, Enrico IV e Rodolfo I sono detti *divi imperatores*, frase che ricorda molto bene il *numen imperatorum*, tanto giustamente esoso ai cristiani dei primi tre secoli.

Ma n'aveva ben donde Carlo V, il padrone di mezzo mondo, di empirsi la bocca con il nome del Sacro Romano Impero, chè troppi denari aveva spesi e a troppe promesse aveva dovuto umiliarsi per ottenere finalmente il 28 giugno 1519 l'agognata elezione a re dei Romani [8]), e a troppe guerre con Francesco I di Francia e con un nugolo d'altri nemici s'era perciò esposto [9]).

Considerato quindi il privilegio parentino da questo lato, lo si deve dire un bel fregio, un bel mobile di lusso, una decorazione pomposa, che oggi ancora rende più interessante l'archivio vescovile di Parenzo.

Considerato invece nella sua sostanza, devesi riconoscere che esso non aumentò i diritti dei vescovi parentini neppure d'un

---

[8]) Ad Augusta si mostra ancora uno scartafaccio dei banchieri Fugger, con la nota delle varie somme, onde si comprò ciascun elettore. — Vedi poi le capitolazioni imposte a Carlo V, in CANTÙ, „Storia Univ.", t. VIII (Torino, 1888), pg. 66, nota 2, fino a pg. 67.

[9]) Cfr. M. LEGLAY, „Essai sur les négociations diplomatiques entre la France et l'Autriche durant les premières années du XVI siècle", citato pure dal *Cantù*, t. VIII, pg. 67, nota 3.

tantino di terra, nè d' un grammo di potere. Per quello poi che riguarda gli usurpi patiti dai vescovi, essendo un diploma troppo vago ne' suoi termini, fu vano affatto. Riuscì soltanto, come dirò, a ribadire il possesso vescovile sul feudo di Orsera, ma quasi indirettamente.

***

E per vero in quel cumulo di *privilegia, gratiae, concessiones, iurisdictiones temporales, temporalitates, donationes, facultates, iura, libertates, indulta* e *investiturae,* ond' è composto il diploma, in fondo in fondo trapela il potere temporale dei vescovi parentini, talchè sembra, che il diploma stesso fosse diretto a restituirlo. Ma il potere temporale dei vescovi di Parenzo era irremissibilmente tramontato già nel 1303 e più di preciso nel 1306 con la morte del vescovo Bonifacio [10]). Dopo di Bonifacio, già il vescovo Graziadio (1309-1327) s'era adattato al nuovo ordine di cose, nè altri vescovi avevan reclamato più il potere perduto.

Sarebbe quindi strano che il vescovo Girolamo Campegio, al quale Carlo V concesse il diploma, avesse specificatamente inteso di rinnovare il potere temporale dopo 223 anni di silenzio dei vescovi parentini suoi predecessori. Chè altra cosa sarebbe stata, se dal 1306 al 1529 i vescovi avessero continuato la loro protesta contro il Comune. Ond' è a credersi che il vescovo Campegio, come del resto vedremo, non abbia avuto di mira, almeno in prima linea, la riconquista del potere secolare su Parenzo, al quale i vescovi avevano rinunziato da Graziadio in poi.

Ora, il diploma di Carlo V viene a confermare in tutto, come se fossero novellamente dettati *de verbo ad verbum* i tre privilegi di Ottone II, di Enrico IV e di Rodolfo I. Ebbene, con ciò stesso che li conferma, il diploma si priva di ogni reale valore giuridico, perchè rinnova ciò che da secoli e secoli più non esisteva.

E difatti: Il privilegio di Ottone II del 2 giugno 983 era una conferma delle donazioni di Ugo di Provenza, re d' Italia, e di

---

[10]) Vedi Babudri, „Parenzo nella stor. eccl.", pg. 32-35.

quelle d' Ottone I, adombrate nell' apocrifa e leggendaria fabbrica della basilica eufrasiana, che Ciriaco d'Ancona ebbe ad attribuire a Ottone I [11]. Nel suo privilegio [12] Ottone II riconosceva in particolare al vescovo Adamo [13] e a' suoi successori il possesso e la giurisdizione secolare su Montona, Rosario, Nigrignano, Torre, Cervera, Pisino, Medelano, Rovigno, Docastelli e Valle *cum omnibus pertinentiis suis iuste et legaliter... nec non cum villis, terris, campis, vineis, pratis, aquis, aquarumque decursibus, piscationibus, molendinis, venationibus, montibus, planitiebus, villis cum omnibus rebus mobilibus et immobilibus.* Le quali parole cementavano il pieno potere reale, giudiziario e temporale dei vescovi su tutta questa immensa estensione di terra.

Il privilegio aggiungeva: *Nullus dux, patriarcha, archiepiscopus, episcopus, marchio, comes, vicecomes, nullaque Regni nostri magna vel parva persona praetaxatum episcopum suosque successores de omnibus praedictis rebus molestare tentet, nec ad ulla placita hominibus supra terram sanctae parentinae ecclesiae residentibus, qui ab episcopo reclamationem habent sine advocato episcopi nullam contrarietatem faciant etc.*

Parenzo come tale non vi è nominata, perchè i Vescovi vi agivano già da veri signori e dominatori [14].

Il privilegio poi di Enrico IV del 4 maggio 1077 [15] al vescovo Alemaro non fu che una circostanziata conferma di quello di Ottone II, redatto negli stessi termini e con le stesse parole.

Questi due diplomi ebbero pieno vigore legale nel secolo X e nel secolo XI, e riuscirono a suggellare, in nome del re e del-

[11]) Vedi BABUDRI, „Parenzo nella stor. eccl.", pg. 24, ove dicevo: „La leggenda che attribuisce a Ottone I la fondazione della chiesa di Parenzo nel 961 è un chiaro indizio, che anche da parte di Ottone I la chiesa parentina ebbe favori e larghezze".

[12]) KANDLER, „Cod. dipl. istr.", I, a. 983.

[13]) Di lui vedi BABUDRI, „I Vescovi di Parenzo e la loro Cronologia" (Parenzo, 1910), pg. 39-49.

[14]) Così fecero Andrea II, Enghelmaro, Uberto e Pietro. Cfr. BENUSSI, „Nel Medio Evo", pg. 580-582, 245-246, che ne ragiona oltre modo bene; BABUDRI, „Parenzo nella st. eccl.", pg. 30-31; e „I Vescovi di Parenzo", pg. 42 e segg.

[15]) KANDLER, „Cod. dipl. istr.", a. 1060,

l' imperatore, quella potenza secolare stragrande, che i vescovi parentini ebbero ad impersonare sin dall' epoca del dominio franco [16]. Ma già dopo il 1100 cominciò il decadimento della potenza e per gli usurpi altrui ebbe principio la diminuzione dei possedimenti vescovili. E i roditori contro cui la lotta dei vescovi riuscì vana, furono: i feudatari, che i vescovi stessi avevano lasciato imbaldanzire a lor danno; i vicecomiti, da cui i vescovi si eran lasciati dominare; i monasteri, dai quali i vescovi avevan preteso troppo; e infine il libero comune italico, che usò contro i vescovi la violenza, talora brutale [17].

Si fu nel trambusto della lotta col Comune, che Bonifacio ottenne il 21 febbraio 1291 da Rodolfo I d'Absburgo la ricognizione del privilegio di Ottone II [18], quasi per opporre un alto privilegio imperiale alla guerra ingaggiata a tutt' oltranza contro di lui dal Comune, persuaso che il nuovo privilegio gli gioverebbe.

Ma dissi già altrove, che esso riuscì vano [19]. E infatti che cosa poteva mai fare il vescovo Bonifacio contro la tenacia del Comune e contro la ribalderia degli usurpatori con in mano un diploma imperiale emanato da un monarca, che Venezia riconosceva per straniero e non avente diritto alcuno d' ingerirsi in quistioni d' una città appartenente al dominio veneziano? L' imperatore poteva ben emanare decreti altisonanti in ricognizione dei privilegi del vescovo parentino. Ma finchè al vescovo non veniva prestato dall' imperatore alcun altro aiuto per l' ottenimento di quanto un decreto imperiale riconosceva, per Venezia il diploma rimaneva uno straccio di pergamena e nulla più.

Fatto è che il vescovo perdette il potere secolare su Parenzo e sulle altre città e borghi nominati da Ottone II, da Enrico IV e da Rodolfo I, eccettuata Orsera, e insieme perdette una gran quantità di possedimenti. Così incominciò per il vescovato parentino un nuovo stato di cose, al quale già il vescovo Graziadio si acconciò accettando il fatto compiuto. Nè dopo di lui alcuno dei

---

16) BABUDRI, „Parenzo nella st. eccl.", pg. 20-23, nn. 11-13.

17) Esamino questi fattori della demolizione del potere secolare vescovile a Parenzo nello studio citato testè, pg. 32-37.

18) KANDLER, „Cod. dipl. istr." II, a. 1291.

19) Op. cit., pg. 34, n. 16.

vescovi, fino al Campegio, tentò mai di ripristinare l'antico stato della *terra sancti Mauri* cioè della contea ecclesiastica di Parenzo.

Se dunque già nel 1291 era riuscito vano il privilegio di Rodolfo I, non è a dirsi se il privilegio di Carlo V, ad onta della sua pomposità, dovesse considerarsi nel 1529, cioè a 238 anni di distanza, un documento inutile, perchè riflettente cose oramai più non esistenti e perchè sprovvisto di ogni sanzione diretta a renderlo in effetto valevole.

E per vero: Montona era omai città veneta a sè, con proprio statuto e con proprio podestà sin dal 1278 [20]; Torre l'aveva perduta già il vescovo Bonifacio; Pisino dal 1374 era posseduta dai duchi d'Austria, che nel 1400 l'avevano ceduta ai Wallsee, donde doveva poi passare ai Witischerisch, indi ai Flangini sino al 1660 in cui l'acquistavano i Porcia [21]; Rovigno sin dal 1330 era città veneta con proprio statuto e podestà [22].

Ciò per quel che riguarda le città. Degli altri luoghi si dica, che qua e là rimanevano possedimenti vescovili con qualche diritto di cattedratico o livello o censo, ma nulla più. I beni poi usurpati ai vescovi di Parenzo, dopo tanto tempo avevan mutato padrone, onde il ricuperarli riesciva umanamente impossibile senza ingaggiare una vera guerra non solo di atti giudiziari, ma benanco di sangue. Per cui i vescovi, che non potevano disporre di soldati propri, s'erano adattati a riconoscere i fatti compiuti dopo la morte di Bonifacio nel 1306, pronti invece a protestare ed a salvare i beni loro rimasti dopo il 1306 contro gli usurpatori del secolo XV [23].

∴

Se pertanto Carlo V avesse voluto, che il suo diploma ottenesse un reale valore giuridico, avrebbe dovuto primo di tutti

[20]) MORTEANI, „Storia di Montona" (Trieste, 1895), pg. 237 e 249 e sg. ove dà lo Statuto di Montona.

[21]) BENUSSI, „Manuale di geografia dell'Istria" (Trieste, 1877), pg. 80-81.

[22]) BENUSSI, „Manuale", pg. 84-85.

[23]) Infatti i papi Paolo II nel 1467 e Sisto IV nel 1472 avevan scagliato la scomunica contro gli usurpatori dei beni vescovili di Parenzo; cfr. BABUDRI, „Parenzo nella stor. eccl.", pg. 47.

multare con 50 marche *d'oro puro* sè stesso per il castello di Pisino e per di più farne la restituzione al vescovo di Parenzo. Ed è questa la circostanza precipua che ci convince, come il diploma fosse dato senza serietà d'intenzioni.

Indi, prescindendo anche dal potere secolare dei vescovi su Parenzo, incluso nel privilegio di Ottone II riconfermato da Carlo V, per effettuare la restituzione di Montona, di Rovigno e di Valle al vescovo, l'imperatore avrebbe dovuto mettersi in aperto conflitto con Venezia, omai legittima padrona di queste città, da essa non usurpate, ma da essa accettate con legale atto di dedizione.

Ma mettersi di nuovo in guerra con Venezia non era cosa da non pensarci sopra almeno due volte, pure astraendo dalle mille altre brighe che toglievano il sonno a Carlo V. E la lega di Cambray di vent'anni prima era stato un argomento della saldezza politica di Venezia.

Certo si è che le sistematiche occupazioni delle terre altrui e i moti di ribellione contro i sovrani legittimi, fomentati apertamente da Venezia nei territori austriaci, spagnuoli e francesi e negli stati pontifici di Romagna, erano belle e buone violazioni dei diritti di terzi, sì che Venezia s'era tirata da sola addosso il malanno della Lega di Cambray, stretta contro di lei il 10 dicembre 1508 da Luigi XII di Francia, Massimiliano I imperatore, Ferdinando re di Spagna, dagli Estensi e dai Gonzaga, cui appena il 23 marzo 1509, non potendone più per le manomissioni subìte e per gli strappi che Venezia faceva al diritto canonico, si aggiunse l'impegnativa di Giulio II [24]). La Lega, ripeto, fu un castigo che Venezia si preparò da sè con l'esosa [25]) sistematica violazione

---

[24]) Papa Giulio — scrive il PASTOR, *Storia dei Papi*, vol. III, pg. 538 — era andato tant' oltre con le prove miti, da suggerire che la Repubblica proponesse qualche nobile veneziano, al quale egli avrebbe dato in feudo Rimini e Faenza città usurpate e „così, diceva, voi avrete in effetto quelle terre, ed io in apparenza non le avrò perdute“; credesi l'ambasciatore Pisani rispondesse: „Non usare la Repubblica fare re i propri cittadini“. — Fallito tutto, il papa dovette impegnarsi nella Lega di Cambray. Le violazioni di Venezia trovansi elencate nel'a scomunica del 27 aprile 1509. Cfr. BALAN, *Storia d'Italia*, vol. VI da pg. 11 in poi.

[25]) Sono prova della odiosità attiratasi addosso da Venezia i frizzi sanguinosi contro la Serenissima. Vedi infatti le rime astiose scritte contro Venezia

degli altrui diritti; ma non pertanto si deve riconoscere che fu la maggiore e la più terribile prova cui ebbe mai a sottostare [26]). Eppure, dopo grandi sacrifizi di sangue e di denaro, era riuscita a salvare la sua esistenza e la sua indipendenza, mentre le altre repubbliche e gli altri stati italiani eran caduti più o meno in mano agli stranieri [27]).

Ond' è che Carlo V, pur dando il diploma suo al vescovo di Parenzo, avrà ben considerato con chi avrebbe avuto a fare, ove pensasse di attuare quel che al vescovo parentino confermava. Ecco pertanto una seconda palmare prova della niuna serietà di intendimenti di Carlo a riguardo del privilegio che concedeva.

---

dal francese Pierre Gringoire e dall' italiano Betuzzo da Cotignola, come pure gl' insulti dopo la sconfitta di Agnadello, in MOLMENTI, „ La Storia di Venezia nella vita privata " (Bergamo, 1906), vol. II, 24.

[26]) Del terrore dei Veneziani per questo evento è prova quello che scriveva da Venezia il mercante Martino Merlini al fratello Giambattista a Beirut: „ Chome tu sai per le ultime mie te scrissi che de qui se apparecchiava un' aspra e crudel guera per una lega fatta, e non vojo dir liga ma cruziata, contra questo povaro stato, che mai per cristiani sea posuto unir et ligar contra turchi chani et infedelli una tal cruziata chome iano fato contra de noi poveri veneziani, che siamo sempre stadi, chome tutto el mondo sa, schudo e defensori dela jexia et de tuta la cristianità ": in DALLA PORTA, „ La Lega di Cambray e gli avvenimenti dell' anno 1509 descritti da un mercante veneziano contemporaneo ", (pubbl. per nozze, Venezia, 1903); MOLMENTI, II, 17.

[27]) Veramente di ciò aveva colpa Venezia stessa, la quale usurpando le altrui terre per arrotondare il suo Dominio era stata occasione che gli stranieri compiessero in Italia quello che compirono. Giulio II così diceva all' ambasciatore veneto Giustinian: „ Assai meglio saria che la Signoria non fosse entrata „ in quel pensiero di fare quello che ha fatto, perchè è causa da tenere noi „ e lei in travaglio e che lei e noi conveniamo esser schiavi di ognuno, noi per „ riacquistare e lei per conservare; che senza questa, avremmo, uniti insieme, „ potuto trovare qualche buona via per liberar l' Italia dalla tirannide dei bar- „ bari e sarebbe stato con più onore e più utilità della Signoria, la quale adesso „ tiene queste terre con sua poca utilità e gran biasimo con dare che dire di „ lei a tutto il mondo..... I Veneziani ne vorriano tenere per suo cappellano; „ non lo faranno mai ": *Relazioni degli Ambasciatori Veneti*, serie I, vol. I, pg. 210 ss.

***

D' altro canto si noti che Carlo V emanava il diploma parentino il 25 agosto 1529. Ora, il 20 giugno 1529 a Barcellona egli pattuiva col suo nemico, papa Clemente VII, i punti d' una riconciliazione, ch'era necessaria ad ambidue. Il papa dava a Carlo la corona imperiale e l' investitura del reame di Napoli per il solo omaggio della chinea [28]) ; Carlo V si proponeva molte cose, fra cui di far restituire Ravenna e Cervia dai Veneziani al Papa [29]). Il 5 agosto 1529 a Cambray mediante la cosidetta *pace delle dame* fra Margherita zia di Carlo e Luigia di Savoia madre di Francesco I di Francia, il re francese rinunziava alle contee d'Artois, Fiandra e Charolais.

Chi dunque ponga bene mente a questi punti, vedrà tosto che Carlo V firmava il diploma parentino nell' apice del suo potere ; per cui volle che il suo privilegio fosse introdotto da una serqua di titoli, fra i quali si vedon subito quelli pervenutigli dalla pace di Barcellona e dall' abboccamento di Cambray.

Non è perciò impossibile, che Carlo V nell' estendere il privilegio parentino abbia pensato di far pesare su Venezia, sfibrata se non doma da tante guerre, il suo ascendente, imaginando forse ch' essa avrebbe, non dirò ceduto il potere su Parenzo ai vescovi, ma rallentato il suo dominio su Parenzo e sull' Istria, cosicchè gli sarebbe riuscito agevole d' impadronirsene lui.

Ad ogni modo Carlo — dato e non concesso che così pensasse — si sarà tosto ricreduto, rigettando questo suo disegno,

---

[28]) La *chinea* era una specie di cavallo o meglio una mula che i re di Napoli davano ogni anno mediante un connestabile al papa come atto di vassallaggio insieme a 6000 ducati, giusta la convenzione tra Sisto IV e Fernando d' Aragona nel 1479. La chinea fu quella che generò nel secolo XVIII aspre contese dei re di Napoli contro il papa. Vedi CANTÙ, „ Stor. Univ. ", tom. X (Torino, 1889), pg. 443-444.

[29]) Oltrecciò Carlo s' incaricava di far restituire al papa Modena, Reggio e Rubiera dal duca di Ferrara ; di rimettere i Medici in Firenze e lo Sforza a Milano, se si provasse innocente delle trame ordite dal Morone ; ed infine di sottomettere gli eretici in Germania. — Sulla trama di Girolamo Morone e del d' Avalos marchese di Pescara, marito della poetessa Vittoria Colonna, vedi il VARCHI, „ Storie fiorentine ", lib. III e il GUICCIARDINI, „ Hist. ", lib. XVI.

nel constatare come Venezia fosse più salda che mai. Chè, mentre essa restituì Ravenna e Cervia al papa e i paesi occupati sulle coste napoletane all'imperatore, con la giunta di 300.000 ducati, provvedendo reciprocamente con Carlo ai fuorusciti, non cedette alcunchè fuor dei patti. Anzi manifestamente sostenne Francesco Sforza nel ducato di Milano, tanto che Carlo dovette accondiscendere e cedere il Milanese, eccetto Pavia, Como ed il castello di Milano, quale pegno dei 900.000 ducati, che dovevano essergli pagati, metà subito e metà entro nove anni.

Non è quindi possibile, che Carlo V, per i privilegi del vescovato parentino decaduti omai da tre secoli e più, si fosse posto in mente di romperla di nuovo con Venezia, e propriamente nell'agosto del 1529, alla vigilia quasi di ricevere da Clemente VII la corona di ferro quale re di Lombardia e quella d'oro quale imperatore germanico [30]).

Per tutte queste ragioni, stando al testo del diploma, devesi conchiudere, che esso diploma non aveva la serietà di propositi, che era nell' intenzione del ricevente, cioè del vescovo Campegio, il quale ne aveva fatto richiesta a re Carlo.

***

Ond' è che il diploma deve essere considerato sotto altro aspetto.

Si premette, che appena stretta la pace il 20 giugno 1529, Carlo V e Clemente VII divennero amici. E appunto nel periodo di quest' amicizia accadde, che Carlo V dispensasse, ad istanza del papa, or da una or dall'altra città, diplomi a prelati e ad amici di Clemente VII. Fra questi beneficati, diremo così, fu appunto Girolamo Campegio, vescovo di Parenzo, amico del Pontefice.

Provvisto da Leone X il 16 gennaio 1516 e confermato il 17 marzo dello stesso anno [31]), fu questi il primo di una serie di

---

[30]) Il *Cantù* (VIII, 95) ha le date 22 febbraio e 24 marzo 1530 siccome quelle dell' incoronazione ; il *Cappelli* („ Cronologia ", Milano, 1906, pg. 81) ha invece le date 22 e 24 febbraio 1530.

[31]) Babudri, „ I Vescovi di Parenzo ", pg. 95 ; l' Eubel, „ Hierarchia Catholica Medii Aevi (Münster, 1910), vol. III, pg. 287, ha la data 17 marzo, tolta dalle *Schede Garampi*, 502.

prelati bolognesi di nome Campegio (Campeggi), talchè la sua può ben dirsi una famiglia *prelatizia* [32]. Morto dopo breve pontificato Adriano VI (9 gennaio 1522-14 settembre 1523), il Campegio ebbe la ventura di veder eletto pontefice il cardinal Giulio de Medici, amico di casa sua, che prese il nome di Clemente VII (el. 19 novembre e cons. 23 novembre 1523). Con l' autorità di uomo molto avanzato negli anni, il Campegio protesse appresso il nuovo papa i suoi nipoti. Così ottenne che suo nipote Lorenzo Campegio, creato cardinale già il 24 gennaio 1518 da Leone X [33], fosse mandato l' 8 gennaio 1524 quale *Legatus a latere* in Germania contro i Luterani [34]. Non riuscì difficile in quest'officio al cardinale Lorenzo di far conoscere lo zio alla corte di Carlo V, il quale anzi nominò il vescovo parentino *consigliere imperiale.* E Carlo dovette conoscerlo se nel diploma lo disse *consiliarius noster devotus dilectus.*

Il 23 gennaio 1524 il vescovo Girolamo otteneva da Clemente VII una lunga bolla, nella quale molto saviamente si decideva la quistione insorta fra il vescovo e i Morosini per il feudo di Sanvincenti [35].

Ma Girolamo Campegio, uomo dotto e serio, ebbe anche il merito di aver completato i famosi *Libri Iurium Episcopalium*, i quali formano la raccolta degli atti più importanti, che illustrar possano la storia civile ed ecclesiastica di Parenzo, compiuta dall' altro insigne uomo, che fu il vescovo Giovanni Antonio Pavaro (1487-1500) [36]. Per di più il Campegio li fece collazionare ed autenticare a Romá e a Ravenna, aggiungendo al Libro III, detto il *Libro Rosso,* un indice utilissimo.

In una memoria scritta a Roma il 22 maggio 1521, la quale leggesi in fine del *Libro Rosso*, il Campegio diceva: *Essendo nov Hnimo Campezo I. V. doctor bolognese episco di paren Dei gra In*

---

[32]) Si ebbero i vescovi: Girolamo Campegio, creato nel 1526; il cardinale Lorenzo, di cui vedi *Eubel* e *Babudri* ai luoghi citati; Giovanni, creato vescovo quand' era ancora chierico, *Eubel* e *Babudri* ll. cc.; e il card. Alessandro creato da Giulio III il 14 dic. 1551, *Eubel,* III, 36, n. 9.

[33]) Eubel, III, 17, cita gli *Acta Concistorialia,* 1, f. 43.

[34]) *Acta Concist.,* 2, f. 13 t.

[35]) Babudri, „I Vescovi di Parenzo", pg. 94.

[36]) Babudri, „Parenzo nella storia eccles.", pg. 51, n. 26.

paren ala nra residentia cognosuto prima per scripture la malignità del populo paren et ingratitudine verso la nra gesia sua matre como apar per le scripture de la canzellaria et havendo trovato che la bo. m.a. del Rr.º in Xto Io. Ant.º pavaro pdecessor nro haveva facto registrar in tre libri tuti li Instrumenti si trovavano nel archivio nro. considerato che altri molti dal dito ingrato populo erano stati sachezati et disipati et per eer noy stati in non poco tumulto usque ad arma in lor per voler far il debito nro deliberasimo proveder al melglio potemo che per niuno tempo le rason de la nra povera gesia andase di male in peso parte in ravena parte in roma havendoci facto portar tuti li Instrumenti cherano in lo archivio li fazessimo Colazionar et in parte di novo registrar in questo libro et poy autenticar de molti notari como si vede et poy rimandassimo tuti li instrumenti al loco suo aparenzo in la solita cassa de la custodia sua cu ano (*animo*) *di ritener li libri predeti appresso noy et lasarli in q.ª lche loco sicuro app. tua securità di deta gesia: et habiamo facto lo infrascripto repertorio sive cartaro per il qual si po stando di qua far subito trovar qualunque instrumento nel modo et ordine infrascripto;* e qui spiegava il modo di adoperare il suo indice, per finire: *Alaude di Dio di la gloriosa Vergine Maria et S.to Mauro martire glorioso patroni nri. In Roma die 22 mai 1521.*

Queste parole dànno chiaramente a divedere come il vescovo Girolamo, leggendo e studiando tutte quelle investiture, quei privilegi, quelle sentenze e quegli arbitrati, attestanti lo splendore secolare dei vescovi parentini, ne sia restato colpito, tanto da sentire davvero la lotta energicamente sostenuta dai vescovi contro il Comune e da impersonarvi sè stesso, quale legittimo discendente di quei vescovi, quale continuatore dell'opera loro e quale custode dello spirito, ond'erano pur essi animati. *Noi* — dice — *siamo stati in non poco tumulto usque ad arma!* Da questi sentimenti era sorto in lui un concetto poco benevolo sul conto di Parenzo e dei Parenzani, e insieme con il rimpianto della passata grandezza, era nato in lui, quasi naturalmente, il desiderio di rievocarla, se non di ripristinarla, ma non con un semplice cenno narrativo, sibbene con qualche cosa, che ponesse orma più durevole nella storia di Parenzo.

Queste velleità, da lui manifestate nel corso della sua reggenza, e specialmente nel periodo di tempo in cui provvide a mettere in salvo e ad ordinare i documenti parentini, e quella certa avversione contro Parenzo, avevano fatto dimenticare al vescovo Girolamo di vivere in una città ghibellina; ond' era avvenuto che i Parentini lo prendessero a mal volere e sulla colonna della piazza del Consiglio della città attaccassero delle caricature e degli epigrammi contro di lui e del suo vicario. Per non irritare un amico di Clemente VII, il Senato Veneto s' era occupato con calore della cosa, ponendo il 30 aprile 1518 una taglia di 500 lire di piccoli sulla persona del reo [37]). Ciò non ostante, il Campegio aveva disdegnato d' abitare più a Parenzo, vivendo o a Roma o a Ravenna o a Bologna, purchè fosse lontano dalla cittadinanza parentina, ch' ei diceva *populo ingrato*.

Ma altra preoccupazione — e questa veramente legittima e sacrosanta — del vescovo Campegio era quella di provvedere alla incolumità dei diritti tuttora esistenti e risguardanti il patrimonio inalienabile della mensa vescovile, di fronte alle continue vessazioni e quasi ad una marcia di usurpi.

Questi usurpi erano stati determinati alla fine del secolo XV e al principio del secolo XVI dal sopravvenire delle nuove genti, in gran parte incolte e scismatiche, fatte venir dalla Serenissima, dalla Dalmazia e dall'Albania per ripopolare la campagna parentina dopo la orrenda moria, causata dalle pesti [38]). Costoro, quando i cittadini erano sbigottiti dalle malore, ond' era stata colpita la città, s'erano dati a coltivare per conto proprio non solo le terre loro assegnate dal Senato, ma anche quelle altrui, come se fossero rimaste senza padrone, e fra queste le terre vescovili. Di fronte a siffatte violazioni, la Repubblica, occupata in altre bisogne da lei credute più degne d' attenzione che non i diritti dei privati, s' era dimostrata troppo remissiva. E il lettore potrà trovare nei

---

[37]) Cfr. Senato Mare. Reg. 19, c. 50, in „Atti e Memorie", IX, 101; Caprin, „Istria Nob.", II, 151-152; Babudri, „I Vescovi di Parenzo ecc.", pg. 95; e „Parenzo nella stor. eccl.", pg. 52.

[38]) Vedi Babudri, „Parenzo nella st. eccl'", pg. 47.

regesti del *Senato Mare* di quel tempo, pubblicati dagli *Atti e Memorie* [39]) molte e spesse lagnanze di cittadini per le violazioni della proprietà privata. Aggiungi poi gli usurpi tentati e perpetrati dai cittadini stessi a danno della mensa vescovile.

E appunto a fin di porre un riparo a questi malanni e rialzare l'ascendente del vescovato parentino con un nuovo privilegio imperiale, il vescovo Girolamo si rivolse a Carlo V, esponendogli i suoi desideri e facendogli capire la portata dei privilegi, che i suoi predecessori avevano concesso ai vescovi parentini.

Tale richiesta riuscì cara all' imperatore, il quale così potè godere anche di beneficare un prelato bolognese.

Chè veramente Carlo V mostrò gran simpatia per Bologna, dove dimorò per quasi sei mesi insieme col papa, quasi sotto un medesimo tetto, trattando le vertenze sue aspre e spinose d' accordo con Clemente VII, e dove fu contento che lo si avesse a coronare, circondato da uno sfarzo mai più visto [40]).

E Carlo V soddisfece alla domanda del vescovo Campegio, suo consigliere imperiale, emanando il 25 agosto 1529 il diploma di cui discorriamo, magnifico invero, atto a far sentire la possanza dell'ultimo imperatore germanico incoronato dal papa, e tale da far balenare il barbaglio del sacro nome romano in un tempo, in cui il dominio non veniva ormai più dalla coronazione papale, sibbene dalla spada, ma non tale da corrispondere pienamente alla vera intenzione del Campegio. Chè infatti Carlo V, se voleva realmente beneficare il Campegio, avrebbe dovuto essere meno pomposo e meno vago, e per conseguenza più preciso nel determinare i beni e diritti del vescovo parentino sorvissuti nel secolo XVI e che il Campegio aveva desiderio e ragione di veder preservati e protetti. Così, anzichè con un tratto di penna voler arrestare il corso degli eventi e voler trasportare o meglio ricacciare Parenzo all'epoca, non dico di Rodolfo I, ma di Ottone II e d' Enrico IV (983-1077) addirittura, trasformando almeno in apparenza — e inutilmente — Parenzo veneta in quella contea vescovile tanto ricca e potente,

---

[39]) Vol. IX, X e XI.

[40]) Cfr. l' opera veramente bella, con documenti e incisioni, di GAETANO GIORDANI, „Della venuta e dimora in Bologna di Clemente VII per la coronazione di Carlo V" (Bologna, 1842).

che aveva attirato nel 983 e nel 1077 l'attenzione degli imperatori Ottone II ed Enrico IV, Carlo V avrebbe dovuto trasandare i privilegi divenuti omai lettera morta e ai quali anche i vescovi stessi di Parenzo avevano rinunziato, e specificare quanto da lui in nome del Sacro Romano Impero veniva riconosciuto, riconfermato e sancito. E d'altro canto il vescovo stesso Girolamo Campegio avrebbe dovuto passar sopra i privilegi omai imaginari e neppur ricordarli all'imperatore, se non forse come punti di massima.

Magra consolazione davvero riusciva in tal guisa il diploma di Carlo, se con la sua forma vaga doveva aprire quasi l'adito, o almeno facilitarlo, per nuovi usurpi, a chi per avventura si fosse incaponito di dire, pure usurpando: — Ma io non ho toccato niente di quello che sta ne' privilegi d'Ottone II e d'Enrico IV!

Nè si creda che Carlo V col suo diploma abbia inteso d'ingraziarsi la città di Parenzo, pensando di trovare anche nell'Istria, come aveva trovato nel resto d'Italia città e principi, i quali, stanchi dalle lotte sofferte, lo adulavano e lo incielavano, ripetendo di non essersi potuti imaginare così affabile e cortese colui che era stato l'autore talora diretto, talora indiretto di tanti e sì orribili disastri, e anzi a bella posta attendevano la sua incoronazione per isfoggiare un lusso orientale [41]). Abbiam già detto che Carlo, accortissimo politico, sapeva bene che dietro Parenzo stava Venezia.

Così al vescovo parentino Girolamo Campegio, al quale potè sembrare di vedersi ridonato un titolo di sovranità decaduta, ad ogni modo fu dato il magro conforto di poter *decorare* l'archivio vescovile parentino e la sua raccolta di documenti con un pomposo diploma imperiale, al pari quasi d'un collettore di rarità, e per di più in pieno secolo XVI e per opera di quel Carlo V, che ben a ragione poteva dire che sulle sue terre il sole non tramontava mai.

Ma non si pensi che Carlo V abbia largito questo privilegio senza compenso. A noi non consta quanto il Campegio l'abbia

---

[41]) Per esempio il duca di Savoia indossò quel giorno un abito del valore di 300.000 scudi: *Monum. hist. patr.,* Script. I, 861.

pagato; ma è certo che pagò, e forse bene. Chè invero tutti gli storici, che hanno studiato di proposito la vita e le gesta di Carlo V, riconoscono ch' egli fu davvero un personaggio imponente nella storia del suo secolo; ma confessano pure i suoi grandi difetti [42]). Si sa che l' idea sua fissa fu quella di volere una monarchia universale. Ma disponendo di mezzi sproporzionati a' suoi vasti disegni, fu continuamente obbligato a ricorrere a spedienti finanziari, non avvedendosi che in tal guisa si toglievano i capitali alla circolazione e si depauperavano di conseguenza il commercio e la industria. Avveniva quindi che ai soldati non si desse il soldo, lasciando che i gregari si pagassero da sè con le rapine ed i saccheggi, come fecero nel 1526 nel sacco di Roma, e gli officiali, sì militari che civili, si rifacessero con le estorsioni. È perciò che si introdussero sistematicamente nell' amministrazione dello Stato il monopolio dei mestieri, l' elevazione dei dazi d' entrata e d' uscita, il traffico delle licenze, e il mercato dei privilegi e dei documenti, onde sotto Carlo V *ritornò in onore l' aristocrazia di diplomi e di spada, sicchè risuscitò una bastarda feudalità* [43]).

Queste gravi parole del Cantù mettono nella vera sua luce il diploma parentino del 1529, onde ogni ulteriore commento guasterebbe.

⁂

Qui però ben a ragione si chiede: — e quale fu il contegno di Venezia, padrona omai legittima di Parenzo di fronte al diploma di Carlo V? — Venezia lasciò andare.

E veramente è ben nota la politica ecclesiastica di Venezia, la quale, se ebbe sempre — come dice il Molmenti [44]) — *una profonda venerazione per tutto ciò ch' era stato santificato dalla Chiesa, onde si meritò il nome di « città apostolica e santa »*, volle

[42]) Vedi fra gli storici che trattarono di Carlo V: G. DE LEVA, „Storia documentata di Carlo V in correlazione all' Italia" (Voll. 1-4) Venezia, 1875 e segg.; SANDOVAL. „Vida y hechos del emperador Carlos V", 1604; B. VON ROBERTSON. „History of the Emperor Charles V" (Londra, 1769 e 1869); BAUMGARTEN, „Geschichte des Kaisers Karl V" (Leipzig, 1844-1846).

[43]) CANTÙ, VIII, 427.

[44]) MOLMENTI, „Storia di Venezia", II, 28-29.

però nel suo Dominio essere lei e unicamente lei la padrona di tutto e di tutti.

Venezia, con la pretesa arbitraria, risolventesi in una machiavellica *fictio iuris*, di saper distinguere e separare le cose temporali e secolari dalle cose sacre, e di voler sceverare quello che non era di fede da quello che era di fede, protestando di lasciar alla chiesa le cose sacre e di tenere per sè le temporali, in realtà poneva a una stregua istessa le une e le altre comandando in quelle e in queste [45]), e non permettendo che alcuno dominasse dov' ella dominava, fossero o non fossero cose temporali [46]).

Figurarsi quindi, se avrebbe lasciato passare inosservato il diploma di Carlo V, ove si fosse trattato di un decreto, che avesse avuta la più lontana parvenza di voler essere qualche cosa di più che una bella e semplice pergamena. In primo luogo Venezia non avrebbe permesso che si spostasse l'ordinamento civile e lo stato ormai secolare delle proprietà private a Parenzo, a Montona, a Pisino, a Rovigno e a Valle, per giustificare il tenore dei privilegi di Ottone II e di Enrico IV, riconfermati da Rodolfo I e da Carlo V. In secondo luogo, date le sue direttive in fatto di politica ecclesiastica, Venezia non avrebbe permesso — sia pure contro diritto — il minimo incremento dei beni vescovili, che desse soltanto l'idea di voler ricostituire l'antica contea vescovile parentina. Onde, persuasa che non con uno, ma neppure con mille diplomi imperiali, l' ordine di Parenzo non si sarebbe spostato, Venezia lasciò andare, non volendo irritar d' avvantaggio il vecchio vescovo Girolamo Campegio, già tanto poco benevolo verso Parenzo e i Parenzani.

---

[45]) La politica della Repubblica è messa in rilievo nelle sue origini dal MOLMENTI, „La Chiesa e la Repubblica di Venezia nell' età di mezzo", in *Miscellanea Hortis* (Trieste, 1910), pg. 501-504). È poi bene delineata dal sec. XIV al sec. XVII dallo stesso MOLMENTI, „Storia di Venezia nella vita privata", II, 28-32.

[46]) Cfr. PASTOR, „Storia dei Papi", III, 538. — A Giulio II p. e. Venezia nel 1508 aveva fatto dire che „nessuna legge mai le era stata imposta, nè mai una ne soffrirebbe". Sono poi sintomatiche le parole fiere del doge Leonardo Donato nel 1606 al Nunzio pontificio: „Il Principe non conosce nelle cose temporali alcun superiore dopo la divina maestà!"

In un solo punto il diploma di Carlo V ebbe effetto sull'animo della Serenissima: in ciò che riguardava la contea d' Orsera. Infatti Carlo V fu colui che in nome dell' Impero veniva a riconoscere la contea vescovile d' Orsera, proprio quando Venezia, col pretesto che la fosse una signoria ecclesiastica omai antiquata, meditava di torla al vescovo. Da Rodolfo I in poi, in nessun documento imperiale, la contea orserese era stata nominata, nonchè riconosciuta. Carlo V col suo riconoscimento del 1529 veniva quindi a disturbare i disegni della Serenissima. Ciò non pertanto Venezia nel 1542 tentò il passo meditato. Ma senza effetto, perchè il 30 giugno 1542 Paolo III con bolla speciale, che veniva a completare il diploma di re Carlo tuttora vivente, dichiarava di piena giurisdizione ecclesiastica i castelli di Sanvincenti e di Orsera. Così fallì il tentativo consimile fatto da Venezia nel 1613 [47]). Indi il Senato, come vedemmo, tentò di avere in mano il diploma di re Carlo per distruggerlo e pigliarsi più facilmente la contea di Orsera, finchè nel 1778 di fatto la secolarizzò.

Ecco l' unico punto in cui il diploma di Carlo V ebbe un valore. Ma la più bella prova della sua inanità in genere, la si ha nell' Inventario dei beni e rendite della mensa vescovile di Parenzo [48]) *diligentemente raccolti, et qui sotto descritti a memoria et intelligenza dei posteri* nel 1540 da Giovanni Antonio Panthera *dottor nell' Arte, et Sacra Theologia, Arciprete et Canonico parentino Vicario et luoco tenente generale del Reverend.ssimo Signor Giovan Campegio di bologna vescovo dignissimo di parenzo et di orsara Eccellentissimo Conte.* In quest' Inventario, compilato dal Pantera, amico dei re di Francia [49]), *sotto la reggenza d'un Cam-*

[47]) Cfr. BABUDRI, „Parenzo nella stor. eccl.", n. 29, pg. 54.

[48]) *Atti e Memorie*, VII, 208-219.

[49]) Egli stampò un'opera (nel 1548 secondo lo Stancovich e il Vergottini, nel 1563 secondo il Kandler) „La Monarchia di nostro Signor Giesù Cristo", nella cui dedica ad Enrico II il Belligero di Francia, accenna a Francesco I di Francia siccome a suo benevolo: cfr. STANCOVICH, „Biografia ecc." (Capodistria, 1888), pg. 181, n. 180 e nota; VERGOTTINI, „Saggio d' Istoria sacra e profana di Parenzo" (Venezia, 1796), pg. 45; KANDLER, „Fasti sacri e profani delle chiese episcopali di Parenzo e Pola" (Parenzo, 1883), pg. 24; BABUDRI, „Parenzo nella st. eccl.", pg. 55.

pegio, undici soli anni dopo il diploma del 1529 *e vivente Carlo V* (che abdicò il 23 agosto 1556 e morì il 21 settembre 1558) nel novero delle peschiere, dei prati, dei livelli, delle porzioni canonicali, dei censi, dei *cathedratici*, del quartese di Monspinoso, dei terreni, case, boschi, olivi, *nogare* e contribuzion di *formazo* a Parenzo e nel suo territorio, considerate pure le possessioni a Sanvincenti, a Torre, a Montona, a S. Michel Sottoterra e a S. Michel di Valle, e compresa la contea d' Orsera, non si trova neppure l' ombra più tenue di quelle sfondolate ricchezze che son comprese nei privilegi d' Ottone II, d' Enrico IV e di Rodolfo I, e che Carlo V avrebbe dovuto ripristinare col suo diploma.

***

Detto ciò, sta bene che si esaminino alcuni particolari del diploma.

In esso si ricorda il privilegio di Enrico III con l'anno 1060: *Henrici tertij dat. Veronae quarto Nonas Martij, anno Dominicae incarnationis Millesimo Sexagesimo.* Da ciò solo, dal fatto cioè che il privilegio relativo si vuol dato nel 1060, ben si comprende che l' imperatore non era Enrico III, morto il 5 ottobre 1056, ma Enrico IV, il quale in età ancora infantile era stato eletto re il 17 luglio 1053, ed era effettivamente successo ad Enrico III, sotto la tutela di Agnese di Poitiers, il 5 ottobre 1056.

Ad onta di questo stridente errore, si continuò ad attribuire un documento creduto del 1060 ad Enrico III [50]).

Il Benussi spiega molto chiaramente come ciò sia avvenuto [51]). Si ricordano due documenti dati da Verona: l' uno il 4 marzo 1040 tratto dall' archivio Polesini, l' altro il 4 marzo 1060, tolto dall' Ughelli, ambidue identici [52]) e ambidue con la data MLX. Ma si noti, che Enrico III non fu in Italia nel 1040, bensì fra il 1046 e il 1047; onde il Benussi ben a ragione conchiude, che il primo

---

[50]) KANDLER, „Cod. dipl. istr.", aa. 1040 e 1060.

[51]) BENUSSI, „Nel Medio Evo", cap. II, 3, 43, pg. 254, nota 180.

[52]) Soltanto nel secondo documento manca la conferma dettagliata dei privilegi.

documento del 1040 è una sol cosa con quello creduto del 1060. Percui non è da prendersi in considerazione che questo secondo privilegio.

Ma anche questo secondo documento, oltre che essere d'Enrico IV anzichè d'Enrico III, non è del 1060, perchè Enrico IV non fu mai in Italia prima del 1077. Quindi non si può non accedere alla data 4 marzo 1077 assegnata al privilegio parentino dallo Stumpf [53]).

E per vero il documento finisce così, dopo la firma d'Enrico: *Gregorius Cancellarius vice Hiltolfi Archiepiscopi recognovi. Dat IV. Nonas Martij Anno Dominicae Incarnationis MLX. Regni vero D. Henrici III. Regis Anno XXI. Actum Veronae.* Ma da questa sola indicazione cronologica ognun capisce l'errore; perchè Enrico III, il quale successe a Corrado II il 4 giugno 1039, benchè fosse stato eletto re già il 4 aprile 1028, morì il 5 ottobre 1056, e non toccò per conseguenza che 17 anni di regno effettivo; percui l'anno 1060 era bensì il XXI anno dopo il 1039, ma non era il XXI anno di regno d'Enrico III, morto già nel 1056. Invece il XXI anno di regno d'Enrico IV fu appunto il 1077, anno della sua prima discesa in Italia.

Altro particolare è nella data del diploma di Carlo V. Vi si dice infatti: *datum in civitate nostra imperiali Genua.* In questa espressione si vede chiaro, come Carlo V all'idea della monarchia universale sagrificasse le repubbliche italiane, meno Venezia, non facendo alcun calcolo dei patti di pace. Fra le tante cose pattuite era stato stabilito che Genova, Lucca e Siena rimanessero libere [54]). Genova, dopo l'ultima dominazione francese sotto il governatorato di Teodoro Trivulzio (fine agosto 1527-12 settembre 1528), mercè il colpo di stato di Andrea Doria del 12 settembre 1528 [55]) aveva ricuperato la sua autonomia quale repubblica aristocratica, la quale sotto la protezione spagnuola, doveva essere retta da dogi biennali. Il primo doge di questo periodo,

[53]) Stumpf, „Die Reichskanzler vornehmlich des X, XI und XII Iahrhundt." (Innsbruck, 1865), n. 2798.

[54]) Cantù, VIII, 95.

[55]) Cappelli, „Cronologia", 308; Cantù, VIII, 93-94.

durato fino al maggio 1797, fu Uberto Cattaneo, eletto il 12 dicembre 1528. Ma con quest' autonomia Carlo V faceva a fidanza, tanto che nel diploma parentino del 1529 Genova veniva da lui chiamata *civitas nostra imperialis*, sebbene essa con l' Impero nulla avesse a che vedere.

Ultimo particolare da rilevarsi è che Carlo V investì in forma solenne il vescovo Campegio di tutti i beni confermati da Ottone II e da Enrico IV: ond' è a conchiudersi, che, essendo quei beni ormai in potere altrui, ed avendone fatto rinunzia i predecessori del Campegio, Carlo V investì il vescovo parentino di ciò che non era più suo. Eppure all' investitura formale egli fece premettere il solenne giuramento del vescovo Girolamo Campegio nelle mani del cancelliere *Illustris syncaere nobis dilecti Mercurini marchionis Gatinariae et R.... supremi Cancellarij nostri.*

Fu questi Mercurino Arborio (o Arboreo) di Gattinara, piemontese nato a Vercelli nel 1465 [56]). A 13 anni si sposò con Andreana degli Avogadro, dalla quale ebbe una figlia. Finiti gli studi, divenne avvocato sì famoso, che Margherita d'Austria, figlia di Massimiliano e vedova di Filiberto II di Savoia, lo prese quale patrocinatore nelle questioni della sua dote. Vinta la causa, Margherita lo fece entrare alla corte del nipote, Carlo V, il quale ne apprezzò l' ingegno, lo fece sopraintendente della Borgogna e lo adoperò nelle ambasciate presso Luigi XII e presso altre corti. Per i grandi servigi prestatigli Carlo V l'ebbe molto caro, lo volle suo cancelliere supremo, ad onta delle calunnie degli invidi contro le quali il Gattinara seppe difendersi con un vivace opuscolo, e ne seguì gelosamente (talora anche troppo) i consigli.

Gasparo Contarini, ambasciatore veneto, scriveva così al Senato: „ Consiglia costui (*il Gattinara*) Cesare per la via di farsi monarca universale e attendere all' impresa degl' Infedeli, la quale è propria d' un Imperatore cristiano ed abbassare la corona di

---

[56]) Del Gattinara, che fu anche brillante scrittore, vedi MORONI, „ Dizionario ecc. ", XXVIII, 186-187; e „ Nuova Enciclopedia popolare italiana " (Torino, 1857), II, 447. — Il celebre storico abate CARLO DENINA scrisse l' „Elogio storico del Cardinale Mercurio de Gattinara ". — Ne parla pure il DE GREGORY nella sua „ Storia della letteratura vercellese ".

Francia... al che è necessario che si tenga Italia amica.... All' incontro il vicerè (Monsignore di Beaurain) e don Ugo di Moncada, il consiglio dei quali favorisce quanto più può il marchese di Pescara, consigliano Cesare all' accordo con Francia ed alla ruina d' Italia, della quale dicono si farà padrone accordandosi col re cristianissimo. Ma la cesarea maestà, al partir nostro di Corte, pareva accostarsi al consiglio del cancelliere e che quello prevalesse [57]". Così prevalse il consiglio del Gattinara di maltrattare il re Francesco I prigione per estorcergli il 14 gennaio 1526 la Borgogna con altri cantoni di Francia e il dominio di Fiandra, d' Artois e del Napoletano.

Ad istanza di Carlo V, Clemente VII nella promozione tenuta appositamente il 13 agosto 1529 creò il Gattinara *advocatus laicus et legatus Caroli V*, ch'era rimasto vedovo, cardinale del titolo di s. Giovanni *ante Portam Latinam* assegnatogli il 3 settembre 1529. [58]

Il Gattinara, anche come cardinale, restò secolare. Il Moroni ci informa, che, soffrendo egli di podagra, portava una veste di porpora che gli giungeva appena ai ginocchi, e alle poche sedute concistoriali cui partecipò, si faceva portare seduto sur un seggiolone. Morì *extra curiam* il 9 giugno 1530.

⁂

Dopo l' esame fattone, chiaro apparisce, che la pubblicazione di questo diploma inedito di Carlo V, del 25 agosto 1529, e per il suo significato e per il suo valore storico, comunque esso sia, riesce cosa buona, tanto più che il Kandler non lo pubblicò, perchè il IV ed ultimo volume del suo prezioso *Codice diplomatico istriano* arriva soltanto fino al 1526.

---

[57]) Relazioni degli Ambasciatori veneti, serie I, vol. II, 59.

[58]) EUBEL, III, pg. 22, il quale ha le fonti: CARDELLA, IV, 112 e segg.; „Acta Concist.", 1, 2, f. 158 tergo. Nel diploma parentino ch' è del 25 agosto 1529 il Gattinara non è detto *cardinale* perchè sebbene creato il 13 agosto 1529 ebbe assegnato il titolo appena il 3 settembre 1529 e il 15 novembre 1529 ebbe *os clausum et in eodem concistorio apertum*.

B. Dott. BENUSSI

STATUTO DEL COMUNE DI POLA.

INTRODUZIONE

Si erano fatte in tempi diversi varie compilazioni di norme statutarie, ma appunto la loro moltiplicità era causa di continue questioni e di non pochi litigi. Si vide per tanto la necessità d'un codice unico definitivo, dirò così ufficiale, il quale contenesse tutto ciò ch'era richiesto dalla vita autonoma municipale della nostra città. A tale scopo nel 1431, essendo conte di Pola per la Serenissima il nobil uomo Giusto Venier, dal consiglio venne nominata una commissione composta dei più illustri cittadini, la quale, preso in diligente esame le disposizioni contenute nei singoli statuti, raccogliesse in un solo codice ufficiale definitivo tutte quelle prescrizioni che si ritenevano necessarie per l'utile ed il regolare governo della città. E così fu fatto: l'opera della commissione ottenne il plauso e del consiglio cittadino e del senato veneto.

Ma questo codice andò perduto. Fu detto che fosse stato rubato da alcuni marinai appartenenti alle galere che si erano fermate in porto per riattarsi nell'imminente guerra contro il Turco. Il conte Marco Navagero, che tenne il governo di Pola nel 1499, e già per altri titoli benemerito della città, incaricò il fiscale Nicolò Bonassio ed il dottore in arti e medicina Pietro Barbo di curare la trascrizione dello statuto da un vecchio e pregevole esemplare privato, aggiungendovi le più importanti decisioni di ordine publico prese dal consiglio dei cittadini dopo il 1431.

Il lavoro di copiatura e miniatura fu affidato al frate francescano Antonio da Lendinaria dell'ordine minore, frate vissuto probabilmente nel convento di S. Francesco nella stessa Pola.

⁂

Questo statuto ufficiale di Pola scritto in lingua latina [1]) è contenuto in un grosso volume di carta pergamena che misura centimetri 35 × 26, legato in forte cuoio pressato, sul quale tre fascie di spirali a fogliami, sviluppantesi in direzione alternata, racchiudono nel mezzo un breve specchio ornato. Dal cuoio è rivestita un' anima interna di legno duro che rende per ciò la coperta rigida e resistente. Per il lungo uso però il cuoio è in parte logorato, qua e là bucato e tarlato.

Entro si contano da prima undici carte (22 pagine) non numerate. Nelle prime cinque carte sta scritto dall' istessa mano e negli stessi caratteri del codice l' indice degli articoli contenuti nello statuto e delle parti prese posteriormente dal consiglio della città, ed inoltre la parte 3 luglio 1451 sulle pancogole (venditrici di pane). Seguono altre sei carte (12 pagine) rimaste originariamente senza scritto, e delle quali si approfittò in tempi posteriori per scrivervi la tariffa votata nel 1609 ed alcune ducali e decisioni consigliari. Quindi comincia lo statuto propriamente detto.

In questo statuto la seconda pagina della prima carta va ornata d' una fine miniatura (v. Tavola I) rappresentante il Cristo in Croce : a' suoi piedi, abbracciata alla Croce, colle chiome sparse sugli omeri, è la Maddalena : dai lati a sinistra sta la Vergine, la quale col braccio steso pare quasi inviti a contemplare la dolorosa passione ; mentre alla destra S. Giovanni, colle mani giunte

---

[1]) Mentre questo statuto ufficiale latino veniva rigorosamente custodito nell' archivio municipale e serviva al giuramento dei magistrati, a leggerne in publico consiglio le attribuzioni ed i doveri, e veniva consultato nei casi dubbî, correvano per le mani de' privati delle traduzioni italiane del detto statuto non sempre corrette o scevre d'errori così che il significato ne derivava molto spesso svisato. Una di queste traduzioni italiane (e credo sia l' unica) fu publicata a Trieste nel marzo 1843 per cura della Direzione del Museo d'antichità triestino nel vol. I degli Atti istriani. Contiene lo statuto propriamente detto, e le terminazioni del consiglio dal 1367-1468. Manca delle parti che qui vengono publicate nell'Appendice I ad eccezione della tariffa 1609 e della conferma 22 maggio 1640. Ha di più la parte del 1645 (con un'aggiunta del 1696) che publico al n. 25 perchè non priva d' interesse per la storia di Pola.

e strette ed in tutto il suo atteggiamento esprime il dolore da cui è compreso alla vista di tanto martirio. Il Crocefisso si stacca nettamente delineato dal fondo d' un azzurro pallido; la Vergine e S. Giovanni vestono sulla tunica un manto, la Vergine su tunica grigia veste un manto di color oltremare, S. Giovanni su tunica giallo-pallido un manto rosso. La Maddalena non ha manto, ma solo una veste stretta alla vita, grigia, coi lumi segnati ad oro.

Questa miniatura però, al certo una delle più belle che possiede l' Istria degli ultimi decenni del quattrocento, nella sua parte inferiore è fortemente logorata, essendochè i magistrati vi posavano sù la mano nell' atto di prestare il giuramento richiesto dal loro ufficio.

Questo disegno, che misura cent. 23.5 $\times$ 17, è tutto circondato da una cornice. L' ornato di questa è composto da rosette od altri fiori posti in una serie di rombi a lati ricurvi. Questa serie è intersecata nel mezzo e divisa agli angoli da ornati geometrici separati su fondo d' oro di vago aspetto. Il fondo della cornice stessa è riccamente rabescato con minute linee e segni pure dipinti ad oro. Rimarchevole nella parte mediana della fascia sinistra è un medaglione che racchiude il busto d' un santo vescovo, o forse quello del vescovo Altobello che resse la diocesi polese negli anni in cui fu scritto lo statuto. Nella fascia inferiore la serie di rombi è doppia: ciascuno di essi racchiude una grande rosetta stilizzata ed interspazi per i fiori su fondo a lineette dorate simile a quello delle altre tre fascie. Nel mezzo trovasi uno spazio rettangolare, occupato nella sua metà inferiore dallo stemma di Pola — uno scudo il cui campo verde è tagliato da due sbarre d' oro oblique discendenti da sinistra verso destra [2]); nella metà superiore dal leone di S. Marco spiccante su fondo azzurro.

Il miniatore ha usato di preferenza nella coloritura l'azzurro ed il malvaceo intensi; più di rado il minio ed il verde.

Nella carta seguente (vedi Tavola II), nella prima pagina che, chiusa, viene a combaciare colla pagina suddescritta del Crocefisso, comincia il testo dello statuto. Ma questa prima pagina non

---

[2]) L' impresa dei Castro Pola era in quella vece uno scudo il cui campo rosso veniva tagliato obliquamente da tre sbarre d' argento.

è meno pregevole della precedente per le miniature di cui è ornata. La circonda una variopinta cornice eguale a quella della pagina di fronte, colla differenza che qui il medaglione racchiude la miniatura d'un uccello. Inoltre nel mezzo della fascia inferiore havvi una cornice circolare, quasi tenuta ritta da due angeli colle ali spiegate, ed entro la cornice, in campo verde, si stacca uno scudo bipartito; nella metà a sinistra havvi lo stemma di Pola, cioè la doppia sbarra aurea in campo verde; nella metà a destra sull'alto un campo rosso, sul basso un campo d'oro divisi da una punta nera.

Ma il pregio principale di questa pagina stava nella finissima miniatura inclusa nella iniziale D, lettera colla quale comincia la prima parola dello statuto „ Divini ". Entro un quadrato su fondo d'oro si sviluppa in una forma ovale il D con fiorami variopinti nei soliti colori. Nel campo della iniziale si presenta la figura del Redentore il quale, presa colla destra la mano di S. Tomaso che alquanto più basso gli sta dinanzi, lo costringe a toccargli la ferita del costato per assicurarlo della propria reale personalità. Ma pur troppo di questa bellissima miniatura, ch' era dipinta su fondo d' oltremare, si vede distintamente soltanto la veste e parte del tronco di Gesù Cristo: delle figure non si scorgono che i tratti ed il contorno, dai quali si arguisce esser stato l'assieme d' una bellezza per nulla inferiore alla miniatura della pagina di fronte. Il rimanente è scomparso: fu proprio succhiato via. I magistrati polesi, dopo d' avere prestato il giuramento ponendo, come fu detto, la destra sulla pagina del Crocefisso, baciavano l'effigie di S. Tomaso, il santo patrono della città. E così, mentre parte della miniatura del Crocefisso e della Maddalena andò logorata col poggiarvi sù le dita, il S. Tomaso e parte del Redentore qui sparirono sotto i baci delle autorità municipali, ed attraverso la pergamena rammollita dai baci penetrò l' inchiostro delle lettere scritte nella retrostante pagina.

Oltre a queste, vi sono nel corpo dello statuto altre miniature minori di due qualità: alcune, cioè sei (l' una a pag. 2, le altre al principio d' ognuno dei cinque libri, a pag. 3, 36, 45, 65, 84) variopinte su fondo d'oro e con un ornato pendente a sinistra come fosse una coda, formato di fioretti e di bollini d' oro stiliz-

zati, e terminato da una spicca pure d'oro; le altre, unciali maggiori, molto più numerose, perchè usate in ogni capoverso, con semplice ornato di fasci di linee ora d'uno ora d'altro colore.

Fra le miniature della prima specie però la più grande ed appariscente non è registrata fra le summenzionate, ma è quella (vedi Tavola III) a pag. 88, cioè la lettera A iniziale della parola „anno" colla quale comincia la serie delle parti o decisioni scritte in continuazione del corpo dello statuto.

***

Lo statuto propriamente detto contiene 87 carte (ossia 174 pagine) numerate. Seguono, sempre scritte dalla stessa mano e cogli stessi caratteri, 79 parti o decisioni prese dal consiglio della città fra il 1367 ed il 1468, e che occupano altre 32 carte (64 pagine). Nel mentre però nello statuto sono numerate con numero progressivo le carte e non i capitoli, qui sono progressivamente numerate le parti e non le carte.

Le lettere tanto dello statuto quanto delle dette parti consigliari sono scritte con cura e precisione meravigliosa sì da sembrare essere non opera di ammanuense ma di tipografo. Le lettere hanno cent. 0.4 di altezza, ogni pagina conta 33 linee; l'inchiostro, sia il nero (del testo), sia il rosso (dei titoli), è tuttora così vivido come quando fu per la prima volta adoperato.

***

L'intero statuto, cioè lo statuto propriamente detto e le surricordate parti consigliari — complessivamente 130 carte equivalenti a 260 pagine — fu tutto scritto e miniato (come fu più sopra ricordato) dal *frate Antonio de Lendinaria* dell'Ordine minore.

Lo finì di scrivere il giorno 22 ottobre 1500 „a lode di Dio, della gloriosa Vergine Maria e dell'apostolo S. Tomaso". E tanta fu la gioia del buon frate d'aver finito quest'opera veramente monumentale, che nel segnare la data, sbagliò l'anno: scrisse „in millesimo quingesimo" (cioè nel mille e cinquanta) invece che „in millesimo quingentesimo" (cioè nel mille cinquecento).

***

Nel prologo degli statuti si legge „ compilati da vecchi e nuovi statuti l' anno 1431 " dalle quali parole si dovrebbe arguire che il corpo dello statuto non può essere attribuito ad un' epoca anteriore al detto anno 1431. Ma osservando più da vicino le parti (terminazioni consigliari) aggiunte al codice dello statuto, si vedrà come queste parole non possono essere prese in senso così assoluto, cioè come significassero un rimaneggiamento e correzione dei precedenti statuti per opera dei magistrati che furono in carica nel 1431. Infatti, se così fosse stato, le parti aggiunte al codice statutario dovrebbero incominciare appena dopo il 1431, e non prima di quell' anno. In quella vece le parti aggiunte datano già dal 1367, e se ne cóntano ben 28 anteriori al 1431, e queste contengono non solo disposizioni che modificano sostanzialmente il contenuto di alcuni capitoli dello statuto, ma anche l' istituzione di nuove magistrature, come p. e. quella del nodaro dei pegni avvenuta nel 1421 (vedi c. XXIII). Inoltre in vari luoghi delle singole parti si ricorda l' una o l' altra determinazione scritta nello statuto, come agli anni 1377 e 1408 (v. n. VIII e XIII), o si vota l'abolizione d' un capitolo degli statuti, come nella parte dell'anno 417 (v. n. XX), oppure si decide che la nuova terminazione venga inserita nel volume degli statuti, come si legge negli anni 1423 e 1424 (v. n. XXVI e XXIX) ; oppure infine si dice che la parte fu presa non ostante che lo statuto parli in contrario, come sta scritto al 1428 (vedi n. XXXV).

Da questi accenni risulta evidente che le decisioni prese dal consiglio polese dopo il 1367 non furono incorporate nel volume dello statuto a parziale o totale modificazione di singole terminazioni in questo contenute, ma in quella vece furono tutte registrate separatamente ad una ad una quasi in coda allo statuto ; e ciò venne fatto nel 1431 per quelle prese sino a quell' anno, mentre le altre posteriori al 1431 furono più tardi elencate e registrate in continuazione di quelle da frate Antonio.

Per me la prova più evidente che nella redazione del 1431 non si modificò nè si alterò punto il corpo dello statuto è data dalle parti surricordate degli anni 1417 e 1428. Ed in vero, a che inse-

rire una terminazione che abolisce un capitolo dello statuto mentre sarebbe stato più ovvio e più semplice ommettere nello statuto il detto capitolo? Perchè inserire una terminazione contraria ad un capitolo dello statuto mentre sarebbe stato più ovvio e più semplice sostituire nello statuto alla vecchia la nuova determinazione? E perchè non aggiungere il nodaro dei pegni agli altri nodari ove di loro si fa menzione nei relativi capitoli dello statuto?

Laonde si può conchiudere con sicurezza che il corpo dello statuto contenuto nel nostro volume appartiene *ai primi decenni del dominio veneto, cioè al periodo fra il 1331 ed il 1367*. È posteriore al 1331 perchè non si fa menzione del diritto di appellazione alla curia di Ravenna, diritto a cui i Polesi rinunciarono nei patti della dedizione firmati il 28 maggio 1331; è anteriore al 1367 perchè di quest' anno è la prima terminazione aggiunta allo statuto.

Le parti prese dal consiglio municipale di Pola vanno come fu detto dal 1367 al 1468.

***

In tempi posteriori, sia sulle pagine di pergamena rimaste libere, sia su altre di carta bambagina a bella posta intercalate al principio od alla fine del volume, furono inserite disordinatamente alcune ducali od altre terminazioni prese o dal consiglio della città o da altre magistrature, e furono scritte in tempi diversi e con scrittura corsiva. Ve ne sono due del 1488; tutte le altre sono posteriori al 1500.

Per ciò nella presente publicazione [3]) ho tenuto l'ordine seguente.

Dapprima è stampato lo *Statuto* come esiste nell' originale, segnando con due linee perpendicolari la divisione delle carte, e notando in margine con numero romano, come sta nell' originale,

---

[3]) Siccome fu trascritto esattamente il codice, il lettore troverà talvolta nella stessa parola usata un' ortografia diversa. Così sta scritto promiscuamente mericus e maricus.

il loro ordine progressivo ; soltanto che dinanzi ad ogni capoverso vi posi un numero arabico progressivo corrispondente a quello che vi ha aggiunto nell' indice, e ciò per rendere più facile l'uso det testo ed eventuali richiami.

Seguono quindi le *Parti* prese nel consiglio municipale, che vanno dal 1367 al 1468 (e formano per così dire parte integrante dello statuto) nell' ordine istesso in cui le scrisse frate Antonio; soltanto che il loro numero romano progressivo, il quale nel testo originale è segnato di fianco, io l' ho collocato in testa d' ogni capoverso, e sotto il numero romano ho aggiunta la data della parte, e ciò per maggior comodità del lettore e per maggior chiarezza.

Segue un' *Appendice I*, contenente tutte le disposizioni riferentisi alla città di Pola, e che furono registrate qua e là nel volume dello statuto in vario tempo e senza ordine alcuno. Queste, nel publicarle, le ho ordinate cronologicamente e segnate con numeri arabici progressivi e colla data relativa. Vi ho aggiunto al n. 25 la parte del 1645 che trovasi stampata nella traduzione italiana ricordata nella nota 1.

Infine sotto il titolo *Appendice II* publico l' atto di dedizione del 17 maggio 1331 (che trovasi cucito in fogli separati nel volume dello statuto) al capitano del Paisanatico Giovanni Contareno in nome e vece del comune di Venezia ; l' atto 28 maggio 1331 (già publicato dal Carli nell' Appendice alle Antichità italiche e ripublicato dal Kandler nel Cod. dip. istr.) col quale, riferendosi alla precedente dedizione, se ne stabiliscono le condizioni ; e da ultimo la Commissione del doge Venier al conte di Pola (già da me publicata negli „ Atti e memorie ") per l' importanza ch' essi hanno quasi complemento dello statuto.

Vi furono aggiunte quattro tavole. La I è il fac-simile della pagina del Crocefisso ; la II della prima pagina dello statuto; la III della prima pagina delle parti prese dal consiglio cittadino ; la IV contiene il disegno della città e del porto di Pola nel 1633 tratto dalla Descriptio portus et urbis Polae dell' ing. Ant. De Ville e già publicato dal Caprin nell' Istria nobilissima.

***

Per comodo del lettore credo necessario di non ommettere qui un breve cenno della moneta usata in quei tempi, e del suo valore in corrispondenza colla valuta odierna.

In tutte le nostre città correva la moneta di Venezia, cioè il ducato o zecchino, e la lira di piccoli (*libra parvorum*), detta anche lira veneta, o semplicemente lira. Questa era divisa in 20 soldi, ed il soldo era suddiviso in 12 denari piccoli o bagattini.

Il valore del ducato s'aggirava attorno le 12 lire ital. pari a corone 9·60: quello della lira variò a seconda del suo rapporto proporzionale col ducato.

Una lira veneta corrispondeva nel

1350	a	lire ital.	2·63	pari	a cor.	2·10
1408	"	"	2·55	"	"	2·04
1417	"	"	2·45	"	"	1·96
1429	"	"	2·36	"	"	1·88
1443	"	"	2·15	"	"	1·72
1472	"	"	1·98	"	"	1·58
1517	"	"	1·85	"	"	1·48
1529	"	"	1·60	"	"	1·34
1562	"	"	1·50	"	"	1·20
1573	"	"	1·40	"	"	1·12
1594	"	"	1·30	"	"	1·04
1608	"	"	1·12	"	"	0·88
1638	"	"	0·80	"	"	0·64
1643	"	"	0·75	"	"	0·60
1687	"	"	0·71	"	"	0·56
1739	"	"	0·55	"	"	0·44

Una libbra (di peso) equivaleva a 477 grammi (il funto a 560); vale a dire ci volevano libbre 2-1 a formare un chilogramma.

POLA: IL PORTO E LE ISOLE, DAL DISEGNO DELL'ING ANT. DE VILLE

NELL'OPERA: *Descriptio portus et urbis Polae*, VENEZIA 1633

Dall' *Istria Nobilissima* di G. Caprin.

I.

Hec est tabula primi libri statutorum comunis pole.

II.

Tabula secundi libri.

III.

Tabula tercii libri.

IV.

Tabula quarti libri de malefitijs.

V.

Tabula quinti libri de extrahordinarijs.

***

Hec est tabula partes capte in consilio maiori nobilium civitatis pole.

I Quod quilibet de consilio teneatur venire ad solemnitatem sancti marci et sancti thome cum uno candeloto.
II De corectione quarondarum legum et consuetudinum.
III De solutione preceptorum.
IIII De sentenciis bonorum immobilium tam intra quam extra.
V De sentenciis in vagabundos factis ad cives non idoneos.
VI Terminatio appellationis sentenciarum seu preceptorum.
VII Quod appellati appellantibus debeant dare sufficientem fideiussionem.
VIII Determinatio pro quendam appellationem.
VIIII De scripturis et modis appellantibus.
X Quod dicte terminationes ab omnibus petentibus debeant observari.
XI Quod veneti non teneantur huic legi et reformationi.
XII Quotiens sit in publica forma quid agendum.
XIII De vicinis alicuius contrate quomodo intelligantur.
XIIII De ordine fonticarium.
XV De procuratoribus acceptis advocatis comunitatis.

XVI Quod nullus piscari possit in portu pole com fraçada.
XVII De offitialibus habentibus salarium a comune pole.
XVIII Annulatio cuiusdam capituli in statuto contenti.
XVIIII Quod caniparius scribat in libro condenpnationum sua manu propria.
XX Quod quilibet officialis debeat cessare ab officio.
XXI De consulibus egrotis.
XXII Quod vicedominus non possit facere testamenta cum suis attinentibus.
XXIII Quod capsa fontici habeat tres claves.
XXIIII Quod caniparius debeat exigere omnes debitores.
XXV De notario pignorum eligendo.
XXVI De electione notarij pignorum.
XXVII Quod habitantes insule brevoni possint tenere boves et vacas.
XXVIII Addictio super statuto de animalibus tenendis in dicta insula.
XXVIIII De finibus assegnandis pascuis animalium.
XXX Quod coniucte persone conpromittere debeant in duas personas.
XXXI Quod arbitri sententiare debeant iure libertate eis data.
XXXII Quod nemo calet tonarias in portu tempore piscationis tonorum.
XXXIII Quod notarij debeant scibere acta sua et consignare vicedominis.
XXXIIII Quod fonticarius non possit refutare offitium.
XXXV Exterminatio expirationis scripturarum publicarum et privatarum.
XXXVI Quod in festo sancti iohanis bapthiste ponantur bravium.
XXXVII Determinatio posessionis vendite.
XXXVIII De lacubus mundandis contractarum.
XXXVIIII Quod cancellarius habeat de condenpnationibus.
XL Quod ellectus ad offitium iudicarie non possit refutare.
XLI De numero equorum currentium in die sancti iohannis bapthiste.
XLII De porcis non tenendis in districtu.
XLIII De officialibus cessantibus ab aliis offitiis.
XLIIII De nundinis tempore mai.
XLV Additio super scripte parti.
XLVI Quod nullus audeat transire per muros civitatis neque sub portis.
XLVII De testamentis factis in villis.
XLVIII Quod heres institutus in villis teneatur in tertio mense relevare testamentum.
XLVIIII Quod vicedominus non possit refutare.
L De pena revelantium ea que fiunt in consilio.
LI De matinatis non fiendis viduis nubentibus.
LII In arbitrio patronis est dare licentiam.
LIII Quod conductor datii vini neque alii possint conducere vinum forensem.
LIIII Quod notarius teneatur nunciare legata sacristie regimini.
LV Quod camerarius ballotetur.
LVI De fonticario ballotando in consilio.
LVII Quod iudices dationum tribus diebus per ebdomata sedeant.
LVIII Quod oratores consiliis pole ballotetur.

***

Millesimo quadrigentesimo quinquagesimo primo indicione quarta decima die tercio iulij, lo pan che se vende per le pancogole se de vendere ali prexij infrascripti çoe a onçe tansado per lo reçimento et prima videlicet.

Se lo formento sera a presio de soldi XXV per moço se de vender pani tri al soldo e sia de onçe XII.

Sel sera de presio de soldi XXX per moço se de vender ut supra et sia de pexo de unçe XI.

Sel sera de presio de soldi XXXV ut supra se de vender ut supra de pexo de unçe X.

Sel sera de prexio de soldi XL ut supra se de vender ut supra de pexo de unçe VIIII.

Sel sera de prexio de soldi XLV ut supra se de vender ut supra de pexo de unçe VIII.

Sel sera de prexio de soldi L ut supra se de vender ut supra de pexo de unçe VII.

Sel sera de prexio de soldi LV ut supra se de vender ut supra de pexo de unçe VI.

Sel sera de prexio de soldi LX ut supra se de vender ut supra de pexo de unze V.

In Christi nomine. Amen.

Incipit prologus voluminis statutorum civitatis pole: Compilati ex veteribus novisque statutis. Currente anno nativitatis eiusdem. Millesimo quadrigentesimo trigesimo primo Indictione nona sub egregio viro Domino Iusto Venerio de venetiis iam dictae civitatis pole de ducali mandato honorabili Comite.

Divini luminis splendor immensus: A lucis eterne fonte procedens illuminantis venientem quemlibet in hunc mundum foelicis aetatis primarie: Tempore hominum: Mentes: usumque habentium racionis: vitia fugare: virtutumque opera facere clara illustratione cuiusdam legis docuit naturalis: Temporibus successivis generis humani depravatione lapsu prothoplausti: Cum iam valde ad malum natura prona communiter ab eadem lege devians corrupisset per nefaria scelera viam suam. Incomprehensibilis divine clementie pietas suo populo decallogica lege in tabulis conscripta lapideis perpetue valitura providit. Qua suum verum deum perfecta agnitione colendo tota mente diligerent cum sincerissima proximi caritate. Sieque precepta eius affirmativa servarent: et a negativis se puro affectu summopere abstinerent. Excrescentibus autem variis per secula nationibus populorum ac divisas per septem mundi climata positivas leges comunes prin-

cipum et urbium municipales: Condendas pro bonorum premiis extollendis et pravorum reprimendis maliciis. Non solum eterne sapientie claritas. verum etiam naturalis || sapientum virorum industria provocavit. Quo fit ut experto cognoscatur exemplo certaque ratione probetur quod secundum temporum varietates necessario statuta varientur humana. Nam et urbs regia. quinimo imperialis antiquissima. atque famosissima pola. Cuius quidem antiquitatem. famam. laudem. atque preconium. en nobis modernis atque novissimis satis aperte declarat admirabilis cuiuspiam theatri sive cathedre imperialis nempe palacii nec non amphitheatri sedis imperatricis ut fertur habitationis et aule. sed et multorum monumentorum. ut de reliquis taceamus inaudita venerabilique structura usque ad certum et non breve tempus more aliarum quam plurimum urbium nobilium et excelentium: In quarum numero patet ex iam dictis ipsam existere. Aliquando lege naturali primitiva non nunquam nimirum sanctissimis legibus ut pote christianissima atque sanctissima ab ipso exordio qui sacrosancte atque chatholice fidei deditissima per viros procul dubio sive pastores ellegantissimos solemnissimosque in eadem instructa atque nutrita cum observatione perfecte iusticie sui frena regiminis moderabatur. Verum post laxatis habenis multisque crassantibus viciis rei publice dicte urbis verissimi çelatores infinitam, qui necessario statutorum multitudinem pro qualitatibus casuum condiderunt ex qua ineffabilis orta confusio multumode viam iusticie precludebat: Quapropter hec animadvertente insigni cultore iusticie et omni virtute preclaro nobili viro domino Iusto venerio alme urbis venetiarum, cive laudabili; et dicte urbis pole de ducali mandato commendabili comite, viro inquam in consiliis provido, in laboribus strenuo, in sumptibus magnificis liberali cunctis ut dictum est, polente virtutibus et super omnia in iusticie conservatione recentissimo qui circa medium floridi sui regiminis parum videlicet ante solemnia

nativitatis domini nostri iesus christi pro ut ex sui officii debito tenebatur convocato decurionum dicte urbis maiori consilio || et solemnis reformationis eorum auctoritate II atque consensu civibus polensibus viris ellegantissimis infrascriptis tam ingenio naturali quam sciencie liberalis acquisitione perspicuis, prefactus dominus comes iniunxit quod aliis pretermissis quibuscumque negotiis studio diligenti universa examinarent volumina statutorum, ac superflua removerent, diminuta suplerent corupta corigerent utilia comprobarent, additionesque ac dectractiones super eis factas diversis temporibus utiles in seriem statutorum redigerent, et nova statuta conderent pro ut ad exaltationem et statum prefati ducalis dominii et reipublice comodum et iusticie conservationem crediderint expedire: Hoc igitur grande opus o utinam perpetuo valiturum prefatus dominus comes et infrascripti cum eo sapientes ad dei laudem et gloriam sanctorum suorum Marci evangeliste apostoli thome et sancte universalis matris ecclesie nec non ad exaltationem et statum illustris et excelsi domini domini francisci foscari dei gratia inclito venetiarum ducis et ad honorem sui ipsius iam dicti domini comitis et dicte urbis statum pacificum ipsorumque infrascriptorum sapientum comendationem et laudem de mense iulii iam dicti miro continuato labore summisque vigiliis gratia favente regnantis in secula explevere.

Marcus navagerius patricius venetus rarissimus urbis pole pretor magnificus ac polensium amantissimus utpote qui comodo urbis sibi credite semper invigilaret, ac menia longo tempore lapsa restauravit cum comperisset statutorum seu legum municipalium codicem surreptum esse, ut fertur, a naviculariis, quo tempore naves rostrate pro expeditione in turcum aptarent, ne cives polenses aliquid dispendio paterentur summa ope nixus est ut ex antiquo atque approbatissimo exemplari trascriberentvr: Id ne-

gocii mandavit nicolao bonassio civi integerrimo ac fisci polensis questori vigilantissimo, et petro barbo artium et medicine doctori dicte urbis civi et medico pro curandis morbis stipe publica conducto qui ambo iussis tanti viri paruere quam libentissime: suamque operam prestitere ut et quod diligentissime scriberentur || et quam ocissime. Verum quia sapientes qui tempore magnifici iusti venerii pretoris erant in exemplari scripti non reperiuntur, iniunxit ut nomina civium polensium suo tempore existentium pro vectioribus precedentibus seriatim loco dictorum sapientum ponerentur: quod fecere omnes cives conscripsere ad posterorum memoriam sempiternam.

CIVES POLENSES.

Ser paulus de bonassis q. s. simeonis.
Ser dominicus de gacis q. s. iacobi.
Ser ioannnes de gambaris q. s. novelli.
Ser ioannes taterus q. s. Michalini.
Ser georgius de bonasis q. s. christofori.
Ser nicolaus taterus q. s. michalini.
Ser iulianus benintendi q. s. michaelis.
Ser sebastianus de ionatasiis q. s. andree.
Ser franciscus barbus q. s. andree.
Ser benintendus de benintendis q. s. francisci.
Ser franciscus condolmerius q. s. christofori.
Ser leonardus de bonasis q. s. christofori.
Ser iacobus de capitaneis q. s. marci.
Ser antonius barbus q. s. iacobi.
Ser maximianus taterus q. s. michalini.
Ser andreas de luschis.
Ser maximianus barbus q. s. iacobi.
Ser antonius çenus.
Ser petrus de ionotasiis q. s. ionotasii.
Ser nicolaus de luschis.
Ser iohannes benintendi q. s. francisci.
Ser iacobus de bonassis q. s. simeonis.
Ser andreas de bonasis q. s. leonardi.

D. petrus barbus doctor q. s. iacobi.
Ser petrus benintendi q. s. francisci.
Ser iacobus de capitaneis q. s. bartolomei.
Ser nicolaus de bonassis q. s. leonardi.
Ser iheronimus barbus q. s. iacobi.
Ser iohannes de bonassis q. s. pauli.
Ser antonius de bochis q. s. iacobi.
Ser bernardinus benintendi q. s. francisci.
Ser bartolomeus de capitaneis q. s. petri.
Ser michalinus taterus . s. iohannis.
Ser gasparinus de bonassis q. s. iacobi.
Ser iacobus de gacis s. dominici.
Ser laurentius a comite q. s. nicolai.
Ser baptista de vegla q. s. diamantis.
Ser gavardus de gavardo q. s. laurentii.
Ser michael benintendi s. iuliani.
Ser petrus de capitaneis q. s. petri.
Ser iohannes a comite q. s. nicolai.
Ser vincentius de gambaris . s. iohannis ||

I.

Incipit liber primus.

— 1 —

De salario domini Comitis.

Statuimus et ordinamus quod salarium domini Comitis presentis et successorum suorum sit et esse debeat de ducatis quadrigentis et viginti auri in anno ad rationem anni et sic solvatur eisdem pro rata singulis mensibus pro comune civitatis pole.

— 2 —

Iuramentum sequitus domini Comitis.

Iuro ego civis et habitator pole et polisane ad sancta dei evangelia quod bona fide sine fraude ero studiosus tractandi servandi et manutenendi totis viribus honorem domini mei incliti domini ducis et comunis veneciarum atque domini comitis et comunis civitatis pole. Et sequar dictum comitem et ei dabo consilium, auxilium et forciam et favorem ut salvet suum sacramentum et omnia precepta mihi facta per eum vel eius vicarium seu eius nuntium de statu et honore civitatis pole et districtus intendam. Et si mihi preceptum fuerit ire ad rengum vel ad consilium cum audivero tintinabulum aut precones precipientes ibo . nec recusabo et inde me non separabo nisi iusto impedimento mee persone remaneret vel de verbo domini comitis vel sui vicarii. Et si fuero extra

portas civitatis causa eundi pro meis negociis vel aliorum non tenear. Et rectum consilium domino comiti et suis consulibus et hiis qui pro eo erunt in officio comunis pole dabo cum a me quesierit. Et omnes credentias quas dominus comes seu illi qui in offitio comunis pole erunt pro ipso mihi dixerint tenebo a dictorum voluntate. Et non ero in consilio quod dominus comes vel hii qui cum eo erunt seu offitiales eius perdat vitam sensum vel membrum aut suum honorem vel aliquid de suis bonis, et si sciero aliquem volentem facere contra hec bona fide vetabo, et si vetare non potero quam cicius potero domino comiti vel eis qui loco eius erunt manifestabo per me vel per meum nuntium. Et operam dabo quod solvatur dicto domino comiti de suo salario sibi concesso a comune pole. Et omnia dampna perditas et expensas quas dominus comes, vel illi qui fuerint cum eo habuerint seu receperint eundo et redeundo in servitium comunis pole intus vel foris eis restituam et restitui fatiam · furtum non fatiam nec fieri faciam in pola et toto eius districtu, et si sivero quis fecerit domino comiti || vel eius certo nuncio quam cicius potero manifestabo, exceptis meis famulis vel de domo mea, quos invite non tenear acusare. Et omnes meos famulos a quindecim annis supra et a septuaginta infra usque ad quindecim dies ex quo iurabo, hoc iurare faciam sacramentum, et etiam de furtu et salvatione rerum suorum vicinorum. Et si ero mericus usque ad quindecim dies ex quo iuravero omnes consimiles etatis predicte vicinos meos iurare faciam hoc sacramentum bona fide, et qui pro me iurare noluerit, domino comiti vel eius vicario manifestabo ad iam dictum terminum. Et nullam conspirationem sacramentorum vel aliam quamcunque faciam in pola vel eius districtu tempore domini comitis pole. Et si sivero quis fecerit domino comiti vel eius vicario manifestabo quam cicius certus ero. Et hec omnia attendam usque ad eius exitum.

— 3 —

De illis qui possunt esse de consilio generali comunis pole.

Statuimus et ordinamus quod nullus modo aliquo vel ingenio possit esse de consilio aliquo civitatis pole, si eius pater vel avus paternus non fuerint de consilio generali et sit clare probatum.

Et quod nullus audeat porigere peticionem aliquam regimini pole quod petat esse de consilio pole si eius pater vel avus paternus non fuerit de consilio ut dictum est, sub pena librarum quinquaginta parvorum, et si non habuerit ad solvendum puniatur arbitrio regiminis, que peticio non admittatur nisi porecta fuerit per manum petentis.

Et quod si quis de consilio consulerit vel arengaret quod recipiatur ad dictum consilium aliquis ultra modum concessum superius cadat ad penam librarum quinquaginta parvorum pro quolibet et qualibet vice. Et nichilominus ille pro quo fuerit arengatum vel consultum non sit de consilio.

Et quod nullus de illis qui possunt esse de consilio possit recipi ad dictum consilium nisi fuerit maior decem et octo annorum. Et si maior fuerit debeat aprobari in IV dicto consilio et habere debeat || maiorem partem totius consilii, quod si non habuerit usque ad annum non possit approbari in consilio, salvo quod omni anno possit dare peticionem et approbari usque quo obtinebit.

Et quod nullus de consilio possit venire ad consilium generale comunis pole nec habere aliquod offitium, qui non faciat in pola colectam videlicet angarias personales et custodias comunis pole.

Et quod non possit proponi vel firmari aliquod in consilio maiori ubi non sint ad minus vigintiquinque consiliarii, et si firmatum fuerit non valeat, et quod factum fuerit per maiorem partem illorum vigintiquinque vel plu-

rium si interfuerint valeat quem ad modum factum esset per totum consilium, nisi in dando vel expendendo de avere comunis in quo casu haberi debeant due partes consilii tunc presentis.

Et quod quilibet de consilio qui non venerit ad consilium, quando pulsabitur campana consilii, incidat ad penam soldorum viginti si fuerit proclamati et apunctati, nisi essent extra civitatem vel infirmi vel habuerit aliam iuxtam causam et excusationem.

Et nullus audeat arengare ultra illud quod faciat ad propositum rei proposite per dominum comitem et suos consules sub pena solidorum viginti parvorum nisi in arengis possit arengare sub dicta pena.

Et quod omnes de consilio quando ponitur aliquod partitum cum bussulis et balotis et ellectiones quando fiunt officiales, debeant ponere totam manum in quolibet bussulo sub pena sacramenti et soldorum viginti parvorum pro quolibet, et quilibet possit accusare et habebit medietatem salvo quod primus elector in quacunque ellectione debeat ponere palam suam balotam in bussulo.

Et quod si quis vult porigere aliquam peticionem in consilio maiori debeat porigere regimini per terciam diem ante consilium, et si non fuerit porecta tercia die ante non legatur in consilio predicto, et similiter quod nulla pars poni possit ad consilium generale nisi primo disputetur per terciam diem ante consilium faciendum in consilio || credentie et in ipso capiatur ipsa pars.

— 4 —

De ordine ellectionis cuiuslibet offitialis.

Statuimus et ordinamus quod dominus comes pole qui est et per tempora erit ad regimen dicte civitatis pole in quacunque electione cuiuslibet officialis que fit in maiori consilio comunis pole ad bussulos cum balotis faciat fieri hoc modo videlicet.

Quod ponantur in dicto maiori consilio in uno capelo tot balote quot sunt illi qui de consilio intersunt in eodem consilio, de quibus balotis septem sint deaurate relique vero albe.

Et quod sint quatuor cedule de pergamena pares, quibus scripta sint quatuor capita bancorum sale palatii, et revolute ponentur insimul, et prima earum extrata per dominum comitem legatur a notario: et ab illo capite contento in dicta cedula extrata incipiant consiliarii venire ad capellum, et completo primo banco legatur una alia cedula de predictis quatuor ordine supradicto.

Et quod quilibet veniens ad capellum extrahere debeat de dicto capello unam balotam tantum, et qui accepit plus quam unam balotam de fondo dicti capelli solvat cumuni libras decem parvorum, et nichilominus si habuerit balotam deauratam non possit esse elector, et consiliarii et notarii si viderint plures quam unam accipere, teneantur accusare sub dicta pena.

Et ille qui extraserit ballotam deauratam debeat esse elector, qui statim recepta dicta balota sua deaurata debeat exire de sala consilii et ire super lobiam et nemini loqui nec aliquis sibi preterquam inter se ipsos ellectores ad invicem sub pena soldorum viginti parvorum pro quolibet contrafaciente, quam penam solvere compelatur ante quam recedat de palatio, quos contrafacientes consules et notarii sacramento teneantur acusare.

Et quod balota deaurata recepta statim pater illius electoris filius nepos patruus avunculus frater consanguineus primus gener socer cognatus, item victricus et filiaster et nepos || etiam ex fratre vel sorore et cognati etiam duarum sororum mariti atque omnes de prole ipsius electoris aliquo modo non debeant accipere vel habere balotam de dicto capello sub eadem pena soldorum viginti parvorum pro quolibet et nichilominus non sint electores.

Et quod ex predictis coniunctis sive de prole nisi unus possit esse ad unum idem offitium nec eligi modo aliquo vel ingenio sub eadem pena pro quolibet elec-

tione, et electio posterioris officialis ellecti de coniunctione predicta sit nulla exceptuatis notariis curie.

Qui predicti septem electores suo sacramento ibidem prestito coram domino comite et suis consulibus debeant eligere in dicta lobia bonos et sufficientes viros de consilio ad officium, et si quem ellegerint contra formam statutorum comunis pole solvant quilibet ipsorum ellectorum dictam penam soldorum viginti parvorum pro quolibet indebite ellecto, quam penam solvere compellant ibidem, et nichilominus ellectio sit nulla.

Item quod fiant septem cedule equales nomina dictorum ellectorum continentes silicet unaquequam nomen unius ellectoris predictorum septem que revolute ponantur in uno capello et exinde singulariter extrahantur et ille scriptus in prima cedula extrata sit primus ellector et habeat primam vocem et sic.

Et quod ipsi electores non possint elligere inter se aliquem de semetipsis electoribus ad aliquid officium preterquam tabelionatus sub pena soldorum centum parvorum et quod nihilominus ipse electus non possit esse officialis et de novo fiant electores.

Que electiones fieri debeant hoc modo, videlicet si electio fuerit consulum debeant eligere quatuor bonos viros maiores vigintiquinque annorum quorum officium duret per quatuor menses tantum.

Verum si contingerit elligere vicedominos, elligantur duo maiores vigenti quinque annorum quorum offitium duret per unum annum. ||

Et si ellectio fuerit caniparii elligatur unus caniparius maior viginti quinque annorum et duret eius officium per quatuor menses tantum.

Et elligant in eadem ellectione unum notarium sufficientem dicto canipario qui non aptineat ipsi canipario in aliquo gradu parentele.

Et elligere debeant ellectores dicti caniparii in eadem ellectione duos notarios ad officium curie, silicet ad civilia vel pauciores in arbitrio regiminis, item quod primus

electus notarius sit ad officium fonticarie, si autem occasione parentele non poterit esse sit secundus electus.

Quartus vero notarius dicte curie eligatur per dominum comitem solum sine consulibus, qui apelari debeat vicecancelarius, quorum notarii curie et vicecancelarii officium duret per quatuor menses tantum.

Item quod nullus dictorum notariorum curie postquam electi fuerint possit refutare sub pena soldorum centum parvorum pro quolibet et qualibet vice, licitum sit tantum cuilibet notario qui cessaverit per quinquennium adicto officio notarie curie si fuerit electus refutare sine aliqua pena.

Item quod predicta elligere debeant duos bonos et sufficientes viros in extimatores comunis pole maiores vigintiquinque annis quorum officium duret etiam per quatuor menses tantum et sint exempti a custodia.

Si vero ellectio fuerit fontigarii, elligere debeant unum fontigarium maiorem viginti quinque annorum, cuius officium duret per unum annum tantum. Volumus insuper et precise mandamus quod ellectores fontegarii atque caniparii comunis pole, videlicet ille ellector qui prius ellegerit nominaverit, et primo posuerit suam balotam in bussulo pro illo fontegario vel canipario sit et esse debeat ipso iure primus fideiussor pro illo quem elegerit et suam || balotam primo posuerit ut dictum est, et unus alius sufficiens fideiussor dicti ellecti si expedierit accipiatur per regimen, et si ante quam intrent officium suum non dederit securitatem ad voluntatem regiminis, ut in eorum capitulariis continetur ipso iure sint cassi eorum officio supradicto ad quod ipsi fuerint electi, et si predicti ellecti vel eorum alter facerent vel commiterent aliquid contra officium suum ex quo inciderent ad aliquam penam vel deberent aliquid restituere comuni sic debeat fieri solucio de predictis videlicet. Quod primo vadant bona ipsius officialis ad solutionem predictam usque ad plenam satisfationem eius quod solvere teneretur, et si bona ipsius non sufficerent ad solvendum, tunc procedatur

ad bona sui primi ellectoris predicti usque ad finem debiti, et si bona ipsius ellectoris etiam non forent sufficientia ad solvendum, postea procedatur ad bona aliorum fideiussorum dicti officialis usque ad plenam solutionem eius quod deberetur ab eo. Quem primum ellectorem dicti officialis et ceteros suos fideiussores teneatur vicecancelarius scribere in quaterno ellectionum officialium in margine sub ellectione predicta sub pena soldorum viginti parvorum pro quolibet et qualibet vice.

Et quod de omnibus officialibus comunis pole, et de ipsorum ellectionibus fiat unum quaternum in quo nihil scribatur nisi ellectiones predicte.

Et quod duo cataveri eligantur per dominum comitem et suos consules boni et sufficientes quorum officium duret per unum annum tantum. Atque duo iusticiarii eodem modo, arbitrio regiminis eligantur boni et sufficientes maiores vigintiquinque annorum, quorum officium duret per quatuor menses tantum.

Qui omnes predicti et singuli officiales esse debeant de consilio maiori predicto, et si fuerit contrafaciens non valeat ellectio, tantum permittitur et conceditur sine pena ellectoribus notariorum curie quod possint elligere notarios ad officium predictum curie posito quod non sint de consilio dum tantum fationes comunis pole faciant sicut ceteri vicini polenses, et fontigario conceditur etiam posse elligere unum mensuratorem sibi per regimen confirmatum.

Item quod nulla ellectio facta per ellectores in maiori consilio valeat nisi habuerit de dictis septem electoribus quinque concordes, et primus ellector in qualibet ellectione ponat palam suam balotam, reliqui vero oculte sub pena soldorum viginti parvorum pro quolibet et qualibet vice.

Item si quis ellectus fuerit ad aliquod officium ad quod non possit esse, non debeat illud acceptare nec exercere sub pena librarum decem parvorum pro quolibet et qualibet vice, et de toto tempore quo steterit in ipso

officio nihil habeat, et si quid habuerit occasione dicti officii teneatur illud restituere comuni infra octo dies post quam cognitum fuerit indebite stetisse sub pena predicta.

Item quod quilibet ellectus rector vel officialis infra terciam diem post factam ellectionem coram domino comite teneatur et debeat acceptare vel refutare illud officium, si in pola vel in polisana erit, si vero in pola vel in polisana non erit et ante introitum dicti sui offitii venerit, illud officium teneatur acceptare vel refutare, quod si non fecerit, perdat illud officium; si vero non venerit ad terminum introitus eiusdem offitii sit in arbitrio domini comitis facere ellegi unum alium offitialem loco illius absentis, vel dilatare ut sibi videbitur.

Item quod omnes offitiales debeant sponte accedere coram domino comite et recipere facultatem ab eodem faciendi, exercendi officium suum bene et legaliter ante quam intrent in eorum officio et servandi statuta comunis pole, quod si non fecerint suum officium non possint exercere, nec pro offitialibus habeantur salvo iusto impedimento, et quod quilibet offitialis habens salarium a comune pole, qui non venerit ad faciendum suum offitium et stabit per quindecim dies successive veniendi ad dictum offitium causa infirmitatis vel alio iusto impedimento sit cassatus de dicto offitio habens salarium octo dierum solum modo, affirmando tamen sacramento dicendi causa qua steterit veniendi ad dictum offitium.

Item quod consules et caniparii cessare debeant ab omnibus || officiis tantum quantum ipsi steterint in dicto suo offitio exceptuatis tantum ancianis cataveriis, vicedominis, et notariis qui non intelligantur ad condicionem predictam.

VII

Et ad hoc quod nullus possit pretendere ignorantiam, et ut predicta sint omnibus manifeste nolumus mandamus quod in qualibet ellectione omnium offitialium predictorum primo legatur in consilio ellectio seu capitulum ellectiones pertinens et loquens de illo offitiali elligendo et etiam statutum loquens de offitio suo, quod capitulum

et statutum audiant ellectores, notarii curie qui erunt de consilio, recordari et legere teneantur sub pena soldorum viginti parvorum pro quolibet et qualibet vice.

Item quod dicti notarii curie qui sunt de consilio dare debeant balotas et portare bussulos in consilio, et si tot notarii non essent, quod vadant cum dictis bussulis, cataverii vel alii offitiales comunis ut videbitur regimini, hoc facere teneantur, Quibus ellectionibus, precones ullo modo non possint neque debeant interesse nec etiam in aliquo alio consilio.

Maricii portarum pole elligantur per regimine pole in principio adventus cuiuslibet domini comitis qui sint boni et sufficientes et faciant angarias custodias et factiones comunis pole, quorum officium duret per totum regimen illius domini comitis.

Ambasiatores elligantur etiam arbitrio regiminis.

Precones comunis etiam elligantur arbitrio regiminis.

Custos turris comunis eodem modo elligatur et inveniatur.

Custos musilis comunis similiter inveniatur et eligatur.

Super facto medicorum, magistri scolarum, ypothecarii, mareschalchi et aliorum salariatorum forensium, ordinamus quod quilibet eorum predicere debeat regimini duobus mensibus ante quam | expiret suus terminus quam intentionem habeat in futuro, et tunc regimen proponat in consilio maiori intentionem dicti salariati et provideat quod sit faciendi super inde.

— 5 —

De ellectione consulum.

Statuimus et ordinamus quod eligantur in maiori consilio ad bussulum cum ballotis secundum modum ante dictum quatuor consules boni et sufficientes maiores vigintiquinque annis quorum offitium duret per quatuor menses tantum. Qui teneantur et debeant aceptare dictum

offitium secundum formam statuti sub pena librarum vigintiquinque parvorum pro quolibet, et ipsum offitium aliquo modo non possint refutare sub eadem pena, et illi quatuor ellecti debeant balotari in maiori consilio, et habentes maiorem partem consilii remaneant ellecti remotis attinentibus dictorum ellectorum de consilio secundum formam statuti comunis pole et aliter non valeat ellectio.

— 6 —

Iuramentum consulum.

Iuro ego consul domini comitis pole quod bona fide sine fraude ero studiosus tractandi honorem et proficuum et bonum statum domini ducis comunis venetiarum, domini comitis et comunis pole in omnibus in quibus potero, et rectum consilium ei dabo in omnibus quibus melius scivero, et quod avere comunis pole conservetur et non expendatur nisi illis personis et ex illis causis quibus licitum fuerit secundum formas statutorum comunis pole nisi ubi evidens utilitas et necessaria causa fuerit in determinatione domini comitis et consulum in causis et placitis factis coram ipso domino comite et suis consulibus, et omnes causas et placita que coram domino comite meis sociis et me venerint infra quindecim dies sub pena librarum decem parvorum pro quolibet consule deficiente post conclusionem cause bona fide definiam et definiri faciam, et rectas sententias dabo tam pro parvo quam pro magno nec inimico nocebo nec amicum iuvabo

VIII in fraudem, et quod voces seu vices meas de dicto || officio nemini comittam neque dabo secundum formam comissionis domini comitis.

— 7 —

Offitium eorum consulum.

Suorum offitium sit stare in civitate pole et non exire sine licentia domini comitis sub pena soldorum quinque parvorum pro quolibet exeunte et qualibet vice, et venire coram domino comite quotiens requisiti fuerint per ipsum sub dicta pena, et ei rectum consilium dare tam in civilibus quam in criminalibus et non permittere seu consentire quod expendatur de avere comunis nisi ex iustis et rationabilibus causis et secundum formas statutorum comunis pole, et non possint habere dictum offitium usque ad quatuor menses proximos, et pro salario dicti sui offitii pro quolibet libras quadraginta parvorum a comune pole in suis quatuor mensibus, et quod eorum quilibet habere debeat unum equum et si non habuerit perdat dictum offitium, sed si moriretur vel devastaretur equus in servicium domini comitis et comunis pole, quod comune pole teneatur et debeat solvere dictum equum et reponere unum alium infra quindecim dies aliter solvat comuni pole libras decem parvorum, et nichilominus teneatur habere equum, sed illum tenere et habere paratum continuo cum freno et sela ad equitandum personaliter cum domino comite et aliter ad omnem voluntatem domini comitis et ad servitium comunis pole sub pena soldorum viginti parvorum pro quolibet et qualibet vice compensanda in suo salario, et quod alii equi non accipiantur in servitio comunis nisi predicti usque ad numerum supradictum, salvo quod si maior numerus erit necessarius quod possit accipi de aliis equis secundum quod fuerit necesse, verum si equitabit per polisanam in servitium comunis pole habeat soldos quatuor pro equo et soldos quatuor pro se in die, si vero equus predictus ibit in servicio comunis extra polisanam habeat soldos octo in die.

Et teneantur sociare dominum comitem et esse in palatio hora iuridica antequam campana desinat pulsari pro placito fiendo || sub pena soldorum quinque parvorum pro quolibet absente et qualibet vice et recordari solicitando domino comiti quod marici portarum pole et villarum eligantur infra quindecim dies post adventum domini comitis sub pena soldorum quinquaginta parvorum pro quolibet consule recompensanda in suo salario.

Et quod teneantur interesse omni rationi comunis caniparii comunis et fontigarii sub pena soldorum quinque parvorum pro quolibet et qualibet vice. Item teneantur solicite recordari domino comiti et facere cum effectu consules qui ad tempus vendemie olei erunt, quod oleum sancti martii exigatur et transmutatur venecias et detur procuratoribus expensis comunis usque ad festum sancte marie candelarum sub pena perdendi suum salarium.

Et remanere debeant in sequentibus quatuor mensibus anciani comunis et debeant interesse omni rationi caniparii comunis, et tenere quaternum ancianorum et habere debeat pro quolibet soldos quatuor parvorum statim facta ratione si intererit dicte rationi caniparii, et si non intererit componat comuni soldos quatuor parvorum pro quolibet eorum absente salvo iusto impedimento.

Et quod hoc statutum vel aliquid aliud statutum non possit cassari vel diminui in aliqua parte sui nisi cum voluntate domini comitis et suorum consulum atque duarum partium totius numeri consilii maioris.

Durante tempore consularie, ipsis consulibus omnem advocationem et prucurationem penitus inhibemus, ita quod post eorum electionem nullam procurationem vel advocationem recipere vel exercere possint, et si modo aliquo exercerent iuditium nullum sit ipso iure et semper de nullitate processus et iudicii possit opponi, permittimus tantum ipsis consulibus vigore generalium procurationum administrationum seu gestionum negotiorum a quibuscunque ante offitium susceptarum et pro personis sibi coniunctis tantummodo posse procurare et advocare, ac

etiam procurationem seu advocationem cuiuscumque persone ante eorum ellectionem || susceptam et inceptam IX
inpune possint agitare et percomplere, alias non ad penam librarum quinque parvorum pro quolibet et qualibet vice qua contrafaceret, et supradicta intelligimus in casis et contraversis in quibus iudiciario modo proceditur et libellus offeri debet, et in causis excedentibus quantitatem decem librarum parvorum procedentibus etiam sine libello, in aliis autem usque ad quantitatem decem librarum parvorum quilibet pro suo libito voluntatis procuret et advocet sine metu reprensionis et pene usque ad introitum offitii tantum ulterius non.

Omnia autem que in precedenti statuto circa procuratores et advocatores consiliariorum statuimus repetimus, et pro repetitis haberi volumus in iudicibus dationum videlicet in eorum iuditio et notaris curie ut eorum durante offitio nec advocare nec procurare possint nisi per modum et ordinem expressum in dicto statuto, aliter ipsius statuti penam incurant.

Si contingat quod aliquis vel aliqui ex consulibus qui una cum domino comite adere decidere et indicare debent ex aliqua causa puta parentele, affinitatis, infirmitatis, suspitionis, absentie et cuiuslibet alterius iuste cause vigore, sedere non possit vel possint nec precedenti cause et eius terminationi interesse, tunc remotis uno vel pluribus ob aliquam predictarum causarum vel similium, deficientibus que ex quacunque probabili causa personis de quibus loquitur statutum antiquum ut sub rogetur primo, volumus quod dominus comes una cum suis consulibus habeat plenum arbitrium loco defficientis vel defficientium tot bonos ydoneos ponere et surrogare, quot deficiunt ne pendens questio dilationis, vel aliud preiuditium patietur. Qui surrogati vel surrogatus in illa causa habeant vel habeat vocem et auctoritatem circa omnes actos fiendos in ea, et decisionem ipsius quam remoti haberent si sedere potuissent et nullus surrogari possit qui non sit de consilio civitatis pole.

— 8 —

De ellectione iudicum dationum et eorum offitio. ||

Statuimus et ordinamus quod de cetero sint tres iudices et marici maiores ad audiendam et cognitionem et determinationem omnium dationum affictuum domorum et teratici atque extimi cuiuscunque bladi et socede et custodiarum et societatum, et socedarum apium et generaliter omnium dependentium ab eisdem, et sint providi et discreti et ulterioris tenpus viginti quinque annorum et tali sint idonei, et habere debeant pro suo salario libras sexdecim parvorum pro quolibet, quorum offitium duret per quatuor menses tantum, et eligantur in consilio maiori pro ut eligantur ceteri offitiales et aliquo modo vel ingenio non possit minui dictum salarium.

— 9 —

Comissio autem ipsorum talis est.

Quod recepto sacramento sui offitii a domino comite ut debetur, sedeant in palatio comunis ad cognoscendum determinandum et definiendum per sententiam eorum consientia sicut eis consulte videbitur pro santioni super omnibus questionibus dationum, affictuum, domorum et teratici çuiuscumque bladi de socedis et custodiis societatibus et caseriis omnium bestiarum et de socedis apium et generaliter de omnibus dependentibus ab eisdem, tribus diebus in ebdomada, silicet et die martis, die iovis et sabbati post meridiem dum tantum dies solempnis, aut ferie per maiorem curiam ordinate non impediant, quod quidem dies solempnes et ferias servent eodem modo sicuti per maiorem curiam predictam fuerit ordinatum et determinatum. Et semper ad placitum fiant pulsari campanam magnam turis comunis in principio et in fine placiti sicut facit maior curia sub pena soldorum decem parvorum, pro quolibet applicanda comuni pole.

Et debeant sedere omnes tres et unum sine altero non sedeat nisi propter absentiam alterius exceptis iudicibus, vel propter aliquam aliam causam aliquis alius substitueretur, que quidem substitutio fieri debeat per regimen ordine in quedam statuto de hac substitutione loquente, et dictus substitutus habeat partem illius salarii que devenire deberet iudici absenti.

Item quod quilibet sentiens se gravatum ab eorum sententia vel gravamine, si sibi displiceat possit appelare ad dominum comitem et eius curiam pole in scriptis aut viva voce.

Item quod possínt dare licentiam preconibus comunis pole ad instantiam omnium petentium pignorandi de predictis, et si vetabitur pignus guarentetur cancelario domini comitis et publicetur in arengo et solvat dictus guarentatus pro qualibet vice soldos vigintiquinque, quorum tercia pars sit comunis pole, tercia predictorum iudicum et tercia creditoris, et si pro prima vice detur pignus ultra valorem soldorum decem parvorum et si opignoratus compareat ad utendum de iure suo infra octo dies audiatur, et si non comparverit, tunc dicti iudices ad omnem instantiam creditoris seu locatoris fatiant pignorare conductorem absque remedio de tota datione seu fictu terratico vel extimo ita quod nulla dilatione nullisque feriis differantur, intelligendo si debitor erit in polisana quando datur primum pignus, et si erit absens differatur usque ad adventum eiusdem debitoris, et si videntur ipsis iuditibus dictum debitorem malitiose absentare, accedat ad regimen et sicut diffinitum fuerit per regimen et ipsos iudices vel maiorem partem eorum super inde sic precedatur, et quod preco teneatur presentare creditori pignus acceptum per eum ea die qua applicuerit pola sub pena unius grossi, et illud pignus scribi facere a notario pignorum et pro quanta quantitate, et debeat habere notarius soldum unum a creditore quod solidum preco teneatur recipere a creditore et dare notario.

Item quod quilibet positus in banno ad curiam diç-

torum iudicum soldos viginti parvorum quorum medietas sit comunis pole et alia medietas actoris sive ponentis in bannum.

Item quod dicti iudices habeant a quocunque creditore petente ab eis aliquod pignorari de predictis rebus parvulos sex pro quolibet modio ordii vel siliginis et pro quolibet modio furmenti unum soldum pro quacunque X libra, soldum unum pro fitus dationis et terratici. ||

Et possint improstemare id est precipi facere unicuique quod caveat se a pleno et possessione petentis usque ad quantitatem soldorum decem pro quolibet prostimo et si improstematus non dederit pignus pro primo prostemo ad mandatum mericorum possit iterum improstemari de soldis decem parvorum, et si idem improstematus non dederit postea pignus de primo et secundo prostimo ut dictum est ad mandatum ipsorum mericorum mittant dicti merici eorum preconem qui ipsum improstematum impignoret de primo et secundo prostemo, et si revelaverit pignus improstematum ille incidat ad penam soldorum decem parvorum pro tercio termino eisdem maricis, nec possit predictos maricos ultra vel aliter improstemari, set ad hoc ut mandatis mericorum obediatur, regimen pole teneatur ad omnem requisitionem ipsorum maricorum mittere ad impignorandum improstematum, et ipsum improstematum compellere dictis maricis obedire.

Et non possint improstemare nec aliquam accusam accipere de vacuo excepto quam curo in eundo.

Et nullus possit accusare coram ipsis maricis nisi fuerit improstematus et iuraverit sequitum, et eius sacramento credatur si erit civis vel habitator pole, et si erit de villis polisane et iuraverit sequitum possit accusare cum uno teste qui etiam iuraverit sequitum et viderit dare damnum et qui non sit de sua familia et solus accusare non possit, et fiant accusationes infra tres dies post danpnum datum et tribus diebus in antea non valeat accusatio nec admittatur per maricos.

Item teneantur et debeant dicti marici ambo ire in

feriis nativitatis domini nostri Iesus Christi per vias publicas et cararias et videre si sunt apte pro careço, et si aliquem defectum in eis viderent, teneantur denuntiare regimini solicitando ut dicte vie tempore sui maricatus aptentur modo quo videbitur regimini sub pena soldorum centum parvorum pro quolibet.

Item teneantur ipsi maricii seratas vias publicas et limites | comunis pole amplos et amplas tenere facere et purgari adminus semel in anno, et tociens quotiens sibi preceptum et ordinatum fuerit per regimen pole. XI

Et quod quilibet qui ad proclamationem ultimam ipsorum maricorum non mondaverint suos limites consuetos vias publicas sive stratas extra civitatem pole, solvat soldos decem parvorum pro quolibet, ad quam penam non teneantur patroni possessionum per quas publice itur cum curu, et illi qui non mondaverint suas vias in civitate pole ad cridas ipsorum maricorum solvant unum grossum pro quolibet, quarum dictarum penarum medietas sit cumunis et alia medietas dictorum maricorum. Item quod iudices et marici maiores teneantur fieri facere cetulas maricis villarum qui precipere debeant suis vicinis ad videndum si sunt denuntiati pro suis limitibus infra octo dies pro ut in cetula posita ad colunpnam continetur, et transacto termino condampnentur in arengo et non audientur aliquis de cetero ac etiam omnes accusati et condenpnati non possint absolvi.

Et similiter fossatos pratiselli a ponte lapideo prati maioris usque ad ripam curari facere teneantur per patronos possessionum omni anno quotiens fuerit oportunum ita quod aqua discurat ad ripam sub pena soldorum centum parvorum pro quolibet marico, et quilibet possit accusare et habeat medietatem dicte pene, et similiter curare et attendere debeant cum omni bona solicitudine et diligentia de fossatis prati maiores sub pena predicta.

Item constringere et compellere teneantur maricos cuiuslibet porte civitatis ut ipsi cum suis vicinis continue teneant totos conductos clochas seu corniclos sue portę

mondatos ita et taliter quod ibi non remaneat aqua neque lutum sub pena soldorum viginti parvorum pro quolibet marico dictarum portarum contrafaciente. ||

Item quod si alicui persone preceptum fuerit venire et comparere coram ipsis maricis maioribus, et non venerit seu conparverit ad primum terminum ad secundum nec ad tercium continue subsequentes dummodo ferie non impediant et hoc appareat in scriptis condampnetur pro contumatia secundum peticionem petentis in scriptis apparentem in primo termino sive citatione, si actor iurare voluerit per sacramentum quod illud quod petit iuste petit et vult et habere debeat.

Item quod dicti marici maiores teneantur et debeant ire ad videndum limites et accusare patronos possessionum qui suos corniclos et limites non mondaverint infra octo dies post ultimam suam stridam factam pro limitibus mondandos decem parvorum pro quolibet, quorum medietas sit comunis et alia medietas ipsorum maricorum.

Et si ipsi marici non ibunt, vadant sive mittantur consules comunis pole infra alios octo dies et tota predicta pena sit comunis.

Et quod omnes predicti accusati et denunciati scribantur in una cetula que ponatur ad colunpnam palatii et quod stridetur per preconem quod si quis dictorum denuntiatorum se vult excusare quod infra octo dies coram regimen debeat comparere ad se excusandum aliter publicentur in arengo post octo dies nulla excusatione facta.

Item quod de corniclis et aliis stratis pole debeant habere curam et videre omni ebdomada, et faciant omni die sabbati et omnibus vigiliis principalibus proclamare per civitatem quod omnes curent stratas ante domum suam sub pena unius grossi pro quolibet vice qua non mondaverint ut dictum est ante.

Item quod quilibet se possit appellare a quolibet
XII gravamine quod dicti marici ei fecerint. ||

Nulla confessio debitorum facta coram regimine sim-

plici sine iuramento valere debeat si alicui dicta confessio posset aliqualiter preiudicare precedente iuramento debitoris et creditoris absentium quod talis confessio non sit in preiuditium alicuius et quod veritas sic stat confessio predicta cum efficatia valeat.

— 10 —

De ellectione vel confirmatione vicedominorum comunis pole eorumque comissione et salario.

Statuimus et ordinamus quod elligantur sive confirmentur omni anno duo boni et sufficientes vicedomini maiores viginti quinque annorum, quorum offitium duret per unum annum, et quod tam presentes quam futuri posrint iterum finito offitio sui anni elligi vel confirmari pro anno futuro, si domino comiti et maiori parti consulum placuerit, et quod in confirmatione unusquisque ipsorum ballotetur per se et habere debeant plus quam medietatem ballotarum consilii, et quod ipsi vicedomini teneantur reducere ad memoriam domino comiti de termino suo per quindecim dies ante eorum exitum sub pena soldorum viginti parvorum pro quolibet.

Et teneantur et debeant vicedominare omnia precepta et instrumenta debiti infra diem qua fuerit sibi presentata per notarium vel adminus die sequenti sub pena soldorum decem parvorum pro quolibet et qualibet vice.

Et habere debeant pro vicedominaria cuiuslibet instrumentorum et preceptorum debiti soldum unum, contra que instrumenta sive precepta vicedominata non possit aliquid in contrarium dici vel opponi vel peti aliquam dilationem vel probationem solutionis, aut aliquid nocens creditori aliquo modo ingenio sive causa nisi cum dictis instrumentis seu preceptis cancellatis, vel cum aliquo alio instrumento scripto manu boni et legalis notarii bone condictionis et fame quinque testibus continente, et vice-

dominato per vicedomini comunis pole vel cum aliqua scriptura || manu creditoris facta, vel cum sacramento creditoris nisi forte illud tale preceptum preterierit decenium.

Item quod omnia instrumenta que de cetero fient in civitate pole et eius districtu ut sunt emptionis, venditionis, locationis, permutacionis inter vivos et causa mortis, societatis divisionis, dotium et cuiuslibet generis que dici et excogitare possint et etiam testamenta et ultime voluntatis exceptis procurationibus et actis civilibus scribi debeant et abreviari in presentia unius vicedominorum comunis predicti, et quod vicedominus qui fuerit presens debeat habere quaternos a comune in quibus de sua manu propria scribere debeat et notare dicta instrumenta scilicet substantialia contractus secundum naturam contractus sub brevitate et pacta distinte habita per contrahentes que forent extra naturam contractus infra quindecim dies post factum contractum sub pena librarum quinque parvorum autentico tabellionis debeat se subscribere hoc modo scilicet : Ego talis vicedominus subscripsi, si prius illud instrumentum posuerit in suo quaterno et subscribat etiam in quaterno suo predicto sub contractu nomen tabellionis qui rogatus fuerit facere instrumentum illud, etiam margine quaterni apud illud instrumentum scribat si illud vicedominaverit vicedominatum est ad hoc ut sciatur esse publicatum et extractum. Et si dicta instrumenta non fuerunt vicedominata eis non adhibetur fides aliqua et quod in omnibus ultimis voluntatibus servent hunc ordinem videlicet quod ante quam publicentur revidere debeant de cedula dicti testamenti cum notario et facere quod ponantur in dicta cedula testamenti solenpnitates oportune sub pena sacramenti, et quod interesse debeant dicte ultime voluntatis que legitur coram herede eiusdem ultime voluntatis et cognoscere bene et diligenter personam testatoris et si erit habilis et sane mentis ad testandum. Et si pependerit illum testatorem XIII esse alterius status non consentiat testamento || vel ultime voluntati. Quo testamento iure facto et ordinato atque

perlecto in presentia septem testium fide dignorum dictus vicedominus accipiat dictum testamentum et conservet in vicedominaria. Et notarius qui scripsit illud debeat infra quindecim dies post de sua manu propria illud testamentum scribere in quaterno illius vicedomini ordinate cum annis domini indictione et die atque testibus et cum clausulis oportunis et subscribat se scilicet totam subscriptionem suam prout in autentico, et hoc sub pena soldorum quinque parvorum pro quolibet die quo post quindecim dies steterit et desierit illud testamentum in quaterno. Et vicedominus teneatur dictum notarium sollicitare cum effectu sub pena predicta, ut notarius ipse omnia superscripta cum diligentia exequatur et semper ipse vicedominus cadat in dictam penam nisi ipse protestationem faciat de negligentia notarii coram regimine ante lapsum dicti termini quindecim dierum, pro quo testamento idem notarius habeat soldos quatuor parvorum pro abreviatura et ponere in quaterno, et si testator vel eius heres non solverint notari infra dictum terminum quindecim dierum cadat ad eandem penam duplam notario et soldorum viginti parvorum comuni.

Item quod vicedomini in ractione cuiuslibet canipari omni mense teneantur denuntiare regimini omnes predictos qui contrafecerint supradictis sub pena soldorum viginti parvorum pro quolibet et qualibet vice.

Si vero vicedomini abessent a civitate vel egrotarent vel aliquod iustum impedimentum haberent ita quod non possint interesse dicto testamento, tunc unus de consulibus domini comitis datus per ipsum dominum comitem debeat interesse dicto testamento, et perlectum dictum testamentum accipiat et illud consignet vicedomino et valeat dictum testamentum sicut interfuisset vicedominus et sic dictus vicedominus debeat vicedominare illud ac si non interfuisset. ||

Item quod si quis notarius polensis scripserit aliquod testamentum in villis vel in aliquo loco extra portam cum tribus testibus ad minus debeat ea die vel sequenti qua

applicuerit polam illud presentare vicedominis et servetur ordo predictus circa illud, videlicet presentando testamento vicedomino coram septem testibus ydoneis et in dicto testamento fiat plena mentio de illis tribus testibus coram quibus primo fuit factum, et de illis septem coram quibus et in presentia quorum vicedomino presentatum fuit, et notarius teneatur omnia predicta observare sub pena quinquaginta librarum applicandarum pro medietate accusatori et pro alia medietati comuni pole, et nichilominus testamentum valeat et de novo ordinetur modo predicto.

Item quod si aliquis fecerit testamentum in villis ore tenus vel in alio loco extra polam exigantur tres testes fide digni et ydonei, quibus non spectet comodum vel incomodum si plures haberi non poterint. Qui testes teneantur infra unum mensem sub pena librarum quinque parvorum pro quolibet, post factum predictum testamentum accedere ad vicedominum et notarium et coram ipsis per sacramentum ordinate dicere omnia que testator predictus ordinaverit, nihil omittendo secundum memoriam suam, postea ille notarius perlegat testamentum illud coram vicedomino et dictis testibus atque aliis septem testibus. Quo perlecto dictus vicedominus et notarius servent modum antedictum super testamentis, et si erunt extra districtum pole infra unum annum post obitum dicti testatoris sub pena librarum viginti quinque parvorum, pro quolibet et qualibet vice. Et transactis dictis tribus terminis si non adimpleverint ut dictum est pro quolibet mense post dictum terminum cadant ad penam soldorum centum parvorum, et nichilominus teneantur idem testamentum reduci facere in scriptis ut dictum est.

Itam quod testes villarum predicti sint satisfacti a testatore de labore suo quando veniunt polam ad testificandum et publicandum || testamentum, scilicet de soldis quatuor parvorum pro quolibet.

XIV

Item quod dicti vicedomini habere debeant pro ponere in quaterno et vicedominatura cuiuslibet instrumenti

soldos quatuor salvo quam de precepto de quo habeant denarios duodecim ut antedictum est. Et de testamentis habeant soldos quatuor pro abbreviatura, et soldos quatuor pro vicedominatura, et de instrumentis dotium, partite et partorum, habeant soldos quatuor parvorum pro quolibet instrumento.

Et pro suo salario habeant ipsi vicedomini libras duodecim parvorum pro quolibet a comune pole omni anno, quos denarios singulis mensibus pro rata habeant.

Item si contingerit aliquem dictorum vicedominorum refutare aut non confirmari sive casum esse quod omnes scripture spectantes ad offitium vicedominarie debeant presentari regimini pole infra unum mensem sub pena librarum viginti quinque parvorum applicandarum comuni pole si accusator non fuit, si vero fuerit accusator, habeat medietatem accusator et alia medietas comunis predicti, et reponi in uno banco vicedominarie ad hoc deputato cum duabus seraturis cum duabus clavibus quarum unam teneat novus vicedominus, aliam vero vicedominus cuius manu fuerint ille scripture. Et de dicta vicedominaria non possit ipse aliqualiter aliquas dictarum scripturarum exhibere sine licentia regiminis sub pena librarum viginti quinque parvorum pro quolibet et qualibet vice.

Item quod uterque vicedominus possit et debeat ipso vivente vicedominare omnes suas cartas spectantes ad illud offitium vicedominarie. Et si contingeret eorum aliquem abire, alter vicedominus superstes teneatur cartas eiusdem vicedomini defuncti vicedominarie. Et quod nullus vicedominus qui fecerit aliquod iustum instrumentum manu propria possit aliquo modo illud instrumentum vicedominare sub pena librarum viginti quinque parvorum pro quolibet et qualibet vice. Et nichilominus teneatur refficere dictum instrumentum et facere vicedominare a vicedomino collega suo.

Item quod nullus possit esse vicedominus nisi sit notarius et tempore suo offitii vicedominarie aliquo modo non possit exercere offitium tabellionis in pola vel in

polensi districtu sub pena librarum viginti quinque parvorum pro quolibet et qualibet vice. Et nichilominus illud instrumentum sit nullius valoris.

Item quod nullus vicedominus existens in dicto offitio vicedominarie aliquo modo possit procurare vel advocare pro ulla persona nisi pro suis attinentibus qui expellunt eum de electione consilii sub pena librarum quinquaginta parvorum, de quibus denariis nullo modo possit sibi fieri gratia.

Item statuimus et ordinamus quod vicedomini non obstante quod proprio uno funguntur offitio, illo durante ellegi possint ad quodcunque aliud offitium civitatis pole preterquam ad offitium notariatus curie quod ipsis penitus interdicimus, dum vicedominatus exercerent offitium retinere que valeant ac exercere duo offitia dum tamen unius tantum offitii salarium habeant pro ut elegerint. Et similiter volumus ut quilibet alius offitialis pole civitatis predicte exceptis notariis curie possit elligi ad offitium vicedominarie sine preiuditio sui primi offitii ipsa que offitia simul exercere et unius offitii solum salarium habeat ut supradictum est.

Statuimus insuper propter casus cottidie occurentis ut saltem unus vicedominorum semper et continue stare et morari debeat in civitate pole nec discedere donec alius consotius revertetur, et sic fatiant alternatis vicibus, ut unus paratus semper assistat sub pena viginti soldorum parvorum pro quolibet et qualibet vice. Cuius pena nulla possit fieri remissio ¦¦ iuxta modum declaratum supra in primo statuto huius rubrice.

XV

Item volumus statuimus et ordinamus si aliquis ipsorum vicedominorum propter aliquem casum et corporis impedimentum propria manu instrumenta coram ipso vicedominata in quaterno vicedominarie non valeat scribere, quod tunc de licentia et voluntate regiminis possit quemdam alium notarium polensem tamen adhibere ut loco sui dicta instrumenta suis expensis in quaterno eius registret et scribat.

— 11 —

De ellectione caniparii seu massarii comunis et eius offitio.

Statuimus et ordinamus quod elligantur singulis quatuor mensibus unus bonus caniparius sive massarius comunis pole cuius offitium duret per quatuor menses tantum. Et ille ellector qui prius ellegerit et nominaverit eum et prius posuerit balotam suam in busulo sit et esse debeat ipso iure primus fideiussor pro illo, et unus alius suffitiens fideiussor dicti caniparii si expedierit accipiatur per regimen et si antequam ineret offitium suum non dederit securitatem ad voluntatem regiminis ipso iure sit cassus, et si dictus commemoraverit faceret vel committeret aliquid contra offitium suum ex quo incideret ad aliquam penam vel deberet aliquid restituere comuni sic fieri debeat solutio de predictis, videlicet quod primo vadant bona ipsius caniparii ad solutionem predictam usque ad plenam satisfationem eius quod solvere teneretur. Et si bona ipsius non sufficerent ad solvendum tunc procedatur ad bona sui primi ellectoris usque ad finem debiti. Et si bona ipsius ellectoris etiam non forent suffitientia ad solvendum, postea procedatur ad bona aliorum fideiussorum dicti caniparii usque ad plenam solutionem eius quod debeatur ab eo. ||

Eius autem caniparii comissio talis est videlicet.

Quod teneantur et debeant habere omnes condempnatos, bona, datia et omnia alia iura pertinentia ad offitium caniparii et ea diligenter conservare et singulis Kalendis vel ante vel post quando placuerit domino comiti de eis et de introitu et expensis rationem reddere domino comiti et deputatis videlicet quatuor consulibus, quatuor ancianis, duobus vicedominis, duobus cataveris et notariis curie quibus ipse caniparius per preconem precipi facere teneatur una die antequam fit ratio predicta sub pena soldorum viginti parvorum.

Et si predicti offitiales quibus preceptum fuerit non venerint solvant comuni soldos quinque parvorum pro quolibet.

Et teneatur et debeat dictus caniparius venire omni die continuo ad palatium quando fit, et manutenere rationem sui comunis et offitii. Et non possit exire de civitate sine licencia domini comitis sub pena soldorum quinque parvorum pro qualibet vice.

Item teneatur et debeat exigere omnes condenpnatos banna, datia et omnia pertinentia ad suum offitium facta infra tempus sue caniparie. et si aliquid defecerit ad exigendum debeat exigere per quindecim dies post exitum sui offitii et solvere caniplario successori suo. Et si quid defecerit ad solvendum per suum defectum vel inhertiam quod non exigeret infra dictos quindecim dies post exitum dicti sui offitii quatuor mensium, quod teneatur solvere comuni omnes illos denarios et quartum plus.

Et quod dominus comes teneatur facere rationem dicto caniplario de tanto quantum solvere tenebatur dicto comuni et non ultra ad omnem requisitionem eiusdem canipari.

Item quod teneantur sacramento memoriam facere XVI regimini || quod omnes introitus comunis non exacti ante tempus suum per defectum vel ignorantiam suorum predecessorum exigatur tempore sui offitii, et insistere quod omnes denarii comuni omni modo delendi solvantur et exigantur toto suo posse.

Item teneatur etiam dictus caniparius statim ponere in ratione comunis omnes denarios de iudicaturis questionum in capite mensis posito quod non receperit eos, et quod pignora data per dictis indicaturis sint super caniparium et non super comune, intelligendo quod si debitum fuerit ultra libras quinquaginta parvorum quod sit in arbitrio regiminis.

Item quod non possit facere scribi se solvisse aliquos denarios alicui persone si pole reperire poterit et si haberent unde solvere iudicaturos quos re vera non

solverint, et si fecerit scribi, de sua bursa propria compellatur et tantum comuni solvere teneatur si de hoc coram regimine querela facta fuerit.

Item quod ipse caniparius non possit recipere aliquos denarios introitus vel expenses facere nisi in presentia sui notarii quos ipse incontinenti per suum notarium fatiat scribi in suo quaterno. Et si notarius suus non fuerit presens quando caniparius suus receperit vel expendiderit aliquos denarios ultra soldos decem parvorum ipse notarius non debeat aliquo modo scribere in quaterno nisi fuerit de precepto domini comitis, salvo quod datia et fictia comunis possint scribi et poni in ratione pro receptis antequam sint recepti sine aliquo preiuditio.

Item solvere teneatur illis quibus fuerit preceptum per dominum comitem solvi illa die si ipse caniparius respondiderit bene dabo sub pena soldorum viginti parvorum. |

Item non possit recipere gratis aliquid ab aliquo modo vel ingenio dicta de causa, et si contrafecerit fides adhibeatur sacramento conquerentes si videbitur domino comiti quod sit ei fides adhibenda, et solvat comuni pro banno soldos quadraginta parvorum, quorum medietas sit conquerentis.

Item quod dictus caniparius ac notarius eius non possit emere vel emi facere pro se aliqua pignora accepta pro comune sub pena perdendi id quod emisset et restituendi illa pignora sine aliquo pretio comuni.

Itam quod dictus caniparius teneatur et debeat reducere et ponere in suis quaternis rationum reddendarum omnem introitum et expensas quem et quas recipiet et expendet quolibet mense sui offitii et non videat nec debeat ponere in rationem aliquos denarios quos ipse caniparius receperit vel expendiderit de uno mense in alio, sed solum modo in illo mense quo expendiderit aliquid vel receperit ponat in rationem et scribi faciat in suis quaternis predictis. Et omnes denarios quos ipse caniparius non poneret in rationem illius mensis quo ipse

receperit vel expendiderit, solvere teneantur de suo proprio comuni pole cum pena dupli et non credatur ei in aliquo de expensis non positis ut dictum est.

Et quod quilibet caniparius comunis pole qui tam praesens est quam de cetero elligendus teneatur et debeat scribere in quodam libro autentico condenpnationum a capite cuiuslibet condenpnati sua manu propria, videlicet millesimum, diem et nomen ipsius caniparii qui receperat dictam condenpnationem, et hoc in loco notarii qui tenebatur scribere, ac etiam tenebatur ipse caniparius scribere in suo quaterno rationum diem receptionis cuiuslibet || condenpnationis, et simile teneatur et debeat quilibet suus notarius scribere in quaternis bonbicinis autenticis rationum sub pena librarum decem parvorum pro qualibet condenpnatione que non esset ita aptata.

XVII

Item quod quotienscunque deficerent ballote de..... pro ballotando in consilio solvat comuni pro qualibet vice soldos quinque parvorum, quas ballotas expensis comunis fieri facere teneatur.

Et habeat pro suo salario dictorum quattuor mensium a comune pole libras trigintaduas parvorum.

Item teneatur et debeat solvere iuratis patronis et accusatoribus partes suas antequam exeat de suo offitio sub pena solvendi de suo proprio, et si non solverit dicto tempore teneatur et debeat presentare regimini omnes denarios tangentes dictis patronis iuratis.

Et teneantur etiam exigere denarios bestiarum conductarum ad curiam antequam dicte bestie exeant vel dentur de curia predicta, et ea die vel sequente facere scribi a suo notario.

Item quod quilibet caniparius teneatur in fine sui offitii assignare per inventarium successori suo omnes quaternos et res quas habet in canipa presente uno cataveriorum comunis et uno consule, et illud inventarium salvetur in capsa magna, et exemplum remaneat novo canipario et cataverio, et omne quod sibi defecerit teneatur supplere arbitrio regiminis.

Item quod caniparius comunis pole observare teneatur et debeat omnia. Profaciendo aliquod curiale donum vel encenium domino capitaneo galearum culfi, caniparius predictus de mandato || regiminis possit expendere nomine comunis de eius avere id quod videbitur regimini.

Volumus et statuimus quod caniparius non possit ponere ad rationem comunis et in suo libro describere aliquam quantitatem vel summam alicuius datii, vini, olei et aliorum datiorum exigendorum per offitiales comunis, nisi totam et integram solutionem unius mensis describat si mense quolibet certa solutio fieri debeat. Et si in maiori vel minori tempore solutio fieri deberet pro tempore illo totalis solutio describitur in libro receptorum, et simili modo statuimus circa quascunque alias pecunias per dictum caniparium exigendas, ut ad rationem comunis nullatenus ponat partem quantitatis sed totam sub pena decem librarum parvorum pro qualibet vice que huic statuto fuerit contrafactum pro medietate accusatoris si per accusationem veritas negotii apparebit.

Quia secundum ordines et statuta civitatis pole aliqui offitiales interesse debent rationi redende per caniparium cum certa solutione ipsis presentibus et videntibus dictam rationem faciendam, propterea statuimus ad hoc ut comune in tale solutione non decipiatur ut omnes qui curat presentes notarii debeant nomina ac scribi in quaterno redditi rationis taliter quod habere debentibus pro eorum presentia fiat iusta solutio sine deceptione comunis.

Et volumus quod quaternus seu liber rationis caniparii stet et stare debeat in manibus unius ex vicedominis qui vicedominus teneatur scribere in fine rationis cuiuslibet mensis nomina omnium qui interfuerunt calculo rationis, postea si per aliquem de dictis presentibus aliquid opponeretur contra caniparium et eius rationem, vicedominus predictus scribat dictam oppositionem cum nomine opponentis in dicto quaterno seu libro nisi oppositio corrigatur ibidem cum indenpnitate || comunis rationariis remanentibus in concordia ractionibus. XVIII

Post completum offitium caniparius volumus quod dominus comes et eius consules vinculo sacramenti teneantur infra spatium quindecim dierum procurare et ordinare ut habeant librum ipsius caniparii quem diligenter examinent, si dictus caniparius sua negligentia non exegisset aliquos debitores comunis qui solvere potuissent. Et si quos debitores non exegissent, debeant ponere ad rationem ipsius caniparii totam quantitatem propter suam negligentiam non exactam quem solvi et retinere debeat de suo salario, quod si non sufficeret, cogatur caniparius predictus de aliis suis bonis solvere, ad cuius statuti observationem oneramus consiliarios sub pena quinque librarum pro qualibet ultra penam sacramenti supra contenta.

Item si quis caniparius fraudaverit aliquid pertinens comuni pole quocunque modo, teneatur et debeat restituere omne id quod fraudaverit cum pena dupli, et sit bannitus a consilio et offitio comunis pole per quinque annos.

Item quod quilibet caniparius comunis pole observare teneatur et debeat omnia et singula suprascripta sub pena librarum viginti quinque parvorum pro quolibet capitulo non observando non diminuendo propterea eidem canipario alias penas superius nominatas, et quod dictus caniparius intelligatur et esse debeat privatus ab omni honore et offitio et benefitio comunis pole, donec persolverit et satisfecerit omnes penas predictas ad quas ipse inciderit ut superius continetur.

— 12 —

De ellectione notarii caniparii et commissione atque salario.

Statuimus et ordinamus quod singulis quattuor mensibus elligatur unus notarius caniparii comunis qui ante introitum sui offitii debeat iurare illud offitium || bene et

fideliter exercere et observare omnia statuta loquentia de offitio caniparii et eius notario et debeat durare eius offitium per quatuor menses tantum in quibus habere debeat pro suo salario libras octo parvorum a comune pole et denarium unum pro quolibet soldo denariorum quod solvuntur extra canipam pro accusis danpnorum datorum per homines vel per aliquas bestias accusatas de danpno dato, ac etiam de aliquo furto de quo aliquis esset condenpnatus ad emendationem et etiam de contrabannis.

Et scribere teneatur omnes introitus comunis pole atque expensas omnes quas caniparius suus fecerit in eius presentia in die qua caniparius receperit vel solverit aliquos denarios et scribat diem et mensem quarumlibet expensarum sub pena soldorum viginti parvorum pro qualibet vice.

Item si receptum fuerit vel datum fuerit absente ipso notario, ipse notarius non debeat nec aliquo modo teneatur scribere ultra soldos decem parvorum nisi fuerit de precepto domini comitis, salvo quod datia et fictus comunis ad voluntatem sui caniparii pro preceptis scribere teneatur.

Item teneatur ipse notarius stare cum suo canipario ad canipam quando erit oportunum et non discedere de civitate sine licentia domini comitis sub pena soldorum quinque parvorum pro qualibet vice qua contrafactum fuerit in omnibus supradictis, et habere debeat unum quaternum de bregamena in quo debeat scribere nomina bannicorum et causas et quantitates, et ad quorum peticionem et diem, et non possit scribere ea in cedula nec in aliquo alio quaterno sub pena soldorum viginti parvorum pro qualibet vice et pluris arbitrio comitis supradicti et suorum consulum inspecta qualitate facti.

Et non possit petere nec recipere aliquam solutionem ab ‖ aliquo quando ponitur aliquis in banno sub pena soldorum viginti parvorum pro quolibet et qualibet vice, salvo quod si extraserit bannum in publicam formam XIX

habere debeat parvos sexdecim pro quolibet et non ultra, Item teneatur dictus notarius cum suo canipario qualibet die qua tenetur placitum stare in palatio ad discum ubi redditur ius cum suo libro, ut possit et debeat accipere solutionem de iudicaturis et petere quod pignus detur curie quando debet dari secundum formam statutorum comunis pole. Et si ex defectu suo ipse caniparius et suus notarius omiserint petere et recipere pignus seu etiam dictas iudicaturas de suo solvere teneantur.

Et quod notarius caniparii teneatur et scribere debeat et notare omnes introitus comunis qui videntur et solvere debent ad aliquem terminum infra terciam diem postquam fuerint venditi in uno quaterno ad hoc deputato ordinatim videlicet quos introitus et cui fuerit venditum, quanto precio et terminum, et similiter omnes alios redditus extra hordenarios qui solverit ad terminum tam mesarum quam gratiarum factarum aliqui debitori comunis solvendo per terminum, et quando solverit aliquis dictorum debitorum teneatur et debeat scribere postam dicti debitoris cui caniparius, de quo mense et die solverit prout scribitur in quaterno condenpnationum sub pena soldorum quadraginta parvorum pro qualibet vice contrafaciente. Et ille caniparius qui erit illo tempore quo pervenerit tempus termini dicti debitoris teneatur et debeat exigere dictum creditum suprascriptum sub pena solvendi de suo proprio pro ut statutum est.

— 13 —

De ellectione quarti notarii qui dicitur maior notarius curie eiusque offitio et salario.

Statuimus et ordinamus quod per dominum comitem solum || sine consulibus eligatur singulis quatuor mensibus unus quartus notarius curie qui appellari debeat vice cancellarius seu maior notarius.

Et hec est commissio sua videlicet.

Quod singulis diebus quibus redditur ius seu tenetur placitum de mane et post meridiem, statim pulsata campana comunis consueta sit et esse debeat ad scagnellum ad scribendum acta curilia cum aliis notariis curie et sit cum eis ad lucrum et honera particeps. Et teneatur et debeat etiam dividere custodias pro rata cum eisdem.

Item quod ad omnia consilia semper interesse debeat ad scribendum reformationes et partes captas, quas infra triduum post scribat seriatim in quaterno autentico comunis sub pena soldorum quadraginta parvorum pro qualibet parte omissa et reformatione.

Et habere debeat de salario a comune pole in dictis quatuor mensibus libras octo parvorum.

— 14 —

De ellectione notariorum curie eorum salario et commissione.

Statuimus et ordinamus quod duo notarii curie elligantur singulis quatuor mensibus per ellectionem in maiori consilio sicut elligantur ceteri offitiales, quorum offitium duret per quatuor menses, et esse debeant cum vice cancelario notarii iudicum dationum et maricorum máiorum.

Et habere debeant silicet eorum quilibet unum quaternum de bombasio et unum saculum de lino de uno brachio, et totum lucrum quod ex dicto offitio fecerint. Et libras octo parvorum pro suo salario a comune pole.

Et eorum offitium sit scribere omnia acta sua civilia in suo quaterno et omnes relationes preconum, et scribere breviaturas et precepta in suis quaternis et non in cedula cum duobus testibus ad minus sub pena soldorum decem parvorum et reficiendi danpnum pacienti. XX

Et habeant pro quacunque guarentisia sibi facta per

preconem denarios duos quas guarentisias scribere teneantur in suo quaterno et non in cedula sub eadem pena pro peticione ore tenus facta et scribere eam in libro soldos duos pro produtione alicuius libelli in scriptis soldos tres parvorum, pro termino responsionis denarios duodecim pro responsione soldos tres que omnino ponantur in quaterno pro contestatione et iuramento calunpnie denarios duodecim utriusque partis silicet denarios duodecim pro qualibet parte pro termino probationis denarios duodecim pro dicto cuiuslibet testis denarios duodecim vel plus arbitrio regiminis pro quolibet teste, pro productione vero capitulorum exceptorum instrumentorum et pro sententia et omnibus aliis scripturis habere debeant solutionem ad arbitrium domini comitis et suorum consulum.

Item ponere debeant omni die custodias silicet quilibet eorum pro rata et ire de sero tentando custodias cum familia domini comitis et scribere omnes apresentatos. Et ponere omni sero cedulas dictarum custodiarum sub palatio alte et exemplare dictas cedulas in uno suo quaterno et appunctare omnes deffitientes a sua custodia et die sequenti dare et consignare canipario comunis pole ipsos appunctatos et habere debeant tertiam partem pene que est soldos quatuor pro quolibet deffitiente, alia tertia pars sit familie domini comitis et reliqua tercia pars sit comunis pole, si non dederit vel presentaverit ipsi canipario cadat ad penam soldorum viginti parvorum.

Item quod nullus notarius curie possit esse notarius questionis de qua pater suus vel frater sit advocatus.

Item teneantur et debeant venire continue ad placitum sub pena soldorum quinque parvorum pro quolibet et qualibet vice antequam completur pulsari canpana pro placito fiendo, et sub eadem pena non audeant exire de civitate pole sine licentia domini comitis.

Et quilibet notarius qui habuerit conclusionem alicuius questionis teneatur sacramento omni die memorare dominum comitem quod examinetur super ea et feratur

sententia sub pena soldorum quinque parvorum pro quolibet die.

Item quod notarii curie teneantur dare cancellario omnes confinatos ad palatium ex debitis infra octo dies postquam fuerit sibi preceptum et quod quantitate et ad cuius petitionem sub pena soldorum viginti parvorum pro quolibet et qualibet vice ut publicari possit in arengo cum condenpnationibus.

Item quod omnis notarius curie postquam exiverit de offitio teneatur stare per quindecim dies pole et in publicam formam reducere petentibus omnes suas scripturas et eas presentari regimini, et habeat solutionem de ipsis ad arbitrium regiminis.

Item quod si quis notarius vellet recedere de districto pole et alio ire habitatum teneatur omnes scripturas spectantes et pertinentes polensibus dare et presentare regimini sub pena soldorum centum parvorum pro quolibet et privationis perpetualis offitii notarii in pola et in polisana.

— 15 —

De presentatione notariorum in arengo.

Item iubemus quod nullus notarius possit exercere artem notarie in pola vel districtu nisi prius examinetur arbitrio regiminis per scientes utrum sit sufficiens, et si inventus fuerit per examinatores ydoneus ‖ et sufficiens tunc possit presentari et publicari in arengo comunis pole per regimen ut moris est si regimini videbitur presentandus sub pena librarum quinquaginta parvorum pro quolibet. XXI

— 16 —

De pretio et solutione notariorum.

Item quod quilibet notarius presentatus ut supra habere debeat statim pretium instrumentorum abreviatorum

et infra unum mensem illud dare debeat creditori si pecierit alioquim solvat comuni pro banno soldos viginti parvorum, et qui recipere noluerit infra dictum terminum solvat dictam penam, cuius pene medietas accusantium, et qualibet pars teneatur sacramento accusare partem contrafacientem.

Et quod amodo quicumque notarius qui recipit preces seu rogamen a partibus de contratibus conficiendis inter partes debeat distincte totam substantiam contractus in imbreviatura sui quaterni ponere statim habita intentione partium et ipsas imbreviaturas positas in suo quaterno prelegere partibus sub pena et in pena decem librarum et omnium danpnorum et interesse partium refficiendorum, et quod vicedomini teneantur statim ponere dictam substantiam in suo quaterno sub dicta pena et interesse.

— 17 —

De instrumentis refficiendis.

Item statuimus et ordinamus quod defuncto aliquo notario pole aliquod preceptum et cuiuscunque generis instrumentorum in abreviaturis dicti notarii defuncti non poterit reperiri et in quaterno vicedominorum comunis pole inveniatur quod aliqua exceptione non obstante notarius habens eiusdem notarii defuncti abreviationes a dominio et regimine pole sicut debetur teneatur et possit reducere || in publicam formam illud tale preceptum seu instrumentum unium vel plures de verbo ad verbum sicut iacet in quaterno vicedominorum predictorum comunis pole, et quod dicta precepta et instrumenta sic in publicam formam redacta sint firma et rata quem ad modum haberet omnes solenpnitates necessarias si dicta instrumenta seu precepta sint legitime tacta et sint reperta scripta penes vicedominos secundum consuetudinem observatam, et pro ut ceteris instrumentis illius tenoris fides adhibetur in iuditio vel extra sic supradictis instrumentis tali modo sive forma relevatis stetur omnino et hoc intelligatur tam de notariis mortuis quam de morituris.

— 18 —

De ellectione extimatorum et de ipsorum offitio sive commissione et salario.

Statuimus et ordinamus quod singulis quatuor mensibus elligantur duo extimatores maiores viginti quinque annorum sicut elliguntur ceteri offitiales comunis in consilio maiori per ellectores. Quorum offitium duret per quatuor menses tantum et quod sint exenpti a custodia.

Item quod dicti extimatores extimare debeant et teneantur omnia damna illata quocunque modo infra terciam diem postquam fuerint requisiti. Et quod in quocunque extimo teneantur et debeant requirere sive predicere per se vel aliam personam illis personis super quas contingeret danpnum ut debeant interesse super danpnum illatum quando volunt extimare, et dato quod ille persone requisite noluerint interesse nichilominus debeant extimare et sit firmum extimum.

Et de requisitione facta per ipsos extimatores vel eorum alterum eis credatur. Et si extimaverint nulla requisitione facta perdant salarium cum duplo, et si persona super quam danpnum contingeret non posset reperiri, tunc ipsi extimatores notificent regimini et faciant sicut decet sibi regimen. XXII

Et teneantur ipsi extimatores iterum ad videndum blada extimata per medium mensis madii.

Et si danpnum extimatum fuerit de bladis leguminibus seu vineis vel de feno, solutio fiat ad tempus recollectionis dicte rei, de aliis vero rebus extimatis in denariis danpnator solvere teneatur quandocunque creditori placuerit postquam fuerit extimatum, et possit pignorari de dicto estimo publicato et autenticato ad omnem requisitionem creditoris infra dictum annum per modum supradictum, et si infra annum non pecierit non audiatur.

Et habere debeant dicti extimatores, silicet eorum quilibet pro labore suo pro quolibet danpno illato per

eos extimato in circuitu vinearum soldos tres parvorum ab uno miliario citra, et ab inde ultra infra dictum terminum soldos quinque parvorum. Si vero iverint ad villas habere debeant pro quolibet soldos decem parvorum, et quod quilibet qui fuerit ellectus non possit refutare sub pena librarum quinque parvorum pro quolibet et qualibet vice.

Salvo tamen quod illi de villis polisane teneantur et debeant accipere suos extimatores.

Et si aliquis dictorum extimatorum egrotaret vel aliam iustam causam haberet, ita quod dictis datis fiendis interesse non posset, tunc unus ex ancianis comunis loco dicti egrotantis vel alterius iustam causam habentis per regimen substituatur ad faciendum datas predictas cum alio extimatore. ||

— 19 —

De ellectione fontegarii eiusque offitio et salario.

Statuimus et ordinamus quod in consilio maiori elligatur unus bonus et suffitiens fontegarius comunis pole maior viginti quinque annis uno mense ante festum sancti petri de mense iunii sicuti elligantur ceteri offitiales. Cuius offitium duret per unum annum tantum.

Et quod ellector qui ellegerit eum et primo dederit ballotam suam pallam in ellectione esse debeat, et intelligatur eius primus fideiussor et plecius de tanto quanto pervenerit ad manus eius de bonis et avere dicti fontiei et ultra hoc teneatur et debeat idem fontegarius antequam intret offitium suum dare et presentare bonam et suffitientem securitatem que placeat regimini et de redendo dicto comuni sive fontico omne quod de bonis eius ad manus suas pervenerit. Quas si non dederit ut dictum est non possit esse fontegarius. Et si ipse fontegarius aliquid faceret vel emitteret contra suum offitium ex quo

incideret ad aliquam penam vel deberet aliquid restituere comuni solutio sic fiat, videlicet primo vadant bona ipsius fontegarii ad solutionem predictam usque ad plenam satisfactionem, que si non satisfacerent tunc procedatur ad bona ellectoris sui predicti usque ad finem debiti. Et si non sufficerent finaliter vadant bona aliorum fideiussorum eius usque ad plenam solutionem eius quod deberetur ab eo Et quod maior notarius curie debeatur ordinate scribere in quaterno ellectionum offitialium illum ellectorem qui primo posuerit pro dicto fontegario et omnes alios eius fideiussores sub pena soldorum viginti parvorum pro quolibet et qualibet vice.

— 20 —

Commissio fontegarii.

Quod omnes denarios qui pervenerint ad manus eius debeat investire in frumento si regimini placuerit hoc || XXIII modo silicet quod fatiat fieri proclamationem publice in pola et villis post festum nativitatis domini nostri Iesus Christi vel quandocunque regimini videbitur. Quod si quis vult accipere mutuo de denariis fontici et dare frumentum in solutionem secundum quod valebit comuniter in pola infra octavam sancte felicitatis usque ad summam soldorum centum parvorum pro quolibet et non ultra prestando securitatem et cautionem de hoc veniat ad accipiendum et detur ei per fontegarium et scribatur per unum vicedominorum in suo quaterno cui quaterno fides adhibeatur, qui vicedominus habere debeat duos parvos pro scribere et duos pro cancelare de denariis debitorum.

Et quod fontegarius predictus accipere teneatur bonum frumentum quod placeat regimini, et si debitores aut fideiussores non haberent unde solvere quod fontegarius qui eis denarios dederit de suis propriis bonis solvere teneatur.

Et non possit intrare in fontegum aliqua occasione

sine ullo ex consulibus et suo notario. Qui consul et notarius non debeant esse de eius prole vel affinitate silicet de illis qui non possunt esse simul in ellectione secundum statutum ellectionum.

Et quod fonticus habeat duas seraturas cum duabus clavibus, quarum unam teneat et habeat dominus comes et fontegarius alteram, et similiter fieri debeant duo quaterni unius tenoris, quarum unum teneat dominus comes et alterum fontegarius predictus.

Et non possit recipere vel mensurari facere aliquod bladum dicti fontici nisi in dicto fontico tamen in presentia consulis et notarii ac debitoris solventis vel accipientis sub pena soldorum centum parvorum pro quolibet modio, silicet soldorum viginti pro starolo et pro qualibet vice, et quilibet possit accusare et habeat medietatem pene. ||

Item quod fontegarius debeat sibi elligere unum bonum et sufficientem mensuratorem vicenum et civem polensem talem qui placeat regimini qui non attineat ei, cui mensuratori deffereatur sacramentum antequam intret, quod bene et legaliter faciat suum offitium in mensurando pro utraque parte, et mensuret cum pala plana tantum, et non cum alia mensura sub pena soldorum viginti pro quolibet modio in dando et recipiendo. Et quicunque accusabit habebit medietatem pene. Qui mensurator teneatur mensurare tam in fontico quam in ligno et alibi extra fonticum ubicunque fuerit opportunum totum bladum quod spectet ad offitium fontici, et non audeat ipse mensurator intrare illud offitium vel exercere nisi primo iuravcrit ut dictum est sub pena soldorum centum parvorum et privationis illius per illum annum, et similiter sacramentum detur notario.

Et teneatur ipse fontegarius reddere rationem in exitu sui offitii vel ante de omni eo quod ad manus eius pervenerit de bonis dicti fontici quomodocunque regimini placuerit.

Qui fontegarius habeat et habere debeat pro suo

salario offitii predicti libras sexaginta parvorum in anno, et notarius libras tres parvorum pro quatuor mensibus de denariis fontici supradicti.

Item quod non possit modo aliquo vel ingegno sive causa accipi vel expendi seu mutuari de denariis vel de frumento dicti fontici quod in aliquam aliam causam converti vel deputari nisi solum modo in negotiis dicti fontici pro emendo silicet et vendendo frumentum sub pena quinquaginta librarum parvorum, cuius pene medietas sit comunis et alia medietas accusatoris et tenebitur de credentia.

Item quod fontegarius teneatur et debeat ponere in capsa que est in fontico omnes denarios exactos de fontico || vendendo presente consule et notario pro ut superius notatur et postquam venditum fuerit illa die totum id frumentum quod poterit consul teneatur presente notario numerare et contare fontegario dictos denarios exactos de dicto frumento vendito illa die. Et post notarius ibidem presente consule tenetur scribere in quaterno fontici dictos denarios receptos per dictum fontegarium ordinatum nominando consulem quo modo et qualiter atque quo precio venditum fuerit dictum frumentum sub pena in prefato statuto comunis apposito tam fontegario quam consule et notario contrafacientes.　XXIIII

Possit itaque fontegarius post depositionem offitii ad quodlibet aliud offitium approbari, preterquam offitium fontegarie a quo tantum vacat et cesset quantum nostra statuta requirunt videlicet uno anno a die depositionis offitii numerando.

Et redditas rationes fontegarie quas reddere debeat infra terminum decem dierum a die depositionis offitii sub pena decem librarum parvorum, et similem penam incurant consiliarii et alii offitiales deputati si in premissis fuerint negligentes.

Item volumus quod fontegarius ab omnibus debitoribus fontici suo tempore debeat effectualiter exegisse omnia ad que debitores ipsi tenentur ita et taliter quod

successori nullos debitores vel debitorem consignet, pro omnibus autem debitoribus fontici qui post depositionem eius offitii reperientur non satisfecisse fontico, ipse fontegarius debeat de suo proprio solvere et satisfacere suo successori nomine fontici. Quod successor si premisa negligendo aliquos debitores recipiet de suo proprio satisfatiet et penam soldorum centum parvorum incuret pro quolibet debitore recepto.

Et quod hoc statutum sit precisum firmum atque ratum in qualibet || parte sui, ita et taliter quod non possit infringi nec diminui aliquo modo ingegno sine causa. Et si aliquio consul civitatis pole consuleret aut consentiret quod aliqua preposita seu arrengatio fieret de minuendo vel frangendo dictum statutum in aliqua parte sui, cadat ad penam librarum centum parvorum pro quolibet et sit privatus perpetualiter omnibus offitiis et benefitiis comunis pole, et similiter si aliquis de consilio comunis pole arengaret seu balotam suam daret pro presenti statuto frangendo vel diminuendo, cadat ad dictam penam.

— 21 —

De ellectione duorum cataveriorum comunis, de eorum commissione sive offitio atque salario.

Statuimus et ordinamus quod per dominum comitem et suos consules elligantur duo boni chataveri et procuratores comunis quorum offitium duret per annum unum.

Qui teneantur sacramento inquirere possessiones, rationes et redditus comunis pole qui sunt in civitate pole et extra, et ipses possessiones et redditus placitare et exigere etiam sine aliqua commissione postquam fuerint ellecti per dominum comitem et consules sine sindecaria bona fide sine fraude.

Item teneantur et debeant inquirere et recuperare

omnia bona dicti comunis detempta per aliquem vel aliquos suo posse.

Et habere debeant predicti procuratores pro suo salario soldos quatuor parvorum pro qualibet libra parvorum tocius eius quod ipsi acquisiverunt comuni pro sua advocaria de possessionibus occupatis et detemptis per aliquem vel aliquos et de denariis qui non essent scripti in libris comunis et nichil aliud.

Item quod possint petere et inquirere etiam omnia iura et iurisdictiones comunis pole a quibuscunque personis, et ipsa petere teneatur sub pena soldorum centum parvorum quam citius || poterit postquam sibi denunciatum fuerit et preceptum per dominum comitem et consules eius. XXV

Cum hoc sit ut omnibus manifestum debent exigi multi denarii in comune pro debitis veteribus, et hoc fuit per negligentiam camerlengorum cataveriorum et aliorum offitialium ad hoc deputatis, item fuerint quam plures offitiales cataverii qui suas rationes non designaverint, et quia exigatur id quod debetur et quod dicti cataverii ostendant eius rationes.

Item quod inveniatur persona que manere velit in dicto offitio cataveri quod omnes offitiales de cataveri qui de cetero fient et in presenti sunt de omnibus predictis debitis veteribus que per ipsos exigerentur habere debeant pro qualibet libra soldos duos parvorum. Ita quod dicti cataveri cessare debeant de dicto offitio de tanto tempore quanto steterint in dicto offitio videlicet per unum annum et cum condicionibus aliis ut sunt in presenti et exercere valeant aliud offitium, et in fine sui offitii teneantur designare suas rationes successori suo infra quindecim dies coram regimine omnes quas alias res comunis penes se reperiretur que per inventarium sub pena contenta in volumine statutorum comunis pole continetur de illis offitialibus qui tenentur designare suas rationes.

Item teneantur dicti cataveri sive procuratores et ad

eorum offitium spectet quando facte sunt ellectiones offitialium cuiuscumque condicionis diligentes inquirere et examinare infra terciam diem postquam fuerit facta ellectio predicta si aliqui offitiales ellecti forent ad aliquod offitium contra formam statutorum et ordinamentorum comunis pole. Et si non fecerint, incidant ad penam soldorum centum parvorum pro quolibet et qualibet vice.

Item teneantur etiam et debeant videre statutum caniparii comuni pole et examinare si contrafactum est, et facere quod caniparius observet suum capitularium in toto. ||

Et non obstante quod sint cataveri possint elligi ad quodlibet aliud offitium et si acceptaverit ipsum offitium ipso iure priventur offitio cataverie.

Item quod dicti cataveri teneantur sacramento solicitare de exigendo omnes penas omnium offitialium qui contrafecerint suis ordinibus sibi datis pro statuta et quam citius sciverint eos qui contrafecerunt denuntiare domino comiti ut possint exigi pene supradicte de quibus penis sic exactis soldos quatuor parvorum pro libra habeant.

— 22 —

De ellectione duorum iusticiatorum comunis eorumque offitio et salario.

Statuimus et ordinamus quod per dominum comitem et suos consules elligantur singulis quatuor mensibus duo iusticiarii maiores viginti quinque annorum boni et sufficientes, quorum offitium duret per quatuor menses tantum, et intrent secundum quod intrant consules et alii offitiales curie.

Et habere debeant pro quolibet in dictis suis quatuor mensibus libras octo parvorum a comune pole et omne lucrum quod ex dicto offitio pertinuerit ut inferius continetur.

— 23 —

De offitio iusticiatorum.

Offitio iusticiatorum sit tenere mensuras et stateras comunis quas in exitu sui offitii consignare teneantur successoribus suis in presentia regiminis sub pena soldorum centum parvorum pro quolibet et refficiendi dictas res, et quod iusticiarii novi non possint exercere offitium suum si non habuerint res predictas sub pena supradicta soldorum centum parvorum pro quolibet.

Et teneantur iusticiarii bulare cum bula domini comitis omnes modios, starolos, baiulos, meçarolas stateras, || mensuras, balancias, et alias mensuras cuiuscunque generis cum familia domini comitis, et habeant pro bulatura et iustificatura pro quolibet modio soldos duos parvorum, et similiter de baiulo, pro starolo bladi soldum unum, et similiter pro starolo olei pro meçarola magna vel parva unum soldum parvorum, pro statera unum soldum parvorum, et similiter pro balanciis, pro boça olei parvos duodecim et similiter de braçolario. XXVI

Item quod ambo ipsi iusticiarii continuo stent et stare debeant in civitate pole et non discedere sine licentia domini comitis sub pena soldorum quinque parvorum pro quolibet et qualibet vice.

Item teneantur et debeant ipsi ambo concordes extimare carnes bovinas que fient in becaria pro ut in statuto becariorum continetur.

Item habere debeant et tenere capitularia becariorum, pistatorum et tabernariorum, et revidere in eis, et si quid contraferet statim sacramento regimini denuncient.

Item teneantur et debeant ipsi iusticiarii ad minus tribus diebus in ebdomada et tociens quotiens fuerint requisiti per familiam temptare et circuire omnes tabernarios, becarios, pancogolas et piscatores vendentes cum familia domini comitis et sine, et omnes contrafacientes suis capitulariis et ordinibus accusare sub pena sacra-

menti et sub pena soldorum quadraginta parvorum pro quolibet et qualibet vice qua requisiti fuerint et non iverint, et habeant medietatem omnium accusarum factarum per eosdem vel eorum alterum sub pena perdendi suum salarium, verum si fecerit tot accusas quibus ascendat suum salarium, sit tantum in discretione regiminis dare eisdem facere, et quod caniparius non possit dare dictum suum salarium absque licentia dicti regiminis. ||

— 24 —

De ellectione maricorum portarum pole et de eorum offitio atque salario.

Statuimus et ordinamus quod per dominum comitem novum et suos consules singulis annis in principio sui regiminis infra quindecim dies elligantur omnes marici pole boni et sufficientes quorum offitium duret per totum regimen suum et aliter ellectio non valeat et cessare debeant per unum annum. Et nullum offitium hoc impediat.

Quorum offitium maricorum sit obedire regimini quidquid preceptum fuerit sibi per regimen pole pro porta sua.

Et in principio regiminis cuiuslibet domini comitis facere omnes vicinos de porta sua scilicet maiores quindecim annorum usque ad septuaginta curare sequitum domini comitis et eos presentare regimini in scriptis.

Itam teneantur facere seu habere unum mandandrum expensis vicinantie sue porte per quem fient precepta que erunt fienda in sua porta.

Item quod unusquisque maricus teneatur facere mundari puteos publicos sue porte a medio mense iulii usque ad medium mensem augusti proxime subsequentis expensis sue porte sub pena soldorum centum parvorum pro quolibet suo puteo non mundato.

Item teneantur facere curari et nectare cloacas sive conducta aquarum sue porte ad expensas vicinantie tociens quotiens fuerit opportunum vel preceptum per re-

gimen sub pena soldorum viginti parvorum pro quolibet et qualibet vice.

Item habeant curam et studium ne immondicie vel spaçature alique fiant vel proiciantur in ripa sue porte, set proiciantur in mari ultra palos et signa deputata sub pena soldorum || quatuor parvorum pro quolibet contrafaciente, que signa ipsi marici facere teneantur ad expensas porte sue sub pena soldorum viginti parvorum, et de predictis penis medietas sit comunis et alia medietas accusatoris, et nichilominus ille qui eiecerit dictas immondicias teneatur eas auffere et quilibet possit accusare et teneatur in credentia. XXVII

Item quod obviare debeant ne aliqui sui vicini eiciant aliquas immondicias sive aliquas immundas aquas in aliqua via publica pole sub pena soldorum decem parvorum pro quolibet contrafaciente vel eiciente et qualibet vice cuius pene medietas sit comunis et alia medietas sit accusatoris.

Et pro salario suo habeant a sua porta pro quolibet anno grossos duodecim venetos et faciant omnes fationes comunis.

Item teneantur venire ad solempnitatem sancti marci de mense aprilis et sancti thome omni anno videlicet ad vesperos in vigilia et ad missam in die festi cum uno candeloto valoris unius grossi pro quolibet ad minus, ad quam condictionem teneantur omnes qui sunt de consilio generali sub pena soldorum viginti parvorum pro quolibet marico et de consilio.

Item teneatur quilibet maricus si scierit aliquas risas factas in sua porta denuntiare regimini ea die vel sequenti sub pena soldorum centum parvorum et pena sacramenti pro qualibet briga quod sciverit fore factam.

— 25 —

De ellectione maricorum villarum et de ipsorum salario.

Statuimus et ordinamus quod infra octo dies postquam dominus comes novus applicuerit ad regimen suum

pola omni anno destruentur duo precones comunis per omnes villas polisane notificando pro parte dicti domini comitis quod omnes comitates villarum polensis districtus debeant elligere suos maricos cuiuslibet ville infra dies octo postquam dicti precones denunciaverint eis, et infra dictum terminum || dicti marici villarum predictarum ellecti teneantur venire pola ad dictum dominum comitem et ab eo recipere confirmationem et ei prestare sacramentum sub pena soldorum centum parvorum pro qualibet villa contrafaciente, et si illi vel alter ipsorum maricorum dicto domino comiti non viderentur confirmandi, teneatur ipsa comunitas infra octo dies proxime sequentis elligere alium vel alios maricos per modum supradictum sub dicta pena. Offitium quorum maricorum duret secundum consuetudinem et si aliqui marici facti sive ellecti essent ante adventum domini comitis secundum eorum consuetudinem teneantur venire ad dictum dominum comitem infra dictum terminum ad recipiendum dictam confirmationem si dicto domino comiti placuerit.

Qui marici cessare debeant tantum quantum steterint in offitio predicto.

Item teneantur et debeant denuntiare domino comiti aut cancellario omnes rixas et malefitia in suis villis comissa infra terciam diem post sub pena librarum quinque parvorum pro quolibet et totidem pro comune illius ville.

Item teneantur et debeant venire singulis annis cum uno cereo valoris unius grossi ad minus ad missam sancti marci de mensis aprilis et santi thome cum cruce sue ville et cum uno de familia cuiuslibet domus sub pena soldorum quinque parvorum pro quolibet et pluris vel minoris ad arbitrium regiminis.

Item quod quilibet maricus cuiuslibet ville polisane possit interesse iudicio tam in agendo quam in defendendo pro sua villa sine aliqua procuratione habendo secum unum ex melioribus dicte ville quem eligat in discretione sua de medolino sufficiat tantum unus ex ma-

ricis suis cum uno de vicinis suis ut dictum est et valeat iuditium pro ipsis iudicatum sicuti si habuissent procurationem.

Qui quidem marici antequam recedant || de sua villa vel agant informentur bene in sua vicinantia de negotio pro quo veniunt aliter respondere non valeant vel agere sub pena soldorum quadraginta parvorum pro quolibet qui contrafecerit et pluris ad arbitrium regiminis, et nichilominus iuditium sit firmum. XXVIII

Item teneantur et debeant legaliter bona fide sine fraude facere et exercere omnia facta sue ville tempore sui maricatus.

Item possint imponere penas vicinis suis non obedientibus eis secundum consuetudinem suarum villarum.

Item teneantur servare omnia pignora sibi designata per precones et de eis facere sicut per regimen fuerit sibi preceptum, et si quid dictorum pignorum sibi in servatione designatorum perderetur eorum vel eis defectu quod per ipsum maricum cui fuerit designatum integre persolvatur.

Item quod omnes dicti marici non possint facere aliquam vicinantiam nisi primo denuntiaverint regimini pole causam qua ipsi vellent facere vicinantiam ut regimini possit esse cautum si vellent facere id quod erit obprobrium serenissimi ducalis dominii vel etiam comunis pole, sed si contrafecerint cadant ad penam librarum quinque parvorum pro quolibet marico et qualibet vicinantia cui medietas sit accusatoris.

— 26 —

De ambasiatoribus et eorum salario.

Statuimus et ordinamus quod ambasiatores comunis pole qui iverint per mare habere debeant pro suo salario qualibet die pro sua persona soldos vigintiquatuor et naulum barche, et si conduxerit secum famulum habeat pro famulo soldos octo parvorum.

Item si iverit per terram extra districtum pole habeat pro sua persona et equo soldos vigintiquatuor parvorum pro quolibet die. ||

Et si conduxerit secum famulum, habere debeat pro se famulo equis et expensis soldos quadraginta parvorum et non plures.

Et si iverit per polensem districtum et non fuerit offitialis comunis, habere debeat quolibet die pro se et equo soldos duodecim parvorum.

Et si equus devastaretur in dicto servitio comunis non comissa culpa ipsorum ambasiatorum vel offitialium solvatur per comune.

— 27 —

De preconibus et eorum offitio atque salario.

Statuimus et ordinamus quod ad offitium preconatus comunis esse debeant ad minus duo precones vel plures ad voluntatem regiminis qui debeant exercere offitium bene et legaliter et iurare in principio cuiuslibet domini comitis novi dictum offitium preconatus bene et fideliter exercere.

Quorum saltim unus debeat quolibet die custodire et servire curie.

Item habere debeant singula banna in festivitatibus Nativitatis et resurrectionis domini nostri Iesus Christi ac etiam in feriis messium et vindemiarum si videbitur domino comiti et suis consulibus.

Item habere debeat eorum quilibet pro suo salario libras quinque parvorum pro quolibet mense, et habere debeat quilibet eorum unam vestem cum caligis et bireto in festo sancti thome tantum brachiorum sex extratorum de petia.

Item debeant stare in civitate pole continue et non exire de dicta civitate sine licentia domini comitis sub pena soldorum quinque parvorum pro quolibet exeunte
XXIX et qualibet vice et pluris ad arbitrium domini comitis. ||

Item facere debeant ambasiatas sibi comissas bona fide sine fraude vel dolo, et ipsas referre notariis curie.

Et si aliquis dictorum preconum inventus fuerit fecisse aliquam falsam relationem vel obmisisse aliquam citationem dolo vel malo modo, quod puniatur ad arbitrium domini comitis.

Item quod omnes precones qui fuerint in civitate pole quando pulsatur canpana ad placitum vel ad rengum debeant venire ad placitum et ibi continuo stare donec fuerit completum vel finitum placitum sive rengum.

Et quando fit consilium stare debeant sub palatio sub pena soldorum quinque parvorum pro quolibet et plus et minus ad arbitrium domini comitis.

Item habere debeant dicti precones pro qualibet citatione quam fecerint in civitate pole a cive vel habitatore denarios duodecim, et pro pignoratione per ipsos facta in civitate pole denarios duodecim.

Item de pignoribus et aliis quibuscunque rebus et possessionibus venditis habere debeant dicti precones pro suo labore a quadraginta soldos inferius soldum unum, et a quadraginta soldos parvorum supra usque ad decem libras parvorum soldos duos parvorum. Et a decem libris supra usque ad quadraginta libras parvorum soldos quatuor parvorum et ab inde supra soldos octo parvorum et non ultra.

Et pro citatione facta in villis vel pignoratione soldos quinque parvorum pro via, et soldum unum pro citatione, et pro pignore denarios duodecim. Si vero preco iverit ad faciendum plures citationes seu plures pignorationes non possit accipere nisi unam solutionem pro via, silicet soldos quinque || pro via et non plures sub pena soldorum quinque parvorum, et restituendi totum id quod receperit ultra soldos quinque parvorum.

Item teneantur precones quando mittuntur ad pignorandum aliquem vel aliquos pro comune vel alia altera persona soli accipere pignora mobillia suffitientia pro debitis si debitor invenietur in villa, si vero non inveni-

retur, vel porta eius clausa fuerit, debeant convocare maricum illius ville vel aliquem de familia dicti debitoris si invenerit et cum eodem marico vel illo de sua familia aperire portam suam et accipere predictum pignus et conducere ad civitatem pole illa pignora accepta et ea designare illi vel illis ad peticionem quorum missi fuerint sive iverint, si dicta pignora erunt habilia ad conducendum, et si non possit conduci teneantur statim ipsa designare marico illius ville et denuntiare creditori ubi est dictum suum pignus ita quod ipsa pignora sint salva, et possint subastari et vendi auctoritate regiminis.

Item si dictus preco occultaverit pignus per ipsum acceptum quod puniatur ad arbitrium domini comitis.

Item teneantur precones referre ambasiatas sibi comissas ea die vel sequenti qua ipsi fecerint et ipsas scribi facere a notario curie si habuerit solutionem.

Et pignora per ipsos etiam accepta debeant facere scribi a dictis notariis pignora, et apud quem consignata fuerint.

Item non possint referre aliquam citationem per ipsos factam postquam fuerit pulsata campana placiti pro placito illius diei, et si facta fuerit non valeat.

Et teneantur illi qui mittunt preconem ad citandum

XXX vel pignorandum solvere ut supra. ||

Nec possint ipsi precones accipere solutionem vel pignus pro labore suo illis personis quas citaverint seu pignoraverint sub pena soldorum quinque parvorum pro quolibet et qualibet vice.

Et si aliquis vetaverit pignus dictis preconibus solvat comuni soldos viginti parvorum quorum medietas sit creditoris.

Item quod nullus preco missus ad pignorandum aliquem debeat contentari de re immobili sibi pro pignore designata silicet tantum modo debeat de re mobili si erit pignus accipere. Que omnia et singula suprascripta capitula, predicti precones servare teneantur et debeant sub pena soldorum quinque parvorum pro quolibet et qualibet vice et plurium arbitrio domini comitis.

— 28 —

De custode turris.

Statuimus et ordinamus quod debeat stare unus custos super turrem de die et de nocte.

Et pulsare debeat campanam ad horam placiti ad rengum et ad consilium quando opus erit, et campana diei et tres campanas de sero.

Et si galea transibit pulset semel pro qualibet galea secundum consuetudinem hactenus observatam.

Et clamare teneatur et debeat custodias tribus vìcibus de nocte et ultra si fuerit necesse.

Item teneatur pulsare horas diei punctaliter de die sub pena duodecim parvorum pro qualibet hora falita.

Item habere debeat pro suo salario a comuni pole libras quinque et soldos decem parvorum pro quolibet mense et non aliud. ||

Et sit exemptus a qualibet factione comunis pole durante dicti eius offitio vel minus ad voluntatem regiminis. Et habere possit unam custodiam die noctuque.

— 29 —

De custode musilis.

Statuimus et ordinamus quod per dominum comitem et suos consules elligatur sive ponatur unus custos ad custodiam musilis qui debeat habere custodiam musilis et ibi stare sive habitare continuo die ac nocte cum sua familia et quod ad minus unus de dicta familia stet ad portam. Qui sacramento teneatur circuire semel in die dictum musile, et non permittere quod in ipso ponantur alique alie bestie nisi equi civitatis seu habitatorum pole vel districtus, et ipsos custodire et non permittere danpnum dari seu fieri in dicto musili, vel in bestiis equinis maribus in ipso musili positis et non permitti incidi fraşchas dę leço spinaş et alia ligna nisi pro agnis et edis

sub pena soldorum viginti parvorum et plures ad voluntatem regiminis pro quolibet et qualibet vice. Et si quìs equis positis in dicto musili perderetur et nesciret reddere rationem de ipso equo vel equis predictis, teneatur danpnum emendare patrono si dictus equus fuerit sibi presentatus.

Et si concesserit vel dimisserit aliquas alias bestias poni in dicto musili incidat ad penam soldorum viginti parvorum pro qualibet bestia. Salvo tamen quod licitum sit fratribus minoribus pole ponere duos boves in musili predicto. Et etiam dicto custodi duos suos boves et duas vachas si habuit et teneatur dictus custos statim cum sciverit aliquem lupum esse in ipso musili denuntiare domino comiti.

Item quod nullus audeat ponere aliquas alias bestias magnas vel parvas in dicto musili preterquam equos sub pena soldorum centum parvorum pro equa et soldorum viginti pro qualibet alia bestia. ||

XXXI Et habere debeat pro suo salario in anno libras decem parvorum et plus et minus secundum quod regimen forum et pactum facere poterit cum dicto custode. Et sit exemptus a custodia comunis et habeat etiam olivas olivariorum que sunt in musili predicto, et possit facere ortum in dicto musìli pro suo usu ibi ubi est ad presens.

Et non possit seminare bladum in dicto musili ultra modios quinque in anno in loco consueto.

Et non audeat vendere aliquid de frugibus factis in ipso musili nisì tantum in pola ad plateam, non foris sub pena soldorum quinque parvorum pro qualibet vice et perdendi id quod vendiderit.

— 30 —

De offitio sacristani deputati ad fabricam ecclesie maioris.

Statuimus et ordinamus quod elligantur in maìori consilio civitatis pole in quolibet advento domini comitis

duos sacristanos etatis annorum viginti quinque quorum offitium durabit toto tempore quo steterit ipse dominus comes in suo regimine et exigere omnes sub pena solvendi de suo proprio.

Item quod predicti sacristani teneantur ad fabricam ecclesie maioris pole exigere dicte sacristie, et teneantur annuatim reddere rationem domino comiti pole et suis consulibus et domino episcopo polensi infra octo dies post exitum sui offitii sub pena librarum viginti quinque parvorum.

Et quod omni mense teneantur predicti sacristani inquirere et inquiri facere in quaternis videdominorum comunis pole si est aliquid legatum dicte ecclesie maioris dimissum per testamenta preterita et futura per totum tempus sui offitii sub pena soldorum centum parvorum pro quolibet mense.

Et quod omni anno mutentur sacristani ad dictam fabricam ellectionem facta in consilio maiori pole et quod nullus possit || refutare ellectionem sub pena soldorum centum parvorum, et qui est uno anno non possit esse anno sequenti.

— 31 —

De reformatoribus et commissariis ecclesiarum.

Sacrosancte orthodosttatis integritas omnes christi fideles mente ac operibus tendentes ad christum, amore mirabili cura solerti et appetitu iustifico servandi precepta nostri ductoris qui christus est ad templorum seu ecclesiarum culturam et venerationem multipliciter incitat. Ubi constitutum est deplorentur et remittantur peccata fidelium negotiationes et alia mundanorum agibilia vacent ab eis orationibus et piis actibus frequententur quia domus orationis dicuntur ut asserit ductor noster ostendens quod domus sua erat ecclesia docet. Itaque et neces-

sarium est ut domus et mansio nostri domini et magistri decoretur et poleat qui nobis tecta celestia cum fruitione sempiterne glorie repromittit, hec plerumque revolventes conscientia et verecundia moti, prelatos et clericos civitatis nostre mille modis induximus copiosa prece rogavimus requisivimus et temptavimus ut velent eorum locis et ecclesiis ruinam iam rulnantibus provvidere ne ruant, reparationibus refectionibus ornamentis et premunitionibus debitis occurendo. Set omnia fuerit in cassum et nunquam aliud reportando quam verba. Cognovimus quod non querit reparare sed rodere. Id circo ne nostris temporibus totaliter deficiant ea que nostri parentes tot laboribus perfecerunt supplendo negligentiam prelatorum et clericorum disposuimus quod deputentur duo providi et discreti viri qui habeant circa reparationem et reformationem ecclesiarum actendere per modum descriptum inferius.

Statuimus et ordinamus, decrevimus et mandamus quod omni anno in primo consilio quod fiet in adventum cuiuslibet novi comitis elligantur duo homines prudentes providi et discreti qui sint de consilio civitatis pole iuxta electionem factam in consilio maiori sicut ceteri offitiales ad providendum super introitibus reformationibus et reparationibus ecclesiarum, quod || offitium statim post ellectionem per dictos ellectos debeant acceptari et iurari si erunt presentes, si essent abscentes statim post revisionem, habita noticia ellectionis veniant ad acceptandum et iurandum coram regimine sub pena vigintiquinque librarum parvorum quam incurant et solvant ipso facto. Et nichilominus teneantur acceptare et iurare dictum offitium quod nullo modo valeant recusare, et duret offitium predictorum reformatorum et commissariorum toto tempore quo durabit offitium domini comitis sub quo erunt ellecti, hoc autem statutum in dicto primo consilio per maiorem notarium curie legi debeat vel alterum loco sui que omnia supradicta consiliarii qui tunc erunt teneantur sub pena periurii inviolabiliter facere observare.

XXXII

Et post predicta notificantur domino episcopo civitatis pole dicti duo commissarii ellecti, quibus ipse dominus episcopus adiuniere possit unum alium commissarium qui sit clericus et de corpore capituli maioris ecclesie polensis intersit administrationi una cum supradictis commissariis ecclesiarum ad hoc ut dicta administratio magis fideliter procedat.

Si vero dominus episcopus nollet dare vel non possit dictum commissarium propter aliquem casum, remaneat administratio bonorum ecclesie libere in manibus dictorum duorum.

Et predicti commissarii diligenter actendant quod nullo prelato nulleque persone ecclesiastice civitatis pole cuiuscumque conditionis gradus et qualitatis existat redditus sue ecclesie et benefitiorum assignentur sine conscientia et notitia eorum commissariorum sive pecunia sive oleum vinum frumentum et quodcumque aliud genus bladi, sive sint animalia pro quibus exequendis volumus quod predicti commissarii possint imponere penas civibus et districtualibus pole ut nichil respondeant sine eorum conscientia et licentia eosque impegnorare et facere impegnorari et alia nacessaria facere per habiliori executione premissorum habita primo licentia regiminis. Et tali modo habita declaratione introitus illius anni cuiuslibet eccleste deperse per predictos commissarios primo demonstrata regimini declaratione predicta de ipsius regiminis || auctoritate et consilio debeat retineri certa portio dictorum redituum prout regimini et ipsis videbitur fore iustum, que portio reservari debeat in loco tuto quam ipsi commissarii deputabunt pro reparatione reformatione et ornamento illius ecclesie cuius dicta portio redituum reservata fuerit, et fiat reparatio et ornatio predicte ad provisionem regiminis et dictorum commissariorum. Qui commissarii sub pena sacramenti teneantur clare et distincte scribere vel describi facere in uno eorum quaterno seu libro singulas portiones redituum sic retentas, declarando qui redditus et quot et cuius ecclesie fuerint

retenti, et similiter describent expensas factas in reparationibus et ornamentis cuiuslibet ecclesie sine aliqua fraude.

Finito tempore offitii commissariorum volumus quod dicti commissarii sub pena periurii et arbitralis pene infra terminum octo dierum computandorum a die ellectionis successorum debeant resignare quaternos administrationis et rationis ipsorum in manibus suorum sucessorum et coram regimine et novis commissariis reddita plenaria ratione administrationis assignent ipsis commissariis novis quicquid haberent de bonis ecclesiarum per eos retentis sive sit pecunia sive alia bona.

Omnes ultimas voluntates que non essent executioni mandate infra annum a morte persone disponentis seu in illo tempore quod ordinatum esset in dicta ultima voluntate si quid esset declaratum consiliarii predicti sub pena decem librarum debeant infra mensem exequi protinus et expedire.

— 32 —

De possessionibus relictis ecclesie.

Mandamus et ordinamus quod nullus civis habitator sive distrectualis pole possit vendere donare in ultima voluntate relinquere vel alio contractu transferre aliquam suam possessionem positam in civitate vel districtu pole alicui ecclesie prelato capitulo conventui seu fratalie seu in aliquam || aliquem vel aliquod ex predictis nisi cum ista conditione quod dicta possessio remaneat obbligata comuni pole pro oneribus realibus tam impositis et imponendis per dictum comitem. Et posito quod de dicta conditione nulla sit facta mentio in contractu testamento seu ultima voluntate, volumus quod habeatur pro expressa et intellecta ita et taliter quod sine dicta conditio exprimatur sive taceatur importet. Quas possessio tenere possint dicti prelati capitula conventus et fratalie nomine ecclesiarum suarum per duos annos a die acquisitionis

XXXIII

et non plus, post quod tempus volumus quod commissarii seu reformatores ecclesiarum vendant dictas possessiones presentibus illis rectoribus seu personis ecclesiasticis ad quos vel quas negotium pertinet. Et venditio fiat ad publicum incantum ut fieri solet in civitate pole de aliis rebus et possessio deliberetur plus offerenti cum conditione tantum quod coniunctus proximiorum illius persone per quam dicta possessio relicta fuit vendita donata vel translata usque ad mensem possit illam redimere et rescotere si enptor possessionis non fuerit proximior, post mense uno dicta venditio non possit aliqualiter retractari.

In casu quo possessio aliqua relicta esset specialis alicui presbitero vel clerico non rector ecclesie set sui volumus quod ipsa possessio non subiaceat dispositioni predicti statuti set possit possessionem ipsam tenere tempore vite sue et de ea post mortem ordinare ad beneplacitum suum, excepto quod si eam dimicteret alicui presbitero sibi coniuncto, tunc servetur ordo precedens ut transactis duobus annis vendatur dicta possessio per modum supradictum.

Pretium omnium et singularum posscssionum venditarum per dictos commissarios secundum ordines precedentes volumus quod debeat stare in manibus dictorum commissariorum et reformatorum ecclesiarum, quod debeant dicti commissarii in eorum quaterno seu libro cum fidelitate inscribere statim facta venditione in presentia regiminis et rectores gubernationis vel procurationis illius loci ecclesie seu fratalie cuius dicta possessio erat sub pena periurii et arbitralis pene. Et debeat dictum pretium arbitrio regiminis et commissariorum || predictorum deputare ad aliquid exercitium seu mercimonium quod aliquam utilitatem respondeat que utilitas converti debeat predicto arbitrio procedente ad reparationem illius loci vel ecclesie cuius erat possessio, et reliquum assignetur illis personis quibus spectabat dicta possessio, de capitali autem non diminuatur nisi magna et manifesta necessitas appareret, qua apparente possit dictum capitale iuxta

ipsam necessitatem diminui cum auctoritate regiminis aliter non.

— 33 —

De possessionibus ecclesie cum non locandis sine voluntate regiminis.

Cum nostra intersit ecclesias et monasteria civitatis villarum et aliorum nostrorum locorum manutenere possetenus et eorum bona potius augeri quam minui, statuimus et ordinamus quod nulla persona cuiuscunque conditionis et gradus civis districtualis habitator vel forenses audeat recipere aliquam possessionem sive domum alicuius dictarum ecclesiarum et monasteria sub nomine cuiuscunque contractus vel locationis affictus conductionis dationis permutationis et venditionis ac aliorum quorumcunque contractuum in scriptis vel sine scriptis per quos dicta possessio incontrahentem posset transferi ab aliquo rectore seu gubernatore alicuius dictarum ecclesiarum et monasteria, silicet episcopo canonicis et capitulo maioris ecclesie civitatis pole, abbatibus prioribus guardianis et abbatissis et generaliter aliis quibuscunque rectoribus ecclesiarum sive clericis sive laìcis, nisi precedat expressa licentia et auctoritas regiminis civitatis pole, quibus non observatis, contractus celebratus ipso iure sit nullus et contrahens predictus rem ecclesie recipiens hanc solenpnitatem probare teneatur si infra quinquennium per aliquem opponatur vel etiam si regimentum ex suo offitio valet opponere, et non probans succumbat honeramus opponentem ut probet quod premissa solenpnitas non intercessit, quo non probato in sua oppositione succumbat, vicedominus vero si aliquem contractum receperit de supradictis non solenpniçatum ut supra et illum vicedominaverit puniatur in libris viginti quinque parvorum || applicandorum pro medietate comuni et alia medietate accusatori remanente contractu nullo.

XXXIIII

— 34 - 35 —

De ellectione consulum et sapientum et consilii credentie. De consilio credentie.

Statuimus et ordinamus quod fiat unum consilium credentie in quo sint numero decem, et sint de maiori consilio et ad predictum consilium non possit esse pater et filius, nec duo fratres, nec germani consanguinei, neque de una duo et eadem prole. Qui debeant elligi per dominum comitem et suos consules quando elliguntur alii offitiales, qui durare debeant quatuor menses et illi qui fuerint de dicto consilio in sequentibus quatuor mensibus esse possint.

Cum quibus sapientibus dominus comes cum suis consulibus possit habere consilium quando eis videbitur cum fuerit necesse, et si imposita fuerit eis credentia quod nullus dictorum sapientum propallare debeat illud quod factum seu dictum fuerit inter ipsos sub pena periurii et privationis dicti consilli et ultra hoc puniatur arbitrio domini comitis et suorum consulum secundum qualitatem facti.

Qui sapientes in introitu dicti offitii sui debeant iurare rectum consilium dare dicto domino comiti et suis consulibus super iis de quibus ab eis petitum fuerit consilium, et tenere credentiam ea que comissa fuerint eis per dominum comitem et suos consules.

— 36 —

De pupillis.

Statuimus et ordinamus quod pupillis carens patre a quatuordecim annis infra et pupilla a duodecim annis infra omnino habeant tutorem, et non habenti provideatur

per regimen dari et decerni tutorem, si requisitio facta fuerit regimini || infra quod tempus dictus pupillus vel pupilli testari vel codicillari non possit nec naturaliter nec civiliter obligari.

Et a dicto tempore quatordecim annorum usque ad decimum octavum annum debeat habere curatorem, et non habenti regimen pole si fuerit requisitus provideat ut omnino habeat curatorem, in quo quidem tempore dicti puberes carentes curatore non possint etiam nec naturaliter nec civiliter nec aliqualiter obligari nec aliquem contractum facere quantuncumque velit etiam si iuratus fuerit super contractum non venire contra rationem minoris etatis, vel aliqua alia ratione vel causa et obligatio et instrumentum ipso iure sit nullum.

Et si habebit curatorem et teneretur alicui possit dictus pubes seu minor interesse venditioni rerum suarum minus danpnosarum simul cum suo curatore habita prius licentia regiminis ad vendendum pro quantitate debiti et non ultra et instrumentum dicte rei fiat in presentia regiminis coram vicedomino comunis in quo quidem instrumento possint obligari dictus pubes et iurare in contractu et illa talis obligatio valeat.

Et finito dicto tempore iure censeatur esse maior et cirographaetatalis et ut pater familias et sui iuris habeatur et possit agere contrahere et pacisci et omnia facere quemadmodum pater familias facere posset et valeat et teneat nulla lege prohibere.

— 37 —

De offitio tutorum.

Teneatur tutor dativus infra unum mensem post iuratum tulelam et tutor testamentarius infra unum mensem post obitum testatoris dare in adventario vicedomino comunis et notario omnia bona mobilia et immobilia iura et iurisdictiones sui pupilli sub pena librarum quinque

parvorum pro quolibet mense quo vacaverit dare in inventarium predictum comuni pole applicanda cuius pene medietas sit accusatoris. || XXXV

Item debeant dicti tutores omni anno designare et reddere rationem introitum et exitum honorum dicti sui pupilli coram uno vicedomino comunis et duobus aliis proximioribus dicti pupilli per regimen datis, et si non erunt proximiores fiat ratio in presentia unus consul loco proximiores et procurent et instent ut hec ratio fiat, et si non fuerit facta omni anno cadant ad penam librarum decem parvorum cuius pene medietas sit comunis, et alia medietas accusatoris, qua pena soluta vel non nichilominus teneantur reddere rationem.

Et si quid restabit dare vel recipere dictus tutor facta ratione scribatur in quaterno vicedominorum supra hoc deputato.

Et finita tutela infra unum mensem quilibet tutor teneatur reddere rationem administrationis sue de receptis et datis curatori dicti pupilli sive adulti coram regimen pole uno vicedomino et duabus propinquis dicti adulti cum integra residuorum bonorum consignatione et satisficatione et de hiis fieri sibi fatiat publicum instrumentum quietationis, quod si non fecerit cadat ad penam idem tutor librarum viginti quinque parvorum, cuius pene medietas sit comunis et alia medietas accusatoris, salvo et reservato omni alio iure dicto pupillo contra tutorem si aliquid esset obmissum in ratione predicta.

— 38 —

De offitio curatorum.

Item mandamus quod quilibet curator teneatur et debeat infra unum mensem inquirere et invenire suo posse omnia bona sui adulti tam a tutore quam ab alia persona detinente de suis bonis,

Et facere compelli tutorem reddere rationem administrationis sue cum integra bonorum restitutione et assignatione sibi fienda et de omnibus bonis dicti sui adulti inventarium facere et omnia et singula facere et servare quemadmodum tutor tenetur et de iure debet sub pena supradicta tutoribus adiecta. || Preterea habere debeant tutores vel curatores pro expensis horis cuiuslibet pupilli vel adulti omni anno libras decem et octo parvorum et non plures.

Et non possint uti rebus suorum pupillorum vel minorum ne deteriorentur sub pena sacramenti nisi in utilitatem pupilli.

— 39 —

De heredibus et commissariis.

Statuimus et ordinamus quod heres vel heredes alicuius defuncti aut eorum tutores vel curatores debeant infra tres menses post obitum eiusdem testatoris dare et designare in manibus commissariorum tantum quod solvantur omnia legata testatoris predicti sub pena duodecim denariorum pro libra. Quam penam solvent tociens quotiens facta querela per commissarios vel legatarios testatoris, et si predicti tutores vel curatores predicta non servaverint de suis bonis propriis dictam penam solvere teneantur.

Item quod commissarii debeant distribuere et satisfacere de bonis dicti testatoris legatariis eius infra tempus ordinatum per ipsum testatorem, et si tempus non fuerit specificatum per testatorem solvant omnino infra annum post mortem testatoris sub pena librarum viginti quinque parvorum cuius pene medietas sit comunis et alia medietas accusatoris, et compellantur dicti commissarii transacto anno sive termino predicto solvere omnia legata que non solverunt infra dictum tempus de suo proprio legatariis si ipsi commissarii a dictis heredibus receperint illud quod pro dictis legatis ad implendis deberetur.

II.

Incipit liber secundus de iudiciis in civilibus. XXXVI

— 1 —

De questione rerum mobilium.

Statuimus et mandamus quod si quis civis vel habitator pole ad cuiuscunque petitiones citandus debeat personaliter per preconem comunis citari per unam diem ante diem placiti, vel in die placiti ante quam canpana placitorum in pulsatione cesset, villici seu districtualis pole citari debeant per preconem per duas dies ante diem placiti personaliter vel ad domum habitationis, si tantum ipsi citandi erunt tunc in contrata quod preco predictus explorare teneatur et debeat. Et facta citatione ad domum ut premictitur nichilominus citatio fieri possit postea personaliter ubicunque citandf reperirentur usque ad tempus quo campana placitorum in pulsatione cessaverit. Que citationes facte predicto modo sint valide et infringi non possint nisi aliqua iusta causa interveniente, quarum relationes fiant a preconibus per quos citationes facte erunt uni ex notariis curie secundum ordinem aliorum statutorum, et omnes relationes predicte notentur et describantur per notarios supradictos, et postmodum omnes citati et notati ut supra vocentur in iuditio alta voce per preconem ut veniant ad iuditium responsuri per sę

vel procuratorem. Quo facto si vocatus non comparebit petat actor quod vult, et si eius petitio non excedet quantitatem trium librarum parvorum tunc pro contumace habeatur pro confesso et dato sacramento actori si videbitur regimini inspecta qualitate facta et conditione persone quod dictam quantitatem iuste debet habere, et quod pro ea quantitate nec fideiussis nec pignus habet sententietur reus a dicto actori in quantitate predicta si petitio non excederet quantitatem trium librarum, tunc reus non sententietur pro prima contumatia aliquo modo set infra octo dies persona citata et punctata in contumatia iterum et de novo citetur qua non comparente in secunda citatione tunc dicta persona secundario contumax habeatur pro confessa in quantitate predicta in qua sententietur ut supra dato primo iuramento actori per modum superius declaratum, nec ponatur aliqua persona in banno || ex predictis causis usque ad quantitatem predictam, si vero petitio excedat quantitatem librarum decem parvorum usque ad infinitum debet citari per tres vices usque ad quindecim dies, et non comparverit responsurus tunc dictus citatus ponatur bis in banno et tertia vice sententiatur et ha beatur pro confesso; si vero actor non comparverit et petierit cadat ad penam soldorum quinque pro interesse reo, et si per defectum preconis non fuerit guarentatum actorem cadant ad predictam penam soldorum quìnque parvorum. Et si dictus reus comparverit responsurus et petitio sit de rebus mobillibus procedatur in causa summarie sine oblatione libelli litis contestatione et sacramento calunpnie et sine oppositionibus secundum bonam discretionem regiminis.

Et si dicta res mobilis poterit haberi videant testes ipsam rem oculata fide quas relationes et guarentisias preconum quilibet notarius teneatur ponere ac scribere seriatim in uno quaterno bambacino expensis suis et non in cedulis ad penam viginti soldorum parvorum.

— 2 —

De questione rerum immobilium.

Statuimus et ordinamus quod si questio fuerit de rebus immobilibus maioris valoris decem librarum actor dare debeat suum libellum in scriptis ipsa die, et si non dederit solvat reo soldos quinque parvorum pro interesse et declaret in libello suo locum possessionis et quatuor confines ipsius ut reus cognoscat de qua possessione agatur, ita quod non sit locus fieri monstranti ipsius possessionis petite, set si actor non declaraverit confines in libello suo tunc ante omnia reus si petierit habeat terminum monstrantie quatuor dierum vel plurium arbitrio regiminis.

Et facta monstrantia conparentibus partibus in termino si reus voluerit vel petierit terminum dandi varentum seu defensorem legittimum de dicta possessione iurando primo quod hoc non dicat vel faciat animo dilatandi questionem set credit posse dare, habeat terminum ad conducendum guarentum sive defensorum ad arbitrium regiminis. XXXVII

Et si non conduxerit varentum seu defensorem legitimum, tunc habeat terminum si petierit octo dierum ad respondendum deliberate cum suo advocato et quilibet possit habere terminum advocati octo dierum si pecierit.

Et ad dictum terminum habitum reus teneatur deliberate respondere libello actoris, aut confitendo aut negando expresse per talia verba negativa quod lix tunc possit contestari super questione predicta, et tunc facta responsione contestetur lix et iuretur de calunpnia et detur pignus per partes comuni duodecim denariis pro libra valoris rey petite.

Et postea primo detur per tabellionem sacramentum actori hiis verbis. Tu iuras ad sancta dei evangelia quod iuste credis agere et petis bona fide et non animo ca-

lunpniandi falsis aprobationibus vel falsis instrumentis non uteris hac questione, et dilationem non petes in fraudem, veritatem non celabis si fueris interrogatus. Si adversam partem audieris dicere veritatem non negabis ut causa probationibus oneres et nulli aliquid dabis vel dedisti pro contaminatione ut per te debeat iudicare.

Deinde faciat iurare reum hoc modo videlicet. Tu iurabis quod sicut ille actor iuravit per se in agendo ita tu iuras verum esse et observare pro te in defendendo sic deus te adiuvet ad sancta dei evangelia.

Et tunc statuatur terminus partibus ad probandum quidquid volunt de iure suo infra quindecim dies.

Et teneatur pars que voluerit probare statim facere sua capitula et intentiones probationis et nominare testes cum quibus vult seu intendit probare, et instrumenta sua producere possit ante publicationem sententie, et alii testes quam illi nominati postea non inducantur nec recipientur, et statim faciat scribi ordinate vel det in scriptis et plus terminum, non habeat super dicta probatione ; || in quo termino testes debeant deponere dictum suum vel saltem iurare de veritate dicenda, salvo quod si aliquis ipsorum testium non esset in polisana quod prorogetur sibi terminus usque ad secundum diem post adventum illius sui testis.

Et quod testes examinentur coram regimine vel uno ex consulibus suis super possessione sive dicta re immobili oculata fide aliter non valeat.

Et habeat consul et notarius pro via soldos duodecim pro quolibet et expensas.

Et examinatis testibus publicentur et omnia iura probationis ; et tunc statuatur terminus partibus petentibus octo dierum ad habendum exenplum et opponendum contra ; In quo termino si partes voluerint replicare seu dicere contra oppositiones, iterum habeant terminum octo dierum ad dicendum contra dictis oppositionibus, et amplius terminum non habeant partes set concludatur in causa et procedatur ad sententiam, quam sententiam re-

gimen teneatur sacramento proferre infra unum mensem post dictam conclusionem.

Item quod omnes seu omnia et singule seu singula sententie vel precepta que per regimen erunt de inceps publicare vel publicata in quibus contineatur pecunie quantitas debeant contentari et solvi in hunc modum videlicet quod si sententia aut preceptum erit a libris decem infra, habeat terminum ille qui fuerit condenpnatus ad solvendum illam talem sententiam aut preceptum post publicationem solum diebus quindecim, et si sententia aut preceptum erit a libris decem parvorum supra, ille qui fuerit condenpnatus habeat terminum ad solvendum illam talem sententiam aut preceptum post publicationem solum diebus triginta ultra quem terminum modo aliquo vel ingenio regimen nullam habeat potestatem vel libertatem transire nec difere quim imo solicite et atente dare debere executionem isti bone et nove legi secundum quod inferius continebitur et hoc capitulum non habeat locum nisi in bonis mobilibus tantum, et si aliquis vel aliqui de predictas sentenciatis || comittent transire terminum supra statutum et non solvent, debeant retineri in carceribus donec ipsi contentabunt et solvent suas sententias aut precepta modo supradicto ; sed postquam transactus fuisset terminus termini statuti, dicti condenpnati vellent dare pignus pro ipsorum sententiis vel preceptis debeat acceptari illud pignus ens bonum et sufficiens pro valore quantitatis illius talis sententie vel precepti, et si pignus illud erit mobile debeant omnino vendi et deliberari per regimen ad publicum incantum die octavo postquam presentatum fuerit regimini, et si illud pignus erit immobile silicet stabile debeat omnino vendi et deliberari ad publicum incantum per regimen die quintodecimo postquam presentatum fuerit.

XXXVIII

Quorum bonorum immobilium que modo tali fuerit vendita aliquis propinqus vel collateranus non habeat nec habere possit ius aliquid aut iurisdictionem in presentationem sed sit pleno et pacifico iure illius qui plus ponet

ad publicum incantum, et cui talia bona immobilia per regimen deliberabuntur et hoc pro subventione illorum qui ex debito agrevabuntur, si vero condenpnatus transactis terminis supra statutis vellet dare fideiussorem de solvendo debitum suum teneatur regimen acceptare dictum fideiussorem apparendo maiori parti regiminis illam pleçariam fore bonam et sufficientem pro quantitate debiti contra quem fideiussorem sive contra quam pleçariam mobilibus et immobilibus procedatur per regimen illo modo et terminis quo quibus proceditur in bonis principalis pro ut superius notatum est, non diminuendo tamen in aliquibus casibus ius quod habet creditor contra debitorem suum usque ad integram solutionem suarum sententiarum aut preceptorum pro ut superius notatum est, et similem condictionem habeant precepta et carte facte seu facta coram vicedominis vicedominate seu vicedominata ordinate secundum consuetudinum et ordinamenta civftatis pole.

Si vero sentencie aut precepta facte et publicate seu facta et publicata per regimen erunt in bonis immobilibus tam interius quam exterius, teneatur regimen infine unius mensis post publicationem || illarum vel illorum ad omnem requisitionem creditoris ponere illum in possessionem bonorum immobilium debitoris ita et taliter quod possit gaudere et operare illud quod sibi videbitur expectare de iure pacifice et quiete sine aliqua molestia remanente tantum usu fructu qui tempora preterita de talibus bonis immobilibus secutus esset sub conditione et ordinamentis superius notatis observandis in bonis immobilibus.

Item volumus et declaramus quod si aliqua sententia aut aliquid preceptum per regimen facta seu factum fuerit contra aliquem debitorem forensem vagabundum aut civem tam interius quam exterius qui non videretur sufficiens solutor debiti in quo convictus esset, non obstantibus terminis suprastatutis et quod sit in arbitrio regiminis ad requisitionem creditoris de faciendo retinere debitorem in personam et illum inçarçerare donec satisfecerit

et solverit debitum in quo tenebitur sicut iustum est ; si autem ille retentus pro ut dictum est vellet dare et dabit pignus aut fideiussorem sufficientem debiti in quo tenebitur in toto et per totum lex superius nominata observetur.

— 3 —

De actore qui tenetur prosequi questionem inceptam.

Item quod omnis actor in civilibus causis continuet prosequi suam questionem inceptam, et si desisterit per annum a die ultimi actus eiusdem questionis transacto anno supradicto processum non audiatur tn iure sed incipiat petere de novo.

— 4 —

Si quis alegaverit aliquem excomunicatum vel infamem.

Item quod si quis alegaverit in iuditio aliquem ex comunicatum vel infamem et probare voluerit audiatur, et si probare non poterit solvat comuni pole soldos centum parvorum quorum medietas sit adverse partis.

— 5 —

Si quis negaverit alicui debitum.

Item quod in quacumque lite si quis negaverit debitum alicui petenti et probatum fuerit, solvat vetus debitum ex expensas et soldos decem parvorum pro pena victori et soldos ‖ decem comuni pole, et si victus fuerit clericus vel forenses tota pena sit comuni. XXXIX

— 6 —

Vel si iuraverit actor pro suo.

Et si reus faciet defferi sacramentum actori, quod actor dicat et iuret se debere habere illud quod petit ab eodem reus condanpnetur secundum peticionem actoris et in soldis viginti parvorum comuni quia iuravit pro suo.

— 7 —

De absolutione non probanda sine scriptura.

Item quod nulla absolutio facta in iuditio possit probari per offitiales vel alios testes nisi per publicam scripturam in iuditio factam.

Item quod si quis pecierit aliquod debitum quod probatum fuerit fore solutum, condanpnetur petitor in tantum quantum pecierit pro pena, cuius medietas sit comunis et alia medietas adverse partis.

Item quod nulla vidua polensis debeat conveniri ab aliquo ad iuditium infra duos menses post mortem sui mariti, licitum sit tantum creditoribus ad eorum cautelam auctoritate regiminis facere scribi bona sua interim ne distribuantur vel dispensentur.

Item quod nullus polensis vel habitator possit vel audeat accipere seu suscipere aliquam commissionem vel procurationem ab aliquo forense preterquam a venetis contra aliquem nostrum civem seu habitatorem polensem sine spetiali licentia et autoritate regiminis pole sub pena librarum quinque parvorum et nichilominus procuratio sit nulla.

Item quod nullus possit vel audeat emere aliquam cessionem a forense aliquo preterquam a veneto contra aliquem nostrorum civium vel habitatorum polensium sub

pena librarum decem parvorum, et nichilominus cessio sit nulla, salvo quod licitum sit cuilibet accipere cessionem titulo donationis pure et libere, iurando quod sit pura || et libera et quod nichil dederit vel dabit hac occasione.

— 8 —

De ratione et ordine iuditiario clericis et paisanis.

Item quod regimen pole talem rationem sive ius et eodem ordine iudiciario faciat et reddat clericis polensibus paisanis et circa vicinis nostris qualiter nostris civibus seu habitatoribus polensis faciunt sive reddunt et similiter solvatur scripturis factis per notarios polenses scriptis, pro ut solvitur notaris episcopalis polensis et aliis offitiis clericulis.

— 9 —

De ratione fienda forensibus.

Item si quis civis vel habitator pole vel polisane aliquid tenebitur alicui forensi qui non sit de nominatis in precedenti capitulo iusta statuto loquenti de ratione redenda clericis et paisanis et cet. quod eidem creditori forensi sumaria ratio fiat.

— 10 —

De forense substinendo pro debito.

Item quod si quis forensis qui non sit continuus habitator pole vel polisane se obligaverit alicui nostrorum civium vel habitatorum polensium ad dandum et solvendum ei aliquid et non solverit ad terminum dictus cre-

ditor polensis possit eundem suum debitorem facere deptineri et regimen faciat eum carcerari et non permittatur exire donec creditori predicto fuerit plenarie satisfatum.

— 11 —

De rebus ipsius intromittendis.

Item si dictus forensis debitor non venerit in termino ad solvendum et de rebus suis in polisana poterit reperiri tunc ad instantiam dicti sui creditoris intromittantur ille res et vendantur auctoritate regiminis pro mensura seu quantitate debiti, non obstante ad predicta quod debitor non fuerit positus in banno vel ex eo pignus designatum non fuerit, tum tenetur eidem affirmante sacramento ipso creditore dictam quantitatem debiti. || XL

— 12 —

De arra.

Item quod de quocumque mercato quod fiet in pola vel in polisana detur aliqua moneta pro arra vel saltim lamam in fe, et si non fuerit data arra aut lama in fe non valeat mercatum.

Et si mercatum erit firmum, possit probari mercatum infra tres menses, et si non fuerit solutum de inde in antea non possit probari per testes si debitor iuraverit se solvisse et si noluerit iurare condanpnetur.

— 13 —

De expiratione debitorum.

Item quod si quis tenuerit aliquod instrumentum preceptum seu sententiam debiti aut etiam scripturam pri-

vatam debiti scriptam manu debitoris vel alterius persone contra aliquem per decem annos a die expirationis termini debiti contenti in dictis instrumentis vel scripturis et non quesierit rationem solutionis sue coram regimine videlicet ponendo debitorem in banno ad balchionem palatii vel faciendo pignus designare pro dicto debito vel protestando in iuditio presente adversa parte vel absente, tamen legittime citata et hoc appareat publica scriptura, mandamus et ordinamus quod illa talia instrumenta vel scripture publice vel private nullum vigorem habeant et ipso iure sint cassa et vana et non audiantur in iure nec probari possit per testes quantum pro debito in ipsis contento, intelligendo diem termini a die confectionis instrumenti, sententie, precepti sive scripti manus, et similiter intelligendo in illis preceptis sive scriptis manus continentibus ad beneplacitum.

Item ad quod si fuerint plures creditores unius debitoris et non habuerit unde solvere totum dictum debitum, solvere debeatur pro rata habendo bona instrumenta sententias et (solvi) pro quibus videbuntur fore debitorem, intelligendo quod affictus domorum et dationes primum solvatur de inde pro rata.

Item quod etiam aliquod legatum in aliqua ultima voluntate contentum || non possit peti transactis decem annis post mortem testatoris, vel post terminum quo peti possit, de ecclesiis vero possit peti usque ad triginta annos.

Et quod banum designatio pignoris et protestum predictorum factum infra dictum terminum decennii habeat vigorem decem annorum sicuti principale instrumentum.

Item quod extimum danpni dati non possit peti, nec audiatur creditor in iure transacto anno postquam per extimatores fuerit dictum.

— 14 —

De sacramento dando creditori.

Permittimus tamen et concedimus quod non obstante eo quod continetur in statuto vicedominorum ubi dicit quod contra preceptum vel instrumentum debiti vicedominatum non possit aliquid dici vel opponi et c.

Si debitor pecierit vel voluerit quod creditor iuret si aliquid receperit de dicto suo credito inpune audiatur, et defferatur sacramentum creditori principali si erit in polisana, et si abscens erit stetur sacramento procuratoris dicti creditoris vel habentis causam ab eodem principale, habentis etiam intentionem a dicto creditore in animam ipsius creditoris iurantis si habeat mandatum ad iurandum.

— 15 —

De instrumentis reficiendis et de debitoribus confitentibus debita.

Si aliquid instrumentum debiti, sententia vel preceptum deperditum vel deperdita esset, proceditores quocumque modo, volumus quod creditor petente refici de novo illo vel illam deperditum seu deperditam presente vel citato debitore, dato iuramento sibi quod veritas est ut dicit de consensu regiminis novum vel novam reficiatur per notarium qui primum amissum vel primam amissam fecerit refectum vel refectam non valeat. || XLI

Qum hoc sit quod ubi vertitur maius debitum ibi maior debet haberi advertentia. Ideo quum bonum et salubre est circha offitium vicedominorum qui confectionibus testamentorum et alterius cuiuscunque publice scripture Interesse debent providere quod vicedomini qui pro temporibus fuerunt et ad tempus sunt dum convo-

cantur ad confectionem alicuius testamenti seu alterius instrumenti ducunt eorum filios aut fratres seu personas sibi coniunctas ad faciendum dicta testamenta quod minime iustum et honestum est, ea propter ad removendam omnem scandali et erroris materiam quod vicedomini qui ad presens sunt erunt que de cetero ad perfectum vicedominatus offitium non possint nec debeant ullo modo vel ingenio accipere neque ducere filium suum fratrem vel alium quempiam qui eos expellat de consilio ad aliquod instrumentum conficiendum.

Insuper nullus vicedominus debeat nec presumat aliquem attinentem alterius vicedomini eius socii accipere ad dictorum instrumentorum confectionem. Et si quis dictorum vicedominorum acciperit predictos eius attinentes seu eius dicti socii affines ut dictum est tale instrumentum, testamentum seu publica scriptura facta contra ordines predictos nullius sint valoris et efficatie, et si aliquis vicedominus in premissis contrafecerit, cadat de libris quinquaginta parvorum et perpetuo privetur de dicto offitio vicedominati, notarius vero qui tale confecerit instrumentum similiter privetur perpetualiter offitio notarie in dicta civitate pole eiusque districtus, et solvat comuni pole pro pena librarum vigintiquinque parvorum.

Quum opus sit providere circha offitium vicedominarie ut in illo aliquarum fraus committi non possit et ut notaria sit comunis et non aprobata omnibus. Captum et affirmatum fuit per consiliarios vigintiquatuor, in contrario fuerunt octo, quod deinceps vicedomini comunis pole tam presentes quam futuri aliquo modo vel ingegno non possint facere aliqua quovis generis instrumenta testamenta neque codicilla, cum aliquibus attinentibus cum patribus, filiis, cognatis, germanis, fratribus conpatribus neque aliqua prole que eos expeleret de consilio sub pena privationis offitii vicedominarie per duos annos et solvendi libras vigintiquinque parvorum de quibus denariis non possit aliquo modo fieri gratiam et si super inde erit acusator habeat a co-

mune pole libras vigintiquinque parvorum et tenebitur de credentia, quas libras viginti quinque debeat sibi dare de libris vigintiquinque ad quas cadet vicedominus, et si non haberetur unde solvere ipse acusator habeat predictas libras vigintiquinque a comune ut dictum est. Item quod aliquis vicedominus aliquo modo vel ingenio non valeat dicere nec dici facere per aliquem alicui qui instrumentum contrahere velet acipere talem notarium sub pena librarum quinquaginta et privationis offitii et tabelionis per bienium, et illud tale instrumentum contra predictos ordines confectum nullius sit valoris et firmitatis, et si super inde erit acusator habeat libras vigintiquinque a comune pole et tenebitur de credentia. Si vero aliquis alicui conferet quod talem notarium ad alicuius vicedomini petitionem accipiat cadat ad eandem vicedomini penam, et illud instrumentum taliter confectum nullam obtineat roboris firmitatem. Et si quis vicedominus facto aliquo instrumento diceret alicui qui aliquid contrasisset instrumentum tu accipere debebas talem notarium vel aliquam circunstantiam super inde cadat ad penam superscriptam remanentibus nichilominus omnibus et singulis partibus super facto vicedominorum non possendi pro aliis placitare in sua firmitate.

— 16 —

De pena intromitentis rem alterius.

Statuimus et ordinamus quod si quis intromisserit aliquem possessionem alicuius sine voluntate domini ipsius possessionis seu fregerit coronam seu terminos vel aliqua signa determinantia aliquas possessiones questio predictarum cognoscatur civiliter et cetere questiones et condanpnetur reus ad restituendum rem intromissam et in valorem dicte rei actori et comuni pole in soldos centum parvorum, de rebus vero mobilibus sit in

arbitrio regiminis, de qua pena soldorum centum non potest acusari in cancelaria || sed solum civiliter cognoscatur et condanpnetur postea ut supra. XLII

— 17 —

De feriis.

Item ordinamus quod pro reverentia divini numinis fiant ferie omni anno ad nativitatem domini nostri Iesu Christi, et ad resuretionem eiusdem per unum mensem pro quolibet festo, silicet diebus quindecim ante et totidem post, tempore vero vindemiarum et messium fiant secundum tempora ad voluntatem regiminis.

In quibus feriis omnia civilia acta cessent nec redatur ius nisi de dationibus, de fictibus domorum de servitiis, de vino vendito ad spinam et datiis.

Quibus feriis ad honorem dei introductis non possit renuntiari quia pacto privatorum reverentia divini numinis remitti non potest.

— 18 —

De pignore dato alicui creditori.

Statuimus et ordinamus quod super quocunque pignore dato alicui ad pignus fides adhibeatur creditori habenti pignus pro quanta suma habeat illud pignus iurando per sacramenta idem creditor quantum sibi stat exceptis tantum tabernariis quibus fiat ratio secundum sua capitularia de pignoribus vini.

Et si idem creditor vellet vendere pignus faciat precipi per preconem debitori quod exigat pignus suum infra octo dies et scribi faciat a notario curie, et si dictus debitor non esset in pola recurat creditor ad regimen et accipiat terminum a regimine, et si dictum pignus non

fuerit exactum infra dictos terminos creditor supradictus possit facere vendi per preconem comunis, transacto dicto termino in platea comunis die dominico proxime post venturo pignus antedictum, et si quid deffecerit sibi habeat idem danpnum et siquid super erit reddat illud superfluum debitori, et si ille debitor non esset in pola presentet regimini illud superfluum antedictum infra terciam diem sub pena soldorum duorum parvorum pro libra residui supradicti. ||

— 19 —

De constituendis ancianis vicedominis vel cataveris loco consulum iudicum dationum et maricorum.

Statuimus et ordinamus quod si consules iudices dationum vel marici maiores aut eorum alteri vel alter per parentelam sive affinitatem vel suspictionem vel per aliquam iustam et rationabilem causam non possent vel non deberent sedere sive cognoscere in iure, quod loco eorum substituant anciani vicedomini et cataverii sucessive quorum ellectio sive substitutio fiat in hunc modum, videlicet quod fiant tot brevisele quot sunt illi anciani qui possunt et debent esse, in qualibet cedula sit nomen unius eorum et cui evenit prima cedula sit in loco officialis deficentis, et si anciani non possent esse sucedant vicedomini, et si vicedomini non possunt esse sucedant similiter cataveri simili modo.

— 20 —

De apelationibus.

Statuimus et ordinamus quod si aliqua persona qui ammodo in anthea erit sententiata aut aliquid preceptum vel determinatio contra ipsam per regimen factum seu

facta fuerit de quo seu de qua illa persona se voluerit agrevare et appelare tam de bonis mobilibus quam immobilibus, omnibus sit licitum pro ut hucusque fuerat veruntamen faciendo suas appelationes infra decem dies, set in illis appelationibus modo aliquo vel ingenio per regimen procedi non debeat si primo solutio facta non fuerit illarum silicet sententiarum preceptorum seu determinationum, et si forte ille vel illi appelati non contentabunt et solvent illi vel illis cui vel quibus tenebuntur vigore sententiarum terminationum et preceptorum suarum vel suorum et promitunt transire et expirare terminos statutos illis de contentando debita in quibus tenebuntur tam de bonis mobilibus quam immobilibus pro ut previsum est et ordinatum est ipso iure appelationes Illorum sint casse et anullate, et non sint alicuius valoris et nunquam aliquo tempore de illis sententiis et determinationibus seu preceptis possint amplius aliquo modo se appelare. || XLIII

Si vero predicti sententiati velent contentare vel solvere et cum efectu solvent et contentabunt sententias precepta aut terminationes contra ipsos factas vel facta de bonis mobilibus infra terminos statutos creditor seu creditores teneantur et debeant prestare sufficientem fideiussorem quantitatis pecunie recepte qui fideiussor duret donec venetiis cognitum fuerit utrum illa sententia sic appelata fuerit bono aut non, et si illa talis sententia sic appelata venetiis probabitur non esse bona, creditor ac etiam eius fideiussor teneantur ad restitutionem quantitatis pecunie quam creditor vigore sue sententie terminationis aut precepti recipisset a debitore, et etiam eorum bona mobilia et immobilia silicet creditoris et fideiussoris obligata sint ad dictam restitutionem.

Et si sententia terminatio aut preceptum probabitur fore bonum et bonam, remaneat creditori libere et quiete, et eius fideiussio sit cassa et annichilata sicut iustum est. Si vero appelatio erit in bonis immobilibus teneatur creditor dare bonam fideiussionem debitori usufructuum

bonorum immobilium donec sententia terminatio seu preceptum erit probata et probatum fore bonam vel bonum aut non, et ultra hanc fideiussionem dicta bona immobilia sint obligata in manu creditoris que bona immobilia non possint vendi nec impignari aut aliquo modo alienari usque quo sententia terminatio vel preceptum probabuntur fore bona vel bonum aut non, et si probabitur fore bona vel bonum per auditores venetiarum libera et absoluta sint illa bona creditoris pro ut ius postulat et querit. Et si probatum fuerit non fore bonam vel bonum debeant eadem bona restitui illo iure quo primo habebat debitor.

Post hec dominus comes faciat citare notarium habentem illam questionem et prelegatur partibus totus processus ne forte aliquid ommitatur, et perlecto toto dicto processu, dominus comes precipiat illi notario quod bene et legaliter cum effectu scribat totum processum in uno quaterno banbacino et iterum legatur presentibus si volunt ut videant et sciant si omnia sunt scripta vel si quid est obmissum vel additum, et scripto et perlecto toto processu regimen debeat || tassare salarium tabellionis, et ibi ambe partes solvant salarium tabellionis predicto et immediate claudatur quaternus processus sic et taliter quod non possit legi, et sigiletur sigillo domini comitis et deponatur in loco tuto.

Item quod postquam dominus comes habuerit literas dominorum auditorum sententiarum faciat citare notarium habentem questionem illam.

Item volumus statuimus ordinamus quod quilibet qui se appellaverit ab aliqua sententia aut precepto facta seu facto per regimen modo predicto tam de bonis mobilibus quam immobilibus, habeat terminum de prosequendo suam appellationem et faciendo quod capiat debitam finem usque ad unum annum proximum postquam sententia terminatio et preceptum publicate fuerint per regimen pole, ultra quem terminum transactum, omnes appelationes sint casse et annulate et non sint alicuius valoris. Salvo tantum quod si occurreret quod per maximam occupationem

dominationes venetiarum aut curie auditorum ille tales appelationes non possent habere finem debitam, sed sit in arbitrio regiminis de prolungando terminum partibus conpetentibus apportantibus tamen illis qui se appelaverint literas ab offitio auditorum qualiter propter eorum negligentiam aut pigriciam talis prolungantis non occursa set potius propter occupationem dominationis venetiarum aut offitii auditorum.

— 21 —

De stationibus non aperiendis diebus dominicis et festivis infrascriptis usque ad horam terciarum.

Staluimus et ordinamus quod stationes pole non aperiantur usque ad horam terciarum sine licentia domini comitis diebus dominicis et festivis principalibus, et in nativitate et resurectione domini nostri Iesu Christi cum duobus diebus sequentibus per totam diem, et nullus audeat dictis diebus laborare, et qui contrafecerit solvat comuni pole pro banno soldos viginti parvorum pro quolibet die et qualibet vice quorum medietas sit accusatoris, et quilibet possit accusari. ‖ XLIIII

In primis omnes dies dominici.
Circumcisio domini.
Festum epiphanie.
Sancti Antonii abatis.
Sancte agetis.
Conversio sancti pauli,
Purificatio beate marie virginis.
Sancti blaxii.
Sancti matie apostoli.
Cathedra sancti petri.
Sancti maximiliani archiepiscopi.
Anunptiatio sancte marie virginis.
Dies veneris sanctus.

Resurectio domini per tres dies.
Sancti georgii magni *).
Sancti marcii evangelista.
Sancti germani.
Sancti vitalis.
Sanctorum iacobi et philipi apostolorum.
Inventio sancte crucis.
Sancti michaelis archangelis.
Asensio domini.
Dies pentecostes.
Sancti peregrini.
Sancti barnabe apostoli.
Sancti Antonii confessoris.
Sancti viti.
Sancti iohannis baptiste.
Sanctorum petri et paoli.
Visitacio beate marie ad eliçabeth.
Sante margarite virginis.
Sante marie magdalene.
Sancti apolinaris. ||
Sancti iacobi apostoli.
Sancti cristofori.
Sancte felicitatis.
Sancti salvatoris.
Sancti laurentii martiris.
Sancte clare virginis.
Asumptio beate marie virginis.
Sancti bartolomei apostoli.
Nativitatis sancte marie virginis.
Decolationis sancti iohannis baptiste.
Sancte crucis.
Sancti mathei apostoli.
Sancti michaelis.
Sancti francisci.

*) Probabilmente Sancti gregorii magni.

Aparitio beate marie de ia misericordia.
Sancti luce evangeliste.
Sancti floris confessoris.
Sanctorum simeonis et iude apostolorum.
Festo omnium sanctorum.
Sancti martini.
Sancti mauri.
Sancte cecilie virginis.
Sancte katerine virginis.
Sancti andree apostoli.
Sancte barbare.
Sancti nicolae.
Sancte lucie.
Sancti tome apostoli.
Nativitatis domini nostri iesu christi.
Sancti stefani protomartiris.
Sancti iohannis apostoli et evangeliste.
Sanctorum innocentium.
Sancti teodori martiris.
Sancti dimitri martiris.
Sancti basilii confessoris. ||

III.

XLV

Incipit liber tertius.

— 1 —

De affictibus.

Statuimus et ordinamus quod si aliquis manserit in domo alicuius ad afictum intelligatur esse ad annum nisi speciale pactum inter conductorem fuerit pluris temporis vel minoris.

Et teneatur conductor statim quando intrat domum solvere medietatem affictus et in fine anni sive termini anni solvere aliam medietatem, et si non solverit iudices debeant ad omnem requisitionem locatoris facere pignorari conductorem de toto affictu et res aceptas vendi sine delatione usque quo fuerit totus affictus completus solvi.

— 2 —

De termino predicendo.

Item quod si patronus domus nolet condu cere plu manere vel abitare debere in sua domo, debeat predicere

sibi ad minus uno mense ante terminum, et econverso si conductor noluerit stare in sua domo ultra terminum anni predicat patrono uno mense ante terminum, et si non fecerit hoc intelligatur esse pro sequenti anno locatio predicta et tunc solvat conductio introitum anni.

— 3 —

De solutione fienda.

Item si domus habebitur pro refitata conductor solvat affictum antequam auferat res suas de ea domo sub pena arbitrio regiminis, et si usque ad terminum non expedierit domum dato quod refutaverit vel steterit aliquo die ultra terminum habeat domum per totum annum venturum, et solvat introitum si patronus voluerit, et si noluerit faciat eundem conductorem conpelare ut exeat et expediat domum et solvat affictum dierum quibus steterit ultra terminum, et nule ferie hoc impediant.

— 4 —

De solutione affictus petenda.

Item quod patronus petat solutionem sui affictus et solvi sibi faciat infra annum postquam conductor exierit de domo et transacto anno affictum predictum petere non possit.

— 5 —

De solutione affictus non petenda transactis tribus annis.

Item quod nullus possit petere fictum domi nisi de tribus annis nuper tunc preteritis, et abinde superius non

audiatur in habitante conductorem suam domum et iurante eidem se solvisse de temporibus preteritis ante dictos tres annos.

Item quod fictus domorum teneantur solvere ambo silicet vir et uxor tam in vita quam post, et procedat et promitatur hoc debitum ceteris debitis et equiparetur cum debitis dationum, et nulle ferie inpediant executionem affictus.

— 6 —

Si patronus vult pro suo usu domum.

Item quod patronus domus si voluerit domum pro suo usu rerum suarum possit eundem domun habere et recipere intelligendo quod ipsam domum teneat ad minus per unum annum.

— 7 —

Vel si voluerit vendere eam.

Item quod si patronus voluerit eandem domum vendere possit dictum conductorem expellere de domo predicta.

— 8 —

Vel si voluerit eam recuperare.

Item si patronus voluerit reparare dictam domum ita quod conductor non possit eam habiliter inhabitare similiter possit eum expellere de domo et conductor solvat pro rata temporis fictum domi in dictis tribus casibus supradictis.

Et quod locator si non reperiretur observasse ut in

dictis casibus continetur solvat soldos centum parvorum quorum medietas sit comunis et alia medietas conductoris et nulle ferie impediant supradicta. || XLVI

— 9 —

De dationibus.

Statuimus et ordinamus quod si quis possidet aliquam possessionem quam alter dicat sibi teneri in aliqua datione si probaverit in iure eam esse obligatam dationi petite conpellantur detemptor possessionis et condanpnetur solvere dationem de preterito tempore secundum quod probaverit si possessor eam tenuerit per totum illud tempus, sed si minori tempore tenuerit non cogatur solvere ultra tempus posessionis detempte per eum, non preiudicando domino dationis qui possit habere regressum contra preteritos posessores eiusdem posessionis.

— 10 —

Quod conductor dationibus teneatur monstrare domino suo posessiones dationis.

Item quod conductor dationis teneatur monstrare domino dationis ad omnem requisitionem eiusdem domini omnes posessiones dationes pro quibus solvit, et si monstrare nesierit monstret de suis propriis bonis ad sufficientiam dationes in extimatione iudicum dationum.

— 11 —

De sucessore alicuius condenpnando ad solvendum dationem consuetam.

Et si aliquis pecierit alicui dationem dicens quod maiores sui vel ipse teneatur sibi aliquam dationem et probaverit non nominando aliquam possessionem condanpnetur idem conductor ad solvendum dationem et ad

monstrandum tantas posessiones que sufficiant dationi petite ad omnem requisitionem domini dationis ut supradictum est.

— 12 —

De partibus conpellendis monstrare sua antequam fiat monstrantia.

Et antequam aliqua monstrantia predicta fiat conpellantur partes per sacramentum si sciunt esse vel si habent instrumentum vel si possunt probare posessionem dicte dationis per testes || fidedignos, tunc stetur instrumento vel testibus si erunt, et si instrumentum vel testes non fuerint, servatur ordo superius antedictus.

— 13 —

Si fuerunt plures confratres debitores.

Item quod si fuerunt plures confratres debentes solvere unam dationem fatiant inter se unum fratrem maiorem, et ille sit frater maior qui plus habet de posessionibus dationis, et tempore solutionis dationis quilibet confrater veniat cum suo fratre maiore ad solvendum partem suam in termino statuto, et si per defectum vel abscentiam alicuius eorum tota datio non fuerit persoluta, si dominus voluerit solvat duplum ille pro quo remanserit.

— 14 —

Si fuerunt plures confratres creditores.

At converso si plures domini fuerint ad unam eandem dationem eis debitam recipiendum, faciant inter se unum fratrem maiorem cui solvatur et respondeatur de

tota datione, et sicut frater maior debens solvere, solus conpellitur solvere dationem, ita iste frater maior debens recipere possit, solus absque confratribus suis, et sine commissione petere et recipere dationem.

— 15 —

Quod frater maior non possit recipere duplum.

Item si dominus dationis non accipiet duplum fratri maiori, idem frater maior non possit accipere duplum confratribus suis.

— 16 —

Et si quis frater refutare voluerit posessiones date.

Item si aliquis dictorum confratrum conductorum vellet refutare suam partem posessionum refutet fratri maiori suo et non domino et econverso si frater maior vellet refutare refutet confratribus suis et non possit dividi datio vel posessio dationis in preiuditium et danpnum domini dationis.

— 17 —

Si quis confrater voluerit vendere.

Et similiter intelligatur si confratres vel eorum aliquis voluerit | vendere aliquem posessionem dationis predicte debeat unusquisque eorum vendere volens denumptiare fratri maiori si vult emere posessionem, et econverso si frater maior voluerit vendere debeat denumptiare suis confratribus si voluerint emere posessionem ut dictum est.

XLVII

— 18 —

De conductore dationis.

Item quod siquis tam frater maior quam confratres vel alter quicunque conductor volens vendere vel alienare aliquam posessionem dationis, debeat denumptiare domino dationis, et si confrater erit suo fratri maiori vel converso et post denumptiationem factam determinate scribi faciat posessionem et confines eius et quantitatem dationis contingentem posessioni vendite sub pena librarum decem parvorum et nichilominus venditio vel alienatio sit nulla.

— 19 —

De posessione dationis alienata recuperanda.

Item quod siquis voluerit vendere vel aliquam posessionem dationis teneatur denumptiare domino dationis quod volunt eam vendere vel alienare ut supra dictum est. Et postquam vendiderit si dominus eam voluerit habere possit infra unum mensem post alienationem silicet pro soldos decem minus si res illa vendita fuerit a viginti libris parvorum infra, et pro soldis viginti parvorum minus a viginti libris parvorum usque ad quinquaginta libras parvorum et soldis quadraginta parvorum minus a quinquaginta libris parvorum superius, si vero dicta posessio fuerit alienata aliter quam pro denariis quod ipse dictus dominus dationis si voluerit eam habeat eodem titulo finem donationem intervivos et qui reciperit dictus benefitius sit securus dicte dationis persolvende pro temporibus futuris alienationis facte. Et quod dicta posessio sic vendita vel alienata postquam pervenerit in dominum dationis non possit recuperare pro propinquos venditoris, licitum sit tamen cuilibet conductori posessionem dationis legare per ultimam voluntatem et dare in dotem cum suo onere dationis.

— 20 —

De aliquo fraude vel negante dationem.

Item quod siquis fraudaverit vel negaverit dationem cadat a iure suo et adveniat posessio in confratres, si non erunt confratres deveniat in dominum dationis et nichilominus teneatur solvere dationem consuetam et ultra hoc solvat comuni soldos centum pro pena.

— 21 —

De datione non petenda ultra quinque annos.

Item quod nulla datio peti possit a decem annis supra et si pectetur non audiatur petitor.

— 22 —

De fide danda sacramento conductore.

Et si quis pecierit dationem a decem annis infra et conductor voluerit iurare se solvisse dictam dationem petitam credatur et stetur sacramento conductoris iurantis de septem annis preteritis tantum sed de tribus annis nuperimi preteritis non stetur sacramento conductoris predicto nec possit iurare ymo condampnetur de tribus annis proxime preteritis et pignoretur ut in excitationibus dationum continetur.

— 23 —

De datione solvenda.

Item quod omnes debentes solvere dationem debeant solvere illam ante octavam sancti martini ad domum domini dationis sub pena dupli quantitatis dationis. Quam penam dupli pariter cum capitali iudices faciant solvere debitores ad omnem requisitionem domini dationis fa-

cendo pignorari et accipi per precones tot de bonis debitoris silicet tam mariti quam uxoris et in vita et in morte quod valeant dationem debitum et vendantur dicta bona sine dilatione usque ad plenam solutionem dicte dationis servando modum inpignorandi secundum quod continetur in commissione iudicum dationum et nulle alie ferie impediant executionem predictam.

— 24 —

De refutatione posessionis.

Item quod si quis voluerit refutare aliquam posessionem debeat refutare ante medium mensis februari, et solvat dationem in sequenti festo sancti martini si erit XLVIII terra, si autem erit || domus vel vinea ortus olivarii vel pratii non teneatur solvere post terminum set solvat sicut affictus et pensio domus tantum cum duplo et quod non possit refutare dictam dationem si primo non solverit dationem annorum preteritorum.

— 25 —

De requisitione domini fienda per conductorem

Item quod quicumque aliquis refutabit alicui aliquam vel aliquas posessiones dationis et obtulerit se facere monstrantiam quandocunque dominus voluerit infra predicti dies proximi, teneatur dominus dationis infra dictos quindecim dies proximos post requirere dictam refutationem quod faciat sibi monstrantiam posessionum dationis statuendo certum diem inter ipsos.

Et si monstrantia non fuerit facta infra dictos quindecim dies per defectum vel negligentiam refutatoris non valeat refutatio, set si dicta monstrantia infra dictos quindecim dies non fuerit facta per negligentiam vel defectus domini dationis non requirentis monstratorem, volumus quod dictus refutator infra terminum aliorum

quindecim dierum accedat ad iudices dationis et requiret eos ut intersint eidem monstrantie, quod si non fecerit refutatio sit nulla, qui iudices sacramento teneatur requirere dictum dominum dationis ut intersit dicte monstrantie. Et dato quod dictus dominus predicte dationis intersit vel non intersit nichilominus domini iudices debeant ire ad videndum dictam monstrantiam ad expensas dicti domini dationis et fatiant scribere posessiones dicte monstrantie.

Et super dicta monstrantia ipsi iudices iudicent sicut eis videbitur et sic sit firmum. Salvo tantum quod si aliquo tempore inveniretur instrumentum dictarum posessionum dicte dationis prius factum quod stetur instrumento de posessionis in ipso contentis et habeant dicti iudices a predicto domino dationis pro quilibet soldos duodecim parvorum pro se et equo, et si dormirent extra civitatem habeant pro quolibet etiam soldos duodecim et expensas.

— 26 —

De monstrantis terre dationis.

Et si fuerint terre refutate sint tot quot satisfatiant dationi ; silicet ad minus de tribus modici seminature pro quolibet modio dationis tam formenti quam ordei si non fuerit instrumentum dictarum posessionum vel testes fide digni. Set si fuerit instrumentum vel testes fide digni stetur instrumento ut continet vel dicto testium fide dignorum. Inqua quidem refutatione tercia pars ipsarum terrarum sint stople, tercia cum bladis vel sine, et tercia sint ronche vel que plus cessaverint a cultura, et aliter non valeat refutatio.

— 27 —

De posessione refutata.

Itemque omnis posessio refutata sit potius meliorata, et si fuerit peiorata non valeat refutatio.

— 28 —

De conductore.

Si vero refutatio valet et postquam aceperit fructus de ipsis posessionibus refutatis se intromisserit de dictis posessionibus refutatis vel ipsarum aliqua teneatur ad solvendum primam dationem consuetam ac si non refutasset et econverso si dominus post refutationem factam intromiserit aliquam posessionem ex dictis posessionibus per se vel aliam personam refutatio nichilominus sit ferma.

— 29 —

De solutione dationum et affictuum domorum fienda de bonis comunibus viri et uxoris dum ea retinuerit pro indiviso.

Decernimus uxores sicut maritos donec bona comuniter pro indiviso tenuerint ad solutionem dationum et domorum affictuum pariter obligari, et quod de bonis utriusque dationes et affictus pariter persolvantur licet uxor cum marito vel econverso obligata non fuerit tacite vel expresse ad alia vero debita matrimonio constante per unum ex ipsis tantum contracta alter non obligatus durante matrimonio minime teneatur sed solummodo obligatus, porro si alteri ipsorum mors supervenerit nulla XLIX divisione bonorum facta inter coniuges dum vivebant | auctoritate regiminis, tunc omnia debita in eorum vita contracta per alium tantum vel ambos de bonis comunibus persolvantur et predicta omnia non solum in futuris casibus set in pendentibus presentibus et futuris obtineant firmitatem, volumus et mandamus quod ad ipsas coniugum divisiones fiendas ipsorum creditores citentur de cetero si qui sunt alias fiant publice cridationes de ipsa divisione fieri petita. Et si qui sunt creditores quod ad certum terminum se debeant coram regimine presentare et quod

creditores comparentes suum partitore si velit acipere teneantur et uxor et maritus alium et aliter facta divisio non valeat ipso iure.

— 30 —

De prescriptione rei immobillis.

Statuimus et ordinamus quod siquis possederit suo proprio nomine aliquam posessionem per tres annos continuos inter presentes et quinque inter absentes pacifice et quiete sine controversia vel molestia alicuius habens titulum emptionis donationis permutationis vel alterius tituli per publicum instrumentum pole confectum et vicedominatum intelligatur prescripsisse et transacto triennio vel quinquennio non possit ab aliquo molestari aliquo modo vel ingegno, et si molestabitur. non audiatur molestans. Salvo tantum si dicta posessio vendita foret et non proclamata iure propinquitatis ut infra dicetur in statuto de posessionibus recuperandis iure propinquitatis quod possit a propinquis venditorum recuperari omni tempori quem admodum foret proclamata non obstante dicta prescriptione quia esset in fraudem propinquorum venditorum et salvo etiam si dicta posessio fuerit exprese obligata ad aliquem dationem.

— 31 —

De prescriptione rei immobillis.

Si vero aliquis suo proprio nomine possederit aliquam posessionem sine aliquo titulo instrumenti seu solummodo habeat solam et simplicem posessionem per decem annos continuos inter presentes et quindecim inter absentes possidendo ipse vel || alter suo nomine pacifice et quiete sine controversia vel molestia alicuius, intelligatur eam prescripsisse.

Et transactis decem annis inter presentes et quindecim inter absentes sit verus posessor et dominus rei

et a nullo possit molestare vel inquietare. Et siquis eum molestaverit non audiatur in iure salvo tantum quod si dicta posessio reperirentur fore vendita illo medio tempore et non fuisset proclamata in fraudem propinquorum, quod iure propinquitatis possit recuperari a propinquis ut supra continetur. Et salvo si esset obligata expresse ad aliquam dationem ipsa posessio non preiudicetur domino dationis ad utendum de iure suo secundum formam statutorum dationum et ad acquirendum sibi ius dominii in eadem posessione.

Posessiones autem pupilorum nec cum titulo nec sine titulo prescribi possent, et in eis nulla prescriptio possit quolibet incipere ante tempus finite tutele vel antequam dictus pupilus compleverit quartum decimum annum.

— 32 —

De prescriptione rei mobilis.

Item quod si quis habebit aliquam rem mobilem penes se translatam sibi per venditionem vel alia rationabilem et iuxtam causam et suo sacramento affirmet res illa non auferatur ab eo occasione alicuius debiti vel obligationis nisi forte res illa fuisset furtiva vel alteri specialiter obligata per instrumentum in quo sit facta de dicta re mentio spetialis, aut si reperiretur fore per familiam alicuius sive voluntate patroni in alterum translata vel si res illa aliter foret ammissa in quibus casibus per regimem cognoscatur.

— 33 —

De addendo aliquid ultra verum precium.

Statuimus et ordinamus quod nullus emptor alicuius posessionis fatiat fieri instrumentum illius posessionis vendite per alliud genus instrumenti cautulose vel aliter dissimulata nisi per purum instrumentum emptionis sicut

ius requirit non addendo tamen aliquid ultra verum precium emptionis. Et si per alliud genus instrumenti fieri L fecerit et probabitur per testes, condampnetur idem emptor et venditor pro quolibet in soldis duobus parvorum pro libra pretii venditionis comuni pole et venditio sit nulla.

Si vero fuerit venditio facta per instrumentum venditionis et emptionis et maius precium apposuerit et probatum fuerit vel manifestum regimini tunc condanpnetur comuni pole emptor et venditor in eo quod ultra verum precium posuisse reperiretur. Et nichilominus venditio sit firma vero precio et possit exigi per propinquos venditionis secundum formam statutorum.

— 34 —

De crida fienda de dicta posessione.

Facta autem dilligenti venditione et instrumento legitime ut debetur, emptor faciat fieri cridam per preconem comunis apud palatium infra terciam et vesperas die dominico primo vel sequenti post, et si venditio facta fuerit die dominica illa dies in numero non computatur et fiat crida hoc modo. Et si propinquus talis vel eius uxoris vult recuperare iure propinquitatis talem posessionem positam in tali loco et infra tales confines venditam tali pro tanto precio iure proprii vel solvendo dationem tantam tali debeat comparere coram regimine pole infra unum mensem proximum ad faciendum se scribi per notarium quod vult recuperare, et ad prontandum denarios posessionis vendite alioquin, si hoc non fecerit non audiatur. Et si predicta crida facta non fuerit ut predicitur nichilominus propinqui recuperare possint usque ad decem annos.

Si vero plures propinqui comparuerint adiudicetur posessio vendita propinquiori venditoris et si plures propinqui unius et eiusdem gradus comparuerint sortiatur inter ipsos de ipsa posessione cuius sit.

— 35 —

Quommodo et qualiter dicta posessio a propinquis et lateranis recuperari possit.

Et si posessio vendita fuerit per iugales recuperari possit || per propinquos utriusque partis, si vero vendita sit solum per maritum uxorem contradicentem infra dictum mensem venditio non valeat nisi pro parte mariti. Et si dicta uxor eiusdem venditionis non contradixerit infra dictum mensem ut predicitur nichilominus possit recuperari dicta posessio vendita tam per propinquos mariti quam per propinquos uxoris licet dicta uxor eius nominata non fuerit in instrumento venditionis.

Si vero duo vel plures propinqui unius et eiusdem gradus comparuerint, sorcietur inter eos de parte mariti cuius sit. Et similiter intelligatur de propinquis uxoris.

Et non comparentibus aliquibus propinquis venditoris vel venditorum infra dictum mensem ut dictum est, volumus quod quilibet laterani dicte posessionis infra dictum mensem possunt eam exigere et habere, et si plures laterani erunt comparentes inter ipsos sorcietur ut predicitur.

Et non comparentibus aliquibus propinquis vel lateranis infra dictum mensem ut dictum est ab inde in antea non audiatur.

Et predicta omnia intelligantur etiam de posessionibus venditis ad incantum. Verum quod patronus posessionis possit exigere dictam posessionem infra terminum dicti mensis proponitur omnibus predictis omnibus parentibus et colateralibus et si non comparuerit exigituri predicti parentes et colaterales possint exigere ut supra.

Item quod quilibet qui exigerit dictas posessiones iure parentele et affinitatis et colateralitatis teneatur et debeat tenere et possidere ipsas posessiones per quinque annos continuos, sed si infra dictos quinque annos alie-

naverit ipsas posessiones tunc ipse posessiones deveniant et devenire debeant libere emptori qui prius emerit ipsas posessiones dando et solvendo ipsi eo precio quo emerit a venditore. LI

Item quod si quis terminus positus fuerit in instrumento venditionis per venditionem et emitorem habeat terminum parentes et colaterales unius mensis postquam dictus terminus fuerit transactus ad exigendum dictam posessionem sive posessiones, et possit exigi ut in precedenti capitulo continetur.

— 36 —

De animalibus conductis per forenses ad vendendum in pola.

Si aliquis forensis conducet aliquas bestias grossas vel minutas aut aliquas res mobiles causa vendendi ad civitatem pole vel eius districtum, volumus quod dictus conductor debeat publice res mobiles et bestias tenere publice in platea vel alio loco publico et consueto tribus diebus continuis et ut omnibus patere possit quod dicte res et bestie vendi debent, quibus tribus diebus elapsis nulloque opponente venditioni libere vendat libereque unusquisque emere possit dictas res et bestias adeo quod aliquas quantumcumque ius habet in dictis rebus et bestiis postea veniens non possit venditionem retractare, et res seu bestias venditas vendicare, sed irrevocabiliter remaneat penes emptorem nisi patronus rerum vel bestiarum veniret infra terminum quindecim dierum post venditionem, qui si venerit in dicto termino volens res sive bestias recuperare solvendo precium et expensas, recuperare possit dictas res et bestias sic venditas. Si vero ante triduum venditio fieret vel aliter non servata predicta solenpnitate quilibet ius habens in dictis rebus res ipsas valeat vendicare.

— 37 —

De barchiis conductis per forenses ad vendendum.

Barche forensium ad civitatem pole conducte causa vendendi vel quocumque modo reperte, volumus quod stent in riva similiter per tres dies continuos omnibus manifestando qualiter vendi debent.

Et post triduum licet vendantur, et quilibet qui sic emet nullam timeat vendicationem set irrevocabiliter dominus emens efficitur, autem pretermisso ordine supradicto sciat se subiacere periculo vendicationis et recipere tenebitur cuilibet aliquod || pretendendi in barcha vel barchis taliter empta vel emptis nisi patronus infra quindecim dies post venditionem venerit, qui veniens in dicto termino possit recuperare dictam barcham seu barchas per modum declaratum in precedenti statuto.

Ad tolendam fraudem que commicti soluit in civitate pole et eius districtu propter quam impediebatur ius dominorum dationum consanguineorum colateralium rescotere nolentium posessiones alienatas a dationariis consanguineis et colateralibus ipsorum. Et hoc quia alienatio non sub nomine vendictionis fiebat ut statutum requirit ad hoc ut posessio possit rescoti, sed sub nomine fraudolente permutationis ad quam statutum antiquum non extendebatur.

Statuimus et mandamus quod deinceps quamcunque personam talis permutans non possit recipere pro dicta sua posessione maiorem quantitatem pecunie vel aliarum rerum mobilium que excedat medietatem valoris dicte posessionis permutate si vellint dicti permutantes quod posessio non rescotetur a dominis dationum consanguineis vel colateralibus permutantis. In casu autem quod aliquis pro aliqua posessione permutata reciperet maiorem quantitatem pecunie vel rerum mobilium quam sit me-

dietas valoris dicte posessionis permutate tunc non intelligatur contractus permutatus sed emptio et venditio, et posessio taliter alięnata possit exigi recuperari et rescoti ab omnibus illis personis a quibus possint rescoti posessio vendite secundum formam aliorum statutorum. Et si insurget dubitatio de valoris posessionis alienate seu permutate, tunc regimen per se vel per alios bonos viros habeant declarare valorem ad hoc ut videatur si posessio possit rescoti et recuperari vel non.

Oviare cupientes fraudibus que committuntur cottidie in dampnum et preiuditium consanguineorum et colateralium ad hoc ut posessiones venditas rescotere et recuperare non possint secundum permissionem statutorum pole. Ordinamus quod si qua posessio dationata vendetur illi qui solvere tenebatur dationem antequam dicta datio per eum soluta fuerit per quinque annos a die celebrationis contractus dationis tunc quilibet consanguineus et collateralis possit rescotere dictam possessionem liberam et sine honere dationis eo modo quo possint si posessio non dationata fuisset vendita, si autem posessio dationata soluta per maius tempus quam annorum quinque a die contractus celebrato, volumus isto casu quod consanguinei tantum possint solum rescotere dationem videlicet quod sicut solvebatur datio consanguineo sic solvatur isti rescotenti. LII

— 38 —

De casalibus reficendis vendendis vel dationandis.

Item publicam cupientes augere civitatem quam deformatam tot et tantis ruinationibus reformare cum omni celeritate quam possumus, statuimus precipimus et mandamus quod si aliquis civis districtualis vel forensis volens edificare et reficere aliquod casale positum in civitate pole debet requirere patronum ipsius casalis ut

dictum casale sibi vendat vel dationet iusto precio in quo precio si discordes essent recurrant ad regimen ut illud precium taxat vel taxari faciat, cuius taxatione ambe partes debeant acquiescere sub pena arbitrio ipsius regiminis imponenda. Et si patronus et dominus ipsius dictum casale sibi vendere nolet nec dationare, constitutus coram regimine interogetur si ipse velit ipsum casale reficere, cui si velit ipse reficere assignetur per regimen terminus unius anni ad incipiendam reparationem dicti casalis illamque per complendam et finiendam sub alio termino quem predictum regimen declarabit et assignabit sibi sub pena arbitrio ipsius regiminis imponenda et exigenda, et casale predictum postea assignari debeat illi qui primitus reparabit et reparare promitet terminorum dandorum arbitrio regiminis per ipsum regimen cum maturitate et discretione actentis et inspectis diligenter omnibus circumstantiis et qualitate personarum. Si vero dictus patronus et dominus casale perfactum nolet reficere vel non posset, tunc iusso primo per regimen quod dicta || edificatio non sit inhonesta et multum preiuditialis patrono, ad petitionis petentis casale mitantur tres boni viri de mandato regiminis ad extimandum ipsum casale sub precio venditionis et dationis, et facta relatione regimini de dicta extimatione illamque aumentata vel diminuita per regimen si iuxta non esset, cogatur ipse patronus vel vendere vel dationare pro ut melius ellegerit sub declarata extimatione predicto petenti in quibus venditionibus procedatur secundum antiqua forma statuti loquentis qui proferatur in venditione quod primo coniuncti quam alii admictantur et venditam rem recuperare valeant usque ad mensem, et similem benefitium habeant domini dationum collaterales et convicini. Cui emptori sive dationario sive sit extraneus sive dominus dationis sive collateralis sive convicinus ad reficendum et reparandum casale emptum sive dationatum terminum quindecim mensium a die venditionis vel dationis computandum concedimus sub pena viginti quinque librarum parvorum

aplicandorum pro medietate comuni et pro alia acusatori sive denunptiatori post que alius terminus regiminis arbitrio assignentur ad complendum edificationem dicti casalis sub pena privationis et confiscationis ipsius. Quod casale dictus emptor non possit vendere nisi cum conditionibus suis et residuo sui termini et si aliter venderet venditio non valeat.

Ordinamus et volumus quod quilibet donatio inter vivos facta in civitate pole vel eius districtu sive extra districtum per aliquem civem abitatorem sive districtualem polensem cuicunque persone de quibuscunque rebus ad iurisdictionem pole pertinentibus debeat tribus diebus dominicis continuis et successive post celebratum contractum dicte donationis palam et alta voce per preconem in platea comunis proclamari et publicari dicendo de datione iam facta. Et quod si qua persona vellit aliquid opponere donationi prefacte comparere debeat coram regimine infra terminum unius anni et unius diei, infra quem terminum plenarie audiatur, transacto autem anno et die donatio predicta taliter validabatur quod nullus postea veniens audietur oppositiones, donationes vero facte pretermissa ‖ solempnitate predicta omni tempore possit per quoscunque postea veniens rationabiliter impugnari et sine aliqua prescriptione rescindi. LIII

— 39 —

De testamentis.

Et quia nichil est incertius hora mortis que propter tot mundi discrimina sepius homines invadit incautos et extra propria domicilia pervagantes. Decernimus quod siquis civis vel habitator pole mori contingerit in aliquo loco extra polensem districtum in quo non possit faciliter haberi copia tabelionis et testium, possit in dicto loco ordinare et facere suum testamentum et ultimam voluntatem eo modo et forma quibus homines villarum civitatis pole ordinare possunt et facere.

Si quis instituatur heres vel alicui legatur vel donetur vel alio modo ipse transferatur sub ista condictione quod ipsa bona hereditaria legata donata vel aliter translata deveniant ad aliam personam in casu quo ipse moriatur sine heredibus, Ordinamus quod ista verba sine heredibus legitimis tam ascendentibus quam descendentibus non extraneis.

Ordinamus et volumus quod si aliquis heres vel legatarius vel alius quicumque sit cogatur quod restituat alicui aliqua bona in tempore ad tempus vel post tempus, et ille cui restitutio fieri debeat ante debitum tempus restitutionis promoriatur. Nichilominus restitutio fiat heredi legitimo dicti promortui sive sit descendentibus sive de ascendentibus.

Possit quilibet motus ex iusta causa suos filios seu filias exhe redare et econtra filii et filie parentes suos allegando et exprimendo causam iustam exheredare possint et testamentum nullum patiatur preiuditium propter hoc set firmum maneat exheredatus tantum sine causa non iusta seu non probata iusta runpat testamentum quo ad omnia preterquam in relictis iusto tamen factis pro funeratione offitio et elemosinis alia remaneant venientibus ab intestato.

Preteritus sive sit postumus sive iam natus qui secundum || iuris regulas testamenta rumpunt et irritant, volumus quod de cetero parentum testamenta non rumpant nisi quo ad legata sive relicta quum non essent facta pro funeratione defuncti et salute eius anime deputatis, dum tamen iustum modum non excedant quod relinquimus arbitrio regiminis ut illa reducat ad debitum modum et predicti preteriti habeantur pro institutio et veniant ad hereditatem parentum una cum aliis fratribus institutis taliter quod unusquisque dictorum filiorum tantum habeat in dictis bonis et ipsa bona inter ipsos equaliter dividantur quamvis a principio testator aliquos instituisset dispariter, remanente semper testamento in sua firmitate et testamentum ditatur et nominetur preterquam in exceptuatis in hoc presenti statuto.

Testamenta facta et ordinata pro ut statuta civitatis pole requirunt quamvis in illis testator sive notarius non fuerit usus debitis et congruis verbis dicatur vera firma et valida sine verba in congrua ponantur in institutione sive in subinstitutione, remanendo omnem diferentiam inter verba que inducunt fidei comissum et que non ita quod gravatus de restituendo non possit retinere et detrahere aliquam quartam trelelianicam.

Omnia legata pecuniaria facta et ordinata per aliquem testatorem gravantem heredem suum de restituendo hereditatem si morietur, si per dictum heredem soluta non essent solvi debeant pro rata per illos quibus hereditas restituta esset sive universaliter sive particulariter aut singulariter ex iuditio testatoris restitutio facta foret.

Relicta et legata facta uxori sub ista conditione si vitam servaverit vidualem, volumus quod expirent si transeat ad secunda vita necnon et si vitam ducent inhonestam etiam in viduitate omni comodo et relicto testamenti privetur ne magis puniatur vivens casta cum stando marito quam inhonesta vidua.

Si res aliena legetur, volumus quod heres procuret in quantum potest illam emere a patrono et empta assignare legatario, si vero non poterit emere vel quia patronus non vellit vendere || vel quod aliud obstet inpedimentum tunc dictus heres teneatur dare verum pretium rei legate predicto legatario. LIIII

Diferentiam quam ius civile de legitima facit videlicet ut remanente certo numero liberorum sit tercia pars eius quod quis esset, hereditatis ab intestato si maior numerus remanetur videlicet a quatuor super, tunc sit dimidia pars eius quod quis esset hereditatis ab intestato, removentes expresse, volumus ut quicunque numerus liberorum remaneat legitima sit et esse debeat tantum tercia pars successionis ab intestato et non plus et dicta tercia intelligatur deducto primo ere alieno et futuris impensa.

Sequentes consuetudinem diu servatam in civitate

pole statuimus quod siquis filius vel filia in aliquo dotatus vel dotata per fratrem extra domum et inhabitantem parentum matrimonio copuletur, statim ipsofacto exeat potestatem patris et intelligatur emancipatus vel emancipata, verum si post matrimonium adhuc filius vel filia remanetur in domo cum parentibus simul remaneat in potestate patris in qua perduret donec a patre discesserit seu pater ab ipso vel ipsa.

Si vero filius fuerit dotatus per matrem, mortuo patre de bonis condam dicti patris sui et non daret neque dotaret ipso filio suo de bonis suis teneatur ipsa matre honorare filium in legitimam pro ut esset in potestate.

Volumus quod quotiens relictum erit alicui pro cuntento unum modium frumentum et unum ordei ad minus non possit amplius petere de bonis ipsius defuncti, ille cui tale relictum sit fructum nisi sit filius in potestate, cui concedimus posse petere abhinde universali partis defuncti usque ad legitimam si minus quam legitima sit relictum.

Filius decedens sine descendentibus teneatur patrem suum ad minus in sua legitima honorare sicuti pater teneretur, si autem filium decessisset quod si filius neglescerit facere, tlla || remedia habeat pater que haberet filius in hoc casu matri non teneatur aliquid dimittere decedens filius vivo patre, si vero pater non vixerit, cogatur dimittere matri legitimam quo ad usum fructum tantum non proprietatem et duret iste usufructus donec dicta mater vidualiter et oneste vixerit, postea revertatur ad dominum proprietatis.

Et habeat dicta mater remedia debita sicut pater si huiusmodi legittima non fuerit sibi dimissa. Que omnia supradicta intelligimur in tota linea ascendenti tam paterna quam materna si pater et mater non superessent.

Testamenta sepe deficiunt et viciantur vitiata heredis istitutione non obstante quod testator eraverit. Ideo si institutio vitiata et irritata est forte quia instituitur aliquis qui tunc temporis non vivebat vel qui non potest institui

vel aliter qualiter cumque institutio sit nulla vel afficiatur nulla, volumus pro substentatione testamentorum et conservatione voluntatum defunctorum quod ad dictam hereditatem veniat substitutus vel eius heres legittimus si ipso testamento substitutio facta fuerit, si non sit facta directa substitutio sed erat rogatus heres restituere hereditatem vel partem hereditatis alicui tunc ille fidei commissarius idest cui restitutio fieri debebat vel eius heres legittimus veniat ad dictam hereditatem in totum vel in partem prout fuerit depositum. In casu quo nec substitutio facta esset nec heres esset de restituendo gravatus tota illa pars que debebat esse heredi instituti remaneat venientibus ab intestato et omnia legata et alia disposita in testamento predicto firma maneant et debeant debite executioni mandari.

Quia in civitate pole diverse mode matrimonia contrahitur, aliquod enim contrahitur more civitatis venetiarum, aliquod contrahitur more civitatis pole aliquod alio more, volumus et ordinamus quod in sucessione mulieris tam ex testamento quam ab intestato decedentis serventur ordines statuta et mores illius civitatis et loci secundum eius consuetudinem matrimonium fuit contractum || inter LV ipsam mulierem et quocunque civem habitatorem sive districtualem civitatis pole.

Mandamus volumus et decernimus quod testamenta mulierum habentium virum decedentium sine filiis vel filiabus ex ipso viro fieri debent in presentia illorum qui in testamentis virorum requiruntur et etiam in presentia unius ex proximioribus mulieris decedentis succedere debentibus ab intestato tunc presentibus in civitate ad hoc ut mulierum fragilitas non inducatur circha aliquam ordinationem non iustam fallatiis et deceptionibus aliquorum.

Et si proximos non haberentur vel essent absentes, tunc regimen requisitum mitat unum ex consulibus ut intersit ordinationi testamenti pro evitanda omni fraude que possit committi.

In villis autem loco deficentis proximi maricus ville in qua fit testamentum mulieris una cum uno bono homine dicte ville intersint testamento predicto. Set si maricus abesset, tunc duo boni homines dicte ville ad hoc requisiti intersint sine dilatione sub pena centum soldorum pro quolibet contrafatiente alia testamenta mulierum facta pretermissa hac solenpnitate non valeat nisi tantum in relicto pro funerationis offitio et elemosinis, alia omnia remaneant venientibus ab intestato.

Siquis testator vel testatrix ordinaverit quod post mortem alicuius bona sua venient ad proximiores suos, ordinamus quod proximi testatoris vel testatricis veniant per modum declaratum super in rubrica de successionibus ab intestato videlicet quod primo veniant proximi ex parte patris postea veniant proximi ex parte matris.

Quilibet heres institutus et de restituendo gravatus alteri hereditatem statim post mortem testatoris videlicet post spatium trium dierum ad plus teneatur et debeat facere solempne inventarium de omnibus bonis hereditariis mobillibus immobillibus et semoventibus in cuius inventarii confectione debeat esse presens ille vicedominus qui interfuit confectioni testamenti testatoris predicti et scribatur per notarium qui scripsit testamentum. Veruntamen si predicti vicedominus et notarius vel alter ipsorum abessent aliter impediti tunc de licentia regiminis || heres possit recurrere ad alium vicedominum et notarium ut dictum tnventarium faciant in quo scribantur omnia sigillatim. Et omne bladum vinum oleum et quicunque alii fructus et proventus ante mortem testatoris recepti ponantur in dicto inventario de quibus postea in restitutione fienda reddatur plenaria ratio sicut de rebus aliis restituendis. Et predicta teneatur observare heres sub pena librarum viginti quinque parvorum applicandorum comuni pole, alie persone que conficere debeant inventarium faciant illud secundum formam hactenus observatam.

Siquis filios suos vel alios heredes institutos dimic-

teret sub tutela vel cura alicuius persone cum potestate quod de administratione predicte cure vel tutele nullam teneatur reddere rationem, et si quo tempore dictus administrator vel administratorum cogeretur ad redendam rationem administrationis predicte legat sibi et iure legati dimittet tantum de bonis suis quantum solvere tenetur occasione reddite rationis, vel etiam si nil relinquat, ad tolendam omnem veritatem quam divisorum opinio posset inducere. Statuimus hoc casu quod talis ordo servetur videlicet quod persona administrare debens si predictum benefitium non reddendarum rationum vellit habere, teneatur primo principaliter omnes posessiones hereditarias cum fructibus redditibus et obventibus ipsius hereditatis manutenere collere gubernare et facere quod semper dicte posessiones exsistant in culmine ad arbitrium boni viri, subsequenter teneatur de predictis fructibus et redditibus ut super omnes pupillos seu adultos sufitienter allere nutrire vestire caltiare et omnia alia necessaria eis facere, que ad omnes vitam homines necessaria sunt et congrua, de residuo fructuum quod super esset post culturam posessionum et post victum et alia necessaria pupillorum et adultorum ut supradictum est dicta persona administrans nullam rogatur reddere rationem sed sibi retinere possit illud residuum si velit absque molestia et contradictione alicuius.

Et isto modo servato in administrationibus pupillorum et adultorum administrantes non teneantur reddere ‖ LVI rationem de residuo fructuum et reddituum superius declarato, sed de immobilibus et aliis mobilibus ac semoventibus integraliter reddant rationem. In casu tamen quo administrantes hoc ordinamentum non servarent tunc perdeant totaliter benefitium reddendarum rationum et debeant plenariam reddere rationem tocius administrationis tam de immobilibus quam mobilibus nec non semoventibus et omnibus fructibus ac redditibus indeficenter.

Dispositionis predictis ordinis volumus subiacere tantummodo bona relicta pupillis vel adultis a persona

defuncta, bona vero pupillorum et adultorum aliunde quesita volumus quod non subiaceant dispositioni predicte sed de illis administrantes omnimodo redere rationem.

Et debeant administrantes predicti ponere districte ac describere in inventario omnes fructus antemortem testatoris perceptos in quocunque genere consistant, sive sit bladum aut vinum, oleum, vel aliud quodcunque sit, de quibus tantum detrahitur quantum sufficet pro subventione pupillorum et adultorum, de reliquo rationem debitam reddere teneantur, fructus et redditus annorum sequentium disponantur secundum tenorem supra dictorum statutorum supra proxime notatorum.

— 40 —

De sucessionibus ab intestato.

Malivolam et invidiosam differentiam quam antiquitas nostra motum et benevolentiam naturalem sequens non rationabili, sed afectu voluntario constituerat femminas sine precedenti culpa puniendo et sine meritis masculos cum feminarum discrimine munerando, ut iniquam et a regulis iustitie recedentem. Irritamus, removemmus, et anulamus quid mali fecerunt femine nisi quod femine nate sunt, in hoc non femine acusarentur culpa carentes set criminaretur natura, quare femina produxit in mundo, debuit enim omnes producere masculos et non feminas unde masculi producuntur. Qua propter volumus || et ordinamus quod decetero si quis ab intestato decesserit ad eius sucessionem pariter et equaliter venire debeant omnes eius filii tam masculi quam femine quos haberet. Et simili modo succedant nepotes et neptes non maritate ex filio vel filiis premortuis in stirpes et non in capita si nepotes vel neptes non maritate una cum filiis vel filiabus non maritatis vel etiam sine ipsis tempore mortis avi super essent.

Filias et neptes maritatas et earum descendentes

privamus totaliter a successione parentum morientium ab intestato si dicti parentes dimittent post se aliquem filium vel nepotem in potestate vel emancipatum aut aliquam filiam vel neptem non maritatas.

Filii masculi uxorati et emancipati una cum suis fratribus et sororibus existentibus in potestate si venire velint ad successionem parentum decedentium ab intestato debeant confere recumulare ac remiscere in bonis hereditariis omnia et singula bona que ab eorum parentibus habuissent quocunque modo pacto vel contractu, et facta tali colactione seu cumulatione hereditas dividatur in capita, si vero conferre non possent propter aliquod impedimentum, tunc fratres istorum emancipatorum conferre debentium tantum de bonis ipsius hereditatis sibi recipiant ante partem quantum emancipati habuerant de bonis parentum.

Et reliquum hereditatis dividatur ut super et similem potestatem damus filiis et filiabus non maritatis emancipatorum premortuorum ut venire possint quem ad modum parentes venire poterant dum tamen succedant in stirpes et non in capita.

Siquis filius in potestate vel emancipatus decederet sine filiis seu filiabus in potestate, volumus quod pater eius habeat plenarie omnia bona sua, si dictus filius defunctus nullos fratres vel sorores non maritatas habuerit ex eodem parente. Nam si quem fratrem vel sororem haberet, tunc pater eius habeat plenum usufructum omnium bonorum ipsius defuncti dum vivit mobillium immobillium et semoventium, post eius mortem veniant et venire debeant dicta bona fratri || vel sorori non maritate LVII superstiti aut eorum filiis et filiabus non maritatis in stirpes non in capita sucedentibus declarando quod pater debeat tenere res immobiles cum diligentia in culmine et non gravetur aliud rcstituere post mortem suam de rebus mobillibus et semoventibus nisi tantum illud quod mortis sue tempore superesset.

Pater autem in casu quo pater avus vel pro avus

paternus non viveret ad sucessionem filii seu filie decedentis sine aliquo descendenti, sive vel sorore non maritata ex parte patris et matris vel ex parte patris tantum, Ordinamus quod veniant tantum in usufructu quem usumfructum plene habeat et habere debeat donec caste et honeste vixerit et vitam servaverit vidualem.

Si vero transiret ad secundas nuptias vel duceret inhonestam vitam vel morietur, deveniant tunc dicta bona hereditaria ad proximiores tam masculos quam feminas non maritatas tamen ex linea paterna dicti filii sive filie defuncti vel defuncte usque ad quartum gradum quibus deficentibus perveniant dicta bona ad fratres vel sorores non maritatas defuncti vel defuncte solum ex parte matris attinentes.

Et si nullus frater nullaque soror non maritata super essent ex parte matris, tunc ipsa mater de bonis supradictis disponat et disponere possit pro suo libito voluntatis tam de proprietate quam de usufructu.

In casu quo filius vel filia decedens sine patre et filiis fratres aut sorores haberet ex parte patris et matris vel patris tantum, tunc volumus quod mater defuncti vel defuncte ad eius successionem nullo veniat sed omnia bona pleno iure sint et esse debeant dictorum fratruum et sororum non maritatarum.

Siquis ab intestato decederet sine aliquo descendenti, ascendenti fratribus et sororibus, bona eius pervenire debeant ad suos proximiores ex parte patris usque ad quartum gradum, quibus deficentibus tunc veniant ad dictam successionem proximiores ex parte matris que sucessio tantum devolvatur feminis non maritatis quantum masculis post perfectum gradum successio predicta similiter adiudicetur ut deficentibus agnatis silicet coniunctis usque ad ultimum || veniant cognati videlicet coniuncti ex parte matris.

Nepotes autem et neptes ex parte patris et ex parte matris in huiusmodi successionibus procedant et procedere debeant avunculos et amitas defuncti vel defuncte.

Ad successionem decedentis dimissis fratribus vel sororibus non maritatis et nepotibus vel neptibus non maritatis ex aliquo fratre pre mortuo nepotes et neptes non maritate in stirpes non in capita veniant una cum fratribus et sororibus non maritatis persone.

Fratres coniuncti ex parte patris tantum volumus quod sucedant in omnibus bonis fratris defuncti equaliter cum fratribus coniunctis ex parte patris et matris et ita intelligatur in sororibus non maritatis.

— 41 —

De socedadis.

Iubemus quod quilibet qui acceperit vel decetero accipiet boves vel vachas ad socedam in pola et polisana teneatur et debeat ipsas bestias cum earum fetibus et fructibus per spatium quinque annorum tenere die noctuque per bonum tempus et malum continuo custodire vel facere custodiri.

Et cum bobus si soceda fuerit bovum arare et seminare sufficenter omni anno bona fide et sine fraude, et medietatem totius bladi atque leguminis ex dicto laborerio percepti domino bovum integre consegnare et dare teneatur in ara et ipsum conducere ad domum domini cum dictis bobus. Salvo quod de comuni monte debeat socedalis accipere tres modios furmenti et unum modium siliginis atque unum modium ordei ante partem si siligo et ordeum fuerit soceda et quandocunque domino placuerit teneatur socedalis predictus consignare rationem fructuum et usufructuum tam bovum quam vacharum.

Et in capite dicti termini quinque annorum dictus socedalis presente domino requisito vel eius certo nuncio si fuerit, socida bovum teneatur dividere boves et vacham datam cum dictis bobus ad socedam et fructus eius in LVIII duas partes quarum unam dominus e]ligat || quam voluerit, altera vero dicto socedali remaneat.

Si autem fuerint vache tantum absque bobum in socida, dictus socedalis teneatur dividere in tres partes quarum dominus duas partes pro eius libito elligat sibi tercia pars dicto socedali remanente.

Si vero dominus et socedalis tempore locationis dictarum bestiarum vel post fuerint simul concordes quod dominus possit accipere dictam socedam et socedalis refutare quando voluerint habeat socedalis pro rata temporis partem suam.

Verum si culpa dolo fraude vel negligentia socedalis dicte bestie vel earum aliqua seu alique ammiterentur vel ammiteatur aut lederentur, quod tunc socedalis componere debeat et teneatur de suo proprio.

Si vero divino iuditio vel casu furtuito non commissa fraude socedalis vel pastoris seu obirent vel lederentur, ad invicem componantur.

Insuper si socedalis in dicta soceda fraudem committet aliquam ut puta in laborando in dando boves ad alienum operas quam socede spectet vel absque domini commissione ipso iure perdat partem suam socede et domino reficiat omne danpnum.

Preterea quod dominus debeat dare medietatem tocius seminis socedali.

Et quod in quacunque soceda bovum debeat dari una vacha pregnans vel cum vitulo et vadat ad medietatem.

Et sine bobus soceda vache vel vacharum ad terciam partem vadat.

Et quod socedalis teneatur requirere patronum sive dominum ut intersit quando vult metere et triblare sive batere bladum socede sub pena perdendi partem suam. ||

— 42 —

De soceda bestiarum bellatinarum.

Ordinamus quod soceda bestiarum bellatinarum duret per quinque annos et vadat ad terciam partem nisi per contrahentes fuerit renuntiatum.

Et quod socedalis teneatur ipsas bestias et ipsarum fetus et fructus fideliter custodire et salvari facere die noctuque per bonum tempus et malum.

Et consignare et dare domino sive patrono ipsarum bestiarum duas partes casei lane et tocius usufructus earum.

Et durante soceda ad omnem requisitionem domini teneatur rationem facere et consignare.

Et in capite termini quinque annorum debeat dividere socedalis bestias socede in tres partes quarum dominus sive patronus duas elligat ad suam voluntatem et terciam sit socedalis.

Si autem durante soceda aliqua seu alique de dictis bestiis perderentur dolo vel culpa socedalis vel sui pastoris de suo proprio componere teneatur.

Si autem divino iuditio obirent totum danpnum spectet domino habendo socedalis tertiam partem pellium et carnium.

Et si de comuni concordia occiderent etiam habeat socedalis partem sibi contingentem et si patronus voluerit componantur denarii dictarum bestiarum venditarum in aliis bestiis ad comodum socede.

Si vero socedalis vendiderit aliquam vel aliquas bestias socede cuiuscunque generis sint bestiarum durante soceda vel eas modo aliquo alienaverit absque domini licencia et consensu, quod socedalis puniatur arbitrio regiminis. Et nichilominus refitiat omne danpnum domino quod inde passus fuerit et perdat partem suam socede.

Ac etiam nichilominus dominus possit eas petere illis qui eas || habeant coram iudice competenti et si probaverit eam vel eas esse de soceda supradicta quod dicte bestie sic alienate restituantur ipsi domino cum usufructu absque aliquo precio dando per dominum vel patronum habenti vel habentibus bestias antedictas et hoc intelligatur inter polenses et habitatores. Inter forenses vero sit in discritione regiminis. LIX

Et quum socedalis debeat incaserare vel tondere pecudes in utroque casu teneatur convictare dominum sub pena perdendi partem suam usufructus.

Preterea si aliqua vel alique bestie morirentur vel obirent de quacunque soceda quod socedalis teneatur deffere ad domum domini totam bestiam integram sine interioribus non excoriatam taliter quod capud non sit excoriatum et teneat se simul cum pelle ita quod signum et bestia cognoscatur manifeste alioquin non valeat nec intelligatur esse de bestiis illius socede.

— 43 —

De soceda equarum.

Statuimus quod soceda equarum duret per quinque annos et vadat ad terciam partem et omni anno patronus habeat de tribus partibus usufructuum duas, reliquam vero terciam partem habeat socedalis et teneatur dictas bestias et omnes ipsorum fetus et fructus custodire vel custodiri facere per bonum et malum tempus die noctuque et servare omnia ut antedictum est de socedis huic socede pertinentia, et in fine dicti termini quinque annorum idem socedalis debeat dictas bestias et omnes ipsarum fetus et fructus dividere et partiri in tres partes, quarum dominus sive patronus duas sibi elligat quas maluerit et tercia sit socedalis predicti.

— 44 —

De soceda apium.

Item quod socida apium duret per quinque annos ad medietatem et tocius usufructus earum dividatur per medietatem inter patronum et socedalem et teneatur socedalis ipsas et ipsarum fructus bene fideliter et decenter custodire vel custodiri facere, et || quando seminat, quod secundum vulgare sic fertur, illo tempore facere secundum

consuetudinem pro ut requiruntur, et in fine dicti termini omnes trumbos ipsarum per medietatem dividere et partiri et unam partem elegit sibi patronus, aliqua vero pars socedali remaneat.

— 45 —

De socedalibus non recipiendis a forensibus.

Sepe accidit quod invidie stimulus in tantum homines incitat ad contrarium rationis quod potius extraneis querunt prodesse quam proximis quod evidenter apparuit actenus internos cum quilibet libentius reciperet socedalia bestiarum a forensibus et extraneis quam a polensibus et domesticis, et sic fructus et relictus extra portabantur qui remanere deberent in civitate et eius districtu. Idcircho tali errore et vitio occurentes volumus et mandamus quod nullus civis nullusque habitator vel incola civitatis ac districtus presumat aliqua occasione recipere aliquam socedam bovum vel vacharum ab aliquo forense sub quibuscunque pactis seu conditionibus, ita quod nec ad partem nec ad certam quantitatem frumenti vel alterius bladi nec per alia quecunque pacta recipi possit soceda a forensibus sub pena librarum quinquaginta parvorum, cuius medietas sit comunis et alia sit accusatoris vel denuntiatoris et ad denuntiandum vel accusandum indistincte quilibet admictatur, et dicta pena tunc intelligatur commissa cum animalia socede fuerunt ad districtum civitatis pole conducta.

Ad venetis tantum permittimus quod unusquisque non obstante precedenti ordini libere et sine metu alicuius pene recipiat et recipere possit eodem socedam quorumcunque animalium cum pactis et condicionibus quibuscunque.

— 46 —

De terraticis.

Statuimus et ordinamus quod si quis cum consensu domini seu patroni araverit aliquam terram ad terraticum LX debeat et teneatur sequenti anno frugis percipiende || ut veniat sive mittat ad aram ad accipiendum suum terraticum et dare dicto patrono eiusdem terre tantum bladum bonum et sufficens de eo quo perceperit de dicta terra quantum ipsa terra voluerit seminature, nisi aliud pactum inter predictos factum appareret, quod bladum teneatur designare eidem patrono vel eius certo nunptio in ara post triblatum antequam de dicta ara aliquod bladi predicti extollatur, quod si dictus conductor non servaverit, teneatur dare et assignare dictum terraticum ad domum ipsius patroni locatoris.

— 47 —

De confinibus pole.

Statuimus et ordinamus quod omni anno dominus comes vel consules qui per tempora fuerunt in regimine civitatis pole semel in anno simul cum procuratoribus sive cataveriis comunis pole debeant ire cum circhamanentibus per finitas districtus pole et circhamanere et designare posessiones et rationes et proprietates comunis pole nisi de licencia a maioris parte consilii remanserit.

Et quod dicti procuratores placitent omnes illas res que pertinere possint comuni pole quocunque modo vel ingegno tam illis que sunt in civitate quam extra civitatem et precipue illas quas procuratores in concordia duxerint domino comiti pertinere comuni.

Et quicunque tenuerit de rebus et posessionibus comunis teneatur respondere et stare in placito de illis coram domino comite seu regimine.

— 48 —

De forensibus danpnum dantibus pignorandis.

Mandamus et ordinamus quod quilibet persona que iuraverit sequitum, si habeat saltim unam aliam personam in socetate sua vel quomodolibet per unum testem probare possit quod asserit ex nostro arbitrio et licentia possit pignorare et facere inpignorari omnes et singulos forenses venientes ad pasculandum bestias super aliqua contrata polisani districtus vel ad incidendum lignamina aut aliter dampnificandum de decem libras parvorum pro quolibet tropo animalium et pro qualibet persona aliter dampnificante de decem libris aliis exceptuatis forensibus venientibus cum navigiis honeratis de animalibus qui non teneantur ad penam sed tantum ad debitum consuetum. Si tamen inventor predictorum dampnificantium illos non poterit nec pignorare nec pignorari facere, teneatur eo casu denuntiare regimini declarando locum sive contratam ubi dampnificaverunt, et sic per cancellarium domini comitis denotati sicut alii acusati et denuntiati condanpnentur et publicentur more solito in arengo.

Quarum omnium predictarum penarum tercia pars sit illorum qui dictos danpnificantes pignoraverunt seu pignorari fecerunt sive denuntiaverunt alia tercia sit illius comunitatis in qua dictus pignorator seu pignoratores morantur et habitant etiam si in districtu alterius comunitatis dampnum fuerit illatum, alia tercia pars aplicetur comuni pole. Tunc autem quum pignoratio seu denuntiatio facta esset per aliquem ad hoc missum de mandato regiminis medietas penarum aplicetur illi misso et alia medietas comuni pole.

— 49 —

De herbaticis vendendis.

Mandamus volumus et ordinamus quod quociescunque veniret contigerit aliquos sclavos vel alios quos-

cunque forenses pro emendis erbaticis polisane pro eorum animalibus, dominus comes una cum suis consulibus habeant licentiam et arbitrium affitandi dicta erbatica secundum consuetudinem hactenus servatam. Et de affictatione prefacta possint facere confici unum duo vel plura instrumenta pro ut eis melius videbitur et placebit a quocunque notario non obstante quod essent forenses vel etiam non aprobatus secundum morem et consuetudinem civitatis pole.

— 50 —

De contratis et posessionibus affitandis et non affitandis.

Comuni comodo et utilitati publice intendentes statuimus et ordinamus quod nulla persona civitatis pole LXI ac || eius districtus sive habitator audeat locare vel affictare aliquas suas contractas territoria seu pascula positas in polisano districtu per se vel per alium alicui forensi volenti conducere animalia ad pasculandum in dictis contratis et territoriis seu pasculis sub pena librarum quinquaginta parvorum pro quolibet et qualibet affitatione forensi facta que tamen affictatio vel locatio sit nulius efficatie vel valoris.

Item statuimus quod singulis quibus aliqua contracta et territorium affictate sunt in polisana, debeant certi termini et confines ipsius contracte et territorii designari per unum ex consulibus et unum ex cataveriis civitatis pole. Quos terminos eis designatos si preterire presunserit conductores predicti penam soldorum quadraginta parvorum incurant vice qualibet pro quolibet grege animalium de quo cuilibet permittamus denuntiare et acusare habenti varentum.

— 51 —

De non carigando in aliquo portu sine licentia regiminis.

Item quod nullus civis vel forensis audeat modo aliquo vel ingegno honerare seu honerari facere vel caregare aliquid in portibus pole videlicet a portu de vestre usque ad portum longo qui sunt de confinibus pole, et hoc intelligendum est ad portandum aliquod bladum vinum caseum lanam vel bestias aliquas vel aliud mercatum sine expressa licentia et voluntate regiminis pole et qui contrafecerit amittat illud quod portabit seu honerabit vel portare debuerit et solvat comuni pro bano libras quinque parvorum et quilibet possit acusare et habebit medietatem.

— 52 —

De datiis comunis.

Statuimus quod omnia datia infrascripta comunis pole et alia si qua imponerentur incantentur per preconem comunis per civitatem pole et postea vendantur publice in palatio comunis in arengo et plus offerenti dentur.

Et emptor datii det securitatem solvendi precium pro quo illud || datium habuerit et si non solverit datium debitum ad terminum, carceretur nec relaxetur si non solverit et similis ratio fiat datiariis debitoribus suis pro datio et detur datiariis omnis favor debite a regimine ut exigant et habeant rationem suam.

— 53 —

Hec sunt datia ad presens habita in comune et solutio que debetur et comuni et datiariis.

Datium vini est de sexta parte vini venditi.

Datium vini venditi ad spinam in pola et in villis suis est de sexta parte et de grosso uno parvorum pro singulo baiulo.

Datium magnum becharie est de duobus parvis pro qualibet libra carnium.

Datium parvum becharie est de duodecim parvis pro qualibet bestia grossa et de quatuor parvis pro qualibet bestia minuta, et quod agnis et edis de duobus parvis pro quolibet tempore concesso.

Datium piscarie est de octavo denariorum piscis recentis pro ut in capitulo piscatorum continetur.

Datium momarani est de vino vendito ad spinam silicet de sexta parte et de uno grosso pro baiulo de carnibus venditis in becharia et piscibus venditis per modum formam secundum quod solvitur in pola.

Datium sissani est de vino vendito ad spinam silicet de sexta parte et uno grosso pro baiulo et carnibus secundum quod solvitur in pola.

Que datia supradicta solvantur comuni pole singulis mensibus pro rata.

Datium vini extrati est de uno grosso parvorum videlicet de soldis duobus parvos octo pro quolibet baiulo vini extrati extra districtum pole per terram.

Et quod nullus audeat extraere vinum de pola nec LXII districtu || pole nisi cum voluntate domini comitis et nisi prius solverit comuni datium supradictum sub pena cride domini comitis si erit facta crida et si non erit crida facta ad arbitrium eius.

Et quod nullus audeat extraere oleum de pola et districtu pole nisi cum licentia et voluntate domini comitis et nisi prius solverit datium supradictum sub predicta pena soldis quadraginta parvorum vel crida domini comitis.

Datium octavi salis est de octava parte salis de brevoni et venditur.

Datium sigilli salis est de soldis quinque parvorum pro quolibet centenario salis extrati per patronos salinarum cives et habitatores polenses, et de soldis decem parvorum pro quolibet centenario salis extrati per alium civem vel habitatorem polensem et polisane qui non esset

patronus salinarum, et soldos viginti parvorum pro quolibet centenario salis extrati per forenses, et quod quicunque extraserit ad minutum solvat parvos duos pro quolibet modio salis extrati sub pena soldorum quadraginta parvorum pro quolibet et qualibet vice.

Datium lapidum de brevoni et que extrahantur de districtu pole est de grossis duobus pro una quaque copada lapidum grossorum et de una parte de duodecim partibus lapidum et da leto e da calcina, et de uno grosso pro centenario pedum de grondalibus, et de quarta parte precii de lavernis.

Et quod nullus audeat honerare aliquos lapides causa extraendi de districtum pole nisi prius solverit datium modo predicto, et si fuerit in brevonio convocet maricum vel illum qui fuerit deputatum per maricum ut sciat maricus (numerum) coparum seu lapidum extractorum et non comitatur in hoc fraus aliqua et siquis venditor lapidum contrafecerit in aliquo supradictorum solvat comuni pole soldos centum parvorum pro qualibet vice et quod idem venditor lapidum sit obligatus ad solvendum datium supradictum. ||

Datium lignorum extratorum est de soldis octo parvorum pro quolibet miliare.

Et quod nullus audeat honerare vel extrahere ligna de pola et districtu nisi cum voluntate et licentia regiminis vel datiarii et nisi prius solverit datium supradictum comuni pole vel datiario sub pena arbitri regiminis.

Datium clocharum olei sovitur.

Datium seu affictus insularum vel scoglorum extra de brevoni vendetur ad quinque annos et solvit conductor omni anno pro rata ad pasca maius.

Datium singulorum portus pole seu fictus venditur ad quinque annos et solvitur omni anno pro rata ad pasca maius.

Datium seu fictus insularum vel scoglorum medelini venditur ad dictum terminum et solvitur ut supradictum est.

Datium seu affictus rene venditur ad decem annos et solvitur omni anno pro rata ad terminum sibi datum.

Datium tonine est de uno parvo pro qualibet libra tonine extrate de districtu pole.

Et nullus audeat extrahere nisi cum licentia domini comitis et nisi prius solverit datium predictum.

Datium de piscis salatis est de duodecima parte.

— 54 —

De datiis solvendis comuni de equis.

Statuimus quod quilibet polisanus seu habitator polisane vel advena volens extrahere de polisano districtu per terram vel per mare aliquas bestias cabalinas natas vel nutritas in dicto districtu solvat pro datio comuni soldos viginti parvorum pro qualibet bestia unius anni pro minoribus nichil solvere debeat. ||

LXIII Forenses autem conducentes bestias cabalinas ad nostrum districtum animo transducendi illas per mare ad quascunque alias partes solvere debeant soldos decem parvorum pro una quaque bestia que tempus unius anni actigerit pro datio comunis pole, de minoribus et de transducendis per terram nil solvere teneatur.

Cives vero vel habitatores polenses polisani quam districtus pro bestiis cabalinis conductis ab extra ad civitatem pole vel eius districtu, si illas bestias extrahendas tenuerint in civitate vel districtu minori spatio quindecim dierum computandorum a die conductionis solvant pro datio comunis pole, extractores dictarum bestiarum tam per terram quam per mare soldorum decem parvorum pro qualibet bestia unius anni pro minoribus nichil. Si vero bestias extrahendas tenuerint spatio maiori solvant pro qualibet soldos viginti parvorum. Et si ad hoc spatio maiori vel minori aliqualiter dubitetur queretur sacramento patroni bestiarum.

— 55 —

De datio frumenti extracti de pola.

Frumentum de civitate pole polisanoque districtu sine licentia regiminis extrahi prohibemus sub pena perdendi frumentum quod extrahetur et simili modo disponimus de ordeo et quolibet alio genere bladi nec non volumus quod quilibet extrahens furmentum ordeum vel aliud bladum de civitate vel districtu predictis non conducendum ad civitatem venetiarum set ad alias quascunque partes solvere teneantur datium comuni pole videlicet pro quolibet modio furmenti soldos duos parvorum pro quolibet modio ordei soldum unum parvorum et pro quolibet modio cuiuslibet alterius bladi soldum unum parvorum.

— 56 —

De datio olei extracti per terram.

Oleum similiter de pola et districtu extrahi sine licentia regiminis denegamus sub pena perdendi oleum. Statuentes quod unusquisque volens de pola et districtu aliquam quantitatem olei extrahere deferendi per terram teneatur solvere pro datio comuni pole pro || uno quoque baiulo soldos octo parvorum.

— 57 —

De datio olei quod fit in torculariis pole et polisane.

Item volumus et mandamus quod solvatur datium de oleo quod fit in torcularibus pole et polisane, hoc est pro quolibet stario olei solvantur comuni denarii duo.

— 58 —

De datio torculorum de villis.

Pro torcularibus existentibus extra pola in villis solvatur datium hoc modo videlicet pro qualibet mensa cuiuslibet torcularis solvi volumus comuni pole pro datio librarum quindecim parvorum et pro quolibet chavechio seu tinatio solvantur dicto comuni unum ducatum auri.

— 59 —

De datio animalium extracti de districtu pole statere.

Pro datio statere comunis statuimus quod pro qualibet miliari ponderis solvatur comuni pro datio soldos viginti parvorum extractiones, et dictum datium solvantur tam de ponderibus exedentibus summam librarum centum et non minoribus.

— 60 —

De datio animalium extracti de districtu pole.

Item volumus quod unusquisque cuiuscunque condictionis existat extrahens aut vendens vel vendi fatiens extra districtum civitatis pole aliqua animalia bovina vel minuta solvat et solvere teneatur comuni pro datio cuiuslibet bovis soldos quatuor parvorum, pro minuto vero solvat soldum unum, et ita conducentes animalia ab extra premissi generis ad civitatem pole vel eius districtum pro extractione ipsorum solvere debeant si ante extractionem ipsa animalia steterint in dicto districtu per octo dies, venetos autem ab omnibus in hoc statuto contentis totaliter liberamus taliter quod ad hoc datium solvendum non teneantur ipsi sed venditores bestiarum.

— 61 —

De datio pellarum extractarum de pola.

LXIIII

Pelles aptatas multiçatas vel que steterint per aliquod tempus in calcina nec non pelitias et quascunque pelles laboratas nullus cuiuscunque condictionis existat presumat extrahere de civitate sive districtu pole nisi primo solverit pro datio comuni pole soldos quatuor pro qualibet (libra) valoris ipsarum, de pellibus autem crudis tam salatis quam crudis et curaminibus solvatur pro datio soldi duo pro qualibet libra valoris sub pena viginti quinque librarum parvorum auferendorum cuilibet presenti ordini contrafacenti.

De pellis que portari debent ad civitatem venetiarum volumus quod hic nullum datium solvatur set fiat extrahenti litera licentie cum promissione fideiussoria de reportando literam testimonialem qualiter dicte pelles ad civitatem venetiarum conducte fuerint sub pena arbitrio regiminis imponenda et debita solutione datii defraudati.

Item quod de cetero abitatores et districtuales insule brevoni lapicide possint tenere animalia bovina in totum octo pro quolibet illorum lapicidum qui sint pater familias et non possint modo aliquo vel ingegno tenere ultra summam predictam octo animalium aliquod alliut animal cuiuscunque generis existat sub pena perdendi illa et penitus declaretur in presenti parte ut non sint de illis qui habeant animum contrafacendi. Et si de hoc erunt acusatores et abilis habeatur veritas de illis qui tenerent ultra quantitatem animalium supradictorum debeant habere medietatem animalium et alia medietas sit et esse debeat comunis pole. Et ob hanc causam si aliquis vellet ire habitandum ad insulam predictam conceditur sibi licentia cum condictione quod possit tenere solummodo parum unum bonum et parum unum vacharum et unum equum pro sua substentatione tali condictione quod illi tales qui velent ire habitandum in dicta insula

debeant stare continue habitatores illius insule per annos quinque et teneantur dare bonam et idoneam plaçariam librarum quinquaginta parvorum, ut si aliqui ipsorum contrafacerent non habitando in dicta insula continuo per quinque annos cadant ad dictam penam librarum quinquaginta ¦¦ parvorum et in quantum tenerent ultra sumam antedictorum animalium debeant esse condictioni lapicidum remanentibus omnibus aliis contentis et captis in parte circha insule brevoni in suo robore firmitatis. Et si esset aliqua persona que principiasset velle habitare in dicta insula quod illi tales debeant dare plaçariam librarum quinquaginta parvorum ut superius dictum est cum illismet penis et condictionibus aliorum. Et ut predicta sit notum et publice manifestum debeatur proclamari per preconem comunis in plathea locis et modis consuetis et poni in volumine statutorum comunis pole ad memoriam futurorum quod quilibet persona que haberet animalia bovina aut belatina in supradicta insula debeat illa extraportasse a die proclamationis predicte usque ad quindecim dies post sub pena perdendi illa aplicanda comuni pole.

IV.

Incipit liber quartus de malefitiis.

— 1 —

De pena dicentis verba iniuriosa.

Statuimus et ordinamus quod si quis dixerit alicui verba iniuriosa coram regimine civitatis pole condampnetur comuni pole in soldis quadraginta parvorum. LXX

Si vero iniuriosa verba dixerit alibi, condampnetur in soldis viginti parvorum.

Si vero capucium vel capellum acceperit alicui de capite per iram solvat comuni pole soldos quadraginta parvorum.

Item quod siquis fecerit prelium cum aliquo et percusserit eum cum manu vel pedibus sine efusione sanguinis scapilaverit seu spinserit aliquem irato animo condampnetur comuni pole in libris tribus parvorum.

Si vero dederit alapam alicui condampnetur arbitrio regiminis.

Item quod siquis fecerit actum cum cutello vel ense evaginato coram aliquem irato animo et non percusserit eum solvat comuni pole pro banno libras quinque parvorum pro actu et pro spata seu cutello si fuerit ultra mensuram comunis solvat penam cride domini comitis.

Ultra quam mensuram nullus audeat portare per civitatem pole aliquem cutellum neque aliqua alia arma vetita sub pena soldorum quadraginta parvorum et pro spata sub pena librarum trium parvorum.

Et si percusserit sine sanguine condampnetur comuni in libris quinque parvorum.

Si vero cum sanguine percusserit condampnetur comuni pole in libris decem parvorum et solvat passo expensas et medicaturam arbitrio regiminis.

Et si percussio facta fuerit cum lapide vel cum ligno seu || alia re nociva, condampnetur arbitrio regiminis in soldis centum parvorum comuni pole.

Item quod siquis blasfemaverit vel iniuriam aliquam aut contumeliam dixerit contra deum christum seu matrem suam beatam virginem mariam aut aliquos sanctos eius solvat comuni soldos centum parvorum de quibus centum soldis deveniat acusator soldis viginti per ea die qua fuerit acusatus, et si dicti acusati non solverint dicta die demergatur in aqua portus pole, et quilibet audiens possit acusare.

Item siquis improperaverit alicui coram domino comite vel regimine pole mortem patris fratris vel filii aut aliorum propinquorum eius condampnetur in libris decem parvorum pro patre fratre vel filio, et in soldis centum parvorum pro propinquo.

Si vero alibi improperaverit solvat comuni soldos centum parvorum pro patre fratre vel filio et libras tres parvorum pro propinquo.

Item quod siquis coram domino comite vel regimine pole dixerit aliquo latro vel periurius solvat comuni pole soldos quadraginta parvorum.

— 2 —

De ordine tenendum super aliquo homicida.

Item quod siquis assasinus homicida vel alter male condictionis vel aliquis suspectus venerit in civitate pole vel districtum, et relatum fuerit regimini tunc regimen licentiet eum vel faciat super hoc sicut ei melius videbitur fore iustum.

— 3 —

De furtis.

Item ordinamus quod si maior quatuordecim annorum fecerit furtum a quadraginta soldis parvorum infra solvat comuni pole pro banno libras quinque parvorum et reddat furtum cum duplo.

Et si furtum fecerit a quadraginta soldis parvorum supra | usque ad decem libras parvorum condampnetur LXVI comuni pole in libris viginti parvorum et reddat furtum duplum et non habeatur per infame non obstante lege que dicit quod condampnetur de furto sive sit infamis.

Et si condempnati de predictis non solverint predictam penam frustigentur per civitatem et puniantur in personam arbitrio regiminis inspecta quantitate loco tempore et persona.

Item siquis violenter fregerit domun alterius in pola vel polisana cause furandi condampnetur comuni pole in libris quinquaginta parvorum, et siquid abstulerit reddat cum duplo passo, et si non solverit ad terminum puniatur in personam set si haberi poterit, et si abere non poterit sit in banno comunis pole.

Item quod si quis invenerit in pola vel polisana aliquam rem debent eam presentare regimini sub pena soldorum centum parvorum quorum medietas sit acusatoris.

— 4 —

De pena monstrantis alicui forensi bestiam.

Item quod siquis abitanti districtus monstraverit alicui forensi sive nuntio regiminis aliquam bestiam quam dictus forensis se dicat perdidisse vel sibi furatum fuisse solvat comuni pole pro banno libras decem parvorum et plus ad voluntatem regiminis et si non solverit fustigetur.

— 5 —

De bannitis quod non veniant in districtu pole.

Item quod nullus bannitus pole audeat venire aliquo modo in pola vel comitatu et si venerit quilibet teneatur dare favorem et iuvamen ut capiatur. Et quod maricus vile seu loci ubi fuerit, teneatur cum suis vicinis capere dictum bannitum et conducere eum regimini, et si dictus bannitus volens se defendere receperit aliquam lesionem a predictis capientibus eum vel aliquo predictorum inferens ei lesionem in nullo puniatur.

— 6 —

De pena dantis eis potum vel cibum.

Ut nullus nostri districtus audeat pallam vel oculte dare potum vel cibum vel aliquod substentamen vel iuvamen alicui bannito vel conversari secum vel recipere eum in domo sua vel in aliquo loco polisane ymo si siverit eum esse in districtu pole quam citius poterit debeat notificari regimini ut capiatur, et hoc sub pena librarum quinquaginta parvorum cuius pene medietas sit acusatoris. Et illud idem intelligatur de latronibus.

— 7 —

De solutionibus pro carceribus.

Volumus quod quilibet quacunque de causa positus et detemptus in carceribus comunis pole solvat familiaribus domini comitis in eius exitu et relaxatione soldos quatuor et non plus. In cipo vero constrictus in eius relaxatione solvat predictis familiaribus soldos duos et non amplius.

— 8 —

De bannitis scribendis in uno quaterno.

Item quod omnes predicti banniti atque etiam infames condenpnati scribantur in libro magno comunis pole per singulum et causam quarem.

Item quod omnes predicte pene cum omnibus malefitiis intelligantur et plus et minus ad voluntatem regiminis inspecta qualitate personarum loci et temporis et delicti commissi.

Et si aliquis condempnatus predictorum non habuerit ad solvendum carceretur et non relaxetur donec satisfatio facta fuerit de predictis.

Item quod omnes condempnationes et absolutiones criminales legantur et publicentur in arengo publico comunis pole et solvantur condempnatos pecuniarie infra decem dies proxime sequentes sub pena quarti.

Ad quod arengum omnes audientes veniant sub pena unius grossi pro quolibet salvo iusto impedimento.

Et tabernarii claudent suas tabernas et nulli dent vinum durante rengo sub pena soldorum viginti parvorum pro quolibet contrafatiente et qualibet vice, cuius pene medietas sit acusatoris. LXVII

Item quod si aliquis acusatus fuerit de aliquo maleficio et sponte confessus fuerit delictum de quo fuerit acusatus, remitatur sibi quarta pars vere condempnationis.

Et si quis tenuerit concubinam pariter et uxorem in eadem domo vel relicta uxore tenebit concubinam solvat comuni pole libras decem parvorum et cuncubina punita in persona expelatur de districtu pole.

Item quod siquis habens uxorem aliam receperit pole frustetur et bannitur perpetuo et eius bona sint uxoris polensis.

Et e converso illud idem intelligatur mulieribus.

— 9 —

De pena non dantis res sibi commissas.

Item quod si aliqua pecunia vel alique res mobiles date fuerunt alicui sponte ut eas transportet ad aliquem locum alicui sibi commisso illas dare debeat et designare illi persone sibi commisse infra terciam diem postquam ad illum locum aplicuerit si illa persona erit ibi. Si vero absens esset presentet regimini illius loci sub pena librarum viginti quinque parvorum quorum medietas sit acusatori et alia medietas comunis pole et nichilominus restituat res illas cui dederit ei.

Et similiter intelligatur de rebus transmissis aliunde polam vel in districtum per modum supradictum.

— 10 —

De pena ementis causa revendendi.

Item quod nullus audeat mercari vel inarare seu emere palam vel oculte aliquod mercatum vel aliquas res conductas ad ripam portus pole vel in plathea comunis usque ad quartum diem post quam applicuerit sub pena soldorum centum || parvorum, quorum medietas sit comunis et alia medietas acusatoris et hoc intelligatur eam revendendi.

Et post dictos quatuor dies licitum sit cuilibet emere cum hac condictione quod ille emptor teneatur dare cuilibet polensi sibi petenti parte dictarum rerum emptarum eo precio quo emerit ipse si emerit causa revendendi, iurando per sacramentum qua causa et precio emerit eas, et hoc locum habeat in ementibus pro revendendo.

— 11 —

De pena meretricum abitantium in vicinantia.

Item quod nulla meretrix publica non debeat nec possit habitare in aliqua vicinantia set expellatur de domo

predicta, et nullus audeat eam tenere in aliqua domo sua si siverit. Et hoc sub pena soldorum quadraginta parvorum cuius pene medietas sit acusatoris et alia medietas comunis. Et nichilominus si contrafecerit expellatur de domo predicta, et si dictus patronus diceret se nescire affirmet suo sacramento aliter solvat dictam penam si iurare noluerit.

Item quod nulla meretrix publica et bareterii seu latrones publici non inducantur in testes et si inducti erunt non preiudicent parti adverse.

— 12 —

De cadaveris.

Item quod si aliqua bestia vel volatilia obierit in pola vel in barbacanis aut in praticello vel in prato maiori quod patronus debeat eicere vel eici facere in aquam illam que mortua fuerit in pola vel in barbacanis aut pratisello, et illa que morietur in prato maiori eiciatur extra dictum pratum sub pena soldorum viginti parvorum pro quolibet et qualibet vice et nichilominus teneatur facere et observare ut predicitur.

Item quod nulla persona audeat preicere vinatias vel aliquam immonditiam intra muros civitatis et barbacanos sub pena soldorum viginti parvorum pro quolibet et qualibet vice, et acusator habeat medietatem et nichilominus contrafatientes teneantur auffere omne quod eiecerint sub eadem pena. LXVIII

Item quod nulla persona debeat eicere aliquam aquam immundam vel immonditias aliquas in pola in via publica nec etiam per aliquos corniclos ut transeat in publicum sub pena predicta eodem modo dividenda.

Item quod nullus audeat servare fenum vel paleas in domo abitationis modo aliquo vel ingegno a medio curu supra, sub pena soldorum centum parvorum et emendendi danpnum incurrens patienti.

Et siquis vult servare fenum vel paleas in pota in aliquo alio loco faciat cum licentia regiminis aliter incurat in dictam penam.

Item quod quicunque habens ortum et possessionem prope fosatum comunis incipiendo a ponte lapideo prati maioris usque ad eclesiam sancti antonii debeant curare seu curari facere suum fossatum silicet tantum quantum tenet posessio sua bene et diligenter omni anno secundum quod marici maiores facient proclamare sub pena soldorum decem parvorum.

Et nichilominus teneatur curare decenter dictum fossatum suum ut supradictum est.

Item quod quilibet habens ortum prope barbacanum comunis teneatur si cadet murus suis expensis reficere quantum tenet ortus cum merlis suficienter tantum altum quantum prius erat.

— 13 —

De immitentibus ignem.

Caveat unusquisque tam civis quam districtualis civitatis pole non ponere nec immictere ignem in aliqua regione sive loco districtus civitatis eiusdem sine spetiali licentia regiminis sub pena quinquaginta librarum parvorum dividendorum inter acusatorem seu denunptiatorem et comunem et refectione danpnorum, cum licentia regiminis unusquisque possit ignem immictere pro suo comodo et necessitate dando bonam plaçariam de reficendo omne dampnum quod occasione dicte immissionis contingerit et contingere possit qua licentia habita nullam penam incurat talis immictens nisi refectione danpnorum.

Si vero aliquis vites inciderit vel devastaverit condampnetur comuni pole pro qualibet vite soldos quinque parvorum et emende dampnum.

Si vero arborem fructiferum inciderit vel devastaverit condampnetur comuni pole in libris quinque parvorum pro qualibet arbore et emendet dampnum passo,

si vero inciderit vincharum vel arborem non fructiferum condampnetur comuni pro qualibet arbore soldos viginti parvorum et emende dampnum.

Verum si inciserit lignum vel ligna in nemore vel bucedo alicuius solvat comuni soldos viginti parvorum pro qualibet arbore et qualibet vice et si ipsa exportaverit solvat soldos quadraginta parvorum pro quolibet plaustro vel asino et qualibet vice et emendet dampnum sive ligna in duplo plaustro de quibus penis patronus habeat medietatem.

— 14 —

De pena occidentis seu vulnerantis bestias aliquas.

Preterea si bestias aliquas cuiuscunque generis sint occidet seu vulneraverit lexerit seu debilitaverit bestiam fraudolenter commissa culpa condanpnetur pro qualibet bestia grossa mortua in libris decem parvorum comunis pole, pro vulnerata in libris quinque parvorum comuni, et de bestiis minutis pro qualibet soldos viginti parvorum et emmendet bestiam sive danpnum passo. || LXIX

Si caudam equi extraxerit sive inciserit sine lesione carnium solvat soldos centum parvorum et emmendet danpnum.

Si vero despastoraverit aliquam bestiam solvat comuni libras tres parvorum et restituat pastoras.

Et si bestia illa ammitteretur dicta de causa solvat patrono extimationem bestie et duplum et si recuperaverit solvat expensas inde factas et omne danpnum per dictam bestiam interim factum.

Et si quis ascenderit equum alterius et ipsum equitaverit sine licentia patroni tam in civitate quam extra, solvat comuni soldos quadraginta parvorum et patrono equi solvat pro qualibet vice soldos viginti parvorum et si ultra unam diem steterit solvat soldos sexdecim par-

vorum pro die, et si equitaverit extra polisanam solvat comuni pole soldos centum parvorum et patrono equi singolo die soldos viginti quatuor parvorum.

Set si dampnator animalium siri non poterit, solvatur dictum damnum per vicinos dictos ville seu caseri habitati. Et quilibet possit acusare et habeat medietatem condempnationis.

Et predicta omnia intelligantur ad plus et minus ad voluntatem regiminis inspecta qualitate facti loci sive temporis personarum et rerum.

Item quod siquis inventus fuerit in foro vel alibi vendende poina vel herbas vel fructus teneatur dicere unde ipse acceperit, et si nesciret reddere ractionem unde acceperit solvat comuni soldos quadraginta parvorum et acusatori soldos viginti et si non habuerit ad solvendum frustetur per civitatem cum furto ad colum.

— 15 —

Quod nullus audeat ludere ad açarum.

Statuimus quod nullus audeat ludere ad açarum nisi sub palatio comunis concedente domino comite sub pena soldorum quadraginta parvorum de die, et de nocte sub pena soldorum centum parvorum pro quolibet ludente et ad eamdem penam cadat patronus domus inqua habuerit ludum pro qualibet vice, quam penam solvat tabernarius si fuerit in taberna.

Idem intelligatur si luserint ad aliam bistaçariam.

Conceditur tantum cuique posset ludere ubique ad tassilos usque ad viginti soldos parvorum.

Item quod siquis ludet cum tassilis falsis vel alia bistaçaria solvat comuni pro banno libras decem parvorum et restituat lucrum inde factum et si non solverit dictas penas ipsa die vel frustetur vel ponatur in berlina ad arbitrium regiminis et sic maneat in berlina positus ad voluntatem regiminis.

Et quilibet sibi inventi tassili falsi fuerint super se solvat soldos quadraginta parvorum.

De quibus quidem penis pecuniariis medietas sit comunis et alia medietas acusatoris.

De vino.

Item volumus quod nullus exhoneret vinum forensem in pola vel in districtu sub pena librarum viginti quinque parvorum et perdendi vinum et acusator habeat medietatem.

Et siquis voluerit exhonerare usque ad duos baiulos pro salute sue persone iurando regimini quod vellit dicta de causa et non causa revendendi arbitrio domini comitis concedatur.

Item concedatur etiam cuilibet polensi conducere suum vinum si habet de suis vineis extra districtu pole et dicat sacramento.

Item permutatur etiam quemlibet exhonerare acetum et çuntam si fuerit opportunum usque ad sumam necessariam ¦ et non plus cum licentia regiminis, et siquis contrafecerit cadat ad penam supradictam simili modo dividendam. LXX

— 16 —

De facturis.

Item quod nullus vel nulla audeat facere facturas vel malefitia alicui vel eum vel eam vel aliam sive alium diligat aut odiat nec ab aliquo alio seu alia habere vel querere consilium fatiendi hoc et qui contrafecerit cadat ad penam arbitrariam regiminis pole.

Item quod nullus audeat ducere tosichum vel venenum sive aliud malefitium sub dicta pena arbitrio regiminis.

Item quod nullus seu nulla persona audeat dare alicui de hegno seu alia herba mortifera pro bono sive pro malo sub pena predicta arbitrio regiminis.

Item quod nulla mulier audeat filare dum stat ad vendendum vinum vel in foro lac panem olera vel fructus sub pena soldorum decem parvorum.

— 17 —

De vendentibus lac.

Item si quis vendiderit lac teneat illud copertum cum pano lini vel alia re munda et sit illud lac purum et vendatur cum mensura ita quod non ponatur digitos intus et qui contrafecerit solvat soldos decem parvorum et quilibet possit acusare et medietas banni sit comunis et alia medietas sit acusatoris et vendatur dictum lac ad ractionem quatuor parvorum pro qualibet copa.

— 18 —

De pistrinariis.

Item quod nullus pistrinarius possit vel debeat accipere ultra soldum unum parvorum pro mollectura sive macinatura starii frumenti et quicunque contrafecerit solvat comuni pro banno pro qualibet vice qua || contrafecerit soldos quinque parvorum.

— 19 —

De tracta.

Item quod nemo tam civis quam forensis audeat vel presumat vel possit de inceps ullis temporibus venturis calare tractam sive cum ea piscari in aliqua parte portus pole sub pena perdendi tractam et barcham sive navigium et in pena librarum decem parvorum ultra hoc pro quolibet et qualibet vice qua contrafactum fuerit et pena soluta nichilominus hoc valeat et procedat salvo si non esset pro delectatione domini comitis vel comitisse et

idem intelligatur de çodro per omnia ut supra. Confines vero dicti portus sunt pro osservandis predictis a ponta de ceste usque ad ponta de val de figi et quod cridetur.

Item quod nulla persona cuiuscunque condictionis existat a modo in anthea audeat vel presumat piscare seu piscari facere in suprascripto portu pole cum françada et çodro sub pena librarum decem parvorum pro qualibet persona.

Item quod nulla persona cuiuscunque condictionis existat audeat neque presumat chalare tonarias nec alia retia nociva tonio neque chalari facere in tempore piscarum tonorum in portu pole videlicet a posta sancti peregrini confinante cum val de figi usque ad portum de rio, et intelligatur esse in dictis confinibus scopolus cosede et scopulus caprarie, terminus ipsarum incipiet die qua emat curie usque per dimidium mensem october in pena librarum vigint! quinque parvorum et perdendi barcham et retia et ille qui acusabit habebit medietatem et tenebitur de credentia.

— 20 —

De hiis qui habent torculos ad fatiendum oleum.

Item quod quicunque habet vel habebit torculum olei in pola teneatur illud torculum facere laborari ad facendum oleum solus et non in societate cum aliquo habente torculum quolibet anno et qui contrafecerit solvat comuni pro banno libras viginti quinque parvorum || et privetur LXXI.
a faciendo fieri oleum a dicto torculo per annos quinque et quod nullus patronus torculi possit per se vel per alium habere partem clocharum comunis sub eadem pena et quod omnes constitutiones facte super torculos huc usque hic addantur et observentur.

— 21 —

De impositoribus collectarum.

Item quod in quacunque collecta tam olei sancti marcii quam aliarum quarumcunque collectarum de cetero imponendarum per comune pole collectores sive impositores positi per portas pole ante publicent collectam quam ipsam imposuerint singularibus personis et teneantur denunptiare suo marico quod ipsam imposuerint nec tantum propalent ei qualiter et tunc maricus statim elligat alios duos vicinos sue porte qui per sacramentum imponant fideliter dictis collectoribus sive impositoribus de eadem collecta in ea quantitate quam putaverint convenire secundum eorum facultatem, et hoc habeant penes se donec sint publicata, hoc autem facto etiam ante publicationem collecte debeant impositores dare regimini exemplum impositionis collecte quam fecerint clausum sub aliquo sigillo et hoc sub pena soldorum quadraginta parvorum pro quolibet et qualibet vice qua contrafecerint et quod impositores habeant denarios quatuor parvorum pro qualibet libra collecte et pro scriptura grossum unum.

— 22 —

De usuris.

Item quod nullus audeat facere usuras nec renovum in pola et districtu sub pena quinquaginta pro centenario.

— 23 —

De renovo.

Item quod nullus civis polensis nec forensis nec aliquis habitator in pola et tocius sui districtus de cetero renovet vel det denarios seu aliud per renovatione

frumenti uve seu vini ad novum aut salis casei seu lane vel alicuius rei comendende, et qui contrafecerit nullam rationem recipiat nisi de suo capitali, et dominus comes seu regimen pole habeat || potestatem faciendi iurare creditores et debitores et testes et quirendi de debito facto ad novum tam si inde sit carta facta manu notarii quam non sit inde carta, et tantum quantum invenerit debitorem recepisse in veritate a creditore de denariis vel pecunia seu aliis rebus tantum si solvere debeat et non plus, et quod nullus civis pole vel sui districtus audeat accipere aliquem denarium ab aliquo extraneo unde emat ei furmentum ab aliquo ingenio, et qui contrafecerit solvat comuni pro banno libras quinquaginta parvorum et nullam recipiat ractionem inde et quod nullus possit renuntiare huic statuto.

Item quod nullus homo nec aliqua mulier deinceps possit sibi eligere sepolturam aliquo modo vel ingenio intra civitatem pole preterquam ad locum fratrum minorum, et si aliquis contrafecerit bona ipsius sive heredum eius ponantur in comune. Que bona regimen pole teneatur extorquerere et exigere ab heredibus defuncti et ponere in comune ut dictum est et nullo modo possint reverti dicta bona in consilio.

Item quod nulla persona tam terrigena quam forensis audeat seu debeat tenere in domo sua, seu aliqua re armatorium illorum de castro sive scutum sive armatorium sub pena librarum decem parvorum nec banderiam penonum sive vexillum dicti armatorii sub pena librarum quinquaginta parvorum, et hoc intelligatur in pola et polisana cuius pene medietas perveniat in acusatorem.

Item quod quicunque vendiderit rem aliquam sub aliena specie vel causa falsaverit ut falsarius puniatur in persona vel rebus ad arbitrium regiminis et dicta res falsata infra triduum in plathea pole comburatur.

Item quod siquis vendiderit aliquod ad pensa non ponderatum iusto vel cum mensura non mensuratum iuste solvat comuni pro banno soldos quadraginta parvorum quorum medietas sit acusatoris.

Si vero pesaverit cum statera non iusta aut mensu-
LXXII raverit || cum mensura non iusta solvat comuni pro banno libras decem parvorum et plus et minus ad arbitrium regiminis inspecta quantitate rei mensurate vel ponderate, que pena dividatur ut supra.

Item quod nullus audeat mensurare panum de lino vel de lana vel aliquod mensurandum cum braçolario nisi cum braçolaro veneto quo ad presens utuntur veneti cuius longitudo sculpta est in angulo palatii sub eadem pena eodem modo dividenda.

Et similiter nullus utatur nec audeat tenere stateram nisi venetam iustam sub eadem pena.

Et ad hoc ut sciatur regimen teneatur facere in suo anno mensurare et iusticiare omnes mensuras staterias ballantias et braçolaria cum quibus ponderatur et mensuratur.

Et omnes mensure bulletur cum bulla domini comitis et nullus audeat vendere vel emere cum alia mensura non bullata sub eadem pena dividenda ut supra.

Item quod nullus audeat vendere stellas aliquo modo vel ingenio ad currum vel ad salmarium minoris mensura sculpta in pillo palatii comunis sub pena perdendi stellas minores et unum denarium pro qualibet stella minore cuius pene medietas sit acusatoris et alia medietas sit comunis.

Item quod si aliquis vicinus vel vicina pole et polisane publice in pola emerit ab aliquo forense bestiam grossam vel minutam quam ducta fuerit per civitatem pole per terciam diem publice ad vendendum et postea aliquis venerit post illam et eam dixerit esse suam et monstraverit iustitia mediante reddat precium vicino nostro quod pro ea solverit et habeat eam. Quod si probare non poterit vel noluerit, bestia illa sit emptoris.

Si aliquis forensis conduceret aliquas bestias grossas vel minutas aut aliquas res mobiles causa vendendi ad civitatem pole vel eius districtu, volumus quod dictus conductor || debeat publice res mobiles et bestias tenere

publice in plathea vel in alio loco publico et consueto tribus diebus continuis et omnibus petere possit quod dicte res et bestie vendi debent, quibus tribus diebus elapsis nulloque oponente venditioni, libere vendat libereque unusquisque emere possit dictas res et bestias adeo quod aliquis quantuncunque ius habens in dictis rebus et bestiis postea veniens non possit vendictionem retractare et res seu bestias venditas vendicare set irrevocabiliter remaneat penes emptorem nisi patronus rerum vel bestiarum veniret infra terminum quindecim dierum post venditionem, qui si venerit in dicto termino volens res sive bestias recuperare solvendo precium et expensas possit recuperare dictas res et bestias sic venditas. Si vero ante triduum venditio fieret vel aliter non servata predicta solemnitate quilibet ius habens in dictis rebus res ipsas valeat vendicare.

— 24 —

De dampnis datis.

Statuimus et ordinamus quod pro salute et conservatione posessionum et bonorum omnium districtualium nostrorum omnes et singuli caveant sibi dampnum inferre et cum personis et cum animalibus suis in posessionibus et rebus alienis sub pena et in penis infrascriptis.

— 25 —

De pena vetantis pignus.

Primo siquis inventus fuerit per patronum vel iuratum vel saltarium in aliquo suo pleno vel etiam contrafacendo dampnum cum persona et cum animalibus suis et patronus predictus vel iuratus vel saltarius pecierit pignus ab eo et ipse vetaverit pignus solvat comuni soldos viginti parvorum quorum medietas sit acusatoris salvo quod

iuratis vel saltariis non teneantur dare pignus sed solum eidem creditur simplici et solo verbo absque pignore.

Et si dederit pignus et patronus noluerit acusare bestias inventas restituatur sibi pignus pro soldis quatuor parvorum in contrata et non pluris. ||

LXXIII Et si acusatus fuerit stetur acuse, et reddatur sibi pignus sine aliqua solutione quando pignus sit cuiuscunque valoris velit et adhibeatur fides ei qui pecierit pignus si fuerit de pola et iuraverit se sequitum, et si fuerit de villis sine varento non possit nec valeat acusare.

Item quod nullus audeat pignorare aliquem dampnificantem in alieno fundo vel posessione sub predicta pena soldorum viginti parvorum.

Item quod si aliqua persona inventa fuerit in orto vel vinea plena non faciendo dampnum solvat comuni pole soldos quadraginta parvorum et si dampnum fecerit libras tres parvorum.

Et si dampnum fecerit colligendo olivas alicuius solvat dictam penam et emendet danpnum.

Item si aliqua bestia grossa inventa fuerit in orto vel vineis de die vel de nocte solvat comuni soldos sex parvorum pro qualibet bestia et qualibet vice et reficiat danpnum patrono.

Et si in bladis vel herba vardata vel lupinis vel de die vel de nocte inventa fuerit solvat soldos duos parvorum pro qualibet et emendet danpnum.

Si vero bestie invente fuerint in vineis ortis bladis vel lupinis vel herba vardata solvat pro qualibet pecude denarios sex pro quolibet agnelo denarios tres pro qualibet capra denarios duodecim et pro quolibet edo denarios sex, et hoc intelligatur de dictis bestiis minutis usque ad numerum quadraginta bestiarum et ab inde supra intelligatur gres sive tropus etiam si esset mille et solvant pro quocunque danpno predictorum soldos quadraginta parvorum pro quolibet grege sive tropo et emendet danpnum preterquam in vineis quod solvat pro qualibet alia bestia grossa soldos decem || in bladis

vero et pratis soldos sex in lupinis soldos duos et hoc usque ad numerum quadraginta bestiarum bellatinarum ab inde supra pro quocunque numero bestiarum repertarum in vineis solvantur libre tres et similiter in pratis et bladis herbis in lupinis soldos quadraginta parvorum.

Item quod si dicte bestie minute fuerint sub olivariis a medio mense octobris usque ad nativitatem domini nostri Iesus Christi solvant penam supradictam librarum trium.

Item siquis sponte fregerit portam vel clausuram orti vel vinee et non intrabit solvat comuni soldos viginti parvorum et si posuerit bestias de die vel de nocte in dicta posessione solvat comuni pro banno soldos quadraginta et penam consuetam et danpnum emendet.

Item si porci facient danpnum in aliquo pleno etiam in aliquo prato alicuius dato quod non sit plenum solvant pro quolibet soldos quinque parvorum comuni et emendent danpnum.

Item quod nullus audeat conducere gregem porcharum a tribus miliariis iuxta polam sub penam librarum trium parvorum pro grege et intelligatur gres a viginti supra et si minus fuerint solvat soldos quinque parvorum pro qualibet salvo si conducerent ad vendendum eas quod possint conducere sine aliqua pena non stando intra dictos confines ultra duos dies et si plus stabunt solvant dictam penam.

Item si aliquis canis sine incino longo uno pede et largo uno somisse inventus fuerit in aliqua vinea plena facendo danpnum solvat comuni soldos quinque parvorum.

Si vero habuerit incinum ordinatum ut supradictum est solvat tantum danpnum.

— 26 —

De via danda si aliquis nou habuerit iter ad posessionem suam.

Item quod si quis habens iter ad aliquam suam posessionem per posessionem alterius et intraverit teneatur LXXIIII

claudere portarium illius posessionis per quam vadit secundum quod invenerit ita quod ab hoc non recipiat danpnum sub pena soldorum decem parvorum pro qualibet vice.

Et si non haberet aliquam viam vel iter ad eundum ad suam posessionem non transeat per aliquam posessionem donec regimen sibi instanti dederit viam.

Que via sibi detur et designetur per duos bonos viros per regimen missos secundum quod eis videbitur pro minori danpno partium.

Item quod nulla persona audeat ducere in pola aliquas vites vel olivarios suos vel alienos sine licentia regiminis sub pena soldorum quadraginta parvorum quorum medietas sit acusatoris.

Item quod nullus audeat accipere vel facere herbas in prato vel posessione alicuius sub pena soldorum decem parvorum et emendet danpnum.

Item quod nulla persona audeat ire per scoletam in vineis alicuius sine voluntate patroni usque ad octo dies post festum sancti michaelis de mense septembris sub pena librarum trium parvorum pro qualibet vice.

Per scoletam olive nullo tempore audeat ire sub sine voluntate patroni vel sine voluntate regiminis sub pena antedicta et perdendi olivam collectam et nichilominus habendo licentiam non audeat montare vel desbatere olivarios sub pena soldorum viginti et emendandi danpnum.

Item quod nullus audeat accipere sermentas alicuius de aliquo loco sub pena soldorum quadraginta parvorum et restituendi danpnum. ||

Et similiter nullus audeat incidere vel accipere maglolos sub eadem pena.

Item quod siquis dominus famulus vel iuratus eius invenerit aliquam bestiam in suo danpno vel patroni possit eam conducere ad curiam si vult et siquis eam abstulerit pena non soluta vel expellerit aut causam dederit solvat ipsa die comuni soldos viginti parvorum et

nichilominus patronus dicte bestie solvat penam bestie et danpnum quod fecerit ipsa.

Si vero repertor bestiarum fuerit de familia patroni posessionis minor vel maior utriusque sexus et invenerit eas in danpno patroni vel etiam suo proprio qua non possit acusare concedimus quod possit eas conducere ad curiam et ibi maneant usque quo sciatur patronus earum et condanpnetur in arengo sicuti essent acusate per maiorem.

Item quod omnes volentes acusare aliquam personam vel aliquam bestiam habitam in suo danpno debeat acusarc infra terciam diem aliter non valeat acusatio nec accipiatur.

In super si patronus acusabit habere debeat medietatem de acusationibus supradictis per eum factis si iuraverit sequitum vel faciat maior et comune pole habeat aliam medietatem. Si vero aliter quam patronus acusabit tercia pars sit comuni tercia patroni et tercia acusatoris.

— 27 —

De iuratis.

Item quod ponantur quatuor iurati pro qualibet porta civitatis pole qui sacramento teneantur acusare omnes illas personas quas invenerint in vineis in ortis plenis et que vadunt scoletando et omnes bestias quas invenerint in vineis et ortis eisdem si placuerit patrono et accusationes non propallentur per regtmen.

Et quilibet debeat bene et sufficienter claudere suas vineas ortos blada et prata existentia infra unum miliare circha polam et si non erunt clause non emendetur ei danpnum neque valeat accusa exceptis bladis et pratis que essent in vicinantia. LXXV

— 28 —

Ds ordine servando in accusis accipiendis.

Statuimus volumus et mandamus quod omnes et singule accusationes et denuntiationes tam in malificiis quam danpnis datis et aliis quibuscunque excessibus et delictis commitendis in pola et eius districtu nec non relationes citationum testium quam depositiones fiende super eisdem denuntiationibus et accusis fiant et fieri debeant cancellario domini comitis a quo distinte recipiantur et describantur in presentia unius consulis quem vocaverit ipse cancelarius.

Et similis ordo servetur in ancianis et offitialibus asumptis loco deficentium consulum ultra ordinem supradictum cancelarius premissus non audeat recipere aliquam accusationem denuntiationem relationem seu testium depositiones sub pena periurii et arbitralis pene et actus sit nullus ipso iure quod debeat de novo et observantia huius ordinis incoari.

Item siquis condempnatus fuerit pro aliqua accusa facta contra ipsum et ipse condempnatus vellit procedere coram regimine non fore iustum et constabit regimini esse iustum, regimen possit et valeat audire differentiam et condempnare accusatorem qui iniuste fecit accusam ad restituendum denarios solutos per dictum condempnatum et expensis per ipsum factas non derogando tamen hanc parte comunis-tangentem.

Item quod ipse cancellarius habeat et habere debeat de ere sive de denariis comunis pole de omnibus condenpnationibus et danpnis datis expeditis quas scripserit et publicaverit et exactis per cancellarium soldum unum pro libra. ||

Item quod nullus audeat chaçare in vineis cum retibus a kalendis aprilis usque ad festum sancti michaelis septembris sub pena soldorum quadraginta parvorum dividenda ut supradictum est.

Item quod nullus audeat chaçare nec extraere coniglas in insulis comunis sine voluntate datiarii seu conductoris earum vel regiminis si insule non fuerunt locate sub pena soldorum quadraginta parvorum comuni et conductori restituat dicte coniglas pro qualibet accepta.

Item si quod danpnum bestiarum dabitur alicui in aliqua sua posessione que sit posita in aliqua contrata in qua non sit abitatio et habeat maricum et vicinos et nesciatur a quo vel a quibus illud danpnum sit illatum tunc citato marico extimetur danpnum et solvatur per vicinos dicte contrate, salvo quod si danpnum datum fuerit per bestias venientes per fugam propter aliquas novitates tunc maricus faciat diligenter inquisitionem a vicinis et ab aliis a quibus poterit per sacramentum, et si danpnator sciri poterit danpnator solvat danpnum si autem sciri non poterit danpnator, tunc nec contrata nec vicini teneantur ad danpnum predictum.

— 29 —

De famulis et operariis.

Statuimus et ordinamus quod si lupus laniaverit momorderit aut devoraverit bestiam aliquam ad alterius custodiam deputatam vel aliter devastabitur bestia illa vel perdetur custos vel famulus teneatur omne danpnum bestie resarcire domino vel patrono tanquam danpnum contingens culpa et negligentia dicti famuli vel custodis. Verum si tempore danpni dati famulus vel custos fuisset in servitio dicti domini vel patroni de ipsius mandato tunc ad dictum danpnum nullatenus teneatur.

Item quod quilibet obligatus ad servitium alicuius teneatur continue stare et non discedere ab eius continuo | exercitio usque ad terminum promissum sub pena soldorum centum parvorum et nichilominus complere debeat usque ad terminum absque ulla mercede. LXXVI

Et e converso si dominus licentiaverit vel expulerit

cum ante terminum nulla iusta causa mediante teneatur dare eidem precium tocius termini et nichilominus ab eo et eius servitio famulus liberetur et hoc intelligatur de utroque sexu.

Item quod famulus teneatur et debeat fideliter custodire et salvare res domini et si que ad manus eius venerint restituere et consignare eidem.

Item quod si evaserit vel discedet ab eius servitio teneatur ad penam soldorum quadraginta parvorum quam penam si non habet ad solvendum carceretur et non relaxetur donec satisfecerit.

Item quod si quis famulus stabit cum aliqua persona pole et polisane et de pannis ipsius patroni vel rebus inpignaverit vel aliquo modo alienaverit absque voluntate et sictu patroni eius et de hoc coram regimine pole fiat querela infra terciam diem postquam sciverit per sacramentum patroni aliter nullam habeat rationem et debeat dictum regimen civitatis pole ipsas res impignatas eidem patrono facere restitui ab illo penes quem ipsa vel ipse res fuerint reperte sine aliqua solutione eidem facta per patronum predictum. Si ipse patronus voluerit ottinere se nichil dare debere eidem suo famulo per quem ipse res fuerunt impignate vel alienate, si autem aliquid dare debuerit vel tenebitur eidem eo quod tenebitur eidem famulo teneatur dare illi persone penes quas ipse res reperte fuerunt in solutione pro ipsis rebus eidem aceptis.

Item quod siquis laboraverit alicui persone et sibi non fuerit facta solutio ab illo qui laboratum fuerit completo laborerio, teneatur et debeat laborator cuiuscunque laborerii intra terciam diem post completum laborerium petere suam mercedem || sive pretium ab illo cui fuerit laboratum, et si non fuerit sibi facta solutio infra dictos tres dies, et de hoc transactis dictis tribus diebus coram regimine pole querela fiet solvere teneatur ille de quo querela facta fuerit id quod tenebitur eidem laboratori et soldos decem parvorum pro bano de quibus esse

debent quinque soldi comunis pole et alii quinque soldi laboratori.

Et si dictam mercedem suam vel precium non petierit infra dictos tres dies ut dictum est et transactis dictis tribus diebus de hoc coram regimine fuerit querela non teneatur ad dictam penam.

Et hoc intelligatur in quocunque misterio sive laborerio facto dummodo voluerit iurare se dictis laborationibus solvisse de eo quod sibi pecierint fides adhibeatur eidem et facto sacramento ad solutionem eiusdem fiendam non teneatus.

Item quod nullus famulus vel famula alicuius audeat de nocte exire de domo patroni vel etiam aprire aliqua causa malo modo portas vel balchiones sine licentia patroni vel patrone sub pena soldorum centum parvorum, quos si non solverit infra terciam diem frustetur circa platheam et habeat ad minus quinquaginta verberaturas.

Item quod si quis substraserit ab aliquo famulo vel famula seu familia alicuius malo modo et scienter de rebus patroni solvat comuni pro bano soldos centum parvorum et restituat res subtractas cum duplo patrono et hoc intelligatur ad plus et minus arbitrio regiminis.

Et, si quis scienter subtraxerit famulum vel famulam alicuius qui vel que habeat patronum vel ante terminum quem habet cum patrono obligaverint eum vel eam secum solvat comuni pro bano antedictam penam soldorum centum parvorum et obligatio illa nichil valeat et dictus famulus vel famule ad eandem penam teneantur.

— 30 —

Qualiter famuli citentur ad ius ||

LXXVII

Siquis volet convenire in iuditio aliquem famulum alicuius vel districtualis civitatis pro quacunque occasione seu debito tum pro comodo patroni tum etiam pro comodo ipsius famuli ordinamus et volumus quod

per triduum ante diem comparationi constitutam patronus ipsius famuli per partem comunis ad petitionem actoris moneri et inquiri personaliter debeat ut tali die debeat conducere ad iuditium talem famulum suum responsurum in iure tali volenti agere contra ipsum. Qui famulus avisatus et requisitus per patronum suum vel alium nomine patroni si comparere neglexerit ponatur in banno sive sentietur secundum qualitatem cause, si vero nec a patrono nec ab alio patroni nomine requisitus ut supra de qua requisitione stari volumus iuramento patroni sive illius qui nominc patroni dicetur famulum certificasse de citatione predicta.

Et talis ordo intelligatur in famulis laicorum. In famulis clericorum locum non habeat iste ordo et famuli vero eorum patroni citentur sive moneantur.

— 31 —

De aurifice.

Statuimus quod nullus aurifex audeat laborare in aliquo opere aliquod aurum vel argentum alicuius alterius lige quam lige venetiarum sub pena soldorum centum parvorum et perdendi aurum vel argentum quod posuerit de suo et mercedem suam.

Et hoc statutum proclametur in adventu domini comitis et medio temporis.

— 32 —

De vineis datis ad partem.

Statuimus et ordinamus quod quicunque habuerit vineam alterius ad partem et non se intromiserit in ea solvat comuni libras decem parvorum quorum medietas sit acusatoris et si non mondaverit semel et copaverit bis in anno tempore debito infrascripto perdat suam partem frugis, et quod ad minus octo diebus infra mense

aprilis sint podate et prima vice || usque ad octo dies madii sint sapate et secunda vice usque ad sanctum petrum de iunio, et hoc intelligatur pro tempora convenientia alioquin dictam partem frugis amittat.

Item quod saltarii vinearum et contractarum octo diebus ante festum sancte felicitatis ad suum offitium stare teneantur et ipsum exercere ab illo termino in antea in quo positi fuerunt usque ad festum sancti michaelis septembris sub pena librarum quinque parvorum solvendorum comuni.

Et quilibet de vicinantia vinearum teneatur ad dictum terminum elligere unum maricum suum qui eligat saltarios suos ad standum in offitio supradicto ut dictum est, et ille sit maricus qui habebit maiorem quantitatem vinearum in eadem contrata, qui maricus teneatur in prima die mensis augusti ponere unum saltarium in sua saltaria sub pena trium librarum parvorum et reffectione omnium danpnorum datorum.

Et quilibet maricus cuiuslibet saltarii cum quatuor vicinis sue saltarie teneatur cogitare quamlibet vineam sue saltarie quot sapatorum sit et quantum debeat solvere quelibet vinea pro sapatore, et si non fecerit solvat comuni pro banno soldos decem parvorum.

Et quilibet solvat suis saltariis usque ad octo dies post festum sancti michaelis, et si non solverit et querela coram regimine fiat statim solvat patronus soldos quinque parvorum comuni et quilibet saltarius teneat reficere patrono danpnum de quo nesciret vel non posset dare danpnatorem et idem intelligatur de custodibus iuratis.

— 33 —

De vineis non vindemiandis.

Ordinamus volumus et mandamus quod nullus civis habitator seu villicus civitatis pole audeat seu presumat vindemiare seu vindemiari facere aliquam vineam || posi- LXXVIII

tam in polisano districtu ante festum sancte marie de mense septembris sub pena librarum viginti quinque parvorum applicandorum pro medietate comuni pole, et pro alia medietate acusatori vel relatori, et hoc intelligatur in omnibus vineis existentibus sub aliqua saltaria de vineis autem existentibus extra saltariam regimen possit dare et exibere licentiam unicuique vindemiare volenti iuxta beneplacitum et videre ipsius regiminis.

— 34 —

De marinariis.

Item quod quicunque acceperit marinarium seu arram ipsius marinarie seu fidem dederit alicui naute seu alie persone occasione eundi in viagium et ire noluerit reddat marinariam integre illi a quo acceperit, et tantundem solvat comuni civitatis pole, et econverso quod nauta sive quicunque alius qui dederit marinariam sive arram dicte marinarie alicui causa eundi in aliquo viagio cum ipso seu fidem dederit et eum habere noluerit secum in viagio solvat dicto marinario integre marinariam sibi promissam et fides intelligatur esse data quando ad invicem palmas sive manus dederint vel percusserint.

— 35 —

De becariis.

Mandamus quod becharii vendere debeant et pesare carnes cum statera comunis silicet libre media lìbra et tribus unciis et cum aliis maioribus ponderibus ad ipsas pertinentibus et hoc usque ad decem libras ponderis post dictum pondus decem librarum liceat eis cum statera ponderare carnes.

Item quod aliquis venditor carnium bovis vel vache bonarum et suffitientium non audeat vendere libram carnium ipsarum ultra soldum unum parvorum, et si non

erunt optime sit in arbitrio domini comitis ipsa facere extimare per duos || suos consules vel iustitiarios consulum ad dictum precium.

Item quod libra carnium vitulorum a lacte ponderis librarum centum vendatur parvos quatuordecim parvorum pro libra et antedicto pondere superior soldum unum et non ultra.

Item quod non audeat vendi libra carnium de castrato quod sit castratus inde transactus annus ultra parvos sexdecim.

Capud cum pedibus eius denarios viginti, pendule denarios viginti.

Çeveda cum mulea denarios decem. Cordada soldum unum. Venter cum sepo soldis duobus tantum de quo ventre non audeat accipere sepum.

— 36 —

De agnis.

Item quod nullus becharius audeat vendere libram carnium agnorum non tonsorum tam castratorum quam non pluribus parvis quatuordecim a iusta maius usque ad festum sancti petri de mense iuni. Capud cum pedibus et pendule eius soldos duos parvorum.

Cordada cum çeveda et ventre soldum unum.

— 37 —

De moltonis.

Item quod libra carnium moltoni terçanini sterpoli et nocli cum lana et sine vendatur ultra soldum unum parvorum. Çeveda cum mulea denarios decem. Capud cum pedibus eius denarios viginti, venter cum sepo soldis duobus. Cordada soldum unum. ||

Item non audeant vendere libram carnium bech castrati sterpoli et nocli terçanini ultra soldum unum iLXXIX

libra. Capud cum pedibus eius denarios viginti, pendule denarios viginti. Çeveda cum mulea denarios decem. Cordada soldum unum. Venter cum sepo soldis duobus tantum de quo ventre non audeant accipere sepum.

Item non audeant vendere libram carnium bechi yrchi terçanini sterpolì et nocli ultra denarios novem.

Item quod libra carnium de cavellis et cavellabus a lacte a nativitate eorundem usque ad kalendas madii non audeant vendi ultra denario quatuordecim et a kalendis vero madii usque ad festum sancti petri de mense iunii soldum unum, et a predicto festo in anthea vendant libram carnium cavellorum et yrchorum denarios novem, et si fuerunt castrati soldum unum.

Interiora vendantur sicut vendi debent interiora agnorum tempore eorum.

— 38 —

De capris.

Item non audeant vendere libram carnium caprarum cuiuscunque condictionis sint ultra denarios novem libra. Capud cum pedibus denarios viginti, pendule denarios viginti. Ceveda cum mulea denarios decem. Cordada soldum unum. || Venter cum sepo soldis duobus.

— 39 —

De pecudibus.

Item libra carnium pecudum vel agnellarum tonsarum vendantur pluribus denarios decem. Capud cum pedibus denarios viginti, pendule denarios viginti. Cordada soldum unum. Çeveda cum mulea denarios decem. Venter cum sepo soldis duobus.

Quas carnes silicet caprarum et pecudum et moltonorum vendant hoç modo videlicet quod dividant bestiam

in duabus partibus sive meçenis et non in quartis taliter quod quartam anteriorem non sit divisa a quarta posteriori, tamen incipiant vendere a quarta anteriori et sic continuent vendere et non aliter ad minutum, et si darent ad quartam vendant primo quartam anteriore et teneantur predictas carnes super una alia bancha vendere et non alias carnes sub pena soldorum quadraginta parvorum.

Item quod predicti becharii non possint neque valeant incidere ab extra carnes testicolos moltonorum et hirchorum aut non mammilas pecudum et caprarum sub pena soldorum quadraginta parvorum.

Item non audeant vendere libra carnium porci castrati pluribus denariis quatuordecim.

Item de porcha non pluribus decem denarios.

Item non audeant modo aliquo vel ingenio vendere in bechariam carnes salatas. ||

Item non audeant vendere excoriare aut tenere in becharia aliquam bestiam non natam. LXXX

Item quod mortua bestia in continenti debeant ipsam excoriare et excoriatam appendere.

Item non audeant accipere pelem ab aliqua bestia ante campanam diei.

Item non audeant vendere carnes macras cum aliqua pinguedine aliarum bestiarum apposita.

Item non audeant accipere sepum rognolate alicuius bestie nisi bestiis bovinis bechis et capris.

Item quod nulla bestia intelligatur esse nocla nisi transacto anno uno a nativitate eius.

Item quod nullatenus audeant accipere nec ab alio aliquo venditore accipiatur desuper mulis alicuius bestie sepum.

Item quod nullus becharius nec aliqua alia persona vendens audeat accipere sepum de ventribus castroni terçanini et de cordada nec de aliquibus aliis bestiis bellatinis salvo quam de becho capra yrcho terçanino ut antedictum est.

Item quod alique bestie castrate non intelligantur esse nec vendantur pro carnibus castroni illo anno quo erunt nate dicte bestie nisi a festo santi michaelis de mense september in anthea.

Item quod nullus becharius audeat accipere ab aliquo aliquos denarios pro dandis carnibus nisi primo dederit ei carnes.

Item quod non salvent carnes pro aliqua persona et si || voluerint pro se ponderent ipsas statim et mittant eas domum.

Item quod nullus becharius audeat reportare ad bechariam carnes aliquas quas portaverit domum set eas salvet in becharia die noctucque antequam eas domum portet.

Item non audeant ponderare aliquam bestiam minutam vel grossam nec quartam alicuius bestie nisi presente daciario vel daciariis becharie si ipsis datiariis placuerit.

Et quod libra carnium cuiuscunque generis sint quam vendiderint in becharia solvant ipsi datiario vel datiariis comunis pole denarios duos ipsa die.

Item non audeant vendere carnes predictas nisi ad bechariam.

Et quod quilibet bovina bestia et porcina solvant denarios duodecim.

Et pro qualibet bestia minuta denarios quatuor.

Et quod predicti becharii teneantur et debeant observare omnia et singula supradicta de eis sub pena soldorum quadraginta parvorum pro quolibet et qualibet vice ac quolibet capitulo comuni pole solvenda, et si quis accusabit habebit medietatem banni.

— 40 —

De bestiis forensis.

Item quod siquis forensis exhoneraverit bestias aliquas a bechariam in aliquo loco districtus pole non

possit eas extrahere sine licentia regiminis quam licentiam regimen ei dare possit si dimittit decimam partem ipsarum bestiarum occidendarum in becharia pole et plus et minus arbitrio regiminis.

Item quod si aliquis civis polensis conduxerit aliquas bestias ad bechariam in districtu pole per mare vel per terram non audeat eas extrahere sed occidantur in becharia sub pena librarum decem parvorum quarum medietas sit accusatoris. ||

Et si fuerit forensis et conduxerit eas per terram dimittat decimam partem earum in nostra beçharia et plus et minus arbitrio regiminis. LXXXI

Salvo tantum si dicte bestie portarentur venetias et sit clarum regimini quod possint portari cum licentia domini comitis sine aliqua conditione.

— 41 —

De tabernariis.

Item iubemus quod si aliqua persona voluerit vendere vinum ad spinam antequam illud ponat ad vendendum debeat convocare datiarium comunis ita quod in eius absentia non fiat clavis vini, et qui contrafecerit solvat comuni pro banno soldos centum parvorum et facta clavi per datiarium bulet vegetem datiarius si vult in cochone vegetis.

Item quod posito vino ad manum tabernarius fideliter studeat ut vendatur eum mensura bullata et non possit desistere a dicto vino vendendo per quindecim dies continuos sine voluntate patroni et mensuret iuste.

Item quod non vendant vinum post tercium sonum campane quam pulsatur de sero nec etiam ante campanam diei.

Item qund non permittat aliquos ludere in sua taberna ad taxillos nisi pro vino usque ad viginti soldis parvorum, et si viderit ludentes accuset eos ultra predictos soldos vigintì.

Item notificare debeat regimini si fierit rissum vel rumorem factum in sua taberna vel circha ea die vel sequenti.

Item quod non debeat dare vinum alicui nec apperire tabernam diebus dominicis et festivis solempnibus ante missam maiorem.

Et debeat etiam suam tabernam tenere clausam tantum || quantum durat arengum comunis quando fit.

Et hoc sub pena soldorum quadraginta parvorum pro quolibet et qualibet vice et pro quolibet capitulo supradicto cuius pene medietas sit accusatoris.

Item non audeant addere in vegete nec vinum nec aquam sub pena falsi,

Item si fuerit tabernaria non audeat filare in taberna sub pena soldorum decem parvorum cuius medietas sit accusatoris.

Item quod non debeat accipere pro pignore aliqua arma preterquam cultellum magnum vel parvum nec etiam ab aliquo famulo alicuius aliquas res patroni vel vestes sub pena restitutionis rerum sic acceptarum iurante patrono illas res esse suas et quod patronus teneatur predicto debito solvere illi tabernario de eo quod teneretur dicto famulo si quis eidem famulo teneretur.

Item si aliquid fuerit sibi datum in pignore pro vino quod ascendat usque ad quinque soldos parvorum et non fuerit exactum ante terminum proclamationis quam teneatur fieri facere antequam vendat pignora transacto termino vendat ea in plathea publice die dominico cum precone comunis ad incantum.

Et si tabernarius non habuerit pignus de vino dato per eum credatur suo sacramento usque ad sumam quinque soldorum parvorum et non ultra.

Si vero tabernarius habuerit pignus ultra sumam quinque soldorum faciat percipi patrono pignoris per preconem quod exigat illud usque ad terciam diem et fatiat scribi relationem per notarium curie et non exacto pignore post terminum vendatur per preconem ad incan-

tum die dominico proxime post in plathea et plus offerenti detur. ||

Et si aliquid defuerit sibi ad suam sumam faciat pignorari debitorem de residuo, et econverso si aliquid supererit ultra sumam sui debiti totum superfluum restituat debitori infra terciam diem post venditum pignus, et si debitor non erit in pola, presentet illud restum regimini sub pena soldorum decem parvorum pro quolibet pignore et qualibet vice et non audeat tabernarius vel preco tenere aliquod dictorum pignorum nec per se nec per alium sub pena soldorum decem parvorum et perdendi pignus captum. LXXXII

Item quod quilibet cui vinum dederint compellatur immediate solvere tabernario a quinque soldis infra si non habuerint pignus.

Item quod vendito vino seu facta clavi residui vini quam facere teneatur tabernarius ea die debeat studere et instare cum saugumatoribus quod infra terciam diem saugumetur vasellum vini in presentia datiari comunis et patroni vini si interesse voluerit.

Et saugumato vasello faciat rationem cum datiario et patrono de eo quod tenebitur eis et utrique eorum solvere id quod debet infra terciam diem post sub pena duodecim denarios pro libra comuni solvendorum, que pena tociens exatur quotiens debitum illud coram regimine fuerit petitum ab eo, et si non haberet ad solvendum et non solverit ad dictos terminos si creditor voluerit post terminum carceretur ille tabernarius.

Item quod siquis tabernarius evaserit sive fugerit antequam veges sit saugumata vel ea die qua fuerit saugumata datio non soluto, patronus vini datium solvere compellatur ne datiarius causa ipsius patiatur danpnum, et transacto dicto die quo fuerit saugumata veges idem patronus non teneatur solvere datium illud.

Item quod nullus audeat vendere potionem nisi in festo || nativitatis domini nostri iesu christi tribus diebus precedentibus et tribus sequentibus sub pena soldorum

centum parvorum de quibus accusator habeat medietatem.

Et predicta omnia et singula tabernarii observare teneantur sub pena soldorum quadraginta parvorum pro quolibet et qualibet vice et qualibet capitulo non diminuendo propter hoc sibi aliquam penam supra dictam.

— 42 —

De piscatoribus.

Volumus quod nullus audeat vendere pisces recentes nisi ad piscariam comunis.

In primis quod libra de infrascriptis piscibus vendatur per piscatores toto tempore anni soldum unum parvorum salvo quod tempore quadragesime possint vendere dictos pesces per danariis sexdecim pro libra videlicet.

De barbonis.
De varolis de grassa.
De grongis.
De horadis.
De sorclis.
De dentalibus.
De cavedonis.
De anguillis grossis.
De soglis.
De piscibus sancti petri.
De thuesis.
De mugiclis.
De scorpetis ponderis ab una libra superius.

Item libra de infrascriptis piscibus debeat vendi per piscatores toto tempore anni pro soldo uno, et tempore quadragesime per denarios quatuordecim videlicet. ||

LXXXIII

De merlis.
De lepis.
De corvelis.
De umbrelis.
De cevalis.
De pallamilis.
De scombris.
De ragnis piscibus.

De sortis.
De ribonis.
De baragiis.
De scorpenelis.
De piscibus bocha in chavo.
De ocladis et lasertis.
De pighis.
De agis.

Item quod libra de infrascriptis piscibus vendatur per dictos piscatores toto tempore anni pro denarios decem et tempore quadragesime pro soldo uno videlicet.

De picudi.
De salpis
De malodisis
De canteris.
De lasertis.
De mostelis.
De brugis.
De omnibus aliis piscibus minutis.

Item quod libra de infrascriptis piscibus debeat vendi per dictos piscatores toto tempore anni per denarios sex et tempore quadragesime per denarios octo videlicet.

De ragiis.
De pardis.
De chadelis.
De squadris.
De piscibus bo.

Item quod sepe luline e polpi vendantur ad occulum.

Item pisces minuti qui capiuntur cum tracta exceptis agunceli quod vendatur ad occulum.

Item quod centenarius de aguncelis debeat vendi per totum annum pro soldis duobus.

Item menole debeat vendi toto tempore anni silicet triginta duo pro soldo uno et in quadragesima viginti menole pro uno soldo.

Item quod piscatores teneantur et debeant portare omnes pisces quos capient ad piscariam in una vice et non in pluribus vicibus sub pena soldorum centum parvorum pro quolibet et qualibet vice qua contrafacerent.

Item quod piscatores teneantur et debeant ponderare et vendere pisces cuilibet persone sibi prius petenti pro dictis preciis ut superius continetur sub pena soldorum

viginti parvorum pro quolibet contrafacente et qualibet vice.

Item quod qui prius pecierit sibi vendantur sub dicta pena que solvatur per piscatores contrafacentes.

Item quod piscatores teneantur vendere dictos pisces ad libram et ad mediam libram et non pro minori pondere non devastando tamen seu incidendo aliquos pisces exceptuatis ragiis chadelis squadris et piscibus bo quos possint incidere pro vendendo si voluerint, et hoc sub dicta pena soldorum viginti parvorum.

Item quod nullus piscator audeat mittere aliquos pisces ad domum alicuius persone neque portare aliquo modo vel ingenio set ipsos pisces teneantur conducere ad piscariam comunis tam ut continetur superius et hoc sub pena soldorum centum parvorum pro quolibet et qualibet vice.

Item quod nullus piscator audeatr vendere dictos pisces ultra precium superius ordinatum aliquo modo vel ingenio sub pena soldorum centum parvorum pro quolibet et qualibet vice, licitum vero sit eisdem piscatoribus vendere dictos pisces pro minori precio si voluerint et quandocunque eis placuerit.

Item quod quilibet possit accusare contrafacentes et habebit medietatem banni et tenebitur in credentia. ||

LXXXIIII Item quod quilibet piscator faciens aliquam emptionem piscium teneatur et debeat dimittere pro subventione civium ut habeat pro necessitate sua terciam partem dictorum omnium piscium emptorum per ipsum et reliquas duas partes possit extrahere et conducere venetias sub pena perdendi illos pisces extractos et libras decem parvorum.

V.

Incipit liber quintus de extrahordenariis contingentibus.

— 1 —

De custodia civitatis.

Statiumus et ordinamus quod quilibet civis vel habitator pole maior quindecim annis usque ad septuaginta teneatur et debeat facere custodiam comunem silicet unus pro familia et a septuaginta annis supra sit in discritione regiminis utrum possit custodiam facere et habeat facultatem in bonis tantum. Nec ne non derogando propterea statuto in eo quo loquitur quod nullus possit esse de consilio nisi faciat custodiam comunem.

Et quod quicunque custos predictorum de nocte positus vadat ad postam suam et non recedat ab ea a tercia campana de sero usque ad campanam diei.

Et custodes qui positi erunt de die vadant et sint ad custodiam suam ad campanam diei et stent ubi usque ad terciam campanam sub pena soldorum quatuor parvorum pro quolibet et qualibet vice tam de die quam de nocte.

— 2 —

De consuetudine per quam quis effici potest vicinus alicuius contrate.

Volumus quod quilibet habens in aliqua contrata tantas terras que velint sex modios seminis et tres

passus curtinarum in locis debitis et consuetis possit esse vicinus ilius contrate solvendo marico et vicinis dicte contrate tres libras parvorum quando dictam vicinantiam recipere voluerit et non plus solvat.

Item quod de hinceps nemo intelligatur esse vicinus alicuius contrate nisi possederit terras et cortinas secundum formam predicti statuti et aliter non intelligatur esse vicinus et possit accusari et condanpnetur pro ut alii non existentes vicini, et quilibet vicinus dicte contrate possit accusare cum ordinibus superius accusis fiendis cuius pene tercia pars sit comunis pole alia pars contrate et reliqua tercia accusatoris.

Si vero libre tres fuerint solute marico vicinantie per unum vicinum dicte contrate et qui successerit ex eo vicino non teneatur amplius solvere libras tres.

Item quod aliquis vicinus alicuius contrate non possit accusare aliquem equum a pistrino et ab equitatu de aliqua contrata et si accusaverit non valeat accusa.

— 3 —

Quod omnes denarii qui consueverint dividi inter vicinos contratarum polisane expendatur in reparatione ecclesiarum lacorum et puteorum.

Cum ad aures et noticiam domini comitis et suorum consulum pervenerit quod veniant et sint venturi multi et plures denarii in vicinantiis contratarum polisane qui dividantur inter vicinos dictarum contratarum et iustum sit quod pocius ipsi denarii expensantur in utilitatem dictarum contratarum quam inter vicinos predictos tam in reparatione ecclesiarum quam lacorum et puteorum ipsarum contratarum secundum quod necesse fuerit proponit dominus comes de voluntate suorum consulum quod supradicti denarii pervenire debeant in manibus maricorum dictarum contratarum et unius caniparii con-

trate ad hoc deputati et quod dicti denarii nullo modo vel ingenio possint expendi vel distribui in aliqua causa nichilomino in reparatione eclesiarum dictarum contratarum aut in faciendo mundari lacos vel puteos dictarum contratarum secundum quod vicinis || ipsarum contratarum aut maiori parte ipsarum melius videbitur expedire ita et taliter quod presbiteris ipsarum eclesiarum seu rectoribus earum non detur neque dispensetur aliquod de denariis supradictis et predicta observatione et facere teneantur tam supradicti marici quam canipari ipsarum contratarum sub pena soldorum centum parvorum pro quolibet et qualibet vice et restituendo denarios supradictos si facerent incontrarium, et quod de cetero vicini dictarum contratarum teneantur elligere unum caniparium pro qualibet contrata quem ad modum elligant maricum predictum. Cuius offitium duret tantum quantum duret offitium sui marici. Qui marici et caniparii habeant liberum arbitrium et potestatem petendi et exigendi supradictos denarios ab omnibus debentibus solvere denarios occasione predicta. LXXXV

Ad hoc ut lacus villarum semper in bona dispositione construentur volumus et mandamus quod maricus et caniparius cuiuslibet ville et contrate omnem pecuniam vicinantie que essent penes eos debeant ponere omni anno in reparatione lacus ipsius ville et contrate ita et taliter quod lacus semper reparatus et bene dispositus exitat sub pena soldorum centum parvorum solvendorum comuni pole pro quemlibet maricum et caniparium contra hunc ordinem facentes. Verum si pecunia adesset penes predictos et lacus non indigeret aliqua refectione pro illo anno tunc dicti maricus et caniparius ad penam predictam debeant recurere ad regimen tum notificando quantitatem pecunie penes eos existente de qua pecunia postea disponant et faciant pro ut regimen ordinabit.

— 4 —

De consuetudine antiqua coniugum per quam vir et uxor appelantur frater et soror.

Morem erroneum antiquissime consuetudinis istrie approbantes sancimus quod omnia matrimonia huc usque contrata et que in posterum ligitime contrahentur in pola et eius districtu huius nature et efficatie esse intelligantur ut per matrimonium vir et uxor frater et soror esse fingantur in hoc maxime ut in universis bonis mobilibus et immobilibus iuribus et actionibus omnibus tempore contrati matrimonii spe vel re habitis et que acquireretur per ipsos vel ipsorum aliquem constante matrimonio quocunque titulo modo iure vel causis tanquam fratres habeatur et quod eorum bona omnia iura et actiones sint comunia pariter inter ipsos ipso iure nisi conventio per spetiale pactum inter predictos factum de prenominatis bonis in contrarium opponetur.

— 5 —

De pignoratione facta.

Item staluimus quod siquis nostrorum civium et vicinorum fuerit inpignatus vel represalia contra eum facta pro debito vel facto alicuius nostri vicini qui non solverit seu non fecerit illa illis forensibus quibus solvere vel aliqua facere tenebatur in termino sibi dato a regimine civitatis pole, quod dominus comes seu regimen pole percipiat ei pro quo pignoratio seu represalia facta fuerit quod usque ad quindecim dies rellevet et recuperet represaliam et pignoram factam et si ad statutum terminum non fecerit tantum de bonis illius occasione cuius pignoratio vel represalia facta fuerit detur illi cui represalia sive pignoratio facta est, et si bona que sufficiant non reperirentur detur persona eius pro quo pignoratio

vel represalia fuerit et ipse ducat eum et det in manibus creditoris et exigat pignus, si autem creditor voluerit eum accipere et noluerit reddere pignus dominus comes seu regimen pole teneatur dare consilium maius dicto vicino nostro, et quod placuerit dicto consilio vel maiori parte consilii executioni mandetur.

Item siquis fecerit pignoram aliquam cum licentia regiminis pole quod expense solvantur supra pignus et teneat pignus et salvet usque ad quindecim dies et si ille cui et contra quem pignoratio facta erit illud pignus infra dictum terminum exigere noluerit licitum sit ei qui pignoram fecerit dictum pignus auctoritate regiminis vendi facere cum nuntio comunis sibi a regimine dato, et superfluum reddat ei contra quem pignoratio facta || erit, LXXXVI et si minus vendetur pignus illud regimen faciat eum qui fuerit impignoratus solvere si habet unde et solvat ut dictum est superius salvo tantum quod si predicto regimini pole placuerit quod pignus reddatur vel per maiorem terminum salvetur, fiat secundum quod per regimen cum maiori consilio fuerit ordinatum.

Item quod omnes habitatores insule brevoni non cogantur solvere vel aliquas faciones nisi hoc modo videlicet quod quilibet habitator dicte insule elligat sibi ad facendum omnes faciones in una portarum pole qua voluerit et in ea porta quam elligerit faciat faciones collectarum tantum secundum facultatem suam de operibus vero personalibus sint exempti.

Et proclametur hoc statutum semel in anno.

Item quod nullus homo sive persona cuiuscunque condictionis existat recipiantur in vicinum comunis pole et non possit pasculare super polensem districtum nisi primo personaliter veniat ad standum pole et sit exemptus ab omnibus angariis et facionibus usque ad quinque annos et transactis dictis quinque annis teneatur facere angarias sub pena librarum quinquaginta parvorum et teneantur dare de predictis bonam fideiussionem, et quod nullus capitaneus sive maricus aliquarum villarum sine

licentia regiminis pole audeat recipere aliquos vicinos forenses sub dicta pena et si aliquis veniret cum dictis talis ad standum pole, quod ipse non audeat recipere aliquas bestias alicuius extranei in custodia sive soceda sub eadem pena librarum quinquaginta parvorum.

— 6 —

De forense qui emerit posessiones.

Item statuimus quod quicunque forensis vel alius quicunque emerit posessiones vel emit a civibus polensibus vel abitatoribus pole et polisane teneatur facere omnes collectas et faciones pro illis posessionibus quem ad modum prius posessiones ille tenebantur et obnocsie erant comuni pole, et quod nullus vendat de cetero aliquas posessiones aliquibus forensibus vel aliis quibuscunque || nisi cum ista conditione quia pro posessionibus illis per omnia debeant obbedire comuni pole quem admodum faciunt alii cives polenses et polisane pro eorum posessionibus et qui contrafecerit solvat comuni pole pro banno libras quinquaginta parvorum et nichilominus venditio sit nulla et nullius valoris, et quod nullus notarius audeat conficere et scribere cartas sive aliquam aliam scripturam publicam vel privatam de aliqua posessione et re mobili nullo modo ingenio causa vel ratione aliquam personam nisi eo modo pato et conditione quod ipsa posessio sive res immobilis faciat angarias et per angarias comunis sicut a principio facebat quando ipsa res immobilis et posessio erat civis polensis sub pena librarum decem parvorum, et si aliqua carta fiat de hac conditione supradicta notarius teneatur infra octo dies denuntiare regimini cui ipsa res vel posessio vendita fuerit quam posessionem vel rem regimen scribi et poni faciat in quaterno comunis pole et nullus possit arengare contra hoc statutum ut diminuatur sub pena librarum viginti quinque parvorum pro quolibet et qualibet vice.

— 7 —

De modo procedendi in casibus non decisis.

Volentes ut omnes nostre iurisditioni subpositi hiis statutis utantur discrete volumus et iubemus ut nostri iudices cunctique offitiales in iudiciis ab eorum santionibus non discedant sed ea exapta diligentia observantes plenam iustitiam reddant et faciant universis et si qua aliquando occurerint quod precise non sint per ipsa decisa cum plura sint negotia quam statuta si occurenti extranee questioni in hiis aliquid simile reperiretur de similibus ad similia est procedendum vel secundum cunsuetudinem approbatam.

Alioquin si penitus est diversum vel consuetudo talis minime reperiretur disponant nostri iudices comunem quam offitiales iustum et equum eorum providente apparebit habentes deum ante occulos sue mentis sic ut in die iuditii districti examinis coram tremendo iudice dignam possit reddere rationem.

Statuimus et ordinamus quod si aliquis civis et habitator pole fuerit requisitus ad advocandum pro aliquo et recusaverit esse eius advocatus et requisitus fuerit LXXXVII coram regimine regimen compellat illum sub certa pena arbitraria ut illam advocationem recipiat exceptuatis tantum quatuor consiliariis et quatuor notariis curie qui non possint advocare nec procurare donec steterint in officio illo nisi pro suis coniunctis si patre matre fratre sorore privigno vel privigna et etiam pro familia de domo sua.

Item quod quilibet advocatus postquam assumpserit aliquam questionem teneatur interesse cum clientulo suo ad placitum die statuta in questione sua sub pena soldorum decem parvorum quorum medietas sit comunis et alia medietas consulum salvo iusto impedimento vel nisi de licentia regiminis vel sui clientuli se absentaret.

Item quod nullus possit habere nisi unum advocatum in una eandem questione.

Salarium autem advocatorum sit quod habere debeant a soldis quadraginta inferius soldos tres parvorum, et a soldis quadraginta superius usque ad decem libras soldos quinque parvorum, et a decem libris parvorum superius ad viginti libras parvorum soldos decem parvorum, et a viginti quinque libris parvorum usque ad quinquaginta libras parvorum soldos viginti parvorum, et a quinquaginta libras parvorum superius parvos quatuor pro libra et non plus accipiant sub pena dupli et restituendi totum illud quod plus acciperent.

— 8 —

De sepe vel clausura vinearum vel aliarum possessionum.

Item ordinamus quod si damnum aliquod factum fuerit die vel nocte in aliqua possessione vel vinea et possessio vel vinea predicta non fuerint bene et sufficenter clause ita quod animalia intus introire minime possint tunc et illo casu si extimatores cognoverint possessionem illam non bene esse serrata vel clausa ullo modo extimare valeant et si extimarent extimum nihil valeat et sic intelligantur de sepis vel coronis non bene clausis et ab extimatoribus ita appellantur.

PARTES capte in cõsilio cois et hominu(m) ciuitatis pole i subscriptis millsis idicione et dieb(us).

[illegible] anno tricẽtesimo sexagesimo septimo indicioe quitadecima die dnico decimanona mensis aprilis in pleno et gñali cõsilio cois ciuitatis pole more solito. de mãdato egregii et potẽtis viri dñi frãcisci ueneriõ pro ducali dñio uenetiar(um) honoridus comitis ciuitatis eiusdem et suor(um) prudentum et discretor(um) cõsulum f amadei q dñi leonardi f bonasini q dñi iacobi f andree q dñi lutarell et f guiliani q dñi nicolai polẽn cõgregato. captum et affirmatum fuit p uigitinonẽ de dcõ cõsilio in contrarium uigitiqnq existẽtib(us) Qd qlibet de dcõ cõsilio teneatur uenire ad sollemnitatem scti marci de mẽse aprilis et scti thome omi anno cum uno cãdeloto ualoris unius grossi ad minus, p quolibet uidelicet ad uesperas i uigilia et ad missam i die festi sub pena soldor uigiti p p quolibz qui nõ possint aliquo modo excusari saluo si essent extra districtum polẽsem uel iusto impedimento sue persone.

¶ Fiat ad beneplacitum nri dñi sic supius cõtinet(ur).

In xpi noie amẽ anno dñi millesimo tricẽtesimo septuagesimoseptimo decima idicioe die decima septima mẽsis augusti i palatio cois i pleno et generali cõsilio sonu(m) ciuitatis pole ad sonum capane uoce preconea et more solito cõgregato de mãdato egregii et sapientis uiri dñi dnico lono honoridus comes ciuitatis pole de cõsensu et uolũtate pruden

Partes capte in consilio comunis et hominum civitatis pole in subscriptis millibus indicione et diebus.

I.

(19 aprile 1367).

Anno domini millesimo tricentesimo sexagesimo septimo indicione quintadecima die dominico decimanona mensis aprilis in pleno et generali consilio comunis civitatis pole more solito de mandato egregii et potentis viri domini francisci venerio pro ducali dominio venetiarum honorandus comes civitatis eiusdem et suorum providorum et discretorum consulum, ser amadei quondam domini leonardi, ser bonasini quondam domini iacobi, ser andree quondam domini lutareli, et ser viviani quondam domini nicolai polensis congregato, captum et affirmatum fuit per viginti novem de dicto consilio incontrarium viginti quinque existentibus. Quod quilibet de dicto consilio teneatur venire ad solemnitatem sancti marci de mense aprilis et sancti thome omni anno cum uno candeloto valoris unius grossi ad minus pro quolibet videlicet ad vesperas in vigilia et ad missam in die festi sub pena soldorum viginti parvorum pro quolibet qui non possint aliquo modo excusari salvo si essent extra districtum polensem vel iusto impedimento sue persone.

Fiat ad beneplacitum nostri dominii sicut superius continętur,

II.

(18 agosto 1377).

In christi nomine amen. Anno domini millesimo tricentesimo septuagesimo septimo decima indicione die decima septima mensis augusti in palatio comunis in pleno et generali consilio hominum civitatis pole ad sonum campane voce preconea et more solito congregato de mandato egregii et sapientis viri domini dominico bono honorandus comes civitatis pole de consensu et volontate providorum || virorum ser viviani quondam ser nicolai, ser francisci, ser ugonis, ser antonii da capraria, et ser andree de octobonis suorum et comunis pole consulum.

Fiat ad beneplacitum nostri dominii sicut superius continetur.

Cum ad presens in civitate pole sint alique leges ordinamenta et consuetudines que ad presens maiorem inducunt confusionem quam equitatem in bene vivendo, que quidem remanentes pro ut ad presens sunt essent tantum ad comodum et utilitatem illorum qui male vivere cupiunt et per oppositionem ad incomodum illorum qui recte vivere possunt, quam obrem tante confusione fuit providere necesse ad hoc ut mali et iniqui iuxta eorum merita ineffabiliter pugnatur. Quo circa provisiones et correctiones quedam capte fuerunt in maiori consilio polensi pro ut inferius per ordinem sunt notate.

Fiat ad beneplacitum nostri dominii sicut superius continetur.

III.

Primo namque proposuit idem dominus comes de suorum consulum voluntate quod omnes seu omnia et singule seu singula sententie vel precepta que per regimen erunt de inceps publicate vel publicata in quibus contineatur pecunie quantitas debeant contentari et solvi in hunc modum videlicet quod si sententia aut preceptum erit a libris decem infra habeat terminum ille qui fuerit condennatus ad solvendum illam talem sententiam vel illud preceptum post publicationem solum diebus quindecim, et si sententia aut preceptum erit a libris decem parvorum supra ille qui fuerit

condennatus habeat terminum ad solvendum illam talem sententiam vel preceptum post publicationem saltim diebus triginta ultra quem terminum modo aliquo vel ingenio regimen habeat potestatem vel libertatem transire nec deferre quomino solicitum et attentum dare debere executionem isti bone et nove legi secundum quod inferius continebitur, et hoc captum non habeat locum nisi in bonis mobilibus tantum, et si aliquis vel aliqui de predictis sententiatis permitterent transire terminum contra statutum et non solvent, debeant retineri in carceribus donec ipsi contentabunt et solvent suas sententias aut precepta modo antedicto, set postquam transactus fuisset terminus termini statuti et dicti condennati vellent dare pignus pro ipsorum sententiis vel preceptis debeat acceptari illud pignus ens bonum et sufficiens pro valore quantitatis illius tale sententie vel precepti, et si pignus illud erit mobile debeat omnino vendi et deliberari ad publicum incantum die octava postquam presentatum fuerit regimini et si illud pignus erit immobile silicet stabile debeat omnimo vendi et deliberari ad publicum incantum per regimen die quinto decimo postquam presentatum fuerit. Quorum bonorum immobilium que modo tali fuerunt vendita aliquis propinquis vel collacteranus non habeat nec possit habere ius aliquod aut iurisditionem in presentatione, sed sit pleno et pacifico iure illius qui plus ponet ad publicum incantum et cui talia bona immobilia per regimen deliberabuntur et hoc pro subventione illorum qui ex debito gravabuntur. Si vero condemnatus transactis terminis supra statuti vellet dare fideiussionem de solvendo debitum suum, teneatur regimen dictum fideiussorem acceptare apparendo maiori parti regiminis illam plaçariam fore bonam et sufficentem pro quantitate debiti contra quem fideiussorem sive contra quam plaçariam mobillibus et immobillibus procedatur per regimen illo modo et terminis quo et quibus procedatur in bonis principalis pro ut superius annotatum est, non diminuendo tamen in aliquibus casibus ius quod habet creditor contra debitorem suum usque ad integram solutionem suarum sumarum aut preceptorum ut superius notatum est, et similem condicionem habeant precepta tam facta seu facte coram vicedominis vicedominate seu vicedominata ordinate secundum consuetudinem et ordinamenta civitatis pole.

Fiat ad beneplacitum nostri dominii ut superius continetur.

IV.

Si vero sententie aut precepta facte et publicate seu facta et publicata per regimen erunt in bonis mobillibus tam in internis quam externis teneatur regimen in fine unius mensis post publicationem illarum vel illorum ad omnem requisitionem creditoris ponere illum in posessionem bonorum immobilium debitoris ita et taliter quod possit gaudere et operare illud quod sibi videbitur expectare de iure pacifice et quiete sine aliqua molestia remanente tamen usufructu qui tempora preterita de talibus bonis immobillibus sequutus esset sub conditione et ordinamentis superius notatis observandis in bonis mobillibus.

Fiat ad beneplacitum nostri dominii ut superius continetur.

V.

Item volumus et declaramus quod si aliqua sententia aut aliquod preceptum per regimen facta seu factum fuerit contra aliquem debitorem forensem vagabundum aut civem tam interius quam exterius qui non viderent sufficens debitor debiti inquo convictus esset non obstantibus terminis supra statutis quod sit in arbitrio regiminis ad requisitionem creditoris ad faciendo retinere debitorem in personam et illum incarcerare donec satisfecerit et solverit debitum in quo tenebitur sicut iustum est. Si autem illi retentus pro ut dictum est vellet dare et dabit pignus aut fideiussionem sufficientem debiti in quo tenebitur in toto et per totum lex superius nominata observetur.

Fiat ad beneplacitum nostri dominii ut superius continetur.

VI.

Verumtamem si aliqua persona que ammodo in antea erit sententiata aut aliquod preceptum vel determinatio contra ipsum per regimen factum seu facta fuerit de quo seu de qua illa persona se voluerit agravare et appellare tam de bonis mobillibus quam immobillibus omnibus sit licitum pro ut huc usque fuerit veruntamen faciendo suas appellationes infra decem dies cum omnibus

solemnitatibus et observationibus prout in statuto polensi per ordinem continetur. Set in illis appellationibus modo aliquo vel ingenio per regimen . . . . debeat si primo solutio facta non fuerit illorum silicet sumarum preceptorum seu determinationum et si forte ille vel illi appellati non contentabunt et solvent illi vel illis cui vel quibus tenebuntur vigore sententiarum terminationum et preceptorum suorum vel suarum et permittent transire et expirare terminos statutos illis de contentando debita in quibus tenebuntur tam de bonis mobillibus quam immobillibus pro ut previsum et ordinatum est, ipso iure appellationes illorum sint cassa et annullata et non sint alicuius valoris et nunquam aliquo tempore de illis sententiis et terminationibus sive preceptis possint amplius aliquo modo se appellare.

Fiat ad beneplacitum nostri dominii sicut superius continetur.

VII.

Si vero predicti sententiati volent contentare vel solvere et contentabunt sententias precepta aut terminationes contra ipsos factas vel facta de bonis mobillibus infra terminos statutos, creditor seu creditores teneantur et debeant prestare sufficentem fideiussorem quantitatis pecunie recepte, que fideiussor duret donec venetiis cognitum fuerit utrum illa sententia sic appellata fuerit bona aut non, et si illa talis sententia sic appellata venetiis probabitur non esse bonam, creditor ac etiam eius fideiussor teneantur ad restitucionem quantitatis pecunie quam creditor vigore sue sentencie terminationis aut precepti accepisset a debitore et etiam eorum bona mobillia et immobillia si creditoris et fideiussoris obligata sint ad dictam restitutionem, et si sentencia terminatio aut preceptum probabitur fore bonum aut bonam et maneat creditori libere et quiete et eius fideiussio sit cassa et anichillata sicut iustum est. Si vero appellatio erit in bonis immobillibus, teneatur creditor dare bonam fideiussionem debitori usufructum bonorum immobillium donec sentencia terminatio seu preceptum erit probata et probatum fore bonam vel bonum aut non et ultra habeat fideiussionem dicta bona immobillia sint obbligata in manu creditoris que bona immobilia non possint vendi nec impignari aut aliquo

modo alienari usque quo sentencia terminatio vel preceptum probabitur fore bonum vel bonam aut non, et si probabitur fore bonam vel bonum per auditores venetiarum libere et absoluta sint illa bona creditoris pro ut ius postulat et requirit, et si probatum fuerit non fore bonam vel bonum debeant eadem bona restitui illo iure quo primo habebat debitor.

Fiat ad beneplacitum nostri dominii ut superius continetur.

VIII.

Item volumus statuimus et ordinamus quod quilibet qui se appellaverit ab aliqua sentencia aut precepto facta seu facto per regimen modo predicto tam de bonis mobillibus quam immobillibus habeat terminum de prosequendo suam appellationem et faciendo quod capiat debitum finem usque ad unum annum proximum postquam sentencia terminatio et preceptum publicate fuerunt per regimen pole ultra quem terminum transactum omnes appellationes sint casse et annullate et non sint alicuius valoris salvo tantum quod si ammitteret quod propter maximam occupationem dominationes venetiarum aut curie auditorum ille tales appellationes non possent habere debitum finem, sit in arbitrio regiminis de prolungando terminum partibus competentem apportantibus tamen illis qui se appellaverint literas ab officio auditorum qualiter propter eorum negligentiam aut pigritiam talis prolungatio non sit occursa set pocius propter occupationem dominationis venetiarum aut offitii auditorum.

Fiat ad beneplacitum nostri dominii ut superius continetur.

Item volumus statuimus et ordinamus quod omnes sentencie aut precepta date et data publicate et publicata per iudices dationum tam de bonis mobillibus quam immobillibus in toto debeant habere eandem conditionem quam volumus quod habeant sentencie terminationes aut precepta facte et publicate seu facta et publicata per regimen pole et fere debeant eandem executionem in toto salvo quod licitum sit cuilibet sententiato per dictos iudices de se appellando ad regimen pole infra decem dies pro

ut hucusque ipsi facere potuerunt et pro ut concedit statutum pole, et si ille sentencie aut precepta date et data publicate et publicata per iudices probabuntur per regimen esse bene sententiate, sint ad conditionem sententiarum datarum et publicatarum per regimen pro ut dictum est de quarum probatione quilibet sententiens se gravatum possit appellare venetiis modis et sollemnitatibus supra notatis.

Fiat ad beneplacitum nostri dominii ut superius continetur.

IX.

Si vero aliqui qui modis supradictis se appellaverint venetiis ab aliquibus sentenciis terminationibus aut preceptis tam de bonis mobillibus quam immobillibus velent procedere ipsorum appellationibus comparere debeant in presentia regiminis et petere scripturas et tota eorum questionem quas omnes scripturas pertinentes ille questioni seu cause regimen teneatur et debeat exemplari facere solum ad expensas requirentis et omnes illas scripturas sic exemplatas debeat dominus comes mittere ad offitium auditorum in una eius pagina introclusas sancti marci sigillo corroborata notum faciendo idem dominus comes ipsis auditoribus per eius literas factum continentie ipsarum scripturarum aut questionis quas tali modo ipse mittet et possit principalis appellatus portare aut mittere dictas scripturas sic bullatas ad offitium auditorum sine quibus aliis expensis aut gravamine faciendo acceptare adversam partem sicut solitum est hucusque facere.

Fiat ad beneplacitum nostri dominii ut superius continetur.

X.

Quas leges ordinamenta et reformationes nuper compositas quia nobis videntur iustissime et necessarie, volumus et mandamus quatenus ammodo in antea ab omnibus civibus observentur tam civibus pole quam ab omnibus aliis de comitatu vel diocesi polensi, et quod omnia bona mobillia et immobillia tam intra quam extra civitatem pole et per totum comitatum et districtum polensem debeant esse obligata isti nove legi at etiam persone modo

quo in hac reformatione distincte continetur, et ut omnes cives et habitatores alii tam habitantes polam quam eius districtum huius nove legis plenam possint habere noticiam, volumus statuimus atque mandamus quod eadem nova lex publice debeat preconiçari et publicari per unum preconem in plathea civitatis pole et in aliis locis assuetis ac etiam in omnibus villis districtus polensem habitatis.

Fiat ad beneplacitum nostri dominii ut superius continetur.

XI.

Ad hanc quidem legem reformationemque novam nec attendamus quod aliquis venetus huic debeat esse superpositus vel summissum quoniam ad venetos sermo non distrigitur sed remaneant dicti veneti cum corum iurisdictionibus ac consuetudine in civitate pole et eius toto districtu pro ut hucusque legitime remanserint.

Fiat ad beneplacitum nostri dominii ut superius continetur.

XII.

Insuper volumus statuimus atque iubemus quod postquam sententie determinationes vel precepta tam regiminis pole quam etiam iudicum dationum, et tam bonorum mobillium quam immobillium sive stabilium erunt redacte et redacta in publicam formam cum solemnitatibus opportunis, illico creditor debeat traddere illam sentenciam determinationem vel preceptum in manibus unius preconis qui quidem preco immediate omni mora post posita sic laboriose procuret quod debitorem inveniat eique personaliter iubeat quatenus debeat contentasse et contentare illam sentenciam determinationem vel preceptum infra die et terminum prefixum et statutum, quod si preco facta omni diligenti inquisitione vel experientia non possit eundem debitorem personaliter invenire, illud idem debitoris uxori seriatim debeat explicare aut eius familie domus, et posito quod idem preco de debitoris familia neminem reperiret, debeat illud idem notificare vicine publice exclamando ut duo saltim vicini audiant et attendant quod si hanc solemnitatem

creditor non duxit observandam terminus aliquis debitoris non curat donec predictam solemnitatem integraliter obervabit.

Fiat ad beneplacitum nostri dominii sicut in capitulo continetur.

XIII.

(*22 aprile 1408*)

Millesimo quadrigentesimo octavo inditione prima die vigesima secunda mensis aprilis in pleno et generali consilio civitatis pole ad sonum campane voce preconea congregato de mandato spectabilis egregii et nobilis viri domini petri miani honorandi cocomitis pole de voluntate et consensu providorum virorum dominorum francisci sutil, angeli de bochis, et georgii de capitaneis, et bartolomei de ionatasis, suorum quam et comunis pole consulum captum et affirmatum fuit quod de inceps nemo intelligatur esse vicinus alicuius contrate nisi possederit terras et curtinas secundum formam statuti comunis pole, et aliter non intelligatur esse vicinum et possit accusare et condannetur prout alii non existentes vicini, et quilibet vicinus dicte contrate possit accusare cum ordinibus super accusis fiendis, cuius pene tercia pars sit comunis pole alia pars contrate et reliqua tercia accusatoris.

Fiat ad beneplacitum nostri dominii sicut superius continetur.

XIV.

(*1408*).

Cum maximum et enorme danum possit habere et recipere fonticus comunis pole propter magnam frequentiam personarum volentium emere de frumento, poterunt ne plures homines et persone habere de frumento et scriptos non fore neque ventatos in libro fontici, millesimo quatrigentesimo octavo indicione prima in pleno et generali consilio nobilium civitatis pole ad sonum campane in loco debito congregato de mandato egregii et nobilis viri petri miani pro ducali dominio comunis venetiarum honorandis comitis civitatis pole de voluntate et consensu providorum viro-

rum dominorum viviani sutil, angeli de bochis, georgii de capitaneis, et bartolomei de ionatatis, suorum et comunis pole consulum. Captum et affirmatum fuit per consiliarios triginta duobus discrepantibus quod deinceps fonticarius comunis pole teneatur emere unam capsetam ad expensas fontici in qua omnes denarii qua extrahuntur de frumento vendito debeant poni ibi existente consule et notario pro ut statutum loquitur, et postquam venditum fuerit illa die totum id frumentum quod poterit consul teneatur presente notario numerare et contare fonticario dictos denarios extractos de dicto frumento vendito illa die et post notarius ibidem presente consule teneatur scribere in quaterno fontici dictos denarios receptos per dictum fonticarium ordinatim nominando consulem quando et qualiter atque quo precio venditum fuerit dictum frumentum sub pena in presenti statuto comunis apposita tam fonticario quam consule et notario contrafacientibus.

Fiat ad beneplacitum nostri dominii sicut in capitulo continetur.

XV.

(*12 novembre 1413*).

Anno domini millesimo quadrigentesimo decimo tercio indicione sexta die decima secunda mensis novembris tempore regiminis spectabilis et egregii viri domini nicolai barbaro honorandi comitis civitatis pole captum et affirmatum fuit per consiliarios viginti tres, incontrarium novem fuerunt, quod deinceps licitum sit cuilibet uti posse pro actibus et actus procurationibus in se factis et de novo fiendis, verumtamen si componere vellet coram domino comite et suis consulibus ac coram iudicibus dationum teneatur et debeat accipere unum ex advocatis per consilium ellectis sub pena librarum quinque parvorum pro quolibet contrafacente habendo tamen dictos advocatos id salarium quod sibi concedit per statutum de advocatis.

Fiat ad beneplacitum nostri dominii ut superius continetur.

(*14 luglio 1400*).

Anno domini millesimo quadrigentesimo indicione prima quarta decima iulii sub regimine magnifici et generosi domini iacobi

georgio honorandi comitis pole in pleno et generali consilio civitatis pole corepta fuit pars suprascripta per consiliarios triginta quinque neminem in contrarium existente hoc modo videlicet quod exceptuati sint in accipiendo advocatos per consilium ellectos et ad condicionem predictam non intelligantur homines habentes factorias procuratores episcopatus abbatiarum monasteriorum fraternitatum et attinentium qui de consilio expelluntur.

Fiat ad beneplacitum nostri dominii sicut in capitulo continetur.

XVI.

(*13 novembre 1413*).

Tempore spectabilis et egregii viri domini nicolai barbaro honorandi comitis pole millesimo quadrigentesimo decimo tercio indicione sexta die tercia decima mensis novembris captum fuit per consiliarios vigintinovem in contrarium tres quod nulla persona cuiuscunque conditionis existat ammodo in anthea audeat vel presumat piscare sive piscari facere in portu pole cum françadia et cedro sub pena librarum decem parvorum pro qualibet persona contrafaciente remanendo firma omnia alia contenta in statuto de pena piscantibus in portu predicto...

Fiat ad beneplacitum nostri dominii sicut in capitulo continetur.

XVII.

(*13 luglio 1414*)

Quia multociens errores occurunt propter officialium habentium ideo propter hos evitare, anno domini millesimo quadrigentesimo decimo quarto indicione septima die tercia decima mensis iulii tempore regiminis spectabilis et egregii viri domini nicolai barbaro honorandi comitis pole existentibus suis et comunis pole consulibus nobilibus viris dominis nicolao de male auditis, nicolao de bochis, georgio de bonassis et . . . . . . de philipeschis, hic captum et affirmatum fuit in pleno et generali consilio per consiliarios viginti octo in contrarium vero duo fuerunt. Quod deinceps quilibet offitialis habens salarium a comune pole qui non

veniet ad faciendum officium suum et stabit per quindecim dies successive veniendi ad dictum offitium causa infirmitatis vel alio iusto impedimento sit cassus de dicto offitio et habeat solummodo salarium octo dierum affirmando tamen sacramento dicendi causam propter quam steterit veniendi ad dictum offitium.

Fiat ad beneplacitum nostri dominii sicut in capitulo continetur.

XVIII.

(3 giugno 1415)

Quoniam in volumine statutorum comunis pole continetur quodam capitulum quod dicit de mutuo vel de posito a soldis quadraginta superius in iudicio per testes probari non possit quod est contra omnem iusticiam et formam iuris, ideo in millesimo quadrigentesimo quinto decimo indicione octava die tercia mensis iunii tempore regiminis spectabilis et egregii viri domini cristofori marcello honorandi comitis pole existentibus suis consulibus nobilibus viris sier venetiano sutil, sier georgio de bonassis, sier facio de philipeschis, sier iohannis de bochis, captum et affirmatum fuit per consiliarios sexdecim in contrarium vero fuerunt novem quod illud capitulum cassetur et annulletur et nullius sit valoris.

Fiat ad beneplacitum nostri dominii sicut in capitulo continetur.

XIX.

(26 novembre 1413).

Cum multi errores quotidie exequentur in exigendo denarios condemnationum pertinentium et expectancium comuni pole et ad evitandum huiusmodi errores in millesimo quadrigentesimo tercio decimo indicione sexta die vigesima sexta mensis novembris, tempore spectabilis et egregii viri domini nicolai barbaro honorandi comitis civitatis pole existentibus suis consulibus nobilibus viris dominis mattheo de octobonis, nicolao de bochis, andrea de rustigelo, et iohanne sutil, captum et affirmatum fuit per nobiles viginti octo in contrarium tres. Quod de cetero quilibet caniparius

comunis pole qui ad presens est quam de cetero elligendus, teneatur et debeat in quolibet libro autentico condempnationum a capite cuiuslibet condenpnati sua manu propria videlicet millesimum diem et nomen ipsius caniparii qui receperit dictas condenpnationes et hoc loco notarii qui tenebatur scribere ac etiam teneatur ipse caniparius scribere in suo quaterno rationum diem receptionis cuiuslibet condenpnationis et similiter teneatur et debeat quilibet notarius camere scribere in quaternis bambacinis autenticis rationum supra pena librarum decem parvorum pro qualibet condenpnatione que non esset ita aptata.

Fiat ad beneplacitum nostri dominii sicut in capitulo continetur.

XX.

(*17 gennaio 1417*)

Anno domini millesimo quadrigentesimo decimo septimo indicione decima die decima septima mensis ianuarii in palatio comunis pole in pleno et generali consilio nobilium civitatis pole confirmata fuit pars infra scripta per consiliarios decem et septem incontrarium vero sexdecim fuerunt, que quidem pars alias capta erat per sapientes credentiarium ex licentia eis attributa corrigendi statuta comunis pole et nullius erat valoris, quam in volumine statutorum annotata fuerat, anullatum et abolitum fuit capitolum statuti quod incipit, Item quod iudex dationum marici maricos et extimatores et quilibet alius offitialis comunis et ei qui habuerit officium debeat cessare tantum et non possit tenere et exercere aliquod aliud offitium et etiam quod quilibet officialis comunis pole debeat cessare a dicto officio tantum quantum in ipso steterit ad quodlibet aliud officium possit elligi et completo primo officio ipsum possit et valeat exercere non obstante predicto statuto exceptuatis notariis curie camere et pignorum qui cessare non debeant nec teneantur.

Fiat ad beneplacitum nostri dominii sicut in capitulo continetur.

XXI.

(*20 marzo 1418*).

Anno domini millesimo quadrigentesimo decimo octavo indicione undecima die vigesima marcii tempore regiminis spectabilis et egregii viri domini andree lauredano pro serenissimo et excellentissimo ducali dominio venetiarum honorandi comitis civitatis pole et eius districtus existentibus suis et comunis pole consulibus providis viris sier antonio de marinariis, sier marco quondam francisci, sier paulo benintendi, et sier iohanne nicolao condolmerio, in pleno et generali consilio nobilium civitatis pole congregato demandato prefati domini comitis atque consulum predictorum, captum et affirmatum fuit per consiliarios viginti incontrarium vero fuerunt septem. Quod si casus occureret quod deus avertat quod aliquis ex consulibus civitate pole egrotaretur qua infermitate cessaret veniendi ad exercendum officium consularie et se presentare ut in parte consulum continetur, capta in presentibus millesimo et indicione die sextadecima mensis ianuarii et cetera habeat terminum quindecim dierum personaliter accedendi ad ipsum officium exercendum habendo solum salarium octo dierum, si autem steterit pluribus quindecim diebus veniendi ad dictum officium sit libere privatus de dicto officio iurando tamen sacramento si causa infirmitate cessaverit venire ad id officium.

Fiat sicut petitur ad beneplacitum nostri dominii.

XXII.

(*18 settembre 1418*).

Anno domini millesimo quadrigentesimo decimo octavo indicione undecima die decima octava mensis septembris tempore regiminis spectabilis et egregii viri domini blaxii venerio pro serenissimo ducali dominio venetiarum honorandi comitis pole eiusque districtus in pleno et generali consilio nobilium civitatis pole de consensu et voluntate providorum virorum sier viviani sutil, sier iohanis de bochis, sier facii de philipeschis, et sier çanini tator, suorum et comunis pole consulum congregato. Cum opus

sit providere circha officium vicedominarie ut in illa fraus aliqua commiti non possit et ut notaria comunis sit et non apropriata omnibus, captum et affirmatum fuit per consiliarios viginti quatuor in contrarium fuerunt octo quod de inceps vicedomini comunis pole tam presentis quam futuri aliquo modo vel ingenio non possint facere aliqua quovis generis instrumenta testamenta neque codicilla cum aliquibus suis attinentibus videlicet patribus filiis cognatis germanis fratibus et aliis omnibus cum quibus vicedomini se expelleret de consilio sub pena privacionis officii vicedominarie per duos annos et solvendi libras viginti quinque parvorum de quibus denariis non possit aliquo modo fieri gratia, et si superinde erit accusator habeat a comune pole libras viginti parvorum et tenebitur de credentia, que libre viginti debeant sibi dari de libris viginti quinque ad quas cadet vicedominus, et si non haberet unde solvere ipse accusator habeat predictas libras viginti a comune pole ut dictum est. Item quod aliquis vicedominus aliquo modo vel ingenio non debeat dicere nec dici facere per aliquem alicui qui instrumentum contrahere vellet accipe talem notarium sub pena librarum quinquaginta parvorum et privationis officii et tabellionatus per biennium et illud tale instrumentum contra predictos ordines confectum nullius sit valoris et firmitatis, et si super inde erit accusator habeat libras viginti quinque parvorum a comune pole et tenebitur de credentia. Si vero aliquis alicui contrafecerit quod talem notarium ad alicuius vicedomini peticionem accipiat cadat ad eandem vicedomini penam et illud instrumentum taliter confectum, nullam obtineat roboris firmitatem, et siquis vicedominus facto aliquo instrumento diceret alicui qui ad quod contraxisset instrumentum, tum accipere debeat talem notarium vel aliquam circumstanciam super inde cadat ad penam supradictam.

Fiat sicut petitur ad beneplacitum nostri dominii.

XXIII.

(*27 luglio 1421*).

Anno domini millesimo quadrigentesimo vigesimo primo indicione quarta decima die dominico vigesimo septimo mensis iulii

tempore egregii et generosi viri domini bernardi segreto honorandi comitis pole existentibus suis et comunis pole consulibus sier nicolao de bochis, sier facio de philipeschis, sier laurentio del conte, et sier nicolao de bonassis, pro evitandis erroribus qui cottidie occurere solent de denariis fontici comunis que extrahuntur de frumento vendito per fonticarios comunis pole ad hoc ut ipsi denarii securi maneant, captum et affirmatum fuit in pleno et generali consilio civitatis pole per consiliarios viginti in contrarium vero sexdecim. Quod ematur una capsa pro fontico comunis pole, que capsa habeat tres claves quarum unam teneat dominus comes, aliam fonticarius, et terciam detur cui melius regimini pole videbitur, et quod omnes denarios qui extrahuntur de frumento vendito per fonticarios in dicta capsa poni et salvari debeant et capsa posita sit ubi melius videbitur regimini illam securam esse.

Fiat sicut petitur ad beneplacitum nostri dominii.

XXIV.

(1421).

Cum multa credita comunis pole transeant inexacta ex dedefectu canipariorum qui non exigunt pro bono et utilitate comunis, tempore spectabilis et egregii viri domini bernardi segredo pro serenissimo ducali dominio venetiarum honorandi comitis civitatis pole existentibus suis et comunis pole consulibus nobilibus viris domino iohane sutil, andrea rustigello, georgio de bonassis, et facio de philipeschis, in pleno et generali consilio captum et affirmatum fuit. Quod decetero quilibet caniparius comunis pole teneatur et debeat exigere omnes debitores dicti comunis quocunque modo et causa ipsi tenentur in toto tempore sue caniparie possendo invenire personam que solvere tenentur vel de bonis suis reperire sive impignari facere, et acceptum pignus ad publicum incantum vendi debeat cum licencia domini comitis. Si autem non exigerit vel non impignaverit sive impignorari non fecerit, tunc teneantur ipse caniparius solvere de suo proprio omne id quod ipse non exegerit et ut melius exegere possit suum officium

in exegendo ipse caniparius notarius eius teneatur et debeat ire cum officiali ad impignorandum omnes illas personas que solvere teneatur et ipsas personas tenere taliter vel ab ipsa habere pignus quod esset securus caniparius, sed si accepisset aliquam rem pro pignore ipse notarius teneatur et debeat scribere in uno quaterno ipsam rem acceptam pignore, et si venderetur similiter scribere debeat ad incontrum taliter quod sue rationes ab omnibus videri possit, si autem ipse notarius ire non posset ex aliqua causa, caniparius ire teneatur ad impignorandum, sed si caniparius sibi notarius precipiet quod ire debeat pignoratum ut supra et non iret non habendo aliquam iustam causam incidat ad penam librarum quinque parvorum applicandorum comuni pole et pro premio et labore habere debeat ipse caniparius et eius notarius de omnibus que ipsi exegerint tam denariis quam impignoribus venditis ultra id quod ad presens habent parvulos duos pro libra quorum denariorum due partes sint et esse debeant ipsi canipari et reliqua tercia pars ipsius notarii et officialis qui iret ad impignorandum vel ad exigendum habeat pro quolibet pignore soldum unum parvorum qui solverit de debitore contrafaciente, et completo officio sue caniparie infra quindecim dies postquam exiverit de officio tenentur et debent dessignare onmes suas rationes suo successori et facere bonum saldum rationis tam de introitibus expensis comunis et depositis quam de quacumque alia re et causa sub pena privationis officii et beneficii a consilio civitatis pole usque ad unum annum proximum.

Fiat ad beneplacitum nostri dominii sicut superius continetur.

XXV.

(*1421*).

Cum multe sentencie precepta et licentie iudicum dationum que dantur officialibus comunis pole a quibus mittantur exemptioni causa impignorandi et de pignoribus per ipsos acceptis aliquid non fit in vendendo pignora ex defectu notariorum curie qui in quaterno aliis actibus conmiscuunt et inveniri non possit et quia in diebus festivis regimen aliquando est occupatum circha res publicas et

in executione deliberationis attendere non potest. Ideo in millesimo quadrigentesimo vigesimo primo indicione quartadecima die . . . . tempore spectabilis et egregii viri domini bernardi segredo pro serenissimo ducali dominio venetiarum honorandi comitis civitatis pole existentibus suisque comunis pole consulibus nobilibus viris dominis iohane sutil, andrea rustigello, georgio de bonassis et facio de philipeschis, captum et affirmatum fuit per consiliarios vigintisex in contrarium quatuor, quod de cetero elligatur singulis sex mensibus unus notarius super dictis pignoribus qui tenere debeat unum quaternum in quo notare debeat et teneatur omnia pignora cuiuscunque maneriei sibi relata cuius sit et personam referentem qua causa et quomodo fuerunt accepta, acceptis ipsis pignoribus si creditori placeret penes se salvare possit et valeat tenere et salvare.

Quod notarius in diebus festivis teneatur per unum ex preconibus incantare facere et deliberare ex consensu et auctoritate consulis date per regimen ad requisitionem creditorum salvo tantum quod de pignoribus immobillibus incantatis sit reservatis regimini predicto pole quod valeat incantare et incantare facere ad sui libitum et voluntate deliberare ipsis pignoribus, sive aliquo ipsorum habere debeat ipse notarius ex sua provisione, et primo a libris quinque infra soldum unum a libris quinque supra usque ad decem soldos duos et a decem libris superius parvulos duos pro qualibet libra et omnes expense exeunte de rebus que vendite fuerunt solvi debeant si vero plus venditum fuerit pignus eo quod acceptum fuerit id plus solutis omnibus expensis restituatur et detur patrono pignoris. Si autem minus venditum fuerit creditor teneatur citari facere suum debitorem coram regimine predicto et petere sibi residuum quod restabit et subito sit pignoratus et pignus vendi debeat ut supra. Qui consul in vendendo ipsa pignora non possit defferere terminum debitori ad exigendum ipsa ultra octo die proximo.

Fiat ad beneplacitum nostri dominii sicut superius continetur.

XXVI.

(11 luglio 1423).

Anno domini millesimo quadrigentesimo vigesimo tercio prima indicione die undecima mensis iulii pole in palatio comunis in pleno et generali consilio nobilium civitatis predicte ad vocem preconis et sonum campane congregato de mandato spectabilis et egregi viri domini mathei barbaro honorandi comitis civitatis pole existentibus suisque comunis pole consulibus providis et discretis viris dominis nicolao de bochis, georgio bonassis, paulo benintendi, et petro de octobonis, corepta fuit pars suprascripta de notario pignorum per consiliarios viginti novem in contrarium unum.

Quod notarius pignorum de quo supra de inceps elligantur singulis quatuor mensibus in consilio maiori prout elligantur ceteri officiales remanentibus omnibus aliis contentis in dicta parte firmis et validis ut in ipsa scribitur.

Fiat ad beneplacitum nostri dominii sicut in capitulo continetur.

XXII.

(1421).

Cum bonum sit ne insula brevonum vadat inculta et inhabitata ideo pro bono et utilitate civium et districtualium polensium tempore regiminis spectabilis viri domini bernardi segredo honorandi comitis pole existentibus suis et comunis pole consulibus viris prudentibus sier iohanne sutil, sier andrea rustigello, sier georgio de bonassis, et facio de philipeschis, in millesimo quadrigentesimo vigesimo primo indicione quartadecima die . . . . . . captum et affirmatum fuit per consiliarios viginti septem incontrarium fuerunt duo. Quod de cetero quelibet persona que ire vellet ad standum et habitandum in dicta insula possit in ipsa tenere unum par bovum et unum par vacharum et unum equum pro suo usu et fructus ipsarum vacharum transacto anno teneatur extrahere, cum quibus bobus possit et valeat arare et seminare in ipsa insula et duas partes seminis quam seminaverit debeat solvere

comuni pole pro partis comunis per ipsam arans et seminatis, et quelibet persona habitans ut superius que haberet blada in dicta insula teneatur et debeat ipsa blada portare in pola quando erit necesse ad libitum regiminis pole, et nulla persona possit aliquid extrahere sine licentia domini comitis sub pena perdendi id quod extraxerit, cuius pene medietas sit comunis pole et alia medietas accusatoris per quem veritas haberi possit et secreto tenebitur, et nulla persona audeat ponere in dicta insula aliqua animalia cuiuscumque generis sub pena perdendi ipse ut supra dividenda et quelibet persona que vellet ponere equos vel boves cum licentia predicta solvere debeant omni anno pro quolibet animali soldos viginti parvorum, ut moris est, si autem intervenerit guerra qua ponerentur animalia in dicta insula per cives et districtuales pole non teneantur solvere aliquid donec duraverit ipsa guerra, et quilibet habitans ut supra haberet blada seminata in ipsa insula teneatur ipsa claudere bene et diligenter quod non recipiat damnum, si autem receperit erit damnum suum.

Fiat ad beneplacitum nostri dominii sicut in capitulo continetur.

XXVIII.

(22 agosto 1423)

Cum tempore regiminis spectabilis et egregii viri domini bernardi segredo olim honorandi comitis pole et sui districtus capta fuisset quedam pars quod habitatores insule brevonum non possint tenere super dicta insula ultra unum par bovum et unum par vacharum et equum unum, et similiter tenere possint illi qui volent ire habitatum in ipsa insula et quia clare videtur talem provisionem esse parvam per districtualibus et habitatoribus insule predicte, sed ut ipsi cum familiis suis possint et valeant vitam suam substentare, in millesimo qadrigentesimo vigesimo tercio indicione prima die vigesimosecundo augusti in palatio comunis pole in pleno et generali consilio nobilium civitatis pole ad sonum campane et voce preconea congregato, de mandato spectabilis et egregii viri domini mathei barbaro pro serenissimo et excellentissimo ducali dominio comunis venetiarum honorandi comitis civitatis pole

de voluntate sier nicolai de bochis, sier georgii de bonassis, sier pauli benintendi, et sier petri de octobonis suorum consulum, capta fuit pars hec per consiliarios decem et novem in contrarium vero decem et septem. Quod de cetero habitatores et districtuales insule brevonum lapicide possint tenere a die presentis partis capte animalia bovina in totum octo pro quolibet illorum lapicidum qui sit propter familias et non possint aliquo modo vel ingenio tenere ultra sumam predictam octo animalium aliquod aliud animal cuiuscunque generis existat sub pena perdendi illa, et penitus declaretur in presenti parte ut non sint de illis qui habeant animum contrafaciendi, et si de hoc erunt accusatores et ab illis veritas habeatur de illis qui tenerent ultra quantitatem animalium superdictorum debeant habere medietatem animalium et alia medietas sit et esse debeat comunis pole, et ob hanc causam si aliquis vellet ire ad habitandum ad insulam predictam concedatur sibi licentiam cum condicione quod possit tenere solunmodo par unum bobum et par unum vacharum et equum unum pro sua substentatione tali condicione quod illi tales qui vellent ire habitandum in dicta insula debeant stare continuo habitatores illius insule per annos quinque et teneatur dare bonam et idoneam plaçariam librarum quinquaginta parvorum, ut si aliqui eorum contrafacerent non habitando in dicta insula continuo per annos quinque cadant ad penam predictam librarum quinquaginta parvorum, et in quantum tenerent ultra sumam antedictarum animalium debeant esse condicioni lapicidum remanentibus omnibus aliis contentis et captis in parte circha insula brevonum in suo robore firmitatis, et si esset aliqua persona que incepisset velle habitare in dicta insula, quod illi tales debeant dare plaçariam de librarum quinquaginta parvorum ut superius dictum est, cum illismet penis et condicionibus aliorum, et ut predicta omnibus nota sint et manifesta debeant proclamari per preconem comunis locis et modis in similibus consuetis et poni in volumine statutorum comunis pole ad memoriam futurorum, quod quilibet persona que haberet animalia bovina aut bellatina in supradicta insula debeant illa extraportasse a die proclamationis predicte usque ad quindecim dies sub pena perdendi illa animalia comuni pole applicanda.

Cum quidem pars et nova provisio fuit proclamata per mar-

tinum preconem et nuncium iuratum comunis pole publice et alta voce preconea ut moris est mandato supradicti domini comitis et supradictorum consulum suorum pole in logia fontici die vero vigesimo secundo augusti millesimo indicione predictis, presentibus testibus sier antonio barbo, sier iohanne nicolao condolmerio, et sier iacobo de capitaneis et aliis quam pluribus.

Fiat ad beneplacitum nostri dominii sicut in capitulo continetur.

XXIX.

(*12 marzo 1424*).

In christi nomine amen. Anno a nativitate eiusdem millesimo quadrigentesimo vigesimo quarto indicione secunda die duodecimo mensis marcii tempore regiminis spectabilis et egregii viri domini bartolomei victuri honorandi comitis pole existentibus suis et comunis pole consulibus sier nicolao maleauditis, sier nicolao de bochis, sier georgio de bonassis, et sier çanino tatum, in pleno et generali consilio nobilium civitatis pole de mandato ipsius domini comitis et consulum predictorum convocato et congregato super sala magna palatii pole loco consueto ad sonum campane et voce preconis more solito, in quo quidem consilio fuerunt presentes consiliarii dicti consilii viginti octo, capta et affirmata fuit per consiliarios viginti septem uno contrarie oppositionis pars infrascripta tenoris. Proposuit prefatus dominus comes de consilio et volontate predictorum consulum quod ipse dominus comes et consules vigilantes cordetenus die noctuque ad ea que sint bone status augmenti et conservationis posessionum civium et habitatorum pole et res eius dannosas quantum possibile sit reseca et abolere, considerantes quam quod propter infinitam et innumerabilem quantitatem animalium ad presens existencium in polisano districtu non habentium regulam neque confinia limitata a quibus in pasculando se debeant percavere vinee olivarii atque alie posessiones et bona ipsorum civium pole cum quibus posessionibus et earum usufructus vitam suam et suarum familiarum substentant, destruuntur et discipantur et intantum quod quantum ad nichilum sint reducta quonimo in veturnis et baredis atque silvis

remanencia et taliter quod ex ipsis pauca utilitas consequitur, ad evitandum tam enorma damna ut quibus habens animalia possit se pascere ad etiam rei memoriam detingerentur confinia spectancia comitati pole hoc modo et per confinia infrascripta videlicet incipiendo a ponte sancti petri de oratione et protendendo per limitem et viam que est inter contratam vidriani et montem casicrucha et partem montis sancti georgii usque ad limitem confinantem cum contracta vidriani et beler qui limites incipit sursus montem sancti georgii ab una parte versus beler et tercia heredum quondam bertucii scaco ab alia versus vidrianum est terra iohannis de bochis, et eundo per dictum limitem recto tramite usque ad angulum terre que olim fuit vinea sier marci quondam sier floris ubi sunt duo magni grumatii lapidum. Et de inde per coronam dicte terre ipsa terra remanente in contrata vidriani et per coronam aliarum terrarum retro tramite usque ad unam coronam dividentem terram antonii de vianco a terra martine filie done urane, et de inde usque ad unum limitem et angulum et coronam duarum terrarum dicte martine, quarum una est in contrata sancti lauri alia in contrata de beler et de inde recto tramite per coronam inter terram sier thome de capitaneis et terram monialium sancti teodori de pola et de inde retro tramite per coronam unius terre heredum stephani de flumine in monte... et unius terre eclesie sancti martini de pola in contrata beler, et de inde recto tramite per maseriam terre sier nicolai de male auditis usque ad bussoletam et viam qua itur momorani, ubi incipiunt confine contrate sciane et veniendo per dictam viam versus polam usque ad unam coronam unius terre heredum andree brixina quondam presbiteri nicolai de pola que est terra contingua terre episcopatus pole vocate la posessa de corea, et eundo per coronam dicte terre olim andree quas coronas et maserias per sumitatem montis petenati per unum limitem qui incipit inter terras ieronimi filii sier antonii de marinariis de pola et terram sier andree vinetii recto tramite usque ad viam qua itur castagnum et transeundo recto tramite dictam viam per coronam inter terram conventus santi francisci de pola et terram presbiteri passim per coronam et maserias super montem tas . . . . usque ad angulum unius terre que vocatur la terra de larcha ubi finit contrata sciane et incipit contrata sancti sileris, et ab inde

recto tramite per viam et coronam transeundo per confinia contrate spoiani contrate urbani montis canor contrate valis de beco vitriani et signolis finiendo ad pastinum olim sier marci quondam sier francisci in contrata signolis in val de çen, intra que confinea nulli liceat cum suis animalibus cuiuscunque sortis venire nec mittere ad pasculandum sub penis infrascriptis exceptuatis equis polensium deputatis ad equitandum aut ad macinandum cum animalibus pro becharia pole et bobus laborantibus et laborerium facientibus intra dicta confinia. Siquis enim intraverit ad pasculandum infra dicta confinia cadat ad penam pro quoque lancho animalium tam grossorum quam minutorum et equarum pro qualibet vice librarum decem parvorum exceptuatis animalibus supradictis, cuius pene medietas sit accusatoris et alia comunis pole, et quilibet civis pole possit accusare et teneatur secretus, et si animalia grossa cuiuscunque sortis erunt reperta pasculare intra dicta confinia a viginti infra solvat soldos decem parvorum pro quolibet animali, et a viginti supra habeatur pro lancho, que pena dividatur ut supra et quod animalia bovina laborantia infra dicta confinia non possint pasculare in monte çadri in prato maiori in monte sancti michaelis in monte sancti martini nec in monte arene quatuor mensibus anni videlicet a medio mensis marcii usque ad medium mensis iulii sub penis predictis dividendis ut supra, que pars proclametur et registretur in volumine statutorum comunis pole.

Ad die radus preco comunis pole de mandato prefati domini comitis dictam partem proclamavit de verbo ad verbum super plathea pole loco solito astante ibidem populi multitudine copiosa.

Fiat ad beneplacitum nostri dominii sicut in capitulo continetur.

XXX.

(*22 luglio 1425*).

Tempore spectabilis et generosi viri domini iacobi de priuolis honorandi comitis pole existentibus suisque comunis pole consulibus nobilibus viris sier nicolao de bochis, sier nicolao de bonassis, sier michaele benintendi, et sier petro de octobonis, in mil-

lesimo quadrigentesimo vigesimo quinto indicione tercia die vigesimo secundo mensis iuli. Ad evitandum omnes errores et discordias que nasci possint inter attinentes affines et coniunctas personas in placitando et litigando coram regimine civitatis pole, captum et affirmatum fuit per consiliarios viginti octo in contrarium vero fuerunt tres. Quod de cetero si aliqua lis questio sive differentia verteretur vel nasci contingeret inter predictas coniunctas personas coram regimine predicto, ipse predicte persone coniuncte teneantur et debeant se compromittere in duas personas videlicet unam pro quaque parte.

Fiat ad beneplacitum nostri dominii sicut in capitulo continetur.

Si vero predicte persone duo sive arbitri et amicabiles compositores non concordes fuerint, ipsum regimen dare debeat eis terminum et quid quid per ipsos sive per maiorem partem ipsorum factum fuerit erit firmum et validum et ipse coniuncte persone se compromittere noluerint, regimen predictum possit et valeat eis penam sive penas imponere tociens quociens erit necesse, coniuncte vero persone sint he videlicet pater mater filius nepos patruus avunculus frater consanguineus primus gener socer cognatus victricus filiaster nepos et etiam ex fratre et sorore cognati etiam duarum sororum maritus uxor atque omnes de prole.

Fiat ad beneplacitum nostri dominii sicut in capitulo continetur.

XXXI.

(*14 luglio 1468*).

Tempore regiminis spectabilis et generosi viri domini iacobi georgio honorandi comitis civitatis pole existentibus suis et comunis pole consulibus sier francisco de capitaneis, sier michalino tater, sier cristoforo condolmerio, et sier paulo de bonassis, in millesimo quadrigentesimo sexagesimo octavo indicione prima die quarta decima mensis iulii, captum fuit et additum suprascripti parti in pleno et generali consilio per consiliarios triginta quinque nullo existente in contrarium. Quod de inceps arbitri et amichabiles compositores de quibus in suprascripta parte fit mentio terminare et finire debeant iuxta libertatem eis datam per partes

auditorum de iure tamen vel de iure et de facto ed quid quid per ipsos sive per maiorem partem eorum factum erit secundum ipsorum libertatem locum et effectum habeat.

Fiat ad beneplacitum nostri dominii sicut superius continetur

XXXII.

(18 novembre 1425).

Anno domini millesimo quadrigentesimo vigesimo quinto indicione tercia die decima octava mensis novembris tempore regiminis spectabilis et generosi viri domini iohannis balbi pro serenissimo ducali dominio venetiarum honorandi comitis civitatis pole existentibus suis et comunis pole consulibus sier andrea rustigello, sier fatio de philipeschis, sier laurentio del conte, et sier francisco quondam sier marci, in pleno et generali consilio nobilium civitatis pole de mandato ipsius domini comitis et prefactorum consulum convocato et congregato super sala magna palatii loco consueto ad sonum campane et voce preconis more solito, in quo quidem consilio fuerunt consiliarii triginta septem capta et affirmata fuit pars infrascripti tenoris per consiliarios triginta quinque duobus contrarie oppositionis existentibus. Cum propter evitandum errores et discordias que cottìdie decurrere possent inter homines polenses et precipue inter principales portarum tonorum et illos qui faciunt callare tonarias et ne predicti habeant legiptimam causam insimul errores pro re eiusmodi comitendi pro bona et tranquilla pace atque concordia inter ipsos et utilitate omnium polensium, considerantes quod quantum predicti principales pascuntur omnes utilitates recipiunt dictorum tonorum, proponit superdictus comes de volontate suprasciptorum consulum et ibit pars. Quod nulla persona cuiuscunque condicionis existat audeat vel presumat callare tonarias vel alia retia nociva tonis neque callari facere tempore piscationis tonorum in portu pole videlicet a punta sancti peregrini confinante cum val de figa usque ad portum de rio et intelligantur in dictis confinibus scopulus cosede et scopulus caprarie, terminum ipsarum incipit die qua erunt curie usque ad dimidium octobris in pena librarum viginti quinque parvorum

et perdendi barcha et retia, et accusator habeat medietatem et tenebitur de credentia.

Que pars et nova provisio mandato supradicti domini comitis et consulum proclamate fuit per strati preconem comunis pole publice et alta voce in plathea comunis loco solito supradictis millesimis indicione et die presentibus testibus sier nicolao de bochis, sier scadala de male autitis at aliis quam pluribus.

Fiat ad beneplacitum nostri dominii sicut in capitulo continetur.

XXXIII.

(*gennaio 1426*)

Cum per mutationem notariorum curie qui singulis quatuor mensibus mutantur plerumque scripture et acta confecta sive per ipsorum confecta et denotata et coram regimine civitatis pole actitata reperiri non possint, quod est et vertitur ad maximum dampnum et detrimentum cuiuslibet tam civis polensis ac districtualis quam alterius persone, id circho in anno dominice nativitatis millesimo quadrigentesimo vigesimo sexto indicione quarta die . . . . mensis ianuarii tempore regiminis spectabilis et generosi viri domini iohannis balbi honorandi comitis civitatis pole existentibus suisque comunis pole nobilibus consulibus andrea rustigello, sier facio de philipeschis, sier laurentio del conte, et sier francisco quondam sier marci, captum et affirmatum fuit per consiliarios triginta incontrarium uno existente Quod de cetero in quolibet tempore regiminis cuiuslibet domini comitis emanantur tres quaterni magni bombacini de denariis comunis pole, qui dari et consignari debeant notariis curie videlicet unum pro quolibet in quibus vero scribere debeat et teneantur omnia acta actitata et ventilata coram regimine civitatis pole infra terciam diem postquam fuerint actitata et ventilata sub pena privationis officii, et completo suo officio quatuor mensium dare et consignare teneantur ipsi notarii curie successoribus suis qui teneantur scribere et notare ut supra et completo regimine cuiuslibet domini comitis teneantur et debeant prefacti notari dare et consignare ipsos tres quaternos vicedominis tunc existentibus qui teneantur et debeant ponere

in banchis vicedominarie nichilominus ipsi notarii possint et valeant extrahere et in publicam formam riducere omnes suas scripturas per ipsos in dictis quaternis notata tam sententias quam alia acta.

Fiat ad beneplacitum nostri dominii sicut in capitulo continetur.

XXXIV.

(15 giugno 1427).

Tempore spectabilis et egregii viri domini bertucii honorandi comitis civitatis pole existentibus suisque comunis pole consulibus providis viris sier novello de gambaris, sier michaele benintendi, sier iacobo de gacis, et sier antonio de bonassis, in millesimo quadrigentesimo vigesimo septimo indicione quinta die quintadecima mensis iunii captum fuit in pleno et generali consilio civitatis pole per consiliarios viginti in contrarium vero quinque Quod de cetero ille qui ellectus fuerit ad officium fonticarie seu fonticarius non possit nec valeat id officium refutare in penam librarum viginti quinque parvorum.

Fiat ad beneplacitum nostri dominii sicut in capitulo continetur.

XXXV.

(1428).

Item quod si quis tenuerit aliquod instrumentum preceptum sententiam debiti aut etiam scripturam privatam debiti scriptam manu debitoris vel alterius persone contra aliquem per decem annos a die expiracionis debiti contenti in dictis instrumentis et scripturis et non quesiverit rationem solutionis sue coram regimine videlicet petendo debitore et ponendo ipsum debitorem in banum ad balchionem palatii vel facendo pignus designare pro dicto debito vel pro testando in iudicio presente adversa parte vel absente tamen legittime citata et de hoc apparebit publica scriptura, mandamus et ordinamus quod illa talia instrumenta vel scripture publice vel private nullum vigorem habeant et ipso iure sint cassa et vana et non audiatur in iure nec probari possit per testes quantum pro debito in ipsis contento.

Adeptum fuit suprascriptum capitulum de expiratione debitorum tempore spectabilis et egregi viri domini petri honorandi comitis pole existentibus consulibus sier andrea rustigello, sier georgio de bonassis, sier facio de philipeschis, et sier michaele benintendi, millesimo quadrigentesimo vigesimo octavo indicione sexta die . . . . cum instrumenta debiti exprimant aliquando ad solvendum ad omnem voluntatem creditoris intelligatur minime quod expiratio huiusmodi instrumentorum decem annorum incipiat a die confectionis et celebrationis creditorum instrumentorum sive scripturarum privatarum sic mentionem fatientium ad omnem voluntatem creditoris.

Fiat ad beneplacitum nostri dominii sicut in correptione continetur.

(14 luglio 1468).

Anno domini millesimo quadrigentesimo sexagesimo octavo indicione prima, die quarta decima mensis iulii tempore regiminis magnifici et generosi domini iacobi georgio honorandi comitis civitatis pole existentibus suisque comunis pole consulibus nobilibus viris sier francisco de capitaneis, sier michalino tater, sier cristoforo condolmerio, et sier paulo de bonassis in pleno et generali consilio nobilium civitatis pole per consiliarios triginta quatur duobus in contrarium existentibus captum et additum fuit quod expiratio de qua supra fit mentio instrumentorum sententiarum vel scripturarum privatarum transacto decenio intelligatur si debitor se solvisse iurabit et non aliter contra vero debitores mortuos omnimo post decenium proscribatur.

Fiat ad beneplacitum nostri dominii sicut in capitulo continetur.

XXXVI.

(24 giugno 1428).

Tempore felicis examinis viri prestantissimi domini petri mauroceno honorandi comitis civitatis pole eius existentibus consulibus sier iohanne de bochis, sier laurentio del conte, et sier leonardo de bonassis, in millesimo quadrigentesimo vigesimo octavo indicione sexta die vigesima quarta mensis iunii Qui circha pre-

coniam et honores precipue antiquos reipublice recolendos instanter est vigilandum attento tam antiquissimo statu huius vetustissime alme urbis et ne huismodi preconia et consuetudine antique deteriorantur verum potius inpleantur, vadat ideo pars quod de cetero omni anno in festo sancti iohannis baptiste ut est mos ponitur ad equinos cursus bravium precii et valoris ducatorum viginti quinque auri et plus et minus in libertate regiminis.

Fiat ad beneplacitum nostri dominii sicut in capitulo continetur.

XXXVII.

(21 settembre 1428).

Tempore spectabilis et egregii viri domini petri mauroceno pro serenissimo et excellentissimo ducali dominio venetiarum honorandi comitis civitatis pole ipsius existentibus consulibus et comunis pole sier andrea rustigello, sier georgio de bonassis, sier facio de philipeschis, et sier michaele benintendi, in millesimo quadrigentesimo vigesimo octavo indicione sexta die vigesimo primo mensis septembris, cum a venditoribus possessionum multe commitantur fraudes in preiuditium propinquorum collecteranorum quam attingentibus sibi terminum ad possendo ipsas recuperare, ceterum quia propinqui non habent terminum post diem cride nisi unum mensem et hoc vertitur in maximum damnum propinquorum et collecteranorum ideo pars vadat quod si qua persona cuiuscunque condicionis existat vendet aliquam sive aliquas posessiones ad terminum a venditore recuperandam, propinqui dicti venditoris atque collecterani eiusdem posessionis sine aliqua alia persona iurisditionem . . . . . . habens habeat terminum unius mensis post diem expirationis termini facti a venditore non obstante tamen statuto loquente incontrarium quod dicit quod propinqui et collecterani ac domini dationum habeant terminum unius mensis post diem ad comparendum.

Capta in maiori consilio per consiliarios viginti novem nullo in contrarium existente.

Fiat ad beneplacitum nostri dominii sicut in capitulo continetur.

XXXVIII.

(24 giugno 1428).

Ipsis millesimo indicione dieque et examine. Cum rustici villarum polensis districtus habeant bonos lacos et ipsos curare et mondare non velint ex eorum pigricia cum maximis damnis patronorum vinearum et specialium personarum contratarum maiori tempore anni ipsis rusticis ducere convenit animalia sua ad potandum ad lachum fontemque pole causa pasculandi super comunali pole, et similiter sint in districtu polisane plures contrate et vicinantie quarum vicini et patroni lachos suos videlicet in eorundem contrata sive vicinantia positos mondare nolunt causa ut dictum est supra, tamen maliciis predictorum fraudibus que ad eis obstare liceatur, et ut affluet climen aquis, vadat pars.

Quod de inceps omni anno rustici villarum ac vicini et patroni contratarum vicinantiarum quam suarum teneantur curare et mondare sive curari mondarique facere omnes suos lachus in quolibet loco existentes in earundem contrata villarum sive aliarum contratarum prenomitarum sub pena librarum trium parvorum pro quolibet lacho non mondato et qualibet vice et quod modo aliquo nullus predictorum licentiam habere possit conducendi sua animalia ad potandum ad fontem et ad lacum pole nisi prius mondaverit et curaverit lachos suos. Et quia offitium iudicum maricorum quam maiorum sit comuni ad hoc inquirendum teneantur predicti iudices et marici maiores omni anno inquirere predictos lachos et ipsorum lachorum non curatorum patronos accusare debeant de predictis libris tribus parvorum pro ut dictum est ac pro ut faciunt de limitibus et corniclis et hec pars proclamari debeat temporibus debitis et congruis.

Capta in predicto consilio per consiliarios viginti novem nemine discrepante.

Fiat ad beneplacitum nostri dominii sicut superius continetur.

XXXIX.

Cum quasi plures denuntie tam crimlnalium quam dannorum datorum inpunite transibant pluribus rationibus et causis et pro

omni bono respectu et conservatione posessionum polensium, tempore spectabilis et egregii viri domini manphei manolesso honorandi comitis civitatis pole provisum fuerat ad hoc ut predicte denuntie effectum haberent et executioni mandarentur sicut in libro partium captarum continetur, et quia ipsa provisio sive pars tunc tenporis in volumine statutorum scripta non extitit obici poterit venturis temporibus ne executionem habeat, pro inde tempore spectabilis et generosi viri domini nicolai raimundo pro serenissimo et excellentissimo ducali dominio venetiarum honorandi comitis civitatis pole existentibus suisque comunis pole nobilibus consulibus videlicet dominis antonio de marinariis, scandala de male auditis, nicolao de bochis et leonardo de bonassis, capta et affirmata fuit ipsa et infrascripta pars per nobiles triginta tres in contrarium vero duobus fuerunt quod de cetero quilibet cancelarius cuiuslibet domini comitis qui pro tempore fuerit habeat et habere debeat de ere sive denariis comunis pole de omnibus condenpnationibus et damnis datis expeditis quas scripserit et publicaverit et per caniparium comunis exactis soldum unum parvorum pro qualibet libra aliter non habeat nec habere debeat.

Fiat ad beneplacitum nostri dominii sicut superius continetur.

XL.

(4 ottobre 1435).

Anno domini millesimo quadrigentesimo trigesimo quinto indicione terciadecima die quarta mensis octobis tempore spectabilis et egregii viri domini iohanis delphino honorandi comitis civitatis pole existentibus suisque comunis pole consulibus nobilibus viris sier facio de philipeschis, sier nicolao de bonassis, et sier francisco de capitaneis, hoc captum et additum fuit per consiliarios viginti quinque in contrarium vero tres fuerunt. Quod de inceps quilibet ellectus ad offitium iudicarie teneatur illud offitium acceptare et non refutare sub pena librarum quinque parvorum pro quolibet et qualibet vice.

Fiat ad beneplacitum nostri dominii sicut in capitulo continetur.

XLI.

(23 giugno 1435).

Quia in die fetivitatis sancti iohanis baptiste proxime future intentio comunitatis plenarie adimpleri non poterit ex defectu duorum equorum qui ad bravium equestre currere contenbeant et non plures, et ut antiqua consuetudo nundinarum dicte festivitatis pro honore huius comunitatis amplificetur, in millesimo quadrigentesimo trigesimo quinto indicione terciadecima die vigesima tercia iunii in pleno et generali consilio ipsius civitatis pole captum et affirmatum fuit per nobiles consiliarios viginti sex in contrarium fuerunt duo, de volontate et consensu spectabilis et egregi viri domini iohanis delphino honorandi comitis civitatis pole una cum nobilibus viris suis et comunis pole consulibus sier andrea rustigello, sier michaele benintendi, et sier ieronimo de male auditis, quod cetero aliquo modo currere non possint neque valeant ad bravium equestre pauciores quatuor equis, et non minori numero quatuor et etiam esse debent quatuor personarum sive patronorum et non minori pretio ducatorum duodecim auri pro singulo equo.

Fiat ad beneplacitum nostri dominii sicut in capitulo continetur

XLII.

(29 giugno 1431).

Cum multi lanchi porcarum sint in districtu predicto que multum inferunt damnum herbaticis comunis pole et districtualibus in destruendo lachos et dando damnum in bladis et aliis mesturis, et ne patroni ipsarum porcarum in hoc incurant ac comunitas et districtualis damnum recipiant, tempore spectabilis et egregii viri domini iusti venerio honorandi comitis civitatis pole existentibus suisque de comune pole consulibus sier vinitiano sutil, sier facio de philipeschis, sier nicolao de bonassis, et sier petro de octobonis, in millesimo quadrigentesimo trigesimo primo indicione nona die penultimo mensis iunii captum et affirmatum fuit in consilio maiori per nobiles viginti septem in contrarium vero fuit

unus, quod de cetero nulla persona cuiuscunque conditionis existat audeat neque presumat tenere porchas in predicto districtu ultra vero maiores et unum verrum sub pena librarum decem parvorum pro qualibet contrafacente et perdendi porchas inventas ultra dictum numerum, tamen licitum sit unicuique habenti a presens porchas ultra octo possendi ipsas vendere hinc ad sex menses proximos sub pena predicta decem librarum et perdendi porchas.

Fiat ad beneplacitum nostri dominii sicut in capitulo continetur.

XLIII.

(31 maggio 1439).

Millesimo quadrigentesimo trigesimo nono indicione secunda die ultimo mensis mai tempore spectabilis et egregii viri domini iacobi de priolis honorandi comitis civitatis pole existentibus suisque comuni pole consulibus de ipsius domini comitis volontate et consensu in pleno et generale consilio nobilium civitatis predicte in sala magna palatii congregato, captum et coreptum fuit capitulum quod incipit item quod iudex dationum per nobiles trigintatres nullo in contrarium existente. Quod de cetero quilibet officialis qui in officio fuerit ut in dicto capitulo continetur non possit neque valeat cessari ab aliquo alio officio nisi ab officio in quo steterit exceptis, et quodlibet aliud officium elligi possit exceptis consulibus et camerario sive canipario qui cessare debeant et non possint elligi ut in dicto capitulo continetur remanentibus omnibus aliis in dicto capitulo firmis et validis.

Fiat ad beneplacitum nostri dominii sicut in capitulo continetur.

XLIV.

Considerantes quantis hec antiquissima civitas adornata fuerit indulgentiis et devotissimis miraculis que propter vana et longa tempora uno ut verius loquamur propter pravissimam fidem et magnam quidem devocionem neglecta et in oblivionem tradita sunt, nobis in mentem venit miraculum quodam devotissimum et pro his temporibus adventum ut visitacio est gloriosissima virgo mater nostra benedicta maria de la misericordia huic populo

polensi facere dignata fuit de anno millesimo tricentesimo octuagesimo nono indicione undecima die dominico decimo mensis octobris circam horam secundam noctis, quam visitationem animadvertens non solum huic civitati gratissimam et acceptam uno populo romano reique publice venetorum gratissimam et in maximam reverentiam fuisse, que res cum in maximum obproprium et verecundiam ac certe detrimentum et reipublice . . . . . . evenit, deliberamus mentes nostras dilectissimi cives a tenebris cum gratia eterni salvatoris nostri removere presertim cum nemini dubium esse possit nec debet, quod guerre terremotus fames pestilentie et cetera mala que hac civitas patitur solum eveniunt ex modica fide et parva devocione, nam maledictus et nequissimus est servus ille qui cum venerit dominus acceptare noluerit nec revereri et igitur ad animarum nostrarum et tocius cleri polensis salutem moti et ut hec devotissima religio et festivitas tam ad memoriam presentium quam futurorum reducatur qua mediante hic populus hec civitas turba hec diocesis polensis ad gloriosissimam matrem concurrere possint piis tamen orationibus et ut eius misericordia advocata existat coram cospectu dulcissimi nati sui salvatoris iesu christi, Nos nicolaus arimundo pro serenissimo et excellentissimo duchali dominio venetiarum comes pole et eius districtus una cum nobilibus et egregiis viris et comunis pole consulibus sier facio de philipeschis, sier iohane de bochis, sier novello de gambaris, sier laurentio del conte, volentibus et consentientibus in hoc nostro generali consilio fidelitatibus vestris proponimus, Quod cum superiora tempora consuetum fuit et observatum, videlicet omni anno in solenpnitate ipsius festivitatis nundinas fieri libere et generales absque ulla datii solutione in quibus multe et ex diversis regionibus persone aderant et venerant, vadit pars huius tenoris videlicet, Quod omni et singulo anno die terciadecima mensis mai incipiendo isto proximo venturo agentur nundine prelibate durature per octo dies continuos successivos incipiendo tercio die ante indulgentiam et festum et successive usque ad octo dies non conputando die indulgentie et festivitatis, Ad quas nundinas licitum sit quibuscunque libere et sine ulla datii aut gabelle solutione possendi accedere cum omnibus mercimoneis et rebus cuiuscunque et quibuscunque ma-

nierei, et eas ad libitum vendere et extrahere durantibus dictis nundinis, transactis autem dictis octo diebus statim totum vinum forense et omnes alie res pro quibus datium solveretur debeant forenses sive conducentes reducere et extrahere extra polam et districtum in pena et sub pena illud totum quod reperiretur ammittendi, cuius medietas sit accusatoris seu inventoris et tenebitur de credentia et alia medietas sit comunis pole, intelligendo quod omni et singulo anno datia comunis pole tam vini quam carnium et aliarum rerum hac conditione vendi debeant et incantari incipiendo isto anno proximo venturo, et predicta pars capta fuit in maiori consilio civitatis pole per nobiles viginti septem incontrarium vero quatuor fuerunt die . . . . Cridari pubblice et nuntiari debeal in locis solitis pole universitate et populo omni et singulo anno in festo nativitatis sancti iohanis baptiste de mense iunii.

Fiat.

XLV.

(*18 maggio 1447*).

Tempore regiminis nobilis et egregii viri domini troiani bono honorandi comitis civitatis pole additum fuit suprascripte parti in maiori consilio civitatis pole anno domini millesimo quadrigentesimo quadragesimo septimo inditione decima die iovis decima octava mensis mai existentibus eiusdem domini comitis et comunis pole nobilibus consulibus egregiis viris dominis facio de philipeschis, iohane nicolao condolmerio, et francisco benintendi quondam sier pauli, hoc modo videlicet Quod de cetero suprascripte nundine et franchisia durare debeant per dies novem continuos successivos videlicet incipiendo quatuor ante diem festi et dies festi et quatuor diebus post qui sunt in summa novem remanentibus tamem aliis contentis in suprascripta parte firmis et validis.

Fiat ad beneplacitum nostri dominii sicut in capitulo continetur.

XLVI.

(6 dicembre 1442).

Anno domini millesimo quadrigentesimo quadragesimo secundo indicione quarta die vero sexta mensis decembris, pro evitandis erroribus et scandalis que nasci possent in pleno et generali consilio nobilium civitatis pole more solito congregato de mandato magnifici et generosi viri domini antonii . . . . . . pro serenissimo et excelentissimo duchali dominio venetiarum honorandi comitis civitatis pole existentibus suisque comunis pole consulibus sier nicolao de gambaris, sier michaele benintendi, sier francisco . . . . . ., et sier ieronimo de bonassis, de ipsius domini comitis consilio et licentia per nobiles viginti septem in contrarium vero fuerunt tres, capta fuit pars huius tenoris, videlicet quod aliqua persona cuiuscunque condicionis existat non audeat neque presumat transcedere neque passare ultra muros civitatis pole aliquo modo vel ingenio tam in exeundo quam redeundo ultra muros dicte civitatis nec cum scalis nec sine scalis neque etiam intrare nec exire de sub portis dicte civitatis nec desuper portis sub pena librarum quinquaginta parvorum et standi mensibus tribus in carceribus sub comunis pole positis.

Fiat ad beneplacitum nostri dominii sicut superius continetur.

XLVII.

(febbraio 1445).

Quia plures persone vicinorum villarum polensium et castri momarani obeunt intestate que testant et suum testamentum ordinant in presentia trium testium per aliquod temporis spacium ante quam moriuntur et postquam mortui sunt testes veniunt ad vicedominum et ad notarium ad roborandum et relevandum testamentum pro ut in capitulo vicedominorum continetur, sed quia labilis memoria est et spatium temporis non possunt bene et integraliter ipsi testes concordare ac etiam aliquid ipsorum testium . . . . antequam moritur testator vel post mortem testatoris et non venit ad publicandum ipsum testamentum ut supra et ut intentio testa-

toris executioni mittatur pro salute animarum suarum et pro omni bono respectu, tempore regiminis magnifici et generosi viri domini iacobi de priolis honorandi comitis civitatis pole existentibus suis et comunis pole consulibus sier novello de gambaris, sier antonio de bochis, sier michalino tater, et sier ionotaxio de ionotasiis in millesimo quadrigentesimo quadragesimo quinto indicione octava die dominico mensis februarii, captum et affirmatum fuit per consiliarios viginti novem incontrarium vero tres fuerunt, Quod de cetero quilibet institutus heres in aliquo testamento facto in villis predictis seu castro in presentia trium testium secundum formam statutorum in qualibet villa seu dicto castro facere relevari coram vicedomino et notario ac testibus secundum formam statutorum comunis pole teneantur et debeant infra viginti dies postquam fuerit factum et pronunciatum coram testibus secundum formam statutorum comunis pole sub pena librarum viginti quinque parvorum cuius pene medietas sit accusatoris et alia medietas comunis pole et nichilominus teneatur et debeat ipsum testamentum relevari facere persoluta tamen pena.

Fiat ad beneplacitum nostri dominii sicut in capitulo continetur.

XLVIII.

(*14 luglio 1468*).

Anno domini millesimo quadrigentesimo sexagesimo octavo indicione prima die quartadecima mensis iulii tempore regiminis magnifici et generosi viri domini iacobi georgio honorandi comitis civitatis pole existentibus suis et comunis pole consulibus sier francisco de capitaneis, sier michalino tater, sier cristoforo condolmerio, et sier paulo de bonassis, in pleno et generali consilio nobilium civitatis pole predicte, captum et coreptum fuit per cosiliarios triginta quinque nemine in contrarium existente, Quod quilibet heres institutus in aliquo testamento condito in villis seu castro quem admodum in precedenti parte legitur teneatur et debeat infra unum mensem post ordinationem factam ipsius testamenti eundem testamentum relevari facere coram vicedomino et notario ac testibus iuxta formam statutorum comunis pole quamquam testator mortuus non fuerit sub pena librarum viginti quinque par-

vorum cuius pene medietas sit comunis pole et alia medietas accusatoris et presentis pars publice proclametur.

Fiat ad beneplacitum nostri dominii sicut in capitulo continetur.

XLIX.

(13 giugno 1445).

Quia quilibet ellectus ad officium vicedominarie illud officium refutat et nullus reperiatur qui vellit illud officium acceptare, ideo pro bono utili et honore huius civitatis ac reipublice tempore regiminis spectabilis et egregii viri domini iacobi de priuolis honorandi comitis civitatis predicte existentibus suisque comunis pole consulibus nobilibus viris sier nicolao de bonassis, sier iohane nicolao condolmerio, sier francisco de capitaneis, et sier francisco . . . . . . , in millesimo quadrigentesimo quadragesimo quinto indicione octava die terciadecima mensis iunii, captum et affirmatum fuit per consiliarios viginti sex in contrarium vero fuerunt octo, Quod de cetero quilibet qui ellectus fuerit ad officium vicedominarie teneatur dictum officium acceptare et exercitare et non refutare sub pena librarum decem parvorum salvo iusto inpedimento et etiam quilibet vicedominus teneatur et debeat consignare quaternos et scripturas totas pertinentes vicedominarie successoribus suis vicedominis sub eadem pena.

Fiat ad beneplacitum nostri dominii sicut in capitulo continetur.

L.

(19 novembre 1445).

Quoniam iuxta sententiam salomonis secretum regis bonum est abscondere, per consequens ea que dicenda et declaranda et per consilia civitatem et reipublice sunt terminanda propalare et manifestare scandalum et indignum esse dignoscitur, Qua propter proponit magnificus vir dominus iacobus de priolis pro serenissimo et excelentissimo duchali dominio venetiarum honorandi comitis civitatis pole de voluntate nobilium virorum sier antonii de bonassis, sier nicolai de bochis, et sier ieronimi de maleauditis,

et sier bartolomei benintendi quondam sier pauli, suorum et comunis pole consulibus, Quod pars vadat quod ille vel illi qui revellabunt dicent et reportabunt illud quod dicetur et fiet in consilio civitatis pole comunis sit et sint privatus et privati a dicto consilio pole et ab omni officio et beneficio per duos annos continuos et condenpnetur seu condenpnentur in libris viginti quinque parvorum que quidem pena tota sit accusatoris, et accusator teneatur secretus, de qua pena et condenpnatione non possit fieri gratia aliqua vel remissio, capta fuit dicta pars per consiliarios triginta tres in contrarium nullo existente in pleno et generali consilio nobilium civitatis pole congregato ut moris est die decimanona mensis septenbris millesimo quadrigentesimo quadragesimo quinto indicione octava.

Fiat ad beneplacitum nostri dominii sicut in capitulo continetur.

LI.

(*19 novembre 1447*).

Pro obviando quod pluribus scandalis et erroribus que possint occurrere de quadam re in consuetudinem habita non bene operata, Quod cum aliquis homo sive mulier que transiret ad secunda vota habeat de consuetudine facendi sibi mattinatam ad sonum bacinium çaparum caligorum cornium et aliorum instrumentorum similium fiendam ad vilipendium et obprobrium dictorum viri et mulieris qui ad secunda vota pervenerit poterit occurrere casus quod essent male contenti qui talia operarentur, idcirco de consensu et voluntate generosi et egregii viri domini troiani bono pro serenissimo et excelentissimo duchali dominio venetiarum honorandi comitis civitatis pole et una cum nobilibus viris dominis dominico sutil, michalino tater, laurentio grando, et matheo de bochis, suisque et comunis pole consulibus, captum et affirmatum fuit in millesimo quadrigentesimo quadragesimo septimo indicione decima die decima nona mensis novembris in pleno et generali consilio nobilium civitatis pole congregato de mandato prefati domini comitis per nobiles viginti duos in contrarium vero fuerunt quatuordecim, Quod de cetero aliqua persona cuiuscunque conditionis existat non audeat neque presumat facere aliquam

matinatam alicui viro viduo sive mulieri vidue qui transiret ad secunda vota cum dictis bacillis sapis caligis cornibus et aliis generis instrumentorum similis fiendam ut supra sub pena librarum decem parvorum pro qualibet contrafacente cuius pene medietas sit accusatoris per quem veritas habeatur et tenebitur de credentia et alia medietas comunis pole et in continenti solvere teneatur de qua non possit fieri aliqua gratia donum vel remissio neque aliqua prolungatio termini. Que pars dicta die super plathea comunis penes palatium loco solito proclamata fuit per paulum preconem comunis pole presentis populi multitudine.

LII.

(*21 settembre 1468*).

Anno domini millesimo quadrigentesimo sexagesimo octavo indicione prima die vigesimo primo mensis septenbris tempore regiminis magnifici et generosi domini iacobi ieorgii honorandi comitis civitatis pole, captum fuit in pleno et generali consilio nobilium civitatis pole, Quod sit in libertate regiminis pole licentiam attribuendi ut mattinate de quibus supra fieri possint cum instrumentis honestis.

Servetur pars loquens de simili causa.

LIII.

(*22 luglio 1448*).

Cum conductores vini venditi ad spinam in pola loco anphorarum duarum malvasie et amphorarum duarum romanie conduci fecerint vinum de partibus culphi in maxima quantitate et quia solitum fuerit huiusmodi romaniam et malvasiam ex venetiis conduci et non aliunde, pro obviandis predictis ne vinum forense dannificare habeat civibus polensibus propter vina sua vendenda, tempore spectabilis et egregi viri domini marci barbaro honorandi comitis civitatis pole existentibus suis et comunis pole consulibus dominus facio de philipeschis, ieronimo de male auditis, ionatasio de ionatasiis, et ieronimo de bonassis, captum et affirmatum fuit

per consiliarios triginta octo in contrarium vero fuit unus, in millesimo quadrigentesimo quadragesimo octavo indicione duodecima die vigesimo secundo mensis iulii, Quod de cetero aliquis conductor datii vini pole non audeat neque presumat conducere neque conduci facere in pola ex alio loco quam de venetiis malvasie et romanie ultra amphoras duas, videlicet romanie et malvasie pro qualibet duas, Nec non aliqua alia persona cuiuscunque condicionis existat non audeat neque presumat conducere seu conduci facere in pola et in polisane districtu aliquam quantitatem vini polensis tam parvam quam magnam sub pena contenta in volumine statutorum comunis pole capitulo de vino forense excepto tempore nundinarum conducere cuilibet concessum est ut in eodem tempore nundinarum continetur et non aliter neque alio modo vel ingenio.

Fiat ad beneplacitum nostri dominii sicut in capitulo continetur.

LIV.

(18 giugno 1451).

Quia per multos tam homines quam mulieres in civitate pole et districtu testamenta ordinantur et vigore ipsorum quam plura legata sacristie eclesie maiori polensi relinquunt que in oblivionem vadunt ex longitudine temporis taliter quod legata huiusmodi iuxta testatoris voluntatem vel testatricis executionem habere non possunt, pro bono et utili sacristie predicte debite sit providendum, tempore regiminis spectabilis et generosi viri domini benedicti superantio honorandi comitis civitatis pole existentibus suis et comunis pole consulibus nobilibus viris dominis scandala de male auditis, cristoforo de bonassis et francisco benintendi quondam sier bartolomei, absente michalino tater quarto consule modo noviter ellecto, in millesimo quadrigentesimo quinquagesimo primo indicione quartadecima die decima octava mensis iunii, captum et affirmatum fuit in pleno et generali consilio nobilium civitatis pole per consiliarios triginta septem uno incontrarium existente, Quod de cetero quilibet notarius qui scribet vel publicabit aliquod testamentum apertum coram vicedominis comunis pole teneatur et debeat regiminis pole denuntiare si legatum

aliquod dimissum fuerit sacristie predicte et legato relicto seu relictis talis notarius qui illud testamentum scripserit debeat tale legatum anotare et scribere in uno libro qui huiusmodi de causa in vicedominarie comunis pole deputandus venit infra terciam diem post publicationem ipsius testamenti, et similiter de testamentis inscriptis fieri intelligatur sub pena librarum viginti quinque parvorum pro quolibet notario contrafacienti et qualibet vice cuius pene medietas sit comunis pole et reliqua medietas accusatoris et nichilominus teneatur et debeat illud legatum scribere et notare ut superius dictum est.

Fiat ad beneplacitum nostri dominii sicut in capitulo continetur.

LV.

(*10 ottobre 1451*).

Quia multa scandala et errores temporibus , ... per camerarios comunis pole commisse fuerunt et pro obviando ne anplius conmittantur, non vero minoris inportantie sit dictum offitium camerlengarie quam officium consularie et quam bonum sit vigilare cum omni studio et diligentia proficuum et utilitatem comunis pole hac conservationem honoris nobilium civitatis predicte et ipsius consilii ut ipsi camerarii sint boni et sufficientes in exercendo dictum officium Qua propter in millesimo quadrigentesimo quinquagesimo primo indicione quartadecima die decima mensis octobris in pleno et generali consilio nobilium civitatis predicte ut moris est congregato de mandato spectabilis et generosi viri domini benedicti superantio honorandi comitis civitatis pole una cum nobilibus viris dominis scandala de male auditis, lutarelo de ionatasiis, francisco benintendi, bartolomei carente quarto consule suis et comunis pole consulibus de ipsorum domini comitis et consulum voluntate et consensu, captum et affirmatum fuit per nobiles viginti octo in contrarium vero fuerunt novem, Quod de cetero quilibet camerarius sive caniparius comunis pole qui ellectus fuerit ad dictum officium camerlengarie balotetur sive ballotari debeat in consilio maiori eo modo et forma quibus ballotentur çonsules videlicet quod si habuerit pallotas plures dimidii consilii remanere

debeat ad dictum officium, si vero non habuerit de novo fiet ellectio alius camerarii. Que vero pars aliquo modo vel ingenio non possit revocare sub pena librarum quinquaginta parvorum et privationis officii et beneficii per quinque annos qui posuerit aliquam partem in contrarium et esset causa ipsam revocandi.

Fiat ad beneplacitum nostri dominii sicut superius continetur.

LVI.

(1452).

Millesimo quadrigentesimo quinquagesimo secundo indicione quintadecima die . . . . . tempore regiminis spectabilis et egregii viri domini benedicti superantio honorandi comitis civitatis pole existentibus suis et comunis pole consulibus nobilibus viris dominis nicolao novello de gambaris, antonio de bonassis, petro de bochis, et bartolomeo benintendi Additum fuit in pleno et generali consilio nobilium civitatis pole de mandato ipsius domini comitis congregato, quod quilibet ellectus fonticarius comunis pole ballotari debeat in dicto consilio et habere debeat maiorem partem nobilium sive ballotarum dicti consilii pro ut caniparius habere debeat ut in sua additione continetur et capitulo.

Fiat ad beneplacitum nostri dominii sicut superius continetur.

LVII.

(26 novembre 1452).

Cum sit quod statuta comunis pole ordinatum fuerit ut iudices dationum et marici maiores diebus et horis deputatis ad placitum tenendum et ius rendendum interesse deberent sicuti in eorum capitulo apparere et constare videbatur, sed quia ordinatio huiusmodi sive statutum adeo destructum et caducum est quod nullatenus videri legi sive intelligi potest ex quo videbatur ipsos iudices ad ius reddendum plurimum fore negligentes pro inde necessarium fuit super inde omnimode providere, tempore spectabilis et generosi viri domini alovisi venerio pro serenissimo et excelentissimo duchali dominio venetiarum honorandi comitis ci-

vitatis pole existentibus suis et comunis pole consulibus dominis cristoforo condolmerio, dominico de gatiis, in millesimo quadrigentesimo quinquagesimo secundo indicione quintadecima die vigesimo sexto mensis novembris in pleno et generali consilio nobilium civitatis pole, captum et affirmatum fuit per nobiles viginti duo in contrarium vero fuerunt decem, Quod de cetero predicti iudices et marici maiores per comunem pole deputati sedere debeant et teneantur ad placitum tenendum et ius reddendum tribus diebus in ebdomada videlicet die martis die iovis et die sabbati immediate post nonam et teneantur pulsare facere canpanam consuetam ad placitum sub pena in statutis comunis contenta, et etiam teneantur ipsi tres iudices et marici maiores antequam canpane cesset in pulsando presentes adesse sub palatio comunis ad placitum tenendum sub pena et in pena soldorum decem parvorum pro quolibet et qualibet vice cuilibet contrafaciente auferendo et quilibet ipsorum iudicum sub vinculo sacramenti contumace et dicto ordini non parentem regimini significare teneatur et nichilominus cuilibet alteri persone licitum sit dictos iudices accusare contrafacientes et dictam condenpnationem non observantes.

Fiat ad beneplacitum nostri dominii sicut superius continetur.

LVIII.

(*14 luglio 1454*).

Tempore spectabilis et gererosi viri domini alovisii mauroceno pro illustrissimo et excelentissimo duchali dominio venetiarum honorandi comitis civitatis pole eiusdem districtus existentibus suis et comunis pole consulibus nobilibus viris sier iohane . . . . , sier michalino tater, sier bartolomeo de capitaneis, et sier antonio barbo, in millesimo quadrigentesimo quinquagesimo quarto indicione secunda die quarta decima mensis iulii, captum et affirmatum fuit in consilio maiori civitatis pole per consiliarios viginti octo in contrarium vero uno existente, Quod de cetero omnes oratores sive nuncii comunis pole qui per regimen civitatis pole electi erunt ballotari debeant in consilio civitatis pole et habere duas partes dicti consilii, et si duas partes consilii non habebunt

non remaneant et elliguntur alii oratores sive nuncii modo supradicto.

Fiat ad beneplacitum nostri dominii sicut in capitulo continetur.

LIX.

(5 marzo 1458.)

Cum hoc sit quod diebus istis decursis per non multos cives polenses certe arche et sepulture per mare ad loca culphi extracte fuissent et quia apud deum et huius seculi homines eum tementes res sic valde abominabilis quod dicte arche et sepulture sacrate ut patet et ossa defuntorum in illis requiescentium hinc inde eiciantur et mote sint, ad providendum enim superinde quod arche huiusmodi amodo in antea non moveantur, tempore regiminis magnifici et generosi viri domini marci barbaro pro illustrissimo et excelentissimo duchali dominio venetiarum honorandi comitis civitatis pole existentibus suis et comunis pole consulibus nobilibus viris dominis dominico sutil, petro de bochis, bartolomeo benintendi, et iacobo de bonassis, in millesimo quadrigentesimo quinquagesimo octavo indicione sexta die quinta mensis marcii pole super sala palatii in pleno et generali consilio nobilium civitatis predicte modo solito readunato, captum et affirmatum fuit per nobiles viginti novem nemine in contrarium existente. Quod aliqua persona cuiuscunque conditionis existentis de cetero non audeat neque presumat accipere neque accipi facere nec vendere nec frangere aliquam archam tam de illis que sunt super territoriis antiquitus concessis aliquibus civibus ad facendum ortos quam de illis que super territorio comunali existunt sub pena librarum centum parvorum, cuius pene medietas sit accusatoris per quem veritas habeatur et secretus teneatur et alia medietas comunis pole.

Fiat ad beneplacitum nostri dominii sicut in capitulo continetur.

LX.

(10 febbraio 1463.)

Anno domini millesimo quadrigentesimo sexagesimo tercio indicione undecima die vero decima mensis februarii tempore re-

giminis magnifici et generosi viri domini bertucii cabriel pro illustrissimo et excelentissimo ducali dominio venetiarum honorandi comitis civitatis pole, existentibus suis et comunis pole consulibus sier michalino tater, sier francisco benintendi quondam sier pauli, in pleno et generali consilio nobilium civitatis pole ut moris est congregato, capta et affirmata fuit pars infrascripta per nobiles triginta nemine incontrarium existente. Quod de cetero fonticarius comunis pole tam presens quam futuri non possint neque valeant ire in fontico absque consule, et si dictus fonticarius sua propria auctoritate et presunptione iret in dicto fontico sine consule sit privatus per annos duos de officio et beneficio comunis pole, et si aliquis fonticarius emerit vel receperit frumentum in fontico sit etiam obligatus scribi facere a suo notario in libro magno dicti fontici presente consule predicto usque ad tres dies sub eadem pena et similiter de omnibus aliis expensis, et quod notarius predictus non possit scribere aliquas expensas nisi in presentia dicti consulis sub eadem pena.

Fiat ad beneplacitum nostri dominii sicut in capitulo continetur.

LXI.

(*2 aprile 1463.*)

Cum hoc sit quod iudices dationum et marici maiores vigore eorum offitii non habeant auctoritatem terminandi et sententiandi aliquam personam absentem quod erat et vertebatur in maximum dannum preiudicium et detrimentum civium et districtualium pole quoniam pluribus vicibus partes citate non comparebant et bonum sit huiusmodi subterfugii providere ut unusquisque ius suum consequi valeat, ideo in pleno et generali consilio nobilium civitatis pole more solito congregato tempore magnifici et generosi viri domini bertucii cabriel honorandi comitis civitatis pole de voluntate opinione et consensu sier scandele de male auditis, sier nicolai del conte, sier iohanis de ganbaris, et sier octoboni de octobonis, suorum et comunis pole consulibus, capta fuit pars infrascripta in millesimo quadrigentesimo sexagesimo tercio indicione undecima die secunda mensis aprilis per nobiles de consilio viginti octo in contrarium uno existente, Quod de cetero prefati iudices

dationum et marici maiores possint et valeant auctoritate officii sui terminare et sententiare quemlibet absente tamen legitime citatum, videlicet a libris decem infra in prima citacione, et a libris decem supra usque ad infinitum possint terminare et sentenciare in secunda citatione cum sacramento actoris sicut fit in curia maiori non obstante aliquo alio statuto in contrarium.

Fiat ad beneplacitum nostri dominii. Servetur statuta civitatis pole.

LXII.

(*2 aprile 1463.*)

Anno domini millesimo quadrigentesimo sexagesimo tercio indicione undecima die secunda mensis aprilis pro bono et utili et honore huius egregii consilii super facto consiliariorum comunis providendum est quia illi qui ellecti fuerunt consules multociens offitium suum consulatus renuebant eo quia salarium suum propter maximam egestatem denariorium in qua camera nostra pole constituta est habere non possunt, et ut in futurum illi qui ellecti erunt consules non habeant causam faciendi similem inconvenientem, tempore regiminis magnifici et generosi viri domini bertucii gabriel pro illustrissimo et excelentissimo duchali dominio venetiarum honorandi comitis civitatis pole, existentibus suis et comunis pole consulibus sier scandala de male auditis, sier nicolao del conte, sier iohane de ganbaris, et sier octoboni de octobonis, in pleno et generali consìlio nobilium civitatis pole ut moris est congregato, Quod de cetero illi qui ellecti fuerunt consules debeant acceptare et introire officium suum in terminum consuetum sub pena privationis per annos quinque de consilio ufficio et beneficio civitatis pole sic solvendi libras viginti quinque parvorum comuni pole, et non possit fieri gratia alicui persone contrafacienti dicte parti.

Fiat ad beneplacitum nostri dominii sicut superius continetur.

LXIII.

(*1 settembre 1468.*)

Anno domini millesimo quadrigentesimo sexagesimo octavo indicione prima die vigesimo primo mensis septenbris tempore

regiminis magnifici et generosi viri domini iacobi georgio honorandi comitis civitatis pole in pleno et generali consilio nobilium civitatis pole, corepta fuit infra scripta pars, videlicet quod consules qui deinceps ellecti erunt debeant acceptare et introire officium suum in termino consueto sub pena privacionis officii et beneficii civitatis pole per unum annum tantum, et solvat libras viginti quinque parvorum comuni pole et non possit fieri gratia alicui contrafacienti ut in dicta parte legitur.

Fiat ad beneplacitum nostri domini sicut in capitulo continetur.

LXIV.

(*30 maggio 1463.*)

Millesimo quadrigentesimo sexagesimo tercio indicione undecima die penultimo mensis mai in pleno et generali consilio nobilium civitatis pole coadunato ut moris est mandato magnifici et generosi domini bertucii cabriel honorandi comitis civitatis pole et suprascriptorum suorum et comunis pole consulum pro honore huius civitatis et tocius consilii, capta fuit pars Quod de cetero omnes et singuli officiales per consilium pole elligendi sint et esse debeant ballotati in consilio pro ut fit de consulibus, et si non habebunt maiorem partem ballotarum non intelligantur remansisse in officio in quo erunt ellecti, et presens pars notatur in volumine statutorum comunis pole, ideo lecta et posita ad bussolos et ballota capta fuit per nobiles quindecim in contrarium vero fuerunt duodecim.

Fiat ad beneplacitum nostri dominii sicut superius continetur.

LXV.

(*10 luglio 1468*)

Quia quam plures persone conparuerunt coram regimine pole conparentes iura sua dicere seu explicare nescientes ex advocatorum carentia quos reperire non possunt, et ad hoc ut nullus de iuribus suis pereat et clamores amplius ob hanc causam regimini non perveniat, tempore magnifici et generosi viri domini iacobi georgio pro illustrissimo et excelentissimo duchali dominio

venetiarum honorandi comitis civitatis pole, existentibus suis et comunis pole consulibus nobilibus viris sier francisco de capitaneis, sier michalino tater, sier christoforo condolmerio, et sier paulo de bonassis, in pleno et generali consilio nobilium civitatis pole, captum et affirmatum fuit per consiliarios triginta quinque in contrarium vero fuerunt quatuor, millesimo quadrigentesimo sexagesimo octavo indicione prima die decima mensis iulii. Quod de cetero in consilio maiori elligantur quatuor advocati de nobilioribus consiliariis pole eo modo et forma quibus ceteri officiales elliguntur qui quatuor advocati teneantur et debeant advocare pro qualibet persona ipsos requirente et habere ne sibi solvi facere debeant pro suis salario et mercede id quod eis per statuta comunis pole limitatum est, et nullus alius advocare possit in pola et districtu polense preter quam dicti quatuor ellecti intelligendo tamen quod licitum sit eisdem advocatis et cuilibet eorum vices suas prestare tantum vel quibus videbitur dummodo sint de consilio pole et quilibet elligi possit ad dictum officium advocarie exceptis consulibus iudicibus dacionum et notariis curie. Que vero pars venetiis mitti debeant ad confirmandum.

LXVI.

(*14 luglio 1468.*)

Cum bonum et laudabile sit ac optimum providere ad hoc ut camera pole debito modo gubernata existat et rationes tam debitorum quam creditorum camere predicte senper et cum facilitate videre possint, tempore regiminis magnifici et generosi viri domini iacobi georgio pro illustrissimo et excelentissimo duchali dominio venetiarum honorandi comitis civitatis pole, existentibus suis et comunis pole consulibus nobilibus viris sier michalino tater, sier francisco de capitaneis, sier christoforo condolmerio, et sier paulo de bonassis, in pleno et generali consilio nobilium civitatis pole in millesimo quadrigentesimo sexagesimo octavo indicione prima die quartadecima mensis iulii, captum et affirmatum fuit per consiliarios triginta quinque nullo incontrario existente. Quod de cetero hi modis et forma circha officium camere servare debeant pro ut inferius continetur.

Primo quod singulis quatuor mensibus elligatur unus notarius de nobilibus consilii pole ad cameram predictam cum salario librarum quatuor in mense a comune pole et aliis utilitatibus consuetis.

Camerarius vero elligi debeat iuxta consuetudinem et formam statutorum modis et salario solitis.

Verum notarius predictus tenere obligatur et debeat unum librum magnum de folio reali super quo scribi et notari debeant omnes et singuli creditores et debitores qui de die in diem in eadem camera nascentur tenendo conputum bene et ordinate tam in dare quam in habere itaque senper rationes cuiuslibet videri possint qui liber sit in vulgari scriptus.

Fiat ad beneplacitum nostri dominii sicut in capitulo continetur.

LXVII.

De condenpnationibus vero hi modis et forma servari debeant, videlicet quod omnes et singule condenpnationes et accuse statim cum publicate fuerint scribi et notari debeant per manum dicti notarii super uno libro magno intitulato libro condenpnationum, et omnes illi erunt annotati in eodem libro habeant suam postam de per se videlicet dare et habere, et quando ab aliquo seu aliquibus exigetur facti sint creditores de manu camerarii qui denarios recipiet, et similiter denarii huiusmodi aptati et poni debeant in libro camere pro introitu sicuti fieri solitum est, liber autem magnus de quo supra habeat suum alphabetum pariter et liber condenpnationum.

Fiat ad beneplacitum nostri dominii sicut in capitulo continetur.

LXVIII.

Et ut provisio huiusmodi bonum effectum sortiri valeat et per consequens camerarius et notarius predicti sint magis soliciti ad exigendum transacti terminis statutis cuilibet debitori ad solvendum tam pro datiis quam condenpnationibus et accusis exigi debeat cum pena soldorum duorum pro libra exigenda per camerarium pole et in tribus partibus dividenda quarum una sit et esse debeat magnifici domini comitis qui per tempora erit ad regimen

civitatis pole, alia camerarii et reliqua tercia pars notarii camere declarantis quod pena quarti ad quam debitores pro condenpnationibus et accusis incurrebant sit ex nunc totaliter remissa.

Fiat ad beneplacitum nostri dominii sicut superius continetur.

LXIX.

(21 settembre 1468.)

Cum alias sub regimine spectabilis domini benedicti barono tunc honorandi comitis civitatis pole de anno domini millesimo quadrigentesimo trigesimo tercio pro evitandis clamoribus civium ad aures regiminis pole cottidie pervenientium propter multa et infinita damna in vineis et olivariis illata et facta, captum fuisset Quod animalia huiusmodi caprina inter certa confinia tunc temporis declarata venire non deberent sub pena de qua in ipsa parte legitur, et quoniam videtur animalia predicta fore nimium astricta ad pasculandum et ut habilius stare et vivere et pascere possint, tempore regiminis magnifici et generosi viri domini iacobi georgio pro illustrissimo et excelentissimo duchali dominio venetiarum honorandi comitis civitatis pole existentibus suisque comunis pole consulibus sier francisco de capitaneis, sier michalino tater, sier christoforo condolmerio, et sier paulo de bonassis, in millesimo quadrigentesimo sexagesimo octavo indicione prima mensis septenbris in pleno et generali consilio nobilium civitatis pole per consiliarios viginti novem nemine incontrarium existente, captum et affirmatum fuit nec non confinia animalibus caprinis data limitata et ampliata fuere quem admodum inferius per ordinem sunt annotata, intra que confinia nulla persona cuiuscunque condicionis existat audeat vel presumat pasculare seu pasculari facere cum aliquo animali sive aliquibus animalibus caprinis neque cum ipso sive cum ipsis venire sub pena librarum viginti quinque parvorum applicandorum comuni pole pro medietate et alia medietate sit accusatoris per quem veritas habeatur et de credentia tenebitur, pro qualibet vice quod contrafactum fuerit. Confinallium hec videlicet incipiendo a contrata de bagnole versus polam per confinia contratarum vencorali vallis de becco viciani spoiani et mormolaçani . . . . dictis quinque contratis intra dicta confinia per

inde recto tramite per confinia comunalis pole ad calchariam sciane, et a dicta calcharia eundo per viam qua itur momarani remanente contrata de montaignen in dictis confinibus et a dicta via recto tramite usque ad lacum contrate vidriani, et a dicto laco recte ad lacum qui dicitur val mauri, et exinde ad cortinas existentes in contrata de val de naga supra pratum sier petri quondam sier bartolomei de capitaneis, et a dictis cortinis recto tramite usque ad casteblie stignani, reservata in libertate regimen danda et concedendi confinia vicinis stignani que est intra dicta confinia quo vicini possint et valeant pasculare cum suis animalibus caprinis absque aliqua pena.

Fiat ad beneplacitum nostri dominii sicut in capitulo continetur.

LXX.

(21 settembre 1468.)

Anno domini millesimo quadrigentesimo sexagesimo octavo indicione prima die vigesima prima mensis septenbris tempore regiminis magnifici et generosi domini iacobi georgio pro serenissimo et excelentissimo duchali dominio venetiarum honorandi comitis civitatis pole existentibus suisque comunis pole consulibus viris prudentibus sier francisco de capitaneis, sier michalino tater, sier christoforo condolmerio, et sier paulo de bonassis, in pleno et generali consilio nobilium civitatis pole, captum et affirmatum fuit per consiliarios viginti se in contrarium vero fuerunt duo, Quod de cetero non debeant vendi neque deliberari ad publicum incantum in pola et polensi districtu aliqua bona inmobillia seu stabilia a libris decem parvorum supra si primo dicta bona per extimatores comunis pole extimata non fuerint, que quidem extimatio per notarium pignorum notari debeat, et quod bona huiusmodi immobillia non possint vendi neque deliberari nisi prius fuerit positum ultra duos terminos de eo quod dicta bona extimata fuerint, extimatio vero publicare debeat adeo quod omnibus sit manifesta et tam debitori quam creditori, et quod solutio suprascripte extimationis et aliarum omnium expensarum debeat offtcialibus persolvi per debitores pro ut regimini videbitur et presens pars proclametur et ponatur in volumine statutorum comunis pole.

Quod per comitem nostrum vendi debeant plus offerenti habendo debitor terminum duorum mensium ad exigendum.

LXXi.

(*21 settembre 1468.*)

Sub regimine prefati magnifici domini comitis in pleno et generali consilio nobilium civitatis pole in millesimo indicione ac die suprascriptis, coreptum et captum fuit. Quod oratores sive ambasiatores qui pro comune pole de cetero fuerint per terram extra districtum pole habere debeant singula die pro unoquoque pro se et equo soldos viginti quatuor parvorum et non ultra.

Fiat ad beneplacitum nostri dominii sicut in capitulo continetur.

LXXII.

(*13 settembre 1462.*)

Anno domini millesimo quadrigentesimo sexagesimo secundo indicione quintadecima die terciadecima mensis septenbris tempore egregii et potentis viri domini petri gabriel honorandi comitis civitatis pole, captum et additum fuit statuto iudicum dationum. Quod quando aliquis erit inpignoratus ad instantiam alicuius et viderit pignus pro datione infra octo dies debeat facere citari et conveniri coram iudicibus dationum illum pro quo dederit pignus et utatur de iure suo aliter transactis dictis octo diebus non audiatur salvo quod si ferie impedirent et post ferias hoc facere teneatur immediate notificato per preconem comunis conductori dationum.

Fiat ad beneplacitum nostri dominii sicut in capitulo continetur.

LXXIII.

(*3 giugno 1431.*)

Tempore spectabilis et egregii viri domini iusti venerio honorandi comitis civitatis pole existentibus suis et comunis pole consulibus sier vinitiano sutil, sier facio de philipeschis, sier nicolao

de bonassis, et sier petro de octobonis, in millesimo quadrigentesimo trigesimo primo indicione nona die tercio mensis iunii, captum et affirmatum fuit per consiliarios triginta tres in contrarium vero fuit unò. Quod de cetero vicedomini qui elliguntur in consilio maiori debeant sponte conparere ad dominum comitem et suum officium acceptare sub pena librarum decem parvorum.

Fiat ad beneplacitum nostri dominii sicut in capitulo continetur.

LXXIV.

Quia quam plures creditores dilapidantur et destruxiantur a debitoribus suis qui ad placitum conparere recusant occasione citationis sibi facte ut supra in dicta citacione continetur nec non in rubrica secundi libri de citato non conparente, pro bono autem et utilitate omnium creditorum habere debentium a debitoribus suis ne ab ipsis dilapidantur, de consilio et arbitrio et voluntate spectabilis et generosi viri domini leonis maro pro serenissimo et excelentissimo duchali dominio venetiarum honorandi comitis civitatis pole existentibus suisque comunis pole consulibus viris nobilibus dominis iohane nicolao condolmerio, ieronimo de male auditis, ieronimo de bonassis, et bartolomeo de capitaneis, coreptum fuit dictum statutum de citacione fienda ut supra continetur, nec non de citato non conparente ut in secundo libro continetur per nobiles viginti tres in contrarium vero fuerunt undecim in hunc modum videlicet. Quod deinceps non conparuerit quilibet citatus ad iudicium ut supra in dicta citatione continetur responsurus pro primo precepto et peticio fuerit usque ad sumam librarum decem sententietur ipse citatus pro contumacie in ea quantitate quam petierit creditor iurando iuste habere debere non habendo fideiussore neque pignus ut supra continetur. Si vero petitio excedere quantitatem librarum decem usque ad infinitum tunc iterum et de novo iterum citetur post primam citationem, et non conparente citato ad iuditium in secunda citatione sententietur citatus pro contumacie in tota quantitate quam petierit creditor ultra sumam librarum decem parvorum dando sacramentum creditori ut supra declaratum fuit, non intelligendo tamen de tutoribus et comisariis atque de aliis rebus similibus que sint in arbitrio regi-

minis possendi eis inponere penas ad conparendum in iuditio pro ut sibi regimini videbitur.

Fiat ad beneplacitum nostri dominii sicut in capitulo continetur.

LXXV.

(1418)

Cum hoc sit quod ubi vertitur maius dubium ibi maior debet haberi advertentia ideo quia bonum et salubre est circha officium vicedominorum qui confectionibus testamentorum et alterius cuiuscunque publice scripture interesse debeant providere eo quod vicedomini qui temporibus retroactis fuerunt et ad presens sunt dum convocantur ad confectionem alicuius testamenti sive alterius instrumenti ducunt eorum filios aut fratres seu personas sibi coniunctas ad faciendum dicta instrumenta quod minime iustum et honestum est. Eapropter ad removendum omnem scandali et eroris materiam vadit pars quod vicedomini qui ad presens sunt eruntque de cetero ad prefatum vicedominatus officium non possint nec debeant ullo modo vel ingenio accipere neque ducere filium suum fratrem vel alium quempiam qui eos expellat de consilio ad aliquod instrumentum conficendum, et si aliquis vicedominus in premissis contrafecerit cadat ad libris quinquaginta parvorum et perpetuo privetur de dicto officio vicedominatus, notarius vero qui tale confecerit instrumentum similiter privetur perpetualiter officio notarie in dicta civitate pole eiusque districtu et solvat comuni pro pena librarum viginti quinque parvorum, tale vero testamentum instrumentum seu publica scriptura facta contra ordines predictos nullius sit valoris et efficatie.

Unde posito partito ad bussulos et ballotas ut moris est placuit decem et octo in contrarium vero fuerunt decem

Suprascripte due partes capte fuerunt in pleno et generali consilio nobilium civitatis pole de mandato spectabilis et egregii viri domini andree lauredano pro serenissimo et excelentissimo duchali dominio venetiarum honorandi comitis civitatis pole congregato de mandato et consensu et voluntate virorum nobilium sier nicolai de bochis, sier iohanis sutille, et sier facii de phili-

peschis, suorum et comunis pole consulum anno domini millesimo quadrigentesimo decimo ottavo indicione undecima mensis ianuarii.

Fiat sicut petitur ad beneplacitum nostri dominii.

(*1462*)

Infrascripte sunt quedam apostille et coreptiones posite in volumine statutorum comunis pole plurimum necessarie alias capte et annotate sub anno domini millesimo quadrigentesimo sexagesimo secundo.

LXXVI.

Sub rubrica de damnis datis.

In vineis solvantur pro qualibet bestia grossa soldi decem, in bladis vero et pratis soldi sex, in lupinis soldos duos et hoc usque ad numero quadraginta ab inde supra pro quoque numero bestiarum repertarum in vineis solvuntur libre tres et similiter in pratis et bladis in lupinis soldos quadraginta.

Fiat ad beneplacitum nostri dominii.

LXXVII.

Et omnes removeatur eror qui possit oriri occasione relationum que cottidie fiunt, ordinamus quod omnium citationum relationes fiant et fieri debeant cancelarii domini comitis in presentia unius consiliarii et aliter facte non valeant nec ex eis vel ipsarum aliqua non servato hoc ordine factis vel facta possit sequi aliqua determinatio seu condenpnatio aut aliqua absolutio, et actos legittimos sed de novo alia citatio fieri debeat quo usque in relatione servetur ordo predictus.

Fiat ad beneplacitum nostri dominii.

De maricis vinearum.

Qui maricus teneatur in prima die mensis augusti ponere unum saltarium in sua saltaria sub pena librarum trium parvorum et refectionis damnorum datorum.

Fiat ad beneplacitum nostri dominii.

LXXVIII.

Ad hoc ut lacus villarum senper in bona dispositione conserventur, volumus et mandamus quod maricus et caniparius cuiuslibet ville et contrate omnem pecuniam vicinantie que esset penes eos debeant ponere omni anno in reparatione lacus ipsius ville et contrate ita et taliter quod lacus semper reparatus et bene dispositus existat sub pena centum soldorum solvendorum comuni pole per quemlibet maricum et caniparium contra hunc ordinem facentes, verum si, pecuniam adesset penes predictos et lacus non indigeret aliqua refectione pro illo anno tunc dicti maricus et caniparius ad penam predictam debeant recurere ad regimem notificando quantitatem pecunie penes eos existentem de qua pecunia disponant et faciant pro ut regimen ordinabit.

Fiat ad beneplacitum nostri dominii.

LXXIX.

(*10 ottobre 1468*).

Anno domini millesimo quadrigentesimo sexagesimo octavo indicione prima die decima mensis octobris sub logia palatii comunis pole, Quia de scripturis ad offitium cancelarie pole occurrentibus nulla apparet taxa et ne amplius differentia vigeat quem ad modum elapsis temporibus extitit magnificus et generosus dominus iacobus georgio pro illustrissimo et excelentissimo duchali dominio venetiarum honorandi comitis civitatis pole una cum sier michalino tater, et sier christoforo condolmerio suis et comunis pole consulibus, simul cum sapientibus credentiarum ob hanc causam ellectis et in suprascripto loco congregatis vigore libertatis habite a pleno et generali consilio nobilium civitatis pole intendens et volens super inde debite providere ad hoc ut cancellarii dominorum rectorum pole pariter et omnes cives et districtuales pole quam aliuscunque cui vel quibus spectare posset de cetero circha solutiones scripturarum huiusmodi quid fiendum intelligent taxavit et limitavit scripturas ad cancellariam pole pertinentes seu occurrentes solvi debere pro ut inferius continetur.

Primo pro literis scriptis illustrissimo duchali dominio venetiarum soldis duodecim parvorum.

Fiat ad beneplacitum nostri dominii.

Item pro literis responsuris prefato dominio venetiarum in facto alicuius suplicationis ducatum dimidium et usque ad unum ducatum iuxta importantiam.

Habere debeat solum unum tertium ducati.

Item pro registro literarum prelibati ducali dominii a soldos octo usque ad viginti quatuor iuxta rei inportantiam.

Habeat solum soldos duodecim.

Item pro literis patentibus et apertis soldos duodecim et sexdecim usque ad soldos viginti quatuor iuxta inportantiam illarum.

Habeat solum soldos duodecim.

Item pro literis scriptis regiminibus et offitiis soldos sex.

Fiat ad beneplacitum nostri dominii.

Item pro contraliteris soldos quatuor. Fiat.

Item pro processu et aliarum scripturarum soldos quatuor pro quolibet latere.

Habeat soldos quatuor pro qualibet carta.

Item pro quolibet actu extraordinario soldos quatuor. Fiat.

Item pro citatione ad placitum soldum unum. Fiat.

Item pro presentatione libelli soldos quatuor. Fiat.

Item pro termino ad respondendum libello soldos duos. Fiat.

Item pro copia libelli et cuiuslibet alterius scipture soldos quatuor pro latere.

Habeat soldos quatuor pro carta.

Item pro examinatione cuiuslibet testis in civili soldos quatuor. Fiat.

Item pro quolibet capitulo et intentione soldum unum. Fiat.

Item pro quolibet testimonio soldum unum. Fiat.

Item pro presentatione cuiuslibet scripture soldos quatuor pro latere.

Habeat soldos duos.

Item pro publicatione sententie cuilibet soldos quatuor. Fiat.

Item pro appelatione soldos quatuor. Fiat.

Item pro autentico cuiuslibet sententie in criminali cum processu soldum unum pro libra.

Habeat solum denarios sex pro libra.

Item pro autentico cuiuslibet sententie pecuniarie in civili usque ad libras quinquaginta soldum unum pro libra, a libris quinquaginta usque ad centum libras quatuor, et ab inde supra ducatum unum et non ultra. Fiat.

Item pro qualibet sentencia esculatoria cum processu ducatum unum a persona condenpnata et si non haberetur unde solvere habeat cancelarius a comune pole libras tres. Fiat.

Item pro qualibet sentencia carceratoria cum suo processu soldos viginti per unum mensem, et ab uno mense supra soldos quadraginta a carcerato, et si unde solvere non haberet comune pole solvat medietatem.

Habeat soldos viginti solummodo.

Item pro qualibet sentencia corporali cum suo processu ducatum unum, et si de bonis condenpnati vel aliter iustificati repperire non possent habere debeat cancelarius a comune ducatum unum. Fiat.

Item pro qualibet cavalcata facta in villa ad accipiendum querellam alicuius percussi soldos viginti a delinquente, et si non haberet unde solvere solvi debeat per comune. Fiat.

Item pro qualibet absolutione ex delictis inculpatis habeat cancelarius solutionem ab accusatore sicuti inculpatus et condenpnatus esset.

Habeat nichil ab accusatore.

Item pro absolutione alicuius sive pecuniarie in criminali soldum unum pro libra ab accusatore.

Habeat nichil ab accusatore.

Item pro salvo conducto occasione debiti usque ad libras viginti quinque soldos octo, et a libris viginti quinque supra soldos sexdecim.

Habeat soldos octo.

Item pro qualibet sentencia civili sumaria pro abreviatura soldos quatuor. Fiat.

Item pro autentico illius soldos quatuor. Fiat.

Item pro stipulatione cuiuslibet instrumenti redacti in publicam formam usque ad libras centum soldum unum pro libra, et a libris centum supra ducatum unum auri et non ultra.

Habeat usque ad viginti libras soldos octo, et ab inde supra usque ad quinquaginta soldos sexdecim, et ab inde supra unum quartum ducati.

Item pro buletis de sale a quolibet patrono equi soldum unum. Fiat.

Et pro uno sequestro soldos quatuor. Fiat.

Item pro protestatione soldos quatuor. Fiat.

Item pro uno precepto cum pena soldos quatuor. Fiat.

Item pro scribendo unum iuratum soldos unum. Fiat.

Item pro licentia ponendi ignem soldum unum. Fiat.

Item pro cetulis maricis villarum sol dumunum pro quolibet. Fiat.

Item pro cetulis capitanio momorani soldos duos. Fiat.

* * *

Explicuit liber statutorum civitatis pole sub regimine magnifici et generosi viri domini Marci navagerii pro Illustrissimo et excellentissimo duchali dominio venetiarum honorandi comitis civitatis predicte. Scriptum per honorandum dominum fratrem antonium de lendenaria ordinis minorum. In millesimo quinquagesimo die vero vigesimo secundo mensis octobris ad laudem Dei et gloriosissime Virginis Marie nec non sancti thome apostoli, amen.

APPENDICE I.

1.

(*29 agosto 1461*).

Pasqualis Maripetro Dei gratia dux venetiarum et c. Nobilibus et sapientibus viris Ioanni Iuliano de suo mandato comiti Polae et successoribus suis fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum. Die XVIII Aug. presentis in nostro consilio rogatorum capta fuit pars infra videlicet Dominium nostrum ut christianissimum de tempore in tempus multas fecit provisiones ne ferum et azale ad terras infidelium conducantur sed compertum est quod per civitatem Pole contenpsit huic sancte intentioni terre et de predictis per galeas barbarie mittunt et in quantitate et specialiter sicuti multis testibus comprobatum est per viam cuiusdam porte parve que est in dispositione et libertate episcopi Polae qua ingreditur civitatem et exitur quia est in muro ipsius civitatis et sit multis respectibus providendi, vadit pars quod dicta porta auctoritate huius conscilii sicut nunc est obturata sic debeat obturata teneri nec possit aperiri sub pena ducatorum centum pro quolibet contrafacente et qualibet vice cuius tertium sit accusatoris et teneatur de credentia aliud tertium rectoris et tamen si aperta esset comes teneatur sub pena ducatorum centum illam obturare facere quotiens aperiretur et quod melius obviet erroribus predictis et aufferatur materia unicuique similia comittendi ex nunc sit captum quod azalia et feramenta tam laborata quam non non possint sub pena contrabannii conduci per viam terre ad civitatem Pole sed per mare pro usu civitatis et cum licentia rectoris, que annotet in illa cancellaria possit conduci anno singulo pro valore ducatorum octuaginta tantum et presens pars cridetur in Pola qua re accurate suprascripta vobis mandamus quatenus suprascriptam partem et contentam in ea observetis et faciatis inviolabiliter ob-

servari facentes has nostras in illa cancellaria ad successorum memoriam registrari.

Datum in nostro ducali palatio die XXVIIII Aug. ind VIIII MCCCCLXI.

Ego Bartholus Culmanus ad presens coadiutor cancellarii magnifici domini Ioannis francisci Baduario Pole comitis dignissimi de mandato prefati magnifici comitis ex autentico transcripto ducalium existentium in vicedominaria fideliter exemplavi die XV Ianuarii 1506.

2.

(*25 settembre 1488*).

Tenor terminationis. Spectabilis et generose vir, accipiens querelas multorum subditorum nostrorum istius rubini loci dolentium de multis contrastibus illatis et bonorum affectationibus plusquam usuraticis quod fieri ceperunt in hoc nostro territorio contra omnem iustitiam et humanitatem cui morbo deliberantes salubriter providere ne omnem substantiam pauperorum secum trahant, adherentes sanctis legibus omnipotentis dei et illmi. duchali dominio nostri terminamus definimus et ordinamus sicut et fecimus in Pola quod omnes affictationes bonorum de decenio citra quo solvi restanti si excedunt summam modiorum trium frumenti pro quolibet bovo in anno ex nunc reducatur et modificatur de intelligentia in dicta summa modiorum trium in anno pro quolibet bovo non obstantibus aliquibus instrumentis partis commutationibus scripturis. Et de cetero nulla affectatio bonorum fieri possit ad maius precium sub pena ammittendi bovos qui remaneant liberi illi cui affictati fuerunt per ducatum XXV pro quolibet bove ab affictatoribus per dominum potestatem . . . . .

Datum parencii die XXV septembris 1488.

Spectabili et generoso domino Riccardo Contareno honor: potestati rubinii.

3.

(*5 novembre 1488*).

Augustinus Barbadico dei gratia dux venetiarum et c.

Universis et singulis nobilibus et sapientibus viris de suo

mandato capitaneis potestatibus et ceteris quibuscunque rectoribus et offitialibus nostris a parte Hystrie ad quos presentes advenerint fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum. Nobiles viri patroni nostri arsenatus mittunt istuc prudentem Nicolaum a Taleis nuntium suum latorem presentium cum auctoritate exeguendi tenorem partis capte in nostro conscilio rogatorum die XXIV aug. proxime elapsi circa quercum. Idcirco volumus et vobis omnibus et unicuique vestrum vobis efficacissime mandamus ut suprascripto nuntio dare debeatis omnes favores et auxilium vestrum ut exequi valeat tenorem suprascripte partis tantopere nobis quo eas providere tenemini de expensis oris vigore partis suprascipte.

Datae in nostro ducali palatio die V novembris ind. VII. MCCCCLXXXVIII. Recepta die XVII decembris 1488.

Copia del offitio de una parte prexa nel excelso consilio de pregadi adi XXV semptembris MCCCCLXXXVIII.

Non sia Algunn de che condition se volia che ardischa taiar ne far taiar algun legno di rovere sotto pena de L. XXV per chadaun legno fusse taiado et sotto tutte le altre obligation et streture contenute ne la suprascripta parte del 1479 se prima non sarà adimpido quanto qui de sotto è annotado.

Che chadaun di podestadi de tutte terre et castelli nostri sia obligado in termene de zorni tre da puoi hauta la notitia et ordene ellezer uno citadino de quello logo el più sufficente et fidel parerà quale sacramentado a far el dover andar debia con il messo de provedadori del arsena che de qui sera mandato a tutte le ville sottoposte al suo rezimento a spese de bocha solum de qual territorio o podestaria per la qual serano mandati et chiamar merigi et contadini et con sacramento farse dechiarir et veder loro tutti roveri se trovano ne li suoi reguladi che possino esser ovver siano da vegnir per mistier et signarli et quelli tuor in notta sopra uno libro alfabetao a homo per homo de cui li sono et in che strada i serano et de che sorte azo che per algun tempo el non se possi esser defrauda. I qual libri siano mandati al Arsena azo i patroni del dicto arsena per i bisogni di quello et di la terra li possino far taiar i qual perho non possino esser cavati de boschi se prima i predicti non serano pagati zoe quelli de segar

s. X quelli de manara soldi V per ogni legno et quelli seran facti taiar siano notadi al incontro de la partita dove i serano annotadi.

Apresso che li territorii sopradicti tutte le ville hanno . . . . . siano obligadi per ogni cento campi de comune hanno levarne campo uno de boscho de roveri non ne avendo ala predicta summa et questo denno fin al mexe de marzo proximo sotto pena de esser privi de le dicte comune et quelle esser confiscade ne la signoria.

Intendendo che non possino havere men de pie 200 de roveri per campo fazandoli uno fascio intorno accio non siano danizati per animali quali siano obligati a curar et netar ogni anno de altre lignami et frasche azio crescano con mazor prova. Non li possando percerpir ne desramar che almen una volta al anno chadaun podesta sia obligado mandar a ditti con quello omo experto a tal exercitio et veder se sera mandato ad execution quanto ne la presente parte se contien. Il che non trovando il faci far condenandoli per ogni legno manchasse o altro manchamento ne fosse in l. 25 et quando ditti roveri serano a optimo da esser tagliadi per i patroni del Arsena non possi esser data licentia ad algun quelli possi taiare volendoli taiar quelli de quelli comuni i quali volendoli taiar et lavorar et condur al arsena habino esser pagai secundo costume e pagar l' arsena quelli conducono lignami. Et non volendo loro farli in tal . . . . li possi dar licentia ad altri merigi et a quelli de comune debia esser pagadi i pedali per cui serano taiadi avanti i siano tratti di boschi zoe per ogni legna de . . . . . . l. X et de . . . . . . l. 3. Item che tutti i boschi che se taiono legne da fuogo et carboni siano obbligati si in quelli di la nostra Signoria come ecclesiastici et de chadauna altra persona de lasciar ogni volta che in quelli boschano almen semenzali XXV per ogni campo et quella piu summa trovassino de belli. Et non li lasciando per ogni legno manchasse siano condannati in l. XXV quelli boscharono et altratanto quelli farano boschar essendo obligati zorni 8 da puoi farano boschar a saltim fin a mezo mazo notificarlo et haverlo monstrato al podestà ovvero al suo comesso. Et quello podesta ne dia immediate notitia ali patroni del arsena azo li possa annotar sopra i suoi libri.

Item tutte le ville che non hanno comune siano obligati per ogni C°. campi di terra prodi boschi et pascholi et vigne li hanno nel suo régolado de levarne campo 8 de boscho de roveri nel qual non possi esser meno de roveri 200 zoe de quelli serano piu comodi et méglior a produrli a spexe di comuni et siano de chi se vogli i quali campi siano tolti per . . . . da coloro posséderano in chadauno territorio i quali siano ala disposition de quelli serano levadi in di comuni ma per el fondi di boschi abia ad aver il patron de quelli per ogni legno de sega D. X. Da manara D. 3.

Item che sia in libertà de chadaun de che condiction se voglia oltri i suprascripti luogi deputadi de alevar ogni quantità de roveri in ogni suo loco et de quelli farne ogni suo voler possendo vender et condur in questa cità et venderli a cui li piase si al arsena come a ogni altra persona non li possando tuor contra il suo voler li patroni del arsena sotto pena de ducati 100 et questo azo chadaun si per el bisogno suo come per utilità crescha lanimo de levarne ogni quantità et aciò questi ordeni sian inviolabiliter observadi sia prexo che quelli serano accusattori de tal manchamento siano tenuti di secreto decetero et habiano la parte sua secundo li presenti ordeni et non sia persona de che grado se voglia che odendo lo accusador a palentarlo che ardisca de amanazarlo sotto pena de ducati 100 et offendendolo in la persona sia punito per quello ovver quelli a chi pertenerà in duplum de quello per le leze statuti et ordeni sera limitado iuxta la qualita del delicto verso chadaun in tepido sia vigilante possi esser vigilante al ben de la signoria nostra et de cio non se possi far alguna gratia et lo accusator non possi esser per taglio de condanation fusse facta condenato in alguna spexa.

Puola debia inpiantar campi 3 de boscho in lo più habile luogo che sia de buona giande de rovere sira pie 200 per campo ct non mancho et dicti campi siano ben vardadi da bestiame.

Castagno il suo boscho dicto frata volze cerca miglia duoi sia riservado per essere ligname da mestier zoe forchamenti de galie grose e sotille stortami de dicte galie... et qualche legno da sega et arbori zoveni che vien suso sera deboto da lavor.

Il castello di Momaran debia reserva la sua contrada nel più habile luogo a condurli a marina cerca campi 3.

Nel comunal di Puola dicto filipan a confini de barbana et dignan sia resalva con tutti i roveri se trova per marzana.

Ravarigo debia reservar uno bosco dicto . . . . . de arbori zoveni che vien suzo.

Galisan com dicto ravarigo debia reservar tutta la contrada dicta Sagnan per essere de belli arbori zoveni dentro et grande quantità. Confinia dicte contrate Sagnani prout ego bartholus reperi in simul magistro D. Bertutii Gabriel olim polae comitis dignissimi in quodam processu facto de dicta contrata ad quartam cartam ipsius processus sunt infra videlicet.

Questi sono li confini de la soprascripta contrada de Sagnan. Primo confina verso mezodì con la contrada de galisan et de vergolan verso bora piando tutte le vigne de podessa dentro et si va a grumazo saltarezo partandose da grumazo saltarezo si et va al canton de poraga si son doi confinii de galisan et de Signan. Partandose da la crosera de poraga si se va aval corniolosa da val carniolosa si se va a la crosera de val cevrina.

Et la i son li confini de segnan et de paderno et la et confin de boran li quali confini si confina con la contrada de segnan et de paderno.

Ancora confina con la contrada de ravarigo et si confina con la contrada de ortevanello la qual contrada de segnan tutta e coronada a torno et si e quadra.

In contrada de galisano se debia risalvar uno boscho de Meno de la vedoa sono cerca arbori 200 tra grossi et sutili da pie 30 in 30 so.

In dicta contrada a li appresso uno boschetto de Antonio Cartolema cerca arbori 230.

In dicto luogo uno boschetto de iuri del bora cerca arbori 100 contigui a carisar a presso la marina dicti boschi cerca mia 4.

Faxana debia risalvar in sua contrada la contrada dicta visanel per esser in quello cavi 100 belli roveri zoveni e gran quantità.

Medelino debi inpiantar campi . . . . . . de boscho in lo più habile luogo che sia de buona iande de rovero che sia pie 200 per campo et non mancho et che dicti campi siano ben guardadi dal bestiame.

Pomer debia inpiantar campi doi ut supra.

Aran (Cavran ?) debia inpiantar campo uno ut supra.

Sisano debia inpiantar campi doi et habia in custodia et aresalva la contrada de magran la qual si e sta taia sti anni passati.

Lisignano debia impiantar campi duoi ut supra.

Pedrolo debia resalvar tutti i arbori zoe roveri sono in la sua contrada et questo per esser appresso a la marina.

4.

(*24 decembre 1502*).

Nos fantinus Pisaurus pro ill. ducali dominio venetiarum comes Polae et districtus sedentes in camera pallatii nostri in qua propter infirmitatem nostram congregatum erat consilium nobilium civitatis Polae. Pro providendo de recuperando denarios pro solvendo tansas 30 et 40 pro comodo illustrissimi ducali dominii nostri venetiarum ocursas in annis predictis visis libris camerariorum qui pro tempore ellapso fuerunt ad offitium dicte camere in quibus clare et manifeste apparet multos ex ipsis camerariis non persolvisse dictas tansas neque denarios ipsarum penes se detinuisse nec ipsos in camera neque successoribus suis reliquisse item ipsos denarios sine licentia magnificorum dominorum rectorum Polae in aliis espensis consumpsisse in maximum damnum detrimentum et totalem ruinam non solum dicte camere sed etiam totius comunitatis ut omnibus liquet et contra mandata ducis et partes captas in excellentissimo conscilio X super huius mali taxis disponentibus ut etiam non nulli alii exigerunt camerarii betios a datiariis de quibus camera predicta habuit maximum damnum quibus omnibus visis volentes providere et camera ipsa deffectu camerariorum non habeat ruvinare sententiamus quod omnes camerarii qui pro tempore fuerunt et qui tempore fuerunt et qui tempore eorum offitii non solverunt tansas occurentes nec denarios in camera relaxarunt teneant et debeant de presenti solvere ipsas taxas de propriis pecuniis reservato tamen super ipsis camerariis contra ipsam cameram item sententiamus quod omnes camerarii qui in futuris erunt et qui temporibus debitis non solverunt taxas sui offitii te-

neantur solvere de suis pecuniis propriis cum omnibus penis contentis in partibus captis in excellentissimo conscilio X et quod omnes camerarii qui acceperunt betios sive in futurum accipient a personis qui tenentur dare bonas monetas teneantur ipsi ad omne damnum passum per ipsam cameram. Et quod in futuro deffectu camerariorum patietur pro ipsis betiis tam receptis quam in futurum recepturis.

Presentibus pro testibus domino Petro Barbaro medicine doctoris et Iacobo de Capitaneis et ser Antonio de Bochis civibus polensis. Actum Pole die 24 decembris MCCCCC secundo.

5.

(18 aprile 1506).

Coram magnifico et clementissimo domino Antonio Venerio dignissimo comite Polae et districtus comparuit sier Dominicus marchesius de Castaneo et presentavit literas m. dominorum auditorum una cum exemplo terminationis m. d. sindicorum petens fieri ut in ipsis literis seu terminatione legitur. Qui quidem mcus. dominus comes audita requisitione predicti et viso tenore ipsarum literarum et terminationis mandavit michi Vincentio Balsamino Iustinopolitano eius cancellario quod ipsas literas cum terminatione registrare debeam ut patet in ipsius modis et tenore videlicet.

Spectabilis et generosus vir. Magnopere profecto mirari cogimur et non sine displicentia intelleximus gravamen michi expostum parte dominici de Cagno de Pola dolentis haud parum cum eius gravissimo danno iactura magna obprovari terminationem alias istuc factam per sp. dominum Marcum Lauredano ad dominos collegas hon. precessores nostros dum istic sindicorum agerem circa affectationes bonorum cum sit perpetuo talis terminatio et sententia et equa prorsus ideo observanda.

Et tamen videtur valde parvipendi et nostram spectantem parum ipsam curare negligentem literas nostras dicta de causa datas ad instantiam prefati dominii sub die 23 martis nuper decursi et quod peius est nostra sp. vestram sicuti portulabam nec talis in

obedientia cavam et similiter si quid in contrarium esset nobis rescripsit ob quod inplorata denno ope nostra has ad sp. vestram destinandam requirentes instantissimo vellit effieri et inviolabiliter huiusmodi exequatur et observatur terminatio ut ad reliquiora ita pro iustitia coacti quod vestram spectantem ad consilia ad euntes procedamus quod absque labe sua non possit ceterum si dicta terminatio non reperietur efficiat omnibus iuris remediis quod ad lucem deveniat persuademus quod si nostra sp. vellet non habebimus amplius non habebimus de premissis ullum gravamen et ad habundaliorem cautelam mitimus infrascriptum his presentibus exemplum terminationis superius facte dum prefati domini sindici sindicatum agerent rubinii seu parentii quod exemplum huiusmodi a dicto gravante sigillo sancti Marci comunitum. Hortamur ideo sp. vestram incondite pareat ad nos rescribendo tamen si quid in contrarium esset mittendo nobis exemplum talis terminationis istic.

Venetiis die 18 aprilis 1506.

Andreas Mocenico doctor et auditoris.

Spectabili et generoso domino Iohanni Francisco Baduario honorabili comiti Polae et successoribus.

Recepte die octavo mensis mai 1506.

6.

(*17 maggio 1506*).

Cum ad aures magnifici et clementissimi domini Antonii Venerio pro illustrissimo et excellentissimo ducali dominio venetiarum Polae et agri comitis dignissimi pervenerit quod ex curia comunis ad quam compelluntur aratia quae reperiuntur in dannis damna inferentia dominis possessionum camera fiscalis Polae bonam utilitatem consequi posset et quod ex incuria haec ministrantium et ex aliqua alia causa minima quidem utilitas in libris camerae predictae appareat in non parvo detrimento reipublicae. Considerans idem magnificus dominus comes una cum ser Gasparino de Bonassis et ser Bortolomeo de Capitaneis suis consiliariis comunis Polae aliis duobus absentibus. Quod haec comunitas non valet ordinaria debita persolvere pro ut nostro inclyto dominio

et magnificis rectoribus et quod iminet periculum quod ad instantiam magnifici domini Capitanei et armigeri Raspurch haec comunitas aspere pignoraretur çum sit valde debitrix dicte societati Raspurch, vigilans quidem idem magnificus dominus comes una cum prefatis honorandis consiliariis ad beneficium publicum decidendum, deliberaverunt quod per hanc infinitimam summam supernominatam quod de cetero utilitas civitatis comunis Polae et loci ad quem ut qui compeluntur aratia dannificantia prout inveniretur et deliberetur plus offerenti soluctis pagis cum modis et condicionibus aliorum datiorum comunis Polae ad hoc . . . . . utilitas camere Polae applicetur esse consiliarii valeantur malo modo erarium nostrum usurpare et in usum proprium commitere mandamus et publice hec provisio proclamemur ut si aliquis pretendere habere aliquem dannum se conferatur die dominico quod plus offerenti deliberabitur.

Die dominico XVII mensis mai publicatum fuit supradicta provisio et terminatio in logia astante populi moltitudine presentibus ser Francisco Condulmario et ser Antonio de Capitaneis et multis aliis legente ser Vincensio Balsamino Iustinopolitano cancellario Polae.

7.

(*20 febbraio 1507.*)

Cum sit che ale orechie del mco et clmo missier Antonio Venier dignissimo conte de la cità de Puola sia pervenuto molti rechiami de li intolerabeli disordeni et inconvenienti seguiti et che a la zornata seguono in la camara dela cità de Puola dele partide et conti tegnudi per li scrivani e camerlengi de essa camara dove che alincontro del credito de cadauno non vien posto el debito et altri inconvenienti ita ut ad infinitum vano li crediti in beneficio de particular persone et in mala consuetudine li debiti ut dictum est vanno in fumo et sono extinti et li crediti remangono vani et che a li zorni proximi passati a la venuta del mco. capitaneo de Raspo che per suo interesse essendo creditor de dicta camara de bona suma de danari manizando li libri de la camara fo trovate molte partie dopie et questo per defecto de alcuni camerlengi

et nodari de la camara et che et essendo calcullate le razoni de missier piero barbo fo phisico de questa cità et visto el credito et el debito de comenzio del mco. conte predicto per parte de quel missier piero se dimandano el pagamento deinde venia facto creditor quel missier piero per la partia del suo credito de lire tresento de pizzoli et visti li novi conti se ha trovato lui esser debitor de lire vinticinque et molti simeli crediti se avevano trovato in dicta camara ad eo che tal inconveniente redundava in gravissimo detrimento et danno de dicta cità et de destrecto: quare vien che la ill. sign. dele 30 et 40 p. c° non vien a tempo saldate et segui danno a questa comunità per le pene che li missieri Capitanei de Raspurch cum li sui soldati che non hano quello deno haver et potriano far come hano già facto et hano auctorità di far come hano mostrato haver in qualche represaglia in danno deli habitanti desta città et territorio et altri stipendiarii che merite deno aver da esta camara non puolno esser satisfacte et molte necessarie spexe che sariano uteli et magnificariano questa cità se restano da far per non esser el danaro publico prompto, ac se resta da tenir medico fixico ut ceroycho cum sallario publico come se solea far non alcuno se propone venir a servir sta comunità per haver cativa fama sta comunità di pregar quelli la qual cità rispecto el dicto ceroyco non dovaria star sentia dove questa spettabile comunità vien a perder la sua buona reputatione manchando le esationi publiche da estenuare la camara del danaro publico per le sue iurisdictioni.

Propter quod el dicto mgco. et clm. rector vigilando continuo al comun ben postponendo el particullar cum auctorità et voluntà di spectabili sier piero benintendi sier bortolo di Capitaneis et sier Gavardo de Gavardi el quarto absente honorabili conseglieri de questa cità ha deliberato oportunamente aproveder asimile inconvenienti et poner ordine pone parte in el maior conseglio de la cità de Puola congregato ad sonum campane Che sia ellecto per uno anno et in perpetuum de anno in anno uno quadernier over cancellier de comun per el mco. rector che quel tempo che sia del conseglio de la cità de Puola che abia la cura de tenir quei conti del dar et haver. Et sopra uno libro disernir el credito dal debito ordinato de cadauno et dove sono creditori clare farli ap-

parer et el debito allincontro di cadaun zorno trazando el debito de cadauno libro de Raspo et condanationi si de ogni altro libro de comuni uno libro ordinatamente cum el suo arfabeto secondo del libro grando dei comuni et de tempo in tempo secondo corono li crediti et debiti. Oltra el officio del nodaro della camara. Et che il dicto quaderniero deza levar de tempo in tempo le bolete achadauno del suo credito di offitii de quatro mesi in quatro mesi et simile di altri stipendiarii del comun de tempo in tempo et quelle per el mgc. rector che per el tempo sera al regimento de Puola siano sotoscripte et sigillate et che niuno non possa esser satisfacto del suo credito da la camara se el suo credito non aparera per bolleta, zoe quelli deono haver per stipendio et salario per mercedi per offitio o per robe date al comune, et che el camerlengo non possa pagar alcuno creditor senzia boleta sottoscripta et sigillata manu sua sotto pena de perpetua privation del suo offitio di camerlengo e di refar altretanto del suo ala camara e comune de Puola. Et chel dicto quaderniero de Comune habia de sallario dal Comune de Puola alano ducati sei doro et soldi dui per boleta dali creditori in quella notati.

Que quidem pars suprascripti tenoris posita fuit in maiori Conscilio Civitatis Pole congregato ad sonum canpane currente ano domini millesimo quingentesimo septimo die vigesimo mensis februarii. Pro qua fuerunt ballote decem octo, et in contraria parte ballote quinque. Ideo fuit capta.

8.

(*21 febbraio 1507.*)

Nos Antonius Venerio pro illmo. et exmo. ducali dominio venetiarum comes Polae etc. consyderantes non minus laudabile et victorique magistratum gerenti leges sanctissimas ad vitam consequendam umanam sanctitas observare et exequi quod ipsas mos leges condere et quod aliquo leges huius civitatis quadam astutia et calliditate hominum corrumpuntur et minime exequuntur pro ut sunt ille condite contra vendentes pisces et panem iniusti ponderis ac iniustas mensuras tenentes . . . . . . Publicata fuit suprascripta provisio una cum capitulis statutorum circa piscatores loquentes

die dominico ad logiam comunis loco solito astante populi moltitudine ad omnium claram intelligentiam per hunc preconem premisso sono thube legens domino vicario Balsamino de Iustinopoli cancellario prefati domini comitis currente anno domini millesimo quingentesimo septimo die vigesimo primo mensis februarii presentibus testibus ser Francisco Condulmario et ser Iohannes de Bonassis.

9.

(*29 febbraio 1507.*)

Die ultimo mensis februarii MDVII.

Essendo pervenuto a le orecchie del mag. et cl. mis. Antonio Venier dignissimo conte de la cità de Pola molti rechiami deli desordeni seguiti et che a la giornata sieguono in la camera fiscal de Pola de la partita et conti tenuti per li camerlengi et scrivani de la camera predicta: Questo per negligentia de alchuni: dove che alincontro del credito de cadauno non vien posto el debito ita che ad infinitum vano li crediti in beneficio a particolar persone et in mala consuetudine damnosa ala re publica come ali zorni proximi passati a la venuta del magnifico capitano di Raspo avendo esso magnifico conte facto manizar li libri de dicta camera: per satisfar a la mente del dicto magnifico capitanio che ha suo interesse dovendo haver dicta comunità . . . . tal conti fo trovato alcuna partida dopia de mal . . . . et uno essendo calculate le raxon de misier piero barbo fo fisico salariado in questa cità de compto de esso magnifico conte dove chel dicto misser piero credeva esser creditor de lire trexento v. l 300 de pizzoli se a trovado debitor de essa camera. Considerando tal desordeni redundar in grave damno et preiuditio de la re publica perhò el magn. et clmo. rector vigilando al ben comune et non particular cum auctorita de ser piero benintendi et Bartholo di Capitanei et ser Gavardo de Gavardis et quarto absente consiglier: che questa sp. cumunità ha deliberado opportuno proveder a simili indignità et poner melior ordine pone parte in el spectabile consiglio di pola congregado servatis servandis che sia electo per uno anno et de anno in anno in perpetuo uno

quaderniere overo camerlengo del comun per el magn. rector che el tempo sarà al regimento di Pola chel sia del consiglio di Pola, chel habia la cura de tignir li conti del dar et haver et sopra uno libro grando debia scriver el credito et debito de ciascuno ordinatamente trazando li debiti de cadauno da tutti libri Raspo et altri libri de comun: in uno libro ordinato cum el suo alfabeto et cussì de tempo in tempo secondo corono li crediti et debiti. Questo oltra el officio del nodaro della camera et il dicto quadernier deza levar per boleta li crediti de cadauno de quatro mesi in quatro mesi secondo corrono li officii et degli altri stipendiati de comun de tempo in tempo et quelle bolette per el magco. rector siano sottoscripte et sigillate et che niuno stipendiario de la camera non possa esser satisfacto dala camera se non parera per boletta el credito suo id est quello dezono haver per salario per mercede prestada si per roba data al comune de Pola. Et sel dicto quadernier o camerlengo facesse altramente zoe pagasse halcuno senza bolletta ordinata cazano ala pena de perpetua privation de cadauno offitio del consiglio et debia refar el comun del suo.

Itam el dicto magco. rector cum dicti consiglieri vogliando satisfar a la voluntà de molti che cusì hanno richiesto che sua magca. debia provedere che le accuse de damni dati non siano cassate per li consiglieri per che se non si canzelasseno li accusati saria condannati in mazor benefitio dela camera et che per leze del comun de pola vien votado che tal accuse non siano cancellate: et tal leze da molto tempo in qua non vien observada perho ha posto parte ut sit chel dicto quadernier dal comune electo sia tenuto tenir scontro de tutte le accuse de damno dato sopra uno quaderno zoe deza acceptar le accuse deli accusanti come fa il cancellier del rector azio li canzellieri non ardiscano cassar quelle: Et che sel canzellier casserà le accuse senza mandato pretorio chel sia tenuto pagar del suo proprio al comun quanto pagherà lo accusato se li sortisse effetto la accusa hac ut lege che la parte predicta sia confirmata per la nostra ill. signoria alla quale noi siamo exequienti et chel quadernier habbia de salario per tutte le fatighe sunominate ducati XIIII questo primo anno poi ducati XII tantum dal comun de Pola: et chel sia ala

condition circha el suo pagamento del camerlengo et nodaro dela camera: item habia da cadauno creditor per ogni bolletta soldi doi.

Pro parte omnes fuerunt ballote exacte ideo capta.

10.

(*19 maggio 1507.*)

Leonardus Lauredanus dei gratia dux venetiarum etc. nobilibus et sapientibus viris Antonio Venerio de suo mandato comiti Polae et successoribus suis fidelibus salutem et dilectionis affectum. Comparentes coram nobis spectabilis doctor d. Petrus Barbo et egregius vir Ioannes Benintendi curatores huius fidelissime comunitatis sub vestris literis credentialibus cui nomine reverenter ac modeste exposuerunt et in consilio ipsius comunitatis sub die ultimo mensis februari proxime decorsi: pro utili, beneficio et quiete universali capta fuit quedam pars per omnes ipsius consilii nemine discrepante continens duo capitula: Primum videlicet quod singulis quibusdam annis eligatur per rectores per tempora existentes unus quadernarius sive cancellarius comunis qui obligatus sit tenere computa cum modis in ipso capitulo contentis in quo loquitur quod accusationes damnorum datorum que de tempore in tempus dabuntur non possint aboleri nisi de licentia et mandato pretoris et quod quadernarius eligendus teneat scontrum omnium accusationum porrigendarum ne damnum sequi possit sicut ex inserto exemplo partis supradictae intuebimini: dignemur ipsam partem utpote utilem ac necessariam confirmare: decrevimus petitioni sue anuere, ideoque mandamus vobis ut capitula duo contenta in parte predicta observetis faciatisque de omnibus ad nostri beneplacitum inviolabiliter observari has autem una cum ipsa parte registratas portanti restituite.

Date in nostro ducali palatio die XIX maii indictione decima MDVII.

(a tergo) Nobilibus et sapientibus viris Antonio Venerio comiti Polae et sucessoribus suis.

11.

(*22 maggio 1510.*)

Leonardus Lauredanus Dei gratia dux venetiarum nobilibus et sapientibus viris Francisco Zano de suo mandato comiti Polae et successoribus suis fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum. Comparuerunt ad presentiam dominii nostri sp. doctor d. Petrus Barbus et egregii viri maximus Tataro et Nicolaus de Bonassiis oratoris istius fidelissime cõmunitatis nostre et eius nomine, reverenter nobis, Exibuerunt ordinem novissimum captum in consilio ipsius comunitatis pro obviandis ut asseruerunt inconvenientibus et fraudibus qui quotidie commituntur per cancellarios rectorum circa accusas damnorum datorum institutas officio cancellarie que per ipsos cancellarios sepius absque scitu et licentia rectoris cancellantur quod est cum singulari iactura et damno istius camere: suplicantes humiliter ut ordinem ipsum confirmare et approbare dignaremur. Nos vero viso ordine ipso et ex omni parte bene considerato illum pro ut inferius dicitur duximus reformandum et ita de cetero observandum quod accusationes seu denuntie tam damnorum datorum quam aliarum rerum que dabuntur officio cancellarie tam per commilitonem quam per personas damnificatas seu offensas ut aliter quovis modo debeant accipi et notari per quadernerium istius camere supra uno libro ad hoc deputando qui quadernerius teneatur singula ebdomada dare seu presentare ipsi cancellario accusas ipsas omnes per eum acceptas ut ipse cancellarius possit conseguenter illas transcribere et expediri facere ut ex omni parte omnibus doliis et fraudibus que semper possit circa cancellationem ipsarum denunciarum penitus cesset que quidem accusae seu denunciae nec per cancellarium nec per quadernerium cancellare minime possint sub pena furantium cuilibet contrafacienti set super illis indiciatis cognoscatur quid iuris iuxta comissionem vestram exceptis tamen ex toto ab hac concessione omnibus illis accusis seu denuntiis que per solum comitem iudicari et terminari possunt . . . . has autem ad futuram memoriam registrari facite et registratas portanti restitui.

Date in nostro ducali palacio die XX mai indictione XIII. MDX
. . . . Nobilibus et sapientibus viris . . . .
Francisco Zano commiti Polae et successoribus suis.
Die 26 mai demandato domini Francisci Zano digni commitis Pole publicata fuit supradicta concessio per Simonen super plathea comunis.

12.

(26 maggio 1528.)

Andreas Gritti Dei gratia dux venetiarum etc. Nobili et sapienti viro Philippo Donato de suo mandato Capitano Raspurch fideli dilecto salutem et dilectionis affectum.

Sono comparsi alla presensia nostra li Nuntij de la Comunità di Puola et ne hanno exposto che ritrovandose in quella Città uno suo fontego de farina per comodità et ubertà di quel populo, del qual se maniza da ducati mille in su pare che per alguni di quelli che hanno havuto el carico de ditto fontego sia sta fatta mal administratione del danaro, et che quel Rector nostro e conscio de tal desordine et ha parte del danaro ne la mano: Per tanto confisi de la dilligentia et virtù vostra vi comettemo cum li capi del Conseglio nostro di X interveniente el Collegio nostro che subito conferirvi debiate a Puola et reveder dilligentemente le rason del ditto fontego, et ritrovando quello essere intachà osia per il rector, o sia chi esser si voglia, farete il tutto integralmente restituir, et ritornar ne la cassa del ditto fontego, de la qual farette far due chiavi, una da esser tenuta per quelli deputati de la cità, et laltra per il futuro proximo rector nostro, et interim che la sia tenuta per vui, et gionto esse futuro rector ge la consignarete, lassando tal bon ordene che più non habiamo a sentir alcun rechiamo, ma che li danari del ditto fontego siano ben governati. Suspendendo tutte le condanason fatte per dicto conte contro qualunque de quelli fidelissimi nostri per causa de ditto fontego, o de qualonque cosa dependente da quello, fino altro per nui serà dechiarito: Et la spesa che farete ne lo andar et ritorno vostro da Puola, volemo sia a conto de la Signoria nostra come

è ben conveniente, dando aviso alli capi del prefatto Conseglio di X de la executione: favete: —

Datum in nostro ducali Palatio die 26 maij Indicione I 1528.

13.

(*28 maggio 1528.*)

Andreas Gritti Dei gratia dux Venetiarum etc. Nobili et sapienti viro Philippo Donato de suo mandato Capitano Raspurch fideli dilecto salutem et dilectionis affectum: Perchè el sucessore del Conte de Puola se conferissa al suo rezimento, et dubitamo che esso Conte gionto esse sucessore si habia a partire et venire qui, che non volemo per alcun modo se prima el non restituissa tuti li danari che chavesso ne le mani del fontego de la farina: Per tanto vi cometemo cum li Capi del Conseglio nostro di X che debiate non diferire ponto da transferirvi a Puola, Dove gionto exequiate la Comission datavi per altre nostre, di far restituire al dicto Conte de Puola quanto el se ritrovera nelle mani del dito fontego, non lassando chel se habi a partir de quella cità de Puola se ben haviva consignato el rezimento al suo sucessore. Et quando el recusasse de far la dita restitutione, vuj lo manderete da qui alle presoni nostre, Essendo ferma intentione nostra chel habi a dar fuora tutto quello che chavesse intacha di quella Comunità di Puola quovismodo: —

Datum in nostro ducali Palatio die 28 maij Inditione I 1528.

14.

(*6 giugno 1528.*)

Sequitur terminatio . . . .

Dominus illuminatio mea.

Nos Phillipus Donatus Raspurch et pasinatichorum Capitaneus, Et ad infrascripta omnia peragenda pro bono et utili hujus Civitatis Polensis et eius districtus per inclitum ducale dominium Venetiarum cum auctoritate exc. d. Capitum exc. Consilij Decem delegatus, pro ut de tali dellegatione constat tribus ducalibus diei XXII, XXVI, XXVIII mensis maij proxime decursi Nobis inscriptis

quibus efficacissime injungitur et demandatur ut taliter providere debeamus ac Indemnitati et conservationi istius fontici consulere ita quod nulla inposterum supersit alicui occasio provocandi talique de causa conquerendi aut prelibatum ill. dominium addendi aut molestandi. Cujus mandata volentes omnino ut tenemur, totis viribus et per quantum in nobis est. exequi et adhimplere optime perpendentes quantum expediat et necessarium sit pro conservatione huiusmet Civitatis fonticum ipsum restitui et restitutum in futurum conservari. Post nostrum adventum ad hanc Civitatem defferri ad nos fecimus codices rationum et administrationum dicti fontici. illorum presertim qui a certo tempore illius gubernio prepositi fuerunt: quas rationes seu administrationes omni cum diligentia revidimus audivimus etiam quantum coram nobis pro beneficio ipsius fontici contra dictos codices rationum dicta opposita et alligata fuit per syndicos populi istiusmet Civitatis. Tandem post varios tractatus et dissertationes diligentemque inquisitionem nostram: Invenimus res illius fontici admodum dilapsas, ut nisi eisdem succureretur brevissimo temporis intervallo ad nichilum redigerentur. Quod esset huic pauperi universitati perniciossimum ac prelibate dominationi ill. supraquod dici possit molestum et alijs quibuscumque: Res peximi exempli. Ne proposita in deterius dilabantur, sed ut id quod superest conservetur, et omni conatu crescat et augeatur, Quod procul dubio eventurum ab omnibus sperari possit si que in melius disponantur ad diligentius gubernentur: decrevimus pro facultate nobis concessa infrascriptis ordinibus ponere statuere ac limitare a magnificis dominis Comitibus fonticarijs et alijs quibuscunque indifferenter ad unquam inviolabiliter servandos.

Et primo quod de cetero pro omnimoda conservatione capitalis ipsius fontici furmentum et alia quecunque blada de ratione eiusdem emenda non possint modo aliquo vel ingenio seu aliquo pretextu aut quesito colore vendi aut dispensari pro minori pretio eo quo emptum fuerit, Sed facta computatione tam omnium et quarumcunque expensarum pro dictis emptionibus factarum tam etiam salariorum fonticariorum mensuratorum notariorum et aliorum quorumcunque limitari et taxari debeat pretium eiusdem frumenti ut permittitur vendendi arbitrio maioris consilii, aut in ejus defec-

tum magnifici domini Comitis, qui pro tempore fuerit consiliariorum suorum et aliorum undecim civium ex diversis familijs, ita quod dictum capitale sub pretexto talium expensarum tantum ordinariarum quantum extraordinariarum nullam penitus patiatur diminutionem. Qui ordinibus premissis contrafactum fuerit, illi ad quos pro tempore spectatio regimini et gubernatori predicti fontici teneantur de suo proprio reficere omnimodo et quodcunque damnum quod premissa causa diminutionis patiendum.

Item quod non sit in facultate dominorum comitum etiam interveniente consensu consiliarorum suorum aliquas expensas facere de pecunijs ipsius fontici in mittendo nuntios extra civitatem pro emendis furmentis seu pro alia causa ad dictum fonticum pertinente vel spectante nisi illud prius fuerit captum et deliberatum in maiori consilio huius civitatis aut si consilium haberi non potuerit (urgente necessitate) per dominum Comitem consiliarios et alios undecim cives prout supra super quos etiam fieri debeat ellectio ac deputatio talium nuntiorum transmittendorum ad bussolos et ballotas, et successive deliberationes ac ellectiones ita faciendae notari debeant in Libro Partium: Quod si secus factum fuerit, non servato ordine premisso: Tempore redditionis rationum, expensae tales rejci debeant, cesurae ad damnum et incomodum fonticariorum omni contraddictione remota: addentes quod nulla possit fieri emptio furmentorum tam a forensibus quam a civibus et districtualibus nisi ut supra dictum per maius consilium aut magn. dom. Comitem consiliarios et alios undecim cives, etiam si talis emptio esset de minima quantitate.

Item quod pecuniae de ratione eiusdem fontici non possint modo aliquo vel ingenio sub aliquo pretextu seu quesito colore neque per magn. dom. Comites aut fonticarios cum consensu etiam maioris consilii expendi, aut in alios usus converti preterquam in emptione frumentorum pro ipso fontico neccessariorum. Et si huic provisioni nostrae contrafactum fuerit, idem dom. Comes qui talia presumpsisset, ultra alias poenas sibi impositas caddere debeat ad poenam ducatorum centum pro qualibet vice, eidem fontico applicanda: fonticarij vero qui pecuniam numerasset, ultra poenam ducatorum L ipso facto incurrere debeat remaneat quoque privatus offitio fonticariae ad quod etiam non possit amplius de-

putari aut elligi. Qui etiam non possit amplus deputari aut elligi. Qui etiam non possit se deffendere aut excusare sub pretextu alicuius mandato etiam in scriptis ipsi faciendi per magn. dom. Comitem, cuius mandatis quantum ad hoc nullo pacto parere debeat aut teneatur. Hoc premissis addito quod quilibet fonticarius in ingressu eius offitii teneatur prestare iuramentum in manibus dom. Comitis et in presentia maioris consilij, de bene et fideliter exercere eius offitium. Item de ne expendendo mutuando aut in alijs usibus convertendo pecuniam eiusdem fontici nisi pro eisdem fontici necessitatibus. Item de vendendo furmentum quod pro tempore in ipso fontico reperietur omnibus et quibuscunque nulla facta distinctione personarum pauperum, civium, popularium, ac districtualium et hoc ordinatum est, ne facta per dictos fonticarios ellectione, ac distinctione furmentorum : Ipsis liceat, id quod melius intra amicos, attinentes, ac honoratiores personas pro eorum arbitrio dispensare. Reliquum vero non eiusdem qualitatis ac bonitatis inter pauperes et viliores personas distribuere, quod ullatenus non convenit iustitiae aut equitati.

Item quod si in futurum contingerit furmenta in ipso fontico reposita aliquo modo diminui ex malo regimine, negligentia, dolo vel culpa tam fonticarij quam etiam mensuratoris per ipsum elligendi aut ab alijs per antea ellecti vel ante quocunque : Quod talis diminutio aut damnum ultra sextaria duo veneta pro centenario ceddere debeat ad malefitium et jacturam ipsius fonticarij : omni exceptione aut excusatione remotis : Augumentum vero quocunque contingens sit et spectare intelligatur ipsi fontico : Hoc expresso declarato et predictis omnibus addito, quod furmentum in posterum emendum de ratione ipsius fontici tam in hac civitate Polae quam in districtu, seu alio quocunque loco reponi debeat in ipso fontico hijsdem mensuris quibus emptum fuerit, ita quo omne et quodcunque comodum sit et remaneat eidem fontico : Nec tale furmentum ante repositionem ut super fiendam, possit remensurari per ipsos fonticarios vel alios, alia minori mensura, causa aliquid lucri faciendi, sub poena librarum centum applicandarum pro dimidia dicto fontico et alia accusatori qui etiam teneatur de credentia.

Item quod quilibet fonticarius in fine offitii sui ac tempore

redditionis rationum et calculorum fiendorum aut in termino eisdem limitato ac statuto per leges, teneatur effectuare exbursare omnes et quascumque pecunias quas penes se habebit de ratione fontici predicti, factis de more calculis in presentia magn. d. comitis consiliariorum ac aliorum undecim civium diversarum familiarum, cum interventu etiam et presentia duorum syndicorum populi, quae pecuniae ut premittitur numerandae consignari debeant fonticario successori. Et sic consignata in capsa reponi : Non admissa aliquo pacto confessione premissi successoris dicentis ac confitentis se recipisse ac habuisse pecunias ultra scriptas a dicto eius precessore effectuati numeratione omnibus post . . . . . . facienda : Quae omnia fieri et debeant cum presentia et interventu dictorum syndicorum populi, et hoc ut eisdem aufferatur omnis occasio gravaminis et querelae.

Item quod pro comodo ac utili et augumento eiusdem fontici rectores aut gubernatores ipsius teneantur de omni furmento in futurum emendo usque ad pretium librarum quattuor pro quolibet sextario veneto, et ab inde infra, ultra alias omnes expensas de quibus in p. capitulo, superlucrari solidos duos parvorum pro quolibet sextario. Quod quidem lucrum cedat in augumentum capitalis ipsius fontici : salaris omnibus et quibuscumque alijs provisionibus, ordinibus, et statutis, super inde disponentibus beneficium et conservationem ipsius fontici concernentibus, quatenus cum premissis omnibus ordinationibus ac terminationibus nostris non contradicant : quorum omnium inviolabiliter observantiam, et qua fungimur auctoritate, tam presenti magn. dom. Comiti quam alijs quibuscunque successoribus suis imponimus atque mandamus : Et insuper quod premissi ordines et decreta nostra, in libro statutorum hujus civitatis Polae ad futurorum memoriam registrari debeant. Laus deo.

Lati et promulgati fuerunt premissi ordines per cl. dom. Phillippum Donatum premissum sedentem sub Logia comunis Polae die sexto mensis Iunij MDXXVIII, legente m. francisco gavardo cive Iustinopolitano notario et ejus mag. vicecancellario, presentibus s. bortholomeo de ionatasis et s. bartholomeo de capitaneis et alijs quampluribus astantibus.

Ego Eugenius vitalis. q. eximij Artici et Medicinae doctor

dominus Antonij de Pirhanno pubblicus auctoritate Apostolica notarius et judex ordinarius, ac ad presens Cancellarius magnifici dom. petri Salomono Polae et agri comitis dignissimi suprascriptos ordines registravi et scripsi fideliter ab autenticis exemplatos, in quorum fide me subscripsi, Signo quoque mei tabellionatus et nomina appositis.

15.

(26 aprile 1535.)

Andreas Gritti dei gratia dux venetiarum et c. nobilibus et sapientibus viris Bernardo Mauroceno de suo mandato comiti Polae et successoribus suis fidelibus dilectis salutem ac dilectionis affectum. Vi mandiamo a queste inclusa una parte presa nel nostro mazor conseglio adì 29 marzo proximo passato : qual prohibisse il vender una cosa più d'una volta sotto gravissime pene cum altri boni ordeni per evitar tal inganno como per la inclusa copia a stampa la qual farete publicar ne li lochi soliti ad intelligentia de quelli deli nostri a voi comessi et registrar in quella Cancellaria dandoci poi avviso de recepute.

Dato in nostro ducali palatio die XXVI aprilis indicione VIII MDXXXV.

16.

(25 aprile 1544.)

1544 die veneris XXV aprilis.

Magnificus et generosus d. Carolus Geno pro exmo. ducali dominio venetiarum Polae et territorii sui comes dignissimus. Postquam superioribus diebus in consilio huius egregie et spectabilis civitatis Polae in eo astantibus et congregatis plerisque nobilibus intellecsit et audivit querimoniam per ipsos nobiles factas quod olivarii istius urbis et regionis in dies diminuntur dissipantur et vaduut in sinistrum ac deteriores. In percipienda utilitate multum ab illo tempore progenitorun suorum propter intolerabilia damna que fiunt ab hominibus et vicinis suis qui sub pretestu licentia..... dammficandi olivarios suos....

Volens ideo et intendens provvidere Et 1° che cadauna persona volesse podar nettar deramar et modificar i suoi olivari sia tenuto de notificar al magnifico conte de qual tempo sarà et quella concessa in scriptis farla notar in cancellaria iuxta il solito, et chi nettarà, poderà o taglierà senza ditta licentia incorri nella pena de l. 25 d. p. La mittà sia del accusadore l' altra mitta alla camera di questa città.

2.° Se dopo serano podati essi olivari il patrono sia tenuto notificar alli estimatori del comun i quali siano obbligati andar a veder il loco dove sarà podato et sel fusse per aliquo contrafatto alla licentia et trovatto denonciarlo al regimento sotto pena agli estimadori de L. 10 per cadauno, et alli trasgressori constituta veritatem L. 25 de p. da esser divisa come sopra et di exilio di questa citta et del suo distretto per annum continuum.

3.° Se alcuno taglierà olivari di altri dolose et senza saputa et licentia del patrono sia punito per L. 25..... et exilio de anni do et di esser frustato.....

17.

(31 giugno 1609.)

Die 31 Julij 1609.

Li clar. sig. Anzolo Emo et Francesco Zusto dignissimi sindici di S. Marco et Rialto, vacante il terzo loro altro collega, vista la scrittura davanti le sign. ill. clarissime prodotta per li intervenienti della città de Puola, per la quale ricercano che per sue signorie cl. con il mezzo dell' eccell. consiglio di XL criminal, li sia approbata la tariffa del cancellier, estimadori di comun, cavalier, vice cavalier et officiali di essa città, assegnatali dalli quattro deputati eletti nel consiglio di essa città, come per parte di 22 febbraio pr. p.; Vista essa parte con la tariffa sopradetta: Viste le tariffe delle terre di Piran et Isola date per esso consiglio eccellentissimo: Viste etiam altretante tariffe di altri Reggimenti similmente date dal predetto eccell. consiglio: Viste le leggi dell' officio suo: il tutto visto et maturamente considerato per la presente loro terminatione, terminando terminano che essi ministri abbino e aver debbino le utilità descritte in essa tariffa

assegnatali ut supra, con espressa dichiaratione che essi ministri oltre le sopradette limitationi, non possino tuor ne ricever dalli litiganti cosa alcuna sotto qualsivoglia pretesto che dirò immaginar si possi, sotto pena de privation delli officii suoi, et di non potersi più esercitar incargo alcuno, et altre pene ad arbitrio della Giustitia, dovendo quelli che fossero aggravati da' pagamenti ecessivi o altre contrafationi di essi ministri, ricorrer alla giustitia del clarissimo sig. Podestà et Capitanio di Capodistria, al qual sia con l' autorità dell' eccell. consiglio di XL criminal predetto, commessa l'esecutione et osservanza della presente Tariffa, potendo formar processi contro li transgressori et castigarli come alla sua conscientia parerà, salva l'autorità alle parti dell' appellatione in questo caso di transgressione di Tariffa et eccessivi pagamenti, tolti all' officio del sindicato col mezzo di intromissione dell' eccellentissimo consiglio.

Tariffa della città di Puola

fatta da noi Gerolamo Barbo, Zuane de Capitanii, Guido Sosomeno et Viscardo Viscardi eletti dal spettabile Consiglio a questo carico, e prima del *Civile*.

Per nota di cadauna cittatione in giuditio	L.	—: 1
„ cadaun termine sì volontario come assignato alla banca	L.	—: 1
„ nota di cadauna prodotta d' instanza o altre scritture sopra la qual non si possa notar atto alcuno	L.	—: 4
„ registro di queste per ogni carta continente 36 righe	L.	—: 4
Per nota di cadauna citation di testimoni d'essere esaminati	L.	—: 1
„ l' essamination d' alcun testimonio in voce . . .	L.	—; 4
„ l'essamination d'alcun testimonio in scrittura senza interrogatorj	L.	—: 8
Se sarà sopra interrogatorj	L.	—:10
Per copia d' ogn' atto et di processo per ogni carta di linee 18 per fazzada	L.	—: 4
„ scriver un procurator in corte	L.	—: 3
„ cadauna procura che vadi fuora della città . . .	L.	1: 4
„ notar una prononcia per cavalcar sopra il loco .	L.	—: 8

Per la cavalcata sopra il loco fuori della città . . . L. 3: 2
Et andando nella città . . . . L. 1:11
Per la cavalcata d'esaminar testimonj fuori della città L. 2:—
„ cadauna sententia in contradditorio giuditiario come in absentia fino alla summa di L. 50 sol. 1 per Lira . . . . L. —: 1
Et da L. 50 sino a L. 100 piccoli sei per L. . . . L. —: 6
Et da L. 100 fino a L. 300 L. 3 soldi doi ; e da lì in suso per ogni summa . . . . L. 6: 4
Per nota di cadauna sententia volontaria . . . . . L. 4:—
„ scriver un compromesso in tutto . . . . L. 1:12
„ cadauna sententia compromissoria sino alla summa di L. 50 . . . . L. 1:—
E da L. 50 sino a L. 100 . . . . L. 2;—
E da L. 100 sino a L. 300 . . . . L. 3: 2
E da L. 300 in suso d' ogni summa . . . . L. 6: 4
Per cadauna prononcia di emancipare il figliuolo dal padre . . . . L. 1: 4
„ cadauna prononcia di crear commissarj et governadori a' pupilli e mentecapti . . . . L. 1: 4
„ cadauna admission et registro di capitoli . . . L. —: 4
„ scriver un instromento d' ogni sorte per ogni carta L. —: 8
„ estrazerlo importando sino a L. 100 . . . . . . L. 3:—
E da 100 in suso per ogni 100 . . . . L. 1:—
Per instromenti di cessione come di sopra . . . . L. 1:—
„ instromenti di deliberation di stabili all' incanto, soldi 4 per ducato . . . . L. —: 4
„ instromenti di livello fino alla summa di un ducato di livello s. 8 per pezzo di terra . . . . . L. —: 8
„ l' estration di quelli . . . . L. 2: 8
E da un ducato sino a cinque di livello, oltra la suddetta limitatione di scriverlo per estrazerlo . . L. 3:—
E da cinque usque ad infinitum per l' estration di cadaun instrumento oltra la predetta limitation di scriverlo . . . . L. 6: 4
Per scriver un instrumento di quietation . . . . . L. —: 8
„ estrazerlo . . . . L. 1: 6
„ nota di cadaun protesto, tanto sopra stride, quanto

sopra altra cosa . . . . L. —: 4
Per scriver cadaun instrumento di permuta per cadauna parte . . . . L. —: 8
„ estrazerlo . . . . L. 2: 8
„ nota di cadauna remotion di protesti . . . . . L. —: 4
„ nota di laudo di remotion di protesto . . . . L. —: 4
„ nota di deliberation di cadaun dacio . . . . . L. —: 8
„ notar un pegno mobile . . . . L. —: 2
„ notar un pegno stabile d' intromission per cartolina o sententia . . . . L. —: 4
„ cadaun pegno, sive incanto di mobili, sino lire dieci L. —: 4
E da L. 10 in suso per ogni summa, soldi doi per ducato . . . . L. —: 2
Per nota di cadaun stimo di danno et altro . . . . L. —: 3
„ nota di cadauna relatione che non s' attrova beni mobili nè stabili del debitor . . . . L. —: 4
„ cadaun sequestro . . . . L. —: 4
„ interponer il decreto a cadauna sententia arbitraria o instrumento . . . . L. 1: 4
„ cadauna pronuntia di possesso . . . . L. —:12
„ nota di cadaun possesso in esecution di essa prononcia . . . . L. 1: 4
„ cadaun inventario de' beni de' pupilli mezo ducato per 100 . . . . L. 3: 2
„ nota di cadaun deposito . . . . L. —: 4
Et similmente per levation di quello . . . . L. —: 4
Per cadauna lettera di risposta, a lettere di magistrati ovver di qualsivoglia giusdicente . . . . . . L. —: 6
„ nota di cadauna relation di citation di una o più persone fatta in esecution di cadauna lettera . L. —: 4
„ scriver un testamento . . . . L. 1: 4
„ estrazer un testamento in pubblica forma importando li beni ducati cento . . . . L. 6: 4
Et da ducati 100 a 200 . . . . L. 12: 8
Et da ducati dusento in suso per ogni summa . . . L. 18:12
Per relevar un testamento ovvero cedula testamentaria computato l' esame di testimonii et ogni altro atto . . . . L. 6: 4

Per nota di cadauna piezaria . . . . L. —: 4
„ nota di conclusion in causa . . . . L. —: 4
„ esaminar testimonii per information di qualche magistrato o memoriale de' posteri per cadaun testimonio . . . . L. —: 8
„ ogni sententia di taglio o laudo de' mandati penali L. —: 4
„ cadauna sententia estraordinaria . . . . L. —: 4
„ cadaun atto estraordinario non contenuto nella presente tariffa . . . . L. —: 4
„ cadauna modula di spese di lite . . . . . . L. —: 4
„ tansar quella . . . . L. —: 4
„ cercar li libri de' Nodari precessori per ogni libro L. —: 4
„ estrazer alcuna sentenza volontaria richiesta dal creditor, et non altramente debba aver il pagamento come nelle sententie contumaci . . . L. —:—
„ pubblicar li testimonii di processo . . . . . . L. —: 4
„ nota di cadauna appellation . . . . L. —: 4
„ nota di cadaun Meriga . . . . L. —: 4
„ nota di cadaun stimator et giustisier delle ville soldi uno per cadauno . . . . L. —: 1

Tariffa delli pagamenti
delli estimatori di Comun della città di Pola.

Per cadaun stimo di danno fatto in biave, come in vigne e piantade alla Rena, Zaro e S. Martino fra tutti due . . . . L. —:10
Essendo più pezzi, oltre la suddetta limitatione soldi 6 per pezzo . . . . L. —: 6
Per ogni stimo di serraglia . . . . L. 2:—
„ ogni stimo fatto in comunal di danno . . . . . L. 1:—
„ stimar un ben stabile sì in la città come in comunal L. 5:—
„ stimar un animale in la città . . . . L. 2:—
Et fuori della città compresa la strada . . . . . . L. 3:—
Per ogni stimo fatto in contrada di danno . . . . L. 2:—
„ ogni stimo fatto di danno per le ville con la strada L. 3:—
Et essendo più pezzi oltre la suddetta limitatione . . L. —: 6
Et facendo più stimi non possi haver se non una strada.

Per ogni stimo di ben stabile fatto nelle ville . . . L. 3:—
„ la strada . . . . L. 1:—
„ ogni stimo d' herba fatto di danno in contrada . L. 2:—
„ la strada . . . . L. 1.—
„ ogni stimo fatto in bosco con la strada . . . . L. 6:—

Tariffa criminal della cancelleria di Pola.

Per cadaun mandato penale compreso il registro . . L. —: 4
„ cadauna relation di comandamento penale . . . L. —: 4
„ cadauna legalità di qualsiasi atto col bollo . . . L. —: 8
„ nota di cadaun processo in esecution di lettere ducali o altro magistrato . . . . L. 6: 4
Per lettere di citation per citar una persona sola . . L. —: 6
E citar più persone per ogni persona . . . . L. —: 4
Per presentation di lettere ducali . . . . L. —: 4
„ registro di quelle dicendo quod registretur . . . L. 6: 4
„ copia di quelle . . . . L. —:12
„ cadauna relation di citation in virtù di lettere per cadaun citato . . . . L. —: 4
„ lettera di risposta computata la presentation . . L. —: 6
„ la presentation d' altra sorte di lettere . . . . L. —: 2
„ copia di quelle . . . . L. —:12
„ registro di lettere di spazzi di Capodistria di laudo o taglio, volendo la parte . . . . L. —.12
„ lettere che si scrivono all' ill. signoria . . . . L. 1: 4
„ lettere di fede senza esame di testimonii . . . L. —: 4
Et esaminando testimonii per ogni esaminando . . . L. —: 8
Per cadaun processo che si metterà sotto bollo . . L. —: 4
„ far un salvo condotto a debitori o altri . . . . L. —: 8
„ cadauna lettera con il registro . . . . L. —: 8
„ notar un proclama . . . . L. —: 8
„ scrivere un vicino con la piazeria . . . . L. 1: 4
„ per cadauna fede in patente che va fuori . . . L. 1: 4
„ per cadauna inquisition ex officio con una o più persone in un stesso processo . . . . L. —:16
„ cadauna querela contra una o più persone . . . L. —: 8
„ ogni denontia datasi da Merighi come da altri . L. —: 8
„ nota di cadauna citation a difesa . . . . L. —: 4

Per cadauna inquisition formada in caso d' amputation di membro o di bando temporale o di condannation di L. 50 sino a L. 100	L.	1: 4
„ cadauna inquisition formada in caso di morte ovver bando perpetuo	L.	3: 2
„ la citation o proclama continenti più proclamati per cadauno	L.	—:16
„ copia d' esso proclama continente più proclamati per cadauno	L.	—:12
„ notar la presentation volontaria o la retention fatta per gl' officiali per cadaun retento o presentato	L.	6: 4
„ il costituto de plano d' esso retento o presentato	L.	1: 4
„ il costituto ad torturam	L.	1:11
„ il costituto tolto di cadaun offeso in la citta . .	L.	1:11
Et fuori della citta	L.	3: 2
Per nota di cadauna denontia de ceroichi	L.	—: 8
„ nota di cadauna citation de testimonii	L.	—: 4
„ esamination di cadaun testimonio a offesa . . ,	L.	—: 8
Et a defesa	L.	—:10
Per cadauna defesa fatta in voce	L.	—: 8
„ nota delle defese produtte d' alcun reo o più computà il registro della scrittura per cadaun defeso	L.	—:16
„ cadauna nota ovvero remission d' accordo et di pace	L.	—:12
„ tuor un visum et repertum in la città	L.	1:11
Et fuori della città computà la strada	L.	3: 2
Per cadaun salvocondotto ad un proclamato per omicidio puro o pensato	L.	—:16
„ cadaun instrumento di pace tra gli offesi et dependenti	L.	1:12
„ un salvocondotto ad un condannato per causa d'esaminarlo in cause civili o criminali	L.	—: 8
„ ogni carta di copie, di processi, di linee 36 . .	L.	—: 6
„ cadauna terminatione che sia data ad alcuno la corda per inobbedientia o altro eccesso . . .	L.	1: 4
„ nota di cadauna presentatione di lettere di taglio o laudo di sententie condennatorie o banditorie	L.	—:12
„ cadauna rattification del reo al bando	L.	1: 4

Per cadaun atto estraordinario	L.	—: 4
„ cadauna sententia pecuniaria sino a L. diese per ogni L.	L.	—: 1
E da L. diese sino a L. 50 per ogni L.	L.	—: 6
E da L. 50 a L. 100	L.	2:—
Et ab inde supra usque ad infinitum per cadauna sententia	L.	3:—
Per cadauna sententia bannitoria a tempo	L,	1:11
„ cadauna sententia di galia	L.	3: 2
„ cadauna sententia di pena di sangue o mutiiation di membro	L.	3: 2
„ cadauna sententia di berlina o frusta	L.	1: 4
„ cadauna sententia capitale o di bando perpetuo .	L.	6: 4
Et se in una sententia saranno più rei espediti per un caso et una pena medesima debbia tuor un pagamento solo, et se le pene saranno diverse cadauno paghi separatamente per ratta . . .	L.	—:—
Per cadauna sententia di bando ad inquirendum . .	L.	3: 2
„ la pubblication delli rei assolti o relassati pro nunc non possi tuor per scritture a offesa cosa alcuna, ma solamente li costituti et defese loro facendosi pagar le offese al querelante . . .	L.	—:—
„ liberar un bandito a tempo con il stridor . . .	L.	3: 2
„ liberar un bandito definitivamente computà il stridarlo	L.	6: 4
„ nota del relaxetur per cadaun relassado	L.	1: 4
„ cadauna gratia che si farà di condannation o altro	L.	—: 4
„ deponer una condannation	L.	—: 4
„ cadauna remission di querela o denontia . . .	L.	—: 4
„ copia di sententia bannitoria a tempo	L.	3:—
„ copia di sententia di bando perpetuo	L.	6: 4
„ copia d' alcuna sententia assolutoria	L.	2: 8
„ copia d' alcuna sententia pecuniaria	L.	—:10
„ nota di eadaun rettento per debito	L.	—: 8
„ nota di cadaun relassado per debito	L.	—: 8
„ cerca di cadaun libro di precessori	L.	—: 4

Tariffa del cavalier e v. cavalier et officiali della città di Pola.

Per cadauna citation simplice, e citation dei testimonii, ovver a veder giurar quelli nella città . . . , L. —: 4
„ cadaun comandamento penale nella città . . . . L. —: 4
„ alcuna pegnoratione nella città agli officiali . . L. —: 1
Et al cavalier e v. cavalier soldi uno per lira . . . L. —: 1
Per l' assicuration delle sententie et cartoline forestiere in la città soldi uno per lira . . . . L. —: 1
„ cadauna retention per debito, oltre il soldo per lira L. 3: 2
Dovendo procedere alla retention la relatione della pignora volontaria; et che non s' attrovino beni del debitore, ovvero che habbi deceduto li pegni, et questo, quanto delle sententie della città et Dignano . . . . L. —:—
Per introdur alcuno in possesso de beni sì temporali come spirituali, in esecution di lettere d' alcun magistrato o sententia, o altra causa, non compresa la strada, qual sarà qui sotto limitata andando fuori della città . . . . , L. 6: 4
Per le cavalcate andando col clarissimo sig. Conte fuori della città sopra qualche luoco di deferentia . L. 1:10
Et andando nella città sopra qualche luoco di deferentia L. 1:—
Per retentione per causa di questione, o altra imputatione dove non s' ingerischi pena di sangue . L. 3:—
Et per la retentione dove s' ingerisca pena di galea, ovver di sangue, membri o vita . . . . . . L. 6: 4
Per le presentationi alle carceri volontarie per cadauno L. 6: 4
„ per relassar fuori di pregion per le chiavi . . . L. 1:—
„ li retenti o presentati che saranno assolti ovvero relassati pro nunc, non debbino pagar cosa alcuna, ma essendovi accusator quello debbi pagar tutte le spese . . . . L. —:—
„ ogni incanto di pegno mobile . . . . L. —: 1
Et di stabile . . . . L. —: 4
Per stridar un instrumento . . . . L. —: 1
„ cadaun bollo nella città . . . . L. —: 4

Et per portar li pegni alla città per cadaun pegno . L. —: 4
Per citar, o proclamar alle scale per cadauna persona L. —: 4
„ citar per stridar alcuno . . . . L. —: 1
„ la strada agli officiali andando fuori della città per le ville, oltre la suddetta limitation secondo l' esecutione . . . . L. —:12

Et non possi tuor, andando in una villa più d' una strada sebbene fosse più esecutioni. Quali cavalier e v. cavalier non possi andar impegnorar alcuno se prima non vi sarà stato un offitiale, et che habbi posto le tre pene ordinarie, cioè de L. una, di doi et di tre giusta al statuto, nè possi gli offitiali metter altre pene.

Io Gerolimo Barbo soprascritto, eletto dal magnifico consiglio di questa città, insieme con li signori Zuanne di Capitanii et Guido Sosomeno pur anco loro eletti a questo carico per l'absenza del sign. Viscardo Viscardi, habbiamo fatto la presente tariffa et in fede etc.

Io Zuanne di Capitanei affermo ut supra.

Io Guido Sosomeno affermo quanto di sopra.

Die 31 Augusti 1609.

In Excell. Consilio de XL ad Criminalia VV. Nob. ser Angelus Emo et Franciscus Zusto Syndici.

Chè per autorità di questo Consiglio la sopradetta tariffa sia approbata et confirmata in tutto et per tutto come di sopra.

De parte 28, de nò 0, non sincere 5.

Anzolo Emo, Francesco Giusto Sindici.

18.

(*12 maggio 1640*)

Adi 22 Maggio 1640. Ricepute

Franciscus Ericio, Dei gratia Dux Venetiarum etc.

Nobilibus et sapientibus viris Francisco Querino, de suo mandato Comiti et Proveditori Polae, et successoribus fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum. Significamus vobis hodie in Consilio nostro rogatorum captam fuisse partem tenoris infrascripti videlicet,

Fattosi da noi il più pontual riflesso sopra quello che nelle vostre lettere del di 12 del passato ci havete rappresentato, dricciato tutto come vedemo al zelo che è in voi del pubblico servitio, et a ciò che havete stimato poter conferire, ad utilmente amministrar quella carica; considerato all' incontro quello che con giustissimo riguardo deve esser sempre innanzi a gl' occhi della S. N. di conservare et mantenere nel suo vigore, et esser gli antichi privilegi et prerogative stabilite et decretate alle città, terre et luoghi che volontariamente si sono date sotto al dominio della Repubblica; prese le altre più necessarie informationi, et considerati gl' istessi privileggi che sino dal 1331 furono concessi a gl' habitanti di Pola: stabilimo col senato et con esso a voi commettemo che a giusta consolatione di quei fedelissimi nostri, acciò rimanghino loro conservati li sudetti suoi antichi privileggi et prerogative, si che in tutte le sue parti habbino ad havere il pontuale effetto, dobbiate così nelle cause civili come criminali de' vecchi habitanti giudicar unitamente con quattro conseglieri elletti secondo il solito di detta città, et in tutto quello che viene espresso nelle commissioni de' nostri precessori, come è stato sempre, et sin' ora osservato; ma ne' casi toccanti quella militia et novi habitanti et in quelli accaderà nelli homicidii, ruberie di strada, furti da lire dieci in suso, violenze a donne et incendii fraudolentemente commessi, a noi solo doverà rimaner la giudicatura. Come all' incontro doverà rimaner l' antica libertà a detti fedelissimi nostri di elegger li Nodari della cancellaria civile, punto pur chiaramente espresso ne' medemi privilegi. Et perchè ne' giudicii ne' quali è chiamata l'assistenza unitamente con voi di detti quattro conseglieri deve essere il numero di cinque quello, o quelli di detti quattro conseglieri che non interveranno ai giudicii restino privi della carica, dovendo esser elletto altro o altri in suo luoco, quando però l'absenza non sia o per malatia o per altra legittima causa. Tanto ci occorre dirvi in questo proposito. Et perchè tutto habbi in ogni tempo la debita esecutione vi commettemo coll' istesso senato di far registrar le presenti in cotesta cancellaria perchè servi a notitia et memoria de successori per la sua pontuale osservanza, volendo anco che restino notificate a quei fedelissimi nostri et aspettaremo avviso dell' eseguito.

Dato in nostro Ducali Palatio die XII Maii Indictione VIII. 1640.

Nobilibus et Sapientibus Viris Francisco Querino Comiti et Proveditori Polae et successoribus.

L'Illustrissimo sign. Conte et Proveditor, vedute le Ducali sopradette ha commesso la dovuta loro esecutione, dovendo quelle esser registrate nella cancellaria, notificate agli intervenienti della Comunità, et insieme fatto loro intendere di devenire con la redutione del Conseglio, all' ellettione di quattro Conseglieri, et del Nodaro civile in tutto, come in essa, et nei privilegii si contiene et ita ecc.

Nota delli nomi delli signori cittadini che sono concorsi nella spesa per far confermare da sua Serenità li privilegi et statuto, come nella presente ducale si legge senz' alcun interesse di spesa e della spettabile Comunità.

Il sig. Zuanne di Capitanii.
Il sig. Conte di Conti.
Il sig. Francesco Pelizza.
Il sig. Zuanne Pelizza.
Il sig. Nadal Scanpichio.
Il sig. Zuanne Rotta.
Il sig. Zuanne Manziol.
Il sig. Costantin Senachi Inbasciador eletto dal Spet. Cons.

19.

(4 luglio 1645 ?)

Noi Paolo Minio per la Ser. Republica di Venezia conte e proveditore di Pola et suo distretto.

(frammento)

Sono così gravi et nocive le confusioni con gli errori . . . . maneggio di denaro di questa comunità come nelli libri . . . . . . che ricercano celere proviggione a fin non ne seguiti . . . . sue entrate ; siamo però venuti in resolutione per ora . . . . . . del dinaro per conseguire il frutto proprio, commettemo . . . . conti nuovo camerlengo che non dobbiate esborsar ne spender . . . . esser si voglia anco a salariati senon con intervento . . . . . . ministri che saranno nel nostro officio in pena . . . . . esborsarla et di ducati dieci per ogni partita applicati all' . . . . . . comunità

tenendo noi tutti li mandati in filza per nostra cautione . . . . . della nostra cassa alla presentia nostra et de nostri successori . . . . . fatto buona spesa alcuna senza li detti mandati et il . . . . registrato nelli libri della medema camera et nel statuto . . . . . a successori commettendovi sotto le stesse pene et con . . . . . di quelle partite che riscoterete con pena . . . . dobbiate . . . . del denaro tolto per essa pena e notarlo sotto la medesima . . . la summa per non causar confusione nel . . . . con quelle della pena, et cosi eseguirete . . . . .

Data dalla fortezza di Pola li 4 luglio 164 (5 ?).

20.

(16 marzo 1653)

Adi Dominica 16 marzo 1653.

De ordine dell' Ill. sign. Ottavian Zorzi Conte et Proveditor fu congregato il spettabile Consiglio de' nobili cittadini di questa città per mudar gli officii e altro come qui segue, onde intervennero cittadini nel numero di 14 compresa la persona di S. Sign. Ill.

Il stato di miseria in cui s' attrova questa spettabile comunità nelli presenti tempi, poichè dalle ordinarie vendite di quella non può venir neanco sodisfatto li salari ordinari dà cadauno di questo consiglio facilmente può essere conosciuto, onde dovendosi poner ogni applicatione maggiore per sollievo della medema.

L' anderà parte posta dalli sp. sign. Consiglieri et Cattaveri con l' assenso et volere dell' Ill. Sign. Conte et Prov. che per l' avvenire non possi essere elletto ne ballottato alcuno nel numero de cittadini di questo honorevole Consiglio (etcettuati quelli fossero habitanti di questa città), se prima non venirà fatto l'effettivo esborso di ducati duecento ; da essere li medesimi impiegati nelli affari di questa spett. Comunità, non intendendosi però a questa obbligatione compresi li figli di cittadini di già accettati quali volessero entrare nel medesimo Consiglio.

Ballottata hebbe balle n. 12, contr. 2 si che fu presa.

L' Ill. ed Ecc. Sign. Andrea Grillo per la Ser. Republica di Venezia d. Podestà e Capitanio di Capodistria, veduta la parte contrascritta, ha quella pienamente decretata con la sua autorità,

per la sua pontuale et inviolabile essecutione, interponendo alla medesima il suo giudicial decreto et firma.

Commandando, che del presente decreto ne sia fatto registro ne' libri publici della città di Pola, et che non possa chi si sia come però in essa parte, essere introdotto nel Consiglio della stessa città con niente meno dei ducati duecento espressi nella stessa parte presa sotto li 16 marzo 1653 e in tutto e per tutto giusto la medesima et così resti eseguito.

Capodistria li 19 ottobre 1658.

Andrea Grillo Pod. e Cap.

21.

(*9 novembre 1668*)

Dominicus Contareno Dei gratia dux Venetiarum etc. nobili et sap. viro Jacopo Foscareno de suo mandato comiti proveditori pole fideli diletissimo salutem et diletionis affectum.

Ci avete esposto nelle vostre lettere de 17 marzo trasmesse unite alla scrittura presentataci dagli habitanti della villa di Altura colla quale suplicano di esser sotoposti alla nostra sola giudicatura escluso l' intervento di soliti conseglieri. Ci sono pervenute le prudenti informationi dal podestà e capitanio d' Istria aggionte a vari decreti del senato per i quali resta in tal proposito espressa chiaramente la publica intencione.

Fatto però il dovuto riflesso dalla S. N. all' importanza che si conviene e considerato che essendo spirato li vinti anni da che godono li medesimi di Altura si intendino in virtù di detti decreti massime di quello 31 ottobre 1651 vecchi habitanti et sotoposti alla conditione istessa delli altri territuali, stabilimo dunque col senato che siano anco con detti di Altura così nelle cause civili come criminali praticate quelle forme di giudicio che sono osservate con li altri territuali vecchi premettendo noi ne i casi prescriti l' intervento pure de soliti conseglieri, mentre publica volontà è che a cotesta comunità sieno preservate illese le di lei prerogative e privileggi concesseli nella sua deditione, e restino per ogni modo divertite le novità ben confidando che la vostra prudenza usarà nel rimanente la desterità solita perchè così sia puntualmente eseguito ed il tutto passi colla debbita quiete sol-

lievo e sodisfazione di cotesti amantissimi suditti. in tanto attendemo aviso della riceputa delle presenti che farete registrare in cotesta cancellaria a noticia anco de sucessori per la sua inviolabile osservanza.

Data in nostro ducali Palatio die IX novembris indicione septima 1668.

22.

(15 dicembre 1691)

1692 Recepte 20 aprile.

Franciscus Mauroceno dei gratia dux venetiarum et c. nobili et sapienti viro Jacobo Vitturi de suo mandato comiti et prov. Polae et successoribus fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum. Compreso dalla maturità del senato con grave sentimento l' eccesso con che proseguisse più sempre in onta alle leggi in tal proposito l' abuso delle statue armi et altre permanenti memorie come pure di praticarsi donativi di bastoni armature stendardi e simili rimostranze a retori nostri e prominístri ha conosciuto necessario devenire al decreto che vi si trasmette alligato per la sua inviolabile osservanza et acciò lo faciate notificar et registrare come nel medemo resta espresso onde sotto le cominate pene s' adempisca da ogni uno la publica volontà e con la remotione di queste vane apparenze sia posto freno a scandaloso disordine che porta pesante aggravio alle comunità a militanti et a sudditi e che per ogni riguardo si rileva di pessime conseguenze. Della ricevuta ed execuzione delle presenti per quello a voi spetta ce ne renderete con diligenza ragguagliati.

Dato in nostro ducali Palatio die XV decembris Ind. XV MDCLXXXXI.

1691. 15 decembre in Pregadi.

Seguendo la Republica Nostra i suoi antichi instituti rivo lti alli oggetti d' una lodevole moderatione ha in tempi diversi con più decreti di questo Consiglio prohibito l' inconveniente delle statue, armi, ed altre memorie stabili, che a' Rettori nostri dello Stato da terra, e da mar venivano errette e così parimenti di consegnarsi a medemi bastoni, stendardi, armature e altri simili donativi della loro partenza dalle cariche rimostranze tutte di vana

ostentazione, di pesante aggravio alle comunità, fraglie, arti, militi ed altre perniciose conseguenze; ma perchè in ogni modo s'intende maggiormente invalso l' abuso stesso con intolerabile excesso, resta però de publica prudenza da questi motivi eccitata dar di mano a rissoluti espedienti; onde totalmente rimosso il scandaloso disordine riportino una volta le leggi in tal proposito la dovuta obedienza; però

L' andarà parte, che inherendosi alle passate deliberationi sia in avvenire espressamente prohibito erigersi a rappresentanti nostri in qualunque tempo e luogo alcuna statua, arma, et altra permanente memoria, nè in pietra, nè in pittura, nè in altra immaginabil forma; come pure potersi da medesimi, nè da loro ministri ricever bastoni, armature, e stendardi, o altri donativi di qualsisia sorte, nè di admetter al tempo del ritorno dalle cariche accompagnamento alcuno sotto le pene stabilite dai decreti 22 dec. 1661, 16 genn. susseguente, e 12 genn. 1678, tanto a rettori, e ministri che trasgredissero, quanto di chi proponessero parti di tal natura, come anco ai capi delle Arti, Scole de bombardieri, ed altre fraglie, e così a militanti, e stipendiati, che contravenissero alle deliberationi stesse, e con l' obbligationi pure ingionte al segretario alle voci, a cui resti cominata la privatione del carico, in caso d' ommissione alle proprie incombenze, dovendo in oltre le fedi esser sottoscritte non solo da' successori ma dalli deputati delle città, fortezze, terre, e castelli, e con attestatione, che servi per li precessori e per loro medemi. Dovendo in resto esserne raccomandata in ogni tempo la pronta osservatione alli avogadri de comun e per li rettori e per tutti gli altri che cadessero in trasgresso con la facoltà a loro et a savii del Collegio nostro dal decreto 1678 in partita e perchè sempre più s' osserva con dannata disobedienza e smoderata rilasciatezza accresciuto insoffribilmente l' abuso si conosce anco aggiustato espediente prescriverne ad esempio e freno dell' avvenire.

Che sia inoltre preso di far levar tutte le statue intiere ed altre che sopra oselata (?) si ritrovassero nelle piazze, castelli e strade ed in qualunque altro luoco delle città, fortezze, terre e castelli dello Stato da terra e da mar col riporsi li materiali e le figure nei magazeni delle monizioni da esser ivi custoditi, et che sieno inoltre scancellate e abbolite tutte l' Inscrittioni che per

ogni altra figura, ritratto o arma rimanessero; onde più non sussista apparenza alcuna di queste memorie, e tutto sia ridotto a semplice nudo ornamento de' palazzi, consistendo senza altra vana ostentazione il vero monumento nella buona impressione che lascia nel cuore de' sudditi la retta giustizia de' Rappresentanti.

L'essecuzione predetta dovrà senza ritardo effettuarsi da' Rettori delle città principali, delle fortezze, anco, terre, castelli a medemi subordinati sotto le pene stesse nelle quali cadarebbero trasgredendo alle prescrittioni della parte presente che a Rappresentanti tutti sarà trasmessa per chiara universal intelligenza et acciò venga registrata in cadauna delle cancellerie, e nei libri dei Consigli delle comunità, delle scuole de bombardieri, fraglie et arti; onde sia nota, e venga esseguita questa publica rissoluta volontà.

Adamo Pizzoni Nod. duc.

23.

(19 ottobre 1717)

Noi, Giustin Dona per la Serenissima Republica di Venezia conte e proveditor di Pola e sua giurisdizione.

Nell' esame delle cose economiche di questa città angustiata scoperto con amiratione il grave disordine che con unico esempio camina in oppressione degli abitanti introdotto dalla venale sagacità de pescatori bottegari e beccari che nel vendere a capriccio li comestibili vanno lentamente spremendo il sangue de poveri e così illicitamente impinguando li propri capitali, viene richiamato il nostro infiamato zelo dalla materia importante ch' abbraccia uno degl' oggietti distinti ch' occupar deve del continuo la vigilanza di chi governa e dalle voci querule de' miserabili, all' uso di quelle salutari provisioni che combatino in avenire l' estorsioni e le fraudi de quali miransi per lo più relative le confusioni et i disordini onde tra i vantaggi dell' abbondanza menino questi amatissimi sudditi una vita tranquila.

Perchè dunque cessi una volta si danato libertinaggio di vendere senza stima a proprio talento li viveri e così la libidine troppo ingorda d' eccedenti proventi secondando la santa intention della legge municipale a sufficienza spiccante ove dimostra l' in-

combenze de giusticieri et uniformandosi alle prattiche stillate per tutta la terra ferma non solo ma per gli altri luochi della provincia con la mira principale ai driti della giusticia e poi al solievo di questa università dall' indiscretezza dei pochi troppo tiraneggiata segnamo li seguenti capitoli perchè dopo la firma sovrana dell' eccellentissimo Senato habbino a portare un' intierissima essecutione.

I.° Che non camminando più i tempi felici nei quali furono stabiliti li statuti e provvedimenti nè più le passate beneditioni massime nelle pesche all' hora ubertosi così non sussistendo il troppo vil prezzo in essi prescritto all'esito del pesce d' un soldo, e un bezzo per libra, cadino ancora l' esorbitanze che giornalmente si vanno inoltrando, e debbano li pescatori contenersi con la norma seguente consona alla convenienza ed al giusto ; cioè li barboni, varioli, orade, dentali, sfogli, scarpene, toni, palamide ed altri pesci d' una libra in su tutto l' anno possino venderli a soldi cinque : l' altro inferiore quattro, la minutaglia tre, e le sardelle a venti al grosso a riserva del tempo quadragesimale in cui le resti permesso d' accrescere il costo due soldi per libra e non più in pena di ducati dieci per cadaun inobbediente oltre la perdita del pesce applicati alle publiche occorrenze, ac etiam in caso di recidiva di corda prigion e gallera ad arbitrio della giustizia.

II.° E perchè a delusion della legge insinuerebbe tosto la malitia il mezzo ben facile per continuare impuniti nelle massime passate che sarebbe nascondendo le prede rendere penuriati li cittadini e pui in occulto sotto artificiosi pretesti farne le dispense a quelli che per necessità uniformassero la spesa alla loro ingordiggia, perciò volemo che siano obligati li pescatori subito sbarcato il pesce prima d' esitarne ad alcun particolare, ne portarne altrove, di capitar al publico palazzo nostro per lasciare la provisione necessaria alla famiglia con il pagamento giusto il costume, e poi passare alla publica pescaria per ultimarne in essa l' esito a comodo e beneficio comune ; in pena trasgredendo di lire 25 per cadauna volta applicate come sopra con la perdita del pesce.

III.° Sia debito preciso ed indispensabile di tutti li bottegari, casaroli e compravendi tanto della città che giurisdizione il ri-

ccver di quattro mesi in quattro mesi da' giusticieri che saranno pro tempore giusto il solito eletti dal spettabile conseglio le stime di tutti li comestibili che teniranno in vendita cioè grassine, formagli, bottiri, minestre, oglio, salumi, et altro, alla qual conditione s' intendino le candelle di sevo e sappone che se le dovranno rilasciar gratis con li giusti prezzi a raguaglio della perfetion delle robbe e dei tempi, in foglio, chiare e distinte per essere essequite ed all' oggieto tenute esposte sopra toletta nelle botteghe alla vista comune ; in pena a cadaun inobbediente di lire 100 applicate alla cassa pubblica ed altre etiam corporali ad arbitrio, inspeta la qualità dei trascorsi alla cui denoncia ognuno s' intenderà admesso per castigarli dichiarandosi che in caso ch' essi bottegari compravendi e casaroli rissentissero aggravio nelle stime medesime havranno l' adito per il ricorso a questa pubblica rappresentanza da cui otterranno la conveniente moderatione.

IV.° Non possano li beccari di questa città o chiunque altro vendere alcun animale grosso o menuto se prima non sarà riconosciuto dalli sudetti giusticieri dai quali dovranno ricevere il valore a capo per capo a misura della grassezza delle carni non potendo sotto qual si sia pretesto staccarli dal medemo in pena per cadauna contrafatione di lire 100 diretta come sopra, in cui s' intenderanno egualmente incorsi se scarseggeranno li pesi servendosi di stadere e bilance vitiose e faranno le vendite private et occulte fuori di beccaria, ove solo dovranno tutti gl' animali essere ammazzati e distribuiti.

V.° Ma perchè la negligenza e trascuratezza con chè si movono per l' ordinamento li cittadini ove si tratta di comun interesse, non intepidischino l'obbedienza di queste regolationi incarichiamo li giusticieri che saranno pro tempore alla più accurata vigilanza et attentione nel loro ministero ; mai negando in qualunque occasione che fossero ricercati tanto da botteghieri, casarioli, compravendi, e beccari l' uso del proprio officio, onde non resti scusa alle fraudi et agl' inganni, in pena a cadauno che fosse ritrovato in difetto di ducati dieci et oltre.

VI.° Volemo inoltre che sia parte precisa de giusticieri medemi di portarsi almeno due volte al mese per le botteghe a rilevare se dalli patroni delle stesse venga incontrato il proprio

dovere con l' impetration delle stime e vendite conformi alle medeme rivedendo con tal incontro le misure e pesi se alterati a pregiudizio della povertà, e ritrovando mancanze habbino l' incarico di portarli a' lume della giusticia per gl' opportuni compensi della medema e ciò in pena di ducati dieci come sopra.

Et il presente dopo roborato dalla pubblica autorità dell'approvatione dovrà esser pubblicato affisso e poi registrato nei libri della spettabile comunità e della cancelleria per essere nei principii d' ogni reggimento con li proclami ordinari rinnovato alla memoria comune col fine che in ogni tempo riporti la debita osservanza.

In quorum

Pola 19 ottobre 1717.

Giustin Donà Conte e Proveditor.
Giulio Buffonelli Canceliere.

24.

(5 marzo 1718)

1718. 8 marzo Recepte

Ioannes Cornelius dei gratia dux venetiarum nobili ac sapienti viro Iustino Donato de suo mandato comiti et proveditori Polae fideli dilecto salutem et dilectionis affectum.

Fattosi riflesso all' estesa della terminatione da voi formata li 19 ottobre decorso in sei capitoli con l' oggetto di moderare li prezzi concernenti la vendita dei commestibili nei luochi a cotesta giurisditione soggetti mentre la troviamo accomodata ai riguardi della giusticia riporta la nostra approvatione.

Datum in nostro ducali palatio die V martii indicione XI. MDCCXVIII.

Giov. Franc. Businello Seg.

Adì 13 marzo 1718 Pola. Dom.

Pubblicato al luoco solito premesso il suono della campana molti presenti et ascoltanti.

25.

(a. 1645, 1651 e 1696)

Con segni et miracoli manifesti, è noto, altre volte esser stata trattenuta per intercessione della gloriosa Vergine Maria

l' ìra del Signore, che per i peccati nostri era per farsi sentire con danno notabile et rovina di questi et della città istessa, come ne vien chiara memoria nel libro del statuto di questa città per l'apparizione dell' istessa Vergine l'anno 1389 li 10 ottobre circa le due ore di notte, la qual apparizione, si come diede causa a quelli popoli, con rimetter li loro mancamenti, di sperare buoni eventi nelle adversità et pericoli delle pendenti guerre, fame, et pestilenzie, per l' intercessione di detta Beata Vergine, così a tempi nostri potiamo sperare che con l' emenda delle vite nostre ricorrendo a quella, come nostra advocata, resteremo liberi d'ogni iminente pericolo; Il che essendo stato da noi precisamente al presente, mentre la sera di 20 venendo il giorno della presentazione della gloriosa Vergine, mentre accidentalmente attacatosi fuoco nelli quartieri de' soldati della fortezza, in poche ore favorito da veemente vento di bora, arse un pezzo, sive terzo di essi quartieri portandosi li carboni accesi per la città attacandosi il fuoco nella chiesa et convento di S. Francesco et in qualche casa che miracolosamente non fece progresso; onde considerando noi et tenendo per certo tal liberazione et preservazione derivata dall' istessa gloriosa Vergine nostra Protettrice, per non abusar le tante grazie, et perchè viva la pietà et devozione a posteri; disponendo gl' animi nostri con la volontà di quèsti sudditi invitati ed ammoniti da monsignor ill. et rev. Marino Badoaro vescovo, acciò confessi et contritti maggiormente s' astenghino da' peccati et con l' esempio dell' ill. sig. Gierolimo Zusto, al presente Conte et provveditore di questa città, per la recognizione di tanta grazia con l'autorità et commissione d'esso illustrissimo rappresentante fù ridotto con volontà et solenne voto fù proposto et presa parte da essere il tutto registrato nel statutario della città del tenor che segue.

Essendo che per miracolo della Gloriosa Vergine Maria l'anno presente 1645 li 20 novembre circa un' ora di notte venendo la Festività della Presentazione della Gloriosa Vergine Maria fu preservata questa città illesa dall' iminente pericolo dell' incendio in detto tempo attaccato in fortezza come è notorio a tutto questo popolo, nè dovendosi tolerare che di tanto favore ottenuto da sua Divina Maestà per intercessione della Beata Vergine, resti estinta

la memoria presso i posteri, l'andarà parte posta dall' ill. signor Conte et provveditor et signori consiglieri, che de cetero tutti gli cittadini di questo spettabile consiglio, et li suddetti sudditi della città et territorio debbano et siano tenuti osservare et riverire la Festività suddetta conforme ogni solenne Festa comandata dalla Santa Chiesa, sotto quelle più severe pene che parerà alli illustrissimi rappresentanti, con dichiarazione di dover supplicar l'ill. et rev. monsignor vescovo acciò si compiaccia in esecuzione di tal devozione ordinar et poner nelle sue costituzioni che sia fatta solenne processione annuatim in detto giorno, con visitare le Chiese della Misericordia et san Francesco.

***

L'anno 1651, 18 luglio, giorno di santa Sinforosa fu caduta la facciata verso la lozza del Pretorio palazzo alle ore 20, e perciò si ruinò tutto il palazzo restando così miseramente dirocato per il corso d'anni 46. nel qual tempo gli fu asportato tutti gli materiali con tutte le pietre della caduta fazzata, di modo che nella rediffìcazione non si ritrovò alcuna di quelle, ma con le reliquie d'una muraglia del convento dell'Abbazia, si fece il prospetto dalla parte del pergolo. che oggi si vede, e l'anno 1697 con parte del consiglio 19 febbraio 1696 furono eletti alla sopraintendenza della fabbrica li signori Antonio Sforza et Angelo Rota due de' cittadini, li quali intrapreso l'impiego nel corso di mesi nove si drizzò le muraglie del detto palazzo, che poi stagionate fu coperto, et il primo rettore che andò ad abitarlo fu l'eccell. signor Giacomo Barbaro Conte e provveditore.

APPENDICE II.

1.

(17 maggio 1331)

Hoc est exemplum syndicatus Polensium. In Christi nomine. anno Domini millesimo trecentesimo trigesimo primo. Indictione decima quarta, die decimo septimo mensis Maij, Pole in Palatio communis. Praesentibus Floro Domini Ioannis, Bernardo Domini Manzini, Andrea domini Bermandolli, Andrea et Leonardo notarijs Polensibus, et alijs. Ibique in pleno et generali Arengo populi, communis Civitatis Polae ad sonum Campanae voce praeconia more solito, et loco debito de voluntate, et mandato virorum discretorum et prudentum dominorum Petri quondam domini Viti, et Blasij quondam domini Detacomandi capitaneorum populi Civitatis Polae congregato, ipsi Capitanei, et universus populus et commune, et Arengum civitatis prefatae, et ipse populus universus, et commune cum Capitaneis antedictis unanimiter, et concorditer sponte, et ex certa scientia fecerunt, constituerunt, creaverunt et ordinaverunt discretos viros dominos Petrum domini Viti, Blasium domini Detacomandi Capitaneos populi antedicti, et dominos Ioannem domini Manzini, Scandolam domini Ugonis, Dominicum quondam domini Petri de Parentio, Andream domini Octoboni, Venetianum Subtilem, Nicolaum eius fratrem, Bartholomaeum domini Petri, Nicolaum Ferraresium, Iacobum domini Bercasini, Petrum Paganum et Aldagerium notarium Polenses suos certos et veros nuntios, actores, sijndicos et Procuratores, et si quo nomine melius dici possint, spetialiter ad eundum ad praesentiam Excellentissimi domini domini Francisci Dandulo Dei gratia Venetiarum, Dalmatiae, atque Chroatiae Incliti Ducis et Domini quartae partis et dimidiae totius Imperii Romaniae, et sui Consilij, et communis Venetiarum, et cum omni reverentia sijndicario et procuratorio nomine, quo supra, et pro se ipsis exponendum qualiter ipsi Capitanei, et populus, et commune praefatum his temporibus in multa ruina positi propter afflictiones, iniurias et variabiles molestias sibi factas in suo territorio et districtu, et a suis Rectoribus audientes,

recollentes, et sentientes immensam benignitatem Ducalis Clementiae Venetiarum. sub cuius fidelitate iam infinitis annis cum multis beneficijs. et gratijs Ducalibus permanserunt; et quae non claudit gremium, nec defficit suum auxilium, et misericordiam implorantibus provide providerunt et deliberaverunt pro eorum necessaria salute et conservatione, se et sua submittere totaliter Dominio et Potentiae ipsius domini Ducis, et communis Venetiarum et sicut providerant complentes effectu ad virum Nobilem dominum Ioannem Contareno honorabilem Capitaneum Paysanatici Istriae pro communi Venetiarum in illis partibus pro suo Rectore degentem habuerunt reverenter recursum, et ipsi Domino Capitaneo Polam properanti ad eorum requisitionem et instantiam tanquam personae representanti Dominium et pro ipso Dominio recipienti Venetiarum libere et sponte et absolute Civitatem et Castrum Polae, et villas, et castra, dominium merum et mixtum Imperium, et omnes iurisdictiones, iura et actiones reales et personales, utiles et directas, tacitas et expressas ad ipsam civitatem quomolibet pertinentes, vel quae pertinere possent, et cum omnibus et iurisdictionibus ac actionibus dicto communi et Universitati, et ipsorum loca Polensium pertinentibus. et spectantibus et quocumque modo spectare possent submiserunt et dederunt. et eidem fidelitatem Domini Ducis, et communis Venetiarum tamquam veri fideles universaliter iuraverunt et ad recognoscendum, confitendum, ratificandum et approbandum, et si opus fuerit et Ducali Dominio apparebit innovandum submissionem et dationem praefatam quam melius et plenius fieri poterit, et Dicto Ducali Dominio apparebit. Et praeterea ad omnes promissiones, renovationes, obligationes et contractus in qualibet forma faciendum et recipiendum sicut fuerit opportunum et sicut Ducali Dominio apparebit. Promittentes firma, rata et grata perpetuo habere et tenere omnia et singula, quae in praedictis et pro praemissis et circa praemissa dicti syndici fecerunt, submiserunt, promiserunt et receperunt, et non contrafacere vel venire de iure vel de facto aliqua ratione, vel causa sub ypoteca omnium bonorum dicti populi, communis et universitatis Polae praesentium et futurorum.

Ego Adalgerius quondam ser Leonis notarius imperiali auctoritate interfui et rogatus scripsi.

2.

Anno 1331.

28 Maggio, Indizione XIV. Venezia.

Dedizione di Pola alla Repubblica Veneta.

(Carli, Antichità italiche. Appendice)

Laudabile redditur et necessarium reputatur, ut homines, et Populi circa augumentum, et conservationem sui status sic vigilent, studeant, et intendant, quo procul pulsis violentiis, et gravaminibus quibuscumque, per que solent eorumdem exterminium et desolationes accedere, sepius gaudere possint statu pacifico, et tranquillo.

Hoc igitur post premeditatione previa viri providi, et discreti D. Petrus qu. D. Viti, Blasius q. D. Dettacomandis Civis Polensis, Honorabilis Capitaneus Populi Civitatis Polae predicta una cum populo universo, et Commune Civitatis predictae considerantes et videntes afflictiones, et ruinas eorum continuas Civitatis Polae et Territorii, ac districtus, propter innumeras injurias, et molestias, atque damna reales, et personales que eis dictae Civitatis, et districtus, et eorumdem bonis multipliciter irrogantur, et ab exteris suisque Rectoribus, ita et taliter pro ut extitit manifestum, propter que omnia de die in diem ad pejus immo in nihilum ducebantur, et recolentes, et attendentes plenitudinem gratiae et fontem clementiae Ducalis Dominii, que cooptatos erigat, devios ad statum salutarem reducit, quae vere non claudit premium in se sperantibus, nec denegat auxilium, et misericordiam implorantibus, et sub cujus fidelitate dudum, jam scilicet infinitis annis cum multis benefitiis Ducalibus, et gratiis permanserunt, salubri ducti provida et unanimi deliberatione, et voluntaria affectione pro necessaria salute, et conservatione ipsorum et dictae Terrae, et districtus deliberaverunt, et providerunt se, et sua totaliter summittere D. Duci, et Communi Venetiarum perpetuo, et sic deliberaverunt.

Volentes effectui complere ad virum nobilem, et prudentem D. Joannem Contareno honorandum Capitaneum Pasenatici Histriae pro Communi Venetiarum in ipsis partibus degentem reverenter

habuerunt recursum, et ipsi D. Capitaneo ad ipsorum vocationem, et instantem requisitionem Polam properante, ejusque persona representante Ducale dominium Venet. et pro D. Duce, et Communi Venetiarum recipiente, idem Capitaneus et populus universus, de dicta terra Polae solemniter libere, sponte et absolute Civitatem, et Castrum Polae, et villas, et Castra, ac bona, Dominium, merum, et mixtum Imperium, omnes jurisdictiones, jura, actiones reales, et personales, utiles et directas, tacitas et expressas, et mixtas, ad ipsam Civitatem, et districtum quomodolibet pertinentes, quo pertinere possent. et cum omnibus juribus, et jurisdictionibus, et actionibus dicto Communi, et Universitati et ipsorum locis Pole pertinentibus, et expectantibus et quorumcumque spectari possent, summiserunt totaliter, et dederunt, et eidem Capitaneo, recipiente ut supra, fidelitatem D. Ducis, et Communis Venetiarum tamquam Viri fideles in Civitate Polae universaliter juraverunt, et volentes, et intendentes ad cautelam super hiis omnibus propter hujusmodi datione, et summissione eorum Ducali Dominio exibere omnem reverentiam, et honorem, viros discretos D. Petrum D. Viti, Blasium D. Detacomandis Capitaneum Populi antedictos, Joannem Bonacini, Scandalum D. Ugonii, Dominicum qu. D. Petri de Parentio, Andream D. Ottoboni, Veniando Subtille Nicolam ejus fratrem, Bartholameum D. Petri, Nicolaum Ferrariensem, Jacobum D. Benasutti, Petrum Pagano, et Aldigerium Notarium Polensem, idem Populus universus in eorum veros Nuntios, et Syndicos, in eorum Arengo solemniter costitutos, ad presentiam Excellentissimi D. D. Francisci Dandolo Dei gratia Venet. incliti Ducis, et Communis Venetiarum pro ratificatione, et approbatione dationis, et summissionis hujusmodi, et omnium predictorum innovationem eorumdem ad cautelam solemniter transmiserunt, de quorum quidem Sindicorum plenissimo Syndicatu constat pubblico Instrumento scripto in millesimo trigentesimo trigesimo primo Indictione quarta decima, die decimo septimo mensis maii Pole, manu Aldigerii qu. Joannis Notarii scripto : qui quidem Sindici omnes, Sindicatus nomine antedicto coram prefato D. Duce, et suo consilio constituti, praedicta omnia recitantes et vera esse asserentes nomine Sindicariae praelibatae praedictam dationem, et summissionem si quo nomine melius dici possit, sic factam Capi-

taneo Pasenatici antedicti, ut predicitur, recipiente pro D. Duce, et Communi Venetiarum ut supra de prefatis Civitate, Castro, Villis, et locis Polae et Jurisdictionibus ac juribus, ac Dominiis quibuscumque spectantibus, vel que spectari possint Civitati, et districtui Polae prefactae, vel aliter de omnibus et singulis supra dictis sponte, et ex certa scientia recognoverunt, ratificaverunt, approbaverunt totaliter, eamdem dationem, et summissionem nomine quo supra nihilominus innovarunt, et de novo fecerunt in omnibus, et per omnia ut est dictum. Promittentes syndicario nomine antedicto, viro provido, et discreto Marsilio Ducatus Venetiarum Syndico ad supradicta et infrascripta specialiter constituto per illustrem, et Excellentissimum D. D. Ducem, et Commune Venetiarum prefactum pro ut de Sindicatu ejusdem constat pubblico Instrumento scripto manu Augustini Notarii in dictis millesimo, et Indictione, et die vigesimo octavo Maii, recipiente, stipulat Syndicatus nomine prelibato hujusmodi dationem, innovationem, ratificationem, approbationem, summissionem, fidelitatem in omnibus et per omnia ut supra, et omnia que superius dicta sunt, et que spectant, vel spectari possint ad dationem, et summissionem prefactam perpetuo observare, et firma, et rata habere, tenere, et non contrafacere vel contravenire aliqua ratione, vel causa de jure, vel de facto sub obbligatione, et pena omnium bonorum dictorum Polensium, et universitatis, et Communis Polae presentium, et futurorum. Renunciarunt insuper ad cautelam omni exceptione doli mali in factum actioni, simulationi, stipulationi sine causa, vel sine justa causa in omni alia dissensione, et jure, tam Ecclesiastico, quam Civili, vel per que, vel per quod possit aliquis contrafieri antedictis vel alicui premissorum.

Et insuper promiserunt, et contenti fuerunt pro bono, et comoditate ipsorum, quod statutum Pole ubi loquitur de appellationibus faciendis ad Archiepiscopum, vel Curiam Archiepiscopi Ravenatis debeat de presenti revocari, et ordinari per ipsos, et fieri cum effectu, quod in posterum nulla Appellatio fieri possit alicubi vel ad Potestatem, vel ad aliquem Dominum vel Rectorem, salvo tamen quod liceat Polensibus ad Ducalem Curiam recurrere, et appellare super sententiis, et voluerunt sub dictis penis, quam quidem ratificationem, innovationem, summissionem, et promissio-

nem per totum ut supra, idem Syndicus sindicavit nomine Domini Ducis, et Communis Venetiarum benigne suscipiens et assentiens prefatis Syndicis Polensibus instantibus cum humilitate pro sua necessaria conservatione infrascripta postulantes a benignitate Ducali fieri confirmari, et ipsis contentatibus Sindicario nomine antedicto consensit et servari permisit Capitula, que inferius subsequuntur.

Pacta. Primo: quod Comes Pole habere debet de salario a Communi Pole libras quinquaginta grossorum in Anno, et propterea tenetur ducere, et habere unum Vicarium, qui sit juris peritus, cui dare debeat libras quatuor grossorum in ratione anni, et expensas; unum Notarium, cui dare debeat soldos quadraginta grossorum in anno ad minus, et expensas, cum domicilio in unum locum; duos Scutiferos, et sex Equos, et teneatur, et debeat regere Polenses cum quatuor Consiliariis dicte Terre tam in civilibus, quam in criminalibus secundum statuta ipsorum, dummodo non sit contra honorem Ducis et Communis Venetiarum, ita quod quidquid factum fuerit per majorem partem predictorum quinque, secundum dicta statuta firmum sit. Verum habeat ipse Rector arbitrium in omicidio, et robariis stratae, in furtis scilicet a decem libris supra, in violentis mulierum, et incendio fraudolento, et proditione, quod absit. Quod de caetero tractarentur, vel commiterentur, hoc debeat observari: videlicet, quod si videbitur ipsi Rectori, et dictis Consiliariis possit producere in facto proditionis, sicut concordes fuerint per majorem partem ipsorum per modum predictum. Dummodo ipse Rector fuerit in conscientia de processu capti; nihilominus, et ante omnia prodiet, et suspectis ei, et sicut videbitur Rectori soli non fuga accipiat, si vero ipse Rector non fuerit in conscientia de processu, quam facere velit, seu con . . . . . eisdem de facto, vel ipsi procedere voluerint per modum predictum, tunc ipse Rector solus si sibi videbitur habeat arbitrium mittere proditionis distinte ad Ducalem Dominium, ut puniantur, et absolvantur, vel fiat, et provideatur super inde sicut ipsi Ducali Dominio apparebit. Item quod Offitia Civitatis Polae et extra exerceantur per homines Pole eligendos per ellectionem sicut in talibus fieri consuevit.

Item quod Domini Sergius Nascivera, et Filius qu. Gliceses

de Castro Polae et eorum Homines masculi maneant extra Civitatem Polae, et districtum, Forum Julium, Istriam et Slavoniam, ubi scilicet videbitur Ducali Dominio, gaudentes nihilominus bonis suis positis in Polisano districtu.

Item quod possessiones que a tempore summissionis praesentis in antea ementur vel acquirentur in Polisano districtu per quoscumque sive Venetos, sive quoslibet alios, subiaceant omnibus oneribus, et factionibus Pole, quemadmodum subiacebant caeterae possessiones Polensium.

Item quod Rector nunc iturus diligentem inquisitionem faciat de Venetis, et de hiis qui de Venetiis se dictant abitantibus Polae, verum faciant nostras factiones debitas, et si quis, vel ex ipsis reperietur quod non faciant factiones nostras debitas nec ibi habeant libertatem imponendi, et ordinandi in hujusmodi talibus, qui non facerent hoc, nec ibi, ut dictum est quod faciant factiones Terrae Polae que sibi congrue apparebunt.

Actum Venetiis in Cancellaria Ducatus anno Domini 1331. Indictione quartadecima die vigesimo octavo Maii, presentibus Nobb. Viris Ser. Luca Gradonico, S. Zuanne Popalizza, S. Zanino da Legge, et S. Joanne de Marzario Civibus Venetiarum, Matheo S. Bonifatii de Pola, Veniando, S. Veniandi de Pola, et Jacopo qu. Bertoni de Pola Testibus ad hoc vocatis, et rogatis.

Ego *Joannes Vacordio* Imperiali auctoritate Pubb. Not., et Ducatus Venet. Scriba predictis omnibus presens rogatus a dictis partibus scribere scripsi, meque solito sigilo, et nomine roboravi.

3.

Commissio Comitis Pole.

1. Nos Anthonius Venerio dei gratia dux Veneciarum etc.[1] Comittimus tibi Nobili Viro .... dilecto civi et fideli nostro, quod de nostro mandato vadas in comitem terre nostre pole, quam et homines ipsius et tocius districtus sui reges et gubernabis, ac manutenebis in ratione et iusticia ad honorem nostrum et comunis Venetiarum secundum formam et hordinem capitulorum hic inferius infrascriptorum.

2, In quo quidem regimine esse et morari debes per unum annum[2] et tantum plus quantum successor tuus illuc venire distulerit.

3. Diem autem quo dictum regimen intrabis, nobis debeas tuis literis denotare.

4. Et ipsam quidem Civitatem et eius homines cum toto districtu et pertinencijs regere debes secundum quod ordinatum est cum quatuor consiliarijs dicte terre, tam in civilibus quam in criminalibus secundum statuta ipsorum dummodo non sint contra honorem nostrum et comunis Venetiarum ita quod quidquid factum fuerit per maiorem partem Vestrum quinque secundum dicta statuta sit firmum. Salvo quod de homicidijs robarijs stratarum furtis, sed de furtis a libris .X. supra, violencijs mulierum in incendijs fraudolentis tu solus comes habere debes merum et liberum arbitrium.

5. Verum in proditionibus quod absit que decetero tractarentur vel committerentur hic modus debeat observari Videlicet quod

---

[1]) Eletto Doge ai 22 Ottobre 1382 morto ai 23 Novembre 1400.

[2]) Poi sostituito: " menses XVI ".

si tibi comiti videbitur et dictis quatuor consiliarijs procedere possitis in facto proditionis, vel occasione proditionis, sicut concordes fueritis per maiorem partem vestrum, per modum predictum, dummodo tu comes fueris in conscientia de processu. Nichilominus primo et ante omnia, captis proditoribus et suspectis si et sicut tibi comiti soli videbitur ne fugam arripiant. Si vero non fueris in conscientia de processu, quem facere velent, seu concors cum eis de facto vel ipsi procedere voluerint, per modum predictum, Tunc tu solus si tibi videbitur, habere debes arbitrium, mittendi proditores huiusmodi suspectos, et factum proditionis distincte, ad nostrum ducale dominium, ut puniantur absolvantur vel fiat, et provideatur superinde, sicut nostro ducali dominio apparebit.

6. In quo quidem regimine habere debes a comuni pole de salario libras Quadraginta grossorum in anno, et propterea tecum ducere et habere debes [unum Vicarium qui sit iuris peritus, cui ad minus dare debes libras octo grossorum in ratione anni pro suo salario, et expensas, Et insuper] [1]) unum notarium, cui dare debes soldos .XL. grossorum in anno ad minus, et expensas similiter, Et quatuor domicellos, et duos scutiferos, et quatuor equos.

7. Item observabis in quantum ad te spectat partem captam in consilio Rogatorum et addictionis MCCCLXXV. Indictione .XIIIJ. die .XIIIJ. Februarij, cuius tenor talis est, Quod pars capta in maiori consilio, die tercio Junij nuper elapsi, per quam datus fuit ordo rectoribus nostris quibus deficerent tempore suorum regiminum, de familijs vel equis, quos habere tenentur per suas commissiones, quia videtur multis esse nimis gravis mitigetur et reformetur in hunc modum. Videlicet quod decetero quilibet rector in reditu suo, postquam applicuerit Venetias, teneatur infra unum mensem ire vel mittere ad officiales rationum, ad fatiendum rationem cum eis, et ad solvendum illud quod debebit dare et refundere nostro comuni de familia vel equis qui sibi defecerint, tempore sui regiminis, in ratione grossorum trium in die, pro quolibet ente de

[1]) Da [ad] è stato cancellato giusta annotazione in margine del seguente tenore: " Correctum propter partem captam in Consilio Rogatorum MCCCCXI, die XIIII Jannuarij, prout in libro 49 Rogat. continetur ad cart. 77 „.

familia sua, et pro quolibet equo qui sibi defecissent, pro tanto tempore quanto sibi defecerint. Verum si deficeret alicui rectori, aliquis de familia sua habeat dictus rector terminum, ad remittendum alium octo dierum, Et si aliquis equus sibi defecerit habeat terminum ad remittendum alium .XIJ. dierum. Et si remiserit ad dictos terminos nichil teneatur refundere comuni pro eis. Si autem non remiserit ad terminos antedictos tunc debeat refundere comuni, a die qua defecerit usque ad diem qua remisit in ratione predicta. Et hec observare teneatur quilibet rector, sub pena librarum .V^{c}. et nichilominus teneatur ad solvendum, omne id quod debebit, pro dictis defectibus in ratione dicta superius cuius librarum .V^{c}. pene, medietas sit accusatoris si fuerit per quem sciatur veritas et alia medietas dividatur inter comune nostrum et officiales rationum predictos. Et si aliquis rector condemnaretur per officiales rationum, quod deberet aliquid dare vel refundere, tunc ille rector, subiaceat parti capte, in maiori consilio de modo servando contra illos qui non solvunt postquam eis preceptum fuerit per officiales rationum non obstante quod per illam partem officiales non habeant partem et per istam sic. Et teneantur officiales racionum mittere pro rectoribus nostris, quando redierint Venetias a regiminibus suis, et pro alijs qui sibi videbuntur, et inquirere et examinare diligenter de predictis possendo ponere personas ad sacramentum, et omnia alia opportuna facere, pro executione premissorum.

8. Nec parmittes aliquem, qui sit vel esse debeat, de familia tua, et ad soldum tuum, habere soldum comunis, sub pena ducatorum .X. pro quolibet ducato, valoris totius eius, quod recepisset, et ultra hoc privationis regiminis.

9. Est etiam tibi sciendum ordinatum esse per nostra consilia, et sic servabis quod qui fuerit notarius, cancellarius iudex vel sotius, alicuius nostri rectoris, in aliquo regimine, non possit esse notarius cancellarius iudex vel sotius nec in aliquo officio, in dicto regimine, in quo steterit, usque ad duos annos post complementum rectoris cum quo fuerit. Et predicta revocari non possint, nec concedi aliqui, nec fieri gratia contra hoc, ullo modo vel ingenio, sub pena librarum .V^{c}. pro quolibet ponente vel con-

sentiente partem in contrarium. Et si aliquis rector aliquo modo contrafecerit, hijs que dicta sunt, cadat de libris .V^{c}. pro qualibet vice, salvo ultra hoc officio advocatorum comunis, contra rectores contrafatientes.

10. Scire etiam debes, quod officia civitatis pole, intus et extra, exerceantur per homines dicte terre, eligendos per electionem sicut in talibus fieri consuevit.

11. Insuper scire debes quod nansinguera et Sertius et filius quondam glicessij de Castro pole et eorum heredes masculi manere debeant extra civitatem et districtum pole, foroiulium, Istriam et Sclavoniam, ubi placuerit nostro ducali dominio, gaudentes nichilominus, suis bonis positis in polisano districtu [1]).

12. Et etiam scire debes quod omnes possessiones, que a tempore huius presentis summissionis in antea ementur vel acquirentur, in polisano districtu per quoscumque tam Venetos quam alios quoslibet subiacere debeant oneribus et factionibus civitatis pole, quemadmodum cetere possessiones polensium subiacebunt.

13. Item committimus tibi, quod facere debeas diligentem inquisitionem de venetis vel alijs qui venetos esse dicunt habitantibus in pola, utrum ipsi fatiant nostras factiones de hinc, Et si quos reperies non facere nostras factiones de hinc vel ibi, habere debes libertatem imponendi et ordinandi huiusmodi talibus non fatientibus hic, nec ibi ut dictum est, quod fatiant factiones terre pole que tibi congrue apparebunt.

14-15. [Et scire debes, quod pro bono et comoditate hominum pole revocatum est Statutum loquens de appelationibus fiendis ad archiepiscopum vel ad curiam archiepiscopi Ravene, et ordinatum et factum, quod in posterum et deinceps nulla appellatio fieri possit alicubi vel ad aliquam partem, dominium vel rectorem. Salvo tamen, quod] [2]) [licitum est dictis polensibus, ad ducalem curiam habere recursum et appellare super sententijs datis sicut voluerint.

---

1) Cancellatum propter partem captam in Consilium Rogatorum 1417 die 21 Decembris in libro 52 ad cart. 65.

2) Da [usque ad] Per omnes sapientes ordinatum quod cancelletur istud Capitulum, et a [ultra remaneat sic.

16. Et si aliqua sententia lata fuerit per te in contrarium alicuius et ille qui sententiam habuerit contrariam, reputans se inde gravatum, ad auditores nostros sententiarum recurere voluerit, et conqueri de prolatione dicte sententie, teneris ad requisitionem dicti conquerentis, facere dare sibi omnes scripturas pertinentes ad factum dicte questionis sub tuo sigillo, Sed sine sigillo nullatenus debeant sibi dari. Et si propter negligentiam vel defectum tuum, qui cognosci debet per dictos auditores sententiarum predicte scripture non fuerint date omnes, sub tuo sigillo, videlicet ille quas requisierit pars, tu teneris ad restitutionem et emendam expensarum propterea factarum, per dictum conquerentem. Sed illarum que erunt iuste et rationabiles, que taxari debent per dictos auditores.

17. Servicium donum vel presens non recipies, nec recipi facies ab aliqua persona habitante in terra predicta, vel districtu, nec etiam ab aliqua persona de Istria, que habeat facere coram te, aliquo modo vel ingenio, per te vel alium, donec in regimine steteris, nec etiam ultra usque ad dimidium annum, postquam de regimine exiveris, per te vel alium in pena dupli de eo quod per te receptum fuerit et si tultum per te scieris, facies quanto cito scieris et poteris illud reddi.

18. Et non eris ad aliquod convivium, cum aliquo homine dicte terre in hospicio tuo vel alieno in civitate pole.

19. Omnes autem homines venetiarum ad dictam terram venientes et manentes, et eorum bona, tractabis et salvabis sicut melius poteris, et si quis ab intestato ibidem decesserit, bona ipsius omnia intromitti faties et salvari et quam cicius poteris notificare curabis nobis, et de ipsis faties secundum quod tibi dicendo mandabimus.

20. Nullum cursarium recipies in dicta terra, potius eris sibi contrarius, in hijs que poteris.

21. Et si quod lignum venetiarum caso aliquo, naufragium pateretur, seu a cursarijs, raubatum fuerit, tu per te vel alios, ad salvationem et recuperationem personarum et bonorum, exhibebis auxilium et favorem, quam melius poteris bona fide.

22. Et non faties nec fieri facies mercationes, per te vel alium aliquo modo vel ingenio, nec incantabis nec incantari faties ali-

quid quod pertineat comuni Venetiarum et pole aliquo modo vel ingenio, nec etiam toto tempore tui regiminis possessionem aliquam emes, nec emi faties in civitate predicta, vel districtu, modo aliquo vel ingenio.

23. Et si scriveris quod aliquis vadat vel vendat aliquod contrabannum, notificabis nobis et nostro consilio quam citius poteris bona fide.

24. Et non potes nec debes venire Venetias per totum tempus tui regiminis, aliqua occasione, nisi occasione infirmitatis tui corporis, si prius non exposueris nobis, et nostro consilio, occasionem, pro qua venire volueris, Et tunc si nos cum nostro consilio tibi licentiam dederimus, venies, et stabis, secundum licentiam tibi datam, et expedies te, quam cito poteris bona fide.

25. Et non debes exire de Istria, toto tempore tui regiminis, sine licentia nostra et nostri maioris consilij, Et si aliter exieris, veneris et steteris, perdes duplum tui salarij, de tanto tempore quanto steteris extra tuum regimen. Et si veneris Venetias occasione infirmitatis, de tanto tempore quanto steteris infirmus in domo, non debes perdere salarium. Sed si infra tres dies, postquam exiveris de domo, non redieris ad tuum regimen, de tanto tempore quanto steteris, ultra tres dies perdere debes salarium tuum in duplum, quos denarios dabis infra unum mensem camerarijs comunis Venetiarum.

(*Aggiunta*) Verum si occasione infirmitatis veneris Venecias et steteris ultra duos menses per totum tempus tui Regiminis, ex tunc eris extra dictum Regimen.

26. Scire etiam debes quod per partem captam in maiori consilio. MCCCLXXV. die .XVIJ. Aprilis, cum redieris Venetias a regimine tuo, potes si tibi videbitur, usque ad tres menses, tunc venire ad consilium rogatorum et tenere partem et partes de provisionibus de quibus haberes conscientiam, pro bono huius regiminis, et pro honore et statu comunis Venetiarum, ut in dicta parte plenius continetur.

27. Item non potes nec debes, per te aut vicarium tuum vel alios impedire, aut facere impediri aliquam personam undecunque sit, que velit venire Venetias cum frumento vel alio blado, nec ipsum frumentum vel bladum. Sed potius teneri ei dare consilium

et favorem cito cum ipsis frumento et blado Venetias veniendi, Et si contrafaceres cadere debes in pena librarum Centum pro qualibet vice, quam penam infra unum mensem, postquam Venetias ab hoc tuo regimine redieris, solvere teneris camerarijs comunis, sub pena tantundem, et advocatores comunis ipsas penas excutere debeant, Et nichilominus id quod impediveris, Venetias teneris mittere per sacramentum. Item cum aliqui nostri Veneti et habitatores Venetiarum habeant redditus suos bladi in districtu pole, quos illi de pola non permittunt adduci venetias. Capta fuit pars in consilio de .XL. quod scribatur comiti pole presenti, et addatur in commissionibus futurorum, quod permittant dictos Venetos, et habitatores Venetiarum suum frumentum et bladum suorum reddituum adducere Venetias, omni occasione remota et non permittant etiam frumentum extrahi de suo districtu, pro conducendo alio quam Venetias, sine nostra licentia speciali.

28. Seminationes autem in terris tui regiminis, pro te nec pro alijs pro te facere, nec fieri facere potes, modo aliquo vel ingenio.

29. Nec permittes de tuo districtu aliquem extrahere, seu extrahi facere, ligna pro portare ea, alio quam Venetias, imponendo in hoc illam penam, que tibi videbitur. Nec aliquis presummat de ipsis lignis, alio quam Venetias deferre, Accipiendo a conductoribus securitatem, quod non conducant ea alio quam Venetias ut dictum est, preterea non debes facere incidi ligna ab igne nisi illa que erunt tibi necessaria pro usu tuo, quousque in ipso regimine fueris. Et de ipsis lignis, non debes ullo modo vel ingenio adducere venetias nec ad alias partes, Et non debes tenere in familia aliquem de Istria, seu foroiulio.

30. Permittere autem debes, quod nostri de Venetijs qui habent in terris nostris Istrie socedalia bladi, in aliqua ipsarum terrarum Istrie possint ea apportare Venetias. Et illi de terris Istrie qui habent socedalia bladi in aliqua ipsarum terrarum istrie, possint ea portare ad terras, in quibus ipsi habitant, et in quibus sunt socedalia.

31. Item cum concessum sit, quibusdam rectoribus, quod occasione infirmitatis sue persone, possint venire Venetias, et propter hoc multi venerint, et steterint per longum tempus. Capta fuit pars

in maiori consilio, quod si aliquis rector decetero venerit venetias, occasione infirmitatis, et steterit per duos menses per totum tempus sui regiminis, ex tunc sit extra dictum regimen. Et hoc non possit revocari, nisi per quinque consiliarios .XXX. de .XL. et duas partes maioris consilij [1]).

32. Scire etiam debes, quod de questionibus, inter Insulam et piranum occurrentibus potestas noster Justinopolis cognoscere debes et diffinire, ut tibi videbitur de omnibus autem alijs questionibus, inter alias nostras terras et loca de Istria, paysanatico sancti laurentij subiectas occurentibus, Capitaneus dicti paysanatici cognoscere debet et diffinire, ut sibi videbitur. Et similiter capitaneus paysanatici de citra aquam de questionibus occurentibus inter dictas terras et loca, paysanatico suo subiecta.

33. Scire autem debes quod si uxor tua, vel heres tam masculus quam femina, maior .XVJ. annis, vel sotius fecerint aliquid quod tibi sit vetitum per hanc tuam commissionem, de quo nobis, vel advocatoribus nostri comunis, fuerit facta noticia, tu debes esse responsator et pagator, de omni eo quod advocatores convincerent, in consilio in quo te placitabunt, Qui advocatores, sic tenentur te placitare, pro uxore, heredibus, et sotio sicut te solum placitarent, habendo talem partem de eo quod fueris propterea condennatus, qualem habent, de alijs penis, sui officij. Nec potest revocari istud, nisi per .V. consiliarios .XXX. de .XL. et duas partes maioris consilij.

34. Item non potes accipere nec habere aliquem notarium de loco ubi es rector, nec qui habeat domicilium ibi.

35. Insuper in partibus tui regiminis, non compelles, nec compelli faties, per te vel alium, aliquem piscatorem, vel venditorem piscium quod tibi vendant pisces nec conducat eos ad domum tuam, nec patieris, quod aliquis de tua familia, vel alius fatiat eis violentiam aliquam, vel gravamem, sed permittes, quoslibet vendere libere et sine impedimento in locis publice solitis sicut voluerint suos pisces.

[1]) Conjungatur cum capitulo quod facit mentionem quod possit venire Venetias occasione infirmitatis, abreviando etc.

36. Item observabis consilium quod addatur in commissione comitis pole. Quod non permittant portare Salem de pola, et districtu, ad aliquam partem, nisi usque leme, de prope emoniam, et inde supra versus levantem, Et ab illis qui volent portare ad ipsas partes, accipiant bonam plezariam, ne fraus committi possit, deferendi contraliteras, quomodo dictus sal erit portatus ad dicta loca concessa, dando portantibus terminum competentem sicut comiti videbitur, de ipsis literis adducendis, tenendo unum quaternum penes se, in quo scribantur dicte plezarie et licentia, et quod exigi fatiat penas a contrafatientibus, et habeat bonam curam et custodiam quod sal aliter non portetur.

37. Sciendum est quod ordinatum est, quod in istria sint .L. elmi, cum uno equo et roncino, loco equorum qui tenebantur pro paysanatico, Et quod terre paysanatici non teneant equos amplius pro pasinatico sed loco equorum solvere debent, soldos .LX. grossorum in anno pro quolibet equo, in manibus capitanei paysanatici, pro soldo .L. equitum paysanatici suprascripti.

38. Item observabis consilium continens, quod committatur comitibus pole, presenti et futuris quod oleum quod comune pole, de regalia dare tenetur annuatim, ecclesie sancti Marci, fatiant mitti, omni anno, de bono oleo, ad terminum debitum.

39. Item observabis formam consilij continentis, quod decetero sit in arbitrio nostrorum comitum pole presentis et futurorum, et sic comittatur eis, quod possint permittere tiblantes bladum illorum de pola, extrahere de districtu pole per terram illud bladum de quo ipsi tiblantes fuerint in pacto cum ipsis de pola, habendo ab eis pro suo labore, pro dicta tiblatione; fatientibus tamen ipsis comitibus poni mentem, nè in hoc fraus committatur, aut non extrahatur aliud bladum, nec ultra illud, quod dicti tiblantes perceperint pro premio sui laboris ut dictum est.

40. Item observabis consilium continens, quod nullum havere subtile exceptis auro, perlis, et eo quod intelligeretur havere capselle, ullo modo conduci Venetias possit cum navigio disarmato, vel contra ordines, sub pena, perdendi totum, quod contra hoc adduceretur, sine ulla remissione, Tibi propterea committentes, quod in omnibus navigijs disarmatis que in partibus tui regiminis declinarent, diligenter faties inquiri, et circari, si in eis, aliquid adduceretur de dicto havere subtili.

41. Item observabis infrascriptam partem captam in nostris consilijs minoribus rogatorum .XL. et addictione, in M^{0}CCC^{0}LXXJ.^{0} Indictione nona, die .VI.^{0} maij Videlicet Quod omnia contrabanna, que decetero, quomodocunque extra venetias invenirentur per rectores nostros Istrie, et a grado ad caput aggeris, mittantur per ipsos rectores, ad manus camerariorum nostri comunis, que vendantur per eos ad publicum incantum in rivoalto, per modum quo fatiunt alias res comunis, de quibus contrabannis primo et ante omnia, extrahatur datium comunis et pena dividatur per quartum videlicet quartum sit rectorum, qui mittent ipsa contrabanna, quartum sit accusatoris, quartum si inde fuerit per quem veritas habeatur, vel inventoris, si accusator non erit. Et relique due partes sint comunis, Et si non fuerit accusator vel inventor, tres partes veniant in comune, de quibus omnibus contrabannis, vel aliquo eorum non possit ullo modo fieri gratia aliqua, donum, remissio recompensatio, vel termini elongatio, aut aliqua declaratio, nec presentis partis revocatio, sub pena ducatorum mille pro quolibet ponente, vel consentiente partem in contrarium, non intelligendo in hac strictura, res vel mercationes, de quibus non solveretur datium nostro comuni, que remaneant ad condictionem et statum presentem, Remanentibus nichilominus, omnibus alijs maioribus et gravioribus penis, ordinibus et stricturis, que forent super facto dictorum contra bannorum vel alicuius eorum in sua firmitate, Et predicta fatiant dicti rectores, singulis sex mensibus, publice proclamari ut omnibusnota sint.

42. Item cum multociens de mandato capitanei paysanatici mittantur de una terra ad custodiam et servicium alterius terre gentes. Vadit pars cum sit honestum et debitum quod deinceps, quando gens unius terre, mittetur in servicium alterius terre Istrie, sed pro stando in dicta terra, pro custodia, et tutela ipsius, Quod expense dictorum qui mittuntur, fiant per illam terram ad cuius servicium sic missi fuerint, et steterint, sicut fuerit conveniens, et videbitur capitaneo. Et hoc non extendatur in facto gentium, que universaliter vel comuniter mittuntur pro servicio paysanatici in subsidium aliquorum.

43. Item observabis consilium continens, quod si quis habens cancellarium scribaniam vel postam pedestrem vel equestrem, vel

aliam postam capitaneriam baroeriorum, seu aliud officium vel consilium, in aliqua terra nobis subiecta, per pecuniam vel aliam provisionem fecerit vel tractaverit taliter quod aliquid eorum sibi detur, vel in alium transferatur, ipsa datio vel translatio non valeat nec teneat, sed de presenti removeatur, et loco ipsius per ducale dominium, alius subrogetur, et nichilominus, totum quod dedisset, vel habuisset, vel alius pro eo, occasione predicta, restituatur in totum ei qui dederit. Et Insuper incurrat ille qui tractaverit et fecerit, in penam medietatis eius, quod habuerit, vel habere debuerit, vel alius pro eo, que pena exigatur per advocatores comunis, de qua habeant medietatem, et alia sit comunis. Et illi qui darent vel promitterent, cadant de medietate eius quod dederint, vel promiserint pro pena, que dividatur per tercium. Et iniungatur nostris rectoribus, quod predicta observent, et fatiant observari Et contrafacientes denotent advocatoribus comunis.

44. [1]) Item observabis in quantum ad te spectat partem captam in consilio rogatorum, 1350, Indictione quarta, die .V. mensis februarij continentem. cum pridie mandatum fuerit comiti, et comuni pole, Quod pro armata nostra presenti, facerent parari galeam, quam nobis dare tenentur per pacta. Et Ambaxiatores dicti comunis, comparuerint coram dominio, allegantes debilem condictionem et statum eorum et dessolacionem dicte terre, et petentes gratiam, et misericordiam nostram. Vadit pars, quod quantum pro presenti armata, dicti de pola alevientur per hunc modum. Videlicet quod loco galee quam nobis dare tenentur, debeant singulis sex mensibus solvere et dare camerarijs nostri comunis ducatos Centum, usque ad integram solutionem eius quod constabat galea una, de nostris, pro tempore quo armata nostra extra morabatur, ita tamen quod huiusmodi solutio per terminos duret ad beneplacitum nostrum, et quod remaneat in libertate nostra, exigendi totum dictum debitum quandocumque nobis videretur. Et quod predicta promittantur solemniter per comunitatem consilium et comune pole cum omnibus solemnitatibus et obligationibus opportunis, salvis semper et reservatis nobis in omnibus iuribus et iurisdicionibus pactorum Et

[1]) Cancellatum totum istud Capitulum de mandato Sapientium, quia expiratum est.

addatur in commissionibus comitis presentis et futurorum quod teneantur ex nunc producere, et facere cum effectu, quod per comune et homines pole, taliter ordinetur quod singulis sex mensibus dicti centum ducati nostro comuni integre persolvantur Et committatur camerarijs comunis, quod ipsos exigere debeant ad terminos constitutos.

45. Item observabis partem infrascriptam cuius tenor talis est. Cum secundum ordines nostros omnes intrantes mare a portu badeloni usque ad pulmentorias cum victualibus et rebus, teneantur venire Venetias, ut civitas nostra magis habundet, et ne etiam datia defraudentur. Et contra dictos ordines, maxime fiat de nostris terris, per nostros subditos et fideles, quod omnino presenti tempore est vitandum Addatur in commissionibus omnium rectorum nostrorum Istrie, quod debeant apponere diligentem curam et custodiam, ne sal vinum oleum et caseus et alie res extrahantur de terris suis, pro deferendo alio quam Venecias. salvis semper et reservatis, omnibus privilegijs et beneficijs que pertinerent, aliquibus terris, de portando salem et alia, per mare per formam commissionis nostrorum rectorum, Et quandocunque aliqui aliquid per mare voluerint extrahere, pro conducendo Venetias teneantur ipsi rectores eis dare literas suas, in quibus contineantur quantitates rerum oneratarum in navigio, Et ipsi conductores teneantur ducere contraliteras infra unum mensem, sub pena librarum .XXV. et ob hoc ab eis accipiant bonam et ydoneam plezariam. Non intelligendo propterea, quod sal possit venire Venetias, nisi cum ordinibus nostris. Et si aliquid extractum fuerit de dictis terris nostris, et invenirentur contrabanna nostra debeant dicti rectores notificare nostris officialibus de catavere. Intromittendo nichilominus personas et bona tam principalium quam fideiussorem illorum qui facerent contrabanna, usque ad integram satisfactionem eius quod commisserint. Et dicti rectores, inventores et accusatores habeant illam partem quam in similibus casibus habent rectores et custodes nostri a grado ad caput aggeris. Et insuper committatur dictis rectoribus quod fatiant et ordinent sub illis penis et modis qui sibi videbuntur quod illi qui levant vel levari fatiunt salem in terris et regiminibus suis, teneantur et debeant sibi dare in scriptis, totam quantitatem, salis levati, et de ipso non vendere sine licentia rectorum nostrorum.

46. Item scire debes quod in consilio rogatorum et sapientum, MCCCLIJ.[0] quarto octobris capta fuit pars, quod addatur in commissione comitum pole, quod dare debeant operam diligentem omni anno de exigendo cum effectu, certam regaliam de bladis, que olim respondebat patriarchatui aquilegensi. Et ante exitum mensis. Julij, singulis annis, nobis scribere teneantur, quantitatem bladorum dicte regalie et condictionem et cursum bladorum in illis partibus, et secundum responsionem et mandatum, que habuerint a nobis servare debeant. Videlicet de vendendo ipsa blada ibi, vel de mittendo ipsa Venetias, Et si ipsa blada fuerint missa Venetias, teneantur officiales frumenti, ipsa recipere. Et infra octo dies, omni occasione, et excusatione remota, soluisse camerarijs comunis pretium ipsorum bladorum secundum quod current Venetijs, ut rationes ipsius regalie appareant per se sub pena librarum .XXV. pro quolibet officialium predictorum in suis propijs bonis, quam penam exigant advocatores comunis habentes partem ut de alijs sui officij.

47. Item observabis partem captam in consilio Rogatorum, cuius tenor talis est Quod scribatur et mandatur nostris rectoribus istrie, quod omnes personas volentes per suos districtus, conducere Venetias tam blada extracta de alienis districtibus quam de suis, tam a parte terre quam a parte maris, libere et sine impedimento venire permittant. Et rectores contrafatientes cadant de valore quarti, totius bladi, in quo contrafacerent, in eorum proprijs bonis, et advocatores incurrant et exigant penas habentes partem, ut de alijs penis sui officij.

48. Et non potes sub debito sacramenti per totum tempus tui regiminis et per unum annum post contrahere vel contrahi facere matrimonium nec impetrare nec impetrari facere aliquam prebendam vel aliquod beneficium in locis tui regiminis pro te filijs, vel alijs nec procurare, aut tractare, quod hec fiant pro te vel alijs ullo modo.

49. Ceterum tibi voluimus esse notum quod per nos et nostra consilia minora rogatorum et .XL. ordinatum est quod in casibus occurentibus et opportunis, si et quotiens Capitaneus paysinatici sancti laurentij et alterius capitaneus paysinatici de citra aquam quieti Videbitur pro honore nostro et bono agendorum possint et

debeant conferre simul, et dare sibi invicem auxilium, consilium et favorem, sicut pro honore nostro et salute et conservatione terrarum et locorum nostrorum illarum partium, eorum prudentie melius et utilius apparebit. Et si forsitam casus occurreret.... [1])

50. . . . . . . ambaxiatores vel alij. ut dictum est scriberent in suis rationibus vel quaternis, aliquas expensas, vel alias res, quas officiales rationum dicerent non potuisse poni tunc ordinetur quod hoc non habeatur pro furto, Sed veniatur ad collegium domini consiliariorum capitum de .XL. advocatorum comunis, et officialium rationum, ubi terminetur, si dicte expense erunt bene posite vel non, sicut modo servatur, et sicut continetur in capitulari consiliariorum in hac parte. Verum quia ubi abest fraus et manifesta malicia, non debet tanta pena imponi, ex nunc declaretur, quod si aliqui officiales, rectores, vel alij ut dictum est, vigore alicuius sententie determinationis, vel alterius actus iudiciarij aut vigore alicuius publice consuetudinis, aliquid acciperent vel darent contra id quod deberent, quod forte accederent posse licite accipere vel dare, in hijs casibus non cadant ad dictas penas furantium, vel malo modo accipientium, sed servetur quod servatur ad presens, Videlicet quod si restituere voluerint quod indebite acceperint, infra tres dies, ipsum restituant sine alia pena. Si autem permiserint se convinti et duci ad consilia, cadant ad dictam penam dupli, que dividatur sicut dividitur hodie. Et de omnibus dictis penis vel capitalibus, non possit principalibus, contrafatientibus fieri gratia, donum remissio, revocatio, vel termini elongatio, sub pena ducatorum mille, pro quolibet ponente vel consentiente partem in contrarium, Et pro inquirendis melius predictis possint advocatores imponere penam et penas et personas ad sacramentum, et detinere in carceribus si opus fuerit, pro habenda satisfactione predictorum, et vendere mobile et stabile principalium debitorum, usque ad integram solucionem predictorum et suorum pleziorum, usque ad capitale tantum, ad quod capitale, dicti plezij solummodo teneantur. Quibus plezijs etiam non possit fieri gratia, donum remissio, vel termini elongatio, sub dicta pena imposita, pro principalibus.

---

[1]) Qui nel volume manca una intiera carta.

51. MCCCLXJ.⁰ die .IIIJ.⁰ Julij. Capta fuit pars in maiori consilio, Quod addatur in commissionibus omnium rectorum, quod de omnibus condemnationibus quas fatient in sui regiminibus, non possint postquam eas fecerint, se impedire in remittendo vel revocando, in toto vel parte, ullo ingenio seu forma.

52. Item observabis partem infrascriptam captam in nostris consilijs, minoribus Rogatorum et XL. in MCCCLXV. Indictione tertia, die XIJ.⁰ mensis Augusti, Quod pro bono et conservatione terrarum nostrarum Istrie mandetur rectoribus nostris istrie, et addatur in commissionibus futurorum remanentibus firmis alijs capitulis commissionum suarum de hoc mentionem fatientibus, quod sub debito sacramenti debeant singulis tribus mensibus, personaliter et singulariter videre munitionem bladorum armorum et omnium aliorum de quibus fuerint municiones, et ducali dominio distincte scribere quantitatem et qualitatem eorum de dicto tempore trium mensium in tres menses per suas literas, que mittantur officialibus rationum ut fatiant officium suum. Attendentes quod in tali visitatione municionis, ipsi rectores similiter facere omnes reparationes et alia necessaria pro conservatione sua, ita quod arma, et alia semper sint in concio sicut debent.

53. Scire debes quod comuni et hominibus pole nostre dominationi devote supplicantibus pro eorum subventione, consideratis oneribus et expensis multis quibus presentialiter sunt gravati, attentaque fidelitate eorum cum nostris consilijs, minoribus rogatorum .XL. M⁰CCCLVJ. die .XJ. marcij concessimus de gratia, quod eorum oleum et vinum perceptum de suis possessionibus ibi, deffere et portare possint, ad quascunque terras et loca nostrorum amicorum voluerint per mare, solvendo de oleo sic extracto, nostro comiti ibidem recipienti nomine nostri comunis, illud quod solverent nostro comuni in Venecia, Et si conducerent dictum oleum ad partes foroiulij, solvant nostro comiti, ultra dictum datium denarios sex pro libra qualibet valimenti ipsius olei Et si conduceretur in tervisium, solvant ultra predicta, libras .V. pro quolibet miliario, ipsius olei Et solvendo grossos duos pro quolibet baiulo vini, sic extracti dicto comiti, nomine quo supra Recipienti. pro vino autem et oleo quod conducerent Venetias solvant datia tantum in Venetiis officialibus nostris, Ita tamen quod in casu neccessi-

tatis, dictus comes possit restringere et largare, ipsum vinum et oleum, prout sibi videbitur expedire, Et quicunque contra dictum ordinem de ipso Vino et oleo, extraxerit de pola, vel polisano districtu, per mare; habeatur pro contrabanno, Et pena dividatur sicut alie pene, contrabannorum Que quidem gratia, confirmata fuit eisdem in MCCCLVIIJ.° die XIJ.° Februarij in consilio Rogatorum. et super his postea scripsimus nostro comiti pole, in personam suam et suorum successorum, quod non est intentio nostra, ut de dicto vino et oleo portari possit modo aliquo, seu forma, ad aliquam terram vel locum Istrie non habentem rectorem nostrum missum per electionem nostri maiori consilij. nisi haberet nostras literas speciales super hoc. Quare committimus tibi quatenus predicta omnia observare et observari facere debeas ad nostre beneplacitum voluntatis.

54. Item observabis partem infrascriptam captam in nostris consilijs minoribus Rogatorum et .XL. in quantum ad te spectat. Videlicet. Quod obviandis contrabbannis, que fiunt de sale qui de partibus istrie, et inde ultra portatur quotidie contrabanna nostra, in grave damnum et preiudicium nostri comunis, Ordinetur Quod decetero, quicunque commiserit contrabanna predicta, Ultra penas ammissionis navigij et salis, et alias penas, quas incurrunt. Incurrant penam standi duobus annis in uno carcerum inferiorum pro prima Vice, qua fuerint inventi. Et si ab una vice supra fuerint, deprehensi in contrabanno, duplicetur eis dicta pena carceris, et ultra hoc perpetuo banniantur de illa terra nostra unde fuerint habitatores. Et si contingeret, quod aliquod navigium, Iret vel ivisset, contrabanna predicta, et aliqui ex marinarijs caperent, et conducerent patronum in manus dominij sint ipsi marinarij absoluti ab omni pena, et habeant libras .CC. a nostro comuni pro persona patroni, et Nichilominus, habeant de navigio et contrabanno, quod putarent medietatem. Et si marinarij ceperint se unus alterum, et presentaverint se dominio seu se accusaverint, taliter quod veniant in manus dominij, habeant libras .C. parvorum a nostro comuni, pro quolibet marinario, presentato et taliter accusato, et sint absoluti presentantes ab omni pena. Sit etiam licitum quibuscunque personis, generaliter, tam deputatis ad custodiam quam non deputatis, omnia contrabanna intromittere, salis huiusmodi quem

invenerint, et personas que ipsa committerent, et ipsa omnia presentare dominio habentes medietatem eius quod presentaverint, et Ultra hoc libras .CC. pro persona patroni et libras .C. pro persona marinarij a nostro comuni. Tota vero pecunia, que pro predictis casibus solveretur per comune postea exigatur de bonis culpabilium si poterunt reperiri, Et si non poterint reperiri, nunquam exeant de carceribus nisi soluerint, Et predicta committantur catavere, et omnibus nostris rectoribus a polmentorijs et a badalena citra, cum omnibus modis, libertatibus et condictionibus, cum quibus eis commissa sunt contrabanna, Qui videlicet catavere in Venetijs, et rectores predicti, in partibus suorum regiminum, hec omnia fatiant, singulis tribus mensibus pubblice proclamari. Et de penis premissis, non possit fieri gratia, sub pena librarum .V.^{c} pro quolibet consiliario, capite, vel alio ponente vel consentiente partem in contrarium.

55. Item observabis partes captas in rogatis. Videlicet quod capitanei Rectores, Ambaxatores, nuntij et omnes alie persone, que habuerint et administraverint, de pecunia nostri comunis, quoquomodo, teneantur et debeant, infra .XV. dies postquam applicuerint Venetias consignasse, officialibus rationum, omnes quaternos et rationes suas in pena tantundem eius quod inventum fuerit, per suos quaternos et rationes, ipso nostro comuni teneri de pecunia comunis. Ac etiam teneantur, infra dies .XV. postquam assignaverint quaternos expensarum et agotiorum suorum, assignare et dare dictis officialibus rationum, omnem et singulam quantitatem pecunie, que eis restabit, et superhabundabit ab expensis et agocijs suis, in pena et sub pena tantundem, eius quod retinebunt, et non dederint nec assignaverint ut dictum est.

56. Item observabis partem infrascriptam captam in nostris consilijs .MCCCLXXV. die .XXVIJ Julij. cuius tenor talis est. Volentes providere de subditis, et fidelibus nostris Istrie qui quotidie derobantur et danificantur in personis animalibus et bonis suis in tantum quod tota istria dici potest deserta, ista de causa. Ordinavimus, cum nostris consilijs, minoribus. Rogatorum .XL. et addictione. Ut subditi et fideles nostri possint defendere et conservare, se et bona sua, et attendere, ad danum illorum qui damni-

ficabunt eos. Quod scribatur et mandetur omnibus rectoribus nostris Istrie, Quod quilibet rector nostrorum locorum predictorum, quando sibi videbitur necessarium, debeat eligere unum caput de melioribus et sufficentioribus, qui erunt penes eos, quod caput sit paratum et in ordine cum illa gente que videbitur rectori, vel potestati et capitaneo illius loci, ad exeundum celeriter, et expedite, ad eundum vel equitandum in casu quo constaret nostris rectoribus quod aliqui castellani, vel circavicini, vel alij illarum partium vel gentes sue venerint ad damnificandum vel derobandum, vel damnificassent, vel derobassent, nostros subditos vel fideles, pro recuperando res et bona sua, derobata, pro attendendo ad damnum illorum predonum et bonorum eorundem, in quantum poterunt. Et si nostri fideles, et subditi, sentirent predam vel predas suas fore conductas, ad alias partes, vel loca, que receptassent predam ipsam vel predas predictas, possint nichilominus etiam attendere, ad damnum illarum partium et locorum, pro recuperando, predam vel predas suas vel pro habendo satisfactionem ad plenum de derobationibus sibi factis, facta primo illis talibus qui receptassent requisitione, quod restituant, predas suas vel valorem. Et si non fient eis restitutio, vel satisfactio, attendant, ad damnum illorum, ut alio dictum est. Et ut istud factum sit bene regulatum, debeant rectores nostri Istrie, in istis casibus presto et sine mora, requirere subventionem unus ab alio, de gentibus et alijs opportunis. Et unus teneatur omnino subvenire alteri. Intelligendo se invicem cum bono ordine, ita quod isti predones ponantur in confusione. Et quod istria tota remaneat bene secura. declarando nostris rectoribus pro conservatione, terrarum et locorum nostrorum, Quod in casu quo mittant extra, ad damnum istorum predonum habeant menti. Quod civitates, terre, et loca nostra, remaneant, ita secura, et fulcita soldatis, quod sinistrum nequeat evenire.

57. Insuper scire debes, quod per nos et nostra consilia, captum est, Ut detur causa rectoribus nostris conservandi nostrum honorem, Quod nullomodo debeant tractare de reddendo se, vel loca eis commissa hostibus nostris, sub pena perdendi, capita cuilibet ex eis qui hoc committerent, Et ad similem penam, subiaceant provisores, et alij nostri nobiles, Ac stipendiarij, qui essent in locis predictis Et propterea comittimus tibi quatenus predicta

in quantum ad te spectant debeas observare et facere inviolabiliter observari.

Aggiunte posteriori.

I. Item ponatur pars posita in libro (49) Rogatorum in tr. 77 [1]) supra facto Vicarij decetero non ducendi per Comitem Pole, que incipit sic: — Cum comparuerint ad presentiam nostri Dominij Ambaxiatores Comunitatis nostre Pole exponentes: Quod propterea que sentiunt de factis guerre Regis Hungarie, vident non posse bene in Pola secure manere, nisi aliter se fortificent, et quod quando nostro dominio videretur velle eis dare licentiam possendi fortificare castrum Pole, parati erant illud fortificare, omnibus suis expensis, in quo Comes noster Pole tempore guerre habitare posset, et in casibus occurentibus dicti nostri fideles pro eorum securitate res et bona sua possint in dicto Castro deffendere et conservare, Addentes quod dignaremur providere quod salarium Vicarij qui sunt ducati centum in anno expendi debeant in reparatione dicti castri, et murorum Pole. Vadit pars quod respondeatur Ambasiatoribus preditis: Quod sumus contenti et placet Nobis quod dictum Castrum fortificari faciant suis expensis, et quod salarium et expensas predicti Vicarij converti debeant in laborerio et fortificatione Castri predicti et murorum Pole, et quod omni tempore necessario possint pro eorum fortificatione et defensione se reducere cum rebus et bonis suis in castro predicto. Verum tempore pacis si videbitur Dominio debeant tantam partem dicti Castri ruinari facere, quod non sit opus illud custodire. Et ultra hoc scribatur et mandetur Comiti nostro Pole, quod si videt posse aliquam reparationem facere ad deffensionem Civitatis nostre Pole illam faciat prout videbit opus esse expensis, communitatis predicte, Et ex nunc ordinetur, quod Comes de novo fiendus, et alij qui decetero fient, non teneantur ducere aliquem Vicarium, et fiant cum omnibus alijs condicionibus solitis; et quod salarium et expense dicti Vicarij vadant et converti debeant in fabricam dicti Castri et murorum Pole, ut superius continetur.

II. Item observabis partem captam in Consilio Rogatorum et

---

[1]) Senato Misti vol. 39-49 ad 77 tergo: la parte è dei 14 gennaio 1411.

Additionis milesimoquadringentesimoterciodecimo Indictione sexta die terciodecimo mensis Julij, Videlicet. Cum pro parte fidelis Comunitatis nostre Pole dominio nostro fuerit humiliter supplicatum, quod cum habeant certum modum et solemnitatem circa receptionem illorum qui volunt assumi et esse de eorum consilio quam solemnitatem et modum conquesti sunt sibi non fuisse per aliquos observatum, respondendo ad peticiones dictorum talium, sine noticia suprascriptorum nostrorum fidelium. Dignemur pro vitandum scandalum et errorem, et ut assumantur persones sufficientes, mandare et ordinare, quod decetero Rectores nostri Pole, quando debeunt respondere super peticionibus volentium esse de ipsorum consilio, teneantur et debeant se informare, cum suprascriptis nostris fidelibus Pole, de condicionibus talis volentis assumi ad eorum consilium prenotatum, ut nostrum dominium informatum de veritate, possit secundum quod iustum fuerit ordinare: Vadit pars quod considerata fidelitate predicte nostre Comunitatis, et in eorum complacentiam, et pro vitando quodlibet scandalum et errores, scribatur et mandetur Comiti nostro Pole, ac .... successoribus eius, quod decetero non debeant respondere, neque consulere nostro Dominio, super aliqua peticione alicuius persone volentis esse de Consilio predicte nostre Comunitatis Pole, nisi prius per dictos Rectores advisentur suprascripti nostri fideles de tali peticione, et cum eis se informent de conditionibus talium volentium esse de predicto suo Consilio. Et quod presens pars addi debeatur in Commissionibus Rectorum suprascriptorum.

ATTI DELLA SOCIETÀ

XVII° CONGRESSO

della

Società Istriana di Archeologia e Storia Patria

Nel 1910 Capodistria accoglieva quella prima Esposizione Istriana, che moralmente fu una rivelazione della forza intellettuale dell' Istria e un' illustrazione del suo patrimonio artistico. Per conferire maggior lustro a quest'avvenimento, e rendergli un dovuto omaggio, tutte le Società scientifiche, sportive e industriali istriane tennero a Capodistria il loro congresso sociale. A questo gentile pensiero non poteva sottrarsi anche la Società Storica Istriana, la cui direzione anzi aveva decretato, vivente ancora il compianto dott. Andrea Amoroso, di tenervi anch'essa il suo congresso, che statutariamente cadeva proprio nel 1910. Per ragioni imprevedute, non fu possibile di tenerlo durante l' Esposizione stessa, ciò che non fece derogare dalla massima di convocarlo proprio a Capodistria.

Così, il 13 ottobre 1910 ebbe luogo a Capodistria, nella Sala Comunale, gentilmente concessa, il XVII Congresso sociale, presieduto dal vicepresidente dott. prof. Bernardo Benussi, coll'ordine del giorno:

1. Comunicazione della Presidenza.
2. Relazione sull' attività sociale nel biennio 1908-1909.
3. Conti consuntivi degli anni 1908-1909.
4. Proposte di modificazione dell' art. 11 dello statuto.
5. Elezione della Direzione.
6. Eventuali proposte.

Il vicepresidente, *dott. Bernardo Benussi*, aperta la seduta alle 10 ant., e constatato il numero legale dei soci intervenuti, fra cui i Municipi di Capodistria, Pola, Parenzo, Dignano, Neresine, ed Ossero, pronuncia questo discorso:

Onorevoli Signori,

Purtroppo tocca a me quest' oggi di presiedere all' odierno congresso. Quando, superata un' insidiosa malattia che ci fece trepidare per la sua vita, si sperava che il nostro amatissimo Presidente dott. Andrea Amoroso potesse per qualche anno ancora dirigere la nostra Società, un improvviso e breve malore lo tolse all'affetto de' suoi famigliari, e troncò le speranze de' suoi comprovinciali ed ammiratori.

Dirvi delle distinte doti che ornarono quest' uomo veramente insigne, che fu il fondatore della nostra Società storica, e che per ben 25 anni ne resse le sorti con intelletto ed amore, enumerarvi tutti i suoi meriti per questo nostro Sodalizio, ricordarvi tutte le sue pubblicazioni e tutte le scoperte storiche e le istituzioni relative, delle quali o a lui si dovette l' iniziativa o nelle quali ebbe parte talora notevolissima talaltra decisiva, sarebbe fare un torto a Voi, o Signori, che o avete collaborato alla sua opera, oppure accompagnata la sua attività con interesse ed affetto.

Nel prossimo volume si parlerà ampiamente di lui e della sua opera. Qui, seguendo il solito uso, V' invito a dare espressione ai vostri sentimenti di perenne stima e gratitudine coll' alzarvi, (*Tutti assorgono dai seggi*).

Però più che questo atto di pubblico convenzionale omaggio, gioverà a meglio manifestare la riconoscenza per quanto egli fece a vantaggio della nostra provincia e della nostra Società, lo stringerci in comune accordo e lavoro, a ciò che sotto gli auspici del nostro illustre defunto, questo Sodalizio il quale, compiti i primi 25 anni di vita entra ora, dirò così, nel secondo periodo del suo sviluppo, possa sempre progredire e raggiungere il nobile ed alto intento per il quale fu da lui fondato, possa unire le forze intellettuali del nostro paese a promuovere gli studî storici, e colle sue pubblicazioni ed istituzioni offrire novella prova che la nostra provincia non è indegna della sua due volte millenaria coltura e civiltà latina. Così operando renderemo il più degno omaggio alla memoria del dott. Andrea Amoroso; e, se il suo spirito aleggia oggi fra noi, esso esulterà nel vedere continuata la sua opera tutta compenetrata da un senso altamente patriottico e civile.

Ringraziando l' inclito Municipio di Capodistria dell' ospitalità gentilmente concessa, dichiaro aperto l' odierno congresso, e dò la parola al direttore-segretario perchè voglia esporre quale fu l'attività nostra sociale nel biennio 1908-1909.

Il direttore-segretario *Francesco Babudri,* lesse quindi, questa relazione :

Onorevoli Signori,

Alla colta città di Giustino permettete ch' io mandi in prima riverente il mio saluto, poich' è dolce cosa raccoglier gli animi vôlti al desio della ricerca e del sapere, qui, dove nella fioritura dei colori batte l' ala radiosa l' arte del Cima e dei Carpaccio. Capodistria, cui la leggenda eloquente dà per madre Pallade dea e per simbolo la Gorgone, ha ben diritto ad un serio consesso di chi le pagine antiche talor duramente morte, sveglia ed avviva, Qui, dove i profughi trovaron pace, come in novello nido di Rivoalto, passarono le procelle dei secoli in vicende di grandi splendori, ma pur di grandi sciagure ; qui ruggì possente la eroica parola della santa libertà nel nome del libero comune italico; qui s' appuntarono le glorie della Serenissima, tinte talora dal baglior del sangue; ma qui melodiosa sovrastò ognora, sulle asprezze di guerra e sui calcoli dei civici commerci, la voce del vero, che per gli oracoli di Santorio e di Gian Rinaldo Carli, di Gerolamo Muzio e dei Vergerii, meritò alla città, come aureo suggello di gloria, il nome fatidico di Atene dell' Istria. Epperò, quasi meglio che altrove, in questo storico asilo del sapere, gode di adunarsi oggi a congresso la maggior Società istriana di cultura, quella Società, che son già ventisei anni batte sempre le soglie del nostro passato con émpito di patrio amore. Da questo congresso, con l'eco possente delle passate gloriose Accademie capodistriane e con il grato sentimento dell' ospite bene accetto, come augurio e come saluto si levi a Capodistria che oggi ci alberga, la dolce parola di Roma : *Ave !*

Ciò premesso, vi dirò, Onorevoli Signori, che anche il biennio trascorso 1908-1909 segnò per la nostra Società un' attività intensa, la quale, se ben a ragione ci riesce cara, inquantochè è l' indice di quella vita che mai si affievolì dal 1884 in poi, ci ad-

dolora, e acerbamente, perchè ci rammenta, che il biennio 1908-1909 fu l'ultimo, in cui ebbe ad estrinsecarsi l'azione benefica di quella mente superiore, che fu il nostro compianto presidente dott. Andrea Amoroso. Tuttavia, buon per noi, che dal nostro dolore non può disgiungersi un sentimento di grande ammirazione per l'uomo che fu sì gran parte del nostro sodalizio scientifico. Notate, o Signori, che nel 1908 il dott. Amoroso contava già l'età grave abbastanza di 79 anni (essendo nato il 14 sett. 1829), ed era divenuto quasi del tutto cieco; eppure volle lasciare a noi in sana eredità un esempio davvero magnifico di forza d'animo e d'attività scientifica a pro della storia di casa nostra, attività che andò intensificandosi nel 1909, dopochè ebbe la ventura di ricuperare la vista. Quindi, se mai fu vera la frase, nel caso nostro essa ha pieno valore: *Andrea Amoroso morì sulla breccia*, in mezzo al lavoro fecondo e ininterrotto, non fiaccato mai dalla tarda età, nè dal morbo.

Signori! credetti mio dovere di dir ciò, perchè chiaro apparisse il significato speciale che deve avere per noi l'attività sociale del biennio che stiamo per riandare.

Dobbiamo dunque rallegrarci che anche nel passato biennio il lavoro fu proficuo davvero.

Già nel congresso del 10 settembre 1908, v' era stata accennata la cura presasi da questa Direzione per il ristauro del fortilizio veneto di Momorano. Non v'è alcuno che ignori l'importanza del castello medievale di Momorano, sede d' un connestabile veneto. Una muraglia che cinge il luogo verso mezzogiorno, chiusa verso ponente da una torre, e aperta nel mezzo da una triplice porta, munita di tutti quegli artifizi di difesa, che rendevansi necessari per i sistemi guerreschi dell' epoca, è ciò che oggi resta del fortilizio momoranese. Avvisata il 3 febbraio 1908 dal socio dott. Bernardo Schiavuzzi, che lo stato di deperimento della torre e della porta si faceva sempre maggiore, la Direzione, dopo avute delle fotografie, pregava la Giunta provinciale di delegare sopra luogo un tecnico, il che fu anche fatto nell' aprile successivo. Risultò che il preventivo toccava il migliaio di corone.

Frattanto, rilevato che il restauro non appariva tanto urgente e l' importanza dell' opera non uguagliava la spesa, si soprasse-

deva da ogni passo ulteriore. Ciò non vuol dire che la Società intenda disinteressarsi della cosa, chè anzi avrà cura di raccomandare questo e le altre fabbriche antiche cadenti, che in Istria purtroppo abbondano, a chi di dovere e a chi in primo luogo è chiamato a far sì che i monumenti storici sieno conservati, e per la cui conservazione gli introiti della nostra Società, con la migliore buona volontà che dar si possa, non bastano.

In seguito ad avviso avuto, che in un campo di certo Cozza da Valle si fossero scoperti dei resti romani, la Società s' interessò che il Curatorio del Museo di Pola vi facesse un assaggio, prima di prendere in affitto il fondo stesso, offerto però a esorbitante prezzo. Dall' assaggio fatto nel gennaio 1908, il conservatore dott. Gnirs constatò che lo strato archeologico è di pochi centimetri e sembra essere il residuo di un *Heraclis fanum* con avanzi di doni votivi. Le rovine disperse su uno spazio coperto d' uno strato di ghiaia e cemento, donde gli oggetti vennero tratti, gli parvero iusignificanti. Dall' esame degli oggetti trovatisi il ch. direttore prof. Puschi ritenne invece trattarsi di due strati diversi, uno preistorico del periodo La Têne ed uno prettamente romano.

Del pari si dovette ponderar bene prima di avventurarsi a scavi regolari nel circuito di Fianona, tanto più che il sito indicato come fondo romano era stato scrutato già nel 1900 dal direttore prof. Puschi per incarico del defunto prof. Benndorf di Vienna.

Invece con esito straordinariamente felice si condusse la nuova campagna archelogica di Nesazio, inauguratasi sotto la solerte e intelligentissima direzione del prof. Puschi nel maggio 1903 con la scoperta della parte superiore d' una base dedicata o a Massimino o a Filippo l'Arabo. Consolantissime riescirono le lettere del medesimo ch. direttore giunte quasi ogni tre giorni fra il 6 e il 29 maggio 1908. Vi si rileva che l' esplorazione della necropoli romana diede risultanti sorprendenti, mettendo in luce della suppellettile romana di grande valorc storico e di grande valore intrinseco, dirò così, materiale. Infatti oltre a balsamari di forme insolite, lucerne e urne vitree, si scopersero oggetti preziosissimi, un paio d' orecchini glandiformi, due anelli d' oro con smeraldo,

un altro largo e pesante con lapislazzoli, su cui inciso un cane che insegue una lepre, ed altri siffatti oggetti. I risultati poi sulla topografia di Nesazio furono eccellenti. Si potè giungere sino alla porta d' entrata dell' oppido nesaziano ; anzi fu raccolta la parte inferiore della figura di Priapo, che ne ornava l'arco. È naturale quindi in noi il desiderio vivissimo, quasi ansioso, di poter leggere il nuovo studio del ch. direttore prof. Puschi in relazione agli scavi ulteriori di Nesazio, studio che, sarà il più bello e prezioso vanto del nostro terzo volume archeologico che uscirà nel 1912.

Vi sono ben note, o Signori, le cure onde alla nostra Società parve dovere di circondare sempre quel gran monumento che è la basilica eufrasiana di Parenzo, non risparmiando occasione veruna per accrescerle lustro e decoro. Guidata da tali criteri, il 18 maggio 1908 questa Direzione si rivolgeva all' ufficio parrocchiale di Parenzo, perchè subito dopo i pontificali venisse tolta la scala di legno addossata alla gradinata della cattedra eufrasiana, la quale in tal modo, benchè sia l' unico monumento di quell'epoca conservatoci nella sua originaria integrità, vien resa invisibile ai visitatori della basilica, sì che questi restano sgradevolmente impressionati da siffatto coprimento.

Graditissima giunse per la nostra Società la visita, fatta a Parenzo il 21 giugno 1908, annunziata già il 5 giugno, dei soci della Società Adriatica di Scienze Naturali in Trieste. La Direzione fu larga di ogni deferenza ai confratelli triestini, procurando che i monumenti parentini fossero visitati da essi con agio e profitto. Onde riescì cara la lettera del ch. dott. Marchesetti del 22 giugno 1908, ove a nome della benemerita Società Triestina, si esprimeva riconoscenza perenne alla Società nostra.

Dopo gli scavi fortunati, eseguiti a S. Michele di Bagnole, di cui vi consta perchè vi furono accennati ancor nel congresso del 10 settembre 1908, fu merito del direttore prof. dott. Sticotti se furono gettate le basi per un lapidario a Dignano, lapidario, che la Direzione nostra avrà tutta la cura affinchè riesca un decoro di quella forte e nobile città.

Laboriose riuscirono le trattative corse fra il maggio e il novembre 1908 (nè ancora son definitivamente chiuse) per il re-

stauro della storica Torre dei Lodogni a Grisignana, ostacolato da colei che ne è usufruttuaria per investitura veneta di data 19 maggio 1795. Gli atti scambiati fra il Comune di Grisignana, la Società nostra e la Giunta furono parecchi. Ad ogni modo il ristauro in breve si potrà dire un fatto compiuto.

In relazione poi all' escursione scientifica che questa Direzione ebbe cura venisse fatta dal direttore dott. Sticotti nell' ottobre 1907 a Buie, per favorire eventuali studi nel circondario di Buie, il 2 giugno 1908 si fece eseguire uno schizzo mappale del luogo con la descrizione esatta delle contrade buiesi.

Voi ben sapete, o Signori, che fu sempre un vanto per la Società nostra quello di poter giovare agli studiosi in ogni occasione possibile, conscia come fu sempre, che il fiore più bello, onde la cultura può adornarsi, è il fiore di cortesia. Ordunque il 9 giugno 1908 il prof. Landri della R. Accademia scientifico-letteraria di Milano (Facoltà di lettere) si rivolgeva al compianto Presidente per avere notizie se mai esistessero lettere o minute di Cesare Beccaria, il grande autore " Dei delitti e delle pene ", al nostro Gian Rinaldo Carli, premendogli di completare una lettera del Carli del 13 agosto 1768, per uno suo studio sul Beccaria. Mediante l' aiuto del defunto socio sig. Pietro de Madonizza il ch. segretario comunale di codesta città, sig. Elio Longo, rimetteva, da lui trascritte e collazionate, due lettere del Beccaria favorite dal Bibliotecario comunale prof. Francesco Majer, e una lettera del Carli al P. Frisi, la quale riguarda appunto il Beccaria. Non è a dire se il prof. Landri ne rimanesse pago.

La Società poi non si tenne estranea al movimento culturale moderno, specialmente per quello che riguarda la storia. Così si aderì alla Società Vercellese di Storia e d'Arte ideata nel giugno 1908, e alla Société Internationale de Dialectologie Romane di Bruxelles, mentre si fu dolenti di non poter partecipare al congresso delle Società Italiane per il progresso delle scienze di Roma indetto per l' ottobre 1908 a Firenze. Del pari si prese, per intanto, notizia della IX riunione indetta a Lubecca per il 24 e 25 settembre 1908 del cosidetto " Tag für Denkmalpflege " dei conservatori e storici dell' arte di Germania.

D' importanza grande per le quistioni nostre storico-agiogra-

fiche fu la parte che ebbe la Società nostra in un memoriale presentato alla S. Congregazione dei Riti a Roma in riguardo alle reliquie del vescovo-martire parentino S. Mauro. S' era sempre creduto che il corpo di S. Mauro fosse stato a Parenzo fino al 1354, e che dal 1354 si trovasse a Genova, dove fu portato, quale trofeo di guerra, dai Genovesi capitanati dall' ammiraglio Pagano Doria. Ma nel 1899, nel fasc. IV (tomo XVIII) degli *Analecta Bollandiana* di Bruxelles compariva lo studio del celebre P. Delehaye " Santi dell' Istria e della Dalmazia „, in cui, sulla base del *Liber Pontificalis*, il quale narra che il papa Giovanni IV fece portare a Roma dall'abate Martino, fra le altre, anche le reliquie di S. Mauro parentino, e in corrispondenza al musaico della cappella di S. Venanzio in Laterano, che reca l' imagine dei Santi, di cui a Roma furono portate le reliquie, conchiudeva che dal 640 il corpo di S. Mauro si trovò sempre a Roma. Ne veniva che a Parenzo e a Genova si sarebbe venerato il corpo di un semplice mortale, credendo di venerare S. Mauro. A sincerare la cosa, la Società nostra si fece editrice di un lungo e circostanziato memoriale diretto al S. Pontefice Pio X, in cui, esposte le ragioni pro e contro la tradizione parentina ed anche quelle pro e contro l' opinione del P. Delehaye, si domandava in grazia l'apertura dell' arca lateranese ove si trovano le reliquie portate dall'abate Martino. Il memoriale, firmato dal vescovo di Parenzo, dott. Flapp, dal podestà di Parenzo on. Angelo Danelon e per la Società nostra dal dott. Amoroso, fu presentato al Papa da S. Ecc. il vescovo stesso nel settembre 1908. Esso suscitò fra i Cardinali e fra gli archeologi grande interesse. Il P. Delehaye ne fu contentissimo e Mons. Bulić, che invano aveva chiesto nel 1906 la stessa grazia ne godette non solo, ma volle che nel suo "Bollettino „ se ne dicesse sotto il titolo "Contributo bibliografico alla questione dei martiri salonitani „. Infatti si rammenti che il memoriale va posto in relazione stretta con l'ardua questione di S. Doimo di Salona. Dopo aver chieste nel novembre 1908 nuove informazioni sulla quistione di S. Mauro, la Congregazione nella tornata del 19 febbraio 1909 dichiarava purtroppo *non expedire* l'apertura dell' arca. Questo *non expedit* dà però adito alla speranza, che, giunto il momento opportuno, l' arca verrà aperta, per il cui ottenimento la Società nostra non si risparmierà.

Nel novembre 1908 si cercò d' ottenere dalla Podesteria di Buie, che quell' archivio comunale, dove pur ci dev' essere qualcosa d' importante, venisse ordinato.

Ancora nel novembre 1908 veniva scoperta a S. Domenica di Visinada una lapide importante del 176 d. C. con dedica a Bacco, di cui riferii io stesso alla Direzione, che la fece fotografare e l' acquistò. La lapide illustrata poi dal dott. Sticotti, fu come vedremo, la base di una piccola e proficua campagna di scavi da me compiuti a S. Domenica nel dicembre del 1909.

Il 16 ottobre 1908 il Priore dei Benedettini di Daila, Don Placido Nicolini riferiva che facendo degli scavi in quel Convento, s' eran trovati degli avanzi di pavimento a musaico. Appena nella prima settimana del novembre successivo potè recarsi a Daila il direttore dott. Sticotti, officiato a vedere di che si trattasse. Lo scavo vi era stato ricoperto causa i lavori intrapresi nel cortile attiguo alla cucina del convento per l' impianto di un motore a benzina. Il musaico trovato a circa un metro di profondità, era a tesselli bianchi e neri senza speciale disegno. Esso continuava sotto il selciato del cortile. Tracce di fondamenti di muri che determinar potessero l'estensione e l'orientazione del musaico non si trovarono. In complesso non risultò la necessità di ricerche ulteriori. Invece si venne a sapere dallo stesso Priore che nel convento benedettino di Daila, c' è un archivio discretamente buono, donde fu tratto — a mo' d' esempio — un documento del 1200, dal quale si rileva l' esistenza a Daila d' un monastero di monaci greci Calogeri. Portatosi da Daila a Buie, il direttore dott. Sticotti potè constatare che l'archivio di Buie è costituito da una gran montagna di carte vecchie accatastate nella soffitta dell'edificio comunale. Fra esse alcuni brandelli di pergamena d'uno statuto di Buie, scritto magnificamente in caratteri gotici dalla fine del 1300 o del principio del 1400.

Ora, mossa appunto da siffatte continue e ottime nuove emergenze, allo scopo di assicurare il maggior incremento possibile agli studî storici istriani, questa Direzione scriveva il 12 dicembre 1908 alla libreria antica Mayländer di Trieste per essere avvisata se mai venisse in possesso di carte o documenti riferentisi ad episcopati, chiese o comunità d' Istria.

Il giorno stesso ringraziava il bravissimo Hamilton Jakson di Londra per il dono dei due suoi splendidi volumi " The Shores of the Adriatic — The Austrian Side „, per i quali, come v'è noto, egli aveva avuto dalla Società nostra fotografie e rilievi.

Ma, o Signori, la mia relazione, sull'attività sociale nel 1908 sarebbe veramente manchevole, ov' io omettessi di dirvi, che la Società nostra si gloriò di prender parte viva a certi atti di vita italiana, in cui il substrato fu una fioritura fresca e radiosa di civiltà. Il 13 settembre 1908 essa si faceva rappresentare a Ravenna all' offerta dell' ampolla votiva a Dante, cui aveva a suo tempo contribuito con l' obolo suo.

Che uno sprizzo della fiammella che arde, in quel dolce luogo, interpreti a Dante anche il sentimento dell'amor nostro!

Un alto dovere poi, e più ancora un tributo di cuore, fu per questa Società la partecipazione alle onoranze al prof. comm. Luigi Pigorini direttore dei Musei preistorico, etnografico e Kircheriano di Roma, ricorrendo nell' ottobre 1908 il 50° anniversario della sua attività scientifica. A lui, che nel 1894 aveva visitato la sezione preistorica del nostro Museo sociale, doveva giungere anche l' omaggio affettuoso nostro, sì che più dolce riuscisse a noi il ringraziamento del grande scienziato.

Con pari affetto la Società nostra s' iscriveva fra gli aderenti alla Miscellanea di studi in onore di Attilio Hortis, di cui doveva ricorrere nel 1909 il XXXV anniversario d' attività letteraria. All' umanista e letterato insigne, benemerito tanto degli studi su Francesco Petrarca e Giovanni Boccaccio, credesi sia giunto gradito il fervido omaggio nostro.

Ma se buona fu l' attività della Società storica nel 1908, con pari intensità essa continuò ad estrinsecarsi nel 1909.

Ancor nel novembre 1908 il canonico Domenico Fiamin di Pirano, in dettagliato rapporto descriveva lo stato miserando dell'artistica chiesa di S. Michele, vulgo Madonna della Consolazione, a Pirano, e chiedeva che questa Società avesse ad interessarsi per i dovuti ristauri. Va notato che la chiesa in parola, fondata nel 1433, ha realmente un valore architettonico: anzi nel 1905 l'architetto Gioacchino Grassi, professore alla Scuola Industriale di Trieste, era venuto con i propri studenti a prenderne i rilievi

per farne oggetto di studio. Va rilevato che essa possiede anche moltissimi oggetti d' arte veramente notevoli. Si ricordino infatti l' artistica cornice in legno, attribuita ad Andrea Brustolon e fatta ristaurare dalla Commissione centrale di Vienna — la Madonna bizantina anteriore al 1222 — il rivestimento in legno delle pareti interne all' altezza di m. 2.35 con listello d' intagliatura e le 18 pale di scuola del Tiepolo con bella cornice. Prese ulteriori informazioni, e tenuto conto del parere del prof. Giulio De Franceschi, questa Direzione ottenne nell' aprile 1909 che la Giunta provinciale erogasse all' uopo l' importo di 300 corone cui essa aggiunse 100 delle proprie.

Nel gennaio e marzo 1909 dalle i. r. Autorità politiche veniva data notizia del Congresso internazionale d' archeologia al Cairo per la Pasqua del 1909 e delle rispettive facilitazioni di viaggio. Questo congresso fu l' occasione che i chiarissimi signori G. Balwin Brown, professore di storia dell' arte all' università di Edimburgo, e Flechter, direttore della Scuola di Belle Arti di Edimburgo, che si recavano appunto al Cairo, visitassero Parenzo, accolti da questa Direzione, cui s' erano raccomandati già il 26 marzo 1909, con ogni miglior cortesia, onde poterono visitar con agio la basilica e tutti gli altri monumenti d' arte e di storia.

In quest' incontro i due scienziati inglesi poterono constatare *de visu* lo stato di indecoroso abbandono, in cui a differenza per esempio dei Governi italiano e francese, vengono lasciati i pochi monumenti di quest' impero e in modo speciale quel monumento raro che è la basilica eufrasiana di Parenzo, ad onta che a Vienna esista una eccelsa i. r. Commissione centrale chiamata ad indagare e a conservare i monumenti patrî. Da quest' emergenza dolorosa prese il destro il compianto presidente dott. Amoroso per aggiungere ai suoi rapporti d. d. 6 agosto 1907 e 7 luglio 1908 un altro rapporto in data 29 aprile 1909 esprimente un nobile sdegno per il fatto che lo Stato, abbenchè per il triennio 1905-1907 avesse stanziata all'uopo la somma di cor. 40.000 e 10.000 per l'anno 1909, lasciò che il muro a nord della basilica fosse totalmente rovinato dall'acqua delle cisterne: che si sperperassero denari in progetti fatti e rifatti, sempre inutilmente; che i pavimenti musivi del primo oratorio si disfacessero e che infine tutto l'insieme

della basilica si presentasse con un aspetto di grande miseria. Copia del rapporto, che pur ebbe il merito di svegliare chi non dovrebbe dormire, fu dal dott. Amoroso mandata anche all' i. r. Ministero per il Culto e l' Istruzione.

Portandoci " in più spirabil aere„, ricorderemo una serie di atti con i quali la Società nostra venne con buon risultato in aiuto alla conoscenza della storia patria in provincia e all'estero. Si avviarono pratiche per rintracciare un leone di S. Marco, di Dignano, venduto vent' anni fa a un rigattiere di Trieste. A richiesta dell' illustre comprovinciale prof. Giuseppe Picciola, si spiegava il 9 giugno 1909 il vero significato dell' iscrizione sull'altare eufrasiano, occorrendogli un tanto per lumeggiare alcune lettere del vescovo parentino Negri al marchese Olivieri. Al prof. Vittorio Macchioro, conservatore del Museo archeologico di Pavia, si davano il 15 maggio 1909 ampie notizie sulle risultanze preistoriche dei Pizzughi di Parenzo, ond' egli potè stabilire che l' ornato a scacchi su ceramica, trovatosi ai Pizzughi, appartiene al tipo orientaleggiante, affine al tipo apulo preellenico, che da Cipro, Creta, Micene e dall' Egitto si biforcò, passando nella Sicilia e nell'Italia meridionale e contemporaneamente nell' Italia settentrionale e nelle necropoli istriane. Al *Naturwissenschaftlicher Club* di Fiume, che chiedeva dettagli sul paese sottacqueo presso Rovigno, si indicava quel po' che si conosce di Cissa, notando che l'i. r. Marina da Guerra alcuni anni fa vi aveva eseguiti degli scandagli con risultati scarsi. Nell' agosto e settembre 1909 si assisteva il signor Giorgio Kowalczyk di Friedenau presso Berlino nella sua visita a Parenzo, annunziataci il 15 luglio 1909, nel quale incontro egli assumeva rilievi e fotografie per uno studio sull' Istria e sulla Dalmazia. Si prese poi grata notizia di alcune pubblicazioni tendenti ad onorare il paese nostro, come quello della Collezione " La Venezia Giulia e la Dalmazia „ dell' editore Mayländer di Trieste, e altre volte all' incremento degli studi storici generali, come il Bollettino della Biblioteca Civica di Bergamo, il San Marco per la storia di Rovereto e della Valle Lagarina, dei quali fu offerto ed accettato il cambio con i nostri Atti e Memorie, e degli Atti della visita apostolica di S. Carlo a Bergamo nel 1575, la cui pubblicazione ci fu aunnunziata nel maggio 1909. Mediante le cure

del direttore dott. Sticotti, non si tralasciò di accertare se e dove esistesse il sarcofago romano istoriato, che nella casa Zaccaria a Pirano (via Marciana e calle Combi) era stato adibito ad uso di pila per l' olio. Ma purtroppo esso trovasi in Dalmazia, trasportatovi alcuni decenni fa; onde nè le ricerche del dott. Sticotti, nè quelle del prof. Giulio de Franceschi poterono sortire buon esito.

Nel maggio 1909 il Municipio di Capodistria con nobilissima lettera del suo podestà on. Belli partecipava che la signora Caterina ved. dott. Pattay, nata marchesa Gravisi, aveva offerto alla Provincia l' acquisto della ricca sua collezione di quadri, oggetti antichi, monete, medaglie, armi e mobili, che era stata la gioia del marchese Gravisi suo padre.

Sì nella nota con cui da parte del Municipio di Capodistria si accompagnava alla Giunta Provinciale l' offerta della signora Pattay, che nella nota informatoria a questa Società, veniva posto vivamente a cuore l' acquisto della collezione, dal momento che molti antiquari la avevan fatta segno alle loro brame per far in tal guisa esulare dall' Istria nostra simile patrimonio artistico, mentre la signora offerente intendeva di compiere un atto di patria deferenza col procurare che ne rimanesse padrona la terra nostra. Il prof. Giulio de Franceschi informava che una ditta ungherese aveva già offerto 44.000 cor. La Società nostra non mancò di interessarsi presso la Giunta Provinciale per impedire una perdita simile, dolente che i suoi mezzi non fossero maggiori per acquistar essa, ciò che ridonda veramente ad onore della patria nostra.

Interessante riuscì la relazione del direttore dott. Sticotti del 19 luglio 1909. Egli raccomandò vivamente alla podestaria di Dignano la erezione di un lapidario, ivi quanto mai necessario, affinchè venissero raccolti i resti lapidei, che ora si trovano in gran copia in uno stanzone di quella scuola, fossero durevolmente ricomposti i preziosi frammenti romanici di S. Michele di Bagnole e venissero conservate tutte le pietre, dirò così romanamente sacre, che si potranno e si dovranno ancora ricuperare nell' agro dignanese. In quell' occasione il dott. Sticotti dovette lamentare lo stato indecente in cui è tenuta la corte della chiesa a S. Martino di Rovigno, la quale invece si presterebbe mirabilmente per

un lapidario addirittura ideale, mentre i resti romani giacciono qua e là dispersi fra sterpi e cocci e fra il pattume che si getta dalle finestre circostanti. Così dovette lamentare lo stato di scandaloso abbandono in cui a Caroiba si lasciano nel cimitero frammenti di lapidi romane.

Davvero che c' è da lacrimare e da stizzirsi!

Dal febbraio 1909 in poi spesso e vivo fu l' atteggio per la partecipazione di questa Società alla Prima Esposizione Istriana a Capodistria. La Società nostra non poteva mancare all' appello di quella nobilissima accolta di patriotti, i quali idearono quell' Esposizione che parve ai timorosi un sogno e ai valorosi parve opera titanica. Oggi ancora, ad Esposizione chiusa, questa Società saluta in lei una delle maggiori, per non dire la maggiore, fra le estrinsecazioni culturali dell' Istria nostra, e con quello slancio con cui Santo Gavardo ricacciò in gola al cavalier Rossetto la taccia di barbari data agli Istriani, gode di poter far ammutolire chi volesse ancora dirci " terra di morti „ con solo additare l' esito morale e civile della prima Esposizione Provinciale di Capodistria. La Società si trovò lusingata anche dal fatto che il suo venerando presidente dott. Amoroso veniva eletto membro del Comitato speciale per le belle arti e che del Comitato per le belle arti erano eletti presidente il prof. Bernardo dott. Benussi e vicepresidente il prof. Alberto Puschi. E se il dott. Amoroso, impedito dagli acciacchi della sua tarda età, non potè presenziare in persona alle sedute del Comitato, a nome proprio e a nome della Società Storica cooperò validamente alla riuscita della mostra archeologica e artistica con lo scritto, con la parola illuminata e con ogni mezzo lecito e possibile. La grande, la magnifica, l'indimenticabile sala d'arte antica provò con larghezza la cooperazione intelligente del dott. Amoroso. La Società poi per sè stessa mandò calchi e fotografie della Basilica Eufrasiana, del Lapidario e del Museo vetero-cristiano; ed espose del Museo quegli oggetti che sono, dirò così, tipici e formano quasi altrettante tappe luminose nella storia istriana dall' epoca preistorica all'epoca romana. Più ancora espose l' intera collezione dei propri Atti e Memorie elegantemente rilegati, di quegli Atti e Memorie che sono la sua eredità più bella. Oggi, a mente serena, lasciate, o Signori,

che la nostra Società si dica soddisfatta e onorata d'aver partecipato a quel trionfo della civiltà nostra, che resterà come un astro nella storia comprovinciale col nome di Prima Esposizione Provinciale Istriana di Capodistria.

Perchè venissero esposti a Capodistria, questa Società aveva indicati sei quadretti antichi di valore, che dovevansi trovare nella chiesa cimiteriale di Orsera. Il pittore Guido Grimani il 22 agosto 1909 riferiva d'essere stato ad Orsera e d'aver trovato la chiesa in istato di devastazione vandalica. Da ulteriori informazioni attinte si riseppe, che la chiesa, tostochè fu sospesa dall'Autorità ecclesiastica, divenne proprietà d'ognuno, e in modo speciale di alcune donnicciuole, che vi si radunavano per pregare, facendo man bassa dei quadri, i quali, ridotti in istato compassionevole, sparirono in case private, se pure non sparirono in modo peggiore.

Dinanzi al fatto doloroso di tante sparizioni di cose antiche e artistiche, sta bene ricordare che l'i. r. Commissione Centrale di Vienna con decreto d. d. 10 ottobre 1909 n. 3489, partecipava che a facilitare la conservazione dei monumenti di storia e d'arte, era venuta nella determinazione di nominare un conservatore a parte per i distretti di Capodistria, di Parenzo e la città di Rovigno. Il 14 ottobre 1909 questa Presidenza approvava il divisamento e dava parere favorevole a due delle sei persone indicate dalla Commissione Centrale. Oggi a noi non rimane che affrettare coi nostri voti la messa in pratica di siffatto progetto, auspicando che vi sia nominata persona non solo adatta, ma attiva ed energica, la cui opera possa rendere sempre più difficile la sparizione delle cose nostre belle e antiche, finchè tale sparizione divenga affatto impossibile.

Ma il 24 luglio 1909 ricorse, o Signori, una fausta data per la Società nostra. Si compirono cioè i primi venticinque anni di sua onorata, benemerita e gloriosa esistenza, durante i quali essa diede alla cultura istriana cento volte più di quello che gli altri da lei si aspettarono e ch'essa stessa il 24 luglio 1884 s'era ripromessa di dare. Alla festa commemorativa, che la Società aveva ben diritto di offrire a sè, siccome un guiderdone all'opera compiuta e siccome una soddisfazione tanto più legittima quanto più

meritata, non poteva scompagnarsi il festeggiamento di colui che per venticinque anni fu l' anima della Società stessa. Ed è perciò che sorse in tutti il desiderio di onorare il dott. Andrea Amoroso, la cui veneranda canizie era l' ornamento più bello e il vanto caro del nostro sodalizio. Un comitato apposito diè forma concreta a questo desiderio, deliberando di offrire al Presidente venerato una grande medaglia d' oro, mentre il Consiglio Comunale di Parenzo stabiliva che in seduta straordinaria delle Rappresentanze il dott. Amoroso fosse proclamato cittadino onorario di Parenzo e gli venisse presentata un' artistica pergamena. Una malattia abbastanza seria del Presidente e la rottura del punzone della medaglia furono causa che il congresso festivo si tenesse a Parenzo appena il 6 ottobre 1909. Signori, io non vi ripeterò ciò che d' altronde v' è noto dal vol. XXV dei nostri Atti e Memorie, pag. 387-437. In quelle cinquanta pagine avete trovato i preliminari e la cronaca del congresso festivo, il nobile discorso del compianto Presidente, la mia relazione sull'attività scientifica della Società nostra ne' primi venticinque anni di vita e il discorso con cui l' ill.mo sig. capitano provinciale dott. Lodovico Rizzi presentava al dott. Amoroso la medaglia, opera dello scultore triestino Giovanni Mayer. Oggi in questo XVII congresso ordinario, ci sia cosa dolcissima ricordare la data 6 ottobre 1909 siccome il più bel giorno di nostra vita sociale, lietamente convinti, che le onoranze al dott. Andrea Amoroso, quella medaglia depositata nel medagliere di insigni musei d' Europa e brillante nelle case dei nostri migliori comprovinciali, quella pergamena bellissima di Argio Orell e il saluto suvvi alluminato, quella vera osannante congerie di mirallegro e di telegrammi, onorando il Presidente che noi e i nostri posteri rimpiangeranno ognora, riescono nel tempo stesso solenne compenso alla Società nostra per il suo lavoro altamente civile e profondamente scientifico in XXV anni felicemente compiuto.

Con una comunicazione importante e una scoperta non meno importante si chiudeva l' anno sociale 1909.

L' 11 novembre 1909 l' architetto dott. Cornelio Budinich di Trieste riferiva dettagliatamente sui dipinti murali medievali da lui studiati e quasi scoperti nelle chiese di Vermo e di Bottonega.

Alla descrizione dei frammentarî affreschi, rappresentanti scene dell' Inferno, scene della Passione di Cristo e un' Incoronazione di Maria, univa una serie di otto fotografie, chiedendo se mai si avesse contezza d'altri dipinti simili. Ringraziando, con calore per la cortese e interessante comunicazione, si rispondeva che finora si conoscevano la danza macabra della Madonna delle Laste, pubblicata dal Caprin, gli affreschi di Muggia vecchia, i dipinti murali nelle chiese di S. Antonio Abate e di S. Fiore a Pomer, e quelli in fine della chiesa cimiteriale di Docastelli e nella parrocchiale di Laurana, cappella a destra. Il Naldini però accennava al tempo suo l' esistenza di simili dipinti a Cristoja, Covedo, Villa de Cani, Puzzole e Paugnano. Nel tempo stesso si provvedeva per la conservazione dei dipinti, per la quale s' impegnava l' i. r. Commissione centrale. Vedasi l'articolo del dott. Budinich nell' *Indipendente* di Trieste, d. d. 21 dicembre 1909, n. 299.

La scoperta invece è costituita dalla villa rustica di Sestio Apuleio Ermia a S. Domenica di Visinada, messa in luce nel sito dove nel novembre 1908 si era scoperta la lapide in onore di Bacco, di cui già vi feci parola. Dagli scavi da me diretti e studiati emerse la villa con tutte le sue parti e col sacello di Bacco un po' discosto. Vi si rinvennero frammenti di anfore, vasi, stoviglie e alcune monete, fra cui una di Vespasiano, non riportata dal Cohen nella sua opera sulle monete imperiali. La Società provvide agli scavi e fece eseguire la pianta e gli spaccati dal tecnico provinciale, ing. Giulio Salvador.

A tutta questa attività, varia quanto mai, voi dovete aggiungere un lavoro paziente, continuo e minuzioso, epperò difficile, perchè involgente una grave responsabilità per questa direzione, il lavoro cioè di redazione degli Atti e Memorie. Nel 1908 s' era rimasti in ritardo, perchè mentre si doveva pubblicare il vol. XXIV, s' era appena pubblicato il fascicolo 3º e 4º del volume XXIII pro 1907. Giova però notare che la Direzione aveva deliberato di continuare la serie archeologica incominciata col volume XXI " Nesazio-Pola " del 1905. Così per il 1908 s' era stabilito di pubblicare il secondo tomo di questa serie archeologica, formante il XXIV degli Atti e Memorie. Ora, il lavoro che ebbe a costare la preparazione delle figure e delle tavole e la loro conseguente di-

stribuzione nel testo portò via molto tempo, sì che passarono quasi due anni senza che la Società pubblicasse i suoi volumi. Ma al principio del 1910 usciva il volume archelogico pro 1908, a poca distanza uscivano due fascicoli del vol. XXV pro 1909 ed oggi che ci troviamo qui radunati è uscito anche il vol. XXVI pro 1910, cosicchè ci siamo messi del tutto in corrente... e senza disdoro!

Non trovo opportuno e tanto meno necessario di ripetere quanto sul valore scientifico dei due volumi XXIV e XXV dissi nella mia relazione commemorativa del 6 ottobre 1909. Tuttavia sarebbe una sconvenienza e una ingiustizia ov' io mancassi di farvi rilevare le grandi cure prodigate dal direttore prof. Puschi intorno al volume archeologico pro 1908, cercando che ogni dettaglio fosse da sè come cosa riuscita, ordinando e distribuendo le illustrazioni con geniale pazienza, disegnando accuratamente la carta dell' agro romano di Pola e nulla risparmiando perchè il volume fosse tale da far onore alla nostra Società. A lui siamo debitori di molta e cordiale riconoscenza.

Come volume XXVI poi, per il corrente 1910, la Direzione ha accolto il libro che il Municipio di Parenzo ha pubblicato inaugurandosi il nuovo splendido palazzo del Comune. Il libro è stato giudicato già come libro di valore; tanto più quindi era giusto che per mezzo della Società nostra esso venisse diffuso maggiormente facendo parte non indegna della collezione degli Atti e Memorie.

E poichè il motto della Società nostra fu sempre " cultura e cortesia ", in questo biennio si concepirono anche degli atti pietosi in morte di uomini insigni a noi legati dal vincolo pacifico e affettuoso della scienza. Così si prese viva parte ai funebri del prof. univ. Spiridione Brusina dell'Accademia delle scienze ed arti di Zagabria, decesso il 21 maggio 1908, dell' illustre cav. prof. Riccardo Predelli primo archivista dell'archivio di Stato di Venezia, morto il 2 marzo 1909, e dell'archeologo prof. univ. dott. Roberto von Schneider, morto a Vienna il 24 ottobre 1909.

Con affetto si prese parte alla dolorosa dipartita dei cinque soci dott. Giacomo de Franceschi, dott. Pietro de Madonizza, Giovanni de Fachinetti, Bubba dott. Giuseppe e Hütterot cav. Giorgio, ai quali sia da noi rivolto un gentile pensiero di ricordo e di patria carità.

E così, o Signori, la Società nostra, quasi rinfrancata e ringiovanita dopo la festa solenne del 6 ottobre 1909, con operosità balda e secura, entrava nel nuovo biennio 1910-1911 e conseguentemente nel secondo lustro di sua vita.... quando il 19 febbraio 1910 era provata dal massimo cordoglio di perdere il suo Presidente dott. Amoroso, senza il quale sinora non s' era quasi abituati a imaginare la Società Storica Istriana. Non io mi dilungherò in inutili seppure sinceri rimpianti. Dirò piuttosto, che, dopo le solenni onoranze funebri tributategli il 21 febbraio 1910, degna apoteosi all' uomo e allo scienziato, il miglior tributo di memore plauso perenne che noi potremo rendere a lui, sarà il condurre la nostra Società a quell' apogeo di notorietà e di benemerenza scientifiche e civili, ch' egli ardentemente sognò, talchè il nome della Società Istriana d' Archeologia e Storia Patria duri nel novero dei cenacoli colti e nell' estimazione dei dotti, come l' oro rutilante onde il musaico d' Eufrasio si abbella. E come là i tesselli corruschi si cercano, si baciano e si stringono nell' idea del quadro sovrano lavorato dal musaicista, così i singoli atti e i singoli scritti della Società nostra si accordino con palpito acceso, per modo che sovrana sfavilli l' idea dei padri nostri, idea che si evolve in quel quadro sublime che ha nome *Istria Nobilissima !*

La relazione veniva accolta da vive approvazioni. Avuta poscia la parola l' on. avv. *Belli*, Podestà di Capodistria, ringraziò il segretario per gli accenni benevoli fatti alla sua città e si disse soddisfatto a nome della città tutta dell' onore che la Società volle farle col tenervi il suo congresso.

⁂

Al punto 3^{0} dell' ordine del giorno il direttore *dott. Antonio Pogatschnig*, in sostituzione e per incarico del direttore-cassiere *Antonio Petronio* impedito, legge questa esauriente relazione contabile :

Onorevoli Signori,

La Direzione ha l' onore di presentarVi per la statutaria approvazione i resoconti economici del fondo sociale per gli anni 1908 e 1909.

I risultati della gestione sono i seguenti ;

Anno

RESOCONTO

della Società istriana di archeologia

N. progress.	INTROITO	IMPORTO			
		parziale		totale	
		Cor.	c.	Cor.	c.
1	Civanzo per cassa alla chiusa dell'anno 1907 .			2216	83
2	Contributi:				
	a) dai soci: arretrati	808	—		
	correnti	768	—		
	b) dai comuni: arretrati	286	—		
	correnti	270	—	2132	—
3	Dotazioni e sovvenzioni:				
	dalla Giunta provinciale dotazione ordinaria . .			2000	—
4	Ricavato dalla vendita di pubblicazioni sociali .			26	52
5	Interessi:				
	da effetti di pubblico credito	42	42		
	dalla Cassa rurale di Parenzo	86	76	129	18
	Somma dell' introito . .			6504	53
	Oltre al civanzo di cor. 2.458:26 la Società possiede 5 lotti Boden Credit II Em. al 3 %.				

Parenzo, li 31

Il Presidente

Dott. BERNARDO BENUSSI

XXIV

ECONOMICO

e storia patria per l' anno 1908.

N. progress.	ESITO	IMPORTO parziale Cor.	c.	IMPORTO totale Cor.	c.
1	Spese per le pubblicazioni sociali:				
	Spese di stampa			1291	70
2	Spese per la biblioteca:				
	a) Associazioni e acquisto libri	324	65		
	b) Trascrizioni di documenti	341	52		
	c) Acquisto mobili	266	—	932	17
3	Spese per il museo:				
	a) Acquisto e trasporto lapidi	107	60		
	b) Spese per il trasporto del museo . . .	176	38	283	98
4	Studi archeologici:				
	Scavi, escursioni e sovvenzioni			687	76
5	Spese diverse:				
	a) Fotografie, clichés e materiale fotografico	487	12		
	b) Spedizione dei bollettini sociali	80	—		
	c) Rimunerazioni	87	80		
	d) Spese di posta, cancelleria e diverse . .	195	74	850	66
	Somma dell' esito . .			4046	27
	Civanzo col 31 Decembre 1908			2458	26
	Pareggio . .			6504	53

Decembre 1908.

Il direttore-cassiere

A. PETRONIO

Anno

RESOCONTO

della Sosietà istriana di archeologia

N. progress.	INTROITO	IMPORTO parziale Cor.	c.	IMPORTO totale Cor.	c.
1	Civanzo per cassa alla chiusa dell' anno 1908 .			2458	26
2	Contributi :				
	a) dai soci : arretrati	120	—		
	correnti	104	—		
	b) dai comuni : arretrati	—	—		
	correnti	158	—	382	—
3	Dotazioni e sovvenzioni :				
	dalla Giunta provinciale dotazione ordinaria . .	2000	—		
	" straordinaria .	300	—	2300	—
4	Ricavato dalla vendita di nubblicazioni sociali .			43	50
5	Interessi :				
	dalla Cassa rurale di Parenzo			275	91
	Somma degl' introito . .			5459	67
	Oltre al civanzo di cor. 3.155:34 la Società possiede 5 lotti Boden-Credit al 3 %.				

Parenzo, li 31

Il Presidente

Dott. BERNARDO BENUSSI

XXV

ECONOMICO

e storia patria per l' anno 1909.

N. progress.	ESITO	IMPORTO parziale Cor.	c.	totale Cor.	c.
1	Spese per le pubblicazioni sociali:				
	Spese di stampa			200	—
2	Spese per la biblioteca:				
	a) Associazioni e acquisto libri	367	—		
	b) Trascrizione di documenti	257	78	624	78
3	Spese per il museo:				
	a) Acquisto monete	78	—		
	b) Acquisto e trasporto lapidi	49	—	127	—
4	Studi archeologici:				
	Scavi ed escursioni			451	93
5	Sovvenzioni			400	—
6	Spese diverse:				
	a) Fotografie, clichés e materiale fotografico	85	57		
	b) Spese per il congresso giubilare . . .	86	—		
	c) Acquisto di medaglie giubilari	102	46		
	d) Rimunerazioni	50	—		
	e) Spese di posta, cancelleria e diverse . .	176	59	500	62
	Somma dell' esito . .			2304	33
	Civanzo al 31 Decembre 1909			3155	34
	Pareggio . .			5459	67

Decembre 1909.

Il direttore-cassiere

A. PETRONIO

La circostanza che prima risalta all' occhio dall' esame dei due resoconti è la pochezza degl'incassi per canoni nell'anno 1909. Si osserva che tale fatto è dovuto al deliberato preso dalla Presidenza di sospendere la riscossione dei canoni nell' anno 1909 fino a tanto che non fossero distribuiti ai soci i due volumi " Archeologico 1908 „ e " fasc. 1 e 2 del 1909 „ i quali per una serie di circostanze diverse dovettero subire un forte ritardo, non pervenendo difatti alla distribuzione che nei primi mesi dell'anno corrente.

Per canoni sociali colla fine dell' anno 1907 rimase una restanza di	cor.	1.322:—
Durante l'anno 1908 si maturarono canoni per	„	1.398:—
Assieme	cor.	2.720:—
si effettuarono incassi per	„	2.132:—
rimanendo a fin d' anno una restanza di	cor.	588:—
A questa restanza di	„	588:—
nel 1909 si aggiunse una prescrizione corrente di	„	1.422:—
Assieme	cor.	2.010:—
dalla quale detratti i pagamenti con	„	382:—
rimane col 31 dicembre 1909 una restanza di . .	cor.	1.628:—

I soci contribuenti nel 1908 erano 144 e nel 1909 147. Il canone generale è di annue corone otto; alcuni comuni però versano un contributo maggiore, distinguendosi fra questi il comune di Parenzo con annue corone 100, e quello di Pola con annue corone 60.

La riscossione avviene in genere regolarmente, ed i soci versano volentieri il loro canone, o spontaneamente o appena invitati. Purtroppo anche qui v' è la sua eccezione; vi sono nove soci che negli ultimi anni hanno preso il mal vezzo di fare i sordi agl' inviti della Direzione a corrispondere al loro dovere. La Direzione ha intanto sospeso per questi soci la spedizione delle pubblicazioni sociali, cominciando dal II° volume 1909 or ora uscito, e si riserva di passare a provvedimenti più energici qualora la morosità dovesse continuare.

Oltre al provento dei canoni sociali, altro cospicuo cespite di rendita per il fondo sociale è la dotazione di annue cor. 2000 che generosamente da anni ci largisce la Giunta provinciale.

Nell' anno 1909, oltre alla dotazione ordinaria di corone 2000, la Giunta provinciale ce ne largì una straordinaria di corone 300. Coll' aiuto di questa la Direzione ha potuto nell' anno stesso concedere una sovvenzione di corone 400 al canonico Don Domenico Fiamin di Pirano per il ristauro da lui impreso degli oggetti artistici trovantisi nella chiesa di S. Michele di Pirano, della quale il Fiamin è rettore.

Altri introiti di minor importanza per il fondo sociale sono il ricavato dalla vendita di pubblicazioni sociali e gli interessi degli effetti di pubblico credito di proprietà sociale e dei danari sociali che, per quanto non occorrono, vengono tenuti depositati presso la Cassa rurale di prestiti e risparmio di Parenzo.

Corrispondente al minor incasso per canoni sociali nel 1909, e per la stessa ragione del ritardo delle pubblicazioni, si riscontra in quell' anno un minor esito per spese di stampa. Non vi comparisce difatti che un esito di sole corone 200 pagato come acconto dei lavori in corso alla tipografia Coana.

Gl' importi apparenti in esito nei due conti per titolo di trascrizione di documenti sono stati tutti pagati al cav. dott. Giuseppe Giomo di Venezia.

Nessuna delle altre spese elencate nei conti è straordinaria; tutte entrano nella sfera ordinaria dell'amministrazione sociale, e non abbisognano quindi di speciali illustrazioni, tanto più che nei conti sono esposte con sufficiente dettaglio.

Il sensibile civanzo di cassa di corone 3.155:34 rimasto alla fine dell' anno 1909 verrà di certo assorbito dalle spese in previsione per l' anno 1910, nel quale vedranno la luce ben quattro volumi sociali.

Oltre al civanzo per cassa la Società possiede ancora cinque lotti Boden Credit II Em. al 3 % acquistati coi civanzi sociali ancora nel 1903. Costarono allora soltanto corone 1.127; alla fine dell' anno 1909 avevano un valore di corone 1.370.

Ciò esposto la Direzione si permette di proporre ai Vostri voti le seguenti deliberazioni:

a) Viene approvato il resoconto economico della Società Istriana di Archeologia e Storia Patria per l' anno 1908 con un introito di . . . . . cor. 6.504:53
un esito di . . . . „ 4.046:27

ed un civanzo di cassa per . . . . cor. 2.458:26

b) Viene approvato il resoconto economico della Società stessa per l' anno 1909 con un introito di . . . cor. 5.459:67
un esito di . . . . „ 2.304:33

ed un civanzo per cassa di . . . . cor. 3.155:34

Aperta la discussione, nè prendendo alcuno la parola, i conti vengono approvati.

***

Al punto 4⁰ dell' ordine del giorno, il *dott. Pogatschnig* spiega, come sia necessario di riformare l' art. 11 dello Statuto nel senso che la direzione sia " composta da : un presidente, due vice-presidenti, un direttore-segretario, un direttore-cassiere e quattro altri soci „, acciocchè a Parenzo, sede della Società, resti sempre un vice-presidente, il quale, trovandosi il presidente fuori di Parenzo, possa in veste ufficiale rappresentare la Società di fronte alle autorità e a terzi, e firmare con più agevolezza per il disbrigo delle mansioni sociali, gli atti. La discussione apertasi dimostra essere i soci del medesimo avviso. Posta a voti, la modificazione dell'art. 11, come sopra, è approvata ad unanimità. Contemporaneamente si delibera di dare all' art. 14 il tenore seguente: „ I vice-presidenti sostituiscono il presidente in caso d' impedimento. "

***

Al punto 5⁰ dell' ordine del giorno, la seduta è sospesa per 10 minuti. Frattanto giunge graditissimo e acclamato il seguente telegramma dell' on. *Danelon*, Podestà di Parenzo : " A nome Pa-
„ renzo saluto congresso Società Archeologica oggi radunato

„ Capodistria ed esprimo viva riconoscenza per onore arrecato „ alla città mia col comprendere la Storia di Parenzo nella col- „ lezione Atti e Memorie. — Podestà *Danelon* „.

Ripresa la seduta, e fatto dal *dott. Sticotti* lo spoglio delle schede, risultano ad unanimità eletti a comporre la nuova direzione i signori:

Prof. dott. Bernardo Benussi, Presidente
Prof. Alberto Puschi, I Vicepresidente
Dott. Antonio Pogatschnig, II Vicepresidente
Francesco Babudri, Segretario
Antonio Petronio, Cassiere
Dott. Giovanni Cleva, Direttore
Prof. dott. Piero Sticotti, „
Prof. Luigi Morteani, „
Francesco Salata, „

Il Presidente, a nome dell' intera Direzione, vivamente ringrazia.

⁂

Al punto 6° dell' ordine del giorno, il ch. sig. Lorenzo Gonan propone di studiare il mezzo di popolarizzare le nozioni storiche ed archeologiche dell' Istria con conferenze ed altri siffatti modi. La proposta è accolta simpaticamente.

Alle 12 meridiane la seduta è tolta. A Trieste si tenne poi seduta della nuova Direzione.

B. DOTT. BENUSSI

INDICI

allo Statuto del Comune di Pola

(pag. 107—449 del presente volume) *)

*) AVVERTENZA. — I numeri degli indici si richiamano ai numeri delle pagine posti fra parentesi.

I.

INDICE DEI NOMI

1. Dogi.

2. Conti e provveditori di Pola.

3. Conti di Pola.

Arimondo Nicolò 1446 (?) · 239.
Baduario Giov. Francesco 1506 · 15 · I · 270 ; 8 · V · 277.
Balbi Giovanni 1425 · 18 · XI · 230 ; 1426 · 6 · I · 231.
Barbaro Marco 1448 · 22 · VII · 245 ; 1458 · 5 · III · 250.
— Matteo 1423 · 11 · VII · 223 ; 22 · VIII · 224.
— Nicolò 1413 · 12 · XI · 214; 13 · XI · 215; 1414 · 13 · VII · 215.
Bondulmier Antonio 1442 · 6 · XII · 241.
Bono Domenico 1377 · 17 · VIII · 206.
— Trojano 1447 · 18 · V · 249 ; 19 · XI · 224.
Delfino Giovanni 1435 · 4 · X · 236 ; 23 · VI · 237.
Gabriel Bertucio 1427 · 15 · VI · 232, 274 ; 1463 · 10 · II · 251 ; 3 · V · 253.
— Pietro 1462 · 13 · IX · 258.
Geno Carlo 1544 · 25 · IV · 201.
Georgio Giacomo 1400 · 14 · VII · 215 ; 1468 · 14 · VII · 229, 233 ; 10 · VII · 253 ; 21 · IX · 256, 257 ; 20 · X · 262.
Giuliano Giovanni 1461 · 28 · VII · 269.
Loredano Andrea 1418 · 20 · III · 218, 260.
Manolesso Manfei 236.
Mauroceno Alvise 1454 · 14 · VII · 249.
— Bernardo 1535 · 26 · IV · 291.
— Pietro 1428 · 24 · VI · 233 ; 21 · IX · 234.
Marcello Cristoforo 1415 · 3 · VI · 216.
Maro Leone (1418 ?) · 259.
Miani Pietro 1408 · 22 · IV · 213.
Navagero Marco 1500 · 25 · 265.
Pisauro Fantino 1502 · 24 · XII · 275.
Priulis (de) Giacomo 1425 · 22 · VII · 228 ; 1439 · 31 · V · 238 ; 1445 · 5 · II · 242 ; 13 · VI · 243 ; 19 · IX · 243.
Raimondo Nicolò (1430 ?) · 236.
Salomon Pietro 1528 · 6 · VI · 291.
Segredo Bernardo 1421 · 27 · VII · 220, 222, 223.
Superantio Benedetto 1451 · 18 · VI · 246 ; 10 · X · 247 ; 1452 · 248.

4. Consoli.

5. Altre personalità.

6. Località.

II.

INDICE DELLE PUBLICHE CARICHE

III.

INDICE DELLE COSE PIÙ IMPORTANTI

ANNO VENTESIMONONO — 1912

ATTI E MEMORIE

DELLA

SOCIETÀ ISTRIANA DI ARCHEOLOGIA

E

STORIA PATRIA

VOLUME XXVIII

SOMMARIO

PARENZO
PRESSO LA SOCIETÀ ISTRIANA DI ARCHEOLOGIA E STORIA PATRIA
Tip. Gaetano Coana

FRANCISCVS PATRICIVS.

A GIUSEPPE ZUCCANTE
dell'Accademia Scientifico-Letteraria
di Milano

Ill. Signor Professore,

Di Francesco Patrizio da Cherso pochi si occuparono, ed anche questi o lo fecero incidentalmente, o ne riguardarono la figura sotto uno dei molti lati, ai quali lo volse la vastissima sua erudizione.

Il Morhof nel suo " Polystor literarius philosophicus et practicus " (Lubecca 1747) ed il Brucker nella sua " Historia critica philosophiae " (Lipsia 1766) non diedero che uno sguardo alle opere filosofiche; il Guerrini cercò di ricostituire la vita dell'autore e si soffermò sull' Ediz. della " Nova de universis philosophia "; Benedetto Croce ne esaminò la Retorica; il Fiorentino ne studiò la dottrina in relazione alle teorie di B. Telesio; lo Zenatti prese in esame i rapporti di lui col Tasso e con Orazio Ariosto; il Cavazzuti accennò brevemente al contenuto delle opere d' argomento militare; il Solerti pubblicò l' " autobiografia " rinvenuta a Firenze ed il prof. de Petris dettò una memoria sui natali di Francesco Patrizio. — Ora niuno di costoro può dire d'aver dettato una vera e propria monografia. [1])

Il dott. Milivoj Srepel solo forse si lusingò d'esservi riuscito,

[1]) Erano già stampate le bozze di questo lavoro quando appresi che il Prof. Edmondo Solmi presentò il 30 marzo 1912 all'Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Modena una sua memoria riguardante le lezioni, ancora inedite e sconosciute, date dal Patrizio alla celebre Tranquinia Molza e l' attività del medesimo dal 1547 al 1597. Vedi Boll. Uff. della P. Istruzione — Roma — Anno XXXIX Vol. 1. N. 24 p. 1706 sotto la data 16 maggio 1912.

pubblicando " O Patricijevoj poetici „ (Libro CVIII del " Rad „ Zagabria 1892), ma, nel mentre egli studia con abbastanza cura le opere a stampa, non fa che ripetere circa la vita, le notizie raccolte dal Tiraboschi e presentarci l' autore come una gloria croata.

Ora a questo io credo d' aver ovviato. La vita ricostituita sui documenti già noti e meglio vagliati e sui nuovi da me rinvenuti nelle varie biblioteche ed archivî, lumeggia in modo nuovo il perchè di tante questioni, a cui le opere del Patrizio davano finora non di rado occasione e che io ampiamente trattai nella 2ª parte.

L' introduzione premessa brevemente riassume l' attività dimostrata da Francesco Patrizio e mette in evidenza l' importanza e la necessità di uno studio generale e ordinato.

Ma a questo io certamente non mi sarei giammai accinto, se le parole di Lei non m' avessero servito di sprone e d' incoraggiamento.

Ancor l' anno scorso, quando ebbi la sorte di rivederla casualmente a Verona il mio lavoro giaceva incompleto e disordinato, aspettando ch' io con nuova lena l' avessi a riprendere; fu ancora una volta il suo amorevole rimprovero quello che mi richiamò all' adempimento della promessa fattale fin dal tempo, in cui a Milano con tanto intellettuale godimento frequentavo le sue dotte lezioni di Storia della Filosofia.

È quindi per me doveroso il dedicarglielo, ed Ella, amatissimo mio Professore, l' accolga con quell' affetto sentito con cui glielo offre

il suo aff.mo
DONAZZOLO PIETRO

Verona, Giugno 1912.

Introduzione

Dall'insieme dei quattro componimenti, che unitamente vennero alla luce in Venezia nel 1553, tosto si vede come il Patrizio non avesse una viva propensione per un genere anzichè per un altro: in essi pencola incerto tra il filosofico ed il letterario; in avvenire sarà preso pur dalla smania di rendersi illustre, scrivendo d'idraulica e di musica, di matematica e di strategia militare; vorrà essere ascritto tra i poeti novatori, e non riuscendovi, ci terrà a dettar legge colla sua poetica, scriverà di retorica e non condurrà a termine il lavoro, tratterà a lungo dell'istoria, nulla di nuovo rinnovando, cercherà nei detti cabalistici di filosofi antichi una conferma alla fama di erudito, piglierà volentieri occasione da ogni minima cosa per entrare in dispute con le persone più note del tempo suo, quali il Telesio, il Persio, il Tasso ed il Mazzoni; si scaglierà furibondo nel campo della critica filosofica, spesso riuscendo a distruggere, non mai ad edificare; si mostrerà abile nel muovere dubbî, nello scorgere incongruenze, nell'accumulare rovine, ma inabile affatto nel costruire.

L'intera opera patriziana, che s'apre colla "Città felice„ e si chiude con i "Paralleli militari„, è l'immagine vera della vita randagia ed incerta che menò l'autore insino al 1577, è la prova del suo carattere entusiasta e collerico, è la conseguenza delle sue condizioni economiche, che, suo malgrado, gli facevano troncare un'opera quando vedeva che un qualche danno gliene poteva derivare. Con tutto ciò, come ben a ragione ebbe a notare Francesco Croce [1]) le sue opere critiche son ricche d'audacia,

[1]) Francesco Patrizio e la critica della Retorica antica; in Miscellanea di studî critici, edita in onore di Arturo Graf - Bergamo - Arti grafiche, 1903 pp. 149-159.

sfavillano di bei propositi ed abbondano di osservazioni argute e calzanti. Che se poca efficacia egli esercitò nella storia del pensiero, noi dobbiamo ricercarne la causa nel non aver saputo e potuto creare nulla di realmente nuovo, o tale da resistere alle critiche altrui; nell' aver cercato soltanto di dubitare e screditare l' opera degli altri e non mai di superarla.

Ciò non pertanto egli vive nel tempo in cui la letteratura italiana trovò nel Tasso uno dei migliori suoi poeti e nel Telesio uno dei più forti pensatori; egli è con Paracelso, Mario Nizolio e Ramo l' esponente di quella lotta contro il duro, angusto e sterile pensiero medioevale, che il destino volle incarnare e rappresentare in Aristotile [2]), onde non si può, io credo, rifare la storia del pensiero d' allora senza tenere nel debito conto l' opera di quest' ingegno bizzarro, che orma migliore forse avrebbe lasciato di sè, se meno avesse cercato d' abbracciare.

Noi quindi ne scriveremo prima la vita, base per intenderne le opere, delle quali ci sforzeremo di dare quell' idea più chiara che per noi si potrà.

---

[2]) Erminio Troilo - Bernardino Telesio - A. F. Formiggini Ed. Modena, 1910, pp. 17-18.

PARTE I.

LA VITA.

Prima che il Solerti esumasse dalla Bibl. Naz. di Firenze l'autobiografia di Francesco Patrizio [3]) e che il prof. de Petris pubblicasse unitamente al programma dell' I. R. Ginnasio Sup. di Capodistria (1891-92) uno studio sopra i natali del medesimo [4]), tutti dovevano accontentarsi di quelle poche ed incerte notizie che il Guerrini con tanta pazienza ed ingegno aveva raccolto [5]).

Di quest' uomo, che al suo tempo ebbe fama grandissima e che tanti amici e nemici seppe suscitare intorno all' opera sua, non si conoscono neppure tutte le opere, le quali, manoscritte nella maggior parte, giacciono ignorate negli scaffali delle pubbliche e private biblioteche. Non sarà quindi fatica inutile la nostra, fatta con l' intento di darne, per quanto è possibile, una completa monografia.

Il non aver mai chiaramente accennato nelle sue opere al luogo suo natale, ma alluso piuttosto ad una possibile sua discen-

---

[3]) Fu pubblicata dallo stesso Solerti nel vol. 3°, fasc. 3-4 dell' Archivio per Trieste, l' Istria ed il Trentino - Roma, 1886, pp. 275-281.

[4]) Capodistria tipogr. Cobol et Priora, 1892. Ne esiste una copia nella Marciana di Venezia.

[5]) Di Francesco Patrizio e della rarissima edizione della sua " Nova de universis philosophia „ in Propugnatore, anno XII, disp. 1ª-2ª. Bologna, 1879.

denza dalla nob. famiglia Patrizi di Siena [6]) e l' essere stato costretto a vivere ne' suoi primi anni una vita piuttosto avventurosa, fece sì che molti scrittori lo dicessero senese, altri ferrarese o veneziano, o addirittura lo confondessero con degli omonimi vissuti prima di lui e dei quali la storia ebbe ad occuparsi.

Un Francesco Patrizi di Nonna nella Dalmazia, uomo di molta dottrina, veniva posto nel 1502 a reggere la Chiesa di Lesina; un altro di Siena era stato innalzato alla dignità vescovile ed aveva pubblicato diversi lavori in prosa ed in poesia [7]). La patria, l'ingegno e l' erudizione di quest' ultimo concorsero ad aumentare la confusione; onde la vita e le opere di ciascuno si attribuirono senz' altro ad un sol personaggio. E tale confusione non è del tutto scomparsa, se nelle pubbliche biblioteche ancor oggi i lavori dell' uno e dell' altro sono catalogati come appartenenti ad un solo autore.

⁂

Nacque [8]) Francesco Patrizio a Cherso, terra d'una delle antiche Abartidi in Liburnia nel Quarnero, dal nobile casato de Petris, il 25 aprile 1529. Suoi genitori furono il nobil uomo Stefano de Petris e Maria Lupetino. L' origine scandalosa che gli si volle attribuire non ha alcuna ragione di sussistere. È vero che il Marnavich, quasi suo contemporaneo, nei dialoghi: " De Illirico Caesaribusque Illìrĭcis „ scrive di lui: " Audivi etiam a fide digno viro id (cioè il fatto della mutazione del nome Petris in Patrizio)

---

[6]) Nel capo IV, libro II, tomo I dei " Paralleli militari „ si legge: Principio a tanto male diede l' antica patria mia Siena....

[7]) Il Patrizio, vescovo di Siena, nacque nel 1412 (?) e morì nel 1494, Intorno a lui veggasi in Rivista di Filologia classica XXII-385 l' articolo erudito di D. Bassi " L' epitome di Quintiliano di Francesco Patrizi senese.

[8]) " Natus sum post Aristotilem annis mille nongentis sexaginta. Post Christum MDXXIX. Illud nunc, quo natus sum, hora circiter quarta noctis diei XXV Aprilis tempus infinite processit....„ Discuss. peripat. t. IV, lib. V, p. 415. Vedi pure lib. IX p. 467 del medesimo tomo.

[9]) È questi quell' Antonio Marcello che fattosi, frate minore conventuale divenne Ministro della prov. di Dalmazia, Maestro generale a Roma, e poi arciv. di Patara in Acaia e vescovo di Cittanova in Istria. Esso pubblicò d'ordine del Papa alcune costituzioni dirette ad impedire il divagamento dei religiosi ed a procurare il raccoglimento col ritiro, col silenzio, colla salmodia e coll' applicazione allo studio. Padre Sigismondo da Venezia, nella sua Biografia serafica, lo dice autore di alcuni " Dialoghi sulla Storia ". Morì nel 1526 e fu sepolto nella chiesa dei Padri conventuali a Cherso. Il nostro Patrizio lo disse erroneamente fratello dell' avolo suo mentr'era solo cugino. (Dialoghi della historia p. 15).

[10]) Il nipote Francesco, che raccoglie l'eredità a Roma del Patrizio nel 1597, non mi fu dato sapere se fosse figlio di Nicolò o di Tranquillo.

N. B. — In uno stemma posto al lato sinistro della Cappella de Petris nella Chiesa di San Spirito in Cherso si legge come *Andrea de Petris* figlio di *Gerolamo Andrea* pose un ricordo marmoreo a sua madre morta nel 1602. Questi due personaggi non mi riuscì di collocarli.

non tantum egisse occultandae humilitatis, quam sacrilegorum natalium gratia; fertur enim rurali Sacerdote agri Crexani patre genitus „. Ora se pur è vero che due Patrizio, contemporanei al nostro e figli di un prete, realmente esistessero, questi nulla avevano a che fare col nostro scrittore. Egli nell' autobiografia asserisce che a nove anni s' imbarcò sulla galea dello zio paterno, col quale poi si trovò alla fazione della Prevesa, di Castelnuovo, di Napoli e di Malvasia. Or come mai, osserva il prof. de Petris, lo zio avrebbe potuto prenderlo seco se fosse stato un bastardo? l' interesse stesso ne lo avrebbe dissuaso, poichè in tal modo non avrebbe potuto aspirare per i proprî figli alla eredità di Don Stefano, il quale nel 1521 aveva fatto acquisto di ricchi possessi in Pischio — località non lungi da Cherso — insieme col fratello Giovanni, e prima ancora altri più vasti ne aveva comperati a Caisole ed in altre parti.

Nè il prelato, è da credersi, avrebbe in quei tempi permesso che un bastardo frequentasse le pubbliche scuole, nè tanta cura si sarebbe preso di lui da pensare alla sua educazione, quando a 12 anni si portò a Venezia.

Afferma inoltre il Patrizio d'essere stato inviato da suo padre in Germania per completare i suoi studî; ora ciò non sarebbe avvenuto, poichè non può ammettersi che in quell' epoca un sacerdote potesse mandare il proprio figlio ad istruirsi in Alemagna, culla della Riforma luterana. — Ma se anche a tutto questo non si volesse dar valore, basterebbe il seguente albero genealogico della famiglia de Petris, ch' io ricostruii giovandomi di quello tratto dall'Archivio dei Frari in Venezia e che il prof. de Petris pubblicò per esteso; albero, la cui veridicità è confermata da un atto rinvenuto nel medesimo Archivio e contenente una lite fra alcuni membri della famiglia de Petris per certa somma depositata alla camera dei prestiti a Venezia: nonchè facendo tesoro delle notizie sparse negli scritti editi ed inediti del Patrizio e di quelle raccolte nei documenti presentati dalle varie famiglie de Petris di Cherso all' I. R. Commissione araldica austriaca in Venezia per ottenere il riconoscimento della loro nobiltà.

Da questo chiaramente risulta come Francesco Patrizio era figlio legittimo di Stefano e della prima moglie Maria Lupetino,

mentre i figli dei due sacerdoti erano Antonio, nato da Nicolò fu Matteo, e Marcantonio, nato da Stefano fu Giovanni de Proficis.

Il cambiamento del cognome in Patrizio o Patrizi, nel quale il Marnavich avrebbe voluto trovare un argomento per comprovare la nascita illegittima di Francesco, non devesi imputare a lui, ma far risalire per lo meno all' avo suo, il quale nel 1º e 2º libro dei Consigli della città di Cherso, sotto la data del 29 giugno 1519, è detto Dominus Nicolaus de Patriciis, mentre in un altro del 22 gennaio 1548 suo padre è chiamato: Messer Stefano Patricio. — Mandato fanciullo alla scuola, vi apprese ben presto a leggere sotto un certo Gian Francesco Petruccio da Bologna, il quale, " visa sufficentia et sedulitate ", veniva dal Consiglio rieletto a maestro di Cherso il 29 giugno 1534 e vi rimaneva fino al 1538.

Subito il Patrizio cominciò a far capire di qual possente ingegno natura avealo fornito, onde in ogni classe si distinse sopra ogni altro compagno e lo zio Gian Giorgio, rieletto capocomito della " galea Chersana ", nel 1538 seco lo prese per ricondursi a disarmare nel porto di Venezia 4 anni dopo, nel 1542. Racconta il Patrizio [11]) " che in questo tempo si scordò da prima di leggere " e che " poi trovato su la galea a caso un libretto detto *Fior di virtù* da se riimparò " (sic), onde in appresso " del continuo di propria inclinatione leggea libri di battaglia, tanto che il zio si maravigliava, di così continua e spontanea inclinatione ".

Tale notizia, nel mentre fa onore al Patrizio, riesce poco lusinghiera per le scuole di Cherso, dove il nostro avea percorso alcune classi, poichè l' assenza dallo studio di soli 4 anni non avrebbe dovuto far dimenticare perfino la lettura, sia pure in un bambino.

A Venezia il padre e lo zio avevano divisato di dare un differente indirizzo agli studî del fanciullo : mentre questi ne avrebbe voluto fare un mercante e quindi mandarlo alla scuola d'abaco e di quaderno, come allora dicevasi, quegli " volle che fosse man-

---

[11]) Autobiografia edita dal Solerti.

dato ad imparar grammatica„ sotto un prete, certo Andrea fiorentino, impiegato nella correzione delle bozze di stampa presso la celeberrima tipografia dei Giunti. Prevalse naturalmente il partito del padre, e Francesco, attendendovi con amore, ne trasse tosto profitto.

Intanto suo padre, eletto giudice nel Consiglio di Cherso, fin dal 1540 vi andava acquistando sempre maggior reputazione: quattro volte — il maggior numero che lo Statuto permettesse — fu prescelto quale avvocato della Comunità. Geloso del bene patrio, pativa nel vedere i veneti governatori impinguarsi a spese del suo paese, e, non riuscendo per altre vie a far cessare tanto scandalo e danno, si rivolse a Venezia, ottenendo che il Curzulano, il Diedo e poi il Malipiero ed il Loredan fossero richiamati.

Tal cosa naturalmente non poteva non suscitare nell' animo dei colpiti un desiderio di vendetta; ordirono infatti una trama: il Curzulano si assunse il poco gradito incarico di denunciare come colpevole d' eresia agli Inquisitori di Stato a Venezia il celebre frate Lupetino, quando appunto la Repubblica era sotto l' incubo della congiura ordita dai fratelli Cavazza.

Era il Lupetino un parente, per parte della moglie, di Stefano de Petris, il quale insorse impetuosamente per difendere il suo congiunto, e dal Consiglio di Cherso ottenne un voto di biasimo per la condotta dei governatori veneziani, ed un premio per le prediche del celebre predicatore. Ma non s'accorse che questo era appunto quanto desideravano i suoi nemici, i quali, coinvolgendo anche lui nell' accusa, fecero sì che la Serenissima mandasse sul luogo un Loredan, sulle informazioni del quale, il padre del nostro erudito fu mandato in esilio e condannati pur furono il Lupetino e don Antonio de Petris.

Ciò portò non piccolo nocumento alle condizioni finanziarie della famiglia di Stefano, il quale fin dal 1546 aveva mandato il figliuolo Francesco a studiare ad Inghilstadt in Baviera, affidandolo nel viaggio al Flacio [12]), cugino del frate esiliato.

Lo scoppio delle ostilità fra i Protestanti e Carlo V l'obbligò a lasciare, dopo soli quindici mesi di dimora, il suolo tede-

---

[12]) Sul Flacio, vedi Studio biografico-storico del dott. E. Nacinovich. Fiume, 1886.

sco ed a ritornarsene a casa, ove frequentò la scuola e nel maggio del 1547 passò allo studio di Padova.

L' esilio del padre aveva frattanto addolorato non soltanto la famiglia, ma pur anco la città, la quale mentre il 28 gennaio 1547 gli riconfermava a mezzo del suo Consiglio il mandato di rappresentarla e difenderla presso il Governo di Venezia, il 25 aprile dell'anno successivo [13]) faceva istanza alla Serenissima perchè fosse cancellata la sentenza, che aveva ingiustamente colpito un cittadino tanto benemerito, dal quale la patria s' aspettava ancora non piccolo aiuto.

Ma la domanda non sortì esito favorevole e Stefano, oppresso forse per l' immeritato castigo, cessava di vivere nel 1551.

Il figliuolo Francesco trovavasi in questo tempo a Padova, spogliato d' ogni bene paterno [14]), solo assistito dal frate Lupetino. Al primo suo giungere in questa città, egli ci racconta " trovato un Xenofonte greco e latino, senza niuna guida o aiuto, si rimise nella lingua greca, di che haveva havuti certi pochi principii in Inghilstadt, e fece tanto profitto a principio di novembre e di studio, che ardì di studiare e il testo di Aristotile e i commentatori sopra la loica dei Greci. Andò a udir il Tomitano, famoso loico, ma non gli pose mai piacere, senza poter dire perchè, onde studiò loica da sè. L anno seguente entrò alla Filosofia di un certo Alberto e del Genoa e nè anche questi gli poterono piacere, e studiò da sè. Infine udì il Monti medico e gli piacque per il metodo di trattar le cose ; e così Bastiano Lando, di cui fu scolare mentre stette in quello Studio. E fra tanto sentendo un frate di S. Francesco sostentar conclusioni platoniche, se ne innamorò, e fatta poi seco amicizia, domandandogli che lo inviasse per la via di Platone, gli propose come per via ottima la Teologia di Ficino, a che si diede con grande avidità ; e tale fu il principio di quello studio che poi sempre ha seguitato „ [15]). L' affetto pertanto alle idee platoniche e la morte del padre lo distolsero dagli iniziati studî di medicina "per

---

[13]) Riunendo le due date 28-1-1547, 25-4-1548 possiamo conoscere l'epoca nella quale avvenne l' esilio di Stefano.

[14]) In seguito ad una condanna d' esilio i beni venivano confiscati.

[15]) V. Autobiografia.

cui venduto Galeno e gli altri libri „ di tal materia, richiedendo gli interessi famigliari la sua presenza nel paese natio, abbandonò Padova e ripassò il mare. Accomodata ogni cosa, sen venne nuovamente allo Studio patavino frequentato in allora da quasi 2000 scolari [16]), e vi stette due anni, dopo i quali dovette ritornare nuovamente in patria.

A Padova s' era famigliarizzato con molti studenti, specie dalmati, della cui società era stato eletto presidente e frequentava la compagnia di molti gentiluomini, a richiesta dei quali aveva commentato un sonetto del Petrarca. All' Università udì le lezioni dell' allora celeberrimo Lazzaro Bonamigo [17]) e del Robertello, del quale ci lasciò scritto: " Il Robertelli mi fu maestro et io gli son compare et è huom senza alcun fallo di eccellentissima dottrina „ [18]). Ebbe a condiscepoli Nicolò Sfondrato, che divenne poi papa col nome di Gregorio XIV, Paolo Sfondrato, fratello al precedente, Girolamo della Rovere, Scipione ed Agostino Valerio [19]) insigniti più tardi della porpora cardinalizia ed altri.

A Cherso intanto fin dal 1553, s' era tramato contro di lui; considerato qual figlio d' un eretico maledetto, dai parenti suoi si parlava di lui come di un intruso e cercavasi di strappargli anche quei diritti che legalmente gli venivano come discendente dal ramo primogenito dei de Petris. Nel 4 marzo 1405 un Dragogna Balbis de Petris fondava la Chiesa di S. Spirito ed il cosidetto Columello Petris, specie di fedecommesso privato tuttora esistente, il quale doveva sempre spettare al primogenito. Come appare dall' albero genealogico, Francesco Patrizio trovavasi in tale condizione, onde a lui toccava di diritto quell' eredità. Vi

---

16) " Et lo studio (di Padova) è assai fiorito per questo anno che si stima che arrivino presso a due mila scolari, ma essi sono pure in briga et molte nationi stanno in sull' arme et voglia Dio che la cosa passi bene per tutti „. Il Barignano - dialogo dell' Honore, p. 22 a.

17) Lettera dedic. preposta alla Pancosmia.

18) Della Historia etc. p. 6. Nelle Discuss. perip. (p. 113) ricorda anche un " Marcus Antonius Janua „.

19) Fatto vescovo di Verona lo visitò più volte. " Veronae in Episcopatu honoris gratia aliquoties te adii „. A Padova per mezzo di Giulio Strozzi, conobbe Scipione Gonzaga, che fu poscia creato cardinale.

pretendevano però anche lo zio paterno Gian Giorgio e quel Giovanni suo pro-zio, che aveva sposato una sorella del nonno Stefano. Da qui una lite, la quale si protrasse fino al 1562. Il Patrizio pertanto " assalito da malinconia era stato preso da febbre quartana — e — dopo undici mesi guaritone „ desiderò di ritirarsi nella solitudine, nella quale s' era vissuto " romito più d'un anno „, onde nel 1557, venutagli a noia pur quella vita, per mare si recò ad Ancona e quindi a Roma, ove potè ottenere d'andar in possesso di un benefizio assai buono.

Nel 3° libro dei Consigli trovasi un atto, col quale il 26 settembre 1557 il pievano don Andrea de Bochina, successore del Petris, veniva eletto oratore alla Repubblica per presentare i lagni della Comunità contro Francesco Patrizio, il quale, a Venezia prima presso il legato apostolico ed ultimamente a Roma, s'era adoperato perchè si rifiutasse di riconoscere come canonico della collegiata di Cherso un P.re Michiel Percaich eletto a quella carica dal Capitolo. Riuscito il Patrizio nell' intento, stava per prendere possesso del benefizio, quando gli si oppose lo zio Gian Giorgio. S' ebbe quindi un' altra lite durata insino al '60 " e per sostenerla si appoggiò al conte Zaffo leggendogli l' etica di Aristotile „.

Tante noie e tanto lavoro ne scossero la salute: a questo tempo precisamente risale la grave e lunga infermità dalla quale fu guarito per le cure del medico Leandro Zarotti, ch' egli ci ricorda nel dialogo 3° della sua " Historia „ (p. 19°).

Nel 1556 aveva conosciuto a Ferrara il Montecatino, segretario del duca di Modena forse col mezzo del frate Baldo Lupetino, il quale collo scritto: " Alla memoria eterna della piissima duchessa di Ferrara „ entrato nelle grazie di Ercole II, die' modo al nipote nel 1557 di dedicare all' Ill.mo e Rev.mo Card. di Ferrara l' Eridano, del quale riparleremo [20]) „.

[20]) Forse a questo componimento dovette l'onore di vedersi annoverato fra i poeti del tempo. Morta nel 1559 Irene di Spilimbergo, figlia di Adriano Picinino e di Giulia da Ponte, dai quali era nata nel 1541, giovinetta bella d'animo e di corpo, colta ed appassionata per la musica, fu celebrata in morte da tutti i più chiari intelletti. Nel 1561 a Venezia usciva un libro intitolato " Diversorum praestantium poetarum carmina obitu Irenis Spilimbergiae „ dedicato a Claudia Ranzona. Fra i varî poeti (106) si trovano, Bernardo e Torquato Tasso, Scipione Ammirato, Paolo Paruta, Bernardo Navagèro ecc.

La stampa aveva già reso noto il nostro Patrizio fin dal 1553, quando insieme col discorso, sulla città felice, egli pubblicava in Venezia gli altri sull'onore e sulla diversità dei furori poetici, nonchè una lettura sopra il sonetto del Petrarca: " La gola e il sonno.... „

Nel 1560 faceva di pubblico dominio i dieci dialoghi della Storia e s'interessava alla ristampa del tomo 2° delle opere di Giulio Camillo Delminio, premettendovi una dedica [21]), senza dire che con Antonio Borghesi dettava gli argomenti che dovevano accompagnare l'edizione delle rime di Luca Contile [22]).

Moriva frattanto nel 1561 il padre del suo scolaro, il conte di Zaffo, il quale per la legge del maggiorasco divenne possessore della contea di Cipro, governata in quel tempo, dal sig. Giov. Contarini, suo fratello.

---

[21]) Eccola: Questi d'altissima / mente ne più mai / in human concetto / caduti pensieri / de luoghi de l'e / locuzione / del Divin Giulio / Camillo / perché la gloria a / Lui dovuta / altri per sè malamen / te non usurpasse; / Francesco Patritio / dona al mondo; / et al molto per / virtù et per / sangue Ill. / Conte Sertorio da / Collalto Abbate / di Nervesa / dedica / in perpetuo. — Anche il Contile crede il Camillo un meraviglioso commentatore e lo qualifica col titolo di *divino.* V. Salza op. cit. p. 157; lo Zeno però mentre rileva l'immensa stima del Patrizio per il Camillo, osserva che, mentre a lui rimase il titolo di novatore, al Camillo s'affibbiò quello di visionario e di impostore. Vol. 1° p. 97 in nota.

Sul Camillo Delminio leggonsi importanti notizie: in " Pronostico „ pp. 77 e segg. del Luzio Alessandro; vedasi inoltre: *Federico Altan:* Notizie intorno alla vita ecc. di G. C. Delminio — nella Nuova Raccolta di Opuscoli Calogerà tomo 1.°; Gian Giuseppe Liruti: Notizie della vita ed opere scritte da' letterati del Friuli, tomo III, Udine 1780, pp. 69-134.

[22]) Essendosi Luca Contile recato a Venezia ed avendo stretto ámicizia con Francesco Patrizio, potè fargli vedere i suoi sonetti, i quali tanto piacquero al nostro, che dettò subito quelle annotazioni che costituiscono la prima parte dell'intero volumetto, esaltando l'amore platonico di cui quelle rime erano una delle più schiette espressioni. Con dottrina non comune e con molto acume critico passò in rivista tutti i lirici antichi e moderni, soffermandosi sul Petrarca, al quale, con vera esagerazione, prepone il Contile. Forse in ciò egli seguiva l'andazzo del secolo; i sonetti del Contile, ridotti nella serie copiosa delle rime encomiastiche perdono ogni e qualsiasi pregio: oggi essi sono giudicati " la più pedissequa riproduzione delle logore forme petrarchesche che si possa dare „. V. Abdul-el-Kader Salsa op. cit. pag. 186.

Questi fu subito richiamato a Venezia, e, non piacendo al conte " gli ordini lasciati nel governo della contea, mandò il Patrizio a riconoscer le cose, e i villaggi, e gli huomini e i carichi loro e le entrate „.

Con dispiacere degli amici, che già lo ritenevano quasi per morto [23]), se ne partì. Il 24 settembre 1561 indirizzava da Nicosia una lettera al celebre Luca Contile, il quale tosto gli rispondeva consigliandolo a ritornare in patria. [24])

Il voto dell' amico certamente non fu accolto dal Patrizio, ma fu costretto ad esaudirlo per cause provenienti da ben altra fonte,

Il fratello del conte ed il cugino Giorgio Gradenigo, invidiosi dell' opera diligente del nuovo amministratore, la quale suonava condanna di quanto essi nel medesimo ufficio avevan fatto, si studiarono in tutti i modi di porlo in cattiva vista. Intanto da Cipro giungevano al conte delle lettere, in cui s' accusava il Patrizio di non far quanto era necessario per migliorare le terre e per accrescere le rendite.

Le giustificazioni inviate dal nostro forse non furono sufficienti, onde fu richiamato a Venezia.

La sua presenza ed i suoi argomenti valsero a sfatare le arti dei suoi nemici, tanto che con onoranze e utili condizioni fu riconfermato nell' ufficio e rimandato nell' isola.

Certamente il Patrizio non s' aspettava una soluzione tanto favorevole e sollecita: aveva egli infatti divisato di andare a sta-

---

[23]) Ecco quanto si legge in una lettera del Contile al Patrizio datata da Milano il 10 dicembre 1561 " Credami ognuno che grandissimo fu il dolore della partita vostra d' Europa in Asia et di Venetia in Cipri, mettendovi quasi per perduto, perchè in somma così fatti viaggi hanno più presto la manifesta morte per guida, che la chiarezza della Tramontana per sicurezza. Lettere del Contile. Vol II, pag. 100.

[24]) Luca Contile teneva assidua corrispondenza con Francesco Patrizio, nè lasciava passar settimana senza scrivergli. V. Abd-el-Kader Salsa, Luca Contile, uomo di lettere e di negozî del sec. XVI ecc. Pubblicato dal R. Ist. di Studî sup. prat. e di perfez. in Firenze. Sez. di Filosofia e Filologia, 1903 pag. 87.

Non riesce a comprendere come nel libro XXV della Pancosmia pag. 130 col. 2ª il Patrizio possa scrivere: Anno MDLXII nos in Cyprum navigaturi..... se il 24 settembre dell' anno precedente era già a Nicosia.

bilirsi a Roma, "dove era suo disegno di vivere", ed avendo posto termine ai "Dieci dialoghi della Retorica" aveva stabilito di pubblicarli mandandone in dono alcune copie agli amici suoi più illustri. La nuova sua partenza per Cipro glielo impedì, ond'egli lasciò al Baranzone l'incarico di stamparli e di inviar copie in omaggio al Contile ed al barone Sfondrato, fratello del Vescovo di Cremona, cui l'opera era dedicata, e partì [25]).

Egli deve certamente aver lasciata Venezia prima dell'11 febbraio 1562, poichè Giov. Gigante, che aveva sostituito nell'ufficio il Baranzone, manda al Contile due copie dei "Dialoghi della Retorica" accompagnandoli con due lettere, una delle quali reca la data surriferita [26]).

---

[25]) Lettera del Contile al Barone Sfondrato sotto la data del 10 aprile 1562. Vol 2° pag. 127. — In un'altra lettera del medesimo Contile (vol. 2° pag. 135) a messer Bernardino Realino si leggono le seguenti parole "In qoanto al Patrizio, quando sarà ritornato da Cipri farò io ciò che desiderate; dogliomi di non potervi mandare i suoi dieci Dialoghi della Rethorica *stampati di nuovo*". Ora, a meno che quel "*di nuovo*" non voglia significare "*di recente*" bisognerebbe mettere all'edizione della Retorica del 1562 non già l'aggettivo di prima, ma bensì di seconda. La lettera in questione è datata da Milano il 12 maggio 1562.

[26]) Vedi lettera del Contile al Gigante, vol. 2° pp. 123-124. — A pag. 130 della "Pancosmia" lib. XXV colonna 2ª leggesi: Anno MDLXII nos in Cyprum navigaturi.... A pag. poi 55 della "Retorica" leggesi il seguente ritratto fisico del Patrizio:

Cornaro. — Or basta intorno a questo.

Patrizio. — Basti, poscia che ella vi è venuta a noia. Et mi dite, s'alcun dipintore volesse con l'opera sua assimigliare me, et mi facesse la prima cosa la fronte stretta et pressa, co' capelli, che venissero giù a coprirla, senza queste corna, che ella fa da lati entrando tra capelli et senza queste poche rughe con le ciglia grosse et non partite di tanto spazio et sotto a loro non mi facesse gli occhi azurri (sic) et spirituosi et incavati o troppo sporti et tra loro il naso piegato all'un de' lati et non così un poco aquilino et largo nelle narici, et mi vestisse le guancie di barba et non così nude, et senza questo poco neo sotto alla mascella destra, et non mi facesse questi pochi fusticoni di barba nel mento et sotto, et di sopra al labro; et questi venti peluzzi sparsi per le gote, se mi facesse le labbra grosse molto et le guancie non così scarne et le orecchie discoste dal capo; et mettessermi poi un color chiaro et bianco o più fosco ch'egli si sia nel volto, et che mostrasse età maggiore che di trentadue anni, et mi facesse la faccia rotonda, et piantassemi un capo

Del nuovo viaggio nulla sappiamo, tranne d'un incidente da lui stesso accennato a p. 145 della " Nova de Univ. Philosophia „ colle seguenti parole : " et navis secunda nostra in Cyprum navigatione, ad caput Cythium in algae montem insedit „.

Giunto nell'isola ove rimase insino al 1568, "tosto si diede a bonificare un suo villaggio presso a Famagosta, detto Calopida, di una bellissima campagna che pativa d'acqua soverchia e potea riceverne beneficio. Fece alvei per isgravarla e chiuse tra acque le acque invernali, serbandole per inacquare e seminar bambagia, il che gli riuscí felicemente, in tanto che il Conte trovò partito di venderlo per 43 mila ducati, ove avanti che il Patrizio lo bonificasse, a ragion d'entrata non valea più di 16 mila. Bonificò un altro canale detto Matoni, cavando l'acqua che andava perduta sotto la giara di un torrente, facendovi sotto un muro per traverso ; e migliorollo con poco più spesa di ducati 200, di una entrata di 500 di più che valea prima „ (Autobiografia).

La buona volontà del governatore ed i successi ottenuti avevangli ridonata la stima del sig. Conte, intorno al quale tuttavia non cessavano le male lingue del fratello e del cugino. Costoro, informati che dalle proprietà di Cipro non ricavavasì più come

---

picciolo, et non rotondo sopra un collo corto o lungo, sottile o grosso, e fra strette o larghissime spalle, credereste voi che egli mi havesse fatto la simiglia mia ?

Cornaro. — Tutta contraria l'havrebbe fatta.

Patrizio. — Et quando egli mi havesse dipinto stante, et mi avesse attaccato una persona addosso picciola et non diritta non asciutta, su gambe ritorte et sottili, con le braccia corte et con mano brieve, l'haverebbe egli ben formata ?

Cornaro. — Per niun modo.

Patrizio. — E perchè ?

Cornaro. — Perchè egli non l'havrebbe rassimigliata.

Patrizio. — Ma chi tutte l'altre parti della mia persona havesse ottimamamente fatte simili et quelle del volto anchora et mi havesse solo fatte le guancie gonfie o barbute ne havrebbe egli imitato ?

Cornaro. — Per certo no.

Patrizio. — Per la stessa ragione forse ch'egli non mi havesse in tutte rassimigliato.

Cornaro. — Per la stessa.

nei primi anni, per quanto sapessero che ciò era dovuto alle frequenti siccità ed alle nebbie che rovinavan le biade, ne incolparono senz' altro l' amministratore. Cominciò il Conte a lamentarsi con lettere ed il Patrizio a scolparsi col medesimo mezzo, finchè non riuscendo quest' ultimo a render persuaso il padrone della bontà delle sue ragioni, chiese ed ottenne di tornare a Venezia per perorare a viva voce la sua causa.

Nell' attesa della partenza pertanto passò ad amministrare i beni di Mons. Filippo Mocenigo, allora arciv. di Cipro, col quale dopo un anno riprese la via del ritorno (1568) [27].

Che cosa sia intervenuto fra il Conte ed il Patrizio non ci è dato sapere; sappiamo solo che il nostro erudito, lasciò quasi subito Venezia per recarsi a Padova, ove con Zaccaria Mocenigo riprese gli studî trascurati per sì lungo spazio di tempo, e frequentò le lezioni di Ottavio Amalteo e di Federico Pendasio.

Nel 1571 noi lo ritroviamo nuovamente a Venezia, dove il 22 agosto di quell' anno firma un atto pel quale s' obbliga di pubblicare insieme con M.ma Diodora Pugliese " Le imprese degli uomini illustri del Ruscelli ". L' anno dopo infatti l' opera vide la luce presso la stamperia del Comino.

Ma la società fatta con l' anzidetta signora non fu delle più fortunate; da alcune citazioni autentiche esistenti nell' Archivio di Stato di Modena [28]) si rileva come Madama Diodora non fece onore alla sua firma.

Nella 1a in data 25 maggio 1573 si legge: " Madama Diodora Pugliese aver contra ogni dovere negato a me Francesco Patrizio li danari ch' io ho speso per la portione che havete dell' indice degli uomini illustri del Ruscelli fatto stampare da me in commune "; dalla 2a del 12 settembre 1573, si viene a sapere che avendo la signora tentato d' impedirgli di " continuare a stampar detti libri per benefizio della compagnia " fra loro convenuta il 22 agosto 1571, egli avanzava la domanda per essere rifatto di tutto il suo capitale, ed in quelle del 3 e del 5 ottobre 1573 noi

[27]) Cum inde anno MDLVIII navigatione redirem... Pancosmiae, lib. XXIV, pag. 126, col. III-IV.

[28]) Archivio di Stato di Modena. Letterati. Busta 54.

lo vediamo insistere per avere non solo il rimborso delle spese e degli interessi, ma pur anco il risarcimento dei danni.

Come finisse una tale questione, non ci dicono i documenti; pare però che a lungo avesse a durare e forse con essa si ricollega quanto leggesi a pag. 246 del Cod. Barberiniano Latino 3251 della Vaticana [29]).

In questo frattempo " nategli certe male satisfationi dall'Arcivescovo e offertogli partito di andare a servire in qualità di filosofo il Duca di Francavilla, vicerè di Catalogna, accettò il partito „ e partì alla volta di Barcellona [30]).

Anche qui però non doveva rimanere lungo tempo, imperocchè il Duca, trovandosi sovraccarico di debiti, non solo non aveva potuto versare al Patrizio il pattuito denaro, ma per giunta lamentavasi che la spesa annua di 500 ducati per il nuovo filosofo riuscivagli in quelle circostanze troppo gravosa.

Ciò udito, non volle il nostro rimanere in tali condizioni, onde " gli fece dire non essere venuto per incomodarlo, e però gli desse viatico per lo ritorno, che tornerebbe onde era venuto „.

---

[29]) " 1854 adì 20 marzo: Ho ricevuto dai Signori Commissarii le dimande di messer Vincenzo Ruscelli per restituirle — f.to *Francesco Patricio* „.

" 1584 adì 20 detto: Io Vincenzo Ruscelli ho ricevuto dagli Ill.mi SS.ri coi libri la domanda del Sig.r Patritio (restituirla) — Io *Vincenzo* qui supra „.

Io Francesco sopradetto ho ricevuto la risposta del Sig. Ruscelli per restiturla.

Io Vincenzo Ruscelli ho ricevuto la risposta del Sig.r Patritio per restituirla.

[30]) La partenza avvenne nel 1574 come ci attestano le seguenti parole della " Pancosmia „ lib. XXV, pag. 130, col. II: Anno deinde MDLXXIIII e Jenua in Hispaniam navigabimus. Il Guerrini dice di ignorare la causa di tale viaggio; l'ab. Simeone Gliubich di Civitavecchia invece (Diz. Degli uomini illustri della Dalmazia — Vienna, 1856. Rod Lechner. Zara, Battara, p. 241) ne dà un' altra ragione, deducendola dalla prefazione al vol. 1° delle Disc. peripat. ediz. 1571. Egli scrive: Datosi in questo a conoscere maggiormente per le sue egregie doti dell' animo e la molta valentia nel maneggio delle cose pubbliche s' attirò l'attenzione della Veneta Signoria, la quale incaricavalo indi a poco di due importanti missioni l' una a Genova, a Madrid l' altra, nella quale occupossi per lo spazio di 6 mesi. Può darsi che tale incarico gli sia stato dato in seguito all' invito avuto da Duca di Francavilla. All' Archiv. di Stato a Venezia non v'è però alcun documento che comprovi la verità delle asserzioni del Gliubich.

Così fu fatto ed il Patrizio trovatosi nuovamente libero, pensò di commerciare in libri. Ne aveva egli seco portato molte casse e, non volendo rispedirle in Italia, credette bene di iniziarne la vendita.

I subiti e forti guadagni ne lo invogliarono tanto che si decise di lasciare il nuovo commercio nelle mani di un servitore, ch' egli aveva tolto seco a Famagosta, ove giaceva infermo all' ospedale e ad uno di Reggio, per poter recarsi a Venezia e, spedire di là altri libri ancora. Le cose procedevano bene, ma avendo voluto soccorrere una sua sorella " rimasta vedova e povera „, affidò quell' azienda a due figliuoli della medesima [31]. Costoro recatisi in Ispagna e venuti a discordia con il signore da Reggio e col servitore copista, rovinarono il commercio ed il Patrizio non vide più utile alcuno, proprio quando l' armata turca, navigando contro Cipro, alle Saline s' era impadronita di molti gran sacconi di cotone, ch' egli aveva fatto fare da un suo compagno e per i quali aveva sborsato 3500 ducati.

Tutto egli perdette ed insieme la speranza di farsi un capitale necessario per poter vivere " bene per sempre „.

Tanti rovesci lo indussero a litigare per riavere 750 ducati, che aveva lasciati ad una persona prima di partir per la Spagna, perchè glieli avesse ad investire, ma dei quali non aveva veduto alcun interesse; ed a chiedere al sig. Conte di Zaffo l' adempimento della promessa di 200 ducati, avendo egli migliorato i fondi, condizione imposta per un tal premio. Se i primi li potè " senza utile alcuno a pena „ riavere, non così avvenne per gli altri, poichè il Conte cominciò a perseguitarlo e per liti e per altro.

Certamente i nemici del Patrizio, come avemmo a notare già sopra, continuavano nella loro opera denigratoria, ma d'altra parte devesi pure osservare che non sappiamo spiegarci il molto danaro accumulato ed il possesso di moltissimi libri anche preziosi, di cui il Patrizio ci parla nella sua " autobiografia „, mentre la siccità e le nebbie avevano reso quasi nullo il raccolto degli ultimi anni della sua amministrazione in Cipro.

---

[31]) Di questa sorella e di questi nipoti non v' è cenno nell' albero genealogico edito dal prof. De Petris, op. cit.

Non dobbiamo inoltre dimenticare che il Patrizio nulla o ben poco possedeva dopo la confisca dei beni paterni, avvenuta in seguito alla condanna del suo genitore, per cui è naturale ch'egli più oltre non insista nelle sue domande presso il Conte di Zaffo e pensi di mutar ambiente, recandosi in Ispagna a regolare i suoi affari coi nipoti e con gli altri.

Riuscita vana ogni altra via, ricorse ai tribunali; ricordandosi di quanto l' ambasciatore di Spagna a Venezia, sig. Diego Guzman de Silva, aveagli detto, lasciò Barcellona e si recò alla Corte reale. Portava egli seco " 75 pezzi di libri Greci scritti a mano, tratti di Cipri, rari e non mai stampati „ e tutti gli offrì a Sua Maestà per la biblioteca dell' Escuriale, avendone in ricambio 1000 scudi reali al momento ed un dispaccio per Milano di 660 ducati [32]).

Era in questo tempo nel suo massimo fervore la guerra, colla quale Filippo II sperava di poter ridurre all' obbedienza gli abitanti dei Paesi Bassi. Sollevatisi nell' agosto del 1567, avevano viste prima le loro terre corse e ricorse dalle truppe di quel valente, ma severo, feroce, vendicativo e fanatico capitano che fu il Duca d'Alba (1567-1573), indi da quelle di Don Luigi di Requesens (1573-1577) ed ora dovevano sostenere le prove contro le soldatesche di Don Giovanni d'Austria (1577-1578). Costui giungeva presso Filippo II all'Escuriale, precisamente in quei giorni in cui ivi trovavasi il Patrizio, il quale, sempre pronto a immaginar nuove cose, propose a S. M. " con util suo e senza aggravio de' popoli (!) „ di far un' armata di 300 galee; ma il progetto, per quanto ascoltato, non venne creduto degno di premio

---

[32]) Ecco il catalogo dei codici patriziani esistente all' Escuriale, e datoci dal Graux: Essai sur les origines du fond grec de l'Ècole de l'Escurial (Bibl. de l'Ècole des hautes études. Paris, 1880 a pag. 127): Σ III. 8. Proclus. Institution théologique; commentaire sur la Cratyle, sur le prèmier Alcibiade. — T. II e T. II 15 Libanius (en deux tomes); Φ II. 7. Nicéphore Blemmide: Logique, phisique, philosophie etc. — Φ II. 11. Plotin. — Φ III. 15. Melanges sur la prosodie greque: Demetrius Cydonius; Georges Scolarius; Théodore Gaza; Andronicus; Bessarion; Extraits. — Υ III. 6. Sefh, traduction de Calila et Dimma Psellus etc. — Ψ IV. 1. Mélanges; Plamade traduction du Songe de Scipion, n. Denys le Pierey Théodore Gaza; Les caractères de Théophraste.

alcuno ed il filosofo ripigliò la via di Barcellona. Quivi ripigliò la lite con quel da Reggio ed in capo a 13 mesi ottenne una sentenza colla quale gli si faceva obbligo di citar anche il servo cipriota, che nel frattempo era partito per l'Italia.

" Esausto in estremo „ decise di rimpatriare. La peste che allora infieriva a Milano e nel resto della Lombardia, l'obbligò a fermarsi alcuni mesi a Modena, finchè, "andato il Signor Duca in visita dello Stato per lo mezzo del Segretario Montecatino „, potè essere incaricato della pubblica lettura nell'Università di Ferrara della Repubblica di Platone „ [33]).

La retribuzione era di L. 390 annue.... Da un documento contenuto nella busta N. 54 dell'Archivio di Stato di Modena, si rilevano tutti gli stipendi goduti dagli insegnanti dell'Università ferrarese in quei tempi; nel 1579 il massimo toccava al Montecatino, filosofo e consigliere segreto del Duca, uno dei Riformatori di quello Studio con L. 1200 ed il minimo al magnifico sig. Ottavio Scandiono di Scandiano, incaricato di medicina pratica nei giorni festivi, con L. 50 all'anno.

Il Patrizio non deve essere stato troppo soddisfatto dell'esattezza del pagamento del suo onorario, se il 5 aprile 1579 indirizzava a S. A. il Duca di Ferrara una lettera, in cui tra l'altro diceva: " E torno a supplicare a V. A. che sia servita di farmi degno della gratia e della giustitia sua a comandare, hora ch' è tornato il Sig.r Montecatino, che io sia pagato di quanto ho da havere dal Comune per conto della lettura di due anni. Tutti gli altri forestieri che hanno letto in questo studio sono stati pagati prontamente di grossissimi salari et io che ho una miseria in 17 mesi che hebbi un mandato di L. 200 non è stato possibile con

---

[33]) Tale insegnamento fu mutato in quello della Filosofia platonica nel 1579. Vedi Rotulus D.norum Artistarum anno 1578. — Busta 54. Archivio di Stato di Modena.

Da parecchi, come dall'Eritreo (Pinacoteca I, p. 205), dal Crasso (Elog. Viror. doct. T. I, p. 62), dallo Stefanoni (Diz. filos., Milano, N. Battezzati, 1873) si affermò a torto che il nostro Patrizio insegnò all'Univ. di Padova. L'errore forse potrebbe essere derivato dal fatto che un certo Nicolò Patrizio, dalmata, veramente vi tenne cattedra nel 1546 (Facciolati Fasti, pag. 200).

quanti preghi e mezi (sic) che ho saputo usare che io sia stato pagato si che non mi manchi ancora più di ducati 200 „ [34]).

Per sua fortuna pochi giorni dopo gli perveniva l'annunzio che un dispaccio di S. M. il Re Cattolico di Spagna aveva portato a Milano l'ordine di pagamento dei famosi 660 ducati, che gli doveva per i libri ceduti alla Biblioteca dell'Escuriale. Subito egli s' affrettò ad avvisarne S. A. il Duca Alfonso II, e con sua lettera del 27 agosto 1579 pregavalo di volergli concedere " licenza per 25 ovver 30 giorni „, acciocchè potesse riscuotere tal somma prima che altro impedimento non si avesse a frapporre [36]).

Il Patrizio in questi anni doveva tutta passare la sua vita in mezzo alla società di Ferrara e di Modena. Da questa città il 27 luglio 1577 egli indirizzava una lettera al Sig. Fulvio Orsino a Roma, in cui lo pregava di voler inviare alla " Sig.ra Tarquinia Molza [36]), miracolo di tutte le donne e per la incomparabile dottrina della lingua volgare, latina e greca e per la filosofia e poesie sue et per la musica et per la bontà et altre virtù singo-

[34]) V. Arch. di Stato di Modena. Letterati. Francesco Patrizio. Busta 54.

[35]) Id..

[36]) Tarquinia Molza nacque in Modena il 1° novembre 1542. Il padre di lei Camillo, accortosi del precoce ingegno della figlia, volle fosse educata da celebri maestri nello studio della filosofia platonica, della retorica di Aristotile, della fisica, dell' astronomia, della poesia e della musica. Chiamata nel 1583 alla Corte di Alfonso II a Ferrara, vi conobbe il Tasso, che l' ebbe in grande estimazione. Annoverata fra le più colte donne che avesse allora l' Italia, Clemente VIII, dopo d' averle data il 9 dicembre 1600 la cittadinanza romana (vedi doc. stampato esistente nell'Arch. di Stato di Modena: Letterati, T. Molza), la pregò nel 1601 di recarsi a Roma, per onorare di sua presenza la città eterna, offrendosi a pagarle le spese di viaggio. Ella non accettò, non volendo dipartirsi da Modena, ove fra la stima ed il plauso dei dotti chiuse i suoi giorni l'8 agosto 1617, legando per testamento tutti i suoi libri alla natia città. Nella Cattedrale di Modena e precisamente nella parete interna tra la porta piccola della facciata dal lato della Canonica e del Battisterio sta affissa una lapide di marmo rossiccio portante la seguente enfatica iscrizione: Una scientiarum ac / Tarquiniae Molsae / Vita idem occasus / Commune sepulcrum. / Obiit Die VIII Augusti / Aetatis suae Ann. LXXIV. Un bel ritratto di questa donna leggesi all'Art. XII del vol. I pp. 486-87 dei " Secoli della Letteratura Ital. dei Sigg. Corniani e Ticozzi „.

Il Patrizio le dedicò il III tomo delle " Discussioni peripatetiche „ facendone i massimi elogi.

lari dell' animo et per le bellezze et gratie corporali „ tutto quanto egli trovasse nelle " raccolte del suo studio come — in quelle — del Mag.co suo Cardinale „ riguardante Francesco Maria Molza.

Ardeva infatti ella del desiderio di rinnovare e di mandar ai posteri la memoria dell'avolo suo, che era stato pure al servizio di Casa Farnese.

Un' altra lettera del 13 novembre 1577 da lui diretta a Ferrara alla sullodata Tarquinia ce lo presenta come interlocutore nella disputa scientifico-letteraria che la sera di S. Martino di quell' anno S. A. il Duca volle si facesse " sopra le navigationi dell' armata di Salomone „ fra il Montecatino, il frate predicatore Panigarola ed il nostro filosofo. Sostenevano gli uni che secondo la Scrittura le navi del figlio di Davide sarebbero andate " a pigliar oro al Perù partendosi dal Mar Rosso per levante in India alle Molucche et poi al Perù „. Oppose il Patrizio a tale affermazione molte cose, adducendo: 1° il metodo degli antichi di navigar sempre presso le coste; 2° il tempo assai lungo che vi avrebbero impiegato; 3° l'impossibilità di riportar scimmie e denti di elefante, non vivendo tali bestie al Perù; 4° asserendo per ultimo che l'oro che riportarono, l'avrebbero forse potuto prendere a Zafala.

Verso i primi del 1578 egli trovavasi a Modena e, forse senza volerlo, fu cagione d' un contrasto fra l' Ill.mo Sig. M. Filippo Molza ed i Conservatori di quella città.

Esistono infatti nell' Archivio storico comunale modenese alcune lettere e documenti, nei quali si fa menzione del Patrizio. Da questi si può rilevare come, esistendo una colonna eretta al tempo di Costantino imperatore, sormontata da una croce e con la scritta: " Imp. Caesari Flavio Costantino Maximo Victori Semper Augusto Divi Constanti Filio Bonorum Patrono Nato.„, ed essendo " per qualche accidente caduta et da persone idiote ritornata in piedi con le lettere al rovescio „ molti letterati lamentarono che " una memoria nobilissima et antichissima come questa fosse abbandonata in tanta indignità con le lettere al rovescio et in pericolo di frangersi in un canale „. Fra questi è citato il nostro Patrizio lettore allora della Repubblica di Platone in Ferrara, "il quale trovandosi alli giorni passati (la lettera ha la data del 12

marzo 1578) in Modena andò a posta a vedere questa Colonna et deplorò il misero stato di essa, incolpando ciascuno — dei conservatori della città — di molta negligenza. Per la qual cosa fu sopra ciò ragionato in Consiglo lungamente.... et finalmente di concorde volere di tutti fu determinato di farla condurre dentro della città in piazza al coperto per conservare alli posteri una tanto illustre antichità „.

Di ciò non fu contento Messer Filippo Molza, dinnanzi al cui molino posto " in livello della fabrica (sic) di S. Geminiano „ quello si ergeva, e con sue lettere ricorse al Duca Alfonso perchè quel monumento gli fosse restituito. S. A. accolse benevolmente l' istanza ed il 26 febbraio 1578 pregava i Conservatori di esaudire il giusto desiderio del suo raccomandato.

Letta in consiglio la lettera del Duca, l' 8 marzo 1578 risposero negativamente i Conservatori e solo il 31 ottobre del medesimo anno, in seguito a nuova istanza a loro fatta direttamente dal medesimo Filippo Molza a nome di suo zio Gio. Batta, ordinarono che la colonna fosse ricondotta sul luogo donde era stata levata [37]).

Non per questo il Patrizio andò in rotta colla nobile famiglia Molza; la sua corrispondenza con la signora Tarquinia non s' interruppe, che anzi in una sua lettera alla medesima diretta il 24 ottobre 1578 le annunziò la sua venuta a Modena per dopo Natale e la sua speranza di fermarsi a lungo, dal momento che un male alla gamba gli aveva impedito di muoversi nel mese di settembre, " ch' era il tempo di venire più bello „.

Argomento delle lettere ch' egli inviava erano alcune dettagliate nozioni di geografia astronomica, della quale dilettavasi non poco, e qua e là nelle sue opere ne troviamo un qualche accenno come a pag. 986 della " Nova de universis philosophia „, ove narra d' aver veduto a Modena nel 1577 un bolide aggirarsi per l' aria e dividersi in due parti, o a pag. 99, dove ricorda una stella cadente veduta a Cipro, ed in genere in tutta la Pancosmia „ [38]).

---

[37]) Vedi Atti della Comunità — Archivio Stor. Com. di Modena — Vacchetta 1578.

[38]) Torquato Tasso nel *Ghirlinzone o vero Epitafio*, dedicato nel giugno

Entrato nella famigliarità dei nobili signori e del Duca e tenuto sempre in considerazione il suo parere, spesso ne veniva richiesto. Il „ Reno da dodici anni aveva escluso dal Po di Ferrara anche il Panaro, tal che questo torrente (!) dopo aver recati assai pregiudizî coll' alzamento del suo letto ai terreni superiori del Modenese e del Mantovano, si era rivolto........ al Po di Venezia. Volle il Duca Alfonso II obbligarlo a rientrare nella traccia antica, chiudendogli la nuova con un argine, ma non vi riuscì. In tal guisa quel tratto d' alveo, che anticamente guidava da Ficarolo a Bandeno ed a Ferrara una parte delle acque del Po, dovette prendere un' inclinazione tutta contraria. Le visite, i progetti ed i progettisti moltiplicarono all' infinito [39]) „ ed il Patrizio fu uno di questi ultimi.

Tutto il suo progetto noi lo troviamo riassunto in una sua lettera del 16 dicembre 1581 diretta all' Ill.mo Sig. Cornelio Bentivoglio [40]) „. La mia inventione — dice il Patrizio — di separar Reno in Po della quale credo che sia già stato dato parere non ha da essere nè di pietra, nè di terra nuda, ma di barconi carichi di terra lunghi e larghi et alti più o meno del bucintoro di S. A. col fondo acuto, acciò si caccino sotto terra nel fondo del Po, della forma che sieno l' un nell' altro confitti et incatenati insieme di dentro e di fuori, acciò faccino un corpo solo, con una palificata di dentro di otto pali per barcone; le teste dei quali pali sieno calcate da un trave confitto a loro et al barcone acciò che essi non possano mai venir su e si caccino sempre più in terra, quando il barcone per il suo peso andrà più giù, et saranno coperti acciò le piene di Po non portino via il terreno che sarà dentro et alto tanto et coperto in piovere che Reno non lo ca-

1585 a Eleonora d'Austria, duchessa di Mantova, racconta che, avendo "un' *Orazione* funebre in lode della Serenissima duchessa Barbara, figliuola di Fernando Imperatore „ e sorella a Leonora d' Austria, duchessa di Mantova, la portò a mostrare alla Sig.ra Tarquinia Molza, la quale ripetutamente egli ritrovò " a seder fra Franceseo Patrizio e M. Cammillo Coccapani uomini riputati dottissimi nelle belle lettere „.

[39]) V. Baruffaldi - Memorie per la Storia di Ferrara, p. 29-30, vol. 5°. Il Prof. Solmi nell' annunzio dato all'Accad. di Scienze, Lettere ed arti di Modena promette di trattare ampiamente un tale argomento.

[40]) V. Ms. 1835 della Bibl. Estense di Modena. In fine della lettera trovasi pure uno schizzo rappresentante il progetto patriziano.

valchi „. Continua parlando delle qualità del legno da usarsi, del tempo e del modo in cui i barconi dovranno essere fatti e gettati in acqua e finalmente dei sicuri vantaggi che ne sarebbero derivati dando " sito alle acque di Bologna in Po „, asciugando " in un anno le valli e riducendole a coltura „ senza per questo recar nocumento alcuno nè ai terreni, nè agli interessi dei Bolognesi [41]). Di queste cose egli occupavasi glà fin dal 1578 [42]), e, se le strettenze finanziarie non gliel' avessero impedito, avrebbe potuto, a suo credere, far cosa migliore [43]).

Con tutto ciò l' opera del Patrizio, per quanto non sortisse alcun pratico effetto, tuttavia non deve essere stata punto disprezzata. In una lettera infatti di Alfonso II d' Este a Cornelio Bentivoglio sotto la data 21 marzo 1583 si parla delle questioni del Reno e del Panaro e si ritiene che mutar l' alveo sarebbe opera buona, ma di infinita spesa, unica quest' ultima, io credo, e principal ragione per cui tutti i progetti erano destinati a naufragare. E che le proposte del nostro erudito fossero tenute in conto, lo dimostra ancora il fatto ch' egli fu da S. A. il Duca inviato a Ravenna per negoziare con Mons. Rev.mo San Felice circa la questione delle acque, cosa confermataci dalla relazione autografa che del suo operato ci lasciò il Patrizio e che, in ben quindici facciate di carta da protocollo assai deteriorate dall' acqua, ora si conserva nell' Archivio di Stato a Modena entro la busta 54.

Il Giglioli poi, ambasciatore alla Corte pontificia, in un suo dispaccio del 5 marzo 1597, parlando del Patrizio, fa cenno pure di un discorso che questi morendo aveva lasciato fra le sue carte " sopra le differenze dell' acqua tra Ferraresi e Bolognesi [44]).

[41]) Bibl. Estense. Modena, Ms. 1835.

[42]) In quest' anno il Patrizio scrisse una " Risposta alla scrittura di Don Scipio di Castro sopra il Reno e l' arrenamento (sic) del Po a Ferrara. Esiste ms. nella Bibl. Univ. di Bologna. Aula mss. n. 1102 caps. 1, n. 2, anno 1878). — Copia di tale risposta afferma it Patrizio d' aver inviato al Duca Alfonso II d' Este. Vedi Lettera del Patrizio al Duca del 5 agosto 1879. Arch. di Stato di Modena, busta 54.

[43]) V. lettera citata alla nota precedente.

[44]) Dispacci da Roma 1597. — Cancelleria duc. Busta 112. Arch. di Stato di Modena.

Tali cure tuttavia non lo distoglievano dagli studî filosofici: fin dal 1571 egli aveva fatto stampare a Venezia il 1° libro delle " Discussioni peripatetiche „ ed ora a 10 anni di distanza a Basilea vedeva la luce l' opera completa col titolo " Discussionum peripateticarum „ tom. IV — che, per quanto mal giudicata dal Bruno, tuttavia costituisce ancora il maggior titolo alla fama dell' autore.

Trovavasi inoltre d' aver compiuto un suo lavoro sulla Milizia romana di Polibio, un cui frammento da lui tradotto, era comparso nelle Storie tradotte da Ludovico Domenico e pubblicate a Venezia per Gabrieli Giolito fin dal 1563 e bramava di pubblicarlo, ma vi si opponeva la ristrettezza dei mezzi finanziari. A questa forse, per quanto invano egli aveva cercato di rimediare annunciando al Duca (5 agosto 1579) l' intenzione di dedicargliela ed in pari tempo l' impossibilità di darla alle stampe, ma il suo desiderio non si realizzò, se non nel 1583, in cui potè veder diffusa pur l' altra sua opera dal titolo " Procli elementa theologica et phisica „.

L' universale preoccupazione davanti alla potenza musulmana, che, per quanto fiaccata a Lepanto (1571), pure s' ergeva ancora terribile e minacciosa contro la civiltà cristiana, spingeva i dotti di quel tempo a studiare l' arte militare, o negli autori che di essa si erano occupati, o escogitando nuovi metodi per riuscire vittoriosi. Il Patrizio, che già vedemmo immaginare un nuovo piano di guerra e presentarlo al Re di Spagna, non poteva non sentirsi attratto a tali studî, ai quali doveva portare un nuovo e non piccolo contributo negli ultimi anni di sua vita con l' opera " I paralleli militari „ editi a Roma in due volumi in foglio presso Luigi Zanetti nel 1594. Forse fin da questo tempo egli tracciò nella sua mente le linee fondamentali di questo lavoro, che avrebbe presto compiuto, se l' opera demolitrice delle discussioni peripatetiche non avesse già cominciato ad urtare le suscettibilità di qualche aristotelico. A Venezia nel 1584 un medico, certo Teodoro Angeluccio di Belforte, pubblicava un lavoro contro l' opera patriziana, ed il filosofo di Cherso, che non sopportava troppo facilmente e con calma le critiche altrui, subito rispondeva dedicando il

nuovo lavoro ad uno dei migliori rappresentanti del Peripato, a Cesare Cremonini [45]).

Ma quasi non bastassero tutte queste cose e le altre a cui doveva attendere giornalmente, pensò ancora di invadere il campo degli studî matematici. In una sua lettera del 30 marzo 1585 diretta a Giov. Matteo Sonner, accenna ad un libro della Geometria [46]) in cui si proponeva di " aprire una piana e spedita strada, da lui chiamata regia, perchè creduta esser quella che Tolomeo Lago, Re di Egitto, avea per sè richiesta ad Euclide ", ma non ebbe fortuna per quanto l' avesse dedicata al Serenissimo Carlo Duca di Savoia, al cui segretario inviava i fogli man mano che uscivano [47]).

Nel 1585 aveva già pronti per la pubblicazione i primi tre libri del suo " Thesaurus sapientiae ", cioè il Zoroastro, Mercurio Trimegisto e Mosè. Il primo avevalo trascritto tutto di sua mano e con lettera dedicatoria inviato al Sonner, perchè l'avesse a presentare in suo nome a S. A. il Duca Guglielmo, al quale pregava si facesse intendere che non poteva pubblicare l' opera intera a cagione della mancanza del danaro occorrente, ma che, ove l'avesse aiutato, sarebbe stato felicissimo di dedicargliela tutta. Il tentativo deve certamente essere riuscito a vuoto, se solo nel 1593 ad Amburgo, e senza dedica alcuna, il suo lavoro usciva col titolo di Magia philosofica ecc.

La fama intanto del filosofo istriano era corsa dovunque:

---

[45]) Fu l' ultimo commentatore di Aristotile e l' ultimo aristotelico di fama. Come il Pomponazzi fu alessandrista, chè gli averroisti piegavano quasi sconfitti. Ebbe mente acuta e profonda dottrina. Ma oramai la filosofia aristotelica, meditata quando il mondo era in condizioni molto diverse non appariva più bastevole in tanta mutazione di uomini e di cose. Perciò l'averla seguita senza sentire il bisogno di rifarsi da capo e di tracciare una nuova via alla scienza con osservazioni e meditazioni proprie, fa torto all' ingegno del Cremonini. Tuttavia egli fu molto stimato al suo tempo e lesse lungamente in Padova, dove morì nel 1631. Oltre ad opere filosofiche, scrisse poesie liriche e drammatiche. Pardi. Studio di Ferrara, pag. 168.

[46]) Veramente la Nuova Geometria uscì nel 1587 in Ferrara coi tipi di Vittorio Baldini stampatore ducale.

[47]) Ciò si rileva da una lettera del Patrizio del 14 luglio 1586, diretta al Sig. Gio. Batta Benedetti, ed ora esistente nella Raccolta Campori della Bibl. Estense di Modena.

i dotti volentieri corrispondevano con lui e l'onoravano di titoli i più lusinghieri; l'Accademia della Crusca nella seconda riforma del 1586 ascrivevalo tra i suoi membri insieme con Flaminio Manuelli, Piero de' Bardi di Vernio, Giovanni Molzi, Pier Francesco Cambi, Ercole Cortile, Battista Guarini, Virginio Orsino, Jacopo Mallori, Pandolfo Manzolli e Curzio Gonzaga [48]); Baccio Valori pregavalo di dettare la sua "autobiografia" da noi già più volte citata [49]).

E a far conoscere maggiormente il nome ed i meriti del Patrizio, concorse non poco Annibale Romei, gentiluomo ferrarese, il quale, riferendo i dialoghi avvenuti in quegli anni alla Mesola, nella villa ducale fra i più illustri personaggi che allora onoravano di loro presenza la Corte degli Estensi, vi comprende il Patrizio, dei cui discorsi e giudizí si rende fedele estensore. Sette furono gli argomenti trattati da quel dotto consesso di dame e di cavalieri e cioè: 1° la bellezza; 2° l'amor umano; 3° il duello; 4° l'onore; 5° nobiltà; 6° le ricchezze; 7° la precedenza dell'armi o delle lettere.

A tutti prende parte il filosofo istriano, meno che al 2° ed al 3°.

Ma quello che menò maggior scalpore si fu la disputa in pro o contro l'Ariosto o il Tasso, nella quale, suo malgrado, il Pa-

[48]) Arch. di Stato di Modena. Accademie. Cancelleria Ducale.

[49]) Dalla lettera di Apostolo Zeno sotto la data 13 giugno 1705 diretta a Girolamo Gigli, si apprende che il Patrizio apparteneva pure alla Accademia dei famosi Intronati. Vedi *Ap. Zeno*, Epistolario scelto. Venezia tipog. di Alvisopoli, 1829, pag. 23-24. Certamente ad altre Accademie egli fu ascritto specie a Ferrara, dove nel 1562 si contavano gli Afflati e gli Ascendenti; nel 1567 gli Olimpici, i Tegermini ed i Travagliati; nel 1569 i Partici; nel 1570 gli Operosi, gli Eletti ed i così detti Ferraresi; nel 1571 gli Umili; nel 1574 i Mercuriali; nel 1575 gli Ardenti ed i Costanti; nel 1576 gli Indefessi; nel 1579 i Concordi ed i Rinnovati; nel 1581 i Sereni e nel 1588 i Partenì. Alcune di queste accademie e società ebbero per base la sola giurisprudenza, altre la filosofia, altre le belle lettere ed altre tutte promiscuamente le liberali discipline. Nel 1592 sorse pure quella della musica dell'Arciconfraternita della morte e nel 1597 quella dell'Arciconfraternita dello Spirito Santo. — A. Frizzi. Memorie per la Storia di Ferrara con note e giunte del Co. Avv. Camillo Laderchi. Ferrara 1848, presso Abram Savadio editore, pag. 449 vol. 4°.

trizio si trovò immischiato. Nel 1584 era uscito, in Firenze, il dialogo di Cammillo Pellegrino “ Il Carafa o vero della epica poesia „, in cui le ragioni in favore o contro le opere dei due sommi poeti erano basate sui princìpi della Poetica di Aristotile. Al Salviati ed al Rossi, prima di pubblicare la loro “ Stacciata prima „, parve opportuno interpellare il Patrizio, per sentir il parere di uno, che, noto per la sua indipendenza dai dogmi aristotelici, s' occupava allora per l' appunto intorno alla Poetica dello Stagirita, come preparazione ad un suo libro su quell' arte. Di ciò s' incaricò Giovanni dei Bardi, conte di Vernio, al quale il Patrizio cortesemente e sollecitamente rispose difendendo nel suo “ Parere „ l'Ariosto dalle accuse del Pellegrino, non facendo alcun accenno al Tasso, nè al paragone di lui con l'autore dell'Orlando Furioso.

Lo scritto era sensato e dignitoso e ciò parve a tutti, tranne che al cantor della Gerusalemme Liberata, il quale tosto, non potendo sè stesso sorse a vendicare Omero ed Aristotile.

La calma apparente che si rinviene nelle prime righe poco dopo scompare, “ troppo presto il periodo s' intorbida insieme con la mente che lo concepisce, e il veleno, alla fine schizza offendendo solamente l' infelice da cui viene „.

“ La differenza, a dir vero, tra le ragioni del Patrizio e quelle del Tasso, o dai testimoni dall' uno o dall' altro addotti, non dovè poter riuscire presso nessuno che avesse la mente libera dal proprio giudizio, a favore del Tasso. Chè la sua risposta è più che altro una nuova affermazione assoluta delle parole del *maestro*, discusse e negate dal Patrizio, è un faticoso sottilizzare intorno ad astrattezze, evitando, quanto è possibile, i punti concreti, e alle citazioni positive del Patrizio opponendo per lo più dei groppi di nomi affastellati e delle espressioni incerte, fuggevoli [50]) „.

Certamente il filosofo istriano deve aver provato un senso di compassione più che di risentimento verso l'infelice poeta, col quale s'era molto probabilmente conosciuto, sebben per poco, fin dal 1559 e riveduto a Modena prima ancor che a Ferrara, nel '76 o '77.

Sbarazzato quindi il terreno dalle questioni maggiori, trattate

---

[50]) Vedi Zenatti. - Francesco Patrizio, Orazio Ariosto e Torquato Tasso, per nozze Morpurgo-Franchetti.

ampliamente nella "Deca disputata„, egli vi aggiunse il "Trimerone„ nel quale, per quanto con mente fredda e con animo tranquillo, ma pur tuttavia con fare più sostenuto che nel " Parere „, prese ad abbattere e ributtare le obbiezioni e gli assalti non troppo cortesi di chi prese " ad offendere un amico, sotto infinto pretesto di essere egli l' offeso, in quella che a lui è paruta offesa di Aristotile e d' Omero, coi quali il poema suo, o nulla, o pochissimo ha che fare „ [51]).

Per buona fortuna l' antipatica questione ebbe fine con la replica del Patrizio ; il Tasso si convinse ch' egli avea torto, così nella sostanza della discussione teorica, come nei modi usati a sostenerla, e non serbò rancore verso l' improvvisato avversario, tanto che sette anni più tardi in Roma potè, attorniato dagli scolari del Patrizio, intrattenersi affabilmente con lui a ragionar di filosofia.

Ma non era finita ancora tal disputa che già il Patrizio si vedeva dal suo carattere un pò troppo assolutista spinto ad aprirne un' altra.

Correva in quel tempo per le mani di molti un discorso ms. attribuito a certo Rodolfo Cartravilla, di cui nessuno finora riuscì a riconoscere l' identità, nel quale si cercava di dimostrare l' imperfezione della Divina Commedia.

Giacomo Mazzoni, ingegno fortissimo e fornito di non piccola cultura letteraria, sorse in difesa del sommo poeta e pubblicò un altro discorso, nel quale, se non mancano " le piccolezze dialettiche e le logodedalie sofistiche tutte appoggiate ad una parola di Aristotile, di Platone o di Orazio „ certamente si ammira lo sfarzo di una vasta erudizione.

Volle il caso che a pag. 402 egli accusasse il Patrizio d'aver commesso due errori e cioè : 1° di aver detto che Sositeo fu scrittor di tragedie, mentre dettò solo idillî alla maniera di Teocrito ; 2° d' avergli attribuito due tragedie, Dafni e Litiersa, mentre Dafni o Litiersa erano il titolo di un solo idillio.

Restò male il Patrizio non credendo fondati gli appunti, e tosto si diede a dettare quella " Risposta a due oppositioni fat-

51) " Trimerone „ di F. Patrizio.

tegli dal Sig.r Giacomo Mazzoni „. Gli amici comuni e dell' uno e dell' altro, prima che questa fosse data alle stampe tentarono una via di accomodamento con lettere, che il Patrizio riferì poi nel proemio della sua Difesa dalle 100 accuse mossegli dal medesimo, ma, data l' eccitazione di lui, a nulla si riuscì.

Alla secca risposta del professore di Ferrara, la qual finiva colle parole: " Giudichi adunque il mondo se i due errori attribuitimi dal Sig.r Mazzoni, errori sieno e con qual nome si debban chiamare li soprascritti detti suoi „ controrispose l'avversario criticando altre affermazioni del Patrizio nella Poetica. La ragione questa volta stava dalla parte del Mazzoni, e, come succede quando si prende a difendere una cattiva causa, cercò l' erudito istriano nell'acrimonia della frase e nelle lunghe lamentele verso chi aveva osato alzar la voce contro di lui, quelli argomenti, che alla ragione non gli era dato di chiedere. Alla nuova replica il Mazzoni si limitò a dire che quanto gli si opponeva eran ciancie di nessuna utilità, e che una disputa in tal modo condotta non altro effetto poteva sortire, se non quello di suscitare il riso in chi aveva il tempo e la pazienza di tenervi dietro. Capì il Patrizio l' error suo e si tacque.

Forse dopo questo incidente egli cominciò a moderare un pò maggiormente il suo temperamento e concepì maggior stima, di quella che non avesse, per il Mazzoni, ch'egli vide più tardi entrar a far parte di quella schiera degli accademici della Crusca, alla quale pur lui vedemmo inscritto fin dal 1586.

Tornata la calma si diede nuovamente ai prediletti suoi studî di filosofia ed in quell'anno stesso, mentre gli veniva portato lo stipendio da L. 390 a L. 400 [52]), dava alle stampe una nuova opera intitolata „ Francisci Patricii Philosophiae de verum natura libri II priores, alter de spacio phisico, alter de spacio mathematico „ [53]).

---

[52]) Salari dei S.ri Dottori leggenti per l' anno 1587 . . . S.r Francesco Patrizio L. 400. — Arch. di Stato di Modena. Cancelleria ducale. Istruzione pubblica. Studio dei lettori. Rotoli dei lettori.

[53]) Chiama tali libri " priores „ perchè furono i primi degli otto, che formarono poi la " Pancosmia „.

Le molte spese tuttavia per le pubblicazioni, le quali richiedevano ancora ch' egli di spesso si muovesse da Ferrara, continuavano a mantener tutt' altro che floride le finanze del nostro filosofo. [54])

Nella raccolta Campori, della R. Biblioteca estense, trovasi una sua lettera autografa, la quale rivelandoci le condizioni sue crediamo non inutile qui riprodurre. Essa è diretta agli Ill.^{mi} Signori Riformatori e dice: " Sanno VV. SS. Ill.^{me} che io l'anno passato per le ragioni a tutti note, lasciai di leggere la prima terzaria. Dopo la quale il molto Ill.^{mo} Sig.^{r} Cavaliere Gualenghi, allora Giudice de' Savi, fece caldo ufficio meco, che io tornassi a leggere promettendomi che io resterei soddisfatto. Così per la sua parola ho letto il resto dell' anno. Ma dopo tanto tempo non ho veduto fatta ancora provvigione veruna. E però ho creduto che non mi ponessero più sul rottolo de' lettori. Ma veduto che pur vi sono mi è paruto bene supplicar con questa a VV. SS. Ill.^{me} che avanti che io cominci questo anno a leggere, vogliano che mi sia osservata la promessa del dotto Cavaliere e salvo l'honor mio, o scancellarmi dal rottolo. Perchè non è giusto che huomo di 60 anni sia due volte burlato e non pagato e vilipeso. E così facendo non si dolgan poi, se io userò della mia libertà. Il che ho voluto con ogni riverenza ricordare a VV. SS. Ill.^{me} e bacciar (sic) lor le mani. — Di casa alli 19 ottobre 1589. — Di VV. SS. Ill^{me} divot.^{mo} serv.^{tore}

Fran.^{co} Patricio „

Il dilemma posto dal Patrizio in questa lettera di esonerarlo o di pagargli quanto gli si doveva, fu risoluto, dobbiamo credere, secondo richiedevano da una parte la giustizia e dall'altra la fama di sì illustre personaggio.

Noi infatti lo troviamo ancora alla cattedra di Ferrara a dettar lezioni di filosofia platonica, e lo vediamo attendere a scrivere

---

[54]) Nel 1588 noi lo sappiamo in viaggio. Scrive egli infatti: Apud oppidum Comaclum stagum sane permagnum est. Per id stagnum anno ab hinc tertio e Comaclo cymbala solvimus ut Ostellatum peteremus.... Panc. Lib. XXV, pag. 130, coi. I. Ora, se la " Pancosmia „ fu scritta nel 1591, il viaggio deve essere avvenuto nell' anno anzidetto.

i primi libri dell'opera " Nova de universis philosophia „. In questi due mesi — scrive il 27 novembre 1589 — ho fatto quattro libri: Il primo con titolo: De Platonicae philosophiae scopo et praestantia; il secondo: Cur Plato dialogos scripserit; il terzo: De Ordine platonico; e il quarto: De Platonicae philosophiae cum christiana consonantia et Aristotelicae ab utraque discordantia „; prega Baccio Valori di renderne edotti il Sig.r Alberto della Fioraia, il Sig.r Bardi e " gli altri amici intendenti „ [55]). L'opera completa uscì due anni dopo nel 1591.

Tante filosofiche e letterarie fatiche dovevano maggiormente diffondere la fama ed il valore del nostro istriano, il quale, " dopo esser vissuto ben quattordici anni in quel centro ancor fiorente di studî e ancora splendido di feste, allietato dal sorriso di donne colte e gentili, avvezze all'omaggio dei poeti, ma aduggiato anche dall'invidia, male delle Corti, e come da una nube di tristezza saliente insieme coi lamenti di un grande ammalato dell'ospedale di S. Anna; e turbato a quando a quando dai lutti e dalle preoccupazioni della Corte ducale, che vedeva il braccio del Pontefice accennar dal Vaticano verso Ferrara, minacciando la fine alla bella e antica Signoria, accettò l'invito del Card. Ippolito Aldobrandini, poi Papa Clemente VIII „ [56]) Nell'aprile 1592 lasciò le rive del Po

[55]) Vedi lettere edite dal Solerti unitamente all' " Autobiografia „.

[56]) Che il Patrizio sia stato invitato a Roma dall'Aldobrandini quando ancora era Cardinale, inclinò a crederlo e tentò di dimostrarlo O. Zenatti op. cit. nella nota apposta alla lettera VII del Patrizio, pag. 65-66, basandosi sopra una frase del medesimo Patrizio e sopra due periodi tratti da due lettere di E. Nores. A me pare che non ci sia più dubbio alcuno quando abbiasi letto la lettera del 3 novembre 1591 indirizzata dal Cardinale Ippolito Aldobrandini. In essa fra l'altro, si dice: " Unum hoc dicam te summis honoribus dignissimum, et me, ut suavissimos amicitiae tuae fructus percipere possim, summe *desiderare* ut Romae sis, quo si accedere volueris hospitiolum meum tibi libentissime et ex animo defero, ubi, si non multa commoda illud saltem non incommodum eveniet quod libere tuoque arbitratu vivere, multuromque doctissimorum, qui in urbe suut, jucunda consuetudine frui licebit „. (Codice Vaticano-ottoboniano 1088, pag. 81). A questo invito tanto cortese deve aver il Patrizio risposto accettando, poichè lo stesso Cardinale in un'altra del 12 dicembre successivo dicevagli " Quando autem una Romae, et ut opinor, jucundissime erimus, de his commodius agi poterit „. Id.

per quelle del Tevere, per salire in Roma alla Sapienza la cattedra di filosofia platonica [57]) collo stipendio di 600 scudi annui [58]).

A tale partenza accenna una lettera dello stesso Patrizio diretta al Ser.^mo Sig. Duca di Ferrara. Essa dice " Non mi ha paruto bene dopo il mio ritorno da Venezia [59]) di dare altra molestia a V. S. Ser.^ma. Hora che si appressa la mia andata, che sarà piacendo a Dio e se V. A. altro non comanda, il primo dì dopo le Feste: ho voluto con questa fargliela intendere perchè habbia tempo di comandarmi e per humilissimamente supplicarla della grazia che la somma benignità sua mi disse di farmi dare comodità per l' andata: perchè sul vero, io per me non ho il modo. L' obligo (sic) della quale io serberò in me perpetuo e grandissimo, prontissimo sempre ad obedire (sic) ai suoi comandamenti.,.. „ [60]).

Alfonso II non deve certamente aver opposta difficoltà alcuna alla supplica del Patrizio, il quale la mattina, in cui si disponeva a lasciare Ferrara, passeggiava con Orazio Ariosto nella sala

---

[57]) Se realmente avesse avuto l' incarico d' insegnare alla Sapienza ancor prima di lasciare Ferrara, non lo potrei dire con tutta certezza. Certamente fino al 12 dicembre 1591 il Cardinale Ippolito Aldobrandini, al quale il Patrizio s'era raccomandato, nulla aveva concluso col Pontefice, non avendo saputo dirgli quale stipendio avrebbe voluto il Patrizio. D' altra parte, dalla lettera seconda all'Ariosto, edita dallo Zenatti, si vede che giunto a Roma ogni cosa andò secondo i suoi desiderî, poichè nel giugno 1592 era occupato nel prepararsi per il principio della sua lettura.

[58]) Vedi Storia dell' Univ. degli Studî di Roma, detta comunemente la Sapienza ecc., dell'avv. Filippo Maria Renazzi, professore emerito di giurisprudenza nella stessa Università. Roma, tip. Pagliarini, 1805, vol IV. È notevole come nel doc. XI riferito dal Renazzi a pag. 225 del vol. III, al nome di Francesco Patrizio si premette pur quello di Giovanni.

Il Patrizio aveva conosciuto il Card. Ippolito Aldobrandini a Padova quand' era ancor piccolo e l' aveva poi avvicinato nel suo passaggio da Ferrara.

[59]) Forse in quest' occasione andò pure a Cherso, e da questo viaggio sarebbe stato indotto il Gliubich (op. cit,) ad asserire che il Patrizio rivide la patria e quivi s' occupò di un' altra sua opera, la " Nova de univ. philosophia „.

[60]) Vedi lettera autogr. del Patrizio datata da Ferrara il 25 marzo 1592 e diretta al Duca Alfonso II. Modena, Bibl. Estense. Ms.

dell' Ill.^{mo} Sig.^{r} Cesare, erede del trono ducale [61]) e riceveva l' incarico di ossequiare il Papa a nome di S, A. [62]).

Del suo viaggio nulla o quasi nulla sappiamo: solo Enrico Nores in una sua lettera del 12 aprile 1592 ne ricorda il passaggio per Bologna con le seguenti parole " È passato di qua due giorni sono il S.^{r} Francesco Patritio, che va a Roma chiamato dal Papa. Il S.^{r} Cardinale l' ha voluto seco, et a palazzo, premendo che sia honorato et servito con ogni puntualità. Io non lo conosceva se non per nome e per fama, per la stima grande che ne faceva mio Padre che sia in Gloria; ma trovo che sono amici vecchi, et si sono conosciuti in Cipri dove il Patritio è stato in tempi buoni.... Va a Roma con grandi speranze e con gran disegni, e crede anch' egli che il S.^{r} Cintio reggerà il Pontificato " [63]).

Quali fossero queste speranze e questi disegni, non mi pare sia difficile indovinarlo.

Colla " Nova de universis philosophia " il Patrizio s' era fisso in mente d' essere riuscito a costruire un sistema filosofico, il quale, sostituendo " l' empia e profana filosofia aristotelica ", potesse riportare nel seno della Chiesa quella pace religiosa, di cui tanto in quei tempi sentivasi il bisogno: bisognava avere l' approvazione pontificia, ed egli se l' era procurata ancor quando viveva a Ferrara ed inviava i varí fogli dell'opera sua in omaggio ai personaggi più illustri di quel tempo.

Nel codice vaticano-ottoboniano 1088 esistono infatti due lettere del Card. Ippolito Aldobrandini al Patrizio, a cui era stato dedicato il XIV libro della Pancosmia, nelle quali, ringraziandolo per il gentile pensiero della dedica, loda senza reticenze il lavoro del Patrizio e, chiamando questi principe dei filosofi allora viventi, esplicitamente gli dice " confecisti optimam philosophiam ".

---

[61]) Vedi lettera autogr. del Patrizio al Sig. Orazio Ariosto spedita da Roma il 15 maggio 1592. Questa, con altre lettere del filosofo istriano, fu edita da Oddone Zenatti in un dotto prezioso opuscolo di 68 pag. per nozze Morpurgo-Franchetti. Verona, Stab. Franchini.

[62]) Vedi lettera autogr. del Patrizio al Duca di Ferrara datata da Roma il 25 aprile 1592 e conservata nella Bibl. Estense di Modena nel volume ms. In essa parla della prima visita fatta al Pontefice.

[63]) Zenatti. Op. cit.

Da Roma poi, città mondiale, più facilmente egli sperava che le sue idee sotto l'egida pontificia si sarebbero diffuse, per cui non piccola deve essere stata la sua disillusione, e non poco il suo dolore quando le arti de' suoi nemici trovaron modo di far mettere all'Indice il suo lavoro, già approvato e postillato dal P. Fra Giacomo da Lago, nonchè dallo stesso Pontefice quand'era ancor Cardinale.

Giunto a Roma, subito si diede a compiere quelle missioni e quei doveri che gentilezza, amicizia e l'ufficio suo richiedevano. Il 23 aprile fu ammesso alla presenza del Papa; visitò quindi i Cardinali più influenti e più volte si recò presso il Card. Gonzaga, al quale, perchè ammalato di gotta, non potè per alcun tempo essere presentato; indi si raccolse tutto negli studî che necessariamente doveva fare, per preparare le sue lezioni all'Università. Viveva nell'intimità dei signori Aldobrandrini Pietro e Cintio, figlio quello d'un fratello del Papa, questi d'una sorella sposata in Passeri, ambedue già potenti a Corte, accarezzati quindi e sollecitati per favori [64]). Nella casa del Cinzio, il quale unitamente al cugino doveva essere creato Cardinale nel Concistoro segreto

[64]) Da Silvestro Aldobrandini morto nel 1520 e da Luisa di Guido Dati morta nel 1557 nacquero otto figliuoli: *Ippolito*, Giovanni, Bernardo, *Pietro*, Ormanozzo, Tommaso, Filippo e *Giulia*. Il primo divenne pontefice; dal quarto sposatosi con Flaminia Ferracci, furono generati *Pietro* ed Olimpia e dall'ultima, maritatasi in Aurelio Persoreni da Ca' Passeri, oriundo di Valdimagra nel Bergamasco e mercante di Sinigaglia, nacque *Cinzio*. Divenuto papa, Ippolito chiamò subito a Roma il nipote Pietro, che successivamente nominò protonotario apostolico, avvocato concistoriale, prefetto di Castel S. Angelo e poi cardinale. A costui, fornito di molto ingegno, sebbene fosse poco studioso, affidò la cura di moltissime cose, lo prepose all'impresa di Ferrara, lo nominò legato di questa città e di Bologna, prefetto dei Brevi, e l'arricchì con infiniti doni. Volle presso di sè anche l'altro nipote Cinzio Passeri, al quale concesse di portare il nome degli Aldobrandini.

Era nato Cinzio in Sinigaglia ed era stato educato nel collegio germanico a Roma. Fino al 1573 stette collo zio Card. Giovanni; si laureò a Padova, indi venne a far parte della Corte pontificia, dalla quale, a causa del superbo temperamento del cugino Pietro, finì per allontanarsi. Nel 1604 fu nominato legato pontificio in Avignone e nel 1605 ebbe la dignità di penitenziere maggiore. Morì nel 1610 a Roma.

del 17 settembre 1593 [65]) convenivano allora i migliori letterati, nè certamente vi mancava il Patrizio, che spesso aveva l' onore di sedere a tavola e provava il piacere di veder accolte certe sue raccomandazioni in favor di alcuni amici, come avvenne per Orazio Ariosto [66]).

Questo Cardinale che aveva offerto ospitalità al Tasso, non poteva non fare altrettanto con il Patrizio: oltre alla fama di cui godeva un tanto personaggio, v' era pure l' invito esplicitamente fatto al filosofo istriano dallo zio Pontefice fin dal 3 ottobre 1591, nè, si capisce, egli poteva esimersene. D' altra parte il Patrizio stesso ci fa noto che, appena giunto a Roma, fu ascritto tra i membri della Palatina Pontificia Famiglia, dove molti vecchi amici ed altri uomini dottissimi ogni giorno si recavano a visitarlo [67]) ed il Lunadoro [68]) maestro di casa del Card. Cinzio, volendo rammentare gli uomini illustri onde il suo signore s' era saputo circondare, lasciò scritto: " ho voluto far mentione di questi due personaggi [cioè di Mons. Bonifacio Vannozzi, il terribile epistolografo, e di Gio. Batta Raimondi, orientalista] acciò sappia il Mondo che sorte di huomini teneva in sua casa et alla tavola sua il Cardinal S. Giorgio, mio Signore, che sia in gloria; e prima ci erano stati e morti in casa due altri huomini insigni e singolari,

[65]) Bentivoglio — *Memorie.* Lib. I, cap. V e VII pp. 38 e 65. E nel *Lib. actorum concistorialium:* " In Concistorio secreto die 17 septembris 1593 Feria 6 apud S. Marcum Clemens VIII declaravit Cardinales Diaconos D Petrum Aldobrandinum Nepotem ex Fratre et D. Cinthium Aldobrandinum Nepotem, et quod horum primus fit Petrus. Die 2 octobris eidem Cinthio aperuit os, et dedit titulum S. Georgii ".

[66]) Vedi lettere VII, VIII e IX del Patrizio ad O. Ariosto, edite dallo Zenatti op. cit.

[67]) Postquam, anno salutis MDXCI a Clemente VIII Pont. Opt. Max. Ferraria evocatus, Romam veni. (Si capisce che qui chiama il Cardinale Ippolito Aldobrandini col nome di Clemente VIII che ebbe dopo, poichè è noto ch'egli fu assunto al pontificato il 30 gennaio 1592) atque in Palatina Pont. Familia honorificentissime sum adscriptus, multi veteres amici, novique viri undequaquam doctissimi, quibus urbs Roma fere alter urbis est, salutatum me quotidie ventitarunt. Eorum humorum hoc officium libens rependebam ". Declarationes Fr. Patritii in quaedam ecc. Cod. Vat. Barberiniano 318.

[68]) Cav. Girolamo Lunadoro. Relatione della Corte di Roma ecc. In Padova. Per P. Frambotto 1650, pp. 147-8.

che furono il Signor Torquato Tasso et il Sig. Francesco Patritij da Ferrara il vecchio [69]) con altri molti che per brevità tralasso „.

Incominciò le sue lezioni alla Sapienza, con la lettura ed esposizione del Timeo di Platone, davanti ad un numerosissimo uditorio [70]), composto non solo della gioventù studiosa, ma pur anco dei migliori ingegni allora viventi, primi fra tutti i suoi colleghi, lettori e l'infelice cantore della Gerusalemme Liberata [71]).

Ma l'invidia, che già a Cipro ed a Ferrara aveva fatto sentire i suoi morsi dolorosi al Patrizio, non tardò a raggiungerlo anche a Roma. I libri della " Nova de univ. philosophia„, poco dopo il suo arrivo nell'eterna città, cominciavano ad essere tradotti in Italiano e ad essere letti, formandosi subito due correnti, l'una favorevole, l'altra contraria. I componenti quest' ultima chiedevano che certi passi meglio fossero espressi e più chiaramente spiegati, ed il Patrizio, cedendo alle loro critiche, prese a scrivere le " Declarationes in quadam novae meae Philosophiae loca obscuriora „, che inedite giacciono nella Vaticana, sottoponendo in fine tutto al giudizio della Santa Chiesa [72]).

[69]) In Roma viveva col Patrizio pure un suo nipote avente lo stesso nome e che comunicò, come vedremo, la nuova della morte dello zio al Duca di Ferrara.

[70]) Mox (cioè poco dopo il suo arrivo a Roma) Platonis Timaeum publice, in hoc totius orbis celeberrimo gymnasio frequentissimo auditorio coepi exponere. " Declarationes „ ecc. ms. cit. del Cod. Vat. Barberiniano 318.

[71]) .,.. " io allora frequentava la Sapienza Romana, dove leggeva Francesco Patrizio filosofia platonica, che scrisse contro il Tasso, il quale, nondimeno l'andava spesso a favorire e sentire, atto di umana civiltà da confonder coloro che si sdegnano in controversie di lettere e ritengono odio perpetuo contro di chi una volta abbia opposto alle loro composizioni. Con questa occasione più volte mi sono ritrovato dopo la lezione del Patrizio in circolo di lettori e giovani studiosi dove s' intratteneva anco il Tasso „. Lettera di un tal Giov. Zarattino Castellini del 6 ottobre 1611 citata dallo Zenatti e riferita in parte dal Serassi in nota alle pp. 292-295 della *Vita* del Tasso, e per intero dal Solerti pure nella *Vita* del Tasso, vol. 2°, pp. 388-92.

[72]) Interim libri novae meae philosophiae quod paulo ante Ferrariae in lucem edideram vulgari coeperit, atque a multis legi; in eius electione, quo ut variae sunt hominum sententiae varii animorum instinctus sunt cogniti. Alii vetustate ac novitate rei admirari atque laudare; aliis non admodo placere; alii aliter atque aliter sentire .... In ea (mea philosophia) quoniam multa loca vel

Ma invano ; come pure invano egli tentò, cedendo alle altrui sollecitazioni di presentare al pubblico l'opera diversamente disposta [73]); il giudizio della Chiesa, cui egli si sottometteva, venne e la " Nova de univ. philosophia „ fu posta all'Indice.

Addolorato, osò sperare in una nuova sentenza, che la prima distruggesse e dettò l'Apologia ad Censuram „ [74]) ma il libro non ebbe migliore fortuna.

Per questo cercò altrove nuove soddisfazioni e, nel mentre pubblicava l'opera " Magia philosophica .... „ (Amburgo 1593) ed altri intitolava dal suo nome un proprio lavoro [75]), obbediva ai suggerimenti di Giacomo Buoncompagni, Duca di Soria, d'Arce e d'Arpino rivedendo e pubblicando i " Paralleli militari „ distesi per gli anni addietro, e che, a giudizio del medesimo Duca, dovevano riuscire " di non picciolo giovamento a gli Italiani et a gli huomini di guerra per salvezza del Christianesimo „ [76]).

Cominciatane la pubblicazione in Roma fin dal gennaio 1594, egli inviava man mano che uscivano i singoli fogli, al Duca di Ferrara [77]),

praedogmatum vetustate vel alia novitate vel quod non satis essent expressa petierint a me ut ea brevi commentatione explicarem et clariora redderem...... Eorum monitis parui; atque praesentem ea de causa suscepi latorem. Declarationes. — Cod. Vat. Barb. cit. 318.

Finisce il lavoro composto di 15 fogli con le parole: Omnia supra scripta Sanctae Ecclesiae judicio submitto.

[73]) Ciò dimostrò chiaramente il Guerrini (op. cit. pp. 220-230); le parole " brevi commentatione „ della nota precedente confermano ancora una volta che egli non s'ingannò.

[74]) È unita al Codice Vat. Barberiniano 318 già citato, e fa seguito alle " Declarationes „.

[75]) Il Patrizio, ovvero dei Tetracordi armonici di Aristosseno. In Bologna per Vittorio Benacci, 1593, in 4°.

[76]) Vedi la lettera di dedica della 1ª parte dei " Paralleli militari „ indirizzata al Duca Giacomo Buoncompagni.

[77]) Vedi lettere del Patrizio al Duca del 25 gennaio, 25 giugno, 10 agosto del 1594 e 22 luglio e 28 ottobre (due) 1595; nonchè le minute di quelle inviate da Alfonso II al Patrizio in Roma aventi la data 2 aprile, 16 luglio, 10 agosto e 17 agosto 1594; 10 agosto 1595 e 12 gennaio 1596. Son tutte conservate nella Busta — Letterati, n. 54 dell'Archivio di Stato di Modena, eccetto la minuta della lettera ducale 17 agosto 1595, che trovasi all'Estense.

al Principe di Guastalla [78]) ed agli amici e ne riceveva lettere di congratulazione e d' incoraggiamento.

Alfonso II specialmente gli si mostrava molto affezionato e servivasi di lui quasi d' intermediario per molte sue cose a Roma. Il 26 marzo infatti di quell' anno accenna in una sua missiva al Patrizio, d' aver ricevuto da lui alcune lettere interessantissime, lo ringrazia della sua amorevolezza e gli annuncia che il conte Giglioli gli avrebbe parlato a lungo da parte sua [79]). Il filosofo istriano approfittava di tanto affetto e stima e, considerandosi suddito di S. A. per averlo servito per ben 14 anni, nell'annunziargli la morte del Sig. Borso Arienii, chiedevagli il placet ducale per poter poi ottenere pur quello pontificio e così forse succedere al defunto [80]). S. A., a mezzo del Co. Girolamo Giglioli, rispondevagli negativamente, [81]) lasciandogli però intendere che miglior fortuna avrebbe avuto in altra occasione, occasione che il Patrizio credette di trovare nell' apprendere la grave malattia che in Roma aveva colpito il Decano Silvestri, onde scrivendo a S. A. gli dice " E in caso che piacesse a Dio di levarlo con ogni humiltà la supplico a ricordarsi di me e della sua grazia meco " [82]).

Se la raccomandazione sortisse l' effetto desiderato non ci fu dato sapere; le lettere posteriori del Patrizio non contengono alcun accenno; solo ci confermano che la devozione e la riconoscenza del filosofo per il Duca non ebbero mai a diminuire.

---

[78]) Vedi lettera del Patrizio al Principe di Guastalla Don Ferrante II del 25 gennaio 1594. Trovasi in un codice Estense a Modena distinto colla segnatura I 854, L. S. 1. 35.

[79]) Arch. di Stato di Modena. — Letterati. Busta 54.

[80]) Id.

[81]) S. A. rispondeva anche direttamente al Patrizio colla seguente " Al Sig. Francesco Patritio a Roma. — Ho ricevuto un' altra lettera di V. S. del 23 marzo passato. Quello che il Co. Gir. li avrà di mio ordine a quest' hora detto intorno all' Archipresbiteriato potrà servirle di risposta, nè soggiungerò altro sendo che nelle cose che sono in mio potere bramo singolarmente molto caro di poterli far piacere. — Che Dio la conservi. -- Arch. di Stato di Modena. Letterati. Busta 54. — Da queste lettere parrebbe che il Patrizio appartenesse al clero, ma non mi par dato sufficiente per poter ciò affermare.

[82]) V. lettera autogr. del Patrizio al Duca di Ferrara in data 13 aprile 1594. Bibl. Estense di Modena.

In una, datata da Roma col 24 novembre 1595, è fatta ampia e minuta relazione ad Alfonso II di un dialogo avvenuto la mattina stessa fra il Cartolaro, il Patrizio ed il Cardinale S. Giorgio (Cinzio), presso il quale si trovavano a pranzo. L'argomento erano le note controversie per le acque del Reno e del Po, le quali potendo interessare S. A. il Duca, il Patrizio credette suo dovere comunicargliele, offrendosi in pari tempo a trattare col Cardinale e pregandolo di dargli " quelle informazioni di successi presenti anche con un poco di disegno per potere più fondatamente negociare a suo servizio " [83]).

Moriva intanto nel convento di Sant' Onofrio il Tasso, ed il Patrizio volle rendergli quell' omaggio che giustamente si meritava, accompagnandone per Borgo e Piazza S. Pietro i funerali fatti a spese del Card. Cinzio [84]). Due anni dopo egli pure lo seguiva, ed il suo corpo veniva deposto nello stesso sepolcro che entro la chiesa di Sant' Onofrio aveva accolto quello dell'infelice Torquato [85]).

---

[83]) Arch. di Stato di Modena. Letterati. Busta 54.

[84]) Zenatti, op. cit. pp. 39-40.

[85]) Nel Necrologio di S. Onofrio sta scritto: " A dì 7 febbraio morse il Sig. Francesco Patrici filosofo dell' Ill.mo Card.le S. Giorgio et è sepolto nella cappella maggiore nella sepoltura del Sig. T. Tasso ". E nel " Registro d' entrata e uscita dal luglio 1593 al dicembre 1597 " sotto il mese di aprile si legge: " Adì 15 per mano di fra Lodovico da Scotaneto hebbi uno scudo e 50 baiocchi per un morto sepolto dove è sepolto il signor Torquato Tasso ". Questi documenti furono già pubblicati. — Vedi Zenatti, op. cit., pag. 40; Caterbi " La Chiesa di S. Onofrio e le sue tradizioni storiche, artistiche e letterarie ". — Roma, 1858, pag. 143; dal Bertolotti: " T. Tasso " a Torino e Roma, e dal Serassi nelle loro " Vite del Tasso ".

Nessuno finora ha mai sollevato il dubbio che il Patrizio non abbia insegnato all' Università di Roma da quando vi fu chiamato (1592) all' anno in cui morì (1597).

Un documento però orig. cart. conservatoci nell' Arch. Com. di Ferrara con le firme autografe dei lettori, ci farebbe credere che il Patrizio nel gennaio 1596 dovesse trovarsi a Ferrara, poichè esiste nell'Arch. di Stato di Modena la minuta di una lettera del Duca al Patrizio sotto quella data e diretta a quella città. Che il Patrizio sia stato eletto *lettore ad honorem?* Ma allora come mai era stipendiato? Ecco il documento edito dal Pardi:

" Havendo la Mag.ca comunità di Ferrara fatto l' acquisto del Paradiso per

Vari documenti si conservano intorno alla morte del nostro filosofo. Morto il 7 febbraio 1597, il giorno dopo partiva da Roma per Ferrara un dispaccio del Conte Gir. Giglioli così concepito:

Il Sig.r Patritio il vecchio è passato a miglior vita al quale il Sig.r Card. S. Giorgio non ha mancato di far havere ogni cura et usare ogni rimedio humano, ma era giunta l' hora.... [86]).

Nel medesimo giorno il nipote del defunto inviava allo stesso Duca una lettera [87]) del seguente tenore:

Ser.mo Sig. Princ. mio. Col.mo

Il Francesco Patrizio, mio zio, di buona memoria, dopo d'essere stato travagliato alcuni giorni da una febre (sic) continua, mercoledì notte, ricevuti gli divini sacramenti passò a miglior vita; et sapendo io quanto egli osservava la persona di V. A.,

---

far le scole di questo almo Studio et per sin ad hora se gli è speso scudi cinquemila e in accomodarsi et reparare detto palazzo et scole, e perchè se desidera di fornire questa sì degna opera alle grave spese che se gli aspeta sì in squadrare finestre, accomodare la facciata et scale, ma anche farli una bellissima porta di marmore, sopra la quale gli va fatto un torrettino con l'orloio, et perchè detta Mag.ca comunità si trova carica di debiti et spese gravissime ricorre alle S.e V.e perchè vole accontentarsi di porgerli aiuto per opera sarà di grandissimo ornamento a questa mag.ca città „.

Seguono le firme autografe di 25 su 28 lettori; l' ottava è quella del nostro filosofo.

" Di Commissione dell' Ill.mo sig. Conte Camillo Rondinelli Giudice dei Savi; Voi M.co M. Pietro Gio. Barani farete debitori qui in comune li qui descritti S.ri Dottori legisti in questo almo Studio di questa città de ducento cinquanta soldi ecc. „

6 maggio 1596. *Camillo Rondinelli* Giudice de Savi.

(V. Pardi: Lo studio di Ferrara nei sec. XV e XVI con documenti inediti. Ferrara, prem. tip. Sociale del dott. Zuffi 1903, pp. 273-74).

[86]) Arch. di Stato di Modena. Cancelleria Ducale. Dispacci da Roma di Girolamo Giglioli 8 febbraio 1597. — È strano che nella più volte citata busta 54 dell' Arch. di Stato di Modena, si trovi una lettera del Co. Girolamo Giglioli in data 15 febbraio 1597 a Francesco Patrizio nipote del defunto, in cui accusa di aver appreso da lui con dispiacere la morte del grande filosofo. Se il Giglioli era a Roma l' 8 febbraio, perchè la partecipazione della morte da parte del vivente Francesco Patrizio?

[87]) Arch. di Stato di Modena. — Carteggio e documenti particolari alla parola " Patrici „.

verso di cui professava anco una divozione molto particolare, mi è parso mio debito di inviarline il presente avviso, et di supplicarla humilissimamente che, desiderando io di continuare nella medesima osservanza et servitù, si degni l'A. V. di riconoscermi et dichiararmi per tale col honorarmi de' suoi comandamenti et qui per fine me le inchino riverentemente pregandole da Dio, Nostro Signore, felicità perpelua.

Di Roma li VIII febraio 1597.

Di V. A. Ser.ma
humil.mo et obbligat.mo servo
Francesco Patrizi

A questa lettera brevemente rispondeva il Duca il 17 dello stesso mese, esprimendo il suo dispiacere vivissimo per la perdita di tanto uomo e significandogli che avrebbe avuto " sempre caro di far [gli] piacere [88]).

Era morto il Patrizio in casa del Card. Cinzio del titolo di S. Giorgio [89]) ed il nipote, passati alcuni giorni, si recò a far l'inventario delle scritture e di quanto aveva lasciato. Da un dispaccio del Conte Gir. Giglioli sappiamo che questo durava ancora il 5 marzo successivo, che fra i manoscritti " si era trovato un principio d' una Historia della Ser.ma Casa d' Este et uno discorso sopra le differenze dell' acqua fra Ferraresi e Bolognesi „ e che, ove S. A. avesse desiderato di averli il Card. S. Giorgio era disposto a cederli [90]).

Dei mss. patriziani alcuni rimasero in copia presso gli amici, il Martini ed il Bassi [91]) occupandosi dei 13 codici esistenti nella Ambrosiana di Milano [92]), e nei quali compare il nome di Fran-

[88]) Archivio di Stato, Modena — Letterati. Busta 54.

[89]) Vedi Lunadoro. Relazione della Corte di Roma al luogo già citato.

[90]) Arch. di Stato di Modena. Cancelleria Ducale. Dispacci da Roma del 5 marzo 1597, busta 112.

[91]) Catalogus Codicum Graecorum Bibliothecae Ambrosianae. Digesserunt Aemilius Martini et Dominicus Bassi, tomo 2°. — Milano. U. Hoepli, 1906, pp. XVI-XVII.

[92]) I codici hanno le seguenti segnature: Cod. 978 (Cod. 472 inf. olim. 296); Cod. 954 (D. 285 inf.); Cod. 871 (C. 173 inf. olim N. 307); Cod. 1052 (I. 86 inf.); Cod. 1040 (H. 252 inf.); Cod. 1035 (H. 27 inf.); Cod. 853 (C. 79 inf.); Cod. 816 (A. 193 inf. olim. N. 299); Cod. 812; Cod. 743 (T. 113 sup.); Cod. 636 (P. 100 sup.); Cod. 743 (T. 113 sup.); Cod. 530 (M. 84 sup.).

cesco Patrizio morto a Roma nel 1597, asseriscono che furono posti in vendita dal nipote (essi scrissero *figlio*) nel 1600.

Noi, infine della seconda parte, daremo un elenco delle opere del Patrizio che potemmo rinvenire, di molto più copioso di quanti finora si pubblicarono.

Parte II.

LE OPERE.

Cap. I.

Opere letterarie.

L' opera di Francesco Patrizio che prima nel 1553 vide la luce, è un piccolo volumetto di 53 fogli in 12° contenente quattro diversi componimenti.

La " Città felice „, colla quale piacque all' autore di presentarsi ai lettori, è un breve trattatello (f. 1-19), in cui cercasi di dimostrare la necessità di quelle " ordinationi et statuti che Aristotile vuole che habbia una città che debbia essere felice „. Aveali il Patrizio in Padova verso il luglio del 1551 ridotti " in bello et lieve ordine et concatenamento „ seguendo sì i dettami dello Stagirita, ma non così strettamente da non lasciar campo al suo ingegno „ di correre più liberamente e dimostrare alquanto le forze sue „.

Il trattatello dedicato " al molto Rev.do et Illustre Signor Urbano Vigesio dalla Rovere, Eletto di Sinigaglia et all' Illustre Signor Girolamo dalla Rovere „, che la sorte aveva destinato a governar città e popoli, nella mente dell' autore doveva riuscire una guida sicura " per salire quel monte nella cima del quale la felicità ha posto il paradiso delle sue delitie „. Leggendolo oggigiorno a noi veramente non pare che tale dovesse riuscire, poichè, oltre alla mancanza di molte regole al viver civile necessarie, altre invece si leggono affatto inutili e puerili.

Nell' esercizio della virtù, dice il Patrizio, riposa la felicità, per ottenere la quale, fa duopo attenersi a sette fondamentali precetti, e cioè riguardare:

1° — che il bene sia riposto nell'anima semplicemente sola;
2° — nell'anima in quanto governa il corpo;
3° — nell'anima in quanto cura le cose che estrinsecamente al corpo abbisognano;
4° — nel corpo per se stesso;
5° — nelle cose necessarie a mantenere il corpo;
6° — negli istrumenti che tali cose apparecchiano;
7° — nel tempo del congiungimento dell'anima col corpo.

Non v'è alcuno il quale non veda come queste regole al solo perfezionamento intellettuale, morale e fisico dei singoli individui s'appartengano, e che quindi, più che in un trattato di politica civile, meglio si troverebbero in un libro di scienza pedagogica.

Continua indicando alcuni precetti circa l'igiene nel vestire e nel mangiare e la temperatura nella quale possibilmente dovremmo vivere; s'intrattiene sopra due fonti della ricchezza, l'agricoltura e l'allevamento del bestiame, ammettendo la necessità dei contadini e dei pastori, come degli altri addetti alle diverse occupazioni servili, ma raccomandando in pari tempo che mai non abbiano, nè con parentele nè con altro, a far lega fra loro o coi popoli finitimi, perchè molto facilmente sarebbero indotti alla ribellione. I cittadini debbono rimanere sempre distinti in sei caste: alla prima s'appartengono i contadini, „i quali ci vadino innanzi spianando ed accorciando la via" ; alla seconda gli artefici " che ci fabbricano et cocchi et carrette, che ci governano cavalle et mule „ ; alla terza i mercatanti che con l'industria loro ci alleviano il camino (sic); alla quarta i guerrieri che ne i pericoli con la vita propria guardano la vita di tutti gli altri; alla quinta i magistrati et i guidatori di numerose moltitudini; alla sesta i sacerdoti " i quali con le loro orationi s'adoperano che col favore e con la gratia divina esca questo popolo dalla solitudine e dal deserto e pervenga alla terra piena di quell'acque, che sono più assai che 'l latte e che 'l melle saporite et soavi „.

Gli appartenenti alle tre prime non entreranno a far parte della città beata, poichè beati non possono essere e perciò non godranno dei privilegi degli altri — a loro unicamente sono riservati i servizi, gli stenti, le fatiche —; a questi le preminenze, gli

agi, le comodità. Accetta insomma il Patrizio riccamente il deplorevole errore aristotelico, per cui la schiavitù non è soltanto necessaria ed utile, ma pur anco naturale [93]) e vuole che la città abbia due parti " l' una servile e misera ", l' altra " signora et beata ".

Mantenuta nettamente e costantemente una tale distinzione, deve il legislatore, secondo lo scrittore di Cherso, anzitutto rivolgere l' attenzione a dettar delle norme, per cui l' uomo possa essere guidato sicuramente alla felicità. E primieramente, egli dice, badi alle madri, le quali, mentre dura la gravidanza, mai non dovrebbero star malinconiche ed oziose [94]), ed insegni loro il modo di nutrire ed allevare i nati dalle loro viscere.

Curi la moralità e chiunque con fatti o detti rechi scandalo alla gioventù, sia pubblicamente punito " o ne' conviti o nelle piazze, o con ingiuriose parole o con bacchettate " ; istituisca pubblici luoghi ove i fanciulli " sieno ammaestrati ed istruiti nelle virtù morali, con i precetti e con i esempi " ; badi che l'istruzione intellettuale non sia campata in aria, ma sopra indiscussi, sperimentati principí, ed, accogliendo la massima che ogni nostra cognizione proviene dal senso, voglia che sien coltivati specialmente quelli della vista e dell' udito.

Lo studio della pittura infine, della grammatica e della musica sia reso per legge obbligatorio, imperocchè mentre la prima " può servire a molti dissegni alla città et a ciascun privato importanti ", la seconda " in molte occorrenze, et particolari et communi fa bisogno, come nelle trattazioni delle leggi, degli avvisi per lettere et altre "; e la terza, specialmente la lombarda [95]) " giova molto ad incitare, ad acquistare et ad assettare l' animo nostro ".

---

[93]) La Politica. Libro I, cap. II.

[94]) Curioso il consiglio che il Patrizio dà al legislatore, il quale vorrebbe comandasse per legge " alle gravide che spesso visitino le chiese che è un esercizio in cui non cadono troppo piegamenti di corpo, che nocere possano al concetto fanciullo: et il quale fa accrescere la religione et la divotione verso Dio; senza la cui gratia niuna cosa è buona et oltre dà occasione questo esercitio alle donne, veggendo questa cosa et quella della città di discacciare i noiosi pensieri " pag. 17.

[95]) Distingue diverse specie di musica, la frigia, la lidia, la doria, corrispondenti alla francese, alla napoletana ed alla lombarda, la quale ultima, come quella che sta nel mezzo, giudica migliore delle precedenti.

" Se tale sarà la nostra città — conclude il Patrizio — quale l' abbiamo descritta, abbondantissimamente si potrà trar la sete et satiarsi dell' acque che dal beato gorgo sopra di lui caderanno. La quale in grandissima altezza, fra tutte l'altre città del mondo levata, et in cospetto di tutte posta sarà da loro Venetia, et adorata et pregata a degnarsi d' intingere il dito suo nell'acque salutifere del suo felice rivo et di bagnare in refrigerio alle miserie loro, con una stilla la bocca loro arsa et assetata ".

* * *

Il dialogo sull'" honore ", che dal nome d' uno dei tre interlocutori [96]) il Patrizio intitola " Il Barignano ", ebbe occasione da una conversazione avvenuta alcuni mesi prima del maggio 1552, in casa dell' Ill.mo Sig. Conte Giov. Francesco da Gambara, a cui è dedicato. Il Patrizio, che v' assisteva, la volle filosoficamente tramandare ai posteri; ma sgraziatamente vi ripetè i soliti argomenti, insistendo in sulla fine (f. 43) sulla distinzione fra l' onore e la stima. Il primo — egli nota — una volta acquistato non si perde più, perchè nato " dall' habito della virtù ", il quale non si muta mai; la stima invece può perdersi, perchè " fondata nelle cose indifferenti, che non sono di propria natura buone ".

* * *

Il discorso sulla diversità dei furori poetici altro non è che una lettera diretta all' Illustre Signor Mariano Savello, datata da Padova il 13 gennaio 1551. Ammesso che l'arte ed il furore sono necessarí al poeta, per quanto fra loro distinti, afferma che questo è divino e che secondo Platone può essere poetico, misteriale, profetico ed amoroso; passa quindi ad esaminare l' influenza esercitata dall' uomo sui cicli e trova che il Sole dona la bontà e l' acutezza, Venere inclina all' amore dell' uomo e di Dio; Mercurio dà l' eloquenza e la Luna ingenera affetto e desiderio di generare. Per ultimo nomina i maggiori poeti, quali Orfeo, Omero, Virgilio

---

96) Messer Fabio Barignano e messer Giov. Giacomo Lionardi.

ed Ariosto e richiamando le varie specie di versi, conchiude che ognuno s' adatta ad uno speciale argomento [97]).

***

Brevissima infine è la " lettura sopra un sonetto del Petrarca „ dedicata al " molto Magnifico Signor Ercole Strozzi di Mantova il 7 settembre 1551 „ e fatta ad istanza di molti gentiluomini, i quali sapendo che il Petrarca, quale poeta platonico, avea platonicamente cantato l' amore, da niun altro ritenevano poter essere inteso se non da chi era profondo nella filosofia accademica. Nulla però di notevole noi vi troviamo, ove eccezion si faccia dello sfarzo solito di erudizione circa i poeti antichi e contemporanei; solo una chiosa qui ci piace ricordare, come quella che interessa una parte del poema dantesco. L' Allighieri — osserva il Patrizio — che finse nell' Inferno la selva, avrebbe fatto meglio se in essa avesse riposto i lussuriosi ed i golosi, anzichè i suicidi, per quanto se lo possa scusare, poichè " sì, come la vita nostra non dura più oltre al tempo, che noi ci nutriamo, et il nutrirsi è proprio, come si disse, delle piante ; così colui che se stesso si priva di vita, si priva ancora di nutrimento. Il perchè non finse Dante la selva essere verde, come l' altre ch' hanno il nutrimento, ma fosca et pallida, che dinota mancamento di nutritione e privatione di vita „.

***

Le vicende fortunose già da noi narrate, tolsero il Patrizio dal campo degli studî per ritornarcelo bisognoso d' aiuto e di protezione cinque anni dopo nel 1557, in cui diede alle stampe " L' Eridano in nuovo verso heroico „ dedicandolo all' Ill.mo e Reverend.mo Card. di Ferrara. Tutto il poema è composto di 650 versi, i quali, se nella mente dello improvvisato poeta volevano essere esempio nuovo d' un verso che " potesse degnamente cantare le cose gravi e i fatti degli uomini illustri „ altro non riu-

---

[97]) Su questo argomento ritorna nel libro I della " Deca disputata „.

niscono che due settenari accoppiati, dei quali il primo era tronco ed il secondo piano. A ragione quindi, nota il Guerrini, sbaglia il Fontanini [98]) quando ne vuole ricercare l'origine nel Beato Jacopone da Todi e in Biamonte Tiepolo.

Il verso del Patrizio mirava a rifare più felicemente il tentativo del Tolomei di combinare gli accenti ritmici colle misure quantitative, ma per quanto egli avesse scritto di musica poetica, punto non riuscì; toccava ad una mente più equilibrata, a Giosuè Carducci, uomo fornito di gusto più fine e d'un ingegno poetico, innestare felicemente nel metro greco-latino quello italiano.

Il poemetto " l'Eridano „ nella struttura ripete una concezione classica largamente sfruttata; nei particolari offre una sfilata di artificî strani inspirati dall' astrologia.

Ferrara è figlia dell' Eridano, e per aver cambiato molti mariti, non per questo è felice. Di ciò si lamenta col padre, il quale, aiutato dai figli Gauro e Ploto, dopo lunghi sforzi, riesce ad impadronirsi di Proteo, il vecchio marino, e farci dire il segreto della felicità per Ferrara. — Costei non sarà felice se non quando sposerà uno

.... " cui informe antico del figliuolo
D'Alcide fier nome, cui suon di lito informa „

Ferrara, alla quale il padre riferisce l'oscuro responso, comprende che questi è Azzo (Attio) d'Este e a lui s'offre in isposa. I discendenti di Azzo saranno i figli e i mariti ad un tempo di Ferrara.... tutti gloriosi destinati a splendere come astri nel cielo.

Infatti segue la illustre genealogia degli Estensi fino a quando Ercole divenuto già padre di Alfonso e di Ippolito, stende il suo scettro " sopra a freddissime Alpi „. E quando il Po sulle sue rive — in mezzo all' infuriar delle guerre — " il profetato nuovo altero suon etrusco temprar „, egli adunò nel suo sotterraneo palazzo tutte le dee dei fiumi e delle città che s' accolgono nella sua valle, tutti gli dei e tutti i poeti. Nove di questi diedero mano alle muse e danzarono in coro attorno ad Apollo mentr' egli can-

[98]) Bibl. dell' Elog. Istit. di M. G. Fontanini con le annotazioni di A. Zeno. Vol. I°, p. 235.

tava la gloria degli Estensi. Senonchè il Dio, ad un punto, cede il suo posto al Patrizio, il quale esclama:

" Cangiati Apollo e questi altier celesti eroi
Ne l'Eridan instella; ormai cangiati Apollo ".

Orione è la costellazione dell'Eridano e la luce delle sue stelle deve essere rinnovata dall'ascensione a ciascuna d'esse d'un personaggio estense: Ercole, Alfonso, Ippolito, Luigi, Renata, ecc.

Dopo sette esortazioni ripetute dal Patrizio e dal coro, il Dio si cangia da vero in aquila bianca portante negli artigli i nomi degli Estensi. E allora

...... con voci
D'alta letizia piene e con soavi accenti
Cantar le Sante Muse e il sacro coro insieme:
Este sarà in eterno, Este sarà in eterno.

Tale in breve il contenuto del poemetto, il quale non deve aver trovato troppo buona accoglienza, se e dotti e principi finsero di non accorgersene nemmeno. L'ispirazione poetica mancava al nostro erudito, nè migliore mostrò d'averne pochi anni dopo nei due sonetti pubblicati per la morte di Irene di Spilimbergo, [99]) e che sono del seguente tenore:

La diva Irene che di ciel discese
In compagnia di mille grazie eterne,
D'angeli mille e mille sempiterne
Idee, ch'ella con propria man si prese,
Venne questo mortal empio paese
A paradiso far e le sue interne
Parti aiutar, ed adornar l'eterne,
E il poteo far: che sola tutto intese.
Privo il ciel di sue prime immortal doti
Restò di pace privo; e i bei suoi giri
In contrario senz'ordine rivolse.
Ond'ella per tornar ne' divin moti
Il più bel mondo, a lui ratta si volse
E lasciò questo a morte ed a martiri.

[99]) Irene da Spilimbergo, nobilissima fanciulla, fu un raro prodigio d'ingegno. Colla penna gareggiò cogli oratori e coi poeti del suo tempo; col pennello tentò e non infelicemente di emulare Tiziano. (*Vasari* — Vite dei pittori ecc. V. I p. 3ª.) Morì nella troppo acerba età d'anni 18. — Vedi Corniani e Ticozzi op. cit. Vol. I. pag. 449 — e Apost. Zeno nelle note al Fontanini già cit. Vol. II, pag. 101.

Mentre con le sue man la diva Irene
Pon in tela mortal l'eterna idea
De la beltà, ch'in mente e 'n volto havea
Per pareggiar con Dio l'opre divine,

E con l'ombre e colori e lumi piene
Fa tutte parti: quella viva Dea
Suo spirto lor spirò, che vita ardea
Vera aspirar in adombrate vene.

Ma l'opra fral, che vera avea sembianza
De l'eterna beltà non prese vita
E 'l spirto sciolto a Dio levossi a volo.

O miserabil, o acerba rimembranza,
Vita altrui dar e far da sè partita
Fosse almen l'una a consolar il duolo!

Sembra davvero nel leggerli di trovarsi davanti ad uno di quei componimenti poetici (mi si passi l'aggettivo), che i nostri giovani, nell'illusione d'essere stati baciati in fronte dalla musa, vanno scrivendo e pubblicando magari su qualche giornale da dozzina.

Forse migliore fortuna avrebbe avuto, almeno come verseggiatore, se avesse voluto dettar versi latini. Di questi egli ci lasciò un piccolissimo saggio, forse troppo piccolo invero per darne un giudizio, nella dedica del tomo III delle " Discussioni peripatetiche " alla celebre Tarquinia Molza, alla quale dice:

Cui dono sapidum novum libellum
Dicto Graiorum pumice expolitum?
Tarquinia, tibi. Nam tu solebas
Sophorum mimium amare chartas.

***

Fallito quindi il tentativo di entrare nelle grazie dei Principi d'Este, il volle ripetere dedicando al Marchese Sigismondo Signor di S. Martino i dialoghi sull'Istoria, che gli presenta come " prima decina della sua impresa dell'eloquenza ".

Tutta l'opera è divisa in 10 dialoghi, ai quali prendono parte oltre all'autore, Alfonso Bidunuccio, Giov. Gigante, Giorgio e Paolo Contarini, Daniele Sanuto, Antonio Borghesi, Luca Contile, Luigi

Stroppa, Nicolò Zeno, Lorenzo Guidone, Agostino Valerio, Leonardo e Giov. Donati, Camillo Strozzi, Clemente Politi, Battista Cattaneo ed altri. Riferita e discussa la definizione che della storia avevano dato Luciano, Cicerone ed il Pontano, e, passate in rivista le varie specie in cui si suddivide, cerca un qualche cosa di nuovo e crede d'averlo trovato, quando ci dice che la storia è non solo " memoria delle cose humane passate „ ma pur anco delle " avvenire (!). La memoria infatti, egli ragiona, come potenza dell'anima è " conservamento delle fantasie „, le quali alla lor volta altro non sono che " imagini di cose, dai sensi o da altro appresentate all' anima „. Ora queste imagini e fantasie possono pur riguardare le cose future " possendo essere all' anima appresentate da sogni, da auguri, da visioni et ispirationi di Dio et da altri così fatti modi „ ; per cui però, conclude, essere " memoria et historia delle cose avvenire „.

Ognuno vede come basterebbe una tale definizione per rigettare subito tutto il libro del Patrizio, il quale, sembra quasi non abbia neppure il vero concetto di che cosa sia la storia. Nel resto del libro, ove si eccettuino alcuni brani importanti per le notizie biografiche dell' autore, nulla trovasi di notevole, riducendosi il tutto " alle consuete regole scolastiche dettate dai retori di quel tempo ad uso degli storici „ [100]).

***

Più fortunato fu il Patrizio nei dialoghi della Retorica, che dovevano essere il principio d' un più vasto lavoro su tale argomento non mai tuttavia pubblicato.

Dedicati a Nicolò Sfondrato vescovo di Cremona, poi papa Gregorio XIV, ed a lui mandati per mezzo degli amici mentre trovavasi al Concilio di Trento [101]), chiaramente e brevemente riassu-

[100]) Vedi Guerrini op. cit.

[101]) Il Contile nella lettera del 24 marzo 1562 da Milano a messer Giov. Gigante, parlando del libro della Retorica, del Patrizio, scrive " Il Vescovo di Cremona è in Trento già molto tempo, farà però bene d' inviargli il suo et lo stimo a proposito, poichè si esercitano in quel concilio per continue occasioni in soggetti oratori. - Contile. Lettere, vol. 2°, pp. 123-124.

mono tutto lo svolgimento storico dell'arte retorica, ne studiano il culto per essa avuto dai sofisti, dai politici e dai filosofi, e ne seguono il suo risorgimento fino ai tempi moderni sotto l'influenza della tradizione antica.

Tre anni prima il Cavalcanti [102]) aveva notato che la retorica degli antichi più non s' adattava alle mutate condizioni d' allora, ed il Patrizio, di ciò pienamente convinto, cerca di ovviare ad un tal difetto, e, proponendosi di provare come quella non costituisse veramente scienza, vi riesce appieno, come colui che nell' abbattere a nessuno pareva secondo. Ma il difficile stava nell' edificare: invano egli cerca il soggetto della retorica: invano ampiamente ci intrattiene sopra il linguaggio affermando che non consiste solo nel concetto e nella voce, ma pur anco nella significazione, chè di questo misterioso termine non sa darci alcun' analisi; ciò che sostiene e poi dimostra è solo la distinzione fra retorica e dialettica. Nel mentre l' oggetto di tutte e due sta " nel parlar bene di tutte cose secondo filosofia „, esse rimangono affatto distinte, perchè l' una si fa per domanda e risposta, e l'altra per parlar disteso; l' una muove dalle cose che sono nell'opinioni e l' altra tende alla persuasione; l' una non opera altro che argomenti nel domandare, laddove la Retorica oltre di ciò, commove negli animi altrui passione e diletto e forse tale altra cosa „.

Forse delle massime di Cicerone e degli altri, che a guisa del valentissimo oratore romano avevan dettato i loro precetti sopra l' arte oratoria, reputa massimo pregio l'originalità e tocca con tatto l' argomento dell' imitazione condannandola allora che ci fa parlare con la testa e con la bocca altrui, come si sforzerà di far intendere due secoli dopo anche l' Algarotti scrivendo a Giuseppe Tartini [103]).

Queste nelle linee generali le idee principali contenute nella Retorica del Patrizio, nella quale se non si rinviene l'oscurità ed i viluppi intricatissimi, in cui parve al Guerrini [104]) d' incontrarsi di

---

[102]) Vedi " La Retorica „ di Barth. Cavalcanti. — Venezia, Robini, 1559.

[103]) Vedi Lettere filologiche del Co. Franc. Algarotti. — Venezia, tip. di Alvisopoli, 1826, pag. 124.

[104]) Op. cit. pag. 195.

spesso, mi sembra non ci sia neppure quel brio e qua e là quella fantasia e quel vigore che vi notò ultimamente il Croce [105]).

* * *

A questo tempo gli argomenti filosofici sedussero nuovamente l'ingegno del nostro scrittore, onde nel campo letterario egli non ritornerà che 24 anni più tardi, e questa volta con un' opera di gran lunga migliore di tutte le precedenti.

Mentre correvano per le mani di tutti le Poetiche del Castelvetro e dello Scaligero, dettate sulla falsariga aristotelica, pensò di riprendere un suo lavoro sul medesimo argomento lasciato interrotto fin dal 1555 [106]).

Le ragioni che lo indussero a ciò, sono da lui chiaramente esposte: " Noi — egli dice — di questa medesima arte prendiamo ora a scrivere, per cagione, che tutti essendosi smarriti gli scritti de' Greci antichi [107]) niuno pro ci possono essi più recare: e poichè gli sponitori di Aristotile e di Orazio ed anco i formatori di Poetiche col pie' sempre tentoni, intorno a pochi precetti, e non bastanti, e molte fiate falsi, e non poc' altre non proprî e soverchi, si sono aggirando andati " [108]).

Abituato alla lotta non s' illude neppur questa volta; il nuovo libro è da lui dettato " con isperanza che se non da presenti huomini troppo più all' autorità, che a' fatti e alle ragioni credenti, almeno sien per l' avvenire a venir secoli, ne quali sia la gente disposta al vero de' fatti stessi, ch' all' altrui parole "; presso

---

[105]) Op. cit. pag. 150.

[106]) " Le quali cose, cagione sono state che noi questa impresa, insin' all' anno MDLV incominciata e poi per li travagli di XXIIII anni continovati non pur interrotta, ma del tutto abbandonata habbiam ripresa in mano. Deca Istoriale, libro I, pag. 2.

[107]) Scrissero di Poetica fra gli antichi: Democrito, Dionigi tiranno, il padre, Critone, discepolo di Socrate, Simone, suo compagno, Aristotile (2 libri), Teofrasto (2 libri), Eraclide Pontico (2 libri), un altro Eraclide, Diogene di Tarso, Zenone stoico, Cleante, suo scolaro. Demetrio Bisanzio (4 libri), Erastotene, Aristotile cirenaico e Crisippo Pollo. — Deca Ist.. libro II, pag. 200.

[108]) Deca Istor. Lib. I, pag. 2. Lib. X, pag. 381.

i posteri egli spera che la fatica sua " si possa a bastanza far conoscere ed anche in alcun pregio tenir per avventura „ [109]).

Tutta l' opera è divisa in due deche; nella prima delle quali intitolata " Istoriale „ e divisa in dieci libri, ci passa in rassegna tutto quanto potevasi allora sapere di poesia dal tempo più antico allo scorcio del sec. XVI.

Riferendosi ai primi secoli, ci parla di poeti e di poemi, ai più quasi perfettamente ignoti, accompagnandoli spesso con giudizi alcune volte obiettivi, altre volte a pregiudizi informati. Non poteva egli infatti dimenticare di essere un antiperipatetico, onde l' odio verso lo Stagirita spesso il porta ad inveire contro coloro che con quello avessero avuto delle attinenze [110]).

Il libro secondo è tutto dedicato alla classificazione dei poemi da lui ridotti a tre gruppi: umani, naturali e divini. Questi egli suddivide in altri ancora e di ciascuno ne cerca l'origine non solo, ma pur anco lo svolgimento, indicandone i principali poeti che lo formarono, unitamente alle opere loro.

Nel terzo, alla divisione per soggetto, succede quella per versi ridotti a soli cinque e cioè: all' esametro, al pentametro, al giambo, all' elego e al melico storicamente illustrati.

Interessanti sotto il triplice aspetto storico, letterario ed artistico ci si presentano i rimanenti libri. La metrica, la ritmica e la musica [111]) vi sono trattate con uno sfarzo di erudizione da me-

[109]) Deca Istor. Lib. I, pag. 2. — Fabrizio Beltrami (fine del sec. XVI) da Cetona, letterato di finissimo gusto, scrisse diverse opere, fra le quali " Discorso della allegria poetica fatto in difesa della poetica del Patrizi „ e " Discorso contro la poetica del Patrizi in difesa di Aristotile „. Vedi Ugurgesi: Pompe senesi, pag. 570 e Mazzucchelli: Scrittori d' Italia. — Pare però che tali discorsi mai non siano stati impressi.

[110]) Nel Patrizio, scrive Gio. Setti, s' impersonano le due ribellioni; il quale in sulla fine del secolo XVI in Roma e dalla sua cattedra di filosofia platonica scuoteva arditamente la tirannide aristotelica, giostrando e schermendo in varie guise e per difendere Ariosto calunniava Omero.... — V. Il Tassoni erudito e critico. -- Atti del R. Ist. Veneto di Scienze, Lett. ed Arti. Anno accad. 1906-07, tomo LXVI, parte II, pag. 226.

[111]) Non credo inutile qui riprodurre una lettera autografa esistente nella Bibl. Estense di Modena, nella quale il Patrizio risponde ad una questione di musica fattagli dal Duca Alfonso II.

ravigliare. Tutto gli dà appiglio per introdurre erudite digressioni, ora sulle feste e sacrifici degli antichi, ora sui giuochi, sugli agoni, sulle pompe e sui teatri: pranzi, mortori, incantesimi, nozze, vittorie e trionfi sono per lui accompagnati da canti e poesie

Ser.mo mio Signore,

La proposta fattami per comandamento di V. A. Ser.ma è: Per qual cagione due corde di due istrumenti musici della medesima sorte toccata l' una in uno, risponda l' altra nell' altro non ancor tocca e posta in disparte. — A che io dico che l' aria percossa da qualsivoglia voce o suono fa molti giri intorno, che la portano intorno e avanti e da i lati e di dietro ancora. E questa è la prima cosa che si ha da sapere, per risolutione del quesito.

E la seconda è che bisogna che gli strumenti sieno così vicini che il suono della corda tocca, possa arrivare co' suoi giri alla corda non tocca.

La terza è che bisogna che le corde ambedue sieno simili come a dire: basso e basso, bordone e bordone, sonore e sonore . . . . e canto e canto.

La quarta che quelle che hanno a rispondersi sieno tirate all' unisono, perchè altrimenti non vi risponderebbono. Ora per supporre queste conditioni è da dire la causa occulta del proposto effetto, la quale non è se non una sola, e cioè è la conformità anzi la medesimità del suono che in due corde è uno solo; quando anche sono unisone perchè allora divengono una stessa cosa li due suoni. E ciò nasce da una certa conformità che la natura pone nelle cose simili. La qual conformità i filosofi hanno chiamato simpatia, che è un compatimento che l' una con l' altra compatisce. E questa simpatia non solo in queste due cose si pruova, ma in molte altre di natura come nel ferro e nella calamita e in altre cose.

Dalla quale medesima simpatia nasce ancora che non solo due corde simili tirate all' unisono si rispondono, ma molte altre d' altri simili istrumenti posti intorno al primo nella debita distanza, sì che l' aria mossa dalla prima percossa corda possa co' suoi giri all' altre arrivare. E ciò faranno non solo tutti i bassi degli altri, ma ancora tutti i bordoni e tutti i sonori e con tutte l' altre con le sue simili, pure che sieno tutte tirate unisone alla prima.

Ma non faranno ciò ne anche nel medesimo istrumento quelli che non sono unisoni. Sì come sarebbe quelle che sono accordate in terza o quarta o quinta o sesta o ottava, perchè sì bene sono con la prima in consonanza e l'una più perfetta che l' altra, nondimeno non sono tanto fra loro concordi come gli unisoni.

Che sì bene in quanto consonano l' una con l' altra e perciò hanno qualche conformità, hanno però ancora qualche difformità maggiore o minore secondo che più o meno perfetta fanno la consonanza. Ma nelle unisone v' è una sola conformità che le fa quasi lo stesso. E tanto importa questa conformità che la seconda e la settima nè tra loro sono conformi, nè con l' altra del medesimo istrumento, nè mai nè tra loro, nè con l' altra niuna fanno consonanza.

speciali e servono a rompere la monotonia, che l' esposizione delle regole della metrica, della ritmica e della musica porta seco necessariamente.

Venendo a parlare dell' armonia (libri VI e VII) con acrimonia eccessiva intaccò la teoria di Aristosseno sui tetracordi. Questo gli suscitò contro un coro di proteste, e portavoce di tutti si fece il cav. Ercole Bottrigaro, il quale, pur professando il massimo rispetto per il dotto professore di Ferrara, si alzò a contraddirlo con un libro intitolato " Il Patricio " [112]).

Che io sappia, il nostro non rispose, e solo parecchi anni dopo la sua morte, il bolognese Giov. Maria Artusi [113]), canonico regolare di S. Salvatore e celebre professore di musica sulla fine del sec. XVI, pubblicando a Venezia la 2ª parte dell' " Artusi ",

---

E per fare meravigliosa cosa che la seconda che subito segue alla prima con lei si fa discordanza, e la terza, ch' è più lontana, fa con la prima consonanza sì perfetta.

E di ciò non è altra la cagione, che la già detta simpatia o compatimento, per lo quale quelle che si compatiscono fanno consonanza e quelle che non si compatiscono fanno discordanza. La quale nasce da una occulta difformità che la natura ha posto in esse. La quale con nome contrario alla simpatia si addimanda antipatia. E questa, come ho detto, si sente nella seconda e nella settima.

Sopra la settima è l' ottava et risponde all' unisono la nona alla seconda, la decima alla terza, l' undicesima alla quarta, la dodicesima alla quinta, la tredicesima alla sesta e la decimaquarta alla settima e ascendendo torna al medesimo ordine.

E questo quanto io credo che saper se ne possa, cioè tirandolo in breve conclusione. Se alla toccata corda risponde l' intocca per una occulta e compiuta conformità che hanno tra loro, quelle che sono in dissonanza hanno conformità maggiore o minore l' una dell' altra.

E quelle che sempre sono in dissonanza seconda e settima hanno una compiuta difformità e simpatia.

Di V. A. Ser.ma hum.mo et devot.mo servitore

Francesco Patricio.

[112]) Il Patricio overo de' Tetracordi di Aristosseno. — Parere et sua dimostrazione dell' Illustre Signor Cavaliere Hercole Bottrigaro. – In Bologna, appresso Vittorio Benacci MDXCIII.

[113]) L'Artusi, ovvero sulle imperfettioni della moderna musica. Ragionamenti dui. Nei quali si ragiona di molte cose utili et necessarie alli moderni compositori. Nuovamente stampato. — Venezia, 1600 — 171 fogli in fol. La seconda parte dell' Artusi : Considerazioni musicali. – Venezia, 1603, in fol.

nella quale per l' appunto trattasi dei tetracordi armonici di Aristosseno, prese a combattere le idee del Bottrigaro e a difendere quelle del Patrizio.

Invero le opposizioni, che per grande e forse esagerato riguardo si mossero all' istriano, eran poche e di poco conto, nè mi sembra valesse la pena di scrivere tanto.

Ecco la prima formulata dal Bottrigaro. " Non ha servato l'ordine di Martiano Cappella nel descrivere le antiche cinque Harmonie, le quali dice il Sig.r Patricio sono: Doria, Eolia, Jonia, Lidia e Frigia, mentre Marziano nel nono delle Simposie pone la Doria, Frigia, Eolia, Jonia e Lidia ". Rtsponde l'Artusi che il Patrizio, scrivendo un' opera circa la poesia, non era tenuto a seguire un tal ordine, poichè non intendeva fare un trattato speciale di musica, e perchè già altri l' avevano prima violato.

Una seconda opposizione è fatta perchè a pag. 301, enunciando le nuove armonie aveva dimenticato " l' Hippofrigia ", ricordata poi a pag. 316; alla quale facilmente si risponde attribuendone la causa ad una dimenticanza dello stampatore.

Inezie, come si vede, le quali rivelano solo il gran desiderio di far parlare di sè, polemizzando con un uomo illustre.

Nel libro VIII partendo dal concetto che il ritmo altro non è che " ordine di moti e tempi veloci e tardi del nostro corpo " ci ammanisce un vero trattatello di ballo. Ci parla dell' orchesi bellica come preludio alla pirrica e all' ormo, della pacifica e della bacchica ricordandoci dove, come e presso quali popoli massimamente furono in uso. Così intrattenendoci sull' ormo ci dice: " Similmente (l' ormo) fu un' Orchesi bellica appo i medesimi, ma mescolata con alcun piacere e con temperanza. E fu che giovanetti e verginelle ballavano insieme a coppia a coppia, in così fatta guisa che il giovane iva innanzi ballando e muovendosi di quei moti appunto, i quali egli doveva poi porre in opera in battaglia; e la verginella il seguia con movimenti di modestia e leggiadri et era questo ballo quasi composto di fortezza, di temperanza e di dolcezza. Nè pure questo studio di danzare e di far Orchesi per avvezzarsi a forze e movimenti militari, fu de' Lacedemoni soli, ma di altri Greci ancora etc. "

E più innanzi, parlando dell' Orchesi in pace fatta col giuoco

della palla, ricorda una festa da lui vista a Corfù ed altrove tra donzelle e donne giovani, " le quali presesi per mano e fatto di loro un cerchio a suon di cembalo danzando, gittansi tra loro una palla a più colori grande assai: e a quel di loro si fa presso, ella se la prende, e spiccatosi dal cerchio, correndo intorno fere con essa chi le pare e la ferita le cor dietro presa ch' ha la palla fin tanto che la furente torna a porsi a suo luogo in cerchio e la corrente quando le piace fere o quella o altra, e così fanno fino alla fin del giuoco ". — Continua poi dimostrando come tanto nell' orchesi, quanto nello " speziale ritmo " si adoperarono i medesimi piedi poetici ed armonici. Alla musica cantata da uno, ben presto tien dietro quella dei cori. Di questi ne ricerca l' origine e ne descrive minutamente gli usi, esaminando partitamente i cori festivi e quelli in agone, le persone che vi intervenivano, l' arte che vi si spiegava, le figure che vi si formavano, l' ufficio del corago, del demosione o curatore della choragia, del corifeo o direttore del ballo, degli epimeleti, — uomini fuori del coro aventi però incarico di regolarlo, — e del chorostatte. Con tale argomento si chiude il libro IX e si entra nel X, dove a lungo si tratta di quei poeti che non solo componevano, ma pur anche cantavano i loro versi, parte questa che in seguito venne affidata ai sacerdoti, ai rapsodi, ai citaredi, ai licodi, agli auledi, agli ipocriti od istrioni ecc.

* * *

La Deca disputata si apre con un capitolo intorno al furore poetico, dal quale l' autore, come abbiamo visto, si era già occupato fin dal 1552. In esso si discute se e come un poeta possa essere inspirato, si richiamano e si discutono le sentenze di Platone, d' Aristotile e dei loro chiosatori, e si conchiude dando il nome di poeta solo a chi è pervaso dall' estro poetico.

Per il Patrizio, degli antichi solo Omero ed Ovidio ebbero vera ispirazione: dei moderni Matteo Maria Boiardo e D.[n] Ferrante Gonzaga, autore di due poemi oggi affatto dimenticati, intitolati " Enone " l' uno, " Fidamante " l' altro.

Giudizio questo, come ognun vede, troppo risoluto ed ingiusto, e nei riguardi di D.[n] Ferrante anche oltremodo partigiano,

poichè non devesi dimenticare che a costui, ch' era Signor di Guastalla e Principe di Molfetta, è dedicata la " Deca disputata „, come la " istoriale „ lo è alla Ser.ma Mad. Lucrezia d' Este Duchessa d' Urbino.

Solo i poemi di costoro per il Patrizio eran frutto d' invenzione: gli altri troppo aveano attinto all' imitazione " dalla quale non poteva, a suo parere, derivar poesia alcuna. E poichè Aristotile aveva insegnato una contraria dottrina, egli si pone a confutarla e, dopo una lunga e non indotta disputa (Libro 2°), conclude dicendo che lo Stagirita niuna cosa insegnò nè dirittamente argomentò intorno alla prima cagione genitrice della poesia; che niuna verità è contenuta nelle sue massime vuoi nei riguardi del partimento della poetica, vuoi dei due generi di poeti antichi giambici ed eroici; niuna intorno al mutamento d' essi in comici e tragici, nè circa gli accrescimenti; per cui può affermarsi — egli dice — che nessuna poesia nacque migliore, nè s' avrebbe per le cagioni indicate da Aristotile,

E continuando nel 3° libro la confutazione, prende ad esaminare i sei significati che nella dottrina peripatetica s'attribuiscono all' imitazione, e trova che niuno è bastante per essere genere alle poesie tutte. Circa la questione se il verso sia cosa accidentale o essenziale, combatte unitamente ad Aristotile, il Vettori, il Castelvetro ed il Robertello [114]), che per la prima opinione si erano dichiarati, arrivando alla conclusione che " poesia non possa nè farsi nè essere senza verso „. S' addentra quindi a discutere se al poeta " convenga favole poetare più tosto che versi „ e, portando come termini di paragone Empedocle ed Omero, sostiene che ambedue prima all' argomento pensarono, giudicando la favola empedoclea superiore alla omerica di quanto lo è natura rispetto all' uomo.

Nega infine che l' arte, la scienza e la storia non possano offrire materia convenevole di poesia e, dopo una solita sfuriata contro Aristotile, scende a combattere contro il Castelvetro [115]), il quale nella sua Poetica aveva sostenuto il contrario.

---

[114]) Costoro pubblicarono le loro Poetiche rispettivamente negli anni 1548, 1560, 1570-76.

[115]) Veramente l'autore non fa il nome di Ludovico Castelvetro che nel 1570

Finisce sostenendo nei libri IX e X non esser vero che " l'armonia e il ritmo fossero a pieno stati stromenti di poetica imitazione „, e nota che di questa il filosofo di Stagira non aveva trattato mai compiutamente.

Tale il contenuto di quest' opera, che Apostolo Zeno giudicò molto favorevolmente e disse il capolavoro del Patrizio [116]). Certamente, pur contenendo dei giudizi erronei, quali quelli su Virgilio, Orazio ed altri, essa ci si presenta come una minuta disamina dei vari principî generali e dei punti speciali d' arte poetica [117]). Con tutto ciò noi incliniamo a credere che, come in tutte le altre, anche in questa il dotto istriano volle mostrare la sua vastissima erudizione e la sua potenza dialettica da un lato, e dall' altro contrastare, anche nel campo letterario, l' affermarsi delle dottrine aristoteliche, vantandosi d' aver liberamente esaminato " i fatti stessi, la ragion de' fatti e i fatti della ragione „.

Frequenti sono in quest' opera patriziana gli accenni ai principî professati in materia d' arte poetica dal cantor della " Gerusalemme Liberata „ (Deca disp. pp. 68, 74, 92, 109, 116, 164, 175 ecc.) con tutto questo non crediamo di poter affermare col Guerrini che, riprendendo nella Deca disputata le antiche pugne contro i principî aristotelici, egli diresse i suoi strali ad un bersaglio non più ideale o fantastico, ma vero e vivo, Torquato Tasso.

Purtroppo, come ebbe a notare lo Zenatti il nostro fu per il passato messo in mazzo col Salviati e col Rossi e giudicato uno dei persecutori ingenerosi ed astiosi dell' infelice poeta ; ma chiunque oggi si sia preso la briga di leggere il raro e dotto lavoro che per le nozze Morpurgo-Franchetti, pubblicò il citato Oddone Zenatti, troppo presto dalla morte rapito all' italiana letteratura, non tarderà a persuadersi che il Patrizio procedette nella disputa con tutti quei riguardi che lo stato mentale del Tasso richiedeva.

---

in Vienna e nel 1576 in Basilea aveva pubblicata la Poetica d'Aristotile da lui " volgarizzata et sposta „, ma se lo deduce quando, confrontati i passi incriminati dal Patrizio, si vede che sono realmente del Castelvetro.

[116]) Vedi Epistolario scelto di A. Zeno veneziano. — Venezia, tip. Alvisopoli, 1829, pag. 24.

[117]) Vedi Zenatti op. cit. pag. 29.

Stava l' istriano dettando l' opera sua quando il Tasso, " falsamente persuaso d' essere simile ad Omero „, prese a scrivere contro di lui (Dec. disp. pag. 145). Questo però non l' avrebbe indotto a scendere in lizza se, come notammo nei cenni biografici, il Conte di Vernio, Giov. dei Bardi, non si fosse fatto intermediario fra lui, il Salviati ed il Rossi, i quali desideravano di sentir l' opinione di qualche dotta e competente persona intorno al dialogo di Cammillo Pellegrino " il Carafa o vero della epica poesia „, nel quale, in nome dei principî aristotelici biasimavasi l'Ariosto e difendevasi il Tasso.

Il " Parere „ scritto in pochi giorni e in mezzo ad altre brighe, riuscì una vera difesa dell' autore dell' " Orlando Furioso „ di fronte ad Omero ed una nuova confutazione della poetica di Aristotile, e nient' altro; ma al Tasso ciò non garbò e sorse a difendere il poeta ed il filosofo greco, pubblicando un suo discorso sopra il parere fatto dal Sig.r Franc. Patricio, in cui non intende o finge di non intendere, e quindi falsa i concetti e le intenzioni del suo contradditore, e l' addita come un denigratore di quell' Omero, della cui grandezza, minacciata solo nella sua esaltata fantasia, egli si fa paladino. Certamente di tal discorso, se non avesse portato in fronte il nome del Tasso, il Patrizio non si sarebbe curato: il rispetto dell'avversario e la tema d'essere imbrancato coi detrattori del medesimo lo spinsero a rispondere; onde non contento di quanto contenevasi nella Deca disputata, volle far seguire alla medesima il " Trimerone „, in cui ebbe agio di ribattere le minime obbiezioni particolari, ed i minimi accenni anche secondarî ed incidentali.

Questo nuovo lavoro polemico del nostro istriano è una nuova prova della padronanza assoluta ch' egli aveva della materia, dell' ingegno dialettico di cui natura avealo fornito, e dell' affetto e stima ch' egli nutriva per il Tasso.

Poichè se nello stile noi rileviamo una maggiore sostenutezza e se pur qualche frase vibrata qua e là si lasciò sfuggire all' indirizzo dell' avversario, pure nel complesso cercò unicamente di dimostrargli con quanto torto egli aveva " preso ad offendere un amico, sotto infinto pretesto d' essere egli l' offeso, in quello che a lui è paruta offesa di Aristotile e d' Omero, coi quali il poema suo, o nulla, o pochissimo ha che fare „.

Il disegno del Patrizio non doveva essere compiuto nè con il " Parere „ nè con la " Deca disputata „ nè col " Trimerone „ ; in altri libri egli avrebbe cercato di mostrare quanto contra ragione Torquato Tasso aveva creduto nel suo poema di aver seguito gli insegnamenti d' Aristotile e le pedate d' Omero; ma forse il desistere dalla disputa del suo avversario lo indusse o a non scriverli o certo a non pubblicarli, e ciò fu per noi non piccolo danno, perchè, come ebbe ad osservare lo Zenatti (p. 37) " avremmo avuto in essi anche meglio distesa, che non sulla " Deca disputata „, l' ultima parola, a dir così, perchè d' uomo acuto, competentissimo e indipendente, su tutte quelle questioni d' arte poetica, alle quali, in parte, la Gerusalemme non fu che pretesto.

* * *

Ma quanta lode va data al nostro istriano per il contenuto e la forma che accompagnarono la polemica col Tasso, altrettanto non ne merita per quella ch' egli attaccò col Mazzoni, polemica la quale rimase più celebre per il nome degli autori, che per la qualità del soggetto tenue e di pochissima importanza.

La lotta pro e contro Aristotile aveva coinvolto anche Dante, accusato da alcuni di non aver seguito le regole da quel filosofo dettate, e ne aveva provocato la bella e dotta difesa del cesenate Jacopo Mazzoni (1548-1598).

Volle il caso che in un punto d' essa (p. 402 del 1° volume) si notassero due inesattezze [118]) nelle quali il Patrizio era caduto scrivendo la sua "Poetica„. Costui se l' ebbe fortemente a male; nonostante l'interposizione del Salviati, pubblicò un libretto, " dove non contento di difendere sè dalli due errori imputatigli, 25 ne oppose al Mazzoni „. Lesse questi con animo tranquillo l'operetta patriziana e nulla avendovi trovato che lo persuadesse ad aver torto " fece risoluzione di rispondergli con altro libretto, sperando di aprir con esso in modo l' efficacia delle proprie ragioni, che

[118]) Il Mazzoni accusava il Patrizio: 1° di aver detto che Sositeo fu scrittore di tragedie, mentre dettò solo idilli alla maniera di Teocrito; 2° di avergli attribuito due tragedie Dafni e Litiersa, mentre Dafni o Litiersa è il titolo di un solo idillio.

necessariamente ne dovesse seguire che il Patrizio ne scoprisse la verità „. Purtroppo non vi riuscì e l'erudito istriano, non avendo serie ragioni da opporre, rinfacciò alcune citazioni sbagliate al Mazzoni, il quale, benchè allora occupato dai preparativi della partenza per Macerata, al cui Studio era stato chiamato come lettore di filosofia, rispose nuovamente facendo fin dal primo foglio toccar con mano quanto s'ingannasse il suo contradditore.

Per fortuna il Patrizio capì che dei due, colui che maggiormente ne screditava era lui solo, e fece silenzio.

* * *

Con gli scritti sulla polemica col Mazzoni, si chiude l'opera veramente letteraria del Patrizio, della quale noi possiamo recare il nostro giudizio; di altri scritti pur letterari come " l'Orfeo „ ed il principio d'una " Storia degli Estensi „ nulla possiamo dire, perchè non ne conosciamo che il titolo. La relazione autografa di quanto negoziò a Ravenna per S. A. con Mons. S. Felice e la risposta della scrittura di D.^{n} Scipio De Castro sopra il Reno, non rivestono alcuna importanza, tranne che per la storia delle questioni intorno alle acque, le quali tanto interessarono i Ferraresi ed i Bolognesi nel secolo XVI.

L'Argelati ed il Quadrio ci presentano il Patrizio ancora quale volgarizzatore dei versi peanici di Aristone, conservatici da Ateneo e di un ditirambo di Pratina. In verità di questi non si fece un'edizione speciale, ma vennero pubblicati qua e là nella " Deca istoriale „ insieme con altri di Antifane, di Demosseno, di Ateneo, di Timocreonte Rodio, di Alassi, di Eschilo ecc., e la loro lettura maggiormente ci conferma nel giudizio che al Patrizio mancava assolutamente ogni attitudine all'arte poetica.

* * *

Ma se altre opere il nostro erudito non dettò che riguardassero la letteratura propriamente detta, volse però l'ingegno ad altre d'indole militare.

La letteratura politico-militare in sul finire del secolo XVI va

massimamente arricchendosi per l'immenso spavento della potenza ottomana che, sebbene umiliata a Lepanto, pure teneva in soggezione le armate e gli eserciti cristiani d' Europa.

Era quindi naturale che nelle case dei principi, specialmente per accaparrarsi la loro protezione, gli eruditi contendessero ai cultori dell' arte militare il vanto d' aver additato il modo ed i mezzi per vincere un nemico tanto nocivo alla civiltà, alla religione ed alla libertà.

Il Patrizio non volle in ciò essere da meno degli altri suoi contemporanei. Narra il Romei che alla villa ducale della Mesola un dì fu preso a soggetto delle solite dispute il tema: " Qual sia degno di maggior onore o il letterato o l' armigero „, e che s'invitarono " i letterati ad eleggersi per parte loro un solo che parli e gli altri un altro „. " La giudiciosa proposta „ subito accolta, portò all' elezione del nostro erudito pei letterati e di Giulio Cesare Brancaccio per i guerrieri, e la disputa aperta dal nostro, con uno sperticato elogio delle lettere e particolarmente della filosofia, ebbe fine con la seguente conclusione pronunciata dalla Contessa di Sala, eletta a dirigere la discussione.

" Avendo noi udite, ella disse, e ben considerate le ragioni dell' una e dell' altra parte, giudichiamo che l' onor civile, che è premio delle opere eccellenti ed eroiche, agli uomini di guerra maggiormente si debba concedere: e che la venerazione propria delle cose divine a' letterati e sapienti convenga; e meglio la nostra sentenza riformando, diciamo che i guerrieri onorandi e i dotti venerandi si debbono estimare „ [119]).

La conclusione, secondo il solito, nota il Cavazzuti [120]), contentava tutti; nè c' interessa punto. C' interessa invece veder campione il Patrizio, il quale nell' anno precedente aveva dato alle stampe la " Milizia romana di Polibio, di Tito Livio e di Dionigi d'Alicarnasso „ colla dedica ad Alfonso II, Duca di Ferrara [121]).

[119]) Romei. — Discorsi. p. 126.

[120]) Studi sulla Letteratura politico-militare dall'assedio di Firenze alla guerra dei trent'anni. — Modena coi tipi della Soc. tipogr. antica Soliani, 1905, pag. 157.

[121]) Afferma il Romei nella dedica a Lucrezia d' Este che questi discorsi o dialoghi avvennero realmente nel 1584 alla Mesola.

***

In questa, fatta una enumerazione di quanti e Greci e Latini anticamente avevano trattato della guerra, e rilevato che se pure alcuno [122] in qualche piccola parte aveva dato mano a simile fatica, l'aveva "posta a sedere con le medesime veste (sic) fradicie e lacere, con le quali ella fu già sepolta senza curarsi di sollevarla affatto e di lavarla dalla polvere e da' succidumi, ne' quali ella già tante età miserabilmente si era giaciuta „, si propose di tentare se mai egli " potesse essere quelli che le potesse dare alcuno aiuto, tale, che, trattala dalla fossa e datole principio di movimento, e levatole di intorno ciò che ancora la tenea, recatala a luce, ella potesse essere riconosciuta per quale ella fosse già stata, e per quale ella potesse per lo avvenir venire, per mano di magnanimo cuore e di intelletto pelegrino „ [123]).

Con questo intendimento e con la coscienza d' aver tentato " di assicurare il Christianesimo da quell' armi, che per se stesse vili, lo hanno per tanti anni tenuto in tanto tremore „ [124]) egli licenzia l' opera sua. È questa divisa in quindici parti, in ciascuna delle quali vengono riferiti alcuni brani di Polibio, di Tito Livio o di Dionigi d'Alicarnasso, dal Patrizio ampiamente illustrati.

Nella I^a^ si tratta dell' elezione dei tribuni militari; nella II della scelta di fanti legionarî; nella III del modo col quale Servio Tullio divise la fanteria secondo il racconto di Dionigi e di Livio. Nella IV^a^ si mostrano le ordinanze descritte da Tito Livio nell'8^o^ libro della prima Deca; nella V l' armatura e la forma dell'armi secondo Polibio: i Centurioni ed i Tergiduttori formano l' argomento della VI; i cavalieri della VII; gli alleati dell' VIII; l' alloggiamento semplice, accresciuto e raddoppiato trova luogo conveniente nella IX, come le leggi del campo e delle guardie nella X; le pene ed i premi nell' XI e la quantità e qualità delle paghe

---

[122]) Nel 1582 in 8° per lo Torrentino, in Firenze usciva un'opera intitolata " Polibio: del modo dell'accampare „, tradotta per Filippo Strozzi, con alcuni apottemmi di Plutarco e coi nomi degli ordini militari di Eliano.

[123]) F. Patrizio. La milizia romana nella Dedica ad Alfonso II.

[124]) Id.

nella XII. La XIII è consacrata a descrivere l'ordine di levare il campo e di marciare, la XIV al modo di fare il campo ed al paragone fra quello Greco e quello Romano; l'ultima alla maniera ordinaria e straordinaria di porsi in battaglia per fare giornata.

Certamente il Patrizio nello stendere quest'opera, s'illudeva che l'Italia potesse d'un tratto tornare ancora qual era stata ai tempi gloriosi delle aquile romane, e fa meraviglia ch'egli, dotato di sì potente ingegno, non capisse che troppe cose avevano concorso a ridurre allora la nostra nazione ad una " mera espressione geografica ", e che ben altri mezzi che la lettura d'un libro, dovevasi adoperare per riuscire all'ambitissimo fine. " Agli eruditi, scrisse Apostolo Zeno [125]) potè giovar molto l'intenzione e l'opera del Patrizio, ma poco o nulla ai soldati ". Ed allora la patria nostra aveva bisogno di questi aveva bisogno d'un esercito poderoso guidato da una mente superiore per potersi redimere.

* * *

Nè quest'idea di giovare scrivendo all'Italia ed alla Cattolicità si andò spegnendo in lui con l'avvenuta pubblicazione dell'opera anzidetta. Verso il 1594 egli si trovò d'aver " distesi alcuni paragoni delle milizie antiche e delle moderne e additato i vantaggi dell'una sopra l'altra, e insieme i disvantaggi ". Incoraggiato, come già dicemmo nella prima parte, da S. A. il Duca di Ferrara a pubblicarli, egli, forse anche per attutire le ire che contro lui aveva sollevato la " Nuova filosofia " si decise di darli alla luce sotto il titolo di " Paralleli militari ".

Quest'opera, che a detta dello Zeno, forma uno dei maggiori vanti del Patrizio, consta di due volumi pubblicati coi tipi di Luigi Zanetti in Roma l'anno 1594.

Nel primo, contenente dieci libri, persuaso che anche al filosofo non disconviene trattare dell'arte bellica, ed anzi sostenendo che i cultori delle filosofiche discipline erano stati spesso ordinatori delle milizie più famose e duci di eserciti vittoriosi [126]), egli

[125]) Note alla Bibl. del Fontanini, tomo II, pag. 391.
[126]) Parte I. Lib. I.

prende a dimostrare come alcune regole militari per nulla abbiano giammai mutato, e che perciò mantengono tuttora intero il loro valore. Come gli antichi, egli vuole che nel capitano s' adunino principalmente tre doti, e cioè la scienza militare, la fortezza d'animo e l'autorità verso l'esercito suo. " Perciocchè, egli scrive, chi capitanando uno esercito, non ha seco autorità necessaria a farsi obedire, camina a certissima sua rovina, non più da' nemici che da' suoi proprí soldati. E chi porta in campo animo pauroso, alla prima occasione rimane gastigato della sua follia. E chi, e forte animo vi porta ed autorità ancora, e non vi porta scienza di maneggiarla, tosto perdele ambedue e la rovina si tira egli stesso addosso " [127]).

Massima cura pertanto deve riporre uno Stato nella scelta del capitano, il quale dovrà essere " il migliore di tutti i soggetti suoi, di ciascuno per sè, e di tutti insieme " [128]).

Neminem imperare decet, qui melior subditis non sit

E dovrà essere scelto, come s'è detto, fra i sudditi, imperocchè " chi non sa che in uno Stato, e nel bene di esso, nella conservazione e salute sua, meno interessato è un forastiere, il quale non vi ha beni nessuni dentro, che un cittadtno che ve gli ha tutti ? " [129]).

La somma autorità tuttavia, di cui esso viene in tempo di guerra, rivestita non deve durare troppo a lungo ; ciò facilmente lo muterebbe in tiranno e la tirannia è il massimo dei mali [130]). Con tutto questo, finchè egli è mantenuto al potere, non deve conoscere limitazione alcuna da parte d' alcun' altra autorità, imperocchè " il peggio che fare si possa a cuore generoso e savio, è il legargli le mani quando l' occasione porta ch' ei le meni " [131]). Non dovrà quindi ricevere commissioni del fare o del non fare una cosa ; nè avere al suo fianco nella medesima impresa altri che in dignità ed autorità lo eguagli [132]), solo sarà bene che lo

[127]) Lib. I, cap. VIII, pag. 22.
[128]) Lib. III, cap. I, pag. 24.
[129]) Lib. III, cap. IV, pag. 50.
[130]) Lib. III, cap. IV, pp. 51-54.
[131]) Lib. III, cap. VII, pag. 59.
[132]) Lib. III, cap. V, pp. 54-56.

seguano alcuni saggi uomini, dai quali nelle dubbie contingenze egli possa prendere consiglio [133]).

Ma poichè " la natura pochi e lo studio molti ne fa buoni, egli è ora da vedere quale studio e diligenza debbe altri usare per diventar sommo, eccellente capitano „ [134]).

Innanzi tutto egli deve cercare di conoscere quanto hanno fatto in passato i condottieri di eserciti; dovrà studiare le mosse, rendersi conto dei loro piani, osservare il luogo ed i mezzi dell' azione; dovrà inoltre esercitarsi nell'uso dell'armi, partecipando, per quanto può alle spedizioni militari, dovrà insomma cercare di congiungere in una perfetta armonia gli insegnamenti teorici ed i pratici [135]). Solo in tal modo potrà dire d'aver appreso l' arte militare, la quale altro non è che la " cognizione di apparecchiare, formare e adoperare con diritta ragione gli eserciti, per vincere il nemico e acquistarne pace „ [136]).

Ma nulla sarebbe e la preparazione del capitano e la giudiziosa scelta che del medesimo si studia di fare lo Stato, se l' esercito non rispondesse a certe esigenze, senza delle quali molto dubbio si dovrebbe ritenere l' esito della guerra. Anzitutto esso deve essere composto di sudditi obbligati a portare le armi, o volontariamente arruolatisi [137]) armati ed esercitati con disciplina militare [138]), consci di sapere, volere e poter vincere [139]).

Su d' esso si fonda unicamente la salvezza e la potenza di uno Stato [140]), onde devonsi del tutto condannare le milizie mercenarie, delle quali " non fu mai niuna di meno utile e di più danno „ [141]). " Conviene di rifuggire, scrive il Patrizio, da aiuti esterni, che aiuti non sono di salute, ma tutti di rovina. E veggasene la pruova de' moderni mercenarî, i quali chiamati e pagati

[133]) Lib. III, cap. VI, pp. 56-58.
[134]) Lib. III, cap. IX, pag. 62.
[135]) Id. pp. 62-69.
[136]) Lib. II, cap. V, pag. 39.
[137]) Lib. IV, cap. IV e VI, pp. 78-84.
[138]) Lib. II, cap. IV, pag. 37.
[139]) Lib. II, cap. V, pag. 39.
[140]) Lib. IV, cap. III, pag. 112.
[141]) Lib. III, cap. III, pag. 49.

per aiuto e salute di chi gli paga, co' modi loro di fare, e di vivere a discrezzione senza discrezzione sono fatti assai più intollerabili, che i ladroni pubblici di strada, i quali se bene spogliano i viandanti di loro robbe e di denari, almeno là ove essi pratticano, nullo danno apportano, anzi v' apportano utile, e talor grande „. “ Sono essi quelli, continua ancora il Patrizio, che senza vedere o mai il nemico, o poche fiate, rovinano il paese e i popoli e le fortezze e le città di chi gli ha condotti, e le saccheggiano bene spesso ed anche gli insidiano alla vita o alla persona, o uccidendolo, o vendendolo. Di più che d' una esperienza habbiamo in Italia veduto dalla discesa di Carlo VIII in poi „ [142]).

All' esercito nazionale pertanto unicamente si dovrà affidare la difesa dello Stato, il quale “ forte per l' amore dei proprî sudditi, saprà guadagnarsi il rispetto dei vicini, incutere lo spavento nei lontani, suscitare intorno a sè l' universale ammirazione [143]).

Errano, dice il nostro filosofo, quei governanti che ad altri mezzi ricorrono, poichè nè il danaro, nè l' artiglierie, nè le fortezze, nè il saper negoziare ; non le leghe, non le protezioni, non le dipendenze, non le parentele fra Principi possono essere il fondamento, l' accrescimento e il mantenimento de' regni e degli Stati [144]).

Ma come acquistarsi l' amore dei popoli ? Con la giustizia universale, con la pubblica beneficenza, risponde il Patrizio: Firmissimum imperium est, quo oboedientes gaudent.

“ E obediranno sempre i sudditi a quello Stato, nel quale e per lo quale goderanno in pace i loro beni. E goderangli se non ne saranno o molestati, o non ne sarà loro scemato, o non gli saranno tolti, o loro saranno aumentati, o ne saranno lor donati d' altri. Li tre primi sono capi di giustizia, e gli altri due di beneficenza „ [145]).

Pensino, egli dice, che dove sono stati Principi giusti, benefici, dove si è impedito che ministri corrotti vivano sull'altrui fa-

---

142) Lib. VI, cap. III, pag. 111.

143) Lib. VI, cap. I, pag. 108.

144) Lib. VI, cap. I, pag. 107.

145) Tomo I, lib. VI, cap. V, pp. 116-117.

tiche. dove s' è dato mano ad opere di pubblico bene, riducendo i danni delle inondazioni, togliendo le cause della malaria, migliorando l' agricoltura, introducendo arti nuove ed apprezzando giustamente le vecchie, aprendo vie di comunicazione e migliorando la navigazione ed i porti, là il popolo riconoscente ha formato sempre il più valido appoggio, la più sicura difesa dello Stato [146]).

Ciò detto, e ricercate le cagioni giuste ed ingiuste che ad una guerra possono addurre [147]) egli passa ai mezzi di offesa e di difesa. Fatta la scelta dei militi, essi debbono venire subito esercitati, poichè " sì come i forti per ocio deboli si fanno ", così i deboli per natura con adusarsi a faticare divengono forti [148]); debbono marciare ordinatamente, ma non serrati in battaglione, per non essere impediti nell' offendere o nel difendersi [149]). Le armi di cui debbono essere forniti mirino piuttosto ad impedire al nemico di raggiungere lo scopo suo, risparmiandone per quanto è possibile, la vita, secondo il detto di Scipione Africano maggiore, ch'era meglio salvare un cittadino, che uccidere migliaia di nemici. Consiglia perciò ai Principi di fornire ciascun soldato d'una corazza meravigliosa da lui inventata, per la quale sarebbe assicurato " non solo da tutte l' arme volanti, ma eziandio dagli arcobugi " e della quale, in caso di sua morte. egli lascia il segreto di fabbricazione al giovane suo nipote Francesco [150]). Delle armi da tiro pur riconoscendo i vantaggi dell' archibugio, per la difficoltà del maneggio, lo pospone decisamente all' arco, meravigliandosi che " i Prencipi o piu tosto i nostri capitani habbiano del tutto lasciati gli arcieri e fornito i soldati loro di soli arcobugi " [151]). Non

---

[146]) Id. pag. 117.

[147]) Con Lucio Floro a cinque le riduce: tre giuste: l'integrità dello Stato, la libertà e la difesa degli alleati; due ingiuste: l' impero e la gloria.

[148]) Tomo I, lib. IX, cap. I, II, III, IV, pp. 213-229.

[149]) Lib. VIII, cap. I e II, pp. 161-166. Passa il Patrizio in rassegna gli ordinamenti militari degli Ebrei, dei Greci, di Eliano, degli Spartani, degli Ateniesi, dei Tebani, dei Cartaginesi, dei Persiani, dei Macedoni, dei Romani, dei Tartari e dei Turchi.

[150]) Parte II, lib. IV, cap. III, pp. 62-64.

[151]) Parte II, lib. II, cap. IV, pag. 36-40.

si dichiara soddisfatto del moschetto, del quale sulle guerre di Fiandra erano stati armati dieci per ogni cento archibugieri; preferendo un' arma da fuoco " più lunga e simile a quelli archibugioni ", che il Duca Alfonso II soleva usare alle cacce e che erano " lunghi per due arcobugi ordinarí, con palla grossa e pallini dentro assai " [152]).

Anche l' artiglierie non l' accontentano [152]); ma, perchè le accetti nell' esercito da lui vagheggiato, dovrebbero essere " lunghe, leggerissime, da poterle agevolmente condurre, e maneggiare, e volteggiare, e spignere innanzi e indietro.... " riuscendo dannosissime quando non si potendo condurre per luoghi difficili, conviene abbandonarle [154]).

Deve, a suo parere, il capitano dare in mano a' suoi militi, oltre all' arco, la spada corta alla romana ed il pugnale da usarsi combattendo contro pedoni [155]), mentre le armi da fuoco potrà usarle specialmenie contro la cavalleria, non solo per tenerla lontana, ma sì anche perchè parte de' cavalli nemici rimangano uccisi, parte sieno resi inutili e parte, messi in fuga, urtino contro le file del loro esercito [156]).

Come il Macchiavelli [157]) ed ancor più, egli osteggia l' innalzamento delle fortezze e ciò per più motivi. " Il primo de' quali è la eccessiva spesa a fabbricarle; il secondo maggiore spesa a fornirle d' artiglierie, di monizioni, di viveri, di difensori: il terzo che spesso esse sono, o donate, o vendute, o abbandonate da chi le guarda; il quarto, quando esse pure sieno in fede, elleno tutte sono espugnate ; il quinto, che tolte dal nemico, elle volgono l' arme contra a chi per sua guarda l' havea fatte ; il sesto che non sono atte a difendere nè sè, nè il proprio paese, nè offendere il nemico che non le si appressi a tiro..... Laonde conclude, il cotanto studio di farle è vanità e disutile nella inten-

---

[152]) Parte II, lib. II, cap. IV, pag. 38.
[153]) Parte I, lib. V, cap. IX, p. 100-103.
[154]) Parte II, lib. IV, cap. VI, pag. 71.
[155]) Parte II, lib. IV, cap. VI, pag. 70.
[156]) Parte II, lib. IV, cap. VI, pag. 71.
[157]) Discorsi II, XXIV.

zione di farle e per altro dannosissime [158]), meglio perciò confidare ne' buoni eserciti „ [159]).

Non istaremo qui noi a rilevare le deboli ragioni del Patrizio su questo argomento e sui precedenti; altri, in materia più competenti, fin d' allora l' hanno fatto e fra questi il Busca, il quale però con giudizio certamente esagerato, scrisse che l' opera patriziana gli sembrava di poterla chiamare " paradossi anzichè paralleli, con debolissimi fondamenti, anzi con nessuno e senza alcuna viva ragione „ [160]).

Indicati pertanto i mezzi di offesa e di difesa, passa il nostro autore ad esporre il modo secondo il quale devonsi dividere gli eserciti, gli esercizi ai quali devono essere assoggettati, le vettovaglie di cui devono andare forniti, il modo di marciare, di accamparsi, di gettare i ponti ecc.. raccogliendo infine per i capitani 161 regole, seguendo le quali la vittoria non avrebbe potuto loro mancare, ed avvertendo che ciò ha voluto " dire per alcuni huomini di ingegno grande e di dottrina i quali avvezzi *nel Peripatetismo,* ogni cosa tirano in dubbio e in questione, e perturbano la mente di quelli, che farebbono alcuna cosa buona in guerra, se non gli udissero „ [161]).

Come si vede, l' odio contro Aristotile, gli faceva attribuire perfino le male riuscite imprese militari all' influenza esercitata dalle dottrine dello Stagirita!

Ma noi non possiamo por fine a questi cenni sulla nuova opera patriziana, senza ricordare qual santo orgoglio di patria tutto l' animava nel mentre la scriveva. Egli s' adira contro gl' Italiani perchè degeneri dai loro avi, che insegnarono al mondo l'arte di combattere. " I nostri capitani, egli dice, sono ignoranti: credon di sapere e l' han fatto credere, ma appena venuti alla prova non hanno potuto o saputo e si sono rifugiati nelle fortezze „ [162]) men-

[158]) Parte I, lib. V, cap. VIII, pag. 96.

[159]) Buono è per il Patrizio quell'esercito, il quale risponda alle seguenti quattro condizioni: " gagliardia di corpo, fortezza d' animo, scienza del mestiere di soldato e obedienza ai capi suoi minori o maggiori e al soprano „. Parte II, lib. XVIII, pag. 305.

[160]) Dell' archit. mil. — Milano, 1601, pag. 27.

[161]) Parte II, lib. XVIII, cap. I, pag. 307.

[162]) Prefazione.

tre " i nostri eserciti sono pieni di meretrici e di altro peggiore; si mangia, si beve, si crapula, si giuoca, si dorme, si veste sontuoso, si danno a tutte le delicie, e provati soldati e più i capitani per migliore esempio. Non maraviglia dunque, egli continua, se i nostri eserciti enervati del continuo in affari così falsi e non mai da' loro superiori non ricorretti, non ardiscono di vedere il nemico in faccia, non che di affrontarlo " [163]).

Cap. II.

Opere filosofiche.

Nel Patrizio, come del resto in tutti i filosofi del tempo suo, non escluso Bernardino Telesio, vive sovrana la critica erudita, ond' è che l' opera del pensatore di Cherso ci si presenta più negativa che positiva.

Tre polemiche egli ebbe a sostenere in materia filosofica: di una ci parlava un' opera sua oltre a quelle dell'Angeluzzi e del Muti; d' una seconda ci riferì a lungo il Fiorentino, e d'una terza, sconosciuta finora, diremo noi nel seguente capitolo.

A Napoli nel 1570 vedevano per la seconda volta la luce i due primi libri dell' opera fondamentale di Bernardino Telesio intitolata " De Rerum Natura juxta propria principia ", già pubblicati a Roma nel 1565. Copia di questi veniva mandata a Francesco Patrizio colla preghiera di apporvi tutte quelle osservazioni ch' egli avesse creduto necessarie. Accettò questi l' invito del filosofo cosentino, suffragato dalla parola dell' amico suo Antonio Persio, e, nell' inviargli le annotazioni, le volle accompagnare da una breve lettera affettuosa datata da Venezia col 26 giugno 1572. I primi appunti riguardano i capi 1°, 2°, 3°, 4°, 5° e 7°; altri poi gliene inviò circa i capi 10°, 11°, 12°, 15°, 16°, 20°, 23°, 24°, 25°, 26°, 30°, 31°, 33°, 34°, 37°, 38° e 52° del primo libro, osservando che " Reliqua omnia eius libri acutissime ac divine sunt contra Peripateticos disputata ". Del 2° libro nulla o quasi nulla trovò a ridire; tutto gli parve ammirabile; solo fece osservare che prima ancor

---

[163]) Parte II, lib. XVII, cap. II, pp. 290-291.

di Ippocrate, Empedocle e Occello Lucano avevano ammesso i quattro famosi corpi: terra, acqua, aria e fuoco, come principî informativî del mondo.

Aveva il Telesio affermato che a spiegare la varietà dei fenomeni naturali era sufficiente che due forze agissero sopra un medesimo soggetto: al Patrizio non garbò tale affermazione, che non era neppure una novità, avendola già fatta prima Parmenide, e chiese se, oltre agli agenti naturali, non fosse pur necessario ricorrere alla ragione: osservava egli infatti che, mentre dal senso non ci era dato se non il cangiamento, la ragione ci rendeva edotti del soggetto, nel quale il cangiamento stesso avveniva.

A queste obbiezioni Antonio Persio opponeva anzitutto che Telesio non avversava la ragione, ma sosteneva soltanto ch' essa veniva dopo il senso " et illud tibi persuadeas velim, Patriti, Telesium non adversari rationem, at eam velle sequi sensum et super sensatis vere sumere, eisque consentire „ (Ms. magliabecchiano). Non riuscendo poi a dare una vera risposta all' appunto patriziano, mutava, come si dice, le carte in mano all' avversario, ammettendo ch' egli parlasse della materia nel senso in cui era stata concepita da Aristotile. " Ais materiam primam nullus sensus percipit. Non eam, inquam, Aristotelis, sed nostram percipit jam omnis sensus, praestat enim moles „ (ms. cit.). La difficoltà per tal modo era girata, ma non risolta, ed il silenzio del Telesio su tale argomento non faceva che ammetterne la ragionevolezza.

Altro punto criticato dal Patrizio riguardava il principio della filosofia telesiana, che la diversa posizione o il differente grado di calore fossero sufficienti a spiegare l' infinita varietà della produzione. Se così fosse, perchè, chiedeva il filosofo istriano, in un uomo, nel quale il calore e la disposizione sono unici, avviene che si formino e le ossa e i nervi e la carne e la cute e il sangue? Perchè una tale diversità di effetti se unica ed identica è la causa?

E passando alla dottrina della trasformazioue, da chi mai si chiedeva, il Patrizio, fu osservato che il ferro può trasformarsi in uomo, e l' uomo in pietra? " Quo enim sensu unquam cognitum est ex ferro hominem constitui, vel ex homine lapidem? „ [164]).

[164]) Vedi il manoscritto napoletano contenente le osservazioni del Patrizio

A quest'ultima obbiezione rispondeva il Cosentino, osservando che le trasformazioni non avvenivano immediatamente, ma per corruzione o generazione. Si permetta, egli diceva, ad un corpo di corrompersi e poi si vedrà che le sue parti concorreranno a formarne degli altri, assumendo una forma diversa dalla primiera. Come ciò avvenisse, Telesio confessava di non poterlo sapere per allora, come non lo potevano il Patrizio ed i peripatetici.

Ci volevano ancora molti anni prima che la filosofia entrasse armata di poderosi argomenti scientifici a spiegare un tale fenomeno. Ad ogni modo è bello il vedere come fin d' allora faccia capolino la teoria dell' evoluzione. Nulla quaggiù si crea, tutto si trasforma.

Altre obbiezioni ancora di minore rilievo son mosse, alle quali non fu data sempre un' adeguata risposta, anzi alcune ne rimasero affatto prive. A noi piace chiudere questo cenno sui rapporti filosofici tra i due forti pensatori, ricordando come il Patrizio in modo cortese raccomandò all' amico d' illustrare per l'avvenire le sue idee con più frequenti esempî, affinchè la nuova sua dottrina, di per sè difficile e contraria alle teorie allora dominanti, potesse più facilmente essere compresa, cosa questa che potrebbe essere ripetuta a molti scrittori di materie filosofiche anche dei giorni nostri.

* * *

Della lotta, ch' egli ingaggiò contro Aristotile ed alla quale, a detta di alcuni moderni [165]), va raccomandato il suo nome, sono riassunte le principali ragioni nello scritto posto in fine alla " Nova de universis philosophia „ ed intitolato " Veritatis studiosis „.

Avendogli un giorno un amico fatto osservare come troppo aspramente avesse nelle sue opere contraddetto lo Stagirita, rispose che solo l' amore della religione e della verità e lo studio della vita di lui l'avevano indotto a muovergli guerra. A quattro capi pertanto ridusse realmente le sue accuse: 1° Aristotile, dice

---

all' opera del Telesio, pubblicato dal Fiorentino tra i documenti inediti e rari nel vol. II dell' opera su Bern. Telesio etc. a pag. 382.

[165]) Nascimbeni. - La Filosofia nat. di A. Tassoni. — Jesi, 1905, in 6.°

il Patrizio, empio si addimostra quando al mondo prepone ora l'anarchia ed ora la poliarchia, e quando nega a Dio l'onnipotenza e la provvidenza [166]; contengono inoltre i suoi scritti moltissime proposizioni contrarie ai dogmi della Chiesa cattolica, mentre in Platone quasi nessuna, se ne rinviene, ragione per cui Dionisio, Giustino, Clemente Alessandrino, Origene, Cirillo, Basilio, Eusebio, Teodoreto, Arnobio, Lattanzio, Agostino, Ambrogio ed altri preposero il secondo al primo [167].

2° Aristotile mosse una persistente, maligna ed acre lotta contro il suo maestro.

3° Si mostrò sconoscente e verso Platone e verso il suo augusto discepolo, Alessandro Magno.

4° Fu tanto superbo da abbrucciare tutti i libri dei precedenti filosofi per apparir lui solo l'autore di molte cose da quelli prima escogitate [168].

L'opera principale, nella quale imprese a dimostrare la verità di questi assunti e che costituisce la sua maggiore gloria nella grande e feconda lotta del sec. XVI contro la scolastica, fu pubblicata nel 1581 per intero, mentre il primo tomo aveva già visto la luce dieci anni prima. Noi qui tutta brevemente la riassumeremo [169].

---

166) Anche S. Bonaventura afferma che Aristotile negò a Dio le idee delle cose, la cognizione del mondo e conseguentemente la provvidenza: Hexaëmeron. Serm. VI. — S. Tommaso ripete la stessa cosa. -- In lib. I, Sent. Distint. XXXIX q. II a. 2. c; la smentisce poi nei Commenti alla Metafisica d'Aristotile (lib. I, lc. III), ma non nega che a' suoi tempi vi furono di quelli che l'attribuivano al filosofo greco.

167) Anche Salvator Talamo nella sua pregevole opera "L'Aristotelismo della Scolastica„ ammette quanto dice il Patrizio, per quanto poi adduca le ragioni che indussero i Padri della Chiesa a far ciò. Cap. XIII, § 4, pp. 265-274.

168) B. Telesio ricordò una tal cosa quando scrisse i seguenti versi:

Doctorem calamo ingratus Dominumque veneno
Perdidit, igne patrum dogmata, nos tenebris.

169) Il giudizio che delle "Discussioni peripatetiche„ ci lasciò Giordano Bruno (Della causa principio et uno. — Ediz. di Wagner, pag. 250) è non solo poco lusinghiero per il Patrizio, ma pur anco per la parte poco onorevole per l'autore che lo dettò: Il Fiorentino (Ber. Telesio ecc. vol I, pag. 371) tuttavia

Tratta il primo tomo della vita, dei costumi, delle opere, degli scolari, dei seguaci, degli espositori, degli interpreti di Aristotile e delle scuole che ne derivarono, ed il tutto viene distribuito in 13 libri. Invitato dal Signor Zaccaria Mocenigo si pose a scrivere la vita, ma parendogli che Diogene Laerzio non avesse compiuto il suo disegno e che i lavori di Ammonio Ermia, Filopono Giovanni e del veronese Guarino altro non fossero che discorsi encomiastici, dovette ricorrere a tutti gli autori antichi, riferendone e traducendone i brani. Quanto ai libri ne fece, come meglio potè, il catalogo, esaminandone le vicende subite, selezionando gli spurî dai genuini, raccogliendo i frammenti di quelli omai perduti, ad altri restituendo il vero lor titolo, raggruppandoli infine con ordine razionale secondo la materia. Dei seguaci e degli interpreti cercò, per quanto potè, di tracciarne brevemente la vita e di indicarne il metodo.

Tutto questo lavoro, certo non piccolo nè facile, ove si tenga conto delle molte citazioni in esso racchiuse, per noi più che un vero lavoro di critica storica, riducesi in gran parte ad un nuovo documemto dell' immensa erudizione, che il Patrizio aveva potuto procurarsi pur in mezzo alla vita travagliosa fino a pochi anni prima condotta.

Già fin da quando abitava collo stesso Mocenigo, egli aveva avuto cura di scrivere intorno a questo argomento [170]). Le tristi sue condizioni finanziarie, il bisogno di provvedere alle più strette necessità della vita gli impedirono di proseguire; onde il lungo tempo frapposto unitamente alle condizioni, in cui allora svolgevasi l' umano pensiero ed alla difficoltà di aver alla mano i libri e i documenti, ai quali un critico non può rinunciare [171]) stanno, io credo, a sua discolpa se " cade spesso in errori, che ricerche posteriori hanno emendato „ o " se tiene per genuini libri rico-

---

e l' Erdmann (Grundiss der Geschichte der Philosophie von Dr. Johann Eduard Erdmann, Erster Band, pag. 538. Berlin 1866) gli restituirono l' onore meritato al punto da apprezzare quest' opera critica ancor più della " Nova de universis philosophia „, facendo osservare che in quest' opera patriziana è colpito l' aristotelismo nel lato suo più debole.

[170]) Disc. perip. Lib. I, nella " dedica „.

[171]) Id.

nosciuti apocrifi „ e se infine “ attribuisce ad Aristotile plagi che non ha commesso „.

* * *

Argomento del secondo tomo diviso in otto libri e dedicato ad Antonio Montecatino, segretario-capo di Alfonso II, benefattore suo, uomo eruditissimo e decoro dell' Università ferrarese, si è la controversia sorta tra i filosofi, se cioè le dottrine aristoteliche potessero accordarsi colle platoniche. Di questa avevano già prima promesso di occuparsi Simplicio, Boezio Severino, Giovanni Pico della Mirandola e Francesco Vicomercati, ma, o non mantennero la promessa o le loro opere non giunsero a conoscenza del nostro autore.

Di qui la ragione della seconda parte delle “ Discussioni peripatetiche „. Sono 102 pagine irte di citazioni e di nomi greci e latini.

Nel libro I si propone di vedere se e quanto Aristotile nella Dialettica s' accordò cogli scrittori che lo precedettero, e dopo di aver riassunto brevemente e ordinatamente quanto gli antichi avevano scritto intorno a quelle ch' egli chiama parti primarie, viene a parlare dei termini, delle proposizioni, degli argomenti, dei metodi, dei passi e dei cataloghi di false argomentazioni. Esamina quanto scrissero intorno alle categorie Ocello, Archita il giovane ed Aristotile e, raccoltine i brani riferentisi alla sostanza, qualità e relazione, dimostra come dettasseso quasi le medesime cose [172]). Passa quindi a vedere a chi spetti il vanto d' aver prima trattato dell' interpretazione e degli argomenti, dei sillogismi e della definizione, della divisione e della dimostrazione ed infine della dialettica per concludere che lo Stagirita altro non fece che seguire la via dagli altri battuta [173]).

Nel II libro tocca del mirabile consenso d'Aristotile cogli altri intorno agli accidenti ed alle specie dell' ente; nel III e IV del suo accordo colla teologia e coi principî matematici; nel V e VI si fa a dimostrare come molti prima del filosofo di Stagira avevano

172) Disc. perip. Tomo II, lib. I, pag. 183.

173) Id. pag. 196.

studiato attentamente la natura, onde si stupisce che Averrois gli abbia attribuito la gloria d' essere il creatore della scienza naturale [174]); e neppure originale lo vuole nella politica, poichè nel libro VII s' affanna a scoprire quanto egli prese dagli antichi, ed esprime il desiderio che altri abbia a riprendere la sua fatica, ch' egli continua pure nel libro VIII.

* * *

Nel terzo tomo, dedicato alla celebre Tarquinia Molza, passa in esame tutti i punti nei quali Aristotile venne scrivendo in opposizione a Senofane, Parmenide, Zenone e Melisso (Lib. I) ed ai fisiologi Empedocle, Anassagora e Democrito (Lib. II); espone e confuta le obiezioni addotte dal capo dei peripatetici contro i pitagorici (Lib. III); dimostra in che si diversifichi la dialettica aristotelica dalla platonica (Lib. IV); ricerca le cose che lo Stagirita obiettò circa la dottrina delle idee insegnata da Platone (Lib. V), si sforza di dimostrare cavilloso quanto Aristotile scrive della naturale filosofia (Lib. VI) e per ultimo difende il fondatore dell'Accademia da tutto quanto il suo discepolo di Stagira ebbe a scrivere in opposizione alle sue massime politiche (Lib. VII), meravigliandosi per una parte che tante futili o false obbiezioni abbia potuto muovere lui avente in considerazione la verità più degli amici, e per l' altra che nessuno insino allora abbia pensato a trattare un simil tema, attribuendo a ciascuno il suo [175]).

* * *

Il quarto tomo intitolato al vescovo di Reggio Emilia Benedetto Manzolio, suo vero e vecchio amico fin dagli anni passati insieme nello Studio padovano, è il più importante, poichè verte tutto intorno ai principî fondamentali della filosofia, ed anche, se altro non ci avesse lasciato, ci dimostrerebbe da quali idee fosse animato il Patrizio nell'arringo filosofico. Già il Fiorentino ebbe ad avvertire una tal cosa [176]) e colla chiarezza e competenza sue pro-

---

[174]) Id. Lib. VI, pag. 225.

[175]) Disc. perip. Tomo III, lib. VII, pag. 359.

[176]) Op. cit. vol. I, cap. III, p. 358-381.

prie, bellamente riassunse quanto nei sette libri di questo tomo si viene esponendo e discutendo intorno ai supremi principî naturali proposti e sostenuti da Aristotile. La parte più notevole di questa trattazione viene fatta nei primi tre libri, che appunto dalla materia, dalla forma e dalla privazione s' intitolano.

Cominciando il Patrizio da quest' ultima, non senza aver prima avvertito che se ad Aristotile fu lecito riprendere molte volte Platone e gli altri che lo precedettero, la stessa libertà a lui devesi concedere, muove i seguenti appunti :

1° Se in realtà la privazione è un non ente perchè Aristotile ce la pone come principio d' una nobilissima scienza, come principio delle stesse cose ?

2° In qual modo dalla privazione, concepita come non ente, possono gli enti essere causati ?

3° Come può determinare la generazione o la corruzione ciò che è indeterminato ?

4° Perchè non sa trovare alcun esempio a chiarir la sua tesi, se non quelli tolti dalle cose artificiali ?

5° Infine perchè, se prima l'ammette fra i principî delle cose, poi finisce per escluderla ?

Appunti questi assai giusti e la cui discussione lo portò a concludere che assurda e contradditoria è la dottrina aristotelica su questo punto.

Passando alla forma, altre obbiezioni punto disprezzabili egli muove, che dal Fiorentino così furono riassunte: " Di qual forma si parla, dell' accidentale o della sostanziale ? Se della prima, come l' accidente può produrre la sostanza ? Se della seconda, perchè la forma ha dunque bisogno di un soggetto e da sè non può stare ? Difatti la stessa definizione, che si dà della forma, compete appunto all' accidente. E poi : è universale o individuale ? Se universale, come genera l' individualità ? Se individua bisogna che sieno in molte : ed in tal caso quali saranno le forme primitive ? Quelle degli elementi, ovvero quella dell'uomo che contiene tutte le altre ; ovvero le medie, quelle che intercedono cioè fra le prime forme elementari e l' ultima forma umana ? Ed in fine come si fa a conoscerle coteste forme ? Si apprendono elle col senso ? Ma niuno le ha viste : si apprendono con la ragione ? Niuno le ha

conosciute. Che se si fossero conosciute dalla ragione sarebbero concetti dell' animo ed allora perchè sarebbe la natura tanto graziosa verso di noi da servirsi, per principii delle sue generazioni, dei concepimenti del nostro intelletto ? „ [177]).

Trattando infine della materia egli si chiede : Possiamo noi ammettere una materia denudata da ogni e qualsiasi concetto di forma ? No, risponde, perchè in natura non esiste. La materia così concepita è una mera astrazione del nostro pensiero ed a nessuno è lecito trasportarla nella natura delle cose.

Di più ; poichè la materia è potenza, come la dobbiamo intendere ? Produce essa le forme o le riceve, ovvero potrebbe essa stessa essere la forma ? Se si ammettesse la prima ipotesi non la si potrebbe dire potenza, perchè, se è vero che ogni differenza deriva dalle forme, non può trovarsi differenza là dove non v' ha se non potenza pura. E neppure alla terza possiamo attenerci, perchè in tal caso " la natura smetterebbe l' esser suo e non sarebbe più lei, accogliendo in sè la distinzione „. Anche contro la seconda ipotesi egli muove non piccole obiezioni. Come, egli domanda, le nuove forme possono coesistere colle antecedenti ? Spariscono forse queste, o rimangono come preparazione per accogliere le nuove ? Ed in generale da che nasce la differenza delle forme ? Difficoltà questa di capitale importanza ed alla quale, avverte il Fiorentino [178]), seppe solo rispondere la moderna filosofia.

Discussi pertanto questi tre principî delle cose, passa a trattare del tempo e del modo (Libri IV, V, VI) sforzandosi di dimostrare che la dottrina aristotelica a tale riguardo è sparsa tutta di sofismi [179]).

I libri VII e VIII sono dedicati alla trattazione del fuoco, della terra, dell' acqua e dell' aria relativamente al moto, riserbandosi di parlare altrove della duplice lor qualità, delle loro contrarietà ed azioni reciproche [180]).

---

[177]) Op. cit. pp. 372-373.

[178]) Op. cit. vol. I, pag. 380.

[179]) Disc. perip. Tomo IV, lib. VI, pag. 436.

[180]) De qualitate duplici elementorum de eorum contrarietatibus invicemque actionibus, alius erit discutendi locus. Disc. perip. Tomo IV, lib. IX, pag. 451.

Argomento del IX sono la generazione e la corruzione delle cose: in questo partitamente esamina la dottrina aristotelica per vedere se tutto e con verità dalla medesima fu compreso circa il tempo, il luogo ed il modo della generazione e della corruzione, non rifuggendo dall' addurre certe ragioni, che di vero non avevano neppur l' apparenza.

Combatte finalmente nel X libro l'accusa mossa da Aristotile contro i Pitagorici, " quod cum sex distantiae sint coeli sursum, deorsum. ante retro, dextrum, sinistrum, duas tantum has posteriores inter principia posuerint, reliquas omiserint „ dilungandosi poi a trattare d' altre cose, le quali con l' argomento hanno stretta relazione.

* * *

Tale, in breve, il contenuto delle " Discussioni peripatetiche „, nelle quali non solo viene combattuto Aristotile, ma spesso ancora i seguaci, ch' egli regala col nome di " plebe aristocratica „. Certamente molti di costoro meritavano la taccia d' una supina, irrazionale devozione al maestro, ma ve n' erano altri che avevano osato talvolta ribellarsi ed a questi doveva il Patrizio rendere la dovuta giustizia.

Egli infatti non poteva ignorare che Alberto Magno [181]), Durando da Saint-Pourcain [182]) e Guglielmo d'Alvernia [183]) avevano avvertito e combattuto la dottrina aristotelica dell' eternità del mondo; che ciò avevano pur fatto S. Bonaventura [184]) ed Egidio Romano, il quale ultimo, anzi aveva dettato un apposito opuscolo per confutare gli errori di Aristotile, Averrois, Avicenna e d'altri della medesima scuola [185]).

E passando dalla filosofia speculativa alla fisica, non il solo Posidonio, come avverte il Patrizio [186]), notò l'errore dello Stagirita

181) Summ. theol. Part. II, q. IV in 2, a V. Part. I.

182) In II Sent. Dist. I, q. III, n. 19.

183) De universo, I partis pars. II, c. VIII.

184) In II Sent. Dist. I, Dub. 12 e. a. I, q. II, conclusio.

185) Opusc. De erroribus philosophorum Aristotelis, Averrois, Avicennae, Algarchis Achindi Rabymassi. Vedi pure del medesimo autore: In II Dist. Sent. Dist. I q. IV a. I, resolutio.

186) Jam et Aristotelem, Posidonius ait, non recte affirmare causam esse

circa il flusso e riflusso del mare, ma pur anco per tacer d'altri, S. Tommaso d'Aquino [187]; il concetto aristotelico della Galassia, o Via Lattea non l'aveva accettato Alberto Magno [188], come più tardi non l'accettò Bacone [189].

In più luoghi il filosofo istriano accusa quello di Stagira di aver male interpretate non solo, ma sì ancora alcune volte falsate le dottrine platoniche: ora neppure di questa constatazione gli possiamo attribuire il primato, quando vediamo che già l'avevano avvertito Guglielmo d'Alvernia [190], S. Tommaso d'Aquino [191], Enrico di Gand [192] e più tardi Francesco di Mayronis [193].

Occupa il Patrizio un libro intero per infirmare quanto il filosofo di Stagira dice a proposito della dottrina platonica sulle idee, ma anche in ciò l'avevano preceduto Vincenzo de Beauvais [194], Alessandro di Hales [195] ed i citati Guglielmo d'Alvernia [196], Enrico di Gand [197], Francesco di Mayronis [198] e Durando da Saint Pourcain [199].

* * *

L'opera demolitrice del nostro autore però non si limita solo alle opere del grande Stagirita, ma sì ancora ne combatte i costumi e la vita. Per lui Aristotile fu un adulatore [200], un ambi-

---

crescentis et decrescentis maris littora et Mauritaniam. Disc. perip. Tomo I, lib. VII, pag. 75.

187) In Lib. II Meteor. lect. I, Oq. dispp. De Ver., q. XXII, e; Opusc. XXXIV De occultis operibus naturae. Summ. Theol. P. I.

188) De Meteor., lib. I, pars II, c. V, Opp. t. II.

189) Opus magnum, pars V. De scientia prospectiva.

190) De Universo, I partis, pars II, c. XXXIV.

191) In lib. III Metaph. lect. XI.

192) Quodlib. IV, q. XX.

193) In I Sent., Dist. XLVII q. IV.

194) Specul. natur. lib. I, c. I.

195) In Comm. ad Metaph. Arist. (attribuito ad Aless. di Hales) Lib. VII.

196) De Universo II partis, pars I, c. XXXIX.

197) Quodlib. VII q. II; Summ. Theolog. P. I, a. XXIV, q. I, n. 24.

198) In I Sent. Dist. 47 q. IV.

199) In II Sent. Dist. III, p. VI, n. 24.

200) Franc. Patritii Discuss. peripat. Tomo I, Lib. I, p. 11.

zioso [201]), un avaro [202]), un propinator di veleno [203]), un fastoso [204]), un lussurioso [205]), un ingrato [206]), un libidinoso [207]), un audace [208]), un superbo [209]) ecc. ecc.; onde meritamente si disse, che più che da amor della scienza, ei fosse mosso da odio personale. Era quindi naturale che innanzi a tanto livore sorgesse alcuno a ribattere le sue ragioni; e quest' assunto se lo prese un medico, Teodoro Angeluzzi di Belforte [210]) pubblicando un libro

---

201) Franc. Patritii Discuss. peripat. Tomo I, Lib.VI,p.69, T.II, Lib.V, p. 227.
202) „ „ „ „ „ I, „ I, p. 11.
203) „ „ „ „ „ I, „ I, p. 6.
204) „ „ „ „ „ I, „ I, p. 11.
205) „ „ „ „ „ I, „ I, p. 11, T. III, L. IV, p. 313.
206) „ „ „ „ „ I, „ I, p. 11.
207) „ „ „ „ „ I, „ I, p. 11.
208) „ „ „ „ „ I, „ I, pp. 4 e 11.
209) Di ciò aveva ferma coscienza il Patrizio. Lo scritto intitolato " Veritatis studiosis „ s' apre infatti colle seguenti parole: Videri forte poterit non paucis qui hasce Franc. Patr. contemplationes legerit, cum aliquando Aristotelem acerbiuscule nominasse, aliquando etiam irrisisse etc. etc.

210) Teodoro Angeluzzi nacque a Belforte, castello della Marca d' Ancona. Professò l' arte medica in diverse città, fra le quali a Treviso, dove prese moglie. Da giovinetto fu a Roma e nel 1593 si trovava a Venezia esule dalla sua patria e da mille infortuni abbattuto. Fu ascritto all' Accademia veneziana e morì l' anno 1600 mentre era protomedico a Montagnana in provincia di Padova. Di qui il suo corpo fu trasportato a Treviso e sepolto nella Chiesa di S. Francesco colla seguente iscrizione:

Theodoro Angelutio Picoeno Phisico civiq. ac viro in sublimio.... scientiis singulari hic Montanianae prothomed. moritur deplor. huc advehitur, et infra caros affin. uxorios non sine honor. omn. flectu collocatur. Obiit anno Christ. Sal. MDC. Parlano dell' Angeluzzi: *Capasso,* Hist. philosophica, lib. IV, cap. III, pag. 281; *Bonetti,*, Hist. Gymnas. Ferrarensis, vol. II, pag. 203; *Riccoboni, Tommasini, Papadopoli* nella loro Storia dello Studio di Padova; *Bartol. Burchelati,* Comment. Hist. Tarvisinae, pag. 67, ove lo dice morto nel 1597; *Mazzucchetti,* Scrittori ital., tomo I, parte II, pp. 770-771, dove è pur dato il catalogo delle otto opere lasciate dal medesimo; *Cescato,* Rime piacevoli di sei belli ingegni: Venezia, 1603, in 12°; *Crescimbeni,* Storia della volgar poesia, pag. 145, vol. V e nelle Rime sciolte dei poeti ravennati, Ravenna 1739; *Quadrio,* Storia e Ragione d' ogni poesia, vol. II, pag. 560; *Backer,* Écrivans de la Comp. de Jésus, vol. IV, pag. 12, ecc. ecc. — La lotta incominciata dall' Angeluzzi contro il Patrizio a difesa di Aristotile continuò anche dopo la morte del nostro erudito, come si può vedere dal discorso pubblicato a Lipsia nel 1614 dal Weinrich, e da noi ricordato al n. 259 della Bibliografia.

intitolato " Sententia quod metaphisica eadem sint quae physica „ cercando di dimostrare, cioè, che il contenuto della metafisica era tutt' uno con quello della fisica, salvo una più chiara esposizione della prima a preferenza della seconda. Gli rispose tosto il Patrizio con altro opuscolo [211]) dedicato ad uno dei migliori rappresentanti del Peripato, a Cesare Cremonini [212]). L' Angeluzzi non solo intaccava le idee del suo avversario, ma pur anco l' accusava " di volersi arrogare il primato d' ogni disciplina e di agognare il lauro dei trionfatori „.

Gli diceva inoltre che non aveva spesso capito quanto aveva criticato o per lo meno con aperta malafede aveva falsato o male interpretato i passi citati, e finiva per onorarlo dei titoli da lui adoperati contro Aristotile.

Per quanto l'Angeluzzi, come pure avverte il Fiorentino [213]) non avesse " nè la erudizione, nè la perspicacia „ del Patrizio, pure la polemica suscitò un po' di rumore, ed alle bravate del medico di Belforte rispose il calabrese Francesco Muti [214]) nato

---

[211]) Vedi fra le opere pubblicate l' opera del Patrizio recante il n. 10.

[212]) Nacque il Cremonini a Cento nel modenese nel 1578 e morì a Padova nel 1631.

[213]) Bernardino Telesio, ossia Studi storici ecc. vol. I, pp. 368-369.

[214]) Nella Nuova Enciclop. pop. italiana vol. XIV, pp. 296-297 è detto che il Muti oltre che del Patrizio fu pure caldo ed abile difensore di alcuni altri filosofi amici suoi, quali sarebbero Antonio Persio e Tommaso Campanella. Di lui mi venne dato di rinvenire nell'Archivio di Stato a Modena (Letterati. Busta 49) una nota delle opere manoscritte e tre lettere autografe dirette a S. A. il Duca di quella città, oltre ad una risposta del Principe. Tutte sono datate da Vitriola (Modena) con quella datata col 25 aprile 1628 ringrazia il Duca della protezione accordatagli e promette di fargli vedere alcuni suoi lavori; le altre sono del seguente tenore :

Ser.mo Principe

Quando V. A. passò agli ultimi tumulti di Carfagnana et restò servita d'udirmi parlare intorno all' ossidione di Cartagine et portar del cannone, io veramente rimasi stupito ch' a pena io incominciai a muovere la lingua et l' A. V. comprese tutto il mio concetto. Et mi sovvenne quel verso del Petrarca in lode del Re di Francia: Intelletto veloce, occhio cervino, sì che la meraviglia in me creò uno amore et veneratione incredibile verso V. A. assai maggiore di quella che le devo come suddito la qual ha molto del servile; ma quella che

verso il 1550 a Casal di Apigliano, amico di Antonio Persio, Cam-

nasce dalla virtù è libera et divina. Ma perchè l' affetto e l' effetto è vano et laus omnis in actione consistit; il divoto et riverente mio affetto, nato dal valore di V. A. produsse in me due attioni: la prima interna et fu che sempre poi ho pregato et prego l' altissimo Iddio, che benigno aspiri agli heroici desii di V. A.; la seconda attione fu esteriore, non congionta con la prima per ragion del fine, ch' è la gloria d' Iddio, che da quella hora ch' ebbi gratia di vederla et parlarle, con tutto l' animo le dedicai le mie lunghe fatiche in ogni genere di scienza, et hora a puoco a puoco vo limando. Et già si vedrebbono, se la guerra fatale, che la fortuna assiduamente muove ai filosofi, benchè io di tal nome indegno sia, impedito non l' havesse. *Et acciò S. A. habbia qual puoca di notitia degli studi miei ne mando una nota.*

Fra tanto in arra della mia particularissima divotione verso V. A. le mando et riverentemente le dono un libro: Joannis Joviani Pontanj ad Robertum Sanseverinum Salernitanum de Obedientia in membrane, caratteri, figure auree veramente signorili ma molto più degno di Prencipe per lo soggetto, et dottrina degna de tanto huomo, ho creduto che sit rarus inventu, almeno con le dette conditioni. È ben vero ch' egli si duole di haverle a comparire avanti sì mal vestito, et si ha fatto gran querela meco, mi sono scusato per la lontananza della città, ma non acquietandosi il Petrarca mi ha favorito dirgli che, perchè i filosofi non sono al vil guadagno intesi, egli scrisse: Povera e nuda vai filosofia. Povera perchè i filosofi hanno gran disagio anco delle cose necessarie a conservare l' essere: nuda perchè sono totalmente privi degli agi di questa vita. Mentre dunque io m' apparecchio con segni più chiari a far vedere al mondo quanto io adori l' heroiche virtù di V. A. Ser.ma, accetti et gradisca il mio piccolo dono col grandissimo riverente affetto. Humilissimamente supplicandola della sua buona gratia.

Di Vitriola il dì XX di Febraio MDCXXIII

Di V. Altezza Ser.ma
Humiliss.mo et Divotiss.mo servo
Francesco Muti.

Indice delle opere che Francesco Muti ha impreso a scrivere et suo stile:

1. — Templum immaculatae Deiparae dicatum in quo iuxta Romanae Ecclesiae morem, eiusdem conceptio sine originali peccato asseritur, et laudes eius, virtutesque: et insignia celebrantur miracula.

2. — Canticum canticorum Salomonis principaliter in Deiparae laudes et litanias vestitur et declaratur ad stimulum divini amoris excitandum.

Quest'opera è quasi compita. Et è di gran divotione, et exercitio spirituale.

3. — De Incarnatione Christi Domini.

4. — Contra haereticos omnes in genere. Et quod Ecclesiae Dei sit Monarchia, Christus Dominus Monarcha et Romanus Pontifex generalis Monarchiae Vicarius, qui in rebus spectantibus ad fidem ex cathedra definiendo errare non

panella e del nostro istriano e morto nella prima metà del sec.

potest. Cui de jure divino omnes reges principesque obedire tenentur ad aeternam consequendam salutem: et inobedientes de jure regnis privare potest. Opus admirandum humanisque rationibus suffultum.

A quest' opera poco nota poco resta da aggiungere.

5. — Quod Ecclesiastici de jure divino non subiaceant saeculari potestati.

La natura di quest' opera, parte è digesta, parte è informe.

6. — De fato.

7. Contra Astrologos Judiciarios.

8. — Sibillarum oracula et optimis quibuscumque classicis auctoribus ad verbum collecta, et de sibillis historia.

Quest' opera è compiuta; resta trascriverla con qualch' ordine.

9. — In Mercurii Trimegisti Poemandrum brevis expositio. eiusdem admirabilis theologia.

10. — Zoroastri, Orphei, Homeri, Exiodi et aliorum multorum vetustissimorum scriptorum fragmenta theologica, quae christianam pietatem sapiunt.

Basta trascriverli et ordinarli.

11. — Theologia, Senecae, Pauli Apostoli familiaris.

Questo libretto è compito.

12. — Aristotelis theologia.

Quest' opera è quasi compita et sarebbe opera di gran conseguenza non solo al governo pubblico (sic), ma a tutte altre scienze. Et se viverà alcun giorno, ne darà qualche sagio (sic).

Ha molti altri opuscoli inchoati, come de Sacramentis, de Gratia, de Charitate, de Logica.

Perchè l' animo suo era di dire: Haec loquar de Universis. Ma la fortuna sempre gli è stata contraria et ha combattuto et combatte più che mai col pane.

Se alcuno domandasse perchè il Muti non ha prima posto l'ultima mano ad un libro, et poi incominciato l' altro, a questi il Muti così risponde, perchè il Creatore dell' umanità delle cose è uno, ha voluto per dimostrare la sua unità che le cose fossero molte et una; et che ciò sia vero, l'uomo è uno, et è insieme tutte le cose con l' essere e terra, acqua oltre fucco, con la facultà vegetativa è pianta, col senso è animale, con la ragione comunica con gl Angeli et in quanto la natura humana è assònta (sic) dal Verbo confessiamo, ch' il figliuolo di Iddio è verus Deus et verus homo. Et però malagevolmente può uno scrittore scrivere riccamente l' una cosa sola, se di tutte non ha la cognizione, più che mediocremente. Onde prima che dia compita forma ad una opra bisogna che in tutte le materie sia instrutto. E di qui avviene che per la brevità della vita l'opere restano imperfette, et per la maggior parte muoiono. Ciò conobbe Hippocrate quando scrisse:

" Vita brevis at vero longa, judicium difficile, experimentum periculosum: occasio praeceps „. Et molte volte mi mancano l' istesso dire, le cose esteriori, libri et altre commodità. Però il Muti prima sè ha voluto esercitare in tutte le

XVII [215]). L' opera sua intitolata " Disceptationum libri V contra

---

materie et hora gli sarà facile compirle, se non le mancherà la vita et le cose necessarie; che degli agi poco si cura.

Il Muti fa professione d' esser figlio et discepolo di santa Chiesa, di scrivere con stile piano, et termini chiari, nemico de' sofismi, di Nominali, et delle questioni, ch' ora vanamente s' usano nelle schole; secondo in la sacra scrittura, definitioni della Chiesa, ragioni naturali, et quando adduce auttorità, signa i luoghi et riferisce l' istesse parole, ove più l' arricchisse con proprie speculazioni. È breve et chiaro: et come piacendo al Signore si vedrà. Et il suo fine principale è la gloria d' Iddio.

Phisica, Medicina, Grammatica

13. — Opus de materia non spernendam naturalis scientiae partem continens.

14. — De Coeli natura.

15. — De Aqua.

16. — De Terra.

17. — De Calore.

18. — De Frigore.

19. — De Humiditate.

20. — De Siccitate.

Et probabitur quod licet vrbis discrepent Aristoteles et Bernardinus Telesius familiaris et civis meus et magister in phisicis et tamen bene concordes sunt.

21. — De Anima humana secundum definitionem Ecclesiae et Sanctorum Patrum dogmata.

22. De Animae transitu magnae pietatis liber.

23. — De Anima humana secundum Aristotelem opinio a Fide catholica non abhorrens et immortalis asseritur.

24. — De re medica opus in .... libros distributum.

È compito, basta ordinarlo.

25. — Commentariorum de regulis latini sermonis pro juventute methodice instruenda libri.

È compito. Ha in animo di racorre (sic) in un breve volume la theologia di Platone non aborrente dalla christiana pietà et la filosofia del medemo con l' istesse parole et già si ha dato principio con qualche progresso notabile.

26. — Commento sopra la theologia di Parmenide consentanea alla christiana pietà. Perchè il Muti non si cura di riferire le cose et ragioni degli antiqui filosofi che più senso aver non ponno.

Questo libro dell' admirabile theologia di Parmenide è compito.

27. — Ha scritto qualche cosa sopra l' instituta et, s' havesse tempo vorrebe (sic) le dimostrationi et ationi utriusque juris in un volume racorre (sic), et se la povertà non ostasse, et potesse haver coadiutori, in sei mesi gli basterebbe porle insieme.

calumnias Theodori Angelutii in maximum philosophum Franciscum Patritium [216]) e dedicata al suo maestro B. Telesio, oltre che alla difesa personale dell'amico fatta con molta sagacia e dottrina, è indirizzata pure a mostrare i seguenti difetti di Aristotile:

1° Il suo sistema è confuso, oscuro, senz' ordine scientifico e pratico.

2° In teologia è empio.

3° Sui principî delle cose è falso e vano.

4° Va errato nelle dottrine sul vuoto, sul moto, l'intelligenza prima, la divisione dell' anima ecc. [217]). Molti altri appunti ancora gli muove prima di passare ad esaminare nel libro IV severamente, e diciamo pure non senza passione, la metafisica aristotelica, istituendo in fine uno splendido parallelo fra questa e quella di Platone. Il V libro è tutto dedicato alla trattazione della materia, della natura e più ancora di Dio.

Con l' opuscolo del Muti, sotto il cui nome a torto da alcuni

---

NB. Di questo indice, ove si scrive ora in prima ed ora in terza persona parrebbe alcuna volta che non fosse autore il Muti. Io posso tuttavia assicurare che il carattere e l' inchiostro sono perfettamente eguali a quelli della lettera del XX febbraio surriferita, ove fra l' altro il Muti esprime il proposito di presentare al Duca una nota delle sue fatiche letterarie e filosofiche,

La lettera segueute però, parlandoci della nota e nominando altre opere in essa non contenute, ci farebbe credere che la medesima non fosse completa.

Al Dottor Fran.co Muti per lo Ser.mo Princ.e

XI marzo 1628

E hebbi il libro e m' è stato caro ancorchè molto riguardevole non pareggia il merito del particolar vostro affetto. Nel Catalogo delle virtuose vostre fatiche ho fatto la scelta d' un paio della theologia di Seneca e del transito dell' anima, e lo vedrò volentieri confidando che voi non habbiate da negar al mio desiderio tal sodisfatione.

Mostratevi dunque in ciò pronto che non lascerò senza il dovuto cambio l' amorevolezza vostra. Che Dio la conservi.

[215]) Certamente non prima del 25 aprile 1628 data d' una sua lettera, di cui è cenno nella precedente nota.

[216]) Ferrara apud Vincentium Galchera, 1588.

[217]) Diction. des sciences philosophiques par una société de Professeurs et de Savants sur la direction de M. Ad. Frank, membre de l'Institut. Troisième tirage. Paris, Hachette et C. 1885.

eruditi si credette nascosto lo stesso Patrizio, finirono le polemiche filosofiche del nostro autore, il quale, se le riprese a Roma, come vedremo per la condanna inflitta alla " Nova de universis philosophia ", non pare abbia voluto renderle di pubblica ragione mediante la stampa.

* * *

" Nella storia dello spirito umano e de' suoi progressi, scrisse V. Monti, tutto è prezioso. Gli stessi delirii sono splendidi monumenti d' ingegno, sono fonti di maraviglia, e i sogni dell'immaginazione vagliono qualche volta più che le veglie della ragione. Ha sognato Platone, ha sognato Aristotele, ha sognato tutta l'antica filosofia e nondimeno noi l' ammiriamo, noi le professiamo riconoscenza e ci duole che oscuri ed imperfetti ci sieno pervenuti i brillanti loro vaneggiamenti, la memoria dei quali ci consola almeno dei nostri " [218]).

Francesco Patrizio, vissuto in un periodo, in cui l'autorità del filosofo di Stagira, non conoscendo più limiti, cominciava a suscitare qua e là dei ribelli, si cacciò con ardor nella lotta e, combattute nelle " Discussioni peripatetiche " le dottrine aristoteliche, cercò di sostituirne altre, le quali alla ragione più che all' autorità, ripetessero la loro origine. " Ratione sola, ratio humana ducitur. Rationem ratio libens sequitur. A ratione, volens nolens etiam trahitur [219]) ".

Bellissimo il proposito, purtroppo non seguito dalle necessarie conseguenze. Anche Telesio aveva dichiarato che non era più possibile acquietarsi su quanto gli antichi ci avevano tramandato [220]) e dettò il "De rerum natura juxta propria principia": ma mentre questi ebbe il coraggio di rompere quel viluppo inestricabile di cronologie, di psicologie e di teologie naturali, che la metafisica greca, il misticismo alessandrino e la scolastica me-

[218]) V. Monti. " Dell' obbligo di onorare i primi scopritori del vero in fatto di scienze. Prolus ". agli studi dell'Università di Pavia, recitata il 26 novembre 1803, pag. 34.

[219]) " Nova de universis philosophia ". Dedica a Gregorio XIV.

[220]) B. Telesii. " De rerum natura " III-I.

dioevale avevano accumulato; il Patrizio, invece, incerto tra l'antico ed il nuovo, non seppe dettare che un' opera

" a Dio spiacente ed a nemici sui „.

In cinquanta libri egli compose una " nuova filosofia delle cose universe, nella quale non per il moto, ma per la luce e per il lume si ascende alla prima cagione e con nuovo metodo platonico la università delle cose si deriva da Dio e si aggiungono gli oracoli di Zoroastro, i libri ed i frammenti di Trimegisto e di Asclepio, la mistica egiziana filosofia di Platone, che si prova concorde alla fede cattolica, e Aristotele si accusa ad essa contrario „. Dal titolo stesso, così diverso dalla semplicità di quello dato all' opera sua dal filosofo cosentino, si comprende subito qual guazzabuglio di cose si appresti al paziente lettore, il quale giunto alla fine, si troverà d' aver aumentata, anzi che diminuita, la confusione, che fin dai primi capitoli forse era andata facendosi nella sua mente. L' opera, per dir così, originale, è divisa in quattro parti denominate: Panaugia, Panarchia, Pampsichia e Pancosmia. La prima venne dettata nel 1588, le altre tre nell'anno seguente [221]) insieme cogli altri capitoli, circa lo scopo e l' eccellenza della filosofia platonica, la consonanza della medesima con la fede cristiana e l' ordine col quale debbono disporsi i dialoghi di Platone [222]). Perchè abbia atteso a pubblicarla fino al 1591 non è detto chiaramente in nessun luogo: ma noi facilmente lo possiamo intuire, pensando come, avendo il Patrizio annunziato agli amici [223])

---

[221]) Nell' indice accanto al 1° libro della " Panaugia „ si legge: Salutis anno MDLXXXVIII aetatis suae LVIII, e in fine della " Pancosmia „: Tribus his laboribus centum dierum horis matutinis finis est impositus. Anno MDLXXXIX. V. Augusti.

[222]) Alla " Nova de universis philosophia „ è aggiunto un capitolo intitolato De Dialogorum (Platonis) ordine.

[224]) È interessante la lettera che il Patrizio diresse a Baccio Valori a Ferrara il 27 novembre 1589. L' originale è nella Bibl. Naz. Firenze nelle filze Rinuccini e fu già pubblicata dal Solerti unitamente all' " Autobiografia „. (Propugnatore anno XIII disp. 1ª-2ª. Bologna 1879). Ora in essa dandoci l'autore il disegno della " Nova philosophia „ crediamo utile qui riprodurla:

Molto Ill.re mio Sig.re oss.mo. — Ho lette le conclusioni Platoniche del Sig.r Verino. Tutto è buono, ma si potea trattar più largamente, sì come pare

il lavoro da lui compiùto nella speranza che ne rendessero edotti i competenti, fu senza dubbio dai medesimi avvisato e del rumore che avrebbe suscitato la pubblicazione, e della condanna che i nemici suoi avrebbero ottenuta dalla Congregazione dell' Indice. Per un uomo che viveva nelle grazie di moltissimi prelati, non potevano tali avvertimenti non sortire l' effetto desiderato, onde il Patrizio credette opportuno soprassedere alla pubblicazione, finchè l' opera avesse potuto non solo ottenere il sacramentale, necessario " permesso dei superiori „, ma pur anco portare le osservazioni di persona tale, che la rendesse non sospetta anche ai più ortodossi.

Ciò fatto, egli la licenziò per le stampe l'anno 1591 in Ferrara, servendosi della tipografia di Benedetto Mammarelli,

L' opera s' apre colle seguenti parole " Franciscus Patricius Novam, Veram, Integram de Universis conditurus Philosophiam, sequentia, uti verissima pronunciare est ausus. Pronunciata, ordine prosecutus, Divinis oraculis, Geometricis necessitatibus, Philosophicis rationibus, clarissimisque experimentis comprovabit „ [224]).

I tre aggettivi di " novam, veram, integram „ erano una solenne promessa ed egli non l' attenne : non era *nuova*, poichè fra le alessandrine, caldaiche, egiziane a neoplatoniche, quel poco di nuovo che trovi fu tolto da Bernardino Telesio ; non *vera*, poichè

---

a me di haver fatto questi due mesi passati che in materia Platonica ho fatto quattro libri. Il primo con titolo : De Platonicae philosophiae scopo et praestantia ; il secondo : Cur Plato dialogos scripserit ; il terzo : De Ordine Platonicorum dialogorum, e il quarto : De Platonicae philosophiae cum christiana consonantia et Aristotelicae ab utraque dissonantia. Avvertendo a V. S. che nella Filosofia, siccome Aristotele per via del moto trovò il primo motore, così nella Panaugia io lo trovo per via del lume e della luce, e poi nel Pancosmo con metodo Platonico discendo alla produttione delle cose. Ed ora sono dietro a finire : De iis quae in aere fiunt ; e seguirò : De iis quae in mari et aquis fiunt particolarmente, e in fine : De iis quae fiunt in terra et sub terra. Dopo i quali tesserò De humana philosophia, riconducendo l' huomo in paradiso.

V. S. faccia parte di queste mie fatiche al S.r Alberto della Fioraia, al S.r Bardi e agli altri amici intendenti.

Di Ferrara alli 17 novembre 1589.

Di V. S. M. Ill.re servitore aff.mo
Fran.co Patrizio.

[224]) " Panaugia „ Lib. I, pag. 1.

non resse alla benchè minima critica; non *integra*, perchè come egli stesso poi confessò, l' opera uscita a Ferrara non comprendeva quanto aveva divisato di pubblicare [225]).

Non basta infatti per dir *nuovo* un sistema, asserire che nessuno dei sistemi escogitati da Trimegisto, da Ocello Lucano, da Archita di Taranto, da Timeo di Locri, discepolo di Pitagora, da Platone e da Aristotele aveva mosso dalla luce, nè per dirlo *vero*, affermare che nei corpi nulla v'ha di più vero della luce [226]): bisogna che ci sia nell' opera un principio fondamentale indiscutibilmente vero, indubbiamente certo, chiaro insino all' evidenza, il quale permetta al fortunato ingegno, che primo lo concepì, di costruire su esso un edificio incrollabile; ove i diversi principî si vadano man mano fondendo, sì da formare un tutto indivisibile.

Ora tale non riuscì la " Nova de universis philosophia „, del Patrizio: con tutto ciò egli ha il merito d' aver preso posizione di fronte alle vecchie tradizioni non solo, ma pur anco, sia pure per incidenza, d' aver arricchita l' opera sua di dotte osservazioni intorno alla storia fossile, all'astronomia, alla metereologia, d'aver posto in ridicolo l' astrologia a quei tempi ancora in credito, di aver sviluppato il sistema sessuale delle piante, da Teofrasto confusamente adombrato e per ultimo quello non piccolo d' aver insegnato il sistema copernicano 28 anni prima dell'abiura di Galileo. Per questo l' Olzato nella sua storia filosofica lo chiamò " Homo audacis ingenii „ e l' Eritreo scrisse di lui " Non huius modo, sed longe superioris aevi Italorum omnium multo doctissimus „.

* * *

Ma veniamo alla semplice esposizione del sistema immaginato dal filosofo istriano. Poichè la filosofia è " studium sapien-

---

[225]) Vedi Declarationes Franc. Patritii in quadam.... etc. ms. cit. della Vaticana ove a pag. 3 è detto " Integram addidimus, sed ea quae edita est, integra non est. Deo optimo maximo promittente ed adiuvante integram dabimus „.

[226]) Id. " Nos a luce coepimus. Nonne hoc verum est? luce vero in corporibus quid verius? In incorporeis lux ipsa est veritas. Per lucem omnia et mente et sensibus cognoscuntur. Ideo veram diximus „.

tiae „, e la sapienza altro non è se non "cognitio universitatis„, e all' universalità delle cose è indispensabile l'ordine, e l' ordine deve necessariamente avere un principio ed un fine; così il filosofo, se tale vuol essere, dovrà al medesimo scrupolosamente attenersi, muovendo dalle cose note, poichè " si ab incognitis incipiamus, sequentia incognita erunt omnia „. Posto un tale principio, il Patrizio muove alla ricerca di quello fra i sensi, che, e per nobiltà di natura e per eccellenza di forze, sia da preferirsi agli altri, e trova essere questo la vita. Ma " visui prima et primo cognita sunt lux et lumen „; con l' aiuto adunque di questi, dobbiamo muovere alla conoscenza delle cose.

Luce e lume s' offrono all' uomo appena nato, per cui i primi uomini scoprirono le sublimi, le medie e le infime cose, scoperte le ammirarono, ammirate le contemplarono e nella contemplazione posero il fondamento delle filosofia.

I corpi, egli osserva, rispetto alla luce possono ridursi a tre gruppi: a quelli aventi luce propria, chiamati *lucidi;* a quelli che affatto non ne hanno, detti *opachi* ed ai *neutrali, diafani* o *trasparenti;* e poichè solo il sole, le stelle ed il fuoco han luce propria, sembrerebbe che triplice dovesse essere la luce. Tuttavia non dandosi pluralità se non derivante da unità, così *una* dovrà essere la luce prima, la quale potrà essere corporea od incorporea. Se corporea è logico che la si debba ammettere in un qualche altro corpo prima che nel sole, nelle stelle o nel fuoco; e poichè non v' è corpo che da solo irraggi tutto l' universo, ne viene che la prima luce sia incorporea e come tale debba " in se consistere, a se subsistere, per se existere et per se substantiam esse „.

Per tal modo egli, muovendo dalla luce [227]), s' innalza insino alla sorgente d' ogni lume, a Dio.

Considerando quest' essere sommo come la fonte d'ogni cosa

[227]) Questo concetto di muovere dalla luce già espresso nel recto della pag. 1ª del libro della " Panaugia „ là ove si legge " A luce igitur et lumine... exordium sumamus.... „ è ribadito pure nel ms. citato delle " Declarationes „ colle seguenti parole " Nos a luce coepimus. Nonne hoc verum est? luce vero in corporibus quid verius? In incorporeis lux ipsa est veritas. Per lucem omnia et mente et sensibus cognoscuntur „.

con evidente reminiscenza alessandrina, per quattro gradi ne discende, e cioè per l' unità, l' essenza, la vita e l' intelletto; ai quali altrettanti inferiori fan seguito, la natura, la qualità, la forma ed il corpo. Fra quelli e questi l' animo s' interpone che come la natura ha in sè del corporeo e dell' incorporeo [228]).

L' aristotelismo non aveva saputo coprire quella lacuna che rimaneva fra lo spirituale ed il materiale, fra il mondo dello spirito e quello della materia; il Patrizio credette di trovarlo indicando lo spazio. Molti, per essere il filosofo partito dalla luce, riguardarono questa come la chiave del suo sistema, come il ponte di congiunzione fra le cose incorporee e la natura dei corpi, ma s' ingannarono. Essa non è che un simulacro, un' immagine, ma non già la vera mediatrice, e lo stesso Patrizio, quasi prevedendo quanto doveva accadere, ce ne avverte là dove scrive " Lux ergo et incorporeorum, et corporum aeque, simulacrum est et imago, et medium quoddam inter divina incorporea et corporum natura ". Altri vollero sostenere che questa vera mediazione spettava nel sistema patriziano all' animo interposto, come abbiamo detto, fra i gradi superiori e gli inferiori; ma anche costoro non avvertirono che pur all' animo, alla natura, alle qualità ed alla forma si poteva in certa qual guisa attribuire l' epiteto di " incorporale " e che solamente ai corpi spettava quello di " materiale ". È quindi evidente che il ponte di congiunzione dovevasi ricercare fra questi ultimi, ossia i corpi, e tutti gli altri gradi.

E poichè niente v' era prima dell' *Uno*, ossia di Dio e dall'Uno tutte le cose dovettero provenire; sarà per il Patrizio la vera mediatrice fra Dio e le cose finite, quella uscita per prima dalla divina potenza creatrice, posta la quale, tutte le cose possono sussistere e senza la quale niuna lo può [229]): Ed a tal condizione soddisfa precisamente ed unicamente lo spazio " omnia namque et corporea et incorporea, si alicubi non sint, nullibi sint: si nullibi sunt, neque etiam sunt. Si non sunt nihil sunt [230]).

Ma altra ragione ancora egli adduce a riprova del suo asserto.

---

[228]) Panpsichia, pag. 49.
[229]) Pancosmia, pag. 61.
[230]) Id., pag. 61.

A pag. 74 della " Pancosmia „ aveva detto e dimostrato che " ab infinita potentia infinita provenit actio „ e che " ab infinita actione, infinitum quoque effectum, necesse est prodire „. Ora, fra le cose create, lo spazio appunto solo ci si presenta come quello che si possa chiamare infinito, non potendo essere terminato nè dai fenomeni del corpo, nè da un altro spazio; non dai termini suoi, nè dagli incorporei. Lo spazio inoltre, non essendo corpo, perchè non est antitypos, aut resistens, aut retinens, non visui, non tactui, sensuum nulli obiicitur aut subiicitur [231]); e neppure sostanza incorporea, perchè " trine dimetitur „; longitudinem, latitudinem, profunditatemque, non unam, non duas aut plures habet, sed cunctas, ne viene di conseguenza ch' egli sia un corpo incorporeo ed un non corpo corporeo, collegando per tal guisa materia e forma, corpo ed anima in un termine, che non è nè l'uno nè l'altro, ma la mediazione dell' uno e dell' altra " neutrum est sed medium utriusque „ [232]).

La filosofia del Risorgimento, come giustamente avvertì il Fiorentino, non s' era posto il problema: Com' era possibile la conoscenza? bensì l' altro: Com' è possibile la natura? Ora gli opposti da conciliare sono il sentire e l' intendere, allora erano il corpo e l' anima.

Ammesso pertanto lo spazio come l' ente uscito per primo dall' eterna divina potenza, di quali cose andò man mano riempiendosi? Anzitutto del lume che, potendolo riempire più facilmente d' ogni altra cosa, è atto a diffondersi. Ma donde provenne questo lume? Dal padre dei lumi, risponde il Patrizio, da Dio certamente. Dio infatti è luce ed in lui non v'ha tenebra alcuna: neque enim lux de se lumen emittere non potest (76 retro). Ma compagno indissolubile della luce è il calore; ora se tutto è occupato dallo spazio e lo spazio è già ripieno del lume, ed il lume è quello che diffonde il calore, nè viene che bisogna ammettere che il lume esercita sopra se stesso, o che ci deve essere qualche altro corpo nello spazio, il quale accoglie l'azione del calore. Ma poichè nulla res, sui natura, in seipsam agere videtur [233], non rimane

[231]) Id., pag. 65.
[232]) Id., pag. 65.
[233]) Id., pag. 77.

che la seconda ipotesi. Ma quale sarà questo corpo se non è nè lo spazio, nè il lume, nè il calore? Deve essere un corpo, il quale "caloris actionem suscipere possit et ab ea aliquid pati...." et [234]) tale ut per spacium fundi possit. Ma tali proprietà non si possono attribuire se non al fluore od umore [235]), che gli antichi dissero acqua, il quale solo " et contrahi, et dilatari, et rarescere, et densari, et cogi, et extendi potest " [236]).

A quattro pertanto si possono ridurre nella filosofia patriziana gli elementi primitivi componenti il mondo. Lo spazio, il lume, il calore ed il fluore. Lo spazio che tutti gli altri enti accoglie, il lume per il quale unicamente tutte le cose sono visibili, il calore per il quale sussistono, la resistenza di cui devono essere fornite, se naturali vogliono addimostrarsi.

Posti questi quattro principî, egli viene man mano enumerando i varî corpi classificati secondo la maggiore o minore rarità, i quali devono essere o fluori o composti di fluore. Così dice che sono fluori il cielo empirico e l' etereo, e così pure le stelle, perchè son fuochi e la fiamma è fluore ; è fluore la luna, per quanto corpo solido, come pure l' aria ed i fuochi che sono in essa, le nubi, le pioggie, i mari, i fiumi, le piante, i metalli, le pietre, i minerali e la terra tutta.

Così dallo spazio rarissimo si perviene alla terra densissima, mediante un processo di generazione. Gli antichi avevano posto quali elementi primitivi costituenti le cose, il fuoco, l'acqua, l'aria, e la terra ; il Patrizio li volle sostituire con i quattro anzidetti, poichè mentre quelli "mistis tantum hylaeis inserviunt, et hylaeum tantum mundum constituunt" ; quelli da lui escogitati omnibus insunt corporibus [237]) entrando non soltanto nella costituzione dei corpi del mondo materiale, ma pur anco in quella dell' etereo e dell' empireo.

Tale in breve lo schema della filosofia patriziana, o meglio

---

[234]) Id., pag. 77.

[235]) Generali ergo hoc nomine utamur, fluoris, ad omnia, ea significanda quae vel fluida sunt natura, vel fluunt, seu aquae sint, seu humor, seu quod aliud tertium, aut ultra. Panc. Lib. VI, pag. 78 retro.

[236]) Id,, pag. 121.

[237]) Id., pag. 120.

dei principî fisiologici sui quali tutta si regge, e dei quali tutta s' informa, attinti nella massima parte alla scuola platonico-alessandrina.

* * *

Ma prima di por termine all' esposizione, sia pur sommaria, della " nuova filosofia ", non credo inutile riassumere brevemente ancora le idee astronomico-geografiche, sulle quali a lungo ci intrattiene. Nella " Pancosmia ", a torto od a ragione, tratta di quanto havvi nell'universo, premettendo che tutto ciò, ch'egli verrà in essa esponendo, sarà presentato in maniera assai diversa da tutti gli altri astronomi, astrologi e filosofi. " Atque haec de coelis, de sideribus, deque eorum essentia, viribus actionibusque louge aliter quam ab aliis aut astronomis, aut astrologis, aut philosophis reliquis sunto nobis philosophata " [238]).

Nato il Patrizio nel 1529 e morto nel 1597, egli sta di mezzo fra Copernico (1473-1543) e Galileo (1564-1642); non sarà quindi inutile vedere da quali idee questo bizzarro ingegno fosse animato circa le questioni che allora occupavano di sè l' universale attenzione, come quella riguardante il moto della terra.

Le stelle, egli scrive, sembra che si muovano in cerchio, onde è necessario ammettere, o che infine nel cielo con esso si muovano, o che da sole si aggirino, o che la terra si muova trasportando noi stessi con essa.

Accolta come assurda la prima ipotesi, alla seconda risponde che nel mentre si potrebbe ammetterla per le stelle a noi più vicine, riesce inamissibile per quelle troppo lontane; resta quindi la terza, la quale distrugge d'un colpo il sistema di quel Tolomeo, " qui falsa omnia in coelo est imaginatus " [239]).

Ed a suffragare la bontà di questo, egli osserva, che, se girasse il sole, si dovrebbe in un' ora percorrere 42398437 migliaia di passi, se invece la terra, appena 795.000 od al più 937.000, ammesso pure come vero il calcolo tolemaico, per cui alla circonferenza terrestre si assegnavano 22.500.000 passi [240]).

[238]) Panc. Lib. XXII, pag. 120.
[239]) Id., De astrorum motu, pag. 104.
[240]) Id., pag. 104.

La ragione per la quale molti ancora credevano nel sistema tolemaico, come per il passato, anche allora il Patrizio la trova negli inganni, a cui la distanza spesso induce la vista dell'uomo.

Come quando ad alcuno, che da un luogo vicino osserva il tetto di una casa o la cima di una torre, mentre nel cielo sovrastante le nubi sono agitate dal vento, sembra che queste stian ferme e si muovano invece la casa e la torre; o come quando un altro, che scorga avanzarsi di lontano a piene vele una nave, prova l'illusione che questa non si muova; così avviene pure rispetto alla terra ed al sole; l'inganno visivo capovolge la verità del fatto.

Ma agli argomenti, dirò così, volgari, altri pure ne aggiungevano tratti dalle opere dello Stagirita. Il Patrizio li prende a confutare ad uno ad uno.

Dice Aristotele: Se la terra si muovesse, ciò dovrebbe avvenire " vi et praeter naturam ", ma questo non è suscettibile di prova, onde è impossibile ammettere il moto terrestre.

Risponde il Patrizio: Se tale modo di argomentare devesi accettare per buono, non meno lo deve essere il seguente: Se il cielo e gli astri si muovessero, ciò dovrebbe avvenire " vi et praeter naturam " ma questo non è suscettibile di prova, onde è impossibile ammettere il moto del cielo e degli astri. Ed essendo assurdo accogliere la contemporanea verità di tutte e due le argomentazioni, ne viene che ambedue si debbano aver per futili.

Conviene nella seconda ragione aristotelica, per cui muovendosi la terra, anche le parti della medesima con essa si muoverebbero; trova invece illogica la terza, per cui non si possa ammettere contemporaneamente i due moti di rotazione intorno al proprio asse e di rivoluzione intorno al sole. Se questo infatti lo si ammette per le stelle, non v'è ragione, egli osserva, di negarlo trattandosi della terra. Ma v'ha ancora di più. Vogliono gli aristotelici negare il moto terrestre, adducendo la ragionc che le cose gettate in alto perpendicolarmente ritornano al medesimo luogo, fenomeno il quale non dovrebbe avvenire senza pensare che la terra girando tira seco pur l'aria, onde quei corpi in essa lanciati ne seguono necessariamente il moto. Nè meno ridicolo è l'argomento per il quale si vorrebbe vedere nubi ed uccelli te-

nere una contraria direzione, poichè mentre quelle sono in balia dei venti, questi fendono a lor piacimento l' aria " et nulla aeris vi rapiuntur ".

Ma se si muovesse la terra, soggiungono i tolemaici sconcertati, le case rovinerebbero e con loro sarebbero travolti tutti gli uomini. Stolti, soggiunge il Patrizio, costoro i quali temono tanta rovina nell' ammettere il *lento* moto della terra, e non si preoccupano di quanto peggio dovrebbe accadere, ove si accogliesse l' ipotesi del celerissimo moto del cielo e degli astri!

Nè regge l' assioma di Tolomeo, per il quale i corpi semplici non possono che o rimanere fermi, o muoversi in circolo, poichè alla terra non compresa fra quelli, non può essere adattato.

E poichè ancora dopo tanti argomenti in contrario non si davano per vinti i sostenitori del vecchio sistema, sostenendo che, ove la terra girasse intorno ad un asse diverso da quello dell' universo, le città non avrebbero compiuti intorno ai poli sempre i medesimi giri, il Patrizio si affanna a dimostrare l'incongruenza anche di quest' ultima argomentazione, osservando che non v' è nulla nè di impossibile, nè di assurdo che la terra giri sopra un proprio asse. Conchiude infine, che dal momento che le nozioni degli antichi, come di Aristotele, di Tolomeo e de' suoi contemporanei loro seguaci, nulla possono dimostrare in contrario, ma piuttosto ci inducono all' opposta sentenza, sembra che " recta et philosophica ratione concludi posse, firmamentum et eius stellas omnes stare, terram vero circulariter moveri " [241]).

È principio aristotelico infatti, continua egli, che nelle cose " sensui non manifestis " valga la sola ragione per poter giungere ad una razionale e sufficiente conclusione.

Dimostrato per tal modo il moto della terra, aggiunge che come non si può ammettere l' opinione ch' essa giri " circa ignem aut antichthona ", così devesi pur rifiutare quella di Copernico, per la quale si muoverebbe " in orbe lunae ". La terra, egli dice, è posta nel mezzo del mondo e regolarmente, come già credettero Eraclide ed Efanto, compie il suo giro da occidente verso oriente ritrovando in se stessa, nella sua natura, la causa del moto.

---

241) Id., pag. 104.

Ma qual forma ha mai essa? È pianeggiante oppure sferica? Ammesso e sofisticamente dimostrato nel XVI libro della "Pancosmia„ che la superficie del mare [242]) è pianeggiante, egli nega che la terra sia sferica. Sarà dunque piana? Neppure risponde: ed allora? Alla terra, secondo il Patrizio, noi non possiamo attribuire forma alcuna, essa non è nè sferica, nè cubica, nè ottaedra, nè dodecaedra, nè icosaedra, nè pyramidale. "Sed multifariam, irregularis, καθὼς ἠθέλησε, ὁ δημιουργὸς νοῦς qualem eam voluit esse Conditrix Mens„ [243]). Che se noi gliene chiedessimo il perchè, egli prontamente ci risponderebbe: "Ut ea varietate, et potentiae et sapientiae infinitatem in finita re exerceret; et plurimis ea usibus esse posset„.

Passando dopo ciò al sole, ne comincia a studiare la natura per concludere che indubbiamente come tutte le stelle e la luna si può dire "solem esse aethereum ignem in fluore primigenio a lumine et calore primigeniis accensum, omnium simplicium durissimum et vere πῆλημα coagmentationem flammae plurimae ideoque lucidissimae et lucentissimae et calendissimae„ [244]). Onde ne viene, egli continua, che il sole può veramente dirsi e fiamma, e luce, e calore; fiamma di tutte la maggiore e per la mole e per la forza della luce e per la forza del calore. Esso è più grande della terra, per quanto nulla di sicuro sopra tal punto allor si potesse affermare. Ma qual parte dell' universo spetta all'astro maggiore della natura?

Passa il Patrizio in rassegna le diverse opinioni degli astronomi antichi e contemporanei, accettando infine la sentenza di Proclo, il quale asseriva "solem inter planetas medium stare„

Al sole attribuisce il moto, come ai pianeti, ad esso la funzione di accogliere dagli Dei i semi della vita per dispensarli poi co' suoi raggi a tutto il mondo.

---

242) Del mare a lungo discorre nei libri XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII e XXIX. In mezzo alle questioni affatto oziose, come quella che la terra e l'acqua formano un solo globo, troviamo pure degli argomenti interessanti, quali ad esempio i movimenti del mare, la ricerca delle loro cause, la varietà del flusso e riflusso; i movimenti in particolare dell'Oceano e del Mediterraneo ecc. ecc.

243) Panc. XXXI, pag. 150, col. 3.

244) Panc. pag. 108.

Non v' è chi non veda in ciò una confusione di antico e di moderno, di vero e di falso, di bizzarro e di poetico. Egli ci parla del sole come di un qualsiasi pianeta, e come tale, non lo dice fonte diretta della luce e del calore; l' una e l' altro egli li fa derivare dalle stelle: " Ita sane nostra sententia est. Qua distributione ratione demonstratismibusque longe consonantiore fiet, ut non sidera a sole, sed sol a sideribus lumen accipiat „ [245]). Ma se il sole comunica alla terra luce e calore, ciò fa rispettivamente alla luna, la quale, come la terra è sospesa nell'aria, ha la medesima forma, ha parti oscure e parti rischiarate e proietta sul nostro globo l' ombra sua, senza dire che forse è causa di alcuni fenomeni terrestri (flusso e riflusso del mare) ed agisce sugli animali e sulle piante.

Essa è uno dei sette pianeti (Saturno, Giove, Marte Sole, Venere, Mercurio e Luna) tutti animati e della stessa essenza del fuoco, i quali differiscono per la luce e per la grandezza. Posti infatti a paragone colla terra, Giove risulterebbe 95 volte e mezzo il nostro globo, Saturno 91, Marte 1 $^1/_2$, Venere $^1/_{37}$, Mercurio $^1/_{21952}$, il Sole 166, la Luna $^1/_{39}$.

La disposizione dei pianeti poi varia secondo i diversi astronomi Cratete, Metrodoro, Alpetragio, Platone, Aristotele e Martino Cappella (seguito da Ticho Brae), tutti diversamente li credono disposti, mentre Copernico pone il sole nel centro e presso ad esso Mercurio, Venere, Luna, Terra ecc. Tale diversità avrebbe, a detta del Patrizio, due cause: 1. quod crediderint quoque, sicuti et sidera reliqua, orbibus quibusdam infixos ferri; 2. quod nullam haberent hunc ordinem vestigandi methodum [246]).

Venendo infine a parlare del moto degli astri, egli dice che avendo Iddio voluto che tutti i corpi constassero di contrarí princìpi, così le stelle e la terra si muovono in senso contrario.

Nè a ciò solo riduce il filosofo di Cherso la sua esposizione; i Pitagorici gli richiamavano alla mente un altro quesito. Sono gli astri abitati ed esercitano influenza alcuna sopra la terra e gli esseri che l' abitano? [247]) Sì, risponde il Patrizio, per quanto la loro luce ad altri corpi possa giungere.

---

[245]) Panc. Lib. XXI. pag. 117.

[246]) Id., pag. 106.

[247]) Id., pag. 116.

Gli astri agiscono vicendevolmente l' uno sull' altro non solo, ma ancora sul sole, sulla luna, i quali alla lor volta influiscono sulla terra e sugli abitanti suoi, pur negando valore e ponendo anzi in ridicolo le fole, che gli astrologi dai tempi più remoti insino al Ficino ed a Giov. Pico avevano sparso in mezzo agli uomini [248]).

[248]) Nella Bibl. Estense di Modena fra le dodici lettere autografe di Francesco Patrizio, quattro ve ne sono dirette alla celebre Tarquinia Molza. Nella 1ª datata da Ferrara col 13 novembre 1577 si tratta dello spazio e dei 14 corpi sferici in esso esistenti (terra, acqua, aere, sfera del fuoco, Luna, Mercurio, Venere, Sole, Marte, Giove, Saturno, il cielo stellato, cielo cristallino, empireo), i quali hanno un volume sempre maggiore cominciando dalla terra insino all' empireo.

In un foglio staccato poi si viene a parlare del cielo, composto di due parti, l' una trasparente e l' altra lucente. In questa s' annoverano le stelle, come le parti più dense in quella la loro luce, che attraversando l' aria giunge insino a noi.

Nella 2ª si parla della Luna e le si attribuiscono sette movimenti: il 1° diurno avviene da oriente ad occidente ed in esso è rapita dal cielo stellato, come tutti gli altri pianeti, in 24 ore; il 2° in senso inverso in giorni 28 ed ore 6; il 3° si chiama *diretto* ed avviene quando " si muove il suo deferente velocemente sì che passa il sole et si truova da lui più verso oriente „ ; il 4° vien detto *retrogrado* ed è " quando è tarda e resta del sole più verso occidente „ ; il 5° quando è tardissima sì che pare star ferma et dicesi *stazionario* „ ; il 6° è detto *settentrionale* e lo si ammira quando la luna è più a nord che il sole; il 7° ha nome *meridionale* e si effettua quando la luna passa verso il polo antartico.

Nella 3ª si parla anzitutto del moto del sole, il quale " si muove di moto proprio da oriente in occidente in 365 giorni; si osserva che esso non ha moto nè stazionario, nè diretto, nè retrogrado „, " perchè ogni giorno egualmente camina un grado quasi del zodiaco che ne ha 360, in che consuma quei 5 giorni più nel fare non so che minuti meno di un grado „. E nemmeno gli attribuisce il moto settentrionale o meridionale " perchè camina sempre ordinatissimo sotto la linea eclittica, nè svaria più qua o là di essa. Nè ha gli moti perchè manca di epiciclo, ma sì bene ha li concentrici e eccentrici „. Discorre poi dei movimenti degli altri corpi celesti e dice: " Non hanno epiciclo i tre superiori cioè Marte, Giove e Saturno; hanno eccentrici e concentrici e nondimeno per altra via che i tre inferiori, cioè Venere, Mercurio e la Luna, fanno tutti gli altri moti come essi che li fanno per gli epicicli e i superiori e li fanno senza per via di moti eccentrici e concentrici. Et hanno i moti settentrionali e meridionali, diretto, retrogrado e stazionario. Marte si muove poi di proprio moto da oriente ad occidente in due anni giusti; Giove in anni 12 e Saturno in anni 30 „.

* * *

A Roma, dove il Patrizio s' era recato subito dopo la pubblicazione fatta o Ferrara, quest' opera aveva suscitato un certo rumore e provocati alcuni giudizi [249]. Alcuni, presi dalla novità d' alcuni argomenti, l' ammiravano e di lodi la ricoprivano, ad altri punto non piaceva, mentre ve n' era di quelli che la lodavano e e criticavano e ciò massimamente perchè troppo in essa si mostrava di prediligere Platone, nel mentre sì poco conto tenevasi di Aristotile [250].

Tutti costoro lo richiesero di alcune spiegazioni intorno a certi passi alquanto oscuri, ed egli prontamente rispose dettando le Declarationes .... in quaedam Novae meae Philosophiae loca obscuriora „ le quali, per quanto io sappia, mai non videro la luce, ma furono rese di pubblica ragione, come è lecito supporre, dalla cattedra universitaria [251].

" Hanno ancora un altro moto come tutti i pianeti et il sole parimente et si dicono essere apogei quando sono bassi et vicinissimi alla terra, et in auge quando sono altissimi et lontanissimi dalla terra, cioè in cima dello epiciclo et in fondo apogeo et quando sono con la prima al fondo, si dicon havere o essere nel medio moto „.

Saturno attribuisce un moto da est ad ovest di 24 ore, nel quale " rapisce tutti gli altri ordini di pianeti inferiori e compresi da lui con un altro moto da occidente in oriente „ detto di trepidazione, " col quale si muove ogni 100 anni un grado et quando haverà caminato tutti li 360 gradi dal zodiaco haverà fornito 36 mila anni, ch' è l' anno che si chiama grande „.

Da questo moto è pure rapito il cielo stellato.

Nella 4ª parla dei cinque aspetti che possono avere i pianeti rispettivamentre tra loro: congiunzione, opposizione, trino, quadrato e sestile, dandone di ciascuno non solo la definizione, ma pur anco la spiegazione.

[249]) Interim libri novae meae Philosophiae, quos paulo ante Ferrariae in lucem ediderim, vulgari coepti sunt atque a multis legi, in quorum lectione pro ut variae sunt hominum sententiae, varii animorum instinctus sunt cogniti. Declarationes Fr. Patr. in quadam etc. Cod. Lat. Barberin. 318.

[250]) Alii vetustate ac novitate rei admirari atque laudari. Aliis non admodum placere. Alii aliter atque aliter sentire. Et quod Platonem amare nimirum viderent et quod Aristotelem non multi facere. Id.

[251]) Nunc de mea Philosophia. In ea quoniam multa loca, vel prae dogmatum vetustate, vel alia novitate, vel quod non satis essent expressa. petierint

Il libro frattanto era caduto nelle mani di certo frate Giov. Pietro di Saragozza, il quale dal R. P. Maestro del Sacro Palazzo, ammalato d'ipocondria, s'ebbe l'incarico di leggerlo e poscia di riferirne. Era costui, se vogliam credere alle parole del Patrizio, abbastanza giovane e non a sufficienza versato nelle scienze filosofiche e teologiche; ciononostante si accinse a compiere il mandato affidatogli, sì che in pochi mesi potè presentare la sua relazione " verbis quidem brevem, sed rebus longe acerrimam " [252]).

Ciò dispiacque non poco al Patrizio, che di recente chiamato a Roma ed aggregato alla pontificia famiglia, aveva dedicato tutte le diverse parti a cardinali e l'opera intera a S. S. il Papa Gregorio XIV.

Non volle perciò, e forse non potè liberamente attendere ad aggiungervi quanto nella sua mente aveva già divisato.

Preferì lavarsi innanzi alla Sacra Congregazione dell'Indice dalla macchia d'una condanna, ch'egli riteneva strappata in parte con l'inganno ed in parte originata dall'ignoranza di chi aveva steso la relazione; ed a tal fine dettò la sua " Apologia " che, manoscritta da lui, conservasi nella Biblioteca Vaticana.

Apre il suo scritto con una preghiera ai giudici, preghiera la quale dimostra quanta difficoltà egli prevedeva per poter ottenere una favorevole sentenza.

" Nunc vero — egli scrive — supplico atque obsecro vos Illustrissimos atque Justissimos huius meae causae Judices, ut aequo animo, christiana charitate ac justitia, quas profitemini et quae vobis a Deo est demandata, censuram contra meum librum factam et meam ad illam apologiam attente audire velitis ".

---

a me, est ea brevi commentatione explicare et clariora reddere satisfacerem. Eorum monitis parui, atque praesentem ea deca usa suscepi laborem. " Declarationes " ms. cit. pag. 1.

[252]) Ego quidem S. P. Sacri Palatii Magistro nihil conqueror. Scio enim eum prae valetudine sua hipocondriaca librum meum legere non potuisse, socio suo Jo. Petro de Saragozza id negocii mandasse, viro satis juveni, et ut ipse sese prodit, nec satis philosopho, nec satis theologo. Hic vir censuram hanc novam mensibus conscripsit, verbis quidem brevem, sed rebus longe acerrimam. — Franc. Patritii " Apologia ad Censuram ". Cod. Barberiniano Latino 318, pag. 16 Bibl. Vaticana.

Continua poi esponendo il lavoro fatto dal censore contro l' opera sua e senza esitanza alcuna lo accusa d' aver in parte falsato, in parte mutilato il suo pensiero, ed in parte addirittura inventato.

In questa sola maniera il frate sarebbe riuscito a mettere insieme centodieci proposizioni, delle quali il Patrizio alcune prese a combattere, altre a ridurre al primitivo e genuino lor senso, ed altre infine a respingere sdegnosamente come non sue.

Noi qui certamente non vorremo seguirlo in questa non breve discussione, tanto più che tali questioni oggi non hanno quel valore, che a quei tempi loro si attribuiva.

Ne trascriveremo soltanto il sunto ch' egli stesso ci lasciò, senza mutarvi una sillaba.

Eccolo:

VI propositiones de suo judicio confinxint, quae in meo libro nullibi leguntur.
XII „ catholicas, ut hereticae apparerent, mutilavit.
XXII „ externas Zoroastri, scilicet et aliorum philosophorum, quasi meae essent, haeresias notavit.
IV „ quatuor inter Theologos in quaestionem ad utramque partem ..... pro terminatis contra me attulit.
XVI „ more phisicas, quasi Theologicae essent, reprehendit.
XI „ non intellectas perverse est interpretatus.
VIII loca ex Sacri Concilii passibus Fabio citavit.
XXXI propositiones dum meas carpit, suas sapientes haereses videtur affirmare.

“ Tali sono, o Giudici — soggiunge subito il Patrizio — le tanto sincere e veraci cose contro me addotte dal frate Giov. Pietro de Saragozza; che il Padre Maestro del Sacro Palazzo per troppa fiducia di sua mano a voi sottomise, sì che questo mio libro, che nulla contiene contro la Fede, è minacciato d'una vostra condanna (fol. 23) „.

Memore tuttavia degli eccessi, ai quali le passate dispute con altri l' avevano trasportato, modera il suo linguaggio e tosto dice “ sed quia hoc pro suo ufficio facit excusatum habeo „.

Era infatti il Patrizio terribile contro chiunque avesse osato contraddire anche minimamente alle sue idee, e di ciò a noi restano documento sicuro le parole che il cav. Ercole Bottrigaro, suo contemporaneo ci lasciò scritte, mandando alle stampe in Bologna nel 1593 l' opera sua d' indole polemica, che dal nome del nostro istriano appunto s' intitola. Scrive questi infatti " .... il Patrizio è degno di essere levato in molta considerazione per essere huomo indefesso negli studii; et sì come di grandissima, et varia dottrina pieno, così di vivo risentimento contra chi ardisce di opporre ai suoi scritti „ [253]).

Neppure nell' Apologia potè mantenere fermo il proposito di trattare obiettivamente la questione davanti ai giudici. Vi sono qua e là delle terribili invettive contro l' estensore dell' accusa, invettive che certo non gli conciliarono l' animo altrui.

E che avesse ragione spesso anche di perdere la pazienza, non lo si può negare, quando ad esempio trovava affatto mutato o falsato il suo pensiero.

O parvam mentem, o hominem cruore et ignorantia plenum! egli esclama contro il suo detrattore, e tosto gli chiede a proposito di un brano mutilato della sua " Panarchia „, perchè così lo avesse voluto riferire, perchè a tal senso ridurre da meritare all' autore il nome di eretico, mentre non lo era. Integer locus, egli conclude, ita se habet et est catholicus „.

Esaminate pertanto le ragioni intrinseche dell' accusa, passa alla enumerazione delle prove estrinseche in favore della sua tesi.

Fra queste merita d' esser rilevata quella, per cui, dopo di aver dedicato a molti personaggi altolocati e cattolici, e fra questi al Papa stesso, le singole parti dell' opera sua, egli volle man mano che i diversi libri uscivano dall' officina tipografica, farne dono ad Orazio Capponi, al P. Antonio Cossevino ed al P. Raffaele Cassalio cappuccino, dei quali " nemo unquam .... de eo quodquam (quod sciam) haereticum est suspicatus, aut in eo reprehendit „. E che il Patrizio affermasse, ciò dicendo, la verità, oltre alla considerazione, che subito sarebbe stato facilmente sconfes-

[253]) Il Patricio overo de' Tetracordi armonici di Aristosseno. Parere et vera dimostrazione dell'Illustre Signor Cavaliere Hercole Bottrigaro. In Bologna, appresso Vittorio Benacci MDXCIII. pag. 3.

sato, ci resta una lettera a lui diretta dal Card. Ippolito Aldobrandini, datata da Roma il 3 ottobre 1591, lettera che per la sua speciale importanza crediamo nostro dovere di qui riferire per esteso.

Hippolitus Card. Aldobrandinus Franc.co Patritio S. D.

Ex tuis humanissimis ac amantissimis litteris ad Marcellum meum perscriptis, et ex his quas paulo post ad me dedisti, quibus cum etiam insigni decimo quarto tuae Pancosmiae libro me decorasti et honorasti, plane perspexi quanta sit humanitas tua et quod praecipua erga me benevolentia, et, quod verissimum semper putavi, ex ipsa expertus sum, quam facile vir magis animae virtutibus excultus, quas in se agnoscit licet singulares sint atque eximiae, communes tamen sibi cum singulis esse putet. Ex te enim faciens coniecturam, qualem me esse deceat oporteatque talem me esse praedicas, quantum ponere tuum caeteris omnibus in rebus judicium a nimio in me amore falletur egomet mihi conscius sum, sicut enim non diffiteor, summo semper animi ardore illas, quas mihi tribuas virtutes experevisse, ita me fuisse, vel summo etiam digito attigisse, sed ne vix quidem earum fulgore longe aspexisse ingenue fateor. Quae vero de parentis mei viri sane eruditissimi deque fratrum meorum Joannis Cardinalis [254]) ac Thomae [255]) litteris, moribus, virtutitusque narras tantum vera agnosco, nisi pietas

[254]) Giov. Card. Aldobrandini, nato a Fano, fu da Giulio III nominato nel 1554 coadiutore al padre suo Silvestro nel posto di Avvocato concistoriale, ufficio che declinò poco dopo, quando nel 1556 fu da Paolo IV eletto Uditore di Rota. In seguito, governatore di Imola, ne divenne poi vescovo nel 1569 per volere di Pio V. Innalzato alla porpora nel concistoro del 17 maggio 1570 ebbe parte non piccola nella compilazione della Bolla di Pio V diretta a frenare la cupidigia dei parenti dei Pontefici, che invece dovevano macchiare proprio il pontificato di suo fratello Clemente VIII. Fatto penitenziere nel 1573, rinunciò al vescovato di Imola e l'anno stesso morì in Roma con fama di m lta virtù. (Litta. Famiglie Ital. vol. I).

[255]) Divenuto dottissimo nel greco e nel latino, fu da Pio V nominato segretario pontificio delle lettere e brevi latini, di cui si conservano nella Biblioteca Vaticana molti autografi. Tradusse dal greco le vite dei filosofi scritte da Laerzio, fermandosi a quella di Leucippo. Nelle opere del Vettori v'è traccia di una sua parafrasi latina del libro di Aristotile " De phisico auditu „. Morì in Roma net 1572 il 13 di luglio (Litta op. cit. vol. I).

in parentem et amor in fratres me fallant, exvivisse illas omnino puto hominum opinione majores, meque eo nomine plurimum sibi debere confiteor, quod tales et agnoscas et celebres quippe qui scio ipsorum famae et extimationi plurimum conducere si abs te vero ne dum laudato sed laudatissimo quod cumulate facis laudarentur de me meisque hactenus: de opere autem ipso quid proferam? et si enim haec studia semper amaverim atque cohierim, tenuitas tamen fortunae alio me adegit; dicam tamen opus huiusmodi omnibus apertissime testari te summum philosophorum omnium, quorum extat memoria philosophorum libros perlustrasse summamque tibi debere laudem, quod ex tam variis, diversis ac persaepe inter se pugnantibus contrariisque Philosophorum sententiis *optimam quandam confeceris Philosophiam quae cum christiana pietate congruere et convenire videtur;* si enim verum a vero dissentire nequit, cum verissima certissimaque sit nostra Religio, Philosophorum opiniones ab illa dissidentes non dico si Aristotelis, Platonis, vel cuiusvis alterius Philosophi principia spectemus, sed si ipsam Philosophiam intueamur falsissimae sint omnino necesse est. Quae autem monstra genuerint Philosophorum opiniones a Religionis pietate abhorrentes ex Tertulliano, D. Hieronimo et aliis doctissimis Patribus aperte intelligimus, quibus obviam irent patres in ultimo Lateranensi Concilio, quid statuerint tu qui maximus omnium, quos viderim aut audierim, horum temporum mihi videris, optime nosti. Juris patrum peritus de maximo si quis alius philosopho? Unum hoc dicam te summis honoribus dignissimum et me ut suavissimos amicitiae tuae fructus percipere possim summe discussere ut Romae sis, quo si accedere volueris hospitiolum meum tibi libentissime et ex animo defero, ubi, si non multa commoda, illud saltem non incommodum eveniet, quod libere tuoque arbitratu vivere, multorumque virorum doctissimorum, qui in urbe sunt, jucunda consuetudine frui licebit. De te demum, mi Patriti, quid dicam? Vale et me tui peramantem ama. Roma V nonas octobris 1591.

A nessuno sfuggiranno le lodi di un Cardinale che poco dopo doveva cingere la tiara per un libro, che proprio sotto di lui doveva essere condannato.

Il futuro Papa apertamente confessa che *ottima* è l'opera filosofica del nostro autore " optimam quandam confeceris philoso-

phiam „, si tiene onorato, che a lui il Patrizio avesse dedicato una parte e non esita a proclamarlo il più grande dei filosofi.

Strano contrasto, invero, quando si ponga a confronto il presente giudizio con quello della Congregazione dell' Indice.

Ribelle in nome di una profonda convinzione per lunghi studî e continue meditazioni radicata nella coscienza, il Patrizio misurò tuttavia quale putiferio avrebbe mai suscitato e, prima di metterla alla luce, volle non solo ottenerne il necessario " permesso dei superiori „ ma pur anco che un inquisitore nella persona del R. P. Jacopo de Lugo, tutta la leggesse e vi apponesse tutte quelle osservazioni e dichiarazioni che, e sotto l' aspetto filosofico e molto più sotto quello teologico, egli avesse creduto opportuno: osservazioni e dichiarazioni che dal nostro per esteso furono pubblicate senza commento alcuno in fine di ogni libro. Nè di questo ancora si accontentò: nel presentare la sua „Apologia ad Censuram„, volle premettere le già più volte citate sue " Declarationes „ sopra alcuni punti un pò troppo oscuri della " Nova de universis philosophia „.

Con tutto questo l' opera patriziana fu condannata [256]): le ragioni di Gio. Pietro de Saragozza suffragate dalla firma autografa del maestro del Sacro Palazzo P. Bartolomeo di Miranda, ebbero il sopravvento su quelle del filosofo di Cherso e la " Nova de universis philosophia „ fu posta all'Indice colla nota " nisi fuerit ab auctore correcta et Romae cum approbatione R. Magistri Sacri Palatii impressa „ [257]).

Costante e principale preoccupazione del Patrizio in tutta quest' ultima fase della lotta non fu già la condanna in sè, quanto piuttosto l' effetto che la medesima avrebbe potuto avere sopra l' anima del Pontefice. Non si capirebbero altrimenti le parole che egli stesso ci lasciò scritte nel verso del foglio 21, dove parlando dell' accusa esclama " Eas (calumnias) ego tamen propter officii

---

[256]) Indice dei libri proibiti. Vol. 67, pag. 55. L' Indice fu approvato colla Bolla di Clemente VIII, 17 ottobre 1597.

[257]) Il libro del Patrizio trovasi mantenuto fra i libri proibiti nell' " Index librorum prohibitorum Gregorii XVI P. M. iussu editus, 1850 Madoetiae; ma in quello edito su comando di Papa Leone XIII in Roma nel 1900 più non compare.

reverentiam patientissime fero. Non feram tamen accusationes quibus meum librum et multas haereses contineri Summo Pontifici Clementi VIII denunciavit idem S. Palatii Mar. P.r Bartholomeus de Miranda atque a se suscriptas Sanctissimo Pontifici attulit„.

Ma se dolorosa dovette riuscire la sentenza per il Patrizio, non meno forse lo dovette essere per il Papa, il quale non solo aveva lodato apertamente il libro incriminato, ma ne aveva chiamato a Roma l'autore e con lauto stipendio lo manteneva professore di filosofia platonica alla Sapienza.

Nulla ebbe infatti a soffrire il nostro filosofo per tale condanna, e ch'io mi sappia, da lui non si richiese ritrattazione alcuna nè pubblica, nè privata.

Professore di filosofia e non di teologia, aveva con giusto e fine accorgimento saputo fin da principio tener separate le due scienze, proclamando l'origine di questa e l'assoluta libertà che in quella poteva e doveva aver ogni pensatore [258]).

Tuttavia è logico ammettere che un qualche amichevole consiglio l'abbia egli avuto o dal Pontefice stesso, o da altri per incarico di quello.

— Non s'occupi più il Patrizio nello stampare cose di filosofia e, se mai lo voglia, lo faccia in Roma: quanto al resto, continui pure per la sua strada. — Questo, presso a poco, dev'essere stato quanto logicamente possiamo supporre che gli sia stato benevolmente suggerito.

Accettò il Patrizio in parte il consiglio e, ad eccezione delle due pubblicazioni di Amburgo (1593) e Brescia (1596), le quali più che altro si possono riguardare come traduzioni, egli di originale non fece stampare se non i " Paralleli militari „, che nulla avevano a vedere colle dispute teologiche e filosofiche.

Alla Sapienza però le sue lezioni continuarono e l'argomento

---

[258]) Inter sacram Theologiam et Philosophiam magnum esse discrimen nemo vel parum in ea versatus est, qui non novit: Theologia namque tota divina constat prima relatione, Apostolicis traditionibus oecumenicis conciliis, Theologiae dogmatibus et Summonum Pontificum Decretis; Philosophia vero nunc tota humanum est inventum. Humanae scilicet rationis ac naturae lumine rerum est contemplatio „. Apol. ad Cens. ms. cit. f. 16 nel recto.

fu sempre il medesimo, come medesimo ne fu lo scopo. Ce ne fa fede una lettera di certo Giov. Zarattino Castellini, il quale affermando di aver notizie sicure sulla morte di Torquato Tasso, scrive: " io allora frequentava la Sapienza Romana, dove leggeva Francesco Patrizio filosofia platonica .... Con questa occasione più volte mi sono ritrovato dopo la lezione del Patrizio in circolo di lettori e giovani studiosi, dove s' intratteneva anche il Tasso „ [259]).

Certo l' affetto del Pontefice non gli venne punto diminuendo: Clemente VIII volle che il filosofo non solo non avesse molestia alcuna, ma seguitò ad ammetterlo ne' sacri palazzi ed alla sua presenza, come per lo passato.

Le sue lettere, edite dallo Zenatti, attestano la famigliarità che esisteva fra lui e S. Eminenza il Card. Cinzio, nipote di S. S., mentre l' attiva e cordiale corrispondenza coi più alti e dotti personaggi del tempo, ci rende certi che in nulla aveva potuto influire su lui la subita condanna.

Data però l' epoca in cui viveva e la terribile potenza esercitata dalla Sacra Inquisizione, non posso far a meno d' accennare, sia pure brevemente, ad una cosa a tutti finora sfuggita.

Sul frontispizio aveva stampato " Deinde propria Patricii methodo tota in contemplationem venit Divinitas „ ; queste parole potevano dar appiglio a tacciarlo, come oppositore alle Sacre Carte, nelle quali sta scritto che non è dato all' uomo di conoscere perfettamente Iddio; egli, quindi, senza aspettare che altri glielo potessero far osservare, fin da principio delle " Declarationes „ scrive " In titulo dixi " Patricii methodo tota in contemplationem venit Divinitas „ tota quidem latitudine, sed non totaliter profunditate. Scio enim humanam mentem totum divinae Trinitatis profundum penetrare non posse „.

Nè di questo ancora contento, volle addurre prima molti passi dei Santi Padri, quasi a maggior dichiarazione delle sue asserzioni ed a provare che nessuna sua frase poteva meritare il titolo di eretica. "Atque antequam accedam operae precium fore putavi

[259]) Zenatti. Op. cit. pag. 39; Serassi " Vita di T. Tasso „ in nota alle pp. 225-292; Solerti " Vita di T. Tasso „ vol 2, pag. 388 n. CDXXVII.

loca quaedam ex Sanctis Patribus huc transferre, quo ea, quae sequuntur evidentiora, apparerent [260]).

Questa sua paura la conobbero gli avversari e se ne giovarono per colpirlo.

Se Francesco Patrizio fosse rimasto a Ferrara, o se, anche venuto a Roma, non avesse cominciato a volgarizzare l'opera incriminata [261]) certo non si sarebbe scatenata così improvvisamente tale tempesta intorno a lui. Egli aveva contro di sè dei feroci oppositori, tra i quali il Card. Bellarmino [262]), ed a costoro soltanto dovette la condanna del libro suo. Forse avrebbero voluto che lasciasse pure la cattedra alla Sapienza, ma l'affetto del Pontefice e la sua fama, seppero resistere a questa partigiana pretesa. Grandi certamente dovettero essere state le pressioni intorno a S. S. se, a quanto dice il Renazzi, pur lasciando il Papa al Patrizio la facoltà di continuare a svolgere il suo programma, credette opportuno di render noto il suo diniego datogli in seguito all'espresso desiderio, che all'insegnamento della filosofia aristotelica si dovesse sostituire la platonica. Ma se queste pressioni non riuscirono allo scopo, vivente il nostro filosofo, raggiunsero tuttavia il loro intento dopo la morte dello stesso.

Sappiamo infatti che Clemente VIII elesse a successore dell'istriano nella cattedra romana un suo avversario e competitore, Giacomo Mazzoni, il quale invano tentò di conciliare i due sommi, Aristotele e Platone, coll'opera " Praeludia in Aristotelis et Platonis universam philosophiam „ (Venezia 1597).

---

260) " Declarationes „ Fr. Patricii ms. cit.

261) Interim libri novae meae philosophiae, quos paulo ante Ferrariae in lucem edideram vulgari coepti sunt atque a multis legi . . . " Declarationes „ . . . ms. cit.

262) Neque Patricius Gregorio ut Aristotelem, Platone recepto, proscriberet, persuadere potuit neque illud facere ausus Clemens VIII a Bellarmino monitus quod eo magis cavendus sit Plato, quo facilius possit, dum ad placita christiana propriis videtur accedere erroribus subtilioribus praebere auram et decipere incautos. — Fabricius. Bibliothecae graecae. — Hamburgi 1791, vol. III, pag. 388.

È notevole ancora come in un'opera il Bellarmino riponga il Patrizio fra gli acattolici, eretici e seguaci di Lutero. De scriptoribus ecclesiasticis. Liber unus auctore apud Christophorum Zane sub regno S. Ignatii.

Il Thuano [263]) ed il Brucker [264]) affermano che Francesco Patrizio poco prima di morire ritrattò la sua nuova filosofia, ma non adducono documento alcuno a sostegno di questo: tutto quello che sopra tal punto noi possiamo dire, si è che le sue " Declarationes „ finiscono con le seguenti parole " Omnia supra scripta Sanctae Ecclesiae iudicio submitto „.

* * *

La caduta di Costantinopoli in mano dei Turchi (1453) aveva costretto a cercar rifugio in Europa alcuni dotti, i quali seco portarono le dottrine di Platone. Non pochi vennero in Italia, ove, protetti da Principi e specialmente in Firenze dalla Famiglia de' Medici, incominciarono a diffondere le loro idee e con esse quello spirito di innovazione filosofica, che doveva preludere alla grande lotta del secolo XVI contro le sottigliezze scolastiche.

Con tattica non ispregevole, non vollero battere subito in breccia contro Aristotele, ma dividendo l' impero filosofico fra lo Stagirita ed il suo maestro, s' accontentarono di combattere i calunniatori di quest' ultimo. Non istettero tuttavia inerti i peripatetici e sostennero tanto vigorosamente la lotta, che in sul principio del secolo XVI pareva ne fossero rimasti vincitori, onde Leone X stesso accordava loro la validissima sua protezione.

La scuola peripatetica però aveva due lati deboli: la negligenza nelle forme, ossia nello stile e nel linguaggio; e la trascuratezza delle matematiche e delle scienze naturali. A ciò non avendo cercato punto di ovviare i principali peripatetici del tempo, mentre invece il gusto per le matematiche e le scienze di osservazione propagavasi per ogni dove, era naturale che si addivenisse ad una ripresa della lotta filosofica, e questa volta con danno non piccolo delle dottrine aristoteliche. La lotta s' impegnò con grande ardore e, come sempre avviene in simili congiunture, errori ed esagerazioni non mancarono da una parte e dall'altra.

La fede, che pur molti dei dotti avevano, il timore di rappresaglie minacciate contro chi l' avesse combattuta, e l' influenza che

[263]) Histor., tomo V, pag. 716.
[264]) Histor. crit. philosophiae, tomo IV, pag. 425.

la Chiesa ufficiale allora esercitava su tutto e su tutti, fecero sì che da alcuni si cercasse di dimostrare come, combattendo l'aristotelismo, punto non intendevano di intaccare le massime della religione cattolica. Con quel sincretismo quindi che avevano appreso alla scuola alessandrina, cominciarono ad accogliere accanto alle dottrine aristoteliche i misteri pitagorici, dei quali per loro nulla v'era di più celebre, più divino, di più confacente alla religione.

Di qui ebbe origine il movimento che portò alla diffusione di quei principî contenuti nei libri di Hermete Trimegisto, di Zoroastro e di Orfeo, i quali inquinarono la magnifica lotta che allora combattevasi, e distolsero alcuni, anche dei maggiori, dal vero scopo della medesima. E fra questi vi fu il nostro Patrizio, il quale unitamente alla " Nova de universis philosophia „ nel 1591 faceva uscire alla luce i " CCCXX oracula chaldaica „ di Zoroastro, i " XX integri libelli „ di Hermete Trimegisto, con i frammenti di Asclepio [265]) e la " mistica philosophia „.

La prima operetta veniva pure intitolata " Magia philosophica „. La Magia, come la intendeva il Patrizio, dovevasi dividere in tre parti. La prima altro non era che una Teologia, la quale se non conteneva tutta la dottrina qual fu proprio da Cristo rivelata, tuttavia meglio d'ogni altra le si avvicinava [266]).

Nella seconda si dava un'esatta cognizione dei moti e delle forze celesti. Vi si parlava degli influssi esercitati dai cieli sulle cose di quaggiù e vi si stendeva un trattatello intorno alla coltivazione dei campi [267]); nella terza infine si dava un'idea generale della natura dell'universo [268]). Per tal modo, per il Patrizio

---

[265]) Fu ristampata a parte ad Amburgo nel 1593. Vedi in fine Catalogo delle opere tradotte od annotate.

[266]) Itaque haec prima Magiae pars, non aliud est, quam Theologia et religio; et si non vera plene, uti postea fuit a Christo revelata, attamen proxime omnium ad eam accedit. *Zoroaster*, pag. 5.

[267]) Alia Magiae pars est cognitio coelestium motuum atque virium exacta. Per quam et influxus calorum in haec inferiora percipiuntur; et ad humanae usum vitae, in seminationibus, plantationibus, et in universum in omni agri colendi ratione fructus capiuntur. Id.

[268]) Tertiam Magiae partem Plinius fuisse recenset Medicinam. Nos vero cum magnis, ac piis vi.is dicimus, Magiam in universam naturae totius cognitionem complecti. Id.

[269]), la Magia altro non era che la venerazione di Dio e la cognizione delle forze dei cieli e della natura.

La raccolta degli oracoli di Zoroastro fatta da Platone Gemisto, solo 60 ne conteneva; la diligenza del nostro autore nel compulsare i libri dei filosofi platonici, Proclo, Hermia, Simplicio, Olimpiodoro, Niceforo ecc. li portò a 324, distribuendoli nei seguenti undici capitoli così intitolati: 1. Mona's, Dya's et Tria's — 2. Pater et mens. — 3. Mens intelligibilis et mentalia, — 4. Imagines, ideae, principia. — 5. Hecate, Synoches et Teletarche. — 6. Anima, natura. — 7, Mundus. — 8. Coelum. — 9. Tempus. — 10. Anima, corpus, homo. — 11. Daemones, sacrificia.

Di Ermete Trimigesto egli raccoglie i due libri pubblicati dal Ficino, avvertendo che il " Poemander „ da lui ridotto in veste latina, più che in 14 capitoli, va distinto in 14 libri fra loro indipendenti e dei quali solo al primo devesi dare il titolo di " Poemander „; vi aggiunge poi un altro intitolato " libro sacro „ e da lui rinvenuto nel monastero di Enclistra, nell'isola di Cipro, insieme coi rimanenti, e per ultimo quei pochi passi che potè trovare nei libri di Cirillo contro Giuliano e presso Suida [270]). Con ciò il Patrizio crede di poter presentare al lettore una filosofia quanto mai religiosa e consona coi dogmi della Chiesa. Crede inoltre di dimostrare come tutte le dottrine greche, non esclusa

[269]) Hinc vero declaratis rebus, palam arbitramur esse factum Magiam integram, non esse aliud quam Dei venerationem: et coelorum atque naturae virium cognitionem. Id.

[270]) Trimegistus, pag. 3: Ecco i titoli dei 20 libri, in cui fu diviso tutto il lavoro: 1. De pietate et philosophia. — 2. Poemander. — 3. Sermo sacer. — 4. Clavis. — 5. Quod immanifestus Deus manifestissimus est. — 6. Quod in solo Deo bonum. — 7. In monte sacro reconditus. De Regeneratione et silentii professione. — 8. Quod maximum malum in hominibus est, Dei ignoratio. — 9. Sermo universalis. - 10. Mens. — 11. De mente communi. — 12. Sermo orator vel monàs. — 13. Ex sacro libro cognominato Minerva mundi. — 14. De anima. — 15. De sensu. — 16. De energia et sensu. — 17. De veritate. — 18. Quod nullum entium pereat. — 19. Asclepio recte sapere. — 20. Ex III ad Asclepium.

A questi libri, accresciuti qualche volta da alcuni scolî, segue il Dialogo dello stesso Ermete tradotto da B. Apuleio ed i frammenti di Asclepio divisi in 3 libri, i cui titoli sono i seguenti: 1. De sole et daemonibus. — De anima a corporis passione impedita. — 3. De bona fama et encomio Regis.

la pitagorica e la platonica, attinsero largamente alla medesima, quelle rispetto alla religione ed alla morale, l' aristotelica poi e la stoica anche per quanto concerne la fisica e la medicina. " Quamobrem, egli conclude, longe satius, et christianis hominibus consultius et utilius longe futurum esse, si Hermeti dogmata, potius quam Aristotelica, quae ubique magna scatent impietate, in scholis publicis, et monachorum Aristoteli nimium addictorum coenobiis, aliquando legantur [271]).

La " mistica Aegiptiorum et Chaldeorum a Platone, vere habita, ab Aristotele excepta et conscripta philosophia „, altro non vuol essere nell' intenzione dell' autore, che un compendio filosofico, nel quale si studia l' universo " secundum mentem eorum, qui docuerunt per notas figurarum adeo occultas, quod non alius possit ad secreta huiusmodi scientiae pervenire citra difficultatem, quamvis sit ingenii subtilis, et recti, nec utatur negligentia „ [272]).

A scrivere quest' opera il Patrizio non fu indotto tanto dal pensiero di giovare in qualche modo agli studî teologico-filosofici, quanto piuttosto dal proposito di compiere un altro assalto contro la fama dello Stagirita.

Correvano per le mani degli studiosi dei libri, i quali portando in fronte il nome di Aristotele, gli attribuivano il merito di uno studio accurato dell' universo, secondo quanto testè abbiamo detto.

Il Patrizio si propose di dimostrare come altro merito non gli spettasse, tranne quello di semplice estensore.

Ricorda egli infatti che Platone per ben 13 anni apprese la sapienza dagli Egiziani e dei Caldei dalla bocca di Sanconiatone e di Seleuco, ed ebbe modo ancora di prender cognizione dei libri di Ermete, con l' unica ingiunzione di non palesarne il contenuto. Per questo, egli dice, non volle mai scriver nulla di ciò e, se pure alcune volte lo fece, studiò che l' esposizione fosse enigmatica. Aristotile invece che dalla viva voce del maestro segretamente il tutto aveva udito, non ebbe scrupolo di tramandare con lo scritto ai posteri, quanto il suo maestro non avrebbe voluto.

---

[271]) Id.

[262]) Mystica Aegiptorum etc. pag. 4.

Tale il perchè dell'opera patriziana chiaramente esposto nel " Plato et Aristoteles mystici atque exoterici „ che le fa da vera introduzione; del contenuto, non essendo che un compendio di dottrine altrui, non crediamo opportuno far qui parola [273]).

***

Lo stesso intendimento di combattere Aristotile, sotto l'apparenza di giovare alla diffusione della sapienza antica ed alla conservazione della fede religiosa, avealo mosso sette anni prima, nel 1584, a tradurre dal greco ed a pubblicare a Ferrara gli elementi fisiologici e fisici di Proclo Licio, filosofo platonico, dedicandoli ad Antonio Maria Parolari, illustre medico ed amico suo carissimo.

---

[273]) Ecco quanto leggesi nel capo I del Libro circa l' argomento di tutta l' opera:

" Proponamus autem cuncta Theoremata operis, deinde singula tractabimus. Primaria igitur intentio nostra in hoc opere est contemplari Deum quomodo differt ab aliis. Quodque Mundus ac Tempus existunt sub eo. Amplius, quod Deus est auctor causarum, quodque creavit omnia pro ratione singulorum. Et quod is illuminat Intelligentias. Per eas autem medias Intellectum. Per intellectum vero medium, Animam universalem coelestemque. Et per Animam mediam illustrat Naturam generabilium, corruptibiliumque. Est quod opus fit ab eo sine motu. Ac quod motus omninm rerum est ab eo et ad eum. Siquidem omnia moventur desiderio essentiali, et naturali ab eo in eo, et ad eum. Postea vero considerabimus Mundum intellectivum referentem bonitatem eius, formasque divinas inexistentes. Et quod ab eo fluit bonitas in singula. Siquidem quatenus sunt bona assimilantur ei. Sed propter cortices expressionem veram eorum non attingimus. Praeterea enarrabimus naturam universalem Coeli, qualiter inest potentia illi ab intellectu. Enarrabimus etiam Syderum dignitatem et lucem. Item considerabimus naturam sublunarem quomodo virtus Coeli immititur illi, quae manifestatur in rebus sensibilibus, materialibus, alterabilibus. Deinde scribemus dispositionem animarum rationalium in descensu et ascensu, et reddemus causam unionis earum ad corpora. Dicemus etiam de anima honorabili, quae habet mores intellectivos nec submergitur desideriis mundanis et sordibus corporis. Similiter narrabimus Animam turpem coinquinatamque et deinde speculabimur dispositionem Animae Sensualis et Vegetativae necnon qualitatem Animae, Terrae, et Ignis et aliorum Elementorum, atque haec omnia latentia sicuti praefati sumus, declarabimus per figuras proposito sufficientes. Id.

Cap. III.

Opere scientifiche.

Poco veramente ci resta a dire del Patrizio come scienziato. L' opera che a tal genere di studî si riconnette è una sola e ci affrettiamo a dire che, nonostante le speranze concepite dall' autore, essa non ebbe allora fra i dotti buona accoglienza ed ora giace affatto dimenticata anche dai cultori delle matematiche discipline [274]).

La " Nuova geometria „, che tale è il titolo dell'opera di cui parliamo, è dedicata al Serenissimo Carlo Emanuele, Duca di Savoia, assicurandolo che, ove egli ed il mondo avessero fatto buon viso a questo primo suo lavoro matematico, egli si sarebbe impegnato di condurre a fine quanto dietro al medesimo mancava. Con questo lavoro il Patrizio si illudeva di poter aprire alla Geometria una nuova e spedita strada, da lui chiamata *Regia,* perchè creduta esser quella che Tolomeo terzo Re d' Egitto, aveva per sè richiesta ad Euclide. " Agevole e piana e per l' ordine universale e per la catena delle particolari proposizioni e per la facilità delle dimostrazioni e forza loro, insertevi le cagioni evidenti delle conclusioni, e per la copia delle nuove contemplazioni.... egli sperava che " levato lo spavento delle antiche difficoltà.... gli studiosi — avessero — da impiegarvisi volentieri „.

L' opera è divisa in quindici libri ; in principio di ciascuno si enuncia l' argomento generale, indi si espongono diverse proposizioni al medesimo inerenti e si fa seguire ad ognuno la dovuta dimostrazione ; in fine poi di ciascun libro viene aggiunta una risoluzione riassuntiva.

La cattiva accoglienza ch' ebbe il lavoro distolse il Patrizio da un tal genere di studî, e gli fece abbandonare l' idea espressa nella prefazione di aggiungervi altre cose.

---

[274]) A proposito della " Geometria „ del Patrizio, Apostolo Zeno nelle note alla Biblioteca del Fontanini, vol. II, pag. 381, scrive " Quindi è che fra i geometri non lo ha mentovato Giov. Vossio, e neppure fra i matematici, benchè contra ragione l' ab. di Guastalla Bernardino Baldi „.

Elenco delle opere di Francesco Patrizio

Opere stampate.

1. — La città felice - Dialogo: Dell'Honore, il Barignano; Discorso della divinità de' furori poetici; Lettura sopra il sonetto del Petrarca: La gola, il sonno e l'ociose piume..... In Venezia, per Giovan Griffo MDLIII — In 12°.

2. — L'Eridano in un nuovo verso heroico di Francesco Patrizio. Con i sostentamenti del detto verso. In Ferrara, appresso Francesco de' Rossi da Valenza — MDLVIII [275]).

3. — Della Historia - Dieci dialoghi di M. Francesco Patritio, nei quali si ragiona di tutte le cose appartenenti all'historia et allo scriverla ed all'osservarla. Con gratia et privilegio per anni X. In Venetia, appresso Andrea Arrivabene — MDLX in 4° [276]).

4. — Diversorum praestantium poetarum carmina in obitu Irenis Spilimbergiae. Venetiis. Idibus Augusti — MDLXI [277]).

5. — Della Retorica - Dieci dialoghi di M. Francesco Patritio. In Venetia, appresso Francesco Senese MDLXII [278]).

5. — Francisci Patricii Discussionum Peripateticarum Tomi IV, quibus Aristotelicae Philosophiae universa Historia atque Dogmata cum Veterum Placitis collata, eleganter et erudite declarantur.

[275]) Fu ripubblicato dal Carducci nell'opera sua " Poesia barbara del sec. XVI. „ Zanichelli, Bologna.

[276]) Fu ripubblicata in Venezia da Francesco Sanese nel 1562 in 4°; fu pure tradotta in latino da Nicolò Stupano e ristampata col " Methodus historica del Bodin a Basilea nel 1576 in 8°, e nell'opera " Artis historicae etc. „ Basilea-Berna, 1579, vol. 2 in 8°.

Il Patrizio nella lettera ai lettori della Poetica " La Deca historiale „ dice che l'Historia fu tradotta in *lingua straniera*. A me non fu dato di trovar tale traduzione, a meno che non intendesse per lingua straniera la *latina*.

[277]) Contiene due sonetti del Patrizio, i quali, per verità, non depongono troppo favorevolmente per l'estro poetico dell'autore.

[278]) Fu ripubblicata nel vol. 4° della IV parte della " Raccolta degli Autori del ben parlare per secolari e religiosi „. — Opere diverse. Venezia nella Salicata 1643. Volumi 19 divisi in 4 parti. — La medesima, mutati i frontespizî, avverte Apostolo Zeno, venne alla luce anche nell'anno seguente 1544. Ebbe il merito di questa raccolta Giuseppe degli Aromatorii di Assisi, che assunse il finto nome di Sebastiano dal Monte Subasio.

Basileae ad Perneam Lecythum — caesareo privilegio suffusam — MDXXCI [279]).

7. — Militia Romana di Polibio, di Tito Livio e di Dionigi di Alicarnasso da Francesco Patrizio dichiarata ecc. In Ferrara, per Domenico Mammarelli a Santa Agnese, 1583 [280]).

8. — Apologia contra calumnias Teodori Angelutii eiusque novae sententiae quod metaphisica eadem sint quae phisicae eversio. Ferrariae apud Dominicum Mammarellum MDLXXXIIII [281]).

9. — Parere di Francesco Patrici in difesa di Ludovico Ariosto. All' Ill.^{mo} Sig. Giovanni Bardi di Vernio: In fine. Di Ferrara alli 13 di Gennaio MDLXXXV, appresso Giulio Cesare Cagnacini et Fratelli [282]).

10. — Della Poetica di Francesco Patrici. La Deca historiale... In Ferrara, per Vittorio Baldini. Stampator ducale, 1586.

11. — Della Poetica di Francesco Patrici. La Deca disputata. In Ferrara, per Vittorio Baldini. Stampator ducale, 1586.

12. — Trimerone- Risposta al Sig. Torquato Tasso, che è parte di questo libro, cioè del libro decimo della Deca disputata di cui occupa le pagine 193-250 [283])

13. — Della Nuova Geometria di Francesco Patrici, libri XV, ne' quali con mirabile ordine e con dimostrazione a meraviglia più facili e più forti delle usate si vede che le Matematiche per

---

Fu la Retorica annotata da Ub. Benvoglienti. Ms. V. a. fo. 72 il Cod. C. V. 6 (Ilasi, Indice della Biblioteca di Siena, 1844) e presa in esame da Benedetto Croce [Francesco Patrizio e la critica della retorica antica] (Miscellanea di Studî critici, edita iu onore di Arturo Graf. — Bergamo, Arti grafiche, 1903 pp. 140-159).

[279]) Il 1° libro fu stampato a parte nel 1571 a Venezia.

[280]) Esiste di quest' opera una traduzione latina fatta da Ludovico Kuster sotto il pseudonimo di Ludolphus; in Grevio, Thesaurus Antiq. Rom. Tomo X, pp. 891-988.

[281]) Nella Biblioteca Casanatense di Roma esiste una traduzione in Castellano fatta da Enrico Garges pubblicata in 4° a Madrid. — Lovis Sanches, 1591 q. 11. 13.

[282]) Fu ristampato a Mantova coi tipi di Francesco Osanna nel 1585 in 12° unitamente all'Apologia del Tasso, ed a Ferrara ancora nel 1586 in 12° con la stessa Apologia e coi tipi di Vittorio Baldini. Nel 1724 rivide la luce a Firenze nell' edizione delle opere di T. Tasso (vol. VI).

[283]) Fu ripubblicato a Venezia nel 1724 colle opere di T. Tasso (vol VI).

via Regia e più piana che dagli antichi fatto non si è, si possono trattare. In Ferrara, per Vittorio Baldini stampatore ducale 1587, [284]).

14. — Risposta di Francesco Patrici a due opposizioni fattegli dal Sig. Giacomo Mazzoni. In Ferrara, appresso V. Baldini stampatore ducale, 1587 in 4° [285]).

15. — Difesa di Francesco Patrici dalle accuse dategli dal Sig. Jacopo Mazzoni. In Ferrara, appresso Vittorio Baldini stampatore ducale, 1587 [286]).

16. — Francisci Patricii Philosophiae de rerum natura libri II priores, alter de spato phisico, alter de spatio mathematico. Ferrariae excudiebat Victor Baldinus, 1587 in 4° [287]).

17. — Francisci Patricii Nova de universis philosophia in qua aristotelica methodo non per motum sed per lucem et lumina ad primam causam ascenditur. Deinde propria Patricii methodo tota in contemplationem venit Divinitas. Postremo methodo platonica, rerum universitas a conditore Deo deducitur. Ad Sanctissimum Gregorium XIV Pont. Max. et eius successores futuros Pontif. Maxx. omnes. Opus rerum copia et vetustissima novitate dogmatum varietate et veritate, methodorum frequentia et raritate, ordinis continuitate, rationum firmitate, sententiarum gravitate, verborum brevitate et claritate, maxime admirandum. Ferrariae apud Benedictum Mammarellum Anno MDXCI. Superiorum consensu [288]).

18. — Paralleli militari di Francesco Patrizio nei quali si fa paragone delle milizie antiche in tutte le parti loro colle moderne etc. In Roma, appresso Luigi Zanetti 1594-95, vol 2 in fol.

19. — Oracula et vaticinia de futuro.... statu Latine et italice studio Francisci Patricii (sine eius nomine) Brixiae, per Petrum Mariam Marchettum, 1596 in 8°.

---

[284]) Alcuni esemplari portano la data del 1586, ma poi in fine ripetono quella del 1587. Il Guerrini non ammette che un' edizione sola (op. cit. p. 211) mentre fu ristampato coi medesimi tipi nel 1598.

[285]) [286]) Furono ripubblicate colle opere del Tasso a Firenze nel 1724 (vol. VI).

[287]) Furono ristampati questi due libri nella " Nova de univ. philosophia " nel 1591.

[288]) Già il Guerrini dimostrò fin dal 1879 (op. cit.) che l' ediz. del 1593 altro non è che quella del 1591.

Opere stampate dopo la morte dell' autore.

1. — Franciscus Patritius, Bernardino Telesio philosopho omnium eminentissimo salutem dicit [289]).

2. — Ragioni delle cose dette e d' alcune autorità citate da Jacopo Mazzoni e discorso della storia di Dafni e Litiersa di Sositeo [290]).

3. — Autobiografia [291]).

4. — Quattro lettere dirette alla celebre Tarquinia Molza, una al Card. Cornelio Bentivoglio, cinque al duca Alfonso II e due foglietti intitolati " dei Corpi e del Cielo „ [292]).

5. — Dieci lettere dirette ad Orazio Ariosto (Vedi l' opuscolo dello Zenatti n. 255).

Opere a stampa tradotte o annotate dall' autore.

1. — Di Giulio Delminio tutte le opere. In Venezia, presso Giolito, 1560 in 12° [293]).

---

[289]) P. Villari indicò questo lavoro del Patrizio al Fiorentino, che potè pubblicarlo a pag. 375-398 nel vol. II dell' opera sua " Bernardino Telesio ossia studi storici sull'idea della natura nel risorgimento italiano „.

Il ms. unito all' opera grande del Telesio tutto di un carattere, che non è nè del Patrizio, nè del Telesio, esisteva presso il Sig. Fr. Paolo Ruggiero, che permise di copiarlo e pubblicarlo.

[290]) Trovasi nel tomo VI delle opere del Tasso. — Edizione di Firenze del 1724.

[291]) Fu trovata dal Solerti scorrendo le filze Rinuccini della Bibl. Naz. di Firenze con altre 7 lettere del Patrizio. La pubblicò nel vol. III, fasc. 3-4 dell' Archivio storico per Trieste, l' Istria e il Trentino diretto da S. Morpurgo ed A. Zenatti, pp. 275-281.

[292]) Sono: quattro lettere dirette alla celebre Tarquinia Molza, una al Card. Corn. Bentivoglio, cinque al Duca Alfonso II e due foglietti intitolati " dei Corpi e del Cielo „. Furono estratti da autografi della r. Bibl. Estense di Modena e pubblicati ne L' Unione-cronaca capodistriana Anno IV (1817) nr. 4, 5, 7, 9, 10 e 11.

[293]) Solo il tomo II fu pubblicato dal Patrizio. — Vi sono pure le edizioni presso lo stesso Giolito del 1552'-67 a '68.

2. — Rime di Luca Contile con gli argomenti di Francesco Patrizio e di Antonio Borghesi. In Venezia per Francesco Sansovino, 1563 in 8°.

3. — Frammento della Milizia romana tradotto dal Patrizio [294]).

4. — Le Imprese con expositioni et discorsi del Sig. Jeronimo Ruscelli etc. In Venezia l' anno 1572. Ediz. del Comino.

5. — Procli elementa theologica et phisica. Latine. Ferrara, 1583 in 4° [295]).

6. — Francisci Patricii Zoroaster et eius CCCXX oracula chaldaica. Eius opera e tenebris eruta et latine reddita etc. Ferrariae ex typ. B. Mammarelli, 1591 [296]).

7. — Hermetis Trimegisti libelli integri XX et fragmenta Asclepii eius discipuli libelli III a Francisco Patricio locis plusquam mille emendati inque ordinem scientificum redacti et de graecis latini facti etc. Ferrariae ex typ. B. Mammarelli, 1591.

8. — Mystica excepta et conscripta philosophia. Ingens divinae Sapientiae thesaurus etc. [297]) Ferrariae ex typ. B. Mammarelli, 1591.

---

[294]) Trovasi nelle Storie tradotte da Ludovico Domenico. - Venezia per Gabriele Giolito 1563.

[295]) Nell' Ambrosiana di Milano trovansi i seguenti codici:

(Cod. 38 A. 112 sup.): Procli Diadochi Platonici Institutio theologica (Dubner pp. 41-CXVI in fine τέλος Charth. cm. 21, 2 × 15,9; ff. I 78 III: s. XVI (1581). Manu Francisci Patricii qui illos adnotavit: fu tratta questa copia da un esemplare scritto già 112 anni. — Olgiatus vidit a. 1603. — Membran. compactus.

(Cod. 1052 J. 86 inf.): Procli Diadochi Platonici in Platonis theologiam. l. VI (ed. Hamburgi ap. Mich. Heringium 1618, pp. 21 — 1-143). Accedunt in marg. lemmata schemata et notulae nonnullae, quarum aliquot, ut videtur, m. Francisci Patricii, qui in tegumenti anterioris parte testimonia congessit de Proclo eiusque operibus ex suida et aliis auctoribus etc. etc.

(Cod. 1040 H. 252 inf.): Procli Diadochi Platonici in Platonis Parmenidem commentarius cum notulis et lemmatis nonnullis Francisci Patritii etc. etc.

Anche il cod. 812, appartenente pure al Patrizio e venduto dal nipote nel 1600, contiene argomenti riguardanti Proclo ed il nostro filosofo.

[296]) Questa come le due opere seguenti si trovano in fine della " Nova de universis philosophia ".

[297]) Et in reliquis Pithagoreorum meo Sapientiae Thesauro comprehensis definitiones non paucas variarum rerum reperis (Disc. Perip. I, II. Lib. II, p. 192).

9. — Magia philosophica hoc est Francisci Patricii summi Philosophi Zoroaster, et eius 320 oracula chaldaica Asclepii dialogus et Philosophia magna Hermetis Trimegisti.... Miscellanea jam nunc primum ex Bibliotheca Ranzoniana e tenebris eruta. Hamburgi anno 1593.

10. — Versi d' Aristone poeta greco, detti peanici, conservatici da Ateneo e volgarizzati dal Patrizio [V. Argelati, Bibl. dei volgarizzamenti. Milano 1767. L' Angelati cita alla sua volta il Quadrio tomo IV p. 496].

11. — Un ditirambo di Pratina poeta greco tolto da Ateneo e tradotto in versi italiani dal Patrizio [Argelati op. cit., Quadrio op. cit. vol. 2 parte 1ª p. 481].

12. — Hermiae philosophi in Platonis Phaedrum scoliorum, libri III.... Exceptis pp. 298-316 accedunt in margg. lemmata et Francisci Patritii m. notulae, lemmata, emendationes..... [Bibl. Ambros. Milano Cod. greco 871 (C. 173 inf. olim N. 307)].

13. — Eudociae Homoracento initio mut. etc. V' è un proemium Patricii. [Bibl. Ambros, Milano Cod. 1070 (I. 220 inf.)].

14. — Olympiodori magni philosophi scholia in Platonis Philebum. Accedunt in marg. notulae et lemmata m. Franc. Patricii. Schemata alia interposita sunt. [Bibl. Ambros. Milano Cod. 853 (c. 79 inf.)]. Marini et Procli opera cum notulis, quarum aliquot emendationibus Franc. Patritii m. et lemmatis margin. nonnullis..... [Bibl. Ambros. Milano Cod. chart. 812].

15. — Damasci philosophi dubitationes et solutiones de primis principiis. Sequitur (1036) index volum. qui m. Franc. Patritii in p, III ant. esse dicitur. Lemmata margin. inter quae nonnulla latina, perraro etiam notulae item margin. comparent. [Bibl. Ambros. Milano Cod. chart. 743 (T. 11e sup.)].

16. — Fragmentum libri Aristotelis. De iis quae sub auditum sive de audibilibus. Interprete Francisco Patricio (Ha il testo greco di fronte alla traduzione) [298]). Nell' edizione delle opere d'Aristotile. Aurelia Allobrogum apud Petrum de la Rouiere, 1596.

---

[298]) Trovasi nella " Nova de universis philosophia " in Greco a pag. 85 e in Latino a pag. 90 e segg. Fu pure pubblicato nel 1598 Genuae apud Guil. Larmarium, 2 vol.; e nel 1607 Genuae apud S. Crispinum, in 8°.

Opere rimaste inedite.

1. — Risposta alla scrittura di D.[n] Scipio di Castro sopra il Reno e l'arenamento del Po a Ferrara [Bologna. Bibl. dell'Univ. Aula mss. N. 1102. Caps. 1 N. 2 anno 1578].

2. — Relazione autografa di Francesco Patricio di quanto ha negoziato a Ravenna per S. A. con Mons. Rev.[mo] S. Felice [Ms. di 15 facciate di carta da protocollo omai deteriorata dall'acqua. Si trova nel R. Archivio di Stato a Modena. Busta 54. Letterati, fra le carte del Patrizio].

3. — Francisci Patricii. Adversaria philosophica de homine (graeca et latina) [Codex chart. in fol. obl. signatur N. 170. Bibl. Vaticana.

Nota nel Codice: Francisci Patricii adversaria; questo libro fu di Francesco Patricio e poi del Sig. Francesco Capotio e da lui donato alla libreria dell'Em.[mo] Barberini].

4. — Francisci Patricii. Adversaria historica graeca, latina et italica alphabetico ordine disposita. Authographum opus. Vide Codicem inter graecos signatum N. 170. Codex chart. in fol. saeculi XVI N. A. 180 11. 32. Bibl. Vaticana].

5. — Patritius Franciscus. Abbreviatio Prisciani Majoris (a) [Codex. perg. antiq. in folio 475 p. 89. Versus de eadem abbreviatione. Bibl. Vaticana].

6. — Abbozzo di Francesco Patritio probabilmente fatto dopo di aver scritto il suo parere in difesa di Ludovico Ariosto, nel quale ha notato molti precetti intorno al poema eroico e accennate le differenze dei principali epici, e trascritto ancora alcuni squarci di altri che parlarono di lui come apparisce dal principio " Tasso contra al Patricio ". " Se io avessi presa la difesa dell'Ariosto senza suo biasimo " e a carte 20: e se il dottissimo Patrizio si fosse voluto ricordare etc. A carte 24 si legge un'autografa sottoscrizione di Francesco Patrizio e di Vincenzo Ruscelli. Finisce a carte 35. Codice cartaceo in 4° del sec. XVI di carte 35 N. A. 834. Bibl. Vaticana].

7. — Declarationes Francisci Patricii in quaedam Novae suae Philosophiae loca obscuriora (Frons codicis) [Cod. chart. in fol.

saec. XVI. Consta di fogli 58. N. A. X 136. Ora Cod. Lat. Barberiniano 318. Bibl. Vaticana].

8. — Francisci Patricii. De quatuor orationis partibus indeclinabilibus N. 1509 p. 81. Cod. Ottoboniano. Ora Cod. Lat. Barberiniano 38. Bibl. Vaticana].

9. — Francisci Patricii. Apologia ad Censuram. Unita al codice contenente le " Declarationes „.

10. — Franciscus Patricius. Vide: Zoroaster fol. 9-15 v.; Georgius Gemistus fol. 16; Proclus 18-21; Plutarcus fol. 22; Picus fol. 24; Pellus 26-28; Diogenes Laertius 28-29. [Cod. chart. in 4' saec. N. A. 804 1. 179. Bibl. Vaticana].

11. — Λογά sive oloquia quaedam a Francisco Patritio collecta etc. [Trovasi nel Cod. greco Barberini 179 della Bibl. Vaticana].

Opere delle quali trovasi appena un qualche aecenno.

1. Dialoghi della Musica Poetica. (Sono ricordati nella lettera preposta all' " Eridano „).

2. — Discorso sopra le differenze dell'acqua fra Ferraresi e Bolognesi (È fatto cenno nel Dispaccio del Giglioli al Duca Alfonso II. 5 marzo 1597. (Arch. di Stato di Modena. Canc. ducale, busta 112).

3. — Principio d'una Historia di Casa d'Este. (È fatto cenno anche di questa nel citato Dispaccio del Giglioli).

4. — Commentarium Graecum Philoponi in Metaphisicam Aristotelis e tenebris erutum et. in Latinum conversum. (V. Jacobi Bruckerii Historia critica (philosophia) ecc. Lipsiae apud Bernh. Christoph. Breithopf 1743 p. 423 vol. IV — ed Erithaeo in Pinacoteca).

5. — Orfeo (Ricordato nella Poetica - Deca historiale p. 20, colle parole: „versi (d'Orfeo) per noi nel nostro Orfeo raccolti".

6. — Commentario sopra Omero (L' ab. Simeone Gliubich di Cittavecchia nel suo diz. dice che lo lasciò inedito).

7. — Historia philosophiae aristotelicae (Di quest'opera fa cenno il Brucker op. cit. pag. 422-23 vol. IV, con le seguenti parole che dice d'aver tolte dal Patrizio senza indicarne il luogo: .... et Aristotelicae Philosophiae historiam introductione promovisse; abreptum autem in Hispanias, consumpto semestri Venetias reversus captam operam continuasse totamque, quam exortus erat resumsisse).

BIBLIOGRAFIA

1. *Abd-El-Kader Salsa.* — Luca Contile uomo di lettere e di negozi del sec. XVI etc. In pubblic. del R. Istit. di Studî sup. pratici e di perfez. in Firenze. Sez. di Filos. e Filol. 1903.

2. *Accontii.* — Epistola de ratione edend. libr. Chemm 1791.

3. *Agatopisto Cromaziano.* — Della restaurazione di ogni filosofia nei secoli XVI, XVII e XVIII. Stamp. Grazioli. Venezia 1875, in 3 vol.

4. *Alexandri.* — Octo indices librorum prohibit. Romae 1667.

5. *Angelucii Theod.* — Sententia quod Metaphysica sit eadem quae Physica. Venetiis 1584, in 4°.

6. *Id.* — Exercitationum cum Francesco Patritio liber. Venetiis 1585, in 4°.

7. *Andres Giov.* — Dell' origine e dei progressi d'ogni letteratura. Parma 1782.

8. *Argelati Filippo.* — Biblioteca dei volgarizzatori etc. Opera postuma di F. A. colle addizioni e correzioni di Angelo Teodoro Villa milanese. Milano, Feder. Agnelli 1747.

9. *Artusi Gian Maria.* — L'Artusi ovvero delle imperfettioni della moderna musica etc. Nuovamente stampato in Venezia 1600.

10. *Id.* — La seconda parte dell'Artusi. Considerazioni musicali. Venezia 1603.

11. *Bacone Franc.* — De dignitate et augmento scientiarum. (In opera omnia) 1694.

12. *Id.* — Descriptio Globi intellectualis. (In opera omnia) 1694.

13. *Baillet.* — Jugemens des Sçavants. Paris, Dezallier 1683-86.

14. *Baldi Bernardino.* — Versi e prose.

15. *Barotti Giannandrea.* — Memorie istoriche de' letterati ferraresi. Ferrara, Camerale 1777.

16. *Baruffaldi G.* — Notizie storiche delle accademie ferraresi etc. Ferrara 1787, per gli eredi di G. Rinaldi.

17. *Barzilotti G.* — Il nazionalismo nella storia della filosofia moderna sino a Leibnitz. Roma 1881.

18. *Bassi D.* — L'Epitome di Quintiliano di Franc. Patrizi senese. In Riv. di filologia e d'istruzione classica. A. XXII - 7-9.

19. *Bottrigaro Hercole.* — Il Patricio, overo dei Tetracordi di Aristosseno etc. Bologna, per Vittorio Benacci 1593, in 4°.

20. *Baumgarten.* — Nachrichten von einer hallischen Bibliothek. Halle 1748.

21. *Bayle Pierre.* — Dictionaire historique et critique etc. Amsterdam 1734.

22. *Beer Dr. Rudolf.* — Handschriftenschätze Spaniens. — In Sitzungsberichte der philos. — histor. Classe der Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien. Vol. 124-130 nr. 134.

23. *Bellarmino R. Card. S. R. C.* — De scriptoribus ecclesiasticis. Liber unus. Venetiis 1728, apud Christophorum Zane sub regno S. Ignatii.

24. *Belloni A.* — Il seicento. Milano. Edit. Vallardi

25. *Bertoni Giulio.* — La Biblioteca estense e la coltura ferrarese ai tempi del Duca Ercole I. Torino, E. Loescher 1904.

26. *Bianchini Giuseppe.* — Un'Accademia veneziana del sec XVI. Venezia 1895.

27. Biographie universelle, ancienne et moderne, ou histoire etc. Paris, chez Michaud frérés 1811-28, tomo XXXII.

28. *Böcler Jon. Henr.* — Bibliographia critica, 1715.

29. *Borghesi Diomede.* — Lettere, Discorsi.

30. *Borsetti.* — Historia almi Gymnasii Ferrariensis. Ferrara, Pomadelli, 1715.

31. *Bottoni A.* — Cinque secoli d'Università a Ferrara. Bologna 1892.

32. *Bovio Giov.* — Il pensiero italiano nel sec. XVII. (Fra le conferenze fiorentine sulla Vita Italiana del Seicento). Milano, f.lli Treves 1895.

33. *Brucker Jac.* — Historia crit. (philosophia) a tempore resuscitarum in occidente literarum ad nostra tempora. Lipsiae, apud Bernh. Christoph. Breifkopf 1743.

34. *Brugi Biagio.* — Gli scolari dello Studio di Padova nel Cinquecento. Discorso inaugurale dell'anno scol. 1902-03. Padova tip. G. B. Randi.

35. *Brunet.* — Manuel du libraire.

36. *Bruno Giord.* — Della causa, principio et uno Dialoghi III. Venezia 1584.

37. *Buhle G. A.* — Storia della filosofia moderna. Traduz. di V. Lancetti. Milano, tip. Commerciale 1821.

38. *Bulgarini B.* — Chiose alla parte 1ª della " Difesa di Dante „ del Mazzoni.

39. *Id.* —. Annotazioni, ovvero chiose marginali sopra la 1ª parte della Difesa fatta da Jacopo Mazzoni per la Commedia di Dante, aggiuntovi il " Discorso di Rodolfo Castravilla „ sopra la medesima Commedia. In Siena, per Luca Bonetti 1608, in 4°.

40. *Burckhardt.* — La civiltà del secolo del rinascimento in Italia. Traduzione del prof. V. Valbusa con aggiunte e correzioni. Firenze, Sansoni 1876.

41. *Buret des Longchamps.* — Les fastes universels. Paris, Dondy-Duprè 1821.

42. *Brunetii Th.* — Telluris theoria sacra originum. etc. Amstelaedami, apud Jo. Wolters 1699.

43. *Busca Gabr.* — Dell' archit. militare. Milano 1601.

44. *Calvoli-Sancassani.* — Biblioteca volante. Venezia 1747, presso G. B. Albrizzi q. Girolamo.

45. *Cantù Cesare.* — Storia univ. Torino, Unione tipogr. torinese 1888.

46. *Capasso G. B.* — Hist. Philosophiae Synopsis. Napoli, per F. Mosca 1728.

47. *Carafa Jos.* — De Gymnasio Romano et de eius Professoribus etc. Romae, tip. di Ant. Frugoni 1751.

48. *Carducci Giosué.* — La poesia barbara nei sec. XV e XVI. Bologna, Zanichelli 1881.

49. *Castelvetro Ludovico.* — La poetica di Aristotele volgarizzata et sposta etc. Basilea, ad istantia di Pietro de Sedabonis 1576.

50. *Castravilla Rodolfo.* — Discorso nel quale si mostra l' imperfezione della Commedia di Dante (vedi Bulgarini B.)

51. *Caterbi.* — La Chiesa di Sant'Onofrio e le sue tradiz. storiche, artist. e letter. Roma 1858.

52. *Cavallotti Felice.* — Anticaglie. Roma 1879.

53. *Cavazzutti Gius.* — Studi sulla letteratura politico-militare

dall' assedio di Firenze alla guerra dei trent' anni. Modena, Soc. tipogr. Antica tipogr. Poliani 1905.

54. *Cavedoni.* — Dichiarazione degli antichi marmi modenesi con le notizie di Modena al tempo dei Romani. Modena, per G. Vincenzi e C. 1828.

55. *Chavalier (M. le) Temple.* — L'essai du savoir des anciens et des modernes.

56. *Chiarini.* — I critici italiani e la metrica delle Odi barbare. Perlus. alla 2[a] ediz. delle Odi. Bologna, Zanichelli 1878.

57. *Cicogna.* — Saggio di Bibliografia veneziana. Venezia, tip. G. B. Merlo 1847.

58. *Corniani G. B.* e *Ticozzi Stefano.* — I secoli della letter. ital. dopo il suo risorgimento. Commentario ragionato. Brescia, per Nicolò Bottoni 1819, vol. 3 in 12.

59. *Conrigius Hern.* — De Hermetica Aegiptiorum vetere et nova Paracelsiorum medicina. Helmstadt 1648.

60. *Conti Aug.* — Storia della filosofia. Firenze, Barbera 1882.

61. *Contile Luca.* — Le rime. In Venezia, appresso Fr. Sansovino 1560.

62. *Id.* —. Lettere. Vol. 2. Venezia 1564.

63. *Cornelio T.* — Epistola ad Franc. et Januar de' Andrea. Et. progymn. 2. De rerum initiis.

64. *Cousin Victor.* — Histoire général de la Philoscphie. Paris, Didier 1861.

65. *Crasso Lorenzo.* — Elogi di huomini letterati. Venezia, Combi et la Nou 1666.

66. *Crawfurd N.* — History of the house of Este from the time of Forrestus to the death of Alfonsus the last ducke of Ferrara. London 1681, in 8.°

67. *Crescimbeni Giov. Maria.* — Commentarii intorno alla sua storia della volgar poesia. Venezia 1730, presso Lorenzo Basevi, vol. 6.

68. *Croce Benedetto.* — Della Retorica di Francesco Patrizio. In Miscellanea, pubbl. per Arturo Graf. Bergamo, Arti grafiche 1903.

69. *Cugusi Persi E.* — Notizie istoriche sulla Univ. degli studî in Ferrara. Ferrara 1887.

70. *Curci.* — Un nuovo dissidio fra il Vaticano e l'Italia.

71. *D'Ancona prof. Alessandro.* — L'Italia alla fine del sec. XVI. Giornale del viaggio di Michele de Montaigne in Italia nel 1580 e 1581. Città di Castello, Lapi 1889.

72. *Delambre.* — Histoire de l'astronomie moderne. Paris 1821.

73. — Delle opere del Sig. Comm. Co. Carli etc. Milano, 1876, nell' imperial Monistero di Sant'Ambrogio maggiore.

74. *De Remusat.* — Bacon, sa vie, son temps, sa philosophie et de son influence jusqu'à a nos jours. 2ª ediz., Parigi 1858.

75. *De Thout.* — Histoire universelle. Basilea, Brandmüller 1742.

76. *Di Giovanni. V.* — Giord. Bruno e le fonti delle sue dottrine. Palermo, tip. F. Bonavecchie e f. 1888.

77. — Dizionario classico di medicina etc. Venezia, Antonelli 1835.

78. *Edward Edwards.* — Free town libraries, their formation, menagement and history . . . together crith brief notices of books-collectos. London 1869.

79. *Erdmann Dr. Joh Ed.* — Grundriss der Geschichte der Philosophie. Berlin 1866.

80. *Erythrei I. N. (Gian Vittorio Rossi).* — Pinacotheca Imaginum illustrium virorum. Colon. Agripp. ap. Lodovicum Kalcovium 1645.

81. *Fabianich p. Donato.* — Cenni sulle scienze e lettere in Dalmazia. Venezia, G. B. Merlo 1843.

82. *Fabricii Joh.* — Histor. bibl.

83. *Id.* —. Biblioth. graec.

84. *Faustini.* — Historie ferraresi.

85. — *Federici Fortunato.* — Degli scrittori greci e delle italiane versioni delle loro opere. Notizie raccolte etc. Padova, tip. della Minerva 1828.

86. *Feller (de) Franc. Saverio.* — Diz. stor. ossia storia compendiata etc. Venezia, edit. Girolamo Tasso, tip. calc. lit. lib. 1834.

87. *Fetit F. J.* — Biographie universelle des musiciens et Bibliographie général de la musique. Deux. edit. Paris 1884. Libraire De Firmin-Didot & C.

88. *Finzi E.* e *L. Valmaggi.* — Tavole storico-bibliografiche della letteratura ital. Torino, E. Loescher 1889.

89. *Fiorentino F.* — Bernardino Telesio, ossia studî storici su l' idea della natura. Firenze, succ. Le Monnier 1872-74.

90. *Id.* — Lezioni di Filosofia. Edizione VIII. Napoli, Morano, 1885.

91. *Fischer Kuno.* — Geschichte der neuoren Philosophie. München 1878.

92. *Flamini Francesco.* — Il cinquecento. Edit. Franc. Vallardi, Milano.

93. *Fontanini Mons. Giusto.* — L' Aminta di T. Tasso difeso ed illustrato. Roma, Zenobi e Placco 1700.

94. *Id.* — Biblioteca della Eloquenza ital. con le annotaz. del Sig. Ap. Zeno. Venezia, Pasquali 1753.

95. *Id.* — Bibliothecae Jos. Renati Imperiali catalogus. Romae, ex offic. Fr. Gonzagae 1711.

96. *Fortia d' Urban.* — Noveau systeme bibliogr., 1812, in 8°

97. *Fortis ab. Albano.* — Saggio di osservazioni sopra l'isola di Cherso ed Ossero. Venezia, Storti 1711.

98. *Franck Ad.* — Dict. des sciences philosophiques par une société etc. Paris, Hachette & C. 1885.

99. *Freytag Fr. Gotth.* Adparatus litteratus, ubi libri partim antiqui partim rari recensentur. Lipsiae 1752-55.

100. *Id.* — Analecta.

101. *Frizzi.* — Memorie per la storia di Ferrara. Ferrara 1848.

102. *Gaddius.* — De scriptoribus ecclesiasticis.

103. *Galante Livio.* — Christianae theol. etc. Bononiae, 1627.

104. *Galeani Napione G. F.* — Notizia degli scrittori d'arte militare. In Mémoires de l'Academie des Sciences etc. Turin 1803, pag. 454-455.

105. *Gaspari Gaetano.* — Catalogo della Biblioteca del Liceo musicale . . . . compiuto e pubblicato da E. Parisini per cura del Municipio di Bologna, tip. Romagnoli 1890.

106. *Gassendi Petri.* — Opera omnia in sex tomos divisa. Lugduni, Scriptoribus Laurentii Anisson et Jo. Bapta 1658.

107. *Gennari A.* — L' Università di Ferrara. Ferrara 1879.

108. *Gerdes.* — Florilegium histor. critic. librorum rariorum. Groningue 1740.

109. *Gerdesii Danielis.* — Historia Reformationis. Groninga e Brema 1744-52.

110. *Gesnero Corrado.* — Biblioth. instituta et collecta primum

a Conz. Gernero deinde in Epitomen redacta... per Jo. Simberum etc. Tiguri excudiebat Christophorus Frochoversus 1583.

111. *Id.* Lexicon histor. univ. Zurich 1545.

112. *Gimma Giac.* — Idea della storia dell' Italia letterata. Napoli 1723.

113. *Ginguenè P. L.* — Storia della Letturatura. Traduz. ital. di B. Perotti, Milano 1823-25.

114. *Gliubich Sim.* — Diz. degli uomini illustri della Dalmazia. Vienna 1856.

115. *Götze.* — Merkwürdigkeiten der kön Bibliotek zu Dresden 1743-48.

116. *Graesse Theod.* — Tresor des libres rares et precieux. Dresde 1894.

117. *Grässe Dr. I. G.* — Th. Lehrbuch einer allgemeinen Literärgeschichte aller Völker der Welt, Leipzig. 1859.

118. *Graevii.* — Praefatio ad Thes. Antiq. Rom.

119. *Graux.* — Essai sur les origines du fond grec de l'Escurial. Bibl. de l'École des hautes études. Paris 1880.

120. *Guasti.* — Le lettere di T. Tasso. Le Monnier 1853-55.

121. *Guerrini Olinto.* — Di F. Patrizio e della sua " Nova Philosophia „. In Propugnatore. Anno XII, disp. 1ª e 2ª. Bologna 1879.

122. *Guerrini D.* — Buoni e vecchi maestri italiani. In Rivista di Fanteria XII, pag. 225 e segg. e 321 e segg.

123. *Ergenröther Gius.* — Storia univ. della Chiesa. 4ª ediz. rifusa da Mons. Kirsch P. G., tradotta dal P. E. Rosa. S. J. Fiume, Libreria editr. Fiorentina 1907.

124. *Hildebrand K.* — Études histor. et litter. Paris 1868.

125. *Holsati Jonsii Joannis.* — De scriptoribus Histor. Philos. Jenae ap. viduam Mejerianam 1716.

126. *Hyde Tom.* — Catalogus impressorum librorum Bibliothecae Bodleyanae. Oxonii e Theatro Sheldoniano 1674.

127. — Index librorum prohibitorum etc. Venetiis ap. Floravantem Pratum 1595.

128. *Jaconzio Jac.* — De methodo in recta investigandarum tradendarumque artium ac scientiarum ratione libellus. Basilea 1559.

129. *Jöcher Ch. G.* — Allgemein. Gelehrten-Lexicon etc. Leipzig. 1750-51.

130. *Jourdain A.* — Ricerches critiques sur l'âge e l' origine des traduction latines d'Aristotel. Paris 1819 e 1843.

131. *Ladvocat.* — Diz. storico.

132. *Lancetti Vinc.* — Pseudonimia. Milano, Pirola 1856.

133. *Launoy Joh.* — De varia Aristotelis fortuna. Haag 1656.

134. *Le Clerc.* — Bibl. univ.

135. *Leoni G. B.* — Delle lettere famigliari di G. B. Leoni. Venezia G. B. Ciotti al segno della Minerva 1613.

136. *Lichtenthal Dr. Pietro.* — Bibliografia della musica. Milano, tip. Fontana 1826.

137. *Lipenii M. Martini.* — Bibliotheca realis philosophica. Francofurti 1682. — Id. Juridica 1679.

138. *Lotteri G.* — De vita et philosophia B. Telesii. Lipsia 1733.

139. *Lotteri I. G.* — Patricius B. Telesio — adnotante I. G. Lottero. In Commentariis de vita et philosophiae Telesii. Lipsiae 1773.

140. *Luciani Tom.* — Di alcuni Gentiluomini Chersini, che si distinsero nelle lettere e nelle armi. Lettera al chiarissimo ab. Giov. Moise. In " La Provincia dell' Istria ". Anno XVrII (1884) nr. 8.

141. *Lunadoro cav. Girol.* — Relatione della Corte di Roma etc. In Padova, per P. Frambotto 1650.

142. *Mader J. J.* — De Bibliothecis atque Archiviis virorum clarissimorum libelli etc. Hamni 1702, in 4'.

143. *Malmusi Dr. Carlo.* — Museo lapidario modenese descritto etc. Modena, tip. Commerciale 1830.

144. *Manolesso Emilio.* — Relazione di Ferrara del 1575. In Relazione degli Ambasciatori veneti. Firenze 1841 e in *Molmenti:* Storia di Venezia nella vita privata. Torino 1885.

145. *Maliani Bernardino.* — Lettere. Venezia 1601.

146. *Marnavich T. G.* — De Illyrico Caesaribusque Illyricis.

147. *Martinelli Bonif.* — Annotazioni sopra la Gerusalemme liberata di T. Tasso etc. Bologna, per Aless. Benacci 1587.

148. *Martinelli.* — Cenni storici intorno all' Univ. di Ferrara. Ferrara 1900.

149. *Martini A.* e *D. Bassi.* — Catalogus Codicum Graecorum Bibl. Ambrosianae. Mediolani Impensis U. Hoepli 1906.

150. *Maver Zaccaria.* — Profili filosofico-morali. Gradisca, tip. A. Bello 1884.

151. *Mazzoni Giacomo.* — Relazione delle cose dette e di alcune autorità citate etc. Cesena 1587.

152, *Id.* — Della difesa della Commedia di Dante. Cesena, B. Raverii 1587.

153. *Id.* — Discorso intorno alla risposta e alle opposizioni fattegli dal Sig. Franc. Patrizio etc. Cesena. Raverii B. 1587.

154. *Melzi Gaetano.* — Diz. di opere anonime e pseudonime. Milano, Pirola 1848-49.

155. *Menage Egidio.* — Annotazioni all'Aminta di T. Tasso; in prefaz. all'ediz. dell'Aminta. Courbè 1655 e Venezia 1730.

156. *Menara L.* — Hermes Trimegiste, traduction etc.... Paris 1868.

157. *Michieli-Vitturi, Co. Rados Ant.* — Saggio sopra Francesco Patrizio Dalmatino; negli Opuscoli, Ragusa, tip. Cicarelli 1881.

158. *Miller.* — Catalogue des manuscripts grecs de l'Escurial.

159. *Miraci.* — Elogia illustrium scriptorum.

160. *Monnier Marco.* — L'Italia è la terra dei morti? Napoli, tip. A. Morelli 1860.

161. *Monti Vincenzo.* — Dell' obbligo di onorare i primi scopritori del vero. Prolus. nel vol. V delle opere ed. Milano-Roma 1842.

162. *Moreri* — Grande diz. storico. Parigi, Coignard 1725.

163. *Morhophi D. G.* — Polystor. Lubecca, Beckman 1745, ediz. 4ª.

164. — *Musatti Eugenio.* — Per la storia dell'Univ. di Padova. Bibliografia. Padova, Gallina 1902 in 16' pp. 32 (pubbl. per nozze Polacco-Luzzatto).

165. *Mutus Franciscus.* — Disceptationum libri V contra calumnias Teodori Angelutii in maximum philosophum Franc. Patritium. Ferrariae, apud V. Galdura 1588. (L'opera è dedicata a B. Telesio).

166. *Id.* — Apologia contra calumnias Theod. Angelutii. Ferrariae 1584.

167. *Muzio G.* — Lettere. Venezia 1551.

168. *Muzio Manfredi.* — Lettere brevissime... Venezia, appr. Rob. Meglietti 1606.

169. *Nacinovich E.* — Flacio. Studio biografico-storico. Firenze 1886.

170. *Nannarim.* — De Almo Gimnasio Ferrariensi. Ferrara 1852.

171. *Naudaci Gabr.* — Bibliographia politica. Lugduni ex offic. Jo. Maire 1613.

172. *Nascimbeni Giov.* — La filosofia naturale di Aless. Tassoni (Estr. dalla " Romagna ". Anno 1° fasc. X e segg. Jesi, tip. Coop. editr. 1905.

173. *Niceron J. P.* — Memoires pour servir a l' histoire des hommes illustres etc. Paris 1727.45.

174. — Nuova Enciclopedia popolare italiana.

175. — Observationes selectae ad rem litterariam spectantes. Hallae 1702.

176. *Otto Henricus.* — Antiquitates barbaricae philosophicae. Lugduni Bato 1600 in 12°.

177. *Paitoni G. M.* — Biblioteca degli Autori antichi greci e latini che abbraccia le notizie delle loro ediz. etc. Venezia 1774, appresso Gaspare Storti.

178. *Paysio J.* — Breve storia della filosofia con la critica dei sistemi e dei metodi. Torino 1872, tip. dell' Istituto Turazza.

179. *Papadopoli Nic. Comm.* — Historia gymnasii patavini cum auctario de claris cum professoribus tum alumnis ejusdem gymnasii. Venetis apud Seb. Coleti 1726.

180. *Pardi G.* — Studio di Ferrara.

181. *Id.* — Titoli dottorali conferiti nello studio di Ferrara nei sec. XV e XVI. Lucca 1901.

182. *Parisi Fr.* — Della epistolografia. Roma, Fulgoni 1787.

183 *Pellegrini F. Dom. Maria.* — Breve dissertazione previa al Sommario dell'Accademia Veneta della Fama. (Nei tomi XXII-XXIII del " Giornale della Letteratura " Padova 1808, in 8°).

184. *Penna (La).* — Riv. di Stor., Scienze soc., Letteratura etc. Rovigno 1886. (Contiene il processo di Baldo Lupetino).

185. *Persii Antonii.* — De mari, 1590.

186. *Id.* — Apologia pro B. Telesio adversus Franc. Patritium.

187. *Id.* — Responsiones ad obiecta Franc. Patritii contra Telesium. (Questa, come la precedente opera, si conservano mss. nella Magliabecchiana di Firenze).

188. *Petris (de) prof. Stefano.* — Sui natali di Franc. Patrizio. Nel Programma del Ginnasio sup. di Capodistria 1891-92.

189. *Id.* — Documenti in appendice all'Archivio della Comunità di Ossero nello stesso Programma, 1894-95.

190. *Pictschman R.* — Hermes Trimegistus, nach ägypt. griech. etc. Überlieferung. Leipzig 1875.

191. *Pocaterra Annibale.* — Due dialoghi della vergogna. Ferrara, Mammarelli 1592.

192. *Pope Blount Thomas.* — Censuram celebriorum authorum. Genevae 1710.

193. *Possevino.* — Biblioteca selecta.

194. *Quadrio.* — Della Storia e della Ragione d' ogni poesia. Roma, Stamperia di Fr. Agnelli 1749.

195. *Rainieri-Biscia Camillo.* — Ricordi bibliografici. Livorno, tip. di Fr. Vigo 1885, a pag. 129 a proposito dell' " Eridano „ ristampato dal Carducci.

196. *Rambelli G.* — Intorno alle invenzioni e scoperte italiane. Lettere. Modena, Vincenzi e Rossi 1844.

197. *Rapin.* — Ouvres diverses concernant le belles lettres. Amsterdam 1693-94.

198. *Renazzi Filippo Maria.* — Storia dell' Univ. degli studî di Roma detta comunemente la Sapienza, etc. etc. Roma 1805, nella Stamperia Pagliarini, vol. 4.

199. *Renouard Ant. Ang.* — Annales de l'Imprimeries des Alde oh histoire etc. Paris 1831.

200. *Renouvier.* — Philosophie analyt. de histoire.

201. *Revelli prof. Paolo.* — Il trattato della marea di J. Dondi. In Riv. Geogr. Ital. fasc. III-IV, marzo-aprile 1912, pp. 200-283.

202. *Ritter Dr. Henrich.* — Geschichte der christlichen Philosophie. Hamburgo 1850.

203. *Rixer* e *Siber.* — Leben und Lehtmeinungen berühmter Physiker am Ende des XVI und am Anfange des XVII Jahrhunderts. Sulzbach, Siedel 1823.

204. *Romei Annibale.* — Discorsi divisi in cinque giornate. In Venetia, appr. Franc. Ziletti 1585.

205. *Rose Valentino.* — De Aristotelis librorum ordine et auctoritate. Berolini 1854.

206. *Rosmini Ant.* — Aristotile esposto ed esaminato. Torino 1858.

207. *Salata Francesco.* — Nel III centenario della morte di Francesco Patrizio. In Atti e Memorie della Soc. Istr. di Archeol. e St. Patria. Vol. XII, fasc. 3° e 4°, pp. 445-484.

208. *Salviati.* — Lo 'Nfarinato secondo etc. Fiume 1588.

209. *Scaligeri G.* — Epistolae. Leyde 1600.

210. *Scandaeonii B.* — De antiq. urbis Patavii. Basileae, ap. Episcopium 1560.

211. *Schröck* — Kurze geschichte seit der Reformation.

212. *Schwindel.* — Thesaurus bibliothecalis. Nürnberg 1738-39.

213. *Serassi.* — Vita di T. Tasso. Roma 1785.

214. *Id.* — Vita di Jacopo Mazzoni patrizio cesenate. Roma, Pagliarini 1790.

215. *Settembrini L.* — Lezioni di letteratura italiana, dettate nell' Univ. di Napoli, vol. II.

216. *Setti Giov.* — Il Tassoni erudito e critico di Omero. In Atti del R. Ist. Veneto di Sc., Lett. ed Arti. Anno accad. 1906-07. Tomo XVI, parte II. Venezia.

217. *Simon Rich.* — Nouvelle Biblioteque choisie. Amsterdam 1714.

218. *Solerti Angelo.* — Autobiografia di Fr. Patrizio. In Arch. Stor. per Trieste, l' Istria e il Trentino. Vol. III, fasc. 3° e 4°. (Contiene pure due altre lettere del Patrizio).

219. *Id.* — Ferrara e la Corte Estense nella seconda metà del sec. XVI. di Castello, S. Lapi 1891.

220. *Id.* — Documenti riguardanti lo Studio di Ferrara nei sec. XV e XVI. Ferrara 1892. In atti della Deputaz. Ferr. di Stor. Patr., vol. IV.

221. *Id.* — Appendice alle opere in prosa di T. Tasso. Firenze. Le Monnier 1892.

222. *Id.* — Vita di T. Tasso. Torino, Loescher 1895.

223. *Sorellus.* — De perfectione hominis.

224. *Sotomajor.* — Indices librorum expurgatorum et prohibitorum. Madrid 1667.

225. *Spaventa B.* — Saggi critici sul Bruno e sul Campanella.

226. *Spiriti Salvatore.* — Memorie degli scrittori cosentini. Napoli, nella Stamperia de Muzi 1750.

227. *Spontone Ciro.* — Il Bottrigaro, overo del nuovo verso endecasillabo. Dialogo. Verona, Discepolo 1589.

328. *Srepel. Dr. Milivoj.* — I Patricijevoj poetici. Nel " Rad Iugoslavenoke Akademije zuanosti i unijetnosti. Zagabria 1892.

229. *Stanleii Tom.* — Historia philosophiae a G. Oleasio in latinum sermonem conversa. Lipsiae 1711.

230. *Statii P. Pap.* — Quae extant ex recensione Casp. Barthii Cygneae 1664.

231. *Stollens Gottl.* — Historic der Gelahrheit.

232. *Talamo Salv.* — L'Aristotelismo nella Storia della Filosofia. Napoli 1873.

233. *Id.* — L'Aristotelismo nella Scolastica. Napoli 1875.

235. *Tasso T.* — Risposta alla lettera di Bastian Rossi accademico della Crusca. In difesa del suo Dialogo del Piacere Honesto et della Lettera. Et un discorso del medesimo Tasso, sopra il parere fatto dal Sig. Franc. Patricio, in difesa di Lud. Ariosto. In Ferrara nella stamperia di Vitt. Baldini 1585.

235. *Id.* — Ghirlinzone o vero l' Epitafio dedicato nel 1585 a Leonora d' Austria, duchessa d' Austria.

236. *Teissier.* — Les eloges des hommes savants tirez de l'Histoire de M. de Thon avec des additions etc. Leida 1715.

237. *Telesii B.* -- Varii libelli. De rebus naturalibus ex edit. Ant. Persii. Venezia 1590.

238. *Temanca.* — Vita del Palladio. Venezia 1762.

239. *Tennemann Gugl.* — Storia eella filosofia con note e supplemento di Giandomenico Romagnosi e Bald. Poli. Milano, A. Fontana 1832-36.

240. — Tertius Index Acatholicorum sive Haereticorum Fidei avitae desertorum, qui ab anno MDXVIII vixerunt usque ad annum MDCXL.

241. *Teichmüller.* — Aristotelische Forschungen.

242. *Thuan.* — Historia sui temporis.

243. *Tiraboschi.* — Storia della Letter. Ital. Napoli 1781.

244. *Tommaseo.* — Storia civile nella letteraria. Studî. Torino, Loescher 1872.

245. Überweg Grundris der Geschichte des Philosophie etc. bearbeitet und herausgegeben von prof. M. Heinze. Berlin 1888,

246. *Ughelli.* — Italia sacra.

247. *Ugurgeri Azzolini P. I.* — Pcmpe Sanesi, ovvero Relatione degli Uomini e Donne illustri di Siena.

248. *Ursini J. H.* — De Zoroastre, Hermete et Sanchoniatone. Nürnberg 1661.

249. *Vogt Joh.* — Catalogus librorum rariorum. Harburgi 1753.

250. *Id.* — Thesaurus bibliothecalis.

251. *Id.* Catalogus hist. criticus.

Verdoni Dr. Mario e *Buccioli Domenico.* — Della Difesa della Commedia di Dante distinta in sette libri etc. In Cesena, per Severo Verdoni 1688.

263. *Zanotti F.* — La filosofia morale secondo l'opinione dei Peripatetici. Firenze, Barbera 1881.

254. *Zeller.* — Die Pphilosophie der Griechen, Leipzig 1869 e 1882.

255. *Zenatti O.* — Franc. Patrizio, Orazio Ariosto e T. Tasso: a proposito di dieci lettere finora inedite. Per nozze Morpurgo-Franchetti. Verona, stab. Franchini 1896.

256. *Zeno Ap.* — Lettere. Venezia, tip. Franc. Sansoni 1785.

257. *Id.* — Note al Fontanini. Bibl. dell'Eloq. ital. Venezia 1753.

258. *Zuccolo Ludovico.* — Dialoghi. Venezia, Ginammi 1625.

259. — *Wading.* — Annales minorum seu trium ordinum a S. Francisco institutorum etc. Romae, typis Rochi Bernabò 1731-40.

260. *Weinrich M. Melchior.* — Orat. Apologetica pro Aristotelis persona adversus calumnias et criminationes Franc. Patricii philosophi platonici. Lipsiae 1614, in 4°.

261. — Wetzer und Welte Kirckenlexicon.

262. *Keppler I.* — Epistola explicante prepositorum operis de harmonia mundi. Lincii 1619.

263. *Kirchner.* — Katekismus der Geschichte der Philosophie. Leipzig 1884.

264. *König G. M.* — Bibliotheca vetus et nova. Altdorfii 1678, typis H. Meyeri.

265. *Kukulievich-Sakcenski I.* — Slovnik, umjenikah jugoslavenskih. (Cfr. a proposito di questo diz. gli articoli " Ognuno a casa sua " del Dr. Nacinovich ne " La Provincia dell'Istria " per il Patrizio. Anno XXIV (1890) n. 12 e XXV (1891) n. 5,

INDICE

ANTONIO DE COLLE

BRICIOLE
di
STORIA MONTONESE

I documenti, che pubblico, li rinvenni tra le carte conservate dalla famiglia dei fratelli Giacinto, Nicolò e Pietro Declich di Visignano, ai quali tributo le mie più sentite grazie per la liberalità e gentilezza, con cui mi lasciarono frugare per più giorni nella loro biblioteca ed asportare quanto ritenni opportuno. Gli atti sono contenuti in un quaderno, che sul cartone porta scritto: " *Catastico delle cose più essenziali di questa Comunità. Principia l'anno 1305: termina l'anno 1651* ".

Doveva constare di più fascicoli: infatti su di una carta trovo: " N. 14 : Catastico delle cose più essenziali di questa Comunità : principia dall'anno 1413: termina Volume Zen, et è di carte scritte n.° 65 ". — Sventuratamente per il periodo dal 1305 al 1436, senza dubbio il più importante, nulla rimase, eccetto le sentenze del Capitano del Pasinatico del 1305 e 1306, che integralmente riproduco.

Il Catastico è manifestamente un estratto da documenti originali esistenti nell'archivio di Montona al tempo del compilatore.

Questi dev'essere stato persona di qualche coltura: la prova è data dal fatto ch'esso riporta documenti estesi in latino, dei quali alcuna volta invece dell'originale dà la traduzione italiana. Io suppongo sia stato un sacerdote della famiglia Declich domiciliato a Montona verso il 1660: i preti abbondano invero in tale famiglia.

La messe di fatti storici però è purtroppo ben piccola: l'attenzione del prete era attratta massimamente da quanto si riferiva alle decime, al quartese, ai pascoli ed alle prestazioni reali e personali: tuttavia qualche notizia riescirà affatto nuova, perchè non ne vedo fatto cenno alcuno nei libri del Kandler e del Morteani sulla storia di Montona.

L' archivio di questo castello doveva trovarsi in deplorabilissimo stato verso il 1660: rilevo infatti che mancavano già i volumi dei rettori dal 1412 al 1436, e da quelli esistenti erano state stracciate centinaia di carte e molte rose dai sorci.

Premesse queste avvertenze, pubblico anche alcune aggiunte e correzioni alla serie dei Podestà veneti di Montona data dal Morteani, dichiarando che le rispettive notizie furono da me attinte parte al Catastico Declich, parte agli atti di due processi, l' uno riguardante Giulio Pamperga e l' altro i fratelli Marco e Rinaldo Benleva, e ad un cumulo di contratti privati e testamenti, circa ottocento, favoritimi dalle gentili famiglie Declich, Precali e Dellemarna, cui sentitamente ringrazio.

Potrò inoltre indicare il giorno d' elezione a canonici dei pievani di Montona per il periodo di tempo dal 1381 al 1699; darò infine l' albero genealogico di un ramo della nobilissima famiglia Barbo, stabilitasi a Montona, il tutto ritratto dall' incartamento del processo contro i fratelli Benleva.

Spigolerò in seguito, dalle carte che si trovano a mia disposizione, quanto può avere una qualche importanza e lo darò man mano alle stampe.

Ed ora ecco i documenti del 21 aprile 1305 e 1306 i quali trattano di questioni sorte tra i due Comuni di Parenzo e Montona; differenze di tal fatta non dovevano essere rare, dal momento che si ripetevano assai spesso. Vedasi Kandler: Codice diplomatico istriano agli anni 1258 e 1364, e Morteani: Storia di Montona a pagg. 137-138.

* * *

In Kristi Nomine Amen. Anno eiusdem 1305, Indicione III, die vero 21 Mensis Aprilis. Actum in Castro Sancti Laurentii super Palatio Comunis, in sala Maiori dicti Palatii, presentibus D. Marco Teodoro de Venetiis socio et Vicario infrascripti Domini Capitanei et Potestatis, Nicolao de .... et aliis multis vocatis et rogatis testibus. Cum Magnificum Dominum Petrum Gradenicum Illustre Duce Venetiarum per sua Consilia Maiori et Minori, fuisse precipiendo mandato egregio D. Petro Zeno de suo mandato Capita-

neo Pasinatici Istriae, nec non Pottj. Sancti Laurentii, quod de omnibus questionibus, ortis a tempore Pasinatici, et vel quae de cetero orirent. inter Comunia trans dicti Pasinatici, et Insula a predicto expedire, cognoscere et diffinire et terminare debet. prout esse iuxtum et congruum, unde sic de mandato huiusmodi constat per Ducales litteras publica bulla munitas, quarum exemplum est de verbo ad verbum inferius denotatum, super que diverse questiones et littes plurime ortae inter Comunia Montonae et Parentii, occasione terraticorum, pascuorum et herbarie utriusque Comunis et afficta .... eorum de causa et occasione bestiarum arreptarum ex fora eorum violentiar., et gravaminum hunc modum, et ad invicem per dicta .... Illatae ventilatae seu comotae (sic) dum fuissent per Procuratores, et Sindicos dictorum Comunium coram prefacto Domino Cap. et Pott. tamquam suo, per prenominatum Dominum Ducem, et dicta sua Consilia, Iudice Delegato, scilicet per parte Comunis Montonae Macabrunum Notarium Sindicum et parte Pottestatis et Comunis Montonae de actu Procuratorio et Sindicatu constat Publico Instrumento ibi viso et lecto, roborato manu Nassinvere de Montona Imperiali auct. Notarius sub millesimo tercentesimo quarto, Indicione II, die primo Mensis Novembris Montonae ut in eo legitur. Et per parte Comunis Parentii Dn. Donatum Sindicum, et parte Pottestatis et Comunis Parentii de actu Procuratorio et Sindicatu constat Publico instrumento ibi viso et lecto roborato manu Nicolai Imperiali auctoritate Notarius et etiam scribe Pott. Parentii sub. 1304, Ind. II. die 7. Mensis Novembris Parentii, et ut in eo legitur. Super quibus vero questionibus multa dicta proposita, allegata et eadem in scriptis dacta et porrecla fuerunt Capitaneo et Iudici memorato per Partes et Sindicos antedictos, tam per libellos et petitiones dixtintas per quam plurima Capitula, quam per mutuas insinuationes et diffensiones eorum, quae omnia predicta et singula prout continet. cum totis processibus subsecutis ex eis ; Dictus Dominus Capitaneus Pottestas et Iudex redduci, annotari et poni fecit in scriptis huius ordinabiliter super uno quaterno per me suum Notarium infrascriptum et ad exemplo privilegiorum. Itt. dictam scripturam de terratico, herbaticis et pascuis eisdem volens habere provisum et deliberatum consilium super ipsis, misit et habuit eumdem quan-

tum fideliter et caute in quam pluribus partibus fideliter et intus Istriam et extra Istriam, et semel et plures, ad quamplures bonos et Sapientes Viros in Iuris peritos, et quia in ipsis Sapientibus et eorum Consiliis talem discordantiam et divisionem invenit, per quam dictae questiones in quibusdam sunt et difficiles nimium, et observare per debendo partem ad sententiam diffinitam de singulis Capitulis contentis questionibus in eisdem, tam de his capitulis, quam hic inferius declarata sunt, in quibus est sincera et Sapientum recepta consilia clara super quibus est ordinabiliter infrascriptum sententiavit totaliter et finivit. De aliis vero capitulis in quibus est obscuritas et divisio sapientum, quam impedimentum diffiniendi et sententiandi prest. ad questiones eas, per posse studebit et dabit operam efficacem habendi et precipiendi ad huc melior, et apertum consilium toto posse atque libenter sententiabit et diffiniet cum tempus ante suum exitum de Regimine sui Capitaneatus, si potuerit, et si evenerit quod non possit etiam sententiare antequam recedat a Capitaneatu suo, Capitaneaus venturus post eum vel alius cui comissum fuerit deffiniet de eisdem. In primis super capitulo proposito et allegato pro parte supradicti Macabruni Sindici et Procuratoris Pottestatis et Comunis Montonae Agentis et petentis Procuratorio nomine per eosdem contra predictum Dominum Donatum Procuratorem et Sindicum Pottestatis et Comunis Parentii se tuente et diffendente Procuratorio et Sindicario nomine per eosdem de viginti Bestiis minutis arreptis per Parentinos affictatis Montonae euntibus adaquare cum suis Animalibus ad Marinam de quibus viginti Bestiis octo Bestiae fuerunt vicinorum Montonae arreptae indebite, sicut sufficienter et legitime satis est memorato D. Cap. et Iudici clarefactum Pronuntiando sententiavit et decrevit quod predictae octo Bestiae vel aliae consimiles, seu sic bonae ut illae erant cum usufructu habito et percepto, seu quod haberi et percepi iuxte potuissent ex eis ab illo tempore quo fuerunt areptae usque nunc, restituantur et componi debent per ipsum prenominatum Procuratorem et Iudicem Comunis Parentii illis Personis de Montona quarum sunt et fuerunt cum effectu. Verumtamen Bestiae affictatorum non possint nec debeant ire ad Mare per districtum Parentinum nisi prius erit isto articulo per dictum Dnum Capitaneum et Iudi-

cem vel per alium sucedentem cognitum et diffinitum fuerit, utrum dicti Affitantes debent ire ad Mare per ipsum Parentinorum districtum vel non, quae vero predictae Bestiae cum usufructu predicto restitui debeant, et restitutae sint hinc ad octo dies proximi, sub poena centum librarum ad grossos, cuius poenae medietas cedat Comuni Venetiarum et alia medietas Comuni Montonae. Item (?) super capitulo obrepto et allegato per parte dicti Macabruni Sindici et parte Pottestatis et Comunis Montonae agentis et petentis Sindicario et Procuratorio nomine per eosdem contra predictum Dominum Donatum parte, et Sindici Pottestatis et Comunis Parentii deffendente et se tuente, Sindicario et Procuratorio nomine per eosdem de violentia facta et excessu comisso per Dominum Maurum de Parentio cum suis sequacibus missum Capitaneum et Pottestatem Parentii armata manu super districtum Montonae per quem Dominum Maurum arrepta fuerit indebite illis de Montona et Parentium conducta multa quantitas Bestiarum de quibus Bestiis remanserunt et esse debent aut sunt apud Comune Parentii quarnaria pecudum circa quinque, sicut de huius sufficienter, satis et clare constat Domino Capitaneo et Iudici memorato, pronuntiando sententiavit et decrevit quod ipsa quinque quarnaria pecudum seu ita vel erunt consimiles et tam bonae ut illae fuerunt cum usufructu earum habito et percepto, seu quod haberi et percipi iuxte potuissent ex eis ab illo tempore, quo fuerunt abreptae usque nunc, restitui et consignari debeant per predictum Sindicum et Procuratorem et Comune Parentinum Vicinis Montonae quibus est et fuerant cum effectu hinc ad octo dies proximi sub pena trecentarum librarum ad grossos, cuius penae medietas cedat Comuni Venetiarum et alia medietas Comuni Montonae. Reservato quoq. de isto capitulo D. Cap. et Iudici Dominum Maurum, illud quod adhuc sibi vel successori sui diffinire et sententiare placuerit de eodem. Item super capitulo et allegato pro parte supradicti Domini Donati Iudicis et Procuratoris Pottis et Comunis Parentii Agentis et petentis Sindicario et Procuratorio nomine per eosdem contra supradictum Macabrunum nomine Procuratorio Pottis et Comunis Montonae deffendentem et respondentem Procuratorio et Sindicario nomine per eosdem de Bestiis quinquaginta una minutis per Montonenses arreptis indebite Civibus Parentinis apud Sanctum

Michaelem de subtus Terra, sicut satis sufficienter est et legitime d. D. Cap. et Iudici clarefactum pronuntiando sententiavit et dixit quod dictae quinquaginta una Bestiae vel aliae consimiles et tam bonae ut erant illae cum usufructu habito et percepto, seu quod haberi et percipi iuxte potuissent ex eis ab illo tempore, quo fuerunt arreptae usque nunc restitui et componi debeant per predictum Sindicum et Pottestatem et Comune Montonae Parentinorum Civibus quibus sunt, sive fuerunt cum effectu hinc ad octo dies proximos sub pena ducentarum Librarum ad grossos, cuius penae medietas cedat Comuni Venetiarum et alia medietas Comuni Parentini, reservate nihilominus dicto D. Cap. et Pottestati atque Iudici de isto capitulo super indebite allatae dictarum quinquaginta una Bestiarum fortia per Montonenses predictos illud, quod adhuc sibi vel successori suo diffinire et sententiare placuerit de eodem. Pronuntiavit insuper sententiando et sententiavit pronuntiando superque precepit et mandavit expresse prefactus Dominus Capitaneus, Potestas, Iudex quod neutrum dictorum Comunium presumat vel attentet facere novitatem aliquam propter Capitula vel ex occasione Capitulorum quae nondum diffinita sunt dum per ipsum vel sucessorem suum diffinitum et sententiatum fuerit super ipsis, sub pena quingentarum Librarum ad grossos, cuius penae medietas cedat Comuni Venetiarum et alia parte non confatiente, quae vero pena et aliae omnes et singulae penae predictae in quocumque preditorum Capitolorum non observatae peti possint et exigi cum effectu et penis solutis vel non, nihilominus omnia et singula supradicta inviolabiliter firma durent. Tenor autem premissarum Ducalium litterarum sic incipit et per omnia talis est. Petrus Gradenicus Dei gratia Venetiarum Dalmatiae atque Croatiae Dux, Dominus quartae partis et dimidio totius Imperii Romani, nobili et sapienti Viro Petro Geno de suo mandato Capitano Pasinatici Istriae et Potestati Sancti Laurentii fideli dilecto salutem et dilectionis affectum. Cum plures inter Terras Nostras Istriae oriri questiones videntur, quae inter fideles nostros deinde scandalum afferunt et errorem, per nos et nostra Consilia, Minus et Maius, ad removendam huiusmodi materiam scandali decernimus ordinando, et sic vos per nos et dicta nostra Consilia precipiendo mandamus quatenus de omnibus et singulis questionibus quae a tempore scilicet

Pasinatici ortae extant, vel quae de cetero orirentur inter Comunia nostrarum Terrarum de Istria, Insula et Pirano, exceptis questionibus Terrarum et Comunis Potestatis nostri Iustinopolitani relinquimus terminandas cognoscere, terminare et diffinire, sicut iuxtum et congruum vobis videbitur, debeatis ut dicta erroris perdat... et omnes recipiant ius suum.

Data in Nostro Ducali Palatio 26 Septembris p.^m^ Ind.^ne^.

Lata fuit predicta sententia in cospectu partium.

Ego Dominus de Fraganesco de Cremona Imperiali auctoritate Notarius: nec non predicti Domini Capitani Potestatis et Iudicis Cancelarius his omnibus presens fui, et de suo mandato rogatus scripsi in formam publicam redigendo.

***

Hoc est exemplum cuiusdam Sententiae latae inter Comune et Homines Parentii et inter Comune et Homines Montonae per pascuis, cuius tenor talis est.

In Xristi Nomine Domini anno eiusdem millesimo tercentesimo sexto, Indicione IV. Cum ego Ioanis Griti Pasinatici Istriae Capitanus ac Iudex ordinarius ex vigore comissi ut infra ab Ill. D. Petro Gradenico Dei gratia Venetiarum Dux, et Cognitor singularium questionum inter Terras Pasinatici Istriae emergentium et Caput Insulae. Et primum cum igitur quedam questio orta esset inter Comunia Parentii et Montonae occasione cuiusdam pascui utriusque Comunis prope aquam valde, varie et diverse questiones inter homines quorumdarum Comunium occurrebant, quae eisdem maximum periculum et detrimentum affere poterunt, animadvertentes ne talia possint accidere et ad hoc ut ... constituit quodlibet Comune suum Sindicum. Qui Sindici Comunium predictorum Parentii et Montonae per dictas questiones cogvoscendas et deffiniendas ad me tamquam a Iudice et Cognitore dictarum questionum habuerunt recursum, videlicet Dominus .... et Sindicus Comunis Parentii de cuius procura et Sindicato constat publico Instrumento .... manu Pangraci Notari sub millesimo tercentesimo sexto Indicione quarta die decimo sexto Ianuari .... Not. viso et lecto Nonsivera Not. Procurator et Sindicus Comunis

Montonae de cuius patet Sindicatu .... publico Instrumento cum legitimatio Procurae manu roborato Micaelis Not. de Montona sub eodem mill. et ind. die vigesimo mensis Ianuarii ab infrascripto Notario viso et lecto. Proponebat nempe dictus D. Donatus, Procurator et Sindicus ut supra cum quaedam sententia arbitraria lata fuisset per Nobiles et sapientes Viros, videlicet Dominum Iacobû Dolfinum tunc Potestatem Parentii et Albericum a Musto tunc Potestatem Montonae Iudices Arbitres electos a Comuni de Parentio ex una parte, et a Comuni de Montona ex altera, ut constat duobus publicis Instrumentis in causa per utramque partem productis, videlicet unus pro parte Parentii et alter pro parte Montonae unius et eiusdem tenoris coram me de verbo ad verbum auscultatis et lectis, uno quorum scripto manu Lifaldi N.^s da .... tunc Comunis Parentii Notarius sub annis Domini millesimo ducentesimo quinquagesimo primo, Indicione nona, die Jovis, sexto initiato die Aprilis, altero vero scripto manu Magistri Micaelis tunc Notarius Comunis Montonae sub eodem millesimo, indicione, et die a predicto Not.^ri visis et lectis, in qua (sic) quidem sententia inter cetera quadam partibus, continebat, qui talis est. Permanendo Pascua quae sunt Comunium inter eorum Comunia, et ex virtute ipsius producti petebat dictus Dominus Donatus Sindicus supradictus vice et nomine Comunis Parentii Nascingere Not. Sindicus et Procurator Comunis Montonae sicut dicto Comune inter alia contentu (sic) et quae (sic) proponeret, quod remanere debeant Pascua, quae sunt duorum Comunium comunia iuxta dictam sententiam et quod deinceps non debet Comunis Montonae dare Pascuum absque licentia Comunis Parentii affitare. petebat etiam medietatem reddituum affitationum dicti Pascui, quae Comunis Montonae recipit a quadraginta annis citra, et quod Com. Montonae condemnetur Comuni Parentino ad solvendam sibi partem penae contingentem quae est duorum Millium Marcarum Agenti, in qua inciderunt locando Pascua, quae debent esse comunia ex vigore sententia Arbitrariae de qua superius facta mentio est, et quod precipiatur Comuni Montonae sive suo Sindico, quod dictum Pascuum sine licentia Comunis Parentii forensibus predictis deinceps non debeat affitare. Contra quae dictus Nascinvera Sindicus nomine ut supra predicti Comunis Montonae ad sua et dicti Comunis deffensionem propo-

suit, quod Pascua dictorum Comunium sint comunia tanquam ad pasculandum sed non directe, quod si directe forent comunia homines Parentii possent facere Mandrias super Territorium Montonae et ligna incidere et aquas bibere, ut illi de Montona faciunt. Unde a dicta Comunis Parentinorum petitione petebat absolvi et sibi expensas factas et faciendas satisfieri, et quod de finibus cognitis ac de Pascuis alternatim inter nos et ipsos concessis (satis) per privilegium satis patet, et quod manifestum est non indiget probatione. Et quia Comunis Montonae affitavit dictum Pascuum per quadraginta annos et ultra sine contraditione alicuius allegando quod quadragenalis prescriptio omnes actiones escludit, et ideo Comunis Montonae tali nomine potest et poterit affitare. Item petebat cum querella, et excessu facto per Dominum Maurum hominibus de Montona, asserendo ipsum Dominum Maurum .... armata .... banderia introisset auferendo Animalia hominibus .... excessu petebat esse dictum ..... Comunis Montonae et contra formam ..... per illos de Ursario, et factas Mandrias ..... et ligna incisa in nemoribus Comunis Montonae, propter quod petebat dictis .... Parentii portionem sibi contingentem iuxta formam pactorum ....

Sindicos Comunis Parentii precipiatur ut homines de Parentio de cetero ab omnibus ...... coram me fuerit ventilata, et pluries ac .... partibus coram me per terminos constitutis et audictis et intellectis rationibus et differentiis .... vice propositis, et eadem et omnia fuerant in causa conclusa, renuntiatibus partibus se velle aliquid ultra proponere nam de mea qualemque conscius prudentia semper habendo prae oculis doctrinam sapientis illius, dumtaxat omnia facta ante consilium et post factum non permutabis, ac deliberatum solicito habito consilio Iuris Doctorum Paduae et studio Legentium dictorum aliorum plurium prudentium et honestorum Virorum per ea, quae vidi et agnovi, et .... Consilium Dei nomine invocato dico et pronuntiando sententio, Comunis et homines de Montona, sive Sindicus ipsorum a petitione et a Conventione Comunis et hominum de Parentio ac Sindici ipsorum liberos et absolutos et quod libere Comunis et homines de Montona possint affitare eorum Pasqua forensibus pro suis sine consensu Parentinorum autoritate Arbitralis Sententiae et e converso

Comunis et homines de Parentio, et Sindicus ipsorum a conventione Comunis et hominum de Montona, ac Sindici ipsorum a pena petitionis Comunis et Sindici Montonae in qua dixerunt quod Comunis et homines de Parentio incidisse, quod supra Territorium fortiaverant Mandrias . . . . . biberunt aquas, et de hoc cum non consistent nec minus aliquid de reali probatum fuerit, ideo pronuntio ut supra liberos et absolutos.

Lata et pronutiata fuit dicta Sententia die Dominico 26 Iunij in presentia partium in Ecclesia Sancti Mauri Episcopatus Parentii, Presentibus D. Petro Belengo, Berzurro Finarol ambo de Venetjis, Ant. de Rubeis de Padua, Masimiliano q. Domini Simeonis de Pola, Ruffo, de Ruffi, Ioane Benebino, Ant. Proglo, Pagano Notario, Floramonte Licessa Comunis de Parentio, Steffano de Montona, et Prd. D. Plebano Ecclesiae Sancti Stephani de Montona testibus et aliis.

Ego Meroratus . . . . . . Berorati de Bononia Imperiali . . . . . . et tunc suprascripto . . . . . . de cuius . . . . de ipsius formam redegi, scripsi et publicavi et proprio signo roboravi.

Ego Antonius q. Domini Ursi de Padua Imperiali autoritate Notarius Publicus et Cancelarius Nob. et Sap. Viri Domini Lothari Grimani Mon: Potestatis . . . . . et ipsius Comunis Montonae hoc exemplum scripsi, manu Domini Memorati de Memorati ex autoritate dicti Domini Potestatis suam autoritatem ideatum . . . . . . ut cum ipso auutentico vero patet . . . . nil adendo vel minuendo, quod sensum vel sententiam valet, vel comportat, sub Anno Domini Millesimo tercentesimo septimo, Indicione V, die . . . . . .

Aggiunte e correzioni

alla serie dei Podestà veneti sotto il dominio della Republica.

1305 — Cancelliere pretoreo: *Macabruno.* Fu stampato altrove " Marcabani ". Dal documento 21 aprile 1305 del catastico Declich, che publico, risulta però chiaramente "Macabruno". Osservo che nel Trentino esiste ancor oggi il cognome " Marcabruni ".

1307 — *Lotario Grimani.* Podestà — Antonio q. Orso di Padova nodaro e cancelliere. Così risulta dal documento da me ora pubblicato dd: 26 giugno 1306, ed estratto dal Catastico Declich.

1313—1314. — *Filippo Barbadico.*

1320 — *Federico Cornaro.* Podestà. — Mag. Iohannes not.

1325 — *Ioannes* notarius Potestatis.

1387 — *Nicolò Contarini* che figura Podestà anche nell'anno 1388. — Cancelliere pretoreo: Giovanni de Lando da Piacenza.

1393 — *Nicolò Foscari.* Podestà — Ioannes Horigonus de Mediolano, Cancelliere pretoreo.

1426 — Secondo alcuni, Podestà sarebbe *Zuanne Venier.* Osservo che nel catastico Declich appare invece: *Francesco Foscarini.*

1461 — *Marco Mugno.* Nel catastico Declich è scritto Marco *Mogni.* Magno o Magni ho trovati Capitani di Raspo.

1470-71 — *Zuanne Zancarol.* Fu Podestà anche per l'anno 1472, almeno fino al 7 dicembre.

1482-85 — Nell'anno 1485 trovo vice-cancelliere pretoreo: *Matteo Pulo* (?).

1491 — *Giov. Maria Mudacio.* Fu Podestà pure nell'anno 1492 ed anche nel 1493 almeno fino al 30 giugno.

1494-95 — *Leonardo Bembo.* Osservo che per parte dell' anno 1494, in seguito alla morte di Leonardo, gli succedeva

nell' ufficio di Podestà il fratello Giovanni (Zuanne). Il fatto della morte lo rilevai da Ducale di Agostin Barbarigo. Anche nel catastico Declich si parla del volume di Zuanne Bembo. Nel 1494 era vice-Podestà Giov. Francesco Leon.

1496 — *Stefano Ferro.* Lo trovo Rettore ancora addì 8 gennaio 1497 — Cancelliere pretoreo: Zan Pietro de Ruenoldis.

1498 — *Giov. Maria Mudacio.*

1500 — *Filippo Calbo.* Lo trovo Podestà ancora addì 7 ottobre 1498; quindi non mi sembra esatto il 1500. Addì 17 giugno 1498 in assenza del Podestà trovo vicegerente Stefano Barbo.

1511 — *Michiele Marin.* — Lo trovo Podestà già nel 1510.

1514 — Invece di Baldassare Moro, addì 21 maggio 1514 trovo Podestà *Vincenzo Marcello* — Cancelliere: Demetrius Cosma — Vice-cancelliere: Iacobus Gavardus Iuxtinopolitanus.

1520 — *Girolamo Paruta* e *Luigi Pizzamano.* Vedo Podestà il Paruta ancora addì 19 febbraio 1522.

1523 — *Francesco Memo.* Podestà ancora addì 20 febbraio ed 11 settembre 1524.

1550 — *Zuanne Morosini.* Era Podestà anche addì 12 maggio 1551. (Estratto dal Vol. Civ. del N. H. Piero Michiel Podestà di Montona negli anni 1567-1570).

1554-56 — È assegnato in quest'anno come Podestà *Giov. Francesco Morosini.* Osservo però che nel catastico Declich il cognome è *Foscarini.* — *Foscarini* trovo pure in altra carta del 12 marzo 1555, ed anche in copia di ducale del 1555 il cognome è *Foscarini* e non Morosini. Addì 5 maggio 1556 cancelliere pretoreo era: Bartolomeo a Cruce (della Crose).

1560 — *Francesco Valier.* Il cognome nel catastico Declich è veramente *Falier:* e così pure in carta del 1° settembre 1567. Addì 11 febbraio 1560 era Cancelliere pretoreo: Benedetto de Pottis. Cancelliere del Comune: Vincenzo Polesini. (Da copia tratta dal Libro de livelli a carte 81).

1563 — *Zaccaria Falier.* Nel catastico Declich ed in carta del 1° settembre 1567 il cognome è invece: *Valier.* Egli fu Podestà negli anni 1562-1564.

1567-69 — *Pietro Michiel.* Era Podestà pure nel 1570. Il che si rileva da un estratto del suo Volume civile.

1572 — *Pier Francesco Soranzo.* Nel catastico Declich sta: " *Gio.* Franc. Soranzo dal 25 luglio al 15 agosto 1572 ".

1578-80 — *Giacomo Zorzi.* Negli atti del processo contro i fratelli Marco e Rinaldo Benleva a carta 129 si vede ch' era Podestà anche nell' anno 1581.

1581 — *Pietro Loredan.* Secondo il catastico Declich il Loredan fu Podestà anche negli anni 1582 e 1583.

1582-84 — *Lorenzo Morosini.* Così nel Morteani. Con riguardo però all' osservazione fatta precedentemente, il Morosini non può essere stato Podestà nell' anno 1582: e nel 1583 (forse) lo sarà stato solo per parte d' anno.

1589-1592 — *Marcantonio Valaresso.* Osservo che il Valaresso fu Podestà per parte dell'anno 1588 e pure per parte del 1591. Nel 1592 egli non potè esercitare tale ufficio, apparendo Podestà per gli anni *1591-92 Zuanne Pisani.* (Catastico Declich).

1593-95 — *Pietro Marcello.* M. Nic.º Belli da Capod.ª, cancelliere pretoreo.

1598-1601 — *Galeazzo Dolfin.* Come vice-cancelliere: Nicolaus Pilonellus. Cancelliere pretoreo trovo Antonio Capello. (Processo contro Giulio Pamperga a pag. 301). Vedo lo stesso Capello nel 1607 Cap.º a Barbana (Ivi, pag. 313).

1604-06 — *Nicolò Morosini.* Il cognome del coadiutore publico è dato da alcuni con *Naorico.* Io lessi nel mio documento invece *Naonio* da Pordenone. Il cancelliere pretoreo era Matteo *Oliva.*

1607-08 — *Marco Pasqualigo.* Addì 1º luglio 1606 era già Podestà. Il vice-Cancelliere è Gio. Ambrosio Vida q. Ettore, Nob. capodistriano, che nel 1617 trovo cancelliere a Visinada.

1614 *Marco Briani.* Lo trovo Podestà ancora nel *settembre 1615.* Nel catastico Declich non si chiama Marco, ma *Piero.* Cancelliere pretoreo: Carlo Paris.

1615-17 — *Anzolo Falier.* Incominciò a mezzo ottobre del 1615.

1618-20 — *Francesco Diedo.* Osservo che nel 1620 figura cancelliere pretoreo Girolamo Lugo. Un giudice era il sig. Cristoforo Barbo.

1622 — *Girolamo Zorzi.* Lo trovo Podestà addì 11 ottobre 1621 ed anche nel 1623.

1629-30 — *Nicolò Contarini.* Secondo il catastico Declich, nel 1629 era Podestà *Piero Loredan.*

1633 — *Gio. Batt. Falier.* Nel catastico Declich apparisce Podestà anche nel 1632.

1634—36 — *Andrea Boldù.* Dev'essere stato Podestà anche nel 1637.

1640—42 — *Francesco Pasqualigo.* Morì in ufficio probabilmente nel luglio 1641. Gli successe il figlio.

1661-63 — *Nicolò Contarini.* Cancelliere pretoreo: Marco q. Andrea Benleva.

1676-77 — *Giuseppe Pasqualigo.* Apparisce Podestà nel *maggio 1675.* (Da proclama riguardante il bosco comunale di Visignano denominato Popularia).

1678-80 — *Marin Molin* — Trovo cancellieri pretorei: Andrea Candua (addì 13 febbraio 1678) e Sebastiano Brazzoni (addì 28 marzo 1678).

1684 — *Vital Falier.* Io lo trovo Podestà già addì 13 marzo e 10 luglio 1683 ed ancora addì 13 marzo 1685. Vice-cancelliere: Bortolo Sacchetti.

1691-93 — *Zamardò Fantin Zancarol.* Osservo che da istanza dd. 27 luglio 1692 risulta Podestà *Alessandro Venier.* Il Conservator alle leggi era allora Andrea Benisoni. — Nel 1691 trovo due cancellieri pretorei: Domenico Sacchetti addì 28 ottobre e Sebastiano Morandi nel novembre.

1715-17 — *Domenico Marin.* Nel 1717 è coadiut. pretoreo Tomaso Tomasini.

1718-20 — *Andrea Piero Morosini.* Vice-cancelliere pretoreo: Andrea Giavina.

1726-27 — *Nicolo Molin.* Il Molin era Podestà anche nel 1728. (Da inventario della Scuola di S. Michele sottoterra).

1728-30 — *Angelo Corner* — Cancelliere pretoreo vedo Bortolo Fedrici nel dicembre 1729 ed addì 10 aprile 1730.

1731-33 *Pietro Romieri* — Addì 3 maggio 1733 trovo coadiut. pretoreo Bernardin Cechetti. (Da contratto dd. 14 febbraio 1733).

1739-1741 — *Zanfrancesco Corner.* Nell'aprile 1741 appare cancelliere pretorio: Santo de Santi. (Da contratto di vendita dd. 13 novembre 1740).

1745-46 — *Franc. Ant. Barbaro.* Cancelliere pretoreo nel 1745 era Gio. Franc. Nani.

1747-49 — *Daniele Morosini.* E precisamente dai primi di marzo 1747 a mezzo ottobre 1749. (Dal processo Benleva). Cancelliere pretoreo: Franc. Guazzo. Coadiutore pretoreo: Domenico Ravasini.

1750-52 — *Zuanne Venier* — Cancelliere: Sebastiano Ratissa.

1753-54 — *Marco Alvise Bembo* — Nel 1754 vedo coadiutore pretoreo: Tomaso Tomasini.

1761-63 — *Zuanne Soranzo* — Nel novembre 1763 trovo cancelliere pretoreo: Alessandro Lanzi.

1764-66 — *Luca Minio.* Trovo Podestà il Minio già nel luglio 1763. Cancelliere pretoreo: Simon M.[a] Salomoni.

1767-69 — *Girolamo Cicogna.* Il Cicogna lo trovo Podestà già addì 15 luglio 1765 ed addì 22 luglio 1766. (Da nota di spese fatte da Pietro Chervatin, zuppano di Visignano, per la casa del pievano, per la loggia ecc.). Addì 15 ottobre 1769 io trovo Podestà *Daniele Balbi.* (Da documento del 15 ottobre 1769 che riguarda la libertà dei Visignanesi di commerciare i propri prodotti).

1780 — *Daniele Balbi* — Il Balbi lo trovo Podestà già ai 16 luglio 1779 ed ancora al 31 gennaio e 1° luglio 1781. Cancelliere pretoreo: Alvise Maria Quaini.

1781-83 — ...... Addì 23 giugno 1783 vedo cancelliere pretoreo: Gio. Batt. Gordini. Giudici: Marco Benleva e Benetto Vicini-Ritossa.

1784-86 — ...... Addì 14 febbraio 1786 trovo cancelliere pretoreo: Iseppo Marinovich.

1790-92 — ...... Addì 3 aprile e 26 ottobre 1792 era cancelliere pretoreo: Alessandro Antonio Simonetti.

1796-97 — *Francesco Maria Badoer.* Il Badoer lo trovo Podestà già addì 8 agosto 1795.

* * *

Ricavo le seguenti notizie dall'incartamento contenente il processo contro i fratelli Benleva.

Il pievano *Michele Barbo,* fu eletto canonico addì 22 giugno 1361.

Il pievano *Zanino Pevich,* fu eletto canonico addì 29 giugiugno 1383.

Il pievano *Pre Piero Registre,* fu eletto canonico addì 12 settembre 1400.

Il pievano *Paolo Chirugico,* fu eletto canonico addì 12 settembre 1400.

Il pievano *Zuanne di S. Lorenzo,* fu eletto canonico addì 25 dicembre 1430.

Il pievano *Matteo* . . . . . fu eletto canonico addì 18 ottobre 1443. La sua elezione a pievano avvenne addì 16 ottobre 1444. Secondo il Morteani però appare scelto pievano addì 16 settembre 1444.

Il pievano *Nicolò Parvullo,* fu eletto canonico addì 16 ottobre 1444. Osservo che stando allo statuto pubblicato dal Morteani al capo 239 (non 238, come indicato nella rispettiva nota a pag. 246) l'anno d'elezione a pievano sarebbe il 1458 e non già il 1448 come ivi dato.

Il pievano *Mauro* . . . . fu eletto canonico addì 4 maggio 1482. Scelto pievano addì 3 giugno 1493.

Il pievano *Domenico q. Lunardo,* fu eletto canonico addì 3 giugno 1493.

Il pievano *Lazzaro Polesini,* fu eletto canonico addì 3 giugno 1493.

Il pievano *Pietro Barbo,* fu eletto canonico addì 25 dicembre 1531. Lo si vede vivo sino al 1560.

Il pievano *Z. Giacomo Gogia (Goia),* fu eletto canonico addì 4 ottobre 1559. Era stato eletto dal Capitolo canonico onorario nel 1545.

Il pievano *Antonio Talmo,* fu eletto canonico addì 4 marzo 1570. Eletto pievano addì 21 dicembre 1582.

Il pievano *Antonio Barbo,* fu eletto canonico addì 6 dic. 1616.

Il pievano *Giacomo Barbo,* fu eletto canonico addì 20 maggio 1624.

Il pievano *Gio. Batt. Vidali,* fu eletto canonico addì 10 febbraio 1647. A pievano fu eletto addì 30 marzo 1653.

Il pievano *Pietro Milossa da Portole,* fu eletto canonico addì 17 luglio 1667.

Il pievano *Stefano Bernabich,* fu eletto canonico addì 4 novembre 1668. Fu eletto pievano dal Consiglio.

Il pievano *Lorenzo Callegari,* fu eletto canonico addì 15 gennaio 1677.

Il pievano *Valerio Talmo,* fu eletto canonico addì 22 agosto 1691.

Il pievano *Carlo Ravasini,* fu eletto canonico addì 29 aprile 1699. Rinunziò addì 3 giugno 1747.

Nel 1749 fungeva da vice-pievano *Don Mattio del Seno.* (Dal processo Benleva, pag. 185).

* * *

Aggiungo la seguente notizia.

Il Consilio addì 2 aprile 1548 conferma il R.[do] Pre Stefano quale Maestro di Cappella nella chiesa di Santo Stefano col salario di Ducati diciotto all' anno coll' obbligo d'istruir nel canto gli scolari.

Famiglia Barbo

Addì 19 sett. 1749. — Montona.

Trassunto formato da me sottoscritto Nodaro con li fondamenti di quelle autentiche carte da me vedute, lette et incontrate ad una p. una dell'antichità, e discendenza della Nobil Famiglia Barbo abitante al presente in questa Terra di Montona.

Che il Nob. Sig. Camillo Barbo al presente vivente discenda per 14 gradi in retta linea da Collando, Piero e Zuanne Barbo Patricij Veneti toccanti gli anni 1260 e 1380 si rileva da albero autentico antichissimo, a cui corrisponde in tutto altra copia di pochi anni ed a cui pure è unissone altro esemplare estratto da codici, che si conservano in casa Ecc. Gradenigo di Santa Giustina.

Che Piero Barbo uno dei suddetti l' anno 1302 e 1349 20 sett. habbia fatto aquisto da Bassamonte Minotto e da Nicolò Minotto da Venezia di tutta una villa chiamata Villa superior di Zumesco sogetta a Montona per L. 750:— de piccoli si vede da autentica sentenza dell'anno 1491 (?) del N. H. Sig. Ant. Contarini Procuratore sopra Boschi nel mese d' Aprile.

Che da Zuanne precitato discenda Biletto, che tolse per consorte la Turca, si vede dall' albero antico sopracitato.

Che da Collando precitato discenda, oltre Pro suddetto altro figlio chiamato Marco e da questi Pantaleone Proc. 1381 e Nicolò 1324 Consegier suoi figli, si vede dall'albero suddetto estratto da Cod. sud. Gradenigo.

Che dal predetto Nicolò indi discenda Zuanne Proc(urator) 1395, e Paolo 1364, e da questi Nicolò suo figlio K.^r 1410, marito di Polissena Condulmer di S. Gio. in Bragora sorella di Eugenio quarto, si vede dall' estratto de Codici Gradenigo sopracitati.

Che dal precitato Nicolò K.^r discenda Polo K.^r e Piero Cardinal 1446 indi sommo Pontefice col nome di Paolo II 1464, e da

Polo predetto discenda Marco cardinale e Patriarca d'Aquileia 1491, si vede dal Codice sopracitato.

Che da Zuanne Predetto Procurator, indi discenda 1395:

Che tutti siano mancati gl' ultimi anni recenti lo dice Paolo Emilio da Canal come da nota di sua mano.

Che dali Prautori accenati Collando, Pro e Zuanne discenda anco Zuanne Barbo Vescovo di Pedena, si vede dall'albero antichissimo suddetto, e da Patente del Prelato 3 lug.° 1534 monita del segillo Episcopale con l'armi della famiglia Barbo suddetta.

Che Lorenzo Barbo discendente dalla famiglia predetta per retta linea, come nell' albero medesimo sia stato aggregato alla cittadinanza di Capodistria co suoi eredi e figli legittimi per pura grazia dell'Ecc. Senato appariscono Ducali 2 sett. 1442, regnando il Serenissimo Francesco Foscari Doge, dirette al N. H. Sig. Arsenio Duodo Podestà e Capitanio di detta Città e nate sopra l'informazione del N. H. Luca da Lezze Podestà presente.

Che Andriana Barbo figlia di Francesco sia stata moglie di Gio. Ant. Scampichio si vede autentico Testamento 1539-25 febraro, e sentenza a legge 29 ott. 1576. —

Che Andrea Barbo q. Benetto sia stato marito di Bianca figlia del Sig. Franc. d'Artisoni da Parenzo appar Testamento 10 dic. 1562.

Che Domenica figlia d'Andrea suddetto sia stata moglie di Francesco Malacarne da Parenzo, Diana altra figlia moglie d'Iseppo Monferà, Margarita altra figlia moglie di Gio. Maria de Nicolaj, Isabetta altra figlia moglie d'Ant.° Martissa, Anzola altra figlia moglie di Gasparo della Corte, Virginia altra figlia moglie di Vincenzo Polesini, si vede da autentici Testamenti 29 sett. e 16 dic. 1562. —

Che Michiella Malaspina sia stata moglie a Cattaron Barbo, si vede 22 ott. 1562. —

Che Eufemia figlia di Cattaron Barbo sia stata moglie di Benetto Lucico, e Benetta altra figlia moglie di Mattio Scampichio, si vede autentica scrittura 2 dicembre 1585. —

Che Lucia sorella di Pollo Barbo sia stata moglie di Francesco Marenzo si vede originale Testamento 9 sett. 1563. —

Che Cornelia figlia di Polo Barbo sia stata moglie a Vicenzo Gravise de Marchesi di Pietra Pelosa, si vede da Testamento 9 sett. 1563, e da autentica sentenza arbitraria 23 Giug.° 1566. —

Che Leandra figlia di Polo Barbo sia stata moglie di Ant.° Zarotti Nob. di Capodistria si vede Testamento 9 sett. 1563 e transazione 23 Mag.° 1584. —

Che Livia figlia di Franc. Barbo sia stata moglie di Gasp.° Pamperga, si vede da Carte autentiche 23 Giug.° 1610. —

Che Camillo Barbo sia stato marito a Diana figlia d' Ettore Richieri Nob. di Pordenon, si vedono autentiche scritture 16 Giug.° 1588 e 23 Mag.° 1591. —

Che Doralice figlia di Camillo Barbo sia stata in primo voto moglie di Gabriel Marensi Nob. di Trieste, indi in secondi voti in Capitan Bernardo Borisi da Capodistria si vedono autentici documenti 7 ott. 1591, 26 febraro 1598, 23 nov. e 23 dic. 1601. —

Che Valerio Barbo sia stato maritato con Virginea Polesini, si vede publico Instrumento 31 dic. 1607. —

Che Camillo Barbo sia stato maritato con Catterina figlia del nob. sig. Francesco Bonomo della città di Trieste, apparisce Documento publico 1 febraio 1677. —

Che Verginea Barbo sia stata maritata con Carlo Gritti nob. Cittadino da Bergamo in secondi voti apparisce pubblica carta 19 sett. 1682. —

Che il predetto Carlo Gritti sia stato maritato in primo voto con Angela Ferri agiutante di camera della Ser. Arciduchessa Anna d' Austria Duchessa di Borgogna e Contessa del Tirolo nata principessa di Toscana, si vede Reggio passaporto dato in Inspruch munito dell' imperiale sigillo 28 nov. 1671. —

Che Maria Barbo sia stata maritata con Zorzi Contarini figlio legittimo dell' Ecc. sig. Ferrigo K.r, ma non habile al Ser. Mazor Conseglio apparisce publico instrumento 13 marzo 1691. —

Che Giulio Cesare Barbo sia stato maritato con Anna Maria figlia del Nob. Sig. Bortolamio Castelli della città di Padova, e Consultor in Iure della Ser. Rep. di Venezia apparisce publico Instrumento 5 marzo 1707. —

Che dal 1465 Nicolò Barbo da Montona Padre d'Isabella haveva casa a Sant' Antonin in Venezia, ov' erano anco i stabili di Cà Barbo. —

Che la famiglia Barbo di Montona habbia l'ingresso nel Conseglio della città di Parenzo apparisce autentico attestato 1.o febraro 1674. —

Che la famiglia medema Barbo abbia titolo d' antichissima famiglia nobile, e che li di lei Preautori sijno sempre vissuti in tal grado sostenendosi con le proprie entrate, godendo ogni più distinto Privileggio e coprendo sempre le più decorose cariche di questo luoco, apparisce attestato 13 marzo 1683 del N. H. Sig. Vidal Falier Podestà di Montona. —

Che la famiglia Barbo con sentenza particolare seguita in Trento, tra il sig. Antonio Queta Iuris Consultor et Arbitro eletto dal Ser. Re de' Romani da una, et il sig. Matt.o dei Avocati Arbitro elletto dalla Ser. Rep. di Venezia dall'altra, sia stata compensata con terreni sul territorio di Montona per haverli lasciato li proprij sul contado di Pisino, che rimasero nell' aggiustar li confini della parte dell'Imperio. Si vede autentica scrittura 17 Giug.o 1535 con altra seguita in Pisino esecutiva 8 ott. 1535.

Che Camillo Barbo sia stato elletto Deputato dal Conseglio di Montona per la composizione con li popolari approvata indi

con Ducali dell'Ecc. Senato, si vedono publici documenti 19 Lug. 1598, 10 Ag. 1598, 11 nov. 1599. —

Che Camillo Barbo predetto sia stato investito dal Conseglio di Montona del jus d'elleger zuppano nella sua villa di Tizzan, apparisce publica concessione 24 febraro 1573. —

Che l'Ecc. Carica di Raspo si sia interposta per la riconciliazione delli Sig. Camillo e Valerio Barbo da una, e li sig. Marco, Pro e Pre Giacomo Polesini dall'altra, appariscono autentiche carte 1615. —

Che Valerio Barbo sia stato Nunzio della Comunità di Montona a piedi di Sua Serenità, si vede autentico documento 9 Gen. 1619. —

Che Valerio Barbo ancor in stato clericale per onestà de costumi, meriti di virtù e laudabile probità sia stato elletto Canonico di Montona, si vede publico Episcopal documento 20 dic. 1675.

Che l'arma di divisa della famiglia Patricia Barbo sia la medesima che ha sempre anticamente portata la famiglia ora abitante in Montona, e di cui ne sono Lapidi in più luochi della terra stessa, si vede d'antica medaglia di Bronzo, che ha da una parte l'arma predetta, e dall'altra l'effigie di Paolo II Pontefice della famiglia medesima, e l'arma stessa è un Leon d'oro armato con Banda d'argento in campo azuro, come da confronti fatti da me sottoscritto Nodaro con li colori d'ambe l'arme suddette. —

Et io Agostin de Tomasi di Veneta Autorità Nodaro publico ho formato il presente trassunto.

(sarà continuato).

FRANCESCO BABUDRI

LE ANTICHE CHIESE
DI PARENZO

*) Anche a Parenzo le chiese sorsero numerose assai come nelle altre città istriane. Anzi, se si consideri, che oggi a Parenzo le chiese odierne sono quattro (due in città e due nel suburbio) e sono più che sufficienti al bisogno dell' intera popolazione, mentre nella sequela de' tempi se ne poterono contare dentro e fuori le mura della città quasi cinquanta, si vedrà che in questo riguardo Parenzo non fu da meno delle altre città consorelle.

Se si osserva la " *pianta di Capo d' Istria di Com.ne dell' Ill.mo Sig.r Bernardo Malipiero Podestà e Cap.o* " disegnata l' 1 agosto 1619 da Giacomo Fino [1]), si vedrà che soltanto Capodistria superava in ciò Parenzo con 33 chiese contemporanee, mentre Pirano ne aveva 21 e Rovigno una decina [2]).

Siffatto numero sovrabbondante di chiese parentine va spiegato sulla scorta di parecchi fatti storici, che hanno gran valore nella storia generale dell' Istria.

In primo luogo va notato, che su Parenzo e nell'Istria tutta, influì grandemente col suo esempio Venezia, dove a dire del Molmenti, la fede si manifestava logicamente " con un gran fabbricare di chiese, intorno alle quali poi si alzavano le case, quasi per unire in un solo pensiero Dio e la famiglia " [3]).

*) Già nel novembre 1909 il dr. Amoroso, tre mesi prima della sua morte, mi invitava a raccogliere quanto concerneva i nomi e le vicende delle antiche chiese di Parenzo, mentre egli stesso (che, per quel che poi si vedrà, fu scopritore sagace e dotto, insieme a Mons. Paolo Deperis, di parecchie di esse) si proponeva per parte sua le ricerche opportune.

La morte gli doveva troncare il 19 febbraio 1910 la vita a noi preziosa, prima ancora che le sue ricerche fossero avviate.... Ed io credetti mio dovere di continuarle e compierle da solo. Frutto ne è il presente lavoro, che tende a rinnovellare la memoria di molte cose omai tramontate nell' oblio.

[1]) Vedila in *Caprin*, Istria Nobilissima, I, 104-105.

[2]) *Caprin*, Istria Nobilissima, I, 124-125 e 146.

[3]) *Molmenti*, Storia di Venezia nella vita privata, (Bergamo, 1905), I, 86.

E come sulle isole lagunari le apparizioni dei Santi finivano sempre con l'invito a fabbricar chiese, così nelle marine istriane le chiese erano naturalmente il termine d'ogni fervor religioso, spesso derivato appunto da pie leggende o da visioni, come quella che Ciriaco d'Ancona, detto l'Antiquario, volle affibbiare all'imperatore Ottone I, presunto fabbricatore della basilica eufrasiana per invito della Madonna [4]). Laonde si estrinsecò anche a Parenzo quell'ardore mistico, non fossilizzato ma operoso, che si ebbe a Venezia in ogni tempo, pur nel fervore dei negozi e nel tramestio delle guerresche vittorie [5]).

Si aggiungano alcuni fatti particolari.

Primo fattore di chiese si presenta il monachismo. E per vero si ponga mente che non è già nell'epoca postcostantiniana o nell'epoca bizantina, che le chiese divengono spesse, quantunque alcune delle chiese parentine datino fin d'allora. Ciò accadde invece fra il secolo IX e X, quando allo straordinario sviluppo preso in Istria dall'ordine benedettino, fecero capo molti conventi [6]). Dovunque s'insediasse un monaco, sorgeva, qual ricettacolo di lavoro e di meditazione, un tempietto. Il che si vedrà anche a Parenzo, dove il monachismo si appalesò necessariamente fonte d'oratori e di chiesuole monacali, cui si legarono dai baroni medioevali ricche estensioni di terreni, le quali furono l'origine di quei feudi religiosi, che diedero poi tanto filo da torcere ai vescovi istriani.

Queste donazioni, fatte non sempre con rettitudine di intenzione, talora vennero brigate dai monaci stessi, tanto che il papa s. Leone IX (el. dic. 1048. cons. 12 feb. 1049, m. 19 apr. 1054) nella Bolla *Relatum est auribus nostris,* condannò quegli abati e quei monaci, che non animati dallo spirito di carità seducono i laici, affinchè lascino loro le possessioni proprie in morte, o donino in vita ai loro monasteri [7]).

---

[4]) *Babudri,* I Vescovi di Parenzo e la loro Cronologia, (Parenzo 1910), pg. 39-41.

[5]) *Molmenti,* La Chiesa e la Repubblica di Venezia nell'età di mezzo (in " Miscellanea Hortis ", Trieste, 1910), I, 502.

[6]) *Babudri,* Parenzo nella storia ecclesiastica (Parenzo 1910), pg. 27-29.

[7]) Relatum est auribus nostris.... esse quosdam videlicet Abates et Mo-

Altro fattore, si nel Medio Evo che più tardi, fu la superbia dei nobili, alla cui grandezza mal sembrava corrispondere il dovere di partecipare agli uffizi divini nelle pubbliche chiese del popolo, ma sembrava diritto di aver un luogo sacro tutto per sè.

Un terzo fattore di chiese va cercato fra il secolo XII e XIII nell' accennata diretta imitazione di Venezia. Da prima l'ammirazione di Parenzo verso Venezia, poi il suo vassallaggio, indi la sua dipendenza, fecero sì che i Parentini imitassero quello spirito di " ascetismo politico " [8]), che popolava Venezia di chiese, non per opportunismo ipocrita ma per vero sentimento, mentre non trascurava gli interessi e la gloria della Serenissima, alla cui grandezza voleva coronamento e sostegno la religione.

Così avvenne anche a Parenzo quello che avveniva a Venezia.

" In ognuna delle circoscrizioni — dirò con Giuseppe Caprin [9]) — chiamate contrade, rioni o quartieri, si eressero chiesuccie e cappellette dedicate ai patroni dei vari ordini popolari, e non soltanto aperte alle pratiche della pietà, alle radunanze delle *fraglie* e alla esposizione dei morti, ma talvolta anche a usi profani; in esse i magistrati pronunciavano sentenze, i notari stendevano gl' istrumenti e le scritture pubbliche, i padri di famiglia eleggevano i capi contrada ".

Furono anzi le confraternite quelle, che, radunate intorno a un sacro gonfalone, originarono un gran numero di chiese, come accadde a Capodistria [10]).

Dallo scritto dell' 8 maggio 1728 del Podestà e Capitano di Capodistria Nicolò Donato si rileva, che a Parenzo esistevano le seguenti scuole o confraternite: 1. del Santissimo; 2. di S. Cate-

nachos, qui non studio caritatis, sed zelo rapacitatis invigilant et docent, atque seducere non cessant saeculares homines, quos illaqueare possunt, ut res suas atque possessiones, sive in vita, sive in morte, in monasteriis illorum tradant; cfr. *Bullarium privil. ac diplom. Rom. Pont. ampl. collectio*, Roma, 1759, vol. I, pg. 586.

[8]) Il *Burckhardt* lo dice ascetismo ufficiale. Vedi *Molmenti* e *Mantovani*, Le Isole della Laguna Veneta (Bergamo, 1904), pg. 37, e *Babudri*, Prefazione al " Catasticum Histriae ", in Atti e Mem. XXV, 318.

[9]) *Caprin*, Istria Nob. I, 249.

[10]) *Baccio Ziliotto*, Capodistria (Trieste, coll. Mayländer, I, 1910), pg. 9.

rina; 3. di s. Francesco; 4. di s. Girolamo; 5. della Madonna del Monte; 6. del Rosario; 7. di s. Nicolò; 8. del Suffragio.

Ma si aggiungano anche altre fraglie, che sorsero o prima o dopo del 1728. Nel corso di questo studio si avrà contezza delle confraterne di s. Rocco e di s. Sebastiano del 1498, [11]) di s. Antonio di Padova e dell' Ospitale. In un interessantissimo fascicolo di scritture della Scuola del Santissimo [12]) trovai un catastico della stessa del 1659, dove si nomina anche la *Scola della Madonna degli Angelli* (sic!), la quale vien pure nominata nel capitolo del Santissimo ch' ebbe luogo il 28 marzo 1700. In una quietanza poi del medesimo fascicolo di data 23 novembre 1699, è ricordata la *Scuola di san Mauro,* che riscoteva livelli per frumento dovutole. Finalmente nel 1733 sorgeva la *Scuola dei Santi Projetto vescovo* (sic!) *ed Elpidio Accolito.*

Invece quasi tutte le altre *Scole* facevano centro di loro attività una omonima chiesa. " I tempietti e gli oratori — dice splendidamente il Caprin nel luogo citato — che ancora sussistono, ricompongono appunto nella memoria gli spartimenti delle confraternite, paragonabili a tanti fasci cementati dal sentimento della fratellanza cristiana, e spiegano come la religione, dominando gli spiriti, prestasse a ogni atto della vita le sue apparenze commoventi e solenni ".

Consta pure d' una Scuola laica eretta a Parenzo nella cattedrale stessa col titolo di " confraterna della dottrina cristiana ", di cui il Senato approvò gli otto capitoli appena il 17 agosto 1741 [13]). Questa fraglia era annessa alla Basilica, dove estrinsecava la sua attività

L' ultima origine di tante chiese parentine — ultima in ordine di tempo — va cercata nelle pesti micidiali, che dai secoli XV e XVI fino al XVIII flagellarono Parenzo. Nel 1456 — e non era

[12]) *Francesco Polesini,* Memorie, ms. fasc. III.

[13]) Archivio Capitolare di Parenzo.

[13]) *Senato Mare,* Registro 207, c. 110 t. in " Atti e Memorie ", XVII, 47. Siffatta scuola era un'imitazione, in piccolo, del " Collegio delle Terziarie dell' ordine di s. Agostino " per l' educazione del popolo a Rovigno, approvato dal Senato il 31 agosto 1737. *Senato Mare,* Reg. 203, c. 156, in " Atti e Memorie ", XVII, 39.

la prima volta — Parenzo si vede decimata la popolazione dalla peste orientale; nel 1482 e nel 1487 il flagello ritorna e miete migliaia di vittime. E così la desolazione continua fin oltre al 1630. Che fare in tanta miseria, la cui descrizione quale c'è data dagli storici, fa addirittura spavento? [14]).

Quando nel secolo V i Parenzani avevano solo nutrito apprensione, che i barbari condotti da Attila e dagli altri duci del Settentrione avessero invasa la città, a propiziarsi il cielo erano ricorsi alla chiesa e con furor di fervore avevano rivolto il pensiero alle basilichette cimiteriali e alle sante esuvie contenutevi [15]). Così allora per calmare le collera di Dio ricorsero alla fede e fabbricarono le chiesole in onor di s. Michele, della Madonnetta, di s. Antonio, di s. Lucia, di s. Spirito, di s. Giuseppe e di s. Sebastiano. Per tal modo queste, ch' io dirò chiesole propiziatorie, aumentarono il novero delle chiese di Parenzo.

* * *

Nelle antiche vedute di Parenzo alcune di queste chiese e di questi campanili compariscono chiaramente, sebbene con vari e non piccoli errori topografici [16]).

Or non si creda che siffatte chiese fossero povere. Quasi

---

[14]) Vedi *Benussi*, Parenzo nell' evo medio e moderno (Parenzo, 1910), pg. 39-43; e *Babudri*, Parenzo nella storia eccl., pg. 45-46 e 52.

[15]) *Pogatschnig*, Parenzo dalle origini sino all' imperatore Giustiniano (Parenzo, 1910), pg. 23; *Babudri*, Parenzo nella storia eccl., pg. 8.

[16]) *Babudri*, Parenzo nella storia eccl., pg. 52-53.

[17]) Vanno ricordate fra le vedute di Parenzo quella di Bernardo von Breydenbach nell' incunabolo *Sanctarum peregrinationum in montem Syon ad venerandum Christi sepulchrum in Jerusalem*, Moguntiae, 1486; l' altra di Giorgio Braun (Bruin) in *Theatrum Urbium Francisci Hogenbergii et Georgii Braun*, Coloniae, 1572, pubblicata anche dal dr. Andrea Amoroso in *Atti e Memorie*, XXIV, 187; quella del padovano Giovanni degli Oddi del secolo XVI, posseduta dall'Archivio Arcivescovile di Udine e pubblicata da Giuseppe Caprin nell' *Istria Nob.*, I. 112; quella del Servita fra Bianco Noe in *Viaggio da Venetia al Santo Sepolchro*, 1564; l' altra di Giovanni Valle del 1775, posseduta dall'Archivio Provinciale di Parenzo e pubblicata dal Caprin, *Istria Nob.*, I, 134—135, e quelle infine che sono proprietà della Biblioteca Provinciale di Parenzo, e ch' io ricorderò a suo luogo.

tutte possedevano beni propri e talune, come vedremo, avevano campagne, vigne, prati, boschi, mulini e peschiere, derivanti dai donativi di pii testatori e più spesso dai diritti che su tali possedimenti avevano le fraglie oppure le comunità religiose, le quali a lor volta godevano privilegi moltissimi, talora strani, sempre però bene rimunerativi. I Conventuali, a mo' d'esempio, di s. Francesco avevan libertà di uccellagione in tutto il contado posto sotto la giurisdizione del Comune [18]).

Attigue alle chiese, entro le mura della città, giacevano le tombe dei morti ; e molte volte i nobili e i ricchi ambivano e pagavano profumatamente il diritto di sepoltura per sè e per i propri morti entro le chiese fraternali e monacali, o almeno nel breve loro sagrato, o nel piccolo lor cimitero di cinta.

Ed anche per siffatta ragione i superstiti largheggiavano con le chiese e con i monasteri, cooperando così all'accumulamento di nuove ricchezze ecclesiastiche, non altrimenti che oggi per onorare la morte d' un proprio caro si costuma elargire una qualunque somma a pro' di una qualche associazione, che ci vada a sangue.

Giova anzi ricordare che la stessa autorità civile dava gran peso ai donativi fatti alle chiese, considerandoli come benemerenze cittadine.

Valgano i seguenti esempi.

Il 24 luglio 1698 Giovanni Antonio Tartini, padre del grande violinista piranese Giuseppe Tartini, presentava la domanda d' essere aggregato alla cittadinanza di Parenzo, così concepita : [19])

Ill.mo et Eccellentissimo Sig.r Podestà
Spettabile Consiglio

Trassi li miei natali io Giov. Antonio Tartini dall' alma città di Fiorenza, Città Regia, conspicua, e poichè l' uomo sa ben da dove nasce, ma non sa dove deve morire, capitato già alcuni anni in questa Provincia ho concepito qualche affetto e devozione a questa Nobile Città di

[18]) *Caprin,* Istria Nob. I, 261.
[19]) *Fr. Polesini,* Memorie m. s. fasc. III.

Parenzo, Città grande ed antica, grande per il negozio che la rendeva tale ; antica per la di lei origine ; e se ben per qualche tempo restò tocca dalla mano di Dio con qualche flagello et la rese deserta ed inhabitabile. Restituita nuovamente dalla Divina misericordia niente dissimile dal suo primiero stato e, con speranza di maggiore incremento ; a questa ho preso tutto il mio affetto e devozione e per segno del mio buon cuore che nutrisco verso la medesima ho voluto dare il primo pegno a Dio Signore et é Padrone del tutto con un picciol donativo all'Altare Maggiore di questa Cattedrale d'una Lampada d'argento in testimonio di quel gran debito, che come proventitore da una sincera purità di animo pretendo sarà gradito da Dio non solo, ma da chi dirige questa nobile Città per meritarmi la gratia di questo pubblico Consiglio.

Tale domanda, deposta nelle mani dei due capi di città Antonio Carrara e Francesco Minotto, che la presentarono alla deliberazione del Consiglio, venne accolta con voti favorevoli 39 e contrari 1, in vista specialmente del dono fatto alla cattedrale.

Così il 31 marzo 1726 il Consiglio di Parenzo aggregava alla cittadinanza Parentina i figli del fu Michele Bradamante di Dignano " in compenso dei soccorsi somministrati alla chiesa cattedrale „. E il Senato approvava la " parte presa „ con decreto del 3 gennaio 1727 (1726 m. v.) [20]).

Così il 13 novembre 1707 il Consiglio Parentino aggregava alla propria cittadinanza Mariano Mariani di Venezia che aveva dato 200 ducati alla Basilica [21]). Ed il 17 settembre 1713 veniva aggregato al Consiglio Francesco Masato (Musatto) benemerito della chiesa cattedrale, cui aveva donato 100 ducati [22]).

Anche questi sono argomenti di più a provare quell'ascetismo politico dei Comuni veneti, cui era sacro ogni atto di religione che al tempo stesso fosse omaggio alla patria. Il vescovo Gasparo Negri ci narra che ancora al suo tempo (1742-1778), fra i molti stendardi da processione, c'era pure l'insegna dello Stato, consi-

---

[20]) *Senato Mare,* Reg. 192, c. 170 t. Atti e Memorie, XVII, 11.

[21]) *Senato Mare,* Reg. 174, c. 17 t; 17 marzo 1708. Atti e Memorie, XVI, 262-263.

[22]) *Senato Mare,* Reg. 180, c. 14 t; 17 marzo 1714. Atti e Memorie, XVI, 276.

stente in un gruppo di legno, di proprietà del Comune, portato da quattro uomini, che rappresentava Venezia in sembianza di matrona seduta, avente dinanzi a sè genuflessa altra donna (la città di Parenzo) nell'atto di offrirle se stessa e il popolo suo [23]).

* * *

Le chiese di Parenzo un po' per volta scomparvero.

Il Tommasini, ricordata la cattedrale e la chiesa di s. Francesco, accenna che al suo tempo (1641-1655) v' erano " altre chiesiole ", senza discorrerne di più; e solo tragicamente ricorda, che le pompe di Parenzo, ridotta a *cento* abitanti appena, eran " chiuse entro le numerose sepolture che si veggono davanti la cattedrale, in s. Francesco ed altre chiese " [24]).

Fortunato Olmo circa il 1614 ricorda, oltre la cattedrale, soltanto la chiesa dei Cassinesi, sullo scoglio di s. Nicolò, ma dice che Parenzo ha " tante pubbliche e private fabbriche, case, palazzi e *Templi di santi*, quanti che altre Città Littorale dell' Istria possa havere " [25].

Il Negri infine dà brevi ragguagli più precisi soltanto di alcune di esse [26]).

La ragione, direi così principale, per cui quasi tutte queste chiese decaddero e sparvero, va cercata nelle sempre nuove esigenze edilizie, che il crescente sviluppo di Parenzo doveva necessariamente originare.

Di esse — dice il Negri — " non ci resta vestiggio alcuno, essendovi state fabbricate sopra delle Case per uso degl' Abitanti ".

Ma ci sono anche altri motivi.

Soppressi i monasteri ed estinte le famiglie nobili, cui le singole chiese appartenevano, queste si ridussero un po' per volta

---

[23]) *Negri*, Memorie della città e diocesi di Parenzo, in *Atti e Memorie*, II, (fasc. III e IV),

[24]) *Tommasini*, De' Commentarj storici-geografici della Provincia dell' Istria, in *Archeografo Triestino*, vol. IV (1837), pg. 274.

[25]) *Olmo*, Descrittione dell' Istria, in *Atti e Memorie*, I, 157-158.

[26]) *Negri*, op. cit., pg. 162.

ad uno stato si rovinoso e sconcio, che il demolirle — visto che il loro ristauro importava una spesa gravissima — fu un atto di vera pietà [27]).

Si aggiunga poi che il Senato Veneto il 10 gennaio 1603, richiamando in vigore le leggi restrittive degli anni 1515, 1537 e 1561, aveva rigorosamente vietato di costruir chiese, ospedali e conventi senza la sua autorizzazione ; e nel 1786 aveva fatto chiudere molte delle chiese rurali [28]).

Lo sgoverno infine dei Rettori Veneti, che si acuì già nella prima metà del secolo XVII [29]), aveva lasciato man libera alla corruzione delle confraternite, le quali si radunavano nelle loro chiese, non più per atti di fervore, di carità e di giustizia, ma per scialare in allegri banchetti i denari dei pii donatori o per cianciare, mormorare e aizzar i dissensi e le fellonie della piazza [30]). Accadde pertanto che le chiesole stesse delle fraglie divenissero il capro espiatorio delle brutture altrui, fossero sfuggite dai cittadini, siccome covi di maldicenza e di sozze baldorie, e fossero però demolite per ordine del Senato. L' ultima distruzione di chiese fu compiuta da Napoleone I [31]).

Così sparvero le chiese parentine. Il Negri (loco cit.) scriveva : " Anzi di alcune di esse non si può determinare con cer-

---

[27]) Nel 1847 tristemente scriveva il can. Nazario Weber nelle sue " Notizie Patrie „ manoscritte (c. 38) di cui parlerò tosto : " Le quali chiesette, io di mal occhio le vedo convertite in.... casette. Se io potessi col fiatto *(sic !)* mio gittar a terra tutte le case che sulle fondamenta o sopra i muri di chiese furono fabbricate, vorrei tornar restituire al Signore alla Madonna ed ai Santi quello ch'era loro, e quindi richiamar quella religione che dominava in questa Città la quale in questi giorni è ridota *(sic !)* così non fosse, in un' orrenda Chimera. "

[28]) *Kandler,* Fasti, pg. 31; *Babudri,* Parenzo nella st. eccl., pg. 61.

[29]) Vedi la " Relazione del Provveditore in Istria ser Giulio Contarini. 6 Febbraio 1626 „ in *Atti e Memorie,* V, 104-117.

[30]) Vedi la " Relatione presentata nell' Eccell.mo Collegio da ser Pietro Basadonna fu de ser Antonio, ritornato di Podestà e Capitano Capo d' Istria „ in *Atti e Memorie,* VII, 333 e segg. ; e " Ordini dell' Illustr. ed Eccell. Signor Andrea Erizzo Per la Serenissima Repubblica di Venezia ecc. Podestà e Capitano di Capodistria d. d. 5 luglio 1659 „ in *Caprin,* Istria Nob., II, 190.

[31]) *Babudri,* Parenzo nella st. eccl., pg. 64.

tezza nemmeno il luogo ove fossero situate e si può anco sospettare, che non fossero tutte dentro le Mura della Città, ma che alcune di esse fossero poste fra Borghi „. Certo non tutte sorsero entro le mura della città, come si vedrà nella carta a parte, dove si ricostruì Parenzo veneta. Ma è anche certo, che mercè lo scavo di fondamenta di case private, mercè gli scavi scientifici appositamente compiuti nel borgo di Cimarè da mons. Paolo Deperis e dal dott. Andrea Amoroso e infine mercè le mie ricerche fatte sulla base di documenti inediti fra le viuzze di Parenzo e fra i vecchi Parenzani, oggi si può dare l' elenco e la topografia esatta delle antiche chiese di Parenzo, anche di quelle che furono affatto sconosciute agli autori a noi premorti.

In un atto dell' Archivio Capitolare di Parenzo, del 9 luglio 1847, in cui per ordine superiore si dava contezza delle chiese allora esistenti a Parenzo, trovo ch' erano cinque, tutte povere e sprovviste, e precisamente : la Cattedrale, s. Michele e la Madonna degli Angeli in città ; S. Eleuterio e la Madonna del Monte fuori di città. Oggi anche la chiesa di s. Michele è scomparsa.

* * *

Le fonti principali, donde si rilevano il nome, i beni e il sito delle chiese parentine, si fanno note allo studioso da sè stesse nel contesto del mio lavoro.

Ma oltre alle opere del Negri, di Fortunato Olmo, del Tommasini, di Francesco Polesini, di Pietro Coppo, del Biondo, di fra Leandro Alberti e di Luca da Linda, che verrò citando, e oltre alle carte topografiche e alle risultanze degli scavi archeologici, onde si avvaloreranno i singoli punti dello studio, si devono ricordare tre fonti manoscritte, dalle quali scaturiscono moltissime pregevoli notizie fino ad oggi inedite.

La prima è costituita dal grossissimo volume ms. intitolato : *Catastico d' Oro,* cominciato nel 1751 dal francescano P. Brandolini. Non mi dilungo qui, rimettendo il lettore alla descrizione che ne dò, parlando della chiesa di s. Francesco. Mi basti qui dichiarare che il catastico è davvero un manoscritto d' oro,

La seconda è un quaderno manoscritto cartaceo con cartoni verdi di m. 0.205 per 0.285, intitolato " Notizie Patrie ", di 60 pagine, alcune vuote (26, 30, 41, 42, 60), e col rovescio del cartone scritto nel 1846, ov' è descritto lo stato della basilica in quell' anno. Il manoscritto, proprietà della Società Istriana di archeologia e storia patria, è tutto di pugno del Canonico Don Nazario Weber, che appartenne al clero parentino e poi al capitolo dal 1866, fu Camerlengo della Basilica e Rettore della Madonna degli Angeli [32]). In esso egli descrive gli usi liturgici del Duomo di Parenzo (1-25), le visite imperiali del 13 settembre 1844 e 17 maggio 1850 (27-29), dà notizie delle altre chiese di Parenzo (31-40 ; 54-58) e infine descrive i restauri compiuti dal Vescovo Peteani nel 1847 (43-60), aggiungendo alcuni dati posteriori che toccano l' anno 1866. Il manoscrito ha uno stile e un' ortografia che invocan misericordia, e l' autore ne spiega il motivo così (c. 58) : " *voi che legette non stupite che in questo libro sia scritte tutte queste cose alla barocca, ma piuttosto guardate, che trattandosi di cose antiche questo è lo stile proprio nel quale devono essere scritte, perchè facciano più impressione, di tanto ricercate gli antiquarj, e mi darette ragione* ". E noi diciamo : — e così sia ! — e ben volentieri riconosciamo che senza il manoscritto del Weber saremmo privi di cognizioni, che non sapremmo attingere altrove.

Un' appendice a queste *Notizie Patrie* sono quattro fogli manoscritti di Memorie, attinte dalla bocca del Weber e trascritte nel 1870 dal marchese Francesco Polesini, diligentissimo raccoglitore di cose storiche. Ora questi fogli trovansi nell' Archivio Polesini, donde gli ebbi gentilmente per opera del ch. Francesco Salata, ordinatore sagace di quell' insigne archivio.

Terza fonte è il " Libro Rosso " ch' è il terzo dei *Libri Jurium Episcopalium* della mensa vescovile parentina, dove a carte 18-19 t.°, trovasi una copia del catastico dei beni del Capitolo,

---

[32]) Il canonico Don Nazario fu Parenzano. Nelle Memorie Weber *(Archivio Polesini)* leggo : " Li Weber vengono da Monaco. Un Weber, avo dei presenti *(1870)* venne a Capodistria, dove sposò una Bolzati. Il figlio venne a Parenzo dove lo chiamavano Bolzati. Adesso ripresero il nome Weber vero nome di famiglia ".

del 1270, in cui sono ricordate molte delle chiese di Parenzo. Questa copia del catastico ch' è del 1405 è ricordata da Francesco Polesini [33]); ma è affatto inedita. E giacchè è di grande interesse, la trascrivo e la rendo di pubblica ragione nell' Appendice I del presente studio.

* * *

Ed è appunto sulla base di questo catastico capitolare che va constatato come anche le chiese di Parenzo, e forse in modo speciale queste di Parenzo, abbiano un significato particolare nella storia del diritto di proprietà.

Ed invero l' erezione d' una chiesetta divenne — nell'epoca carolingia ed anche più tardi — il suggello d' una proprietà ecclesiastica.

Dirò così: nella guisa che in un documento la sottoscrizione è quella che ne formula il valore giuridico, nella fondazione dei predii, degli allodii e dei feudi ecclesiastici la chiesetta, intorno alla quale questi predii e questi feudi si vollero stabiliti, fu quella che ne consolidò il diritto di proprietà; tanto che un allodio ecclesiastico, che fosse disgiunto da una chiesa e da un santo titolare, parve dovesse perdersi e snaturarsi.

Ciò avvenne specialmente dopo il mille, quando sbocciò quella fioritura di sentimento che ingentilì la rudezza ferrea di quell' età. Ci furono autori i quali vollero che le molte chiese dei secoli XI e XII si dovessero attribuire al fatto che dopo il mille, cessato il timore della fine del mondo, onde l' Europa si pretende da essi in gran parte presa, i cristiani si sarebbero meravigliati di trovarsi ancor vivi, avrebbero ripigliato confidenza e in uno slancio di gioconda riconoscenza si sarebbero dati a fabbricare o a rinnovare dovunque chiese, a ritrovar reliquie e a moltiplicar miracoli [34]).

---

33) *Fr. Polesini,* Conventi, pg. 10.

34) Così il *Cantù,* Storia Universale, vol. V. (1887), epilogo al libro X, pg. 342.

A rigor di critica questa non può accettarsi come una causa della fabbrica delle molte chiese sorte dopo il 1000. È vero che qua e là ci furono, da S. Gregorio Magno al secolo XI, paure e superstizioni [35]), ma il terrore del mille è una leggenda voluta generalizzare nell'Europa tutta dal Robertson nell'Introduzione alla Storia di Carlo V e sfatata da Dom Plaine nel 1873 nella " Revue des questions historiques " [36]). Onde è per lo meno indegno di attribuire a questi terrori fantastici del finimondo al ragione delle ingenti dotazioni e dell'ampliamento della potestà del clero [37]).

D'altro canto, venendo al caso particolare di Parenzo, dissi anche altrove, che i Parentini non ebbero paura dell'anno " mille " [38]). Se quindi è certo, che appena dopo il mille, come risulta anche dal catastico capitolare testè riportato, si moltiplicarono a Parenzo le chiese; e se è certo che " chiese e vescovi " sono i fatti e le persone, in cui felicemente per noi s'incarnano gli aridi lineamenti, offertici dagli scarsi diplomi, i quali con le loro scritture sono i cronisti di quell'età [39]), il fatto va attribuito unicamente al rifiorire del sentimento di pietà generosa alla qnale Parenzo era stata incuorata specialmente dal grande esempio datole dal doge Pietro Orseolo II proprio nel maggio dell'anno mille [40]).

In tal maniera in una possessione il documento di compravendita o di donazione o di cessione o di permuta dava il diritto di proprietà, e la chiesola, cui la possessione veniva abbinata, sanciva, determinava ed eternava questo diritto.

Anzi in molti documenti la voce " *cappella* " o " *ecclesia* " equivaleva a " predio, colonia, possedimento ".

Infatti nella Bolla di Alessandro III del 1177 con la quale il Papa accettava la chiesa di Parenzo sotto la sua protezione e

---

[35]) *Balan*, Storia d'Italia, vol. IV, pg. 603 e 604.

[36]) Vedi *Goffredo Kurth*, Il Medio Evo (Roma, Desclée, 1908), pg. 25-26.

[37]) *Balan*, loc. cit.

[38]) *Babudri*, Parenzo nella st. eccl., pg. 30.

[39]) Il *Cantù*, vol. V, pg. 342-344, spiega molto bene le cause di questo benefico fatto, che s'avvera anche altrove.

[40]) *Babudri*, loc. cit.

confermava al vescovo tutti i suoi diritti [41]), venivano confermate come possessioni dei vescovi parentini, fra le altre, anche la chiesa di s. Maria di Torre *cum capellis suis,* la chiesa di Nigrignano *cum capellis suis,* la chiesa di s. Maria di Campo, Zumesco, di Rosario di Montona, di " Nebor ", di " Vuelta ", di " Verux ", di Pisin maggiore e minore, e di tant' altre, tutte *cum capellis suis;* di più le chiese di Corridico e di s. Lorenzo *cum ecclesiis suis.*

E nel riportato catastico capitolare di Parenzo quella frase un po' enfatica " *item capella* ", ripetuta più volte, non è che l'indice d' altrettanti pingui possessi.

Ecco pertanto un nuovo significato delle parole " cappella " e " chiesa ", divenute sinonimi di una cosa diametralmente opposta allo spirito vero, dond' esse ebbero origine.

Così a Parenzo le chiese si possono distinguere in quattro ordini :

a) le chiese monacali, le quali furono l'appendice d'un monastero o d' un convento ;

b) le chiese confraternali, le quali servirono agli scopi civili e sociali delle confraternite o scuole venete;

c) le chiese di divozione, sorte come antitesi al paganesimo d' un tempo come espressione di pietà, fra le quali van poste le chiese propiziatorie del tempo della peste ;

d) le chiese di carattere giuridico, che sancirono un possesso ecclesiastico.

* * *

Ciò premesso, vediamo le singole chiese parentine, discorrendo prima di quelle, che esistettero entro le mura venete di Parenzo, nei quattro rioni, detti di Porta Nova, Pusterla, Predol e Marafor, e poi delle altre, che sorsero fuori le mura venete, nel perimetro di contrade, che oggi completano la moderna città parentina. Nè ci stupisca di trovar tante chiese in una città che fu sempre — e talora atrocemente — ghibellina.

---

[41]) *Libr. Iur. Ep. Par.*, III; *Jaffè,* Reg. Pont. n. 12796; *Ughelli,* Italia Sacra, V, 404.

I. Chiese di Parenzo entro le mura venete.

1. Basilica Eufrasiana.

Non è qui il luogo, nè è mio intendimento di discorrere di quest' insigne monumento, il quale con i suoi musaici, col suo atrio, col suo battistero, dopo l' incendio di s. Paolo a Roma, è divenuto il più importante, che ancora esista di stile vetero-cristiano; anzi, a dire del Marucchi, esso non trova riscontro che in s. Clemente di Roma. Se dir ne volessi, dovrei riempire le pagine d' un grosso volume. E tanto più reputo mio dover di tacere, dal momento che la bibliografia sulla basilica eufrasiana di Parenzo è sì ricca da formare da sè una collana preziosa. Se mai, mi richiamo all' ultimo studio in proposito del dr. *Antonio Pogatschnig* " Parenzo dalle origini sino all' imperatore Giustiniano " (volume " Parenzo 1910 " e " Atti e Memorie " XXVI, 1-79), il quale pone in nuovo rilievo alcuni punti di speciale importanza per la storia dell' arte in genere.

Quindi, senza neppur toccare delle ricerche archeologiche fattevi, e senza tessere la storia delle costruzioni aggiuntele da Eufrasio fino a noi, va sol ricordato che la basilica eufrasiana è un monumento complesso, onde sotto il suo nome a noi oggi fa d' uopo considerare quattro differenti preziosi edifici:

a) l' " oratorium " cristiano del secolo II, durato sino a Costantino;

b) la basilica I del secolo IV;

c) la basilica II del secolo V;

d) la basilica III eufrasiana del secolo VI, che dura ancora con tutte le costruzioni aggiunte, che attraverso i diversi secoli l'hanno in gran parte sfigurata.

Alla basilica si aggiungano i diversi edifici complementari, quali il battistero, il consignatorio, la cella tricora, la prothesis, il diaconico, e via dicendo [42]), di alcuni dei quali dirò a suo luogo, perchè prestarono la loro area ad alcune chiese di Parenzo.

* * *

Fra le tre cappelle, che vennero aggiunte al corpo di fabbrica eufrasiano, va notata quella del Crocifisso, la quale potrebbesi quasi considerare come una chiesa staccata e indipendente. Essa venne eretta nella seconda metà del 1600, durante la peste, dal consiglio cittadino, cui rimase in giurisdizione, nel posto suo attuale, poco discosto dalla porta laterale che serve d' ingresso alla navata destra della basilica. Era quasi separata dalla cattedrale e comunicava con essa mediante una porta dai contorni marmorei, appartenuti già al battistero eufrasiano. Il vescovo Peteani nel 1846-1847 disfece la porta e vi sostituì l' arco attuale. L' architrave e gli stipiti marmorei furono adoperati per la porta, che dalla parte del " campielo „ mette al quadriportico innanzi all' episcopio [43]).

Questa cappella era *iuspatronale* del consiglio parentino. L' 1 iuglio 1694 vi si erano recati p. e. i consiglieri a giurare, che nessuno di loro aveva trafugato uno dei Libri Consegli di Parenzo tra i più preziosi, ch' era d' un tratto sparito [44]).

---

[42]) Il dr. *Amoroso* ricorda anche il " salutatorium „ il " vestiarium „, il " thesaurarium „, in "Basilica Eufrasiana — Spigolature e Reminiscenze „, Atti e Memorie, vol. II della serie archeologica (1908) pg. 178. Molto bene si vede il complesso delle costruzioni eufrasiane nel bel disegno della signorina *Rina Canciani* in *Pogatschnig*, op. cit. pg. 34.

[43]) Vedi *Amoroso*, ss. Giuliano e Demetrio, Martiri, in " Atti e Mem. „, XIV, 115; *Weber*, Notizie Patrie, ms. c. 53 e 54.

[44]) *Fr. Polesini*, Memorie, ms., fasc. III, ove cita il *Libro Consigli* C, carte 14.

2. S. Caterina.

Sull' area di parecchie parti accessorie della basilica parentina, oppure accanto ad esse, sorse nel Medio Evo o nel Cinquecento una chiesola. Vedremo che sull' area del Consignatorio si fabbricò la chiesa di s. Nicolò, intitolata poi a s. Maria Maddalena ; sul cosidetto *martyrium* sorse la chiesa di s. Andrea ; e così nell' atrio, accanto al battistero, sorse alla fine del secolo XIV, durante l' infierir della peste, la chiesa di s. Caterina [45]).

Nella veduta del battistero del 1842 pubblicata dal dr. Amoroso si vede chiaramente lo stato rovinosissimo dell' atrio [46]). E fra la terza e la quarta arcata dell' atrio, a destra del battistero, si vede insinuata la chiesa di s. Caterina, piccola, bassa, a forma absidata, come tutte le chiesole dei secoli XIV e XV. Vi si entrava dall' interno del battistero, a mezzo d' una porta aperta in una delle nicchie, a destra della gradinata, che metteva nel campanile addossato al battistero. Onde si capisce che attraverso l' area interna del battistero s'era costruita una scala d' accesso al campanile, e che la vasca ottagonale del battistero s'era riempita di materiale greggio perchè non impedisse l'adito alla stessa scala di pietra. L' attuale gradinata, che a destra del battistero conduce dal " campielo „ all'atrio, non esisteva. Invece una seconda porticina, di cui sono visibili gli stipiti nella muratura esterna, metteva dal battistero nel " campielo „ dinanzi all' episcopio. Laonde il vescovo, scendendo pontificalmente dal suo palazzo, scendeva per la gradinata del Mazzoleni, passava sotto la porta quattrocentesca del Pavanello e del Morosini, usciva in " campielo „, qui per la scala aperta dinanzi al fianco sinistro del

---

[45]) *Babudri*, Parenzo nella st. eccl., pg. 53 ; *Amoroso*, Basilica Eufrasiana, pg. 177.

[46]) L'*Amoroso* op. cit. pg. 176 tolse l' interessante vignetta dall' opera di *A. Selb* e *A. Tischbein*, „ Memorie di un viaggio pittoresco nel Litorale austriaco „, testo italiano e tedesco, con 40 tavole litografate, Trieste, 1842.

campanile giungeva in battistero e attraversato l' atrio, di fianco all'abside di s. Caterina, entrava nella basilica.

Nel secolo XIX la chiesola di s. Caterina non era più officiata, ma serviva da ripostiglio agli arredi del Duomo. Quando nel 1866 si restituì l' atrio all' antica sua forma, la chiesola venne demolita e quel che a lei apparteneva, fra cui un quadro ora appeso nella cappella del Crocifisso, fu trasportato nel Duomo.

È interessante il riconoscere, specialmente alla fine del sec. XIV, nel titolo di s. Caterina, una certa predilezione dei Parentini verso la famosa e quasi leggendaria Santa Alessandrina [47]). Così nel celebre quadro che ad Antonio Vivarini venne commesso dai Parentini nel 1443 per una qualche chiesola di Parenzo, si trova appunto tra i Santi più popolari a Parenzo anche s. Caterina nello sportello superiore di destra [48]). A Venezia per s. Caterina (il 25 novembre) era festa di Palazzo, ordinata dal Maggior Consiglio il 3 giugno 1307 [49]), il che dovette pure influire su Parenzo. Fino al 1806, anno in cui tutte le fraglie vennero soppresse dal governo francese, nella chiesola di s. Caterina si radunava il capitolo dell' omonima confraternita, costituita in maggioranza da donne, e vi si vegliavano i cadaveri delle consorelle.

Risulta dal *Cattastico d' Oro di S. Francesco* (c. 37-40) che la confraternita di s. Caterina possedeva " *indiviso* „ la casa in quartiere di Porta Nuova ossia Marafor, segnata col n. 12 nella pianta di Parenzo del Brandolini (*Catt. d' Oro*, c. 12-13) insieme col convento di s. Francesco. Nel 1616 la Scuola di s. Caterina intentò lite al Convento per avere tutta la casa ; ma la perdette. Le carte della lite il P, Brandolini non potè trovarle " *perchè nell' Archivio della Città non sono li volumi di quei anni, ma solamente piccoli squarzetti* „. Tuttavia dal libro più vecchio di s. Francesco, segnato A, cart. 14, si legge : " 1616 - Novembre. Rice.^{to} da Dionisia Fornera lire dieci, quali sono per affitto d' una casa, che hà posseduta

---

[47]) Vedi *Mioni,* Il culto delle Reliquie (Torino, 1908) pg. 18, 64 e 71.

[48]) Cfr. *Babudri,* Il Polittico di Antonio da Murano a Parenzo (Capodistria, 1910) pg. 3.

[49]) *Gattinoni,* Il Campanile di Venezia, pg. 247 il quale cita l' Archivio di Stato, Magg. Cons., D' Oro III, c. 91 t.

la scola di Santa Catterina et io Guardiano *(P. Giulio Gifoni da Ferrara)* l' ò guadagnata per giustizia et l'hò affittata alla sopradetta per lire vinti all' anno et mi hà pagato la mità, et l' altra mità la pagherà alla Festa di S.ta Catterina all' anno 1617 : dico L. 10 „.

Così ogni anno l' affitto doveva essere pagato il 25 novembre festa di s. Caterina.

Nel 1685 il Convento ebbe lite per la stessa casa con Andrea Rigo. Nelle testimonianze assunte il 3 luglio 1685 dal podestà Marco Balbi dalla bocca dei nobili Domenico Manziol e Teodoro Zora, ch' erano fra i più vecchi di Parenzo, risultò che la Scuola di S. Caterina possedeva " pro indiviso „ col convento una terza parte della suddetta casa.

3. S. Nicolò della Porta poi S. Maria Maddalena.

Questa chiesa sorse sull' area dell' antico *consignatorium*, cioè di quella chiesa accessoria alla basilica, dove il vescovo impartiva la cresima subito dopo il battesimo.

Il *consignatorium* quale privato oratorio del vescovo, con proprio atrio, appartenne già alle basiliche I e II del sec. IV e V e venne scoperto da Mons. Paolo Deperis [50]).

Eufrasio poi, quando nel secolo VI innalzò la sua basilica magnifica, rifece anche il *consignatorium* e lo adornò di splendidi musaici al pari di quelli onde fregiò la basilica.

Ma va notato che mentre il Deperis e l'Amoroso credevano che il *consignatorium* si fosse trovato a pianoterra [51]), il Pogatschnig dimostrò ch' esso trovavasi al primo piano [52]). Infatti, durante

---

[50]) *Deperis,* Parenzo Cristiana (Atti e Memorie, XIV, 105 e segg. e pg. 436 e segg.

[51]) *Amoroso,* ss. Giuliano e Demetrio, l. c.

[52]) *Pogatschnig,* Parenzo dalle origini sino all' imperatore Giustiniano, pg. 37 e nota 2.

un restauro eseguito nell' episcopio nel 1907, fu scoperto nella sala centrale del palazzo al secondo piano, subito dietro alla gradinata a sinistra, il capitello di una colonna di marmo greco e di fattura prettamente eufrasiana, che corrispondeva alla colonna scoperta al primo piano nella sala d' anticamera. Così si venne a scoprire la colonna sinistra dell' arco trionfale con la massima parte dell' arco soprastante.

L' esatta descrizione quindi delle costruzioni eufrasiane è quella che ci dà il Pogatschnig: " La basilica all' istesso posto della precedente, solo ingrandita verso oriente; dinanzi alla basilica un portico quadrato, e davanti al portico, verso occidente, il battistero ottagonale. Ad oriente dell' atrio pubblico, un altro atrio privato per il vescovo, sul quale prospettasse l' episcopio, altra costruzione basilicale con la facciata verso mezzogiorno. Il pianoterra dell' episcopio, destinato a magazzino e a cantina per le decime in natura e per i proventi dei beni della chiesa; al primo piano, al quale doveva condurre una gradinata dell' atrio privato, la sontuosa cappella del vescovo *(consignatorium)* a tre navate, suddivise da colonne e terminante in abside ".

Con l' andar del tempo l' episcopio mutò forma e il *consignatorium*, sia perchè più non si usava cresimare i neofiti subito dopo il battesimo, sia per altre nuove usanze sopravvenute nella disciplina liturgica, fu abbandonato; e i nuovi vescovi non più nel primo piano, ma sul fondo del piano terra fabbricarono altra chiesa, mutando il titolo " dei Santi Giuliano e Demetrio " martiri parentini in quello " di s. Nicolò ". I musaici eufrasiani, probabilmente deperiti per l' umidità, vennero coperti di calce e imbiancati, e il resto dell' edificio subì tutte le fasi dei successivi ristauri compiuti nell' episcopio. Così già nel secolo VIII sorse la chiesa di s. Nicolò, che io, per distinguerla dall' altra omonima fabbricata sullo Scoglio, chiamo s. Nicolò della Porta.

Infatti la porta della città, che — come vedesi nella pianta — s' apriva sul mare, ebbe nome di *Porta di S. Nicolò* dalla vicinanza della chiesa, e con tale nome durò fino quasi al 1800.

Si fu in questa chiesa che vennero scoperti il musaico e le reliquie dei santi Giuliano e Demetrio sotto il vescovato di Ful-

cherio (7 ottobre 1290 - d. 2 maggio 1216 [1219]) [53]. Gli atti interessantissimi di quest' invenzione, avvenuta un 22 novembre, vennero dati in lingua italiana dal Manzuoli, ma in una traduzione non sempre esatta e fedele [54]. Invece Mons. Giovanni Pesante riuscì a scoprire nella Civica Biblioteca di Trieste, Raccolta Patria, 19, L, un codice membranaceo del secolo XIV (probabilmente del 1380), il quale dovett' essere stato uno dei libri appartenuti al coro di Parenzo, ove s' erano trovate le antiche lezioni di s. Mauro, parte di quelle dei ss. Elpidio e Projetto, e tutte quelle dei ss. Giuliano e Demetrio. Il Pesante le pubblicò col titolo: „*De revelatione, inventione et translatione sanctorum martyrum Juliani et Demetrii, quorum corpora sunt in Parentio*" [55].

Per quel che riguarda il valore agiografico di queste lezioni, rimando il lettore al magnifico citato articolo dell'Amoroso [56] e allo studio del P. Delehaye sui Santi dell' Istria e della Dalmazia [57]. Io me ne varrò, soltanto per quello che mi giovano nell' argomento assuntomi.

Ben sceverato il fondo storico delle lezioni dalla pula leggendaria che le infiorò di mistiche visioni e di miracolosi ritrovamenti, si eruisce, che il sagrestano della chiesa Tommasino de' Brilli da Emonia, trovò sotto la calce del muro dell' abside le figure dei ss. Giuliano e Demetrio con i loro nomi, onde il vescovo Fulchero e il popolo parentino ne godettero, tanto che adombrarono il fatto per sè naturalissimo, per quanto caro e fortunato, d' un' aura di prodigio. La scoperta del musaico portò seco la scoperta delle reliquie dei due Santi, che furono trasportate in Duomo con quella pompa che impressionò i cittadini di Parenzo nel secolo XIII [58].

[53]) *Babudri*, I Vescovi di Parenzo e la loro Cronologia, pg. 52.

[54]) *Manzuoli*, Vite et fatti de Santi et Beati dell'Istria, Venezia, 1611, pg. 81.

[55]) *Pesante*, Celebrando il M. R. Pre Tommaso Franca la sua prima messa, Parenzo, Coana, 1890.

[56]) Atti e Memorie, XIV, 101-116.

[57]) *P. H. Delehaye*, Saints d' Istrie et de Dalmatie, in Atti e Memorie, XVI, pg. 398-403.

[58]) *Babudri*, Parenzo nella st. eccl., 39.

Dunque il vescovo Eufrasio aveva dedicato il *consignatorium* ai martiri parentini Giuliano e Demetrio, trasportandovi le due salme dal cimitero cristiano, come vedremo. Poi la chiesa fu trasformata e dedicata a S. Nicolò, tanto che la memoria dei due martiri erasi spenta, come spento n' era il culto, e come sparito e quasi distrutto n' era andato il musaico absidale.

Circa il 1200 Fulchero trovava le reliquie e le trasportava nella basilica. Il musaico, trovato probabilmente a frammenti col solo nome dei martiri, tanto ch' era apparso un languido accenno di miracolo, fu abbandonato e la chiesa continuò col titolo di s. Nicolò.

Dalle succitate lezioni si comprende che la chiesa di s. Nicolò della Porta era officiata ed era pubblica. Infatti vi si dice che il sagrestano " era solito ogni sera d' accender i lumi di quella cappella „ [59]). E niente ci impedisce di ritenere che la chiesa di s. Nicolò della Porta servisse alle famiglie dei pescatori che vi abitavano intorno.

È certo che il titolo di s. Nicolò durò oltre il secolo XIII. Infatti ciò viene provato dal nome che n' ebbe la Porta delle Mura, attigua alla chiesola. Si badi che le mura di Parenzo — fatta astrazione della cinta romana — vennero compiute intorno al 1250 sotto il governo del podestà patriarchino Warnerio de Gillaco [60]). Se dunque la porta ebbe dalla chiesa il nome di s. Nicolò intorno alla metà del secolo XIII, vuol dire che il titolo di S. Nicolò allor durava ancora. Più tardi invece esso fu mutato, nel sec. XIV, in quello di s. Maria Maddalena, quando — come osserva il Delehaye — il culto di questa Santa era divenuto di moda [61]). Ed altra ragione che determinò tale cambiamento si fu, che allora aveva preso maggior consistenza il culto dell' altra chiesa di s. Nicolò sull' omonimo Scoglio.

Io credo di poter determinare l' anno in cui avvenne la mutazione del titolo.

---

[59]) *Manzuoli*, op. cit., pg. 83.

[60]) *Benussi*, Parenzo nell'evo medio e moderno (Atti e Mem., XXVI, 168); *Caprin*, Istria Nob., I, 132-133.

[61]) *Delehaye*, op. cit., pg. 401.

Il 29 maggio 1358, per ricordare la pace conchiusa nel 1355 con i Genovesi, veniva ordinata dal Maggior Consiglio la festa di s. Maria Maddalena, che in tal guisa divenne festa di Palazzo [62]). Ora più che ogni altra città, ebbe il dovere di accettare la festa civile di s. Maria Maddalena la città di Parenzo che nel 1354 si vide invasa e saccheggiata dai Genovesi e derubata dei corpi de' suoi patroni, e nessuna chiesa parentina sì logicamente potè intitolarsi a s. Maria Maddalena col significato voluto e inteso da Venezia, come la chiesa dell' episcopato parentino.

Nella " *lectio I* " della citata " *Revelatio* " [63]) si legge ; " *in capella sancti nicolai episcopatus parentij: que sancta maria magdalena nuncupatur ad praesens* ". Ora il compilatore delle lezioni non è un contemporaneo del ritrovamento delle reliquie, nè tampoco un testimonio oculare ; ma visse in tempo posteriore al 1354, cioè posteriore all' anno in cui i Genovesi derubarono Parenzo del corpo di s. Mauro.

Infatti egli si riferisce all' epoca in cui Parenzo possedeva ancora il corpo del suo patrono *(" ad festum sancti mauri.... quoniam tunc ipsius corpus ibidem quiescebat ")*. Per cui, ritenendo per massima essere il redattore delle lezioni posteriore al 1354, e pur accettando senz' altro l'anno 1380 suggerito da Mons. Pesante, siccome quello in cui ebbe luogo la compilazione delle lezioni, resta fisso, che nel secolo XIV il titolo di s. Nicolò della Porta s' era già mutato in quello di s. Maria Maddalena,

Nel secolo XIV le vestigia del musaico eufrasiano dei ss. Giuliano e Demetrio erano ancora visibili *(" et ipsas picturas que et modo usque apparent ")*. Nel sec. XV anche la chiesa di s. Maria Maddalena, ultimo resto del *consignatorium*, venne demolita. Quando il vescovo Pavaro nel 1487 cominciò le innovazioni nell' episcopio [64]), l' area della chiesola venne convertita di nuovo in cantina, come in realtà cantina per le decime era stata al tempo d' Eu-

---

[62]) *Gattinoni,* Il Campanile di Venezia, pg. 236.

[63]) *Pesante,* op. cit.. pg. 10.

[64]) Vedi *Amoroso,* ss. Giuliano e Demetrio, loc. cit.

frasio [65]), e l' episcopio venne provvisto d' una cappella privata come oggi si costuma.

Non fa meraviglia dunque, se il dotto vescovo Negri, che pur afferrò l' importanza dei resti del *consignatorium* anche allora visibili nella cantina dell'episcopio, non seppe darsi ragione del vero loro significato, e cercò altrove quello che aveva in casa [66]).

Ci voleva un nuovo Colombo — dice il dr. Amoroso [67]). E questi fu Mons. Paolo Deperis.

4. S. Andrea.

Col nome di chiesa di s. Andrea venne designata la chiesola trilobata al fianco sinistro della basilica eufrasiana.

Va notato che Eufrasio nulla trascurò per completare il complesso suntuoso delle sue fabbriche. Così a nord-est della sua basilica, in continuazione della sagrestia, venne da lui costruita una cappella triabsidata, detta anche *trichora* o, come vuole il prof. Neumann, pentachora [68]), che il Deperis e l'Amoroso ritennero fosse il *martyrium*.

Per *martyrium*, voce tolta dal greco μαρτύριον, intendevasi quella parte della chiesa ove riposavano le reliquie dei martiri, detta dai Latini *confessio*. Col tempo siffatta voce fu adoperata per indicare tutta la chiesa, prendendo così la parte per il tutto. Nel Concilio calcedonese (IV, can. 8) si legge la designazione " *clerici martyriorum* " per " *clerici ecclesiarum* " [69]).

---

[65]) Sulle abbondanti decime del tempo d' Eufrasio, vedi *Benussi*, Nel Medio Evo, cap. II, pg. 191 e segg.; *Pogatschnig*, Parenzo dalle origini sino all' imp. Giustiniano, pg. 73 e seg.; *Babudri*, Parenzo nella st. eccl., pg. 11-12.

[66]) *Negri*, op. cit., pg. 165-166.

[67]) *Amoroso*, op. cit. pg. 116.

[58]) Il prof. *W. A. Neumann*, Der Dom von Parenzo (con 53 fotografie di G. Weha), Vienna 1902, pg. 20, computa anche lo spazio elittico che vi precede e che termina pure in due piccole absidi.

[69]) *Domenico Magri*, Notizie de' Vocaboli Ecclesiastici, Venezia, 1703, pg. 280, col. 2,

Ora si pensò che in una basilica sì ricca e perfetta, quale fu questa di Eufrasio, non avesse potuto mancare il *martyrium*. E il Deperis volle vederlo nella *cella trichora* (trilobata, triabsidata), che — come vedesi nella pianta — con tre absidi fra loro comunicanti, curve nell' interno e poligone all'esterno dànno la forma d' una croce greca senza piede [70]. Il Kandler invece ritenne che la chiesa di s. Andrea fosse stata il ripostiglio del corpo di s. Mauro africano [71], che d' altronde, come è omai noto a tutti, mai fu deposto a Parenzo.

Che anche siffatta *cella trichora* fosse in realtà costruzione eufrasiana, non c' è dubbio, perchè i resti di musaico trovativi erano tali. Il prof. Gabriel Millet nel luglio-agosto 1901, come riferisce il dr. Pogatschnig, mise allo scoperto un nuovo tratto di pavimento eufrasiano a conchiglie nella seconda abside [72].

Dinanzi alla cella stava un piccolo atrio.

Il dr. Pogatschnig però vede nella *cella trichora* non già il *martyrium*, ma il mausoleo d' Eufrasio. Infatti egli dice: " Eufrasio pensò certo, seguendo l' indirizzo del tempo, anche ad un mausoleo per il proprio sepolcro, e questa è forse la più plausibile destinazione, che si possa assegnare alla cappella di s. Andrea, costruita da Eufrasio a nord-est della basilica, in continuazione della sacristia " [73].

Io sento di dover dare piena ragione al Pogatschnig. Infatti la *cella trichora* come ripostiglio *apposito* delle reliquie sarebbe stata inutile; perchè Eufrasio ripose il corpo di s. Mauro nella basilica [74], il corpo di s. Eleuterio lo lasciò, come vedremo, nella

[70]) *Deperis*, Parenzo Cristiana, cap. IV, in Atti e Mem., XIV, 434-436.

[71]) Cfr. *Pesante*, S. Mauro (Parenzo, 1891), pg. 79, in nota.

[72]) *Pogatschnig*, I recenti scavi nella Basilica Eufrasiana (1901) in " Atti e Memorie " XVIII, 404-405.

[73]) *Pogatschnig*, Parenzo dalle origini sino all' imp. Giustiniano, pg. 37-38 e nota 1 di pg. 38.

[74]) Il *dr. Pogatschnig*, col quale si discorse di questo argomento, suppose che il vescovo Eufrasio abbia deposto il corpo di S. Mauro in fondo all' abside della navata destra, là dove ora trovasi l' altare del Sacramento. Egli si sente indotto a questa ipotesi, dal fatto che nel Medio Evo l'area di s. Mauro si trovava colà e rimase anche dopo vuota, sino all' epoca del vescovo Negri,

sua basilichetta cimiteriale — i corpi dei ss. Giuliano e Demetrio li ripose come abbiamo veduto nel *consignatorium* — i corpi di s. Projetto e del suo Accolito li depositò nel diaconico. Chè invero i corpi di questi due santi il 12 maggio 1277 vennero collocati dal vescovo Ottone nell' altare dei corpi santi [75]), sorto appunto sull' area dello scomparso *diaconicum* [76]) ; ma non ci è detto che fossero tolti da altro luogo, come invece tale circostanza è detta chiaramente per i corpi dei ss. Giuliano e Demetrio dal *consignatorium*, " *recte* „ chiesa di s. Nicolò della Porta e poi di s. Maria Maddalena.

Quindi ad Eufrasio non sarebbe rimasto da riporre nel supposto *martyrium* altro che le reliquie di quei martiri parentini ignoti [77]), di cui si sa che le reliquie riposano nel corpo dell' altar maggiore attuale [78]). Ma anche qui giova notare, che Eufrasio ripose parte di queste reliquie nel famoso cippo che ci rimane, unico resto del celebre altare eufrasiano, disfatto dal vescovo Folchero, e rimaneggiato dai vescovi Adalpero e Ottone, e ultimamente dal Peteani [79]).

Quindi nel supposto *martyrium* bastava che si riponesse qualche reliquia, tanto per consacrarne l'altare. Onde risulta che della *cella trichora* non si possa discorrere siccome di luogo apposito per le reliquie, nè si possa discorrerne come di un proprio e preciso *martyrium.*

---

il quale non potè trascriverne tutta l'iscrizione perchè in parte coperta dall'altare del Sacramento *(Manoscritto epigrafico del Kandler)*. L' area di s. Mauro avrebbe perciò avuto una collocazione simile a quella di s. Eufemia a Rovigno.

[75]) *Amoroso,* in " Atti e Memorie „ XIV, 96.

[76]) Il *diaconicum* fu scoperto dal prof. Millet nel 1901 nell'area absidata appunto dinanzi all'altare dei Corpi Santi (già di s. Anastasia); vedi *Pogatschnig,* in " Atti e Memorie „ XVII, pg. 410.

[77]) In questo senso va preso quel che io stesso scrissi a pg. 8 del citato mio lavoro " Parenzo nella st. eccl. „ n. 3. — Vedi poi su questi martiri ignoti il bell' articolo del *dr. Amoroso,* in " Atti e Memorie „, XIV, pg. 117-121.

[78]) *Amoroso,* loco testè cit. pg. 117-118.

[79]) *Amoroso,* in " Atti e Memorie „ XIV, 110. Il famoso tabernacolo di Eufrasio fu scoperto dal vescovo Negri nell'altare della cappella vescovile, cui serviva di base o di stipite, e venne depositato a sinistra della porta di s. Andrea, donde passò nel museo vetero-cristiano.

Epperò si deve accedere alla fondata opinione del dr. Pogatschnig, secondo il quale la cella trichora fu il mausoleo di Eufrasio. E infatti non si può dire che ciò facendo Eufrasio avesse decampato dalla modestia, perchè se ne decampò, lo fece ben di più disseminando la sua sigla e il suo nome nell' intero complesso delle sue costruzioni. D'altro canto non avrebbe fatto niente di più di quello che fecero altri personaggi dell'epoca sua.

Ora si sa che Ravenna esercitò un gran fascino sulla costa adriatica e in modo speciale su Parenzo. In molti spunti ornamentali e architettonici d' Eufrasio si riscontra il richiamo a Ravenna. Per tal guisa, ben a ragione, il dr. Pogatschnig osserva, che la *cella trichora* eufrasiana " ricorda, in proporzioni ridotte, la tomba di Galla Placidia „.

Infatti, sebbene esternamente la tomba ravennatense di Galla Placidia sia differente dalla cella eufrasiana, l' interno della stessa è quanto mai affine alla disposizione della cella di Parenzo [80]).

Si sappia poi che quando il vescovo Ottone nel 1277 eresse il nuovo ciborio, ne fece ornare la volta dai musaicisti veneti dell' epoca (secolo XIII) [81]). Il musaico di questa volta è a tesselli azzurri con stelle d' oro. Siffatto motivo non è del sec. XIII e tanto meno è motivo veneziano; sibbene è motivo bizantino. Ben a ragione quindi, e naturalmente anzi, esce l' ipotesi, che il musaicista del 1277 trovò il motivo del suo lavoro nella stessa basilica eufrasiana. Il Pogatschnig perciò opina (e logicamente quanto mai) che il musaicista del sec. XIII lo copiasse dal motivo ornante la vòlta della cella trichora eufrasiana, e anzi crede che per il ciborio d' Ottone il musaicista abbia in parte usato i tesselli stessi della cella eufrasiana.

Che una vòlta a fondo azzurro con stelle d' oro fosse quanto mai adattata ad una cella sepolcrale e al ripostiglio di un mausoleo, non occorre dirlo. Ma si ponga mente, che il sepolcro di Galla Placidia è appunto anch' esso " costellato di stelle d' oro

[80]) Vedi *Kuhn*, Allgemeine Kunstgeschichte, II Bd. " Baukunst „, I Halbband, pg. 304 e 307, figg. 535-543; *Corrado Ricci*, Ravenna, Bergamo, 1902, pg. 10 e 11, figure.

[81]) *Babudri*, Parenzo nella st. eccl., pg. 42; *Caprin*, Istria Nob., I, 86-88.

nell' azzurro quasi notturno de' suoi fondi „ [82]). Ecco donde il musaicista del sec. VI avrà tolto il motivo per la cella del mausoleo d' Eufrasio, mentre il musaicista del secolo XIII, quando l' ascendente di Ravenna era omai del tutto tramontato ed ignorato, non ne l' avrebbe preso.

Col tempo l'atrio della cella crollò, e la cella stessa venne affatto trasandata. Anzi a farne maggiore strazio, vi venne deposto il cadavere di qualche sacerdote o vescovo, talchè il musaico ne andò rotto [83]). Così la cella, cadente e diroccata, rimase del tutto staccata dal corpo della basilica. Ed essendone vicina la peschiera del vescovo, senza neppur sapere di qual tesoro di lavori un dì quella cella fosse stata il bel nido, la si convertì nel sec. IX in una chiesola dedicata a s. Andrea, apostolo e pescatore, epperciò patrono dei pescatori e delle peschiere.

La chiesa di s. Andrea è ricordata nel bellissimo documento del 10 novembre 1015 [84]), col quale il vescovo Sigimbaldo in compenso dello zelo onde i suoi canonici, i suoi diaconi e il suo avvocato Waltramo avevan corrisposto alle sue cure, quand' egli istituì le conferenze scientifiche del clero e la *schola cantorum* [85]), donava loro " *pisccariam quam ipsi laboraverunt et aedificaverunt extra muros civitatis prope ecclesiam s. Andreae, ut sit in perpetuum et amodo et antea non habeat ullus noster successor, nec princeps, neque dux, seu comes, vel quaelibet persona hominum dictam piscariam tollere* „ ; riservava soltanto per sè e successori il diritto di gittarvi sei nasse *(mittere in ipsam piscariam nassas VI)* e di avere il quarto pesce ad ogni chiusura di peschiera *(et si clusionem facere deberetis... quartum piscem)*.

---

[82]) *Corrado Ricci*, op. cit. pg. 12-13.

[83]) *Deperis*, Parenzo Cristiana, in " Atti e Memorie „ XIV, cap. IV, 436. — Il fatto che anche posteriormente ad Eufrasio si trovò nella cella trichora posto acconcio per la tomba d'un vescovo, mi avvalora l'idea del dr. Pogatschnig, che realmente la cella fosse stata destinata da Eufrasio per il suo mausoleo, sicchè in tal guisa ne sorvisse la memoria.

[84]) Il *Kandler*, Cod. dipl. istr., seguito anche dal *Benussi*, Nel Medio Evo, II, 3, 35, pg. 244, ha l' anno 1014, che non è retto; vedi *Babudri*, I Vescovi di Parenzo ecc., pg. 44-45 e Parenzo nella st. eccl., pg. 40.

[85]) Sull' importanza di questa istituzione vedi *Benussi*, Nel Medio Evo, IV, 7, 7, pg. 646 e *Babudri*, Parenzo nella st. eccl., pg. 41.

Così la chiesa di s. Andrea riacquistò un po' di fama. Anzi nel sec. XIII essa venne unita alla sagrestia attuale mediante un passaggio coperto di basse volte a croce. Quando nel 1247 il vescovo Pagano riponeva con solennissima pompa in nuova urna marmorea le reliquie dei ss. Mauro ed Eleuterio [86]), vuolsi che l' arca fosse deposta in s. Andrea. Sembra invece che ciò non sia esatto perchè i Genovesi tolsero nel 1354 i corpi di s. Mauro e di s. Eleuterio dall' arca posta dietro l' altare del Santissimo, che era allora quello che oggi forma l' altar maggiore di Villanova di Parenzo [87]).

Ad ogni modo la chiesa di s. Andrea salì in tanto onore, che fra il 10 e il 20 novembre 1310 il vescovo Graziadio vi teneva il suo sinodo diocesano [88]). Dal sinodo di Graziadio si rileva che nella chiesa di S. Andrea si facevano le elezioni dei canonici: " *in ecclesia s. Andree.... ubi consuevit antiquitus parentinum capitulum et canonici congregari pro electionibus* „ Anche questa circostanza mi fa credere che a s. Andrea si trovassc la tomba dt Eufrasio accanto alla quale il clero si adunava per le elezioni, volendo così onorare il luogo di sepoltura del maggior suo benefattore.

Col tempo la chiesa di s. Andrea perdette il suo prestigio. E quando il terremoto del 1440 fece crollare la navata destra della basilica fino alle colonne ed altri fabbricati attigui ad essa [89]), anche la chiesa di s. Andrea, già da un secolo quasi dimenticata, rovinò, nè rimase in vita altro che il titolo di s. Andrea alla peschiera, che frattanto era ritornata in possesso del vescovo. Nell' " Inventario dei beni e rendite della mensa vescovile di Parenzo nell' anno 1540 „ si legge: " Possiede anche la peschiera di Santo Andrea „ [90]).

---

[86]) *Vergottini,* Saggio d' istoria antica e moderna di Parenzo, Venezia, 1796, pg. 61; *Deperis,* s. Mauro e s. Eleuterio, pg. 84; *Babudri,* I Vescovi di Parenzo, pg. 54-55; e Parenzo nella st. eccl., pg. 39.

[87]) *Weber,* Notizie patrie, ms. c. 51.

[88]) *Kandler,* Cod. dipl. istr. a. 1310; *Babudri,* op. cit. pg. 67; e op. cit. pg. 44.

[89]) *Babudri,* Parenzo nella st. eccl., pg. 49.

[90]) Atti e Memorie, VII, 208.

Si fu appena il vescovo Peteani, che nel rimaneggiamento della basilica compiuto nel 1847 trasportò l' arca dei ss. Mauro ed Eleuterio nella chiesola abbandonata di s. Andrea, dove c' era il brutto e gran quadro di s. Mauro tolto alla cappella di s. Mauro (cfr. *Weber*, ms. c. 50).

Finalmente nel 1853 i fratelli Giuseppe e Pietro Monfalcon, canonici parentini, a proprie spese ristauravano la chiesa di s. Andrea [91]), facendovi l' ingresso dalla parte dell'antisagrestia, sicchè comunicasse con il passaggio ad arcate a croce del secolo XIII. L' arca di s. Mauro fu deposta fuori della porta di s. Andrea ad ingombrare parte del piccolo atrio della *cella trichora*, finchè passò nel museo vetero-cristiano.

5. Oratorio di s. Luigi.

Chi oggi entra nella sagrestia vecchia di Parenzo per la porta accanto all' altare dei Corpi Santi e, passate le arcate a vôlta, si ferma nello spazio che forman le prime absidi laterali della cella *pentachora*, trova a destra una scala abbastanza larga di pietra che sale a chiocciola. La scala e il muro rotondo che la chiude intorno dal lato verso il mare, gli dànno tosto l' idea di trovarsi in una torre. E per vero vi sorse una torre rotonda abbastanza alta, la quale, trovandosi a m. 2.50 circa di distanza dalle mura venete, serviva al tempo stesso di vedetta sulle mura medesime.

---

[91]) Oggi la cappella è abbastanza decorosa. Nel Giovedì Santo d' ogni anno vi si distribuiscono gli olii santi alle pievi diocesane. Nel resto dell'anno serve da laboratorio ai sagrestani. L' iscrizione dell' interno al disopra della porta dice: *Anno Sexto / Post Pen: Funditus Templi / Ab Episcopo Antonio Peteani / Effectam Restaurationem / Ioseph et Petrus Fratres Monfalcon / Huius Eccl. Cath. Canonici / Sanctum Praesulis Exemplum Imitati / Sacellum Hoc Propriis Sumptibus / Restaurandum Curarunt / Anno MDCCCLIII.*

Qui poi ricordo che non devesi confondere la chiesa di s. Andrea con l' altare di s. Andrea eretto nella basilica Eufrasiana fra la cappella del Rosario e quella del Crocifisso nel 1757 dai pescatori di Parenzo con la spesa di 600 ducati e trasportato nel 1847 nella chiesa di s. Eleuterio. Vedi *Weber*, Notizie patrie, ms. c. 50.

Per costruirla s' era abbattuta l' abside I a nord della cella *pentachora* e s' era inalzato il muro circolare con un raggio maggiore assai. Quando questa torre sia stata inalzata non è precisabile. Ad ogni modo non molto dopo il secolo XIII in cui si costruirono le arcate a croce della sagrestia vecchia o più probabilmente nel 1250 quando il podestà patriarchino Warnerio de Gillago compì la costruzione delle sue mura. Ed io credo di non errare dicendo, che siffatta torre avrà servito anche al guardiano delle vicine peschiere vescovili e capitolari.

Ciò durò fino al 1815, quando l' arciprete Predonzani, tornato da Venezia, colpito dal culto che a Venezia, rimasta pur sempre la maestra dell' Istria anche dopo la sua caduta, si prestava a s. Luigi Gonzaga, si diede a inculcarla anche a Parenzo, trovando dei benefattori, fra cui donna Pierina de Volpi che elargì 100 fiorini [92]). Di fabbricare una chiesola in qualche sito di Parenzo, non c' era neppur da pensare, perchè quella era un' epoca in cui le chiese si demolivano, ma non si costruivano.

Non rimaneva che adoperare qualche area nei pressi della basilica eufrasiana.

Ed è così, che si ideò di usare l' area accanto alla torre e di fianco alla povera diroccata *cella trichora* d' Eufrasio.

Ciò che anche si fece costruendo l' oratorio in onore di s. Luigi sopra la cantina, al cui ridosso si levava la torre. Così avvenne che la salita della scala fosse troncata all' altezza del pavimento dell' oratorio ed il moncone di torre che sopravvanzava fosse lasciato come stava [93]).

[92]) *Weber*, ms. c. 52.

[93]) Il *Weber*, nel suo stile, ch' è tutto a lui proprio, ricorda che in tal guisa il luogo fu ridotto in un bel oratorio " salizzatto, soffittato, abbelito, piturato, etc. „ L' accesso all' oratorio è descritto così dal Weber, il cui testo riporto tale e quale : " Per andar in questo luogo erano la prima porta dietro " la porta della Sagrestia, ed a due rami era la scalla e metteva alla seconda " porta che corrisponde adesso al muro della Capella di s. Mauro, ch' io " ho fatto che si lasciasse per armerone, che poi avendo trasportato un " grand' armerone ch' era in sagrestia quando era più grande, fù messo appunto " da quella parte e così restò ancor nel interno del detto bancon quel sfondo " di porta ; dove adesso è un pilastro che sostiene il soffitto era un Altarin

L' oratorio di s. Luigi, come tale, durò poco, anche e forse principalmente, perchè posto in sito di accesso molto incomodo. Per cui l' altare vi fu levato e l'oratorio fu adibito per altri usi [94]).

Intanto la torre, decrepita e sfatta, rovinava sempre più, sicchè la pioggia v' entrava allagando — come scrive il Weber, ms. loc. cit. — il suolo dinanzi a s. Andrea e il pavimento della diroccata chiesa di s. Andrea. Cosicchè ben si vede, come l'oratorio di s. Luigi fosse campato in aria fra un mucchio di vecchie rovine. Finalmente nel 1847 il vescovo Peteani fece demolire la torre fino all' altezza del soffitto di s. Luigi, rifacendone il tetto con tegole nuove.

L' oratorio fu adoperato quale ripostiglio *(magazzin)* degli arredi sacri, mentre talora vi si tenne dottrina ai villici. Così nel 1847 — racconta il Weber, loc. cit. — il Pievano di Maggio, don Nicolò Tavan, ch' era anche il confessore di " quasi tutta la Signoria „ parentina, vi istruiva i contadini.

Nel 1890 e 1891 servì da laboratorio al musaicista romano cav. Bornia, che ristaurò l' abside d' Eufrasio.

Oggi in s. Luigi, detto anche "el paradiso„, si tengono unicamente arredi del Duomo. Chi vi sale, può da sè vedere quanti secoli di differenza corrano fra la scala della torre e la costruzione dell' ex-oratorio.

" fiancheggiatto dalle due finestre ed erano due scalle, una per parte del detto " Altare, di pietra che metteva dentro alla torre „. Si badi bene che la cappella di s. Mauro allora non esisteva, essendo stata costruita appena dal vescovo Peteani nel 1847, restringendo la sagrestia vecchia, percui il Peteani costruì la sagrestia nuova. Cfr. *Weber,* ms. c. 48.

Si noti che il can. Nazario Weber era fabbriciere della basilica e insieme al farmacista Tomaso Zudenigo formò la più notevole fabbricieria del sec. XIX.

[94]) Nel 1822, quando la terza domenica di Quaresima furono istallati i due can. Giovanni Bassich e Giovanni Codalli, il capitolo, dopo la messa diede nell' oratorio un " gran convitto „ *(sic!). Weber,* l. c.

6. La Madonna del Parto.

L'esistenza di questa chiesola ci viene attestata da quanto lasciò scritto il ca.n Weber. Nelle sue " notizie ai posteri sulla riduzione della Cattedrale di Parenzo „ del 1847, egli descrive la solenne consacrazione della basilica compiuta dal vescovo Peteani il 19 dicembre 1847, e scrive [95]) : " La consacrazione della Chiesa " Cattedrale, o riconsacrazione fu fatta di domenica così. Alle ore " sette di mattina mons. Vescovo calò dopo il Segno già la Do- " menica prima indicato. La solla [96]) Campana Grande suonò un " pocco ed incomiuciò nell' Attrio ad osservare il Popolo che era " spetatore, poi entrò in Chiesa finchè fossero accese le Can- " delle, di poi partimo tutti, lasciando il solo Diacono interno, che " fù Canonico Crevato, da Buje, ch' era venuto qui appositamente " per vedere questa funzione; si siamo portati *nella Cappelletta della* " *Madonna del Parto sotto il Campanile,* dove sull' altare era il Ca- " taletto colle Reliquie, tutta tapezzata di Damaschi, e ridotta in " uno statto di Galeria, là s' apparò M.r Vescovo, e li Diaconi as- " sistenti „.

Dall' indicazione topografica del Weber risulta che la chiesetta della Madonna del Parto, ben differente da quella di s. Caterina, occupava l' area ai piedi del campanile fino all' odierna porta del campielo. Sul muro di faccia, che corrisponde al fianco esterno della rimessa Vergottini, si vede ancora un pezzo di bassorilievo in pietra, che rappresenta le gambe nude di qualche angelo insieme a steli di fiori, e che appartenne verisimilmente a qualche rappresentazione scultorea della nascita di Gesù.

Il Weber (loc. cit.) narra che dalla chiesa della Madonna del Parto il clero si portò " processionalmente „ nell'atrio; il che non

[95]) Notizie Patrie, ms. c. 45.

[96]) Avverto una volta per sempre, che riporto il testo del Weber con tutti i suoi errori.

si potrebbe dire, se esso vi si fosse recato partendo dalla chiesa di s. Caterina, che abbiamo vista propriamente nell' atrio.

La festa della Madonna del Parto (*Expectatio Partus B. M. V.)*, detta anche la Madonna della Fabbrica o Incarnazione del Verbo, con la data 18 dicembre, ebbe principio nella Spagna e da Gregorio XIII (13 maggio 1572 — 10 aprile 1585) fu estesa a tutta la Cristianità [97]). Nei Messali veneti dei secoli XVII e XVIII essa apparisce una festa " pro toto Dominio Veneto „ [98]). Quindi la chiesa parentina della Madonna del Parto non potè sorgere che appena nel sec. XVII. Quando nel 1866 si compirono i restauri dell'atrio, da noi già visti, e si regolò il campielo del vescovato, la chiesetta venne demolita. Non aveva beni propri.

7. S. Margherita.

Esisteva ancora al tempo del vescovo Negri (op. cit. pg. 165).

La fabbrica di questa chiesa era davvero strana, per quel che ne informa lo stesso Negri. Stava campata in aria, a circa tre metri d' altezza nel posto dell' odierno portale, poggiata su quattro archi fra la canonica e il seminario vescovile, esistito là dov' è adesso il granaio dei nobili Vergottini. Così, visto che sotto gli archi si passava liberamente, essa dava ingresso alla basilica. I sei gradini, che dalla via della basilica conducono allo stradone dell' atrio, cominciavano così addentro come stanno adesso, e più addentro ancora s' apriva il primo arco della chiesetta. La facciata di questa però non istava sulla medesima linea della facciata del seminario e della canonica, ma circa sei metri più addentro sullo stradone che mena all' atrio della basilica. Infatti la iscrizione SEPTIMIA [99]) che ancora è murata sul fianco

---

[97]) *Cappelli*, Cronologia, pg. 192, col. 2, e 193, col. 1.

[98]) Si vedano p. e. i Messali editi da Nicolò Pezzana nel sec. XVII.

[99]) *Mommsen*, Corpus Inscript. Lat., V, 358.

destro dello stradone veniva a stare propriamente sotto la chiesa di s. Margherita [100]).

Nel secolo XIII, affinchè il fianco della chiesa, ch' è visibile dalla strada, armonizzasse con l'architettura a bifore della canonica, fattura di semplice e severo stile di transizione dell' anno 1251, venne aperta una bifora, ma assai meno elegante di quelle della canonica.

La chiesa di s. Margherita servì qualche tempo da cappella al poverissimo seminario parentino [101]); per cui poverissima era pur essa.

Molto interessante riesce il considerare questo genere di chiese campate in aria.

Se ne ha un esempio a Pirano con l' arco della Porta Campo sopra il quale stava la chiesa di s. Giacomo, convertita poi in abitazione privata [102]). Molti esempi ci fornisce Capodistria. Sei, delle dodici porte di Capodistria, sorreggevano ognuna una chiesa con la volta dell' androne: Porta Isolana aveva la chiesa di s. Sofia [103]); la Bussardaga aveva la chiesa dei ss. Lorenzo e Donato [104]); Porta s. Pietro aveva quella di s. Stefano [105]); la chiesa di s. To-

---

[100]) Lo si rileva dal ms. *Epigrafi Parentine*, c. 1, di mano del vescovo Negri, posseduto dalla Società Storica Istriana e conosciuto col nome di *Codice Vindobonense*. Ne risulta anche che la chiesa di s. Margherita fu detta talora *s. Chiara*.

[101]) Vedi le vicende del Seminario parentino in *Negri*, op. cit. pg. 166; *Pesante*, La liturgia slava (Parenzo 1893) pg. 123 e segg.; *Babudri*, Parenzo nella st. eccl., pg. 57-58. Qui aggiungo soltanto alcune notizie nuove. Con ducale d. d. 29 settembre 1675 veniva applicata un' imposizione alle confraterne e luoghi pii di Parenzo per il mantenimento del misero Seminario. Le confraterne protestarono e avanzarono una supplica al Senato perchè l' imposizione fosse abolita. Il 5 giugno 1683 il Senato chiedeva il parere del podestà e capitano di Capodistria e del podestà di Parenzo, e uditolo, respingeva l' opposizione delle confraterne parentine con decreto d. d. 4 settembre 1683: *Senato Mare*, Registro 149, c. 54 t., 55 e 101, in " Atti e Memorie „, XVI, 102, 103.

[102]) Vedine la riproduzione bellissima in *Caprin*, Istria Nob., I, 245.

[103]) *Venturini*, Guida storica di Capodistria (Capod. 1906) pg. 35-36.

[104]) *Venturini*, op. cit., p. 69.

[105]) *Venturini*, op. cit., p. 72 e 74.

maso stava sull' omonima porta [106]; Porta Pretorio sosteneva la chiesa d' Ognissanti [107] e Porta Nuova reggeva una chiesa di s. Margherita (Malgarita) [108], appunto come la porta avanzata della basilica parentina.

Quest' uso di fabbricare chiese e case campate in aria, data già dall' epoca posteriore alle incursioni barbariche, quando le popolazioni che vennero ad ingrossare le città a mare dell' Istria, per utilizzare lo spazio ristretto delle città, costruivano le case a gheffo [109] e campavano le chiese in aria sopra le arcate delle porte di città e sugli androni delle viuzze e dei portali d' edifizi maggiori. Uso questo che data molto prima del secolo XIII, in cui a Parenzo si compirono le mura per opera di Warnerio de Gillaco e in cui si fabbricò la canonica. Laonde la chiesa di s. Margherita prima del 1251 stava da sola come un piccolo torrione su quattro arcate greggie, quasi rude avanguardia della basilica d' Eufrasio.

Notizie preziose mi fu dato di ricavare dal *Cattastico d'Oro di s. Francesco,* a carte 45-56.

I frati Francescani di Parenzo possedevano una casa segnata col n. 13 nella pianta di Parenzo del Brandolini (*Catt. d' Oro,* c. 12-13), la quale confinava con la chiesa di s. Margherita. Questa casa è quella appunto dove c'era il Seminario parentino [110]. Dalla descri-

---

106) *Venturini,* op. cit., p. 77.

107) *Venturini,* op. cit., p. 85.

108) *Venturini,* op. cit., p. 93.

109) Cfr. *Caprin,* Istria Nob., I, 244. *Gheffo* fu detto da Matteo e Giovanni Villani per terrazza, davanzale. In gergo tecnico si dice di quella pancia che fa una casa la quale al primo piano sia assai più larga che al pianoterra, sì che il piano sia ampio senza ingombrar la via.

110) Originariamente, dal 1422, in seguito a testamento di Donna Bona da Durazzo, il convento di s. Francesco possedeva solo una parte dell'orto e della casa in parola. Anzi in virtù della divisione del 6 agosto 1450 *(Catt. d' Oro,* c. 46-49) il convento n' ebbe una terza parte. Indi dai contratti di vendita 22 giugno 1558, 8 febbraio 1561 e 26 luglio 1648 *(Catt. d' Oro,* c. 49-53) al convento rimase il livello annuo di lire 1 per la casa e per l' orto di soldi 24. La casa, perchè diroccata, restò a disposizione del Senato, il quale ne investì da prima Francesco Cornero, poi il vescovo Mazzoleni (1731-1741) " che vi stabilì il Seminario per li chierici „. Insieme il Mazzoleni ottenne l'investitura del-

zione di tale possessione di s. Francesco si rileva che la via che conduce alla cattedrale era detta " strada di s. Margarita " e il piccolo rione intorno ad essa, facente parte del quartiere di Pusterla, era detto del pari " contrà di santa Margarita " (vedi *Catt. d' Oro*, anche a c. 65 sub anno 1740).

La topografia del circuito entro cui sorgeva la basilica, nel medio evo e nell' evo moderno, sino quasi alla dominazione francese, era la seguente: In capo alla contrada di s. Margherita si levava campata in aria la chiesa della Santa, fiancheggiata dalla canonica e dalla chiesa dei frati, adibita a seminario. Indi veniva lo stradone, a sinistra del quale, in continuazione del seminario, si estendeva un orto parimenti dei frati circondato da un basso muricciuolo. E così si giungeva all' attuale atrio della basilica, che invece non era nient'affatto atrio, ma cimitero [111]). Figurarsi! Infatti nella citata pianta di Parenzo del Brandolini a' piedi del campanile fino alla soglia delle tre porte del Duomo si vede estendersi un grande spazio quadrato su cui si leggono le parole " Campo Santo ".

Nel 1753, quando il P. Brandolini scriveva il suo *Cattastico*

---

l' orto per il quale già prima il Procuratore della Cattedrale pagava soldi 24. Così il vescovo pagava lire 9 al Procuratore della Cattedrale, che a sua volta dava soldi 24 da prima e L. 1:4 di poi al Convento. Nel 1727 un Procuratore della Cattedrale ricusò di pagare il livello a s. Francesco, ma ne fu condannato dal Podestà Nicolò Donado (*Catt. d' Oro*, c. 53, dov' è il proclama). Eguale tentativo fece il Procuratore Michiel Zorzi, detto Papadopoli, ma — dice il P. Brandolini — " da me li furono serrate le parole in boca (*sic!*), onde seguitò a pagare ".

[111]) Questo cimitero è ricordato nel testamento del settembre 1422, negli istrumenti del 6 agosto 1450, 22 giugno 1558, 8 febbraio 1561, 26 luglio 1648, nelle riscossioni fra il 1653 e 1698 e dal P. Brandolini nel 1753 (*Catt. d'Oro*, c. 45-56). Era detto il " cemeterio della cattedrale " per distinguerlo da quello, di cui dirò a suo luogo, dietro il palazzo vescovile. In esso i poveri si seppellivano gratis. Infatti nel testamento del 16 ottobre 1672, " missier Piero Culinas Cargnello ", dopo d' aver raccomandato l' anima sua *a tutto il Paradiso* e in modo speciale " a s. Usualdo suo Auuocato, lasciaua il suo Corpo alla Madre Terra, uolendo che dopo fatto che sarà cadauere sia sepolto nel Cemitterio della Chiesa Cattedrale, oue si sepeliscono gratis gl' altri poveri " (*Catt. d' Oro*, c. 113-114).

d' Oro, la chiesa di s. Margherita esisteva ancora, ma era " abbandonata ".

Nel secolo XIX essa venne demolita e si conservò soltanto il primo arco, al quale venne adattato un portone di legno che dava l' idea dell' ingresso a un cortile da buoi. Finalmente il brutto arnese fu tolto, e a spese dei cittadini si inalzò nel 1902 il magnifico portale dell' architetto Domenico Pulgher [112]).

È curioso il sapere che sotto la vôlta di s. Margherita si tennero più volte adunanze giudiziali e si rogarono istrumenti, come vedremo di poi, parlando dell'abbazia di s. Giovanni di Prato [113]).

8. S. Tomaso.

Questa chiesa, oggi scomparsa [114]), esistette nella piazzetta, che il popolo chiama ancora " Rivetta " e che oggi ha nome " via Andrea Amoroso ". Più di preciso, la chiesa di s. Tomaso Apostolo comprese parte dell' area del palazzo provinciale (particella edifici 306/1) e parte della via verso il mare. Era antichissima e fu anteriore alla basilica eufrasiana. Percui è cosa quanto mai interessante il seguirne la storia.

Quando nel luglio del 1886 si scavavano le fondamenta di quella parte del palazzo provinciale, che si protende in linea di continuazione dell' ex-convento di s. Francesco, a m. 0.74 di profondità dall' attuale livello del suolo, si scoperse un pavimento a

[112]) Vedine la descrizione circostanziata fatta dal *dr. Marco Tamaro*, nella Relazione al Congresso XIV della Società Istriana d'Archeologia e Storia Patria, del 22 luglio 1903 (Atti e Memorie, XIX. 260-262).

[113]) L' uso di trattare in pubblico certi affari, è rimasto per molti secoli a Parenzo nelle confraterne. La vigilia del Corpus Domini e il Sabato Santo, nell' atrio della basilica, sotto la volta di fronte, fino al 1899, si ponevano dei tavolini, cui si assidevano i gastaldi delle fraterne per riscuotere dai soci il canone e gli arretrati.

[114]) L' accenna anche il *Caprin*, Istria Nob., I, 51, nota 2.

[115]) Di queste scoperte discorre valentemente il *dr. Carlo Gregorutti*, Iscrizioni romane e cristiane scoperte negli anni 1885 e 1886, in " Atti e Memorie ", II (fasc. 3° e 4°) pg. 208-212.

musaico [115]) abbastanza ben conservato con la seguente iscrizione musiva:

//// IANVARIVS
//// M SVIS · PEDCL
RVSTICIANVS · VR
RELIGI ♡ CVM · MATR ♡
SVA · CLARISSIMA · PD
ƐCCL ♡ GAIANVS · ET
RENATA · PD CCL

Ad un livello più alto di questo primo, cioè a m. 0.42 di profondità, fu scoperto altro musaico, molto sconnesso e di fattura più greggia, con le tre seguenti iscrizioni:

1) ARCHELAUS · CUM
SVIS PD/////////

2) FRATELI
TEC s CVM
CONG s SVA
LN///////////////

3) STI//////////
CVM///////
IVG//////////
MARC///////
ET · FILIO
ANDREA
FC s PD s
X z

Prima di tutto leggiamo le quattro lezioni. La prima dice: *Ianuarius* / (Cu)*m* · *Suis* · *Ped*(es) · *CCL* [116]) // *Rustičianus* · *V*(i)*r* / *Religi*(osus) · *Cum* · *Matr*(e) / *Sua* · *Clarissima* *P*(e)*d*(es) // *CCL* [117]). *Gaianus* · *Et* / *Renata* · *P*(e)*d*(es) · *CCL*. — Le altre dicono: 1) *Archelaus* · *Cum* / *Suis* · *P*(e)*d*(es)... manca il numero; 2) *Frat*(er) *Eli*(as) / *Lec*(tor) [118]). *Cum* / *Suis* / *Con*(iu)*g*(e) · *Sua* / *Lau*(rentia)...; 3) *Sti*(phanus) / *Cum* (Con) *iug*(e) / *Marc*(ellina) / *Et* · *Filio* / *Andrea* / *F*(e)*c*(it) · *P*(e)*d*(es) / XX [119]).

[116]) In quest' iscrizione il Gregorutti ben a ragione legge la sigla ƐL per la cifra CCL = 250.

[117]) Qui la sigla (delta greco) Ɛ al principio della VI riga la ritiene una pleonastica ripetizione della D di PD(=*pedes*) con cui finisce la riga V.

[118]) La sillaba TEC ragionevolmente va letta LEC. Certo la L fu sostituita da una T " in un posteriore rappezzamento parziale del musaico, riscontrandosi errori di siffatta natura anche in altri pavimenti a musaico, segnatamente in quello di Grado ,, dice il *Gregorutti*, op. cit., pg. 210.

[119]) Anche qui la cifra XX fu guastata dal ristauratore.

Vediamo i rilievi dei due pavimenti, che secondo la relazione fattagli vengono specificati dal dr. Gregorutti (loc. cit.). I due pavimenti esprimono due epoche affatto diverse.

Il musaico superiore ora distrutto, che fa riscontro chiarissimo con i musaici eufrasiani e con quelli di s. Eufemia di Grado e con quelli della chiesa dei ss. Felice e Fortunato d'Aquileia e della Madonna del Mare di Trieste (ora demolita) presentava bei meandri sferici e campi esagonali entro cui stavano le iscrizioni.

Il musaico inferiore è di bel disegno geometrico, con pietre bianche e frammenti di mattone rosso. La circostanza che i tesselli rossi sono costituiti da pietruzze di mattone [120]), come nei musaici aquileiesi del basso impero, è prova evidente che il musaico inferiore è molto più antico del musaico superiore.

Si noti poi che ambidue i pavimenti continuavano per un tratto di fondo, che non fu scrutato, con orientazione da est ad ovest, parallelamente all' ex chiesa di s. Francesco, dal cui lato sinistro il musaico più profondo continuava.

Come ognun vede anche in s. Tomaso abbiamo la successione di tre chiese. Il grande interesse, destato negli studiosi dalla basilica eufrasiana, fece sì che il gran monumento quale essa è, assorbisse tutto per sè quell' empito di ricerche e di studi che dal 1888 in poi agitarono e agitano i dotti. Onde accadde, che le chiese di s. Tomaso e di s. Stefano (di cui dirò a suo luogo) venissero trasandate. Ma chi ben consideri i risultati avutisi nel 1886 nell' area della chiesa di s. Tomaso, vedrà tosto che in essa si constata quella stessa successione di chiese, che si ha con la basilica eufrasiana.

Infatti il musaico più profondo, sì per la sua fattura, che per il materiale di pietruzze di marmo e di tesselli di mattone, si appalesa per un pavimento del secolo IV, o meglio di quell'epoca tra la seconda metà del secolo IV e il principio del secolo V, in cui, passata la casa di s. Mauro in proprietà della comunità cristiana parentina, si allargò l' oratorio primitivo, occupandone l'atrio e i cubicoli attigui, e per di più lo si raddoppiò di spa-

---

[120]) Vedi l' opera del *Gerspach*, Le mosaïque, Paris, 1881.

zio, dando origine alla *“basilica duplicata„* [121]), ch'è la basilica I. Anche il tenore della prima iscrizione in s. Tomaso, donde risulta la contribuzione delle tre famiglie di *Ianuarius*, di *Rusticianus* con la madre *Clarissima* e di *Gaianus* con *Renata*, trova un eloquente riscontro con le iscrizioni di quel periodo (sec. IV) nella basilica I. Persino il nome *Ianuarius* vi si trova accoppiato a quello di Melania [122]). Anche la profondità del pavimento di s. Tomaso e della *“basilica duplicata„* è press' a poco la stessa.

Il pavimento superiore poi presenta lo stile delle iscrizioni e la fattura musiva, onninamente affine alle iscrizioni e al musaico della basilica II, che durò sino ad Eufrasio.

E come nelle iscrizioni della basilica II [123]) si trovano gli errori della bassa latinità, quali p. e. DI per DEI, ECLISIE per ECCLESIAE, VOTV per VOTO, DVNIS per DONIS, NVVET per NOVIT, e via dicendo, così anche nelle iscrizioni del secondo pavimento di s. Tomaso si riscontrano gli errori proprii al latino del sec. V: TECTOR per LECTOR, CONG per CONIVG, STI(phanus) per STE(phanus).

Così adunque dopo l'abbassamento del livello, provocato forse dall' acqua marina infiltrata nel sottosuolo, epperò dopo il consecutivo e progressivo elevamento degli edifici cittadini, fu necessario nel secolo V d' inalzare il pavimento del secolo IV, che nel tempo eufrasiano sarà stato ancor più abbellito.

Nei secoli posteriori infine, come il pavimento eufrasiano venne elevato, così il pavimento di s. Tomaso fu del pari elevato, e ne risultò il pavimento della III chiesa, durato (come vedremo) fino al secolo XIII.

Come il lettor vede, la successione delle tre chiese (diciamole così) di s. Tomaso è la riproduzione sintomatica della successione delle tre basiliche parentine maggiori. Anzi l'esistenza della chiesa di s. Tomaso già nel secolo IV è la più bella prova di quel vi-

[121]) Vedi quello che ne dice il *dr. Pogatschnig*, Parenzo dalle origini ecc. pg. 20-22 e 28. — *Hamilton Jackson*, The Shores of the Adriatic, the austrian side (Londra, 1908) pg. 109-110. Vedi la mia lettura festiva in *Atti e Memorie*, XXV, 409.

[122]) *Pogatschnig*, op. cit., 22-23.

[123]) Vedile tutte (quelle scoperte finora) in *Pogatschnig*, op. cit., p. 30-32,

gore che prese la comunità cristiana parentina dopo la pace religiosa di Costantino nel 313 [124]).

Va poi considerato che questa chiesa era abbastanza ampia. Infatti si calcoli che le tre famiglie di Ianuarius, Rusticianus e Gaianus tessellarono a proprie spese 250 piedi di musaico per ognuna.

Considerato ora che un piede romano quadrato equivale a metri quadrati 0·0873 [125]) si ottiene una superficie musiva di $m^2 = (250 \times 0{\cdot}0873) \times 3 = 21{\cdot}825 \times 3 = m^2\ 65.475$. Aggiunti gli spazi per l' altare ed altre parti elevate e computata l' area pavimentata da altri ignoti, si ha una superficie di oltre un centinaio di metri quadrati. Tanto più poi che il dr. Amoroso riferiva nel 1886, che lo spazio interrotto, formante la linea divisoria fra i due pavimenti, era stato usato per sepolture [126]). La qual circostanza avrà portato via, poco più o poco meno, un certo spazio all' area musiva del pavimento superiore.

Intorno alla chiesa di s. Tomaso stava un cimitero antichissimo, che si frapponeva tra la chiesa stessa di s. Tomaso e l'altra di s, Francesco e s' inoltrava verso la marina, girandole attorno dal lato di levante.

Questo cimitero non datava certamente dall' epoca romana, nella quale era severamente proibita la sepoltura dei cadaveri entro il recinto della città, giusta il famoso divieto delle dodici tavole: *Hominem mortuum in urbe ne sepelito neve urito!* — Nè aveva perduto sì presto la sua forza restrittiva la *Lex coloniae Genetivae* (c. LXXIII) ove s' incarnava il relativo divieto dello statuto municipale romano. Ma data dalla fine del secolo IV, quando il codice teodosiano (9.17.6) per volontà del popolo e per accondiscendenza dei decurioni aveva rimesso molto del suo rigore [127]), sì che nel secolo V trionfò appieno l' uso contrario al costume funerario romano, ad onta che poi Giustiniano col suo codice (3,44,12) vi si opponesse.

---

[124]) Non era quindi *enfatico* quel che dicevo io in " Parenzo nella stor. eccl. ", pg. 7-9.

[125]) *Cantù,* Archeologia (Torino, 1884), pg. 150.

[126]) *Gregorutti,* op. cit., pg. 211.

[127]) *Pogatschnig,* op. cit., pg. 27.

Nel cimitero di s. Tomaso su cui oggi sorge il palazzo della Giunta provinciale furono i Bizantini (e forse i Goti) i primi che seppellirono i loro defunti, trasportandovi alcuni sarcofaghi prettamente romani e adoperandoli per la sepoltura cristiana dei loro morti.

Infatti nel 1886, durante i medesimi scavi di cui già feci parola, si rinvennero cinque sarcofaghi marmorei brillantemente romani, due dei quali spezzati ed incompleti, e tre intieri con il coperchio e con entro gli scheletri.

Uno di essi si appalesò del secolo IV per il disegno e la struttura simili al sarcofago aquileiese, la cui iscrizione è riportata dal Mommsen [128]). Uno dei tre sarcofaghi intieri recava la famosa iscrizione nitida ed elegante del II secolo: *Aureliae Rufinae / Uxori Aureli Iuli · Zabae / Aurelii · Albanus · Et Castor · Tutores · Filiorum · Et Hered / Eius · Posuerunt* [129]).

Anche questo adattamento d'arche romane a sepolture cristiane e di sarcofaghi dei secoli precedenti a sepolture di età posteriori è un fenomeno parentino che trova il suo bel riscontro a Ravenna, dove un' arca romana venne usata dalla famiglia Del Sale, un sarcofago antico fu adoperato dai potenti Traversari e in s. Francesco due splendide arche dei secoli IV-V (fra cui quella detta di s. Liborio) vennero usate in epoche ben più tarde [130]).

Il cimitero di s. Tomaso durò assai, sorvisse per secoli e secoli alla caduta dell' omonima chiesa e divenne specialmente

---

[128]) *Mommsen*, C. I. L., V, n. 1712. In quel sarcofago scoperto il 6 gennaio 1774 nella già chiesa dei ss. Felice e Fortunato ad Aquileia, si trovarono i cadaveri di un Valentiniano con la moglie Athenodora. Anzi allora s' era fatto gran scalpore nella erronea credenza d' aver trovato il corpo di un Valentiniano martire, compagno di s. Ermagora.

[129]) *Gregorutti*, op. cit., pg. 212. Il sarcofago è alto m. 0.60, lungo m. 2.16 e largo m. 0.70; le lettere sono alte 65 millimetri. L' origine ebraica il Gregorutti la trova — e a buon diritto — nel cognome *Zabae* per *Sabda* o *Zabda*, dalla radice *Sabb* come in *Sabbatum*. Ne conviene anche il *Deperis*, Parenzo Cristiana, pg. 517.

[130]) *Ricci*, Ravenna, pg. 54-57. — A Venezia p. e. si ha l' esempio di un' urna bizantina, adattata nel secolo XIII a sepolcro dei Tiepolo: vedi *Molmenti*, op. cit., vol. I, pg. 278.

ricercato, quando nel secolo XIII, rovinata la chiesa di S. Tomaso, vide sorgersi accanto la chiesa di s. Francesco. Vi si seppellivano di preferenza i cadaveri del contado a nord della città. Soppresso nel 1806 il convento dei Francescani, anche il cimitero di s. Tomaso venne abbandonato [131]).

Fa d' uopo anche studiare un po' il titolo stesso della chiesa di s. Tomaso. Io credo con tutta fermezza, che il titolo di s. Tomaso di Parenzo sia un riflesso del titolo omonimo di Pola, o viceversa. Infatti è noto che a Pola già nel secolo IV sorse una basilica ricca, durata con molti e purtroppo radicali mutamenti, fino al 1657, anno in cui dopo un vergognoso abbandono crollò [132]). Essa occupava l' area, che venne poi occupata dalla cisterna comunale. Circa nel 1865 vi vennero anzi trovate la capsula d'oro preziosissima in forma di stipettino quadrato e la non meno preziosa pisside che il comm. De Rossi ritenne del sec. IV [133]). Da questi due titoli, sorti contemporaneamente nelle due *civitates* istriane di Parenzo e di Pola, devesi arguire che il culto di s. Tomaso Apostolo esercitò nelle due famose comunità cristiane un grande ascendente.

La chiesa parentina di s. Tomaso dal secolo VI al secolo X, crebbe ognor più d' importanza e di ricchezze. Lo dimostra chiaramente il fatto, che nel secolo X essa godeva di giurisdizione propria ed aveva proprio *avvocato*. Infatti fra gli anni 991 e 1069 comparisce nei documenti di Parenzo un " *Ioannes advocatus Ecclesiae S. Thomae* „ [134]).

L'avvocato era persona scelta fra il ceto laico, che aveva cura delle temporalità della chiesa, la rappresentava, la difendeva con la scienza legale e con l' armi, giudicava nelle liti di

---

[131]) I vecchi Parentini ricordano benissimo d'aver inteso dai padri loro, come vi accompagnassero le salme dei villici.

[132]) Vedi *Mons. Giov. Cleva,* Notizie storiche del Duomo di Pola, in " Atti e Memorie „ (fasc. unico), 1885, pg. 28-30; *M. Tamaro,* Le città e castella dell' Istria (Parenzo, 1892), vol. I, pg. 119-121.

[133]) Vedi *E. Swoboda,* in " Mittheilungen der K. K. Central-Commission etc. „, Vienna, 1890, fasc. I. Ne dice bellamente anche il *Tamaro,* op. cit., pg. 120 in nota.

[134]) *Benussi,* Nel Medio Evo, cap. II, 3, 64, pg. 271.

carattere civile e comandava in nome del vescovo sui vassalli e sugli arimanni della chiesa [135]). In compenso aveva una parte (per lo più la terza) delle multe inflitte e delle altre pene e l' infeudazione d' alcune terre e castella.

Se dunque fra il 991 e il 1069 la chiesa parentina di s. Tomaso ebbe diritto d' avvocazia, vuol dire che possedeva beni propri, aveva propri vassalli e godeva di giurisdizione libera al par di altre potenti chiese dell' epoca. Alle quali ricchezze non saranno state di certo estranee le famiglie che tenevano i propri defunti sepolti in chiesa e nel cimitero di cinta.

Ma in breve il fabbricato di s. Tommaso decadde, pur conservando i pascoli e le vigne, le cui rendite spettavano alla mensa vescovile di Parenzo.

Il 20 dicembre 1158 il vescovo par. Uberto [136]) si decideva a dare in custodia la chiesa di s. Tomaso *(pro nimia antiquitate quasi consumptam et in ruinam positam)* al canonico scolastico Albino, a Rotio Antiqueri, al gastaldo della città Omodeo e al mastro muratore Wolframo, cedendo loro per sei anni la rendita di tutto il territorio della chiesa, la quarta parte del frumento e del vino, e i pascoli, perchè la ristaurassero entro i sei anni pattuiti, pena una multa di 40 libre veronesi [137]).

Non consta che nel 1165 il ristauro fosse realmente compito. Certo si è che la chiesa di s. Tomaso cadde in completo oblio; e quando nella prima metà del sec. XIII le sorsero allato la chiesa e il convento di s. Francesco, venne demolita. I suoi beni però rimasero ai vescovi di Parenzo.

9. S. Francesco.

L' edificio di questa chiesa esiste tuttora a fianco della scomparsa chiesa di s. Tomaso Apostolo, ma è adibito nella parte inferiore a cantina del marchese Benedetto Polesini, nella parte

135) Vedi in *Benussi* (ivi e pgg. segg.) il vero significato civile e politico dell' *advocatus* ecclesiastico.

136) *Babudri,* I Vescovi di Parenzo, pg. 48.

137) *Kandler,* Cod. dipl. istr., a. 1158.

superiore a sala della dieta provinciale istriana. È la part. edifici 301. La facciata conserva ancora alcuni resti d' una statua. Il campanile sorvive ancor oggi; e sebbene sia stato rifatto nel secolo XVIII, conserva la sua forma di torre da vedetta, congiungendo in sè il doppio servizio di servire alla chiesa e alla città, come fu costume nel medio evo.

Nel sito del campanile di s. Francesco, il Caprin vuole che nell' epoca romana si fosse levata una rocca quadrangolare [138]); la quale circostanza dovett' essere da lui desunta dal Kandler che scrive: " Nella parte più alta *(di Parenzo),* dove fu poi la chiesa di s. Francesco, stava la rocca quadrata, di cui ogni lato misurava quaranta passi, la quale la città tutta ed il porto dominava dal centro in cui avea posto capace di 160 soldati di presidio; essa formava parte del Campidoglio, il quale in forma quadrilatera declina verso le mura di terra. L' intero Campidoglio misurava 5000 passi comprendendo nella parte sacra il tempio delle divinità capitoline, una basilica ed altri edifici che sembrano d' uso militare [139]).

Io non voglio addentrarmi in siffatta quistione per corroborare o per combattere quant' è esposto dal Kandler. Ricorderò soltanto che la parte sud del porto parentino è meno difesa che la parte settentrionale e che il dr. Pogatschnig non a torto ritiene, che il molo d'approdo, costruito a Parenzo da Tito Abudio Vero, fosse sul versante settentrionale della città, non lungi dall'attuale edificio provinciale [140]); epperò a me riesce probabile, che nel posto di s. Francesco fosse sorta nell'epoca romana la rocca quadrata ricordata dal Kandler, a difesa dell'approdo.

Ritornando a s. Francesco, dirò che Francesco Polesini ricordava [141]) come nell' omonimo convento fosse esistita una specie di cronaca, scritta dal P. Brandolini col titolo di *Catastro d' Oro,* lamentando però ch' essa fosse caduta in mano al governo austriaco, per opera del quale il prezioso libro sarebbe stato cu-

---

138) *Caprin,* Marine Istriane, pg. 229.

139) *Kandler,* Cenni al Forastiero che visita Parenzo (Trieste, 1845), p. ?.

140) *Pogatschnig,* Parenzo dalle origini ecc., pg. 16-17.

141) *Polesini,* Conventi, pg. 4.

stodito nell' archivio demaniale più dai topi che dagli impiegati. Buon per noi, che quanto Francesco Polesini sospettò nel 1849, non accadde.

Infatti nell' archivio della famiglia Polesini, che *Francesco Salata* s' è dato a ordinare e catalogare con intelletto d' amore, fu scoperto nel dicembre 1910 anche il preziosissimo manoscritto del P. Santo Brandolini. Ed io mi sento in dovere di porgere qui pubblicamente le mie grazie più vive e sentite ai carissimi amici marchesi Polesini e Francesco Salata, che misero con tanta cortese sollecitudine a mia disposizione il grosso volume, dal quale trarrò ogni miglior profitto, per delineare la storia della chiesa di s. Francesco, logica appendice del convento Francescano a lei unito.

Il manoscritto è un gran volume in folio di m. 0.385 per m. 0.265, grosso m. 0.07, legato in pergamena, chiuso da due borchie e composto di 416 pagine su carta grossa di filo, delle quali sono vuote le pag. 2, 4, 6, 11, 43-44, 66, 71, 83, 95, 100, 105, 108, 146 [142]), 152, 156, 159-160, 162, 189-200, 214, 284, 291, 334-336, 383, 408-416 (dalla 421 non numerate). Le pagine 23-26 sono costituite da una ducale di Alvise Mocenigo del 5 gennaio 1731 in pergamena. Sul dorso si legge in caratteri neri di stampa: *Catastico / d' Oro.* Sulla pergamena della rilegatura si legge del pari in caratteri neri di stampa: *Cattastico D'Oro / Del Conv.to Di S. Fran.co / Di Parenzo.* Nel frontespizio (pg. 3) entro un bel fregio a colori, sormontato dallo stemma Francescano, si legge: *Cattastico D' Oro / Il Quale Contiene / Instrumenti, E Disegni Delle Terre / E Case Del Convento De' Min. Conv. / Di S. Francesco Di Parenzo / Opera, E Fatica / Del / M. R. P. M. Santo Brandolini / Padre Del Convento / Dedicata In Onore / Del / Serafico Padre S. Francesco / L' Anno 1753.*

Dopo un' invocazione al Santo d' Assisi (pg. 5) in cui l'autore lamenta i frequenti tentativi di usurpi in danno del convento, da pg. 7 a 10 si rivolge al lettore, spiegando d' aver intitolato *Cat-*

[142]) A c. 145 il *Brandolini* osserva: " Nota che le seguenti carte si lasciano in bianco per poter notare altre cose se il convento ne acquistasse ". Per simile scopo furono lasciate bianche le pagine prima e dopo la c. 145.

tastico d' Oro il suo manoscritto per due ragioni " una per le cose " preziose che in se contiene, e l' altra per le grandi fatiche (che " meritano ponderate a peso d'oro) da me Frà Santo Brandolini " sofferte in rintracciare ed unire insieme le preziosità stesse „, e indicando le fonti a cui ricorse [143]). Le scritture poi del ms. sono due: l' una, chiara, piccola, rotonda è di mano del Brandolini stesso e comprende la massima parte del volume; l' altra

[143]) Il Brandolini enumera i " Protocolli Notarili „, che al tempo suo esistevano nel Pubblico Archivio di Parenzo, e sono: Florio, detto *Sergio de Bortolomio,* 1406; *Antonio Bortolucci,* 1413; *Urso Artisoni,* 1418; *Giacomo de Ripaldis,* 1416; *Pietro de Cafduris,* 1418: *Antonio de Teodoris,* 1440; più un protocollo di diversi Nodari del sec. XV, " tutto sconquassato „; *Sebastiano de Fazinis,* uno *squarzetto* di circa 20 carte tutto tarlato che incomincia dal 1522; *Giacomo del Bò,* 1550; *Antonio Torrello,* 1550; *Fabio Raguzzi,* 1560; *Fedrigo Vendramin* " habitante in Villa di Torre „, 1590; *Mattio de Stratis,* 1600 (sino al 1623); *Zuanne Carli,* 1626; *Marc' Antonio Raguzzi,* 1630; *Nicolò Brailla,* 1640; *Bortolo Tisani,* 1640; *Antonio Pavano,* c. 1670; *Iseppo Pavano,* 1680; più un fascio di carte sciolte parte del 1595 e parte del 1640 sino al 1690; e uno " squarzetto „ di carte 50 di *Valerio Girardi,* 1688. Di questi nodari il Brandolini consultò gl' istrumenti autentici. Vide poi le copie dei nodari: *Bartolameo de Preto,* del principio del 1500; *Bortolo de Preto* della fine del 1500; *Marco di Ca' Grego,* c. 1560; *Mattio Brailla,* del principio del 1600; *Nicolò de Preto,* c. 1540: *Giacomo Brunettini,* c. 1560; *Marco Giorgio,* c. 1612; e *Pinadelli* (senza anno). — Dei Volumi Civili poi, da lui " rivoltati „ così dice: " Uno del 1377, ed uno del 1396, non essendone altri di quel secolo. Del secolo 1400: vi sono alcuni quinternetti del 1424, 1430, 1431, 1432 e 1440. Li volumi poi cominciano dal 1443, e sino al 1500: ve ne sono nu.[0] trenta, ed alcuni sono perduti. Del secolo 1500: ve ne sono nu.[0] cinquanta sei, ed alcuni pure di quel secolo sono perduti. Del secolo 1600: li ho veduti tutti sino al 1630, non avendo avuto bisogno di proseguire più oltre „. Donde si rileva che il Pubblico Archivio della città di Parenzo era prezioso davvero. — Ma anche l' archivio del convento, per quel che ne scrive il Brandolini (c. 208-213) era ricco abbastanza, sebbene non risalisse a tempi troppo antichi. Esso comprendeva:

16 libri esito ed introito dal marzo 1613 al gennaio 1750;
1 libro catastico A-E dal 1515 al 1626, in pergamena;
1 libro catastico B, dal 1158 al 1750, in pergamena;
2 libri istrumenti del 1724-1750;
3 libri " campioni „ per le riscossioni dal 1708 fin oltre il 1740;
1 libro intitolato " Monsalise „;
1 libro inventario del P. Muzzini;

(pag. 294-327 e 341-360) è magnifica, alta, diritta e a lettere staccate. Qua e là poi vi sono altre scritture d'ammanuensi presi in aiuto del P. Brandolini e di cronisti suoi continuatori.

Descritto il prezioso volume, passo a tracciare direttamente la storia di s. Francesco, riservandomi di citarlo sempre, ove occorra.

Il convento dei Minori Conventuali di Parenzo è fra i più antichi della religione francescana. Non fu, nè probabilmente sarà possibile di precisare mai l' anno di sua fondazione. Già il P. Brandolini (ms. c. 14) osservava al suo tempo (1751) che nè dall'archivio vescovile, nè da quello di città, il quale per essere stato incendiato dai Genovesi nel 1354, datava appena dal 1377, siffatta circostanza era possibile venisse determinata.

1 quinternetto del P. Bettoni con l' inventario della chiesa, sagrestia e convento;
1 libro in " carta torchina " con particolarità scritte dal P. Muzzini;
1 libro detto " Svegliarino " del P. Muzzini;
1 libretto delle " Sozzaglie " del P. Bettoni;
1 libro Consegli del Convento, in pergamena;
1 libretto delle " figliolanze e novizij ";
1 libro degli " ordini dei Superiori ";
2 libri delle Scuole di s. Francesco e s. Girolamo;
due processetti di lite fra la scuola e Raffaele Balsarini;
1 libro, 1 processo, 1 libretto e 2 quinternetti di Monte Rosso a Molin de Rio;
17 *vacchette* delle Messe dal maggio 1699 sino al 1754;
14 quinternetti vari (fra cui i privilegi dei Mendicanti, i benefici degli altari del Santo e della Concezione le terminazioni del Consiglio dei Dieci Savi a Rialto, la fabbrica del campanile, le informazioni al Collegio dei Dieci, gli ordini della Carica Ecc.ma di Raspo in materia di boschi, diversi livelli, permute e affitti);
3 *vacchette* dell' altare del Santo, del Carmine e della Confraternita del Cordone;
2 libri " dell' infermaria " del 1708;
1 indice di tutto, fatto dal P. Brandolini;
6 libri e 2 quinternetti delle 60 giornate di terra a Monsalice;
3 libri delle liti (un grosso della " strepitosa lite " con i Gisleni e i Recchin per una casa in Marafor, un libretto della lite per le decime ecclesiastiche, uno delle liti per le sepolture ed uno per il processetto " delle cere, cioè quarta funerum ").

I documenti più antichi che ricordino il convento di Parenzo sono tre, tratti dai *Libri Iur. Ep. Par.* [144]); il primo è il catastico capitolare del 1270 da me trascritto, dove si legge: " *et usque ad Rotam fratrum minorum* ,, quale indicazione di confine della palude di s. Giovanni di Prato; l' altro del 17 giugno 1280 (*in Christi Nomine Amen — Natiuitatis eiusdem millesimo ducentesimo octuagesimo, indictione octaua, die decima septima instante mense junij; praesentibus ad haec specialiter uocatis, et rogatis Fratribus Francisco Vardiano, et Venturino Conuentus Fratrum Minorum de Parentio etc.)*; il terzo del 14 gennaio 1298 (*In Nomine Domini Amen — Anno Domini 1298: indictione 11.a, die Martis 14: januarij in Ecclesia Fratrum Minorum de Parentio; Praesentibus Fratre Gualino Guardiano Fratrum Minorum, Petro Barbo ciue Veneto, Antonio Pelio, Adelbruno ciuibus Parentij: Matthaeus Canonicus Ecclesiae Sancti Laurentij praesentauit Domino Potestati Parentij monitiones Domini Bonifatij Episcopi Parentini in forma subscripta etc.)*. Documenti più antichi non ne abbiamo.

Tuttavia è tradizione, e tradizione costante, che il convento parentino fosse stato fondato da s. Antonio di Padova fra il 1226 e il 1228, la qual tradizione è ricordata ed accettata da autori seri e dotti [145]). Vuolsi che s. Antonio di Padova, venuto a visitare il Friuli e l' Istria, fondasse i conventi di Gorizia, di Muggia, di Trieste e di Pola.

Sta bene vagliare criticamente questa tradizione.

Credono parecchi trattarsi d'una leggenda senza fondamento, ma io ricordo che anche la venuta di s. Romualdo a Parenzo nel 1002 si volle gabellarla per leggenda, cosa che oggi invece non si può più dire [146]). Così io credo che anche la venuta di s. Antonio a Parenzo non si possa sì di leggeri porre nel novero delle

[144]) Il primo documento non fu ricordato da verun autore prima di me, essendo finora rimasto inedito il catastico capitolare del 1270. Ricordano il II' documento il *Negri*, Memorie ecc., loc. cit., pg. 165; il *Polesini*, Conventi, pg. 4; il *Kandler*, Alcune epoche dei Conventi di Francescani nella provincia d' Istria, nell' " Istria ,, a. III, 36, col. 2, ove ha l'anno errato 1282.

[145]) Oltre i citati *Polesini* e *Negri*, vedi il *Kandler*, Fasti sacri e profani ecc. (Parenzo, 1883) pg. 16, che ha l'anno 1226; e il *Caprin*, Istria Nob., I, 341-342, che ha il 1229.

[146]) Vedi *S. Petri Damiani*, Vita s. Romualdi, capp. XXX-XXXIII.

favole. Se il Santo di Padova fosse stato uomo, cui fosse piaciuta la vita nascosta, se fosse stato quello che oggi modernamente si dice " un selvaggio ", potrebbesi dar luogo al dubbio sulla sua visita in Istria. Ma ognuno sa quanto egli abbia girato l'Italia settentrionale, bene facendo ovunque. Perchè dunque proprio il suo viaggio in Istria dovrebb' essere un mito?

D' altro canto si sa, che s. Antonio nel 1221 si recò nel Friuli e predicò a Udine [147]), donde passò a Gemona, per istituirvi una cappella e alcune case per un convento di Francescani [148]).

Il Manzano e il Nicoletti avvertono che il Santo fosse stato chiamato dal Patriarca d'Aquileia Bertoldo di Meran (27 marzo 1218 - + 23 maggio 1251) perchè fosse d' esempio ai Friulani e per opera sua così si desse termine ai conventi già incominciati o ideati [149]). In tal guisa s. Antonio predicò anche a Cividale.

C' è poi chi estende il viaggio di s. Antonio fino a Gorizia, dove avrebbe fondato il convento, che vi esiste sin dal 1225 [150]). Il Kandler anzi ha molti particolari [151]). Racconta che il Santo giunse al castello di Gorizia, allora semplice villaggio, nel 1225 insieme col compagno frate Luca. Dal conte Alberto I fu accolto bene ed ebbe in dono un ampio appezzamento di terreno per fondarvi un convento. Il Santo avrebbe ricusato tanta abbondanza, accettando il puro necessario. Con le elemosine raccolte avrebbe fabbricato il convento, di cui sarebbe stato il primo Guardiano. Nel 1226 fra la sua cella e la chiesa conventuale avrebbe costruito la cappella di s. Caterina.

Ora in relazione col viaggio di s. Antonio a Gorizia viene posto il viaggio dello stesso Santo a Trieste, a Muggia, a Parenzo e a Pola.

Ma io osservo che non è nient'affatto necessario di far dipendere il viaggio di s. Antonio in Istria, e in particolare a Pa-

[147]) *Manzano.* Annali del Friuli (Udine, 1858), II, pg. 275. Anzi è tradizione che ciò avvenisse sopra un albero nel prato ove ora sorge la cappella di s. Antonio in borgo Pracchiuso.

[148]) *Palladio,* Hist. part. I, pg. 216.

[149]) *Nicoletti,* Patr. Pertoldo, c. 61 t.° e 62.

[150]) Sunto storico della princ. contea di Gorizia e Gradisca, pg. 8.

[151]) *Kandler,* Cronico, pg. 27-28.

renzo, dal viaggio del Santo stesso a Gorizia, viaggio che potrebbe essere non vero, o almeno gonfiato da circostanze non vere. Chè le relazioni di Parenzo con Venezia datavano da tempo ben anteriore alla dedizione del 1267; perchè già nel 1150 Parenzo aveva giurato fedeltà a Venezia e aveva concesso piena franchigia, sicurtà ed esenzione di dazio alle navi veneziane. Il 21 maggio 1205 Parenzo rinnovava tali patti [152]). Ben facilmente adunque poteva s. Antonio imbarcarsi su una delle tante galere veneziane che facevano rotta su Parenzo per ragion di traffici. Epperò il viaggio del Santo poteva ben aver luogo indipendentemente dalla sua visita nel Friuli e nella contea di Gorizia.

D' altro canto si noti, che non vi è nessun argomento solido, il quale nonchè convincere di falso, riesca neppur a tacciare di inverisimile la tradizione parentina, sebbene non suffragata da documenti, almeno fino ad oggi. Si potrà soltanto distinguere tra il viaggio di s. Antonio in Istria e la fondazione che si vorrebbe da lui compiuta di tutti e quattro i conventi istriani (Trieste, Muggia, Parenzo e Pola). Difatti negando la seconda, non si potrà negare il primo, ch' è accettato o almeno ricordato con gran rispetto, come vedremo, dagli autori, fra cui è degno di nota il Caprin. Ora, lasciando Trieste e prendendo i soli conventi prettamente istriani, diremo che del convento di Pola si ha notizia appena nel 1314 [153]), sebbene alcune parti di finestre trovatevi sotto il portico si dimostrino opera della seconda metà del sec. XIII; e del convento di Muggia si sa che fu fabbricato nel febbraio 1388 (indizione XIII) [154]), mentre del convento di Parenzo si hanno notizie *scritte* già nel 1270. Laonde anche da questo lato risulta che se per il convento di Pola si ha l'improbabilità e per quello di

---

[152]) *Benussi,* Parenzo nell' evo med. e mod., pg. 15.

[153]) Il 13 giugno 1314 il Senato concedeva ai Francescani di Pola di trasportare 7000 tegole per il loro convento: " *licentia Fratribus Minoribus de Convento Pole deferendi Polam pro laborerio sui loci milliaria VII cupporum solvendo datium consuetum* "; così in *Minotto,* Documenta, in " Atti e Memorie ", XI, 2. Epperò il *Caprin* (Istria Nob. I, 242 in nota) non è esatto quando dice che questo trasporto fu esente di dazio.

[154]) *Istria,* an. I (1846) n. 18; *Archeografo Triestino,* volume XXIII (1900), pg. 33.

Muggia l'impossibilità d'essere frutto diretto dell'opera di s. Antonio di Padova, quello di Parenzo ha tutta la probabilità d'avere provato l'azione del Santo di Padova, che se pure non l'ebbe a fondare, l'ebbe forse a ideare, o almeno con la sua parola ebbe a gittarne o a prepararne le basi.

E in questo riguardo v' ha uu altra circostanza la quale dimostra, che ineccepibilmente il convento parentino è anteriore non solo al 1270, nel qual anno se ne ha la prima notizia scritta, ma anche al 1240. Premetto che il P. Brandolini dimostra che la chiesa di s. Francesco è successa, nel sito dov' è, alla preesistente chiesa di s. Tommaso (ms. cc. 15-16); cosa che ci è nota dalle risultanze archeologiche da noi già vedute.

Si noti che sulla facciata di s. Francesco stava scolpito in mezzo al piccolo arco della porta maggiore un agnello con la croce e più in alto una statuetta del Battista.

Un agnello grande poi era scolpito vicino al forno del convento e un altro più piccolo poco lontano dalla porta del convento. " A motivo di tali insegne — dice il Brandolini (c. 15) — si credeva che la nostra chiesa anticamente fosse stata una commenda dei Cavalieri di Malta; ma ciò non può essere vero, poichè nel Libro primo " Iurium Episcopalium „ di Parenzo si trova, che dell' anno 1240 — indizione 13 — li 8 — di genaro Monsigr. Vescovo di Parenzo Adalperto concesse alli Frati Gerosolomitani, cioè a' Cavalieri di Malta, la sola chiesa di s. Giovanni di Prato, poco distante dalla Città di Parenzo, vicino alla Peschiera, ed a sant' Eleuterio, la qual chiesa di s. Giovanni prima veniva custodita da Monaci col suo Abbate, e nella stessa concessione non si fa menzione alcuna di altre chiese; che se la nostra fosse stata commenda, certamente sarebbe stata nominata nella detta concessione; e poi non è probabile che li Cavalieri di Malta, appena venuti a Parenzo, avessero cessa la nostra chiesa alla Religione Franciscana, oltre di che facilmente la Religione Franciscana è venuta in Parenzo prima che venissero li Cavalieri di Malta, ma di ciò non si trova alcun documento „. Che ciò sia vero, si arguisce anche dal fatto che nell' inventario famoso dei beni capitolari del 1270, non v' è menzione della chiesa di s. Tomaso, perchè già allora sparita e surrogata da s. Francesco, nè

v' è menzione di s. Francesco, siccome chiesa soggetta all'ordine francescano ed esente da ogni soggezione al capitolo.

Ora si confrontino le due date: il 1240, anno in cui il convento parentino già esisteva, e il 16 giugno 1231, anno in cui s. Antonio morì [155]), e poi si dica se la tradizione parentina non abbia in sè, per non dire di più, almeno una grande probabilità storica.

Mi si permetta infine di ricordare i famosi sermoni di s. Antonio, ove denuda con la franchezza del chirurgo le piaghe morali di molti vescovi da lui conosciuti. Il vescovo d' oggi — egli dice — è simile a Balaam sulla sua asina, che non vedeva l' angelo veduto da questa. E Balaam è simbolo di quel che rompe la fraternità, turba le nazioni, divora il popolo.... Codesti speculatori della Chiesa sono ciechi, orbati della vista e della scienza....; dormono nella colpa, amano i sogni, cioè i beni della terra, trastulli degli uomini; la loro fronte, impudente come di cortigiana, non sa arrossire; non conoscono misura, e gridano sempre: *Porta, porta*.... Tali oggi siete; domani un' eternità di patimenti vi involgerà... Non fiera, non corte secolare od ecclesiastica, ove non si trovino preti e frati; comprano e vendono, edificano e demoliscono, fanno rotondo il quadro, traggono i parenti al tribunale, e assordano il mondo per temporali litigi [156]).

Davvero che ben si attagliano siffatte voci severe alle preoccupazioni secolaresche dei vescovi parentini di quell' epoca, da me descritti (vescovi ed epoca) serenamente altrove [157]); onde riesce tanto più probabile che il Santo li abbia conosciuti propriamente da vicino, a Parenzo stessa, dove urgeva che una famiglia francescana desse, come altrove, quell' esempio di disinteresse e di povertà, che Pier delle Vigne invano aborriva [158]).

[155]) *Manzano*, Annali, II, 307; *Balbo*, Storia d'Italia, I v. un., pg. 167; *Muratori*, Ann. d' Italia, a. 1231.

[156]) *Sermones sancti Antonii* (ed. Parigi, 1641) pp. 261, 328-329,335 e 239-241.

[157]) *Babudri*, Parenzo nella stor. eccl. pg. 34-39; e vedi anche i miei " Vescovi di Parenzo ecc. ", pg. 52-54.

[158]) Ep. 37, lib. I.

Ciò posto, discorriamo della chiesa parentina di s. Francesco, come tale.

La facciata, che ancor si vede, era di belle pietre quadre, al pari appunto della chiesa di s, Francesco a Cividale [159]). L' agnello ricordato dal Brandolini, come pure la statuetta del Battista, di cui ancora si vede campato in aria un moncone, appartenevano a s. Tomaso ed erano reliquie preziose del sec. VI. L' agnello con la croce ne fu anzi un resto di pluteo [160]).

Nell' interno v' erano sette altari: *a)* l'altar maggiore di legno, appartenente alla Scuola di s. Francesco, consacrato fra le altre volte nel 1494 *(millesimo quadrigentesimo nonagesimo quarto Indictione XII. Die jovis .... Mensis octobris)* dal vescovo Pavaro [161]), rifabbricato in marmo fra il 1741 e il 1756 dalla Scuola di s. Francesco e consacrato il 13 ottobre 1756 dal vescovo Negri [162]); *b)* l' altare di s. Antonio, di marmo; *c)* quello del Carmine, di marmo; *d)* quello della Concezione, lavorato in stucchi; *e)* quello del Crocifisso, di marmo; *f)* della Santissima Trinità, detto prima del sec. XVIII altare de' Santi, rifatto nuovo in legno dal colonnello conte Camillo Becich nel 1731; *g)* l'altar di s. Girolamo, dedicato prima a s. Marco, fabbricato dalla scuola di s. Francesco.

Preziose sono le notizie forniteci dal Brandolini (ms. c. 18) sulle pitture degli altari. Egli scrive che la pala dell' altar maggiore è pittura " greca „ del 1411; quella della Concezione è pittura " greca „ del 1518; quella del Crocefisso " greca „ del 1438, sostituita nel 1720 da una nuova; quella della Santissima Trinità del pari " greca „ del 1440. Dall' appellativo *greca* si può ben facilmente imaginare che erano pitture venete su fondo d'oro.

La chiesa venne consacrata il 9 maggio, non si sa di che anno. Difatti in *cornu evangelii* dell' altar maggiore, " nel laterale

[159]) Vedi *Gino Fogolari*,, Cividale del Friuli (Bergamo, 1906), pg. 98.

[160]) Anche nell' androna dietro il Casino di Società si trovò un tale resto, onde essa fu detta " Corte dell' Agnello „; cfr. " Denominazione delle vie e piazze di Parenzo „ (Parenzo, 1909) pg. 6.

[161]) Vedi la pergamena relativa di cm. 9 × 10, trovata nella buca delle reliquie nell' agosto 1751, incollata a c. 18 del *Cattastico d' Oro*.

[162]) Il decreto autentico occupa la pg. 19 del *Cattastico d'Oro*, dov' è incollato.

del volto „ esisteva una piccola lapide con la curiosa iscrizione: " Consacrata Questa Chiesa Alli Nove Di Maggio „ [163]).

Il convento. del quale oggi non resta vestigia, ancora al tempo del Brandolini (ms. c. 18) dimostrava d' essere molto antico. Le fabbriche ond' era composto, erano irregolari, e unite a capriccio, senza disegno. Le rendite, che vedremo tosto come fossero veramente molto pingui, sino al 1580 venivano amministrate non dai frati, ma da appositi procuratori secolari, eletti dal Consiglio di Parenzo. Infatti negli istrumenti di fitti, livelli, permute e compere anteriori al 1580 compariscono sempre questi Procuratori. Avveniva quindi, che i frati vivessero " *in puritate regulae* „, come osserva il P. Brandolini, cioè nella vera povertà ordinata da s. Francesco. Così nel 1481 il Comune di Parenzo dava un importo di denaro al convento, perché i frati si comperassero le tonache [164]) ; e il 15 ottobre 1470 (indiz. XIII) il Comune dava ai frati 40 lire ven. perchè sopperissero alle spese occorrenti in occasione del capitolo provinciale tenutosi a Parenzo [165]). In ultima analisi però le rendite fino al 1580 non venivano godute dal Convento, ma dal Comune.

È questa una delle cause per le quali la chiesa di s. Francesco rimase disadorna per molti secoli, restando un edificio corrispondente all' idealità francescana, fatta di povertà e di disprezzo del fasto.

Pietro Casola nella narrazione del suo *Viaggio a Gerusalemme nel 1494* [166]) dice di aver visitato Parenzo il 6 giugno 1494 insieme con il predicatore P. Francesco Trivulzio. Giova infatti sapere che da Venezia partivano spesso grosse carovane di pellegrini diretti in Terrasanta, detti *palmieri,* su galere noleggiate appositamente per il Levante e la Palestina, le quali, attraversato il golfo, facevano porto a Parenzo.

---

[163]) *Brandolini,* ms. c. 16.

[164]) *Brandolini,* ms. c. 18.

[165]) *Polesini,* fascicolo ms.

[166]) Il manoscritto del *Casola* trovasi nella Biblioteca privata dei Trivulzio di Milano. Si ebbe però un' edizione del Casola a Manchester, University Presse, 1907, che il compianto *Caprin,* dal quale (Istria Nob., II, 29) tolgo il passo, non potè conoscere, perchè morì prima.

Adunque Pietro Casola così dice di s. Francesco a Parenzo: " Vidi etiam el convento de santo Francisco tra li altri: è assay " tristo: non vidi alcun frate; sufficit, ch' el predetto P. Fra Fran- " cesco disse meglio saria che non ci fosse ".

Noto qui che in antico a s. Francesco dt Parenzo v' erano cinque frati, e talora non ve n' era alcuno. Nel sec. XVIII invece ve n' erano sempre fra dieci e dodici, compresa la servitù [167]).

La povertà però del convento e della chiesa di s. Francesco non tolse, che nel sec. XV si tenessero a Parenzo due capitoli provinciali, della provincia dalmata cui la famiglia parentina apparteneva, nel 1420 e nel 1480 [168]).

Quando i frati ottennero d' amministrare da sè i loro beni, la chiesa un po' per volta s' abbellì e il convento prese ad essere riformato; ma il maneggiar denaro fece sorgere nei frati male voglie contro il voto di povertà. Fatto sta che nel sec. XVII si ebbero nel convento dei grossi scandali.

Nel luglio dal 1620 era guardiano il P. Francesco Cortese, il quale non si fermò a Parenzo, lasciandovi come presidente il P. Bartolomeo Sanchima da Bologna " il quale per molti delitti fu sospeso a divinis, come si vede nel medemo libro A: a carte 44: tergo, nella parte dell' Esito " [169]). Nel 1656 in luglio fu fatto guardiano il P. Bonaventura Mocovina d' Albona, ma " douè fugire dal Conuento, perchè il Pad.^e Domenico Patriarca da Traù l' insidiaua la uita " [170]).

Indi il convento fu dilapidato, per modo che il 6 marzo 1662 il P. Francesco dalla Nave non " trouò cosa alcuna in conuento se nò dell' acqua " [171]).

Chi invece rialzò le sorti del convento, fu il guardiano P. Antonio Muccini da Bologna, il quale nella sua lunga reggenza dal 1674 al 1699 fu il " redentore " della chiesa di s. Francesco [172]).

---

[167]) *Brandolini,* ms. c. 18.
[168]) *Brandolini,* ms. c. 201.
[169]) *Brandolini,* ms. c. 203.
[170]) *Brandolini,* ms. c. 204.
[171]) *Brandolini,* ms. c. 204.
[172]) *Brandolini,* ms. c. 204.

Infatti dei moltissimi documenti riportati dal Brandolini in profitto dei beni conventuali, gran parte è opera del Muccini. Il convento fu da lui sì bene ampliato e decorato che il P. Giuseppe Maria Bottari, Generale de' Minori [173]), volle che si tenesse a Parenzo il 29 maggio 1694 il capitolo provinciale, nel quale, sotto la presidenza del P. Antorio Maria Bottari, definitore perpetuo, fu eletto provinciale il P. Sante Ricci da Muggia [174]).

Ma se il convento fu ampliato e abbellito, la chiesa fu lasciata nello stato in cui nel 1494 l' aveva trovata Pietro Casola. Infatti il Tommasini, che resse la sede di Cittanova fra il 1641 e il 1655 appena ricorda la chiesa di s. Francesco a Parenzo [175].)

Nel 1686 crollava il campanile, e il guardiano P. Antonio Molin da Traù negli ultimi giorni del suo guardianato, finito il 12 giugno 1708, poneva la prima pietra del nuovo campanile " sopra una grota uiua " [176]).

Frattanto i frati raccoglievano all' uopo l' importo di 1000 ducati e il 13 febbraio 1728 ottenevano dal Podestà e Capitanio di Capodistria Nicolò Donato ducati 50 dalla cassa della confra-

---

[173]) Fra Giuseppe Maria Bottari, Generale dei Min. Conv. il 13 giugno 1695 fu creato vescovo di Pola: vedi *Babudri,* Elenchus Epp. Pol. critice emendatus (Parenzo, 1909) pg. 63-64.

[174]) Sopra il pulpito di s. Francesco stava scolpita la seguente iscrizione: *V. T. D. Non vulgaria sero prodeunt in Vulgus hoc Parentinum S. Fran.ci Min. Con.lium / Coenobia plusquam duorum spatio saeculorum angustissimis debilibusque / circundatum septis humillimamque structuram erectum ac undique conscissum / altissima tandem, incomprehensibilique Diuinae Majestatis Prouidentia / nec non / Patris Francisci Antonii Muccini aeleemosinis dexteritateque ad ampliorem nitidiorem / formam redactum atque ad tandem commorantium Fratrum Hospitumque commoditatem refectum est / ut / Reu.mus Pater Ioseph Maria Bottari Venetus Minister / Generalis iusserit hic haberi Dalmatiae Comitia Prouintialia / ubi / In Ministrum Prouintialem electus fuit Adm. Reu.dus Pater Magister Sanctes Riccius / de Mugla. Comitiorum Praeside Adm. R. P. Magistro Antonio Maria Bottari / Veneto perpetuo Definitore meritissimo suaeque Sancti Antonij Prouintiae Exprouintiali. — IV Kal. Iunii Anno ab Orbe Redempto MDCXCIV.* Così in *Brandolini,* ms. c. 17.

[175]) *Tommasini,* Commentari, pg. 374 e 375.

[176]) *Brandolini,* ms. c. 204.

ternita di s. Francesco [177]. Nel 1731 il campanile era compito [178].

Si noti che in una veduta di Parenzo del 1681, della quale dirò anche poi in altri punti di queste mie pagine, e che è posseduta dalla Biblioteca provinciale di Parenzo, si vede levarsi in città un solo campanile, quello del Duomo.

Con la rifabbrica del campanile, per la quale i frati ebbero dai cittadini molte oblazioni e dal podestà veneto Canal, col permesso del capitano di Capodistria ottennero, come dissi, ducati 50 sopra la cassa della Scuola di s. Francesco, si iniziò il rifacimento della chiesa. Quelli che molto s'adoprarono perchè il ristauro riuscisse bene, furono il P. Francesco Michielli, che dai Parenzani ebbe denari quanti ne volle, sì da sopperire alle spese del restauro e da investire migliaia di lire in livelli temporanei, e la famiglia del conte Camillo Becich.

Alcuni altari e alcune pale vennero rifatti, indi si compiè nel 1751 il soffitto per opera del bolognese Giuseppe Montevinti [179] " uomo di grandissima cognizione nella sua arte di stuccadore ", cui abbellì d'affreschi il pittore veneziano Angelo Venturini [180].

Così avvenne che il Negri potesse dire ben a ragione, che al suo tempo (1742-1778) la chiesa di s. Francesco era " assai comoda e ben ornata " [181].

Anche nel chiostro c'era un altare dedicato a s. Girolamo. Ma il Provinciale con decreto d. d. 27 luglio 1678 lo faceva trasportare " dalla cappella dell'inclaustro alla chiesa dove era l'altare di s. Marco e di permutar le sepolture della Scuola " [182].

La chiesa di s. Francesco era nominata per le molte sepolture non tanto di frati, quanto di secolari fra i più nobili di Parenzo.

---

177) *F. Polesini*, Memorie, ms., fasc. III.

178) L'iscrizione esistente ancora dice: D.O.M. / Divina · Favente · Gratia / In · Altum · Conscendit / Anno · Dni · MDCCXXXI / M · F. F. C. Et · C · G · P. B. M. P.

179) Il Polesini legge Montecinti.

180) *Brandolini*, ms. c. 15; *Kandler*, Fasti, pg. 30.

181) *Negri*, op. cit., pg. 165.

182) *Brandolini*, ms. c. 234.

La più antica iscrizione è quella del 1334, scolpita su una lastra di marmo, nel cui mezzo è incisa l' effigie d' un frate „ col cappuccio alquanto piccolo „, e che formava la predella dell'altar maggiore. Nel 1751 era stata deposta accanto al gradino del presbiterio. Diceva in caratteri semi-gotici: HIC · IACET · VENERABILIS / FRATER · MICHAEL · DE · PARENCIA · ORDINIS · MIN OBIIT //////(h) AB(en)T(e) · I(n) · VI / CARAT · MNST(r) · OF(fi)-C(i)O · A(nno) · D(omini) · MCCCXXXIIII · D(ie) · V · S(ep)-T(em)B(ris) INTRAN^NTE [183]).

La più curiosa iscrizione era quella d' un medico feltrense ai suoi due figli, del 1485:

Paulae et Ioanni Baptistae filiis carissimis
Nicolaus de Caussonibus Feltrensis Medicus
Pater piissimus posuit M · CCCC · LXXXV.
Haec geminam prolem celebri doctore creatam
Arca tenet, spiritus regna beata colit [184].

Ed erano ambite le sepolture in s. Francesco. Nel marzo 1627 Pietro Spada pagava ducati 72 per due sepolture; nel giugno 1627 Marco Zupan di Monghebbo per una dava ducati 48 [185]). E per averle si ricorreva persino al provinciale [186]); tanto che il 21 aprile 1678 Francesco Diedo, inquisitore in Istria, emanava sentenza speciale in favore del convento riguardo alle sepolture in s. Francesco.

Alla chiesa di s. Francesco era unita una scuola fiorente detta dei ss. Francesco e Girolamo.

Un tempo le scuole erano due. Quella di s. Francesco, antichissima, sembra essere stata un' appendice logica e naturale della presenza dei Francescani a Parenzo nel secolo XIII. Ed è ben noto che s. Francesco istituì un ordine laico, detto dei Ter-

---

183) *Brandolini,* ms. c. 16 e 17.

184) *Brandoliui,* ms. c. 17.

185) *Brandolini,* ms. c. 234.

186) Sentenze del 21 marzo 1626, 3 e 4 dic. 1677, in *Brandolini,* ms. c. 234, ove ricorda le " Annotazioni „ del guardiano Muccini del 2 maggio 1678 e del Provinciale Bartoli del nov. 1731.

ziari, che ebbe le sue propaggini ovunque sorgesse un convento francescano. Così a Parenzo in origine, già nel secolo XIII, fiorì una confraterna "*puramente spirituale delli Cordigeri*", detti così, dalla corda che portavano ai fianchi sotto la camicia i fratelli del terz' ordine di s. Francesco [187]). Col tempo, specialmente dal 1267 in cui Parenzo, dopo la sua dedizione formale a Venezia, si imbevve tutta dei principi politico-religiosi della Serenissima, anche la congregazione dei Terziari si mutò in Scuola veneta laicale con a capo un Gastaldo. Nel 1464 il Gastaldo della Scuola di s. Francesco ricusò di pagare al convento le solite lire 24 per le 12 messe cantate, che fin dall' origine sua la fraterna faceva celebrare. Ne nacque una lite abbastanza seria fra Scuola e Convento, finita con la vittoria di questo [188]).

La Scuola di s. Girolamo fu istituita nel 1450 circa, ed aveva proprio altare in onore di s. Girolamo nella cappella entro il chiostro, che esistette là dove al tempo del P. Brandolini era " il caneuino uicino alla Sacristia ". Nel 1487 vi fu una grave lite " tra li due Gastaldi, cioè vecchio e nuovo della detta Scuola ", i quali volevano imbrogliarsi a vicenda. Nel 1678 l' altare di s. Gerolamo fu, come dicemmo già, trasportato nella chiesa di s. Francesco, là dov' era l' altare di s. Marco, il quale trasporto servì di pretesto per unire in una le due Scuole sotto il titolo d'ambidue i santi [189]).

I beni delle due Scuole, cioè i capitali, gli stabili in contrada della Fontana presso Pizzal, le vigne in Mon de Mure e gli " olivari " in contrada di Paludella [190]) furono uniti. Alla nuova abbinata Scuola del 1678 rimase quindi " obligo positiuo di prouedere la nostra Sacristia di tutto il bisogno ; deue mantenere di tutto l' altar maggiore e quello di san Girolamo, e per l'illuminazione dei medemi deue dare libre ottantaquattro di Oglio all'anno, che principia li 4 : Ottobre, cioè libre 70 per l'altar maggiore, e libre

[187]) Carlo Davanzati chiamava *Cordiglieri* i frati francescani ; vedi *Petrocchi*, Novo Dizionario (Milano, 1906), vol. I, pg. 608, col. 2.

[188]) *Brandolini*, ms. c. 215.

[189]) *Brandolini*, ms. ivi.

[190]) *Brandolini*, ms. 215-216.

24 per quello di s. Girolamo; deue tenere in acconzio il coro sino alli scalini dell'altar maggiore essendo quella cappella della Scuola di s. Francesco; deue mantener la Campana grande, e prouederla di corda; così pure far lauare e gouernar la roba della sagristia „ [191]).

Vediamo ora i beni di s. Francesco. Non mi perito di dire, che se oggi esistesse ancora il convento di s. Francesco a Parenzo, con i soli beni da esso posseduti fra il 1751 e il 1756 quando il P. Brandolini scriveva il suo " Cattastico d' oro „, esso sarebbe il più grande possidente dell' Istria, perchè il suo avere *supererebbe di gran lunga i quattro milioni di corone o di lire che dir si vogliano.*

Possedeva infatti quanto da me si descrive nell'appendice II.

Se poi si cercano le fonti di tutti questi ingenti beni, si vedrà tosto che si diede bensì il caso che il convento comperasse od anche vendesse accumulando capitali, ma si dovrà riconoscere che la massima parte derivarono da cessioni e donazioni infinite, cui dai donatori venivano abbinati degli obblighi di messe e delle fondazioni, il cui aggravio in confronto del reddito era irrisorio. Donde si deve conchiudere che i frati di s. Francesco godessero a Parenzo le maggiori simpatie. Infatti nessun ordine religioso durò sì a lungo e riuscì a conservare il gran cumulo de' suoi beni nella città di Parenzo, il cui spirito ghibellino è noto attraverso la storia dei secoli, quanto i Francescani.

Indice di queste simpatie sono le permute ducali (p. e. nel 1731) di case in città, fatte con utile del convento [192]), le cause e le liti *sempre* guadagnate dal convento per concorso delle testimonianze favorevoli dei Parenzani e degli stessi podestà veneti [193]), l'esenzione dei beni francescani dalla legge veneta sulle mani morte del 1605 [194]) e i molti privilegi concessi al convento.

Persino lo statuto di Parenzo aveva un capo speciale, giusta il quale il convento dei Francescani poteva condurre il vino, ele-

[191]) *Brandolini,* m. c. 233.

[192]) Cfr. *Brandolini,* ms. c. 27.

[193]) *Brandolini,* ms. c. 120 e segg.

[194]) *Brandolini,* ms. c. 289.

mosinato o comperato che fosse, senza pagar dazio [195]). Per il decreto del 26 luglio 1536 in Pregadi e la sentenza di Lauro Querini capitano di Raspo del 23 luglio 1715 il convento non pagava l' imposta della Carattada [196]).

Anzi il Comune di Parenzo il 20 gennaio 1705 aveva rilasciato un attestato, con cui confermava che il convento " mai ha pagato le Tanse della Carattada, nè mai li Beni del Conuento sono stati aggrauati in simili urgenze „ [197]). Al convento fu poi sempre riconosciuto il diritto di ritirare il 10 % di " decima ouero terratico „ su alcuni dei 209 campi a Monte Rosso e sui beni posti in contrada di s. Eleuterio [198]).

Ma tra le fonti della ricchezza della chiesa di s. Francesco sono degni di nota tre fatti di peculiare importanza.

Il primo è costituito dalla circostanza, contraria alla regola di s. Francesco, che i frati stessi acquistavano e mettevano da parte separatamente capitali e facevano testamento. Abbiamo veduto infatti quanti capitali fossero stati accumulati dal P. Francesco Michielli, cosa che riesce singolare davvero, perchè non è soltanto che il P. Michielli disponesse d' elemosine, ma si nota che egli disponeva di denari propri, che lasciò poi al convento, come se fossero stati cosa sua privata, tanto che il convento si dichiarava in eterno obbligato a celebrare 11 messe basse e 1 cantata per lui con i redditi della casa in s. Daniele *da lui fabbricata, essendo*

---

[195]) *Statuto di Parenzo*, Libro III, cap. 47 : *Quod Conuentus S. Francisci possit Vinum eleemosinatum conducere in Parentio : « Statuimus, quod Fratres S. Francisci praesentes pariter et futuri libere, et sine aliquo Datio possint conducere et conduci facere pro suo usu et victu Vinum quoecumque voluerint : tam elimosinatum quam alio modo habitum sine conditione quacumque, et quia Statuta loquentia de Vino quod conducitur de extra Districtum Parentij in ipsam Ciuitatem multoties generabant dubitationem in cordibus hominum ; Unde contemptiones et iurgia saepius insurgebant, et in minimis honoribus Ciuium redundabant, decreuimus hanc fieri declarationem ad futuram rei memoriam et cautellam »*. Vedine la traduzione italiana, edizione *Kandler*, 1846, p. 105.

[196]) *Brandolini*, ms. 153.

[197]) *Brandolini*, ms. c. 153.

[198]) *Brandolini*, ms. c. 154, 238 e 376.

frate [199]). E così il P. Giacomo Rados lascia a Mondellebotte con testamento del 26 febbraio 1683 una quantità di beni di 130 giornate venduti nel 1736 per lire 1170, prestate poi al nob. Matteo Zambelli [200]) E nessuno vorrà negare, sol che conosca lo spirito della regola francescana, che questi sieno fatti davvero singolari.

Secondo punto degno di nota si è, che di parecchie delle undici case che costituivano l'antico cimitero di s. Francesco, il P. Brandolini non trovò donde fosse originato il possesso da parte del convento. Ed io sono persuaso che esse fossero venute in possesso del convento unicamente perchè sorgevano sul fondo sacro dell' omonimo cimitero di s. Francesco. E trovo la conferma nella casa e casale segnati nella pianta Brandolini col n. 8 e 9.

Il 30 luglio 1672 Leonardo Marcello capitano di Raspo ne investiva Alvise Piccio " di nazione savojardo ". Il 7 febbr. 1699 donna Agnese vedova di lui e sua erede, la donava a messer Iseppo Devanello; e costui il 26 luglio 1726 la donava al convento, confermandone la donazione con testamenti del 4 dicembre 1729 e 6 marzo 1731. Il convento faceva " sentenziar a legge " siffatta donazione il 9 settembre 1741, e il convento lo faceva senza rivendicare a sè la casa e il cortile, ma unicamente perchè erano sorti nel cimitero di s. Francesco [201]).

Questo fatto è un resto della legge romana, la quale considerava il fondo su cui sorgeva una tomba come proprietà privata di colui che ve l' aveva posta. Ed anzi la ragione politica per la quale si proibiva di seppellire e di cremare i morti in città si era appunto questa, che la tomba dava la proprietà d'un luogo, e la città non doveva essere di nessun privato [202]). Ed è appunto un riflesso o quasi un ricorso di questa legge romana, che apparisce chiaramente in alcune delle case sorte sull' area del cimitero di s. Francesco per opera di estranei al convento.

Terza circostanza degna di nota si è il non trovare l'origine di possesso di molti possedimenti del convento di s. Francesco.

---

199) *Brandolini,* ms. 33 e 210.

200) *Brandolini,* ms. c. 178.

201) *Brandolini,* ms. c. 32.

202) *Cantù,* Storia Univ., vol. III, pg. 970, nota 51.

Ed io spiego ciò col fatto, che, essendo successa la chiesa di s. Francesco a quella di s. Tomaso, sul luogo stesso dove la chiesa di s. Tomaso ebbe a sorgere sino al fine del sec. XII, il convento le fu successore anche nel possedimento di tutti o di parte dei beni che noi già vedemmo essere stati di s. Tomaso. E per vero da nessun documento risulta che i beni di s. Tomaso fossero cessi ad altre chiese. Ond' io reputo, che il convento di s. Francesco li facesse suoi per usucapione, tacitamente confermata dai vescovi, o per investitura oralmente fatta dai vescovi medesimi.

E veramente dalla storia si evince, che i vescovi ebbero una speciale deferenza verso i Francescani di Parenzo. Dal citato documento del 1280 si vede che il vescovo Ottone vuole suoi testimoni il Guardiano P. Francesco e il P. Venturino " *specialiter vocati et rogati* „. Nella lotta poi fra il vescovo Bonifacio e il Comune, i frati tennero le parti del vescovo. E infatti nel citato documento del 1298 si vede che il vescovo Bonifacio fa presentare al Podestà Veneto di Parenzo il preavviso della scomunica nella chiesa di s. Francesco. E quando il vescovo Bonifacio ebbe sentore delle turbolenze che il podestà Soranzo e i parentini gli preparavano, si rifugiò nel convento di s. Francesco, donde di nottetempo, travestito da monaco, riparò a Pirano per recarsi poi nel suo feudo di Pisino [203]).

Sia che tale attaccamento dei frati alla causa dei vescovi dipendesse dai benefici ricevuti dai vescovi con l'infeudazione già avvenuta dei beni di s. Tomaso, sia che i vescovi Ottone e Bonifacio beneficassero i frati rimeritandoli del loro attaccamento, resta il fatto che i beni di s. Tomaso non vengono più nominati; onde i beni di s. Francesco d' ignota provenienza non si possono che ragionevolmente ritenere provenuti da s. Tomaso.

L' ultima constatazione, che riesce felicemente curiosa, è quella che tra i Frati e il Capitolo di Parenzo non sorsero mai quelle liti strepitose che il Capitolo ebbe con altri monaci. Si ebbero bensì delle brevi contese con singoli canonici per pagamenti di livelli o d' affitti, controbilanciate però generosamente dalle dona-

[203]) *Vergottini,* Saggio d' Istoria ecc., pg. 29. — Così le " Memorie „ ms. del marchese Francesco Polesini. — Archivio Polesini.

zioni di altri canonici, ma liti formali tra Convento e Capitolo non ci furono se non una breve controversia per le decime e un " processetto „ per la cera dei funerali pretesa dal Capitolo. Pare impossibile, ma fortunatamente è così!

E invero quante liti non vedremo fra il Capitolo e i monaci di s. Giovanni di Prato e di s. Nicolò; ma col convento di s. Francesco liti scandalose non ci furono. Chè i frati di s. Francesco non solo pagarono sempre la decima ecclesiastica del 5 % al Capitolo " sopra tutti li Beni, che il conuento medemo coltiua, oppure che affitta ad tempus „, ma la riconobbero nella solenne convenzione del 19 settembre 1735 [205]), con cui vollero chiusa la breve lite suaccennata.

D' altro canto i frati ottemperarono sempre all' obbligo *positivo* d'assistere alle quattro solenni processioni, che si facevano dal clero secolare per il Corpus Domini dopo messa e nelle feste di s. Marco, di s. Giustina e di s. Mauro prima di messa, non mancando neppure alle altre processioni di voto, cui venivano invitati dall' arciprete [205]).

Nell' anno 1608, nell'anno scabroso dell' interdetto di Paolo V contro Venezia, il 4 novembre il vicario generale Angelo Barbarigo, in sede vacante, scomunicava il Podestà di Parenzo Lorenzo Bembo, perchè aveva ordinato l' arresto di un fratello laico del convento di s. Francesco, che aveva derubato un giovane della città di dodici lire venete. Il quale fatto dimostra — come dice

---

[201]) *Brandolini,* ms. c. 153.

[205]) *Brandolini,* ms. c. 221. — Noterò anche a titolo di curiosità, che i frati a Parenzo avevano pure alcune processioni loro particolari. Così la sera di tutti i venerdì di marzo, dopo la compieta cantata, uscivano cantando *Corda pia inflammata* dalla chiesa e passando per il cimitero del convento sino al *Cristo,* giungevano fino alla prima " crosara „ dalla quale a mano destra rientravano in chiesa. Eguale itinerario tenevano la domenica delle Palme prima di messa e il primo d' agosto prima di vespero. Il dì di s. Antonio si faceva " processione solenne per mezza la città „ con l' itinerario: " uscindo dalla " nostra chiesa dalla porta piccola o grande si cammina per il nostro cimitero " sino al Cristo vicino al nostro forno ed in capo al nostro Horto grande, e " dal Cristo si va alla Piazza, dalla quale voltando a mano destra si passa per " la contrada della Madonetta e poi a Maraffor, ove si fa il giro attorno al " piazzale e si viene alla nostra chiesa „. *Ivi.*

Francesco Polesini [206]) — quanto fossero " gelosi della propria immunità gli ecclesiastici, che commettevano persino delle imprudenze e dei passi falsi ".

Il Vicario scriveva al Podestà: " Consiglierei V. S. Ill.ma ad " astenersi d'andare in Chiesa a messa, et altri divini officj " fintanto ch'io ottenga da Mons. Ill.mo Nunzio di Venezia l'au" torità di assolverla ". Tuttavia ai frati riuscì di assopire la cosa senza che ne originassero liti col Comune.

Nel 1731 si era proposto d'aggregare al nobile Consiglio di Parenzo i frati conventuali fra Andrea Giacopini e fra Valentino suo nipote. Il 3 marzo 1731 il Senato scriveva che, appena ricevuto il parere degli Avogadori di Comune, avrebbe scritto in proposito a Capodistria [207]).

Il 6 maggio 1786, finalmente, il Senato, come aveva fatto con i due conventi capodistriani dei Domenicani e dei Minori Conventuali, con i decreti 26 dicembre 1782 e 24 maggio 1783, accordava anche ai frati di Parenzo di godere della delegazione di tutte le loro cause al Podestà di Capodistria [208]).

E così il convento giunse a vedere l'alba del sec. XIX, il quale però doveva segnare la sua fine.

Ultimo Guardiano fu il P. Nicolò Maria Cargniati. Nel 1806 il governo francese sopprimeva il convento di Parenzo e insieme agli altri conventi di Minori Conventuali di Muggia e di Capodistria l'univa al convento di Pirano [209]). La chiesa fu chiusa e il convento passò al Comune, che vi collocò la scuola popolare finchè venne comperato dalla Provincia e mutato in palazzo della Giunta Provinciale dell'Istria.

Nel 1814-1815 il governo austriaco, successo di nuovo al governo francese, cominciò a spogliare la chiesa. L'altar maggiore passò nella chiesa pubblica del Seminario teologico centrale di

---

[206]) *F. Polesini,* Memorie, ms., fasc. III. La scomunica si trova nell'Archivio Polesini.

[207]) *Senato Mare,* Reg. 197, c. 3, in " Atti e Memorie ", XVII, 25.

[208]) *Senato Mare,* Reg. 242, c. 19 t., in " Atti e Mem. ", XVII, 259-260.

[209]) *Kandler,* Cronico, pg. 97.

Gorizia, e dei laterali, quelli di s. Antonio di Padova e del Carmine furono trasportati nella chiesa di Albona [210]). La chiesa restò chiusa.

Nel 1836 il vescovo Peteani chiedeva al Governo l'altare di s. Girolamo per adattarlo nella cappella da lui ideata in cattedrale di faccia a quella del Crocifisso, ove intendeva di porre il battistero.

Il Governo glielo donò, ma non potendo riporlo perchè inadatto, il Peteani lo lasciò nella chiesa di s. Francesco, sperando di riattare frattanto l' intera chiesa per ridonarla al pubblico culto. A tale scopo ottenne il 17 novembre 1844 anche l'altare del Crocifisso a s. Francesco per soli fiorini 45 [211]). Ma nel frattempo il Governo vendeva la chiesa e il campanile di s. Francesco ai marchesi Polesini per la misera somma di 600 fiorini, onde, fallite le speranze del vescovo Peteani, per cura del nobile " speziere " Tomaso Zudenigo, fabbricere del Duomo e della Madonna degli Angeli, i due altari venivano trasportati agli Angeli, dove quello di s. Girolamo fu dedicato a s. Luigi e quello del Crocifisso a s. Giuseppe e a s. Antonio [212]).

La chiesa poi veniva divisa in due piani; nel superiore, acquistato dalla Provincia, si poneva l' aula della Dieta, l' inferiore, vero piano della chiesa, veniva adattato a cantina dei Polesini.

Mercè il *Cattastico d'Oro* (pag. 14) ci è dato di precisare quanta parte dell' area di s. Tomaso fu incorporata nell'area di s. Francesco.

Il Brandolini narra: " La medema chiesa *(cioè di s. Francesco)* è longa circa 15: passi, oltre il coro; è larga circa 5: passi, ed alta circa 6: passi sino alle catene, che sostengono il coperto. Anticamente però la sua altezza sormontava li 6 passi, almeno verso la porta maggiore vicino alla quale sono le tre o quattro sepolture (a mano destra per andare fuori della porta) le quali

---

210) Ciò fu fatto — racconta il *Polesini*, Conventi, pg. 4-5 — ad insaputa dei Parenzani.

211) L' i. r. Commissione provinciale per l' alienazione dei beni dello Stato con dec. 17 nov. 1844 n. 223 diceva che l' altare viene dato *gratuitamente* al vescovo. Archivio Vesc. Parenzo.

212) *Weber*, Notizie Patrie, ms. pg. 34-36.

hanno il pavimento di bellissimo mosaico, il quale fu scoperto l'anno 1831, come si vede l'annotazione nel Libro Esito di detto anno; e quel mosaico è un segno evidente, che la chiesa anticamente era più profonda e di poi fu imbunita forse per alzare il pavimento a motivo dell'acqua del mare, che forse penetrava. Quel mosaico però non s'estende molto lontano dalla porta maggiore e nemmeno si è trovato vicino all'altar maggiore. In questo anno 1751, nell'occasione che nel mese di agosto furono abbassati li due scalini, quali insieme col terzo scalino formavano un piccolo presbiterio, ed essendo abbassati li due scalini e ridotto il presbiterio in un solo piano (per poter meglio piantar l'altare maggiore) l'ill.mo signor conte colonnello Camillo Becich fece fare la sua sepoltura in cornu epistolae di detto altare. Nel fare lo scavo di detta sepoltura io fra Santo Brandolini, maestro, fui sempre assistente, per vedere se si trovasse qualche antichità, e nulla si trovò, se non che le fondamenta della chiesa ed il canto del volto *(che)* cominciano al piano interno di detta sepoltura, che può essere circa tre piedi sotto terra „.

Da queste circostanze descritte dal P. Brandolini, che ne fu teste oculare, epperò tanto più degno di fede, si comprende, come la chiesa di s. Francesco avesse incorporato nella propria area soltanto la parte postica absidata della superficie di s. Tomaso, e precisamente del pavimento del secolo VI. Epperò il " bellissimo mosaico „ ricordato dal P. Brandolini non era originario di s. Francesco, come sembra fosse sua opinione.

Nell'appendice III darò l'elenco dei Guardiani di s. Francesco a Parenzo valendomi della " nota „ del P. Brandolini [213]) e completandola con alcuni nomi sfuggitigli.

Vi aggiungerò poi nelle note o nel testo quei particolari che il detto Padre espone nel suo testo e quelli ancora che a me parranno degni d'essere rilevati.

Come ognun vedrà il convento parentino fu retto da troppa gente inetta nel secolo XVIII, tanto che sembra essersi da solo inconsciamente condannato alla fine.

[213]) " Nota delli Guardiani, che furono nel Convento di San Francesco di Parenzo, raccolta da me Frà *Santo Brandolini* dagl'Istrumenti, e Libri del Convento medemo, con altre particolari cose, fatta l'anno 1753 „. *Cattastico d'Oro*, ms. c. 201-207.

10. Ognissanti.

Nel 1751 quando il P. Brandolini scriveva il suo " Cattastico d' Oro ", la casa che attualmente appartiene alla famiglia Orsetti e forma angolo sulla Strada Grande col vicolo Clamoso, non arrivava all' angolo stesso, ma aveva a tramontana una cantina e un po' di cortile, che appartenevano alla famiglia Nonis [214]. La cantina era successa sin dalla fine del secolo XVI alla chiesa di Ognissanti. Il P. Brandolini così descrive i confini della suddetta casa, su cui il convento riscuoteva lire 4 e soldi 10 di livello: " è situata in Quartier di Pusterla, poco lontano dalle Porte di terra ferma, confina in levante con casa di pubblica ragione; ponente l' altra porzione di casa di Domino Zuanne Nonis; ostro la strada grande che conduce alle Porte suddette, e tramontana corte e caneva del suddetto Nonis, dove anticamente era la chiesa di tutti Santi ". La chiesa d' Ognissanti veniva così ad essere situata di fronte alla grande e bella casa veneta, oggi dei Gonano, che era il " Fontego della Farina " [215].

Nel 1547 la chiesa d' Ognissanti esisteva ancora. Infatti nell'istrumento di permuta fra il Convento di s. Francesco e Bartolomeo " *ab Urso* " da Parenzo del 16 ottobre 1547, rogato dal notaio Nicolò de Preto, la casa di cui sopra, è descritta con tutti i suoi confini, onde vi si dice fra altro: " *et a Tramontana cum Ecclesia omnium Sanctorum mediante quadam andronella* " [216].

Il titolo d'Ognissanti sembra abbastanza popolare in Istria. Oltre che a Parenzo, lo troviamo anche a Capodistria, dove si ebbe una chiesa così intitolata, e si ha ancora un rione della città,

---

214) *Cattastico d' Oro,* ms. c. 57; e a c. 12-13 vedine la figura nella pianta di Parenzo.

215) Nelle scossioni del convento fra il 1680 e il 1697 (*Cattastico d' Oro,* c. 63-64) esso è detto " palazzo di marmoro dirocado ", " palazzo della farina ", " palazzo delli Marnichi " (nel 1685).

216) *Cattastico d' Oro,* c. 58.

che è detto " Ognissanti „ [217]). Ed anche a Venezia si ebbe una chiesa d' Ognissanti, prima di monache benedettine, poi di francescane, che vi rimasero fin pochi anni fa, quando la chiesa fu restaurata perchè servisse da oratorio al grande moderno ospizio dei cronici [218]).

Dal catastico capitolare del 1270 al punto VI, risulta che già allora esisteva la chiesa parentina d' Ognissanti, la quale possedeva alcuni beni limitati a pochi olivi, passati poi in parte a s. Francesco, in parte alla mensa vescovile e in parte a privati.

Nel 1475 Sisto IV ordinava a tutta la chiesa la celebrazione della festa d' Ognissanti, stabilita per il 13 maggio da prima in onor dei soli martiri da papa Bonifacio IV consacratore del Pantheon di Roma nel 608, estesa poi a tutti i santi da Gregorio IV nell' 834 per il 1° novembre [219]). Io credo che l'ordine di Sisto IV nel 1475 sia stata l' unica causa per la quale si risparmiò per uno scarso secolo ancora la piccola chiesa parentina dedicata a tutti i Santi.

Quando sorse ? Io penso tra la fine del 1000 e il principio del 1100, quando vanno cercate le chiese " giuridiche „, che esaminammo già a suo luogo.

11. La Madonna delle Mura.

Era detta così la chiesa dedicata alla Madonna di Loreto, perchè sorse a ridosso delle mura venete " dove attualmente *(cioè nel 1870, come scriveva il marchese Francesco Polesini)* sorgono le case di Francesco Crevatin, meglio presso la scaletta che passa esterna fra le due case „ [220]).

---

217) *Venturini*, Guida stor. di Capodistria, pg. 79 e 85.

218) *Greg. Gattinoni*, Il Campanile di S. Marco (Venezia, Fabbris, 1910) pg. 245.

219) *Cappelli*, Cronologia, pg. 218, col. 2.

220) *Memorie Weber* — Archivio Polesini. — Il *Weber* stesso nelle sue " Notizie Patrie „ c. 39 la chiama " la Madonna dell' Oreto „ *(sic !)*

A Capodistria si costruivano le chiese sulle mura della città, a Parenzo si costruivano accanto alle mura (s. Andrea, la Madonna di Loreto, il Carmine, la Madonnetta, s. Tomaso).

E giacchè la traslazione della S. Casa di Loreto si festeggiò nelle Marche dal 1291, devesi inferire che la chiesa di Parenzo sia parecchio posteriore a questa data. Durò poco, perchè non se ne trova memoria in verun documento.

12. S. Daniele.

Già al tempo del vescovo Negri la chiesa di s. Daniele non esisteva più [221]). Sorse all' angolo del cosidetto " forno dei conti Becich " (part. edif. 324/2) e volgeva la facciata verso il vicoletto che mette in Strada Grande, quasi allo sbocco di piazza Marafor. Così formava angolo tra il vicolo Gavilio e il vicolo Fulcinio [222]), con la facciata però su questo.

Il Polesini, descrivendo il terzo rione di Parenzo detto *Predol* (idiotizzato in *Pedrol* in alcune scritture riportate dal *Cattastico d' Oro di s. Francesco,* cc. 67 e 72) dice: " Quello di *Predol* dal detto piazzale, che conserva la stessa denominazione, antico Pretorio, e dalla strada suricordata fino alla piazza, e seguitando fino a quella strada chiusa dove è il muro della cisterna Salamon, si doveva andare all' altra del cosidetto Pozzetto, seguitando per quella *S. Daniele* (Forno co. Becich) fino a s. Francesco " [233]).

Nel sito della chiesa sta oggi una casa privata, che ne conserva quasi intera la forma della facciata larga e rude, di stile veneto, a belle pietre squadrate, con due bifore di buona fattura. Non vi si vede però più il tronco della statua di s. Daniele, ricordato dal Polesini nelle sue *Memorie* manoscritte.

---

[221]) *Negri,* op. cit., pg. 165.

[222]) Il vicolo Gavilio ricorda la famiglia parentina dei *Gavilii* (*Mommsen,* C. I. L., X, nn. 338 e 351) e il vicolo Fulcinio ricorda Sesto Fulcinio Vero, decurione parentino, di cui vedi l' elogio in *Mommsen,* C. I. L., X, n. 337. Vedi " Denominazione delle Vie e Piazze di Parenzo " (Parenzo, 1909), pg. 6.

[223]) *Polesini,* Conventi, pg. 8.

Anche la chieśa di s. Daniele va posta nel novero delle chiese, ch' io dico " giuridiche ". Aveva beni e redditi proprii, come vedesi nel punto III del catastico capitolare del 1270. E sebbene nel secolo XIV fosse decaduta, nel secolo XV si riebbe, specialmente per il rifiorire dei titoli biblici, onde Venezia [224]) e il Dominio tutto mostrarono d' onorare di preferenza i personaggi dell'Antico Testamento e di quelli anteriori alla Passione di Cristo (s. Giobbe, s. Zaccaria, s. Geremia, s. Moisè, s. Isaia, s. Simeone, s. Daniele).

Così avvenne che il vescovo Daniele Scotto, nel 1426, già ne' primi mesi della sua reggenza, la ristaurasse e solennemente la consacrasse, ponendovi molte reliquie, per il cui grande numero ebbe anche rinomanza [225]). Il 9 agosto 1655 poi il vescovo Caldana vi fece la ricognizione delle reliquie [226]).

Verso la fine del secolo XVII la chiesa di s. Daniele sparì. Infatti in un testamento del 1686 di messer Silvestro Piovesan si ricorda bensì la contrada di s. Daniele, che si trova anche in moltissime altre scritture, ma si annota " questa chiesa è destrutta ".

13. S. Giorgio.

La chiesa absidata di s. Zorzi sorse nel sito preciso dell'attuale giardinetto di piazza Marafor, nel cui mezzo oggi zampilla dal putto della pubblica fontana la preziosa acqua potabile cui Parenzo anelò da secoli e secoli.

Già nella prima metà del secolo XIX la chiesa di s. Zorzi venne abbandonata. Infatti non è ricordata nella distinta del capitolo parentino del 9 luglio 1847 da me citata nell'introduzione [227]).

224) *Mioni*, op. cit., pg. 262-263. S. Daniele profeta era festa del Calendario Veneziano; cfr. *Gattinoni*, Il Campanile di san Marco, pg. 236.

225) *Polesini*, Memorie, ms. fasc. II; *Polesini*, Compendio storico della chiesa e vescovato di Parenzo, ms. dell' Archivio Polesini.

226) *Polesini*, Memorie cit., fasc. III.

227) Il *Caprin* (Marine Istriane, 245) la vide in pessimo stato nel 1888,

Nel 1845 era " chiesa dimessa " [228]. Da ultimo serviva da fienile, finchè nel 1890 fu demolita e per poco non fece vittime umane fra gli operai, cadendo loro addosso.

Il Negri la menziona due volte [229].

In una vecchia mappa di Parenzo trovai che la chiesa di s. Zorzi dalla parte del vicolo Fulcinio lasciava libero il passaggio, essendo staccata dagli edifici circostanti, sicchè dava adito a due vicoletti che le si aprivano al lato destro e al lato postico. Invece dalla parte della Strada Grande Decumana era congiunta con una parte all' edificio di rimpetto, al cui proprietario essa apparteneva. Cosicchè il palazzo, che vedremo tosto di chi fosse, e che oggi è sede dell'Istituto di credito fondiario provinciale, era unito con un arco a guisa di ponte alla chiesa, all' altezza delle finestre sì del palazzo che della chiesa. Sotto l' arco passava liberamente il popolo. Nel *Cattastico d' Oro di s. Francesco*, a c. 145, è ricordato un " Pozzetto appresso la chiesa di san Zorzi ".

Ciò mi viene confermato da documenti. Infatti in un prezioso fascicolo di scritture, stampate in corroborazione d'una lite intentata il 12 agosto 1741 dal nob. Nicolò Torre di Capodistria contro Ginevra (Geneure) nobile Corsini vedova Negri [230], trovo a carte 10 " adi 3. Zugno 1732. In Parenzo " la perizia di " Mistro Cattarin Folin " e di " Mistro Domenico Colombo " i quali stimarono L. 30.000 il suddetto palazzo, che il 26 aprile 1698 era stato lasciato in testamento dal cav. Marc'Antonio Corsini ai suoi eredi e pervenuto a Ginevra Corsini-Negri.

La perizia dice: " Habbiamo ben visto, e reuisto, e ben maturamente considerato tutto di fondi della sudetta Casa, quanto li Muri, quanto li Palmenti, e tanto delle Piere vive, cioè poste in Porton, Scala, Balconi, e Pergolo, con un Ponte con le sue Pietre vive, che và sora la Chiesa ", s' intende di s. Zorzi, che già nell' intestazione della perizia è nominata.

---

228) *Kandler,* Cenni al forestiero che visita Parenzo, pg. 43.

229) *Negri,* op. cit., pg. 160 e 165.

230) Devo tanta cortesia al sig. Giovanni Negri, impiegato provinciale, che mi prestò questo fascicolo di sua proprietà. Il fascicolo ha per titolo: " *Stampa — Del Sign. Nicolò Torre, Uxorio Nomine — al Laudo* ". Al sig. Negri porgo le mie più vive grazie.

Anzi la chiesola di s. Zorzi fu quella che diede il nome all'intera contrada, detta " di Marafor „ e più spesso " di san Zorzi „. Così nella citata perizia; nel costituto di Ginevra Corsini-Negri del 3 giugno 1732 (fasc. cit. c. 12): " casa Domenicale.... posta in questa Città nella Contrada di Marafor, ò sia di san Zorzi „; nel reclamo di Clara Corsini-Sincich del 10 aprile 1739 fasc. cit. c. 40): " che il q. Sig. Alvise Kavalier Corsini offrì una sua Casa di valore di D. 1000., e più posta in Contrada della Porta di Terraferma in dono à chi gli trovasse l'esito della sua Domenicale à s. Zorzi „; così infine nel *Cattastico d'Oro di s. Francesco* a c. 88, 89, 145. Anzi in una riscossione del 1682 si legge " nella contrada di san Zorzi „ (*Catt. d' Oro*, c. 90).

La chiesa di s. Zorzi, per il sito ove ebbe a sorgere, è piena di significato. Infatti ella esistette nel posto del Foro parentino che diede il nome (vedremo però come) alla piazza " Marafor „, detta nei documenti anche " *Maraforio* „ [231]). Si credette sempre che il nome popolare *Marafor* fosse derivato dalle parole *Martis Forum*, inversione di *Forum Martis*; onde si pensò che il vecchio tempio parentino, con cui finiva il suggesto del lato occidentale della Strada Grande Decumana *(decumanus maximus)*, fosse dedicato a Marte [232]). Il dr. Pogatschnig crede invece che il detto tempio fosse consacrato a Giove Ottimo Massimo [233]). Il Vergottini poi ritenne che il tempio fosse dedicato ad Iside [234]). Comunque ciò sia, è certo che quella località ebbe il nome dal Foro

[231]) In un contratto del 19 luglio 1451 si legge " in contrata Portae Novae seu Marforio „ (*Brandolini*, Catt. d' Oro, c. 34). In altro documento del 1451 si legge anche " casa in la contrata di Maraforio „, *Atti e Memorie*, XXV, pg. 359 (*Catasticum Histrie*).

[232]) *Amoroso*, Parenzo – Templi Romani, in " Atti e Memorie „, vol. II della serie archeologica, pg. 191 e segg. A pg. 192 l'Amoroso stesso ricorda " l' incertezza del nome originario del tempio „ che fu detto di Marte.

[233]) *Pogatschnig*, Parenzo dalle origini eccl., pg. 5 e nota 1. Egli ricorda che presso il tempio fu trovato un tronco di statua marmorea che s'adatta benissimo a un Giove seduto.

[234]) *Vergottini*, Breve Saggio d' Istoria di Parenzo, pg. 10, sulla base dell' iscrizione ISIDI · AVG, ecc, ecc. riportata anche dal *Kandler*, Indicazioni, pg. 255, n. 365.

romano, che vi esistette, ma non dal tempio di Marte, perchè se anche il tempio parentino fosse stato dedicato a Marte, il nome di Marafor non deriverebbe da *Martis Forum.*

Qui io accedo ben volentieri all'opinione nuovissima del dr. Pogatschnig, il quale fa derivare tanto il nome parentino *Marafor,* quanto il nome romano *Marforio* [235]), dal Foro bensì, ma non dal nome di *Martis Forum,* sibbene *dalla statua di Marsia nel Foro.* E per vero già al dr. Amoroso pareva strano che a Parenzo si fosse detto dai Romani *Martis Forum* anzichè *Forum Martis* [236]), come in realtà i Romani dicevano, al pari di *aedes Concordiae, fanum Veneris, templum Iovis,* col genitivo locativo posposto al nominativo. Per cui il dr. Pogatschnig scrive: " È più probabile che entrambe queste denominazioni *(cioè Marafor a Parenzo e Marforio a Roma)* derivino da *Marsia in Foro,* essendo verisimile che anche a Parenzo come in altri Municipi sia stato eretto sulla piazza il simulacro di Marsia quale simbolo dell' autonomia municipale " [237]).

A questa affermazione del dr. Pogatschnig le ricerche che si vogliono fare dànno piena ragione.

E invero la favola [238]) del frigio Marsia (*Marsyas* Μαρσύας) che rappresenta la contesa fra i due metodi musicali citaredico e auledico, epperò la lite dei canti apollinei dei Dorii contro i riti orgiastici di Bacco e di Cibele, è anche la figurazione della libertà. Avvenne quindi, che nei *Fori* delle antiche città romane si collocasse di sovente la statua di Marsia con una mano alzata, partendo dal concetto che essendo stato Marsia un ministro di Bacco, dio della libertà (detto dai Romani *Liber),* il suo simulacro

---

[235]) Il *Gregorovius* lo ritenne derivato dalla famiglia dei Marfoli.

[236]) L' *Amoroso,* l. c., osserva: " Fu essa *(la piazza Marafor)* che diede il nome al tempio oppure lo avrebbe invece da quello ricevuto? Notevole anche la inversione delle due voci, contrariamente all' uso romano di premettere sempre il *forum* al nome della divinità, cui il tempio era dedicato ".

[237]) *Pogatschnig,* op. cit., pg. 6, *nota* della pg. 5.

[238]) Vedi la favola di *Marsyas* in *Apollod.* Bibl. I, 4; *Diod.* III, 58; *Erod.* VI., 26; *Senof.* Anab. I, 2, 8; *Plut.* De Fluviis, 10; *Igin.* Fab. 165; *Plut.* De mus. p. 1132; *Aten.* IV, p. 184; *Ovid.* Met. 4, 382; *Ovid.* Fast,, 6 703. — Cfr. anche *Lübker-Murdero,* Lessico Ragionato della Antichità Classica (Roma, 1891), pg. 744, col. 1.

dovesse essere il segno della libertà dello Stato [239]). D'altro canto c'è chi spiega la presenza di questa statua nel Foro, luogo in cui veniva amministrata la giustizia, come un esempio e un monito di severo castigo ai presuntuosi [240]).

Così nel Foro di Roma sorgeva pure, quale segno della giurisdizione civile, non lontano dal *Lacus Curtius*, la statua di Marsia [241]) che i cortigiani, i quali vi avevano il loro ritrovo, incoronavano di ghirlande di fiori [242]).

Ma Servio spiega che tutte le città libere sulla pubblica piazza avevano la statua di Marsia [243]), che gli avvocati invocavano prima delle loro arringhe e ringraziavano rumorosamente dopo le vittorie forensi? [244])

Ora a Parenzo il Foro esisteva davvero con tutte le sue parti [245]). Il dr. Kandler ne disegnò la pianta, che però oggi va rettificata, dopochè nel maggio 1910 si ebbe a scoprire la pode-

---

[239]) Vedi anche la " Nuova Enciclopedia Popolare Italiana „ (Torino, 1861), vol. XII, 874, col. II.

[240]) *Böttiger*, Kleine Schriften, vol. I, p. 23.

[241]) Cfr. *Lübker-Murero*, Lessico Rag. ecc., pg. 1047, col. 2. Del resto la statua di Roma ci è nota per le celebri allusioni di *Orazio* (Sat. I, 6, 120), di *Giovenale* (Sat. IX, 1, 2) e di *Marziale* (II, 64, 7).

[242]) Così *Plinio*, Hist. Nat. XXI, 3; *Seneca*, De benef. VI, 32; *Giusto Lipsio* (filologo fiammingo, 1547-1606), Antiq. Lat., 3.

[243]) *Servio*, in Aen., IV, 128. È classico questo passo di Servio, celebre commentatore latino, v. 430.

[244]) Merita si riporti quanto dicono *Diderot* e *D'Alembert*, Encyclopedie ou Dictionaire Raisonné des Sciences (Losanna, 1780), tom. XXI, pg, 176 col. 1 e pg. 177, col. 2: " Servius témoigne que les villes libres avoient dans la place publique une statue de Marsyas, que étoit comme un symbole de leur liberté, à cause de la liaison intime de Marsyas pris pour Silene avec Bacchus, connu des Romains sous le nom de Liber. Il y avoit à Rome, dans le Forum, une de ces statues, avec un tribunal dressé tout auprés, où l'on rendoit la justice. Les avocats qui gagnoient leur cause avoient soin de couronner cette statue de Marsyas, comme pour le remercier du succès de leur éloquence, et pour se le rendre favorable, en qualité d'excellent joueur de flûte; car on sait combien le son de cet instrument et des autres influoit alors dans la declamation, et combien il étoit capable d'animer les orateurs et les aucteurs „.

[245]) Vedi come bene descriva l'amministrazione civile e militare romana di Parenzo il *Pogatschnig*, op. cit., pg. 5-12.

rosa cunetta che correva intorno al selciato del Foro [246]). Questo poi era ampio abbastanza (m. 46.25 per 45). È quindi ben ragionevole che vi si erigesse la statua di Marsia, che diede il nome alla piazza. Difatti la denominazione *Marsia in foro* [*Mar*(si)*a*(in)-*foro*] non ripugna alle regole dell' etimologia, perchè da essa risultino le voci popolari di *Maraforio, Maraforo, Marforio* e *Marafor.*

Ordunque è noto che la chiesa di s. Zorzi ebbe a sorgere nel sito che rappresentava il cuore della vita pagana dt Parenzo e precisamente là dove il Kandler pose il *Comitium* parentino [247]). Ecco pertanto il significato speciale della chiesa di s. Zorzi, che riesce una protesta cristiana su suolo pagano.

Giova infatti notare che abbondano le prove di quello spirito di conseguente antagonismo che dimostrarono sempre i cristiani non solo ne' primi tempi, ma anche di poi, facendo sorgere le loro chiese sui ruderi della paganità [248]).

A Parenzo, nel Foro pagano, dove s' erano radunati i comizi pagani, deliberando di erigere statue ai patroni Caio Precellio, Caio Canzio e all' imperatore Massimiano [249]), uno dei più feroci nemici della cristianità, là dove Tito Abudio Vero eresse il suo sacello privato con l' ara a Nettuno [250]) e dove eran bruciate le tre libre d' incenso ai funebri di Sesto Fulcinio, decurione di Parenzo [251]), nel cuore dunque della paganità palpitante dinanzi al paganissimo simulacro di Marsia, i cristiani parentini nel Medio Evo eressero la chiesa di s. Giorgio, del martire cavaliere che calpestando giusta la leggenda il drago, fu dal culto e dall' arte

---

[246]) Vedi *Kandler,* Il Foro romano di Parenzo, in " Atti e Memorie „ serie archelogica tom. II, pg. 205-209; cfr. però tosto *Pogatschnig,* op. cit., pg. 5 e nota 1 di pg. 5.

[247]) Nella pianta del *Kandler* (op. cit., pg. 206) la chiesa di s. Zorzi sorse nel posto segnato col n. 10.

[248]) *Babudri,* Parenzo nella st. eccl., pp. 28, capoverso ultimo.

[249]) Vedi *Mommsen,* Corpus Inscr. Lat. V, u. 331, 335 e 330. Sul n. 330 ritornerò.

[250]) *Mommsen,* C. I. L. V, n. 328. Tito Abudio Vero è il fabbricatore del presunto tempio di Nettuno (cfr. *Amoroso,* " Atti e Memorie „ t. II, serie archeol., pg. 200-201). Vedi invece *Pogatschnig,* Parenzo dalle orig. ecc. pg. 12-17, con le interessantissime note.

[251]) *Mommsen,* C. I. L., V, n. 337.

venerato come il simbolo della fede trionfante sull'errore [252]. Roma stessa ne aveva dato l'esempio, erigendo dopo la pace di Costantino, là dove avevano trionfato le turpitudini del Velabro, una chiesa a s. Giorgio, ristaurata poi da Leone II (681-683).

Dal culto di s. Giorgio ci è dato stabilire in che epoca ne sorgesse la chiesa a Parenzo. Il culto di questo soldato [253]) martire di Lydda in Palestina (verso il 303), prese forti radici e si popolarizzò in modo speciale nel secolo XI, quando si spiegarono i primi generosi bollori della cavalleria cristiana. Fu allora che il simbolo del dragone schiacciato fu preso alla lettera e il giovane tribuno martire fu tolto legittimamente dai Normanni quale patrono dei cavalieri. I crociati ne vollero l'effigie sulle loro bandiere e in s. Michele al Cairo e in s. Caterina sul monte Sion i cavalieri si dissero „ Cavalieri di s. Giorgio „ [254]).

Narrano i Bollandisti [255]), che il culto di s. Giorgio cavaliere e martire, si estese ancor più e si estrinsecò nell'erezione di sempre più numerose chiese in suo onore, dopochè i Crociati presso Dorilea si dissero condotti da lui e da s. Demetrio alla vittoria. Il capo del Santo fu portato a Roma nella sua chiesa al Velabro, e un suo braccio fu portato nel convento di Anchin dal conte Roberto di Fiandra, detto dai Mussulmani per il suo valore " figlio di s. Giorgio „.

Ora noi vedremo che siffatta meravigliosa cavalleria, ebbe campo di estrinsecare la sua attività anche a Parenzo. Ma sappiamo

---

[252]) Giova notare, come il giovane martire *tribunus militum et comes* nativo della Cappadocia e martirizzato a vent' anni a Lidda (Diospoli) di Palestina, fu scambiato anche da autori seri quali un *Cantù* (Stor. Un. III, 786) col vescovo intruso d' Alessandria, nemico acerrimo del grande s. Atanasio e ucciso in una sommossa di pagani fanatizzati dal modo di agire di Giuliano l'Apostata (*Hergenröther*, Kirchegeschichte, II, 71).Ma questo scambio di un giovane soldato martire del tempo di Diocleziano con un vescovo ariano radicale del tempo di Giuliano l'Apostata, ucciso per tutt' altro motivo che non sia quello determinante un martirio, è un trucco inventato dagli Ariani stessi (ved. *Epiphanii*, Haereses, 76) e ripetuto poi dai Protestanti (cfr. *Brunengo*, Osservazioni sopra la Storia Univ. di C. Cantù, Roma, 1891, pg. 62-64).

[253]) *Cappelli*, Cronologia, pg. 210.

[254]) *Mioni*, op. cit., pg. 264-265.

[255]) *Acta Sanctorum*, 23 aprile ; tom. III, 110.

anche che i Crociati condotti dal conte di Tolosa e da Ademaro di Puy eran passati nel 1096 per Parenzo dando spettacolo impressionante del loro ardore sotto i labari di s. Giorgio cavaliere [256]). Da tutto ciò arguisco che la chiesa di s. Giorgio sorgesse a Parenzo fra il secolo XII e il XIII. Ma è molto probabile che ancor prima vi si fosse eretto un qualche sacello cristiano.

Che però tale chiesa fosse davvero una specie di rivendicazione cristiana su suolo pagano, si dimostra col fatto, osservato già dal Negri [257]), che nelle sue fondamenta vennero sepolti i piedestalli, con le iscrizioni a Lucio Canzio, a Caio Precellio e all' imperatore Massimiano Erculeo [258]). Anzi l' onorificenza tributata dai pagani di Parenzo nel 287 a Massimiano Erculeo, l'odiatore del nome cristiano, s' era voluto farla sparire sotto le fondamenta della chiesola, come il drago simbolico sotto gli zoccoli ferrati del cavallo di s. Giorgio.

La chiesa di s. Zorzi nel volar dei secoli partecipò anche essa della vita parentina. E salì in rinomanza specialmente dopochè il 3 giugno 1307 la festa di s. Giorgio fu dichiarata dal Maggior Consiglio festa di Palazzo [259]). E devesi arguire, ch'ella divenisse veramente popolare, se riuscì a dare il suo nome all'intera contrada di Marafor, come già vedemmo.

Nel secolo XVII la chiesa di s. Zorzi, divenne proprietà della nobile famiglia dei Corsini. La " Cà Corsini „ giusta il *Libro d'Oro della Città di Parenzo* era stata aggregata alle " Casade de Cittadini di Parenzo „ il 5 marzo 1662 (Lib. A, carte 267). Essa vi aveva eretto un altare in onore di s. Andrea Corsini di Firenze,

---

256) *Benussi,* Parenzo nell' evo medio e moderno, pg. 13-14; *Babudri,* Parenzo nella st. eccl., pg. 38.

257) *Negri,* op. cit., pg. 160.

258) Il *Kandler* (Inscrizioni Romane dell' Istria, in " Indicazioni „ pg. 256, n. 372) lesse l' iscrizione del dado siccome una dedica a Massimiano Erculeo. Il *Mommsen* (C. I. L. V, n. 330) volle invece che l' iscrizione fosse dedicata a Licinio. D' eguale parere si dichiarò anche l' *Amoroso* (Nota n. 12, in " Atti e Memorie „ t. II, serie arch. pg. 209). Il *Pogatschnig* (Parenzo dalle origini ecc., pg. 24, nota 1) rivendica vittoriosamente la dedica a Massimiano Erculeo.

259) *Gattinoni,* Il Campanile di Venezia, pg. 227.

vescovo di Fiesole, morto il 4 febbraio 1373 [260]), tanto fa che la chiesa di s. Zorzi fu detta anche di s. Andrea Corsini.

Il capo stipite dei Corsini fu il cavalier Marc'Antonio, eletto dal Consiglio di Parenzo nel 1684 "Cancelliere Civile di Comun", a tale carica confermato dal Senato e spedito il 24 febb. 1685 (1684 m. v.) al Podestà e Capitano di Capodistria [261]).

Il cav. Alvise Francesco Corsini nel suo testamento dell' 8 settembre 1728 testava: " Item lasso, che siano esitati li Pedali " d' Olivari, che si trovano nella Colombara sotto la Villa del " Maggio, c coll' estratto di quelli sia comprato un Calice per " uso dell' Altare di s. Andrea Corsino giusta il Ponto di Testa" mento della q. Sig. Maura Corsini fù mia Zia, non avendo po" tuto io prima adempire quest' obbligo per non aver avuto l' in" contro di tal esito etc. " [262]).

Istituiva poi presso la chiesa di s. Zorzi una Mansioneria nei termini che seguono: " Altri Ducati 1000, siano Investiti in una " Mansonaria in Persone caute, sicure, et habitanti in questa Città, " e non Forastiere, ne Contadine, e con il Prò di tal Capitale " siano fatte Celebrare ogn'Anno perpetuamente tante Messe basse " da Morto, quante ogni Settimana ne potesse venir pagate à ra" gion di L. 1:10. l' una, la mettà di esse nella Chiesa di s. Andrea " Corsini, e l' altra mettà all' Altar della Capella della B. V. M. " del Rosario posta tn questa Cattedrale " [263]).

Il 4 giugno 1732 i nobili Marc'Antonio e Alvise Sincich nipoti " ex Sorore " del cav. Marc' Antonio Corsini comperavano la facoltà del Corsini da Ginevra, vedova di Giov. Battista Negri di Albona e trattenevano 6000 ducati quali " *bonificazione* " per sostenere la Mansionaria di s. Zorzi, onde veniva " cesso, rinonciato, " e trasferito il Iuspatronato della suddetta Chiesa di San Zorzi " nelle Persone delli sopracitati Sign. Marc'Antonio et Alvise Fratelli " Sincich cum honere et onore " [264]).

[260]) *Cappelli*, Cronologia, pg. 201.

[261]) Senato Mare, Reg. 150, c. 265 t., in " Atti e Memorie ", XVI, 106.

[262]) Così nel fascicolo già citato " Stampa del Sign. Nicolò Torre ecc. " pg. 5.

[263]) Fascicolo cit. pg. 5.

[264]) Fascicolo cit. pg. 11, 14 e 17.

Come passarono la statua di Marsia e il Foro, passò pure la chiesa di s. Zorzi e con lei anche la Mansioneria Corsini, finchè nel 1890, com' ebbi già a dire, veniva demolita.

14. S. Piero del Tavolato.

Sorgeva a metà circa della Strada Grande Decumana al posto della casa (part. edif. 251), appartenente agli eredi della vedova Caterina Rocco, ora al sig. Giusto Borri. Resistette al tempo fin dopo il primo quarto del secolo XIX, quale originario possesso della famiglia di Giuseppe Bevilacqua (Weber, ms. c. 39). Venne demolita per dar luogo alla casa testè ricordata. È perciò che sussisteva anche all' epoca del Negri [265]).

Dal già citato *Cattastico d' Oro* (cc. 67, 72 e 79) si rilevano preziosi dati sulla topografia di s. Pietro. Intanto si viene a sapere, che la chiesa era detta anticamente " San Piero del Tavolato ", titolo che mi piacqne di conservare. A fianco della chiesa nella casa che fa angolo con la Strada Grande decumana e col cardine massimo c' era la *spetiaria* di Parenzo, ritrovo dei nobili parentini. Di faccia eran le case bellissime possedute dal convento di s. Francesco e in parte dal convento stesso vendute ai nobili Maderni e Zambelli.

Siffatta chiesa, che deve dolorosamente dolerci sia stata distrutta, data dal secolo X e forse dal secolo IX, e appartenne a qualcuna di quelle nobili famiglie italo-franche, che dal dominio franco vennero disseminate nelle città istriane e formarono la maggior parte dei vassalli episcopali, specialmente a Parenzo, contea vescovile [266]).

Al principio del secolo XII essa apparteneva ai due nobili coniugi parentini Sigilfredo ed Elisa, che — non avendo prole —

---

265) *Negri,* op. cit., pg. 65.

266) Cfr. *Benussi,* Nel Medio Evo, IV, 4, 12, pg. 582 e nota 194; *Werner,* Gründung und Verwaltung der Reichsmarken (1895), pg. 65.

l'avevano dotata di ricchissime rendite [267]). Nel 1118 essi la donarono con tutte le rendite, con l'allodio in Monte Pietroso e con ogni diritto di possesso allodiale *(curia)* al Monastero di s. Michele in Monte di Pola [268]).

In compenso i monaci di Pola dovevano pagare ogni anno al vescovo di Parenzo nel dì d'Ognissanti otto denari di moneta veneta — *Denarios venetialis monetae octo* — [269]) e dare ai canonici di Parenzo 60 pani, 4 pecore e un'anfora di vino.

Da questi censi veramente gravosi si comprende di leggeri, che le rendite della chiesa di s. Pietro dovevano essere molto abbondanti, sì che essa va annoverata fra le chiese più doviziose di Parenzo.

Tutte le case che stan dirimpetto alla casa odierna dove un tempo sorse la chiesa, appartennero alla chiesa stessa. Indi passarono in mano del Capitolo, che le vendette, finchè nel 1571 il canonico Ballico l'ebbe a lasciare, come vedemmo, al convento di s. Francesco.

È di gran valore storico l'inciso, che i monaci di Pola dovessero pagare annualmente al vescovo di Parenzo otto denari *venetialis monetae,* sebbene allora nè Parenzo nè Pola fossero soggette a Venezia [270]). Ciò è indice luminoso del pregio che s'era acquistata la zecca veneziana anche fuori della Repubblica. E difatti da quando Venezia, ognor più fiorente a Rialto fra l'855 e l'880, coniò una sua moneta con l'iscrizione *Xte Salva Venecias,* fino all'uso di moneta propria concessale nei trattati di Rodolfo di Borgogna, di Ugo di Provenza e di Berengario II, e finchè Venezia unì il suo nome sfolgorante a quelli di Corrado I, di En-

[267]) Sulla nobile parentina, detta «*Contessa Elisa*», vedi quello che dice con grande acume il *Benussi,* Nel Medio Evo, II, 3, 40, pg. 249-250 e nota 169.

[268]) *Kandler,* Cod. dipl. istr. a 1118; *Benussi,* nel Medio Evo, II, 3, 73, pg. 279-280.

[269]) Erano i denari di Enrico IV e V che ebbero corso fra il 1056 e il 1126; vedi *Padovan,* Le Monete dei Veneziani (Venezia, 1881) pg. 3-4; *Papadopoli,* Le Monete di Venezia (Venezia, 1893) pg. 56-57.

[270]) Appena nel 1150 Parenzo giurò fedeltà a Venezia. Vedi *Benussi,* Nel Medio Evo, pg. 660 e Parenzo nell'evo medio e moderno, pg. 14 e 15.

rico II, di Enrico III e di Enrico IV, la moneta veneziana passò in una vera ascensione di valore presso gli Stati esteri [271]). E se l' Ughelli ci ricorda che nel patto fra il vescovo Rozone di Treviso e il doge Pietro Orseolo, il vescovo trevisino si diceva pago di due lire venete in cambio di quattro bisanti d'oro [272]), e se lo Stumpf ci narra che Lotario III nella rimessione di privilegi fatta nel 1136 a Pietro Polani, e Federico I nella rinnovazione di privilegi fatta nel 1154 a Domenico Morosini, si chiamavan paghi con denaro veneziano [273]), il documento parentino della chiesa di s. Pietro ha importanza maggiore. Nei primi tre esempi abbiamo forestieri che ricevono con piacere denaro veneziano da Veneziani; nel documento parentino invece abbiamo forestieri che ricevono con piacere da forestieri denaro veneziano. Il che è indice del corso favorevole che la moneta veneziana aveva fuori di Venezia già al principio del secolo XII.

Dal catastico capitolare del 1270 si rileva, che i monaci di Pola non la possedevano più, ma era venuta in possesso del capitolo parentino, il quale, forse per riguardo ad investiture fatte precedentemente dal monastero polese di s. Michele, l' avevano lasciata in feudo a Martino Schiavo, verso il censo di venti soldi di piccoli all' anno, da pagarsi il giorno di s. Martino. Si vede anche che i beni continuavano ad essere cospicui.

Dopo la morte di Martino Schiavo essi dovevano ritornare in mano del capitolo, senza verun obbligo di infeudare gli eredi del feudatario stesso.

Ivi il titolo della chiesa è "*s. Petrus de locio*" o "*de lotio*". *Locium* — spiega il Ducange [274]) — *pro lotio* la lisciva *(la lixia)*; e *lotium* si spiega per "*aqua unde aliquid lavatum est*". Come vedemmo, il popolo parentino ne aveva fatto fuori il titolo di *s. Piero del tavolato.*

I beni di s. Pietro seguirono la sorte di tutti gli altri; usurpi e mala amministrazione li ridussero al nulla.

---

[271]) Cfr. *Molmenti,* Storia di Venezia nella vita privata, vol. I, pg. 161-162.

[272]) *Ughelli,* Italia Sacra, vol. V, pg. 507.

[273]) *Stumpf,* Acta Imperii (Innsbruck, 1865-1881), pg. 122 e 161.

[274]) *Ducange,* Glossarium (Niort, 1885), vol. V, 134 col. 3 e 144 col. 2.

Ma la chiesetta di s. Pietro è di grande momento anche dal lato dell' arte.

Nella casa privata sorta su parte dell' area di s. Pietro servivano da davanzali due bassorilievi del secolo X appartenenti alla chiesa stessa [275]). Essi erano molto probabilmente due capitelli. Oggi sono al lapidario. Il primo rappresenta un leone in atto d' abbrancare con gli artigli terribili due colombe che voltan la testa. Dalla bocca del leone scende un gambo che si diparte in fregi di vegetali incomprensibili. Il secondo raffigura altro leone che adunghia due conigli fuggenti, mentre due colombe si baciano al disopra della sua testa, che sola di tutto il corpo del mostro rimane visibile. La figurazione eseguita dal lapicida istriano del secolo X, mostra tutta quella che John Ruskin chiamò " ebbrezza barbara „. La decorazione zoomorfica come pure i vegetali compostivi sono veramente qualcosa di orrido. Le colombe e i conigli portano ancora in sè un che di reale; ma i due leoni hanno del sauro gigante, sì da riescire due mostri deformi. Ma queste due sculture rimangono sempre due preziose testimonianze dell' arte *romanica* [276]), la quale nelle rappresentazioni bestiarie, che furono il soggetto più gradito degli scultori dei secoli IX, X e XI, vollero rappresentare la significazione del misterioso ma non indecifrabile linguaggio cristiano [277]).

In quest' arte, che il Kuhn chiama a torto *miserabile* [278]), e che invece è il prodotto di diversissime influenze rappresentanti uno sforzo di perfezione, si vede che l' Italia settentrionale, e in modo speciale l' Istria [279]), produsse parti mostruosi bensì, ma

[275]) Il *Caprin*, Istria Nob., I, 69, li riporta in due separate illustrazioni e dice poche righe nel bellissimo capitolo II, intitolato " Medio Evo „, in cui parla da pg. 52 a pg. 71 della scultura in Istria nei secoli IX, X e XI.

[276]) Fu detta così l' arte che dominò nell' Occidente d'Europa dopo Carlomagno e venne così designata nel 1825 da Arcisse de Caumont. Vedi *Salomone Reinach*, Apollo, Storia generale delle arti plastiche (II ed. it. Bergamo, 1906), pg. 105.

[277]) *Caprin*, Istria Nob., I, 71.

[278]) *Kuhn*, Allgem. Kunstgesch. (Geschichte der Plastik, I, 1909) pg. 354.

[279]) Infatti Momorano, Cittanova, Pola, Parenzo, Valle, S. Michele Sottoterra, s. Michele di Bagnole, Marzana, Lavarigo, Muggia vecchia ne fanno fede.

interessanti, dove spiccano le influenze bizantine di Eufrasio a Parenzo [280]), le influenze arabe e persiane, trasmesse dal commercio e dalla guerra, e forse l' influenza dei paesi nordici, nei quali (Scandinavia e Irlanda) dominava il gusto delle forme complicate e degli ornamenti intrecciati, detti *treccie* [281]) — dico, però, *forse* [282]). Quello che solo vi manca è l' ispirazione direttamente cercata nella natura, perchè sembra che i lapicidi romanici non avessero occhi per vederla, contenti che l' arte loro riuscisse maestosa, impressionante, decorativa, sebbene astratta, convenzionale, mostruosa, senza disegno, e inverisimilmente barbara [283]).

Lasciato da banda l' elemento dei leoni e delle colombe, che trovasi anche in altre chiese romaniche d' Istria, come a mo' d' esempio a s. Michele di Bagnole [284]), vediamo il significato della figurazione parentina. Evidentemente il lapicida volle scolpire il simbolo del demonio tentatore, descritto da s. Pietro (1 Petr. 5, 8) " *tamquam leo rugiens circuit quaerens quem devoret* „, e tolto appunto da s. Pietro, perchè a s. Pietro la chiesa era dedicata. Nel primo bassorilievo il leone mostruoso che abbranca le colombe, rappresenta il demonio che vuol prendere le anime pudibonde; ma invano, perchè le sue unghie rimangono distese senza agguantare le colombe, che imperturbate e sicure si voltano a guardarlo, quasi meravigliate della sua audacia impotente. Nel secondo il leone riesce veramente ad agguantare i due conigli spaventati, che raffigurano le anime impure [285]), le quali divengon facilmente

[280]) Infatti certi capitelli eufrasiani nel loro splendore tecnico preludiano molte figurazioni plastiche dell' arte romanica.

[281]) *Reinach,* Apollo, pg. 118-119.

[282]) Il *Caprin,* Istria Nob., I, 54, dice che l' arte dei secoli IX, X e XI, detta a torto longobarda, non sentì l'influenza del settentrione. Io dico " forse „, perchè in alcuni siti tale influenza non si può davvero escludere.

[283]) Vedi *E. Lambin,* La Flore sculpturale du moyen âge (in " Gazette des Beaux-Arts, 1896), I, pg. 291.

[284]) Vedi *Rismondo,* La primitiva chiesa di s. Michele di Bagnole presso Dignano, in " Atti e Memorie „, t. II, ser. arch., pg. 367-368.

[285]) Bisogna notare che la carne di coniglio, come quella di suino, era immonda presso gli Ebrei. L' abate Evanto in una sua epistola mette assieme « *carnes suillas vel cuniculinas* ». Cfr. *Magri,* Notizia de' Vocaboli Ecclesiastici (Venezia, 1703) pg. 146, col. 2.

pasto del demonio, mentre al disopra del leone, e quasi a dispetto del tentatore, le colombe, cioè le anime buone, si baciano nella sicurezza della grazia. In questo bassorilievo il leone dimonio apparisce veramente pago, tanto che lo si può dire davvero "*subsannante*", perchè difatti ha la bocca distorta e anelante, le labbra distese, la faccia corrugata e la lingua fuori [286]).

Da ciò si vede che la barbara rappresentazione plastica è pur guidata da un pensiero profondo.

Alla chiesa di s. Pietro appartenne anche un altro fregio, che si vuole sia del secolo IX [287]). In una combinazione mistilinea di circoli lineari concatenati si trova nel mezzo d' ogni cerchio vuoto una colomba dall' ali e dal corpo striati. Nell'idea del lapicida, che fu senza dubbio migliore di colui che scolpì i due bassorilievi già descritti, si volle rappresentare l' ascensione di una sola colomba, che ha la coda quasi di pavone. Difatti le cinque colombe che han l' ali distese e la testa volta una a destra e l' altra a sinistra, finchè quella di sopra ad ali piegate, beatamente beve da un recipiente, mostrano che si volle indicare il volo ascendente a zig-zag d' un uccello solo.

Qui l' annodarsi delle linee in cerchi ricorrentisi, rappresenta il terribile enigma della vita, attraverso il quale l' anima umana (la colomba) ascende finchè raggiunge l'alta meta del cielo, ove si disseta felice. Anche qui l' idea dell' ornatista è veramente gentile.

Purtroppo dobbiamo dolerci, che il materiale architettonico di s. Pietro, di cui i due bassorilievi e il fregio, testè esaminato, sono una amara lusinga, sia andato perduto. Ma devesi sapere, che sotto il dominio veneto, in modo speciale nei sec. XV e XVI, tali sculture furono ritenute senza pregio e nei ristauri delle cattedrali e delle altre chiese vennero maltrattate e distrutte, o usate

---

[286]) Sono le disposizioni della faccia di chi " subsanna " cioè " beffeggia ", giusta il *Forcellini*: « *distortio vultus quae fit diductis labiis, ore hiante, corrugata facie et ostentatione dentium* » (vedi *Carducci*, Poesie, note, pg. 1035).

[287]) Lo riportano il *Caprin*, Istria Nob., I, 69 e il vol. *Parenzo* (1910) nel frontispizio (vedi " Atti e Memorie " XXVI).

quali greggie pietre da costruzione. Ricordisi p. e. come il preziosissimo e abbondantissimo materiale plastico dell'età romanica a Cittanova fosse stato lacrimevolmente bistrattato [288]).

Come fosse costruita la chiesa di s. Pietro, non ci è dato di sapere con precisione. Dal poco, se pur interessantissimo materiale, che di lei ci rimase, possiamo dire che la chiesa di s. Pietro dovette essere una delle tante chiese romaniche, basse, con copertura a vôlta, e precisamente con estradosso a crociera [289]), con in fondo un' abside, rischiarata lateralmente da due finestre piegate leggermente a cèntina, e forse con un piccolissimo transetto o nave traversa [290]).

Certo si è ad ogni modo, che al pari della sua ornamentazione plastica, in mano ai diversi suoi padroni, la chiesola famosa perdette un po' per volta anche l' architettura, e infine l'esistenza.

15. S. Michele di Predol.

Fa d' uopo distinguere entro le mura di Parenzo due chiese dedicate a s. Michele, l' una, più angusta, sita in Predol, l' altra, più grande e più importante, sita in Strada Grande, della quale dirò tosto. Della prima chiesola di s. Michele in Predol, dirò che il Negri ne fa cenno, aggruppandola con le chiese di s. Zorzi, s. Pietro e s. Margherita [291]).

Nel " Catalogo delle Pubbliche Case in Parenzo visitate da S. E. Sig. Pietro Querini Cap.° di Raspo, fatte marcare, confinare eccetera „ [292]) del 1757, si legge anche: 25/26. S. M. N. 25 26. " — Due case, e casaletto contiguo, nella contrada di s. Michiel " nel quartiere di Predol ecc. „ L' altra chiesa invece di s. Michele

---

[288]) Vedi *Caprin*, Istria Nob., I, 54-58; *Babudri*, Ruolo Cronologico dei Vescovi di Cittanova d'Istria, in " Archeografo Triestino „ vol. V, ser. III, pg. 345.

[289]) Vedi le figg. 156 (quella a destra) in *Salomone Reinach*, Apollo, pg. 105, tolte da *Reusens*, Archéologie chrétienne.

[290]) *Reinach*, Apollo, pg. 110.

[291]) *Negri*, op. cit. pg. 165, capoverso 2.

[292]) Atti e Memorie, XVII, 204.

esistette nel quartiere di Pusterla. Donde risultano realmente due chiesole omonime.

S. Michele di Predol sorse nel secondo piazzaletto di Predol, che dà sulla via Carli, là dove oggi c' è la casetta di Brecevich Matteo. Anch' essa fu una delle cosidette chiesole " giuridiche „ del secolo XII ed è ricordata nel catastico capitolare del 1270 *cum redditibus suis*, che in breve passarono in mano di privati.

Possedeva, tra altri, 37 pedali d'olivi in una vigna di ragione del monastero di s. Anastasio, detto poi di s. Nicolò dello Scoglio. Essa medesima perdette ogni importanza già nel sec. XV, quando salì in maggior conto l' altra omonima chiesa di s. Michele in Pusterla. Il nome però rimase alla breve contrada di Predol, come testè vedemmo. L' altra che ne ereditò il titolo, e in parte i beni, fu quella che segue.

(Continua)

ANT. Dott. POGATSCHNIG

Di un codice sinora ignoto

contenente lo

STATUTO DI CAPODISTRIA

Dello Statuto di Capodistria sinora era noto il solo codice in pergamena posseduto dalla biblioteca del ginnasio di Capodistria, descritto al N. 2027 del *saggio di Bibliografia istriana* e da C. *Buttazzoni* nel suo articolo a pag. 87 del II vol. nuova serie (1870) dell' archeografo triestino.

Dopo seguito il trasporto degli uffici nel nuovo edificio comunale il podestà di Parenzo sig. Angelo Danelon mi rese attento sur uno statuto di Capodistria, manoscritto che egli aveva trovato tra le carte della biblioteca comunale.

Esaminatolo, m' avvidi tosto che si trattava di un pregevole codice in pergamena del 1423, quindi anteriore all'esemplare di Capodistria, completo, contenente lo statuto della città di Capodistria come approvato dal doge Tomaso Mocenigo colla sua ducale dell' 8 marzo 1423.

Il codice è in pergamena, del formato di 16 cm. × 24 cm.; ha schiena di pelle, cartoni di legno con borchie e fibbia di ottone; i caratteri sono minuti ma nitidi, colle solite abbreviazioni; ogni pagina ha un campo scritto alto 16 cm. nel quale ci sono ben 36 righe di densa scrittura. Basti considerare che tutti i 4 libri dello statuto stanno in 70 carte (140 pagine), laddove il codice del ginnasio di Capodistria comprende 154 carte.

Mentre quest' ultimo manoscritto è mancante di 6 carte ed altre 3 ne ha guaste, il codice parentino è perfettamente conservato.

I titoli dei capitoli sono scritti in rosso e le iniziali sì dell' indice che dei capitoli si alternano nelle tinte rosse ed azzurre.

Le carte sono numerate, ed in testa portano anche ciascuna il numero del libro.

Ad ogni libro precede l' indice dei capitoli, e da altra mano, a fianco degli indici, sono indicati i numeri delle carte, alle quali si ritrovano i rispettivi capitoli.

Qua e là lo statuto contiene alcune postille marginali d'altra mano; nel complesso il codice apparisce poco usato.

Manca di un frontispizio: subito a carta 1, in alto, comincia, come nell' esemplare di Capodistria, la lista delle feste solenni „ quae debent celebrari ab hominibus Justinopolis "; segue l' indicazione delle feste nelle quali „ domini potestates accedere debent in Missa et in quibus offerre debent doplerium unum et grossos novem " e delle giornate „ in quibus domini potestates non debent sedere ad Bancam rationis ".

Indi s' attacca l' indice del libro primo, al quale indice fa seguito la prefazione di Alessandro Zorzi podestà e capitano di Capodistria (1422-1423), come nel codice capodistriano, già pubblicata dal *Buttazzoni* (l. c. pag. 93-94): nel codice parentino manca però l' ultimo periodo apparente nell' esemplare capodistriano del tenore: „ Cujus copia supradicti registri et omnium aliarum rerum de importantia est in capsa sacristie Sancti Francisci de Justinopoli ".

Sulla pagina destra della carta 4 (la numerazione delle carte è eguale per la pagina destra e per la sinistra, come di solito nei codici) comincia il libro primo; la prima iniziale doveva essere miniata, lo spazio relativo, lasciato in bianco, è rimasto vuoto, e lo scriba vi ha indi vergato un brutto O ad inchiostro nero.

A carte 13 comincia il libro II, a carte 41 il III ed a carte 59 il IV.

Il codice parentino non contiene i due deliberati del 1429 e del 1434 apparenti nel codice capodistriano in chiusa del libro primo; nè in esso fu trascritto alcuno dei documenti inseriti indi nel libro quinto della stampa degli statuti di Capodistria pubblicata a Venezia nel 1668.

Bensì — ed a nostro modo di vedere ciò costituisce il pregio maggiore del codice parentino — dopo curata la trascrizione dello statuto (carta 70 „ explicit statutorum civitatis Justinopolis — deo gratias semper "), Vittore de Vittore [1]) notaro di Capodistria e

---

[1]) Nel 1422 fu anche rettore della scuola di Capodistria (vedi G. *Pusterla*, I rettori di Egida, Giustinopoli, Capodistria, pg. 58). Suoi atti notarili si trovano nell' archivio di Capodistria (*Majer*, Inventario, n.ri 11 e 16).

cancelliere del comune vergò un elenco di 93 documenti [2]) ordinato dallo stesso podestà Alessandro Zorzi: questa lista occupa sei pagine, cioè le carte 71, 72 e 73 e due righe della carta 74.

Il codice fu nel 1540 posseduto da Giacomo Petronio [3]) porta sulla prima carta la scritta cancellata „Sum Jacobi Petronii“ [4]) e pare sia indi passato in proprietà della famiglia Carli, dalla quale sarebbe pervenuto al comune di Parenzo.

Rimesso ad altra occasione uno studio sul contenuto dei documenti citati nell' elenco suddetto, ritengo frattanto utile di pubblicarlo qui per intiero conservando il tenore preciso dell' originale.

„Christi eiusque matris gloriose Virginis MARIE et sanctissimi Marci gloriosissimi velixiferi (sic!) alme civitatis Venetiarum, Nec non beati Nazarij civitatis Justinopolis presulis nominibus humiliter invocatis. Infrascripta est tabula litterarum infrascriptarum ordinata per magnificum atque potentem spectabilem virum dominum Alexandrum Georgium honorabilem potestatem atque capitaneum Justinopolis ut i(-nfra ? -ntus ?) patebit. Et scripta per me Victorem de Victore [4]) notarium de Justinopolis atque comunis cancellarium.

1. [5]) De coptura becharie atque domorum combustarum comunis ad terraticum dandarum.
2. De terratico solvendo, de possessionibus comunis de anno in annum
3. De octo cabalarijs bonis fiendis cum uno capite cognoscente contratas et de solucionibus ipsorum et de multis aliis.

[2]) Per l' identificazione di parecchi di questi documenti gioveranno i due libri di ducali elencati ai n.ri 1169 (Liber niger) e 1170 dell' „Inventario dell' antico archivio municipale di Capodistria“ di Fr. *Majer*.

[3]) Giacomo Petronio fu vicedomino e cancelliere del comune e provveditore del fondaco (vedi *Majer*, Inventario dell' archivio di Capodistria, n.ri 52, 55, 57, 60, 63 e 65 e G. *Vatovaz*, „La colonna di S. Giustina“).

[4]) Il nome fu in seguito cancellato sostituendovi con una postilla al margine quello di *Jacobum Petronium* e l' anno 1540.

[5]) Questi numeri progressivi non si trovano nell' originale e furono qui posti per facilitare eventuali citazioni.

4. De contrabanis non fiendis, Et quod habere debeant inventores et acusatores.
5. De pagis octo cum dimidia cabalariorum ; de decem pagis baroeriorum et aliis.
6. De cassatione baroeriorum et quod baroarii predicti reducantur.
7. De comune et hominum mugle supra confinibus existentibus intra ipsum comune et comune Justinopolis littera.
8. De facto custodie fiende et deputande in campanili de respondendo et se intelligendo cum castroleone
9. De manifestantibus bona comunis tam mobilia quam immobilia occupata quod quartas partes habeant
10. De fiera rixani que custoditur per homines Justinopolis qui solutionem nullam debent habere a villanis prout ante habebant
11. De magistro federico, de renoldo et Sere calexandro pessato
12. De paulo de rio de padua pro his, quod tractavit cum magistro Nicolao Justiniano phisico de clugia contra honorem et statum ducalis domini.
13. De capitaneo sclavorum Justinopolis habens regulare omnes rusticos villarum Justinopolis
14. De potestate et capitaneo Justinopolis quod habeat de regalia a villanis villarum Justinopolis staria · 175 · bladi ab equis
15. De fratribus minoribus praedicatoribus et monialibus et aliis pauperibus religiosis et hospitalibus se excusantibus solvere solidos duos pro urna
16. De potestate et capitaneo Justinopolis quod habet nonnullas regalias et specialiter habet a villanis villarum · XLIIII · districtus Justinopolis ut plenius continetur
17. De uno territorio dato Ser Damiano grisono et de fictu eiusdem
18. De navigiis non debentibus levare animalia âlistria (ab Istria) Flumine et aliis locis pro portando alio quam Venecias
19. De omnibus personis extrahentibus vinum de Justinopoli quae scribi debeant et mitti de mense in mensem officialibus dacij vini
20. De omnibus condemnacionibus factis per potestates et capitaneos quod habeatur
21. De potestatibus et capitaneis Justinopolis ius reddentibus et qualiter

22. De monetis falsis et struncatis non accipiendis per officiales
23. De vendicionibus possessionum servandis secundum ordines veneciarum et secundum ordines assuetos temporibus elapsis
24. De libris triginta duabus parvorum dandis a regimine Justinopolis pro elemosina conventui ordinis predicatorum de Justinopoli
25. De fratribus predicatoribus valentibus acquirere bona immobilia et possessiones per elemosinam tam iure legati quam alio iusto titulo
26. De ducatis · LX · auri in permutacione urnarum ducentarum vini per civitatem Justinopolis dandarum patriarche gradensi
27. De potestatibus et capitaneis Justinopolis regere debentibus civitatem Justinopolim secundum ordines et statuta eorum
28. De omnibus habentibus possessiones et domicilium in civitate Justinopoli quod teneantur secundum eorum condiciones et possibilitates solvere imposiciones debende per universitatem Justinopolis patriarcatui gradensi
29. De paisinaticis sancti Laurencij et grixignane qui esse debent ad castrum raspurg quod est clavis tocius Ystrie
30. De non faciendo deliberacionem aliquam aut determinacionem per potestates et capitaneos Justinopolis de plantacione et pastinacione vinearum rusticorum districtus Justinopolis
31. De debitoribus comunis aut plexijs eorum, non debentibus accipere aliquod dacium comunis ad affictum nec partem in ipsis dacijs habere.
32. De frumento non conducendo alio quam Venecias
33. De homicidio comisso, Robaria, aut alio enormi delicto super stratis etc.
34. De differencijs mensurarum bladorum villarum districtus raspurg
35. De persona fienda et sufficiente per potestatem et capitaneum Justinopolis reperienda ad camerarium comunis Justinopolis et de salario sibi dando
36. De Tubeta per dominum potestatem et capitaneum Justinopolis accipiendo loco unius cabalarij et de salario sibi dando
37. De remigio alicuius sortis aut condicionis non conducendo alio quam Venecias.

38. De civitate Justinopoli muranda et de dacio mude remanendo civitati Justinopoli pro fabrica murorum dicte terre Justinopolis Et de consilio habendo per civitatem Justinopolim nec non constituto et celebrato vigore dictarum litterarum
39. De parte danda cancellarijs comunis Justinopolis electis per sua consilia
40. De privilegijs et bullis pro Episcopatu Justinopolis et civitate positis in castroleone sub clausura quatuor clavium
41. De mittendo unum de civibus Justinopolis pro rectore duorum castrorum.
42. De libertate cassandi et remittendi stipendiarios castri leonis per potestates et capitaneos Justinopolis
43. De privacione lugnani lugnano [6]) qui fuit potestas duorum castrorum. Et de solucione per ipsum fienda
44. De solucione habenda per cancelarios comunis Justinopolis per consilium electos
45. De eadem
46. De potestate et capitaneo Justinopolis qui omni anno elligere debeat duos camerarios de civibus et fidelibus Justinopolis
47. De Ser Henrico de petrogna in capitaneum sclavorum districtus Justinopolis per serenissimam ducalem dominacionem constituto [7])
48. De frumento vendendo per musselatos Justinopolim venientes ad suum libitum
49. De convencionibus et federibus factis cum magnificis dominis Henrico et Johanne Mainardi palatinis carinthie comitibus goricie et tirolis etc. Et illustrissima ducalj dominacione veneciarum
50. De pisibus (sic) piscatoribus acceptis per capitaneos riperie Ystrie et de solucione per dominum potestatem et capitaneum Justinopolis eis fieri fienda

[6]) Fu sollevato dalla carica di podestà di Due castelli nel 1414 (vedi „Atti e Memorie" 1882 pg. 271-272); il processo pare non gli fu di gran danno se, come riporta A. Tomasich (G. *Pusterla*, I nobili di Capodistria, pg. 13) con ducale del 5 novembre 1424 fu inscritto tra i nobili del Consiglio.

[7]) Qui c' è un richiamo, pare di mano di Giacomo Petronio, che registra in una postilla il capitano degli schiavoni Nicolò Petronio.

51. De libris centum quinguaginta parvorum singulo anno de redditibus patriarchatus gradensis quas habet in partibus Ystrie consignandis comittibus gradi et dandis uni capellano qui per tempora erit gradi
52. De consilio · XII · non permittendo nec faciendo per dominum potestatem et capitaneum Justinopolis ex qua vis contra congregari
53. De potestatibus et capitaneis Justinopolis qui iura monasterii sanctorum felicis et fortunati de aimanis dioeceseos torcellane debeant habere recomissa.
54. De ipsis dominis potestatibus et capitaneis debentibus habere recomissum · R · P · D · Jeremiam *) episcopum Justinopolis in Episcopatu Justinopolis civitatis
55. De frumento extrahendo de portibus Istrie non conducendo alio quam Venecias.
56. De pagis · XII · debentibus manere in loco petrepilose et non ultra Et de potestatibus et capitaneis Justinopolis de anno in annum mittere debentibus duos ex fidelibus Justinopolis in potestas (sic) pinguenti et portularum videlicet unum pro quolibet dictorum locorum Et de solucione quam habere debent pro utroque
57. De buletis non fiendis alicui de Vino Oleo aut aliqua alia re conducenda ad partes segne etc.
58. De fratribus aut monachis seu aliis clericis cuiuscumque religionis et condicionis existant non audentibus ire nec intrare in aliquo monasterio monacarum veneciis nec ducatus veneciarum nec super suo circuito cum barcha nec per terram sub certis gravissimis penis
59. De capitaneo barcharum armatarum ad custodiam riperie Ystrie deputatorum qui nullo modo de cetero se impediat de fieri faciendo litteras aut contralitteras
60. De quadam parte capta in consilio Justinopolis de · VIIII · civibus qui esse debent cum domino potestate et capitaneo ad statuta Justinopolis conficienda et corrigenda
61. De ellectione dictorum · VIIII · et eorum nomina

*) Geremia Pola, vescovo di Capodistria, 1420-1424.

62. De quatuor ellectis in ambasiatoribus et nominibus ipsorum
63. De potestate et capitaneo Justinopolis qui annuatim ad regimen Justinopolis venire et intrare debet in festo sancti Viti · XV · die mensis Junii
64. De recthore uno scholarum qui habere debet omni anno libras centum parvorum [9])
65. De corresponsione facta per serenissimam ducalem dominacionem suis rusticis districtus Justinopolis qui ipsi dominacioni aliqua capitula porrexerunt
66. De quadam gratia facta Laurencio bivilaqua de antignano
67. De suplicacionibus factis pro parte civitatis et tocius districtus Justinopolis serenissimo ducali dominio Veneciarum.
68. De libertate exhibita per prefatam ducalem dominacionem prefato domino potestati et capitaneo de expendendo de denarijs comunis, nuncijs et exploratoribus
69. De gracijs et statutis per prefatam dominacionem concessis civitati Justinopolis
70. De procuratoribus fratrum minorum sancti francisci de Justinopoli sancte clare et sancti Blasij valentibus vendere et alienare possessiones ipsorum monasteriorum
71. De creatione procuratorum ecclesie cathedralis Justinopolis
72. De medicis videlicet phisico et cirugicho, ac magistro scholarum Justinopolis omni anno probandis in maiori consilio Justinopolis
73. De quibusdam denarijs domino potestati et capitaneo Justinopolis per potestatem Albone et Flanone destinandis.
74. De gratia facta per ducalem dominacionem Veneciarum civibus Justinopolis de consilio ineundo in potestates pinguenti portularum et bullearum et castrorum duorum Ystrie
75. De palude sive barinis accipiendis quae sunt intra castrumleonem et terram firmam Et ubi erat unus comestabilis baroeriorum sint duo et de palio proiciendo ad balistram. Item de laudibus faciendis domino duci et domino potestati

---

[9]) I punti 60, 61, 62, 63 e 64 si riferiscono alla ducale di Tomaso Mocenigo dell' 8 marzo 1423 concernente l' approvazione dello statuto, stampata a pag. 124-126 dello Statuto di Capodistria edito nel 1668.

76. De atrio ecclesie cathedralis concesso dicte ecclesie et quod introitus expendatur per procuratores ecclesie in reparatione tam atrij quam ecclesie
77. Quod villani non solvant denarios pro nundinis sancte Marie dum faciant alias angarias. Item de modo in incantando becharias ab ex^{c} civitatem. Item de contrabanis qui comittuntur per patronos barcharum. Item quod cassalia et terrena vacua comunis dentur ad livellum sive ad affictum per dominum potestatem et capitaneum Justinopolis. Item quod semel in anno mutentur municiones castrileonis. Item quod Castellanus castrileonis non possit exire de fortilicio castrileonis ni(si) fuerit eius socius intus. Item quod camerarii comunis non possint exiqere aut expendere aliquid nisi ipsi duo non scribant insimul. Item de solucionibus fiendis ad pondus frumenti et farine. Item de solucionibus fiendis daciario mude pontis
78. De cortexanis dare debentibus decimas domino episcopo Justinopolis Et quis modus debeat observari
79. Quod Capitaneus raspurg faciat ius et iusticiam illis qui erunt secum et potestas et capitaneus suis
80. Quod comestabiles et stipendiarii non possint habere dacium aut partem dacii sub certa pena
81. Quod portantes carupacias aut tellas alio quam in Venecijs solvant septem pro centenario
82. De denariis quibus tenentur solvere civitates Albone et Flanone comuni Veneciarum et similiter regalias quas dicte civitates solvere tenentur
83. Copia instrumenti confinium Valmorase et ville Sancti Sirici
84. Copia instrumenti confinium castri portularum et ville malezipiche
85. Copia instrumenti confinium ville gradigne et ville pregare districtus petrepiloxe.
86. Privilegium de certis pasquis concessum illis de pinquento per patriarcham maquardum
87. Taxacio omnium villarum districtus Justinopolis tam comunis quam divisi solvencium precum comuni Veneciarum Et etiam campanile Ac eciam solvencium blada potestatibus et capitaneis Justinopolis

88. Taxacio festi Sancte Marie capitis rixani de expensis quas rustici comunis dant in dicto festo domino potestati et capitaneo ac eius socio sive militi domini protestatis
89. De ponderatore constituto ad pesam furmenti (sic) Et de ordine per eum observando
90. De novitatibus ol(i)m factis per illos de pinquento super territorio comunis Justinopolis Et de appropriando confines Justinopolis sibi
91. De terminacione confinium et pascuorum districium inter civitatem bullearum et Grixignane
92. De mandato destinato, per ducale dominium, quod Judei aut Judee, de cetero non possint emere aliquod stabile aut immobile fn locis subiectis eidem dominacioni Et quod dictum stabile per elapsum acquisitum aut emptum debeant vendidisse intra duos annos sub pena perdendi [10])
93. Sup facto castioni super locum civitatis bullearum et grixignane. Et de litera ducali X — — "

---

[10]) Quest' è la ducale di Francesco Foscari del 9 novembre 1423 diretta al podestà Alessandro Zorzi (nel Liber niger pag. 55, V. Fr. *Majer* - Gli ebrei feneratori a Capodistria - „Pagine istriane" 1912, pg. 184). Il nostro elenco dovrebbe quindi essere stato compilato e trascritto nel novembre 1423.

Elenco dei Soci

della Società istriana di archeologia e di storia patria.

— Settembre 1912. —

1.	Nacinovich Ernesto	Albona
2.	Franco dott. Giovanni	Buie
3.	Gironcoli de dott. Luigi	"
4.	Municipio	"
5.	Belli de dott. Nicolò	Capodistria
6.	Bennati dott. Felice	"
7.	Camuffo Bernardo	"
8.	Gambini dott. Pierantonio	"
9.	Gramaticopulo dott. Vittorio	"
10.	Leiss de Antonio	"
11.	Longo dott. Pietro	"
12.	Municipio	"
13.	Parentin Giuseppe	"
14.	Petris de prof. Stefano	"
15.	Petris de dott. Giuseppe	"
16.	Sardotsch Bortolo	"
17.	Vatova prof. Giuseppe	"
18.	Vidossich dott. prof. Giuseppe	"
19.	Davanzo Andrea	Cittanova
20.	Bembo dott. Giacomo	Dignano
21.	Cleva dott. Giovanni	"
22.	Missan Matteo	"
23.	Municipio	"

24. Rismondo Domenico Dignano
25. Sbisà dott. Domenico „
26. Morteani prof. Luigi Grisignana
27. Municipio „
28. Torcello Elio „
29. Municipio Isola
30. Casino sociale Montona
31. Lius dott. Giacomo „
32. Municipio „
33. Suran dott. Giovanni „
34. Tomasi Agostino „
35. Municipio Muggia
36. Municipio Ossero
37. Amoroso dott. Giacomo Parenzo
38. Becich Conte Steno „
39. Biblioteca distrettuale dei maestri „
40. Calegari Giuseppe „
41. Camus ing. Carlo „
42. Candussio de Giovanni „
43. Castro Francesco „
44. Chersich dott, Innocente „
45. Coana Gaetano „
46. Comandich dott. Giovanni „
47. Crast Lino „
48. Cucovich dott. G. Battista „
49. Danelon Angelo „
50. Fontanot ing. Antonio „
51. Gioseffi prof. Alessandro „
52. Municipio „
53. Pacovich Mons. Emanuele „
54. Petronio Antonio „
55. Pogatschnig dott. Antonio „
56. Polesini March. Benedetto „
57. Polesini March. dott. Giorgio „
58. Radoicovich Francesco „
59. Salata Francesco „
60. Salvador Giulio „

61. Sbisà Luigi	Parenzo
62. Scampicchio dott. Ubaldo	"
63. Società del Casino	"
64. Vergottini de Fabio	"
65. Vergottini de Giuseppe	"
66. Vergottini de dott. Tomaso	"
67. Vidali Giovanni Antonio	"
68. Sandrin dott. Antonio	Pinguente
69. Fragiacomo dott. Domenico	Pirano
70. Gabrielli Italo	"
71. Municipio	"
72. Rota Conte Stefano	"
73. Schwarz Bar. dott. Giulio	"
74. Vatta prof. Domenico	"
75. Camus Fedele	Pisino
76. Cech dott. Giuseppe	"
77. Comisso Luigi	"
78. Costantini dott. Costantino	"
79. Covaz Lodovico	"
80. Monti prof. Valeriano	"
81. Mrach Vittorio	"
82. Società di lettura	"
83. Baseggio de dott. Giulio	Pola
84. Bossi dott. Giovanni	"
85. Dusatti dott. prof. Umberto	"
86. Gabinetto di lettura	"
87. Gnirs dott. prof. Antonio	"
88. Mitis prof. Silvio	"
89. Museo archeologico	"
90. Municipio	"
91. Pesante dott. Antonio	"
92. Privileggi Giglio	"
93. Rizzi dott. Lodovico	"
94. Stanich dott. Domenico	"
95. Schiavuzzi dott. Bernardo	"
96. Vettach prof. Giuseppe	"
97. Bartoli dott. Matteo	Rovigno

98.	Camera di commercio ed ind.	Rovigno
99.	Candussi - Giardo Vittorio	"
100.	Doblanovich dott. Giuseppe	"
101.	Municipio	"
102.	Rocco Mons. Francesco	"
103.	Vianelli Giorgio	"
104.	Babudri don Francesco	Santa Domenica di Vis.
105.	Apollonio dott. Carlo	"
106.	Municipio	Umago
107.	Petris de dott. Stefano	Veglia
108.	Cossetto don Emanuele	Visignano
109.	Fachinetti de Don Michele	Visinada
110.	Minach dott. Gerolamo	Volorca
111.	Benussi prof. dott. Bernardo	Trieste
112.	Berlam arch. Arduino	"
113.	Camus Ernesto	"
114.	Cobol Nicolò	"
115.	Corazza ing. Antonio	"
116.	D'Andri Giovanni	"
117.	De Franceschi Camillo	"
118.	Depangher-Manzini dott. Giacomo	"
119.	Depiera dott. Camillo	"
120.	Frauer Emilio	"
121.	Fridrich prof. dott. Francesco	"
122.	Gallo dott. Augusto	"
123.	Gentile prof. Attilio	"
124.	Hortis dott. Attilio	"
125.	Pieri Giovanni	"
126.	Privileggi ing. Vittorio	"
127.	Puschi prof. Alberto	"
128.	Quarantotto prof. Giovanni	"
129.	Società Filarmonico-drammatica	"
130.	Scuola reale superiore civica	"
131.	Stenta prof. dott. Michele	"
132.	Sticotti prof. dott. Pietro	"
133.	Schimpf F. H.	"
134.	Tamaro dott. Attilio	"

135. Tamaro dott. Giovanni	Trieste
136. Biblioteca civica	Gorizia
137. Hugues prof. Carlo	„
138. Maionica prof. Enrico	„
139. Granich P. Girolamo	Padova
140. Biblioteca Marciana	Venezia
141. Bartoli prnf. dott. Matteo	Torino
142. Sbisà dott. Silvio	Udine
143. Biblioteca dell' i. r. Università	Czernovitz
144. Imperiale Università	Strasburgo

PUBBLICAZIONI PERIODICHE

che pervengono in cambio degli Atti e Memorie

1. ALESSANDRIA — Rivista di Storia, Arte, ed Archeologia della Provincia di Alessandria.
2. BASSANO — Bollettino del Museo civico di Bassano.
3. BERGAMO — Bollettino della Civica Biblioteca.
4. BOLOGNA — Atti e Memorie della R. Deputazione di Storia patria per le Provincie di Romagna.
5. » — L'archiginnasio – Bullettino della biblioteca comunale.
6. BRESCIA — Commentari dell'Ateneo di Brescia.
7. » — Brixia sacra.
8. BRESLAU — Jahresberichte der Schlesischen Gesellschaft für väterl. Cultur.
9. BRUXELLES — Société des Bollandistes — Analecta Bollandiana.
10. CAPODISTRIA — Pagine istriane.
11. FIRENZE — Bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per diritto di stampa, pubblicato dalla Biblioteca Nazionale centrale di Firenze.
12. FIUME — Liburnia, rivista bimestrale del Club Alpino Fiumano.
13. » — Bullettino della deputazione fiumana di storia patria.
14. HEIDELBERG — Neue Heidelberger Jahrbücher vom hist. philosoph. Verein in Heidelberg.
15. KLAGENFURT — «Carinthia». Zeitschrift für Vaterlandskunde ecc. edita dalla Società storica e dal Museo provinciale della Carinzia.
16. KÖNIGSBERG — Schriften der physikalisch-ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg.
17. LUBIANA — «Carniola» Comptes-rendus de l'association du Musée de Carniole.
18. MANTOVA — R. Accademia Virgiliana.
19. MARTINA FRANCA (Puglia) — Apulia, rivista di filologia, storia, arte e scienze economico-sociali della regione.

20. Milano — Archivio storico Lombardo, giornale della Società storica Lombarda.
21. Monaco (Baviera) — Sitzungsberichte der K. b. Akademie der Wissenschaften, histor. philos. Classe.
22. Padova — Rivista di storia antica (prof. Tropea).
23. » — Atti dell' Accademia scientifica Veneto-Trentino-Istriana di Padova.
24. » — Bullettino del Museo civico di Padova.
25. Parigi — Repertoire d'art et d'archeologie, spoglio di periodici.
26. Parma — Archivio storico per le Provincie Parmensi pubblicato dalla R. Deputazione di Storia Patria.
27. Pietroburgo — Bulletin de l'Accademie Imperial de Sciences.
28. Praga — Pravek - L'Age Prehistorique, Revue d'archeologie et d'anthropologie prehistorique des pays Tchèques.
29. Quaracchi presso Firenze — Archivium Franciscanum Historicum.
30. Ravenna — Felix Ravenna — Bollettino storico romagnolo edito da un gruppo di studiosi.
31. Roma — Notizie degli scavi di antichità, comunicate alla R. Accademia dei Lincei per ordine di S. E. il Ministro della pubblica istruzione.
32. » — Bollettino dell' Istituto storico italiano.
33. » — Bullettino dell'associazione archeologica Romana.
34. Rovereto — Pubblicazioni del Museo civico di Rovereto.
35. » — Atti dell' i. r. Accademia di Scienze, Lettere ed Arti degli Agiati.
36. » — Rivista «San Marco»
37. Spalato — Bullettino di archeologia e storia dalmata, pubblicato per cura del prof. Bulić.
38. Stockholm — Fornvännen meddelanden från Kongl. Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademien.
39. Torino — Rivista storica italiana, diretta dal prof. Rinaudo con la collaborazione di molti cultori di storia patria.
40. Toronto (Canadà) — Transactions of the Canadian Institute.
41. Trento — Archivio Trentino, pubblicato per cura della Direzione della Biblioteca e del Museo comunali di Trento.
42. » — Bollettino della Società degli Alpinisti tridentini.
43. » — Pro cultura — rivista bimestrale di studi trentini.
44. Trieste — Archeografo Triestino, edito per cura della Società Gabinetto di Minerva.
45. » — Alpi Giulie — rassegna bimestrale della Società Alpina delle Giulie.
46. » — «Adria» Illustrirte Monatsschrift.
47. Udine — Atti della Accademia di Udine.
48. » — Memorie storiche foroiuliesi (Società storica friulana)

49. UPSALA — Skrifter utgifna af kungl. Humanistiska Vetens Kaps-samfundet i Upsala.
50. VENEZIA — Nuovo Archivio veneto, pubblicazione periodica della R. Deputazione veneta di storia patria.
51. VERONA — Atti e Memorie dell'Accademia di Verona.
52. » — Periodico « Madonna Verona ».
53. VIENNA — Jahreshefte des k. k. Oesterr. Archäolog. Institutes.
54. » — Mittheilungen der Anthropologischen Gesellschaft.
55. » — Archiv für Oesterreichische Geschichte, pubblicato dall'Accademia imperiale delle Scienze.
56. » — Fontes rerum austriacarum, publicazione dell'Accademia suddetta.
57. » — Jahrbuch für Altertumskunde.
58. » — Mittheilungen der k. k. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der Kunst- und Historischen Denkmale.
59. » — Zeitschrift für österreichische Volkskunde.
60. » — Kunstgeschtliches Jahrbuch der k. k. Zentralkommission - herausgegeben von Prof. Max Dvorák.
61. » — Der römische Limes in Oesterreich — edito dall'imp. Accademia delle scienze.
62. ZAGABRIA — Monumenta spectantia Historiam Slavorum meridionalium, pubblicati dall'Accademia delle scienze ed arti degli slavi meridionali.
63. » — Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, pubblicazione dell'Accademia suddetta.
64. » — Viestnik hrvatskoga Arkeološkoga Društva.
65. ZARA — Rivistà dalmatica.